

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1993

che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

(GU L 253 del 11.10.1993, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 3665/93 della Commissione del 21 dicembre 1993	L 335	1	31.12.1993
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 655/94 della Commissione del 24 marzo 1994	L 82	15	25.3.1994
► <u>M3</u>	Regolamento (CE) n. 1500/94 del Consiglio del 21 giugno 1994	L 162	1	30.6.1994
► <u>M4</u>	Regolamento (CE) n. 2193/94 della Commissione dell'8 settembre 1994	L 235	6	9.9.1994
► <u>M5</u>	Regolamento (CE) n. 3254/94 della Commissione del 19 dicembre 1994	L 346	1	31.12.1994
► <u>M6</u>	Regolamento (CE) n. 1762/95 della Commissione del 19 luglio 1995	L 171	8	21.7.1995
► <u>M7</u>	Regolamento (CE) n. 482/96 della Commissione del 19 marzo 1996	L 70	4	20.3.1996
► <u>M8</u>	Regolamento (CE) n. 1676/96 della Commissione del 30 luglio 1996	L 218	1	28.8.1996
► <u>M9</u>	Regolamento (CE) n. 2153/96 del Consiglio del 25 ottobre 1996	L 289	1	12.11.1996
► <u>M10</u>	Regolamento (CE) n. 12/97 della Commissione del 18 dicembre 1996	L 9	1	13.1.1997
► <u>M11</u>	Regolamento (CE) n. 89/97 della Commissione del 20 gennaio 1997	L 17	28	21.1.1997
► <u>M12</u>	Regolamento (CE) n. 1427/97 della Commissione del 23 luglio 1997	L 196	31	24.7.1997
► <u>M13</u>	Regolamento (CE) n. 75/98 della Commissione del 12 gennaio 1998	L 7	3	13.1.1998
► <u>M14</u>	Regolamento (CE) n. 1677/98 della Commissione del 29 luglio 1998	L 212	18	30.7.1998
► <u>M15</u>	Regolamento (CE) n. 46/1999 della Commissione dell'8 gennaio 1999	L 10	1	15.1.1999
► <u>M16</u>	Regolamento (CE) n. 502/1999 della Commissione del 12 febbraio 1999	L 65	1	12.3.1999
► <u>M17</u>	Regolamento (CE) n. 1662/1999 della Commissione del 28 luglio 1999	L 197	25	29.7.1999
► <u>M18</u>	Regolamento (CE) n. 1602/2000 della Commissione del 24 luglio 2000			

► **M19** Regolamento (CE) n. 2787/2000 della Commissione del 15 dicembre 2000 L 330 1 27.12.2000

Modificato da:

► **A1** Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia C 241 21 29.8.1994
(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio) L 1 1 1.1.1995

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU L 268 del 19.10.1994, pag. 32 (2454/93)
- **C2** Rettifica, GU L 180 del 19.7.1996, pag. 34 (2454/93)
- **C3** Rettifica, GU L 156 del 13.6.1997, pag. 59 (2454/93)
- **C4** Rettifica, GU L 111 del 29.4.1999, pag. 88 (2454/93)
- **C5** Rettifica, GU L 314 del 4.12.1996, pag. 20 (2153/96)
- **C6** Rettifica, GU L 271 del 21.10.1999, pag. 47 (502/1999)
- **C7** Rettifica, GU L 5 del 10.1.2001, pag. 14 (1602/2000)
- **C8** Rettifica, GU L 163 del 20.6.2001, pag. 34 (1602/2000)



REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 1993
che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE)
n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, qui di seguito denominato «il codice», in particolare l'articolo 249,

considerando che il codice ha riunito in uno strumento giuridico unico la normativa doganale esistente; che nello stesso tempo esso ha apportato delle modifiche a detta normativa al fine di renderla più coerente, di semplificarla e di colmare alcune lacune; che esso costituisce per ciò stesso una normativa comunitaria completa in questo campo;

considerando che le stesse ragioni che hanno condotto all'adozione del codice sono valide anche per la normativa doganale applicativa; che è quindi opportuno riunire in un unico regolamento le disposizioni di applicazione del diritto doganale attualmente disperse in una moltitudine di regolamenti e direttive comunitari;

considerando che nel codice doganale comunitario d'applicazione così stabilito, dovranno figurare le norme doganali attualmente applicabili; che è tuttavia opportuno, tenuto conto dell'esperienza acquisita::

- apportare a tali norme talune modifiche per adattare alle disposizioni figuranti nel codice;
- ampliare la portata di talune disposizioni, attualmente limitata a taluni regimi doganali, per tener conto del campo di applicazione generale del codice;
- precisare talune norme per garantirne una maggiore sicurezza giuridica in sede di applicazione;

che le modifiche apportate riguardano soprattutto alcune disposizioni relative all'obbligazione doganale;

considerando che conviene limitare l'applicabilità dell'articolo 791, paragrafo 2, al 1o gennaio 1995 e procedere prima di tale data al riesame della questione alla luce dell'esperienza acquisita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DI CARATTERE GENERALE

TITOLO I

GENERALITÀ

CAPITOLO 1

Definizioni

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- 1) «codice»:

il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario;
- ▼**M6** 2) «carnet ATA»:

il documento doganale internazionale di ammissione temporanea rilasciato nel quadro delle convenzioni ATA o di Istanbul;
- ▼**B** 3) «comitato»:

Il comitato del codice istituito dall'articolo 247 del codice;
- 4) «Consiglio di cooperazione doganale»:

l'organismo istituito dalla convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950;
- 5) diciture necessarie ad identificare le merci:

da una parte, le diciture utilizzate nel settore commerciale, che permettono all'autorità doganale di determinarne la classificazione tariffaria, e, dall'altra la loro quantità;
- 6) «merci prive di carattere commerciale»:
 - le merci il cui vincolo al regime doganale in causa ha carattere occasionale e
 - che appaiono riservate, per natura e quantità, all'uso privato, personale o familiare dei destinatari o delle persone che le trasportano ovvero appaiono destinate ad essere offerte in regalo;
- 7) «misure di politica commerciale»:

le misure non tariffarie stabilite, nel quadro della politica commerciale comune, dalle disposizioni comunitarie applicabili alle importazioni ed alle esportazioni di merci, quali le misure di sorveglianza o di salvaguardia, le restrizioni o i limiti quantitativi e i divieti all'importazione o all'esportazione;
- 8) «nomenclatura doganale»:

una delle nomenclature di cui all'articolo 20, paragrafo 6 del codice;
- 9) «sistema armonizzato»:

il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci;

▼B

10) «trattato»:

il trattato che istituisce la Comunità economica europea;

▼M6

11) «Convenzione di Istanbul»:

Convenzione relativa all'ammissione temporanea, conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990.

▼M18*Articolo 1 bis*

Ai fini dell'applicazione degli articoli da 291 a 300, i paesi dell'Unione economica Benelux sono considerati come un unico Stato membro.

▼B*CAPITOLO 2**Decisioni**Articolo 2*

Quando una persona presenti (SIC! presenta) una domanda di decisione senza essere in grado di fornire tutti i documenti ed elementi necessari per deliberare, l'autorità doganale è tenuta a fornire i documenti e gli elementi in suo possesso.

Articolo 3

Una decisione in materia di garanzia favorevole ad una persona che abbia sottoscritto un impegno di pagare, alla prima richiesta scritta dell'autorità doganale, le somme reclamate, viene revocata quando detto impegno non sia soddisfatto.

Articolo 4

La revoca non concerne le merci che, al momento in cui essa prende effetto, sono già vincolate al regime in base all'autorizzazione revocata.

L'autorità doganale può tuttavia esigere che tali merci ricevano, nel termine da essa stabilito, una delle destinazioni doganali ammesse.

▼M1*CAPITOLO 3**Procedimenti informatici**Articolo 4 bis*

1. L'autorità doganale può prevedere, alle condizioni e secondo le modalità da essa determinate, nonché nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolamentazione doganale, che determinate formalità siano espletate con procedimenti informatici,

si intende per:

— procedimenti informatici:

- a) lo scambio con le autorità doganali di messaggi normalizzati EDI;
- b) l'introduzione dei dati necessari all'espletamento delle formalità di cui trattasi nei sistemi informatici doganali;

— EDI (Electronic Data Interchange): la trasmissione elettronica tra sistemi informatici di dati strutturati secondo norme di messaggio riconosciute;

— messaggio normalizzato: una struttura predefinita e riconosciuta per la trasmissione elettronica di dati.

▼M1

2. Le condizioni determinate per l'espletamento delle formalità con procedimenti informatici devono comprendere, in particolare, misure di controllo della fonte e della sicurezza dei dati contro il rischio di accesso non autorizzato, perdita, alterazione e distruzione.

Articolo 4 ter

Quando le formalità sono espletate mediante procedimenti informatici, l'autorità doganale stabilisce le modalità di sostituzione della firma manoscritta con altra tecnica, eventualmente basata sull'uso di codici.

▼M19*Articolo 4 quater*

In relazione ai programmi di prova volti a esaminare la possibilità di semplificazioni e che utilizzano procedimenti informatici, le autorità doganali, per il periodo strettamente necessario alla realizzazione del programma, possono non esigere le seguenti informazioni:

- a) la dichiarazione di cui all'articolo 178, paragrafo 1;
- b) in deroga all'articolo 222, paragrafo 1, i dati da inserire in alcune caselle del documento amministrativo unico, non necessari ai fini dell'identificazione delle merci e non consistenti negli elementi in base ai quali sono applicati i dazi all'importazione o all'esportazione.

Tuttavia, tali informazioni devono essere fornite, su richiesta, nel quadro di un'operazione di controllo.

L'importo dei dazi all'importazione da applicare nel periodo in cui si applica una delle deroghe di cui al primo comma non può essere inferiore a quello che sarebbe applicato in assenza di deroga.

Gli Stati membri che desiderano partecipare a questi programmi prova forniscono anticipatamente alla Commissione tutti i particolari relativi al programma prova proposto, inclusa la durata prevista. Inoltre, essi la tengono informata sull'attuazione e sui risultati effettivi. La Commissione informa tutti gli altri Stati membri.

▼M10

TITOLO II

INFORMAZIONI VINCOLANTI*CAPITOLO 1****Definizioni****Articolo 5*

Ai sensi del presente titolo, si intende per:

- 1) *informazione vincolante*:

un'informazione tariffaria o un'informazione in materia d'origine che impegna le amministrazioni di tutti gli Stati membri della Comunità, quando siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6 e 7;

- 2) *richiedente*:

— in materia tariffaria: qualsiasi persona che abbia presentato all'autorità doganale una richiesta di informazione tariffaria vincolante;

— in materia d'origine: qualsiasi persona che abbia motivi validi e che abbia presentato all'autorità doganale una richiesta di informazione vincolante in materia d'origine;

▼M10

3) *titolare*:

la persona a nome della quale l'informazione vincolante viene fornita.

*CAPITOLO 2**Procedura per l'ottenimento delle informazioni vincolanti — Notifica al richiedente e trasmissione alla Commissione**Articolo 6*

1. La richiesta di informazione vincolante dev'essere formulata per iscritto e presentata all'autorità doganale competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui detta informazione deve essere utilizzata, oppure all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente.

▼M18

Le richieste di informazioni tariffarie vincolanti si effettuano mediante un formulario conforme all'esemplare che figura nell'allegato 1 ter.

▼M10

2. La richiesta d'informazione tariffaria vincolante può riguardare un solo tipo di merci; la domanda d'informazione vincolante in materia d'origine può riguardare un solo tipo di merci e di circostanze atte all'acquisizione dell'origine.

3. A) La richiesta di informazione tariffaria vincolante deve contenere, in particolare, i seguenti elementi d'informazione:

- a) nome e indirizzo del titolare;
- b) nome e indirizzo del richiedente nel caso in cui questi non sia il titolare;
- c) nomenclatura doganale nella quale dev'essere effettuata la classificazione. Qualora il richiedente desideri ottenere la classificazione di una merce in una delle nomenclature di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 6, lettera b) del codice, la nomenclatura in questione dev'essere menzionata espressamente nella sua domanda d'informazione tariffaria vincolante;
- d) descrizione dettagliata della merce che ne permetta l'identificazione e determinazione della sua classificazione nella nomenclatura doganale;
- e) composizione della merce e metodi di analisi eventualmente utilizzati per la sua determinazione, qualora siano determinanti per la sua classificazione;
- f) eventuale fornitura sotto forma di allegati di campioni, fotografie, schemi, cataloghi o altra documentazione per consentire all'autorità doganale di determinare la corretta classificazione della merce nella nomenclatura doganale;
- g) classificazione prevista;
- h) disponibilità a fornire, su richiesta dell'autorità doganale, una traduzione della documentazione eventualmente acclusa, nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;
- i) indicazione degli elementi d'informazione da considerare «riservati»
- j) indicazione da parte del richiedente se, per quanto gli risulta, è stata già chiesta o fornita nella Comunità un'informazione tariffaria vincolante per una merce identica o simile;
- k) accettazione che le informazioni fornite siano inserite in una banca dati della Commissione; tuttavia, oltre al disposto dell'articolo 15 del codice, si applicano le disposizioni in

▼**M10**

materia di protezione delle informazioni in vigore negli Stati membri.

- B) La richiesta d'informazione vincolante in materia d'origine deve contenere in particolare i seguenti elementi d'informazione:
- a) nome e indirizzo del titolare;
 - b) nome e indirizzo del richiedente nel caso in cui questi non sia il titolare;
 - c) quadro giuridico adottato, ai sensi degli articoli 22 e 27 del codice;
 - d) descrizione dettagliata e classificazione tariffaria della merce;
 - e) all'occorrenza, composizione della merce, metodi di esame eventualmente utilizzati per la sua determinazione e il suo prezzo franco fabbrica;
 - f) condizioni che permettono di determinare l'origine, la descrizione delle materie utilizzate e le relative origini, le loro classificazioni tariffarie, i valori corrispondenti e la descrizione delle circostanze (regole relative al cambiamento di voce, al valore aggiunto, alla descrizione della lavorazione o trasformazione, o qualsiasi altra regola specifica) che hanno permesso di soddisfare le condizioni in questione; in particolare, devono essere indicate la regola di origine specifica applicata e l'origine prevista per la merce in questione;
 - g) eventuale fornitura sotto forma di allegati, di campioni, fotografie, schemi, cataloghi o altra documentazione, relativi alla composizione della merce e alle materie che la compongono, tali da illustrare il processo di fabbricazione o di trasformazione subito da queste materie;
 - h) impegno di fornire, su richiesta dell'autorità doganale, una traduzione della documentazione eventualmente acclusa nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;
 - i) indicazione degli elementi da considerare riservati, indipendentemente dal fatto che riguardino il pubblico o le amministrazioni;
 - j) indicazione da parte del richiedente se, per quanto gli risulta, è stata già chiesta o fornita nella Comunità un'informazione tariffaria vincolante o un'informazione vincolante in materia d'origine per una merce identica o simile a quelle menzionate alle lettere d) o f);
 - k) accettazione che le informazioni fornite siano inserite in una banca dati della Commissione accessibile al pubblico; tuttavia, oltre al disposto dell'articolo 15 del codice, si applicano le disposizioni in materia di protezione delle informazioni in vigore negli Stati membri.

4. Se, al momento del ricevimento della domanda, l'autorità doganale ritiene che la domanda non contenga tutti gli elementi necessari per pronunciarsi con cognizione di causa, essa invita il richiedente a fornirle gli elementi mancanti. I termini di tre mesi e di 150 giorni previsti all'articolo 7 decorrono dal momento in cui le autorità doganali avranno a disposizione tutti gli elementi necessari per potersi pronunciare; esse notificano al richiedente il ricevimento della domanda e la data dalla quale detto termine inizia a decorrere.

5. L'elenco delle autorità doganali autorizzate dagli Stati membri a ricevere la domanda d'informazione vincolante o a fornire dette informazioni è oggetto di una comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

▼M10*Articolo 7*

1. L'informazione vincolante deve essere notificata al richiedente il più rapidamente possibile.
 - a) In materia tariffaria: se allo scadere di un termine di tre mesi dall'accettazione della domanda d'informazione non è stato possibile comunicare al richiedente l'informazione tariffaria vincolante, l'autorità doganale gli comunica il motivo del ritardo e il termine entro il quale ritiene di poterli notificare l'informazione in oggetto.
 - b) In materia d'origine: deve essere notificato entro un termine di 150 giorni dalla data di accettazione della domanda.
2. La notifica viene effettuata mediante un formulario il cui modello figura nell'allegato 1 (informazioni tariffarie vincolanti) o nell'allegato 1 bis (informazioni vincolanti in materia d'origine). Su detti formulari sono indicati gli elementi da considerare forniti in via riservata. Deve essere menzionata la possibilità di proporre ricorso prevista all'articolo 243 del codice.

*Articolo 8***▼M18**

1. Una copia della richiesta di informazioni tariffarie vincolanti (allegato 1ter), una copia della notifica (copia n. 2 dell'allegato 1) nonché i dati (esemplare n. 4 del medesimo allegato), o copia dell'informazione vincolante in materia d'origine notificata nonché i dati, sono trasmesse quanto prima dall'autorità doganale dello Stato membro interessato alla Commissione. Dette trasmissioni verranno effettuate per via telematica.

▼M10

2. Su richiesta di uno Stato membro, gli elementi che figurano nella copia di un formulario, nonché le altre informazioni ad esso connesse, gli vengono trasmessi quanto prima dalla Commissione. Dette trasmissioni saranno effettuate per via telematica.

*CAPITOLO 3****Disposizioni applicabili in caso di informazioni vincolanti divergenti****Articolo 9*

1. In caso di divergenza tra due o più informazioni vincolanti:
 - la Commissione procede, d'ufficio o su domanda del rappresentante di uno Stato membro, all'iscrizione di tale questione all'ordine del giorno della riunione del comitato del mese successivo o in assenza di questa, della prima riunione successiva;
 - secondo la procedura del comitato, la Commissione adotta, il più presto possibile e comunque entro i sei mesi successivi alla riunione di cui al primo trattino, un provvedimento che garantisce l'applicazione uniforme della regolamentazione in materia di nomenclatura o in materia d'origine, secondo il caso.
2. Ai fini del paragrafo 1, sono considerate come divergenti le informazioni vincolanti in materia d'origine che conferiscono un'origine distinta alle merci:
 - che fanno parte della stessa posizione tariffaria e la cui origine è stata determinata secondo le stesse regole e,
 - che sono state ottenute secondo lo stesso processo di fabbricazione.

▼M10

CAPITOLO 4

*Portata giuridica delle informazioni vincolanti**Articolo 10*

1. Fatti salvi gli articoli 5 e 64 del codice, l'informazione vincolante può essere invocata soltanto dal titolare.
2.
 - a) in materia tariffaria: l'autorità doganale può esigere che, al momento dell'espletamento delle formalità doganali, il titolare la informi di essere in possesso di un'informazione tariffaria vincolante per le merci oggetto di sdoganamento;
 - b) in materia d'origine: le autorità preposte alla verifica dell'applicabilità delle informazioni vincolanti in materia d'origine possono esigere che il titolare, nel momento in cui effettua tutte le formalità, indichi a dette autorità che per le merci oggetto di tali formalità è in possesso di un'informazione vincolante in materia d'origine.
3. Il titolare di un'informazione vincolante può avvalersene per una determinata merce soltanto se si è potuto accertare:
 - a) in materia tariffaria: con soddisfazione dell'autorità doganale, l'esatta corrispondenza tra la merce suddetta e quella descritta nell'informazione presentata;
 - b) in materia d'origine: con soddisfazione delle autorità di cui al paragrafo 2, lettera b), l'esatta corrispondenza tra detta merce e le circostanze determinanti per l'acquisizione dell'origine, e quelle descritte nelle informazioni presentate.
4. Le autorità doganali (per le informazioni tariffarie vincolanti) o le autorità di cui al paragrafo 2, lettera b) (per le informazioni vincolanti in materia d'origine) possono chiedere la traduzione di questa informazione nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato.

Articolo 11

L'informazione tariffaria vincolante fornita dall'autorità doganale di uno Stato membro a partire dal 1° gennaio 1991 impegna le autorità competenti di tutti gli Stati membri alle stesse condizioni.

Articolo 12

1. Non appena viene adottato uno degli atti o una delle misure elencati all'articolo 12, paragrafo 5 del codice, l'autorità doganale prende tutte le disposizioni necessarie affinché le informazioni vincolanti vengano fornite conformemente all'atto o alla misura in questione.
2.
 - a) In materia di informazioni tariffarie vincolanti, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la data da prendere in considerazione è la seguente:
 - per i regolamenti di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto i) del codice, concernenti modifiche della nomenclatura doganale, quella della loro applicabilità;
 - per i regolamenti previsti all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto i) del codice, determinanti o influenzanti la classificazione di una merce nella nomenclatura doganale, quella della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie L;
 - per le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii) del codice, concernenti modifiche delle note esplicative della nomenclatura combinata, quella della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C;

▼M10

- per le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii) del codice, quella in cui è pronunciata la sentenza;
 - per le misure previste all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii) del codice, concernenti l'adozione di pareri di classificazione oppure di modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato da parte dell'Organizzazione mondiale delle dogane, quella della comunicazione della Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.
- b) Per le informazioni vincolanti in materia di origine, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la data da prendere in considerazione è la seguente:
- per i regolamenti di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto i) del codice, concernenti la definizione dell'origine delle merci e la normativa di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii), quella della loro applicabilità;
 - per le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, relative alle note esplicative e ai pareri adottati a livello comunitario, quella della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C;
 - per le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, quella in cui viene pronunciata la sentenza;
 - per le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, concernenti l'adozione di pareri sull'origine o delle note esplicative dalla parte dell'Organizzazione mondiale del commercio, quella della comunicazione della Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C;
 - per le misure previste all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, relative all'allegato all'accordo sulle norme relative all'origine dell'Organizzazione mondiale del commercio e quelle adottate nell'ambito di accordi internazionali, quella della loro applicabilità.

3. La Commissione comunica quanto prima alle autorità doganali le date di adozione delle misure e degli atti di cui al presente articolo.

CAPITOLO 5

Disposizioni applicabili alla cessazione di validità delle informazioni vincolanti

Articolo 13

Qualora, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 4, seconda frase e paragrafo 5 del codice, un'informazione vincolante non è valida o cessa di essere valida, l'autorità doganale che l'ha fornita ne informa al più presto la Commissione.

Articolo 14

1. Quando il titolare di un'informazione vincolante che abbia cessato di essere valida per i motivi di cui all'articolo 12, paragrafo 5 del codice, desideri avvalersi della possibilità di invocarla per un determinato periodo, conformemente al paragrafo 6 dello stesso articolo, egli lo comunica all'autorità doganale fornendo, all'occorrenza, i documenti giustificativi necessari per verificare che siano soddisfatte le condizioni previste a tal fine.

▼M10

2. Nei casi eccezionali in cui, a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, secondo comma del codice, la Commissione abbia adottato una misura che deroga al paragrafo 6 dello stesso articolo, nonché nel caso in cui non sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per poter continuare ad invocare l'informazione vincolante, l'autorità doganale ne informa per iscritto il titolare.

▼B*CAPITOLO 6**Disposizione transitoria**Articolo 15*

Rimangono valide le informazioni tariffarie vincolanti fornite a livello nazionale prima del 1° gennaio 1991.

Tuttavia, le informazioni tariffarie vincolanti fornite a livello nazionale, e la cui validità superi la data del 1° gennaio 1997, cessano di essere valide a decorrere da tale data.

▼M18**▼B**

TITOLO IV

ORIGINE DELLE MERCI*CAPITLO 1**Origine non preferenziale*

Sezione 1

Lavorazioni o trasformazioni che conferiscono l'origine*Articolo 35*

Le disposizioni del presente capitolo determinano sia per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata, sia per taluni prodotti diversi dalle materie tessili e dai loro manufatti, le lavorazioni o trasformazioni che sono considerate rispondenti ai criteri dell'articolo 24 del codice e che conferiscono a detti prodotti il carattere originario del paese in cui sono state effettuate.

Per «paese» s'intende, secondo il caso, un paese terzo, oppure la Comunità.

Sottosezione 1

Materie tessili e loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata*Articolo 36*

Per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata una trasformazione completa, definita all'articolo 37 seguente, è considerata una lavorazione o una trasformazione che conferisce il carattere originario a titolo dell'articolo 24 del codice.

Articolo 37

Si considerano trasformazioni complete le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari utilizzati.

▼**B**

Tuttavia, per i prodotti enumerati nell'allegato 10 si possono considerare complete soltanto le trasformazioni particolari che figurano nella colonna 3 di detto allegato, in corrispondenza di ciascun prodotto ottenuto, che vi sia o meno un cambiamento di voce doganale.

Le modalità d'applicazione delle regole contenute in detto allegato 10 sono illustrate nelle note introduttive di cui all'allegato 9.

Articolo 38

Per l'applicazione del precedente articolo si considerano sempre insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, che vi sia o meno cambiamento di voce tariffaria:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tal quali durante il trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni affini);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi compresa la composizione di serie di prodotti), lavatura, riduzione in pezzi;
- c)
 - i) i cambiamenti d'imballaggio; le divisioni e riunioni di partite;
 - ii) la semplice insaccatura, nonché il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento;
- e) la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo;
- f) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad e).

Sottosezione 2

Prodotti diversi dalle materie tessili e dai loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata*Articolo 39*

Per i prodotti ottenuti, elencati nell'allegato 11, sono considerate lavorazioni o trasformazioni che conferiscono il carattere originario ai sensi dell'articolo 24, del codice, le lavorazioni o trasformazioni che figurano nella colonna 3 di detto allegato.

Le modalità di applicazione delle regole contenute in detto allegato 11 sono illustrate nelle note introduttive di cui all'allegato 9.

Sottosezione 3

Disposizioni comuni per tutti i prodotti*Articolo 40*

Quando dagli elenchi degli allegati 10 e 11 risulta acquisito il carattere originario, sempre che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica dei prodotti ottenuti, tale percentuale è calcolata nel modo seguente:

- per «valore» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, se questo non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per questi materiali nel paese di trasformazione;
- per «prezzo franco fabbrica» s'intende il prezzo all'uscita dallo stabilimento del prodotto ottenuto, dedotta qualsiasi tassa interna che è, o può essere, restituita al momento dell'esportazione di tale prodotto;

▼B

- per «valore acquisito grazie ad operazioni di montaggio» s'intende l'aumento del valore risultante dalle operazioni di montaggio vere e proprie, ivi compresa qualsiasi operazione di rifinitura e di controllo e, eventualmente, l'incorporazione di pezzi originari del paese in cui tali operazioni vengono effettuate, compresi l'utile e le spese generali sostenute in detto paese per le operazioni di cui sopra.

Sezione 2

Disposizioni d'applicazione relative ai pezzi di ricambio*Articolo 41***▼M1**

1. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati insieme ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e facenti parte della sua normale attrezzatura sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati.

▼B

- M1 2. ◀ I pezzi di ricambio essenzialmente destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati, purché sussistano le condizioni contemplate nella presente sezione.

Articolo 42

La presunzione di cui all'articolo precedente è ammessa soltanto:

- se necessaria per l'importazione nel paese di destinazione,
- se l'impiego dei suddetti pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione del materiale, della macchina, dell'apparecchio e del veicolo considerati non ostacola l'attribuzione dell'origine comunitaria o del paese di produzione al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo di cui sopra.

Articolo 43

Per l'applicazione dell'articolo 41 si intendono:

- a) per «materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli»: le merci che figurano nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata;
- b) per «pezzi di ricambio essenziali» quelli che contemporaneamente:
 - costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento delle merci di cui alla lettera a) precedentemente immesse in libera pratica o esportate,
 - sono caratteristici di queste merci, e
 - sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.

Articolo 44

Allorché si presenta alle autorità competenti o agli organismi abilitati degli Stati membri una domanda di certificato d'origine per i pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41, il certificato e la relativa domanda devono contenere nella casella n. 6 («n. d'ordine; marchi; numeri; numero e natura dei colli; designazione delle merci») la dichiarazione dell'interessato che le merci ivi menzionate sono destinate alla normale manutenzione di un materiale, di una macchina, di un apparecchio o di un veicolo precedentemente esportati e l'indicazione precisa del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo di cui sopra.

▼B

D'altro canto, l'interessato indica, per quanto possibile, i dati relativi al certificato d'origine con il quale sono stati esportati il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo cui sono destinati i pezzi di ricambio (autorità che ha rilasciato il certificato, numero e data dello stesso).

Articolo 45

Quando l'origine dei pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41 deve essere giustificata ai fini dell'immissione in libera pratica nella Comunità con la presentazione di un certificato d'origine, questo deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 44.

Articolo 46

Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere qualsiasi ulteriore prova ai fini dell'applicazione delle norme stabilite nella presente sezione, in particolare:

- la presentazione della fattura o della copia della fattura relativa al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati;
- la presentazione del contratto, della copia del contratto, o di ogni altro documento dal quale risulti che la consegna avviene nel quadro della normale manutenzione.

Sezione 3

Disposizioni d'applicazione relative ai certificati di origine

Sottosezione 1

Disposizioni relative ai certificati generali di origine*Articolo 47*

Quando l'origine delle merci sia o debba essere comprovata all'importazione con la presentazione di un certificato di origine, tale certificato deve soddisfare alle seguenti condizioni:

- a) essere compilato da un'autorità o da un organismo che presenti le necessarie garanzie e sia debitamente abilitato dal paese di rilascio;
- b) recare tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della merce cui si riferisce, in particolare:
 - la quantità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli,
 - il tipo di prodotto,
 - il peso lordo e il peso netto del prodotto; tuttavia, queste indicazioni possono essere sostituite da altre, quali il numero o il volume, quando il prodotto è soggetto a notevoli cambiamenti di peso durante il trasporto oppure quando non è possibile stabilirne il peso o quando normalmente lo si identifichi con queste altre indicazioni,
 - il nome dello speditore;
- c) comprovare, senza ambiguità, che la merce cui si riferisce è originaria di un determinato paese.

Articolo 48

1. I certificati di origine rilasciati dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati degli Stati membri devono soddisfare alle condizioni previste all'articolo 47, lettere a) e b).

2. I certificati e le relative domande devono essere compilati sui formulari il cui modello figura all'allegato 12.

▼B

3. Detti certificati di origine attestano che le merci sono originarie della Comunità.

Tuttavia, quando le necessità del commercio di esportazione lo esigano, essi possono attestare che tali merci sono originarie di uno Stato membro determinato.

Qualora le condizioni di cui all'articolo 24 del codice risultino soddisfatte soltanto con una serie di operazioni effettuate in vari Stati membri, è ammessa unicamente la certificazione di origine della Comunità.

Articolo 49

Il certificato d'origine è rilasciato su domanda scritta dell'interessato.

Se le circostanze lo giustificano, in particolare se l'interessato intrattiene regolari correnti di esportazione, gli Stati membri possono rinunciare a richiedere una domanda per ogni operazione di esportazione, a condizione che siano rispettate le disposizioni vigenti in materia di origine.

È possibile rilasciare una o più copie supplementari del certificato di origine quando ciò sia giustificato da esigenze commerciali.

Per le copie devono essere utilizzati i formulari il cui modello figura nell'allegato 12.

Articolo 50

1. Il formato del certificato è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da usare è collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m² o di 25-30 g/m² quando trattasi di carta per posta aerea. Il recto dell'originale deve avere un fondo arabescato di color seppia in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. Il formulario di domanda è stampato nella lingua o in una o più lingue ufficiali dello Stato membro di esportazione. Il formulario del certificato d'origine è stampato in una o più lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua.

3. Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei formulari dei certificati d'origine oppure affidarla a ditte da loro all'uopo autorizzate. In quest'ultimo caso su ogni formulario di certificato deve apparire un riferimento all'autorizzazione in causa. Ogni certificato d'origine reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure una sigla che ne permette l'identificazione. Inoltre, esso reca un numero di serie, stampato od apposto con un timbro, destinato ad individuarlo.

Articolo 51

I formulari di domanda ►C1 ed i certificati d'origine ◀ sono compilati a macchina o a mano, in stampatello, in maniera identica, in una delle lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua.

Articolo 52

Su ciascuno dei certificati di origine di cui all'articolo 48 deve figurare un numero di serie destinato ad individuarlo. Lo stesso numero deve figurare anche sulla domanda di certificato e su tutte le copie dello stesso.

Inoltre, le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri possono numerare questi documenti secondo l'ordine di rilascio.

*Articolo 53*

Le autorità competenti degli Stati membri determinano le indicazioni supplementari da fornire eventualmente nella domanda. Tali indicazioni supplementari devono essere limitate allo stretto necessario.

Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni da esso adottate in virtù del comma precedente. La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 54

Le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri che hanno rilasciato i certificati d'origine devono conservare le relative domande per almeno due anni.

Tuttavia, le domande possono anche essere conservate sotto forma di copie a condizione che ad esse possa essere attribuito lo stesso valore di prova nella legislazione dello Stato membro in causa.

Sottosezione 2

Disposizioni specifiche relative ai certificati di origine per taluni prodotti agricoli che beneficiano di regimi speciali*Articolo 55*

Gli articoli da 56 a 65 definiscono le condizioni di utilizzo dei certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari di paesi terzi per i quali sono istituiti dei regimi particolari non preferenziali d'importazione, sempre che tali regimi facciano riferimento alle disposizioni seguenti.

a) *Certificati d'origine**Articolo 56*

1. I certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari dei paesi terzi per i quali sono istituiti speciali regimi d'importazione non preferenziali debbono essere redatti su formulari conformi al modello di cui all'allegato 13.

2. Questi certificati sono rilasciati dalle autorità governative competenti dei paesi terzi in questione, qui di seguito denominate «autorità emittenti», se i prodotti cui i predetti certificati si riferiscono possono essere considerati originari di tali paesi, in conformità delle disposizioni vigenti nella Comunità.

3. Su tali certificati devono inoltre figurare tutte le informazioni necessarie previste dalla regolamentazione comunitaria relativa ai regimi particolari d'importazione di cui all'articolo 55.

4. Fatte salve le disposizioni specifiche relative ai regimi particolari d'importazione di cui all'articolo 55, il termine di validità di tali certificati è di dieci mesi a decorrere dalla data del loro rilascio da parte dell'autorità emittente.

Articolo 57

1. I certificati d'origine redatti conformemente alle disposizioni della presente sottosezione sono costituiti da un unico esemplare contraddistinto dalla dicitura «originale» figurante accanto al titolo del documento.

Se dovessero essere necessari esemplari supplementari, questi ultimi debbono recare, accanto al titolo del documento, la dicitura «copia».

2. Le autorità competenti nella Comunità accettano come valido soltanto l'originale del certificato d'origine.



Articolo 58

1. Il formato del certificato d'origine è di 210 × 297 mm; è tuttavia ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare è carta collata bianca per scritte, senza paste meccaniche, del peso di almeno 40 g/m². Sul recto dell'originale il fondo deve essere arabescato, di colore giallo, in modo da evidenziare eventuali falsificazioni operate con mezzi meccanici o chimici.
2. I formulari del certificato devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità.

Articolo 59

1. I formulari del certificato d'origine devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine.
2. Il certificato non deve presentare alcuna cancellatura o sovrascritta. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate sbarrando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dall'autore e autenticata dall'autorità emittente.

Articolo 60

1. I certificati d'origine rilasciati conformemente agli articoli da 56 a 59 recano nella casella n. 5 tutte le indicazioni supplementari di cui all'articolo 56, paragrafo 3, che potrebbero risultare necessarie per l'applicazione dei regimi speciali d'importazione cui essi si riferiscono.
2. Gli spazi non utilizzati delle caselle n. 5, 6 e 7 debbono essere sbarrati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta successiva.

Articolo 61

Ogni certificato d'origine deve recare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo, il timbro dell'autorità emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

Il certificato d'origine è rilasciato all'atto dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce; l'autorità emittente conserva una copia di ciascun certificato rilasciato.

Articolo 62

In via eccezionale, il certificato d'origine di cui sopra può essere rilasciato anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce, se non è stato rilasciato al momento dell'esportazione per errore, omissione involontaria o circostanze particolari.

Le autorità emittenti non possono rilasciare a posteriori un certificato di origine di cui agli articoli da 56 a 61 se non dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della documentazione corrispondente.

I certificati rilasciati a posteriori devono recare nella casella «osservazioni» una delle seguenti diciture:

- expedido a posteriori,
- udstedt efterfølgende,
- Nachträglich ausgestellt,
- Εκδοθέν εκ των υστέρων,
- Issued retrospectively,
- Délivré a posteriori,
- rilasciato a posteriori,
- afgegeven a posteriori,

▼B

— emitido a posteriori.

▼A1

— annettu jälkikäteen — utfärdat i efterhand,
— utfärdat i efterhand.

▼Bb) *Cooperazione amministrativa**Articolo 63*

1. Qualora le disposizioni che istituiscono per taluni prodotti agricoli speciali regimi d'importazione prevedano l'utilizzazione del certificato d'origine di cui agli articoli da 56 a 62, il loro beneficio è subordinato all'attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa, fatta salva l'eventuale deroga prevista nel regime d'importazione in causa.

A tal fine i paesi terzi interessati comunicano alla Commissione delle Comunità europee:

- il nome e l'indirizzo delle autorità preposte al rilascio dei certificati d'origine e il facsimile dei timbri da queste utilizzati;
- il nome e l'indirizzo delle autorità governative incaricate di ricevere le domande di controllo a posteriori dei certificati d'origine di cui al successivo articolo 64.

Tutte queste informazioni sono trasmesse dalla Commissione alle autorità competenti degli Stati membri.

2. Qualora i paesi terzi interessati non comunichino alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti nella Comunità rifiutano di accordare il beneficio dei regimi speciali d'importazione.

Articolo 64

1. Il controllo a posteriori dei certificati d'origine di cui agli articoli da 56 a 62 viene effettuato per sondaggio ed ogniquale volta vi siano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle indicazioni in esso contenute.

Per quanto concerne l'origine, il controllo è effettuato per iniziativa delle autorità doganali.

Per l'applicazione della regolamentazione agricola il controllo può essere effettuato, se necessario, da altre autorità competenti.

2. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 le autorità competenti nella Comunità rinviando il certificato d'origine o la sua copia all'autorità governativa incaricata del controllo designata dal paese terzo esportatore, indicando, eventualmente, le ragioni di merito o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse allegano al certificato rinviato, se presentata, la fattura o la sua copia e forniscono tutte le informazioni che hanno potuto ottenere e che fanno ritenere che le indicazioni figuranti nel certificato siano inesatte o che esso non sia autentico.

Qualora si soprasseda all'applicazione delle disposizioni dei regimi speciali d'importazione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali nella Comunità concedono lo svincolo delle merci, riservandosi però di applicare le misure conservative ritenute necessarie.

Articolo 65

1. I risultati del controllo a posteriori sono comunicati al più presto alle autorità competenti nella Comunità.

Essi debbono permettere di determinare se i certificati d'origine rinviati nelle condizioni di cui all'articolo 64 valgono per le merci realmente esportate e se queste possano effettivamente dar luogo all'applicazione del regime particolare d'importazione di cui trattasi.

▼B

2. Se nel termine massimo di sei mesi non viene data risposta alle richieste di controllo a posteriori le autorità competenti nella Comunità rifiutano in via definitiva la concessione del beneficio dei regimi particolari d'importazione.

▼M18*CAPITOLO 2**Origine preferenziale**Articolo 66*

Ai fini del presente capitolo:

- a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per «merci» si intendono sia i materiali, che i prodotti;
- e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
- f) per «prezzo franco fabbrica» nell'elenco dell'allegato 15, si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per «valore dei materiali» nell'elenco dell'allegato 15, si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o nel paese beneficiario ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, o nella repubblica beneficiaria ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1. Le disposizioni della presente lettera si applicano, *mutatis mutandis*, quando si deve determinare il valore dei materiali originari utilizzati;
- h) per «capitoli» e «voci» se intendono i capitoli e le voci (a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato;
- i) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- j) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.

*Sezione 1***Sistema delle preferenze generalizzate***Sottosezione 1***Definizione della nozione di prodotti originari***Articolo 67*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie concesse dalla Comunità per taluni prodotti originari di paesi in

▼**M18**

via di sviluppo ►**C8** (in prosieguo ◀ denominati «paesi beneficiari»), si considerano prodotti originari di un paese beneficiario:

- a) i prodotti interamente ottenuti nel paese stesso a norma dell'articolo 68;
- b) i prodotti ottenuti in tale paese e nella cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che questi prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 69.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente sezione, i prodotti originari della Comunità ai sensi del paragrafo 3 sono considerati originari di un determinato paese beneficiario quando subiscono, nel paese beneficiario stesso, lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle elencate nell'articolo 70.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, *mutatis mutandis*, per determinare l'origine dei prodotti ottenuti nella Comunità.

4. Nella misura in cui la Norvegia e la Svizzera concedono preferenze tariffarie generalizzate per i prodotti originari dei paesi beneficiari di cui al paragrafo 1 e applicano una definizione dell'origine corrispondente a quella stabilita nella presente sezione, i prodotti originari della Comunità, della Norvegia o della Svizzera che subiscono, in un paese beneficiario, lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle elencate nell'articolo 70 sono considerati originari di detto paese beneficiario.

Le disposizioni del primo comma si applicano esclusivamente ai prodotti originari della Comunità, della Norvegia o della Svizzera (ai sensi delle norme di origine relative alle preferenze tariffarie in questione) esportati direttamente nel paese beneficiario.

Le disposizioni del primo comma non si applicano ai prodotti dei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.

La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (Serie C) la data d'inizio d'applicazione delle disposizioni del primo e del secondo comma.

5. Le disposizioni del paragrafo 4 si applicano a condizione che la Norvegia e la Svizzera concedano, secondo il principio della reciprocità, lo stesso trattamento ai prodotti comunitari.

Articolo 68

1. Si considerano «interamente ottenuti» in un paese beneficiario o nella Comunità:

- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle loro acque territoriali, con le loro navi;
- g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché essi abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

▼**M18**

- k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
- che sono immatricolate o registrate nel paese beneficiario o in uno Stato membro;
 - che battono bandiera del paese beneficiario o di uno Stato membro;
 - che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri, o ad una società la cui sede principale è situata in detto paese o in uno Stato membro, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini del paese beneficiario o di Stati membri e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società, almeno metà del capitale appartiene a detto paese o detti Stati membri o a enti pubblici o cittadini di detto paese beneficiario o di Stati membri;
 - il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri; e
 - il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri.
3. I termini «paese beneficiario» e «Comunità» comprendono anche le acque territoriali del paese beneficiario o degli Stati membri.
4. Le navi operanti in alto mare, in particolare le navi officina, a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca, sono considerate parte del territorio del paese beneficiario o dello Stato membro al quale appartengono, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 69

Ai fini dell'articolo 67, i prodotti che non sono interamente ottenuti in un paese beneficiario o nella Comunità si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato 15.

Dette condizioni stabiliscono ►**C8**, per tutti ◀ i prodotti contemplati nella presente sezione, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali.

Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

Articolo 70

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 69, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate ed operazioni analoghe);
 - b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
 - c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;

▼**M18**

- ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nella presente sezione per poter essere considerati originari del paese beneficiario o della Comunità;
- f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
- g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f);
- h) la macellazione di animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente a norma del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nel paese beneficiario o nella Comunità su quel prodotto.

Articolo 70 bis

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni della presente sezione è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
 - b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni della presente sezione ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 71

1. In deroga all'articolo 69, i materiali non originari possono essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Laddove nell'elenco siano indicate una o più percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dall'applicazione del primo comma non deve derivare un superamento di dette percentuali.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

Articolo 72

1. In deroga all'articolo 67, al fine di determinare se un prodotto fabbricato in un paese beneficiario, membro di un gruppo regionale, è originario del paese stesso ai sensi di detto articolo, i prodotti originari di qualsiasi altro paese appartenente a tale gruppo regionale, utilizzati nella fabbricazione del prodotto, sono trattati come se fossero originari del paese in cui il prodotto è stato fabbricato (cumulo regionale).

▼M18

2. Il paese d'origine del prodotto finale è determinato a norma dell'articolo 72 bis.
3. Il cumulo regionale si applica a quattro distinti gruppi regionali di paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate:
 - a) l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) (Brunei Darussalam, Cambogia⁽¹⁾, Indonesia, Laos, Malaysia, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam);
 - b) il Mercato comune centroamericano (MCCA) (Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panama⁽²⁾, ed El Salvador);
 - c) la Comunità andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela);
 - d) l'Associazione per la cooperazione regionale dell'Asia del sud (SAARC) (Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka)⁽³⁾.
4. Per «gruppo regionale» si intende, secondo i casi, l'ASEAN, il MCCA, la Comunità andina o la SAARC.

Articolo 72 bis

1. Qualora merci originarie di un paese facente parte di un gruppo regionale siano trasformate o lavorate in un altro paese dello stesso gruppo regionale, il paese di origine è quello in cui è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che:
 - a) il valore aggiunto in tale paese, definito al paragrafo 3, sia superiore al più elevato valore in dogana dei prodotti utilizzati per la sua fabbricazione, originari di uno degli altri paesi del gruppo regionale; e
 - b) la lavorazione o trasformazione effettuata in tale paese superi quella prevista dall'articolo 70 nonché, per quanto riguarda i prodotti tessili, le operazioni di cui all'allegato 16.
2. Quando le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non sono soddisfatte, i prodotti sono considerati originari del paese del gruppo regionale di cui sono originari i prodotti aventi il più elevato valore in dogana tra i prodotti originari utilizzati provenienti da altri paesi del gruppo regionale.
3. Per «valore aggiunto» si intende il prezzo franco fabbrica al netto del valore in dogana di ciascuno dei prodotti incorporati originari di un altro paese del gruppo regionale.
4. La prova del carattere originario delle merci esportate da un paese membro di un gruppo regionale in un altro paese dello stesso gruppo per essere utilizzate in una successiva lavorazione o trasformazione, oppure per essere riesportate nel caso in cui non vengano effettuate lavorazioni o trasformazioni, viene fornita mediante un certificato di origine, modulo A, rilasciato nel primo paese.
5. La prova del carattere originario, acquisito o conservato ai sensi dell'articolo 72, del presente articolo e dell'articolo 72 ter, di merci esportate da un paese di un gruppo regionale nella Comunità viene fornita mediante un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su fattura, rilasciati in questo paese in base ad un certificato di origine, modulo A, conforme alle disposizioni del paragrafo 4.
6. Il paese d'origine, che viene indicato nella casella 12 del certificato di origine, modulo A, o nella dichiarazione su fattura, è il seguente:
 - il paese di fabbricazione nel caso di un'esportazione senza lavorazione o trasformazione ai sensi del paragrafo 4;

⁽¹⁾ Con effetto dall'1.9.1999.

⁽²⁾ Con effetto dall'1.6.2000.

⁽³⁾ La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie C) la data in cui questi paesi hanno adempiuto gli obblighi previsti all'articolo 72 ter.

▼**M18**

- il paese d'origine, determinato in applicazione del paragrafo 1, nel caso di merci esportate previa lavorazioni o trasformazioni supplementari.

Articolo 72 ter

1. Gli articoli 72 e 72 bis si applicano soltanto quando:
 - a) le norme che disciplinano gli scambi nell'ambito del cumulo regionale, tra i paesi del gruppo regionale, sono identiche a quelle previste dalla presente sezione;
 - b) ciascuno dei paesi del gruppo regionale si è impegnato ad osservare o far osservare il disposto della presente sezione e a fornire alla Comunità e agli altri paesi del gruppo regionale la cooperazione amministrativa necessaria per il corretto rilascio dei certificati di origine, modulo A, ed il controllo dei medesimi e delle dichiarazioni su fattura.

Tale impegno è comunicato alla Commissione tramite il segretariato del gruppo regionale interessato.

I segretariati in questione sono i seguenti:

- il segretariato generale dell'ASEAN;
- Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA);
- la «Junta del Acuerdo de Cartagena»;
- il segretariato della SAARC;

secondo i casi.

2. Quando le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte per ciascun gruppo regionale, la Commissione ne informa gli Stati membri.
3. L'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), non si applica ai prodotti originari di un paese del gruppo regionale che attraversino il territorio di un altro paese del medesimo gruppo regionale, anche se vi sono effettuate ulteriori lavorazioni o trasformazioni.

Articolo 73

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 74

Gli assortimenti, definiti nella regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 75

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibili;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

▼**M18***Articolo 76*

1. Possono essere concesse deroghe alle disposizioni della presente sezione ai meno progrediti fra i paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate quando ciò sia giustificato dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie. Detti paesi beneficiari meno progrediti sono elencati nei regolamenti CE del Consiglio e nella decisione CECA riguardanti l'applicazione delle preferenze tariffarie generalizzate. A tal fine, il paese in questione presenta alla Commissione una domanda basata su un fascicolo giustificativo costituito a norma del paragrafo 3.

2. Nell'esaminare le domande si tiene conto in particolare di quanto segue:

- a) dei casi in cui l'applicazione delle norme di origine esistenti comprometterebbe notevolmente la capacità di un'industria presente nel paese di proseguire le esportazioni nella Comunità, segnatamente laddove detta applicazione possa dar luogo a cessazioni di attività;
- b) dei casi specifici in cui possa essere chiaramente dimostrato che le norme di origine potrebbero scoraggiare ingenti investimenti in una data industria e laddove una deroga che favorisca la realizzazione di un programma di investimenti permetterebbe di conformarsi gradualmente a dette norme;
- c) dell'incidenza economica e sociale, segnatamente sull'occupazione, delle decisioni da prendere nei paesi beneficiari e nella Comunità.

3. Per agevolare l'esame delle richieste di deroga, il paese che le presenta fornisce le informazioni più complete possibile, in particolare per quanto concerne i punti seguenti:

- la denominazione del prodotto finito;
- la natura e la quantità dei materiali originari di paesi terzi;
- i metodi di fabbricazione;
- il valore aggiunto;
- i dipendenti dell'impresa in questione;
- il previsto volume delle esportazioni nella Comunità;
- le altre possibilità di approvvigionamento di materie prime;
- la giustificazione della durata richiesta;
- altre osservazioni.

4. La Commissione sottopone la domanda di deroga al comitato, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 249 del codice.

5. In caso di deroga, nella casella n. 4 del certificato di origine, modulo A, o nella dichiarazione su fattura di cui all'articolo 89 deve figurare la seguente dicitura:

«Deroga — regolamento (CE) n. .../...».

6. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5 si applicano alle eventuali proroghe.

Articolo 77

Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto ►**C8** originario di cui alla presente sezione devono essere rispettate senza soluzione di continuità nel paese beneficiario o nella Comunità.



Le merci originarie esportate dal paese beneficiario o dalla Comunità verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerati non originarie, a meno che si fornisca alle autorità competenti la prova soddisfacente:

- che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e

▼**M18**

- che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Articolo 78

1. Sono considerate come trasportate direttamente dal paese beneficiario nella Comunità o da questa nel paese beneficiario:
 - a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di altri paesi, tranne, in caso di applicazione dell'articolo 72, il territorio di un altro paese dello stesso gruppo regionale;
 - b) i prodotti che costituiscono un'unica spedizione trasportata attraverso il territorio di paesi diversi dal paese beneficiario o dalla Comunità, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi paesi, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato;
 - c) i prodotti il cui trasporto comporta l'attraversamento del territorio della Norvegia o della Svizzera e che sono in seguito riesportate, integralmente o in parte, nella Comunità, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato;
 - d) i prodotti il cui trasporto si effettua senza soluzione di continuità, per mezzo di condutture ►**C8**, attraverso territori diversi da quelli del paese beneficiario o della Comunità. ◀
2. La prova che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), viene fornita alle autorità doganali competenti presentando:
 - a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese ►**C8** di transito; oppure ◀
 - b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
 - una descrizione esatta dei prodotti,
 - la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e
 - la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di ►**C8** di transito; oppure ◀
 - c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 79

1. I prodotti originari spediti da un paese beneficiario per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità beneficiano, all'importazione in quest'ultima, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, purché rispondano alle condizioni previste dalla presente sezione affinché siano riconosciuti come originari del paese beneficiario in questione e che sia fornita alle competenti autorità doganali della Comunità la prova soddisfacente che:
 - a) un esportatore ha inviato detti prodotti dal paese beneficiario nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
 - b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità;
 - c) i prodotti sono stati consegnati nella Comunità, nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

▼**M18**

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali della Comunità deve essere presentata, secondo le normali procedure, un certificato di origine, modulo A. Vi figurano la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe, di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

Sottosezione 2

Prove dell'origine*Articolo 80*

I prodotti originari dei paesi beneficiari beneficiano delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 su presentazione:

- a) di un certificato di origine, modulo A, il cui modello figura ►**C8** nell'allegato 17; oppure ◀
- b) nei casi di cui all'articolo 89, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato 18, ►**C8** compilata ◀ dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in ►**C8** prosiegua ◀ denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata per consentirne l'identificazione.

a) **CERTIFICATO DI ORIGINE, MODULO A***Articolo 81*

1. I prodotti originari ai sensi della presente sezione possono, all'atto dell'importazione nella Comunità, beneficiare delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 a condizione che siano stati trasportati direttamente nella Comunità, ai sensi dell'articolo 78, su presentazione di un certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità doganali o da altre autorità pubbliche competenti del paese beneficiario d'esportazione, purché questo:

- abbia comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dall'articolo 93, e
- assista la Comunità, consentendo alle autorità doganali degli Stati membri di controllare l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva dei prodotti in questione.

2. Il certificato di origine, modulo A, viene rilasciato solo se può costituire titolo giustificativo ai fini delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67.

3. Il certificato di origine, modulo A, viene rilasciato solo su richiesta scritta compilata dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato.

4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato allega alla domanda ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di origine, modulo A.

5. Il certificato di origine è rilasciato dalle autorità pubbliche competenti del paese beneficiario se i prodotti da esportare possono considerarsi originari ai sensi della sottosezione 1. Il certificato è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione viene effettivamente realizzata o assicurata.

▼M18

6. Allo scopo di verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità pubbliche competenti hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo da essa ritenuto utile.
7. Spetta all'autorità pubblica competente del paese beneficiario accertare che il formulario del certificato e la domanda siano debitamente compilati.
8. La casella n. 2 del certificato di origine, modulo A, non deve essere compilata obbligatoriamente. La casella n. 12 reca obbligatoriamente la dicitura «Comunità europea» o l'indicazione di uno Stato membro.
9. La data di rilascio del certificato d'origine, modulo A, viene indicata nella casella n. 11. La firma da apporre in tale casella, riservata all'autorità pubblica competente che rilascia il certificato, deve essere scritta a mano.

Articolo 82

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI o XVII o alle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 83

Il certificato d'origine, modulo A, costituisce il documento giustificativo dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, e spetta quindi alle autorità pubbliche competenti del paese d'esportazione prendere le disposizioni necessarie per verificare l'origine dei prodotti e controllare le altre dichiarazioni contenute nel certificato.

Articolo 84

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione secondo le modalità previste dall'articolo 62 del codice. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Dette autorità possono richiedere che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione della presente sezione.

Articolo 85

1. In deroga all'articolo 81, paragrafo 5, il certificato di origine, modulo A, può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
 - a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se
 - b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di origine, modulo A, è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Le autorità pubbliche competenti possono rilasciare a posteriori un certificato solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell'esportazione dei prodotti in questione, alcun certificato di origine, modulo A conforme alle disposizioni della presente sezione.
3. I certificati di origine, modulo A, rilasciati a posteriori devono recare nella casella n. 4 la dicitura «Délivré a posteriori» o «Issued retrospectively».

▼M18

Articolo 86

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di origine, modulo A, l'esportatore può richiedere alle autorità pubbliche competenti che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati così rilasciati devono recare nella casella n. 4 la dicitura «Duplicata» o «Duplicate», nonché la data del rilascio e il numero di serie del certificato originale.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 90 ter, il duplicato è valido a decorrere dalla data del certificato originale.

Articolo 87

1. Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di origine, modulo A, al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità, in Svizzera o in Norvegia. I certificati sostitutivi di origine, modulo A, sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
2. Il certificato di origine sostitutivo rilasciato in applicazione del paragrafo 1 o dell'articolo 88 ha valore di certificato di origine definitivo per i prodotti in esso descritti. Il certificato sostitutivo è rilasciato su domanda scritta del riesportatore.
3. Nel certificato sostitutivo è indicato nella casella in alto a destra il nome del paese intermedio in cui è rilasciato.

La casella n. 4 reca la dicitura: «Certificat de remplacement» o «Replacement certificate», nonché la data di rilascio del certificato di origine iniziale e il suo numero di serie.

La casella n. 1 reca il nome del riesportatore.

La casella n. 2 può recare il nome del destinatario finale.

Nelle caselle da n. 3 a n. 9 sono riportate tutte le diciture contenute nel certificato iniziale e relative ai prodotti riesportati.

La casella n. 10 reca gli estremi della fattura del riesportatore.

La casella n. 11 reca il visto dell'autorità doganale che ha rilasciato il certificato sostitutivo. Tale autorità è responsabile unicamente del rilascio del certificato sostitutivo. Nella casella n. 12 sono riportate le indicazioni del paese d'origine e del paese di destinazione contenute nel certificato iniziale. Questa casella è firmata dal riesportatore. Il riesportatore che firma tale casella in buona fede non è responsabile dell'esattezza delle indicazioni contenute nel certificato iniziale.

4. L'ufficio doganale presso il quale ha luogo l'operazione di cui al paragrafo 1 annota sul certificato iniziale il peso, i numeri e la natura dei colli rispediti, indicandovi i numeri di serie del o dei certificati sostitutivi corrispondenti. Il certificato iniziale viene conservato dall'ufficio doganale interessato per almeno tre anni.

5. Al certificato sostitutivo può essere acclusa la fotocopia del certificato iniziale.

6. Quando determinate merci siano ammesse nella Comunità al beneficio delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 in forza di una deroga prevista dall'articolo 76, la procedura di cui al presente articolo si applica unicamente per le merci destinate alla Comunità.

Articolo 88

I prodotti originari ai sensi della presente sezione possono beneficiare, all'atto dell'importazione nella Comunità, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 su presentazione di un certificato di origine sostitutivo, modulo A, rilasciato dalle autorità doganali della Norvegia o della Svizzera in base ad un certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità competenti del paese beneficiario, purché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 78 e sempre che la Norvegia o la Svizzera

▼M18

assistano la Comunità permettendo alle autorità doganali della stessa di verificare l'autenticità e l'esattezza dei certificati rilasciati. Si applica, mutatis mutandis, la procedura di controllo prevista dall'articolo 94. Il termine di cui all'articolo 94, paragrafo 3, diviene otto mesi.

b) **DICHIARAZIONE SU FATTURA***Articolo 89*

1. La dichiarazione su fattura ►**C8** può essere compilata: ◀
 - a) da un esportatore comunitario autorizzato a norma ►**C8** dell'articolo 90; oppure ◀
 - b) da qualsiasi esportatore per le spedizioni consistenti in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR, a condizione che l'assistenza di cui all'articolo 81, paragrafo 1, sia prestata anche nell'ambito di questa procedura.
2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o di un paese beneficiario e soddisfano gli altri requisiti di cui alla presente sezione.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale o altri autorità pubbliche competenti del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti previsti dalla presente sezione.
4. La dichiarazione su fattura deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato 18, in francese o in inglese. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 90, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegna alle autorità doganali un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. Nelle fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), l'uso di una dichiarazione su fattura è subordinato alle condizioni particolari seguenti:
 - a) è compilata una dichiarazione su fattura per ogni spedizione;
 - b) se le merci contenute nella spedizione hanno già subito, nel paese di esportazione, un controllo in base alla definizione della nozione di prodotti originari, l'esportatore può menzionare detto controllo nella dichiarazione su fattura.

Le disposizioni del primo comma non esonerano l'esportatore dall'espletamento delle altre eventuali formalità previste nelle normative doganali o postali.

Articolo 90

1. Le autorità doganali della Comunità possono autorizzare qualsiasi esportatore, in ►**C8** prosiegua ◀ denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda ►**C8** l'osservanza degli altri ◀ requisiti dalla presente sezione.

▼**M18**

2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 90 bis

1. La prova del carattere originario dei prodotti comunitari ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, viene fornita presentando:
 - a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1 il cui modello figura all'allegato 21; o
 - b) la dichiarazione di cui all'articolo 89.
2. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture «Pays ►**C8** bénéficiaires du ◀ SPG» e «CE» o «GSP beneficiary countries» e «EC» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1.
3. Le disposizioni della presente sezione relative al rilascio, all'uso e al controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, si applicano, mutatis mutandis, ai certificati di circolazione delle merci EUR.1 e, fatta eccezione per le disposizioni relative al rilascio, alle dichiarazioni su fattura.

Articolo 90 ter

1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio da parte nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
4. Su richiesta dell'importatore, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d'importazione può essere presentata alle autorità doganali una sola prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione quando le merci:
 - a) sono importate nell'ambito di operazioni regolari e continuative, di ingente valore commerciale;
 - b) rientrano in uno stesso contratto d'acquisto, le cui parti sono ►**C8** stabilite nel paese di esportazione e nella ◀ Comunità;
 - c) sono classificate nello stesso codice (di otto cifre) della nomenclatura combinata;
 - d) provengono esclusivamente da uno stesso esportatore, sono destinate a uno stesso importatore e sono oggetto di formalità di entrata nello stesso ufficio doganale della Comunità.

Questa procedura si applica per i quantitativi e il periodo stabiliti dalle autorità doganali competenti. Il periodo fissato non può comunque superare i tre mesi.

▼**M18***Articolo 90 quater*

1. Sono ammessi come prodotti originari, ai fini delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, senza che occorra presentare un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su fattura, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti della presente sezione e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 91

1. Nei casi in cui si applica l'articolo 67, paragrafi 2, 3 e 4, le competenti autorità del paese beneficiario alle quali sia stato chiesto il rilascio di un certificato d'origine, modulo A, per prodotti nella cui fabbricazione siano stati utilizzati materiali originari della Comunità, della Norvegia o della Svizzera prendono in considerazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 oppure, eventualmente, la dichiarazione su fattura.

2. I certificati d'origine, modulo A, rilasciati nel caso di cui al paragrafo 1 recano nella casella n. 4 la dicitura «Cumul CE», «Cumul Norvège», «Cumul Suisse» oppure «EC cumulation», «Norway cumulation» o «Switzerland cumulation».

Articolo 92

La constatazione di lievi discordanze tra le diciture figurano sul certificato d'origine, modulo A, sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 o su una dichiarazione su fattura, e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità del certificato o della dichiarazione se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura in un certificato d'origine, modulo A, in un certificato di circolazione delle merci EUR.1 od in una dichiarazione, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Sottosezione 3

Metodi di cooperazione amministrativa*Articolo 93*

1. I paesi beneficiari comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche situate nel loro territorio, preposte al rilascio dei certificati d'origine, modulo A, i facsimile delle impronte dei timbri usati da dette autorità e i nomi e indirizzi delle autorità pubbliche responsabili del controllo dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura. Detti timbri sono validi a decorrere dalla data in cui pervengono alla Commissione. La Commissione inoltra queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora ciò avvenga in occasione dell'aggiornamento di comunicazioni precedenti, la Commissione comunica la data d'inizio della validità dei nuovi timbri in base alle indicazioni fornite dalle autorità pubbliche competenti dei

▼M18

paesi beneficiari. Le informazioni sono riservate; tuttavia, nell'ambito di un'immissione in libera pratica le autorità doganali in questione possono permettere agli importatori o ai loro rappresentanti di prendere visione delle impronte dei timbri di cui al presente paragrafo.

2. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie C) la data in cui i nuovi paesi beneficiari ai sensi dell'articolo 97 hanno adempiuto gli obblighi previsti dal paragrafo 1.

3. La Commissione comunica ai paesi beneficiari i facsimile delle impronte dei timbri usati dalle autorità doganali degli Stati membri per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1.

Articolo 93 bis

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, i paesi beneficiari osservano o fanno osservare le regole concernenti l'origine delle merci, la compilazione e il rilascio dei certificati di origine, modulo A, nonché le condizioni di utilizzazione delle dichiarazioni su fattura e i metodi di cooperazione amministrativa.

Articolo 94

1. Il controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura viene effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della Comunità abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti della presente sezione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali della Comunità rispediscono alle autorità pubbliche competenti del paese beneficiario d'esportazione il certificato d'origine, modulo A, e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

Qualora le autorità in questione decidano di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

3. Quando una domanda di controllo a posteriori è fatta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, il controllo è effettuato e i risultati devono essere comunicati alle autorità doganali della Comunità entro sei ►C8 mesi. Questi risultati devono consentire ◀ di determinare se la prova dell'origine contestati riguarda i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possono essere considerati prodotti originari di un paese beneficiario o della Comunità.

4. Nel caso di certificati d'origine, modulo A, rilasciati in applicazione dell'articolo 91, la risposta comprende il rinvio delle copie del certificato o dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 oppure, eventualmente, della o delle dichiarazioni su fattura corrispondenti.

5. Nel caso di ragionevole dubbio e in assenza di risposta allo scadere del termine di sei mesi di cui al paragrafo 3, ovvero se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, una seconda comunicazione è inviata alle autorità competenti. Se, dopo la seconda comunicazione, i risultati del controllo non sono comunicati alle autorità richiedenti entro quattro mesi, ovvero essi non consentono di determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, dette autorità rifiutano, salvo circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.

▼M18

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano fra i paesi dello stesso gruppo regionale ai fini del controllo a posteriori dei certificati d'origine, modulo A, rilasciati conformemente alla presente sezione.

6. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni della presente sezione, il paese beneficiario d'esportazione effettua, d'ufficio o su richiesta della Comunità, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Comunità può partecipare a dette inchieste.

7. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, le copie dei certificati, ed eventualmente i relativi documenti di esportazione, sono conservati dalle autorità pubbliche competenti del paese beneficiario di esportazione per almeno un triennio.

Articolo 95

Le disposizioni dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 88 si applicano unicamente nell'ambito delle preferenze tariffarie accordate dalla Norvegia e dalla Svizzera per taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo, la Norvegia e la Svizzera applicano disposizioni analoghe a quelle della Comunità.

La Commissione informa le autorità doganali degli Stati membri dell'adozione, da parte della Norvegia e della Svizzera, di tali disposizioni e comunica loro la data di inizio di applicazione delle disposizioni dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 88, nonché delle disposizioni analoghe adottate dalla Norvegia e dalla Svizzera.

L'applicazione di queste disposizioni è subordinata alla conclusione, tra la Comunità, la Norvegia e la Svizzera, di un accordo con il quale le parti si impegnino, fra l'altro, a prestarsi la necessaria assistenza reciproca in materia di cooperazione amministrativa.

*Sottosezione 4***Ceuta e Melilla***Articolo 96*

1. L'espressione «la Comunità» utilizzato nella presente sezione non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione «prodotti originari della Comunità» non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.

2. Le disposizioni della presente sezione si applicano, *mutatis mutandis*, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla o originari di Ceuta e Melilla possono essere considerati originari del paese d'esportazione beneficiario del sistema di preferenze generalizzate o di Ceuta e Melilla.

3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

4. Le disposizioni della presente sezione relative al rilascio, all'uso e al controllo a posteriori dei certificati d'origine, modulo A si applicano, *mutatis mutandis*, ai prodotti originari di Ceuta e Melilla.

5. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione della presente sezione a Ceuta e Melilla.

▼**M18**

Sottosezione 5

Disposizioni finali*Articolo 97*

Le merci originarie di un paese o territorio che venga ammesso o riammesso fra i beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate per i prodotti riportati nei regolamenti CE del Consiglio o nella decisione CECA possono beneficiare di detto sistema se sono esportate dal paese o territorio in oggetto a decorrere dalla data indicata all'articolo 93, paragrafo 2.

Sezione 2

Repubbliche di Albania, di Bosnia-Erzegovina e di Croazia; ex Repubblica iugoslava ►C8 di Macedonia (per determinati vini), Repubblica di Slovenia (per determinati vini) ◄

Sottosezione 1

Definizione della nozione di prodotti originari*Articolo 98*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie concesse dalla Comunità per taluni prodotti originari delle Repubbliche di Albania, di Bosnia-Erzegovina e di Croazia, dell'ex Repubblica di Macedonia (per determinati vini) e della Repubblica di Slovenia (per determinati vini), in prosieguo denominate repubbliche beneficiarie, si considerano prodotti originari di una repubblica beneficiaria:

- a) i prodotti interamente ottenuti nella repubblica beneficiaria stessa a norma dell'articolo 99;
- b) i prodotti ottenuti in tale repubblica beneficiaria e nella cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che questi prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma ►C8 dell'articolo 100. ◄

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente sezione, i prodotti originari della Comunità ai sensi del paragrafo 3 sono considerati originari di una determinata repubblica beneficiaria quando subiscono, nella repubblica beneficiaria stessa, lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle elencate nell'articolo 101.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, mutatis mutandis, per determinare l'origine dei prodotti ottenuti nella Comunità.

Articolo 99

1. Si considerano «interamente ottenuti» in una repubblica beneficiaria o nella Comunità:

- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle loro acque territoriali, con le loro navi;
- g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

▼M18

- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché essi abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

- che sono immatricolate o registrate nella repubblica beneficiaria o in uno Stato membro;
- che battono bandiera della repubblica beneficiaria o di uno Stato membro;
- che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini della repubblica beneficiaria o degli Stati membri, o ad una società la cui sede principale è situata in detta repubblica o in uno Stato membro, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini della repubblica beneficiaria o di Stati membri e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società, almeno metà del capitale appartiene a detta repubblica beneficiaria o detti Stati membri o a enti pubblici o cittadini di detta repubblica beneficiaria o di Stati membri;
- il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini della repubblica beneficiaria o degli Stati membri; e
- il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini della repubblica beneficiaria o degli Stati membri.

3. I termini «paese beneficiario» e «Comunità» comprendono anche le acque territoriali della repubblica beneficiaria o degli Stati membri.

►C8 4. Le navi operanti in alto mare, ◀ in particolare le navi officina, a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca, sono considerate parte del territorio della repubblica beneficiaria o dello Stato membro al quale appartengono, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 100

Ai fini dell'articolo 67, i prodotti che non sono interamente ottenuti in una repubblica beneficiaria o nella Comunità si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato 15.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati nella presente sezione, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali.

Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari ►C8 eventualmente impiegati nella sua fabbricazione ◀.

Articolo 101

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 100, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata,

▼**M18**

solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate ed operazioni analoghe);

- b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione ►**C8** di assortimenti di ◀ articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
- c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;
- ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nella presente sezione per poter essere considerati ►**C8** originari della repubblica beneficiaria o della ◀ Comunità;
- f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
- g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f);
- h) la macellazione di animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente a norma del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella repubblica beneficiaria o nella Comunità su quel prodotto.

Articolo 101 bis

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni della presente sezione è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
- b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni della presente sezione ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualevolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 102

1. In deroga all'articolo 100, i materiali non originari possono essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Laddove nell'elenco siano indicate una o più percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dall'applicazione del primo comma non deve derivare un superamento di dette percentuali.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti contemplati dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

▼M18*Articolo 103*

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 104

Gli assortimenti, definiti nella regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 105

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibili;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Articolo 106

Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario di cui alla presente sezione devono essere rispettate senza soluzione di continuità nella repubblica beneficiaria o nella Comunità.

Le merci originarie esportate dalla repubblica beneficiaria o dalla Comunità verso un altro paese e successivamente ►C8 reimportate sono considerati non originarie, a meno che si fornisca alle autorità competenti la prova soddisfacente: ◀

- che ►C8 le merci reimportate sono le stesse merci che erano ◀ state esportate, e
- che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle ►C8 in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione. ◀

Articolo 107

1. Sono considerate come trasportati direttamente dalla repubblica beneficiaria nella Comunità o da questa nella repubblica beneficiaria:

- a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di altri paesi;
- b) i prodotti che costituiscono un'unica spedizione trasportata attraverso il territorio di paesi diversi dalla repubblica beneficiaria o dalla Comunità, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi paesi, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la ►C8 conservazione in buono stato; ◀
- c) ►C8 i prodotti il cui trasporto ◀ si effettua senza soluzioni di continuità, per mezzo di condutture, attraverso territori diversi da quelli della repubblica beneficiaria o della Comunità.

▼M18

2. ►**C8** La prova che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), viene fornita ◀ alle autorità doganali competenti presentando:
- a) ►**C8** un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure ◀
 - b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
 - una descrizione esatta dei prodotti,
 - la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso ►**C8**, il nome ◀ delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e
 - la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese ►**C8** di transito; oppure ◀
 - c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 108

1. I prodotti originari spediti da una repubblica beneficiaria per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità beneficiano, all'importazione in quest'ultima, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98, purché rispondano alle condizioni previste dalla presente sezione affinché siano riconosciuti come originari della repubblica beneficiaria in questione e che sia fornita alle competenti autorità doganali della Comunità la prova soddisfacente che:

- a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla repubblica beneficiaria nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità;
- c) i prodotti sono stati consegnati nella Comunità, nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali della Comunità deve essere presentata, secondo le normali procedure, un certificato di circolazione delle merci EUR.1. Vi figurano la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza possono essere richiesti documenti probatori supplementari circa la natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

*Sottosezione 2***Prova dell'origine***Articolo 109*

I prodotti originari delle repubbliche beneficiarie beneficiano delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98 su presentazione:

- a) di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato 21; oppure
- b) nei casi di cui all'articolo 116, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportata nell'allegato 22, ►**C8** compilata dall'esportatore ◀ su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in ►**C8** prosiegua ◀ denominata

▼**M18**

«dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

a) **CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1***Articolo 110*

1. I prodotti originari ai sensi della presente sezione possono, all'atto dell'importazione nella Comunità, beneficiare delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98 a condizione che siano stati trasportati direttamente nella Comunità, ai sensi dell'articolo 107, su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dalla autorità doganali o da altre autorità pubbliche competenti dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'ex Repubblica di Macedonia o della Slovenia, purché dette repubbliche beneficiarie:

- abbiano comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dall'articolo 121, e
- assistano la Comunità, consentendo alle autorità doganali degli Stati membri di controllare l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva dei prodotti in questione.

2. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato solo se può costituire titolo giustificativo ai fini delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98.

3. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato solo su richiesta scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, del suo rappresentante autorizzato. Per la domanda viene utilizzato il modulo il cui modello figura nell'allegato 21, debitamente compilato conformemente alle disposizioni della presente sottosezione.

Le domande di certificati di circolazione delle merci EUR.1 vengono conservate per almeno tre anni dalle autorità pubbliche competenti della repubblica beneficiaria o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione.

4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato allega alla domanda ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Egli si impegna a presentare, su richiesta delle autorità pubbliche competenti, tutte le pezze giustificative supplementari che dette autorità ritengano necessarie per accertare l'esattezza del carattere originario dei prodotti ammessi a beneficiare del regime preferenziale, nonché ad accettare qualsiasi controllo della propria contabilità e dei processi di fabbricazione dei prodotti, da parte di dette autorità.

5. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità competenti della repubblica beneficiaria o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione se i prodotti da esportare possono considerarsi prodotti originari ai sensi della presente sezione.

6. Dato che il certificato di circolazione delle merci EUR.1 costituisce il titolo giustificativo per l'applicazione del regime preferenziale di cui all'articolo 98, e spetta quindi alle autorità pubbliche competenti della repubblica beneficiaria o alle autorità doganali dello Stato membro di esportazione prendere le disposizioni necessarie per verificare l'origine delle merci e controllare le altre dichiarazioni contenute nel certificato.

7. Allo scopo di verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità pubbliche competenti della repubblica beneficiaria o le autorità doganali dello Stato membro di esportazione hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo da essa ritenuto utile.

▼M18

8. Spetta alle autorità pubbliche competenti della repubblica beneficiaria o alle autorità doganali dello Stato membro di esportazione accertare che il formulario del certificato e la domanda siano debitamente compilati.

9. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene indicata nella parte del medesimo riservata alle autorità doganali.

10. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato dalle autorità pubbliche competenti della repubblica beneficiaria o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione all'atto dell'esportazione dei prodotti a cui si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione è effettivamente realizzata o è certo che sarà realizzata.

Articolo 111

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI o XVII o alle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 112

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione secondo le modalità previste dall'articolo 62 del codice. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Dette autorità possono richiedere che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione della presente sezione.

Articolo 113

1. In deroga all'articolo 110, paragrafo 10, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

- a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se
- b) viene fornita alle autorità competenti la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Le autorità competenti possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell'esportazione dei prodotti in questione, alcun certificato di circolazione delle merci EUR.1 conforme alle disposizioni della presente sezione.

3. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

- «EXPEDIDO A POSTERIORI»,
- «UDSTEDT EFTERFØLGENDE»,
- «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT»,
- «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ»,
- «ISSUED RETROSPECTIVELY»,
- «DÉLIVRÉ A POSTERIORI»,
- «RILASCIATO A POSTERIORI»,
- «AFGEGEVEN A POSTERIORI»,

▼M18

- «EMITIDO A POSTERIORI»,
 - «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN»,
 - «UTFÄRDAT I EFTERHAND».
4. ►**C8** La dicitura di cui al paragrafo 3 deve figurare ◀ nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Articolo 114

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità competenti che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso.
2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:
 - «DUPLICADO»,
 - «DUPLIKAT»,
 - «DUPLIKAT»,
 - «АНТИГРАФ»,
 - «DUPLICATE»,
 - «DUPLICATA»,
 - «DUPLICATO»,
 - «DUPLICAAT»,
 - «SEGUNDA VIA»,
 - «KAKSOISKAPPALE»,
 - «DUPLIKAT».
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 115

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1, al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità. I certificati sostituitivi di circolazione delle merci EUR.1 sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

b) **DICHIARAZIONE SU FATTURA***Articolo 116*

1. La dichiarazione su fattura può essere compilata:
 - a) da un esportatore comunitario autorizzato a norma dell'articolo 117, oppure
 - b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i ►**C8** 6 000 EUR, a ◀ condizione che l'assistenza di cui all'articolo 110, paragrafo 1, sia prestata anche nell'ambito di questa procedura.
2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o di una repubblica beneficiaria e soddisfano gli altri requisiti di cui alla presente sezione.

▼**M18**

3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della Comunità o delle autorità competenti della repubblica beneficiaria d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti previsti dalla presente sezione.

4. La dichiarazione su fattura deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato 22, utilizzando una delle versioni linguistiche di detto allegato, conformemente alle disposizioni del diritto interno del paese di esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 117, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni alle autorità doganali un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. Nelle fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), l'uso di una dichiarazione su fattura è subordinato alle condizioni particolari seguenti:

- a) è compilata una dichiarazione su fattura per ogni spedizione;
- b) se le merci contenute nella spedizione hanno già subito, nel paese di esportazione, un controllo in base alla definizione della nozione di prodotti originari, l'esportatore può menzionare detto controllo nella dichiarazione su fattura.

Le disposizioni del primo comma non esonerano l'esportatore dall'espletamento delle altre eventuali formalità previste nelle normative doganali o postali.

Articolo 117

1. Le autorità doganali della Comunità possono autorizzare qualsiasi esportatore, in ►**C8** prosiegua ◀ denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di prodotti originari della Comunità a norma dell'articolo 98, paragrafo 2 ►**C8**, a compilare ◀ dichiarazioni su fattura, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti ►**C8** garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti dalla presente sezione. ◀

2. Le autorità doganali possono ►**C8** conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate. ◀

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 118

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio da parte nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

▼**M18**

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. ►**C8** Negli altri casi di presentazione tardiva, ◀ le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

4. Su richiesta dell'importatore, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d'importazione può essere presentata alle autorità doganali una sola prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione quando le merci:

- a) sono importate nell'ambito di operazioni regolari e continuative, di ingente valore commerciale;
- b) rientrano in uno stesso contratto d'acquisto, le cui parti sono stabilite nel paese di esportazione e nella Comunità;
- c) sono classificate nello stesso codice (di otto cifre) della nomenclatura combinata;
- d) provengono esclusivamente da uno stesso esportatore, sono destinate a uno stesso ►**C8** importatore e sono ◀ oggetto di formalità di entrata nello stesso ufficio doganale della Comunità.

Questa procedura si applica per i quantitativi e il periodo stabiliti dalle autorità doganali competenti. Il periodo fissato non può comunque superare i tre mesi.

Articolo 119

1. Sono ammessi come prodotti originari, delle preferenze tariffarie di cui ►**C8** all'articolo 98 ◀ senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione su fattura, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti della presente sezione e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 120

La constatazione di lievi discordanze tra le diciture figurano sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 o su una dichiarazione su fattura, e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità del certificato o della dichiarazione se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura in un certificato di circolazione delle merci EUR.1 od in una dichiarazione, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

▼**M18**

Sottosezione 3

Metodi di cooperazione amministrativa*Articolo 121*

1. Le repubbliche beneficiarie comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche situate nel loro territorio, preposte al rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, i facsimile delle impronte dei timbri usati da dette autorità e i nomi e indirizzi delle autorità pubbliche responsabili del controllo dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura. Detti timbri sono validi a decorrere dalla data in cui pervengono alla Commissione. La Commissione inoltra queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora ciò avvenga in occasione dell'aggiornamento di comunicazioni precedenti, la Commissione comunica la data d'inizio della validità dei nuovi timbri in base alle indicazioni fornite dalle autorità pubbliche competenti delle repubbliche beneficiarie. Le informazioni sono riservate; tuttavia, nell'ambito di un'immissione in libera pratica le autorità doganali in questione possono permettere agli importatori o ai loro rappresentanti di prendere visione delle impronte dei timbri di cui al presente paragrafo.

2. La Commissione comunica alle repubbliche beneficiarie i facsimile delle impronte dei timbri usati dalle autorità doganali degli Stati membri per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1.

Articolo 122

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura viene effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato membro d'importazione o le autorità pubbliche competenti delle repubbliche beneficiarie abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza ►**C8** degli altri requisiti della ◀ presente sezione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro o della repubblica beneficiaria d'importazione rispondono alle autorità competenti ►**C8** della repubblica beneficiaria o dello Stato membro di esportazione ◀ il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i ►**C8** motivi che ◀ giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute ►**C8** che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle ◀ informazioni relative alla prova dell'origine.

►**C8** Qualora le autorità doganali dello Stato membro d'importazione decidano ◀ di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98 in attesa dei risultati del controllo ►**C8**, esse offrono ◀ all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

3. Quando una domanda di controllo a posteriori è fatta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, il controllo è effettuato e i risultati devono essere comunicati alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione o delle autorità competenti della repubblica beneficiaria entro sei ►**C8** mesi. Questi risultati devono consentire ◀ di determinare se la prova dell'origine contestata riguarda i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possono essere considerati prodotti originari di una repubblica beneficiaria o della Comunità.

4. Nel caso di ragionevole dubbio e in assenza di risposta allo scadere del termine di sei mesi di cui al paragrafo 3, ovvero se la risposta non contiene informazioni sufficienti per ►**C8** determinare l'autenticità ◀ del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, una seconda comunicazione è inviata alle autorità competenti. Se, dopo la seconda comunicazione, i risultati del controllo non sono comunicati alle autorità

▼M18

richiedenti entro quattro mesi, ovvero essi non consentono di determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, dette autorità rifiutano, salvo circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.

5. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni della presente sezione, la repubblica beneficiaria d'esportazione effettua, d'ufficio o su richiesta della Comunità, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Comunità può partecipare a dette inchieste.

6. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, le copie dei certificati, ed eventualmente i relativi documenti di esportazione, sono conservati dalle autorità pubbliche competenti della repubblica beneficiaria o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione per almeno un triennio.

Sottosezione 4

Ceuta e Melilla*Articolo 123*

1. ►**C8** L'espressione «la Comunità» ◀ utilizzato nella presente sezione non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione «prodotti originari della Comunità» non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.

2. Le disposizioni della presente sezione si applicano, in quanto compatibili, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla o originari di Ceuta e Melilla possono essere considerati originari della repubblica beneficiaria delle preferenze o di Ceuta e Melilla.

3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

4. Le disposizioni della presente sezione relative al rilascio, all'uso e al controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e Melilla.

5. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione della presente sezione a Ceuta e Melilla.

▼B

TITOLO V

VALORE DOGANALE*CAPITOLO 1**Disposizioni di carattere generale**Articolo 141*

1. Per applicare le disposizioni degli articoli da 28 a 36 del codice e quelle del presente titolo, gli Stati membri si attengono alle disposizioni di cui all'allegato 23.

Le disposizioni della colonna n. 1 dell'allegato 23 si applicano come indicato nella corrispondente nota interpretativa della colonna n. 2.

2. Se nel determinare il valore in dogana occorre fare riferimento ai ►**C2** principi contabilità generalmente ammessi, ◀ si applicano le disposizioni dell'allegato 24.

▼B

Articolo 142

1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
 - a) Accordo: l'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali degli anni dal 1973 al 1979, di cui all'articolo 31, paragrafo 1, primo trattino del codice;
 - b) merci prodotte: le merci coltivate, fabbricate od estratte;
 - c) merci identiche: le merci prodotte nello stesso paese e uguali sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteristiche fisiche, la qualità e la rinomanza. Differenze ►C2 — di scarso rilievo non impediscono di considerare identiche ►C2 — merci ►C2 peraltro ◀ conformi alla presente definizione;
 - d) merci similari: le merci prodotte nello stesso paese che, pur non essendo uguali sotto tutti gli aspetti, presentano caratteristiche analoghe e sono composte di materiali analoghi, tanto da poter svolgere le stesse funzioni e da essere intercambiabili sul piano commerciale; la qualità delle merci, la loro rinomanza e l'esistenza di un marchio ►C2 di fabbrica o di commercio ◀ rientrano tra gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se determinate merci siano similari;
 - e) merci della stessa categoria o della stessa specie: le merci facenti parte di un gruppo o di un assortimento di merci prodotte da una ►C2 branca di produzioneparticolare ◀ o da un ►C2 settore particolare di una branca di produzione, ◀ e comprendenti le merci identiche o similari.
2. Le espressioni «merci identiche» e «merci similari» non si applicano alle merci che incorporano o comportano attività di ►C2 ingegneria, studio, arte ◀ o design, ►C2 piani ◀ e schizzi cui non è stata apportata alcuna correzione a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto iv) del codice in quanto tali attività sono state intraprese nella Comunità.

Articolo 143

1. ►M15 Ai fini del titolo II, capitolo 3, del codice del presente titolo, due o più persone sono considerate legate solo se: ◀
 - a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa;
 - b) hanno la veste giuridica di associati;
 - c) l'una è il datore di lavoro dell'altra;
 - d) una persona qualsiasi posseggia, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra;
 - e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra;
 - f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona;
 - g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se
 - h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti:
 - marito e moglie
 - ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado
 - fratelli e sorelle (germani e ►C2 consaguinei o uterini ◀)
 - ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado

▼B

- zii/zie e nipoti
- suoceri e generi o nuore
- cognati e cognate.

2. Ai fini del presente titolo, le persone associate in affari per il fatto che l'una è agente, distributore o concessionario esclusivo dell'altra, quale che sia la designazione utilizzata, si considerano legate solo se rientrano in una delle categorie di cui al paragrafo 1.

Articolo 144

1. Nel determinare, a norma delle disposizioni dell'articolo 29 del codice, il valore in dogana di merci il cui prezzo non sia stato effettivamente pagato al momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana, detto valore viene, in generale, basato sul prezzo da pagare a titolo di saldo in tale momento.

2. La Commissione e gli Stati membri si consultano in seno al comitato ►C2 ————— ◀ in merito all'applicazione del paragrafo 1.

Articolo 145

Quando le merci dichiarate per l'immissione in libera pratica rappresentano una frazione di un quantitativo maggiore delle stesse merci acquistate in un'unica operazione, il prezzo effettivamente pagato o ►C2 da pagare ◀ ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1 del codice è un prezzo calcolato proporzionalmente in funzione dei quantitativi dichiarati rispetto al quantitativo totale acquistato.

L'applicazione del criterio proporzionale al prezzo effettivamente pagato o ►C2 da pagare ◀ vale anche in caso di perdita parziale o deterioramento delle merci da valutare prima della loro immissione in libera pratica.

Articolo 146

Quando il prezzo effettivamente pagato o ►C2 da pagare ◀ ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1 del codice comprende un elemento corrispondente ad un'imposta nazionale applicabile nel paese di origine o di esportazione alle merci in questione, tale importo non viene incorporato nel valore in dogana a condizione che si possa dimostrare in modo soddisfacente all'autorità doganale interessata che le merci in questione sono state o saranno esentate dal pagamento dell'imposta a beneficio dell'acquirente.

Articolo 147

1. Ai fini dell'articolo 29 del codice, il fatto che le merci oggetto di una vendita siano dichiarate per l'immissione in libera pratica è da considerarsi un'indicazione sufficiente che esse sono state vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità. ►M6 In caso di più vendite successive realizzate prima della valutazione, detta indicazione vale solo nei confronti dell'ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale delle Comunità, o nei confronti di una vendita nel territorio doganale della Comunità anteriore all'immissione in libera pratica delle merci. ◀

▼M6

Qualora venga dichiarato un prezzo relativo ad una vendita anteriore all'ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità, deve essere dimostrato adeguatamente all'autorità doganale, che tale vendita è stata conclusa ai fini dell'esportazione verso il territorio doganale in questione.

Si applicano le disposizioni degli articoli da 178 a 181 *bis*.

▼B

2. ►M6 ————— ◀ Quando le merci vengano utilizzate in un paese terzo tra il momento della vendita e il momento dell'immissione in libera pratica, ►C2 non si impone necessariamente il ricorso al metodo del ◀ valore di transazione.
3. L'acquirente non deve soddisfare altra condizione se non quella di essere parte del contratto di vendita.

Articolo 148

Se applicando l'articolo 29, paragrafo 1, lettera b) del codice si stabilisce che la vendita o il prezzo delle merci importate è soggetta(o) a una condizione o a una prestazione il cui valore si può determinare in relazione alle merci oggetto della valutazione, tale valore va considerato un pagamento indiretto al venditore da parte dell'acquirente di parte del prezzo effettivamente pagato o ►C2 da pagare, ◀ sempreché la suddetta condizione o prestazione non si riferisca:

- a) ad un'attività cui si applica l'articolo 29, paragrafo 3, lettera b) del codice, oppure
- b) ad un elemento da aggiungere al prezzo effettivamente pagato o pagabile a norma delle disposizioni dell'articolo 32 del codice.

Articolo 149

1. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera b) del codice, l'espressione «attività ►C2 riguardanti la commercializzazione ◀ » comprende tutte le attività attinenti alla pubblicità e promozione delle vendite delle merci in questione e tutte le attività attinenti alle relative garanzie.
2. Tali attività svolte dall'acquirente si considerano svolte per conto proprio anche se derivano da un obbligo gravante sull'acquirente a seguito di un accordo con il venditore.

Articolo 150

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera a) del codice (valore di transazione di merci identiche), per determinare il ►C2 ————— ◀ valore di transazione di merci identiche vendute allo stesso livello commerciale e in quantitativi sostanzialmente equivalenti a quello delle merci oggetto della valutazione. Qualora non si possano identificare vendite di questo tipo, ci si basa sul valore di transazione di merci identiche vendute a un altro livello commerciale e/o in quantitativi diversi, apportando le opportune correzioni per tener conto delle differenze imputabili al livello commerciale e/o ai quantitativi, sempreché si possano apportare simili correzioni in base a elementi comprovati che ne dimostrino chiaramente la ragionevolezza e l'accuratezza, indipendentemente dal fatto che le correzioni provochino un aumento o una diminuzione del valore.
2. Se il valore di transazione incorpora le spese di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera e) del codice, si apporta una correzione per tener conto delle differenze significative di queste spese tra le merci importate e le merci identiche in questione derivanti dalle diverse distanze e dai diversi modi di trasporto.
3. Se nell'applicare il presente articolo si riscontrano due o più valori di transazione di merci identiche, per determinare il valore in dogana delle merci importate si deve prendere in considerazione il valore più basso.
4. Per ►C2 l'applicazione ◀ del presente articolo si tiene conto del valore di transazione di merci prodotte da un'altra persona solo quando non si trova un valore di transazione a norma del paragrafo 1 per merci identiche prodotte dalla stessa persona che ha prodotto le merci oggetto della valutazione.

▼B

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per «valore di transazione di merci identiche importate» si intende il valore in dogana già determinato a norma dell'articolo 29 del codice, rettificato secondo le disposizioni del paragrafo ►C1 ————— ◀ e del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 151

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera b) del codice, (valore di transazione delle merci simili) per determinare il valore in dogana ci si basa sul valore di transazione di merci simili ►C2 vendute ◀ allo stesso livello commerciale e in quantitativi sostanzialmente ►C2 equivalenti ◀ a quelli delle merci oggetto della valutazione. Qualora non si possano identificare vendite di questo tipo ci si basa sul valore di transazione di merci simili vendute a un altro livello commerciale e/o in quantitativi diversi, apportando le opportune correzioni per tener conto delle differenze imputabili al livello commerciale e/o ai quantitativi, sempreché si possano apportare simili correzioni in base a elementi comprovati che ne dimostrino chiaramente la ragionevolezza e l'accuratezza, indipendentemente dal fatto che le correzioni provochino un aumento o una riduzione del valore.

2. Se il valore di transazione incorpora le spese di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera e) del codice, si apporta una correzione per tener conto delle differenze significative di queste spese tra le merci importate e le merci simili in questione derivanti dalle diverse distanze o dai diversi modi di trasporto.

3. Se nell'applicare il presente articolo si riscontrano due o più valori di transazione di merci simili, per determinare il valore in dogana delle merci importate si deve prendere in considerazione il valore più basso.

4. Per l'applicazione del presente articolo si tiene conto del valore di transazione di merci prodotte da un'altra persona solo quando non si trova un valore di transazione a norma del paragrafo 1 per merci simili prodotte dalla stessa persona che ha prodotto le merci oggetto della valutazione.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per «valore di transazione di merci simili importate» si intende un valore in dogana già determinato a norma dell'articolo 29 del codice, rettificato secondo le disposizioni del paragrafo ►C1 ————— ◀ e del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 152

1. a) Se le merci importate o merci importate identiche o simili sono vendute nella Comunità tal quali, il valore in dogana delle merci importate, determinato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c) del codice, si basa sul prezzo unitario al quale sono vendute le merci importate o merci identiche o simili importate, nel quantitativo complessivo maggiore, al momento, ►C2 o pressapoco al momento ◀ dell'importazione delle merci oggetto della valutazione, a persone non legate alle persone da cui acquistano tali merci, previa deduzione dei seguenti elementi:

- i) le commissioni generalmente pagate o di cui si è convenuto il pagamento, oppure ►C2 i margini ◀ generalmente ►C2 praticati ◀ per utili e spese generali (compresi i costi di commercializzazione diretti e indiretti delle merci in questione) in rapporto alle vendite nella Comunità di merci importate della stessa ►C2 natura o della stessa ◀ specie;
- ii) le ►C2 abituali ◀ spese di trasporto e di assicurazione e le spese connesse sostenute nella Comunità, e
- iii) dazi all'importazione ed altre ►C2 imposte ◀ da pagare nella Comunità a motivo dell'importazione o della vendita delle merci.

▼B

b) Nel caso in cui le merci importate o le merci identiche o similari importate non siano vendute al momento o ►C2 pressapoco ◀ al momento dell'importazione delle merci oggetto della valutazione, il valore in dogana delle merci importate, determinato a norma del presente articolo, è basato, fatto salvo quanto ►C2 peraltro ◀ disposto dal paragrafo 1, lettera a), sul prezzo unitario al quale sono vendute, tal quali, nella Comunità le merci importate o merci identiche o similari importate alla data più ravvicinata dopo l'importazione delle merci oggetto della valutazione, e comunque entro novanta giorni dalla loro importazione.

2. Nel caso in cui le merci importate, o le merci identiche o similari importate non siano vendute tal quali nella Comunità, su richiesta dell'importatore, il valore in dogana è basato sul prezzo unitario al quale sono vendute le merci importate, dopo ►C2 lavorazione o trasformazione successiva ◀, nella massima quantità complessiva a persone residenti nella Comunità non legate alle persone da cui acquistano tali merci, tenuto conto del valore aggiunto ►C2 connesso ◀ a tale lavorazione ►C2 o trasformazione ◀ e delle deduzioni previste dal paragrafo 1, lettera a).

3. Ai fini del presente articolo, il prezzo unitario al quale sono vendute le merci nella massima quantità complessiva è il prezzo al quale viene venduto il maggior numero di unità a persone non legate alle persone ►C2 da cui acquistano le merci in questione ◀ al primo livello commerciale successivo all'importazione ►C2 al quale si effettuano le vendite ◀.

4. ►C2 Per stabilire il prezzo unitario ai fini ◀ dell'applicazione del presente articolo, non si dovrebbe tener conto delle vendite effettuate nella Comunità a persone che forniscono direttamente o indirettamente ►C2 senza spese o a costo ◀ ridotto uno o più elementi specificati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) del codice per l'impiego nell'ambito della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate.

5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), «la data più ravvicinata» è la data alla quale si effettuano vendite delle merci importate o di merci identiche o similari ►C2 importate ◀ in quantitativi sufficienti a stabilire il prezzo unitario.

Articolo 153

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d) del codice (valore calcolato), l'autorità doganale non può richiedere o imporre a una persona non residente nella Comunità di presentare documenti contabili o altra documentazione giustificativa per esaminarli, né di darle accesso a tali documenti, per determinare tale valore. Le informazioni fornite dal produttore delle merci per determinare il valore in dogana a norma del presente articolo possono tuttavia essere verificate in un paese non facente parte della Comunità dall'autorità doganale di uno Stato membro, con l'accordo del produttore e a condizione che detta autorità dia un preavviso sufficiente all'autorità del paese in questione e che questa ultima dia il suo assenso all'inchiesta.

2. Il costo o il valore dei materiali e delle lavorazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), primo trattino del codice comprende il costo degli elementi indicati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii) del codice.

Esso comprende inoltre il valore, nella ►C2 proporzione adeguata ◀, di ogni prodotto o servizio di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) del codice fornito direttamente o indirettamente, dall'acquirente, per essere impiegato nella produzione delle merci importate. Il valore dei lavori specificati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto iv) del codice effettuati nella Comunità è compreso solo nella misura in cui tali lavori sono a carico del produttore.

▼B

3. Se per determinare il valore calcolato si utilizzano informazioni diverse da quelle fornite dal produttore o ►C2 a suo nome, ◀ l'autorità doganale comunica al dichiarante, su richiesta di quest'ultimo, la fonte di tali informazioni, dei dati utilizzati e dei calcoli effettuati sui suddetti dati, fatto salvo l'articolo 15 del codice.

4. Le «spese generali» di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), secondo trattino del codice comprendono i costi diretti e indiretti di produzione e di ►C2 commercializzazione ◀ delle merci per l'esportazione non compresi a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), primo trattino del codice.

Articolo 154

Se i contenitori di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del codice sono destinati ad essere riutilizzati per importazioni successive, il relativo costo viene ripartito, su richiesta del dichiarante, in maniera adeguata, conformemente ai principi ►C2 di contabilità generalmente ammessi ◀.

Articolo 155

Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto iv) del codice, il valore in dogana non comprende le spese di ricerca e il costo ►C2 degli schizzi preliminari di design ◀.

Articolo 156

Quando il valore in dogana è determinato applicando un metodo diverso dal valore di transazione l'articolo 33, lettera c) del codice si applica mutatis mutandis.

▼M8*Articolo 156 bis*

1. Le autorità doganali possono, a richiesta dell'interessato, autorizzare che:

- in deroga all'articolo 32, paragrafo 2 del codice, alcuni elementi da aggiungere al prezzo effettivamente pagato o da pagare, i quali non sono quantificabili al momento in cui sorge l'obbligazione doganale,
- in deroga all'articolo 33 del codice, alcuni elementi che non devono essere inclusi nel valore in dogana, qualora i relativi importi non siano distinti dal prezzo pagato o da pagare al momento in cui sorge l'obbligazione doganale,

siano calcolati sulla base di criteri adeguati e specifici.

In questo caso, il valore dichiarato in dogana non va considerato provvisorio ai sensi dell'articolo 254, secondo trattino.

2. L'autorizzazione sarà concessa a condizione che:

- a) l'espletamento della procedura prevista dall'articolo 259 rappresenta, nel caso di specie, un costo amministrativo sproporzionato,
- b) il ricorso all'applicazione degli articoli 30 e 31 del codice sembra inappropriato, in particolari circostanze,
- c) vi siano valide ragioni per ritenere che l'importo dei dazi all'importazione da percepire nel periodo coperto dall'autorizzazione non sarà inferiore a quello che sarebbe richiesto in assenza di autorizzazione,
- d) ciò non implichi distorsioni della concorrenza.



CAPITOLO 2

*Disposizioni relative ai corrispettivi e ai diritti di licenza**Articolo 157*

1. Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c) del codice, per corrispettivi e diritti di licenza, si intende, in particolare, il pagamento per l'uso di diritti inerenti:

- alla fabbricazione delle merci importate (in particolare brevetti, progetti, modelli e «know-how» per la fabbricazione);
- alla vendita per l'esportazione della merce importata (in particolare marchi commerciali o di fabbrica e modelli depositati);
- all'impiego e alla rivendita delle merci importate (in particolare diritti d'autore e procedimento di produzione incorporati in modo inscindibile nelle merci importate).

2. Indipendentemente dai casi di cui all'articolo 32, paragrafo 5 del codice, quando si determina il valore in dogana di merci importate in conformità delle disposizioni dell'articolo 29 del codice si deve aggiungere un corrispettivo o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile soltanto se tale pagamento:

- si riferisce alle merci oggetto della valutazione, e
- costituisce una condizione di vendita delle merci in causa.

Articolo 158

1. Quando le merci importate sono solo un elemento o un componente di merci fabbricate nella Comunità, il prezzo effettivamente pagato o ►**C2** da pagare ◀ dev'essere opportunamente corretto solo se il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a tali merci.

2. Se le merci vengono importate non assiemate o devono subire solo lavorazioni secondarie prima di essere rivendute (ad esempio diluizione o imballaggio), ciò non impedisce di considerare attinente alle merci importate un corrispettivo o un diritto di licenza.

3. Se i corrispettivi e i diritti di licenza si riferiscono in parte alle merci importate e in parte ad altri elementi o componenti aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione, oppure ad attività o servizi svolti successivamente all'importazione, si effettua l'opportuna ripartizione, basandosi solo su dati obiettivi e quantificabili, in conformità della nota interpretativa figurante nell'allegato 23 e relativa all'articolo 32, paragrafo 2 del codice.

Articolo 159

Al prezzo effettivamente pagato o ►**C2** da pagare ◀ per le merci importate va aggiunto un corrispettivo o diritto di licenza relativo al diritto di utilizzare un marchio commerciale o di fabbrica soltanto se:

- il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali o formanti ►**C2** oggetto ◀ unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all'importazione,
- le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l'importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza, e
- l'acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore.

Articolo 160

Qualora l'acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, le condizioni previste dall'articolo 157, paragrafo 2 si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento.

*Articolo 161*

Quando il metodo di calcolo dell'ammontare di un corrispettivo o di un diritto di licenza si basa sul prezzo delle merci importate, salvo prova contraria si presume che il pagamento di tale corrispettivo o diritto di licenza si riferisca alle merci oggetto della valutazione.

Tuttavia, il pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza, può riferirsi alle merci oggetto della valutazione quando l'ammontare di tale corrispettivo o diritto di licenza venga calcolato senza tener conto del prezzo delle merci importate.

Articolo 162

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c) del codice, è irrilevante il paese di residenza del beneficiario del pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza.

*CAPITOLO 3**Disposizioni relative al luogo d'introduzione nella Comunità**Articolo 163*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera e) e dell'articolo 33, lettera a) del codice, per luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità si intende:

- a) per le merci trasportate via mare, il porto di sbarco o il porto di trasbordo, a condizione che detto trasbordo venga certificato dall'autorità doganale del porto in questione;
- b) per le merci trasportate via mare senza trasbordo e poi per via navigabile, il primo porto — situato all'imboccatura o a monte del fiume o del canale — in cui si può effettuare lo scarico delle merci, a condizione che si dimostri all'autorità doganale che il nolo dovuto fino al porto di sbarco è superiore a quello dovuto fino al primo porto considerato;
- c) per le merci trasportate per ferrovia, per via navigabile o su strada, il luogo in cui si trova il primo ufficio doganale;
- d) per le merci trasportate per altre vie, il luogo in cui si attraversa la frontiera terrestre del territorio doganale della Comunità.

2. ►**A1** Il valore in dogana delle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e trasportate a destinazione in un'altra parte di detto territorio attraversando il territorio bielorusso, bulgaro, ceco, estone, ex iugoslavo nella sua composizione al 1° gennaio 1991, lettone, lituano, polacco, rumeno, russo, slovacco, svizzero e ungherese si determina in rapporto al primo luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità, a condizione che le merci vengano trasportate direttamente attraverso il territorio di questi paesi lungo uno degli itinerari consueti che portano al luogo di destinazione attraversando tali territori. ◀

3. Il valore in dogana delle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e trasportate via mare a destinazione in un'altra parte del suddetto territorio si determina in rapporto al primo luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità, a condizione che le merci siano trasportate direttamente al luogo di destinazione lungo uno degli itinerari consueti.

4. ►**A1** Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 si applicano anche nel caso di merci scaricate, trasbordate o temporaneamente immobilizzate, per motivi attinenti unicamente al trasporto, nel territorio bielorusso, bulgaro, ceco, estone, ex iugoslavo nella sua composizione al 1° gennaio 1991, lettone, lituano, polacco, rumeno, russo, slovacco, svizzero e ungherese. ◀

▼B

5. Per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e trasportate direttamente da uno dei territori francesi d'oltremare verso un'altra parte del territorio doganale della Comunità o viceversa, il luogo d'introduzione da prendere in considerazione è il luogo di cui ai paragrafi 1 e 2 situato nella parte del territorio doganale della Comunità da cui provengono le merci, a condizione che esse vi siano state scaricate o trasbordate e tali operazioni siano state certificate dall'autorità doganale.

6. Quando non sono soddisfatte le condizioni previste ai paragrafi 2, 3 e 5, il luogo d'introduzione da prendere in considerazione è il luogo previsto al paragrafo 1, situato nella parte del territorio doganale della Comunità dove avviene la consegna delle merci.

*CAPITOLO 4**Disposizioni relative alle spese di trasporto**Articolo 164*

Per l'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera e) e dell'articolo 33, lettera a) del codice,

- a) quando le merci sono trasportate con lo stesso modo di trasporto fino ad un punto situato al di là del luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità, si ripartiscono le spese di trasporto in proporzione alla distanza coperta all'esterno e all'interno del territorio doganale della Comunità, a meno che non si fornisca all'autorità doganale un giustificativo delle spese che si sarebbero sostenute, in applicazione di una tariffa generale obbligatoria, per trasportare le merci fino al luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità;
- b) quando le merci sono fatturate a un prezzo ►C2 unico ◀ franco destinazione corrispondente al prezzo nel luogo d'introduzione, le spese di trasporto all'interno della Comunità non vengono dedotte da tale prezzo. Tale deduzione è tuttavia ammessa a condizione che si dimostri all'autorità doganale che il prezzo franco frontiera ►C2 sarebbe ◀ inferiore al prezzo ►C2 unico ◀ franco destinazione;
- c) quando il trasporto è gratuito o a carico dell'acquirente, il valore in dogana comprende le spese di trasporto fino al luogo d'introduzione, calcolate in base alla tariffa normalmente applicata per gli stessi modi di trasporto.

Articolo 165

1. Il valore in dogana delle merci comprende tutte le tasse postali gravanti sulle merci spedite per posta fino al luogo di destinazione, tranne eventuali tasse postali supplementari riscosse nel paese di importazione.
2. Per determinare il valore delle merci formanti oggetto di spedizioni di carattere non commerciale, tuttavia, tali tasse non comportano alcuna rettifica del valore dichiarato.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle merci trasportate dai servizi postali espressi denominati EMS-Datapost (in Danimarca EMS- Jetpost, in Germania EMS-Kurierpostsendungen, in Italia CAI-Post).

Articolo 166

Le spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana delle merci si determinano applicando le regole e le percentuali di cui all'allegato 25.



CAPITOLO 5

Valutazione dei supporti informatici destinati ad essere impiegati in attrezzature per l'elaborazione dei dati

Articolo 167

1. Fatti salvi gli articoli da 29 a 33 del codice, per determinare il valore in dogana di supporti ►C2 informatici ◀ importati destinati ad essere impiegati in attrezzature per l'elaborazione dei dati e contenenti dati o istruzioni si tiene conto solo del costo o del valore del supporto ►C2 informatico propriamente detto ◀. Il valore in dogana dei supporti ►C2 informatici ◀ importati non comprende pertanto il costo o il valore dei dati o delle istruzioni, sempreché tale costo o valore sia distinto dal costo o valore del supporto ►C2 informatico ◀ in questione.
2. Ai fini del presente articolo,
 - a) l'espressione «supporto informatico» non comprende i circuiti integrati, i semiconduttori, ►C2 o i dispositivi analoghi né gli articoli ◀ in cui sono incorporati tali circuiti o dispositivi;
 - b) l'espressione «dati o istruzioni» non comprende le registrazioni sonore, cinematografiche o video.

CAPITOLO 6

Disposizioni relative ai tassi di cambio

Articolo 168

Ai fini degli articoli da 169 a ►C2 172 ◀ del presente capitolo,

- a) per «tasso ►C2 constatato ◀ » si intende:
 - l'ultimo tasso di cambio di vendita ►C2 constatato ◀ in rapporto alle transazioni commerciali sul mercato o sui mercati dei cambi più rappresentativi dello Stato membro interessato, oppure
 - ogni altro tasso di cambio così ►C2 constatato ◀ e indicato da tale Stato membro come «tasso ►C2 constatato ◀ », a condizione che corrisponda con la massima fedeltà possibile al valore corrente della ►C2 moneta ◀ in questione nelle transazioni commerciali;
- b) per «pubblicato» si intende reso pubblico secondo le modalità previste dallo Stato membro interessato;
- c) per «►C2 moneta ◀ » si intende qualsiasi unità monetaria utilizzata come mezzo di pagamento tra autorità monetarie o sul mercato internazionale.

Articolo 169

1. Se i fattori utilizzati per determinare il valore in dogana di una merce sono espressi, al momento di tale determinazione, in una ►C2 moneta ◀ diversa da quella dello Stato membro in cui avviene la valutazione, il tasso di cambio da applicare per determinare tale valore nella ►C2 moneta ◀ dello Stato membro interessato è quello registrato il penultimo mercoledì del mese e pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo.
2. Il tasso ►C2 constatato ◀ il penultimo mercoledì del mese si applica durante tutto il mese successivo, a meno che non venga sostituito da un tasso stabilito in applicazione dell'articolo 171.

▼B

3. Se il penultimo mercoledì del mese di cui al paragrafo 1 non si ►C2 constata ◀ un tasso di cambio o se tale tasso di cambio viene ►C2 constatato ◀ ma non pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo, si considera come tasso ►C2 constatato ◀ quel mercoledì l'ultimo tasso ►C2 constatato e pubblicato ◀ per la ►C2 moneta ◀ in questione nei quattordici giorni precedenti

Articolo 170

Qualora non si possa stabilire un tasso di cambio in applicazione delle disposizioni dell'articolo 169, il tasso di cambio da utilizzare per l'applicazione dell'articolo 35 del codice ►C2 è stabilito ◀ dallo Stato membro interessato e corrisponde con la massima fedeltà possibile al valore corrente della ►C2 moneta ◀ in questione nelle transazioni commerciali, espresso nella moneta di quello Stato membro.

Articolo 171

1. Quando il tasso di cambio ►C2 constatato ◀ l'ultimo mercoledì del mese e pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo si discosta del 5 % o più dal tasso stabilito, a norma dell'articolo 169, per essere applicato il mese successivo, a decorrere dal primo mercoledì di tale mese si applica il primo tasso in sostituzione del secondo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 del codice.

2. Se durante un periodo di applicazione di cui alle disposizioni precedenti il tasso di cambio ►C2 constatato ◀ un mercoledì e pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo si discosta del 5 % o più; dal tasso utilizzato in applicazione delle disposizioni del presente capitolo, il primo sostituisce il secondo ed entra in vigore il mercoledì successivo quale tasso da utilizzare ai fini dell'articolo 35 del codice. Questo tasso sostitutivo resta in vigore fino al termine del mese in corso, sempreché non venga a sua volta sostituito in virtù di quanto disposto nella prima frase del presente paragrafo.

3. Qualora in uno Stato membro un mercoledì il tasso di cambio non sia ►C2 constatato ◀ o sia registrato ma non pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo, ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 in tale Stato membro il tasso registrato è l'ultimo tasso registrato e pubblicato prima del mercoledì in questione.

Articolo 172

Quando l'autorità doganale di uno Stato membro autorizzi un dichiarante a fornire o a comunicare in un secondo tempo taluni elementi relativi alla dichiarazione di immissione in libera pratica di merci in forma di dichiarazione periodica, la suddetta autorizzazione può disporre, su richiesta del dichiarante, l'impiego di un unico tasso per la conversione degli elementi costitutivi del valore in dogana espressi in una determinata valuta nella ►C2 moneta ◀ nazionale dello Stato membro interessato. In tal caso, tra i tassi ►C2 constatati ◀ in conformità al presente capitolo si utilizza quello applicabile il primo giorno del periodo coperto dalla dichiarazione in causa.

*CAPITOLO 7**Procedure semplificate per determinate merci deperibili**Articolo 173*

1. Ai fini della determinazione del valore in dogana dei prodotti di cui all'allegato 26, la Commissione stabilisce, per ogni singola classificazione, un valore unitario per quintale netto di peso, espresso nelle ►C2 moneta ◀ degli Stati membri.

I valori unitari si applicano per periodi di quattordici giorni, a decorrere da un venerdì.

▼B

2. I valori unitari sono stabiliti in base ai seguenti elementi, che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione per ogni singola classificazione:

- a) il prezzo unitario medio franco frontiera, non sdoganato, espresso nella ►C2 moneta ◀ dello Stato membro in questione per quintale netto di peso e calcolato in base al prezzo delle merci non avariate ►C2 nei centri di commercializzazione ◀ di cui all'allegato 27 nel periodo di riferimento di cui all'articolo 174, paragrafo 1;
- b) i quantitativi immessi in libera pratica nel corso di un anno civile e soggetti a riscossione di dazi all'importazione.

3. Il prezzo unitario medio franco frontiera, non sdoganato, si calcola in base ai proventi lordi delle vendite effettuate tra importatori e grossisti. Per quanto riguarda ►C2 i centri di commercializzazione di ◀ Londra, Milano e Rungis, tuttavia, i proventi lordi sono quelli registrati al livello commerciale al quale le merci in questione sono più comunemente vendute su tali ►C2 centri di commercializzazione ◀.

Dalla cifra così calcolata si deducono:

- un margine di commercializzazione del 15 % per i ►C2 centri di commercializzazione ◀ di Londra, Milano e Rungis e dell'8 % per ►C2 gli altri centri di commercializzazione ◀;
- le spese di trasporto e di assicurazione ►C2 all'interno del ◀ territorio doganale;
- un importo forfettario di 5 ecu a copertura di tutte le altre spese da non incorporare nel valore in dogana.

Detto importo va convertito nelle ►C2 monete ◀ degli Stati membri sulla base degli ultimi tassi in vigore stabiliti in conformità dell'articolo 18 del codice;

- i dazi all'importazione ed altre imposizioni da non incorporare nel valore in dogana.

4. Gli Stati membri possono fissare deduzioni forfettarie per le spese di trasporto e di assicurazione di cui al paragrafo 3. Tali importi forfettari e i relativi metodi di calcolo vengono immediatamente comunicati alla Commissione.

Articolo 174

1. Il periodo di riferimento per il calcolo dei prezzi unitari medi di cui all'articolo 173, paragrafo 2, lettera a) è il periodo di quattordici giorni che termina il giovedì precedente la settimana in cui si devono stabilire i nuovi valori unitari.

2. I prezzi unitari medi vengono notificati dagli Stati membri entro e non oltre le ore 12.00 del lunedì della settimana in cui si stabiliscono i valori unitari a norma dell'articolo 173. Se tale giorno è festivo, la notifica si effettua l'ultimo giorno lavorativo precedente.

3. I quantitativi immessi in libera pratica nel corso di un anno civile per ogni singola classificazione vengono comunicati da tutti gli Stati membri alla Commissione entro il 15 giugno dell'anno successivo.

Articolo 175

1. I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 sono stabiliti dalla Commissione ogni due martedì in base alla media ponderata dei prezzi unitari medi di cui all'articolo 173, paragrafo 2, lettera a) in rapporto ai quantitativi di cui all'articolo 173, paragrafo 2, lettera b).

▼B

2. Per determinare la media ponderata, si convertono in ecu tutti i prezzi unitari medi di cui all'articolo 173, paragrafo 2, lettera a) in base agli ultimi tassi di conversione determinati dalla Commissione e pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* prima della settimana in cui si devono stabilire i valori unitari. Per riconvertire i valori unitari così ottenuti nelle ►C2 monete ◀ degli Stati membri si applicano gli stessi tassi di conversione.

3. Gli ultimi valori unitari pubblicati rimangono in vigore fino alla pubblicazione di nuovi valori unitari. Tuttavia, nel caso di forti fluttuazioni di prezzo in uno o più Stati membri, ad esempio in conseguenza di un'interruzione delle importazioni di un determinato prodotto, si possono determinare nuovi valori unitari in base ai prezzi effettivamente praticati al momento della fissazione di tali valori.

Articolo 176

1. Si considerano avariate le partite che al momento da prendere in considerazione ai fini della determinazione del valore in dogana contengono almeno il 5 % di prodotto inadatto al consumo umano nello stato in cui si trova, o il valore delle quali si è ridotto almeno del 20 % rispetto al prezzo medio di mercato del prodotto sano.

2. La valutazione delle partite avariate può avvenire nei modi seguenti:

- applicando, previa selezione, i valori unitari alla parte sana, e distruggendo sotto controllo doganale la parte avariata;
- applicando i valori unitari stabiliti per il prodotto sano dopo aver dedotto dal peso della partita una percentuale pari alla quota avariata constatata da un esperto giurato ed accettata dall'autorità doganale;
- applicando i valori unitari stabiliti per il prodotto sano ridotti della percentuale di prodotto avariato constatata da un esperto giurato ed accettata dall'autorità doganale.

Articolo 177

1. Dichiarando o facendo dichiarare il valore in dogana di uno o più prodotti da lui importati facendo riferimento ai valori unitari stabiliti in applicazione del presente capitolo, l'interessato aderisce al sistema delle procedure semplificate per l'anno civile in corso per quanto riguarda il prodotto o i prodotti in questione.

2. Qualora l'interessato in un secondo tempo richieda l'applicazione di un metodo diverso dalle procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di uno o più prodotti da lui importati, l'autorità doganale dello Stato membro in causa può comunicargli che è escluso dal beneficio delle procedure semplificate per il prodotto o i prodotti in questione per il resto dell'anno civile in corso; tale esclusione può essere estesa all'anno civile successivo. La misura di esclusione notificata dall'autorità doganale dello Stato membro viene comunicata tempestivamente alla Commissione, che a sua volta informa al più presto le autorità doganali degli altri Stati membri.

*CAPITOLO 8**Dichiarazione degli elementi e fornitura dei relativi documenti**Articolo 178*

1. Qualora sia necessario determinare il valore in dogana ai fini dell'applicazione degli articoli da 28 a 36 del codice, la dichiarazione doganale effettuata per le merci importate è accompagnata da una dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana (dichiarazione del valore) compilata su un modulo D.V. 1 corrispondente al facsimile figurante nell'allegato 28, eventualmente integrata da uno o più moduli D.V. 1 BIS corrispondenti al facsimile figurante nell'allegato 29.

▼M14

2. La dichiarazione del valore di cui al paragrafo 1 deve essere compilata solo da una persona che risieda nel territorio doganale della Comunità e sia in possesso delle relative informazioni.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 2, lettera b, secondo trattino, e paragrafo 3.

▼B

3. Se il valore in dogana delle merci in questione non può essere determinato a norma dell'articolo 29 del codice, l'autorità doganale può rinunciare a richiedere una dichiarazione redatta secondo le modalità di cui al paragrafo 1. In tal caso, la persona di cui al paragrafo 2 è tenuta a fornire o a far fornire all'autorità doganale in questione le altre informazioni eventualmente richieste per la determinazione del valore in dogana a norma di un altro articolo del predetto codice; tali informazioni vengono fornite nella forma e con le modalità stabilite dall'autorità doganale.

4. Fatta salva la possibilità di applicare disposizioni repressive, la presentazione di una dichiarazione di cui al paragrafo 1 in un ufficio doganale equivale a un'assunzione di responsabilità da parte della persona di cui al paragrafo 2 in merito:

- alla veridicità e alla completezza degli elementi indicati nella dichiarazione,
- all'autenticità dei documenti prodotti a sostegno di tali elementi, e
- all'eventuale fornitura di ulteriori informazioni o documenti necessari per stabilire il valore in dogana delle merci.

5. Il presente articolo non si applica alle merci il cui valore in dogana viene determinato con il sistema delle procedure semplificate ► **C2** stabilito ◀ in conformità delle disposizioni degli articoli da 173 a 177.

Articolo 179

1. Tranne quando sia indispensabile per la corretta riscossione dei dazi all'importazione, l'autorità doganale può rinunciare a richiedere la dichiarazione prevista dall'articolo 178, paragrafo 1 o parte di tale dichiarazione, nei seguenti casi:

- a) quando il valore in dogana delle merci importate non sia superiore a 5 000 ecu per spedizione, a condizione che non si tratti di forniture multiple o parziali aventi lo stesso mittente e lo stesso destinatario;
- b) quando le importazioni in questione non abbiano carattere commerciale;
- c) quando l'indicazione degli elementi in questione non sia necessaria per l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee o quando non si possano applicare i dazi doganali previsti dalla predetta tariffa a motivo dell'applicazione di una specifica normativa doganale.

2. L'importo espresso in ecu di cui al paragrafo 1, lettera a), è convertito conformemente all'articolo 18 del codice. L'autorità doganale può arrotondare per eccesso o per difetto quest'ultimo valore.

L'autorità doganale può mantenere invariato il controvalore in divisa nazionale dell'importo determinato in ecu se, al momento dell'adeguamento annuale previsto dall'articolo 18 del codice, la conversione del suddetto importo, prima dell'arrotondamento previsto dal presente paragrafo, porta ad un aumento inferiore al 5 % o a una riduzione di tale controvalore.

3. Nel caso di un traffico continuo di merci d'importazione fornite dallo stesso venditore allo stesso acquirente alle stesse condizioni commerciali, l'autorità doganale può rinunciare a richiedere che vengano forniti tutti gli elementi previsti dall'articolo 178, paragrafo 1 a sostegno di ogni dichiarazione in dogana, ma deve richiederli ogniqualvolta muti la situazione e almeno ogni tre anni.

▼B

4. Qualora si rilevi che è venuta o viene a mancare una condizione necessaria per la concessione di un'esenzione ai sensi del presente articolo, si può ritirare tale esenzione e richiedere la presentazione di un modulo D.V. 1.

Articolo 180

Quando si utilizzino sistemi computerizzati o le merci in questione formino oggetto di una dichiarazione globale, periodica o riepilogativa, l'autorità doganale può autorizzare variazioni di forma nella presentazione dei dati richiesti per determinare il valore in dogana.

Articolo 181

1. La persona di cui all'articolo 178, paragrafo 2, deve fornire all'autorità doganale una copia della fattura in base alla quale dichiara il valore in dogana delle merci importate. Se il valore in dogana è oggetto di dichiarazione scritta, tale copia viene conservata dall'autorità doganale.

2. Se il valore in dogana è oggetto di dichiarazione scritta, e la fattura relativa alle merci importate è intestata ad una persona residente in uno Stato membro diverso da quello in cui il valore in dogana viene dichiarato, il dichiarante fornisce all'autorità doganale due copie della predetta fattura. Di queste copie, una viene conservata dall'autorità doganale e l'altra, corredata del timbro dell'ufficio in causa e del numero di registrazione della dichiarazione, viene restituita al dichiarante che la trasmette alla persona cui è intestata la fattura.

3. L'autorità doganale può estendere le disposizioni del paragrafo 2 ai casi in cui l'intestatario della fattura risieda nello Stato membro in cui viene dichiarato il valore in dogana.

▼M5*Articolo 181 bis*

1. Le autorità doganali non sono tenute a determinare il valore in dogana delle merci importate in base al metodo del valore di transazione se, in esito alla procedura di cui al paragrafo 2, hanno fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato o da pagare ai sensi dell'articolo 29 del codice doganale.

2. Le autorità doganali, in presenza dei dubbi di cui al paragrafo 1, possono richiedere che siano fornite delle informazioni complementari tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 178, paragrafo 4. Se tali dubbi dovessero persistere, le autorità doganali, prima di adottare una decisione definitiva, sono tenute ad informare la persona interessata, per iscritto a sua richiesta, dei motivi sui quali questi dubbi sono fondati, concedendole una ragionevole possibilità di rispondere adeguatamente. La decisione definitiva con la relativa motivazione è comunicata alla persona interessata per iscritto.



TITOLO VI

INTRODUZIONE DELLE MERCI NEL TERRITORIO DOGANALE

CAPITOLO 1

*Visita delle merci e prelevamento di campioni da parte dell'interessato**Articolo 182*

1. La visita delle merci di cui all'articolo 42 del codice è ammessa su richiesta verbale della persona abilitata a dare alle merci una destinazione doganale, a meno che l'autorità doganale, considerate le circostanze, non reputi necessaria la presentazione di una richiesta scritta.

Il prelevamento di campioni può essere autorizzato unicamente su richiesta scritta dell'interessato.

2. Le richieste scritte di cui al paragrafo 1 devono essere presentate, firmate dall'interessato, all'autorità doganale in causa. Esse devono recare le indicazioni seguenti:

- cognome, nome e indirizzo del richiedente,
- luogo ove si trovano le merci,
- numero della dichiarazione sommaria, quando questa sia già stata presentata, salvo i casi in cui l'autorità doganale s'incarichi dell'apposizione di questa indicazione, oppure riferimento al regime doganale precedente, o, ancora, informazioni necessarie ad identificare il mezzo di trasporto sul quale si trovano le merci,
- ogni altra indicazione necessaria all'identificazione delle merci.

L'autorità doganale concede l'autorizzazione su richiesta dell'interessato. Quando trattasi di una richiesta di prelevamento di campioni, la suddetta autorità indica la quantità di merci da prelevare.

3. La visita preventiva delle merci ed il prelevamento di campioni vengono effettuati sotto la sorveglianza dell'autorità doganale che ne fissa le modalità caso per caso.

Il disimballaggio, la pesatura, il successivo reimballaggio ed ogni altra manipolazione delle merci vengono effettuati a rischio e a spese dell'interessato. Le eventuali spese di analisi sono ugualmente a carico di quest'ultimo.

4. I campioni prelevati devono formare oggetto delle formalità necessarie a dar loro una destinazione doganale. Quando l'ispezione dei campioni abbia come conseguenza la distruzione o la perdita irrimediabile dei medesimi, si ritiene che non sorga alcuna obbligazione doganale. Ai residui si applica l'articolo 182, paragrafo 5, del codice.

CAPITOLO 2

*Dichiarazione sommaria**Articolo 183*

1. La dichiarazione sommaria deve essere firmata dalla persona che la redige.

2. La dichiarazione sommaria è vistata dall'autorità doganale e conservata dalla stessa per controllare che le merci cui si riferisce vengano assegnate ad una destinazione doganale nei termini stabiliti nell'articolo 49 del codice.

3. La dichiarazione sommaria per merci che, prima della loro presentazione in dogana, hanno circolato vincolate ad una procedura di transito è costituita dall'esemplare del documento di transito destinato all'ufficio doganale di destinazione.

▼B

4. L'autorità doganale può permettere che la dichiarazione sommaria venga fatta con procedimenti informatici. In tal caso, le disposizioni ►**M1** dei paragrafi 1 e 2 ◀ sono adattate in conseguenza.

Articolo 184

1. Fino a quando le merci non abbiano ricevuto una destinazione doganale la persona di cui all'articolo 183, paragrafo 1, è tenuta a ripresentare, nella loro integralità e ad ogni richiesta dell'autorità doganale, le merci che hanno formato oggetto della dichiarazione sommaria e che non sono state scaricate dal mezzo di trasporto su cui si trovano.

2. Chiunque, dopo il loro scarico, detenga in seguito le merci per provvedere alla loro rimozione o al loro immagazzinamento, diventa responsabile dell'esecuzione dell'obbligo di ripresentare le merci nella loro integralità ad ogni richiesta dell'autorità doganale.

*CAPITOLO 3**Custodia temporanea**Articolo 185*

1. Quando i luoghi di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del codice siano stati autorizzati in via permanente a ricevere merci in custodia temporanea, tali luoghi sono denominati «magazzini di custodia temporanea».

2. Per garantire l'applicazione della normativa doganale l'autorità doganale può esigere, quando non gestisca direttamente il magazzino di custodia temporanea:

- a) che i magazzini di custodia temporanea siano chiusi a doppia chiave, di cui una tenuta dalla stessa autorità doganale;
- b) che la persona che gestisce il magazzino di custodia temporanea tenga una contabilità di magazzino che permetta di seguire i movimenti delle merci.

Articolo 186

L'introduzione delle merci in un magazzino di custodia temporanea avviene in base alla dichiarazione sommaria. Tuttavia l'autorità doganale può richiedere la presentazione di una dichiarazione specifica redatta su un formulario conforme al modello da essa stabilito.

Articolo 187

Fatto salvo l'articolo 56 del codice e le disposizioni applicabili alla vendita in dogana sono tenute a dare attuazione alle disposizioni prese dall'autorità doganale, in applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, del codice ed a sostenerne le spese, le persone che hanno effettuato la dichiarazione sommaria o, quando siffatta dichiarazione non sia stata depositata, le persone di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del codice.

▼M1

*CAPITOLO 4***Disposizioni particolari applicabili alle merci spedite per via marittima o aerea**

Sezione 1

Disposizioni di carattere generale*Articolo 189*

Quando le merci provenienti da paesi terzi sono introdotte nel territorio doganale della Comunità per via marittima o aerea e inoltrate con un titolo di trasporto unico, per la stessa via e senza trasbordo verso un altro porto o aeroporto della Comunità, sono presentate in dogana ai sensi dell'articolo 40 del codice solo nel porto o aeroporto in cui sono scaricate o trasbordate.

Sezione 2

Disposizioni particolari applicabili ai bagagli a mano ed a quelli registrati nel traffico viaggiatori*Articolo 190*

Ai fini dell'applicazione del presente capitolo si intende per:

- a) aeroporto comunitario: qualsiasi aeroporto situato nel territorio doganale della Comunità;
- b) aeroporto comunitario di carattere internazionale: qualsiasi aeroporto comunitario che, previa autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti, è abilitato al traffico aereo con i paesi terzi;
- c) volo intracomunitario: il volo senza scalo di un aeromobile tra due aeroporti comunitari, il quale non inizia né termina in un aeroporto non comunitario;
- d) porto comunitario: qualsiasi porto marittimo situato nel territorio doganale della Comunità;
- e) traversata marittima intracomunitaria: una traversata effettuata senza scalo tra due porti comunitari da una nave che collega regolarmente due o più porti comunitari determinati;
- f) imbarcazioni da diporto: le imbarcazioni private destinate a viaggi il cui itinerario è fissato liberamente dagli utilizzatori;
- g) aeromobili da turismo o d'affari: aeromobili privati destinati a viaggi il cui itinerario è fissato liberamente dagli utilizzatori;
- h) bagagli: tutti gli oggetti trasportati, in qualunque modo, dalla persona nel corso del suo viaggio.

Articolo 191

Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, per quanto riguarda il trasporto aereo, i bagagli sono considerati:

- registrati: quando, dopo la registrazione nell'aeroporto di partenza, non sono accessibili per la persona nel corso del volo, né, eventualmente, durante lo scalo di cui all'articolo 192, punti 1 e 2 e all'articolo 194, punti 1 e 2 del presente capitolo.
- a mano quando la persona li porta con sé nella cabina dell'aeromobile.

Articolo 192

Qualsiasi controllo e formalità applicabili:

- 1) ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano un volo a bordo di un aeromobile che proviene da un aeroporto non

▼B

comunitario e che deve proseguire, dopo uno scalo in un aeroporto comunitario, detto volo a destinazione di un altro aeroporto comunitario, sono effettuati in quest'ultimo aeroporto, purché esso sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale; in tal caso, i bagagli sono soggetti alla normativa sui bagagli delle persone provenienti da paesi terzi quando l'interessato non sia in grado di fornire la prova, considerata sufficiente dalle autorità competenti, del carattere comunitario dei beni trasportati;

- 2) ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano un volo a bordo di un aeromobile che fa scalo in un aeroporto comunitario prima di proseguire detto volo a destinazione di un aeroporto non comunitario, sono effettuati nell'aeroporto di partenza, purché quest'ultimo sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale; in tal caso, un controllo dei bagagli a mano può essere effettuato nell'aeroporto comunitario di scalo per accertare che i beni in essi contenuti siano conformi alle condizioni prescritte per la libera circolazione all'interno della Comunità;
- 3) ai bagagli delle persone che utilizzano un servizio marittimo che è effettuato dalla stessa nave e che comporta percorsi successivi che sono iniziati o prevedono uno scalo o terminano in un porto non comunitario, sono effettuati nel porto in cui questi bagagli sono, a seconda dei casi, imbarcati o sbarcati.

Articolo 193

Qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli delle persone che utilizzano:

- 1) imbarcazioni da diporto, sono effettuati, indipendentemente dalla provenienza o dalla destinazione di tali imbarcazioni, in qualsiasi porto comunitario;
- 2) aeromobili da turismo o d'affari, sono effettuati:
 - nel primo aeroporto di arrivo, il quale deve essere un aeroporto comunitario di carattere internazionale, per i voli provenienti da un aeroporto non comunitario, qualora l'aeromobile debba effettuare, dopo uno scalo, un volo a destinazione di un altro aeroporto comunitario;
 - nell'ultimo aeroporto comunitario di carattere internazionale per i voli provenienti da un aeroporto comunitario, qualora l'aeromobile debba effettuare dopo uno scalo, un volo a destinazione di un aeroporto non comunitario.

Articolo 194

1. Ove i bagagli arrivino in un aeroporto comunitario a bordo di un aeromobile proveniente da un aeroporto non comunitario e siano trasbordati, nello stesso aeroporto comunitario, su un altro aeromobile effettuante un volo intracomunitario:

- qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli registrati sono effettuati all'aeroporto di arrivo del volo intracomunitario, purché esso sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale;
- qualsiasi controllo dei bagagli a mano è effettuato nel primo aeroporto comunitario di carattere internazionale; un controllo supplementare di tali bagagli può aver luogo, in via eccezionale, nell'aeroporto d'arrivo del volo intracomunitario, quando esso risulti necessario in seguito al controllo dei bagagli registrati;
- un controllo dei bagagli registrati può essere effettuato, in via eccezionale, nel primo aeroporto comunitario quando tale controllo supplementare risulti necessario in seguito al controllo dei bagagli a mano.

2. Ove i bagagli siano imbarcati, in un aeroporto comunitario, su un aeromobile effettuante un volo intracomunitario e siano trasbordati, in un

▼B

altro aeroporto comunitario, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non comunitario:

- qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli registrati sono effettuati all'aeroporto di partenza del volo intracomunitario, purché esso sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale;
- qualsiasi controllo dei bagagli a mano è effettuato nell'ultimo aeroporto comunitario di carattere internazionale; in via eccezionale, un controllo preventivo di tali bagagli può essere effettuato nell'aeroporto di partenza del volo intracomunitario, quando risulti necessario in seguito al controllo dei bagagli registrati;
- un controllo supplementare dei bagagli registrati può essere effettuato, in via eccezionale, nell'ultimo aeroporto comunitario quando risulti necessario in seguito al controllo dei bagagli a mano.

3. Qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli che arrivano in un aeroporto comunitario a bordo di un aeromobile di linea o di un charter proveniente da un aeroporto non comunitario e trasbordati, in detto aeroporto comunitario, su un aeromobile da turismo o d'affari che effettua un volo intracomunitario, sono effettuati all'aeroporto di arrivo dell'aeromobile di linea o del charter.

4. Qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli imbarcati in un aeroporto comunitario su un aeromobile da turismo o d'affari che effettua un volo intracomunitario per poi essere trasbordati, in un altro aeroporto comunitario, su un aeromobile di linea o un charter a destinazione di un aeroporto non comunitario, sono effettuati all'aeroporto di partenza dell'aeromobile di linea o del charter.

5. Gli Stati membri possono effettuare, nell'aeroporto comunitario a carattere internazionale in cui ha luogo il trasbordo dei bagagli registrati, il controllo dei bagagli:

- provenienti da un aeroporto non comunitario e trasbordati, in un aeroporto comunitario a carattere internazionale, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto a carattere internazionale situato sullo stesso territorio nazionale;
- imbarcati su un aeromobile in un aeroporto a carattere internazionale per poi essere trasbordati in un altro aeroporto a carattere internazionale situato sullo stesso territorio nazionale, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non comunitario.

Articolo 195

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché:

- all'arrivo delle persone non possa essere effettuato anteriormente al controllo dei bagagli a mano non contemplato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio ⁽¹⁾, alcun trasferimento di beni,
- alla partenza delle persone non possa essere effettuato successivamente al controllo dei bagagli a mano non contemplato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, alcun trasferimento di beni,
- all'arrivo delle persone, si utilizzino dispositivi adeguati per impedire qualsiasi trasferimento di beni anteriore al controllo dei bagagli registrati non contemplato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio,
- alla partenza delle persone, si utilizzino dispositivi adeguati per impedire qualsiasi trasferimento di beni posteriore al controllo dei bagagli registrati non contemplato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio.

⁽¹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1991, pag. 4.

▼**B***Articolo 196*

I bagagli registrati in un aeroporto comunitario sono contrassegnati mediante un'etichetta apposta nello stesso aeroporto. Il modello dell'etichetta e le sue caratteristiche tecniche figurano nell'allegato 30.

Articolo 197

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli aeroporti rispondenti alla definizione di «aeroporto comunitario di carattere internazionale», di cui all'articolo 190, lettera b). La Commissione pubblica tale elenco nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

TITOLO VII

DICHIARAZIONE IN DOGANA — PROCEDURA NORMALE*CAPITOLO 1****Dichiarazione in dogana fatta per iscritto***

Sezione 1

Disposizioni di carattere generale*Articolo 198*

1. Qualora una dichiarazione in dogana comporti più articoli le indicazioni relative a ciascun articolo sono considerate costituire una dichiarazione separata.
2. Sono considerati costituire una sola merce gli elementi costitutivi di complessi industriali che formano oggetto di un'unico codice nella nomenclatura combinata.

Articolo 199

►**M1** 1. ◀ Fatta salva l'eventuale applicazione di disposizioni repressive, la presentazione in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante è impegnativa, conformemente alle disposizioni vigenti, per quanto riguarda:

- l'esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione,
- l'autenticità dei documenti acclusi, e
- l'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in causa al regime considerato.

▼**M1**

2. Quando il dichiarante utilizza sistemi informatici per la stampa delle dichiarazioni in dogana, l'autorità doganale può prevedere che la firma manoscritta sia sostituita da un'altra tecnica di identificazione eventualmente basata sull'uso di codici. Tale agevolazione è concessa solo qualora siano soddisfatte le condizioni tecniche e amministrative stabilite dalle autorità doganali.

L'autorità doganale può altresì prevedere che le dichiarazioni redatte a mezzo dei sistemi informatici delle dogane siano direttamente autenticate da tali sistemi anziché mediante apposizione manuale o meccanica del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario competente.

3. L'autorità doganale può consentire, alle condizioni e secondo le modalità da essa determinate, che determinati elementi della dichiarazione scritta di cui all'allegato 37 siano sostituiti dalla trasmissione elettronica, all'ufficio doganale all'uopo designato, di tali elementi, se del caso in forma codificata.



Articolo 200

I documenti presentati a sostegno della dichiarazione devono essere conservati dall'autorità doganale, salvo disposizioni contrarie e fatta eccezione per i casi in cui possono essere utilizzati dall'interessato per altre operazioni. In quest'ultimo caso, l'autorità doganale prenderà le disposizioni necessarie affinché tali documenti possano essere utilizzati solo per il quantitativo o il valore per il quale restano validi.

Articolo 201

1. La dichiarazione deve essere depositata nell'ufficio doganale in cui sono state presentate le merci. Essa può essere depositata non appena abbia avuto luogo tale presentazione.
2. L'autorità doganale può autorizzare il deposito della dichiarazione prima che il dichiarante sia in grado di presentarle le merci. In tal caso, l'autorità doganale può fissare un termine per tale presentazione, stabilito in base alle circostanze. Trascorso tale termine, la dichiarazione si considera non depositata.
3. Qualora sia stata depositata una dichiarazione prima dell'arrivo delle merci cui essa si riferisce nell'ufficio doganale o in altro luogo designato dall'autorità doganale, essa può essere accettata soltanto dopo la presentazione delle merci in dogana.

Articolo 202

1. Il deposito della dichiarazione nell'ufficio doganale competente va effettuato nei giorni e nelle ore di apertura del medesimo.

Tuttavia, l'autorità doganale può autorizzare, su richiesta e a spese del dichiarante, il deposito della dichiarazione in giorni ed ore diversi da quelli di apertura.

2. È equiparata al deposito della dichiarazione in un ufficio doganale la presentazione di tale dichiarazione ai funzionari di detto ufficio in un altro luogo all'uopo designato nel quadro di accordi conclusi tra l'autorità doganale e l'interessato.

Articolo 203

La data di accettazione della dichiarazione deve essere apposta sulla dichiarazione medesima.

Articolo 204

L'autorità doganale può ammettere o esigere che le rettifiche di cui all'articolo 65 del codice siano effettuate con il deposito di una nuova dichiarazione destinata a sostituire quella iniziale. In tal caso, la data da prendere in considerazione per la determinazione dei dazi eventualmente esigibili e per l'applicazione delle altre disposizioni che disciplinano il regime doganale in causa è la data di accettazione della dichiarazione iniziale.

Sezione 2

Formulari da utilizzare

Articolo 205

1. Il modello ufficiale per la dichiarazione in dogana delle merci fatta per iscritto, nel quadro della procedura normale, ai fini del loro vincolo ad un regime doganale o della loro riesportazione, conformemente all'articolo 182, paragrafo 3, del codice, è il documento amministrativo unico.

▼B

2. Possono anche essere utilizzati a tal fine altri formulari, qualora le disposizioni del regime doganale in causa lo prevedano.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non pregiudicano:
- la dispensa dalla dichiarazione scritta prevista dagli articoli da 225 a 236 per l'immissione in libera pratica, l'esportazione o l'ammissione temporanea,
 - la possibilità per gli Stati membri di dispensare dal formulario di cui al paragrafo 1 quando si applichino le disposizioni particolari previste dagli articoli 237 e 238 per le spedizioni postali di lettere e pacchi,
 - l'impiego di formulari speciali per facilitare la dichiarazione in casi particolari, quando l'autorità doganale l'autorizzi,
 - la possibilità per gli Stati membri di dispensare dal formulario di cui al paragrafo 1, in caso di accordi o intese conclusi(e) o da concludere tra le amministrazioni di due o più Stati membri al fine di ulteriormente semplificare le formalità per tutti o parte degli scambi tra detti Stati membri,
 - la possibilità per gli interessati di utilizzare distinte di carico per l'espletamento delle formalità di transito comunitario, per le spedizioni concernenti diverse categorie di merci,
 - la stampa con mezzi informatici pubblici o privati, alle condizioni stabilite dagli Stati membri, all'occorrenza su carta vergine, di dichiarazioni d'importazione, transito o di esportazione, e di documenti comprovanti il carattere comunitario delle merci non vincolate al regime di transito comunitario interno,
 - la possibilità per gli Stati membri, quando ci si avvalga di un sistema di trattamento informatizzato delle dichiarazioni, di prevedere che la dichiarazione, ai sensi del paragrafo 1, sia costituita dal documento unico stampato dal sistema di cui sopra.

▼M1**▼B**

5. Quando in una normativa comunitaria venga fatto riferimento ad una dichiarazione di esportazione, di riesportazione, d'importazione o di vincolo ad un altro regime doganale, gli Stati membri possono richiedere soltanto documenti amministrativi:
- espressamente istituiti o previsti da atti comunitari,
 - richiesti in virtù di convenzioni internazionali compatibili con il trattato,
 - richiesti agli operatori per permettere loro di beneficiare, dietro loro richiesta, di un vantaggio o di un'agevolazione specifica,
 - richiesti, nel rispetto delle disposizioni del trattato, per applicare normative specifiche qualora ciò non sia possibile mediante l'utilizzazione dell'unico documento di cui al paragrafo 1.

Articolo 206

Ove occorra, il formulario di documento amministrativo unico viene utilizzato anche durante il periodo transitorio previsto dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo negli scambi, tra Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna o il Portogallo e tra questi due ultimi Stati membri, di merci che non fruiscono ancora della completa soppressione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente o che restano soggette ad altre misure previste dall'atto di adesione.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, l'esemplare n. 2, oppure, secondo il caso, l'esemplare n. 7 dei formulari utilizzati negli scambi con la Spagna e il Portogallo oppure tra questi due Stati membri viene distrutto.

▼B

Esso è, inoltre, utilizzato nell'ambito degli scambi di merci comunitarie tra le parti del territorio doganale della Comunità alle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio⁽¹⁾ e le parti di detto territorio alle quali le suddette disposizioni non si applicano, ovvero nell'ambito degli scambi tra le parti di detto territorio in cui le suddette disposizioni non si applicano.

Articolo 207

Fatto salvo l'articolo 205, paragrafo 3, le amministrazioni doganali degli Stati membri possono rinunciare in generale, ai fini dell'adempimento delle formalità d'importazione o d'esportazione, alla presentazione di taluni esemplari del documento unico destinati all'autorità di questo Stato membro, a condizione che i dati in causa siano disponibili su altri supporti.

Articolo 208

1. Il documento amministrativo unico deve essere presentato in fascicoli comprendenti il numero di esemplari previsto per l'espletamento delle formalità relative al regime doganale al quale la merce deve essere vincolata.

2. Quando il regime di transito comunitario o di transito comune sia preceduto o seguito da un altro regime doganale, può essere presentato un fascicolo comprendente il numero di esemplari previsto per l'espletamento delle formalità relative al regime di transito e al regime doganale precedente o successivo.

3. I fascicoli di cui ai paragrafi 1 e 2 sono ricavati:

— da un insieme di otto esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato 31,

oppure

— segnatamente, in caso di stampa con un sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni, da due insiemi successivi di quattro esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato 32.

4. Fatti salvi gli articoli 205, paragrafo 3, da 222 a 224 e da 254 a 289, i formulari di dichiarazione possono essere completati, all'occorrenza, da uno o più formulari complementari presentati in fascicoli comprendenti gli esemplari di dichiarazione previsti per l'espletamento delle formalità relative al regime doganale cui le merci devono essere vincolate, ai quali possono essere allegati, all'occorrenza, gli esemplari previsti per l'espletamento delle formalità relative ai regimi doganali precedenti o successivi.

Questi fascicoli sono ricavati:

— da un insieme di otto esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato 33,

oppure

— da due insiemi di quattro esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato 34.

I formulari complementari fanno parte integrante del documento amministrativo unico al quale si riferiscono.

5. In deroga al paragrafo 4, l'autorità doganale può prevedere il non uso dei formulari complementari qualora venga utilizzato un sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni che provveda alla loro edizione.

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.



Articolo 209

1. Ove si applichi l'articolo 208, paragrafo 2, ciascun interveniente s'impegna unicamente per i dati relativi al regime da lui chiesto in veste di dichiarante, obbligato principale o rappresentante dell'uno o dell'altro.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, qualora il dichiarante utilizzi un documento unico rilasciato nel corso del precedente regime doganale, egli è tenuto, prima di presentare la sua dichiarazione, a verificare, per le caselle che lo riguardano, l'esattezza dei dati indicati e la loro applicabilità alle merci in oggetto e al regime richiesto e, se del caso, a completarli.

Nei casi di cui al primo comma, ove il dichiarante constati una disparità tra le merci in oggetto e i dati indicati nel documento deve informare immediatamente l'ufficio doganale in cui la dichiarazione è depositata. In tal caso, il dichiarante deve compilare la sua dichiarazione su nuovi esemplari del formulario di documento unico.

Articolo 210

Quando il documento amministrativo unico venga utilizzato per più regimi doganali successivi, l'autorità doganale si assicura della concordanza delle indicazioni riportate in un secondo tempo sulle dichiarazioni relative ai vari regimi in causa.

Articolo 211

La dichiarazione deve essere compilata in una delle lingue ufficiali della Comunità accettata dall'autorità doganale dello Stato membro in cui sono espletate le formalità.

Ove occorra, l'autorità doganale dello Stato membro di destinazione può chiedere al dichiarante o a colui che lo rappresenta nello Stato membro di cui trattasi, la traduzione della dichiarazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato. La traduzione si sostituisce alle indicazioni della dichiarazione in oggetto.

In deroga al comma precedente, la dichiarazione deve essere fatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione ogniqualvolta la dichiarazione in quest'ultimo Stato membro venga fatta su esemplari di dichiarazione diversi da quelli inizialmente presentati all'ufficio doganale dello Stato membro di partenza.

Articolo 212

1. Il formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, deve essere compilato conformemente alle indicazioni fornite nel libretto di istruzioni di cui all'allegato 37 e, all'occorrenza, tenuto conto delle indicazioni complementari previste nel quadro di altre normative comunitarie.

2. L'autorità doganale agevolerà in ogni modo gli utilizzatori affinché dispongano del libretto di istruzioni di cui al paragrafo 1.

3. L'amministrazione doganale di ciascuno Stato membro completa, ove occorra, le predette istruzioni.

Articolo 213

I codici da utilizzare per compilare il formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, figurano nell'allegato 38.

Articolo 214

Nei casi in cui la normativa renda necessaria la compilazione di copie supplementari del formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, il dichiarante può utilizzare a tal fine e per quanto necessario esemplari supplementari o fotocopie del predetto formulario.

▼B

Detti esemplari supplementari o dette fotocopie devono essere firmati(e) dal dichiarante, presentati(e) all'autorità doganale competente e vidimati(e) da quest'ultima alla stessa stregua del documento unico. Essi sono accettati dall'autorità doganale allo stesso titolo dei documenti originali, semprechè la loro qualità e la loro leggibilità siano ritenute soddisfacenti dalla predetta autorità.

Articolo 215

1. Il formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, è stampato su carta collata per scrittura, a ricalco, del peso di almeno 40 gr al metro quadrato. L'opacità di questa carta deve far sì che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte sull'altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni o squalciture.

La carta è di color bianco per tutti gli esemplari. Tuttavia, per quanto riguarda gli esemplari relativi al transito comunitario (1, 4, 5 e 7), le caselle n. 1 (per quanto riguarda la prima e la terza sottocasella), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (per quanto riguarda la prima sottocasella di sinistra), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 hanno lo sfondo verde.

I formulari sono stampati in verde.

2. Le dimensioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice e verticalmente su un sesto di pollice. Le dimensioni delle suddivisioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice.

3. I vari esemplari dei formulari sono contraddistinti da un bordo di diverso colore e precisamente:

- a) per quanto concerne i formulari conformi ai modelli di cui agli allegati 31 e 33:
 - gli esemplari 1, 2, 3 e 5 sono corredati, sulla destra, di un bordo continuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu;
 - gli esemplari 4, 6, 7 e 8 sono corredati, sulla destra, di un bordo discontinuo rispettivamente di colore blu, rosso, verde e giallo;
- b) per quanto concerne i formulari conformi ai modelli di cui agli allegati 32 e 34, gli esemplari 1/6, 2/7, 3/8 e 4/5 sono corredati, sulla destra, di un bordo continuo e, alla destra di questo, di un bordo discontinuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu.

La larghezza di questi bordi è di circa 3 mm. Il bordo discontinuo è costituito da una successione di quadratini di 3 mm di lato, con uno spazio di 3 mm fra l'uno e l'altro.

4. L'allegato 35 reca l'indicazione degli esemplari sui quali i dati riportati sui formulari di cui agli allegati 31 e 33 devono figurare a ricalco.

L'allegato 36 reca l'indicazione degli esemplari sui quali i dati riportati sui formulari di cui agli allegati 32 e 34 devono figurare a ricalco.

5. Il formato dei formulari è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.

6. Le amministrazioni doganali degli Stati membri possono esigere che i formulari rechino il nome e l'indirizzo del tipografo o un marchio che ne permetta l'identificazione. Essi possono anche subordinare la stampa dei formulari ad una preventiva autorizzazione di carattere tecnico.



Sezione 3

Indicazioni richieste secondo il regime doganale previsto

Articolo 216

1. L'elenco massimo di caselle che possono essere compilate per una dichiarazione di vincolo ad un determinato regime doganale in caso di utilizzo del documento amministrativo unico figura nell'allegato 37.
2. Nell'allegato 37 figura anche l'elenco minimo di caselle da utilizzare per una dichiarazione di vincolo ad un determinato regime doganale.

Articolo 217

Le indicazioni necessarie in caso di utilizzo di uno dei formulari di cui all'articolo 205, paragrafo 2, figurano nel medesimo e sono completate, all'occorrenza, dalle disposizioni relative al regime doganale in causa.

Sezione 4

Documenti da allegare alla dichiarazione in dogana

Articolo 218

1. I documenti da allegare alla dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica sono i seguenti:
 - a) la fattura sulla cui base è dichiarato il valore in dogana delle merci, quale deve essere presentata in applicazione dell'articolo 181;
 - b) quando sia richiesta in virtù dell'articolo 178, la dichiarazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana delle merci dichiarate, redatta conformemente a quanto stabilito dal predetto articolo;
 - c) i documenti necessari per l'applicazione di un regime tariffario preferenziale o di qualsiasi altra misura derogativa al regime di diritto comune applicabile alle merci dichiarate;
 - d) ogni altro documento necessario per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica delle merci dichiarate.
2. L'autorità doganale può esigere, all'atto del deposito della dichiarazione, la presentazione dei documenti di trasporto o, secondo il caso, dei documenti inerenti al precedente regime doganale.

Essa può anche esigere, qualora la stessa merce sia presentata in più colli, la presentazione della distinta dei colli o di un documento equivalente che indichi il contenuto di ciascun collo.



3. Tuttavia, quanto si tratti di merce che può fruire della tassazione forfettaria di cui alla sezione II D delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata, oppure quando si tratti di merce che può fruire della franchigia dai dazi all'importazione, i documenti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) possono non essere richiesti, salvo che l'autorità doganale lo reputi necessario ai fini dell'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica della merce in oggetto.

▼B*Articolo 219*

1. La dichiarazione di transito comunitario è accompagnata dal documento di trasporto.

L'autorità doganale dell'ufficio di partenza può dispensare dalla presentazione di tale documento all'atto dell'espletamento delle formalità. Tuttavia, durante il trasporto, il documento di trasporto dev'essere presentato ad ogni richiesta dell'autorità doganale o di ogni altra autorità abilitata.

2. Fatte salve le misure di semplificazione eventualmente applicabili, il documento doganale di esportazione/spedizione o di riesportazione delle merci fuori del territorio doganale della Comunità o qualsiasi documento di effetto equivalente dev'essere presentato all'ufficio di partenza unitamente alla dichiarazione di transito comunitario cui si riferisce.

3. L'autorità doganale può, eventualmente, richiedere la presentazione del documento relativo al precedente regime doganale.

▼M10*Articolo 220*

1. Fatte salve altre disposizioni specifiche, i documenti da allegare alla dichiarazione di vincolo a un regime doganale economico sono i seguenti:

a) per il regime del deposito doganale:

— di tipo D, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a) e b),

— di tipo diverso dal tipo D, nessun documento;

b) per il regime del perfezionamento attivo:

— sistema del rimborso, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1,

— sistema della sospensione, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a) e b),

e, all'occorrenza, l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi o una copia della domanda di autorizzazione in caso di applicazione dell'articolo 556, paragrafo 1, secondo comma;

c) per il regime di trasformazione sotto controllo doganale, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a) e b) e, all'occorrenza, l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi;

d) per il regime d'ammissione temporanea:

— con sgravio parziale dei dazi all'importazione, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1,

— con sgravio totale dei dazi all'importazione, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a) e b),

e, all'occorrenza, l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi;

e) per il regime del perfezionamento passivo, i documenti di cui all'articolo 221, paragrafo 1 e, all'occorrenza, l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi o una copia della domanda di autorizzazione in caso di applicazione dell'articolo 751, paragrafo 1, secondo comma.

2. L'articolo 218, paragrafo 2, si applica alle dichiarazioni di vincolo a qualsiasi regime doganale economico.

3. Le autorità doganali possono consentire che l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi o una copia della domanda di autorizzazione sia tenuta a loro disposizione senza essere allegata alla dichiarazione.

▼B*Articolo 221*

1. Alla dichiarazione di esportazione o di riesportazione dev'essere allegato qualsiasi documento necessario per la corretta applicazione dei dazi all'esportazione e delle disposizioni che disciplinano l'esportazione o la riesportazione delle merci in causa.
2. L'articolo 218, paragrafo 2, si applica alle dichiarazioni di esportazione o di riesportazione.

▼M1*CAPITOLO 2****Dichiarazione in dogana con procedura informatica****Articolo 222*

1. Quando la dichiarazione in dogana è effettuata mediante procedimenti informatici, le indicazioni della dichiarazione scritta di cui all'allegato 37 sono sostituite dalla trasmissione all'ufficio doganale all'uopo designato, ai fini del loro trattamento computerizzato, di dati codificati o espressi in una qualsiasi altra forma determinata dall'autorità doganale e corrispondenti alle indicazioni richieste per le dichiarazioni scritte.
2. Una dichiarazione doganale effettuata mediante EDI è considerata presentata all'atto del ricevimento del messaggio EDI da parte dell'autorità doganale.
L'accettazione di una dichiarazione doganale effettuata mediante EDI è comunicata al dichiarante con messaggio di risposta recante almeno gli estremi del messaggio ricevuto e/o il numero di registrazione della dichiarazione doganale e la data di accettazione.
3. Quando la dichiarazione doganale è effettuata mediante EDI, l'autorità doganale stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 247.
4. Quando la dichiarazione doganale è effettuata mediante EDI, lo svincolo delle merci è notificato al dichiarante indicando almeno gli estremi della dichiarazione e la data dello svincolo.
5. In caso di introduzione degli elementi della dichiarazione doganale nei sistemi informatici doganali, le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 si applicano per quanto di ragione.

Articolo 223

Qualora la redazione di un esemplare della dichiarazione doganale su supporto cartaceo sia richiesta per l'espletamento di altre formalità, detto esemplare sarà redatto e vistato, su domanda del dichiarante, dal competente ufficio doganale, ovvero conformemente all'articolo 199, paragrafo 2, secondo comma.

Articolo 224

L'autorità doganale può autorizzare, alle condizioni e secondo le modalità da essa stabilite, che i documenti necessari al vincolo delle merci ad un regime doganale siano redatti e trasmessi con procedimenti informatici.

*CAPITOLO 3**Dichiarazione in dogana verbale o con altro atto*

Sezione 1

Dichiarazioni verbali*Articolo 225*

Per l'immissione in libera pratica possono formare oggetto di dichiarazione in dogana verbale:

- a) le merci prive di carattere commerciale:
 - contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, oppure
 - inviate a privati, oppure
 - quando l'autorità doganale lo autorizzi, in altri casi d'importanza trascurabile;
- b) le merci di carattere commerciale, quando:
 - il loro valore globale non superi, per spedizione e per dichiarante, il limite statistico stabilito nelle disposizioni comunitarie vigenti,
 - la spedizione non faccia parte di una serie regolare di operazioni similari, e
 - le merci non siano trasportate da trasportatori indipendenti come parte di un'operazione di trasporto più ampia;
- c) le merci di cui all'articolo 229, quando si tratti di merci che beneficiano della franchigia in quanto merci in reintroduzione;
- d) le merci di cui all'articolo 230, lettere b) e c).

Articolo 226

Per l'esportazione possono formare oggetto di dichiarazione in dogana verbale:

- a) le merci prive di carattere commerciale:
 - contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, oppure
 - inviate da privati, oppure
- b) le merci di cui all'articolo 225, lettera b)
- c) le merci di cui all'articolo 231, lettere b) e c);
- d) altre merci, quando l'autorità doganale lo autorizzi e in casi d'importanza economica trascurabile.

Articolo 227

1. L'autorità doganale può stabilire che gli articoli 225 e 226 non vengano applicati quando la persona che effettua lo sdoganamento agisca per conto di terzi in veste di professionista dello sdoganamento.
2. Quando l'autorità doganale abbia dei dubbi sull'esattezza degli elementi dichiarati o sulla loro integralità, può richiedere una dichiarazione scritta.

Articolo 228

Quando le merci dichiarate in dogana verbalmente, conformemente agli articoli 225 o 226, siano soggette ai dazi all'importazione o all'esportazione, l'autorità doganale rilascia all'interessato una ricevuta dietro pagamento dei dazi in causa.

▼M10

Detta ricevuta contiene almeno le informazioni seguenti:

- a) la descrizione delle merci, formulata in maniera sufficientemente precisa per consentire l'identificazione delle stesse; tale descrizione può essere completata, se del caso, dall'indicazione della voce tariffaria;
- b) il valore fatturato e/o, secondo il caso, la quantità delle merci;
- c) l'indicazione dettagliata delle imposte riscosse;
- d) la data di emissione;
- e) l'identificazione dell'autorità che l'ha emessa.

Gli Stati membri informano la Commissione dei modelli di ricevuta utilizzati ai fini dell'applicazione del presente articolo. La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.

▼B*Articolo 229*

1. Conformemente alle condizioni stabilite dall'articolo 696, possono formare oggetto di dichiarazione in dogana verbale per l'ammissione temporanea le merci seguenti:

▼M1

- a)
 - gli animali per gli usi considerati nei punti 12 e 13 dell'allegato 93 bis e i materiali che soddisfano le condizioni di cui l'articolo 685 paragrafo 2, lettera b);
 - gli imballaggi di cui all'articolo 679, qualora siano importati pieni e rechino marchi indelebili e non amovibili di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale della Comunità;

▼B

- i materiali per la realizzazione di servizi radiofonici o televisivi, nonché i veicoli specialmente allestiti per tali fini e le loro attrezzature importati da enti pubblici o privati, stabiliti al di fuori del territorio doganale della Comunità, autorizzati dall'autorità doganale che rilascia l'autorizzazione per il regime ad importare tali materiali e veicoli;
 - gli strumenti e apparecchi necessari ai medici per assistere malati in attesa del trapianto di un organo in applicazione dell'articolo 671, paragrafo 2, lettera c);
- b) le merci di cui all'articolo 232;
 - c) altre merci, quando l'autorità doganale lo autorizzi.

2. Le merci di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di dichiarazioni verbali anche per la riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea.

*Sezione 2***Dichiarazioni in dogana fatte con altro atto***Articolo 230*

Quando non formino oggetto di dichiarazione in dogana specifica, sono considerate dichiarate per l'immissione in libera pratica con l'atto di cui all'articolo 233:

- a) le merci prive di carattere commerciale, contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, che beneficiano della franchigia in virtù del Capitolo I, Titolo XI del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio⁽¹⁾ o in quanto merci in reintroduzione;

⁽¹⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

▼B

- b) le merci che beneficiano delle franchigie di cui al Capitolo I, Titoli IX e X del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio;
- c) i mezzi di trasporto che beneficiano della franchigia in quanto merci in reintroduzione;
- d) le merci importate nel quadro di uno scambio d'importanza trascurabile e dispensate dall'obbligo di essere presentate ad un ufficio doganale conformemente all'articolo 38, paragrafo 4 del codice, a condizione che esse non siano soggette ai dazi all'importazione.

Articolo 231

Quando non formino oggetto di dichiarazione in dogana specifica, sono considerate dichiarate per l'esportazione con l'atto di cui all'articolo 233, lettera b):

- a) le merci non soggette ai dazi all'esportazione e prive di carattere commerciale, contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;
- b) i mezzi di trasporto immatricolati nel territorio doganale della Comunità e destinati ad essere reimportati;
- c) le merci di cui al capitolo II del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio;
- d) altre merci, quando l'autorità doganale l'autorizzi e in casi d'importanza economica trascurabile.

Articolo 232

1. Quando non formino oggetto di dichiarazione scritta o verbale, sono considerati dichiarati per l'ammissione temporanea con l'atto di cui all'articolo 233, conformemente agli articoli 698 e 735:

- a) gli effetti personali e le merci importate per fini sportivi di cui all'articolo 684,
- b) i mezzi di trasporto di cui agli articoli da 718 a 725.

2. Quando non formino oggetto di dichiarazione scritta o verbale, le merci di cui al paragrafo 1 sono considerate dichiarate per la riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea, con l'atto di cui all'articolo 233.

Articolo 233

►M6 1. ◀ Ai fini dell'applicazione degli articoli da 230 a 232, l'atto che è considerato una dichiarazione in dogana può essere effettuato nelle seguenti forme:

- a) quando le merci vengano portate in un ufficio doganale o in altro luogo designato o autorizzato conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del codice:
 - percorrendo la corsia verde — «niente da dichiarare» — negli uffici doganali in cui è stata predisposta la doppia corsia di controllo,
 - passando da un ufficio privo della doppia corsia di controllo senza farvi spontaneamente una dichiarazione in dogana,
 - applicando un disco di dichiarazione in dogana o un'etichetta autoadesiva «niente da dichiarare» sul parabrezza dell'autovettura, quando tale possibilità sia prevista dalle disposizioni nazionali;
- b) in caso di dispensa dall'obbligo di portare le merci in dogana, conformemente alle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 38, paragrafo 4, del codice, in caso di esportazione,

▼B

conformemente all'articolo 231 e, in caso di riesportazione conformemente all'articolo 232, paragrafo 2:

— varcando la frontiera del territorio doganale della Comunità.

▼M6

2. Quando le merci di cui all'articolo 230, lettera a), all'articolo 231, lettera a), e all'articolo 232, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, purché contenute nel bagaglio di un viaggiatore, sono trasportate per ferrovia, non accompagnate dal viaggiatore e dichiarate in dogana senza che quest'ultimo sia presente, può essere usato il documento di cui all'allegato 38 bis, nei limiti e alle condizioni ivi enunciate.

▼B*Articolo 234*

1. Quando siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 230 a 232, le merci in causa sono considerate presentate in dogana ai sensi dell'articolo 63 del codice, la dichiarazione è considerata accettata e lo svincolo concesso nel momento in cui è compiuto l'atto di cui all'articolo 233.

2. Se da un controllo dovesse emergere che l'atto di cui all'articolo 233 è compiuto senza che le merci introdotte o portate fuori soddisfino le condizioni degli articoli da 230 a 232, tali merci sono da considerarsi introdotte o esportate illegalmente.

Sezione 3

Disposizioni comuni alle sezioni 1 e 2*Articolo 235*

Gli articoli da 225 a 232 non si applicano alle merci per le quali venga chiesta(o) la concessione di restituzioni o di altri importi o il rimborso dei dazi o alle merci soggette a misure di divieto o restrizione o ad altra formalità particolare.

Articolo 236

Ai fini dell'applicazione delle sezioni 1 e 2, per «viaggiatore» si intende:

A. all'importazione:

- 1) qualsiasi persona che entri temporaneamente nel territorio doganale della Comunità in cui non ha la residenza normale, nonché
- 2) qualsiasi persona che rientri nel territorio doganale della Comunità in cui ha la residenza normale dopo un temporaneo soggiorno nel territorio di un paese terzo;

B. all'esportazione:

- 1) qualsiasi persona che lasci temporaneamente il territorio doganale della Comunità in cui ha la residenza normale, nonché
- 2) qualsiasi persona che, dopo un temporaneo soggiorno, lasci il territorio doganale della Comunità in cui non ha la residenza normale.



Sezione 4

Traffico postale*Articolo 237*

1. Nel quadro del traffico postale sono considerate dichiarate in dogana:

A. per l'immissione in libera pratica:

a) al momento della loro introduzione nel territorio doganale della Comunità, le merci seguenti:

- le cartoline postali e le lettere contenenti unicamente messaggi personali,
- i cecogrammi,
- gli stampati non soggetti ai dazi all'importazione e
- ogni altra spedizione postale sotto forma di lettere e pacchi dispensata dall'obbligo di essere presentata in dogana, conformemente alle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 38, paragrafo 4, del codice;

b) al momento della loro presentazione in dogana:

- le spedizioni postali sotto forma di lettere e pacchi diverse da quelle di cui alla lettera a), sempre che siano scortate dalla dichiarazione ►**M18** CN22 ◀ e/o ►**M18** CN23 ◀;

B. per l'esportazione:

a) all'atto della loro presa in carico da parte dell'amministrazione delle poste, le spedizioni postali sotto forma di lettere e pacchi non soggette ai dazi all'esportazione.

b) all'atto della loro presentazione in dogana, le spedizioni postali sotto forma di lettere e pacchi soggette ai dazi all'esportazione, sempre che siano scortate dalla dichiarazione ►**M18** CN22 ◀ e/o ►**M18** CN23 ◀.

2. È considerato dichiarante e, all'occorrenza, debitore, nei casi di cui al paragrafo 1, punto A, il destinatario, nei casi di cui al punto B, lo speditore. L'autorità doganale può stabilire che l'amministrazione delle poste sia considerata come dichiarante ed eventualmente, come debitrice.

3. Per l'applicazione del paragrafo 1 le merci non soggette ai dazi sono considerate presentate in dogana ai sensi dell'articolo 63 del codice, la dichiarazione doganale è considerata accettata e lo svincolo concesso:

- a) all'importazione, all'atto della consegna della merce al destinatario,
- b) all'esportazione, all'atto della presa in carico della merce da parte dell'amministrazione delle poste.

4. Quando una spedizione postale sotto forma di lettere o colli che non è dispensata dall'obbligo di essere presentata in dogana conformemente alle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 38, paragrafo 4, del codice, venga presentata senza la dichiarazione ►**M18** CN22 ◀ e/o ►**M18** CN23 ◀ o quando tale dichiarazione sia incompleta, l'autorità doganale determina la forma in cui essa va fatta o va completata.

Articolo 238

L'articolo 237 non si applica:

- alle spedizioni o ai pacchi contenenti merci destinate a fini commerciali il cui valore globale superi il limite statistico stabilito nelle disposizioni comunitarie vigenti; l'autorità doganale può stabilire limiti più elevati;

▼B

- alle spedizioni o ai pacchi contenenti merci destinate a fini commerciali facenti parte di una serie regolare di operazioni similari;
- quando la dichiarazione in dogana sia fatta per iscritto, verbalmente o con un procedimento informatizzato;
- alle spedizioni o ai pacchi contenenti merci di cui all'articolo 235.

TITOLO VIII

**VISITA DELLE MERCI, RICONOSCIMENTO DELL'UFFICIO
DOGANALE ED ALTRE MISURE PRESE DALL'UFFICIO DO-
GANALE***Articolo 239*

1. La visita delle merci avviene nei luoghi all'uopo stabiliti e nelle ore previste.
2. Tuttavia, su domanda del dichiarante, l'autorità doganale può permettere che la visita delle merci avvenga in luoghi o in ore diverse da quelli(e) di cui al paragrafo 1.

Le eventuali spese sono a carico del dichiarante.

Articolo 240

1. Quando l'autorità doganale decide di procedere alla visita delle merci ne informa il dichiarante o il suo rappresentante.
2. Quando l'autorità doganale decide di visitare solo parte delle merci dichiarate indica al dichiarante o al suo rappresentante quali merci vuole esaminare, senza che questi possa opporsi.

Articolo 241

1. Il dichiarante o la persona da esso designata ad assistere alla visita delle merci fornisce all'autorità doganale l'assistenza necessaria per facilitarne i compiti. Se l'autorità doganale non ritiene soddisfacente l'assistenza fornita può chiedere al dichiarante di designare un'altra persona in grado di fornirle l'assistenza necessaria.
2. Qualora il dichiarante rifiuti di assistere alla visita delle merci o di designare una persona in grado di fornire l'assistenza ritenuta necessaria dall'autorità doganale, quest'ultima, a meno che non ritenga di poter rinunciare a detta visita, gli impone un termine entro il quale assolvere tale obbligo.

Se alla scadenza di detto termine il dichiarante non ha ottemperato alle ingiunzioni dell'autorità doganale, quest'ultima, ai fini dell'applicazione dell'articolo 75, lettera a), del codice, procede d'ufficio alla visita delle merci, a rischio e a spese del dichiarante, ricorrendo, qualora lo ritenga necessario, all'assistenza di un esperto o di qualsiasi altra persona designata secondo le disposizioni in vigore.

3. Gli accertamenti fatti dall'autorità doganale in occasione della visita effettuata alle condizioni di cui al precedente paragrafo fanno fede come se la visita fosse avvenuta in presenza del dichiarante.

4. In sostituzione delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3 l'autorità doganale ha la facoltà di reputare senza effetto la dichiarazione quando non vi sia alcun dubbio che il rifiuto del dichiarante di assistere alla visita delle merci o di designare una persona in grado di fornire l'assistenza necessaria non abbia per oggetto o per effetto di impedirle di constatare un'infrazione alle disposizioni che disciplinano il vincolo delle merci al regime doganale considerato o di sottrarsi all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 66, paragrafo 1, o dell'articolo 80, paragrafo 2, del codice.

▼B*Articolo 242*

1. Qualora l'autorità doganale decida di effettuare un prelievo di campioni, ne informa il dichiarante o il suo rappresentante.

2. I prelievi sono effettuati dall'autorità doganale. Tuttavia, essa può chiedere che siano effettuati, sotto il suo controllo, dal dichiarante o da una persona da questi designata.

I prelievi sono effettuati secondo i metodi previsti a tal fine dalle disposizioni in vigore.

3. Le quantità da prelevare non devono essere superiori a quelle necessarie per permettere l'analisi o il controllo approfondito, compresa l'eventuale controanalisi.

Articolo 243

1. Il dichiarante o la persona da questi designata per assistere al prelievo di campioni è tenuto a fornire all'autorità doganale l'assistenza necessaria per facilitare l'operazione.

▼M7

2. Qualora il dichiarante rifiuti di assistere al prelievo di campioni o di designare a tale scopo una persona o non fornisca all'autorità doganale l'assistenza necessaria per facilitare l'operazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 241, paragrafo 1, seconda frase e paragrafi 2, 3 e 4.

▼B*Articolo 244*

Ove nulla osti e sempre che, qualora sia sorta o possa sorgere un'obbligazione doganale, l'importo dei dazi corrispondenti sia stato preventivamente contabilizzato e pagato o garantito, quando l'autorità doganale abbia prelevato dei campioni per procedere alla loro analisi o ad un controllo approfondito, essa concede lo svincolo delle merci in causa senza attendere il risultato di tale analisi o controllo.

Articolo 245

1. Le quantità prelevate a titolo di campioni dall'autorità doganale non sono deducibili dalla quantità dichiarata.

2. In caso di dichiarazione d'esportazione o di perfezionamento passivo il dichiarante è autorizzato, quando le circostanze lo permettano, a sostituire le quantità di merci prelevate a titolo di campioni con delle merci identiche al fine di completare la spedizione.

Articolo 246

1. I campioni prelevati, qualora non siano stati distrutti nel corso dell'analisi o del controllo approfondito, sono restituiti al dichiarante, a sua richiesta e a sue spese, quando l'autorità doganale non abbia più alcun motivo di conservarli, in particolare quando sia venuta meno ogni possibilità di ricorso, da parte del dichiarante, contro la decisione adottata dall'autorità doganale in base al risultato dell'analisi o del controllo approfondito.

2. I campioni di cui il dichiarante non abbia chiesto la restituzione possono essere distrutti oppure conservati dall'autorità doganale. Tuttavia, in alcuni casi particolari, l'autorità doganale può esigere che l'interessato ritiri i campioni giacenti.

▼B*Articolo 247*

1. L'autorità doganale, qualora proceda alla verifica della dichiarazione e dei documenti ad essi allegati o alla visita delle merci, indica, almeno sull'esemplare della dichiarazione ad essa destinato o su un documento ad essa allegato, le indicazioni che sono state verificate o esaminate, nonché i risultati a cui è pervenuta tale verifica o controllo. In caso di esame parziale delle merci devono essere parimenti indicati i riferimenti alla partita esaminata.

Se del caso, l'autorità doganale indica nella dichiarazione se il dichiarante o il suo rappresentante non ha partecipato alle operazioni.

2. Qualora il risultato della verifica della dichiarazione e dei documenti ad essa allegati o della visita delle merci non sia conforme alla dichiarazione, l'autorità doganale precisa almeno sull'esemplare della dichiarazione ad essa destinata o sul documento ad essa allegato gli elementi da prendere in considerazione ai fini della tassazione delle merci in causa e, all'occorrenza, del calcolo delle restituzioni e degli altri importi all'esportazione, e dell'applicazione delle altre disposizioni che disciplinano il regime doganale cui le merci sono vincolate.

3. Le constatazioni dell'autorità doganale devono evidenziare, all'occorrenza, i mezzi d'identificazione adottati.

Esse devono, inoltre, essere datate e recare le informazioni necessarie ad identificare il funzionario che le ha redatte.

4. L'autorità doganale può non apporre alcuna menzione sulla dichiarazione o sul documento ad essa allegato, di cui al paragrafo 1, quando non proceda alla verifica della dichiarazione o alla visita delle merci.

Articolo 248

1. La concessione dello svincolo dà luogo alla contabilizzazione dei dazi all'importazione determinati sulla base degli elementi della dichiarazione. Quando l'autorità doganale ritenga che i controlli intrapresi possono condurre alla determinazione di un importo di dazi superiore a quello risultante dagli elementi della dichiarazione, essa esige anche la costituzione di una garanzia sufficiente a coprire la differenza tra l'importo risultante dagli elementi della dichiarazione e quello di cui le merci possono in definitiva essere passibili. Tuttavia, il dichiarante ha la facoltà, invece di costituire una garanzia, di richiedere la contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi cui possono in definitiva essere soggette le merci.

2. Quando, in base ai controlli effettuati, l'autorità doganale determini un importo di dazi differente da quello risultante dagli elementi della dichiarazione, lo svincolo delle merci dà luogo alla contabilizzazione immediata dell'importo così determinato.

3. Quando l'autorità doganale nutra dei dubbi sull'applicabilità o meno di divieti o restrizioni e quando a questi dubbi non possa essere data risposta se non al termine dei controlli che la predetta autorità ha intrapreso, le merci in causa non possono essere oggetto di svincolo.

▼M12

4. Salvo il disposto del paragrafo 1, le autorità doganali possono rinunciare a richiedere la costituzione di una garanzia per le merci oggetto di una richiesta di prelievo da un contingente tariffario qualora accertino, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immisione in libera pratica, che il contingente tariffario non è in una situazione critica ai sensi dell'articolo 308 *quater*.



Articolo 249

1. La forma con la quale l'autorità doganale concede lo svincolo è da questa determinata, tenuto conto del luogo in cui si trovano le merci e delle modalità particolari con cui esercita su di esse la propria sorveglianza.
2. In caso di dichiarazione scritta, una menzione dello svincolo e della data alla quale esso viene concesso è apposta sulla dichiarazione o all'occorrenza, su un documento ad essa accluso ed una copia di questa è restituita al dichiarante.

Articolo 250

1. Quando lo svincolo non possa essere concesso per uno dei motivi di cui all'articolo 75, lettera a), secondo o terzo trattino del codice, l'autorità doganale fissa al dichiarante un termine per regolarizzare la posizione delle merci.
2. Qualora, nei casi di cui all'articolo 75, lettera a), secondo trattino del codice, il dichiarante non abbia presentato i documenti richiesti prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1, la dichiarazione in causa è considerata priva di effetti e l'autorità doganale procede al suo annullamento. Si applica l'articolo 66, paragrafo 3 del codice.
3. Nei casi di cui all'articolo 75, lettera a), terzo trattino del codice e fatta salva l'eventuale applicazione dell'articolo 66, paragrafo 1, primo comma, o dell'articolo 182 del codice, quando il dichiarante non abbia né pagato né garantito l'importo dei dazi esigibili prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1, l'autorità doganale può iniziare le formalità preliminari alla vendita delle merci. In tal caso, si procederà alla vendita delle merci, se la loro posizione non è stata nel frattempo regolarizzata, eventualmente per via di ingiunzione, quando la legislazione dello Stato membro da cui dipende la predetta autorità lo consenta. L'autorità doganale informa di ciò il dichiarante.

L'autorità doganale può, a rischio e spese del dichiarante, trasferire le merci in causa in un luogo speciale posto sotto la sua sorveglianza.

Articolo 251

In deroga all'articolo 66, paragrafo 2, del codice la dichiarazione in dogana può essere invalidata dopo la concessione dello svincolo alle seguenti condizioni:

- 1) quando è accertato che le merci sono state erroneamente dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione invece di essere vincolate ad un altro regime doganale, l'autorità doganale annulla la dichiarazione, se ne è fatta domanda entro tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione, sempreché:
 - le merci non siano state utilizzate in condizioni diverse da quelle previste per il regime doganale cui avrebbero dovuto essere vincolate,
 - nel momento in cui sono state dichiarate le merci fossero destinate ad essere vincolate ad un altro regime doganale per il quale soddisfacevano tutte le condizioni previste,
 - e
 - le merci siano immediatamente dichiarate per il regime doganale al quale erano effettivamente destinate.

La dichiarazione di vincolo delle merci a quest'ultimo regime doganale ha effetto dalla data di accettazione della dichiarazione annullata.

L'autorità doganale può autorizzare la proroga del termine suindicato in casi eccezionali debitamente motivati;

▼M1

1bis) Quando è accertato che le merci sono state per errore dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare dazi all'importazione, al posto di un'altra merce, l'autorità doganale annulla la dichiarazione se ne è fatta domanda entro tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione, sempreché:

- le merci originariamente dichiarate:
 - i) non siano state utilizzate in modo diverso da quello autorizzato nella loro posizione precedente e
 - ii) siano state ricollocate nella loro posizione precedente,
- e che
- le merci che avrebbero dovuto essere dichiarate per il regime doganale inizialmente previsto:
 - i) avrebbero potuto, al momento della presentazione della dichiarazione iniziale, essere presentate allo stesso ufficio doganale e
 - ii) siano state dichiarate per lo stesso regime doganale di quello inizialmente previsto.

L'autorità doganale può autorizzare la proroga del termine succitato in casi eccezionali debitamente comprovati.

▼M12

1 ter) quando le merci sono state rifiutate nell'ambito di un contratto di vendita per corrispondenza, le autorità doganali invalidano la dichiarazione di immissione in libera pratica se ne è fatta domanda entro tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione, sempreché le merci siano state esportate all'indirizzo del fornitore originario o ad altro indirizzo indicato da quest'ultimo;

▼B

2) quando le merci sono state dichiarate per l'esportazione o per il regime di perfezionamento passivo, la dichiarazione è annullata sempreché:

- a) si tratti di merci soggette ai dazi all'esportazione, oppure oggetto di una domanda di rimborso dei dazi all'importazione, di restituzioni o di altri importi all'esportazione o di un'altra misura particolare all'esportazione,
 - il dichiarante fornisce all'ufficio doganale di esportazione la prova che le merci non hanno lasciato il territorio doganale della Comunità,
 - il dichiarante ripresenta alla suddetta autorità tutti gli esemplari della dichiarazione in dogana unitamente a tutti gli altri documenti che gli sono stati consegnati dopo l'accettazione della dichiarazione,
 - il dichiarante fornisce la prova, all'occorrenza, all'ufficio doganale di esportazione che le restituzioni e gli altri importi concessi a seguito della dichiarazione di esportazione delle merci in causa sono stati rimborsati o che i servizi interessati hanno preso le misure necessarie perchè non siano più corrisposti,
 - il dichiarante, all'occorrenza e conformemente alle disposizioni vigenti, soddisfa agli altri obblighi che possono essere previsti dall'ufficio doganale di esportazione per regolarizzare la posizione delle merci in causa.

L'annullamento della dichiarazione comporta all'occorrenza l'annullamento delle imputazioni annotate sul (sui) certificato(i) di esportazione o di prefissazione che è (sono) stato(i) presentato(i) a corredo di questa dichiarazione.

▼B

Qualora l'uscita dal territorio doganale della Comunità delle merci dichiarate per l'esportazione debba essere effettuata entro un dato termine, la mancata osservanza di questo termine comporta l'annullamento della relativa dichiarazione;

- b) quando si tratti di altre merci, l'ufficio doganale di esportazione sia informato conformemente all'articolo 796 che le merci dichiarate non sono uscite dal territorio doganale della Comunità.
- 3) Quando per la riesportazione delle merci occorra presentare una dichiarazione, il punto 2 si applica *mutatis mutandis*.
- 4) Quando le merci comunitarie siano state vincolate al regime di deposito doganale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, lettera b) del codice, può essere chiesto ed operato l'annullamento della dichiarazione di vincolo a tale regime non appena siano state prese le misure stabilite dalla normativa specifica in caso di mancata osservanza della destinazione prevista.

Se allo scadere del termine stabilito per la durata del vincolo al regime di deposito doganale delle merci suindicate, queste non hanno formato oggetto di alcuna domanda per dar loro una delle destinazioni previste dalla normativa specifica, l'autorità doganale adotta le misure contemplate da tale normativa.

▼M1*Articolo 252*

Quando le autorità doganali procedono alla vendita di merci comunitarie in conformità dell'articolo 75, lettera b) del codice, questa si effettua secondo le procedure in vigore negli Stati membri.

▼B

TITOLO IX

PROCEDURE SEMPLIFICATE**▼M1***CAPITOLO 1**Disposizioni generali***▼B***Articolo 253*

1. La procedura della dichiarazione incompleta permette all'autorità doganale di accettare, in casi debitamente giustificati, una dichiarazione che non rechi tutte le indicazioni richieste o che non sia corredata di tutti i documenti necessari per il regime doganale in questione.
2. La procedura della dichiarazione semplificata permette di vincolare le merci al regime doganale in questione su presentazione di una dichiarazione semplificata e successiva presentazione di una dichiarazione complementare che può avere, all'occorrenza, carattere globale, periodico o riepilogativo.
3. La procedura di domiciliazione consente di vincolare le merci al regime doganale in questione nei locali dell'interessato o in altri luoghi designati o autorizzati dall'autorità doganale.

▼M1*Articolo 253 bis*

Quando una procedura semplificata è applicata utilizzando sistemi informatici per la redazione di dichiarazioni doganali o con procedure informatiche, si applica, mutatis mutandis, il disposto degli articoli 199, paragrafo 2 e 3, e articoli 222, 223 e 224.

▼B*CAPITOLO 2**Merci dichiarate per l'immissione in libera pratica*

Sezione 1

Dichiarazione incompleta*Articolo 254*

Le dichiarazioni d'immissione in libera pratica che l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune indicazioni enumerate nell'allegato 37, devono contenere almeno le indicazioni di cui alle caselle: n. 1 (prima e seconda suddivisione), 14, 21, 31, 37, 40 e 54 del documento amministrativo unico, nonché:

- la designazione delle merci in termini sufficientemente precisi per permettere all'autorità doganale di determinare immediatamente e senza ambiguità la voce o la sottovoce della nomenclatura combinata cui esse si riferiscono,
- nel caso di merci soggette a dazi *ad valorem*, il loro valore in dogana, oppure, qualora si constati che il dichiarante non è in grado di dichiarare tale valore, un'indicazione provvisoria del valore ritenuto accettabile dall'autorità doganale, tenuto conto, in particolare, degli elementi in possesso del dichiarante,
- ogni altro elemento ritenuto necessario per l'identificazione delle merci e l'applicazione delle disposizioni che disciplinano la loro immissione in libera pratica, nonché per la determinazione della garanzia alla cui costituzione può essere subordinato lo svincolo delle merci.

Articolo 255

1. Le dichiarazioni di immissione in libera pratica che l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, pur non essendovi allegati alcuni dei documenti che devono essere presentati a corredo della dichiarazione, devono essere accompagnate almeno dai documenti richiesti per l'immissione in libera pratica.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, può essere accettata una dichiarazione priva dell'uno o dell'altro documento alla cui presentazione è subordinata l'immissione in libera pratica quando sia accertato, con soddisfazione dell'autorità doganale, che:

- a) il documento in causa esiste ed è valido;
- b) detto documento non ha potuto essere accluso alla dichiarazione a causa di circostanze indipendenti dalla volontà del dichiarante;
- c) qualsiasi ritardo nell'accettazione della dichiarazione impedirebbe l'immissione in libera pratica delle merci o sottoporrebbe queste ultime ad un'aliquota di dazi più elevata.

I dati relativi ai documenti mancanti devono comunque essere indicati nella dichiarazione.

Articolo 256

1. Il termine accordato dall'autorità doganale al dichiarante per comunicare le indicazioni o per presentare i documenti mancanti al momento dell'accettazione della dichiarazione non può essere superiore ad un mese a decorrere dalla data d'accettazione della dichiarazione.

▼B

Quando si tratti di un documento alla cui presentazione è subordinata l'applicazione di un dazio all'importazione ridotto o nullo, sempreché l'autorità doganale abbia validi motivi per ritenere che alle merci cui si riferisce la dichiarazione incompleta possa essere effettivamente applicato tale dazio ridotto o nullo, può essere accordato, su richiesta del dichiarante, un termine supplementare per la sua presentazione. Il termine supplementare non può essere superiore a tre mesi.

Quando si tratti di comunicare indicazioni o documenti mancanti in materia di valore in dogana l'autorità doganale può, ove sia indispensabile, stabilire un termine più lungo o prorogare il termine già stabilito. La durata del periodo complessivamente accordato deve tener conto dei termini di prescrizione in vigore.

▼M12

2. Qualora un dazio all'importazione ridotto o nullo sia applicabile alle merci immesse in libera pratica nel quadro di determinati contingenti tariffari oppure, sempreché non sia reintrodotta la riscossione del dazio doganale normale, nel quadro dei massimali tariffari o di altre misure tariffarie preferenziali, il beneficio del contingente tariffario o della misura tariffaria preferenziale viene riconosciuto solo previa presentazione alle autorità doganali del documento a cui è subordinata la concessione del dazio ridotto o nullo. Tale presentazione deve in ogni caso aver luogo:

- prima dell'esaurimento del contingente tariffario, oppure
- negli altri casi, prima della data in cui una misura comunitaria reintroduce la riscossione di dazi all'importazione normali.

▼B

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, il documento alla cui presentazione è subordinata la concessione del dazio all'importazione ridotto o nullo può essere presentato dopo la scadenza del periodo per il quale è stato fissato tale dazio se la dichiarazione relativa alle merci in causa è stata accettata prima della predetta data.

Articolo 257

1. L'accettazione da parte dell'autorità doganale di una dichiarazione incompleta non può avere per effetto d'impedire o di ritardare lo svincolo delle merci cui tale dichiarazione si riferisce. Fatto salvo l'articolo 248, lo svincolo è operato alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 qui di seguito.

2. Quando la presentazione, in un secondo tempo, di un'indicazione della dichiarazione o di un documento mancante al momento dell'accettazione della dichiarazione non abbia alcuna influenza sull'importo dei dazi applicabili alle merci in causa, l'autorità doganale procede immediatamente alla loro contabilizzazione secondo le condizioni usuali.

3. Quando, in applicazione dell'articolo 254 la dichiarazione contenga un'indicazione provvisoria del valore, l'autorità doganale:

- procede alla contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi calcolati sulla base di tali indicazioni,
- esige, se del caso, la costituzione di una garanzia sufficiente per coprire la differenza tra tale importo e quello cui in definitiva possono essere soggette le merci.

4. Qualora, in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 3, la presentazione, in un secondo tempo, di un'indicazione della dichiarazione o di un documento mancante al momento dell'accettazione della

▼**B**

dichiarazione possa incidere sull'importo dei dazi applicabili alle merci in causa:

- a) se la presentazione in un secondo tempo dell'indicazione o del documento mancante può comportare l'applicazione di un'aliquota ridotta, l'autorità doganale:
 - procede all'immediata contabilizzazione dell'importo dei dazi calcolati sulla base di tale aliquota ridotta,
 - esige la costituzione di una garanzia che copra la differenza tra tale importo e quello che risulterebbe dall'applicazione alle suddette merci dei dazi calcolati sulla base dell'aliquota normale;
- b) se la presentazione in un secondo tempo dell'indicazione o del documento mancante può comportare l'esenzione totale dai dazi all'importazione per le merci in causa, l'autorità doganale esige la costituzione di una garanzia che copra l'eventuale riscossione dell'importo dei dazi calcolati sulla base dell'aliquota normale.

5. Senza pregiudizio delle modifiche che potrebbero intervenire, in particolare a seguito della determinazione definitiva del valore in dogana, il dichiarante ha la facoltà di chiedere, invece di costituire la garanzia, la contabilizzazione immediata:

- ove si applichi il paragrafo 3, secondo trattino, o il paragrafo 4, lettera a), secondo trattino, dell'importo dei dazi cui possono in definitiva essere soggette le merci,
- ove si applichi il paragrafo 4, lettera b), dell'importo dei dazi calcolati secondo l'aliquota normale.

Articolo 258

Se, alla scadenza del termine di cui all'articolo 256 il dichiarante non ha apportato gli elementi necessari per la determinazione definitiva del valore in dogana delle merci o non ha fornito l'indicazione o il documento mancante, l'autorità doganale contabilizza immediatamente, a titolo dei dazi applicabili alle merci in causa, l'importo della garanzia costituita conformemente alle disposizioni dell'articolo 257, paragrafo 3, secondo trattino, o paragrafo 4, lettera a), secondo trattino, e lettera b).

Articolo 259

La dichiarazione incompleta accettata alle condizioni di cui agli articoli da 254 a 257 può o essere completata dal dichiarante o sostituita, con l'accordo dell'autorità doganale, da un'altra dichiarazione che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 62 del codice.

In entrambi i casi, la data da prendere in considerazione per la determinazione dei dazi eventualmente esigibili e per l'applicazione delle altre disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica è la data di accettazione della dichiarazione incompleta.

Sezione 2**Procedura di dichiarazione semplificata***Articolo 260*

1. Su domanda scritta, recante tutti gli elementi necessari, il dichiarante è autorizzato, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 261 e 262, a fare la dichiarazione di immissione in libera pratica in forma semplificata quando le merci sono presentate in dogana.
2. La dichiarazione semplificata può avere la forma:
 - di una dichiarazione incompleta redatta sul formulario di documento amministrativo unico, oppure
 - di un documento amministrativo o commerciale corredato della domanda di immissione in libera pratica.

▼B

Essa deve contenere almeno le indicazioni necessarie ad identificare le merci.

3. Quando le circostanze lo consentano l'autorità doganale può accettare che la domanda di immissione in libera pratica di cui al paragrafo 2, secondo trattino, sia sostituita da una domanda globale per tutte le operazioni d'immissione in libera pratica che verranno effettuate in un determinato periodo. Il riferimento all'autorizzazione concessa a fronte di questa domanda globale dev'essere indicato nel documento commerciale o amministrativo da presentare conformemente al paragrafo 1.

4. Alla dichiarazione semplificata devono essere acclusi tutti i documenti alla cui presentazione sia eventualmente subordinata l'immissione in libera pratica. Si applica l'articolo 255, paragrafo 2.

5. Il presente articolo si applica senza pregiudizio dell'articolo 278.

Articolo 261

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 260 è accordata al dichiarante purché possa essere assicurato l'efficace controllo del rispetto dei divieti o delle restrizioni all'importazione o di altre disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica.

2. L'autorizzazione viene in linea di massima rifiutata se la persona che la richiede:

- ha violato in modo grave o ripetuto la normativa doganale,
- procede soltanto saltuariamente ad operazioni di immissione in libera pratica.

Essa può essere rifiutata quando la persona in oggetto agisca per conto di un terzo che fa procedere solo saltuariamente ad operazioni di immissione in libera pratica.

3. Fatto salvo l'articolo 9 del codice, l'autorizzazione può essere revocata quando si verificano i casi di cui al paragrafo 2.

Articolo 262

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 260:

- designa l'ufficio o gli uffici doganali competenti ad accettare dichiarazioni semplificate,
- determina la forma e il contenuto delle dichiarazioni semplificate,
- determina le merci alle quali è applicabile, nonché le indicazioni che devono figurare nella dichiarazione semplificata ai fini dell'identificazione delle merci,
- precisa il riferimento alla garanzia che deve essere prestata dall'interessato per garantire un'eventuale obbligazione doganale.

Essa precisa anche la forma e il contenuto delle dichiarazioni complementari e stabilisce i termini entro i quali esse devono essere presentate all'autorità doganale designata a tal fine.

2. L'autorità doganale può dispensare della presentazione della dichiarazione complementare quando la dichiarazione semplificata concerne una merce il cui valore è inferiore al limite statistico stabilito nelle disposizioni comunitarie vigenti e sempreché la dichiarazione semplificata contenga tutti gli elementi necessari per l'immissione in libera pratica.



Sezione 3

Procedura di domiciliazione*Articolo 263*

L'autorizzazione ad utilizzare la procedura di domiciliazione viene accordata alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 264, 265 e 266 a qualsiasi persona che desideri far procedere all'immissione in libera pratica delle merci nei propri locali o negli altri luoghi di cui all'articolo 253 e a tale scopo presenti all'autorità doganale una domanda scritta contenente tutti gli elementi necessari alla concessione dell'autorizzazione:

- per le merci che sono soggette al regime di transito comunitario e per le quali la persona di cui sopra fruisce di una semplificazione delle formalità da espletare nell'ufficio di destinazione, conformemente agli articoli da 406 a 409,
- per le merci precedentemente vincolate ad un regime doganale economico, senza pregiudizio dell'articolo 278,
- per le merci trasportate, dopo la loro presentazione in dogana, conformemente all'articolo 40 del codice, nei suddetti locali o luoghi secondo una procedura di transito diversa da quella di cui al primo trattino,
- per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità senza passare da un ufficio doganale, conformemente all'articolo 41, lettera b), del codice.

Articolo 264

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 263 è accordata a condizione che:
 - le scritture della persona che ne fa domanda consentano all'autorità doganale di effettuare un controllo efficace, in particolare un controllo a posteriori,
 - possa essere garantito un controllo efficace del rispetto dei divieti o delle restrizioni all'importazione o di altre disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica.
2. L'autorizzazione viene in linea di massima rifiutata se la persona che ne fa domanda:
 - ha commesso un'infrazione grave o infrazioni reiterate alla normativa doganale,
 - procede soltanto saltuariamente ad operazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 265

1. Fatto salvo l'articolo 9 del codice, l'autorità doganale può rinunciare a revocare l'autorizzazione quando:
 - il suo titolare si conformi ai propri obblighi in un termine eventualmente da essa stabilito,
 - oppure
 - l'inosservanza non abbia prodotto conseguenze effettive sulla corretta applicazione del regime.
2. L'autorizzazione è in linea di massima revocata allorchè si verifichi il caso di cui all'articolo 264, paragrafo 2, primo trattino.
3. L'autorizzazione può essere revocata allorchè si verifichi il caso di cui all'articolo 264, paragrafo 2, secondo trattino.

▼B*Articolo 266***▼M4**

1. Per consentire all'autorità doganale di accertare la regolarità delle operazioni, il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 263 è tenuto:

- a) nei casi previsti dall'articolo 263, primo e terzo trattino:
 - i) qualora le merci siano immesse direttamente in libera pratica, subito dopo l'arrivo delle stesse nei luoghi a tal fine designati:
 - a comunicare tale arrivo all'autorità doganale, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci e
 - a iscrivere le merci nelle proprie scritture;
 - ii) qualora l'immissione in libera pratica sia preceduta da un deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 50 del codice nei medesimi luoghi, prima della scadenza dei termini fissati in applicazione dell'articolo 49 del codice:
 - a comunicare all'autorità doganale l'intenzione di immettere le merci in libera pratica, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci e
 - ad iscrivere le merci nelle proprie scritture;
- b) nei casi previsti dall'articolo 263, secondo trattino:
 - a comunicare all'autorità doganale l'intenzione di immettere le merci in libera pratica, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci e
 - ad iscrivere le merci nelle proprie scritture.

La comunicazione di cui al primo trattino non è necessaria per l'immissione in libera pratica di merci precedentemente assoggettate al regime del deposito doganale in un deposito di tipo D;

- c) nei casi previsti dall'articolo 263, quarto trattino, subito dopo l'arrivo delle merci nei luoghi a tal fine designati:
 - ad iscrivere le merci nelle proprie scritture;
- d) a tenere a disposizione dell'autorità doganale, a partire dal momento dell'iscrizione di cui alle lettere a), b) e c), qualsiasi documento alla cui presentazione è eventualmente subordinata l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica.

▼B

2. Semprechè il controllo della regolarità delle operazioni non risulti inficiato, l'autorità doganale può:

▼M4

- a) consentire che la comunicazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sia effettuata quando l'arrivo delle merci sia imminente;

▼B

- b) in talune circostanze particolari, giustificate dalla natura delle merci in causa e dal ritmo accelerato delle operazioni, dispensare il titolare dell'autorizzazione dall'obbligo di comunicare al servizio doganale competente ogni arrivo di merci, a condizione che egli fornisca a tale servizio qualsiasi informazione che esso reputi necessaria per poter esercitare, all'occorrenza, il suo diritto di visita delle merci.

In tal caso, l'iscrizione delle merci nelle scritture produce gli effetti dello svincolo.

▼M4

3. L'iscrizione nelle scritture di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) può essere sostituita da qualsiasi altra formalità prevista dall'autorità doganale e che presenti analoghe garanzie. Essa deve recare la data nella quale ha avuto luogo nonché le indicazioni necessarie a identificare le merci.

▼**B***Articolo 267*

L'autorizzazione di cui all'articolo 263 fissa le modalità pratiche di funzionamento della procedura e determina, in particolare:

- le merci cui è applicabile,
- la forma degli obblighi di cui all'articolo 266, nonché il riferimento alla garanzia che deve essere prestata dall'interessato,
- il momento in cui avviene lo svincolo delle merci,
- il termine entro cui la dichiarazione complementare deve essere depositata nell'ufficio doganale competente designato a tal fine,
- le condizioni in cui le merci formano oggetto, all'occorrenza, di dichiarazioni di carattere globale, periodico o riepilogativo.

*CAPITOLO 3**Merci dichiarate per un regime doganale economico*

Sezione 1

Vincolo ad un regime doganale economico

Sottosezione 1

Merci dichiarate per il regime di deposito doganale**A. Dichiarazione incompleta***Articolo 268*

1. Le dichiarazioni di vincolo al regime di deposito doganale che l'ufficio doganale di vincolo può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune indicazioni di cui all'allegato 37, devono contenere per lo meno le indicazioni necessarie ad identificare le merci di cui alla relativa dichiarazione, compresa la loro quantità.
2. Gli articoli 255, 256 e 259 si applicano mutatis mutandis.
3. Il presente articolo non si applica alle dichiarazioni di vincolo al regime di merci agricole comunitarie di cui agli articoli da 529 a 534.

B. Procedura di dichiarazione semplificata*Articolo 269*

1. A richiesta, l'interessato è autorizzato, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 270, a fare la dichiarazione di vincolo al regime esibendo una dichiarazione semplificata al momento della presentazione delle merci in dogana.

La dichiarazione semplificata può assumere la forma:

- di dichiarazione incompleta, di cui all'articolo 268, oppure
- di documento amministrativo o commerciale, accompagnato da una domanda di vincolo al regime.

Essa deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 268, paragrafo 1.

2. Quando tale procedura venga applicata in un deposito di tipo D, nella dichiarazione semplificata va indicata anche la specie delle merci, in termini sufficientemente precisi per consentirne la classificazione immediata e sicura, nonché il loro valore in dogana.

▼**M1**

3. La procedura di cui al paragrafo 1 non si applica nei depositi di tipo F né al vincolo al regime delle merci agricole comunitarie di cui agli articoli da 529 a 534 in qualsiasi tipo di deposito.

▼M1

4. La procedura di cui al paragrafo 1, secondo trattino, si applica nei depositi di tipo B, escludendo però la facoltà di utilizzare un documento commerciale. Quando il documento amministrativo non contenga tutti gli elementi previsti nell'allegato 37, titolo 1 parte B paragrafo 2 lettera f) aa), gli elementi mancanti devono essere indicati nell'acclusa domanda di vincolo al regime.

▼B*Articolo 270*

1. La domanda di cui all'articolo 269, paragrafo 1, deve essere fatta per iscritto e recare tutti gli elementi necessari al rilascio dell'autorizzazione.

Quando le circostanze lo consentano, la domanda di cui all'articolo 269, paragrafo 1, può essere sostituita da una domanda globale concernente le operazioni da effettuare in un determinato periodo di tempo.

In tal caso, la domanda deve essere redatta alle condizioni di cui agli articoli da 497 a 502 ed essere presentata unitamente alla domanda di autorizzazione a gestire il deposito doganale o come modifica dell'autorizzazione iniziale, all'autorità doganale che ha rilasciato l'autorizzazione a fruire del regime.

2. L'autorizzazione di cui all'articolo 269, paragrafo 1, viene concessa all'interessato sempre che non venga pregiudicata la regolarità delle operazioni.

3. L'autorizzazione è respinta, in linea di massima, quando:

- non siano offerte tutte le garanzie necessarie per il corretto svolgimento delle operazioni,
- l'interessato non effettui di frequente operazioni di vincolo al regime,
- l'interessato abbia violato in modo grave o ripetuto la normativa doganale.

4. Fatto salvo l'articolo 9 del codice, l'autorizzazione può essere revocata allorchè si verificano i casi di cui al precedente paragrafo 3.

Articolo 271

L'autorizzazione di cui all'articolo 269, paragrafo 1, stabilisce le modalità pratiche di attuazione della procedura, in particolare:

- l'(gli) ufficio (uffici) di vincolo,
- la forma ed il contenuto delle dichiarazioni semplificate.

Non deve essere presentata alcuna dichiarazione complementare.

C. Procedura di domiciliazione*Articolo 272*

1. La procedura di domiciliazione viene autorizzata alle condizioni e secondo le modalità di cui al paragrafo 2 ed agli articoli 273 e 274.

▼M6

2. La procedura di domiciliazione non si applica ai depositi di tipo B ed F né al vincolo al regime doganale in qualsiasi tipo di deposito dei prodotti agricoli comunitari di cui agli articoli 529-534.

3. L'articolo 270 si applica mutatis mutandis.

▼B*Articolo 273*

1. Per consentire all'autorità doganale di accertarsi della regolarità delle operazioni, il titolare di cui all'autorizzazione è tenuto, fin dall'arrivo delle merci nei luoghi all'uopo designati, a:

- a) comunicare detto arrivo all'ufficio di controllo entro i termini e secondo le modalità da questo stabiliti;
- b) effettuare, in conformità dell'articolo 520, le iscrizioni nella contabilità di magazzino;
- c) tenere a disposizione dell'ufficio di controllo tutti i documenti relativi al vincolo delle merci al regime.

L'iscrizione di cui alla lettera b) deve contenere, per lo meno, talune diciture utilizzate nel commercio per identificare le merci, compresa la loro quantità.

2. Si applica l'articolo 266, paragrafo 2.

Articolo 274

L'autorizzazione di cui all'articolo 272, paragrafo 1, stabilisce le modalità pratiche di attuazione della procedura e determina in particolare:

- le merci alle quali si applica,
- la forma degli obblighi di cui all'articolo 273,
- il momento in cui ha luogo lo svincolo delle merci.

Non deve essere presentata alcuna dichiarazione complementare.

Sottosezione 2

Merci dichiarate per il perfezionamento attivo, la trasformazione sotto controllo doganale o l'ammissione temporanea**A. Dichiarazione incompleta***Articolo 275***▼M1**

1. Le dichiarazioni di vincolo ad un regime doganale economico diverso dal perfezionamento passivo o dal deposito doganale, che l'ufficio di vincolo può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune indicazioni di cui all'allegato 37 o senza che vi siano allegati taluni documenti di cui all'articolo 220, devono contenere per lo meno le indicazioni di cui alle caselle n. 14, 21, 31, 37, 40 e 54 del documento amministrativo unico e nella casella n. 44, il riferimento all'autorizzazione oppure il riferimento alla domanda, ove si applichi l'articolo 556, paragrafo 1, secondo comma.

▼B

2. Gli articoli 255, 256 e 259 si applicano *mutatis mutandis*.
3. In caso di vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso, si applicano anche, *mutatis mutandis*, gli articoli 257 e 258.

B Procedura di dichiarazione semplificata e di domiciliazione*Articolo 276*

Gli articoli da 260 a 267, applicabili alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica, e 270 si applicano, *mutatis mutandis*, alle merci dichiarate per i regimi doganali economici di cui alla presente sottosezione.



Sottosezione 3

Merci dichiarate per il perfezionamento passivo

Articolo 277

Gli articoli da 279 a 289, applicabili alle merci dichiarate per l'esportazione, si applicano, mutatis mutandis, alle merci dichiarate per l'esportazione a fronte del regime di perfezionamento passivo.

Sezione 2

Appuramento di un regime doganale economico

Articolo 278

1. In caso di appuramento di un regime doganale economico, ad eccezione dei regimi di perfezionamento passivo e di deposito doganale, le procedure semplificate previste possono applicarsi all'immissione in libera pratica, all'esportazione e alla riesportazione. Nel caso della riesportazione, si applica mutatis mutandis il disposto degli articoli da 279 a 289.

2. In caso di immissione in libera pratica di merci, fruendo del regime di perfezionamento passivo, si possono applicare le procedure semplificate di cui agli articoli da 254 a 267.

3. In caso di appuramento del regime di deposito doganale, si possono applicare le procedure semplificate previste per l'immissione in libera pratica e l'esportazione.

Tuttavia:

- a) per le merci vincolate al regime in un deposito di tipo F non può essere autorizzata alcuna procedura semplificata;
- b) per le merci vincolate al regime in un deposito di tipo B sono applicabili solo le dichiarazioni incomplete o la procedura della dichiarazione semplificata;
- c) il rilascio dell'autorizzazione per un deposito di tipo D comporta l'applicazione automatica della procedura di domiciliazione per l'immissione in libera pratica.

Tuttavia, quando l'interessato voglia beneficiare dell'applicazione di elementi di tassazione che non possono essere controllati senza visitare le merci, tale procedura non può essere applicata. In tal caso, ci si può avvalere delle altre procedure che comportano la presentazione in dogana delle merci;

- d) alle merci agricole comunitarie vincolate al regime di deposito in applicazione degli articoli da 529 a 534 non può essere applicata alcuna procedura semplificata.

CAPITOLO 4

Merci dichiarate per l'esportazione

Articolo 279

Le formalità da espletare nell'ufficio doganale d'esportazione conformemente all'articolo 792 possono essere semplificate conformemente alle disposizioni del presente capitolo.

Al presente capitolo si applicano gli articoli 793 e 796



Sezione 1

Dichiarazione incompleta*Articolo 280*

1. Le dichiarazioni di esportazione che l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune diciture di cui all'allegato 37, devono recare, per lo meno, le diciture di cui alle caselle n. 1 (prima suddivisione), 2, 14, 17, 31, 33, 38, 44 e 54 del documento amministrativo unico, nonché:

- nel caso di merci soggette ai dazi all'esportazione o a qualsiasi altra misura prevista nel quadro della politica agraria comune, tutti gli elementi che consentono la corretta applicazione di questi dazi o di queste misure,
- tutti gli altri elementi considerati necessari per identificare le merci ed applicare le disposizioni che ne disciplinano l'esportazione, nonché per determinare la garanzia alla cui costituzione può essere subordinata l'esportazione delle merci.

2. L'autorità doganale può esonerare il dichiarante dal compilare le caselle n. 17 e 33, a condizione che questi dichiari che l'esportazione delle merci non è soggetta a misure di restrizione o di divieto, che l'autorità doganale non abbia alcun dubbio in proposito e che la designazione delle merci consenta di stabilirne, immediatamente e senza ambiguità, la classificazione tariffaria.

3. L'esemplare n. 3 deve recare, nella casella n. 44, una delle seguenti diciture:

- Exportación simplificada,
- Forenklet udførsel,
- Vereinfachte Ausfuhr,
- Απλουστευμένη εξαγωγή,
- Simplified exportation,
- Exportation simplifiée,
- Esportazione semplificata,
- Vereenvoudigde uitvoer,
- Exportação simplificada,



— Yksinkertaistettu vienti — Förenklad export,

— Förenklad export.



4. Gli articoli da 255 a 259 si applicano mutatis mutandis alla dichiarazione d'esportazione.

Articolo 281

Ove si applichi l'articolo 789, la dichiarazione complementare o sostitutiva può essere depositata nell'ufficio doganale competente per il luogo in cui l'esportatore è stabilito. Quando il subappaltatore risieda in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'esportatore, tale possibilità si applica solo a condizione che siano stati stipulati accordi tra le amministrazioni degli Stati membri interessati.

Nella dichiarazione incompleta deve essere indicato l'ufficio doganale in cui sarà depositata la dichiarazione complementare o sostitutiva. L'ufficio doganale in cui è depositata la dichiarazione incompleta invia gli esemplari n. 1 e 2 all'ufficio doganale in cui è depositata la dichiarazione complementare o sostitutiva.



Sezione 2

Procedura di dichiarazione semplificata

Articolo 282

1. Su domanda scritta contenente tutti gli elementi necessari alla concessione dell'autorizzazione, il dichiarante è autorizzato, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 261 e 262, a fare la dichiarazione di esportazione in forma semplificata quando le merci sono presentate in dogana.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 288, la dichiarazione semplificata è costituita dal documento amministrativo unico incompleto, nel quale devono figurare almeno le diciture necessarie all'identificazione delle merci. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 280 si applicano *mutatis mutandis*.

Sezione 3

Procedura di domiciliazione

Articolo 283

L'autorizzazione ad avvalersi della procedura di domiciliazione viene concessa su domanda scritta, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 284 a qualsiasi persona, in appresso denominata «esportatore autorizzato», che desidera effettuare le formalità d'esportazione nei suoi locali o in altri luoghi designati o autorizzati dall'autorità doganale.

Articolo 284

Gli articoli 264 e 265 si applicano *mutatis mutandis*.

Articolo 285

1. Per consentire all'autorità doganale di accertare la regolarità delle operazioni, l'esportatore autorizzato è tenuto, prima della partenza delle merci dai luoghi di cui all'articolo 283:
 - a) a comunicare tale partenza all'autorità doganale, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci;
 - b) ad iscrivere le merci nelle proprie scritture. Questa iscrizione può essere sostituita da qualsiasi altra formalità stabilita dall'autorità competente che presenti garanzie analoghe. Essa deve comportare l'indicazione della data in cui l'iscrizione ha avuto luogo, nonché le indicazioni necessarie ad identificare le merci;
 - c) a tenere a disposizione dell'autorità doganale qualsiasi documento alla cui presentazione è eventualmente subordinata l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'esportazione.
2. In talune circostanze particolari giustificate dalla natura delle merci in causa e dal ritmo accelerato delle operazioni d'esportazione, l'autorità doganale può dispensare l'esportatore autorizzato dall'obbligo di comunicarle ogni partenza di merci, sempreché egli fornisca a tale autorità tutte le informazioni che questa ritenga necessarie per poter esercitare, all'occorrenza, il suo diritto di visita delle merci.

In tal caso, l'iscrizione delle merci nelle scritture dell'esportatore autorizzato ha valore di svincolo.

Articolo 286

1. Per controllare l'uscita effettiva dal territorio doganale della Comunità, l'esemplare n. 3 del documento unico deve essere utilizzato come giustificativo d'uscita. L'autorizzazione prevede che l'esemplare n. 3 del documento unico sia preautenticata.

▼B

2. La preautenticazione può essere effettuata:
- a) mediante preventiva apposizione, nella casella A, dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente e della firma di un funzionario di detto ufficio;
 - b) mediante l'apposizione, da parte dell'esportatore autorizzato, dell'impronta di un timbro speciale conforme al modello figurante nell'allegato 62.

L'impronta di tale timbro può essere prestampata sui formulari quando questi siano stampati da una tipografia autorizzata.

3. Prima della partenza delle merci l'esportatore autorizzato è tenuto:
- ad espletare le formalità di cui all'articolo 285;
 - ad indicare nell'esemplare n. 3 del documento unico il riferimento all'iscrizione nelle scritture e la data dell'iscrizione stessa.
4. L'esemplare n. 3, compilato conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, deve recare nella casella n. 44:
- il numero dell'autorizzazione e il nome dell'ufficio doganale che l'ha rilasciata,
 - una delle diciture di cui all'articolo 280, paragrafo 3.

Articolo 287

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 283 stabilisce le modalità pratiche di attuazione della procedura e determina, in particolare:
- le merci alle quali si applica,
 - la forma degli obblighi di cui all'articolo 285,
 - il momento in cui ha luogo lo svincolo,
 - il contenuto dell'esemplare n. 3 nonché le modalità per la sua vidimazione,
 - le modalità di compilazione della dichiarazione complementare ed il termine entro il quale essa deve essere depositata.
2. L'autorizzazione comporta l'impegno dell'esportatore autorizzato di adottare tutte le misure necessarie per garantire la custodia del timbro speciale o dei formulari corredati dell'impronta del timbro dell'ufficio di esportazione o dell'impronta del timbro speciale.

*Sezione 4***Disposizioni comuni alle sezioni 2 e 3***Articolo 288*

1. Gli Stati membri possono prevedere che al posto del documento unico venga utilizzato un documento commerciale o amministrativo o qualunque altro supporto quando tutta l'operazione d'esportazione si svolga sul territorio dello stesso Stato membro o quando tale possibilità sia prevista da accordi conclusi tra le amministrazioni degli Stati membri interessati.
2. I documenti o i supporti di cui al paragrafo 1 devono contenere almeno le diciture necessarie all'identificazione delle merci, nonché una delle diciture di cui all'articolo 280, paragrafo 3, ed essere corredati della domanda di esportazione.

Quando le circostanze lo consentano, l'autorità doganale può accettare che detta domanda venga sostituita da una domanda globale che copra le operazioni di esportazione da effettuare in un determinato periodo. Un riferimento all'autorizzazione concessa a seguito di detta domanda globale deve essere annotato nei documenti o supporti in causa.

▼B

3. Il documento commerciale o amministrativo attesta l'uscita dal territorio doganale della Comunità allo stesso titolo dell'esemplare n. 3 del documento unico. Laddove siano utilizzati altri supporti, le modalità per il visto d'uscita vengono determinate, se del caso, nel quadro degli accordi conclusi tra le amministrazioni degli Stati membri interessati.

Articolo 289

Quando tutta l'operazione di esportazione venga effettuata sul territorio di uno Stato membro, questo può prevedere altre semplificazioni oltre alle procedure di cui alle sezioni 2 e 3, nel rispetto delle politiche comunitarie.

SECONDA PARTE

DESTINAZIONI DOGANALI

TITOLO I

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA

*CAPITOLO 1**Disposizioni di carattere generale**Articolo 290*

1. Quando (SIC! le) merci comunitarie sono esportate a fronte di un carnet ATA in applicazione dell'articolo 797 l'immissione in libera pratica di queste merci può essere effettuata in base al carnet ATA.
2. In tal caso l'ufficio in cui le merci sono immesse in libera pratica espleta le seguenti formalità:
 - a) verifica i dati riportati nelle caselle da «A» a «G» del volet «reimportazione»;
 - b) compila la matrice e la casella «H» del volet «reimportazione»;
 - c) trattiene il volet «reimportazione».
3. Quando le formalità relative all'appuramento dell'esportazione temporanea delle merci comunitarie sono effettuate in un ufficio doganale diverso dall'ufficio in cui le merci entrano nel territorio doganale della Comunità, l'inoltro di queste merci da tale ufficio all'ufficio in cui esse sono espletate non comporta alcuna formalità.

▼M11*Articolo 290 bis*

L'esame delle banane del codice NC 0803 00 19 per il controllo della massa netta all'importazione, deve vertere su un numero minimo di dichiarazioni di immissione in libera pratica pari al 10 % per anno e per ufficio doganale.

L'esame delle banane si effettua al momento dell'immissione in libera pratica conformemente alle norme di cui all'allegato 38 *ter*.

▼M18

CAPITOLO II

*Destinazione particolare**Articolo 291*

1. Il presente capitolo si applica se le merci immesse in libera pratica con un trattamento tariffario favorevole ad un'aliquota di dazio ridotta o nulla a motivo della natura delle merci sono soggette al controllo doganale della destinazione particolare.
2. Ai fini del presente capitolo si intende per:
 - a) autorizzazione unica: un'autorizzazione che interessa diverse amministrazioni doganali;
 - b) contabilità: la contabilità commerciale, fiscale o altra documentazione contabile tenuta dal titolare o per suo conto;
 - c) scritture: i dati contenenti tutte le informazioni e i dettagli tecnici su qualsiasi mezzo, che consentono alle autorità doganali di vigilare e effettuare controlli sulle operazioni.

Articolo 292

1. Qualora le merci siano soggette a controllo doganale della loro destinazione specifica, la concessione di un trattamento tariffario favorevole conformemente all'articolo 21 del codice è subordinata al rilascio di un'autorizzazione scritta.

Se le merci sono immesse in libera pratica ad un'aliquota di dazio ridotta o nulla a motivo della loro utilizzazione a fini specifici e le disposizioni in vigore prevedono che le merci rimangano sotto controllo doganale conformemente all'articolo 82 del codice, è necessaria un'autorizzazione scritta ai fini del controllo doganale della destinazione specifica.

2. Le domande devono essere presentate per iscritto usando il modello indicato all'allegato 67. Le autorità doganali possono consentire che il rinnovo o una modifica siano richiesti con una semplice domanda scritta.
3. In circostanze particolari le autorità doganali possono accettare che la dichiarazione di immissione in libera pratica presentata per iscritto o attraverso un metodo di elaborazione dei dati utilizzando la normale procedura costituisca una richiesta di autorizzazione, purché
 - la domanda interessi una sola amministrazione doganale,
 - il richiedente assegni tutta la merce alla destinazione particolare prevista, e
 - sia assicurato il corretto svolgimento delle operazioni.
4. Se le informazioni fornite nella domanda sono considerate insufficienti, le autorità doganali possono chiedere ulteriori precisazioni al richiedente.

In particolare, se la richiesta può essere effettuata mediante presentazione della dichiarazione doganale, le autorità doganali richiedono, fatto salvo l'articolo 218, che la domanda sia accompagnata da un documento compilato dal dichiarante in cui siano indicate almeno le seguenti informazioni, a meno che esse non siano ritenute superflue o non siano inserite nella dichiarazione doganale:

- a) nome e indirizzo del richiedente, del dichiarante e dell'operatore;
- b) natura della destinazione particolare;
- c) descrizione tecnica delle merci e dei prodotti derivante dalla loro destinazione particolare e i mezzi per identificarli;
- d) tasso di rendimento previsto o modalità per la sua determinazione;
- e) termine previsto per l'assegnazione delle merci alla loro destinazione particolare;

▼M18

f) luogo in cui le merci sono assegnate alla destinazione particolare.

5. Qualora si richieda un'autorizzazione unica, essa è concessa, previo accordo delle autorità competenti, in base alla procedura che segue.

La domanda è presentata alle autorità doganali designate a tal fine, competenti per il luogo:

- in cui è tenuta la contabilità principale del richiedente che consente l'audit e in cui viene effettuata almeno una parte delle operazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione; oppure
- in cui le merci sono assegnate alla destinazione specifica.

Le autorità doganali devono trasmettere la domanda e il progetto di autorizzazione alle altre autorità doganali interessate, le quali devono notificarne la recezione entro quindici giorni.

Le altre autorità doganali interessate notificano eventuali obiezioni entro trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto la domanda e il progetto di autorizzazione. Se le obiezioni sono notificate entro il termine di cui sopra e non si raggiunga un accordo, la richiesta deve essere respinta in ragione delle obiezioni sollevate.

Le autorità doganali possono rilasciare l'autorizzazione se non hanno ricevuto obiezioni al progetto di autorizzazione entro trenta giorni.

Le autorità doganali che rilasciano le autorizzazioni ne inviano copia a tutte le autorità doganali interessate.

6. In caso di accordo sui criteri e sulle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione unica, le due o più amministrazioni doganali interessate possono anche sostituire la consultazione con una semplice notifica. La notifica è sufficiente quando venga rinnovata o revocata un'autorizzazione unica.

Articolo 293

1. Un'autorizzazione richiesta utilizzando il modello indicato all'allegato 67 può essere concessa a persone stabilite nel territorio doganale della Comunità, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le attività indicate siano coerenti con la destinazione particolare prevista e con le disposizioni per il trasferimento delle merci conformemente all'articolo 296 e sia assicurato il corretto svolgimento delle operazioni;
- b) il richiedente offra tutte le garanzie necessarie per il corretto svolgimento delle operazioni da effettuare e rispetti l'obbligo:
 - di assegnare integralmente o in parte le merci alla destinazione particolare prevista o di trasferirle e di fornire prova della loro assegnazione o trasferimento conformemente alle disposizioni in vigore,
 - di non intraprendere azioni incompatibili con la finalità della destinazione particolare prevista,
 - di notificare tutti gli elementi che potrebbero influire sul rilascio dell'autorizzazione alle autorità doganali competenti;
- c) sia assicurato un efficace controllo doganale e le misure amministrative adottate dalle autorità doganali non siano sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione;
- d) sia tenuta e conservata una contabilità appropriata;
- e) sia fornita una garanzia qualora le autorità doganali lo ritengano necessario.

2. Per una domanda presentata a norma dell'articolo 292, paragrafo 3, l'accettazione della dichiarazione doganale costituisce l'autorizzazione. L'autorizzazione può essere concessa a persone stabilite nel territorio doganale della Comunità alle condizioni indicate al paragrafo 1.

▼M18

3. Nell'autorizzazione devono figurare i seguenti elementi, a meno che tali dati non siano ritenuti superflui:
- a) l'identificazione del titolare dell'autorizzazione,
 - b) all'occorrenza, il codice NC o il codice TARIC, il tipo e la descrizione delle merci e delle operazioni connesse alla destinazione particolare e le disposizioni relative ai tassi di rendimento,
 - c) modalità e mezzi di identificazione e di controllo doganale,
 - d) la scadenza entro cui le merci devono essere assegnate alla destinazione particolare prevista,
 - e) gli uffici doganali in cui le merci sono immesse in libera pratica e gli uffici di controllo,
 - f) i luoghi in cui le merci devono essere assegnate alla destinazione particolare prevista,
 - g) eventualmente, la garanzia da prestare,
 - h) il periodo di validità dell'autorizzazione,
 - i) l'eventuale possibilità di trasferire le merci conformemente all'articolo 296, paragrafo 1,
 - j) eventualmente, le misure semplificate relative al trasferimento delle merci ai sensi dell'articolo 296, paragrafo 2, secondo comma e paragrafo 3,
 - k) eventualmente, le procedure semplificate autorizzate conformemente all'articolo 76 del codice,
 - l) le modalità di comunicazione.
4. Fatto salvo l'articolo 294, l'autorizzazione è valida a decorrere dalla data di rilascio o dalla data successiva indicata nell'autorizzazione.

Articolo 294

1. Le autorità doganali possono rilasciare un'autorizzazione con effetto retroattivo.

Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, un'autorizzazione con effetto retroattivo è valida a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

2. Se una domanda riguarda il rinnovo di un'autorizzazione per lo stesso tipo di operazioni o di merci, può essere concessa un'autorizzazione con effetto retroattivo a decorrere dalla data di scadenza dell'autorizzazione iniziale.

3. In circostanze eccezionali l'effetto retroattivo di un'autorizzazione può essere prolungato, ma non può superare un anno prima della data della domanda, purché sia dimostrata una necessità economica certa e:

- a) la domanda non sia collegata a un tentativo di frode o di negligenza manifesta,
- b) la contabilità del richiedente confermi che tutti i requisiti previsti dal regime sono stati soddisfatti e, all'occorrenza, per evitare sostituzioni le merci possano essere identificate per il periodo in questione e tale contabilità consenta il controllo del regime,
- c) possano essere espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione delle merci, compresa eventualmente la possibilità di invalidare la dichiarazione.

Articolo 295

La scadenza dell'autorizzazione non produce effetti sulle merci immesse in libera pratica in forza dell'autorizzazione stessa in data anteriore a quella di scadenza.

▼**M18***Articolo 296*

1. Il trasferimento di merci tra luoghi diversi indicati nella stessa autorizzazione può essere effettuato senza espletamento di formalità doganali.
2. Se un trasferimento di merci viene effettuato tra due titolari di autorizzazione stabiliti in diversi Stati membri e le autorità doganali interessate non hanno autorizzato il ricorso alle procedure semplificate conformemente al paragrafo 3, l'esemplare di controllo T5 indicato all'allegato 63, è utilizzato conformemente alla seguente procedura:
 - a) il cedente compila l'esemplare di controllo T5 in triplice copia (in originale e due copie). Le copie vengono opportunamente numerate.
 - b) Nell'esemplare di controllo T5 figurano:
 - nella casella A («Ufficio di partenza»), l'indirizzo dell'ufficio doganale competente indicato nell'autorizzazione del cedente,
 - nella casella n. 2, il nome o ragione sociale, l'indirizzo completo e il numero di autorizzazione del cedente,
 - nella casella n. 8, il nome o ragione sociale, l'indirizzo completo e il numero di autorizzazione del cessionario,
 - nella casella «Nota importante» e nella casella B occorre barrare il testo,
 - rispettivamente nelle caselle n. 31 e 33 la descrizione delle merci al momento del trasferimento, incluso il numero di articoli e il codice NC corrispondente,
 - nella casella n. 38, la massa netta delle merci,
 - nella casella n. 103, la quantità netta delle merci in lettere,

▼**C7**

- nella casella 104 apporre una X nella casella «Altri (specificare)», e aggiungere una delle seguenti menzioni in lettere maiuscole:

▼**M18**

- DESTINO ESPECIAL: MERCANCIAS RESPECTO DE LAS CUALES, LAS OBLIGACIONES SE CEDEN AL CESIONARIO (REGLAMENTO (CEE) Nº 2454/93, ARTÍCULO 296)
- SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL: VARER, FOR HVILKE FORPLIGTELSENE OVERDRAGES TIL ERHVERVEREN (FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93, ARTIKEL 296)
- BESONDERE VERWENDUNG: WAREN MIT DENEN DIE PFLICHTEN AUF DEN ÜBERNEHMER ÜBERTRAGEN WERDEN (ARTIKEL 296 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93)
- ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΧΕΑ (ΑΡΘΡΟ 296 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93)
- END-USE: GOODS FOR WHICH THE OBLIGATIONS ARE TRANSFERRED TO THE TRANSFEREE (REGULATION (EEC) No 2454/93, ARTICLE 296)
- DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES POUR LESQUELLES LES OBLIGATIONS SONT TRANSFÉRÉES AU CESSIONNAIRE [RÈGLEMENT (CEE) Nº 2454/93, ARTICLE 296]
- DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PER LE QUALI GLI OBBLIGHI SONO TRASFERITI AL CESSIONARIO (REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICOLO 296)
- BIJZONDERE BESTEMMING: GOEDEREN WAARVOOR DE VERPLICHTINGEN AAN DE OVERNEMER WORDEN

▼**M18**

OVERGEDRAGEN (VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93, ARTIKEL 296)

- DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS RELATIVAMENTE ÀS QUAIS AS OBRIGAÇÕES SÃO TRANSFERIDAS PARA O CESSIONÁRIO [REGULAMENTO (CEE) N.º 2454/93, ARTIGO 296.º]
- TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: TAVARAT, JOIHIN LIITTYVÄT VELVOITTEET SIIRRETÄÄN SIIRRONSAAJALLE (ASETUS (ETY) N:o 2454/93, 296 ARTIKLA)
- ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL: VAROR FÖR VILKA SKYLDIGHETERNA ÖVERFÖRS TILL DEN MOTTAGANDE PARTEN (ARTIKEL 296 I FÖRORDNING (EEG) nr 2454/93)
- nella casella n. 106:
 - gli elementi relativi all'imposizione per quanto riguarda le merci d'importazione;
 - il numero di registrazione e la data della dichiarazione di immissione in libera pratica, nonché la denominazione e l'indirizzo dell'ufficio doganale a cui è stata presentata la dichiarazione.
- c) Il cedente invia tutti gli esemplari di controllo T5 al cessionario.
- d) Il cessionario allega l'originale del documento commerciale comprovante la data di ricevimento delle merci agli esemplari di controllo T5 e presenta tutti i documenti all'ufficio doganale indicato nell'autorizzazione. Inoltre, egli notifica immediatamente all'ufficio doganale ogni eccedenza, disavanzo, sostituzione o altra irregolarità.
- e) L'ufficio doganale indicato nell'autorizzazione del cessionario compila la casella J dell'originale, indicando anche la data di ricevimento, dopo aver verificato i documenti commerciali corrispondenti, appone data e timbro sull'originale alla casella J e sulle due copie alla casella E. L'ufficio doganale conserva la seconda copia e restituisce l'originale e la prima copia al cessionario.
- f) Il cessionario conserva la prima copia nelle scritture e invia l'originale al cedente.
- g) Il cedente conserva l'originale fra le scritture.

Le autorità doganali interessate possono autorizzare il ricorso alle procedure semplificate conformemente alle disposizioni relative all'utilizzazione dell'esemplare di controllo T5.

3. Se ritengono che il corretto svolgimento delle operazioni è salvaguardato, le autorità doganali possono permettere che un trasferimento di merci tra due titolari di autorizzazione stabiliti in due diversi Stati membri sia effettuato senza utilizzare l'esemplare di controllo T5.

4. Il trasferimento di merci tra due titolari di autorizzazione stabiliti nello stesso Stato membro viene effettuato conformemente alle disposizioni nazionali.

5. Al ricevimento delle merci il cessionario diventa titolare degli obblighi previsti nel presente capitolo per quanto riguarda le merci trasferite.

6. Il cedente non ha più obblighi quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il cessionario ha ricevuto le merci ed è stato informato che le merci per le quali sono trasferiti gli obblighi sono soggette al controllo doganale della destinazione particolare;
- il controllo doganale è stato trasferito all'autorità doganale del cessionario; salvo diversa indicazione delle autorità doganali, ciò si verifica quando il cessionario registra le merci nelle scritture.

▼M18

Articolo 297

1. In caso di trasferimento, da parte di compagnie aeree che operano su rotte internazionali, di materiali per la manutenzione o la riparazione di aeromobili nel quadro di accordi di scambio o per esigenze proprie delle compagnie aeree, una lettera di vettura aerea o un documento equivalente possono essere utilizzati in sostituzione dell'esemplare di controllo T5.

2. La lettera di trasporto aereo o il documento equivalente deve recare almeno le indicazioni seguenti:

- a) denominazione della compagnia aerea speditrice;
- b) denominazione dell'aeroporto di partenza;
- c) denominazione della compagnia aerea destinataria;
- d) denominazione dell'aeroporto di destinazione;
- e) descrizione dei materiali;
- f) numero dei pezzi.

Le indicazioni di cui al comma precedente possono essere espresse sotto forma di codici o richiamandosi ad un documento allegato.

3. La lettera di trasporto aereo o il documento equivalente deve recare sulla pagina anteriore, in stampatello, una delle seguenti diciture:

- DESTINO ESPECIAL
- SÆRLIGT ANVENDELSIFORMÅL
- BESONDERE VERWENDUNG
- ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
- END-USE
- DESTINATION PARTICULIÈRE
- DESTINAZIONE PARTICOLARE
- BIJZONDERE BESTEMMING
- DESTINO ESPECIAL
- TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS
- ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

4. La compagnia aerea speditrice conserva nella sua contabilità un esemplare della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente e, alle condizioni da determinare dall'autorità doganale dello Stato membro in cui ha sede la compagnia aerea speditrice, tiene a disposizione dell'ufficio doganale competente un altro esemplare.

La compagnia aerea destinataria conserva nella sua contabilità un esemplare della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente e, alle condizioni da determinare dall'autorità doganale dello Stato membro in cui ha sede la compagnia aerea destinataria, tiene a disposizione dell'ufficio doganale competente un altro esemplare.

5. I materiali intatti e gli esemplari della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente devono essere consegnati alla compagnia aerea destinataria nei luoghi autorizzati dall'autorità doganale dello Stato membro in cui ha sede tale compagnia. La compagnia aerea destinataria registra tali materiali nelle proprie scritture contabili.

6. Gli obblighi risultanti dai paragrafi da 1 a 5 passano dalla compagnia aerea speditrice alla compagnia aerea destinataria nel momento in cui i materiali originari e gli esemplari della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente sono consegnati a quest'ultima.

Articolo 298

1. Le autorità doganali possono, alle condizioni da esse stabilite, approvare l'esportazione delle merci o la loro distruzione.

▼M18

2. In caso di esportazione di prodotti agricoli, nella casella n. 44 del documento amministrativo unico o in ogni altro documento utilizzato deve figurare una delle seguenti menzioni in lettere maiuscole:

- ARTÍCULO 298, REGLAMENTO (CEE) N° 2454/93, DESTINO ESPECIAL: MERCANCIAS DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN — NO SE APLICAN RESTITUCIONES AGRÍCOLAS
- ART. 298 I FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93 SÆRLIGT ANVENDELSESFØRMÅL: VARER BESTEMT TIL UDFØRSEL — INGEN RESTITUTION
- ARTIKEL 298 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93 BESONDERE VERWENDUNG: ZUR AUSFUHR VORGESEHENE WAREN — ANWENDUNG DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN AUSFUHRERSTATTUNGEN AUSGESCHLOSSEN
- ΑΡΘΡΟ 298 ΤΟΥ ΚΑΝ. (CEE) αριθ. 2454/93 ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ — ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
- ARTICLE 298 REGULATION (EEC) No 2454/93 END-USE: GOODS DESTINED FOR EXPORTATION — AGRICULTURAL REFUNDS NOT APPLICABLE
- ARTICLE 298, RÈGLEMENT (CEE) N° 2454/93 DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES PRÉVUES POUR L'EXPORTATION — APPLICATION DES RESTITUTIONS AGRICOLES EXCLUE
- ARTICOLO 298 (CEE) N° 2454/93 DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PREVISTE PER L'ESPORTAZIONE — APPLICAZIONE DELLE RESTITUZIONI AGRICOLE ESCLUSA
- ARTIKEL 298, VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93 BIJZONDERE BESTEMMING: VOOR UITVOER BESTEMDE GOEDEREN — LANDBOUWRESTITUTIES NIET VAN TOEPASSING
- ARTIGO 298.º REG. (CEE) N.º 2454/93 DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO — APLICAÇÃO DE RESTITUIÇÕES AGRÍCOLAS EXCLUÍDA
- 298 ART., AS. 2454/93 TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: VIETÄVIKSI TARKOITETTUJA TAVAROITA — MAATALOUSTUKEA EI SOVELLETA
- ARTIKEL 298 I FÖRORDNING (EEG) nr 2454/93 AVSEENDE ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL: VAROR AVSEDDA FÖR EXPORT — JORDBRUKSBIDRAG EJ TILLÄMPLIGA

3. In caso di esportazione, le merci sono considerate non comunitarie a partire dal momento in cui la dichiarazione di esportazione viene accettata.

4. In caso di distruzione si applica l'articolo 182, paragrafo 5, del codice.

Articolo 299

Se le autorità doganali ritengono che un'utilizzazione delle merci diversa da quella indicata nell'autorizzazione sia giustificata, tale utilizzazione, fatta eccezione per l'esportazione o la distruzione, comporta l'insorgenza di un'obbligazione doganale. L'articolo 208 del codice si applica mutatis mutandis.

Articolo 300

1. Le merci di cui all'articolo 291, paragrafo 1, rimangono sotto controllo doganale e sono soggette ai dazi all'importazione fino a quando:

- a) sono assegnate alla destinazione prevista,

▼M18

- b) sono esportate, distrutte o assegnate ad una diversa destinazione conformemente agli articoli 298 e 299.

Tuttavia, se le merci possono essere usate ripetutamente e se, per evitare frodi, le autorità doganali lo ritengono opportuno, il controllo doganale continua per un periodo che non supera i due anni dalla data della prima assegnazione.

2. I cascami e i rottami risultanti dal processo di lavorazione o trasformazione delle merci nonché le perdite per cause naturali sono considerati merci assegnate alla destinazione particolare prevista.

3. Per i cascami e i rottami risultanti dalla distruzione delle merci, il controllo doganale ha termine quando essi hanno ricevuto una destinazione doganale consentita.

▼M12*CAPITOLO 3**Gestione delle misure tariffarie*

Sezione 1

Gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni*Articolo 308 bis*

1. Salvo altrimenti disposto, i contingenti tariffari aperti mediante una misura comunitaria vengono gestiti secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica.
2. Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica, accompagnata da una richiesta valida del dichiarante al fine di beneficiare di un contingente tariffario, è accettata, lo Stato membro interessato preleva dal contingente tariffario, tramite la Commissione, la quantità necessaria.
3. Gli Stati membri presentano una richiesta di prelievo solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 256, paragrafi 2 e 3.
4. Salvo il disposto del paragrafo 8, le attribuzioni vengono concesse dalla Commissione in base alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, ed entro i limiti consentiti dalla disponibilità del contingente tariffario. L'ordine di precedenza è determinato in base all'ordine cronologico di tali date.
5. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le richieste di prelievo valide. Tali comunicazioni comprendono la data di cui al paragrafo 4, e le quantità esatte richieste nella dichiarazione doganale interessata.
6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5, qualora l'atto comunitario di apertura del contingente tariffario non vi abbia provveduto, la Commissione definisce i numeri d'ordine.
7. Qualora le quantità da prelevare da un contingente tariffario superino la quantità disponibile, l'attribuzione si effettua proporzionalmente alle quantità richieste.
8. Ai fini del presente articolo, l'accettazione di una dichiarazione da parte delle autorità doganali nei giorni 1, 2 o 3 gennaio si considera avvenuta il 3 gennaio. Se uno di tali giorni è un sabato o una domenica, l'accettazione si considera avvenuta il 4 gennaio.
9. All'apertura di un nuovo contingente tariffario, la Commissione non concede prelievi prima dell'undicesimo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione dell'atto che ha istituito il contingente tariffario.

▼**M12**

10. Gli Stati membri restituiscono immediatamente alla Commissione le parti di prelievo non utilizzate. Tuttavia, qualora dopo il primo mese successivo al termine del periodo di validità del contingente tariffario interessato venga scoperto un prelievo erroneo corrispondente a un'obbligazione doganale pari o inferiore a 10 ECU, gli Stati membri non eseguono la restituzione.

11. Se le autorità doganali invalidano una dichiarazione di immissione in libera pratica concernente merci oggetto di una domanda di utilizzazione di un contingente tariffario, l'intera domanda è annullata in relazione a tali merci. Gli Stati membri interessati restituiscono immediatamente alla Commissione tutte le quantità prelevate, in relazione a tali merci, dal contingente tariffario.

12. I dati concernenti i prelievi richiesti da un singolo Stato membro sono trattati dalla Commissione e dagli altri Stati membri in modo riservato.

Articolo 308 ter

1. La Commissione procede ad una ripartizione delle quantità richieste una volta al giorno, tutti i giorni lavorativi ad eccezione:

- dei giorni festivi per le istituzioni comunitarie a Bruxelles, o
- in circostanze eccezionali, di qualsiasi altro giorno, a condizione che le autorità competenti degli Stati membri ne siano state preventivamente informate.

2. Salvo il disposto dell'articolo 308 bis, paragrafo 8, l'attribuzione delle quantità tiene conto di tutte le domande insoddisfatte concernenti dichiarazioni di immissione in libera pratica accettate fino all'antivigilia, tale giorno incluso, e comunicate alla Commissione.

Articolo 308 quater

1. Un contingente tariffario si considera dopo la prima attribuzione come non critico qualora:

- un contingente tariffario per gli stessi prodotti, originari degli stessi paesi, aperto nel corso di ognuno degli ultimi due anni per un periodo minimo di sei mesi, non sia stato esaurito prima dell'ultimo giorno lavorativo del settimo mese del periodo contingente in detti due anni; e
- il volume iniziale del nuovo contingente tariffario non sia inferiore a ciascuno di quelli degli ultimi due anni.

2. Esaurito il 75 % del volume iniziale di un contingente tariffario non critico, oppure a discrezione delle autorità competenti, tale contingente tariffario si considera critico.

Sezione 2

Sorveglianza delle importazioni preferenziali*Articolo 308 quinquies*

1. Quando vi sia motivo di procedere alla sorveglianza comunitaria di importazioni preferenziali, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una volta al mese o, su domanda della Commissione, con maggiore frequenza, dati dettagliati sulle quantità di prodotti immessi in libera circolazione con il beneficio di regimi tariffari preferenziali nel corso dei mesi precedenti.

2. I resoconti di sorveglianza emananti dagli Stati membri contengono le quantità totali immesse in libera pratica dal primo giorno del periodo interessato con il beneficio di regimi tariffari preferenziali.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i loro resoconti mensili di sorveglianza entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla conclusione del periodo oggetto del resoconto.

▼M12

4. Le informazioni comunicate dai singoli Stati membri sono trattate in modo riservato.

▼B

TITOLO II
TRANSITO

CAPITOLO I

Disposizioni di carattere generale

Articolo 309

Ai fini del presente titolo si intende per:

- a) *mezzo di trasporto*: in particolare,
- qualsiasi veicolo stradale, rimorchio, semirimorchio,
 - qualsiasi carrozza o vagone ferroviario,
 - qualsiasi battello o nave,
 - qualsiasi aeromobile,
 - qualsiasi contenitore a norma dell'articolo 670, lettera g);
- b) *ufficio di partenza*:
l'ufficio doganale nel quale ha inizio l'operazione di transito comunitario;
- c) *ufficio di passaggio*:
— l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità quando la spedizione lascia tale territorio durante l'operazione di transito comunitario effettuata attraversando la frontiera tra uno Stato membro e un paese terzo;
— l'ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità quando le merci hanno attraversato il territorio di un paese terzo durante l'operazione di transito comunitario;
- d) *ufficio di destinazione*:
l'ufficio doganale nel quale le merci vincolate al regime di transito comunitario devono essere ripresentate per porre termine all'operazione di transito comunitario;
- e) *ufficio di garanzia*:
l'ufficio doganale nel quale è costituita una garanzia globale o forfettaria.
- ▼M13**
- f) paesi dell'EFTA:
i paesi dell'EFTA o qualsiasi paese che ha aderito alla convenzione del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito.⁽¹⁾

⁽¹⁾ GU L 226 del 13. 8. 1987, pag. 2.

▼B*CAPITOLO 2**Campo d'applicazione**Articolo 310*

1. Circolano in regime di transito comunitario esterno, conformemente all'articolo 91, paragrafo 1, lettera b) del codice, le merci comunitarie:

— oggetto delle formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agraria comune,

oppure

— in relazione alle quali il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione è subordinato alla condizione che siano riesportate fuori del territorio doganale della Comunità o introdotte in un deposito doganale, vincolate ad un regime doganale diverso dalla libera pratica o collocate in una zona franca o in un deposito franco,

oppure

— immesse in libera pratica nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso, in vista della loro successiva esportazione sotto forma di prodotti compensatori e destinate ad essere oggetto di domanda di rimborso, conformemente all'articolo 128, del codice,

oppure

— soggette al regime dei prelievi e delle tasse all'esportazione, e che sono state oggetto di formalità doganali all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agraria comune,

oppure

— provenienti dalle scorte di intervento e soggette a misure di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione, e che sono state oggetto di formalità doganali all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agraria comune.

2. Le merci di cui al paragrafo 1 che non abbiano lasciato il territorio doganale della Comunità sono considerate merci comunitarie, sempre che venga comprovato l'annullamento della dichiarazione di esportazione e delle formalità doganali inerenti alle misure comunitarie che avevano reso necessarie la loro uscita dal predetto territorio doganale e, all'occorrenza, degli effetti di tali formalità.

Articolo 311

Fatto salvo l'articolo 310, paragrafo 1, circolano in regime di transito comunitario interno le merci comunitarie che:

a) sono spedite da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità attraverso il territorio di uno o più paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA);

▼M13**▼B**

c) spedite:

— da una parte del territorio doganale della Comunità in cui si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio in un'altra parte del territorio doganale della Comunità in cui le succitate disposizioni non sono applicabili,

— da una parte del territorio doganale della Comunità in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio in un'altra parte del territorio doganale della Comunità in cui le succitate disposizioni sono applicabili,

— da una parte del territorio doganale della Comunità in cui le disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio non sono

▼B

applicabili in un'altra parte del territorio doganale della Comunità in cui le succitate disposizioni non sono applicabili.

▼M13

Per le merci di cui al primo comma, lettera a), trasportate esclusivamente via mare o per via aerea, il regime di transito comunitario interno non è obbligatorio.

▼B*Articolo 312*

Il trasporto da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità, attraversando il territorio di un paese terzo che non sia un paese dell'EFTA, di merci cui è applicabile il transito comunitario può essere effettuato, in regime di transito comunitario, a condizione che l'attraversamento di tale paese terzo venga effettuato in base ad un titolo di trasporto unico emesso in uno Stato membro; in tal caso, l'effetto di tale regime è sospeso nel territorio del paese terzo.

*CAPITOLO 3***▼M13***Posizione doganale delle merci***▼M7**

Sezione 1

Disposizioni generali**▼M13***Articolo 313*

1. Salvo il disposto dell'articolo 180 del codice e del paragrafo 2 del presente articolo, tutte le merci che si trovano sul territorio doganale della Comunità sono considerate merci comunitarie, tranne quando si accerti che non hanno posizione comunitaria.

2. Non sono considerate merci comunitarie, salvo che la loro posizione comunitaria venga debitamente accertata conformemente agli articoli da 314 a 323:

- a) le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità, di cui all'articolo 37 del codice;
- b) le merci che si trovano in custodia temporanea oppure in una zona franca o in un deposito franco;
- c) le merci vincolate ad un regime sospensivo.

In deroga al primo comma, lettera a), e in conformità dell'articolo 38, paragrafo 5 del codice, sono considerate merci comunitarie, tranne quando si accerti che non hanno posizione comunitaria, le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità:

- per via area, imbarcate o trasbordate in un aeroporto della Comunità e destinate a un aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità, purché il trasporto venga effettuato con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro,
- oppure
- via mare, qualora siano trasportate tra porti situati all'interno del territorio doganale della Comunità mediante un servizio di linea regolare, autorizzato secondo gli articoli 313 bis e 313 ter.

▼M13

Articolo 313 bis

1. Un servizio di linea è un servizio regolare eseguito da navi che trasportino merci soltanto tra porti situati nel territorio doganale della Comunità, e non possano provenire dall'esterno di tale territorio oppure da una zona franca di un porto situato nel territorio doganale della Comunità e neppure esservi destinate o farvi scalo.

2. Le autorità doganali competenti possono richiedere la presentazione di prove del rispetto delle disposizioni relative ai servizi di linea autorizzati.

Qualora le autorità doganali constatino che non sono state rispettate le disposizioni relative ai servizi di linea autorizzati, ne informano immediatamente tutte le autorità doganali interessate.

Articolo 313 ter

1. Su richiesta di una compagnia di navigazione marittima, le autorità doganali di uno Stato membro sul cui territorio la compagnia è stabilita o rappresentata, possono autorizzare, di concerto con le autorità doganali degli altri Stati membri interessati, l'istituzione di servizi di linea.

2. La domanda indica quanto segue:

- a) i porti interessati;
- b) il nome delle navi autorizzate ad effettuare il servizio di linea;
- c) qualsiasi altra informazione richiesta dalle autorità doganali, segnatamente gli orari del servizio di linea.

3. L'autorizzazione è concessa esclusivamente alle compagnie di navigazione marittima:

- a) stabilite o rappresentate nel territorio doganale della Comunità; e che dispongono di una documentazione accessibile alle autorità doganali competenti;
- b) che non abbiano commesso infrazioni gravi o reiterate alla normativa doganale o tributaria;
- c) che possono provare alle autorità competenti di effettuare un servizio di linea ai sensi dell'articolo 313 bis, paragrafo 1;
- d) che si impegnino:
 - a non effettuare, nelle rotte per le quali è richiesta l'autorizzazione, scali in porti di paesi terzi o in zone franche di porti situati nel territorio doganale della Comunità, né trasbordi in alto mare, e
 - a tenere a bordo della nave il certificato di autorizzazione e a presentarlo, su richiesta, alle autorità doganali competenti.

4. Le autorità doganali dello Stato membro che ricevono una domanda (in prosieguo: «le autorità richiedenti») ne informano senza indugio le autorità doganali degli altri Stati membri nel cui territorio sono situati i porti interessati dal servizio regolare (in prosieguo: «le autorità interpellate»).

Le autorità interpellate accusano ricevuta della domanda.

Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, le autorità interpellate notificano l'assenso o il rifiuto. Il rifiuto dev'essere motivato. In assenza di risposta, le autorità richiedenti rilasciano l'autorizzazione, che sarà accettata dagli altri Stati membri interessati.

Le autorità richiedenti rilasciano il certificato di autorizzazione in uno o più esemplari, secondo il caso, conformemente al modello che figura all'allegato 42 bis e ne informano le autorità interpellate degli altri Stati membri interessati. Ciascun certificato di autorizzazione viene contraddistinto da un numero di serie. Tale numero è lo stesso per ogni esemplare.

▼M13

5. Il rilascio dell'autorizzazione rende obbligatorio per la compagnia di navigazione l'esercizio del servizio di linea. La soppressione o la modificazione delle caratteristiche del servizio di linea autorizzato viene comunicata alle autorità richiedenti.

6. Le autorità richiedenti comunicano alle autorità interpellate degli altri Stati membri interessati la revoca o la soppressione del servizio regolare. Le autorità richiedenti comunicano alle autorità interpellate degli altri Stati membri interessati la modificazione del servizio di linea, secondo la procedura di cui al paragrafo 4.

7. Qualora una nave di cui all'articolo 313 bis, paragrafo 1 sia costretta, per caso fortuito o forza maggiore, ad eseguire un trasbordo in alto mare o a sostare temporaneamente nel porto di un paese terzo o nella zona franca di un porto situato nel territorio doganale della Comunità, la compagnia di navigazione ne informa senza indugio le autorità doganali dei porti successivi del servizio di linea.

Articolo 314

1. Qualora le merci non siano considerate comunitarie, ai sensi dell'articolo 313, ha loro posizione comunitaria può essere accertata conformemente al paragrafo 2 soltanto quando:

- a) vengano trasportate da un altro Stato membro senza attraversamento del territorio di un paese terzo, oppure
- b) vengano trasportate da un altro Stato membro attraverso il territorio di un paese terzo con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro, oppure
- c) vengano trasbordate in un paese terzo su di un mezzo di trasporto diverso da quello a bordo del quale erano state caricate inizialmente, e sia stato rilasciato un nuovo documento di trasporto, purché una copia dell'originale del documento di trasporto rilasciato per il trasporto delle merci dallo Stato membro di partenza allo Stato membro di destinazione venga allegata al nuovo documento di trasporto. Le autorità doganali dell'ufficio di destinazione effettuano controlli a posteriori, nell'ambito della cooperazione amministrativa tra Stati membri, per verificare l'esattezza delle informazioni riportate sulla copia del documento di trasporto originale.

2. La posizione comunitaria delle merci viene comprovata:

- a) da uno dei documenti previsti agli articoli da 315 a 318, oppure
- b) secondo le modalità di cui agli articoli da 319 a 323, oppure
- c) dal documento di accompagnamento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione ⁽¹⁾ oppure
- d) dal documento di cui all'articolo 325, oppure
- e) dal documento di cui all'articolo 816, che attesta la posizione comunitaria delle merci, oppure
- f) dall'esemplare di controllo T5 di cui all'articolo 843.

3. I documenti o le modalità di cui al paragrafo 2 non possono essere utilizzati per le merci nei confronti delle quali sono state espletate le formalità di esportazione o vincolate al regime di perfezionamento attivo, sistema di rimborso.

4. Quando i documenti o le modalità di cui al paragrafo 2 sono utilizzati per le merci comunitarie provviste di imballaggi senza posizione comunitaria, il documento attestante la posizione comunitaria delle merci reca una delle seguenti indicazioni:

- envases N
- N-emballager
- N-Umschließungen

⁽¹⁾ GU L 276 del 19. 9. 1992, pag. 1.

▼M13

- Συσκευασία N
- N packaging
- emballages N
- imballaggi N
- N-verpakkingsmiddelen
- embalagens N
- N-pakkaus
- N förpackning.

▼B*Articolo 315***▼M13**

1. Quando la prova della posizione comunitaria è fornita mediante presentazione di un documento T2L, questo viene compilato in conformità dei paragrafi da 2 a 7.

1bis. La prova della posizione comunitaria delle merci destinate a una parte del territorio doganale comunitario in cui non si applica la direttiva 77/388/CEE o da questa provenienti, viene fornita presentando un documento T2LF.

I paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e gli articoli da 316 a 324 si applicano *mutatis mutandis*.

▼B

2. Il documento T2L è redatto su un formulario conforme all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario di cui agli allegati 31 e 32.

Se del caso, tale formulario viene completato da uno o più formulari conformi all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario di cui agli allegati 33 e 34.

Qualora gli Stati membri non autorizzino l'uso dei formulari complementari nel caso di ricorso ad un sistema informatizzato di elaborazione delle dichiarazioni per l'edizione delle medesime, il formulario è completato da uno o più formulari conformi all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario di cui agli allegati 31 e 32.

3. L'interessato appone la sigla «T2L» nella sottocasella destra della casella n. 1 del formulario e la sigla «T2L bis» nella sottocasella destra della casella n. 1 del o dei formulari complementari utilizzati.

4. Quando debba essere redatto un documento T2L per una spedizione non riferita ad un solo tipo di merce, le indicazioni relative alle merci in causa possono essere apposte su una o più distinte di carico ai sensi degli articoli da 341, paragrafo 2, a 344, paragrafo 2, in luogo di essere annotate nelle caselle n. 31 «Colli e designazione delle merci», 32 «Articolo n.», 35 «Massa lorda (kg)», 33 «Codice delle merci», 38 «Massa netta (kg)» o 44 «Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati e autorizzazioni» del formulario utilizzato per la redazione del documento T2L.

Quando ci si avvalga di distinte di carico, le relative caselle del formulario utilizzato per la redazione del documento T2L vanno sbarrate.

5. Nella parte superiore del riquadro di cui all'articolo 342, lettera b) viene apposta la sigla «T2L»; nella parte inferiore del medesimo viene apposto il visto dell'autorità doganale previsto dall'articolo 316, paragrafo 2, lettera b).

La colonna «Paese di spedizione/esportazione» figurante nella distinta di carico non va compilata.

▼B

6. La distinta di carico è presentata in un numero di esemplari pari a quello del documento T2L al quale si riferisce.

7. Quando ad un documento T2L sono allegate più distinte di carico, queste devono recare un numero d'ordine dato dall'interessato; il numero delle distinte di carico allegate viene indicato nella casella n. 4 «Distinte di carico» del formulario utilizzato per la redazione del documento T2L.

Articolo 316

1. Fatto salvo l'articolo 394, il documento T2L è redatto in un unico esemplare.

2. Il documento T2L e, se del caso, il o i documenti T2L bis sono vistati, a richiesta dell'interessato, dall'autorità doganale dello Stato membro di partenza. Il visto reca le seguenti menzioni da indicare, per quanto possibile, nella casella C (ufficio di partenza) di detti documenti:

- a) per il documento T2L, il nome e il timbro dell'ufficio di partenza, la firma del funzionario competente, la data del visto ed un numero di registrazione ovvero il numero della dichiarazione di spedizione qualora questa sia necessaria;
- b) per il documento T2L bis, il numero indicato nel documento T2L. Questo numero è apposto o a mezzo di un timbro con il nome dell'ufficio di partenza, o a mano. In quest'ultimo caso deve essere accompagnato dal timbro ufficiale di detto ufficio.

Tali documenti sono consegnati all'interessato una volta espletate le formalità relative alla spedizione delle merci verso lo Stato membro di destinazione.

*Articolo 317***▼M13**

1. La prova della posizione comunitaria delle merci è fornita, alle condizioni qui di seguito indicate, mediante presentazione della fattura o del documento di trasporto relativo a dette merci.

▼B

2. La fattura o il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 deve indicare almeno il nome e l'indirizzo del dichiarante, il numero, la natura, le marche e i numeri dei colli, la designazione delle merci, nonché la massa lorda in chilogrammi e, all'occorrenza, i numeri dei contenitori.

Il dichiarante appone sul predetto documento, in modo visibile, la sigla «T2L» seguita dalla propria firma manoscritta.

3. La fattura o il documento di trasporto debitamente compilato e firmato dal dichiarante è vistato, a richiesta di questi, dall'autorità doganale dello Stato membro di partenza. Il visto reca il nome e il timbro dell'ufficio di partenza, la firma del funzionario competente, la data del visto e il numero di registrazione o il numero della dichiarazione di spedizione o di esportazione, se una tale dichiarazione è necessaria.

▼M13

4. Se il valore globale delle merci comunitarie comprese nella fattura o nel documento di trasporto compilato e firmato secondo il paragrafo 2 del presente articolo o conformemente all'articolo 224, non supera 10000 ECU, il dichiarante è esentato dal sottoporre il documento o la fattura al visto dell'autorità doganale dello Stato membro di partenza.

In tal caso la fattura o il documento di trasporto deve contenere, oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 2, l'indicazione dell'ufficio di partenza.

▼B

5. Il presente articolo si applica soltanto quando la fattura o il documento di trasporto riguarda merci comunitarie.

▼M13*Articolo 317 bis*

1. La prova della posizione comunitaria delle merci è fornita, alle condizioni qui di seguito indicate, mediante presentazione del manifesto della compagnia di navigazione marittima relativo a tali merci.

2. Il manifesto contiene almeno le indicazioni seguenti:

- a) nome e indirizzo completi della compagnia di navigazione,
- b) identità della nave,
- c) luogo e data di carico delle merci,
- d) luogo di scarico delle merci.

Inoltre, per ciascuna spedizione, il manifesto contiene quanto segue:

- a) un riferimento alla polizza di carico o a qualsiasi altro documento commerciale,
- b) quantità, natura, marche e numeri dei colli,
- c) designazione delle merci,
- d) massa lorda in chilogrammi,
- e) all'occorrenza, i numeri dei contenitori,
- f) e i seguenti indicatori della posizione delle merci:
 - «C» per le spedizioni di merci dichiarate come merci comunitarie,
 - «F» per le spedizioni di merci destinate ad una parte del territorio doganale della Comunità nella quale non si applica la direttiva 77/388/CEE o da essa provenienti,
 - «N» per qualsiasi altro tipo di spedizione.

3. Il manifesto, debitamente compilato e firmato dalla compagnia di navigazione, è vistato, su richiesta di quest'ultima, dall'autorità doganale dello Stato membro di partenza. Il visto reca il nome e il timbro dell'ufficio di partenza, la firma del funzionario competente e la propria data.

▼B*Articolo 318*

Quando il documento utilizzato per comprovare il carattere comunitario delle merci è rilasciato a posteriori, esso reca, in rosso, una delle seguenti diciture:

- Expedido a posteriori,
- Udstedt efterfølgende,
- Nachträglich ausgestellt,
- Εκδοθέν εκ των υστέρων,
- Issued retroactively,
- Délivré a posteriori,
- Rilasciato a posteriori,
- Achteraf afgegeven,
- Emitido a posteriori,

▼A1

- annettu jälkikäteen — utfärdat i efterhand,
- utfärdat i efterhand.

*Articolo 319*

1. Quando le merci sono trasportate con un carnet TIR o un carnet ATA, il dichiarante può comprovare il carattere comunitario delle merci, fatto salvo l'articolo 314, paragrafo 2, apponendo in modo visibile nella casella riservata alla designazione delle merci la sigla T2L seguita dalla sua firma su tutti i fogli pertinenti del carnet utilizzato, prima che questo venga presentato per il visto all'ufficio di partenza. La sigla T2L apposta sui fogli deve essere autenticata con timbro dell'ufficio di partenza accompagnato dalla firma del funzionario competente.

2. Nei carnet TIR o ATA relativi nel contempo a merci comunitarie e non comunitarie le due categorie di merci devono essere indicate separatamente e la sigla T2L deve essere apposta in modo da riferirsi chiaramente alle sole merci comunitarie.

Articolo 320

Quando debba essere accertato il carattere comunitario di un veicolo stradale a motore immatricolato in uno Stato membro, il veicolo è considerato comunitario:

- a) a condizione che sia munito di targa e del documento d'immatricolazione e le caratteristiche della sua immatricolazione, risultanti dal relativo documento ed eventualmente dalla targa, comprovino in modo sicuro il carattere comunitario del veicolo;
- b) negli altri casi, secondo le modalità; di cui agli articoli da 315 a 323.

Articolo 321

Quando debba essere accertato il carattere comunitario di un vagone di merci appartenente ad un'azienda ferroviaria di uno Stato membro, il vagone è considerato comunitario:

- a) a condizione che il numero di codice e il marchio di proprietà (sigla) su di esso apposti ne dimostrino in modo certo il carattere comunitario;
- b) negli altri casi, su presentazione di uno dei documenti di cui agli articoli da 315 a 318.

Articolo 322

1. Quando debba essere accertato il carattere comunitario degli imballaggi utilizzati per il trasporto di merci nell'ambito degli scambi intracomunitari, i quali siano riconoscibili come appartenenti ad una persona residente in uno Stato membro e, previo impiego, siano rispediti vuoti da un altro Stato membro, tali imballaggi sono considerati comunitari:

- a) a condizione che siano dichiarati come merci comunitarie e nessun dubbio sussista circa la veridicità di tale dichiarazione;
- b) negli altri casi, secondo le modalità di cui agli articoli da 315 a 323.

2. La semplificazione di cui al paragrafo 1 è ammessa per recipienti, imballaggi, palette e altri materiali similari, esclusi i contenitori ai sensi dell'articolo 670.

Articolo 323

Quando debba essere accertato il carattere comunitario delle merci al seguito dei viaggiatori o contenute nei loro bagagli, tali merci, purché non destinate a fini commerciali, sono considerate comunitarie:

- a) quando siano dichiarate come merci comunitarie e nessun dubbio sussista circa la veridicità di tale dichiarazione;
- b) negli altri casi, secondo le modalità di cui agli articoli da 315 a 322.

▼M13*Articolo 323 bis*

1. Quando, conformemente all'articolo 91, paragrafo 2, lettera f) del codice, il trasporto di merci non comunitarie da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità sia effettuato a mezzo posta (compresi i pacchi postali), l'autorità doganale dello Stato membro di spedizione appongono o fanno apporre sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento l'etichetta conforme al modello che figura nell'allegato 42.
2. Quando il trasporto di merci comunitarie destinate ad una parte del territorio doganale della Comunità nella quale non si applica la direttiva 77/388/CEE o da essa provenienti, sia effettuato a mezzo posta (compresi i pacchi postali), l'autorità doganale dello Stato membro di spedizione appone o fa apporre sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento l'etichetta conforme al modello che figura nell'allegato 42 ter

▼B*Articolo 324*

Le amministrazioni doganali degli Stati membri si prestano mutua assistenza nel controllo dell'autenticità e dell'esattezza dei documenti, nonché della regolarità delle modalità seguite per comprovare il carattere comunitario delle merci, secondo le disposizioni del presente capitolo.

▼M7*Sezione 2*

Disposizioni particolari relative ai prodotti della pesca marittima e agli altri prodotti estratti dal mare mediante navi

Articolo 325

1. Ai fini della presente sezione si intende per:
 - a) nave da pesca comunitaria: la nave immatricolata e registrata nella parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale della Comunità e battente bandiera di uno Stato membro, che effettua la cattura dei prodotti della pesca marittima e, eventualmente, il loro trattamento a bordo;
 - b) nave officina comunitaria; la nave immatricolata o registrata nella parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale della Comunità e battente bandiera di uno Stato membro, che non effettua la cattura ma che effettua il trattamento a bordo dei prodotti della pesca marittima.
2. Un formulario T2M, redatto conformemente alle disposizioni degli articoli da 327 a 337, viene presentato come prova del carattere comunitario:
 - a) dei prodotti della pesca marittima catturati al di fuori delle acque territoriali di un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità da parte di una nave da pesca comunitaria, e
 - b) delle merci ottenute da detti prodotti a bordo di tale nave o di una nave officina comunitaria, nella cui fabbricazione, eventualmente, sono entrati altri prodotti aventi tale carattere,

che sono provvisti, eventualmente, di imballaggi aventi tale carattere, e che sono destinati a essere introdotti nel territorio doganale della Comunità secondo il disposto dell'articolo 326.

3. La prova del carattere comunitario dei prodotti della pesca marittima e degli altri prodotti catturati o estratti dal mare, fuori delle acque territoriali di un paese o di un territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità, da navi battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolate o registrate nella parte del territorio di uno Stato

▼M7

membro appartenente al territorio doganale della Comunità, o di detti prodotti estratti o catturati nelle acque del territorio doganale della Comunità da parte di navi di un paese terzo, viene esibita mediante il libro di bordo o mediante qualsiasi mezzo che attesti tale carattere.

Articolo 326

1. Il formulario T2M viene presentato per i prodotti e le merci di cui all'articolo 325, paragrafo 2 che sono trasportati direttamente a destinazione del territorio doganale della Comunità:

- a) dalla nave da pesca comunitaria che ha effettuato la cattura e, eventualmente, il trattamento di detti prodotti, o
- b) da un'altra nave da pesca comunitaria o dalla nave officina comunitaria che ha effettuato il trattamento di detti prodotti trasbordati dalla nave di cui alla lettera a), o
- c) da qualsiasi altra nave sulla quale sono stati trasbordati detti prodotti e merci dalle navi di cui alle lettere a) e b) senza procedere ad alcun mutamento, o
- d) da un mezzo di trasporto provvisto di un titolo di trasporto unico, rilasciato nel paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità in cui detti prodotti e merci ►C3 sono ◀ stati sbarcati dalle navi di cui alle lettere a), b) e c).

Dopo tale presentazione il formulario T2M non può più essere utilizzato come prova del carattere comunitario dei prodotti e delle merci da esso accompagnati.

2. Le autorità doganali responsabili del porto dove i prodotti o le merci sono scaricati dalla nave di cui al paragrafo 1, lettera a), possono non applicare il paragrafo quando non sussista alcun dubbio sull'origine di detti prodotti ►C3 e/o merci, o in presenza ◀ dei presupposti di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio⁽¹⁾.

▼B*Articolo 327*

1. Il formulario sul quale è redatto il documento T2M deve essere conforme al modello figurante nell'allegato 43.

2. Per l'originale del formulario T2M deve essere utilizzata una carta non contenente pasta meccanica, collata per scritture e pesante almeno 55 g/m². Essa deve avere sulle due facciate un fondo arabescato color verde che faccia apparire qualsiasi falsificazione compiuta con mezzi meccanici o chimici.

3. Il formato del formulario T2M è di 210 × 297 mm, salvo una tolleranza massima nel senso della lunghezza di 5 mm in meno o di 8 mm in più.

4. Il formulario T2M deve essere stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità indicata dall'autorità competente dello Stato membro cui appartiene la nave da pesca.

5. I formulari T2M sono riuniti in blocchetti da dieci e ciascun formulario comporta un originale staccabile dal blocchetto ed una copia non staccabile ottenuta per ricalco. I blocchetti contengono, a pagina 2 della copertina, le note di cui all'allegato 44.

6. Ogni formulario T2M reca un numero di serie che lo contraddistingue e che è lo stesso per l'originale e per la copia.

7. Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei formulari T2M e la loro legatura in blocchetti oppure possono affidare tali compiti a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, gli estremi dell'autorizzazione devono essere riportati sulla prima pagina della

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

▼B

copertina di ogni blocchetto, nonché sull'originale di ciascun formulario. Detta pagina e l'originale di ciascun formulario devono, inoltre, recare una menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia o una sigla che ne consenta l'identificazione.

8. Il formulario T2M deve essere compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità, sia a macchina, sia in modo leggibile a mano; in quest'ultimo caso deve essere compilato con inchiostro e in stampatello. Non deve contenere né cancellature né alterazioni. Le eventuali modifiche devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, le nuove indicazioni. Ogni modifica deve essere approvata dalla persona che ha sottoscritto la dichiarazione che la contiene.

▼M7*Articolo 328*

Un blocchetto di formulari T2M è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'ufficio doganale comunitario competente per la sorveglianza del porto d'esercizio della nave da pesca comunitaria destinatario del blocchetto stesso.

Si procede al rilascio unicamente quando l'interessato abbia compilato, nella lingua nella quale il formulario è stampato, i riquadri 1 e 2, e compilato e firmato la dichiarazione contenuta nel riquadro 3 di tutti gli originali e di tutte le copie dei formulari contenuti nel blocchetto. Al momento del rilascio del blocchetto, il suddetto ufficio compila il riquadro A di tutti gli esemplari originali e di tutte le copie di formulari che esso contiene.

Il blocchetto ha una validità di due anni dalla data del rilascio indicata alla pagina 2 della sua copertina. Inoltre, la validità di detti formulari è garantita dalla presenza nel riquadro A di tutti gli originali e di tutte le copie di un timbro dell'autorità competente per la registrazione della nave da pesca comunitaria destinataria del blocchetto stesso.

Articolo 329

Il capitano della nave da pesca comunitaria compila il riquadro 4 e il riquadro 6 se vi è stato un trattamento a bordo dei prodotti pescati, compila e firma la dichiarazione contenuta nel riquadro 9 dell'originale e della copia di uno dei formulari che compongono il blocchetto, ogniqualvolta:

- a) detti prodotti siano trasbordati su una delle navi di cui all'articolo 326, paragrafo 1, lettera b) che effettua il loro trattamento,
- b) detti prodotti o merci siano trasbordati su qualsiasi altra nave che li trasporta direttamente, senza alcun trattamento, in un porto del territorio doganale della Comunità o in un altro porto affinché siano in seguito spediti nel territorio doganale della Comunità,
- c) detti prodotti o merci siano sbarcati in un porto del territorio doganale della Comunità, salvo il disposto dell'articolo 326, paragrafo 2,
- d) detti prodotti o merci siano sbarcati in un altro porto per essere in seguito spediti nel territorio doganale della Comunità.

Il trattamento effettuato sui prodotti suindicati viene registrato nel libro di bordo.

Articolo 330

Il capitano della nave di cui all'articolo 326, paragrafo 1, lettera b), compila il riquadro 6, compila e firma la dichiarazione contenuta nel riquadro 11 dell'originale del formulario T2M ogniqualvolta le merci sono sbarcate in un porto del territorio doganale della Comunità o in un altro porto — per essere in seguito spedite nel territorio doganale della Comunità — o sono trasbordate su un'altra nave ai fini della medesima.

▼M7

Il trattamento effettuato sui prodotti trasbordati viene registrato nel libro di bordo.

Articolo 331

All'atto del primo trasbordo dei prodotti e delle merci di cui all'articolo 329, lettera a) o b), viene compilato il riquadro 10 dell'originale e della copia del formulario T2M; in caso di un secondo trasbordo come previsto dall'articolo 330, viene compilato il riquadro 12 dell'originale del formulario T2M. La dichiarazione di trasbordo corrispondente viene firmata dai due capitani interessati e l'originale del formulario T2M è consegnato al capitano della nave sulla quale vengono trasbordati i prodotti o le merci. Ogni operazione di trasbordo è registrata nel libro di bordo di entrambe le navi.

Articolo 332

1. Qualora i prodotti e le merci ai quali si riferisce il formulario T2M siano stati trasportati in un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità, detto formulario è valido soltanto se l'indicazione del suo riquadro 13 è compilata e vidimata dalle autorità doganali di tale paese o territorio.
2. Qualora alcuni lotti di prodotti o merci non siano stati avviati verso il territorio doganale della Comunità, saranno indicati nel riquadro «Osservazioni» del formulario T2M il nome, la natura, la massa lorda e la destinazione assegnata ai lotti di tali prodotti o merci.

Articolo 333

1. Qualora i prodotti e le merci ai quali si riferisce il formulario T2M siano stati trasportati in un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità e siano destinati ad essere inoltrati verso il territorio doganale della Comunità in spedizioni parziali, per ciascuna spedizione, l'interessato o il suo rappresentante:
 - a) indica, nel riquadro «Osservazioni» del formulario T2M iniziale, il numero e la natura dei colli, la massa lorda (kg), la destinazione assegnata alla spedizione nonché il numero dell'estratto di cui alla lettera b);
 - b) redige un «Estratto» T2M utilizzando a tal fine un formulario originale staccato dal blocchetto di formulari T2M rilasciato conformemente all'articolo 328.

Ciascun «Estratto» e la relativa copia che resta nel blocchetto T2M contengono un riferimento al formulario T2M iniziale di cui alla lettera a), nonché una delle seguenti diciture, in caratteri leggibili:

- Extracto
- Udskrift
- Auszug
- Απόσπασμα
- Extract
- Extrait
- Estratto
- Uittreksel
- Extracto
- Ole
- Utdrag.

▼M7

Il formulario «Estratto» T2M che accompagna la spedizione parziale verso il territorio doganale della Comunità indica nei riquadri 4, 5, 6, 7 e 8 la natura, il codice NC e la quantità dei prodotti o delle merci che formano oggetto di spedizione parziale. Inoltre, l'indicazione del riquadro 13 viene compilata e vidimata dalle autorità doganali del paese o territorio nel quale hanno sostato i prodotti o le merci.

2. Quando la totalità dei prodotti e delle merci oggetto del formulario T2M iniziale di cui al paragrafo 1, lettera a) sono stati spediti verso il territorio doganale della Comunità, l'indicazione del riquadro 13 di detto formulario viene compilata e vidimata dalle autorità di cui al paragrafo 1. Il formulario viene quindi inviato all'ufficio doganale di cui all'articolo 328.

3. Qualora alcuni lotti di prodotti o di merci non siano avviati verso il territorio doganale della Comunità, il nome, la natura, la massa lorda e la destinazione assegnata a detti lotti vengono indicati nel riquadro «Osservazioni» del formulario T2M iniziale.

Articolo 334

Ogni formulario T2M, iniziale o «Estratto», viene presentato all'ufficio doganale d'introduzione nel territorio doganale della Comunità dei prodotti e delle merci ai quali si riferisce. Ciononostante, nel caso in cui l'introduzione avvenga in regime di transito al di fuori di detto territorio, il formulario viene presentato all'ufficio doganale di destinazione di detto regime.

Le autorità di detto ufficio possono chiederne la traduzione. Possono inoltre, per controllare l'esattezza delle diciture apposte sul formulario T2M, esigere la presentazione di tutti i documenti appropriati e, all'occorrenza, dei documenti di bordo delle navi. Tale ufficio compila il riquadro C del formulario T2M e di una copia di quest'ultimo che sarà spedita all'ufficio doganale di cui all'articolo 328.

Articolo 335

In deroga agli articoli 332, 333 e 334, qualora i prodotti o le merci cui si riferisce il formulario T2M siano stati trasportati in un paese terzo che aderisce alla convenzione relativa ad un regime comune di transito e siano destinati ad essere inoltrati nel territorio doganale della Comunità con procedura «T2» in una sola spedizione o in spedizioni parziali, nel riquadro «Osservazioni» del formulario T2M vengono indicati i riferimenti di tale procedura.

Qualora la totalità dei prodotti o delle merci oggetto del suddetto formulario T2M sia stata spedita nel territorio doganale della Comunità, il riquadro 13 del formulario viene compilato e vidimato dalle autorità doganali. Una copia del formulario già compilato viene trasmessa all'ufficio doganale di cui all'articolo 328.

Se del caso, si applicano le disposizioni dell'articolo 332, paragrafo 2.

Articolo 336

Il blocchetto dei formulari T2M viene presentato ad ogni richiesta delle autorità doganali.

Se, prima dell'utilizzazione della totalità dei formulari T2M, la nave alla quale il blocchetto di cui all'articolo 327 si riferisce cessa di soddisfare tutte le condizioni previste, o se tutti gli esemplari contenuti nel blocchetto sono stati utilizzati, oppure se ne è scaduta la validità, il blocchetto viene immediatamente restituito all'ufficio doganale che lo ha rilasciato.

▼M7*Articolo 337*

L'articolo 324 si applica mutatis mutandis.

▼B*CAPITOLO 4**Transito comunitario esterno**Sezione 1***Procedura***Articolo 341*

1. Qualsiasi merce, per circolare vincolata al regime di transito comunitario esterno, deve formare oggetto, alle condizioni fissate dalla presente sezione, di una dichiarazione T1. Per dichiarazione T1 s'intende una dichiarazione compilata su un formulario corrispondente ai modelli di cui agli allegati da 31 a 34 del codice ed utilizzata conformemente alle indicazioni di cui agli allegati 37 e 38.

▼M16

1bis. Le autorità doganali possono ammettere, alle condizioni e secondo le modalità da esse stabilite, nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolamentazione doganale, che la dichiarazione o alcuni dei suoi elementi siano presentati mediante dischi o nastri magnetici o tramite scambio di informazioni con mezzi simili, eventualmente in forma codificata.

▼B

2. Nel rispetto delle disposizioni degli articoli da 343 a 345 e 383 le distinte di carico conformi al modello di cui all'allegato 45 possono essere utilizzate come parti descrittive delle dichiarazioni di transito comunitario. Detto uso non pregiudica gli obblighi concernenti le formalità relative, secondo il caso, ai regimi di spedizione/esportazione o a qualsiasi regime nello Stato membro di destinazione, nonché quelli relativi ai formulari che vi si riferiscono.

Per distinta di carico si intende qualsiasi documento commerciale conforme alle disposizioni degli articoli da 342 a 345, 383 e da 386 a 388.

Articolo 342

Le distinte di carico recano:

- a) l'intestazione «distinta di carico»;
- b) un riquadro di 70 × 55 mm diviso in una parte superiore di 70 × 15 mm destinata a ricevere la sigla «T» seguita da una delle diciture di cui all'articolo 346, paragrafo 1, e in una parte inferiore di 70 × 40 mm destinata a ricevere le indicazioni di cui all'articolo 345, paragrafo 3;
- c) nell'ordine seguente, delle colonne la cui intestazione è così redatta:
 - numero d'ordine,
 - marche, numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci,
 - paese di spedizione/esportazione,
 - massa lorda in chilogrammi,
 - spazio riservato all'amministrazione.

▼B

Gli interessati possono adattare alle loro necessità la larghezza di queste colonne. Tuttavia, la colonna intestata «Spazio riservato all'amministrazione» deve avere una larghezza minima di 30 mm. Gli interessati possono inoltre disporre liberamente degli spazi diversi da quelli previsti alle lettere a), b) e c).

Articolo 343

1. Può essere utilizzata come distinta di carico soltanto la faccia anteriore del formulario.
2. Ogni articolo indicato nella distinta di carico deve essere preceduto da un numero d'ordine.
3. Ogni articolo deve essere seguito, se del caso, dalle menzioni speciali previste dalla normativa comunitaria, in particolare in materia di politica ►C2 agricola ◀ comune, dall'indicazione dei documenti presentati, dei certificati e delle autorizzazioni.
4. Immediatamente sotto l'ultima iscrizione deve essere tracciata una linea orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibili ulteriori aggiunte.

Articolo 344

1. L'autorità doganale di ciascuno Stato membro può permettere l'uso come distinte di carico, ai sensi dell'articolo 341, paragrafo 2, di elenchi non integralmente conformi alle disposizioni degli articoli 341, paragrafo 2, secondo comma, e 342.

L'uso di tali elenchi può essere permesso solo:

- a) se sono emessi da imprese le cui scritture contabili si basano su un sistema integrato di elaborazione elettronica od automatica dei dati;
 - b) se sono concepiti e compilati in modo da poter essere utilizzati senza difficoltà dalle autorità doganali;
 - c) se indicano, per ogni articolo, la quantità, la natura, le marche ed i numeri dei colli, la designazione delle merci, il paese di spedizione/ esportazione e la massa lorda in chilogrammi.
2. Si può egualmente permettere l'uso come distinte di carico di cui al paragrafo 1 di elenchi descrittivi compilati ai fini dell'espletamento delle formalità di spedizione/esportazione, anche se emessi da imprese le cui scritture contabili non si basano su un sistema integrato di elaborazione elettronica od automatica dei dati.
 3. L'autorità competente di ciascuno Stato membro può permettere che le imprese le cui scritture contabili siano basate su un sistema integrato di elaborazione elettronica o automatica dei dati e che, in virtù dei paragrafi 1 e 2, sono già autorizzate ad utilizzare un modello speciale di elenchi, utilizzino tali elenchi anche per le operazioni di transito comunitario relative ad un solo tipo di merce, sempre che questa agevolazione sia resa necessaria dai programmi informatici delle imprese interessate.

Articolo 345

1. Quando l'obbligato principale si avvalga della possibilità di utilizzare distinte di carico per una spedizione comprendente più specie di merci, le caselle n. 15 «Paese di spedizione/esportazione», 33 «Codice delle merci», 35 «Massa lorda (kg)», 38 «Massa netta (kg)» e, eventualmente, 44 «Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni» del formulario utilizzato per il transito comunitario vanno sbarrate e la casella 31 «Colli e designazione delle merci» di detto formulario non va compilata per indicare le marche, i numeri, la quantità e la natura dei colli, nonché la designazione delle merci. Questo formulario non può essere completato da formulari complementari.

▼M16

2. La distinta di carico è presentata nel numero di copie richiesto dalle autorità doganali.

▼B

3. All'atto della registrazione della dichiarazione, la distinta di carico è munita dello stesso numero di registrazione del formulario utilizzato per il transito comunitario cui si riferisce. Questo numero deve essere apposto o a mezzo di un timbro recante il nome dell'ufficio di partenza o a mano. In quest'ultimo caso è altresì necessario il timbro ufficiale di detto ufficio.

La firma di un funzionario dell'ufficio di partenza è facoltativa.

4. Quando ad un formulario utilizzato per il transito comunitario sono allegati più distinte di carico, queste devono recare un numero d'ordine attribuito dall'obbligato principale; il numero di distinte di carico allegati è indicato nella casella n. 4 «Distinte di carico» di detto formulario.

5. Una dichiarazione compilata su un formulario di documento amministrativo unico, recante nella sottocasella di destra della casella n. 1 la sigla «T1» o «T2» e completata da una o più distinte di carico, equivale, secondo il caso, alla dichiarazione di transito comunitario esterno o di transito comunitario interno di cui, rispettivamente, all'articolo 341, paragrafo 1 o all'articolo 381.

Articolo 346

1. Quando le merci circolano vincolate al regime di transito comunitario esterno, l'obbligato principale appone la sigla «T1» nella sottocasella di destra della casella n. 1 del formulario utilizzato. Quando vengano utilizzati formulari complementari, l'obbligato principale appone la sigla «T1 bis» nella sottocasella di destra della casella n. 1 del o dei formulari complementari utilizzati.

Qualora gli Stati membri non autorizzino l'uso dei formulari complementari in caso di ricorso ad un sistema informatizzato di elaborazione delle dichiarazioni per l'edizione delle medesime, il formulario di dichiarazione di transito comunitario deve essere completato da uno o più formulari i cui modelli figurano negli allegati 31 e 32. In questo caso la sigla «T1 bis» viene apposta nella sottocasella di destra della casella n. 1 di detti formulari.

▼M16

2. La dichiarazione T1 è presentata all'ufficio di partenza nel numero di copie richiesto dalle autorità doganali.

▼B

3. Quando il regime di transito comunitario faccia seguito, nello Stato membro di partenza, ad un altro regime doganale, nella dichiarazione T1 è fatta menzione di detto regime o dei corrispondenti documenti doganali.

Articolo 347

1. Uno stesso mezzo di trasporto può essere utilizzato sia per il carico di merci in più uffici di partenza, sia per il loro scarico in più uffici di destinazione.

2. Su una stessa dichiarazione T1 possono figurare soltanto le merci caricate o che devono essere caricate su un solo mezzo di trasporto e destinate ad essere trasportate da uno stesso ufficio di partenza ad uno stesso ufficio di destinazione.

Per l'applicazione del primo comma sono considerati un solo mezzo di trasporto, a condizione che trasportino merci che devono formare oggetto di un'unica spedizione:

- a) un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi o semirimorchi;
- b) un gruppo di carrozze o vagoni ferroviari;

▼B

- c) le navi componenti un unico convoglio;
- d) i container caricati su un mezzo di trasporto ai sensi del presente articolo.

Articolo 348

1. L'ufficio di partenza accetta e registra la dichiarazione T1, fissa il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione e prende le misure di identificazione ritenute necessarie.

▼M7

1 bis. Quando si applicano le disposizioni dell'articolo 362, o quando le autorità doganali lo considerano necessario, l'ufficio di partenza può prescrivere un percorso per la spedizione. Il percorso può essere modificato, unicamente su domanda dell'obbligato principale, dalle autorità doganali dello Stato membro nel quale la spedizione si trova durante il trasporto lungo il percorso prescritto. Le autorità doganali annotano i dettagli salienti sul documento T1 e ne informano senza indugio le autorità doganali dell'ufficio di partenza.

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per lottare contro qualsiasi infrazione o irregolarità e per sanzionarle efficacemente.

1 ter. Per causa di forza maggiore, il vettore può deviare dal percorso prescritto. La spedizione e il documento T1 vengono presentati senza indugio alle autorità doganali più vicine dello Stato membro in cui si trova la spedizione. Le autorità doganali informano con la massima sollecitudine l'ufficio di partenza della deviazione e annotano i dettagli salienti sul documento T1.

▼B

2. L'ufficio di partenza annota il documento T1, conserva l'esemplare che gli è destinato e consegna gli altri esemplari all'obbligato principale o al suo rappresentante.

Articolo 349

1. L'identificazione delle merci è effettuata, di regola, mediante suggellamento.

2. Il suggellamento è effettuato:

- a) per volume, quando il mezzo di trasporto è stato autorizzato in applicazione di altre disposizioni o riconosciuto idoneo da parte dell'ufficio di partenza;
- b) per collo, negli altri casi.

3. Possono essere considerati idonei ad essere suggellati per volume i mezzi di trasporto che:

- a) possono essere suggellati in maniera semplice ed efficace,
- b) sono costruiti in modo da precludere la possibilità di estrazione o introduzione di merci, senza lasciare tracce visibili di effrazione o senza rottura dei suggelli;
- c) non presentano spazi idonei all'occultamento di merci, e
- d) i cui spazi riservati al carico sono facilmente accessibili per la visita dell'autorità doganale.

4. L'ufficio di partenza può rinunciare al suggellamento quando, tenuto conto di altre eventuali misure di identificazione, la descrizione delle merci nel documento T1 o nei documenti complementari ne permetta l'identificazione.

*Articolo 350***▼M16**

1. Il trasporto delle merci è effettuato in base al documento T1 rilasciato dall'ufficio di partenza. Previa autorizzazione, tale documento può essere stampato dal sistema informatico dell'obbligato principale.

▼B

2. Gli esemplari del documento T1 sono esibiti ad ogni richiesta dell'autorità doganale.

▼M16*Articolo 350 bis*

1. Quando la dichiarazione di transito è trattata all'ufficio di partenza mediante sistemi informatici, il documento T1 è sostituito dal documento d'accompagnamento transito quale previsto all'articolo 350 quater, paragrafo 1.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'ufficio di partenza conserva la dichiarazione e notifica lo svincolo consegnando all'obbligato principale il documento d'accompagnamento transito. In tale caso, gli articoli 249 e 348, paragrafo 2, non sono applicabili.

Articolo 350 ter

1. Quando le disposizioni di cui al presente titolo fanno riferimento a copie, dichiarazioni o documenti riferendosi ad un documento T1 che accompagna la spedizione, queste disposizioni si applicano mutatis mutandis al documento d'accompagnamento transito.

2. Quando è fatto riferimento a più di una copia del documento, le autorità doganali forniscono, all'occorrenza, le copie supplementari del documento d'accompagnamento transito.

Articolo 350 quater

1. Il documento d'accompagnamento transito è conforme al modello e ai particolari di cui all'allegato 45 bis.

2. Il documento d'accompagnamento transito non può essere oggetto di alcuna modifica, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nel presente regolamento.

Articolo 350 quinquies

1. Se necessario, il documento d'accompagnamento transito è completato dall'elenco degli articoli di cui il modello e i particolari figurano nell'allegato 45 ter o da una distinta di carico.

2. Una distinta di carico o un elenco degli articoli menzionati in un documento d'accompagnamento transito fanno parte integrante di quest'ultimo e non possono esserne separati.

▼B*Articolo 351*

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'elenco e gli orari degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comunitario.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 352

1. La spedizione e gli esemplari del documento T1 sono presentati ad ogni ufficio di passaggio.

2. Il trasportatore consegna ad ogni ufficio di passaggio un avviso di passaggio redatto su un formulario conforme al modello figurante nell'allegato 46.

3. Gli uffici di passaggio non procedono alla visita delle merci, salvo in caso di sospette irregolarità che possano dare adito ad abusi.

▼B

4. Quando il trasporto è effettuato transitando per un ufficio di passaggio diverso da quello indicato nel documento T1, l'ufficio di passaggio effettivo trasmette immediatamente l'avviso di passaggio all'ufficio indicato in tale documento.

Articolo 353

Quando un carico o uno scarico ha luogo presso un'autorità doganale intermedia, gli esemplari del documento T1 consegnati dal o dagli uffici di partenza sono presentati a quest'ultima.

Articolo 354

1. Le merci indicate in un documento T1 possono essere trasbordate su altro mezzo di trasporto, sotto vigilanza dell'autorità doganale dello Stato membro sul cui territorio il trasbordo deve essere effettuato, senza che sia necessario rinnovare la dichiarazione. In tal caso l'autorità doganale annota il documento T1 in conformità.

2. L'autorità doganale può, alle condizioni da essa stabilite, autorizzare il trasbordo prescindendo dalla propria vigilanza. In tal caso, il trasportatore annota in conformità il documento T1 e informa, per ottenere il visto, l'autorità doganale dello Stato membro in cui è stato effettuato il trasbordo.

Articolo 355

1. In caso di rottura dei suggelli durante il trasporto, per causa indipendente dalla volontà del trasportatore, questi deve prontamente domandare la compilazione di un verbale di constatazione all'autorità doganale dello Stato membro in cui si trova il mezzo di trasporto. L'autorità doganale che interviene appone, se possibile, nuovi suggelli.

2. In caso di incidente che renda necessario il trasbordo su un altro mezzo di trasporto, si applicano le disposizioni dell'articolo 354.

3. In caso di pericolo imminente che renda necessario l'immediato scarico, parziale o totale, il trasportatore può agire di propria iniziativa. Egli ne fa menzione sul documento T1. In tal caso, si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

4. Quando, a seguito di incidenti o di altri avvenimenti intervenuti durante il trasporto, il trasportatore non è in grado di rispettare il termine di cui all'articolo 348, deve darne comunicazione prontamente all'autorità doganale prevista al paragrafo 1. Tale autorità annota il documento T1 in conformità.

Articolo 356

1. Le merci e il documento T1 devono essere presentati all'ufficio di destinazione.

2. L'ufficio di destinazione annota gli esemplari del documento T1 in base ai risultati del controllo effettuato, rispedisce immediatamente un esemplare all'ufficio di partenza e conserva l'altro esemplare.

3. L'operazione di transito comunitario può avere termine in un ufficio diverso da quello previsto nel documento T1. Tale ufficio diventa, in tal caso, ufficio di destinazione.

▼M7

3 bis. Quando le autorità doganali lo considerano necessario, o quando si applicano le disposizioni dell'articolo 362, l'ufficio di destinazione può essere cambiato, unicamente su domanda dell'obbligato principale, dalle autorità doganali dello Stato membro nel quale la spedizione si trova e con l'accordo dell'ufficio di partenza. Le autorità doganali informano l'ufficio di destinazione inizialmente previsto ed annotano i dettagli salienti sul documento T1.

▼B

4. Il termine stabilito dall'ufficio di partenza, entro il quale le merci devono essere ripresentate all'ufficio di destinazione, vincola le autorità doganali dei paesi il cui territorio venga attraversato nel corso dell'operazione di transito comunitario e non può essere da queste modificato.

5. Quando le merci vengono presentate all'ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine prescritto dall'ufficio di partenza e qualora il mancato rispetto del termine sia dovuto a circostanze debitamente comprovate e accettate dall'ufficio di destinazione, non imputabili al trasportatore o all'obbligato principale, si considera che quest'ultimo abbia rispettato il termine prescritto.

Articolo 357

1. La persona che presenta all'ufficio di destinazione un documento di transito comunitario e la spedizione cui si riferisce, può, su richiesta, ottenere una ricevuta.

2. Il formulario su cui è redatta la ricevuta attestante la presentazione all'ufficio di destinazione di un documento di transito comunitario e della relativa spedizione deve essere conforme al modello figurante nell'allegato 47. Tuttavia, per quanto riguarda il documento di transito comunitario, la ricevuta può essere redatta sul modello figurante sul verso, in basso, dell'esemplare per il rinvio di detto documento.

3. La ricevuta deve essere previamente compilata dall'interessato. Essa può contenere altre indicazioni relative alla spedizione al di fuori dello spazio riservato all'ufficio di destinazione, ma la validità del visto di questo ufficio è limitata alle indicazioni figuranti in detto spazio.

Articolo 358

Ciascuno Stato membro ha la facoltà di designare uno o più organismi centrali cui i documenti devono essere inviati dagli uffici competenti dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri che hanno designato a tal fine detti organismi ne informano la Commissione precisando il tipo di documenti da rinviare. La Commissione ne dà notizia agli altri Stati membri.

Sezione 2**Garanzie****Sottosezione 1****Disposizioni di carattere generale***Articolo 359*

1. La garanzia di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del codice è valida in tutta la Comunità.

2. La garanzia può essere prestata globalmente, per diverse operazioni di transito comunitario, o isolatamente, per una sola operazione di transito comunitario.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 373, paragrafo 2, la garanzia consiste in una cauzione in solido da parte di qualsiasi terza persona fisica o giuridica che soddisfi alle condizioni di cui all'articolo 195 del codice.

▼B

4. L'atto costitutivo della garanzia, di cui al paragrafo 3, deve essere conforme al modello figurante:

- nell'allegato 48, quando si tratti di una garanzia globale;
- nell'allegato 49, quando si tratti di una garanzia isolata;
- nell'allegato 50, quando si tratti di una garanzia forfettaria.

5. Quando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o gli usi lo esigano, ogni Stato membro può far sottoscrivere l'atto costitutivo della garanzia secondo una forma diversa, purché gli effetti siano identici a quelli dell'atto previsto dal modello.

Sottosezione 2

Garanzia globale**▼M7***Articolo 360*

1. Possono utilizzare la garanzia globale solamente i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere stabiliti nello Stato membro in cui la garanzia è prestata,
- b) aver utilizzato regolarmente il regime di transito comunitario in qualità di obbligato principale o di spedizioniere nel corso dei sei mesi precedenti, ovvero essere riconosciuti dalle autorità doganali come soggetti la cui situazione finanziaria è sana e idonea a far fronte agli impegni assunti,
- c) non avere commesso alcuna infrazione grave o reiterata dalla normativa doganale o fiscale.

2. La garanzia globale è costituita in un ufficio di garanzia.

3. L'ufficio di garanzia determina l'importo della garanzia, accetta l'impegno del fideiussore e concede un'autorizzazione preventiva che permette all'obbligato principale, nei limiti della garanzia, di svolgere qualsiasi operazione di transito comunitario qualunque sia l'ufficio di partenza.

4. A chiunque abbia ottenuto un'autorizzazione preventiva sono rilasciati, in conformità del disposto degli articoli da 363 a 366, uno o più certificati di garanzia, redatti su formulari conformi al modello figurante nell'allegato 51.

5. Ogni documento T1 da riferimento al certificato di garanzia.

6. L'ufficio di garanzia revoca l'autorizzazione preventiva della garanzia globale quando siano venuti meno i requisiti di cui al paragrafo 1.

*Articolo 361***▼M9**

1. L'importo della garanzia globale è fissato al 100 % dei dazi e delle altre imposizioni esigibili, e comunque ad almeno 7 000 ecu, secondo le modalità previste dal paragrafo 4, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 2.

2. L'autorità doganale ha la facoltà di stabilire l'importo della garanzia globale almeno al 30 % dei dazi e delle altre imposizioni esigibili, e comunque ad almeno 7 000 ecu, secondo le modalità previste dal paragrafo 4, a condizione che:

- nel corso del periodo di due anni l'operatore abbia regolarmente svolto operazioni di transito comunitario nel quadro del regime della garanzia globale,
- non sia venuto meno ai propri obblighi durante tale periodo,
- la garanzia ridotta copra almeno l'importo ►C5 della obbligazione doganale ◀,

▼M9

— i beni non siano compresi nell'elenco dell'allegato 52 e non siano esclusi dalla garanzia globale.

3. L'eccezione di cui al paragrafo 2 non si applica qualora non siano più soddisfatte le condizioni in esso indicate.

▼M7

►M9 4. ◀ L'ufficio di garanzia procede, in relazione ad un periodo di una settimana, alla valutazione:

- a) delle spedizioni effettuate,
- b) dei dazi e delle altre imposizioni esigibili, tenuto conto dell'imposizione più elevata applicabile in uno dei paesi interessati.

La valutazione si fonda sulla documentazione commerciale e contabile dell'interessato concernente le merci trasportate nel corso dell'anno precedente; l'importo ottenuto viene in seguito diviso per 52.

Nel caso di richieste di avvalersi della garanzia globale, l'ufficio di garanzia procede, in collaborazione con l'interessato, ad una stima delle quantità, dei valori e delle imposizioni applicabili alle merci che saranno trasportate durante un periodo determinato, basandosi sui dati disponibili. Per estrapolazione, l'ufficio di garanzia determina il valore e la tassazione prevedibili delle merci che saranno trasportate nel periodo di una settimana.

►M9 5. ◀ L'ufficio di garanzia procede ad un esame annuale dell'importo della garanzia globale, in particolare in funzione delle informazioni ottenute presso gli uffici di partenza e, se del caso, aggiorna tale importo.

Articolo 362

1. Su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro, il ricorso alla garanzia globale è vietato temporaneamente quando si intende coprire operazioni di transito comunitario esterno riguardanti merci oggetto di una decisione della Commissione, adottata in conformità della procedura del comitato, secondo la quale tali merci sono considerate esposte a rischio di frode più elevato.

▼M13

2. L'esclusione delle merci dal sistema della garanzia globale ha una durata di dodici mesi, sempre che la Commissione non ne decida la conferma, secondo la procedura del comitato.

▼M7*Articolo 362 bis*

Per le operazioni di transito comunitario esterno concernenti le merci di cui all'articolo 362, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) nel documento T1 viene indicato il codice NC;
- b) tutti gli esemplari dei documenti T1 considerati recano una delle diciture seguenti in rosso, apposta trasversalmente sul formulario, della dimensione minima di 100 per 10 millimetri:
 - Artículo 362 del Reglamento (CEE) nº 2454/93
 - Forordning (EØF) nr. 2454/93, artikel 362
 - Artikel 362 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93
 - Άρθρο 362 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93
 - Article 362 of Regulation (EEC) No 2454/93
 - Article 362 du règlement (CEE) nº 2454/93
 - Articolo 362 del regolamento (CEE) n. 2454/93
 - Artikel 362 van Verordening (EEG) nr. 2454/93
 - Artigo 362º do Regulamento (CEE) nº 2454/93
 - Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 362 artikla
 - Förordning (EEG) nr 2454/93 artikel 362;

▼M7

- c) gli esemplari per il rinvio dei documenti T1 che recano tale dicitura devono essere rinviati all'ufficio di partenza non oltre il giorno lavorativo successivo a quello della presentazione della spedizione e del documento T1 all'ufficio di destinazione.

▼B*Articolo 363*

1. Sul verso del certificato di garanzia l'obbligato principale designa sotto la sua responsabilità, all'atto del rilascio o in ogni caso durante il periodo di validità del certificato, le persone da lui abilitate a firmare a suo nome le dichiarazioni di transito comunitario. Ogni designazione reca l'indicazione del cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata. L'obbligato principale deve convalidare con la sua firma qualsiasi annotazione apposta dalla persona abilitata. L'obbligato principale ha la facoltà di sbarrare le caselle che non intende utilizzare.

2. L'obbligato principale può, in qualsiasi momento, revocare l'iscrizione del nome di una persona abilitata figurante sul verso del certificato.

Articolo 364

Ogni persona indicata sul verso di un certificato di garanzia presentato ad un ufficio di partenza è considerata il rappresentante abilitato dell'obbligato principale.

Articolo 365

Il periodo di validità del certificato di garanzia non può essere superiore a due anni. Questo periodo può tuttavia essere prorogato una sola volta dall'ufficio di garanzia per un nuovo periodo non superiore a due anni.

Articolo 366

Nel caso di scioglimento del contratto di prestazione di garanzia, l'obbligato principale deve restituire immediatamente all'ufficio di garanzia tutti i certificati di garanzia ancora validi che gli sono stati rilasciati.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i certificati ancora validi che non sono stati restituiti. La Commissione informa di ciò gli altri Stati membri.

Sottosezione 3**Garanzia forfettaria***Articolo 367*

1. Ciascuno Stato membro può accettare che il garante garantisca per ogni dichiarazione, con un solo atto e per un importo forfettario di 7 000 ecu, il pagamento dei dazi e delle altre imposizioni eventualmente esigibili in occasione di qualsiasi operazione di transito comunitario effettuata sotto la sua responsabilità, chiunque sia l'obbligato principale. Questa disposizione si applica fatto salvo l'articolo 368.

2. La garanzia forfettaria è costituita in un ufficio di garanzia.

Articolo 368

1. Eccettuati i casi di cui ai paragrafi 2 e 3, l'ufficio di partenza non può esigere una garanzia superiore all'importo forfettario di 7 000 ecu per ogni dichiarazione di transito comunitario, indipendentemente dall'importo dei dazi e delle altre imposizioni relative alle merci oggetto di una determinata dichiarazione.

▼M5

2. Quando un determinato trasporto di merci presenti rischi aggravati imputabili a circostanze ad esso peculiari, l'ufficio di partenza che per tal motivo reputi insufficiente la garanzia di 7 000 ECU esige una garanzia superiore costituita da un multiplo di 7 000 ECU, affinché sia garantito il pagamento dei dazi e delle altre imposizioni per l'intera quantità di merci da spedire.

▼M7

In particolare, si considera che un'operazione di trasporto presenta rischi maggiori se concerne merci alle quali si applicano le disposizioni in materia di garanzia globale di cui all'articolo 362.

▼B

3. ►**M5** Inoltre, per i trasporti di merci comprese nell'elenco di cui all'allegato 52, la garanzia forfettaria è aumentata quando la quantità della o delle merci trasportate superi la quantità corrispondente all'importo forfettario di 7 000 ECU. ◀

In tal caso, l'importo forfettario è pari al multiplo di 7 000 ecu necessario a garantire la quantità delle merci da spedire.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, l'obbligato principale deve consegnare all'ufficio di partenza il numero di certificati di garanzia forfettaria corrispondente al multiplo di 7 000 ecu richiesto.

Articolo 369

1. Quando la dichiarazione di transito comunitario comprenda altre merci, oltre a quelle menzionate nell'elenco di cui all'allegato 52, le disposizioni relative alla garanzia forfettaria si applicano come se le due categorie di merci fossero oggetto di dichiarazioni separate.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, non si tiene conto della presenza di merci di una delle due categorie la cui quantità o valore sia relativamente modesto.

Articolo 370

1. L'accettazione dell'impegno del garante da parte dell'ufficio di garanzia comporta per il garante stesso l'autorizzazione a rilasciare, alle condizioni stabilite nell'atto costitutivo della garanzia, il certificato o i certificati di garanzia forfettaria richiesti a coloro che intendono effettuare, in qualità di obbligati principali e da un ufficio di partenza di loro scelta, un'operazione di transito comunitario.

2. Il formulario su cui viene compilato il certificato di garanzia forfettaria deve essere conforme al modello figurante nell'allegato 54. Tuttavia, le diciture figuranti sul verso di detto modello possono figurare sul recto nella parte superiore, prima dell'indicazione dell'organismo emittente, mentre le altre diciture restano invariate.

3. Il garante risponde per ogni certificato di garanzia forfettaria nei limiti di 7 000 ecu.

4. Fatte salve le disposizioni degli articoli 368 e 371, ogni certificato di garanzia forfettaria consente all'obbligato principale di effettuare un'operazione di transito comunitario. Il certificato consegnato all'ufficio di partenza viene da questo conservato.

Articolo 371

Il garante può rilasciare certificati di garanzia forfettaria:

- non validi per un'operazione di transito comunitario concernente merci figuranti nell'elenco di cui all'allegato 52, e
- utilizzabili nel numero massimo di sette certificati per mezzo di trasporto ai sensi dell'articolo 347, paragrafo 2, per merci diverse da quelle di cui al primo trattino.

▼B

A tal fine, il garante fa figurare, in diagonale, sul certificato o sui certificati di garanzia forfettaria che rilascia, in lettere maiuscole, una delle seguenti diciture:

- VALIDEZ LIMITADA; APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 371 DEL REGLAMENTO (CEE) N° 2454/93,
- BEGRÆNSET GYLDIGHED — ARTIKEL 371, I FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93,
- BESCHRÄNKTE GELTUNG — ARTIKEL 371 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93,
- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 371 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93,
- LIMITED VALIDITY — APPLICATION OF ARTICLE 371 OF REGULATION (EEC) No 2454/93,
- VALIDITÉ LIMITÉE — APPLICATION DE L'ARTICLE 371 DU RÈGLEMENT (CEE) N° 2454/93,
- VALIDITÀ LIMITATA — APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 371 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93,
- BEPERKTE GELDIGHEID — TOEPASSING VAN ARTIKEL 371 VAN VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93,

▼A1

- VOIMASSA RAJOITETUSTI: ASETUKSEN (ETY) N:o 2454/93 371 ARTIKLAA SOVELLETTU — BEGRÄNSAD GILTIGHET — TILLÄMPNING AV ARTIKEL 371, FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93,
- BEGRÄNSAD GILTIGHET — TILLÄMPNING AV ARTIKEL 371 FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93,

▼B

- VALIDADE LIMITADA; APLICAÇÃO DO ARTIGO 371º DO REGULAMENTO (CEE) N° 2454/93.

Articolo 372

Lo Stato membro da cui dipende l'ufficio di garanzia notifica, senza indugio, agli altri Stati membri lo scioglimento di un contratto di prestazione di garanzia.

Sottosezione 4

Garanzia isolata*Articolo 373*

1. La garanzia prestata isolatamente per una sola operazione di transito comunitario è costituita presso l'ufficio di partenza. L'ufficio di partenza fissa l'importo della garanzia.

▼M16

2. La garanzia prevista al paragrafo 1 può consistere in un deposito in contanti costituito presso l'ufficio di partenza. In questo caso, viene rimborsata quando la procedura di transito comunitario esterno è appurata all'ufficio di partenza.

▼B

Sottosezione 5

Disposizione comune alle sottosezioni da 1 a 4**▼M16***Articolo 374*

Oltre al caso di cui all'articolo 199, paragrafo 1, del codice, il garante è del pari liberato dalle sue obbligazioni alla scadenza di un periodo di dodici mesi dalla data di registrazione della dichiarazione T1 qualora non sia stato avvisato dalle autorità doganali del paese di partenza del non appuramento della procedura di transito comunitario esterno.

Quando, entro il termine di cui al primo comma, il garante è stato avvisato dalle autorità doganali del non appuramento della procedura di transito comunitario esterno, occorre inoltre che gli venga notificato che è o potrà essere tenuto al pagamento delle somme di cui è responsabile nei confronti della pertinente operazione di transito comunitario esterno. Detta notifica deve pervenire al garante entro tre anni dalla data di registrazione della dichiarazione T1. In mancanza di tale notifica entro il suddetto termine, il garante è parimenti liberato dai suoi impegni.

▼B

Sottosezione 6

Esonero dalla garanzia*Articolo 375*

1. Ai fini della concessione dell'esonero dalla garanzia per le operazioni di transito comunitario, l'impegno che l'interessato è tenuto a sottoscrivere, conformemente all'articolo 95, paragrafo 2, lettera e), del codice deve essere redatto sul modello figurante nell'allegato 55.

2. Quando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o gli usi lo richiedano, ciascuno Stato membro può far sottoscrivere l'impegno dell'interessato in una forma diversa, sempreché esso abbia effetti identici a quelli dell'impegno previsto nel modello.

Articolo 376

1. L'esonero dalla garanzia non si applica, conformemente all'articolo 95, paragrafo 3, del codice, alle merci:

a) il cui valore globale sia superiore a 100 000 ecu per spedizione, oppure

▼M13

b) che, in quanto merci che presentano rischi maggiori, figurano nell'elenco di cui all'allegato 52, quando la loro quantità superi la quantità indicata nella colonna 3.

▼M7

2. L'esonero dalla garanzia non si applica qualora sia vietato avvalersi della garanzia globale conformemente all'articolo 362.

▼B*Articolo 377*

1. In caso di applicazione dell'esonero dalla garanzia, nella corrispondente dichiarazione di transito T1 occorre far riferimento al certificato di cui all'articolo 95, paragrafo 4, del codice.

2. Il formulario su cui è redatto il certificato di esonero dalla garanzia deve essere conforme al modello figurante nell'allegato 57.

▼B

3. All'atto del rilascio del certificato o in ogni caso durante il periodo della sua validità l'obbligato principale designa sotto la sua responsabilità, sul verso del certificato di esonero dalla garanzia, le persone da lui autorizzate a firmare a suo nome le dichiarazioni di transito comunitario. Ogni designazione reca l'indicazione del cognome, nome e facsimile della firma della persona autorizzata. L'obbligato principale deve convalidare con la sua firma qualsiasi annotazione apposta dalla persona autorizzata. L'obbligato principale ha la facoltà di sbarrare le caselle che non intende utilizzare.

L'obbligato principale può annullare, in qualsiasi momento, l'iscrizione del nome di una persona autorizzata, fatta sul verso del certificato.

4. Ogni persona indicata sul verso di un certificato di esonero dalla garanzia presentato ad un ufficio di partenza è considerata il rappresentante abilitato dell'obbligato principale.

5. Il periodo di validità del certificato di esonero dalla garanzia non può eccedere due anni. Questo periodo può tuttavia essere prorogato una sola volta dall'autorità che concede l'esonero per un nuovo periodo non superiore a due anni.

6. In caso di revoca dell'esonero dalla garanzia, l'obbligato principale è tenuto a restituire senza indugio all'autorità che ha concesso l'esonero tutti i certificati rilasciatigli e ancora validi.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elementi d'identificazione dei certificati ancora validi che non sono stati restituiti.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Sezione 3

Irregolarità e prova della regolarità dell'operazione*Articolo 378*

1. Fatto salvo l'articolo 215 del codice, quando una spedizione non sia stata presentata all'ufficio di destinazione e non sia possibile stabilire il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità, si considera che questa infrazione o irregolarità sia stata commessa:

- nello Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza, ovvero
- nello Stato membro da cui dipende l'ufficio di passaggio all'entrata nella Comunità a cui è stato consegnato un avviso di passaggio,

a meno che, entro il termine stabilito dall'articolo 379, paragrafo 2, non venga apportata la prova, con soddisfazione dell'autorità doganale, della regolarità dell'operazione di transito ovvero del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa.

2. Se, in mancanza di siffatta prova, si continua a ritenere detta infrazione o irregolarità commessa nello Stato membro di partenza, ovvero nello Stato membro di entrata di cui al primo comma, secondo trattino, i dazi e le altre imposizioni inerenti alle merci in questione vengono riscossi da tale Stato membro conformemente alle disposizioni comunitarie o nazionali.

3. Se prima della scadenza del termine di tre anni a decorrere dalla data di registrazione della dichiarazione T1 è possibile determinare lo Stato membro in cui la suddetta infrazione o irregolarità è stata commessa, tale Stato membro procede, conformemente alle disposizioni comunitarie o nazionali, al recupero dei dazi e delle altre imposizioni (salvo gli importi già riscossi, conformemente al secondo comma, a titolo di risorse proprie della Comunità) inerenti alle merci in questione. In tal caso, non appena viene fornita la prova di tale recupero, i dazi e le altre imposizioni inizialmente riscossi (salvo quelli già riscossi a titolo di risorse proprie della Comunità) sono rimborsati.

▼B

4. La garanzia in base alla quale l'operazione di transito è stata effettuata sarà liberata soltanto alla fine del suddetto termine di tre anni o, eventualmente, dopo il pagamento dei dazi e delle altre imposizioni applicabili nello Stato membro in cui la suddetta infrazione o irregolarità è stata effettivamente commessa.

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per lottare contro qualsiasi infrazione o irregolarità e per sanzionarle efficacemente.

Articolo 379

1. Quando una spedizione non sia stata presentata all'ufficio di destinazione e non possa accertarsi il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità, l'ufficio di partenza ne dà notificazione all'obbligato principale quanto prima e al più tardi entro la fine dell'undicesimo mese successivo alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario.

2. La notifica di cui al paragrafo 1 deve indicare, in particolare, il termine entro il quale può essere fornita all'ufficio di partenza la prova considerata sufficiente dall'autorità doganale, della regolarità dell'operazione di transito o del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa. Il termine è di tre mesi dalla data della notificazione di cui al paragrafo 1. Se alla scadenza di tale termine la prova di cui sopra non è fornita, lo Stato membro competente procede alla riscossione dei dazi e delle altre imposizioni del caso. Qualora tale Stato membro non sia quello in cui si trova l'ufficio di partenza, quest'ultimo informa senza ritardo lo Stato membro competente.

▼M7*Articolo 380*

La prova della regolarità dell'operazione di transito, di cui all'articolo 378, paragrafo 1, viene fornita all'autorità doganale mediante:

a) la presentazione di un documento doganale o commerciale certificato dall'autorità doganale, attestante che le merci di cui trattasi sono state presentate all'ufficio di destinazione oppure, in caso di applicazione dell'articolo 406, al destinatario autorizzato; tale documento deve consentire l'identificazione di dette merci;

oppure

b) la presentazione di un documento doganale di vincolo a un regime doganale in un paese terzo o della relativa copia o fotocopia; detta copia o fotocopia deve essere certificata come conforme dall'organismo che ha vidimato il documento originale oppure dai servizi ufficiali del paese terzo interessato o dai servizi ufficiali di uno degli Stati membri; il documento deve consentire l'identificazione delle merci di cui trattasi.

▼B*CAPITOLO 5**Transito comunitario interno**Articolo 381*

1. Qualsiasi merce, per circolare vincolata al regime di transito comunitario interno, deve formare oggetto di una dichiarazione T2. Per dichiarazione T2 si intende una dichiarazione compilata su un formulario corrispondente al modello figurante negli allegati da 31 a 34, utilizzato conformemente alle indicazioni di cui all'allegato 37.

▼M13

1bis. Qualora merci di cui all'articolo 311, lettera c), formino oggetto di una dichiarazione T2, nella terza sottocasella della casella n. 1 del formulario corrispondente al modello che figura negli allegati da 31 a 34, accanto alla sigla «T2» viene apposta la sigla «F»

▼B

2. Le disposizioni del capitolo 4 sono applicabili, *mutatis mutandis*, al regime di transito comunitario interno.

*CAPITOLO 6**Disposizioni comuni ai capitoli 4 e 5**Articolo 382*

1. Per le spedizioni concernenti nel contempo merci che circolano vincolate al regime di transito comunitario esterno e merci che circolano vincolate al regime di transito comunitario interno, ad uno stesso formulario di dichiarazione di transito comunitario possono essere allegati documenti complementari corredati, rispettivamente, della sigla «T1 bis» o «T2 bis».

In tal caso, la sigla «T» è apposta nella sottocasella di destra della casella n. 1 di quest'ultimo formulario; lo spazio vuoto intorno alla sigla «T» viene sbarrato; inoltre, le caselle n. 32 «Articolo n.», 33 «Codice delle merci», 35 «Massa lorda (kg)», 38 «Massa netta (kg)» e 44 «Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni» vengono sbarrate. Un riferimento ai numeri d'ordine dei documenti complementari recanti la sigla «T1 bis» o la sigla «T2 bis» è apposto nella casella 31 «Colli e designazione delle merci» del formulario di dichiarazione di transito comunitario utilizzato.

2. Nei casi in cui una delle sigle «T1», «T1 bis», o «T2», «T2 bis» non sia stata apposta nella sottocasella di destra della casella n. 1 del formulario utilizzato o quando, nel caso di spedizioni concernenti nel contempo merci che circolano vincolate al regime di transito comunitario esterno e merci che circolano vincolate al regime di transito comunitario interno, le disposizioni del paragrafo 1 e dell'articolo 383 non siano state rispettate, le merci trasportate con tali documenti si considerano circolare vincolate al regime di transito comunitario esterno.

Tuttavia, per l'applicazione dei dazi all'esportazione o delle misure previste per l'esportazione nell'ambito della politica commerciale comune, tali merci si considerano circolare vincolate al regime di transito comunitario interno.

Articolo 383

Per le spedizioni concernenti nel contempo merci che circolano vincolate al regime di transito comunitario esterno e merci che circolano vincolate al regime di transito comunitario interno, vanno compilate distinte di carico separate; queste possono essere allegate ad uno stesso formulario di dichiarazione di transito comunitario.

In tal caso, la sigla «T» è apposta nella sottocasella di destra della casella n. 1 di quest'ultimo formulario; lo spazio vuoto intorno a questa sigla va sbarrato; inoltre, le caselle n. 32 «Articolo n.», 33 «Codice delle merci», 35 «Massa lorda (kg)», 38 «Massa netta (kg)» e, eventualmente, 44 «Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni» devono essere sbarrate. Il riferimento ai numeri d'ordine delle distinte di carico relative a ciascuna delle due categorie di merci va apposto nella casella n. 31 «Colli e designazione delle merci» del formulario utilizzato.

Articolo 384

Ove occorra, le autorità doganali degli Stati membri si comunicano reciprocamente le constatazioni, i documenti, i rapporti, i verbali e le informazioni relative ai trasporti effettuati in regime di transito comunitario, nonché alle irregolarità e alle infrazioni a tale regime.

*Articolo 385*

Le dichiarazioni e i documenti devono essere redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità accettata dall'autorità doganale dello Stato membro di partenza. Queste disposizioni non si applicano ai certificati di garanzia forfettaria.

Ove necessario, l'autorità doganale di un altro Stato membro in cui le dichiarazioni e i documenti devono essere presentati può chiedere la traduzione di tale dichiarazione e tali documenti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di quest'ultimo.

Per quanto riguarda il certificato di garanzia, la lingua da utilizzare è indicata dall'autorità doganale dello Stato membro da cui dipende l'ufficio di garanzia.

Per quanto riguarda il certificato di esonero dalla garanzia, la lingua da utilizzare è indicata dall'autorità doganale dello Stato membro in cui è concesso l'esonero dalla garanzia.

Articolo 386

1. Per i formulari delle distinte di carico, degli avvisi di passaggio e delle ricevute è utilizzata una carta collata per scritture del peso di almeno 40 g/m², la cui resistenza deve essere tale da non presentare, ad un uso normale, lacerazioni o sgualciture.

2. Per i formulari dei certificati di garanzia forfettaria è utilizzata una carta collata per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso di almeno 55 g/m². Essa deve avere un fondo arabescato di colore rosso che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici.

3. Per i formulari del certificato di garanzia e del certificato di esonero dalla garanzia è utilizzata una carta non contenente pasta meccanica, del peso di almeno 100 g/m². Essa deve avere sulle due facciate un fondo arabescato che evidenzi qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. Tale fondo è:

- di colore verde per i certificati di garanzia, e
- di colore azzurro per i certificati di esonero dalla garanzia.

4. La carta di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è di colore bianco, salvo per quanto concerne le distinte di carico, di cui all'articolo 341, paragrafo 2, per le quali il colore della carta è a scelta degli interessati.

Articolo 387

Il formato dei formulari è di:

- a) 210 mm × 297 mm per le distinte di carico; è ammessa una tolleranza, nel senso della lunghezza, al massimo di 5 mm in meno e di 8 mm in più;
- b) 210 mm × 148 mm per gli avvisi di passaggio, i certificati di garanzia ed i certificati di esonero dalla garanzia;
- c) 148 mm × 105 mm per le ricevute e i certificati di garanzia forfettaria.

Articolo 388

1. I formulari del certificato di garanzia forfettaria devono essere corredati di una dicitura recante il nome e l'indirizzo del tipografo o di una sigla che ne consenta l'identificazione. Il certificato di garanzia forfettaria reca, inoltre, un numero d'ordine che lo contraddistingue.

2. Spetta agli Stati membri stampare o far stampare i formulari dei certificati di garanzia e dei certificati di esonero dalla garanzia. Ogni certificato deve recare un numero d'ordine che ne permetta l'identificazione.

▼B

3. I formulari del certificato di garanzia, del certificato di esonero dalla garanzia e dei certificati di garanzia forfettaria devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine.
4. I formulari delle distinte di carico, dell'avviso di passaggio e della ricevuta possono essere compilati sia a macchina, sia con un procedimento meccanografico o affine, sia a mano, in modo leggibile; in quest'ultimo caso devono essere compilati con inchiostro e in stampatello.
5. I formulari non devono contenere cancellature o alterazioni. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall'autore e appositamente vistata dall'autorità doganale.

▼M16*CAPITOLO 6 bis*

Disposizioni supplementari applicabili in caso di scambio tra le autorità doganali di dati riguardanti il transito tramite l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche

*Sezione 1***Campo d'applicazione***Articolo 388 bis*

1. Fatti salvi i casi particolari e le disposizioni di cui al presente titolo concernenti il regime del transito comunitario che, se necessario, sono applicabili mutatis mutandis, lo scambio di dati tra le autorità doganali descritto nel presente capitolo ha luogo con l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche.
2. Le disposizioni del presente capitolo si applicano esclusivamente al regime di transito comunitario interno ed esterno.

Articolo 388 ter

Le disposizioni del presente capitolo non sono applicabili:

- a) alle merci trasportate per ferrovia conformemente agli articoli da 413 a 441;
- b) alle merci trasportate per via aerea conformemente all'articolo 444;
- c) alle merci trasportate via mare quando si applicano procedure semplificate ai sensi dell'articolo 448;
- d) alle merci trasportate mediante condutture.

*Sezione 2***Sicurezza***Articolo 388 quater*

1. Oltre ai requisiti di sicurezza elencati all'articolo 4 bis, paragrafo 2, le autorità doganali definiscono e mantengono disposizioni di sicurezza adeguate ai fini del funzionamento efficace, affidabile e sicuro dell'intero sistema di transito.
2. Per garantire il suddetto livello di sicurezza, ogni introduzione, modifica e cancellazione di dati è registrata con l'indicazione della finalità dell'operazione, del momento in cui avviene e della persona che effettua l'operazione stessa. Inoltre, il dato originale o qualsiasi dato oggetto dell'operazione sono conservati per un periodo di almeno tre anni civili a partire dalla fine dell'anno al quale il dato si riferisce o per un periodo più lungo se previsto da altre disposizioni.
3. Le autorità doganali verificano periodicamente il livello di sicurezza.

▼M16

4. Le autorità doganali interessate si informano reciprocamente in caso di sospette violazioni della sicurezza.

Sezione 3

Dichiarazione di transito*Articolo 388 quinquies*

1. In deroga all'articolo 222, paragrafo 1, la dichiarazione di transito effettuata mediante procedimenti informatici quali definiti all'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), è conforme alla struttura e ai particolari di cui agli allegati 37 bis e 37 ter.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, quando la dichiarazione di transito è presentata conformemente all'articolo 388 septies, si applicano gli articoli da 222 a 224.

Articolo 388 sexies

Le autorità doganali possono ammettere, alle condizioni e secondo le modalità da esse determinate e nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolamentazione doganale, che una distinta di carico sia utilizzata come parte descrittiva della dichiarazione di transito effettuata con procedimenti informatici.

Sezione 4

Speditore autorizzato*Articolo 388 septies*

1. In deroga all'articolo 398, lo speditore autorizzato presenta una dichiarazione di transito all'ufficio di partenza prima dello svincolo previsto delle merci.
2. L'autorizzazione può essere accordata soltanto ad una persona che, oltre a soddisfare le condizioni enunciate all'articolo 399, presenta la dichiarazione di transito e comunica con le autorità doganali utilizzando procedimenti informatici.

Articolo 388 octies

In deroga all'articolo 400, lettera b), l'autorizzazione specifica in particolare il termine entro il quale lo speditore autorizzato presenta una dichiarazione affinché le autorità doganali possano procedere ai controlli necessari prima dello svincolo previsto delle merci.

Sezione 5

Funzionamento della procedura*Articolo 388 nonies*

L'ufficio di partenza notifica il movimento di transito all'ufficio di destinazione dichiarato al più tardi al momento dello svincolo delle merci, utilizzando il messaggio indicato negli allegati 37 bis e 37 ter.

Articolo 388 decies

1. In deroga all'articolo 356, paragrafo 2, l'ufficio di destinazione conserva il documento d'accompagnamento transito, informa immediatamente l'ufficio di partenza dell'arrivo utilizzando il messaggio specificato negli allegati 37 bis e 37 ter e comunica senza indugio i risultati del controllo all'ufficio di partenza appena disponibili utilizzando il messaggio indicato nei summenzionati allegati.
2. La comunicazione dell'arrivo all'ufficio di partenza non può essere usata come prova della regolarità dell'operazione di transito.

▼M16*Articolo 388 undecies*

Qualora i dati riguardanti il transito vengano trasmessi facendo ricorso alle tecnologie dell'informazione e alle reti informatiche tra l'ufficio di partenza e l'ufficio di destinazione il controllo delle merci è effettuato prendendo la comunicazione inviata dall'ufficio di partenza come base di tale controllo.

▼B*CAPITOLO 7**Misure di semplificazione*

Sezione 1

Procedura semplificata per il rilascio del documento comprovante il carattere comunitario delle merci▼M13*Articolo 389*

Salvo il disposto dell'articolo 317, paragrafo 4, l'autorità doganale di ciascuno Stato membro può autorizzare qualsiasi persona, denominata in prosieguo «speditore autorizzato», che possieda i requisiti di cui all'articolo 390 e intenda comprovare la posizione comunitaria delle merci con un documento T2L conformemente all'articolo 315, paragrafo 1 o con uno dei documenti di cui agli articoli 317 e 317 bis, in prosieguo denominati «documenti commerciali», ad utilizzare tali documenti senza doverli presentare, per il visto, all'autorità doganale dello Stato membro di partenza.

▼B*Articolo 390*

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 389 è concessa unicamente alle persone:
 - a) che effettuano frequenti spedizioni;
 - b) le cui scritture consentono all'autorità doganale di controllare le operazioni; e
 - c) che non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate della normativa doganale e fiscale.
2. L'autorità doganale può revocare l'autorizzazione quando lo speditore autorizzato non sia più in possesso delle condizioni di cui al paragrafo 1 o non rispetti le condizioni previste nella presente sezione o nell'autorizzazione.

Articolo 391

1. Nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità doganale vengono stabiliti, in particolare:
 - a) l'ufficio incaricato della preautenticazione, a norma dell'articolo 392, paragrafo 1, lettera a), dei formulari utilizzati per redigere i documenti in questione;
 - b) le condizioni nelle quali lo speditore autorizzato deve giustificare l'uso dei predetti formulari.
2. Le autorità doganali fissano il termine e le condizioni cui lo speditore autorizzato deve ottemperare per informare l'ufficio competente onde permettergli di procedere ad eventuali controlli prima della partenza delle merci.

Articolo 392

1. L'autorizzazione stabilisce che la casella C «Ufficio di partenza», figurante sul recto dei formulari utilizzati per redigere il documento T2L

▼B

e, se del caso, il o i documenti T2L bis o il recto dei documenti commerciali in causa deve:

- a) essere preventivamente munita dell'impronta del timbro dell'ufficio di cui all'articolo 391, paragrafo 1, lettera a) e della firma di un funzionario di detto ufficio, oppure
- b) recare, apposta dallo speditore autorizzato, l'impronta del timbro speciale di metallo ammesso dall'autorità doganale e conforme al modello figurante nell'allegato 62. Tale impronta può essere prestampata sui formulari quando la stampa degli stessi sia affidata ad una tipografia a ciò autorizzata.

2. Lo speditore autorizzato è tenuto a compilare il formulario e a firmarlo al più tardi all'atto della spedizione delle merci. Egli deve, inoltre, indicare nella casella riservata al controllo dell'ufficio di partenza del documento T2L, o in un punto visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell'ufficio doganale competente, la data di redazione del documento, nonché una delle seguenti diciture:

- Procedimiento simplificado,
- Forenklet fremgangsmåde,
- Vereinfachtes Verfahren,
- Απλουστευμένη διαδικασία,
- Simplified procedure,
- Procédure simplifiée,
- Procedura semplificata,
- Vereenvoudigde regeling,
- Procedimento simplificado,

▼A1

— Yksinkertaistettu menettely — Förenklat förfarande,

— Förenklat förfarande.

▼B

3. Il formulario compilato e completato con le indicazioni di cui al paragrafo 2 e firmato dallo speditore autorizzato vale quale documento attestante il carattere comunitario delle merci.

Articolo 393

1. L'autorità doganale può autorizzare lo speditore autorizzato a non sottoscrivere i documenti T2L o i documenti commerciali utilizzati, muniti dell'impronta del timbro speciale di cui all'allegato 62 e compilati avvalendosi di un sistema integrato per il trattamento elettronico o automatico dei dati. L'autorizzazione viene accordata a condizione che lo speditore autorizzato abbia preventivamente consegnato a detta autorità un impegno scritto col quale si assume la responsabilità delle conseguenze giuridiche dell'emissione di qualsiasi documento T2L o documento commerciale munito dell'impronta del timbro speciale.

2. I documenti T2L o i documenti commerciali, redatti secondo le disposizioni del paragrafo 1, devono recare, in luogo della firma dello speditore autorizzato, una delle seguenti diciture:

- Dispensa de firma,
- Fritaget for underskrift,
- Freistellung von der Unterschriftsleistung,
- Δεν απαιτείται υπογραφή,
- Signature waived,
- Dispense de signature,
- Dispensa dalla firma,

▼B

- Van ondertekening vrijgesteld,
- Dispensada a assinatura,

▼A1

- Vapautettu allekirjoituksesta — befriad från underskrift,
- Befriad från underskrift.

▼B*Articolo 394*

Lo speditore autorizzato è tenuto a predisporre una copia di ciascun documento T2L o di ciascun documento commerciale rilasciato in forza della presente sezione. L'autorità doganale determina le modalità secondo le quali detta copia è presentata a fini di controllo e conservata.

Articolo 395

1. Lo speditore autorizzato è tenuto:
 - a) a rispettare le condizioni previste nella presente sezione e nell'autorizzazione;
 - b) a prendere tutte le misure necessarie per assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di cui all'articolo 391, paragrafo 1, lettera a), o del timbro speciale.
2. In caso di utilizzazione abusiva da parte di qualsiasi persona dei formulari necessari per redigere i documenti T2L o i documenti commerciali preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale di cui all'articolo 391, paragrafo 1, lettera a), o del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatte salve azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni che non siano stati pagati in un determinato Stato membro in seguito a tale utilizzazione abusiva, salvo che dimostri all'autorità doganale che l'ha autorizzato di aver preso le misure di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 396

L'autorità doganale dello Stato membro di spedizione può escludere dalle agevolazioni previste nella presente sezione talune categorie o taluni movimenti di merci.

*Sezione 2***Semplificazione delle formalità di transito da espletare negli uffici di partenza e di destinazione***Articolo 397*

Nei casi in cui il regime di transito comunitario sia applicabile, le formalità relative a tale regime sono semplificate secondo le disposizioni della presente sezione.

Tuttavia, le merci riguardo alle quali è prevista l'applicazione delle disposizioni del capitolo 11 non possono beneficiare delle disposizioni ►**M18** di cui all'articolo 843 ◄.

*Sottosezione 1***Formalità nell'ufficio di partenza***Articolo 398*

L'autorità doganale di ciascuno Stato membro può autorizzare qualsiasi persona in possesso dei requisiti di cui all'articolo 399 e che intenda eseguire operazioni di transito comunitario, denominata in prosieguo «speditore autorizzato», a non presentare all'ufficio di partenza le merci e la relativa dichiarazione di transito comunitario.



Articolo 399

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 398 è concessa unicamente alle persone:
 - a) che effettuano frequenti spedizioni;
 - b) le cui scritture consentono all'autorità doganale di controllare le operazioni;
 - c) che, ove le disposizioni sul transito comunitario esigano una garanzia, forniscono una garanzia globale, e
 - d) che non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate della normativa doganale o fiscale.
2. L'autorità doganale può revocare l'autorizzazione quando lo speditore autorizzato non sia più in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1 o non rispetti le condizioni previste nella presente sottosezione o nell'autorizzazione.

Articolo 400

Nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità doganale vengono determinati, in particolare:

- a) l'(gli) ufficio(uffici) competente(i) come ufficio(uffici) di partenza per le spedizioni da effettuare;
- b) il termine e le modalità cui lo speditore autorizzato deve ottemperare per informare l'ufficio di partenza delle spedizioni da effettuare, onde permettere a quest'ultimo di procedere ad eventuali controlli delle merci prima della partenza;
- c) il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione;
- d) le misure d'identificazione da adottare. A tal fine, l'autorità doganale può stabilire che i mezzi di trasporto o i colli siano muniti di sigilli di modello speciale, ammessi dall'autorità doganale e apposti dallo speditore autorizzato.

Articolo 401

1. L'autorizzazione stabilisce che la casella riservata all'ufficio di partenza figurante sul recto dei formulari di dichiarazione di transito comunitario deve:

- a) essere preventivamente munita dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza e della firma di un funzionario di detto ufficio, oppure
- b) recare, apposta dallo speditore autorizzato, l'impronta di un timbro speciale, di metallo, ammesso dall'autorità doganale e conforme al modello figurante nell'allegato 62. Tale impronta può essere prestampata sui formulari quando la loro stampa sia affidata ad una tipografia all'uopo autorizzata.

Lo speditore autorizzato è tenuto a completare tale casella, indicandovi la data di spedizione delle merci, ed a munire la dichiarazione di un numero d'ordine secondo quanto previsto nella stessa autorizzazione.

2. L'autorità doganale può prescrivere l'impiego di formulari recanti un segno distintivo per identificarli agevolmente.

Articolo 402

1. Al più tardi all'atto della spedizione delle merci, lo speditore autorizzato completa la dichiarazione di transito comunitario, debitamente compilata, indicando sul recto degli esemplari n. 1 e 4, nella casella «Controllo dell'ufficio di partenza», il termine entro il quale le merci devono essere ripresentate all'ufficio di destinazione, le misure d'identificazione adottate, nonché una delle seguenti diciture:

— Procedimiento simplificado,

▼B

- Forenklet fremgangsmåde,
- Vereinfachtes Verfahren,
- Απλουστευμένη διαδικασία,
- Simplified procedure,
- Procédure simplifiée,
- Procedura semplificata,
- Vereenvoudigde regeling,
- Procedimento simplificado,

▼A1

- Yksinkertaistettu menettely — förenklat förfarande,

▼B

- Förenklat förfarande.

2. L'esemplare n. 1 è inviato all'ufficio di partenza subito dopo la spedizione. L'autorità doganale ha la facoltà di stabilire, nell'autorizzazione, che l'esemplare n. 1 venga inviato all'ufficio di partenza non appena redatta la dichiarazione di transito comunitario. Gli altri esemplari accompagnano le merci alle condizioni di cui agli articoli da 341 a 380.

3. Quando l'autorità doganale dello Stato membro di partenza controlli una spedizione in partenza, appone il proprio visto nella casella «Controllo dell'ufficio di partenza», figurante sul recto degli esemplari n. 1 e 4 della dichiarazione di transito comunitario.

Articolo 403

La dichiarazione di transito comunitario, debitamente compilata e completata con le indicazioni di cui all'articolo 402, paragrafo 1, vale come documento di transito comunitario esterno o documento di transito comunitario interno, secondo il caso, e lo speditore autorizzato che ha firmato la dichiarazione è l'obbligato principale.

Articolo 404

1. L'autorità doganale può autorizzare lo speditore autorizzato a non sottoscrivere le dichiarazioni di transito comunitario munite dell'impronta del timbro speciale di cui all'allegato 62 e compilate avvalendosi di un sistema integrato per il trattamento elettronico o automatico dei dati. L'autorizzazione è concessa a condizione che lo speditore autorizzato abbia preventivamente consegnato alla suddetta autorità un impegno scritto con cui si riconosce obbligato principale per tutte le operazioni di transito comunitario effettuate con documenti di transito comunitario muniti dell'impronta del timbro speciale.

2. I documenti di transito comunitario compilati secondo le disposizioni del paragrafo 1 devono recare, nella casella riservata alla firma dell'obbligato principale, una delle seguenti diciture:

- Dispensa de firma,
- Fritaget for underskrift,
- Freistellung von der Unterschriftsleistung,
- Δεν απαιτείται υπογραφή,
- Signature waived,
- Dispense de signature,
- Dispensa dalla firma,
- Van ondertekening vrijgesteld,
- Dispensada a assinatura,

▼A1

- Vapautettu allekirjoituksesta — befriad från underskrift,

▼A1

— Befriad från underskrift.

▼B*Articolo 405*

1. Lo speditore autorizzato è tenuto:
 - a) a rispettare le condizioni previste nella presente sottosezione e nell'autorizzazione;
 - b) a prendere tutte le misure necessarie per assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o del timbro speciale.
2. In caso di utilizzazione abusiva da parte di qualsiasi persona di formulari preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o che recano l'impronta del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatte salve azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni divenuti esigibili in un determinato Stato membro e relativi alle merci trasportate accompagnate da questi formulari, salvo che dimostri all'autorità doganale che l'ha autorizzato di aver preso le misure di cui al paragrafo 1, lettera b).

Sottosezione 2**Formalità nell'ufficio di destinazione***Articolo 406*

1. L'autorità doganale di ciascuno Stato membro può autorizzare che le merci trasportate vincolate ad una procedura di transito comunitario non siano presentate all'ufficio di destinazione qualora siano destinate ad una persona in possesso dei requisiti di cui all'articolo 407, denominata in prosieguo «destinatario autorizzato», previamente autorizzata dall'autorità doganale dello Stato membro da cui dipende l'ufficio di destinazione.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'obbligato principale adempie gli obblighi impostigli dall'articolo 96, paragrafo 1, lettera a) del codice con la consegna tempestiva al destinatario autorizzato, nei suoi locali o nei luoghi determinati nell'autorizzazione, degli esemplari del documento di transito comunitario che hanno scortato la spedizione nonché delle merci intatte, nel rispetto delle misure d'identificazione adottate.
3. Per ogni spedizione consegnata conformemente al paragrafo 2, il destinatario autorizzato rilascia, su richiesta del trasportatore, una ricevuta nella quale dichiara di aver ricevuto sia il documento che le merci.

Articolo 407

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 406 è accordata unicamente alle persone:
 - a) che ricevono frequenti spedizioni vincolate al regime di transito comunitario,
 - b) le cui scritture consentono all'autorità doganale di controllare le operazioni, e
 - c) che non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate della normativa doganale o fiscale.
2. L'autorità doganale può revocare l'autorizzazione quando il destinatario autorizzato non sia più in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1 o non rispetti le condizioni previste nella presente sottosezione o nell'autorizzazione.

▼B*Articolo 408*

1. Nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità doganale vengono determinati, in particolare:

- a) l'ufficio o gli uffici competenti come uffici di destinazione per le spedizioni che il destinatario autorizzato riceve,
- b) il termine e le modalità cui il destinatario autorizzato deve ottemperare per informare l'ufficio di destinazione dell'arrivo delle merci, onde permettere a quest'ultimo di procedere ad eventuali controlli all'arrivo delle stesse.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 410, l'autorità doganale stabilisce nell'autorizzazione se il destinatario autorizzato possa disporre, senza intervento dell'ufficio di destinazione, della merce appena arrivata.

Articolo 409

1. Per le spedizioni che arrivano nei suoi locali o nei luoghi precisati nell'autorizzazione, il destinatario autorizzato è tenuto:

- a) ad avvisare immediatamente l'ufficio di destinazione, secondo le modalità previste nell'autorizzazione, di eventuali eccedenze, ammanchi, sostituzioni od altre irregolarità come la manomissione dei sigilli;
- b) ad inviare immediatamente all'ufficio di destinazione gli esemplari del documento di transito comunitario che hanno scortato la spedizione, segnalando la data di arrivo della stessa nonché lo stato dei sigilli eventualmente apposti.

2. L'ufficio di destinazione appone sugli esemplari del documento di transito comunitario le prescritte annotazioni.

Sottosezione 3**Altre disposizioni***Articolo 410*

L'autorità doganale dello Stato membro di partenza o di destinazione può escludere dalle agevolazioni di cui agli articoli 398 e 406 talune categorie di merci.

*Articolo 411***▼M1**

1. Qualora l'esonero dalla presentazione della dichiarazione di transito comunitario all'ufficio di partenza si applichi a merci destinate ad essere spedite con lettera di vettura CIM o con bollettino di consegna TR, secondo le disposizioni degli articoli da 413 a 442, le autorità doganali stabiliscono le misure necessarie affinché gli esemplari n. 1, n. 2 e n. 3 della lettera di vettura CIM o gli esemplari nn. 1, 2, 3A e 3B del bollettino di consegna TR siano muniti, secondo il caso, della sigla «T1» o «T2».

▼B

2. Quando le merci trasportate secondo le disposizioni degli articoli da 413 a 442 siano destinate ad un destinatario autorizzato, l'autorità doganale può prevedere che, in deroga agli articoli 406, paragrafo 2, e 409, paragrafo 1, lettera b), gli esemplari n. 2 e 3 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 1, 2 e 3 A del bollettino di consegna TR siano consegnati direttamente all'ufficio di destinazione dall'amministrazione ferroviaria o dall'impresa di trasporto.



Sezione 3

Semplificazione delle formalità per le merci trasportate per ferrovia

Sottosezione 1

Disposizioni di carattere generale relative ai trasporti ferroviari

Articolo 412

L'articolo 352 non è applicabile ai trasporti di merci per ferrovia.

Se, conformemente all'articolo 352, paragrafo 2, non è stato ancora consegnato l'avviso di passaggio, le scritture tenute dalle aziende ferroviarie sostituiscono gli avvisi di passaggio.

Articolo 413

Quando si applichi il regime di transito comunitario le formalità relative a tale regime sono semplificate secondo gli articoli da 414 a 425, 441 e 442 per i trasporti di merci eseguiti dalle aziende ferroviarie con la «lettera di vettura (CIM) e collo espresso», di seguito denominata «lettera di vettura CIM».

Articolo 414

La lettera di vettura CIM equivale:

- a) per le merci che circolano in regime di transito comunitario esterno, alla dichiarazione o al documento T1;
- b) per le merci che circolano in regime di transito comunitario interno, alla dichiarazione o al documento T2.

Articolo 415

Al fine di eventuali controlli, l'azienda ferroviaria di ciascuno Stato membro tiene a disposizione dell'autorità doganale nazionale le scritture dei centri contabili presso i medesimi.

Articolo 416

1. L'azienda ferroviaria che accetta il trasporto della merce accompagnata dalla lettera di vettura CIM, equivalente alla dichiarazione o al documento T1 o T2, diviene, per tale operazione, obbligato principale.
2. L'azienda ferroviaria dello Stato membro attraverso il cui territorio il trasporto entra nella Comunità diviene obbligato principale per le operazioni relative alle merci che l'azienda ferroviaria di un paese terzo ha accettato di trasportare.

Articolo 417

Le aziende ferroviarie provvedono affinché i trasporti effettuati in regime di transito comunitario siano caratterizzati dall'uso di etichette munite di un pittogramma il cui modello figura nell'allegato 58.

Le etichette sono apposte sulla lettera di vettura CIM, nonché sul vagone nel caso di un carico completo, o sui singoli colli negli altri casi.

▼M12 L'etichetta di cui al primo comma può essere sostituita da un timbro che riproduce in inchiostro verde il pittogramma riportato nell'allegato 58.

▼B

Articolo 418

Quando il contratto di trasporto venga modificato per far terminare:

- all'interno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva concludersi al suo esterno,
- all'esterno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva concludersi al suo interno,

le aziende ferroviarie possono procedere all'esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell'ufficio di partenza.

In tutti gli altri casi, le aziende ferroviarie possono procedere all'esecuzione del contratto modificato; esse informano immediatamente l'ufficio di partenza della modificazione intervenuta.

Articolo 419

1. Quando un trasporto cui si applica il regime di transito comunitario inizia e deve terminare all'interno del territorio doganale della Comunità, la lettera di vettura CIM è presentata all'ufficio di partenza.

▼M13

2. L'ufficio di partenza appone, in modo visibile, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM:

- a) la sigla «T1», se le merci circolano in regime di transito comunitario esterno;
- b) la sigla «T2» se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, conformemente all'articolo 165 del codice, salvo il caso di cui all'articolo 311, lettera c);
- c) la sigla «T2F» se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, conformemente all'articolo 311, lettera c);

La sigla «T2» oppure «T2F» è autenticata con timbro dell'ufficio di partenza.

▼B

3. Tutti gli esemplari della lettera di vettura CIM sono consegnati all'interessato.

4. Le merci di cui all'articolo 311, lettera a), sono vincolate al regime di transito comunitario interno, secondo le modalità stabilite da ogni Stato membro, per l'intero tragitto da percorrere dalla stazione di partenza alla stazione di destinazione situata nel territorio doganale della Comunità, senza che occorra presentare all'ufficio di partenza la lettera di vettura CIM relativa a tali merci e senza che occorra apporre le etichette di cui all'articolo 417. Tuttavia, tale dispensa non si applica alle lettere di vettura CIM relative a merci nei cui confronti è prevista l'applicazione delle disposizioni ►M18 di cui all'articolo 843 ◀.

5. Per quanto riguarda le merci di cui al paragrafo 2, l'ufficio da cui dipende la stazione di destinazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Tuttavia, quando le merci sono immesse in libera pratica o vincolate ad un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio da cui dipende questa stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione.

Nessuna formalità deve essere espletata nell'ufficio di destinazione per le merci di cui all'articolo 311, lettera a).

6. Ai fini del controllo di cui all'articolo 415, le aziende ferroviarie nei paesi di destinazione devono tenere a disposizione dell'autorità doganale, all'occorrenza secondo modalità da convenire con la medesima, tutte le lettere di vettura CIM che si riferiscono alle operazioni di transito di cui al paragrafo 4.

▼B

7. Quando le merci comunitarie vengono trasportate per ferrovia da un punto situato in uno Stato membro ad un punto situato in un altro Stato membro con attraversamento di un paese terzo che non faccia parte dell'EFTA, si applica il regime di transito comunitario interno. In questo caso si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dei paragrafi 4, 5, secondo comma, e 6.

Articolo 420

Di regola, e tenuto conto delle misure d'identificazione applicate dalle aziende ferroviarie, l'ufficio di partenza non procede al suggellamento dei mezzi di trasporto o dei colli.

Articolo 421

1. Nei casi di cui all'articolo 419, paragrafo 5, primo comma, l'azienda ferroviaria dello Stato membro da cui dipende l'ufficio di destinazione consegna a quest'ultimo gli esemplari n. 2 e n. 3 della lettera di vettura CIM.

2. L'ufficio di destinazione restituisce, senza indugio, all'azienda ferroviaria, dopo averlo vistato, l'esemplare n. 2 e conserva l'esemplare n. 3.

Articolo 422

1. Quando un trasporto ha inizio all'interno del territorio doganale della Comunità e deve terminare al suo esterno, si applicano le disposizioni degli articoli 419 e 420.

2. L'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto lascia il territorio doganale della Comunità assolve la funzione di ufficio di destinazione.

3. Nessuna formalità è da espletare nell'ufficio di destinazione.

Articolo 423

1. Quando un trasporto ha inizio all'esterno del territorio doganale della Comunità e deve terminare al suo interno, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto entra nel territorio doganale della Comunità assolve la funzione di ufficio di partenza.

Nessuna formalità è da espletare nell'ufficio di partenza.

▼M4

2. L'ufficio doganale da cui dipende la stazione di destinazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Le formalità di cui all'articolo 421 devono essere espletate nell'ufficio di destinazione.

3. Quando le merci sono immesse in libera pratica o vincolate ad un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio doganale da cui dipende questa stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Tale ufficio doganale vista gli esemplari 2 e 3 e una copia supplementare dell'esemplare 3 presentato dall'azienda ferroviaria e appone su detti esemplari una delle seguenti menzioni:

- Cleared,
- Dédouané,
- Verzollt,
- Sdoganato,
- Vrijgemaakt,
- Toldbehandlet,
- Εκτελωνισμένο,
- Despachado de aduana,

▼M4

— Desalfandegado.

Tale ufficio restituisce, senza indugio, all'azienda ferroviaria gli esemplari 2 e 3 dopo averli vistati e conserva una copia supplementare dell'esemplare 3.

4. La procedura del paragrafo 3 non si applica ai prodotti soggetti ad accise di cui agli articoli 3, paragrafo 1 e 5, paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

5. Nei casi di cui al paragrafo 3 le autorità doganali competenti per la stazione di destinazione possono chiedere un controllo a posteriori delle diciture apposte dalle autorità doganali competenti per la stazione intermedia sugli esemplari 2 e 3.

▼B*Articolo 424*

1. Quando un trasporto ha inizio e deve terminare all'esterno del territorio doganale della Comunità, gli uffici doganali che assolvono la funzione di ufficio di partenza e di ufficio di destinazione sono, rispettivamente, quelli di cui all'articolo 423, paragrafo 1, e all'articolo 422, paragrafo 2.

2. Nessuna formalità è da espletare negli uffici di partenza e di destinazione.

Articolo 425

Le merci oggetto di un trasporto di cui all'articolo 423, paragrafo 1, o all'articolo 424, paragrafo 1, si considerano circolare in regime di transito comunitario esterno, salvo che il loro carattere comunitario sia comprovato secondo le disposizioni degli articoli da 313 a 340.

Sottosezione 2

Disposizioni relative ai trasporti mediante grandi contenitori**▼M12***Articolo 426*

Quando si applica il regime di transito comunitario, le formalità relative a tale regime sono semplificate conformemente agli articoli da 427 a 442 per il trasporto di merci che le aziende ferroviarie eseguono mediante grandi contenitori, tramite imprese di trasporto, e sulla scorta di bollettini di consegna denominati, ai fini del presente titolo, «bollettini di consegna TR». Detti trasporti comprendono, se del caso, l'inoltro di queste spedizioni, a cura di imprese di trasporto che si avvalgono di mezzi di trasporto non ferroviari, fino alla stazione adeguata più vicina al punto di carico ed alla stazione adeguata più vicina al punto di scarico, nonché il trasporto marittimo che potrebbe essere eseguito durante il percorso tra queste due stazioni.

▼B*Articolo 427*

Ai fini dell'applicazione degli articoli da 426 a 442 si intende per:

- 1) «impresa di trasporto», un'impresa che le aziende ferroviarie hanno costituito in forma di società, e di cui sono le socie per eseguire trasporti di merci mediante grandi contenitori avvalendosi del bollettino di consegna TR;

⁽¹⁾ GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1.

▼B

- 2) «grande contenitore», un contenitore ai sensi dell'articolo 670, lettera g):
- preparato per essere sigillato efficacemente, qualora ciò sia richiesto in forza dell'articolo 435, e
 - di dimensioni tali che la superficie delimitata dai quattro angoli esterni sia di almeno 7 m²;
- 3) «bollettino di consegna TR», il documento relativo al contratto di trasporto con il quale l'impresa di trasporto provvede ad inoltrare in traffico internazionale, dal mittente al destinatario, uno o più grandi contenitori. Il bollettino di consegna TR è munito, nell'angolo superiore destro, di un numero d'ordine che ne permette l'identificazione. Detto numero è composto di otto cifre precedute dalle lettere TR.

Il bollettino di consegna TR è composto dai seguenti esemplari che si presentano come segue, nell'ordine di:

- numero 1: esemplare per la direzione generale dell'impresa di trasporto;
- numero 2: esemplare per il rappresentante nazionale dell'impresa di trasporto nella stazione di destinazione;
- numero 3 A: esemplare per la dogana;
- numero 3 B: esemplare per il destinatario
- numero 4: esemplare per la direzione generale dell'impresa di trasporto;
- numero 5: esemplare per il rappresentante nazionale dell'impresa di trasporto nella stazione di partenza;
- numero 6: esemplare per il mittente.

Ciascun esemplare del bollettino di consegna TR, eccettuato l'esemplare n. 3 A, ha un bordo, sulla destra, di colore verde della larghezza di circa 4 cm;

- 4) «distinta dei grandi contenitori», in prosieguo denominata «distinta», il documento allegato ad un bollettino di consegna TR, di cui fa parte integrante, destinato a scortare la spedizione di una pluralità di grandi contenitori da una stessa stazione di partenza ad una stessa stazione di destinazione, le formalità doganali dovendo essere espletate in dette stazioni.

La distinta è presentata nello stesso numero di esemplari del bollettino di consegna TR cui si riferisce.

Il numero di distinte è indicato nell'apposita casella figurante nell'angolo superiore destro del bollettino di consegna TR.

Inoltre, il numero d'ordine del bollettino di consegna TR corrispondente deve essere indicato nell'angolo superiore destro di ciascuna distinta.

▼M12

- 5) «la stazione adeguata più vicina»: la stazione ferroviaria o il terminal più vicini al punto di carico o scarico, equipaggiati per la movimentazione dei grandi contenitori ai sensi del punto 21.

▼B*Articolo 428*

Il bollettino di consegna TR utilizzato dall'impresa di trasporto equivale:

- a) per le merci che circolano in regime di transito comunitario esterno, alla dichiarazione o al documento T1;
- b) per le merci che circolano in regime di transito comunitario interno, alla dichiarazione o al documento T2.

▼B*Articolo 429*

1. In ciascuno Stato membro l'impresa di trasporto — tramite i suoi rappresentanti nazionali — tiene a disposizione dell'autorità doganale, nei propri centri contabili o in quelli dei suoi rappresentanti, le scritture di detti centri, al fine di eventuali controlli.
2. Su richiesta dell'autorità doganale l'impresa di trasporto o i suoi rappresentanti nazionali le comunicano, senza indugio, tutti i documenti, scritture contabili od informazioni relative alle spedizioni effettuate o in corso di cui detta autorità ritenga di dover essere a conoscenza.
3. Nei casi in cui, conformemente all'articolo 428, i bollettini di consegna TR equivalgono a dichiarazioni o a documenti T1 o T2, l'impresa di trasporto o suoi rappresentanti nazionali informano:
 - a) gli uffici doganali di destinazione, dei bollettini di consegna TR i cui esemplari n. 1 sono giunti privi del visto della dogana;
 - b) gli uffici doganali di partenza, dei bollettini di consegna TR i cui esemplari n. 1 non sono stati loro restituiti e riguardo ai quali non è stato possibile determinare se la spedizione sia stata regolarmente presentata all'ufficio doganale di destinazione, oppure, in caso di applicazione dell'articolo 437, abbia lasciato il territorio doganale della Comunità a destinazione di un paese terzo.

Articolo 430

1. Per i trasporti di cui all'articolo 426, accettati dall'impresa di trasporto in uno Stato membro, l'azienda ferroviaria di tale Stato diviene l'obbligato principale.
2. Per i trasporti di cui all'articolo 426, accettati dall'impresa di trasporto in un paese terzo, l'azienda ferroviaria dello Stato membro attraverso il cui territorio il trasporto entra nel territorio doganale della Comunità diviene l'obbligato principale.

Articolo 431

Se alcune formalità doganali debbono essere espletate durante il percorso, effettuato per via non ferroviaria, fino alla stazione di partenza o durante il percorso effettuato per via non ferroviaria dalla stazione di destinazione, il bollettino di consegna TR deve riguardare un solo grande contenitore.

Articolo 432

L'impresa di trasporto provvede affinché i trasporti effettuati in regime di transito comunitario siano caratterizzati dall'uso di etichette munite di un pittogramma il cui modello figura nell'allegato 58. Le etichette sono apposte sul bollettino di consegna TR e sui grandi contenitori.

▼M12

L'etichetta di cui al primo comma può essere sostituita da un timbro che riproduce in inchiostro verde il pittogramma riportato nell'allegato 58.

▼B*Articolo 433*

In caso di modificazione del contratto di trasporto, in virtù della quale termina:

- all'interno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva concludersi al suo esterno,
- all'esterno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva concludersi al suo interno,

l'impresa di trasporto può procedere all'esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell'ufficio di partenza.

▼B

In tutti gli altri casi, l'impresa di trasporto può procedere all'esecuzione del contratto modificato; essa comunica immediatamente all'ufficio di partenza l'avvenuta modificazione.

Articolo 434

1. Quando un trasporto al quale si applica il regime di transito comunitario inizia e deve concludersi all'interno del territorio doganale della Comunità, il bollettino di consegna TR deve essere presentato all'ufficio di partenza.

▼M13

2. L'ufficio di partenza appone, in modo visibile, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 1, 2, 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR:

- a) la sigla «T1», se le merci circolano in regime di transito comunitario esterno;
- b) la sigla «T2» se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, conformemente all'articolo 165 del codice, salvo nel caso di cui all'articolo 311, lettera c);
- c) la sigla «T2F» se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, conformemente all'articolo 311, lettera c);

La sigla «T2» oppure «T2F» è autenticata con timbro dell'ufficio di partenza.

3. L'ufficio di partenza annota, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 1, 2, 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR, riferimenti ben distinti ai contenitori, secondo il tipo di merci ivi contenute, e appone rispettivamente la sigla «T1» e «T2» oppure «T2F» in corrispondenza del riferimento ai relativi contenitori, qualora un bollettino di consegna TR riguardi contemporaneamente:

- a) contenitori di merci che circolano in regime di transito comunitario esterno,
- b) contenitori di merci che circolano in regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 165 del codice, salvo nel caso di cui all'articolo 311, lettera c);
- c) contenitori di merci che circolano in regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 311, lettera c).

4. Qualora, nella fattispecie di cui al paragrafo 3, sia fatto uso delle distinte di grandi contenitori, vengono compilate distinte separate per ogni categoria di contenitori e il riferimento ad essi è indicato con la menzione, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 1, 2, 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR, del numero d'ordine delle distinte. La sigla «T1» e «T2» oppure «T2F» viene apposta a lato del numero d'ordine delle distinte secondo la categoria di contenitori cui si riferiscono.

▼B

5. Tutti gli esemplari del bollettino di consegna TR vengono restituiti all'interessato.

6. Le merci di cui all'articolo 311, lettera a), sono vincolate, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro e per l'intero percorso, al regime di transito comunitario interno, senza che occorra presentare all'ufficio di partenza il bollettino di consegna TR relativo a queste merci e senza che occorra apporre le etichette di cui all'articolo 432. Tuttavia, questa dispensa non si applica ai bollettini di consegna TR compilati per merci alle quali si applicano le disposizioni ►**M18** di cui all'articolo 843 ◀.

7. Per quanto riguarda le merci di cui al paragrafo 2, il bollettino di consegna TR deve essere presentato all'ufficio di destinazione in cui le merci sono oggetto di dichiarazione di immissione in libera pratica o di vincolo ad un altro regime doganale.

▼B

Nessuna formalità è da espletare nell'ufficio di destinazione per le merci di cui all'articolo 311, lettera a).

8. Ai fini del controllo di cui all'articolo 429, l'impresa di trasporto deve tenere a disposizione dell'autorità doganale, nel paese di destinazione, all'occorrenza secondo modalità da convenire con detta autorità, tutti i bollettini di consegna TR che si riferiscono alle operazioni di transito di cui al paragrafo 6.

9. Quando le merci comunitarie vengono trasportate per ferrovia da un punto situato in uno Stato membro ad un punto situato in un altro Stato membro con attraversamento di un paese terzo che non faccia parte dell'EFTA, si applica il regime di transito comunitario interno. In questo caso, le disposizioni di cui ai paragrafi 6, 7, secondo comma, e 8 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 435

L'identificazione delle merci avviene secondo le disposizioni dell'articolo ►C2 349 ◄. Tuttavia, l'ufficio di partenza non procede, in generale, al suggellamento dei grandi contenitori se le aziende ferroviarie applicano misure d'identificazione. In caso di apposizione di sigilli, questi sono menzionati nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR.

Articolo 436

1. Nei casi di cui all'articolo 434, paragrafo 7, primo comma, l'impresa di trasporto consegna all'ufficio di destinazione gli esemplari n. 1, 2 e 3 A del bollettino di consegna TR.

2. L'ufficio di destinazione restituisce, senza indugio, all'impresa di trasporto, dopo averli vistati, gli esemplari n. 1 e 2 e conserva l'esemplare n. 3 A.

Articolo 437

1. Quando un trasporto ha inizio all'interno del territorio doganale della Comunità e deve concludersi al suo esterno, si applicano gli articoli 434, paragrafi da 1 a 5, e 435.

2. L'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto lascia il territorio doganale della Comunità assolve la funzione di ufficio di destinazione.

3. Nessuna formalità è da espletare nell'ufficio di destinazione.

Articolo 438

1. Quando un trasporto ha inizio all'esterno del territorio doganale della Comunità e deve concludersi al suo interno, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto entra nella Comunità assolve la funzione di ufficio di partenza. Nessuna formalità è da espletare nell'ufficio di partenza.

2. L'ufficio doganale nel quale le merci sono ripresentate assolve la funzione di ufficio di destinazione.

Le formalità di cui all'articolo 436 vanno espletate nell'ufficio di destinazione.

▼M6

3. Quando le merci sono immesse in libera pratica o vincolate ad un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. L'ufficio doganale vista gli esemplari 1, 2 e 3 A del bollettino di consegna TR presentati dall'impresa di trasporto e appone sugli stessi almeno una delle diciture seguenti:

- Despachado de aduana,
- Toldbehandlet,

▼M6

- Verzollt,
- Εκτελωνισμενο,
- Cleared,
- Dédouané,
- Sdoganato,
- Vrijgemaakt,
- Desalfandegado,
- Tulliselvitetty,
- Tullklarerat.

Detto ufficio restituisce senza indugio all'impresa di trasporto, dopo averli vistati, gli esemplari 1 e 2 e conserva l'esemplare 3 A.

4. L'articolo 423, paragrafi 4 e 5 si applica mutatis mutandis.

▼B*Articolo 439*

1. Quando un trasporto ha inizio e deve concludersi all'esterno del territorio doganale della Comunità, gli uffici doganali aventi funzione di ufficio di partenza e di ufficio di destinazione sono quelli indicati, rispettivamente, dall'articolo 438, paragrafo 1, e dall'articolo 437, paragrafo 2.

2. Nessuna formalità è da espletare negli uffici di partenza e di destinazione.

Articolo 440

Le merci oggetto di un trasporto di cui all'articolo 438, paragrafo 1, o all'articolo 439, paragrafo 1, sono considerate circolare in regime di transito comunitario esterno, salvo che ne venga comprovato il carattere comunitario, secondo le disposizioni degli articoli da 313 a 340.

Sottosezione 3**Altre disposizioni***Articolo 441*

1. Le disposizioni degli articoli 341, paragrafo 2, secondo comma, e da 342 a 344 si applicano alle distinte di carico eventualmente allegate alla lettera di vettura CIM o al bollettino di consegna TR. Il numero di dette distinte è indicato nella casella riservata alla designazione degli allegati, secondo i casi, della lettera di vettura CIM o del bollettino di consegna TR.

Inoltre, la distinta di carico deve recare il numero del vagone al quale la lettera di vettura CIM si riferisce oppure, se del caso, il numero del contenitore delle merci.

2. Per i trasporti aventi inizio all'interno del territorio doganale della Comunità e concernenti sia merci vincolate al regime di transito comunitario esterno sia merci vincolate al regime di transito comunitario interno, devono essere compilate distinte di carico separate; per i trasporti mediante grandi contenitori accompagnati da bollettini di consegna TR le distinte di carico devono essere compilate per ciascuno dei grandi contenitori ove si trovano nel contempo le due categorie di merci.

I numeri d'ordine delle distinte di carico relative a ciascuna delle due categorie di merci devono essere indicati nella casella riservata alla designazione delle merci, secondo i casi, della lettera di vettura CIM o del bollettino di consegna TR.



3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 e ai fini delle procedure previste dagli articoli da 413 a 442, le distinte di carico allegate alla lettera di vettura CIM o al bollettino di consegna TR fanno parte integrante di detti documenti e producono gli stessi effetti giuridici.

L'originale delle distinte di carico deve recare il visto della stazione di spedizione.

Sottosezione 4

Campo di applicazione delle procedure normali e delle procedure semplificate

Articolo 442

1. Quando si applichi il regime di transito comunitario, le disposizioni degli articoli da 412 a 441 non escludono la possibilità di avvalersi delle procedure di cui agli articoli da 341 a 380, ferma restando tuttavia l'applicazione degli articoli 415 e 417 oppure 429 e 432.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1 occorre apporre un chiaro riferimento al(ai) documento(i) di transito comunitario utilizzato(i) al momento della redazione della lettera di vettura CIM o del bollettino di consegna TR nella casella riservata alla designazione degli allegati di tali documenti. Questo riferimento deve indicare il tipo di documento, l'ufficio emittente, la data e il numero di registrazione di ciascun documento utilizzato.

Inoltre, l'esemplare n. 2 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 1 e 2 del bollettino di consegna TR devono recare il visto dell'azienda ferroviaria cui fa capo l'ultima stazione interessata dall'operazione di transito comunitario. L'azienda vi appone il proprio visto dopo aver accertato che il trasporto delle merci è scortato dal(dai) documento(i) di transito comunitario cui è fatto riferimento.

3. Qualora un'operazione di transito comunitario venga effettuata con un bollettino di consegna TR, secondo le disposizioni degli articoli da 426 a 440, la lettera di vettura CIM utilizzata nell'ambito di questa operazione è esclusa dal campo di applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e degli articoli da 412 a 425. La lettera di vettura CIM deve essere corredata, nella casella riservata alla designazione degli allegati e in modo visibile, di un riferimento al bollettino di consegna TR. Il riferimento deve contenere l'indicazione «Bollettino di consegna TR» seguita dal numero d'ordine.

CAPITOLO 8

Disposizioni particolari applicabili a taluni modi di trasporto

Sezione 1

Trasporti aerei

Articolo 443

Il regime di transito comunitario è obbligatorio per le merci trasportate per via aerea soltanto qualora siano imbarcate o trasbordate in un aeroporto della Comunità.

Articolo 444

1. Nei casi in cui, in conformità dell'articolo 443, il regime di transito comunitario è obbligatorio per le merci trasportate per via aerea, in partenza da un aeroporto della Comunità, il manifesto il cui contenuto corrisponde al modello di cui all'appendice 3 dell'allegato 9 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, si considera equivalente a una dichiarazione di transito comunitario.

▼M13

2. Qualora il trasporto riguardi contemporaneamente merci che devono circolare in regime di transito comunitario esterno e merci che devono circolare in regime di transito comunitario interno di cui all'articolo 311, lettera c), tali merci devono essere elencate in manifesti distinti

3. I manifesti di cui ai paragrafi 1 e 2 devono recare un'annotazione datata e firmata dalla compagnia aerea che attesta la loro equivalenza a una dichiarazione di transito comunitario e che specifica la posizione doganale delle merci cui si riferisce. I manifesti così completati e firmati sono considerati equivalenti a una dichiarazione T1 o T2F, secondo i casi.

Qualora una spedizione indicata nel manifesto riguardi merci già vincolate a un regime di transito o trasportate nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, deposito doganale o ammissione temporanea, la compagnia aerea indica sul manifesto la sigla «TD» in corrispondenza di tale articolo del medesimo. La compagnia aerea indica altresì la sigla «TD» sulla rispettiva lettera di vettura aerea, con riferimento alla procedura seguita, il numero di riferimento, la data e il nome dell'ufficio di emissione del documento di transito o di trasferimento.

▼B

Il(i) manifesto(i) di cui ai paragrafi 1 e 2 deve (devono) contenere le seguenti indicazioni:

- il nome della compagnia aerea che trasporta le merci;
- il numero del volo;
- la data del volo;
- il nome dell'aeroporto di carico (aeroporto di partenza) e di scarico (aeroporto di destinazione);

e per ogni spedizione riportata sul manifesto:

- il numero della lettera di vettura aerea (air-waybill);
- il numero di colli;
- una descrizione sommaria delle merci o, se del caso, la menzione «consolidated», eventualmente in forma abbreviata (equivalente a Groupage);
- la massa lorda.

4. La compagnia aerea che trasporta merci scortate dai manifesti di cui ai paragrafi da 1 a 3 è, agli effetti dell'operazione di trasporto di cui trattasi, l'obbligato principale.

5. Salvo il caso in cui una compagnia aerea sia uno speditore autorizzato ai sensi dell'articolo 398, i manifesti di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono presentati almeno in duplice copia al visto dell'autorità doganale dell'aeroporto di partenza, che ne trattiene una copia.

Detta autorità può chiedere la produzione, a fini di controllo, di tutte le lettere di vettura aeree relative alle spedizioni elencate nel manifesto.

6. La compagnia aerea che trasporta le merci informa l'autorità doganale dell'aeroporto di destinazione del nome dell'aeroporto o degli aeroporti di partenza.

L'autorità doganale dell'aeroporto di destinazione può rinunciare a questa informazione nei confronti delle compagnie aeree in relazione alle quali, anche in considerazione delle rotte coperte o delle regioni servite dalle medesime, non sussistono dubbi circa l'aeroporto o gli aeroporti di partenza.

7. Una copia dei manifesti di cui ai paragrafi da 1 a 5 viene presentata all'autorità doganale dell'aeroporto di destinazione, che la trattiene.

8. Salvo il disposto del paragrafo 7, l'autorità doganale dell'aeroporto di destinazione può richiedere, a fini di controllo, la produzione dei manifesti relativi a tutte le merci scaricate in tale aeroporto.

▼B

Per i medesimi fini, detta autorità può, altresì, richiedere la produzione di tutte le lettere di vettura aeree relative alle spedizioni elencate nei manifesti.

9. Ogni mese, l'autorità doganale dell'aeroporto di destinazione invia all'autorità doganale di ciascun aeroporto di partenza un elenco, compilato dalle compagnie aeree, dei manifesti di cui ai paragrafi da 1 a 3 ad essa presentati nel corso del mese precedente. L'elenco dev'essere autenticato dall'autorità doganale dell'aeroporto di destinazione.

Ogni manifesto è individuato nell'elenco mediante le seguenti indicazioni:

- numero di riferimento del manifesto;
- denominazione (eventualmente abbreviata) della compagnia aerea che ha trasportato le merci;
- numero del volo;
- data del volo.

Alle condizioni che stabilisce tramite accordi bilaterali e multilaterali, l'autorità doganale può autorizzare le compagnie aeree a trasmettere direttamente le informazioni all'autorità doganale di ciascun aeroporto di partenza in conformità del primo comma. L'autorità doganale che rilascia tali autorizzazioni informa di ciò gli altri Stati membri.

Ove siano constatate irregolarità nelle indicazioni dei manifesti ripresi nell'elenco, l'ufficio di destinazione ne informa l'ufficio di partenza facendo espresso riferimento alle lettere di vettura aeree relative alle merci che hanno dato luogo a dette constatazioni.

10. In luogo dell'utilizzazione del manifesto di cui al paragrafo 1, le autorità doganali degli Stati membri possono concedere, a richiesta delle compagnie aeree interessate, tramite accordi bilaterali o multilaterali, procedure semplificate di transito comunitario basate sui sistemi di scambio di dati in uso tra le compagnie aeree di cui trattasi.

11. a) Per quanto concerne le compagnie aeree internazionali la cui sede od ufficio regionale si trovi nel territorio doganale della Comunità, e che:

- utilizzino sistemi di scambio di dati per trasmettere informazioni tra aeroporti di partenza e di destinazione all'interno di detto territorio, e
- soddisfino ai requisiti di cui alla lettera b),

il regime di transito comunitario di cui ai paragrafi da 1 a 9 può essere semplificato a richiesta.

Non appena ricevuta la domanda, l'autorità doganale dello Stato membro in cui la compagnia aerea ha sede la notifica agli altri Stati membri sui cui rispettivi territori si trovano gli aeroporti di partenza e di destinazione collegati tramite sistemi di scambio di dati.

Decorsi sessanta giorni dalla data della notificazione senza che siano pervenute obiezioni, l'autorità doganale autorizza la procedura semplificata di cui alla lettera c) fatte salve le disposizioni dell'articolo 97, paragrafo 2, lettera a), del codice.

L'autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri interessati e si applica solo alle operazioni di transito tra gli aeroporti in essa indicati.

b) La procedura semplificata di cui alla lettera c) viene concessa unicamente alle compagnie aeree:

- che effettuano un significativo numero di voli intracomunitari;
- che spediscono e ricevono merci con una certa frequenza;

▼B

- le cui scritture manuali od informatizzate permettono all'autorità doganale di verificarne le operazioni in partenza ed a destinazione;
 - che non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della legislazione doganale o fiscale;
 - che mettono a disposizione dell'autorità doganale tutte le loro scritture;
 - che si assumono piena responsabilità nei confronti dell'autorità doganale, adempiendo ai loro obblighi e cooperando al fine di porre fine a qualsiasi infrazione ed irregolarità.
- c) La procedura semplificata si applica come segue:
- la compagnia aerea annota la posizione di tutte le sue spedizioni nelle proprie scritture commerciali;
 - il manifesto dell'aeroporto di partenza trasmesso mediante sistemi di scambio di dati diventa il manifesto dell'aeroporto di destinazione;

▼M13

- la compagnia aerea indica, in corrispondenza di ogni articolo del manifesto, la sigla «T1» se le merci circolano in regime di transito comunitario esterno, la sigla «TF» se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, in conformità dell'articolo 311, lettera c), e la sigla «C» se le merci non circolano né in regime di transito comunitario esterno, né in regime di transito comunitario interno di cui all'articolo 311, primo comma, lettera c); qualora una spedizione indicata nel manifesto riguardi merci già vincolate a un regime di transito o trasportate nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, deposito doganale o ammissione temporanea, la compagnia aerea indica sul manifesto la sigla «TD» in corrispondenza di tale articolo del medesimo. La compagnia aerea indica altresì la sigla «TD» sulla rispettiva lettera di vettura aerea, con riferimento alla procedura seguita, il numero di riferimento, la data e il nome dell'ufficio di emissione del documento di transito o di trasferimento.

▼B

- il regime di transito comunitario si considera appurato quando il manifesto così trasmesso è messo a disposizione dell'autorità doganale dell'aeroporto di destinazione e le merci sono state presentate alla medesima;
- a richiesta, un'edizione del manifesto di scambio di dati viene presentata all'autorità doganale degli aeroporti di partenza e di destinazione;
- l'autorità doganale dell'aeroporto di partenza effettua, mediante un sistema di revisione contabile, controlli a posteriori fondati su di un'analisi del livello dei rischi;
- l'autorità doganale dell'aeroporto di destinazione effettua, mediante un sistema di revisione contabile, dei controlli basandosi su di un'analisi del livello dei rischi e, se necessario, invia a fini di verifica, all'autorità doganale dell'aeroporto di partenza dettagli dei manifesti ricevuti con il sistema di scambio di dati;
- la compagnia aerea è responsabile dell'individuazione e della notificazione all'autorità doganale di tutte le infrazioni od irregolarità emerse nell'aeroporto di destinazione;
- entro un termine ragionevole, l'autorità doganale dell'aeroporto di destinazione notifica tutte le infrazioni od irregolarità all'autorità doganale dell'aeroporto di partenza;

▼B

- dette infrazioni od irregolarità possono essere trattate secondo procedure da convenirsi tra le compagnie aeree e le autorità doganali a destinazione e alla partenza.

Articolo 445

Qualora, in conformità dell'articolo 443, il regime di transito comunitario sia obbligatorio per merci trasportate per via aerea in partenza da un aeroporto della Comunità, le disposizioni dell'articolo 444 non ostano a che qualsiasi interessato si avvalga della procedura del regime di transito comunitario definita negli articoli da 341 a 380. In tal caso non si applicano le procedure di cui all'articolo 444.

Sezione 2

Trasporti via mare**▼M13***Articolo 446*

Il regime di transito comunitario è obbligatorio per le merci trasportate via mare soltanto qualora siano trasportate con un servizio regolare autorizzato a norma dell'articolo 313 bis.

Articolo 447

1. Il vincolo delle merci al regime di transito comunitario conformemente all'articolo 446 implica la costituzione di una garanzia al fine di assicurare il pagamento dell'obbligazione doganale e delle altre eventuali imposizioni relative alle merci.
2. Le procedure di cui all'articolo 448 non richiedono la costituzione di una garanzia.

▼B*Articolo 448*

1. Qualora, in conformità dell'articolo 446, il regime di transito comunitario sia obbligatorio per le merci trasportate via mare in partenza da un porto della Comunità, le autorità doganali degli Stati membri possono, su domanda delle compagnie di navigazione interessate e nel rispetto delle disposizioni dei paragrafi da 2 a 10, semplificare le procedure di transito comunitario autorizzando l'uso del manifesto relativo a tali merci come dichiarazione o documento di transito comunitario.

▼M13

2. Non appena ricevuta la domanda, l'autorità doganale dello Stato membro in cui ha sede o è rappresentata la compagnia di navigazione marittima la notifica alle autorità doganali degli altri Stati membri sui cui territori si trovano i porti di partenza e di destinazione previsti.

▼B

Se entro sessanta giorni dalla data della notificazione non sono pervenute obiezioni, l'autorità doganale concede l'autorizzazione alla compagnia di navigazione in causa. L'autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri interessati a titolo di accordo bilaterale o multilaterale ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 2, lettera a), del codice.

In assenza di detta autorizzazione, si applica la procedura del regime di transito comunitario di cui agli articoli da 341 a 380.

D'altro canto, le disposizioni del presente articolo non ostano a che qualsiasi persona interessata, ivi comprese le compagnie di navigazione, in possesso di simile autorizzazione, si avvalga, se del caso, della procedura del regime di transito comunitario di cui agli articoli da 341 a 380.

▼B

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa solo alle compagnie di navigazione marittima:

- le cui scritture permettono all'autorità doganale il controllo delle operazioni;
- che non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della legislazione doganale o fiscale;
- che utilizzano manifesti:
 - il cui modello comprende, almeno, il nome e l'indirizzo completo della compagnia di navigazione interessata, l'identità della nave, il luogo di carico, il luogo di scarico, un riferimento alla polizza di carico e, per ogni spedizione, il numero, la natura, le marche e i numeri dei colli, la descrizione delle merci, la massa lorda in kg e, se del caso, i numeri di riferimento dei contenitori;
 - che possono essere agevolmente controllati e usati dall'autorità doganale;
 - che possono essere presentati, debitamente completati e firmati, all'autorità doganale prima della partenza delle navi cui si riferiscono.

▼M13

4. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 dispone che qualora l'operazione di trasporto riguardi contemporaneamente merci che devono circolare in regime di transito comunitario esterno e merci che devono circolare in regime di transito comunitario interno di cui all'articolo 311, lettera c), tali merci vengano elencate in manifesti distinti.

5. I manifesti di cui ai paragrafi 1 e 3 recano un'annotazione datata e firmata dalla compagnia di navigazione marittima che li qualifica come dichiarazione di transito comunitario e specifica la posizione doganale delle merci cui si riferiscono. I manifesti così completati e firmati sono considerati equivalenti, secondo i casi, a una dichiarazione T1 o T2F.

Qualora una spedizione indicata nel manifesto riguardi merci già vincolate a un regime di transito o trasportate nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, deposito doganale o ammissione temporanea, la compagnia di navigazione marittima indica sul manifesto la sigla «TD» in corrispondenza di tale articolo del medesimo. La compagnia di navigazione marittima indica altresì la sigla «TD» sulla polizza di carico o qualsiasi altro documento commerciale idoneo, con riferimento alla procedura seguita, il numero di riferimento, la data e il nome dell'ufficio di emissione del documento di transito o di trasferimento.

▼B

6. La compagnia di navigazione marittima che trasporta merci accompagnate dai manifesti di cui ai paragrafi da 1 a 4 è, agli effetti di tale trasporto, l'obbligato principale.

7. Salvo il caso in cui una compagnia di navigazione marittima è uno speditore autorizzato ai sensi dell'articolo 398, i manifesti di cui ai paragrafi da 1 a 4 devono essere presentati almeno in duplice esemplare al visto dell'autorità doganale del porto di partenza, che ne trattiene un esemplare.

8. I manifesti di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono presentati al visto dell'autorità doganale del porto di destinazione. Detta autorità trattiene un esemplare dei manifesti nell'eventualità di porre le merci sotto sorveglianza doganale.

9. Salvo il disposto del paragrafo 8, l'autorità doganale del porto di destinazione può chiedere, a fini di controllo, di produrre i manifesti e le polizze di carico relativi a tutte le merci scaricate in tale porto.

▼B

10. Ogni mese, l'autorità doganale del porto di destinazione invia all'autorità doganale di ogni porto di partenza un elenco, compilato dalle compagnie di navigazione o dai loro rappresentanti, dei manifesti di cui ai paragrafi da 1 a 4 presentati nel corso del mese precedente. L'elenco deve essere autenticato dall'autorità doganale del porto di destinazione.

Ogni manifesto è individuato nell'elenco mediante le seguenti indicazioni:

- numero di riferimento del manifesto;
- denominazione (eventualmente abbreviata) della compagnia di navigazione marittima che ha trasportato le merci;
- data del trasporto marittimo.

Ove si constata irregolarità nelle indicazioni dei manifesti ripresi nell'elenco, l'ufficio di destinazione ne informa l'ufficio di partenza facendo espresso riferimento alle polizze di carico relative alle merci che hanno dato luogo a tali constatazioni.

▼M13

11. a) Il regime di transito comunitario di cui ai paragrafi da 1 a 10 può essere ulteriormente semplificato su domanda delle compagnie di navigazione marittima internazionali con sede, o rappresentate, nel territorio doganale della Comunità e che possiedano i requisiti di cui alla lettera b).

Non appena ricevuta la domanda, l'autorità doganale dello Stato membro alla quale è stata presentata la domanda, la notifica agli altri Stati membri sui cui rispettivi territori si trovano i porti di partenza e di destinazione previsti.

▼B

Decorsi sessanta giorni dalla data della notificazione senza che siano pervenute obiezioni, l'autorità doganale autorizza la procedura semplificata di cui alla lettera c), fatto salvo l'articolo 97, paragrafo 2, lettera a), del codice.

L'autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri interessati e si applica alle operazioni di transito tra i porti in essa indicati.

- b) La procedura semplificata di cui alla lettera c) viene concessa unicamente alle compagnie di navigazione marittima:
- autorizzate ad utilizzare manifesti in conformità delle disposizioni del presente articolo;
 - che effettuano un significativo numero di viaggi intracomunitari regolari su rotte note;
 - che spediscono e ricevono merci con una certa frequenza, e
 - che si assumono piena responsabilità nei confronti dell'autorità doganale, adempiendo ai loro obblighi e cooperando al fine di porre fine a qualsiasi infrazione ed irregolarità.
- c) La procedura semplificata si applica come segue:
- la compagnia di navigazione marittima annota la posizione di tutte le spedizioni nelle proprie scritture commerciali e conserva le copie dei manifesti;

▼M13

- la compagnia di navigazione marittima indica, in corrispondenza di ogni articolo del manifesto, la sigla «T1» se le merci circolano in regime di transito comunitario esterno, la sigla «TF» se le merci circolano in regime di transito comunitario interno di cui all'articolo 311, lettera c), e la sigla «C» se le merci non circolano né in regime di transito comunitario esterno, né in regime di transito comunitario interno di cui all'articolo 311, lettera c); qualora una spedizione indicata nel manifesto riguardi merci già vincolate a un regime di transito o trasportate nell'ambito

▼M13

del regime di perfezionamento attivo, deposito doganale o ammissione temporanea, la compagnia di navigazione marittima indica sul manifesto la sigla «TD» in corrispondenza di tale articolo del medesimo. La compagnia di navigazione marittima indica altresì la sigla «TD» sulla polizza di carico o qualsiasi altro documento commerciale idoneo, con riferimento alla procedura seguita, il numero di riferimento, la data e il nome dell'ufficio di emissione del documento di transito o di trasferimento.

▼B

- il regime di transito comunitario si considera appurato alla presentazione dei manifesti e delle merci all'autorità doganale del porto di destinazione;
- l'autorità doganale del porto di partenza effettua, mediante un sistema di revisione contabile, controlli a posteriori in base a un'analisi del livello dei rischi;
- l'autorità doganale del porto di destinazione effettua dei controlli a mezzo di un sistema di revisione contabile in base ad un'analisi del livello dei rischi e se necessario trasmette, a fini di verifica, all'autorità doganale nel porto di partenza dettagli dei manifesti;
- la compagnia di navigazione marittima è responsabile dell'individuazione e della notificazione all'autorità doganale di qualsiasi infrazione o irregolarità emersa nel porto di destinazione;
- l'autorità doganale del porto di destinazione notifica, entro un termine ragionevole, qualsiasi infrazione o irregolarità all'autorità doganale nel porto di partenza.

▼M13**▼B**

Sezione 3

Trasporti a mezzo di condutture*Articolo 450*

1. Qualora si applichi il regime di transito comunitario, le formalità relative a tale regime vengono adeguate in conformità dei paragrafi da 2 a 6 per i trasporti di merci a mezzo di condutture.
 2. Le merci trasportate a mezzo di condutture sono considerate vincolate al regime di transito comunitario:
 - fin dall'entrata nel territorio doganale della Comunità, quando si tratti di merci che entrano in detto territorio a mezzo di condutture;
 - fin dall'introduzione nelle condutture, quando si tratti di merci che sono già nel territorio doganale della Comunità.
- Ove occorra, il carattere comunitario di queste merci viene stabilito conformemente alle disposizioni degli articoli da 313 a 340.
3. Per le merci di cui al paragrafo 2, l'obbligato principale è il gestore della condotta stabilito nello Stato membro attraverso il cui territorio le merci entrano nel territorio doganale della Comunità o il gestore della condotta stabilito nello Stato membro dove ha inizio il trasporto.
 4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 96, paragrafo 2 del codice, è considerato trasportatore il gestore della condotta stabilito nello Stato membro attraverso il cui territorio le merci circolano a mezzo di condutture.

▼B

5. L'operazione di transito comunitario si considera conclusa nel momento in cui le merci trasportate a mezzo di condutture giungono negli impianti del destinatario o nella rete di distribuzione del medesimo e sono registrate nelle scritture di quest'ultimo.

6. Le imprese che partecipano al trasporto delle merci devono tenere delle scritture da mettere a disposizione dell'autorità doganale per qualsiasi controllo che questa ritenga necessario nell'ambito delle operazioni di transito comunitario di cui ai paragrafi da 2 a 4.

*CAPITOLO 9**Trasporti effettuati con carnet TIR o con carnet ATA*

Sezione 1

Disposizioni comuni*Articolo 451*

1. Qualora, a norma dell'articolo 91, paragrafo 2, lettere b) e c), e dell'articolo 163, paragrafo 2, lettera b), del codice il trasporto di merci da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità sia effettuato:

- in regime di trasporto internazionale di merci scortate da carnet TIR (convenzione TIR),
- con carnet ATA (convenzione ATA),

per quanto riguarda le modalità di utilizzo del carnet TIR e ATA ai fini di tale trasporto, il territorio doganale della Comunità è considerato un unico territorio.

2. Ai fini dell'utilizzo di carnet ATA come documenti di transito, per «transito» s'intende il trasporto di merci da un ufficio doganale situato nel territorio doganale della Comunità ad un altro ufficio doganale situato nel medesimo territorio.

Articolo 452

Qualora il trasporto di merci da un punto ad un altro del territorio doganale della Comunità si svolga parzialmente attraverso il territorio di un paese terzo, i controlli e le formalità relativi ai regimi TIR e ATA vengono effettuati nei punti in cui il trasporto esce provvisoriamente dal territorio doganale della Comunità o vi rientra.

Articolo 453

1. Qualora le merci siano trasportate, scortate da carnet TIR o ATA, sul territorio doganale della Comunità, sono considerate merci non comunitarie, a meno che non ne sia comprovato il carattere comunitario.

▼M7

2. Il carattere comunitario delle merci di cui al paragrafo 1 è comprovato conformemente agli articoli da 314 a 324 o, se del caso, gli articoli da 325 a 334, nei limiti previsti all'articolo 326.

▼B*Articolo 454*

1. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni specifiche della convenzione TIR e della convenzione ATA concernenti la responsabilità delle associazioni garanti nell'utilizzazione del carnet TIR o del carnet ATA.

▼B

2. Quando si accerti che durante o in occasione di un trasporto effettuato con un carnet TIR, o di un'operazione di transito effettuata con un carnet ATA, è stata commessa un'infrazione o un'irregolarità in un dato Stato membro, la riscossione dei dazi e delle altre imposizioni eventualmente esigibili è operata da tale Stato membro secondo le disposizioni comunitarie o nazionali, fatto salvo l'esercizio di azioni penali.

3. Qualora non sia possibile determinare il territorio in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa, si considera che essa sia stata commessa nello Stato membro in cui è stata accertata, a meno che, nel termine di cui all'articolo 455, paragrafo 1, non venga fornita la prova, ritenuta sufficiente dall'autorità doganale, della regolarità dell'operazione ovvero del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa.

Se, in mancanza di tale prova, detta infrazione o irregolarità è da considerarsi commessa nello Stato membro in cui è stata accertata, i dazi e le altre imposizioni inerenti alle merci in causa vengono riscossi da tale Stato membro conformemente alle disposizioni comunitarie o nazionali.

Se, successivamente, è possibile determinare lo Stato membro in cui la suddetta infrazione o irregolarità è stata commessa, i dazi e le altre imposizioni - salvo quelli già riscossi, conformemente al secondo comma, a titolo di risorse proprie della Comunità - a cui le merci sono soggette in tale Stato membro gli sono rimborsati dallo Stato membro che aveva inizialmente proceduto alla loro riscossione. In tal caso, l'eventuale eccedenza è rimborsata alla persona che aveva inizialmente pagato le imposizioni.

Se l'importo dei dazi e delle altre imposizioni inizialmente riscossi e restituiti dallo Stato membro che aveva proceduto alla loro riscossione è inferiore all'importo dei dazi e delle altre imposizioni esigibili nello Stato membro in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa, questo Stato membro procede alla riscossione della differenza, conformemente alle disposizioni comunitarie o nazionali.

Le amministrazioni doganali degli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per combattere e sanzionare efficacemente qualsiasi infrazione o irregolarità.

Articolo 455

1. Quando si accerti un'infrazione o un'irregolarità commessa nel corso o in occasione di un trasporto effettuato con un carnet TIR o di un'operazione di transito effettuata con un carnet ATA, l'autorità doganale provvede ad informare di ciò il titolare del carnet TIR o del carnet ATA e l'associazione garante nei termini previsti, secondo i casi, all'articolo 11, paragrafo 1 della convenzione TIR o all'articolo 6, paragrafo 4 della convenzione ATA.

2. La prova della regolarità dell'operazione effettuata con un carnet TIR o con un carnet ATA, ai sensi dell'articolo 454, paragrafo 3, primo comma, deve essere fornita nel termine previsto, secondo i casi, all'articolo 11, paragrafo 2, della convenzione TIR o all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della convenzione ATA.

▼M10

3. La prova di cui al paragrafo 2 viene fornita all'autorità doganale:
- a) esibendo un documento doganale o commerciale autenticato dall'autorità doganale, attestante che le merci di cui trattasi sono state presentate all'ufficio di destinazione. Tale documento deve consentire l'identificazione di dette merci;
 - b) esibendo un documento doganale di vincolo ad un regime doganale in un paese terzo o la relativa copia o fotocopia; detta copia o fotocopia deve essere certificata conforme o dall'organismo che ha vidimato il documento originale o dai servizi ufficiali del paese terzo interessato ovvero dai servizi ufficiali di uno Stato membro. Il documento deve consentire l'identificazione delle merci di cui trattasi;

▼M10

oppure

- c) per quanto riguarda la convenzione ATA, con i mezzi di prova di cui all'articolo 8 della medesima.

▼B

Sezione 2

Disposizioni relative alla procedura del carnet TIR*Articolo 456*

Ai fini dell'articolo 1, lettera h), della convenzione TIR, per «ufficio doganale di passaggio» s'intende qualsiasi ufficio doganale attraverso il quale un veicolo stradale, un autotreno o un contenitore, come definiti nella convenzione TIR, è importato nel o esportato dal territorio doganale della Comunità nel corso di un'operazione TIR.

Articolo 457

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4 della convenzione TIR, qualora una spedizione entri nel territorio doganale della Comunità o cominci in un ufficio doganale di partenza situato nel territorio doganale della Comunità, l'associazione garante diventa o è responsabile nei confronti dell'autorità doganale di ciascuno degli Stati membri attraversati dalla spedizione TIR fino al punto di uscita dal territorio doganale della Comunità o fino all'ufficio doganale di destinazione situato in questo territorio.

▼M7*Articolo 457 bis*

La decisione dell'autorità doganale di uno Stato membro di escludere una persona dal regime TIR, in applicazione dell'articolo 38 della convenzione TIR, si applica sull'intero territorio doganale della Comunità.

A tal fine, lo Stato membro comunica la propria decisione, nonché la relativa decorrenza di efficacia, agli altri Stati membri ed alla Commissione.

Detta decisione riguarda tutti i carnet TIR presentati per l'assunzione a carico in un ufficio doganale.

▼M10*Articolo 457 ter*

1. Quando un'operazione TIR riguardi le merci contemplate dalle disposizioni dell'articolo 362, o quando l'autorità doganale lo ritenga necessario, l'ufficio di partenza/ufficio di entrata può prescrivere un percorso per le merci di cui trattasi. Il percorso può essere modificato, unicamente su domanda del titolare del carnet TIR, dalle autorità doganali dello Stato membro nel quale le merci si trovano lungo il percorso prescritto. Le autorità doganali annotano i dettagli salienti sul carnet TIR e ne informano senza indugio le autorità doganali dell'ufficio di partenza/ufficio di entrata.

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per lottare contro qualsiasi infrazione o irregolarità e per sanzionarle efficacemente.

2. Per causa di forza maggiore, il vettore può deviare dal percorso prescritto. Le merci e il carnet TIR vengono presentati senza indugio alle autorità doganali più vicine dello Stato membro in cui si trovano le merci. Le autorità doganali informano senza indugio l'ufficio di partenza/ufficio di entrata della deviazione e annotano le indicazioni pertinenti sul carnet TIR.



Sezione 3

Disposizioni relative alla procedura del carnet ATA*Articolo 458*

1. L'autorità doganale designa, in ciascuno Stato membro, un ufficio accentratore incaricato di coordinare le azioni relative alle infrazioni o irregolarità sui carnet ATA.

L'autorità di cui sopra comunica alla Commissione la denominazione di tale ufficio ed il relativo indirizzo. L'elenco di questi uffici è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

2. Ai fini della determinazione dello Stato membro tenuto a riscuotere i dazi e le altre imposizioni esigibili, lo Stato membro in cui è accertata, conformemente all'articolo 454, paragrafo 3, secondo comma, un'infrazione o un'irregolarità commessa nel corso di un operazione di transito effettuata con un carnet ATA, è lo Stato in cui le merci sono state ritrovate o, quando non siano state ritrovate, lo Stato membro il cui ufficio accentratore disponga del «volet» del carnet più recente.

Articolo 459

1. Quando l'autorità doganale di uno Stato membro constati la nascita di un'obbligazione doganale viene ►**C2** inviato ◀, al più presto, un reclamo all'associazione garante cui è vincolato tale Stato membro. Quando la nascita dell'obbligazione doganale è dovuta al fatto che le merci che formano oggetto del carnet ATA non sono state riesportate o non sono state svincolate nei termini stabiliti dalla convenzione ATA, il reclamo viene inviato, al più presto, tre mesi dopo la data di scadenza del carnet.

2. L'ufficio accentratore che effettua il reclamo invia nel contempo, per quanto possibile, all'ufficio accentratore nella cui sfera di competenza è situato l'ufficio di ammissione temporanea una nota informativa redatta secondo il modello figurante nell'allegato 59.

La nota informativa è corredata della copia del «volet» non appurato, tranne quando l'ufficio accentratore non ne sia in possesso. La nota informativa può anche essere utilizzata ogniqualevolta lo si ritenga necessario.

Articolo 460

1. Il calcolo dell'importo dei dazi e delle imposizioni oggetto del reclamo di cui all'articolo 459 è effettuato a mezzo del modello di formulario di tassazione figurante nell'allegato 60 compilato secondo le istruzioni accluse.

Il formulario di tassazione può essere inviato successivamente al reclamo, ma entro e non oltre tre mesi dal medesimo, e, comunque, entro sei mesi dalla data in cui l'autorità doganale avvia l'azione di recupero.

2. Conformemente e alle condizioni di cui all'articolo 461 l'invio, da parte dell'amministrazione doganale, di tale formulario all'associazione garante cui è vincolata non libera le altre associazioni garanti della Comunità dal pagamento eventuale dei dazi e delle altre imposizioni, qualora sia stato constatato che l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata inizialmente avviata la procedura.

3. Il formulario di tassazione è compilato in due o tre esemplari, a seconda del caso. Il primo esemplare è destinato all'associazione garante alla quale è vincolata l'autorità doganale dello Stato membro in cui viene presentato il reclamo. Il secondo esemplare è conservato dall'ufficio accentratore emittente. All'occorrenza, tale ufficio invia il terzo esemplare all'ufficio accentratore nella cui sfera di competenza è situato l'ufficio di ammissione temporanea.

**B***Articolo 461*

1. Quando venga stabilito che un'infrazione o un'irregolarità è stata commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata avviata la procedura, l'ufficio accentratore del primo Stato membro chiude la pratica per quanto lo concerne.

2. A fini di chiusura invia all'ufficio accentratore del secondo Stato membro gli elementi della pratica in suo possesso e rimborsa, all'occorrenza, all'associazione garante cui è vincolato, le somme già depositate o provvisoriamente pagate da quest'ultima.

Tuttavia, la chiusura della pratica è effettuata solo quando l'ufficio accentratore del primo Stato membro abbia ricevuto dall'ufficio accentratore del secondo Stato membro un scarico che precisi in particolare che un reclamo è stato presentato, conformemente ai principi sanciti dalla convenzione ATA, in questo secondo Stato membro. Il scarico è elaborato secondo il modello di cui all'allegato 61.

3. L'ufficio accentratore dello Stato membro in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa, s'incarica della procedura di recupero e riscuote, all'occorrenza, dall'associazione garante cui è vincolato, gli importi dei dazi e delle altre imposizioni da pagare al tasso in vigore nello Stato membro in cui è situato tale ufficio.

4. Il trasferimento di procedura deve avvenire entro il termine di un anno a decorrere dalla perenzione del carnet, a condizione che il pagamento non sia diventato effettivo in applicazione dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3 della convenzione ATA. Trascorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 454, paragrafo 3, terzo e quarto comma.

*CAPITOLO 10**Trasporti effettuati con il formulario 302**Articolo 462*

1. Quando, conformemente all'articolo 91, paragrafo 2, lettera e), e all'articolo 163, paragrafo 2, lettera e), del codice, il trasporto di merci da un punto ad un altro del territorio doganale della Comunità sia effettuato con il formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, il territorio doganale della Comunità è considerato, per quanto riguarda le modalità di utilizzazione di detto formulario, ai fini di tale trasporto, un unico territorio.

2. Qualora un trasporto di cui al paragrafo 1 si effettui in parte attraverso il territorio di un paese terzo, i controlli e le formalità inerenti al formulario 302 si applicano ai punti attraverso i quali il trasporto lascia provvisoriamente il territorio doganale della Comunità e vi rientra.

3. Quando si accerti che durante o in occasione di un trasporto effettuato con un formulario 302 è stata commessa un'infrazione o un'irregolarità in un dato Stato membro, la riscossione dei dazi e delle altre imposizioni eventualmente esigibili è operata da tale Stato membro secondo le disposizioni comunitarie o nazionali, fatto salvo l'esercizio di azioni penali.

4. L'articolo 454, paragrafo 3, si applica *mutatis mutandis*.

**M18**



TITOLO III
REGIMI DOGANALI ECONOMICI

CAPITOLO 1

Disposizioni comuni

Sezione 1

Definizioni

Articolo 496

Ai sensi del presente titolo si intende per:

- a) *ufficio di controllo*: l'ufficio doganale abilitato dall'autorità doganale dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione a controllare il regime indicato nella medesima;
- b) *ufficio di vincolo*: l'ufficio (gli uffici) doganale(i), abilitato(i) dall'autorità doganale dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione ad accettare le dichiarazioni di vincolo al(ai) regime(i), indicato(i) nell'autorizzazione;
- c) *ufficio di appuramento*: l'ufficio (gli uffici) doganale(i), abilitato(i) dall'autorità doganale dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione ad accettare le dichiarazioni che attribuiscono alle merci, dopo il loro vincolo ad un regime doganale economico, una delle destinazioni doganali ammesse, indicato(i) nell'autorizzazione.

Sezione 2

Concessione del regime — procedura normale

Articolo 497

1. Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e gli articoli 568, 656, 695 e 760, la domanda di autorizzazione a beneficiare di un regime doganale economico, compresa la domanda di autorizzazione a gestire un deposito doganale oppure ad avvalersi del regime di deposito doganale, qui di seguito denominata «domanda», è fatta per iscritto.

Essa ricalca, secondo il caso, uno dei modelli figuranti nell'allegato 67. Nella domanda il richiedente fornisce tutte le informazioni chieste ai vari punti del modello relativo, secondo il caso, all'allegato 67/A, 67/B, 67/C, 67/D oppure 67/E, tenendo conto di tali punti e dei richiami indicati nello stesso. Non è necessario ricopiare nella domanda il testo dei richiami. La domanda deve essere datata e firmata.

Quando l'autorità doganale designata ritenga che le informazioni figuranti nella domanda siano insufficienti, il presente paragrafo non osta alla possibilità di chiedere al richiedente informazioni supplementari ed altri elementi necessari per l'applicazione di disposizioni previste in settori diversi da quelli disciplinati dal presente titolo.

2. Sono allegati alla domanda che vi fa riferimento tutti i documenti o tutte le pezze giustificative, sia nell'originale che in copia, relativi(e) alle indicazioni da fornire nella domanda e necessari (necessarie) per il suo esame. Possono essere allegati alla domanda anche semplici fogli, quando sia necessario sviluppare talune indicazioni. Qualsiasi documento, pezzo o foglio allegato alla domanda costituisce parte integrante di quest'ultima. Nella domanda deve essere indicato il numero dei relativi allegati.

3. L'autorità doganale può permettere, caso per caso, che quando si tratti di una domanda di rinnovo o di modifica di un'autorizzazione, il titolare presenti una domanda scritta recante, in particolare, i riferimenti dell'autorizzazione precedente e, all'occorrenza, gli elementi necessari alla sua modifica.



4. Fatte salve le procedure semplificate previste dagli articoli 568, 656, 695 e 760, qualsiasi domanda che non soddisfi alle condizioni previste dal presente articolo e non sia presentata conformemente agli articoli 509, 555, 651, 691 e 750 è irricevibile.

Articolo 498

La presentazione di una domanda firmata dal richiedente indica la volontà dell'interessato di beneficiare del regime doganale economico richiesto e, fatta salva l'eventuale applicazione di disposizioni repressive, conformemente alle disposizioni in vigore negli Stati membri, equivale ad un impegno in merito:

- all'esattezza delle indicazioni figuranti nella medesima,
- all'autenticità dei documenti allegati e
- al rispetto di tutti gli obblighi inerenti al regime doganale economico richiesto.

Articolo 499

1. Prima di rilasciare l'autorizzazione l'autorità doganale incaricata di accordarla si accerta che siano soddisfatte tutte le condizioni previste per la sua concessione.
2. L'autorizzazione non può essere concessa quando la domanda sia irricevibile conformemente all'articolo 497, paragrafo 4.

Articolo 500

1. Fatti salvi gli articoli 568, 656, 695 e 760, l'autorizzazione di cui all'articolo 85 del codice, compresa l'autorizzazione a gestire un deposito doganale oppure ad avvalersi del regime di deposito doganale, è compilata su un formulario conforme, secondo il caso, alle disposizioni figuranti negli allegati da 68/A a 68/E. Essa è datata e firmata.
2. L'autorizzazione rilasciata è trasmessa al richiedente.
3. Fatte salve le possibilità di deroga di cui agli articoli 556, paragrafo 1 e 751, paragrafo 1, l'autorizzazione ha effetto dalla data del rilascio.
4. L'autorizzazione può riguardare, secondo il caso, uno o più vincoli al regime.
5. In deroga al paragrafo 1, quando si tratti del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione già rilasciata, la cui domanda è stata presentata in applicazione dell'articolo 497, paragrafo 3, l'autorità doganale può, caso per caso, o indicare nella decisione le caselle da modificare a seguito della modifica dell'autorizzazione o rilasciare una nuova autorizzazione.

Articolo 501

1. Quando non sia soddisfatta una delle condizioni previste per la concessione dell'autorizzazione, l'autorità doganale respinge la domanda.
2. La decisione recante il rigetto della domanda è redatta per iscritto e trasmessa al richiedente tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, del codice.

Articolo 502

1. Le domande ed i loro allegati sono custoditi dall'autorità doganale unitamente ad una copia dell'autorizzazione eventualmente rilasciata.

▼B

2. In caso di concessione dell'autorizzazione, il termine per la conservazione delle domande e dei rispettivi allegati e dell'autorizzazione è di almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale l'autorizzazione è scaduta o, quando si tratti di un'autorizzazione a gestire un deposito doganale o ad avvalersi del regime di deposito doganale, a decorrere dalla fine dell'anno nel corso del quale l'autorizzazione è annullata o revocata.

3. In caso di rigetto della domanda o di annullamento o revoca dell'autorizzazione, la domanda, l'eventuale autorizzazione o la decisione recante il rigetto della domanda e i rispettivi allegati sono conservati per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale la domanda è stata respinta o l'autorizzazione è stata annullata o revocata.

*CAPITOLO 2**Deposito doganale*

Sezione 1

Disposizioni di carattere generale

Sottosezione 1

Definizioni e tipi di deposito doganale*Articolo 503*

Ai fini del presente capitolo si intende per:

▼M7

a) *merci agricole*: le merci contemplate dai regolamenti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio⁽¹⁾. Sono equiparate a merci agricole le merci di cui ai regolamenti (CE) n. 3448/93 del Consiglio⁽²⁾ o (CE) n. 1222/94 della Commissione⁽³⁾;

▼B

- b) *pagamento anticipato*: il pagamento, prima dell'esportazione, di un importo eguale alla restituzione all'esportazione quando tale pagamento sia previsto dal regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio;
- c) *merci con prefinanziamento*: qualsiasi merce destinata ad essere esportata tal quale fruendo di un pagamento anticipato, indipendentemente dalla denominazione attribuitale dalla normativa comunitaria che permette il pagamento anticipato;
- d) *prodotto di base con prefinanziamento*: qualsiasi prodotto destinato ad essere esportato, dopo aver subito una trasformazione più ampia di una manipolazione ai sensi dell'articolo 532, in forma di merce trasformata, fruendo di un pagamento anticipato;
- e) *merce trasformata*: qualsiasi prodotto o merce risultante dalla lavorazione di un prodotto di base con prefinanziamento, indipendentemente dalla denominazione attribuitagli (attribuitale) dalla normativa comunitaria che permette il pagamento anticipato.

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

▼B*Articolo 504*

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, i depositi doganali in cui sono immagazzinate le merci vincolate al regime di deposito doganale sono identificati da una delle seguenti denominazioni:

- *deposito doganale di tipo A*: deposito pubblico, conformemente all'articolo 99, secondo comma, primo trattino, del codice, sotto la responsabilità del depositario;
- *deposito doganale di tipo B*: deposito pubblico, conformemente all'articolo 99, secondo comma, primo trattino, del codice, sotto la responsabilità di ciascun depositante, conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, del codice e in applicazione dell'articolo 105, secondo comma, del codice;
- *deposito doganale di tipo C*: deposito privato, conformemente all'articolo 99, secondo comma, secondo trattino, del codice, ove il depositario si identifichi con il depositante senza essere, necessariamente, proprietario delle merci;
- *deposito doganale di tipo D*: deposito privato, conformemente all'articolo 99, secondo comma, secondo trattino, del codice, ove il depositario si identifichi con il depositante senza essere, necessariamente, proprietario delle merci, e secondo la procedura di cui all'articolo 112, paragrafo 3, del codice.

2. Il regime di deposito doganale come deposito privato, conformemente all'articolo 99, secondo comma, secondo trattino, del codice, ove il depositario si identifichi con il depositante senza essere, necessariamente, proprietario delle merci, è parimenti applicabile nel quadro del sistema che permette l'immagazzinamento di merci in impianti di stoccaggio del titolare dell'autorizzazione, conformemente all'articolo 98, paragrafo 3, del codice. Questo sistema è identificato dalla denominazione: deposito doganale di tipo E.

3. Quando un deposito doganale come deposito pubblico, conformemente all'articolo 99, secondo comma, primo trattino, del codice, è gestito dall'autorità doganale esso è denominato: deposito doganale di tipo F.

▼M8

4. La medesima ubicazione non può essere autorizzata contemporaneamente per più di un deposito doganale.

▼B

Sottosezione 2

Sito del deposito doganale*Articolo 505*

1. Eccettuati i depositi doganali di tipo E ed F, il deposito doganale è costituito da locali, oppure da altri spazi ben delimitati, riconosciuti dall'autorità doganale.

2. Quando l'autorità doganale decida di gestire un deposito doganale di tipo F, designa il locale o lo spazio da destinare a deposito. Questa decisione è pubblicata dallo Stato membro interessato nella forma ritenuta appropriata per rendere di pubblico dominio i propri atti amministrativi o legislativi.

3. Qualsiasi luogo riconosciuto dall'autorità doganale come «deposito temporaneo», a norma dell'articolo 185 oppure gestito dall'autorità doganale può essere riconosciuto come deposito di tipo A, B, C o D, oppure essere gestito come deposito di tipo F.

*Articolo 506*

I depositi doganali di tipo A, C, D ed F possono anche essere riconosciuti come depositi di approvvigionamento, conformemente all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione ⁽¹⁾.

Sottosezione 3

Misure di politica commerciale*Articolo 507*

Quando in atti comunitari le misure di politica commerciale siano previste:

- a) per l'immissione in libera pratica di merci, esse non sono applicabili né all'atto del vincolo delle merci al regime di deposito doganale né durante il loro magazzinaggio;
- b) per l'introduzione di merci nel territorio doganale della Comunità, esse sono applicabili all'atto del vincolo al regime di deposito doganale di merci non comunitarie;
- c) per l'esportazione di merci, esse sono applicabili all'atto dell'esportazione, fuori del territorio doganale della Comunità, dopo il vincolo al regime di deposito doganale di merci comunitarie.

Sezione 2

Disposizioni relative alla concessione dell'autorizzazione*Articolo 508*

Le disposizioni della presente sezione si applicano a qualsiasi tipo di deposito doganale, eccettuati quelli di tipo F.

Articolo 509

►**M6** 1. ◀ La domanda di autorizzazione è presentata, conformemente all'articolo 497 e all'allegato 67/A, all'autorità doganale designata dallo Stato membro in cui sono ubicati i luoghi destinati ad essere riconosciuti come depositi doganali oppure, quando si tratti di un deposito doganale di tipo E, all'autorità doganale designata dallo Stato membro in cui è tenuta la contabilità principale del depositario.

2. La domanda, quando si riferisca all'immagazzinamento di merci in regime di deposito doganale di tipo C, D o E in più Stati membri, è presentata alle autorità doganali designate dallo Stato membro in cui è tenuta la contabilità principale del depositario. Prima di rilasciare l'autorizzazione, tali autorità devono ricevere l'accordo delle autorità doganali designate a tal fine dagli altri Stati membri. Gli Stati membri interessati stabiliscono una procedura per la cooperazione tra gli uffici doganali ai fini della sorveglianza del regime, dei locali per l'immagazzinamento e delle merci vincolate al deposito doganale.

Articolo 510

1. L'autorizzazione è concessa solo quando il richiedente dimostri che vi è realmente un'esigenza economica di immagazzinamento e il deposito doganale è destinato principalmente ad accogliere merci, senza escludere la possibilità di effettuare manipolazioni usuali, operazioni di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale, nelle condizioni di cui agli articoli 106 e 109 del codice, sempre che tali operazioni non siano predominanti rispetto all'attività di immagazzinamento di merci.

⁽¹⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

▼B

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 86 del codice, la valutazione della proporzionalità tra le spese amministrative connesse alle misure di sorveglianza e di controllo del deposito doganale e le esigenze economiche di immagazzinamento tiene conto, fra l'altro, del tipo di deposito doganale e delle procedure che possono venirvi applicate.

▼M5

3. Fatte salve le deroghe previste nell'allegato 69 bis, la vendita al dettaglio effettuata in locali, zone di immagazzinamento o altri spazi delimitati di un deposito doganale non è ammessa. Tale divieto si applica anche alle merci vincolate al regime del deposito nell'ambito di un deposito di tipo E.

▼B*Articolo 511*

1. L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità doganale designata dallo Stato membro in cui la domanda è stata presentata conformemente all'articolo 509.

L'autorizzazione ha efficacia dalla data del rilascio o da altra data, quando così venga stabilito. Tuttavia, quando, in casi eccezionali, l'autorità doganale abbia comunicato al richiedente di un deposito privato il proprio accordo a rilasciare l'autorizzazione, per iscritto ma non avvalendosi del formulario di cui all'allegato 68/A, essa decorre dalla data della predetta comunicazione. Copia di tale comunicazione è allegata all'autorizzazione e ne costituirà parte integrante.

2. Fatte salve le disposizioni relative all'annullamento, alla revoca ed alle modifiche, l'autorizzazione ha durata illimitata.

3. L'autorizzazione indica, in particolare, l'ufficio doganale competente a controllare il deposito doganale. Essa può eventualmente indicare che le merci che presentano un pericolo o che potrebbero alterare altre merci o che esigono installazioni particolari siano collocate in locali appositamente attrezzati per riceverle.

Quando si tratti di un deposito privato, essa può anche indicare le categorie di merci che possono esservi ammesse.

4. Quando l'interessato chieda che le merci vengano presentate e dichiarate per il regime in un ufficio doganale diverso dall'ufficio di controllo senza che venga pregiudicata la regolarità delle operazioni, l'autorità doganale può abilitare uno o più uffici doganali a fungere da ufficio di vincolo.

Quando la procedura coinvolga parecchi Stati membri l'autorità doganale che ha rilasciato l'autorizzazione invia copia della stessa alle autorità doganali interessate.

Articolo 512

1. Si reputa che la condizione dell'esigenza economica di immagazzinamento, di cui all'articolo 510, paragrafo 1, non sia più soddisfatta quando il titolare chieda, per iscritto, la revoca dell'autorizzazione.

2. L'autorizzazione può essere revocata anche quando l'autorità doganale ritenga che il deposito doganale non venga o non venga più utilizzato in modo tale da giustificare il mantenimento.

*Sezione 3***Vincolo delle merci al regime***Articolo 513*

1. Le merci destinate ad essere vincolate al regime di deposito doganale e la relativa dichiarazione di vincolo devono essere presentate all'ufficio di controllo oppure, ove si applichi l'articolo 511, paragrafo 4, ad uno degli uffici di vincolo indicati nell'autorizzazione.

▼B

2. Ove si applichi l'articolo 511, paragrafo 4, secondo comma, una copia o un esemplare supplementare della dichiarazione di cui al paragrafo 1 o una copia del documento amministrativo o commerciale utilizzato per vincolare le merci al regime è inviata all'ufficio di controllo non appena le merci sono svincolate. Il nome e l'indirizzo di detto ufficio sono indicati nella casella n. 44 della dichiarazione o nel documento commerciale o amministrativo.

Quando l'ufficio di vincolo lo ritenga necessario, può chiedere all'ufficio di controllo d'informarlo dell'arrivo delle merci.

Le disposizioni che disciplinano il regime di deposito doganale sono applicabili dalla data di accettazione della dichiarazione di vincolo al regime da parte dell'ufficio di vincolo e questa dichiarazione serve anche per inoltrare, quanto prima, ed introdurre le merci nei locali del deposito doganale senza che vengano presentate all'ufficio di controllo.

Questa procedura non si applica al deposito doganale di tipo B.

3. La procedura di cui al paragrafo 2 può essere applicata anche senza che gli interessati la richiedano, per motivi attinenti all'organizzazione amministrativa degli uffici doganali, in particolare per motivi connessi all'impiego di sistemi informatici.

Sottosezione 1

Procedura normale

Articolo 514

La dichiarazione di cui all'articolo 513 deve essere fatta in applicazione delle disposizioni degli articoli da 198 a 252.

Sottosezione 2

Procedure semplificate

Articolo 515

Le procedure semplificate di cui all'articolo 76 del codice sono applicabili alle condizioni previste dagli articoli da 268 a 274.

Articolo 516

Le procedure di cui agli articoli 514 e 515 si applicano anche per permettere il passaggio di merci dalla custodia temporanea di cui all'articolo 505, paragrafo 3, al regime di deposito doganale.

Sezione 4

Funzionamento del deposito doganale e del regime di deposito doganale

Sottosezione 1

Contabilità di magazzino

Articolo 517

1. Nei depositi doganali di tipo A, C, D ed E l'autorità doganale impone al ►C2 depositario ◀ di tenere la contabilità di magazzino di cui all'articolo 105 del codice.

Questa contabilità di magazzino deve essere tenuta a disposizione dell'ufficio di controllo per permettergli di effettuare le verifiche che esso reputi necessarie.

2. Per i depositi doganali di tipo B l'ufficio di controllo conserva le dichiarazioni di vincolo al regime o i documenti amministrativi utilizzati per tale vincolo per controllarne l'appuramento. Non viene tenuta alcuna contabilità di magazzino.

▼B

Fatte salve le altre disposizioni comunitarie relative alla conservazione dei documenti doganali, l'ufficio di controllo può stabilire, nel quadro della propria organizzazione amministrativa, determinati termini per la conservazione in loco di queste dichiarazioni. Tali termini possono essere prorogati.

Se alla scadenza di tali termini alle merci cui la dichiarazione o il documento si riferisce non viene assegnata una destinazione doganale, l'ufficio di controllo chiede che alle merci venga assegnata una di tali destinazioni o che la dichiarazione o il documento iniziale di vincolo al regime delle merci considerate venga sostituita(o) da una nuova dichiarazione in cui figurino tutti gli elementi della precedente o del documento iniziale.

3. Nei depositi doganali di tipo F le scritture doganali evidenziano tutti gli elementi indicati all'articolo 520. Queste scritture sostituiscono la contabilità di magazzino di cui all'articolo 105 del codice.

Articolo 518

Fatto salvo l'articolo 517, paragrafo 3, l'ufficio di controllo non tiene alcuna contabilità di magazzino.

Per le proprie necessità amministrative esso può tenere un registro di tutte le dichiarazioni accettate.

Articolo 519

Quando la contabilità tenuta dal ►C2 depositario ◀ a fini commerciali o fiscali contenga tutti gli elementi necessari per un controllo, tenuto conto del tipo di deposito doganale e delle procedure di vincolo e di appuramento applicabili, e questi elementi possano essere utilizzati a fini di controllo, l'autorità doganale accetta tale contabilità come contabilità di magazzino di cui all'articolo 105 del codice.

Articolo 520

1. Nella contabilità di magazzino di cui all'articolo 105 del codice devono figurare tutti gli elementi necessari per la corretta applicazione del regime e per il suo controllo.

Debbono esservi annotati, in particolare:

- a) le indicazioni figuranti nelle caselle n. 1, 31, 37 e 38 della dichiarazione di vincolo al regime;
- b) il riferimento alle dichiarazioni con le quali le merci hanno ricevuto una destinazione doganale appurante il regime di deposito doganale;
- c) la data, il riferimento agli altri documenti doganali e a tutti gli altri documenti relativi al vincolo e all'appuramento;
- d) le indicazioni necessarie per poter seguire le merci, in particolare il luogo in cui sono depositate, comprese le indicazioni relative ad un eventuale trasferimento delle merci da un deposito doganale ad un altro senza porre fine al regime;
- e) le indicazioni relative al comune immagazzinamento di merci di cui all'articolo 524;
- f) tutti gli altri elementi eventualmente necessari per identificare le merci;
- g) le indicazioni relative alle manipolazioni usuali cui sono sottoposte le merci;
- h) le indicazioni relative alle temporanee rimozioni delle merci dai locali del deposito doganale.

2. La contabilità di magazzino in un deposito doganale di tipo D deve recare, oltre agli elementi di cui al paragrafo 1, le indicazioni figuranti nella lista minima di cui all'allegato 37.

▼B

3. La contabilità di magazzino deve evidenziare, in qualsiasi momento, le quantità di merci ancora vincolate al regime di deposito doganale. Nei termini stabiliti dall'autorità doganale il ►C2 depositario ◀ deve presentare all'ufficio di controllo l'inventario di tali merci.
4. Ove si applichi l'articolo 112, paragrafo 2, del codice, nella contabilità di magazzino deve essere indicato il valore in dogana delle merci prima della loro manipolazione.
5. Ove si applichino le procedure semplificate (di vincolo o di appuramento) le disposizioni del presente articolo si applicano mutatis mutandis.

Articolo 521

1. L'iscrizione nella contabilità di magazzino delle merci vincolate al regime di deposito doganale in un deposito doganale di tipo A, C o D, di cui all'articolo 107 del codice, deve avvenire all'atto del loro effettivo collocamento nel deposito doganale, sulla base degli elementi riconosciuti o ammessi dall'ufficio di controllo o dall'ufficio di vincolo, conformemente all'articolo 513, paragrafo 2.
2. Quando si tratti di un vincolo al regime in un deposito doganale di tipo E, l'iscrizione di cui al paragrafo 1 deve avvenire all'atto dell'arrivo delle merci negli impianti di immagazzinamento del titolare dell'autorizzazione.
3. Quando il deposito doganale serva, nel contempo, da deposito temporaneo, conformemente all'articolo 505, paragrafo 3, l'iscrizione di cui al paragrafo 1 deve avvenire:
 - prima della scadenza del termine stabilito in conformità dell'articolo 49 del codice o, ove si applichi la procedura semplificata di domiciliazione di cui all'articolo 272, al passaggio dal regime di deposito temporaneo al regime di deposito doganale;
 - all'atto dello svincolo concesso dopo la presentazione della dichiarazione di vincolo delle merci al regime di deposito doganale, negli altri casi.
4. L'iscrizione nella contabilità di magazzino delle indicazioni relative all'appuramento del regime deve avvenire:
 - al più tardi, al momento dell'uscita delle merci dai locali del deposito doganale, quando si applichi una delle procedure semplificate;
 - all'atto dello svincolo delle merci dopo la presentazione della relativa dichiarazione per una destinazione doganale, negli altri casi.

*Sottosezione 2***Manipolazioni usuali****▼M5***Articolo 522*

1. Le manipolazioni usuali di cui all'articolo 109, paragrafo 4 del codice sono quelle definite nell'allegato 69.
 2. A richiesta del dichiarante e nel quadro dell'applicazione dell'articolo 112, paragrafo 2 del codice, può essere rilasciato un bollettino INF 8 qualora le merci, che hanno subito manipolazioni usuali in regime di deposito doganale, siano dichiarate per un altro regime doganale.
- Il bollettino INF 8 è compilato in un originale e una copia su un formulario conforme al modello e alle disposizioni contenute nell'allegato 70.
- Il bollettino INF 8 serve per stabilire gli elementi di tassazione da prendere in considerazione.

▼M5

A questo effetto, l'ufficio di controllo fornisce le informazioni relative alle caselle n. 11, 12 e 13, vista la casella n. 15 e consegna l'originale del bollettino INF 8 al dichiarante.

▼B*Articolo 523*

1. L'interessato deve chiedere preventivamente per iscritto, volta per volta, all'ufficio di controllo l'autorizzazione ad effettuare una manipolazione usuale.

▼M5

2. La domanda di autorizzazione ad effettuare una manipolazione usuale deve contenere ogni elemento necessario per l'applicazione delle disposizioni relative al regime di deposito doganale.

Se la domanda è accolta, l'ufficio di controllo concede l'autorizzazione apponendo sulla medesima l'apposita dicitura e il proprio timbro. In tal caso si applicano le stesse disposizioni dell'articolo 502.

▼B

3. Fatto salvo l'articolo 522, l'autorizzazione a gestire un deposito doganale o, quando si tratti di un deposito doganale di tipo E, l'autorizzazione ad avvalersi del regime, può indicare le manipolazioni usuali che si prevede di effettuare nell'ambito del regime. In tal caso, il fatto di informare l'ufficio di controllo, nella forma da questi stabilita, che verrà operata una manipolazione, sostituisce la domanda di cui al paragrafo 1.

Sottosezione 3

Comune immagazzinamento di merci con diversa posizione doganale*Articolo 524***▼M1**

1. Sempreché non venga pregiudicata la regolarità delle operazioni, l'ufficio di controllo consente che vengano immagazzinate nello stesso impianto, merci comunitarie e merci non comunitarie.

▼B

2. Ove il comune immagazzinamento di cui al paragrafo 1 renda impossibile accertare in qualsiasi momento la posizione doganale di ciascuna merce, l'immagazzinamento è consentito solo per merci equivalenti.

Sono considerate equivalenti le merci che sono classificate nella medesima sottovoce della nomenclatura combinata, presentano la stessa qualità commerciale e possiedono le stesse caratteristiche tecniche.

Sottosezione 4

Rimozione temporanea*Articolo 525*

1. L'interessato deve chiedere preventivamente per iscritto, volta per volta, all'ufficio di controllo l'autorizzazione a rimuovere temporaneamente le merci dai locali del deposito doganale.

2. Nella domanda di autorizzazione di cui sopra deve figurare qualsiasi elemento necessario per l'applicazione delle disposizioni relative al regime di deposito doganale. Se la domanda è accolta, l'ufficio di controllo concede l'autorizzazione apponendo sulla medesima un'adeguata dicitura e il proprio timbro.

In tal caso l'articolo 502 si applica mutatis mutandis.

▼B

3. L'autorizzazione a gestire un deposito doganale può recare l'indicazione che possono essere effettuate rimozioni temporanee. In tal caso, l'informazione dell'ufficio di controllo, nella forma da questi stabilita, che verrà operata una rimozione temporanea, sostituisce la domanda di cui al paragrafo 1.

4. Se durante la rimozione temporanea vengono effettuate manipolazioni usuali si applicano gli articoli 522 e 523.

Sottosezione 5

Trasferimento di merci da un deposito doganale ad un altro senza porre fine al regime*Articolo 526*

1. Il trasferimento di merci da un deposito doganale ad un altro senza porre fine al regime di deposito doganale viene effettuato utilizzando il formulario corrispondente al modello di formulario redatto conformemente all'articolo 205 e secondo la procedura di cui all'allegato 71.

2. La procedura semplificata di cui all'allegato 72 si applica:

— quando il deposito doganale da cui le merci sono spedite si avvalga di una procedura di domiciliazione, di cui all'articolo 253, paragrafo 3, e il deposito doganale in cui le merci saranno collocate si avvalga della procedura di domiciliazione per il vincolo al regime di cui all'articolo 272;

oppure

— quando la responsabilità dei due depositi doganali incomba alla stessa persona;

oppure

— quando le contabilità di magazzino siano interconnesse elettronicamente.

3. Le responsabilità attinenti alle merci trasferite passano al depositario del deposito doganale in cui le merci saranno collocate all'atto del loro ricevimento da parte di questi e della loro annotazione nella contabilità di magazzino.

▼M5

4. Quando le merci da trasferire abbiano formato oggetto di manipolazioni usuali e si applichi l'articolo 112, paragrafo 2 del codice, il documento di cui al paragrafo 1 deve recare la specie, il valore in dogana e la quantità delle merci trasferite che dovrebbero essere prese in considerazione, in caso di nascita di un'obbligazione doganale, se le merci stesse non avessero subito dette manipolazioni.

▼B

5. Le merci vincolate al regime di deposito doganale non possono essere trasferite in un altro deposito doganale senza porre fine al regime quando il deposito doganale da cui o a cui sono spedite sia un deposito doganale di tipo B.

Sottosezione 6

Inventario*Articolo 527*

L'ufficio di controllo può esigere, quando lo ritenga necessario per garantire il corretto funzionamento del deposito doganale, che venga effettuato l'inventario, periodico o no, della totalità o di parte delle merci vincolate al regime di deposito doganale.



Sezione 5

Appuramento del regime*Articolo 528*

1. In caso di comune immagazzinamento di merci equivalenti di cui all'articolo 524, paragrafo 2, le merci dichiarate per una destinazione doganale sono considerate avere la posizione comunitaria o non comunitaria, a scelta dell'interessato.

L'applicazione del primo comma non potrà in alcun caso comportare che ad una determinata posizione doganale venga attribuita una quantità di merci superiore alla quantità di merci, avente tale posizione, che si trova realmente nel deposito doganale al momento dell'uscita delle merci dichiarate per una data destinazione.

2. In caso di distruzione totale o di perdita irrimediabile delle merci, la parte di merci vincolata al regime, andata distrutta o persa è determinata in rapporto alla quantità di merci vincolata al regime, della stessa specie, giacente nei locali del deposito doganale al momento in cui detta distruzione o perdita ha avuto luogo, sempre che il depositario apporti la prova dell'effettiva quantità di merci vincolata al regime andata distrutta o persa.

Sezione 6

Disposizioni particolari relative alle merci agricole comunitarie*Articolo 529*

►**M1** 1. ◀ Le sezioni da 1 a 5 si applicano alle merci con prefinanziamento vincolate al regime di deposito doganale conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, lettera b), del codice, eccettuati ►**M1** l'articolo 522 ◀.

2. Fatte salve le disposizioni specifiche adottate nell'ambito della normativa agricola, le merci con prefinanziamento possono essere immagazzinate nello stesso impianto con altre merci comunitarie e non comunitarie, in applicazione dell'articolo 524, paragrafo 1, solo se può essere determinata in ogni momento l'identità e la posizione doganale di ciascuna merce.

Articolo 530

1. La dichiarazione di cui all'articolo 513, paragrafo 1, relativa a merci con prefinanziamento deve essere fatta sul formulario di cui all'articolo 205.

2. La «dichiarazione di pagamento», di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione è costituita dal documento di cui al paragrafo 1.

3. Vanno allegati alla dichiarazione tutti i documenti che occorre presentare per vincolare al regime le merci con prefinanziamento, in particolare il titolo di esportazione o di prefissazione di cui al regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽¹⁾.

Articolo 531

1. Fatto salvo il paragrafo 2, l'accettazione della dichiarazione di vincolo al regime di deposito doganale di merci con prefinanziamento, di cui all'articolo 530, può avvenire soltanto dopo la costituzione di una cauzione, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio e all'articolo 31, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione. Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

▼B

2. L'autorità doganale può consentire che la cauzione di cui al paragrafo 1 venga costituita dopo l'accettazione della dichiarazione di vincolo al regime, alle condizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione.

Articolo 532

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 815/89 della Commissione⁽¹⁾ relativo all'orzo colorato, le merci con prefinanziamento vincolate al regime di deposito doganale possono subire le manipolazioni previste dall'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, il cui elenco figura nell'allegato 73.

Articolo 533

1. Il regime di deposito doganale è appurato con l'accettazione della dichiarazione di esportazione.

2. Una volta accettata la dichiarazione di esportazione, le merci restano sotto controllo doganale fino a quando lasciano il territorio doganale della Comunità.

In questo periodo le merci possono essere immagazzinate nei locali del deposito doganale senza essere vincolate al regime di deposito doganale.

3. L'applicazione del presente articolo da parte dell'ufficio di controllo non osta alle verifiche che saranno effettuate dall'autorità competente nel quadro dell'applicazione della politica agricola comune.

Articolo 534

1. La dichiarazione di esportazione di merci con prefinanziamento vincolate al regime di deposito doganale va fatta sul formulario di cui all'articolo 205.

2. Vanno allegati alla dichiarazione tutti i documenti di cui all'articolo 221, ►**M1** ————— ◀.

3. La data di uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità è annotata sul verso del documento di cui al paragrafo 1.

Se, prima di lasciare il territorio doganale della Comunità, le merci per le quali è stata accettata la dichiarazione di esportazione attraversano parte di tale territorio, si applicano le procedure di cui agli articoli 6, 6 bis e 7 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione.

4. Si ritiene che abbiano lasciato il territorio doganale della Comunità le merci cui è stata data una destinazione equiparata all'esportazione, conformemente agli articoli 34 e 42 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione.

*Sezione 7***Utilizzazione del deposito doganale senza vincolo delle merci al regime***Sottosezione 1***Merci comunitarie***Articolo 535*

La trasformazione dei prodotti di base con prefinanziamento nei locali di un deposito doganale avviene conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio.

⁽¹⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 34.

▼B*Articolo 536***▼M7**

1. Quando l'autorità doganale esiga che merci comunitarie, che non siano quelle di cui all'articolo 98, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3 del codice, immagazzinate nei locali del deposito doganale, siano annotate nella contabilità di magazzino di cui all'articolo 105 del codice, conformemente all'articolo 106, paragrafo 3, del medesimo, la relativa menzione ne indica chiaramente la posizione doganale.

▼B

2. Fatto salvo l'articolo 524, l'ufficio di controllo può prevedere specifiche modalità d'identificazione di tali merci, in particolare per distinguerle dalle merci vincolate al regime di deposito doganale immagazzinate nello stesso locale.

3. Le merci di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate durante le operazioni di manipolazione usuale, perfezionamento attivo o trasformazione sotto controllo doganale.

Articolo 537

Possono essere immagazzinate nei locali del deposito doganale senza essere vincolate al regime di deposito doganale le merci:

- che devono restare sotto controllo doganale conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione;
- che restano nel territorio doganale della Comunità per formare oggetto di trasbordo ai sensi dell'articolo 6 bis di detto
- che restano nel territorio doganale della Comunità per formare oggetto di trasbordo ai sensi dell'articolo 6 bis di detto regolamento.

L'articolo 536, paragrafi 1 e 2, si applica a tali merci.

*Sottosezione 2***Merci non comunitarie***Articolo 538*

1. La presente sottosezione si applica alle operazioni di perfezionamento attivo, sistema della sospensione, o di trasformazione sotto controllo doganale effettuate nei locali dei depositi doganali di tipo A, C e D, nei quali è autorizzata la procedura di domiciliatazione per il vincolo al regime, la riesportazione o l'immissione in libera pratica.

2. Nella misura in cui la presente sottosezione non prevede disposizioni particolari, le disposizioni adottate nel quadro dei regimi di perfezionamento attivo e di trasformazione sotto controllo doganale si applicano:

- alle operazioni di perfezionamento attivo, sistema del rimborso,
- alle operazioni di perfezionamento attivo, sistemi della sospensione e del rimborso, e di trasformazione sotto controllo doganale effettuate nei locali dei depositi doganali di tipo B ed F e nei locali utilizzati per l'immagazzinamento di merci vincolate al regime di deposito doganale in un deposito doganale di tipo E,
- alle operazioni da effettuare nei locali dei depositi doganali di tipo A, C e D non conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1.

Articolo 539

L'autorità doganale rifiuta l'autorizzazione ad avvalersi delle procedure semplificate di cui alla presente sottosezione quando non vengano fornite tutte le garanzie necessarie al corretto svolgimento delle operazioni.

▼B

Fatto salvo l'articolo 510, l'autorità doganale può rifiutare l'autorizzazione a chiunque non effettui frequenti operazioni di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale.

Articolo 540

Le operazioni di perfezionamento o di trasformazione effettuate in regime di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale, secondo il caso, nei locali di un deposito doganale di cui all'articolo 538, paragrafo 1, possono essere avviate solo previa concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 556 o all'articolo 651, secondo il caso.

L'autorizzazione precisa in quale deposito doganale (indicandone altresì il tipo) saranno effettuate le operazioni.

Articolo 541

1. Per beneficiare delle procedure previste dalla presente sottosezione il titolare dell'autorizzazione deve tenere, secondo il caso, le «scritture perfezionamento attivo» o le «scritture trasformazione sotto controllo doganale», di cui rispettivamente all'articolo 556, paragrafo 3, e all'articolo 651, paragrafo 3, nelle quali deve figurare il riferimento all'autorizzazione.

2. Per la compilazione del conto di appuramento di cui all'articolo 595 o all'articolo 664, il riferimento alle iscrizioni di cui al paragrafo 1 sostituisce il riferimento alle dichiarazioni e ai documenti di cui all'articolo 595, paragrafo 3, o all'articolo 664, paragrafo 3.

3. Le iscrizioni nelle «scritture perfezionamento attivo» o «trasformazione sotto controllo doganale» devono permettere all'autorità doganale di verificare in qualsiasi momento la posizione delle merci o dei prodotti che sono vincolate(i) ad uno dei regimi in causa.

Articolo 542

1. Il vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale al momento della loro introduzione nei locali del deposito doganale avviene secondo la procedura di domiciliazione di cui all'articolo 276.

2. L'iscrizione nelle «scritture perfezionamento attivo» o nelle «scritture trasformazione sotto controllo doganale» fa riferimento al documento con cui le merci sono state spedite.

Articolo 543

1. Il vincolo al regime di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale di merci giacenti nei locali di un deposito doganale avviene secondo la procedura di domiciliazione di cui all'articolo 276.

2. Il regime di deposito doganale è appurato con l'iscrizione nelle «scritture perfezionamento attivo» o nelle «scritture trasformazione sotto controllo doganale», secondo il caso. I riferimenti di tale iscrizione sono annotati nella contabilità di magazzino del deposito doganale.

Articolo 544

1. Il vincolo al regime di deposito doganale di prodotti compensatori o di merci tal quali vincolati(e) al regime di perfezionamento attivo nei locali di un deposito doganale o di prodotti trasformati o di merci tal quali vincolati(e) al regime di trasformazione sotto controllo doganale nei locali di un deposito doganale avviene secondo la procedura di domiciliazione di cui all'articolo 272.

▼B

2. Il regime di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale è appurato con l'iscrizione nella contabilità di magazzino del deposito doganale. I riferimenti di tale iscrizione sono annotati nelle «scritture perfezionamento attivo» o nelle «scritture trasformazione sotto controllo doganale», secondo il caso.

3. Le diciture di cui all'articolo 610 sono annotate nella contabilità di magazzino del deposito doganale.

Articolo 545

1. Quando l'appuramento del regime di perfezionamento attivo per i prodotti compensatori o le merci tal quali o del regime della trasformazione sotto controllo doganale per i prodotti trasformati o le merci tal quali è effettuato all'uscita dai locali del deposito doganale a motivo della riesportazione di questi prodotti o di queste merci, quest'ultima operazione avviene secondo la procedura di domiciliazione di cui all'articolo 283.

2. Quando l'appuramento del regime di perfezionamento attivo per i prodotti compensatori o le merci tal quali o del regime della trasformazione sotto controllo doganale per i prodotti trasformati o le merci tal quali è effettuato all'uscita dai locali del deposito doganale a motivo dell'immissione in libera pratica di questi prodotti o queste merci, quest'ultima operazione è effettuata secondo la procedura di domiciliazione di cui agli articoli da 263 a 267.

3. Quando l'appuramento del regime di perfezionamento attivo per i prodotti compensatori o le merci tal quali o del regime della trasformazione sotto controllo doganale per i prodotti trasformati o le merci tal quali è effettuato all'uscita dai locali del deposito doganale a motivo del vincolo di questi prodotti o queste merci ad un regime diverso dall'immissione in libera pratica o dalla riesportazione, tale vincolo è effettuato secondo le procedure normali o semplificate all'uopo previste.

4. Non è necessario annotare nella contabilità di magazzino del deposito doganale l'uscita dei prodotti compensatori o delle merci tal quali o dei prodotti trasformati o delle merci tal quali dai locali di detto deposito doganale.

▼M1*Articolo 546*

Gli articoli 544, paragrafo 2, e 545, paragrafi 2 e 4, non ostano all'applicazione degli articoli 121, 122, 135 e 136 del Codice, relativi alla tassazione delle merci o dei prodotti vincolati ai regimi di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale.

▼B*Articolo 547*

1. Sempre che non venga pregiudicata la regolarità delle operazioni, l'autorità doganale ammette che merci non comunitarie vincolate al regime di deposito doganale siano immagazzinate, nello stesso impianto, con merci d'importazione o prodotti compensatori vincolate(i) al regime di perfezionamento attivo.

2. L'attribuzione ad una merce della posizione di merce vincolata al regime di deposito doganale o di prodotto compensatore o merce tal quale vincolato(a) al regime di perfezionamento attivo comporta l'applicazione a tale prodotto o merce di tutte le disposizioni che disciplinano detto regime, comprese, in particolare, quelle sulla tassazione e sulla riscossione degli interessi compensativi.

3. Gli articoli 524, paragrafo 2, e 528, paragrafi 1 e 2, si applicano mutatis mutandis.



Sezione 8

Scambio d'informazioni*Articolo 548*

In applicazione del presente capitolo, ciascuno Stato membro informa la Commissione delle misure generali riguardanti:

- la determinazione dell'autorità doganale, in applicazione dell'articolo 509,
- l'articolo 104 del codice,
- l'articolo 106, paragrafo 3, del codice,
- l'articolo 513, paragrafo 3.

La Commissione pubblica queste informazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

CAPITOLO 3

Perfezionamento attivo

Sezione 1

Disposizioni di carattere generale*Articolo 549*

Ai sensi del presente capitolo si intende per:

- a) *Prodotti compensatori principali*: i prodotti compensatori per l'ottenimento dei quali è stato autorizzato il regime di perfezionamento attivo;
- b) *Prodotti compensatori secondari*: i prodotti compensatori diversi dai prodotti compensatori principali, risultanti necessariamente dall'operazione di perfezionamento;
- c) *Perdite*: la parte di merci d'importazione che viene distrutta o che scompare durante l'operazione di perfezionamento, segnatamente per evaporazione, essiccazione, scarico in forma di gas o scolo nell'acqua di sciacquatura;
- d) *Metodo della chiave quantitativa*: la ripartizione delle merci d'importazione fra i vari prodotti compensatori in funzione della quantità di tali merci;
- e) *Metodo della chiave valore*: la ripartizione delle merci d'importazione fra i vari prodotti compensatori in funzione del valore di questi ultimi;
- f) *Operatori*: le persone che effettuano, totalmente o parzialmente, operazioni di perfezionamento;
- g) *Compensazione per equivalenza*: il sistema che consente, conformemente all'articolo 115, paragrafo 1, lettera a) del codice, che i prodotti compensatori siano ottenuti da merci equivalenti che soddisfano alle condizioni previste all'articolo 569, paragrafo 1;
- h) *Esportazione anticipata*: il sistema che consente, conformemente all'articolo 115, paragrafo 1, lettera b), del codice, che i prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti siano esportati fuori del territorio doganale della Comunità prima che siano vincolate al regime, con il sistema della sospensione, le merci d'importazione;
- i) *Traffico triangolare*: il sistema secondo il quale il vincolo al regime di merci d'importazione è effettuato nella Comunità in un ufficio doganale diverso da quello in cui è stata effettuata l'esportazione dei prodotti compensatori;

▼B

- j) *Termine di riesportazione*: il termine entro il quale i prodotti devono avere ricevuto una delle destinazioni ammesse in applicazione dell'articolo 89 del codice;
- k) *Globalizzazione mensile*: l'applicazione dell'articolo 118, paragrafo 2, secondo comma, del codice per quanto riguarda i termini di riesportazione che iniziano nel corso di un dato mese;
- l) *Globalizzazione trimestrale*: l'applicazione dell'articolo 118, paragrafo 2, secondo comma, del codice per quanto riguarda i termini di riesportazione che cominciano nel corso di un dato trimestre.

Articolo 550

Le merci alle quali si applica l'articolo 114, paragrafo 2, lettera ►**C2** c), ◀ del codice ed alle quali sono concessi aiuti alla produzione sono indicate nell'allegato 74.

Sezione 2

Concessione del regime — procedura normale*Articolo 551*

1. Il sistema della sospensione è concesso solo quando il richiedente abbia veramente l'intenzione di riesportare fuori del territorio doganale della Comunità i prodotti compensatori principali. In tal caso, il sistema può essere concesso per tutte le merci da perfezionare.
2. Il sistema del rimborso è concesso unicamente nei casi di cui all'articolo 124 del codice, quando esista la possibilità di esportare fuori del territorio doganale della Comunità i prodotti compensatori principali.
3. Quando le condizioni per la concessione dell'uno o dell'altro sistema siano soddisfatte, il richiedente può chiedere l'autorizzazione avvalendosi o del sistema della sospensione o del sistema del rimborso.

▼M4

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 117, lettera b) del codice, l'autorità doganale stabilisce le modalità di individuazione delle merci d'importazione nei prodotti compensatori o si avvale dei mezzi destinati a verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per il corretto svolgimento delle operazioni nell'ambito del sistema della compensazione per equivalenza.

A tale riguardo, l'autorità doganale ricorre, a seconda dei casi:

- a) all'indicazione o alla descrizione dei marchi particolari o dei numeri di fabbricazione;
- b) all'apposizione di sigilli, punzonature o altri marchi individuali;
- c) al prelievo di campioni, ad illustrazioni o descrizioni tecniche;
- d) ad analisi;
- e) all'esame del registro di carico e scarico delle merci o di altri documenti giustificativi relativi all'operazione progettata, da cui risulti in modo univoco che i prodotti compensatori sono stati ottenuti da merci d'importazione.

▼B*Articolo 552***▼M4**

1. Salve le disposizioni dell'articolo 553, paragrafo 4, le condizioni economiche di cui all'articolo 117, lettera c) del codice si considerano soddisfatte segnatamente nei seguenti casi:

▼B

- a) Quando si tratti di una delle seguenti operazioni con il loro rispettivo codice:
 - i) operazioni effettuate nel quadro di un contratto di lavorazione per conto stipulato con una persona stabilita in un paese terzo. Per «lavorazione per conto» si intende qualsiasi perfezionamento operato sulla base di istruzioni e per conto di un committente stabilito fuori del territorio doganale della Comunità e, in generale, dietro pagamento dei soli costi di trasformazione delle merci d'importazione direttamente o indirettamente messe a disposizione del titolare dell'autorizzazione (codice 6201);
 - ii) operazioni relative a merci prive di ogni carattere commerciale (codice 6202);
 - iii) riparazioni, comprese le revisioni e le messe a punto (codice 6301);
 - iv) manipolazioni usuali per garantire la conservazione delle merci, migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o rivendita (codice 6302);
 - v) ►**M7** operazioni concernenti merci il cui valore, per codice NC di otto cifre, da importare non eccede, per ogni richiedente e per ogni anno civile, l'importo di 300 000 ECU, indipendentemente dal numero di operatori che eseguono l'operazione di perfezionamento. ◀

▼M4

Tuttavia, per le merci o i prodotti enumerati nell'elenco contenuto nell'allegato 75, questo valore è fissato a 150 000 ECU.

Tale valore è il valore in dogana delle merci valutato sulla base degli elementi conosciuti e dei documenti prodotti al momento della presentazione della domanda.

L'applicazione del presente punto può essere sospesa per una determinata merce d'importazione con la procedura del comitato (codice 6400);

- vi) operazioni di trasformazione del frumento (grano) duro del codice NC 1001 10 90 in paste alimentari dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 (codice 6203).

▼M8

- vii) operazioni successive di perfezionamento non previste ai punti da i) a vi), contemplate dall'articolo 557 (codice 6303).

▼B

- b) Quando merci comparabili a quelle destinate a subire le operazioni di perfezionamento non sono prodotte nella Comunità (codice 6101).
Per «merci comparabili» s'intendono le merci contemplate dallo stesso codice di otto cifre della nomenclatura combinata, che presentano la stessa qualità commerciale ed hanno le stesse caratteristiche tecniche, valutate in funzione dei prodotti compensatori da ottenere.
- c) Quando merci comparabili, definite alla lettera b), non sono prodotte nella Comunità in quantità sufficiente (codice 6102).
- d) Quando merci comparabili, definite alla lettera b), non possono essere messe a disposizione del richiedente, entro termini convenienti, dai produttori stabiliti nella Comunità. Non sussistono «termini convenienti» quando i produttori stabiliti nella Comunità

▼B

non siano in grado di mettere le merci comparabili a disposizione dell'operatore nel termine necessario per effettuare l'operazione commerciale prevista, sebbene una richiesta in tal senso sia stata inviata loro tempestivamente (codice 6103).

- e) Quando merci comparabili, definite alla lettera b), sono prodotte nella Comunità ma non possono essere utilizzate per uno dei seguenti motivi:

- i) il loro prezzo rende economicamente impossibile l'operazione commerciale prevista (codice 6104).

Per valutare se il prezzo delle merci comparabili prodotte nella Comunità renda economicamente impossibile l'operazione commerciale prevista si tiene conto, segnatamente, dell'incidenza dell'utilizzazione delle merci prodotte nella Comunità sul prezzo di costo del prodotto compensatore e, di conseguenza, sullo smercio di questo prodotto sul mercato terzo, prendendo in considerazione:

— da una parte, il prezzo della merce non sdoganata, destinata a subire le operazioni di perfezionamento, e il prezzo delle merci comparabili prodotte nella Comunità, al netto delle tasse interne rimborsate o da rimborsare in caso di esportazione, tenendo conto delle restituzioni e degli altri importi istituiti nel quadro della politica agricola comune.

All'atto del raffronto dei prezzi di cui sopra si tiene anche conto delle condizioni di vendita, segnatamente delle condizioni di pagamento e di consegna previste per le merci comunitarie;

— dall'altra, il prezzo che può essere ottenuto per il prodotto compensatore sul mercato terzo, tenuto conto della corrispondenza commerciale o di altri elementi;

- ii) non presentano né la qualità né le caratteristiche necessarie per consentire all'operatore di produrre i prodotti compensatori richiesti (codice 6105);
- iii) non sono conformi alle esigenze espresse dall'acquirente dei prodotti compensatori nel paese terzo (codice 6106);
- iv) i prodotti compensatori devono essere ottenuti da merci d'importazione per garantire l'osservanza delle disposizioni relative alla tutela della proprietà industriale e commerciale (codice 6107).

- f) Quando per una specie di merci da vincolare al regime entro un determinato periodo il richiedente dell'autorizzazione:

▼M1

- i) si rifornisce, nel territorio doganale della Comunità, nel corso dello stesso periodo, di merci prodotte nella Comunità, comparabili ai sensi della lettera b), alle merci d'importazione, in misura pari all'80 % del suo fabbisogno globale di tali merci incorporate nei prodotti compensatori.

La facoltà di avvalersi di questa disposizione è subordinata alla condizione che il richiedente dell'autorizzazione fornisca alle autorità doganali i documenti giustificativi che gli consentano di verificare se le previsioni di approvvigionamento di merci prodotte nella Comunità possano essere ragionevolmente attuate. Questi documenti giustificativi, allegati alla domanda di autorizzazione sono costituiti, ad esempio, da fotocopie dei documenti commerciali o amministrativi relativi agli approvvigionamenti effettuati in un precedente periodo indicativo o alle ordinazioni o previsioni di approvvigionamento nel periodo considerato.

Fatto salvo l'articolo 87, paragrafo 2, del codice, l'autorità doganale controlla, ove occorra, l'esattezza di tale percentuale al termine del periodo considerato (codice 7001);

▼B

- ii) cerca di premunirsi contro reali difficoltà di approvvigionamento, adeguatamente provate all'autorità doganale per una stessa specie di merci e se la parte dell'approvvigionamento di merci prodotte nella Comunità è inferiore alla percentuale di cui alla punto i) (codice 7002);
- iii) fornisce la prova all'autorità doganale di aver fatto il necessario per procurarsi le merci da perfezionare nella Comunità senza che alcun produttore comunitario si sia manifestato (codice 7003);
- iv) costruisce aeromobili civili per le compagnie di navigazione aerea (codice 7004);
- v) effettua la riparazione, la modifica o la trasformazione di aeromobili civili (codice 7005).

▼M1

- vi) costruisce satelliti o parti di satelliti (codice 7006).

▼B

2. Il paragrafo 1, lettera f), punto i), non si applica alle merci contemplate dall'allegato II del trattato.
3. Nella domanda il richiedente indica i motivi per cui le condizioni economiche sono ritenute soddisfatte in conformità del paragrafo 1.

Articolo 553

1. Quando, in circostanze eccezionali, il richiedente ritenga che siano soddisfatte le condizioni economiche per motivi diversi da quelli previsti all'articolo 552, indica tali motivi nella domanda (codice 8000).

▼M1

2. Quando l'autorità doganale ritenga che le condizioni economiche siano soddisfatte in casi diversi da quelli di cui all'articolo 552, l'autorizzazione è concessa per un periodo limitato, non superiore a nove mesi.

▼B

Gli elementi della domanda di autorizzazione relativi alle condizioni economiche sono comunicati alla Commissione nel corso del mese successivo a quello in cui è stata rilasciata l'autorizzazione ed essa li trasmette agli altri Stati membri.

Su richiesta del titolare, l'autorità doganale può prorogare la durata di validità dell'autorizzazione, quando non siano state adottate per tempo le disposizioni del caso, conformemente alla procedura del comitato.

3. Quando l'autorità doganale ravvisi l'opportunità di procedere ad una consultazione a livello comunitario per assicurarsi che siano soddisfatte le condizioni economiche che consentono il rilascio dell'autorizzazione, lo Stato membro da cui questa dipende sottopone il caso alla Commissione che informa gli altri Stati membri.

Quando l'autorità doganale non ravvisi l'opportunità di rilasciare l'autorizzazione prima della consultazione a livello comunitario, comunica al più presto gli elementi della domanda.

Quando l'autorità doganale ritenga che l'autorizzazione possa essere rilasciata prima della consultazione di cui sopra il paragrafo 2 può essere applicato *mutatis mutandis*.

▼M4

4. Quando elementi di fatto inducano le autorità doganali o la Commissione a ritenere che, nonostante l'esistenza di una delle situazioni previste nell'articolo 552, paragrafo 1, l'applicazione del regime arrecherebbe pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori della Comunità, si applica la procedura seguente:

Le autorità doganali trasmettono quanto prima alla Commissione la domanda di autorizzazione e le relative pezze giustificative.

▼M4

La Commissione accusa immediatamente ricevuta della pratica di consultazione allo Stato membro interessato e ne informa gli altri Stati membri.

All'atto del rilascio di una nuova autorizzazione o del rinnovo di una autorizzazione preesistente, relativa a merci della stessa natura di quelle che hanno dato luogo alla consultazione, il richiedente viene informato dalle autorità doganali in merito alla consultazione stessa ed alle sue eventuali conseguenze.

Quando, in seguito all'esame intrapreso, la Commissione ritiene che nel caso in questione l'applicazione del regime potrebbe arrecare pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori della Comunità, essa sottomette quanto prima al comitato un progetto di decisione. Il comitato delibera in base alla procedura prevista all'articolo 249 del codice.

La decisione è notificata agli Stati membri, che ne tengono conto nell'ambito della procedura di rilascio di nuove autorizzazioni. Nel caso in cui la decisione della Commissione abbia rilievo per autorizzazioni già rilasciate, e per le quali le condizioni economiche potrebbero essere considerate non - o non più - soddisfatte, si applicano gli articoli 8, 9 e 10 del codice.

▼B*Articolo 554*

In sede di esame delle condizioni economiche non costituisce di per sé un motivo per concedere l'autorizzazione:

- a) il fatto che il produttore comunitario di merci comparabili che potrebbero essere utilizzate per effettuare le operazioni di perfezionamento sia un'impresa concorrente della persona che chiede di beneficiare del regime di perfezionamento attivo;
- b) il fatto che tali merci siano prodotte nella Comunità da una sola impresa.

Articolo 555

1. La domanda è redatta conformemente all'articolo 497 secondo il modello di cui all'allegato 67/B ed è presentata dalla persona alla quale può essere concessa l'autorizzazione in conformità degli articoli 86, 116 e 117 del codice.

2. a) Essa è presentata all'autorità doganale designata dallo Stato membro in cui deve essere effettuata l'operazione di perfezionamento.
- b) Quando le operazioni di perfezionamento debbano essere effettuate, dal richiedente o per suo conto, in vari Stati membri, può essere richiesta una sola autorizzazione.

In tal caso, la domanda, che deve recare tutti gli elementi relativi al corretto svolgimento delle operazioni, nonché i luoghi esatti in cui queste saranno effettuate, è presentata all'autorità doganale dello Stato membro in cui verrà effettuata la prima di tali operazioni.

3. Se le operazioni di perfezionamento si effettuano nel quadro di un contratto di lavorazione per conto tra due persone stabilite nella Comunità, la domanda di autorizzazione è depositata dal committente o in suo nome.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 117, lettera a), seconda frase, del codice, per «importazioni prive di carattere commerciale» si intendono le importazioni di merci di cui all'articolo 1, punto 6.

*Articolo 556*

1. Fatto salvo l'articolo 568, l'autorizzazione è rilasciata dall'autorità doganale alla quale è stata presentata la domanda, in conformità dell'articolo 555, paragrafo 2, ed è redatta conformemente all'articolo 500 secondo il modello di cui all'allegato 68/B.

In deroga all'articolo 500, paragrafo 3, e in casi eccezionali debitamente giustificati l'autorità doganale può rilasciare un'autorizzazione con efficacia retroattiva. Tale efficacia non può tuttavia essere anteriore alla presentazione della domanda di autorizzazione.

2. Quando si applichi l'articolo 555, paragrafo 2, lettera b), l'autorizzazione non può essere rilasciata senza l'accordo delle autorità doganali designate dagli Stati membri ove sono situati i luoghi indicati nella domanda. Si applica la seguente procedura:

- a) l'autorità doganale alla quale è stata presentata la domanda, dopo essersi accertata che le condizioni economiche possono essere considerate soddisfatte riguardo alla prevista operazione, comunica alle autorità doganali degli altri Stati membri interessati la domanda e il progetto di autorizzazione nel quale devono figurare almeno il tasso di rendimento, i mezzi d'identificazione adottati, gli uffici doganali di cui al punto ►C2 11 ◀ del modello di autorizzazione figurante nell'allegato 68/B, all'occorrenza, l'utilizzazione di procedure semplificate di vincolo, di trasferimento e di appuramento e le disposizioni da osservare, in particolare per garantire l'informazione dell'ufficio di controllo;
- b) le autorità doganali che abbiano ricevuto la notifica di cui sopra comunicano, se del caso, che vi sono obiezioni, al più presto e comunque entro due mesi dalla data di trasmissione della domanda e del progetto di autorizzazione;
- c) l'autorità doganale di cui alla lettera a), dopo aver preso tutte le misure atte a garantire il pagamento dell'obbligazione doganale che potrebbe sorgere nei confronti delle merci d'importazione, può rilasciare l'autorizzazione se nel termine di cui alla lettera b) non le è stato comunicato che esistono obiezioni sul progetto di autorizzazione;
- d) lo Stato membro che rilascia l'autorizzazione invia copia della stessa a tutti gli Stati membri interessati.

Le autorizzazioni così rilasciate sono applicabili unicamente negli Stati membri in causa.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, i nomi e gli indirizzi delle autorità doganali che hanno designato per ricevere la domanda ed il progetto di autorizzazione considerato al punto a).

3. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni relative al regime l'autorità doganale può prevedere che, per facilitare i controlli, il titolare tenga o faccia tenere una contabilità di magazzino, qui di seguito denominata «scritture perfezionamento attivo», in cui siano annotate le quantità di merci d'importazione vincolate al regime e di prodotti compensatori ottenuti nonché tutti gli elementi necessari a controllare le operazioni e a correttamente determinare i dazi all'importazione eventualmente da pagare.

Le «scritture perfezionamento attivo» devono essere tenute a disposizione dell'ufficio di controllo per consentirgli di effettuare qualsiasi controllo del corretto svolgimento del regime. Quando le operazioni di perfezionamento vengano effettuate in parecchi stabilimenti esse devono fornire, in qualsiasi momento, i dati relativi all'applicazione del regime in ciascuno stabilimento.

Se le scritture tenute dal titolare per fini commerciali consentono di controllare il regime, sono riconosciute valide dall'autorità doganale come «scritture perfezionamento attivo».

▼M4

4. Quando l'importazione delle merci d'importazione precede l'esportazione dei prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti, viene utilizzato il bollettino INF 9, il cui formulario deve essere conforme al modello ed alle disposizioni contenuti nell'allegato 75 bis, a meno che non siano state concordate tra le autorità doganali altre procedure di controllo efficaci nel corso della consultazione che precede il rilascio dell'autorizzazione unica prevista dal paragrafo 2.

5. Il bollettino consta di un originale e tre copie che devono essere presentate insieme all'ufficio doganale presso il quale saranno espletate le formalità di vincolo al regime.

Il bollettino INF 9 è rilasciato per quantitativi di prodotti compensatori corrispondenti ai quantitativi delle merci di importazione vincolate al regime. Quando siano previste esportazioni scaglionate, possono essere compilati diversi bollettini INF 9.

6. L'articolo 601, paragrafo 3 si applica per quanto di ragione.

7. All'atto della presentazione della dichiarazione di vincolo al regime delle merci d'importazione presso l'ufficio del vincolo, deve essere presentato il bollettino INF 9.

Qualora la dichiarazione del vincolo al regime sia accettata, dall'ufficio di vincolo, questo appone il proprio visto nella casella 9 del bollettino INF 9, rinvia la copia n. 1 all'ufficio di controllo e consegna l'originale e le altre copie al dichiarante.

8. La dichiarazione d'esportazione dei prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti deve essere accompagnata dall'originale e dalle copie n. 2 e 3 del bollettino INF 9.

L'ufficio doganale di appuramento indica, in caso di accettazione della dichiarazione di esportazione, i quantitativi di prodotti compensatori esportati e la data di accettazione della dichiarazione stessa. Esso rinvia senza indugio la copia n. 3 all'ufficio di controllo, consegna l'originale al dichiarante e conserva la copia n. 2.

▼B*Articolo 557*

Quando non si applichi l'articolo 556, paragrafo 2, e prodotti compensatori debbano essere ottenuti da altri prodotti compensatori ottenuti a fronte di un'autorizzazione già concessa, la persona che effettua o fa effettuare le successive operazioni di perfezionamento deve presentare una nuova domanda conforme all'allegato 67/B, in cui sono indicati gli estremi dell'autorizzazione già concessa. ►**M8** —————

*Articolo 558***▼M4**

1. La durata di validità dell'autorizzazione è stabilita dall'autorità doganale in funzione delle condizioni economiche e tenuto conto delle particolari esigenze del richiedente l'autorizzazione.

Se tale durata è superiore a due anni, le condizioni in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione sono riesaminate periodicamente ad intervalli indicati nell'autorizzazione medesima. Tali intervalli non possono essere superiori a ventiquattro mesi.

▼B

2. In deroga al paragrafo 1, la durata di validità dell'autorizzazione ad avvalersi del regime per i prodotti di cui all'articolo 560, paragrafo 2, non può essere superiore a tre mesi.

▼B*Articolo 559*

1. All'atto della concessione dell'autorizzazione l'autorità doganale designata stabilisce il termine per la riesportazione dei prodotti compensatori, conformemente all'articolo 118 del codice, tenendo conto, da una parte, del periodo di tempo necessario per effettuare le operazioni di perfezionamento, indicato nell'autorizzazione per una determinata quantità, e delle quantità di merci d'importazione autorizzate per il regime e, dall'altra, del periodo di tempo necessario per assegnare ai prodotti compensatori una destinazione doganale.
2. Quando le circostanze lo giustificano può essere concessa la proroga di tale termine anche dopo la scadenza del termine inizialmente concesso.

Articolo 560

1. Fatto salvo il paragrafo 2, per i prodotti agricoli della stessa specie di quelli di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio quando tali prodotti siano destinati ad essere riesportati sotto forma di prodotti trasformati o di merci ai sensi dell'articolo 2, lettera b) oppure c), di detto regolamento, il termine per la riesportazione non può essere superiore a sei mesi.
2. Per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio⁽¹⁾, destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui al predetto articolo o di merci di cui all'allegato del predetto regolamento, il termine per la riesportazione non può essere superiore a quattro mesi.

▼M6

3. In caso di perfezionamento attivo di animali vivi, il termine di riesportazione non può superare, quando si tratti di ingrassamento (compresa la macellazione eventuale), i 3 mesi, per gli animali di cui ai codici 0104 e 0105 della nomenclatura combinata, e i 6 mesi, per gli altri animali compresi nel capitolo 1 della nomenclatura combinata. In caso di macellazione senza ingrassamento, il termine di riesportazione non può superare i 2 mesi.

In caso di perfezionamento attivo di carni, il termine di riesportazione non può superare i 6 mesi.

Questi termini includono tutte le possibili operazioni di perfezionamento attivo per l'ottenimento di qualsiasi prodotto compensatore in seguito al vincolo di animali vivi al regime doganale.

▼B*Articolo 561*

1. In caso di esportazione anticipata, l'autorità doganale stabilisce il termine di cui all'articolo 118, paragrafo 3, del codice tenendo conto del tempo necessario per l'approvvigionamento e il trasporto verso la Comunità delle merci d'importazione.
2. Il termine di cui al paragrafo 1 non può eccedere:
 - tre mesi per le merci soggette ad un sistema di regolamentazione dei prezzi,
 - la durata di validità del titolo d'importazione rilasciato in conformità del regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione⁽²⁾ per lo zucchero greggio del codice NC 1701 11 oppure 1701 12,
 - sei mesi per tutte le altre merci. Tuttavia, tale termine può essere prorogato su richiesta debitamente motivata del titolare, purché la durata totale non sia superiore a dodici mesi. Quando le circostanze lo giustificano la proroga può essere concessa anche dopo la scadenza del termine inizialmente concesso.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 16.

▼B*Articolo 562*

1. I termini di cui agli articoli 559 e 560 sono calcolati dalla data di accettazione della dichiarazione di vincolo al regime o della dichiarazione di immissione in libera pratica nel quadro del sistema del rimborso.
2. I termini stabiliti secondo l'articolo 561 sono calcolati dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.

Articolo 563

1. La globalizzazione mensile o trimestrale è autorizzata dall'autorità doganale abilitata dallo Stato membro in cui l'autorizzazione viene richiesta quando sia possibile prevedere che le merci d'importazione saranno vincolate al regime per essere sottoposte ad operazioni di perfezionamento ed essere esportate in forma di prodotti compensatori ad un ritmo regolare che consente di stabilire termini di riesportazione sensibilmente costanti.
3. In caso di globalizzazione trimestrale, tutti i termini di riesportazione che cominciano in un dato trimestre scadono l'ultimo giorno del trimestre nel corso del quale scadrebbe il termine di riesportazione relativo all'ultimo vincolo al regime effettuato nel trimestre considerato.

Articolo 564

1. Quando la globalizzazione mensile venga autorizzata per i prodotti agricoli di cui all'articolo 560, paragrafo 1, i termini di riesportazione di cui all'articolo 563, paragrafo 2, scadono al più tardi l'ultimo giorno del quinto mese civile successivo a quello oggetto di globalizzazione.

▼M1

2. Quando la globalizzazione mensile venga autorizzata per i prodotti agricoli di cui all'articolo 560, paragrafo 2, tali termini scadono al più tardi l'ultimo giorno del terzo mese civile successivo a quello oggetto di globalizzazione.

▼B

3. Quando la globalizzazione trimestrale venga autorizzata per i prodotti agricoli di cui all'articolo 560, paragrafo 1, i termini di riesportazione di cui all'articolo 563, paragrafo 3, scadono al più tardi l'ultimo giorno del trimestre successivo a quello oggetto di globalizzazione.
4. La globalizzazione trimestrale non è autorizzata per i prodotti di cui all'articolo 560, paragrafo 2.

Articolo 565

I termini di cui agli articoli 563 e 564 sono calcolati dalla data di accettazione della dichiarazione di vincolo al regime delle merci.

Articolo 566

1. Fatto salvo l'articolo 567, il tasso di rendimento, qual è definito all'articolo 114, paragrafo 2, ►C1 lettera f), ◀ del codice, o la modalità per la sua determinazione di cui all'articolo 119 del codice è stabilito, per quanto possibile, sulla scorta dei dati di produzione e deve poter essere individuabile nelle scritture dell'impresa dell'operatore.
2. Il tasso di rendimento oppure la modalità per la sua determinazione è stabilito conformemente al paragrafo 1, con riserva di verifica a posteriori da parte dell'autorità doganale.

Articolo 567

1. Per beneficiare dei tassi forfettari di rendimento di cui al paragrafo 2 le merci d'importazione devono essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere alla qualità tipo eventualmente stabilita dalla normativa comunitaria.

▼**B**

2. I tassi forfettari di rendimento figuranti nella colonna 5 dell'allegato 77 sono applicati alle operazioni di perfezionamento attivo riguardanti le merci d'importazione di cui alla colonna 1 del predetto allegato, ai fini dell'ottenimento dei prodotti compensatori di cui alle colonne 3 e 4.

Sezione 3

Concessione del regime — procedura semplificata*Articolo 568*

1. Il presente articolo si applica quando le operazioni di perfezionamento vengano effettuate in un unico Stato membro, tranne quando ci si avvalga del sistema della compensazione per equivalenza.

2. Quando non si applichino le procedure semplificate di vincolo al regime di cui all'articolo 76 del codice e nei casi di cui all'articolo 552, paragrafo 1, lettera a), qualsiasi ufficio doganale abilitato dall'autorità doganale a concedere autorizzazioni con la procedura semplificata consente che la presentazione della dichiarazione di vincolo al regime nel quadro del sistema della sospensione o della dichiarazione di immissione in libera pratica nel quadro del sistema del rimborso costituisca, nel contempo, la domanda di autorizzazione.

In tal caso, l'autorizzazione è costituita dall'accettazione della dichiarazione e tale accettazione è subordinata alle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

3. Alla dichiarazione presentata alle condizioni di cui al paragrafo 2 va allegato un documento redatto dal dichiarante e recante le seguenti indicazioni, ove queste siano necessarie e non possano essere annotate nella casella n. 44 del formulario relativo alle dichiarazioni di cui al paragrafo 2:

- a) nome o ragione sociale ed indirizzo di chi richiede il regime, quando trattasi di persona diversa dal dichiarante;
- b) nome o ragione sociale ed indirizzo dell'operatore, quando trattasi di persona diversa dal richiedente e dal dichiarante;
- c) natura dell'operazione di perfezionamento;
- d) designazione commerciale e/o tecnica dei prodotti compensatori;
- e) tasso di rendimento o, all'occorrenza, modalità per la sua determinazione;
- f) termine di riesportazione previsto;
- g) luogo in cui ci si propone di effettuare l'operazione di perfezionamento.

Le disposizioni dell'articolo 498 si applicano *mutatis mutandis*.

4. L'articolo 502 si applica *mutatis mutandis*.

Sezione 4

Compensazione per equivalenza ed esportazione anticipata

Sottosezione 1

Compensazione per equivalenza nel quadro del sistema della sospensione e del sistema del rimborso*Articolo 569*▼**M1**

1. Fatto salvo il paragrafo 2 e l'articolo 570, paragrafo 1, affinché sia ammissibile la compensazione per equivalenza le merci equivalenti devono essere classificate nello stesso codice di otto cifre della nomenclatura combinata, essere della stessa qualità commerciale e possedere le medesime caratteristiche tecniche delle merci d'importazione.

▼B

2. Per le merci di cui all'allegato 78 si applicano le disposizioni particolari figuranti in detto allegato.

3. È possibile ricorrere alla compensazione per equivalenza solo quando l'interessato ne faccia menzione nella sua domanda di autorizzazione e nell'autorizzazione medesima siano precisati gli elementi di cui al paragrafo 1 comuni alle merci equivalenti ed alle merci d'importazione, nonché i mezzi per controllarli.

4. Quando l'autorizzazione preveda il ricorso alla compensazione per equivalenza, le misure specifiche di controllo volte a garantire l'osservanza delle disposizioni relative a tale sistema devono essere indicate nell'autorizzazione.

5. Quando nell'autorizzazione non venga indicato che si è fatto ricorso alla compensazione per equivalenza e il titolare intenda avvalersi di tale sistema, questi è tenuto a presentare una domanda di modifica dell'autorizzazione inizialmente concessa. Tale domanda è compilata conformemente a quanto previsto dall'articolo 497.

Articolo 570

1. Quando le circostanze lo giustificano, l'autorità doganale ammette che le merci equivalenti possano trovarsi in una fase di fabbricazione più avanzata delle merci d'importazione, a patto che la parte essenziale dell'operazione di perfezionamento cui vengono sottoposte le merci equivalenti sia effettuata nell'impresa del titolare dell'autorizzazione o nell'impresa in cui si procede alla trasformazione per conto di questi.

2. L'interessato deve sempre mettere in grado l'autorità doganale d'identificare gli elementi di cui all'articolo 569, paragrafo 1, prima di avvalersi del sistema della compensazione per equivalenza.

Articolo 571

1. Il cambiamento di posizione doganale di cui all'articolo 115, paragrafo 3, del codice avviene, in caso di ricorso alla compensazione per equivalenza senza esportazione anticipata, per le merci d'importazione e le merci equivalenti all'atto dell'accettazione della dichiarazione di appuramento. Tuttavia, quando il titolare dell'autorizzazione commercializzi sul mercato comunitario merci d'importazione sia tal quali sia in forma di prodotti compensatori, prima dell'appuramento del regime, il cambiamento di posizione doganale avviene per le merci d'importazione e le merci equivalenti al momento di tale commercializzazione.

2. Il cambiamento di posizione doganale di cui al paragrafo 1 non modifica l'origine delle merci esportate.

3. In caso di distruzione totale o di perdita irrimediabile delle merci tal quali o di prodotti compensatori, la parte di merci d'importazione distrutta o persa è determinata in funzione della parte di merci d'importazione presente nelle scorte dello stesso tipo nell'impresa del titolare nel momento in cui è avvenuta tale distruzione o perdita, sempreché il titolare dell'autorizzazione non fornisca la prova del quantitativo di merci d'importazione andato effettivamente distrutto o perso.

▼B

Sottosezione 2

Esportazione anticipata nel quadro del sistema della sospensione**▼M1***Articolo 572*

1. Non è ammesso il sistema di esportazione anticipata per le autorizzazioni da concedere in base ad una o più delle condizioni economiche contraddistinte dai codici 6201, 6202, 6301, 6302, 6303, 7004, 7005, 7006, salvo che il richiedente sia in grado di provare che i vantaggi legati a tale sistema sono riservati al titolare dell'autorizzazione.
2. Quando si faccia ricorso, nel quadro del sistema della sospensione, all'esportazione anticipata, gli articoli 569, 570 e 571, paragrafi 2 e 3, si applicano, per quanto di ragione.
3. Il cambiamento di posizione doganale di cui all'articolo 115, paragrafo 3, del codice avviene, in caso di ricorso all'esportazione anticipata:
 - per i prodotti compensatori esportati, al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione, sempreché le merci d'importazione siano vincolate al regime,
 - per le merci d'importazione e le merci equivalenti, al momento dello svincolo delle merci d'importazione che hanno formato oggetto di una dichiarazione di vincolo al regime.

▼B

Sezione 5

Disposizioni applicabili nel quadro del sistema della sospensione

Sottosezione 1

Vincolo delle merci al regime*Articolo 573*

1. Le procedure previste per il vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione, si applicano anche alle merci d'importazione nel quadro della compensazione per equivalenza con o senza esportazione anticipata.
2. Fatto salvo l'articolo 570, paragrafo 2, le merci equivalenti utilizzate nel quadro del sistema della compensazione per equivalenza con o senza esportazione anticipata non sono soggette alle procedure di vincolo al regime.

a) *Procedura normale**Articolo 574*

1. Tranne quando si applichi l'articolo 568, la dichiarazione di vincolo di merci d'importazione al regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione, dev'essere presentata in uno degli uffici di vincolo previsti nell'autorizzazione.
2. Ove si applichi l'articolo 568, la dichiarazione di cui al paragrafo 1 dev'essere presentata in uno degli uffici doganali abilitati.

Articolo 575

1. La dichiarazione di cui all'articolo 574 dev'essere fatta in applicazione delle disposizioni degli articoli da 198 a 252.
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 568, la designazione delle merci figurante nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve corrispondere alle specificazioni indicate nell'autorizzazione.

▼B

Ove si applichi il sistema della compensazione per equivalenza gli elementi figuranti nella dichiarazione devono essere sufficientemente precisi per consentire d'identificare gli elementi di cui all'articolo 569, paragrafo 1.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, paragrafo 2 del codice i documenti da allegare alla dichiarazione di vincolo sono quelli previsti all'articolo 220 e, quando ci si avvalga del traffico triangolare, il bollettino d'informazione INF 5, tranne quando si applichi l'articolo 605, alle condizioni di cui all'articolo 604.

b) *Procedure semplificate**Articolo 576*

1. Le procedure semplificate di cui all'articolo 76 del codice si applicano alle condizioni previste dagli articoli 275 e 276.

2. L'autorità doganale rifiuta l'autorizzazione a beneficiare della procedura di domiciliazione di cui all'articolo 276, alle persone la cui contabilità di magazzino, prevista ►**C1** all'articolo 556, ◀ paragrafo 3, non possa essere verificata.

3. La dichiarazione complementare di cui all'articolo 76, paragrafo 2, del codice dev'essere fornita nei termini stabiliti, al più tardi all'atto della presentazione del conto di appuramento.

Sottosezione 2

Appuramento del regime*Articolo 577*

1. In applicazione dell'articolo 89 del codice, il regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione, è appurato per le merci d'importazione quando i prodotti compensatori o le merci tal quali sono state dichiarate per una nuova destinazione doganale e risultano soddisfatte tutte le condizioni di utilizzazione del regime.

Ove si applichi l'articolo 115, paragrafo 1, lettera b) del codice il regime è appurato quando la dichiarazione di cui sono oggetto le merci non comunitarie sia stata accettata dall'autorità doganale.

2. A fini di appuramento del regime di perfezionamento attivo sono equiparate ad un'esportazione di prodotti compensatori fuori del territorio doganale della Comunità:

- a) la consegna di prodotti compensatori a persone che possono beneficiare delle franchigie derivanti dall'applicazione della Convenzione di Vienna, del 18 aprile 1961, sulle relazioni diplomatiche o della convenzione di Vienna, del 24 aprile 1963, sulle relazioni consolari o di altre convenzioni consolari, oppure della convenzione di New York, del 16 dicembre 1969, sulle missioni speciali;
- b) la consegna di prodotti compensatori alle forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, conformemente all'articolo 136 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio;
- c) la consegna di aeromobili civili alle compagnie aeree stabilite nel territorio doganale della Comunità;

▼M6

- d) la riparazione, la modifica, la trasformazione o la costruzione di aeromobili civili o di parti di aeromobili civili.

▼M4

L'ufficio di controllo del regime ammette che il regime del perfezionamento attivo sia appurato con la prima assegnazione delle merci o dei prodotti del settore dell'aviazione civile all'utilizzazione prescritta, sempre che le scritture perfezionamento attivo del titolare consentano di verificare, con sicurezza, la corretta applicazione e gestione del regime.

▼M1

- e) la consegna, sotto forma di prodotti compensatori, di merci utilizzate per la costruzione di satelliti e della attrezzatura a terra relativa a questi satelliti, destinati a basi di lancio stabilite sul territorio doganale della Comunità. Per quanto riguarda le attrezzature a terra, l'equiparazione della consegna all'esportazione non sarà definitiva che al momento in cui l'attrezzatura avrà ricevuto una nuova destinazione doganale ammessa, esclusa l'immissione in libera pratica.

▼M8

- f) l'attribuzione di una destinazione doganale ammessa ai prodotti compensatori secondari la cui distruzione sotto sorveglianza doganale è vietata per motivi ambientali.

In tal caso, deve essere dimostrato che l'appuramento del regime secondo le regole normali non è possibile o è economicamente impossibile.

▼B

3. L'appuramento del regime è effettuato in funzione delle quantità o delle merci d'importazione corrispondenti ai prodotti compensatori ai quali è attribuita una delle destinazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 o delle merci tal quali cui viene attribuita una di queste destinazioni.

Articolo 578

La dichiarazione con cui si attribuisce ai prodotti compensatori o alle merci tal quali una delle destinazioni doganali deve contenere tutti gli elementi necessari per l'appuramento del regime.

Articolo 579

1. Quando, per caso fortuito o forza maggiore, la natura e/o le caratteristiche tecniche delle merci d'importazione subiscano delle modifiche che rendono impossibile l'ottenimento dei prodotti compensatori per i quali è stata concessa l'autorizzazione di perfezionamento attivo, sistema della sospensione, il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad informare l'ufficio di controllo della situazione venutasi a creare.

2. L'articolo 571, paragrafo 3 si applica mutatis mutandis.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano all'applicazione degli articoli 9 e 87, paragrafo 2 del codice quando le modifiche apportate possano influire sul mantenimento dell'autorizzazione o sul suo contenuto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti compensatori.

*Articolo 580***▼M4**

1. Salvo l'articolo 609, le merci tal quali o i prodotti compensatori principali possono essere immessi in libera pratica dietro pagamento degli interessi compensativi ai sensi dell'articolo 589, paragrafo 1, quando l'interessato non sia in grado di dare alle merci o ai prodotti stessi una destinazione doganale che ne escluda l'assoggettamento ai dazi all'importazione.

▼M1

2. L'autorità doganale può autorizzare la globalizzazione delle immissioni in libera pratica. Questa autorizzazione è rilasciata solo quando non vi ostino le altre disposizioni comunitarie sull'immissione in libera pratica.

▼M1

3. Quando l'autorizzazione globale di immissione in libera pratica, è stata rilasciata, a norma del paragrafo 2, le merci d'importazione possono essere immesse sul mercato comunitario sotto forma di prodotti compensatori o di merci tal quali sebbene al momento dell'immissione sul mercato non siano state espletate formalità d'immissione in libera pratica.

Le merci così immesse sul mercato sono considerate unicamente ai fini dell'applicazione del paragrafo 4 come merci cui non sia stata assegnata una destinazione doganale.

▼B

4. Le merci d'importazione, sotto forma di prodotti compensatori o di merci tal quali, oggetto di un'autorizzazione globale di immissione in libera pratica, cui non sia stata assegnata una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 89 del codice alla scadenza, eventualmente in conformità dell'articolo 561, del termine di riesportazione stabilito, sono considerate immesse in libera pratica, la dichiarazione d'immissione in libera pratica depositata ed accettata e lo svincolo avvenuto al momento della scadenza di tale termine.

5. Le merci immesse sul mercato comunitario in conformità del paragrafo 3 sono considerate comunitarie all'atto di tale immissione.

Articolo 581

Fatta salva l'applicazione delle procedure semplificate, qualsiasi prodotto compensatore o qualsiasi merce tal quale cui verrà attribuita una delle destinazioni doganali ammesse dev'essere presentato(a) all'ufficio di destinazione ed essere oggetto delle formalità doganali previste per la destinazione in causa, conformemente alle disposizioni generali relative a tale destinazione.

Tuttavia, l'ufficio di controllo può consentire che detto prodotto o detta merce siano presentati ad un ufficio doganale diverso da quello di cui al primo comma.

a) **Procedure normali***Articolo 582*

1. Tranne quando si applichi l'articolo 568, la dichiarazione di appuramento del regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione, dev'essere depositata in uno degli uffici di appuramento previsti nell'autorizzazione.

2. Ove si applichi l'articolo 568, la dichiarazione di cui al paragrafo 1 dev'essere depositata nell'ufficio doganale che ha rilasciato l'autorizzazione.

3. Tuttavia, l'ufficio di controllo può consentire che la dichiarazione di cui al paragrafo 1 venga presentata in un ufficio doganale diverso da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 583

1. La dichiarazione di cui all'articolo 582 dev'essere fatta in applicazione delle disposizioni previste per la destinazione doganale in causa.

2. La designazione dei prodotti compensatori o delle merci tal quali di cui al paragrafo 1 deve corrispondere alle specificazioni figuranti nell'autorizzazione.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, paragrafo 2, del codice i documenti da allegare alla dichiarazione di appuramento sono quelli che occorre presentare per vincolare le merci al regime richiesto, di cui agli articoli da 218 a 221.

▼Bb) *Procedure semplificate**Articolo 584*

Le procedure semplificate di cui all'articolo 76 del codice si applicano alle condizioni previste all'articolo 278.

c) *Disposizioni relative alla tassazione**Articolo 585*

1. Quando le merci d'importazione siano oli d'oliva dei codici NC 1509 o 1510 e venga autorizzata l'immissione in libera pratica di dette merci, sia tal quali sia in forma di prodotti compensatori dei codici 1509 90 00 oppure 1510 00 90, il prelievo agricolo da riscuotere è:

— il prelievo agricolo indicato nel titolo d'importazione rilasciato nel quadro della gara, fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3136/78 della Commissione ⁽¹⁾,

oppure

— l'ultimo prelievo agricolo minimo fissato dalla Commissione anteriormente alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, quando è presentato il titolo di cui all'articolo 6 del predetto regolamento o quando la quantità immessa in libera pratica è uguale o inferiore a 100 kg.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche quando le merci d'importazione sono olive del codice NC 0709 90 39 oppure 0711 20 90 ed è autorizzata l'immissione in libera pratica di prodotti compensatori del codice NC 1509 90 00 oppure 1510 00 90.

▼M1*Articolo 585 bis*

1. Per le merci d'importazione che all'atto dell'accettazione della dichiarazione di svincolo al regime potevano beneficiare di un regime tariffario favorevole a causa della loro destinazione particolare, i dazi all'importazione da riscuotere, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 1 del codice, sono calcolati applicando il tasso corrispondente a questa destinazione, sempre che risultino soddisfatte le condizioni previste per la concessione di tale regime, senza che sia necessaria alcuna autorizzazione per il beneficio del trattamento stesso.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano solo quando le merci hanno ricevuto la destinazione particolare per la concessione del regime tariffario favorevole prima della scadenza del termine fissato a tale scopo nelle disposizioni comunitarie che determinano le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di tali merci al beneficio del regime. Questo termine inizia a decorrere dall'accettazione della dichiarazione di vincolo al regime. Esso può essere prorogato dall'autorità doganale qualora la merce non abbia ricevuto la destinazione per caso fortuito o forza maggiore o per esigenze inerenti al procedimento tecnico di utilizzazione della merce.

▼B*Articolo 586*

In caso d'immissione in libera pratica delle merci tal quali o di prodotti compensatori in uno Stato membro diverso da quello in cui le merci sono state vincolate al regime, lo Stato membro nel quale esse sono immesse in libera pratica riscuote i dazi all'importazione indicati nel bollettino INF 1 previsto dall'articolo 611, conformemente alle modalità stabilite.

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 72.

▼B*Articolo 587***▼M1**

1. Quando i prodotti compensatori sono immessi in libera pratica e l'ammontare del debito doganale è determinato sulla base degli elementi di tassazione propri delle merci di importazione, a norma dell'articolo 122 del codice, le caselle 15, 16, 34, 41 e 42 della dichiarazione devono riferirsi alle merci di importazione.

▼B

2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 non devono tuttavia essere fornite quando alla dichiarazione di immissione in libera pratica sia accluso il bollettino d'informazioni INF 1 di cui all'articolo 611 oppure un altro documento recante le medesime indicazioni del bollettino INF 1.

Articolo 588

1. L'elenco dei prodotti compensatori e delle operazioni di perfezionamento da cui risultano e a cui si applica l'articolo 122, lettera a), primo trattino del codice figura nell'allegato 79.

Ai fini dell'applicazione di tale articolo, la distruzione dei prodotti compensatori diversi da quelli cui si applica l'articolo 122, lettera a), primo trattino del codice è equiparata ad un'esportazione fuori del territorio doganale della Comunità.

2. La data da prendere in considerazione per la determinazione dei dazi all'importazione relativi ai prodotti compensatori di cui al paragrafo 1 è quella dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

3. L'ufficio di controllo può consentire l'applicazione dell'articolo 122, lettera a), primo trattino del codice alla tassazione dei cascami, dei rottami, dei residui, dei ritagli e degli scarti diversi da quelli figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 1.

Ciascuno Stato membro comunica ogni sei mesi alla Commissione i casi di applicazione del presente paragrafo.

Articolo 589

1. La nascita dell'obbligazione doganale relativa ai prodotti compensatori o alle merci tal quali dà luogo al pagamento di interessi compensativi sull'importo dei dazi all'importazione da pagare.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

▼M8

— quando sorga un'obbligazione doganale per consentire la concessione di un trattamento tariffario preferenziale, previsto nell'ambito degli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi, al momento dell'importazione in questi ultimi;

▼B

— quando si proceda all'immissione in libera pratica di rottami e residui risultanti da una distruzione, di cui all'articolo 182 del codice;

— quando si proceda all'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori secondari elencati nell'allegato 79 e nella misura in cui questi corrispondano, proporzionalmente, alla parte esportata dei prodotti compensatori principali;

— quando l'importo degli interessi compensativi, calcolato conformemente al paragrafo 4, non sia superiore a 20 ecu per dichiarazione di immissione in libera pratica;

— quando il titolare dell'autorizzazione chiedi l'immissione in libera pratica e provi che circostanze particolari, che non implicano alcuna negligenza né manovra fraudolenta da parte sua, rendono impossibile o economicamente impossibile eseguire la prevista esportazione nei modi da lui previsti e debitamente documentati all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione.

▼M1

— in caso sorga un'obbligazione doganale a seguito di un'immissione in libera pratica chiesta a norma dell'articolo 128, paragrafo 4 del codice, nella misura in cui i dazi all'importazione non sono stati ancora effettivamente rimborsati o rimessi.

▼B

3. La domanda per beneficiare della disposizione di cui al paragrafo 2, quinto trattino è inviata all'autorità doganale indicata dallo Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione. Essa è ricevibile unicamente se corredata di tutte le pezze giustificative necessarie per un esame approfondito del caso.

Quando l'autorità doganale che ha ricevuto una domanda relativa ad un importo da assumersi a base per il calcolo degli interessi compensativi inferiore o pari a 3 000 ecu per ciascun conto di appuramento constati che i motivi a sostegno di tale domanda corrispondono alla situazione di cui al paragrafo 2, quinto trattino, concede la non applicazione del paragrafo 1. In tal caso, le pezze giustificative sono conservate dall'autorità doganale per tre anni.

In tutti gli altri casi, e quando intenda accogliere la domanda presentata, essa trasmette alla Commissione la domanda di cui sopra unitamente alla pratica corredata di tutti gli elementi necessari per un esame approfondito. Quando l'autorità doganale conceda lo svincolo dei prodotti compensatori o delle merci tal quali per l'immissione in libera pratica, tale svincolo può essere subordinato alla costituzione di una cauzione il cui importo è stabilito in conformità del paragrafo 4.

La Commissione accusa immediata ricezione della pratica allo Stato membro interessato. Lo Stato membro che ha trasmesso la domanda concede la non applicazione del paragrafo 1 se, entro due mesi dalla data della ricevuta di ritorno, la Commissione non gli ha comunicato alcuna obiezione.

La Commissione informa gli Stati membri delle domande ricevute e del seguito ad esse dato.

4. a) I tassi d'interesse annui da prendere in considerazione sono stabiliti dalla Commissione in base alla media aritmetica dei tassi a breve termine rappresentativi per ogni Stato membro durante lo stesso semestre dell'anno che precede il periodo di applicazione.

Essi si applicano ad ogni obbligazione doganale sorta nel corso del semestre considerato.

Il tasso da applicare è quello dello Stato membro in cui sono state effettuate o avrebbero dovuto essere effettuate le operazioni di perfezionamento attivo oppure la prima di tali operazioni.

I tassi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie L, al più tardi un mese prima della loro applicazione.

▼M8

b)

Gli interessi sono calcolati mensilmente per il periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il primo vincolo al regime delle merci d'importazione per le quali l'appuramento del regime ha avuto luogo e l'ultimo giorno del mese nel corso del quale sorge l'obbligazione doganale. Nel caso di immissione in libera pratica chiesta in conformità dell'articolo 128, paragrafo 4 del codice, il periodo da prendere in considerazione è il periodo tra il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato effettuato lo sgravio o il rimborso dei dazi di cui trattasi e l'ultimo giorno del mese nel corso del quale sorge l'obbligazione doganale.

▼B

Per semplificare la determinazione del periodo da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli interessi compensativi, in particolare quando si tratti di operazioni concernenti un numero tale di merci d'importazione e/o di prodotti compensatori da rendere economicamente impossibile applicare le disposizioni normali, l'autorità doganale può ammettere, a richiesta dell'interessato, che il periodo in cui devono essere applicati gli interessi sia basato su periodi di avvicendamento delle scorte di merci da impiegare per ottenere i prodotti compensatori.

Per periodo di avvicendamento delle scorte s'intende il periodo medio globalizzato intercorrente fra il momento in cui la merce impiegata per ottenere i prodotti compensatori entra nell'impresa e il momento in cui ne esce. Questo periodo è determinato facendo la proporzione, da una parte, tra il valore d'acquisto della scorta media di merci necessarie per ottenere i prodotti compensatori e, dall'altra, la cifra d'affari annua al prezzo di acquisto.

La cifra ottenuta, che va moltiplicata per dodici ed è successivamente arrotondata all'unità superiore, costituisce il numero di mesi durante i quali si applicano gli interessi compensativi.

▼M8

La semplificazione di cui sopra, autorizzata dall'autorità doganale esclusivamente a condizione che sia possibile controllare il periodo di avvicendamento delle scorte, può riguardare anche la durata di deposito eventuale dei prodotti compensatori oggetto di tale semplificazione.

▼B

Il periodo da prendere in considerazione per l'applicazione degli interessi compensativi non può essere inferiore ad un mese.

- c) L'importo degli interessi è calcolato in base ai dazi all'importazione, al tasso d'interesse di cui al punto a) ed al periodo di cui al punto b).

Articolo 590

1. In casi specifici, in particolare quando si tratta di operazioni di trasformazione cui partecipano parecchi Stati membri, e su domanda degli interessati, possono essere applicati sistemi semplificati di calcolo e di contabilizzazione degli interessi compensativi.

2. Quando gli Stati membri interessati si sono accertati dell'applicabilità delle procedure chieste, queste ultime vengono comunicate alla Commissione che informa gli altri Stati membri. Le procedure comunicate alla Commissione possono essere messe in applicazione a meno che questa non abbia notificato obiezioni agli Stati membri in causa entro due mesi dalla ricezione del progetto.

Articolo 591

1. La ripartizione delle merci d'importazione fra i prodotti compensatori è effettuata quando sia necessaria per determinare l'importo dei dazi all'importazione da riscuotere. Essa non viene effettuata, in particolare, quando la determinazione dell'obbligazione doganale avvenga unicamente sulla base dell'articolo 122 del codice.

▼M1

2. I calcoli sono effettuati sulla base dei metodi di ripartizione di cui agli articoli 592, 593 e 594 o conformemente a qualsiasi altro metodo che dia i medesimi risultati seguendo gli esempi di calcolo indicati nell'allegato 80.



Articolo 592

Il metodo della chiave quantitativa (prodotti compensatori) si applica quando dalle operazioni di perfezionamento attivo si ottenga un unico tipo di prodotto compensatore. In tal caso, la quantità di merci d'importazione corrispondente alla quantità di prodotti compensatori per i quali è sorta l'obbligazione doganale, è calcolata applicando alle quantità totali di dette merci un coefficiente corrispondente al rapporto tra la quantità di prodotti compensatori per i quali sorge l'obbligazione doganale e la quantità totale di prodotti compensatori.

Articolo 593

1. Il metodo della chiave quantitativa (merci d'importazione) si applica quando le merci d'importazione si ritrovino, con tutte le loro componenti, in ciascuno dei prodotti compensatori.

Per stabilire se tale metodo sia applicabile non si tiene conto delle perdite.

La quantità di merci d'importazione usate nella fabbricazione di ogni prodotto compensatore è determinata applicando successivamente alle quantità totali di merci d'importazione un coefficiente corrispondente al rapporto tra le quantità di dette merci che si ritrovano in ogni tipo di prodotto compensatore e le quantità totali di dette merci che si ritrovano nell'insieme dei prodotti compensatori.

La quantità di merci d'importazione, corrispondente alla quantità di prodotti compensatori per la quale è sorta l'obbligazione doganale, è determinata applicando alla quantità di merci d'importazione usata nella fabbricazione di detto prodotto, calcolata in conformità del terzo comma, il coefficiente stabilito alle condizioni di cui all'articolo 592.

2. In deroga al paragrafo 1, il metodo della chiave quantitativa (merci d'importazione) si applica anche alle operazioni di perfezionamento di frumento (grano) duro, in semolini per cuscus, semole e altri semolini.

Articolo 594

1. Il metodo della chiave valore si applica quando sia esclusa l'applicazione degli articoli 592 e 593. Tuttavia, d'accordo con il titolare dell'autorizzazione e per ragioni di semplificazione, l'autorità doganale può applicare il metodo della chiave quantitativa (merci d'importazione) invece del metodo della chiave valore quando l'applicazione dell'uno o dell'altro metodo dia risultati simili.

2. Per determinare le quantità di merci d'importazione usate nella fabbricazione di ciascun tipo di prodotto compensatore si applica, successivamente, alle quantità totali di merci d'importazione un coefficiente corrispondente al rapporto tra il valore di ciascun prodotto compensatore e il valore totale di detti prodotti, stabilito in conformità del paragrafo 3.

3. In applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1, del codice il valore di ciascun prodotto compensatore da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione della chiave valore è:

- il prezzo di vendita recente nella Comunità di prodotti identici o simili a condizione che esso non sia influenzato da legami tra l'acquirente e il venditore o, ove non si conosca tale prezzo,
- il prezzo di vendita nella Comunità «franco fabbrica», recente, a condizione che esso non sia influenzato da legami tra l'acquirente e il venditore.

Se il valore non può essere determinato applicando le disposizioni del primo comma, esso è determinato dall'ufficio di controllo ricorrendo a mezzi ragionevoli.

▼B

4. La quantità di merci d'importazione corrispondente alla quantità di prodotti compensatori per la quale è sorta l'obbligazione doganale è stabilita applicando alla quantità di merci d'importazione usata nella fabbricazione di detto prodotto, calcolata in conformità del paragrafo 2, il coefficiente stabilito alle condizioni di cui all'articolo 592.

d) *Conto di appuramento**Articolo 595*

1. Fatto salvo l'articolo 596, paragrafo 3, il titolare dell'autorizzazione deve fornire all'ufficio di controllo un conto di appuramento.

2. Il conto di appuramento deve recare, in particolare, le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi dell'autorizzazione;
- b) la quantità per specie, delle merci d'importazione con riferimento alle dichiarazioni di vincolo al regime;
- c) il codice della nomenclatura combinata delle merci d'importazione;
- d) il valore in dogana delle merci d'importazione nonché l'ammontare dei dazi all'importazione relativi a tali merci;
- e) il tasso di rendimento stabilito;
- f) la natura, quantità e destinazione doganale dei prodotti compensatori con i riferimenti alle dichiarazioni a fronte delle quali i prodotti compensatori sono stati vincolati ad una delle destinazioni doganali previste dall'articolo 89 del codice;
- g) il valore dei prodotti compensatori, se l'appuramento avviene in base alla chiave valore;
- h) l'ammontare dei dazi all'importazione da pagare per la quantità di merci d'importazione considerata immessa in libera pratica conformemente all'articolo 580, paragrafo 3;
- i) le merci d'importazione vincolate al regime nel quadro del traffico triangolare.

3. Quando ci si sia avvalsi delle procedure semplificate per le formalità di vincolo al regime e di appuramento del medesimo, queste dichiarazioni e questi documenti sono rispettivamente quelle e quelli previsti all'articolo 76, paragrafo 3, del codice. Il conto di appuramento evidenzia anche la quantità di merci considerata, immessa in libera pratica conformemente all'articolo 580.

Articolo 596

1. Il conto di appuramento dev'essere fornito al più tardi trenta giorni dopo la scadenza del termine di riesportazione, calcolato, eventualmente, conformemente all'articolo 565. Quando si ricorra alla globalizzazione mensile o trimestrale viene presentato un conto di appuramento per ciascun mese o trimestre considerati.

2. Fatto salvo il paragrafo 3 e l'articolo 597, paragrafo 4, quando ci si avvalga dell'esportazione anticipata il conto di appuramento dev'essere fornito al più tardi trenta giorni dopo la scadenza del termine stabilito conformemente all'articolo 561.

3. L'ufficio di controllo può procedere alla compilazione del conto di appuramento entro gli stessi termini di cui ai paragrafi 1 e 2. In tal caso, dev'esserne fatta menzione nell'autorizzazione.



Articolo 597

1. L'ammontare dei dazi all'importazione relativo alle merci d'importazione, in forma di prodotti compensatori o di merci tal quali, considerate immesse in libera pratica conformemente all'articolo 580, paragrafo 3, è pagato al più tardi alla presentazione del conto di appuramento, eventualmente sulla base di una dichiarazione riepilogativa.
2. Quando la determinazione dell'importo dei dazi all'importazione implichi l'individuazione degli altri elementi di tassazione relativi alle merci d'importazione, il conto evidenzia anche tali elementi e, all'occorrenza, la ripartizione delle merci d'importazione fra i prodotti compensatori stabilita conformemente agli articoli da 592 a 594.
3. Il titolare dell'autorizzazione tiene a disposizione dell'ufficio di controllo qualsiasi documento relativo alle merci considerate immesse in libera pratica conformemente all'articolo 580, paragrafo 3, la cui presentazione sia necessaria per la corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica delle merci.
4. L'ufficio di controllo può autorizzare:
 - a) la compilazione del conto di appuramento di cui all'articolo 595, paragrafo 1, con un sistema informatizzato o in altra forma stabilita da detto ufficio;
 - b) la compilazione del conto di appuramento sulla dichiarazione di vincolo al regime.

Articolo 598

L'ufficio di controllo annota il conto di appuramento sulla base della verifica effettuata, informa, se necessario, il titolare dell'autorizzazione del risultato della verifica e conserva il conto e i documenti ad esso relativi per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale è stata effettuata la contabilizzazione. Tuttavia, l'ufficio doganale succitato può decidere che i documenti relativi al conto vengano conservati dal titolare dell'autorizzazione. In tal caso, i predetti documenti sono conservati per lo stesso lasso di tempo.

Articolo 599

1. Se le merci d'importazione sono state vincolate al regime fruendo della stessa autorizzazione, ma sulla base di più dichiarazioni, i prodotti compensatori o le merci tal quali che ricevono una destinazione doganale sono considerati(e) ottenuti(e) dalle merci d'importazione vincolate al regime sulla base delle dichiarazioni più vecchie.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando il titolare dell'autorizzazione fornisca la prova che i prodotti compensatori o le merci tal quali di cui al paragrafo 1 sono stati ottenuti da determinate merci d'importazione.

Sottosezione 3

Traffico triangolare

Articolo 600

L'autorità doganale di cui all'articolo 556 può permettere il ricorso al traffico triangolare unicamente nel quadro del ricorso all'esportazione anticipata.

Articolo 601

1. Quando si ricorra al traffico triangolare si utilizza il bollettino d'informazione denominato «bollettino INF 5».

▼B

2. Il bollettino INF 5, il cui formulario è conforme al modello e alle disposizioni figuranti nell'allegato 81, si compone di un originale e di tre copie, da depositare congiuntamente nell'ufficio doganale in cui sono espletate le formalità di esportazione.

Il bollettino INF 5 è compilato per le quantità di merci d'importazione corrispondenti alle quantità di prodotti compensatori esportate. Quando si preveda di effettuare importazioni scaglionate, possono essere compilati più bollettini INF 5.

▼M6

2 bis. In casi eccezionali debitamente comprovati, il bollettino INF 5 può ugualmente essere presentato per la vidimazione successivamente all'esportazione anticipata dei prodotti compensatori. Tale vidimazione è ammessa alla condizione che siano state adottate tutte le disposizioni necessarie per assicurare il corretto funzionamento del regime al momento dell'esportazione anticipata dei prodotti compensatori.

▼B

3. In caso di furto, perdita o distruzione del bollettino INF 5 l'importatore può chiedere un duplicato all'ufficio doganale che l'ha vistato. Tale ufficio accoglie la richiesta qualora sia fornita la prova che le merci d'importazione per le quali è chiesto un duplicato non sono state vincolate al regime.

L'originale e tutte le copie del bollettino INF 5 così rilasciato devono essere corredati di una delle seguenti diciture:

- DUPLICADO
- DUPLIKAT
- DUPLIKAT
- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
- DUPLICATE
- DUPLICATA
- DUPLICATO
- DUPLICAAT
- SEGUNDA VIA.

▼A1

- KAKSOISKAPPALE — DUPLIKAT,
- DUPLIKAT

▼M1

4. Si possono stabilire procedure semplificate per taluni flussi di traffico triangolare, su richiesta di imprese che effettuano un numero sufficiente di esportazioni anticipate.

Questa procedura è richiesta con domanda del titolare dell'autorizzazione all'autorità doganale dello Stato membro nel quale è stata rilasciata l'autorizzazione.

Tale deroga consente di globalizzare le esportazioni anticipate di prodotti compensatori effettuate in un determinato periodo al fine del rilascio di un bollettino INF 5 che somma le quantità esportate nel corso del periodo suddetto.

5. Si devono allegare alla domanda ogni documento o pezza giustificativa la cui presentazione sia necessaria per l'esame della domanda medesima. Da tali documenti o pezze giustificative deve risultare, in particolare, la frequenza delle esportazioni, lo schema relativo alle procedure previste, nonché gli elementi comprovanti la verificabilità dei requisiti prescritti per le merci equivalenti.

▼M17

6. Quando la globalizzazione delle esportazioni anticipate interessa una pluralità di Stati membri, si applica, in quanto compatibile, la procedura di cui all'articolo 556, paragrafo 2.

▼B*Articolo 602*

1. All'atto della presentazione della dichiarazione di esportazione dei prodotti compensatori nell'ufficio doganale in cui sono espletate le formalità di esportazione dev'essere presentato il bollettino INF 5 compilato conformemente all'articolo 601, paragrafo 2.

2. Quando l'uscita dal territorio doganale della Comunità avvenga attraverso l'ufficio doganale in cui è accettata la dichiarazione di esportazione tale ufficio vista le caselle n. 9 e 10 del bollettino INF 5, conserva la copia n. 1 e consegna al dichiarante l'originale e le altre copie.

Quando l'ufficio doganale sia un ufficio doganale diverso dall'ufficio di controllo, tale ufficio rispedisce a quest'ultimo ufficio la copia n. 1, dopo averla vistata.

3. Quando l'uscita dal territorio doganale della Comunità avvenga attraverso un ufficio doganale diverso dall'ufficio doganale in cui è accettata la dichiarazione di esportazione, l'uscita dei prodotti compensatori dal territorio doganale avviene in regime di transito comunitario esterno.

La casella riservata alla designazione delle merci nel documento del transito reca, oltre alla dicitura «EX-IM», una delle diciture di cui all'articolo 610, paragrafo 1.

Nel caso di cui al presente paragrafo l'ufficio doganale in cui è accettata la dichiarazione di esportazione compila la casella n. 9 annotandovi i dati relativi al documento T1 e apponendovi la sigla T1. L'ufficio doganale di uscita compila la casella n. 10, rinvia la copia n. 1 all'ufficio di controllo e consegna al dichiarante l'originale e le altre copie.

4. I prodotti compensatori di cui al paragrafo 3 non possono ricevere una destinazione diversa dall'esportazione diretta verso paesi terzi.

▼M4*Articolo 603*

1. L'indicazione relativa all'ufficio di vincolo in cui saranno espletate le formalità di vincolo al regime delle merci d'importazione può essere modificata dall'ufficio di controllo o dall'ufficio doganale in cui sono effettivamente espletate le predette formalità; in tal caso, il cambiamento intervenuto viene comunicato all'ufficio di controllo.

2. Nel caso delle operazioni previste all'articolo 552, paragrafo 1, lettera a), punto vi), l'indicazione dell'importatore autorizzato a vincolare le merci d'importazione, prevista nella casella 2 del bollettino INF 5, può essere apposta dopo la presentazione del bollettino INF 5 all'ufficio doganale presso il quale è stata depositata la dichiarazione d'esportazione. In questo caso tale indicazione viene apposta sull'originale e sulle copie n. 2 e 3 del bollettino INF 5 prima di presentare la dichiarazione di vincolo delle merci d'importazione.

▼B*Articolo 604*

1. La dichiarazione di vincolo al regime delle merci d'importazione deve essere corredata dell'originale e delle copie n. 2 e 3 del bollettino INF 5.

2. L'ufficio doganale in cui è presentata la dichiarazione di vincolo al regime annota sull'originale e sulle copie n. 2 e 3 del bollettino INF 5 le quantità di merci d'importazione vincolate al regime, nonché la data di accettazione delle dichiarazioni relative al predetto vincolo. Esso rinvia senza indugio la copia n. 3 all'ufficio di controllo, consegna l'originale al dichiarante e conserva la copia n. 2.



3. Dopo aver ricevuto la copia n. 3 l'ufficio di controllo comunica senza indugio al titolare dell'autorizzazione la quantità di merci d'importazione vincolata al regime e la data del suo vincolo.

Articolo 605

Quando l'ufficio nel quale viene effettuato il vincolo delle merci d'importazione e l'ufficio nel quale sono espletate le formalità d'esportazione sono situati nel medesimo Stato membro l'autorità doganale può prevedere altre procedure.

Sottosezione 4

Misure specifiche di politica commerciale

Articolo 606

Quando la domanda d'autorizzazione riguardi merci soggette a misure di politica commerciale di cui all'articolo 607, paragrafo 1, lettera a), al momento della presentazione della domanda non dev'essere presentata alcuna licenza, autorizzazione o documento similare.

Articolo 607

1. Quando in atti comunitari siano previste misure specifiche di politica commerciale per:

- a) l'immissione in libera pratica di merci: esse non si applicano né all'atto del vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo, né per tutta la durata del loro vincolo;
- b) l'introduzione nel territorio doganale della Comunità di merci: esse si applicano all'atto del vincolo al regime di perfezionamento attivo di merci d'importazione.

2. Possono, altresì, essere vincolate al regime con il sistema della sospensione le merci non comunitarie, anche se non soggette ai dazi all'importazione:

- a) ai fini della disapplicazione delle misure di politica commerciale all'immissione in libera pratica previste per tali merci;
- b) ai fini della disapplicazione di misure di politica commerciale all'esportazione previste per le merci tal quali o i prodotti compensatori, fatte salve le misure di politica commerciale applicabili all'esportazione di prodotti originari della Comunità.

3. Ove si applichi il paragrafo 1, lettera a), o il paragrafo 2, all'atto del vincolo al regime non dev'essere presentata alcuna licenza, autorizzazione o altro documento ad esso connesso.

Articolo 608

Fatte salve le disposizioni applicabili in materia, la riesportazione di merci non comunitarie vincolate al regime avviene senza che vengano applicate le misure di politica commerciale all'esportazione previste per le merci tal quali o i prodotti compensatori, senza pregiudizio delle misure di politica commerciale applicabili all'esportazione di prodotti originari della Comunità.

Articolo 609

1. L'immissione in libera pratica delle merci d'importazione, in forma di merci tal quali o di prodotti compensatori diversi dai prodotti compensatori secondari di cui all'allegato 79, è subordinata all'applicazione, da parte dell'autorità doganale, delle misure di politica commerciale in vigore per le merci d'importazione al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

▼B

2. Se l'immissione in libera pratica è chiesta in uno Stato membro diverso da quello in cui le merci d'importazione sono state vincolate al regime, questa immissione in libera pratica è subordinata all'applicazione delle misure di politica commerciale in vigore nello Stato membro di vincolo delle merci al regime al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Sotto sezione 5

Cooperazione amministrativa*Articolo 610*

1. Quando i prodotti compensatori o le merci tal quali siano collocati(e) in zona franca o in deposito franco o vincolati(e) ad uno dei regimi sospensivi, permettendo in tal modo l'appuramento del regime di perfezionamento attivo, la casella riservata alla designazione delle merci nel documento relativo alla predetta destinazione doganale, o quando ci si avvalga di procedure semplificate, nel documento commerciale o nelle scritture, reca, oltre alle indicazioni previste per il regime utilizzato, una delle seguenti diciture:

- Mercancías PA/S
- A.F./S varer
- A.V./S-Waren
- Εμπορεύματα ET/A
- I.P./S. goods
- Marchandises PA/S
- Mercis PA/S
- AV/S-goederen
- Mercadorias AA/S.

▼A1

— SJ/Y-tavaroita — AF/S-varor,

— AF/S-varor.

▼B

2. Quando le merci d'importazione vincolate al regime nel quadro del sistema della sospensione formino oggetto di misure specifiche di politica commerciale e tali misure continuino ad essere applicabili all'atto del vincolo di dette merci, sia tal quali sia in forma di prodotti compensatori, ad uno dei regimi doganali o in zona franca o in deposito franco, la dicitura di cui al paragrafo 1 dev'essere completata da una delle seguenti diciture:

- Política comercial
- Handelspolitik
- Handelspolitik
- Εμπορική πολιτική
- Commercial policy
- Politique commerciale
- Política commerciale
- Handelspolitiek
- Política comercial.

▼A1

— Kauppapolitiikka — Handelspolitik,

— Handelspolitik.

▼B

3. L'ufficio di appuramento si accerta che le diciture di cui al paragrafo 1 e, all'occorrenza, al paragrafo 2, siano riportate sui documenti rilasciati in sostituzione o in appuramento dei documenti previsti da detti paragrafi.

Articolo 611

1. Il bollettino d'informazione, denominato «bollettino INF 1», è redatto in un originale e due copie su un formulario conforme al modello e alle disposizioni figuranti nell'allegato 82.

2. Il bollettino INF 1 di cui al paragrafo 1 è utilizzato per:

- a) stabilire l'importo della garanzia di cui all'articolo 88 del codice;
- b) l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori o delle merci tal quali in un ufficio doganale che non sia uno degli uffici di appuramento;

Articolo 612

Quando il bollettino INF 1 venga utilizzato in applicazione dell'articolo 611, paragrafo 2, lettera a), la casella n. 2 del bollettino INF 1 reca una dicitura appropriata.

Articolo 613

1. In applicazione dell'articolo 611, paragrafo 2, lettera b), quando venga richiesta l'immissione in libera pratica totale o parziale dei prodotti compensatori o delle merci tal quali, l'autorità doganale che deve accettare la dichiarazione domanda all'ufficio di controllo, mediante un bollettino INF 1, da essa vistato, di indicarle:

- nella casella n. 9, lettera a), l'importo dei dazi all'importazione da riscuotere in applicazione dell'articolo 121 o dell'articolo 128, paragrafo 4, del codice,
- nella casella n. 9, lettera b), l'importo degli interessi compensativi da riscuotere in applicazione dell'articolo 589,
- la quantità, il codice NC e l'origine delle merci d'importazione impiegate nella fabbricazione dei prodotti compensatori immessi in libera pratica.

L'importo dei dazi all'importazione deve comprendere anche l'eventuale differenza tra:

- l'importo dei dazi all'importazione determinato ai sensi dell'articolo 121 del codice oppure l'importo dei dazi all'importazione rimborsato o abbonato

e

- l'importo dei dazi già accertato o da rimborsare o abbonare.

2. Quando la dichiarazione d'immissione in libera pratica riguardi prodotti o merci di cui all'articolo 610, paragrafo 2, e le misure di politica commerciale debbano essere applicate nello Stato membro in cui è stato autorizzato il regime, l'autorità doganale che deve accettare la dichiarazione di immissione in libera pratica chiede, mediante un bollettino INF 1 da essa (esso) vistato, di comunicarle se siano state applicate le misure di politica commerciale in vigore per le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo.

3. L'originale e una copia del bollettino INF 1 sono trasmessi all'ufficio di controllo e una copia è conservata dall'autorità che ha vistato il bollettino INF 1.

4. Quando sia utilizzato il bollettino INF 1 per l'applicazione di misure di politica commerciale, l'ufficio di controllo che riceve il bollettino INF 1 notifica la domanda al titolare dell'autorizzazione.

▼B

5. L'ufficio di controllo al quale è inviato il bollettino INF 1 fornisce le informazioni chieste nelle caselle n. 8, 9 e 10 di detto bollettino che vista, conservando la copia e rispedendo l'originale. Tuttavia, esso non è più tenuto a fornire queste informazioni dopo la scadenza dei termini previsti per la conservazione dei suoi archivi.

6. I prodotti cui il bollettino INF 1 si riferisce sono considerati immessi in libera pratica il giorno in cui è stata vistata la casella n. 2 unicamente per il calcolo dell'importo di cui al paragrafo 1.

Articolo 614

Quando dopo la compilazione del bollettino INF 1, a norma dell'articolo 612, ►C1 — vengano richieste l'immissione in libera pratica si può utilizzare lo stesso bollettino, sempre che siano indicati:

- nella casella n. 9, lettera a), l'importo dei dazi all'importazione relativi alle merci d'importazione, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 1, o 128, paragrafo 4, del codice, e
- nella casella n. 11, la data del primo vincolo al regime delle merci d'importazione in causa.

Quando non vengano fornite tali indicazioni viene vistato un nuovo bollettino INF 1 conformemente all'articolo 613.

Articolo 615

1. Il titolare dell'autorizzazione può chiedere il visto del bollettino INF 1 al momento del trasferimento dei prodotti compensatori o delle merci ad un secondo titolare o negli impianti di un secondo operatore autorizzato.

2. In tal caso, l'ufficio di controllo fornisce le informazioni previste all'articolo 614.

*Sottosezione 6***Trasferimento di merci****▼M1***Articolo 616*

1. Il trasporto dei prodotti o delle merci che, trovandosi in regime di perfezionamento attivo — sistema della sospensione — debbano circolare nel territorio doganale della Comunità, è effettuato secondo le disposizioni relative al transito esterno, o secondo le procedure di trasferimento previste dal paragrafo 3 e degli articoli da 617 a 623.

2. Il documento di transito esterno o il documento valido quale documento di transito esterno deve recare le diciture di cui all'articolo 610.

3. Qualora venga accordata l'applicazione delle procedure di trasferimento, queste devono essere indicate nell'autorizzazione. Esse sostituiscono le procedure di circolazione previste dal regime di transito comunitario. Nel caso di un trasferimento di prodotti o merci dal titolare di un'autorizzazione al titolare di un'altra autorizzazione, entrambe le autorizzazioni devono indicare tali procedure di trasferimento.

Esse possono essere autorizzate solo se il titolare dell'autorizzazione tiene o fa tenere le «scritture perfezionamento attivo» di cui all'articolo 556, paragrafo 3.

▼B**a) Disposizioni relative al trasferimento di merci o prodotti nel quadro di un'unica autorizzazione***Articolo 617*

L'autorità doganale permette che il trasferimento di prodotti compensatori o di merci tal quali dagli impianti di un operatore agli impianti di un altro operatore sia effettuato, in vista di una loro ulteriore trasformazione, senza alcuna formalità doganale e senza porre fine al regime di perfezionamento attivo, con l'iscrizione nelle «scritture perfezionamento attivo».

Articolo 618

Le responsabilità relative alle merci o ai prodotti trasferiti continuano a ricadere sul titolare dell'autorizzazione.

b) Disposizioni relative al trasferimento di merci o prodotti nel quadro di un passaggio dal titolare di un'autorizzazione al titolare di una seconda autorizzazione*Articolo 619*

L'autorità doganale permette che il trasferimento di prodotti compensatori o delle merci tal quali, nel quadro di un passaggio dal titolare di un'autorizzazione al titolare di una seconda autorizzazione, sia effettuato, senza porre fine al regime di PA, con l'iscrizione nelle «scritture perfezionamento attivo», secondo la procedura di cui all'allegato 83.

Articolo 620

1. Le responsabilità relative alle merci o ai prodotti trasferiti passano al titolare della seconda autorizzazione all'atto del ricevimento, da parte di questi, delle merci o dei prodotti in causa e della loro iscrizione nelle sue «scritture perfezionamento attivo».

2. Questa iscrizione ha valore di nuovo vincolo al regime nei confronti del titolare della seconda autorizzazione.

c) Disposizioni di carattere generale*Articolo 621*

1. Sempre che non venga pregiudicata la regolarità delle operazioni l'autorità doganale può, alle altre condizioni da essa stabilite:

- a) permettere la spedizione, senza formalità doganali, da un lato, delle merci d'importazione dall'ufficio di vincolo agli impianti dell'operatore, e dall'altro, dei prodotti compensatori o delle merci tal quali dagli impianti dell'operatore all'ufficio di appuramento;
- b) autorizzare la preautenticazione dei formulari di cui all'allegato 83 o permettere che i formulari di cui a detto allegato siano compilati e corredati, dall'operatore, dell'impronta del timbro speciale di metallo da essa ammesso;
- c) permettere l'espletamento delle formalità ricorrendo a procedimenti informatici, quando il sistema in causa garantisca la corretta applicazione delle disposizioni del presente capitolo.

▼M1

- d) permettere la semplificazione delle formalità previste all'articolo 619, sempreché il sistema attuato garantisca una trasmissione delle informazioni identica a quella prevista dall'allegato 83, nonché l'espletamento di queste formalità mediante un documento commerciale o amministrativo.

▼B

2. L'ufficio di vincolo e l'ufficio di appuramento devono, ove si applichino le disposizioni del paragrafo 1, lettera a), informare l'ufficio di controllo rispettivamente del vincolo delle merci d'importazione e dell'esportazione dei prodotti compensatori o delle merci tal quali, con l'invio di un esemplare supplementare della dichiarazione redatta a tal fine e dei suoi allegati.

Articolo 622

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a preventivamente informare l'autorità doganale delle operazioni di trasferimento che verranno effettuate nella forma e secondo le modalità da essa stabilite.

Articolo 623

1. Ove si applichino le procedure di cui alla presente sottosezione, le disposizioni dell'articolo 580 relative alle merci considerate immesse in libera pratica possono essere applicate all'atto della presentazione del conto di appuramento, sempre che le altre disposizioni comunitarie relative all'immissione in libera pratica non vi ostino.

2. L'ufficio di controllo comunica all'(agli) ufficio(uffici) di vincolo gli appuramenti effettuati facendo riferimento alle dichiarazioni di vincolo al regime da esso accettate.

Sezione 6

Disposizioni applicabili nel quadro del sistema del rimborso

Sottosezione 1

Immissione in libera pratica nel quadro del sistema del rimborso**▼M8***Articolo 624*

Le procedure previste per l'immissione in libera pratica nell'ambito del sistema del rimborso si applicano alle merci d'importazione, con o senza ricorso alla compensazione per equivalenza.

▼Ba) **Procedura normale***Articolo 625*

1. Eccettuati i casi in cui si applica l'articolo 568, la dichiarazione di immissione in libera pratica, nel quadro del sistema del rimborso, dev'essere depositata in uno degli uffici di vincolo indicati nell'autorizzazione.

2. Ove si applichi l'articolo 568, la dichiarazione di cui al paragrafo 1 dev'essere depositata in uno degli uffici doganali abilitati.

Articolo 626

1. La dichiarazione di cui all'articolo 625 dev'essere compilata in applicazione delle disposizioni degli articoli da 198 a 252.

2. Si applica l'articolo 575, paragrafi 2 e 3.

b) **Procedure semplificate***Articolo 627*

1. Le procedure semplificate previste all'articolo 76 del codice per l'immissione in libera pratica, nel quadro del sistema del rimborso si applicano alle condizioni di cui agli articoli 275 e 276.

2. Si applica l'articolo 576, paragrafo 2.

▼B

3. La dichiarazione complementare di cui all'articolo 76, paragrafo 2, del codice dev'essere presentata nei termini stabiliti, al più tardi al momento della presentazione della domanda di rimborso.

Sottosezione 2

Rimborso o sgravio dei dazi*Articolo 628*

Sono equiparati ad un'esportazione di prodotti compensatori fuori della Comunità i casi di cui all'articolo 577, paragrafo 2.

▼M10*Articolo 629*

La dichiarazione con la quale viene attribuita ai prodotti compensatori o, se del caso, alle merci tal quali, una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 128 del codice contiene tutti gli elementi necessari per giustificare una domanda di rimborso.

Articolo 630

Salva l'applicazione delle procedure semplificate, qualsiasi prodotto compensatore e, se del caso, qualsiasi merce tal quale, cui verrà attribuita una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 128 del codice vengono presentati all'ufficio di appuramento e sono oggetto delle formalità doganali previste per la destinazione di cui trattasi, conformemente alle relative disposizioni generali.

▼B*Articolo 631***▼M10**

1. Salvo in caso di applicazione dell'articolo 568, la dichiarazione intesa ad attribuire ai prodotti compensatori e, se del caso, alle merci tal quali, una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 128 del codice viene presentata in uno degli uffici di appuramento indicati nell'autorizzazione.

▼B

2. Ove si applichi l'articolo 568, la dichiarazione di cui al paragrafo 1 dev'essere presentata nell'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione.

3. Tuttavia, l'ufficio di controllo può permettere che la dichiarazione di cui al paragrafo 1 sia presentata in un ufficio doganale diverso da quello di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 632

1. La dichiarazione di cui all'articolo 631 dev'essere redatta in applicazione delle disposizioni previste per la destinazione doganale in causa.

2. Si applica l'articolo 583, paragrafi 2 e 3.

Articolo 633

Le procedure semplificate previste all'articolo 76 del codice per effettuare l'appuramento del regime si applicano alle condizioni di cui all'articolo 278.

▼B*Articolo 634*

1. La ripartizione delle merci d'importazione fra i prodotti compensatori è effettuata quando sia necessaria per determinare l'importo dei dazi all'importazione da rimborsare o abbonare. Essa non viene effettuata quando a tutti i prodotti compensatori venga attribuita una delle destinazioni di cui all'articolo 128 del codice.

▼M1

2. I calcoli sono effettuati secondo i metodi di ripartizione di cui agli articoli 635, 636 e 637 o con qualsiasi altro metodo che dia i medesimi risultati seguendo gli esempi di calcoli indicati nell'allegato 80.

▼B*Articolo 635*

Il metodo della chiave quantitativa (prodotti compensatori) si applica quando dalle operazioni di perfezionamento attivo si ottenga un unico tipo di prodotto compensatore. In tal caso, la quantità di merci d'importazione corrispondente alla quantità di prodotti compensatori per la quale può essere chiesto il rimborso o lo sgravio dei dazi, è calcolata applicando alle quantità totali di dette merci un coefficiente corrispondente al rapporto tra la quantità di prodotti compensatori per la quale può essere chiesto il rimborso o lo sgravio dei dazi e la quantità totale di prodotti compensatori.

Articolo 636

Il metodo della chiave quantitativa (merci d'importazione) si applica quando le merci immesse in libera pratica si ritrovino, con tutte le loro componenti, in ciascuno dei prodotti compensatori.

Per stabilire se tale metodo sia applicabile non si tiene conto delle perdite.

La quantità di merci d'importazione con il sistema del rimborso usata nella fabbricazione di ciascun prodotto compensatore è determinata applicando successivamente alle quantità totali di merci d'importazione un coefficiente corrispondente al rapporto tra le quantità di dette merci che si ritrovano in ogni tipo di prodotto compensatore e le quantità totali di tali merci che si ritrovano nell'insieme dei prodotti compensatori.

La quantità di merci d'importazione con il sistema del rimborso, corrispondente alla quantità di prodotti compensatori per la quale può essere chiesto il rimborso o lo sgravio dei dazi, è determinata applicando alla quantità di merci d'importazione usata nella fabbricazione di tale prodotto, calcolata conformemente al terzo capoverso, il coefficiente stabilito alle condizioni di cui all'articolo 635.

Articolo 637

1. Il metodo della chiave valore si applica in tutti i casi in cui non possano applicarsi gli articoli 635 e 636. Tuttavia, d'inteso, con il titolare dell'autorizzazione e a fini di semplificazione, l'autorità doganale può applicare il metodo della chiave quantitativa (merci d'importazione) invece del metodo della chiave valore quando l'applicazione dell'uno o dell'altro metodo dia risultati simili.

2. Per determinare le quantità di merci d'importazione usate nella fabbricazione di ciascun tipo di prodotto compensatore si applica, successivamente, alle quantità totali di merci d'importazione un coefficiente corrispondente al rapporto tra il valore comparabile di questi prodotti stabilito in conformità del paragrafo 3.

3. Si applica l'articolo 594, paragrafo 3.

▼B

4. La quantità di merci d'importazione, corrispondente alla quantità di prodotti compensatori per la quale può essere chiesto il rimborso o lo sgravio dei dazi, è stabilita applicando alla quantità di merci d'importazione usata nella fabbricazione di detto prodotto, calcolata conformemente al paragrafo 2, il coefficiente stabilito alle condizioni di cui all'articolo 635.

Articolo 638

1. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione è subordinato alla presentazione nell'ufficio di controllo, da parte del titolare dell'autorizzazione, di una domanda, in appresso denominata «domanda di rimborso/PA». Tale domanda va presentata in duplice copia.

2. Fatto salvo il paragrafo 4, quando si tratti di un'autorizzazione rilasciata conformemente all'articolo 556, paragrafo 2, la domanda di rimborso/PA può essere presentata unicamente all'ufficio di controllo dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione.

3. Quando si applichi l'articolo 557 la domanda di rimborso/PA può essere presentata da un solo titolare.

4. Quando, in casi concreti e su richiesta scritta degli interessati, vari Stati membri implicati in operazioni di perfezionamento prevedano la possibilità che la domanda di rimborso/PA sia presentata all'autorità doganale di uno Stato membro diverso da quello di cui al paragrafo 2, tali Stati membri comunicano preventivamente alla Commissione le domande loro pervenute e il progetto delle procedure previste per garantire la corretta compilazione della domanda di rimborso/PA di cui all'articolo 640. La Commissione informa di ciò gli altri Stati membri. Le procedure comunicate alla Commissione possono essere applicate sempreché quest'ultima non abbia notificato agli Stati membri in causa, entro due mesi dalla data di ricevimento del progetto di cui sopra, che sono state sollevate delle obiezioni alla loro messa in applicazione.

Articolo 639

1. Il termine entro il quale dev'essere presentata la domanda di rimborso/PA di cui all'articolo 128, paragrafo 3, del codice è di sei mesi al massimo a decorrere dalla data di assegnazione dei prodotti compensatori ad una delle destinazioni di cui all'articolo 128, paragrafo 1, del codice.

2. Quando circostanze particolari lo giustificano, l'autorità doganale può prorogare il termine di cui al paragrafo 1 anche dopo la sua scadenza.

Articolo 640

1. Nella domanda di rimborso/PA devono figurare, segnatamente, le indicazioni seguenti:

- a) estremi dell'autorizzazione;
- b) quantità, per specie, delle merci d'importazione per le quali si chiede il rimborso o lo sgravio dei dazi;
- c) codice NC in cui sono classificate, nella nomenclatura combinata, le merci d'importazione;
- d) valore in dogana delle merci d'importazione nonché aliquote dei dazi all'importazione di tali merci, riconosciute dall'autorità doganale all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica nel quadro del sistema del rimborso;
- e) data di immissione in libera pratica delle merci d'importazione nel quadro del sistema del rimborso;
- f) estremi delle dichiarazioni a fronte delle quali le merci d'importazione sono state immesse in libera pratica nel quadro del sistema del rimborso;

▼B

- g) natura, quantità e destinazione doganale dei prodotti compensatori;
- h) valore dei prodotti compensatori se l'appuramento è effettuato in base alla chiave valore;
- i) tasso di rendimento stabilito;

▼M10

- j) estremi delle dichiarazioni a fronte delle quali i prodotti compensatori o, se del caso le merci tal quali, sono stati vincolati per ricevere una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 128 del codice;

▼B

- k) importo dei dazi all'importazione da rimborsare o da abbonare, nonché interessi compensativi eventualmente riscossi, tenuto conto, segnatamente, dei dazi all'importazione applicabili agli altri prodotti compensatori.

▼M1

2. Quando siano state applicate le procedure semplificate per le formalità di immissione in libera pratica, nel quadro del sistema del rimborso, e per l'esportazione, le dichiarazioni di cui al paragrafo 1, punto f) e j) o i documenti sono quelli previsti all'articolo 76, paragrafo 2, del codice.

▼B*Articolo 641*

1. Il titolare dell'autorizzazione tiene a disposizione dell'ufficio di controllo le dichiarazioni di cui all'articolo 640, paragrafo 1, lettere f) e j), e ogni altro documento supplementare indicato da detto ufficio quando quest'ultimo decida che essi debbano essere conservati dal titolare dell'autorizzazione.
2. Tuttavia, quando si applichi l'articolo 646 alla domanda sono allegati gli originali dei bollettini INF 7, debitamente vistati.

Articolo 642

1. L'ufficio di controllo può permettere che la domanda non contenga talune indicazioni di cui all'articolo 640, paragrafo 1, purché tali indicazioni non riguardino il calcolo dell'importo da rimborsare o da abbonare.
2. L'ufficio di controllo può autorizzare la compilazione della domanda di rimborso/PA di cui all'articolo 640, paragrafo 1, con un sistema informatizzato o in altra forma da esso stabilita.

Articolo 643

L'ufficio di controllo annota la domanda di rimborso/PA sulla base della verifica effettuata, informa il titolare dell'autorizzazione dei risultati della verifica e conserva la domanda e i documenti ad essa relativi per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale delibera sulla domanda.

Tuttavia, l'ufficio di controllo può decidere che i documenti relativi alla domanda vengano conservati dal titolare dell'autorizzazione. In tal caso, questi documenti sono conservati per lo stesso lasso di tempo.

Sottosezione 3

Cooperazione amministrativa*Articolo 644*

1. Quando i prodotti compensatori siano vincolati, nel quadro del sistema del rimborso, ad una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 128, paragrafo 1, secondo trattino, del codice, permettendo

▼B

quindi il rimborso dei dazi, la casella riservata alla designazione delle merci nel documento relativo a detto regime o in quello utilizzato in zona franca o in deposito franco reca una delle seguenti diciture:

- Mercancías PA/R
- ►**C2** A.F./T-varer ◀
- A.V./R.-Waren
- Εμπορεύματα ET /E
- I.P./D. goods
- Marchandises PA/R
- Mercis PA/R
- AV/T-goederen
- Mercadorias AA/D.

▼A1

— SJ/T-tavaroita — AF/R-varor,

— AF/R-varor.

▼B

2. L'ufficio di appuramento si assicura che le diciture di cui al paragrafo 1 siano riportate su tutti i documenti eventualmente rilasciati in sostituzione o in appuramento dei documenti di cui a tale paragrafo.

▼M1*Articolo 645*

Quando i prodotti compensatori risultanti da operazioni di perfezionamento attivo nel quadro del sistema del rimborso siano spediti ad un altro ufficio doganale, vincolati al regime di transito comunitario esterno (il che può giustificare la domanda di rimborso), e questi prodotti formino oggetto di una domanda di nuova autorizzazione di perfezionamento attivo, l'autorità doganale abilitata a rilasciare questa nuova autorizzazione utilizza il bollettino INF 1 di cui all'articolo 611 per determinare l'importo dei dazi all'importazione eventualmente da riscuotere o l'importo dell'obbligazione doganale che può sorgere.

▼B*Articolo 646*

1. Il bollettino d'informazione, denominato qui di seguito «bollettino INF 7», è compilato in un originale e due copie su un formulario conforme al modello ed alle disposizioni di cui all'allegato 84.

▼M1

2. Il bollettino INF 7 di cui al paragrafo 1 è utilizzato quando i prodotti compensatori risultanti da operazioni di perfezionamento attivo nel quadro del sistema del rimborso siano trasferiti, senza che sia stata presentata una domanda di rimborso, ad un ufficio di appuramento non previsto nell'autorizzazione e ivi ricevano, sia tal quali, sia al termine di operazioni di perfezionamento debitamente autorizzate, una delle destinazioni doganali che permettono il rimborso o lo sgravio dei dazi conformemente all'articolo 128, paragrafo 1, del codice. L'ufficio doganale in cui vengono attribuite queste destinazioni rilascia, all'occorrenza, a richiesta dell'interessato, il bollettino INF 7.

▼B*Articolo 647***▼M1**

1. Il bollettino INF 7 è presentato dall'interessato unitamente alla dichiarazione doganale utilizzata per l'attribuzione della destinazione richiesta.

▼B

2. L'ufficio in cui è presentata la dichiarazione di cui al paragrafo 1 vista il bollettino INF 7, consegna al titolare l'originale e una copia e conserva l'altra copia.

Sezione 7

Scambio d'informazioni con la Commissione*Articolo 648*

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

▼M4

a) le informazioni indicate nell'allegato 85 per ogni autorizzazione, quando il valore delle merci d'importazione superi, per operatore e per anno civile, i limiti di cui all'articolo 552, paragrafo 1, lettera a), punto v); tale comunicazione non è necessaria quando l'autorizzazione di perfezionamento attivo sia rilasciata sulla base di una delle condizioni economiche contrassegnate dai seguenti codici: 6106, 6107, 6201, 6202, 6203, 6301, 6302, 6303, 7004, 7005 e 7006.

▼M1

Queste comunicazioni devono essere ugualmente effettuate quando le condizioni economiche formino oggetto di riesame per una autorizzazione a durata illimitata e in caso di modifica apportata in un secondo tempo alle informazioni relative alle autorizzazioni già comunicate.

▼M6

Tuttavia, per i prodotti contemplati dall'articolo 560, paragrafi 2 e 3, le informazioni da comunicare riguardano ogni autorizzazione rilasciata, qualunque sia il valore dei prodotti e qualunque sia il codice utilizzato per contrassegnare le condizioni economiche;

▼B

b) le informazioni figuranti nell'allegato 86 per ogni domanda di autorizzazione respinta, non essendo state ritenute soddisfatte le condizioni economiche;

c) le informazioni riguardanti i casi in cui i tassi forfettari di cui all'articolo 567 non abbiano potuto essere applicati in quanto le operazioni di perfezionamento attivo, pur riguardando merci d'importazione elencate nella colonna 1 dell'allegato 77, si concludono con l'ottenimento di prodotti compensatori diversi da quelli di cui alle colonne 3 e 4 nella stessa fase di fabbricazione.

▼M8

d) le informazioni riguardanti i casi d'applicazione dell'articolo 577, lettera f), con indicazione delle circostanze particolari che impediscono un appuramento normale e delle condizioni cui sono soggetti i prodotti di cui trattasi.

▼B

2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono effettuate nel corso del mese che segue quello del rilascio dell'autorizzazione o del rigetto della sua domanda. Esse sono trasmesse dalla Commissione agli altri Stati membri e sono esaminate dal Comitato nei casi ritenuti necessari.

Articolo 649

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) l'elenco delle autorità doganali alle quali devono essere presentate le domande di autorizzazione, tranne quando si applichi l'articolo 568;

b) l'elenco degli uffici doganali abilitati ad accettare le dichiarazioni di vincolo al regime nel quadro del sistema della sospensione o le dichiarazioni di immissione in libera pratica nel quadro del sistema del rimborso, in applicazione dell'articolo 568.



2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate due mesi prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento e, successivamente, nel corso del mese che segue quello in cui uno Stato membro modifica le competenze dei suoi uffici doganali.

3. Per informare gli operatori la Commissione pubblicherà tali informazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

CAPITOLO 4

Trasformazione sotto controllo doganale

Sezione 1

Disposizioni di carattere generale

Articolo 650

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 131 del codice, possono beneficiare del regime della trasformazione sotto controllo doganale le merci figuranti nella colonna I dell'elenco di cui all'allegato 87, destinate a subire le trasformazioni indicate alla colonna II del medesimo elenco.

Sottosezione 1

Concessione del regime — procedura normale

Articolo 651

1. La domanda è redatta, conformemente all'articolo 497, secondo il modello di cui all'allegato 67/C ed è presentata dalla persona alla quale può essere concessa l'autorizzazione, conformemente agli articoli 86, 132 e 133 del codice.

2. a) Essa è presentata all'autorità doganale designata dallo Stato membro in cui sarà effettuata la trasformazione.
- b) Quando le operazioni di perfezionamento debbano essere effettuate, dal richiedente o per suo conto, in vari Stati membri, può essere richiesta una sola autorizzazione.

In tal caso, detta domanda, che deve indicare tutti gli elementi relativi al corretto svolgimento delle operazioni nonché i luoghi esatti in cui queste saranno effettuate, è presentata all'autorità doganale dello Stato membro in cui verrà effettuata la prima di tali operazioni.

Articolo 652

1. Fatto salvo l'articolo 656, l'autorizzazione è rilasciata dall'autorità alla quale è stata fatta domanda, conformemente all'articolo 651, paragrafo 2; essa è redatta, conformemente all'articolo 500, secondo il modello di cui all'allegato 68/C.

2. Ove si applichi l'articolo 651, paragrafo 2, lettera b), l'autorizzazione non può essere rilasciata senza l'accordo delle autorità doganali designate dagli Stati membri in cui sono situati i luoghi indicati nella domanda. Si applica la seguente procedura:

- a) l'autorità doganale alla quale è stata presentata la domanda, dopo essersi accertata che le condizioni economiche possono essere considerate soddisfatte riguardo alla prevista operazione, comunica alle autorità doganali degli altri Stati membri interessati la domanda e il progetto di autorizzazione nel quale devono figurare almeno il tasso di rendimento, i mezzi d'identificazione adottati, gli uffici doganali di cui al punto 12 del modello di autorizzazione figurante nell'allegato 68/C, all'occorrenza, l'utilizzazione di procedure semplificate di vincolo e di appuramento e le disposizioni da

▼B

osservare, in particolare per garantire l'informazione dell'ufficio di controllo;

- b) le autorità doganali che hanno ricevuto la notifica di cui sopra comunicano, se del caso, che vi sono obiezioni, al più presto e comunque entro due mesi dalla data di trasmissione della domanda e del progetto di autorizzazione;
- c) l'autorità doganale di cui alla lettera a), dopo aver preso tutte le misure atte a garantire il pagamento dell'obbligazione doganale che potrebbe sorgere nei confronti delle merci d'importazione, può rilasciare l'autorizzazione se nel termine di cui alla lettera b) non le è stato comunicato che esistono obiezioni sul progetto di autorizzazione;
- d) lo Stato membro che rilascia l'autorizzazione invia copia della stessa a tutti gli Stati membri interessati.

Le autorizzazioni così rilasciate sono valide unicamente negli Stati membri in causa.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, i nomi e gli indirizzi delle autorità doganali che hanno designato per ricevere la domanda ed il progetto di autorizzazione di cui alla lettera a).

3. Per la corretta applicazione delle disposizioni relative al regime l'autorità doganale può stabilire che, per facilitare i controlli, il titolare dell'autorizzazione tenga o faccia tenere una contabilità-materie nella quale figurino le quantità di merci d'importazione vincolate al regime e i prodotti trasformati ottenuti, nonché tutti gli elementi necessari per controllare le operazioni e per correttamente determinare i dazi all'importazione eventualmente da pagare.

Le «scritture trasformazione sotto controllo doganale» devono essere tenute a disposizione dell'ufficio di controllo per consentirgli di effettuare qualsiasi verifica che ritenga necessaria per il corretto funzionamento del regime.

Se le scritture tenute dal richiedente per fini commerciali permettono di controllare il regime, esse sono riconosciute valide dall'autorità doganale come «scritture trasformazione sotto controllo doganale».

Articolo 653

La durata di validità dell'autorizzazione è stabilita dall'autorità doganale caso per caso, tenuto conto delle particolari necessità di chi richiede l'autorizzazione.

Quando la durata di validità è superiore a due anni, le condizioni in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione sono riesaminate alle date indicate nella stessa.

Articolo 654

1. All'atto della concessione dell'autorizzazione l'autorità doganale stabilisce, conformemente all'articolo 134 del codice, il termine entro il quale i prodotti trasformati devono aver ricevuto una destinazione doganale, tenendo conto, da una parte, del termine necessario per realizzare le operazioni di trasformazione e, dall'altra, del termine necessario per dare ai prodotti trasformati una destinazione doganale.

2. Quando le circostanze lo giustificano, il termine stabilito nell'autorizzazione può essere prorogato anche dopo la scadenza del termine inizialmente concesso.

Articolo 655

1. Il tasso di rendimento o le modalità per la sua determinazione di cui all'articolo 134 del codice è stabilito, per quanto possibile, in base ai dati di produzione e deve essere individuabile nelle scritture del titolare dell'autorizzazione.



2. Il tasso o le modalità per la sua determinazione è(sono) stabilito(e) conformemente al precedente paragrafo 1, fatta salva l'eventuale verifica a posteriori operata dall'autorità doganale.

Sottosezione 2

Concessione del regime — procedura semplificata

Articolo 656

1. Il presente articolo si applica nei casi in cui le operazioni di trasformazione vengano effettuate in un unico Stato membro.

2. Quando le procedure semplificate di vincolo al regime, di cui all'articolo 76 del codice, non siano applicate, qualsiasi ufficio doganale abilitato dall'autorità doganale a concedere autorizzazioni con la procedura semplificata permette che il deposito della dichiarazione di vincolo al regime costituisca, nel contempo, la domanda di autorizzazione.

In tal caso, l'autorizzazione è costituita dall'accettazione della dichiarazione e tale accettazione rimane subordinata alle condizioni stabilite per la concessione dell'autorizzazione.

3. Alla dichiarazione presentata in conformità del paragrafo 2 deve essere allegato un documento compilato dal dichiarante, recante le seguenti indicazioni, sempreché queste siano necessarie e non possano essere apposte nella casella n. 44 del formulario relativo alle dichiarazioni di cui al paragrafo 2:

- a) nome o ragione sociale ed indirizzo di chi richiede il regime, quando trattasi di persona diversa dal dichiarante;
- b) nome o ragione sociale ed indirizzo di chi effettua la trasformazione, quando trattasi di persona diversa dal richiedente o dal dichiarante;
- c) natura della trasformazione;
- d) designazione commerciale e/o tecnica dei prodotti trasformati da ottenere;
- e) tasso di rendimento o, se del caso, modalità per la sua fissazione;
- f) termine previsto per dare alle merci d'importazione una delle destinazioni doganali ammesse;
- g) luogo in cui si prevede di effettuare l'operazione di trasformazione.

L'articolo 498 si applica *mutatis mutandis*.

4. L'articolo 502 si applica *mutatis mutandis*.

Sezione 2

Vincolo di merci al regime

Articolo 657

1. Salvo quando si applichi l'articolo 656, la dichiarazione di vincolo di merci al regime della trasformazione sotto controllo doganale deve essere depositata in uno degli uffici di vincolo figuranti nell'autorizzazione.

2. Quando si applichi l'articolo 656, la dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve essere depositata in uno degli uffici doganali abilitati.

Articolo 658

1. La dichiarazione di cui all'articolo 657 deve essere redatta conformemente alle disposizioni degli articoli da 198 a 252.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 656, la designazione delle merci figurante nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve corrispondere alle specificazioni indicate nell'autorizzazione.



3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, paragrafo 2, del codice, i documenti da allegare alla dichiarazione di vincolo sono quelli previsti dall'articolo 220.

Articolo 659

1. Le procedure semplificate di cui all'articolo 76 del codice si applicano alle condizioni di cui agli articoli 275 e 276.
2. L'autorità doganale non accorda l'autorizzazione a beneficiare della procedura di domiciliazione di cui all'articolo 276 alle persone la cui contabilità-materie, prevista dall'articolo 652, paragrafo 3, non possa essere messa in opera.
3. La dichiarazione complementare di cui all'articolo 76, paragrafo 2, del codice deve essere presentata nei termini stabiliti, al più tardi all'atto del deposito del conto di appuramento.

Sezione 3

Appuramento del regime

Articolo 660

1. L'appuramento del regime è effettuato in funzione delle quantità di merci d'importazione corrispondenti ai prodotti trasformati — applicando loro il tasso di rendimento — o di merci tal quali che hanno ricevuto una destinazione doganale.
2. Quando sia necessario, conformemente all'articolo 135 del codice, le norme relative alla ripartizione delle merci d'importazione di cui agli articoli da 591 a 594 si applicano *mutatis mutandis*.

Articolo 661

1. Tranne quando si applichi l'articolo 656, la dichiarazione di appuramento del regime della trasformazione sotto controllo doganale deve essere depositata in uno degli uffici doganali di appuramento previsti nell'autorizzazione.
2. Quando si applichi l'articolo 656, la dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve essere depositata nell'ufficio doganale che ha rilasciato l'autorizzazione.
3. Tuttavia, l'ufficio di controllo può permettere che la dichiarazione di cui al paragrafo 1 sia presentata in un ufficio doganale diverso da quello di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 662

1. La dichiarazione di cui all'articolo 661 deve essere redatta conformemente alle disposizioni previste per la destinazione doganale in causa.
2. La designazione dei prodotti trasformati o delle merci d'importazione figurante nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve corrispondere alle specificazioni indicate nell'autorizzazione.
3. Si applica l'articolo 583, paragrafo 3.

Articolo 663

Le procedure semplificate di cui all'articolo 76 del codice per l'appuramento del regime si applicano alle condizioni previste dall'articolo 278, paragrafo 1.

Articolo 664

1. Il titolare dell'autorizzazione deve fornire all'ufficio di controllo un conto di appuramento al più tardi trenta giorni dopo la scadenza del termine stabilito.

▼B

2. Il conto di appuramento reca, in particolare, le seguenti indicazioni:
 - a) gli estremi dell'autorizzazione;
 - b) la quantità, per specie, delle merci d'importazione, con riferimento alle dichiarazioni di vincolo al regime;
 - c) il codice della nomenclatura combinata delle merci d'importazione;
 - d) il valore in dogana delle merci d'importazione;
 - e) il tasso di rendimento stabilito;
 - f) la natura, la quantità e le destinazioni doganali dei prodotti trasformati con gli estremi delle dichiarazioni a fronte delle quali i prodotti trasformati sono stati vincolati ad una destinazione doganale;
 - g) l'importo delle spese di trasformazione, se ci si propone di avvalersi dell'articolo 666, quarto trattino;
 - h) il codice della nomenclatura combinata dei prodotti trasformati.
3. Quando ci si sia avvalsi delle procedure semplificate per espletare le formalità di vincolo al regime e di appuramento del medesimo, le dichiarazioni e i documenti in causa sono rispettivamente quelle e quelli previsti all'articolo 76, paragrafo 3, del codice.

Articolo 665

1. L'ufficio di controllo può autorizzare:
 - a) la compilazione del conto di appuramento di cui all'articolo 664, paragrafo 2, mediante elaboratore o in altra forma da esso stabilita;
 - b) la compilazione del conto di appuramento sulla dichiarazione di vincolo al regime.
2. Si applica l'articolo 598.
3. L'ufficio di controllo può compilare direttamente il conto di appuramento, rispettando il termine di cui all'articolo 664, paragrafo 1. In questo caso, nell'autorizzazione viene apposta un'annotazione in tal senso.

Articolo 666

In applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1, del codice, quando i prodotti trasformati sono immessi in libera pratica, il loro valore in dogana deve essere indicato, a scelta dell'interessato, all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, come segue:

- valore in dogana, determinato nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento, di merci identiche o similari prodotte in un qualsiasi paese terzo,
- loro prezzo di vendita, a condizione che non sia influenzato da legami tra il compratore e il venditore,
- prezzo di vendita nella Comunità di merci identiche o similari, a condizione che non sia influenzato da legami tra il compratore e il venditore,
- valore in dogana delle merci d'importazione maggiorato delle spese di trasformazione.

Articolo 667

Quando, all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, vengano previste misure specifiche di politica commerciale per le merci d'importazione, queste misure sono applicabili ai prodotti trasformati solo se sono previste anche per prodotti identici ai prodotti trasformati.



In tal caso, occorre applicare queste misure alla quantità di merci d'importazione effettivamente utilizzata per fabbricare i prodotti trasformati immessi in libera pratica.

Sezione 4

Scambio d'informazioni con la Commissione

Articolo 668

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
 - a) le informazioni figuranti nell'allegato 88 per ciascuna autorizzazione, quando il valore delle merci vincolate al regime sia, per operatore e anno civile, superiore a 100 000 ecu;
 - b) le informazioni figuranti nell'allegato 89 in merito a ciascuna domanda di autorizzazione respinta, non essendo state ritenute soddisfatte le condizioni economiche di cui all'articolo 133, lettera e), del codice.
2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate nel corso del mese successivo a quello in cui è stata concessa l'autorizzazione o è stata respinta la relativa domanda. Esse sono trasmesse dalla Commissione agli altri Stati membri e sono esaminate dal comitato nei casi ritenuti necessari.

Articolo 669

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
 - a) l'elenco delle autorità doganali alle quali devono essere presentate le domande di autorizzazione, tranne quando si applichi l'articolo 656;
 - b) l'elenco degli uffici doganali abilitati ad accettare le dichiarazioni di vincolo al regime in applicazione dell'articolo 656.
2. Si applica l'articolo 649, paragrafi 2 e 3.

CAPITOLO 5

Ammissione temporanea

Sezione 1

Disposizioni di carattere generale

Articolo 670

Ai sensi del presente capitolo si intende per:

- a) *ufficio di entrata*: l'ufficio doganale attraverso il quale le merci scortate dal carnet ATA entrano nel territorio doganale della Comunità;
- b) *ufficio di uscita*: l'ufficio doganale attraverso il quale le merci scortate dal carnet ATA lasciano il territorio doganale della Comunità;
- c) *mezzo di trasporto*: qualsiasi mezzo destinato al trasporto di persone o di merci. Il termine «mezzo di trasporto» comprende anche i pezzi di ricambio, gli accessori e l'attrezzatura normale, ivi compreso tutto l'occorrente per stivare, fissare o proteggere le merci, qualora tale materiale sia importato insieme ai mezzi di trasporto;
- d) *persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità*: sia una persona fisica residente abitualmente fuori del territorio doganale della Comunità, sia una persona giuridica avente sede fuori di detto territorio;

▼B

- e) *uso commerciale*: l'utilizzazione di un mezzo di trasporto per il trasporto di persone a titolo oneroso o il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito;
- f) *uso privato*: l'utilizzazione, da parte di una persona, di un mezzo di trasporto unicamente per uso personale, escluso ►C2 qualsiasi uso commerciale ◀;
- g) *contenitore*: un dispositivo per il trasporto (telaio, cisterna amovibile, carrozzeria amovibile o altro dispositivo analogo):
- che costituisce uno scompartimento, totalmente o parzialmente chiuso, destinato a contenere delle merci,
 - che ha carattere permanente ed è pertanto abbastanza resistente da poter essere usato ripetutamente,
 - che è specialmente progettato per facilitare il trasporto delle merci, senza rottura di carico, mediante uno o più modi di trasporto,
 - che è progettato in modo da poter essere facilmente manipolato, in particolare durante il suo trasbordo da un modo di trasporto ad un altro,
 - che è progettato in modo da essere facilmente riempito e vuotato e che ha un volume interno di almeno un metro cubo.

Le piattaforme caricabili (flats) sono equiparate ai contenitori.

Il termine «contenitore» comprende anche gli accessori e l'attrezzatura del contenitore in base alla sua categoria, a condizione che siano trasportati con il contenitore. Il termine «contenitore» non comprende i veicoli, gli accessori o i pezzi staccati dei veicoli, gli imballaggi e le palette.

In deroga al primo trattino, il termine «contenitore» si applica anche ai contenitori utilizzati nel trasporto aereo aventi un volume interno di almeno un metro cubo;

- h) *trasporto sotto suggello doganale*: l'uso di un contenitore per il trasporto di merci quando l'identificazione di queste sia assicurata dal suggellamento del contenitore;
- i) *carrozzeria amovibile*: uno scomparto da carico, non dotato di mezzi di locomozione, progettato in particolare per essere trasportato su veicoli stradali il cui telaio e il cui pianale sono specificamente adattati a questo scopo. Questa definizione comprende anche le casse mobili, che sono scomparti da carico specialmente progettati per il trasporto combinato;
- j) *contenitori costituenti uno scomparto parzialmente chiuso*: strutture costituite in genere da un pianale e da quattro montanti che delimitano un vano di carico equivalente a quello di un contenitore chiuso. I montanti consistono in genere in elementi metallici che formano l'intelaiatura del contenitore. Questi tipi di contenitore possono comprendere anche una o più pareti laterali o frontali. Taluni di questi contenitori comportano semplicemente un tetto collegato al pianale da montanti verticali. I contenitori di questo tipo servono in particolare per il trasporto di merci voluminose (per esempio automobili);
- k) *casse mobili caricabili a pianale piatto (flats)*: casse mobili da carico a pianale piatto senza sovrastruttura o con sovrastruttura incompleta, aventi la medesima larghezza e la medesima lunghezza di base dei contenitori e dotate di elementi d'angolo superiori ed inferiori disposti nel lato del pianale per poter utilizzare i dispositivi di stivamento e di sollevamento di cui sono dotati i contenitori;
- l) *accessori e attrezzature del contenitore*: in particolare, il complesso dei seguenti dispositivi, amovibili o no:
- i) dispositivi che controllano, modificano o mantengono la temperatura all'interno del contenitore;

▼**B**

- ii) piccoli apparecchi (registratori di temperatura o di urti, ecc.) che indicano o registrano le variazioni delle condizioni ambientali e gli urti;
- iii) divisori interni, palette, ripiani, supporti, ganci e altri dispositivi analoghi per la sistemazione delle merci nel contenitore;
- m) *palette*: un dispositivo sul cui ripiano può essere raggruppata una certa quantità di merci in modo da costituire un'unità di carico ai fini del suo trasporto, della sua movimentazione o del suo accatastamento con l'impiego di apparecchi meccanici. Questo dispositivo è costituito o da due ripiani collegati tra loro da traverse o da un ripiano che poggia su piedi o da un ripiano speciale utilizzato nel trasporto aereo; la sua altezza totale è per quanto possibile ridotta, pur permettendone la movimentazione mediante carrelli elevatori a forca o transpalette; esso può essere munito o no di sovrastruttura;
- n) *utilizzatore di un contenitore o di una paletta*: la persona che, proprietaria o no del contenitore o della paletta, ne ha il controllo effettivo dei movimenti;
- o) *beneficiario del regime per un contenitore o una paletta*: l'utilizzatore di un contenitore o di una paletta o il suo rappresentante;
- p) *traffico interno*: il trasporto di persone imbarcate o di merci caricate nel territorio doganale della Comunità per essere sbarcate o scaricate in tale territorio;

Sezione 2

Ammissione temporanea di merci diverse dai mezzi di trasporto

Sottosezione 1

Casi e condizioni in cui può essere concessa l'ammissione temporanea in esonero totalea) ***Materiali professionali****Articolo 671*

1. Per i materiali professionali è concesso il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione.
2. Per «materiale professionale» si intende:
 - a) il materiale per la stampa, la radiodiffusione e la televisione, necessari ai rappresentanti della stampa, della radiodiffusione o della televisione stabiliti fuori del territorio doganale della Comunità che si rechino in detto territorio per effettuare reportages, registrazioni o trasmissioni nel quadro di determinati programmi;
 - b) il materiale cinematografico necessario ad una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità che si trovi in detto territorio per realizzare uno o più film;
 - c) ogni altro materiale necessario per l'esercizio del mestiere o della professione ad una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità che si trovi in detto territorio per compiere un lavoro determinato. È escluso il materiale da utilizzare nella fabbricazione industriale, per il condizionamento di merci o, sempreché non si tratti di un'attrezzatura manuale, per lo sfruttamento di risorse naturali, la costruzione, la riparazione o la manutenzione di immobili, nell'esecuzione di lavori di ►**C2** sterro ◀ o lavori analoghi;
 - d) gli apparecchi ausiliari dei materiali di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo e i relativi accessori.

L'elenco delle merci da considerare come materiali professionali figura all'allegato 90.

▼B

3. Il regime dell'ammissione temporanea di cui al paragrafo 1 è concesso a condizione che i materiali professionali:

- a) appartengano ad una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;
- b) siano importati da una persona stabilita fuori di detto territorio;
- c) siano utilizzati esclusivamente dalla persona che si rechi in questo territorio o sotto la sua direzione.

La condizione di cui alla lettera c) non è tuttavia applicabile al materiale cinematografico importato per la realizzazione di film, di programmi televisivi o di opere audiovisive, in esecuzione di un contratto di coproduzione concluso con una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità.

In caso di realizzazione di programmi comuni di radiodiffusione o televisione i materiali professionali possono formare oggetto di un contratto di locazione o di un contratto simile con una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità.

Articolo 672

I pezzi di ricambio importati successivamente e destinati alla riparazione di materiale professionale importato temporaneamente beneficiano dei vantaggi concessi dal suddetto regime, alle stesse condizioni del materiale in causa.

- b) ***Merci destinate ad essere presentate o utilizzate in occasione di un'esposizione, di una fiera, di un congresso o di una manifestazione analoga***

Articolo 673

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per:

- a) le merci destinate ad essere esposte o a formare oggetto di una dimostrazione nel corso di una manifestazione;
- b) le merci destinate ad essere utilizzate per esigenze di presentazione dei prodotti importati, quali:
 - le merci necessarie alla dimostrazione di macchine o di apparecchi importati esposti,
 - il materiale da costruzione e di decorazione, compreso l'equipaggiamento elettrico, per i padiglioni provvisori di una persona stabilita fuori della Comunità,
 - il materiale pubblicitario, di dimostrazione e di equipaggiamento destinato ad essere utilizzato per la pubblicità delle merci importate esposte, quali le registrazioni sonore e televisive, i film e le diapositive, nonché l'apparecchiatura necessaria per la loro utilizzazione;
- c) il materiale — comprese le apparecchiature per l'interpretazione, gli apparecchi di registrazione del suono e di videoregistrazione nonché i film a carattere educativo, scientifico o culturale — destinato ad essere utilizzato in occasione di riunioni, conferenze e congressi internazionali;
- d) gli animali vivi destinati ad essere esposti o a partecipare a manifestazioni;
- e) i prodotti ottenuti, nel corso della manifestazione, da merci, macchine, apparecchi o animali importati temporaneamente.

2. Per «manifestazioni» si intendono:

- a) le esposizioni, le fiere, i saloni e le manifestazioni analoghe del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato;

▼B

- b) le esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo filantropico;
- c) le esposizioni o le manifestazioni organizzate principalmente a scopo scientifico, tecnico, artigianale, artistico, educativo o culturale, sportivo, religioso o di culto, sindacale, turistico, o allo scopo di aiutare la comprensione tra i popoli;
- d) le riunioni di rappresentanti di organizzazioni o di associazioni internazionali;
- e) le cerimonie e le manifestazioni a carattere ufficiale o commemorativo,

escluse le esposizioni organizzate a titolo privato in magazzini o locali commerciali per la vendita delle merci importate.

c) *Materiale pedagogico e materiale scientifico*

▼M1

Articolo 674

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione è accordato per:

- a) il materiale pedagogico e scientifico;
- b) i pezzi di ricambio e gli accessori relativi ai materiali di cui sopra;
- c) gli utensili specialmente progettati per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di detti materiali.

2. Per «materiale pedagogico» si intende qualsiasi materiale destinato esclusivamente all'insegnamento o alla formazione professionale e segnatamente i modelli, gli strumenti, gli apparecchi e le macchine.

L'elenco delle merci da considerare come materiale pedagogico è contenuto nell'allegato 91. La lista illustrativa di ogni altra merce importata nel quadro di un'attività educativa, scientifica e culturale è contenuta nell'allegato 91 bis.

3. Per «materiale scientifico» si intende qualsiasi materiale destinato esclusivamente alla ricerca scientifica o all'insegnamento e segnatamente i modelli, gli strumenti, gli apparecchi e le macchine.

4. La concessione del beneficio del regime di ammissione temporanea di cui al paragrafo 1 è subordinata alla condizione che il materiale pedagogico e scientifico, i pezzi di ricambio, gli accessori e gli utensili:

- a) siano importati da istituti riconosciuti e siano utilizzati sotto il controllo e la responsabilità di tali istituti;
- b) siano utilizzati a fini non commerciali;
- c) siano importati in quantità ragionevole, tenuto conto della loro destinazione;
- d) restino, durante la permanenza nel territorio doganale della Comunità, di proprietà di una persona stabilita fuori di essa.

5. La durata della permanenza del materiale pedagogico e scientifico vincolato al regime dell'ammissione temporanea è di dodici mesi.

▼M5▼M5*Articolo 676*

1. Ai fini dell' applicazione dell'articolo 674, paragrafo 4, lettera a), per quanto concerne il materiale pedagogico, per «enti riconosciuti» si intendono gli istituti d'istruzione o di formazione professionale, pubblici o privati, aventi fini essenzialmente non lucrativi, che siano stati riconosciuti dalle autorità designate dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione per la ricezione di materiale pedagogico in regime di ammissione temporanea.
2. Ai fini dell' applicazione dell'articolo 674, paragrafo 4, lettera a), per quanto concerne il materiale scientifico, per «enti riconosciuti» si intendono gli istituti scientifici o d'istruzione, pubblici o privati, aventi fini essenzialmente non lucrativi, che siano stati riconosciuti dalle autorità designate dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione per la ricezione di materiale scientifico in regime di ammissione temporanea.

▼Bd) *Materiali medico-chirurgico e di laboratorio**Articolo 677*

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione è accordato per il materiale medico-chirurgico e di laboratorio destinato agli ospedali e ad altri centri sanitari.
2. La concessione del regime dell'ammissione temporanea, di cui al paragrafo 1, è subordinata alla condizione che tale materiale:
 - a) sia stato oggetto di una spedizione occasionale a titolo di prestito gratuito;
 - b) sia destinato a fini diagnostici o terapeutici.
3. Per «spedizione occasionale» si intende qualsiasi spedizione di materiale medico-chirurgico e di laboratorio effettuata su richiesta di ospedali e di altri centri sanitari che ne abbiano urgente bisogno, in circostanze eccezionali, per ovviare alle carenze della loro attrezzatura sanitaria.

e) *Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi**Articolo 678*

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione viene accordato per i materiali destinati ad essere usati nel contesto di misure adottate per la lotta contro le conseguenze di catastrofi che colpiscono il territorio doganale della Comunità.
2. La concessione del regime dell'ammissione temporanea, di cui al paragrafo 1, è subordinata alla condizione che tali materiali:
 - siano importati a titolo di prestito gratuito,
 - siano destinati ad enti statali oppure ad organismi autorizzati dalle autorità competenti.

f) *Imballaggi**Articolo 679*

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione viene accordato per gli imballaggi.
2. Per «imballaggi» si intendono:
 - a) i recipienti utilizzati o destinati ad essere utilizzati, nello stato in cui sono importati per il rivestimento esterno o interno delle merci;

▼B

- b) i supporti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per arrotolare, avvolgere o fissare le merci,

ad esclusione dei materiali d'imballaggio quali paglia, carta, fibre di vetro, trucioli, importati alla rinfusa.

3. La concessione del beneficio del regime dell'ammissione temporanea, di cui al paragrafo 1, è subordinata alle condizioni che gli imballaggi:

- a) importati pieni, siano riesportati vuoti o pieni,
b) importati vuoti, siano riesportati pieni.

4. Gli imballaggi vincolati al regime dell'ammissione temporanea non possono essere utilizzati, neppure occasionalmente, nel traffico interno, tranne in vista dell'esportazione di merci fuori del territorio doganale della Comunità. Nel caso degli imballaggi importati pieni, tale divieto si applica solo a partire dal momento in cui sono stati svuotati del loro contenuto.

5. La durata del vincolo degli imballaggi al regime dell'ammissione temporanea è di sei mesi.

g) *Altri casi di ammissione temporanea in esonero totale*

Articolo 680

► **M1** 1. ◀ Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione è accordato per le seguenti merci:

- a) stampi, matrici, clichés, disegni, progetti e altri oggetti simili, destinati ad una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità, qualora il 75 % almeno della produzione che risulta dalla loro utilizzazione sia esportata fuori di detto territorio;
b) strumenti di misura, di controllo, di verifica e altri oggetti simili destinati ad una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità per essere utilizzati in un processo di lavorazione, qualora il 75 % almeno della produzione che risulta dalla loro utilizzazione sia esportata fuori di detto territorio;

▼M1

- c) utensili e strumenti speciali messi gratuitamente a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità per essere usati nella fabbricazione di merci da esportare nella loro totalità, a condizione che restino di proprietà della persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità:

▼B

- d) merci di ogni genere che debbano essere sottoposte a prove, esperimenti o dimostrazioni, comprese le prove e gli esperimenti necessari per le procedure di omologazione, tranne le prove, gli esperimenti o le dimostrazioni che costituiscono attività lucrative;
e) merci di ogni genere che debbano essere impiegate per l'effettuazione di prove, esperimenti o dimostrazioni, tranne le prove, gli esperimenti o le dimostrazioni che costituiscono attività lucrative;

▼M1

- f) i campioni, ossia gli articoli che sono rappresentativi di una determinata categoria di merci già prodotte o che sono modelli di merci di cui è prevista la fabbricazione, esclusi gli articoli identici introdotti dalla stessa persona o spediti allo stesso destinatario in quantità tali che, considerati nel loro insieme, non costituiscono più campioni secondo gli usi normali del commercio.

2. Per poter beneficiare del regime di ammissione temporanea di cui al paragrafo 1,

- a) le merci di cui alle lettere a), b), c) ed f) del presente paragrafo devono appartenere ad una persona stabilita al di fuori del territorio doganale della Comunità;

▼M1

- b) i campioni di cui alla lettera f) del presente paragrafo devono essere importati ai soli fini della presentazione o della dimostrazione nel territorio doganale della Comunità, per promuovere ordinazioni di merci simili che saranno importate successivamente in questo stesso territorio. Essi non devono essere venduti, né adibiti al loro uso normale, salvo per le necessità della dimostrazione, né utilizzati in alcun modo durante la permanenza nel territorio doganale della Comunità.

▼B*Articolo 681*

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione è accordato per i mezzi di produzione sostitutivi.
2. La durata del vincolo dei mezzi di produzione sostitutivi al regime dell'ammissione temporanea è di sei mesi.
3. Per «mezzi di produzione sostitutivi» si intendono: gli strumenti, gli apparecchi e le macchine che, in attesa della consegna o della riparazione di merci affini, sono messe provvisoriamente e gratuitamente a disposizione del cliente dal fornitore o dal riparatore.

Articolo 682

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione è accordato per:
 - a) le merci d'occasione importate per essere vendute all'asta;
 - b) le merci importate nel quadro di un contratto di vendita con riserva di prove soddisfacenti;

▼M6

- c) gli oggetti d'arte, da collezione e di antiquariato importati per essere esposti per l'eventuale vendita;

▼B

- d) ►C2 l'invio ◀ «per esame» di articoli di pelletteria confezionata, gioielli, tappeti ed articoli di gioielleria, inviati per esame, a condizione che le loro caratteristiche particolari impediscano che siano importati come campioni.

▼M6

2. La durata della permanenza delle merci di cui al paragrafo 1 in regime di ammissione temporanea è pari a 24 mesi per quanto riguarda le lettere a) e c), di 6 mesi per quanto riguarda la lettera b) e pari a 6 settimane per quanto riguarda la lettera d).

▼B

3. Si intende per:
 - «merci d'occasione», le merci che non sono state prodotte di recente,

▼M6

- «oggetti d'arte, da collezione e di antiquariato», le merci dell'allegato 91 ter

▼B

- «invio per esame», la spedizione di merci che lo speditore vorrebbe vendere e che il destinatario potrebbe acquistare previo loro esame.

▼M5*Articolo 683*

Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione è accordato per:

- a) le pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, positive, e altri supporti d'immagine registrati destinati ad essere visionati prima della utilizzazione commerciale;
- b) le pellicole, i nastri magnetici e i film magnetizzati e altri supporti di suono o d'immagine destinati alla sonorizzazione, al doppiaggio o alla riproduzione;
- c) le pellicole che mostrano la natura o il funzionamento di prodotti o materiali esteri, a condizione che non siano destinate ad essere programmate in pubblico a scopo di lucro;
- d) i supporti d'informazione, registrati, inviati gratuitamente e destinati ad essere utilizzati nel trattamento automatico dei dati;
- e) oggetti (compresi i veicoli) che, per loro natura, possono servire unicamente a fare pubblicità ad un determinato articolo o propaganda per un fine determinato.

▼B*Articolo 684*

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione è accordato per gli effetti personali e le merci importate per fini sportivi.

▼M1

2. Si intende per:

- a) «viaggiatore» qualsiasi persona di cui all'articolo 236, punto A, paragrafo 1;
- b) «effetti personali» tutti gli articoli nuovi o usati di cui un viaggiatore può ragionevolmente aver bisogno durante il viaggio per uso personale, tenuto conto di tutte le circostanze del viaggio, esclusa qualsiasi merce importata per fini commerciali;
- c) «merci importate per fini sportivi» articoli sportivi e altri materiali destinati ad essere utilizzati dai viaggiatori in competizioni o dimostrazioni sportive o a fini di allenamento svolgentisi nel territorio doganale della Comunità.

3. La riesportazione degli effetti personali ha luogo, al più tardi, quando la persona che li ha importati lascia il territorio doganale della Comunità.

La durata della permanenza delle merci importate a fini sportivi nell'ambito del regime di ammissione temporanea è di dodici mesi.

4. La lista illustrativa di queste merci è contenuta nell'allegato 92.

Articolo 684 bis

1. Il beneficio del regime di ammissione temporanea in esonero totale dei dazi all'importazione è accordato per il materiale di propaganda turistica.

2. Per «materiale di propaganda turistica» si intendono le merci aventi come scopo di indurre il pubblico a visitare paesi stranieri, in particolare ad assistere a riunioni o a manifestazioni di carattere culturale, religioso, turistico, sportivo o professionale.

3. Una lista illustrativa di questo materiale è contenuta nell'allegato 93.

▼**M1***Articolo 685*

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione è accordato per i materiali e per gli animali vivi di qualsiasi specie importati ai fini elencati nell'allegato 93 bis.
2. La concessione del regime di ammissione temporanea di cui al paragrafo 1 è subordinata alla condizione che:
 - a) gli animali appartengano a una persona stabilita al di fuori del territorio doganale della Comunità;
 - b) i materiali appartengano a una persona stabilita nella zona di frontiera attigua a quella del territorio doganale della Comunità;
 - c) gli animali da tiro e i materiali siano importati da una persona stabilita nella zona di frontiera attigua a quella del territorio doganale della Comunità per la coltivazione di terreni situati nel territorio doganale della Comunità, compresa l'esecuzione di lavori agricoli o forestali quali lo scarico e il trasporto di legname oppure la piscicoltura.
3. Per «zona di frontiera» si intende, fatte salve le convenzioni in materia, una zona che non supera 15 chilometri di profondità in linea d'aria dalla frontiera. Devono essere considerati appartenenti a tale zona i comuni il cui territorio sia parzialmente compreso nella stessa zona, nonostante le deroghe che potrebbero essere stabilite in merito.

▼**B***Articolo 686*

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione è accordato per il materiale destinato al conforto dei marittimi.
2. S'intende per:
 - «materiale di conforto», il materiale destinato alle attività di carattere culturale, educativo, ricreativo, religioso o sportivo dei marittimi;
 - «marittimi», tutte le persone trasportate a bordo di una nave che svolgono compiti inerenti al funzionamento o al servizio in mare della nave stessa.
3. L'elenco delle merci da considerare come materiale di conforto destinato ai marittimi figura nell'allegato 94.
4. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea di cui al paragrafo 1 è accordato a condizione che il materiale:
 - a) sia sbarcato da una nave adibita al traffico marittimo internazionale per essere temporaneamente utilizzato a terra dall'equipaggio per un periodo di tempo non superiore alla durata dello scalo nel porto;
 - b) sia importato per essere temporaneamente utilizzato in centri culturali o sociali per un periodo di tempo di dodici mesi. Per «centri culturali o sociali» si intendono i luoghi di ritrovo, i club e i locali di ricreazione per marittimi, gestiti da organismi ufficiali o da organizzazioni religiose o di altro genere, senza scopo di lucro, e i luoghi di culto in cui si celebrano regolarmente le funzioni religiose per i marittimi.

Articolo 687

Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione è accordato per i materiali vari utilizzati sotto la sorveglianza e la responsabilità di un'amministrazione pubblica per la costruzione, la riparazione o la manutenzione di infrastrutture d'interesse generale nelle zone di frontiera.

▼**B***Articolo 688*

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione è accordato per le merci importate temporaneamente nel territorio doganale della Comunità in situazioni particolari, senza alcuna incidenza sul piano economico.
2. L'ammissione temporanea delle merci importate occasionalmente per restare nel territorio doganale della Comunità per tre mesi al massimo e di valore non superiore a 4 000 ecu è considerata una situazione particolare senza incidenza sul piano economico.

Articolo 689

1. Ciascuno Stato membro può decidere di concedere l'esonero totale anziché l'esonero parziale di cui all'articolo 142 del codice per merci importate occasionalmente per restare sul suo territorio per tre mesi al massimo.
2. Previo esame delle comunicazioni di cui all'articolo 746, paragrafo 1, lettera c), nell'ambito del comitato vengono adottate disposizioni intese ad escludere talune operazioni dall'applicazione del paragrafo 1, qualora venga stabilito che queste operazioni incidono sulle condizioni di concorrenza nella Comunità o pregiudicano gli interessi degli operatori economici ivi stabiliti.

▼**M1**

3. Alla scadenza del periodo di permanenza delle merci vincolate al regime ai sensi del presente articolo, le merci devono ricevere una nuova destinazione doganale oppure essere vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione.

La data alla quale le merci sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea in forza del paragrafo 1 deve essere presa in considerazione per l'eventuale determinazione dell'importo dei dazi da riscuotere in base all'esonero parziale.

▼**B**

Sottosezione 2

Disposizioni particolari applicabili alle merci che possono beneficiare del regime dell'esonero parziale*Articolo 690*

L'elenco delle merci che devono essere escluse dalla possibilità di beneficiare del regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione, a norma dell'articolo 142, paragrafo 2 del codice, figura nell'allegato 95.

Sottosezione 3

Concessione del regimea) **Procedura normale***Articolo 691*

1. La domanda è fatta, conformemente all'articolo 497, secondo il modello figurante nell'allegato 67/D, ed è presentata dalla persona alla quale può essere concessa l'autorizzazione, conformemente agli articoli 86 e ►**C2** 138 ◀ del codice.
2.
 - a) Essa è presentata all'autorità doganale designata dallo Stato membro in cui le merci devono essere utilizzate.
 - b) Quando le merci debbano essere utilizzate in più Stati membri, può essere richiesta una sola autorizzazione. La domanda è presentata all'autorità doganale designata dallo Stato membro in cui le merci devono essere utilizzate per la prima volta.

▼B

In tal caso, la domanda deve recare tutti gli elementi relativi allo svolgimento delle operazioni nonché i luoghi in cui le merci d'importazione temporanea saranno utilizzate.

Articolo 692

1. Fatto salvo l'articolo 695, l'autorizzazione è rilasciata dall'autorità doganale alla quale è stata presentata la domanda conformemente all'articolo 691, paragrafo 2, ed è redatta, conformemente all'articolo 500 secondo il modello di cui all'allegato 68/D.

2. Ove si applichi l'articolo 691, paragrafo 2, lettera b), l'autorizzazione non può essere rilasciata senza l'accordo delle autorità doganali designate dagli Stati membri in cui sono situati i luoghi indicati nella domanda. Si applica la seguente procedura:

- a) l'autorità doganale alla quale è stata presentata la domanda comunica alle altre autorità doganali interessate la domanda ed il progetto di autorizzazione che deve indicare almeno i luoghi di utilizzo, la designazione commerciale e/o tecnica, la quantità ed il valore previsti, l'articolo in virtù del quale il regime è richiesto, i mezzi d'identificazione da adottare, gli uffici doganali di cui al punto 8 del modello di autorizzazione figurante nell'allegato 68/D, e, se necessario, le regole da osservare, in particolare per provvedere all'informazione dell'ufficio di controllo;
- b) le altre autorità doganali interessate comunicano, se del caso, che vi sono obiezioni, al più presto comunque entro due mesi dalla data di comunicazione della domanda e del progetto di autorizzazione;
- c) l'autorità doganale di cui alla lettera a) può rilasciare l'autorizzazione se, nel termine di cui alla lettera b), non le è stato comunicato che esistono obiezioni sul progetto di autorizzazione;
- d) lo Stato membro che rilascia l'autorizzazione invia copia della stessa a tutti gli Stati membri interessati.

Le autorizzazioni così rilasciate sono valide unicamente negli Stati membri in causa.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, i nomi e gli indirizzi delle autorità doganali che hanno designato per ricevere la domanda ed il progetto di autorizzazione di cui alla lettera a).

Articolo 693

La durata di validità dell'autorizzazione è stabilita dall'autorità doganale caso per caso, tenuto conto delle particolari esigenze del richiedente l'autorizzazione.

*Articolo 694***▼M5**

1. All'atto della concessione dell'autorizzazione, l'autorità doganale designata stabilisce il termine entro il quale le merci d'importazione devono avere ricevuto una delle destinazioni doganali ammesse, tenendo conto, da una parte, dei termini previsti dall'articolo 140, paragrafo 2 del codice e dagli articoli 674, 679, 681, 682 e 684 e, dall'altra, del termine necessario perché sia raggiunto l'obiettivo dell'ammissione temporanea.

▼B

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 140, paragrafo 3 del codice, per «circostanze eccezionali» si intende qualsiasi evento che richieda l'utilizzazione della merce per un periodo supplementare onde conseguire l'obiettivo che ha motivato l'operazione di ammissione temporanea.

3. Qualsiasi proroga del termine concesso eccedente il termine previsto dev'essere calcolato in modo da tener conto delle circostanze che hanno impedito al titolare dell'autorizzazione di procedere, nel termine predetto, alla riesportazione delle merci.

▼**B**b) *Procedure semplificate**Articolo 695*

1. Il presente articolo si applica quando l'utilizzazione sia prevista in un solo Stato membro e, quando l'utilizzazione debba essere effettuata in più Stati membri, si applica nel caso in cui non sia richiesta l'applicazione degli articoli 142, paragrafo 1 del codice o 688 e 689 del presente regolamento.

2. Quando le procedure semplificate di vincolo al regime, di cui all'articolo 76 del codice, non vengano applicate, qualsiasi ufficio doganale abilitato dall'autorità doganale a concedere autorizzazioni con procedura semplificata ammette che il deposito della dichiarazione di vincolo al regime costituisca, nel contempo, la domanda di autorizzazione.

In questo caso, l'autorizzazione è costituita dalla accettazione della dichiarazione; tale accettazione è comunque subordinata alle condizioni di rilascio dell'autorizzazione, che comprendono la determinazione dell'ufficio di controllo, indicato nel riquadro 44 del formulario.

3. Alla dichiarazione presentata alle condizioni di cui al paragrafo 2 occorre allegare un documento redatto dal dichiarante, nel quale figurino le seguenti indicazioni, sempreché queste siano necessarie e non possano essere inserite nel riquadro 44 del formulario relativo alle dichiarazioni di cui al paragrafo 2:

- a) nome o ragione sociale ed indirizzo del richiedente il regime, quando trattasi di persona diversa dal dichiarante, e, eventualmente, del proprietario delle merci;
- b) nome o ragione sociale ed indirizzo dell'utilizzatore delle merci, quando trattasi di persona diversa dal richiedente e dal dichiarante;
- c) articolo a norma del quale è richiesto il regime;
- d) prevista durata del vincolo delle merci al regime;
- e) luogo in cui le merci devono essere utilizzate;
- f) utilizzazione delle procedure di cui agli articoli 713 e 714.

L'articolo 498 si applica *mutatis mutandis*.

4. L'articolo 502 si applica *mutatis mutandis*.

Articolo 696

1. I casi previsti all'articolo 229, paragrafo 1, lettere a) e c) beneficiano della procedura semplificata per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 692 sempreché il dichiarante presenti, a sostegno della dichiarazione verbale, un inventario che indichi:

- a) il suo nome e indirizzo;
- b) la designazione commerciale delle merci;
- c) il valore delle merci;
- d) la durata della permanenza delle merci nello Stato membro interessato;
- e) precise indicazioni sul numero di pezzi di ciascuna specie di merci;
- f) il luogo di utilizzazione nei casi di cui all'articolo 229, paragrafo 1, lettera a), quarto trattino.

2. L'inventario, datato e firmato dal richiedente, viene depositato in duplice esemplare nell'ufficio doganale; un esemplare, vistato dall'ufficio doganale, è consegnato all'interessato e l'altro è conservato da detto ufficio.

▼**M7**

La dichiarazione verbale di vincolo costituisce domanda di autorizza-

▼M7

zione e il visto dell'inventario apposto dall'ufficio doganale ha valore di autorizzazione.

▼B

3. L'inventario relativo agli animali e ai materiali di cui all'articolo 229, paragrafo 1, primo trattino può essere utilizzato nel corso dello stesso anno per tutte le entrate effettuate nel territorio doganale della Comunità.

Esso è depositato ogni anno presso l'ufficio doganale competente prima della realizzazione della prima operazione di ammissione temporanea.

Articolo 697

1. La presentazione del carnet ATA nell'ufficio doganale, abilitato dall'autorità doganale, per beneficiare del regime dell'ammissione temporanea equivale alla presentazione della domanda di autorizzazione e l'accettazione del carnet (volet ammissione temporanea) ha valore di autorizzazione ad avvalersi del regime.

2. Le merci per le quali l'ammissione temporanea può essere effettuata secondo la procedura prevista al paragrafo 1 figura nell'allegato 96.

3. Gli uffici doganali possono accettare solo i carnet ATA:

▼M6

a) rilasciati in uno dei paesi firmatari

— della convenzione ATA o

— della convenzione di Istanbul che abbia accettato le raccomandazioni del 25 giugno 1992 del consiglio di cooperazione doganale relative all'accettazione dei carnet ATA e CPD nel quadro dell'ammissione temporanea nei termini e modi stabiliti dalle raccomandazioni stesse

e vistati e garantiti da un'associazione facente parte di una catena di garanti internazionale. L'elenco di tali paesi e associazioni è comunicato dalla Commissione agli Stati membri;

▼B

b) recanti l'attestato dell'autorità doganale nello spazio a questa riservato sulla copertina del carnet, e

c) validi nel territorio doganale della Comunità.

▼M1*Articolo 698*

1. ►**M7** Gli effetti personali e le merci importate per fini sportivi, ai sensi dell'articolo 684, sono autorizzati a beneficiare del regime senza domanda né autorizzazione scritte o verbali. ◀

In tal caso, l'atto di cui all'articolo 233 è considerato come domanda di ammissione temporanea e il non intervento dell'autorità doganale come autorizzazione.

▼M5

2. Quando l'ammontare dei diritti all'importazione e delle altre imposizioni è elevato, il paragrafo 1 non è applicabile agli effetti personali ed alle merci importate per fini sportivi. ►**M7** In questi casi si applicano mutatis mutandis la procedura semplificata di cui all'articolo 696. ◀

▼B

Sottosezione 4

Vincolo di merci al regime*Articolo 699*

1. Salvo ove si applichino gli articoli da 695 a 697, la dichiarazione di vincolo delle merci al regime dell'ammissione temporanea dev'essere depositata in uno degli uffici di vincolo previsti nell'autorizzazione.

▼B

2. Ove si applichino gli articoli 695 e 696, la dichiarazione di cui all'articolo 701 o l'inventario dev'essere depositata(o) in uno degli uffici doganali abilitati.

▼M1

3. Ove si applichi l'articolo 697, la presentazione del carnet ATA per il vincolo delle merci al regime dell'ammissione temporanea deve avvenire in un qualsiasi ufficio d'entrata abilitato. L'ufficio d'entrata funge in tal caso da ufficio di vincolo.

Tuttavia, quando

a) l'ufficio d'entrata abilitato non sia in grado di verificare se siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite per l'applicazione del regime dell'ammissione temporanea, o

b) l'ufficio d'entrata non sia abilitato a fungere da ufficio di vincolo,

questo ufficio consente che venga effettuato, utilizzando il carnet ATA come documento di transito, l'inoltro delle merci tra l'ufficio di entrata e un ufficio di destinazione in grado di verificare se risultano soddisfatte dette condizioni.

▼B

4. Le autorità doganali degli Stati membri abilitano i propri uffici doganali a fungere da uffici di vincolo o l'ufficio di entrata a fungere da ufficio di vincolo.

▼M1*Articolo 700*

1. In applicazione dell'articolo 88 del codice, il vincolo al regime dell'ammissione temporanea è subordinato alla costituzione di una garanzia.

2. In deroga al paragrafo 1, i casi in cui non viene richiesta la costituzione di una garanzia per il vincolo di merci al regime dell'ammissione temporanea sono elencati nell'allegato 97.

Articolo 700 bis

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 691, paragrafo 2, e dell'articolo 692, paragrafo 2, la garanzia viene costituita nella località di rilascio dell'autorizzazione di vincolo al regime, al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligazione doganale e degli altri tributi cui può essere assoggettata la merce.

2. Quando l'autorizzazione venga rilasciata in applicazione dell'articolo 692, con applicazione delle procedure semplificate di cui all'articolo 713, e le merci siano destinate ad essere utilizzate in più Stati membri, l'elenco di questi Stati è comunicato al servizio doganale dal titolare del regime.

3. Lo svincolo della garanzia è effettuato dall'ufficio doganale che ha rilasciato l'autorizzazione, non appena l'ufficio doganale che ha vistato inizialmente il bollettino di cui all'articolo 715, paragrafo 3 riceve, a norma dell'articolo 716, paragrafo 2, la copia del bollettino stesso vistata dall'ufficio di appuramento, ed accompagnata, a seconda dei casi:

— dall'esemplare 3 della dichiarazione di riesportazione,

— da una copia del documento con il quale le merci hanno ricevuto un'altra destinazione doganale, o, in assenza di detto documento, dalla prova che le merci hanno ricevuto un'altra destinazione doganale.

▼Ba) *Procedura normale**Articolo 701*

1. La dichiarazione di cui all'articolo 699, paragrafi 1 e 2 deve essere fatta in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 198 a 252.
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 695, la designazione delle merci indicata nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve corrispondere alle specificazioni figuranti nell'autorizzazione.
3. Ove si applichi l'articolo 699, paragrafo 3, l'ufficio di vincolo espleta le seguenti formalità:
 - a) verifica i dati figuranti nelle caselle da «A» a «G» del volet «importazione»;
 - b) compila la matrice e la casella «H» del volet «importazione» indicando, fra l'altro, alla lettera b) di tale casella, il termine per la riesportazione delle merci, termine che non può eccedere il termine di validità del carnet in causa, fatti salvi i termini speciali di cui all'articolo 140, paragrafo 2 del codice;
 - c) indica il nome e l'indirizzo dell'ufficio di vincolo nella casella «H», lettera e) del volet «riesportazione», e
 - d) trattiene il volet «importazione».

b) *Procedure semplificate**Articolo 702*

Le procedure semplificate di cui all'articolo 76 del codice si applicano alle condizioni previste agli articoli 275 e 276.

Sottosezione 5

Appuramento del regimea) *Disposizioni di carattere generale relative alle destinazioni doganali previste dall'articolo 89 del codice**Articolo 703*

►C2 Il vincolo ad una destinazione doganale di merci già vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale ◀ è subordinato al pagamento dell'importo eventualmente da pagare in applicazione dell'articolo 143 del codice.

Articolo 704

1. Il regime dell'ammissione temporanea è considerato appurato quando le merci importate conformemente all'articolo 673 sono state consumate, distrutte o distribuite gratuitamente al pubblico in occasione di una manifestazione.

La natura di tali merci e dei prodotti di cui all'articolo 673, paragrafo 1, lettera e) deve tuttavia corrispondere alla natura della manifestazione, al numero dei visitatori e all'importanza della partecipazione dell'espositore a tale manifestazione.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle bevande alcoliche, ai tabacchi e ai combustibili.

▼B**b) Procedure normali***Articolo 705*

1. Salvo ove si applichino gli articoli da 695 a 697, la dichiarazione di appuramento del regime dell'ammissione temporanea dev'essere depositata in uno degli uffici doganali di appuramento previsti nell'autorizzazione.

▼M7

2. Ove si applichino gli articoli 695 e 696, la dichiarazione di cui al paragrafo 1, o l'inventario, secondo il caso, sono depositati nell'ufficio doganale che ha rilasciato l'autorizzazione.

▼B

3. Ove si applichi l'articolo 697, il carnet ATA dev'essere presentato in un ufficio doganale di appuramento abilitato.

4. Tuttavia, l'ufficio di controllo può permettere che la dichiarazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sia presentata in un ufficio doganale diverso da quello di cui ai paragrafi indicati.

Articolo 706

1. La dichiarazione di cui all'articolo 705, paragrafi 1 e 2 dev'essere redatta conformemente alle disposizioni previste per la destinazione doganale in causa.

2. La designazione delle merci d'importazione figurante nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve corrispondere alle specificazioni figuranti nell'autorizzazione

3. Ove si applichi l'articolo 705, paragrafo 3, l'ufficio di appuramento:

- a) compila la matrice e la casella «H» lettera e) del volet «riesportazione»;
- b) trattiene il volet «riesportazione», che rispedisce senza indugio all'ufficio di ammissione temporanea.

c) Procedure semplificate*Articolo 707*

Le procedure semplificate di cui all'articolo 76 del codice alle condizioni previste all'articolo 278.

Sottosezione 6

Disposizioni relative alla tassazione*Articolo 708*

In applicazione dell'articolo 144, paragrafo 1 del codice quando si tratti di merci di cui all'articolo 673 e all'articolo 682, paragrafo 1, lettere a), c) e d), il momento da prendere in considerazione per la determinazione dell'obbligazione doganale è quello dell'accettazione della dichiarazione per l'immissione in libera pratica.

▼M7*Articolo 709*

1. L'insorgenza di una obbligazione doganale relativa alle merci precedentemente vincolate al regime di ammissione temporanea dà luogo al pagamento di interessi compensativi sull'importo globale dei dazi all'importazione da pagare.

▼M7

2. Il paragrafo 1 non si applica nei casi seguenti:
 - a) quando l'obbligazione doganale sorge in conformità dell'articolo 201, paragrafo 1, lettera b) del codice;
 - b) quando l'obbligazione doganale sorge qualora sia stata costituita una garanzia mediante un deposito in contanti pari ad uno degli importi delle obbligazioni doganali di cui all'articolo 192, paragrafo 1 del codice;
 - c) quando l'obbligazione doganale sorge dall'immissione in libera pratica delle merci precedentemente vincolate al regime di ammissione temporanea in applicazione degli articoli 673, 678, 682, 684 oppure 684 bis;
 - d) quando l'importo degli interessi compensativi, calcolati in conformità del paragrafo 3, non supera 20 ECU per ogni fattispecie d'insorgenza di un'obbligazione doganale;
 - e) quando il titolare dell'autorizzazione chiedi l'immissione in libera pratica e provi che circostanze particolari, esultanti da colpa o raggiri da parte sua, rendono impossibile o economicamente impossibile eseguire la prevista riesportazione secondo le modalità da lui previste e debitamente documentate all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione. L'articolo 589, paragrafo 3 si applica *mutatis mutandis*.
3.
 - a) I tassi d'interesse annui da prendere in considerazione sono quelli vigenti al momento del sorgere dell'obbligazione doganale e fissati in applicazione dell'articolo 589, paragrafo 4, lettera a).
 - b) Gli interessi sono applicati per mese civile e per il periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il primo vincolo al regime delle merci di importazione e l'ultimo giorno del mese nel corso del quale è sorto il debito doganale. Il periodo da prendere in considerazione per l'applicazione degli interessi compensativi non può essere inferiore ad un mese.
 - c) L'importo degli interessi è calcolato in funzione dei dazi all'importazione dovuti, del tasso d'interesse di cui alla lettera a) e del periodo di cui alla lettera b).

▼B*Articolo 710*

In caso d'infrazione o irregolarità, commessa nel corso o in occasione di un'operazione di ammissione temporanea effettuata a fronte di un carnet ATA, le disposizioni degli articoli 454 e 455 e da 458 a 461, laddove il carnet ATA venga utilizzato come documento di transito, si applicano, *mutatis mutandis*, alla riscossione dei dazi all'importazione da pagare.

▼M5*Articolo 710 bis*

In caso di immissione in libera pratica di merci in uno Stato membro diverso da quello in cui le merci sono state vincolate al regime, lo Stato membro nel quale esse sono immesse in libera pratica riscuote i dazi all'importazione prendendo in considerazione i dazi indicati nel bollettino INF 6 previsto all'articolo 715, paragrafo 3, secondo le modalità ivi indicate.

▼B

Sottosezione 7

Cooperazione amministrativa*Articolo 711*

Quando le merci d'importazione siano collocate in zona franca o in deposito franco o siano vincolate ad uno dei regimi sospensivi, che permette di conseguenza l'appuramento del regime dell'ammissione temporanea, la casella riservata alla designazione delle merci nel documento relativo a tale destinazione doganale, oppure quando ci si avvalga di procedure semplificate, nel documento commerciale o nelle scritture utilizzate, reca oltre alle indicazioni previste dal regime in causa, la seguente dicitura:

- Mercancías IT,
- MI-varer,
- V.V.-Waren,
- Εμπορεύματα ΠΕ,
- T.A. goods,
- Marchandises AT,
- Merci A.T.,
- TI-goederen,
- Mercadorias I.T.,

▼A1

- VM-tavaroita — TI varor,
- TI varor.

▼M5*Articolo 711 bis*

Nei casi in cui si applica l'articolo 90 del codice, le autorità competenti che concedono il trasferimento dell'autorizzazione annotano quest'ultima in conformità.

Tale trasferimento mette fine al regime nei confronti del beneficiario precedente.

▼B

Sottosezione 8

Trasferimento di merci*Articolo 712*

1. Fatta salva l'applicazione degli articoli 713 e 714, qualora una merce debba circolare nel territorio doganale della Comunità, sia nel quadro di un trasferimento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 16, sia nel quadro di un'unica autorizzazione, il trasporto della merce in causa è effettuato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2726/90 applicabili alle merci di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

2. Il documento di transito comunitario esterno o il documento valido quale documento di transito comunitario esterno deve recare il termine ultimo di riesportazione e nel riquadro riservato alla designazione delle merci una delle menzioni di cui all'articolo 711.

▼M1

3. In deroga al paragrafo 1, la circolazione nel territorio doganale della Comunità delle merci vincolate al regime dell'ammissione temporanea in virtù del carnet ATA si effettua senza alcuna formalità doganale sino all'espletamento delle formalità relative all'appuramento del regime. L'articolo 452 si applica per quanto di ragione.

▼B▼B*Articolo 713*

1. Su richiesta dell'interessato, il trasporto delle merci previste dall'articolo 712, paragrafo 1, nel quadro di un'unica autorizzazione, può essere anche secondo le procedure di trasferimento previste ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
2. Quando queste procedure di trasferimento siano accordate, devono essere indicate nell'autorizzazione. In tal caso esse sostituiscono le procedure di circolazione previste dal regime di transito esterno.
3. L'autorità doganale permette che il trasferimento di merci dall'ufficio di vincolo all'ufficio di appuramento sia effettuato senza alcuna formalità doganale oltre a quelle previste all'articolo 715, paragrafo 3 e senza porre fine al regime dell'ammissione temporanea.
4. Le responsabilità relative alle merci continuano a ricadere sul titolare dell'autorizzazione.
5. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad informare preventivamente l'autorità doganale delle operazioni di trasferimento che verranno effettuate nella forma e secondo le modalità da essa stabilite.

Articolo 714

1. Sempre che non venga pregiudicata la regolarità delle operazioni, l'autorità doganale può permettere l'inoltro delle merci, alle altre condizioni da essa stabilite, senza formalità doganali dall'ufficio di vincolo al luogo di utilizzazione e dal luogo di utilizzazione all'ufficio di appuramento.
2. L'interessato deve informare l'ufficio di controllo della riesportazione delle merci vincolate al regime di ammissione temporanea, inviandogli l'esemplare della dichiarazione di esportazione che gli è stato restituito.

Articolo 715

1. Ove si applichi l'articolo 712, all'atto del vincolo della merce alla procedura di transito esterno, l'autorità doganale, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, vista il bollettino d'informazione di cui al paragrafo 3.
2. Ove si applichi l'articolo 713, il bollettino d'informazione di cui al paragrafo 3 è vistato o al momento del vincolo delle merci al regime o al momento in cui inizia l'operazione di trasferimento.
3. Il bollettino d'informazione, qui di seguito denominato bollettino INF 6, è composto da un originale e due copie ed è redatto su un formulario conforme al modello figurante nell'allegato 98.

Articolo 716

1. Il bollettino INF 6 reca tutte le informazioni necessarie affinché l'autorità doganale conosca, in particolare:
 - la data del vincolo delle merci d'importazione al regime dell'ammissione temporanea,
 - gli elementi di tassazione determinati a tale data,
 - nonché, all'occorrenza, l'importo dei dazi all'importazione già riscossi a titolo di esonero parziale e il periodo preso in considerazione per tale riscossione.

▼B

2. L'originale e una copia del bollettino INF 6 sono consegnati all'interessato; una copia è conservata dall'autorità doganale che lo ha vistato; l'altra copia è consegnata dall'interessato all'ufficio di appuramento; questa copia, vistata da questo ufficio, è rinviata dall'interessato all'ufficio doganale che l'ha inizialmente vistata.

▼M1

Sottosezione 9

Rinnovo dei carnet ATA*Articolo 716 bis*

1. Qualora si preveda che l'operazione di ammissione temporanea superi il termine di validità del carnet ATA, in quanto il titolare non è in grado di riesportare le merci, l'associazione che rilascia il carnet stesso può rilasciare un carnet sostitutivo. Il carnet originario viene rinviato dal titolare all'associazione di emissione.

2. Il carnet sostitutivo viene presentato all'ufficio doganale competente del luogo in cui si trovano le merci. Tale ufficio effettua quindi le seguenti formalità:

- a) scarica il carnet originario, prelevando il tagliando «riesportazione» che rispedisce senza indugio all'ufficio doganale originario di ammissione temporanea;
- b) accetta il carnet sostitutivo e trattiene il tagliando «importazione» dopo avervi apposto la data limite di riesportazione indicata sul carnet originario, corredata dell'eventuale proroga, e dal numero del carnet originario.

3. In occasione dell'appuramento del regime dell'ammissione temporanea, l'ufficio di riesportazione compie le formalità prescritte dall'articolo 706, paragrafo 3, utilizzando il tagliando «riesportazione» del carnet sostitutivo, che rispedisce senza indugio all'ufficio doganale che ha accettato il carnet sostitutivo.

4. Competente per il rilascio del carnet sostitutivo è l'associazione di emissione. Se il carnet ATA scade, mentre il titolare non è in grado di riesportare le merci e l'associazione di emissione nega il rilascio del carnet sostitutivo, le autorità doganali esigono l'espletamento delle formalità doganali di cui agli articoli da 691 a 702.

▼B

Sezione 3

Ammissione temporanea dei mezzi di trasporto

Sottosezione 1

Casi e condizioni in cui può essere concessa l'ammissione temporanea in esonero totale*Articolo 717*

Fatti salvi gli articoli 718, paragrafo 7, 719, paragrafi 10, lettera b) e 11, 721, paragrafo 5, 722, paragrafo 3, e 723, paragrafi 3 e 7, i mezzi di trasporto di cui alle lettere da a) a d) qui di seguito non possono essere prestati, affittati, impegnati, ceduti o messi a disposizione di una persona stabilita nella Comunità.

a) *Mezzi di trasporto stradale**Articolo 718*

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea si applica ai veicoli stradali per uso commerciale.

2. Ai fini del presente articolo, per «veicoli» si intendono tutti i veicoli stradali, compresi i rimorchi che possono essere agganciati ai veicoli stessi.

▼B

3. Fatto salvo il paragrafo 4, il beneficio del regime dell'ammissione temporanea previsto al paragrafo 1 è subordinato alla condizione che i veicoli siano:

- a) importati da una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità o per conto di questa;
- b) utilizzati per uso commerciale da detta persona o per suo conto;
- c) immatricolati fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio. Tuttavia, se i veicoli non sono immatricolati, si considera che questa condizione sia soddisfatta qualora essi appartengano ad una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità; e
- d) utilizzati esclusivamente per un trasporto che inizia o termina fuori del territorio doganale della Comunità.

4. Quando un rimorchio venga agganciato ad un autoveicolo immatricolato nel territorio doganale della Comunità, il beneficio del regime dell'ammissione temporanea può essere accordato anche se non sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).

5. I veicoli di cui al paragrafo 1 possono restare nel territorio doganale della Comunità, alle condizioni di cui al paragrafo 3, per il tempo necessario ad effettuare le operazioni per le quali è chiesta l'ammissione temporanea, quali l'inoltro, lo sbarco o l'imbarco dei passeggeri, lo scarico e il carico delle merci, il trasporto e la manutenzione.

6. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, lettera a) e b), le persone che agiscono per conto di una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità devono essere debitamente autorizzate da questa persona.

7. In deroga al paragrafo 3:

- a) i veicoli per uso commerciale possono essere guidati, alle condizioni di cui al paragrafo 6, da persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità;
- b) l'autorità doganale può ammettere che:
 - in casi eccezionali, una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità importi ed utilizzi veicoli per uso commerciale vincolati al regime dell'ammissione temporanea per un periodo di tempo limitato, stabilito caso per caso dalla predetta autorità;
 - una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità ed alle dipendenze di una persona stabilita fuori dello stesso importi ed utilizzi in questo territorio, per uso commerciale un veicolo appartenente a quest'ultima persona. Il veicolo ammesso in regime di ammissione temporanea può anche essere utilizzato per uso privato a patto che questo uso sia accessorio ed occasionale rispetto all'uso commerciale e sia previsto dal contratto di lavoro;
- c) i veicoli per uso commerciale siano utilizzati per il traffico interno, quando le disposizioni vigenti nel settore dei trasporti, relative, segnatamente, alle condizioni di accesso e di esecuzione dei medesimi, lo prevedano.

Articolo 719

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea si applica ai veicoli stradali per uso privato.

2. Ai fini del presente articolo, per «veicoli» si intendono tutti i veicoli stradali, comprese le roulettes e i rimorchi, che possono essere agganciati ad un autoveicolo.

3. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea di cui al paragrafo 1 è subordinato alla condizione che i veicoli siano:

- a) importati da persone stabilite fuori del territorio doganale della Comunità;

▼B

- b) utilizzati per uso privato da dette persone, e
 - c) immatricolati fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio. Tuttavia, se i veicoli non sono immatricolati, si considera che questa condizione sia soddisfatta qualora essi appartengano ad una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità.
4. In deroga al paragrafo 3,
- a) il beneficio del regime è accordato anche quando dei veicoli non comunitari siano immatricolati nel territorio doganale della Comunità all'interno di una serie provvisoria ai fini della loro riesportazione, con attribuzione di una targa automobilistica rilasciata ad una persona stabilita fuori di detto territorio.
 - b) l'autorità doganale può consentire che una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità ed alle dipendenze da una persona stabilita al di fuori di tale territorio, importi ed utilizzi, sia a fini privati che per l'esercizio di un'attività retribuita diversa da quelle previste per un uso commerciale, un veicolo appartenente a quest'ultima persona, quando tale utilizzazione sia prevista dal contratto di lavoro.
5. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea si applica anche nei casi seguenti:
- a) utilizzazione di un veicolo per uso privato, immatricolato nel paese di residenza normale dell'utilizzatore, per il tragitto da questi regolarmente effettuato nel territorio doganale della Comunità per recarsi sul luogo di lavoro e rientrare nel luogo di residenza. La concessione di questo regime non è sottoposta ad alcun limite di tempo;
 - b) utilizzazione, da parte di uno studente, di un veicolo per uso privato, immatricolato nel paese della sua residenza normale, nel territorio doganale della Comunità in cui lo studente soggiorna unicamente per motivi di studio.
6. Fatto salvo il paragrafo 5, lettera a), i veicoli di cui al paragrafo 1 possono restare nel territorio doganale della Comunità:
- a) per un massimo di sei mesi, consecutivi o no, in un periodo di dodici mesi;
 - b) per la durata del soggiorno dello studente nel territorio doganale della Comunità, nei casi di cui al paragrafo 5, lettera b).
7. Il paragrafo 5, lettera b), e il paragrafo 6, lettera b) si applicano, *mutatis mutandis*, nel caso di persone incaricate di effettuare una missione di durata determinata.
8. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, lettere a) e b), i veicoli per uso privato non possono essere dati in locazione, prestati o messi a disposizione dopo la loro importazione o, se erano in locazione, prestati o messi a disposizione al momento della loro importazione, non possono essere nuovamente locati o sublocati o formare oggetto di un secondo comodato o di una seconda messa a disposizione nel territorio doganale della Comunità a fini diversi dalla loro immediata riesportazione.
9. In applicazione del paragrafo 8, i veicoli per uso privato appartenenti ad un'impresa di locazione avente sede fuori del territorio doganale della Comunità possono essere nuovamente locati ad una persona fisica stabilita fuori di questo territorio, in vista della loro riesportazione da effettuarsi entro il termine stabilito dall'autorità doganale, se si trovano in questo territorio alla scadenza del contratto di locazione.
10. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 8:
- a) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti diretti di una persona fisica stabilita fuori del territorio doganale della Comunità, che risiedano abitualmente fuori di questo territorio, possono utilizzare un veicolo per uso privato già ammesso in regime di ammissione temporanea;

▼M1

- b) un autoveicolo per uso privato vincolato al regime dell'ammissione temporanea può essere occasionalmente utilizzato da una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità, sempre che questa agisca per conto e secondo istruzioni del titolare del ►**C2** regime che si trova in questo territorio ◀.

▼B

11. In deroga all'articolo 717:

- a) il beneficio del regime dell'ammissione temporanea di cui al paragrafo 9 è esteso alle persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità; i veicoli possono essere portati anche fuori del territorio doganale della Comunità da un dipendente dell'impresa di locazione residente in detto territorio;
- b) una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità può, per raggiungere lo Stato membro di residenza, prendere in locazione o comodato al di fuori di tale territorio un veicolo per uso privato che soddisfi alle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera c). Il termine per la riesportazione del veicolo è stabilito dall'autorità doganale, tenuto conto delle particolari circostanze di ciascun caso;
- c) l'autorità doganale può ammettere che il beneficio del regime dell'ammissione temporanea di cui al paragrafo 4 sia esteso alle persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità sul punto di trasferire la propria residenza normale fuori di questo territorio, alle seguenti condizioni:

— l'interessato deve fornire la prova del trasferimento di residenza con qualsiasi mezzo ammesso da detta autorità,

— l'esportazione del veicolo deve avvenire entro tre mesi dalla data d'immatricolazione.

▼M17

- d) in situazioni generali o individuali non alle lettere a, b) e c), le autorità doganali possono autorizzare una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità ad utilizzare all'interno di detto territorio un veicolo conforme al disposto del paragrafo 3, lettera c), e che sia preso in locazione al di fuori di tale territorio in forza di un contratto scritto. Tale autorizzazione è soggetta alla condizione che i paesi in cui sono presi in locazione e immatricolati i veicoli autorizzino l'ammissione temporanea di veicoli presi in locazione e immatricolati nel territorio doganale della Comunità in circostanze analoghe.

Il veicolo deve essere riesportato o consegnato ad un'impresa di locazione stabilita nel territorio doganale della Comunità ai fini della sua successiva riesportazione, entro otto giorni dalla data di decorrenza di efficacia del contratto. Il contratto viene presentato dalle autorità doganali, qualora queste lo richiedano.

▼B

12. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 6, lettera a), il beneficiario del regime dell'ammissione temporanea deve, per interrompere il termine di permanenza nel territorio doganale della Comunità di un veicolo ammesso in detto regime, informare l'autorità doganale e osservare le disposizioni che questa ritenga utili per impedire l'utilizzazione temporanea del veicolo.

Articolo 720

1. L'articolo 719, escluso il paragrafo 12, si applica, mutatis mutandis, agli animali da sella o da traino ed al loro rimorchio, introdotti nel territorio doganale della Comunità.

2. Gli animali e i relativi rimorchi, di cui al paragrafo 1, possono restare nel territorio doganale della Comunità per tre mesi.

**b) Mezzi di trasporto ferroviario***Articolo 721*

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea si applica ai mezzi di trasporto ferroviario.
2. Ai fini del presente articolo, per «mezzo di trasporto ferroviario» si intende il materiale di trazione, gli autotreni ferroviari e le vetture automotrici nonché i vagoni di qualsiasi natura adibiti al trasporto delle persone o delle merci.
3. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea, di cui al paragrafo 1, è subordinato alla condizione che i mezzi di trasporto ferroviario:
 - a) appartengano a persone stabilite fuori del territorio doganale della Comunità;
 - b) siano immatricolati nell'ambito di una rete ferroviaria situata fuori del territorio doganale della Comunità.
4. I mezzi di trasporto ferroviario possono restare nel territorio doganale della Comunità per dodici mesi.
5. In deroga all'articolo 717:
 - a) i mezzi di trasporto ferroviario possono essere messi a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità, sempreché siano utilizzati in comune in virtù di un accordo secondo cui ogni azienda può utilizzare i mezzi delle altre come fossero i propri,
 - b) l'autorità doganale può ammettere che, in casi eccezionali, una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità importi ed utilizzi vagoni adibiti al trasporto di merci vincolati al regime dell'ammissione temporanea per un periodo di tempo limitato, stabilito caso per caso dalla predetta autorità.

c) Mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea*Articolo 722*

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea si applica ai mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea.
2. I mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 possono restare nel territorio doganale della Comunità per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni per cui è richiesta l'ammissione temporanea, quali l'inoltro, lo sbarco o l'imbarco dei passeggeri, lo scarico e il carico delle merci, il trasporto e la manutenzione.
3. L'articolo 718, paragrafi 6 e 7 si applica, mutatis mutandis, ai mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea per uso commerciale. L'autorità doganale può ammettere, in particolare, che, in casi eccezionali, una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità importi ed utilizzi aereomobili vincolati al regime dell'ammissione temporanea per un periodo di tempo stabilito, caso per caso, dalla predetta autorità.
4. Quando i mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 sono adibiti alla navigazione aerea per uso privato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 719, paragrafo 3.
5. I mezzi di trasporto di cui al paragrafo 4 possono restare nel territorio doganale della Comunità per sei mesi, consecutivi o no, in un periodo di dodici mesi.
6. L'articolo 719, paragrafi da 8 a 12, si applica, mutatis mutandis, ai mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea per uso privato.

▼Bd) *Mezzi di trasporto adibiti alla navigazione marittima o nelle acque interne**Articolo 723*

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea si applica ai mezzi di trasporto adibiti alla navigazione marittima o nelle acque interne.
2. I mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 possono restare nel territorio doganale della Comunità per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni per cui è richiesta l'ammissione temporanea, quali l'inoltro, lo sbarco o l'imbarco dei passeggeri, lo scarico e il carico delle merci, il trasporto e la manutenzione.
3. L'articolo 718, paragrafi 6 e 7 si applica, mutatis mutandis, ai mezzi di trasporto adibiti alla navigazione marittima o nelle acque interne per uso commerciale. L'autorità doganale può ammettere, in particolare, che, in casi eccezionali, una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità importi ed utilizzi navi vincolate al regime dell'ammissione temporanea per un periodo di tempo limitato, stabilito caso per caso dalla predetta autorità.
4. Quando i mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 sono adibiti alla navigazione marittima o nelle acque interne per uso privato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 719, paragrafo 3.
5. I mezzi di trasporto di cui al paragrafo 4 possono restare nel territorio doganale della Comunità per sei mesi, consecutivi o no, in un periodo di dodici mesi.
6. L'articolo 719, paragrafi da 8 a 12, si applica, mutatis mutandis, ai mezzi di trasporto adibiti alla navigazione marittima o nelle acque interne per uso privato.
7. In deroga all'articolo 717, l'autorità doganale può ammettere che, in casi eccezionali, quando l'insufficienza delle infrastrutture dei porti lacustri situati fuori del territorio doganale della Comunità non consenta l'attracco dei mezzi di trasporto adibiti alla navigazione interna per uso privato, una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità importi una nave vincolata al regime dell'ammissione temporanea e l'utilizzi nella parte comunitaria di un lago situato tra questo territorio ed il territorio del paese d'immatricolazione della stessa nave. L'interessato deve fornire la prova dell'insufficienza delle infrastrutture portuali lacustri con qualsiasi mezzo ammesso dall'autorità doganale.

e) *Palette**Articolo 724*

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea si applica alle palette.
2. Le palette che possono essere identificate possono restare nel territorio doganale della Comunità per un periodo di dodici mesi, riducibile su domanda dell'interessato.
3. Le palette, diverse dalle palette di cui al paragrafo 2, possono restare nel territorio doganale della Comunità per un periodo di sei mesi, riducibile su domanda dell'interessato.

f) *Contenitori**Articolo 725*

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea si applica ai contenitori approvati per il trasporto sotto suggello doganale o semplicemente muniti di marchi quando vengano introdotti nel territorio doganale della Comunità per conto dei proprietari o degli utilizzatori, o dei rispettivi rappresentanti.

▼B

2. I contenitori diversi da quelli di cui al paragrafo 1 sono ammessi al beneficio del regime dell'ammissione temporanea previa autorizzazione dell'autorità doganale dello Stato membro in cui è richiesto il loro vincolo.

3. I contenitori vincolati al regime dell'ammissione temporanea possono restare nel territorio doganale della Comunità per un periodo di dodici mesi.

4. I contenitori vincolati al regime dell'ammissione temporanea possono essere utilizzati nel traffico interno prima di essere riesportati fuori del territorio doganale della Comunità. Tuttavia, i contenitori possono essere utilizzati una volta sola durante ogni permanenza in uno Stato membro per il trasporto delle merci caricate all'interno del territorio di questo Stato membro per essere scaricate all'interno del territorio dello stesso Stato membro, quando i contenitori dovrebbero altrimenti compiere un viaggio a vuoto all'interno di detto territorio.

5. Fatto salvo l'articolo 729, paragrafo 1, gli accessori e le attrezzature consuete dei contenitori possono essere importati con un contenitore ed essere poi riesportati separatamente o con un altro contenitore, oppure separatamente, ed essere poi riesportati con un contenitore.

Articolo 726

1. L'articolo 725, paragrafo 1, si applica ai contenitori approvati o no per il trasporto sotto suggello doganale e recanti, in un punto adeguato e ben visibile, le seguenti indicazioni, apposte in modo da essere durature:

- a) identificazione del proprietario o dell'utilizzatore;
- b) marchi e numeri d'identificazione del contenitore adottati dal proprietario o dall'utilizzatore;
- c) tara del contenitore, comprese tutte le attrezzature fisse, e
- d) paese di appartenenza del contenitore.

Tuttavia, le indicazioni di cui alla lettera c) non sono richieste in caso di marcatura delle casse mobili utilizzate nel trasporto combinato ferrovia-strada e le indicazioni di cui alla lettera d) non sono richieste in caso di marcatura dei contenitori utilizzati nel trasporto aereo.

2. Il paese di appartenenza del contenitore potrà essere indicato per intero o per mezzo del codice di paese ISO alfa-2 previsto nella norma internazionale ISO 3166 o con la sigla in uso per indicare il paese d'immatricolazione degli autoveicoli per la circolazione stradale internazionale, oppure, quando si tratti di casse mobili utilizzate nel trasporto combinato ferrovia-strada, con cifre. Per l'identificazione del proprietario o dell'utilizzatore se ne potrà indicare il nome e cognome, oppure si potrà ricorrere ad una sigla o a cifre consacrate dall'uso, escludendo simboli quali emblemi o bandiere.

3. Quando un contenitore, munito di marchi conformemente ai paragrafi 1 e 2, rechi l'indicazione di uno Stato membro come paese di appartenenza, tale contenitore è considerato soddisfare alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato.

Tuttavia, il beneficiario del regime deve fornire, su richiesta dell'autorità doganale dello Stato membro di permanenza del contenitore, le informazioni relative alla posizione doganale dello stesso.

Articolo 727

1. Sono riconosciuti come approvati per il trasporto sotto suggello doganale i contenitori:

- a) recanti, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 726, paragrafo 1, le seguenti indicazioni, che figureranno anche sulla targa di approvazione, secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 2:

— il numero d'ordine attribuito dal costruttore (numero di fabbricazione),

▼**B**

— se sono approvati secondo il tipo di costruzione, i numeri o le lettere d'identificazione del tipo;

- b) rispondenti alle prescrizioni tecniche di cui al paragrafo 2;
- c) approvati da uno Stato membro o da uno dei paesi elencati nell'allegato 86, secondo le procedure di cui al paragrafo 2.

2. Le prescrizioni tecniche applicabili ai contenitori che possono essere ammessi al trasporto sotto suggello doganale e le procedure relative alla loro approvazione sono quelle figuranti rispettivamente nella prima e nella seconda parte dell'allegato 7 della convenzione TIR, allegata al regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio⁽¹⁾. Ai fini del presente regolamento si applica anche ogni modifica, già entrata in vigore, riguardante l'allegato 7 della convenzione TIR.

3. Quando si constati che contenitori approvati non soddisfano alle prescrizioni tecniche di cui al paragrafo 2, o quando un contenitore presenti un grave difetto e, di conseguenza, non sia più conforme alle disposizioni secondo le quali è stato approvato per il trasporto sotto suggello doganale, l'ufficio doganale applica le disposizioni figuranti nell'allegato 100.

Articolo 728

Le disposizioni dell'articolo 725, paragrafo 4 si applicano secondo la nota esplicativa figurante nell'allegato 101.

g) *Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature normali**Articolo 729*

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea è accordato ai pezzi di ricambio, agli accessori e alle attrezzature normali, ivi compreso tutto l'occorrente per stivare, fissare o proteggere le merci, importati unitamente o separatamente dai mezzi di trasporto ai quali sono destinati.

2. I pezzi di ricambio importati con i mezzi di trasporto cui sono destinati o separatamente da questi devono servire unicamente per piccole riparazioni o per la manutenzione normale.

3. Le normali operazioni di manutenzione e le riparazioni dei mezzi di trasporto diventate necessarie durante il viaggio a destinazione o all'interno del territorio doganale della Comunità non costituiscono una modifica ai sensi dell'articolo 137 del codice e possono essere effettuate durante il vincolo al regime di ammissione temporanea.

Sottosezione 2

Concessione del regimea) *Caso generale**Articolo 730*

Tranne ove si applichino gli articoli 724 e 725 fatto salvo l'articolo 728, i mezzi di trasporto sono autorizzati per il regime senza domanda o autorizzazione scritta.

In tal caso, l'atto di cui all'articolo 233 è considerato come domanda di ammissione temporanea e il non intervento dell'autorità doganale come autorizzazione.

Articolo 731

Le palette di cui all'articolo 724, paragrafo 2, e i contenitori di cui all'articolo 725, paragrafo 1 sono ammessi al beneficio del regime

⁽¹⁾ GU n. L 252 del 28. 9. 1978, pag. 1.

▼B

secondo la procedura dell'articolo 730, sempreché il beneficiario del regime:

- a) sia rappresentato nel territorio doganale della Comunità e comunichi all'autorità doganale designata da ciascuno Stato membro di permanenza delle palette o dei contenitori i dati necessari per la loro identificazione e la portata di tale rappresentanza;
- b) fornisca, su richiesta dell'autorità doganale designata dallo Stato membro di permanenza delle palette o dei contenitori le informazioni relative al luogo e alla data di entrata delle palette o dei contenitori nel territorio doganale della Comunità e di uscita delle (dei) medesime (medesimi) da detto territorio, nonché le informazioni relative ai movimenti di tali palette o di tali contenitori all'interno del medesimo territorio.

b) *Casi particolari*

Articolo 732

1. Ove si applichino gli articoli 724, paragrafo 3, e 725, paragrafo 2, per beneficiare dell'ammissione temporanea l'utilizzatore o il suo rappresentante deve fare apposita domanda all'ufficio doganale competente dello Stato membro in cui i contenitori o palette, destinati ad essere vincolati al regime, sono introdotti nel territorio doganale della Comunità.

2. La domanda dev'essere fatta per iscritto con qualsiasi mezzo accettato dall'autorità doganale. Essa deve recare le seguenti diciture:

- a) nome, ragione sociale e indirizzo dell'utilizzatore o del suo rappresentante;
- b) impegno di conformarsi alle disposizioni dell'articolo 731, lettera b);
- c) nel caso di cui all'articolo 724, paragrafo 3, il numero e la descrizione delle palette.

3. La domanda può essere globale e riguardare varie operazioni di ammissione temporanea.

4. Nel caso di un'unica operazione di ammissione temporanea vale come domanda la presentazione dell'elenco di cui all'articolo 736, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 733

1. L'ufficio doganale in cui è stata presentata la domanda decide al riguardo e rilascia, all'occorrenza, l'autorizzazione di ammissione temporanea, qui di seguito denominata «autorizzazione».

2. L'autorizzazione è accordata soltanto per i contenitori che possono essere identificati al momento della loro riesportazione.

3. L'autorizzazione è firmata dall'ufficio doganale competente, che ne conserva una copia. Su di essa devono figurare, fra l'altro, le modalità secondo le quali l'utilizzatore deve fornire le informazioni di cui all'articolo 731, lettera b).

4. L'autorizzazione può essere globale e riguardare varie operazioni di ammissione temporanea.

5. Nel caso di un'unica operazione di ammissione temporanea, vale come autorizzazione l'accettazione, da parte dell'autorità doganale, dell'elenco di cui all'articolo 736, paragrafo 1, lettera b).

c) *Termini di cui all'articolo 140 del codice**Articolo 734*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 140, paragrafo 3 del codice, l'articolo 694, paragrafo 2 si applica ai mezzi di trasporto. Quando il beneficiario del regime dimostri che le palette di cui all'articolo 724, paragrafi 3 e 4, o i contenitori di cui all'articolo 725, paragrafi 1 e 2 non sono stati utilizzati per un certo periodo di tempo, tale mancata utilizzazione è considerata una circostanza eccezionale che giustifica la proroga del termine.

Sottosezione 3

Vincolo di merci al regime*Articolo 735*

1. Il vincolo dei mezzi di trasporto al regime dell'ammissione temporanea si effettua alle condizioni di cui all'articolo 232, paragrafo 1.
2. In applicazione dell'articolo 88 del codice, il vincolo dei mezzi di trasporto al regime dell'ammissione temporanea senza dichiarazione non è subordinato alla costituzione di una garanzia.

Articolo 736

1. In deroga all'articolo 735, paragrafo 1, quando l'ufficio doganale ritenga, al momento del vincolo al regime o in occasione di un controllo, che esistano veri rischi di violazione dell'obbligo di riesportare il mezzo di trasporto, il regime dell'ammissione temporanea si applica dietro:

- a) presentazione di una dichiarazione redatta conformemente all'articolo 205, paragrafo 1 o del documento previsto da una convenzione internazionale, di cui all'articolo 205, paragrafo 3;
- b) nel caso specifico dei contenitori, dietro dichiarazione verbale di cui all'articolo 229, paragrafo 1 accompagnata da un elenco.

Tale elenco deve recare:

- i) il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'utilizzatore o del suo rappresentante;
 - ii) le modalità d'identificazione dei contenitori;
 - iii) il numero dei contenitori, la quantità e la natura dei pezzi di ricambio, degli accessori e delle attrezzature normali.
2. In deroga all'articolo 735, paragrafo 1, i materiali di cui all'articolo 729, paragrafo 1, che sono importati separatamente dai mezzi di trasporto ai quali sono destinati, sono sottoposti alle formalità previste al paragrafo 1, lettera a), senza pregiudizio delle misure agevolative più grandi previste dagli accordi in vigore.
 3. In deroga all'articolo 735, paragrafo 2, quando l'ufficio di controllo ritenga che il pagamento dell'obbligazione doganale che può nascere non sia garantito, viene richiesta la costituzione di una garanzia.

Articolo 737

1. Quando vengano vincolati al regime dell'ammissione temporanea all'appuramento del regime di perfezionamento attivo nella Comunità, i mezzi di trasporto prima soggetti a questo regime sono equiparati ai mezzi di trasporto introdotti nel territorio doganale della Comunità.
2. La data di vincolo al regime dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 è quella della loro prima utilizzazione in detto regime.



3. Per stabilire il conto di appuramento previsto per il regime di perfezionamento attivo, il beneficiario del regime dell'ammissione temporanea rilascia al titolare dell'autorizzazione accordata per il regime di perfezionamento attivo un attestato che sostituisce i documenti previsti all'articolo 595, paragrafo 3.

Sottosezione 4

Appuramento del regime

Articolo 738

I pezzi sostituiti dopo la riparazione o la manutenzione ed i pezzi di ricambio nuovi difettosi o avariati devono ricevere una delle destinazioni ammesse per le merci d'importazione.

Articolo 739

Per i mezzi di trasporto ferroviario, di cui all'articolo 721, e le palette, di cui all'articolo 724, utilizzati in comune in virtù di un accordo, il regime termina anche quando i mezzi di trasporto ferroviario del medesimo tipo, o le palette del medesimo tipo o di valore equivalente a quelli messi a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità ricevano una delle destinazioni doganali ammesse.

Articolo 740

1. L'appuramento del regime dell'ammissione temporanea, per i mezzi di trasporto che sono stati vincolati al regime alle condizioni previste dall'articolo 735, si effettua:

- a) in caso di riesportazione, alle condizioni di cui all'articolo 232, paragrafo 2;
- b) in caso di dichiarazione per ogni altra destinazione doganale, alle condizioni previste per la dichiarazione per la destinazione in causa.

2. L'appuramento del regime dell'ammissione temporanea, per i mezzi di trasporto cui è stato applicato l'articolo 736, è effettuato con la presentazione per una destinazione doganale ammessa della dichiarazione o del documento di cui all'articolo 736, con il mezzo di trasporto, nei termini stabiliti, all'ufficio doganale in cui è stato(a) depositato(a) il documento o la dichiarazione.

Sottosezione 5

Disposizioni finali

Articolo 741

Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano le disposizioni vigenti nel settore dei trasporti riguardanti, in particolare, le condizioni di accesso e di esecuzione dei trasporti medesimi.

Articolo 742

L'autorità doganale può revocare l'autorizzazione di ammissione temporanea dei mezzi di trasporto quando constati, in particolare, fatte salve le deroghe previste dal presente capitolo e le maggiori agevolazioni contenute negli accordi in vigore:

- che i mezzi di trasporto stradale per uso commerciale sono utilizzati nel traffico interno,
- che i mezzi di trasporto per uso privato sono utilizzati per uso commerciale nel traffico interno,
- che i mezzi di trasporto sono stati dati in locazione, in comodato o messi a disposizione dopo la loro importazione o, se erano in locazione, in comodato o messi a disposizione all'atto della loro importazione, sono stati nuovamente locati o sublocati o hanno

▼B

formato oggetto di un secondo comodato o di una seconda messa a disposizione nel territorio doganale della Comunità a fini diversi dalla loro immediata riesportazione.

Sezione 4

Modalità di appuramento particolari*Articolo 743*

Per l'applicazione del presente capitolo, è sempre possibile procedere all'abbandono al pubblico erario, previo accordo dell'autorità doganale, ed in casi eccezionali debitamente comprovati.

Sezione 5

Misure di politica commerciale*Articolo 744*

Quando, in atti comunitari, siano previste misure di politica commerciale per:

- a) l'immissione in libera pratica delle merci, queste non si applicano né all'atto del vincolo delle merci al regime dell'ammissione temporanea né durante tutta la durata del loro vincolo al regime;
- b) l'introduzione nel territorio doganale della Comunità di merci, esse si applicano all'atto del vincolo al regime dell'ammissione temporanea;
- c) l'esportazione di merci, esse non si applicano all'atto della riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità dopo essere state vincolate al regime dell'ammissione temporanea di merci non comunitarie.

Articolo 745

L'immissione in libera pratica delle merci d'importazione è subordinata all'applicazione, da parte dell'autorità doganale, delle misure di politica commerciale in vigore per tali merci al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Sezione 6

Scambio di informazioni*Articolo 746*

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
 - a) i casi di applicazione dell'articolo 696, conformemente all'articolo 229, paragrafo 1, lettera c);
 - b) le informazioni figuranti nell'allegato 102 per ciascuna autorizzazione, quando il valore delle merci d'importazione sia superiore a 4 000 ecu e la loro ammissione temporanea sia stata autorizzata in applicazione delle disposizioni dell'articolo 688;
 - c) le informazioni figuranti nell'allegato 103 per ciascuna autorizzazione, quando l'ammissione temporanea delle merci sia stata autorizzata in applicazione delle disposizioni dell'articolo 689.
2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) vengono effettuate al più tardi il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno per quanto concerne le autorizzazioni rilasciate durante il semestre precedente. Esse vengono trasmesse dalla Commissione agli altri Stati membri e vengono esaminate dal comitato nei casi ritenuti necessari.

▼B*Articolo 747*

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
 - a) l'elenco delle autorità doganali alle quali devono essere presentate le domande di autorizzazione, tranne quando si applichino gli articoli 695, 696 e 697;

▼M1

- b) l'elenco degli uffici doganali abilitati ad accettare dichiarazioni di vincolo al regime in applicazione degli articoli 695, 696, 697 e 699.

▼B

2. Si applica l'articolo 649, paragrafi 2 e 3.

*CAPITOLO 6**Perfezionamento passivo*

Sezione 1

Disposizioni di carattere generale*Articolo 748*

Ai sensi del presente capitolo, si intende per:

- a) *prodotti compensatori principali*: i prodotti compensatori per il cui ottenimento è stato autorizzato il regime di perfezionamento passivo;
- b) *prodotti compensatori secondari*: i prodotti compensatori diversi da quelli per il cui ottenimento è stato autorizzato il regime, risultanti, necessariamente, dall'operazione di perfezionamento passivo;
- c) *perdite*: la parte delle merci di temporanea esportazione che viene distrutta o scompare durante l'operazione di perfezionamento, segnatamente per evaporazione, essiccazione, scarico in forma di gas o scolo nell'acqua di sciacquatura;
- d) *metodo della chiave quantitativa*: la ripartizione delle merci di temporanea esportazione fra i vari prodotti compensatori in funzione della quantità di tali merci;
- e) *metodo della chiave valore*: la ripartizione delle merci di temporanea esportazione fra i vari prodotti compensatori in funzione del valore di questi ultimi;
- f) *importazione anticipata*: la modalità di cui all'articolo 154, paragrafo 4 del codice;
- g) *traffico triangolare*: la modalità secondo la quale viene effettuata l'immissione in libera pratica, in esenzione parziale o totale dai dazi all'importazione, dei prodotti compensatori presso un'amministrazione doganale diversa da quella presso la quale viene effettuata l'esportazione temporanea delle merci;
- h) *importo da detrarre*: l'importo dei dazi all'importazione che andrebbero applicati alle merci di temporanea esportazione se queste fossero importate nel territorio doganale della Comunità in provenienza dai paesi in cui hanno formato oggetto dell'operazione o dell'ultima operazione di perfezionamento;
- i) *spese di carico, di trasporto e di assicurazione*: tutte le spese relative al carico, al trasporto e all'assicurazione delle merci, compresi i seguenti elementi:
 - le commissioni e spese di mediazione, eccettuate le commissioni di acquisto,
 - i costi dei contenitori che non formano un tutt'uno con le merci di temporanea esportazione,
 - i costi di condizionamento, compresi i materiali e la manodopera,



— le spese di movimentazione inerenti al trasporto delle merci.

Sottosezione 1

Concessione del regime — Procedura normale

Articolo 749

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 148, lettera b), del codice, l'autorità doganale si assicura che sia possibile stabilire che i prodotti compensatori sono stati ottenuti dalle merci di esportazione temporanea, ricorrendo, secondo il caso:

- a) alla menzione o alla descrizione dei contrassegni specifici o dei numeri di fabbricazione;
- b) all'apposizione di piombi, sigilli, punzonature o altri singoli contrassegni;
- c) al prelievo di campioni, ad illustrazioni o descrizioni tecniche;
- d) ad analisi;
- e) all'esame di documenti giustificativi relativi all'operazione prevista (ad esempio: contratti, corrispondenza, fatture) da cui risulti in modo univoco che i prodotti compensatori devono essere ottenuti da merci di esportazione temporanea.

L'autorità doganale può anche utilizzare la scheda di informazioni per facilitare l'esportazione temporanea delle merci inviate da uno Stato in un altro per esservi trasformate, lavorate o riparate, come previsto dalla raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 3 dicembre 1963, figurante nell'allegato 104.

2. Quando venga richiesta l'applicazione del regime per effettuare la riparazione di merci, ricorrendo o meno al sistema degli scambi standard, l'autorità doganale accerta che le merci di esportazione temporanea possano essere riparate. Se l'autorità doganale ritiene che tale condizione non sia soddisfatta, nega l'autorizzazione.

3. Quando venga richiesta l'applicazione del sistema degli scambi standard, l'autorità doganale si avvale, in particolare, degli strumenti di controllo di cui al paragrafo 1, lettere a), c), d) o e). In questo ultimo caso, dai documenti giustificativi dovrà risultare in modo univoco che la riparazione prevista sarà eseguita con un prodotto di sostituzione avente i requisiti di cui all'articolo 155, paragrafo 1 del codice.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, l'autorità doganale si accerta, in particolare, che il beneficio del regime da realizzare per mezzo della sostituzione di cui all'articolo 154, paragrafo 1 del codice non sia accordato per migliorare le capacità tecniche delle merci.

A tale scopo essa procede alla verifica:

- dei contratti e degli altri documenti giustificativi relativi alla riparazione, e
- dei contratti di vendita o di leasing e/o delle fatture relative alla merce di esportazione temporanea o alla merce in cui è incorporata la merce di esportazione temporanea, e, in particolare, delle condizioni ivi stabilite.

5. Quando non sia possibile stabilire che i prodotti compensatori saranno ottenuti dalle merci di esportazione temporanea e venga chiesta all'autorità doganale una deroga all'articolo 148, lettera b) del codice, detta autorità trasmette la domanda alla Commissione che decide, secondo la procedura del comitato, se e a quali condizioni possa essere rilasciata l'autorizzazione.



Articolo 750

1. La domanda è fatta conformemente all'articolo 497 secondo il modello di cui all'allegato 67/E ed è presentata dalla persona alla quale può essere concessa l'autorizzazione, in applicazione degli articoli 86, 147 e 148 del codice.
2. a) Essa è presentata all'autorità doganale designata dallo Stato membro in cui si trovano le merci da esportare temporaneamente.
- b) Quando sia previsto che le merci debbano essere esportate da più Stati membri può essere richiesta una sola autorizzazione. La relativa domanda è presentata all'autorità doganale designata dallo Stato membro in cui si trova una parte di tali merci.

In tal caso la domanda deve recare tutti gli elementi relativi allo svolgimento delle operazioni, nonché i luoghi da cui è previsto che le merci di esportazione temporanea saranno esportate.

Articolo 751

1. Fatti salvi gli articoli 760 e 761, l'autorizzazione è rilasciata dall'autorità alla quale è stata presentata la domanda conformemente all'articolo 750, paragrafo 2; essa è redatta, conformemente all'articolo 500, secondo il modello di cui all'allegato 68/E.

In deroga all'articolo 500, paragrafo 3, e in casi eccezionali debitamente giustificati, l'autorità doganale può rilasciare un'autorizzazione con efficacia retroattiva. Tale efficacia non può comunque essere anteriore al momento della presentazione della domanda di autorizzazione. Questa deroga non si applica in caso di scambi standard con importazione anticipata.

2. Ove si applichi l'articolo 750, paragrafo 2, lettera b), l'autorizzazione non può essere rilasciata senza l'accordo delle autorità doganali designate dagli Stati membri in cui sono situati i luoghi indicati nella domanda. Si applica la seguente procedura:

- a) l'autorità doganale alla quale è stata presentata la domanda, dopo essersi accertata che le condizioni economiche possono essere considerate soddisfatte per la prevista operazione, comunica alle altre autorità doganali interessate la domanda e il progetto di autorizzazione in cui devono figurare almeno il tasso di rendimento, i mezzi d'identificazione adottati, gli uffici doganali di cui al punto 11 del modello di autorizzazione figurante nell'allegato 68/E, all'occorrenza l'ufficio di controllo e l'utilizzazione di procedure semplificate di vincolo al regime e di immissione in libera pratica fruendo del regime nonché le norme da osservare, in particolare per provvedere all'informazione dell'ufficio di controllo;
- b) le altre autorità doganali interessate comunicano, all'occorrenza, che vi sono obiezioni, non appena possibile e al più tardi entro due mesi dalla data di comunicazione della domanda e del progetto di autorizzazione;
- c) l'autorità doganale di cui alla lettera a) può rilasciare l'autorizzazione se, nel termine di cui alla lettera b), non abbia ricevuto una comunicazione relativa ad obiezioni sul progetto di autorizzazione in oggetto;
- d) lo Stato membro che rilascia l'autorizzazione invia copia della stessa a tutti gli Stati membri interessati.

Le autorizzazioni così rilasciate sono valide unicamente negli Stati membri in causa.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, i nomi e gli indirizzi delle autorità doganali che hanno designato per ricevere la domanda ed il progetto di autorizzazione di cui alla lettera a).



Articolo 752

1. Per la reimportazione di prodotti compensatori al posto di prodotti di sostituzione può essere utilizzata anche un'autorizzazione che permetta il ricorso al sistema degli scambi standard senza importazione anticipata, sempreché siano soddisfatte tutte le condizioni previste.

2. Quando le circostanze lo giustificino e risultino soddisfatte tutte le condizioni stabilite per la concessione del sistema degli scambi standard, senza importazione anticipata, l'autorità doganale può permettere al titolare di un'autorizzazione di perfezionamento passivo che non preveda tale sistema d'importare prodotti di sostituzione. Gli interessati devono farne domanda al più tardi al momento dell'importazione di tali prodotti.

Articolo 753

La durata di validità dell'autorizzazione è stabilita dall'autorità doganale in funzione delle condizioni economiche e tenuto conto delle particolari necessità del richiedente.

Se la durata è superiore a due anni, le condizioni economiche in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione vengono riesaminate periodicamente alle date indicate nell'autorizzazione medesima.

Articolo 754

1. Il termine entro il quale i prodotti compensatori devono essere reimportati nel territorio doganale della Comunità è stabilito tenendo conto del periodo di tempo necessario per effettuare le operazioni di perfezionamento e per trasportare le merci di temporanea esportazione di prodotti compensatori. Questo termine decorre dalla data di accettazione della dichiarazione di vincolo al regime.

2. Nel quadro del sistema degli scambi standards senza importazione anticipata, il termine entro il quale i prodotti di sostituzione devono essere importati nel territorio doganale della Comunità è stabilito ►**C4** tenendo conto del periodo di tempo necessario per effettuare la sostituzione delle merci di temporanea esportazione e per trasportare le merci di temporanea esportazione e i prodotti di sostituzione. ◀ Questo termine decorre dalla data di accettazione della dichiarazione di vincolo al regime.

3. La reimportazione dei prodotti compensatori di cui al paragrafo 1 e l'importazione dei prodotti di sostituzione di cui al paragrafo 2 sono repute essere avvenute quando detti prodotti vengano:

- immessi in libera pratica, oppure
- introdotti in zona franca, oppure vincolati ai regimi doganali di deposito doganale o di perfezionamento attivo, oppure
- vincolati al regime di transito comunitario esterno.

4. La data da prendere in considerazione per l'applicazione del presente articolo è la data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, della dichiarazione di vincolo ad una delle destinazioni doganali di cui al paragrafo 3 oppure la data d'introduzione in zona franca o in deposito franco.

Articolo 755

Quando le circostanze lo giustificino, la proroga del termine di cui all'articolo 754 può essere concessa anche dopo la scadenza del termine inizialmente stabilito.

Articolo 756

1. Quando le circostanze lo giustificino, la proroga del termine di cui all'articolo 157 del codice può essere concessa anche dopo la scadenza del termine inizialmente stabilito.

▼B

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 157, paragrafo 1 del codice, è equiparata all'esportazione l'introduzione di merci in zona franca o in deposito franco o il loro vincolo al regime di deposito doganale in attesa di essere esportate.

Articolo 757

Fatto salvo l'articolo 758, il tasso di rendimento di cui all'articolo 149, paragrafo 2 del codice è fissato, al più tardi, al momento del vincolo delle merci al regime, tenendo conto dei dati tecnici dell'operazione o delle operazioni da effettuare, se sono stati definiti, o, in caso contrario, dei dati disponibili nella Comunità per operazioni dello stesso tipo.

Articolo 758

Quando le circostanze lo giustificano, l'autorità doganale può stabilire il tasso di rendimento dopo il vincolo delle merci al regime, al più tardi all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica dei prodotti compensatori.

Articolo 759

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 147, paragrafo 2 del codice, l'autorizzazione di cui all'articolo 751 è rilasciata a richiesta della persona che esporta le merci di temporanea esportazione senza che vengano effettuate le operazioni di perfezionamento. La deroga viene chiesta nella domanda presentata all'autorità doganale dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito. Essa è applicabile anche in caso di traffico triangolare.

L'autorizzazione è rilasciata al richiedente.

La deroga consente ad una persona diversa dal titolare dell'autorizzazione di dichiarare prodotti compensatori per l'immissione in libera pratica e di beneficiare, di conseguenza, del regime.

2. Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti o tutte le pezze giustificative ritenuti necessari per l'esame della medesima. Essi devono evidenziare, in particolare:

- i vantaggi che si otterrebbero applicando l'articolo 147, paragrafo 2 del codice e che si tradurrebbero, nella fattispecie, in un aumento delle vendite delle merci di esportazione rispetto alle vendite effettuate in condizioni normali,
- le indicazioni che permettono di accertare che la deroga chiesta non pregiudica gli interessi essenziali dei produttori comunitari di prodotti identici o simili ai prodotti compensatori di cui è prevista la reimportazione.

▼M14

3. Qualora più di uno Stato membro sia interessato alle operazioni di esportazione e venga richiesto il rilascio di una autorizzazione unica, si applica la procedura prevista all'articolo 751, paragrafo 2.

Qualora siano sollevate obiezioni nei confronti di un progetto di autorizzazione, la Commissione può decidere, secondo la procedura del comitato, in merito al rilascio dell'autorizzazione e alle relative condizioni.

▼B▼B

Sottosezione 2

Concessione del regime — Procedure semplificate*Articolo 760*

1. Quando non si applichino le procedure semplificate di vincolo al regime, di cui all'articolo 76 del codice, e le operazioni di perfezionamento consistano in operazioni di riparazione di merci, qualsiasi ufficio doganale abilitato dall'autorità doganale a concedere autorizzazioni con procedura semplificata permette che la presentazione della dichiarazione di vincolo al regime costituisca, nel contempo, la domanda di autorizzazione.

In tal caso, l'autorizzazione è costituita dall'accettazione di tale dichiarazione e la sua accettazione è subordinata alle condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione.

2. Alla dichiarazione presentata alle condizioni di cui al paragrafo 1 deve essere allegato un documento redatto dal dichiarante recante le seguenti indicazioni, nella misura in cui queste siano necessarie e non possano essere apposte nella casella n. 44 del formulario relativo alle dichiarazioni di cui al paragrafo 1:

- a) nome e ragione sociale ed indirizzo del richiedente, quando si tratti di persona diversa dal dichiarante,
- b) designazione commerciale e/o tecnica dei prodotti compensatori,
- c) natura delle operazioni di perfezionamento,
- d) termine ritenuto necessario per la reimportazione dei prodotti compensatori,
- e) tasso di rendimento o, eventualmente, modo di determinarlo,
- f) mezzi d'identificazione.

Le disposizioni dell'articolo 498 si applicano *mutatis mutandis*.

3. L'articolo 502 si applica *mutatis mutandis*.

Articolo 761

1. Quando le operazioni di perfezionamento riguardino riparazioni, onerose o gratuite, prive di carattere commerciale, l'ufficio doganale designato dall'autorità doganale permette, a richiesta del dichiarante, che la dichiarazione di immissione in libera pratica costituisca, nello stesso tempo, domanda di autorizzazione. In tal caso, l'autorizzazione è costituita dall'accettazione di questa dichiarazione e tale accettazione è subordinata alle condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione.

2. Ai sensi del paragrafo 1, per riparazioni prive di carattere commerciale si intendono le riparazioni di merci, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto, che:

- presentano carattere occasionale e
- riguardano unicamente merci destinate all'uso personale o familiare dell'importatore, che per la loro natura o quantità non hanno implicazioni di carattere commerciale.

3. La prova del carattere non commerciale è a carico del richiedente. L'ufficio doganale accorda le facilitazioni di cui al paragrafo 1 solo quando risultino soddisfatte tutte le condizioni previste.



Sezione 2

Vincolo delle merci al regime

Articolo 762

Le procedure previste per il vincolo delle merci al regime di perfezionamento passivo sono applicabili alle merci di esportazione temporanea, ivi comprese le merci di esportazione temporanea nel quadro degli scambi standard, con o senza importazione anticipata.

Sottosezione 1

Procedura normale

Articolo 763

1. Salvo quando si applichino gli articoli 760 e 761 la dichiarazione di vincolo di merci di temporanea esportazione al regime di perfezionamento passivo (dichiarazione di esportazione) deve essere depositata in uno degli uffici doganali di vincolo previsti nell'autorizzazione.
2. Ove si applichi l'articolo 760, la dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve essere presentata ad uno degli uffici doganali abilitati.

Articolo 764

1. La dichiarazione di cui all'articolo 763 deve essere fatta in applicazione delle disposizioni previste per l'esportazione.
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 761, la designazione delle merci figurante nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve corrispondere alle specifiche figuranti nell'autorizzazione.
3. Si applica l'articolo 658, paragrafo 3.

Sottosezione 2

Procedure semplificate

Articolo 765

Le procedure semplificate di cui all'articolo 76 del codice si applicano alle condizioni previste dall'articolo 277.

Sezione 3

Concessione del beneficio del regime

Articolo 766

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 754 concernenti la scadenza dei termini di cui all'articolo 149, paragrafo 1 del codice, la concessione del beneficio del regime di perfezionamento passivo è subordinata alla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Articolo 767

1. Salvo quando si applichino gli articoli 760 e 761, la dichiarazione di immissione in libera pratica deve essere presentata in uno degli uffici di appuramento previsti nell'autorizzazione.
2. Ove si applichi l'articolo 760, la dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve essere presentata nell'ufficio doganale che ha rilasciato l'autorizzazione.
3. Ove si applichi l'articolo 761, la dichiarazione di immissione in libera pratica deve essere presentata in uno degli uffici doganali abilitati dall'autorità doganale.



4. Tuttavia, l'ufficio di controllo può permettere che la dichiarazione di cui al paragrafo 1 sia presentata in un ufficio doganale diverso da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 768

1. La dichiarazione di cui all'articolo 767 deve essere fatta in applicazione delle disposizioni degli articoli da 198 a 252.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 761, la designazione dei prodotti compensatori o di sostituzione nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve corrispondere alle specifiche figuranti nell'autorizzazione.

3. Per l'applicazione dell'articolo 62, paragrafo 2 del codice i documenti da allegare alla dichiarazione sono quelli da presentare obbligatoriamente per l'immissione in libera pratica delle merci e previsti dagli articoli da 218 a 221, ovvero:

- l'esemplare della dichiarazione di vincolo al regime o ove ci si avvalga del traffico triangolare il bollettino INF 2 alle condizioni di cui all'articolo 781 e
- quando la dichiarazione di immissione in libera pratica sia presentata dopo la scadenza dei termini stabiliti in applicazione dell'articolo 149, paragrafo 1 del codice e si applichi l'articolo 754, paragrafo 3, qualsiasi pezza giustificativa che permetta di verificare che i prodotti compensatori o di sostituzione hanno ricevuto entro detti termini le destinazioni doganali stabilite.

Articolo 769

Le procedure semplificate di cui all'articolo 76 del codice si applicano all'immissione in libera pratica avvalendosi del regime alle condizioni di cui agli articoli da 254 a 267 e 278.

Sezione 4

Disposizioni relative alla tassazione

Articolo 770

Per calcolare gli importi da detrarre di cui all'articolo 151, paragrafo 2, primo comma del codice non vanno presi in considerazione:

- a) le imposizioni previste:
- all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio relativo al settore dei cereali⁽¹⁾,
 - all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio relativo al settore delle carni suine⁽²⁾,
 - all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio relativo al settore delle uova⁽³⁾,
 - all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio relativo al settore del pollame⁽⁴⁾,
 - agli articoli 25 e 25 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio relativo al settore degli ortofrutticoli⁽⁵⁾,
 - all'articolo 53, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio relativo al mercato vitivinicolo⁽⁶⁾,
- b) i dazi antidumping e di compensazione,

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽⁵⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

▼B

che sarebbero stati applicati alle merci di esportazione temporanea se queste fossero state importate nello Stato membro in causa dallo Stato in cui hanno formato oggetto dell'operazione o dell'ultima operazione di perfezionamento.

Articolo 771

1. Ove si applichi l'articolo 151, paragrafo 2, secondo comma del codice, le spese di carico, di trasporto e di assicurazione delle merci di temporanea esportazione sino al luogo in cui è stata effettuata l'operazione o l'ultima operazione di perfezionamento non vanno comprese:

- nel valore delle merci di temporanea esportazione preso in considerazione per determinare il valore in dogana dei prodotti compensatori, conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i) del codice,
- nelle spese di perfezionamento, quando il valore delle merci di temporanea esportazione non si possa determinare applicando l'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i) del codice.

2. Nelle spese di perfezionamento di cui al paragrafo 1 vanno comprese le spese di carico, di trasporto e di assicurazione dei prodotti compensatori dal luogo in cui è stata effettuata l'operazione o l'ultima operazione di perfezionamento fino al luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità.

3. Le spese di riparazione di cui all'articolo 153 del codice sono costituite dal pagamento totale già effettuato o da effettuare dal titolare dell'autorizzazione alla persona che ha provveduto alla riparazione, o a beneficio di detta persona per la riparazione effettuata, e comprende tutti i pagamenti già effettuati o da effettuare, come condizione della riparazione delle merci di temporanea esportazione, dal titolare dell'autorizzazione alla persona che ha provveduto alla riparazione o dal titolare dell'autorizzazione a una persona terza per soddisfare ad un obbligo della persona che effettua la riparazione.

Il pagamento non deve avvenire necessariamente in moneta: lo si può effettuare a mezzo di lettere di credito o di strumenti negoziabili e può essere fatto direttamente o indirettamente.

Per valutare i legami tra titolare dell'autorizzazione ed operatore si applica l'articolo 143.

Articolo 772

1. La ripartizione delle merci di temporanea esportazione tra i prodotti compensatori, secondo l'uno o l'altro metodo di cui agli articoli da 773 a 775, viene effettuata quando non sia immesso contemporaneamente in libera pratica l'insieme dei prodotti compensatori, diversi dai prodotti compensatori secondari di cui all'articolo 774, paragrafo 3, risultante da un determinato processo di perfezionamento.

2. I calcoli di cui agli articoli da 773 a 775 sono effettuati basandosi sugli esempi di calcolo figuranti nell'allegato 105 o con ogni altro metodo di calcolo che dia i medesimi risultati.

Articolo 773

1. Quando nel quadro delle operazioni di perfezionamento passivo da una o più specie di merci di temporanea esportazione si ottenga un'unica specie di prodotto compensatore, si applica il metodo della chiave quantitativa (prodotti compensatori) per stabilire l'importo da detrarre all'atto dell'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori.



2. In sede di applicazione del paragrafo 1, la quantità di ciascuna specie di merci di temporanea esportazione corrispondente alla quantità di prodotti compensatori immessi in libera pratica, da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre, viene calcolata applicando alle quantità totali di ciascuna specie delle predette merci un coefficiente pari al quoziente tra la quantità di prodotti compensatori immessi in libera pratica e la quantità totale dei prodotti compensatori.

Articolo 774

1. Quando nel quadro delle operazioni di perfezionamento passivo da una o più specie di merci di temporanea esportazione si ottengano varie specie di prodotti compensatori e tali merci si ritrovino con tutte le loro componenti in ciascuna delle varie specie di prodotti compensatori, si applica il metodo della chiave quantitativa (merci di temporanea esportazione) per stabilire l'importo da detrarre all'atto dell'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori.

2. Per stabilire se si applica il metodo di cui al paragrafo 1 non si tiene conto delle perdite.

3. Sono equiparati a perdite, al momento della ripartizione delle merci di temporanea esportazione, i prodotti compensatori secondari costituiti da cascami, rottami, residui, ritagli e scarti.

4. In sede di applicazione del paragrafo 1, la quantità di ciascuna specie di merci di temporanea esportazione utilizzata nella fabbricazione di ciascuna specie di prodotto compensatore viene determinata applicando successivamente alle quantità totali di ciascuna specie di merci di temporanea esportazione un coefficiente corrispondente al quoziente tra le quantità di dette merci che si ritrovano in ciascuna specie di prodotto compensatore e le quantità totali di dette merci che si ritrovano nell'insieme dei prodotti compensatori.

5. La quantità di ciascuna specie di merci di temporanea esportazione corrispondente alla quantità di ciascuna specie di prodotti compensatori immessi in libera pratica, da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre, è determinata applicando alla quantità di ciascuna specie di merci di temporanea esportazione utilizzata nella fabbricazione di ciascuna specie dei predetti prodotti, calcolata in conformità del paragrafo 4, il coefficiente stabilito alle condizioni di cui all'articolo 773, paragrafo 2.

Articolo 775

1. Il metodo della chiave valore si applica in tutti i casi in cui non si possano applicare gli articoli 773 e 774.

Tuttavia, d'intesa con il titolare dell'autorizzazione e per fini di semplificazione, l'autorità doganale può applicare il metodo della chiave quantitativa (merci di temporanea esportazione) invece del metodo della chiave valore quando l'applicazione dell'uno o dell'altro metodo dia i medesimi risultati.

2. Per determinare la quantità di ciascuna specie di merci di temporanea esportazione utilizzata nella fabbricazione di ciascuna specie di prodotti compensatori si applica, successivamente alla quantità totale di merci di temporanea esportazione, un coefficiente corrispondente al quoziente tra il valore in dogana di ciascun prodotto compensatore e il valore in dogana totale di tali prodotti.

3. Quando una specie di prodotti compensatori non venga reimportata, il valore dei medesimi, da prendere in considerazione per applicare la chiave valore, è il prezzo di vendita recente nella Comunità di prodotti identici o affini, purché su di esso non influiscano legami tra l'acquirente e il venditore.

Per valutare i legami tra l'acquirente e il venditore si applica l'articolo 143.

▼B

Se il valore non può essere determinato in conformità delle disposizioni del comma precedente, lo stabilisce l'autorità doganale con ogni mezzo ragionevole.

4. La quantità di ciascuna specie di merci di temporanea esportazione corrispondente alla quantità di ciascuna specie di prodotti compensatori immessi in libera pratica, da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre, è determinata applicando alla quantità di ciascuna specie di merci di temporanea esportazione utilizzata nella fabbricazione di detti prodotti, calcolata in conformità del paragrafo 2, il coefficiente stabilito alle condizioni di cui all'articolo 773, paragrafo 2.

Articolo 776

1. Quando, nel quadro di un'autorizzazione di perfezionamento passivo che non preveda la riparazione, l'autorità doganale, d'intesa con il titolare dell'autorizzazione, sia in grado di stabilire l'importo approssimativo dei dazi da pagare ai sensi delle disposizioni relative all'esonero parziale dai dazi all'importazione, potrà fissare un'aliquota d'imposizione media valida per tutte le operazioni di perfezionamento da effettuare in forza di tale autorizzazione (globalizzazione dell'appuramento), quando trattasi di imprese che effettuano frequenti operazioni di perfezionamento passivo.

2. L'aliquota di cui al paragrafo 1 è determinata, per ciascun periodo di sei mesi al massimo, sulla base:

- di una valutazione approssimativa anticipata dell'importo da pagare per tale periodo, oppure
- dell'esperienza acquisita con la riscossione dell'importo pagato per un precedente periodo di pari durata.

Tale aliquota è congruamente maggiorata per evitare che l'importo considerato dei dazi all'importazione sia inferiore all'importo da pagare.

3. L'aliquota di cui al paragrafo 1 è applicata in via provvisoria alle spese di perfezionamento relative ai prodotti compensatori immessi in libera pratica nel corso di un periodo di riferimento di durata identica a quello preso in considerazione ai fini della valutazione di cui al paragrafo 2, senza che sia necessario calcolare l'importo esatto dei dazi all'importazione da pagare, all'atto di ciascuna immissione in libera pratica.

4. L'importo dei dazi all'importazione risultante dall'applicazione del presente articolo va contabilizzato alle condizioni e nei termini di cui agli articoli da 217 a 232 del codice.

5. Al termine di ciascun periodo di riferimento l'autorità doganale procede all'appuramento globale del regime ed effettua il calcolo definitivo secondo le disposizioni relative all'esonero parziale dai dazi all'importazione.

6. Quando dal calcolo definitivo risulti che si è preso in considerazione un importo di dazi all'importazione troppo elevato oppure che detto importo è inferiore a quello legalmente dovuto nonostante la maggiorazione effettuata in conformità del paragrafo 2, si procede a regolarizzazione.

*Sezione 5***Traffico triangolare***Articolo 777*

1. L'autorità doganale di cui all'articolo 751 permette il ricorso al traffico triangolare:

- a) sia nel quadro dell'autorizzazione ad avvalersi del regime di cui all'articolo 147 o 152 del codice;
- b) sia su esplicita domanda del titolare dell'autorizzazione presentata posteriormente alla concessione di quest'ultima ma prima dell'im-

▼B

missione in libera pratica dei prodotti compensatori o dei prodotti di sostituzione.

2. Il ricorso al traffico triangolare non è autorizzato in caso di utilizzazione del sistema degli scambi standard con importazione anticipata.

Articolo 778

1. Fatto salvo l'articolo 783, quando si ricorra al traffico triangolare si utilizza il bollettino d'informazioni denominato «bollettino INF 2».

2. Il bollettino INF 2, il cui formulario è conforme al modello e alle disposizioni figuranti nell'allegato 106, è costituito da un originale e da una copia che devono essere presentati congiuntamente all'ufficio doganale di vincolo.

Il bollettino INF 2 è compilato fino a concorrenza delle quantità di merci vincolate al regime. Qualora occorra prevedere che le reimportazioni di prodotti compensatori o di prodotti di sostituzione saranno effettuate in più riprese presso uffici doganali differenti, l'ufficio di vincolo rilascia, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, vari bollettini INF 2 fino a concorrenza delle quantità di merci vincolate al regime.

3. In caso di furto, perdita o distruzione del bollettino INF 2, il titolare dell'autorizzazione ad avvalersi del regime di perfezionamento passivo può chiedere un duplicato all'ufficio doganale che lo ha vistato. Tale ufficio accoglie la richiesta qualora sia fornita la prova che non sono state ancora reimportate le merci di temporanea esportazione per le quali è stato chiesto il duplicato.

Il duplicato così rilasciato deve essere corredato di una delle seguenti diciture:

- DUPLICADO,
- DUPLIKAT,
- DUPLIKAT,
- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,
- DUPLICATE,
- DUPLICATA,
- DUPLICATO,
- DUPLICAAT,
- SEGUNDA VIA,

▼A1

— KAKSOISKAPPALE — DUPLIKAT,

— DUPLIKAT.

▼B

4. La domanda di rilascio del bollettino INF 2 costituisce l'accordo del titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 150, paragrafo 1, lettera b) del codice.

Articolo 779

1. L'ufficio di vincolo vista l'originale e la copia del bollettino INF 2. Detto ufficio conserva la copia e consegna l'originale al dichiarante.

2. Se l'ufficio di vincolo ritiene necessario che l'ufficio doganale in cui sarà presentata la dichiarazione di immissione in libera pratica sia a conoscenza di taluni elementi dell'autorizzazione che non figurano tra le informazioni previste nel bollettino di informazioni, menziona detti elementi nel bollettino medesimo.

3. L'originale del bollettino INF 2 è presentato all'ufficio di uscita dal territorio doganale della Comunità. Questo ufficio attesta l'uscita da detto territorio sull'originale e restituisce tale documento alla persona che l'ha presentato.

*Articolo 780*

1. L'ufficio di vincolo, che deve vistare il bollettino INF 2, indica nella casella n. 16 i mezzi utilizzati per garantire l'identificazione delle merci di temporanea esportazione.

2. In caso di prelievo di campioni, illustrazioni o descrizioni tecniche, l'ufficio, di cui al paragrafo 1, autentica detti campioni, dette illustrazioni o descrizioni tecniche, applicando il sigillo doganale dell'ufficio o sugli oggetti, se la loro natura lo permette, o sull'imballaggio, in modo da renderlo inviolabile.

Un'etichetta munita del timbro dell'ufficio e recante i riferimenti della dichiarazione d'esportazione è acclusa ai campioni, alle illustrazioni o descrizioni tecniche, in modo che questi non possano essere sostituiti.

3. I campioni, le illustrazioni o le descrizioni tecniche, autenticati e sigillati conformemente al paragrafo 2, sono consegnati all'esportatore, in modo che questi possa ripresentarli con i sigilli intatti al momento della reimportazione dei prodotti compensatori o dei prodotti di sostituzione.

4. In caso di ricorso ad analisi, i cui risultati saranno conosciuti solo dopo il visto del bollettino INF 2 da parte dell'ufficio doganale, il documento recante il risultato di detta analisi è consegnato all'esportatore in un plico che offra le garanzie necessarie.

Articolo 781

1. L'importatore dei prodotti compensatori o dei prodotti di sostituzione presenta l'originale del bollettino INF 2 e, eventualmente, i mezzi di identificazione di cui all'articolo 780, paragrafi 3 e 4, all'ufficio di appuramento al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

2. Quando l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori o dei prodotti di sostituzione si effettui con un'unica spedizione o quando si preveda di effettuarla in più riprese presso lo stesso ufficio doganale, questo ufficio imputa sull'originale del bollettino INF 2 le quantità di merci di temporanea esportazione corrispondenti alle quantità di prodotti compensatori o di prodotti di sostituzione immessi in libera pratica. Il bollettino INF 2, completamente appurato, è allegato alla dichiarazione corrispondente. In mancanza, esso viene restituito al dichiarante e adeguatamente annotato alla casella n. 44 del formulario di cui all'articolo 205.

3. Quando l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori o dei prodotti di sostituzione si effettui in più riprese presso uffici doganali diversi, senza che venga applicato l'articolo ►C2 778 ◄, paragrafo 2, l'ufficio doganale in cui è presentata la prima dichiarazione di immissione in libera pratica rilascia, su richiesta del dichiarante e in sostituzione del bollettino INF 2 iniziale, dei bollettini INF 2 redatti fino a concorrenza delle quantità di merci di temporanea esportazione non ancora immesse in libera pratica. Quest'ultimo ufficio indica nel o nei bollettini sostitutivi il numero e l'ufficio doganale che ha rilasciato il bollettino iniziale. Le quantità indicate nel o nei bollettini sostitutivi sono imputate alle quantità figuranti nel bollettino INF 2 iniziale che, completamente appurato con queste indicazioni, è allegato alla prima dichiarazione di immissione in libera pratica. Ogni bollettino sostitutivo completamente appurato è allegato alla dichiarazione di immissione in libera pratica cui si riferisce.

Articolo 782

L'ufficio di appuramento è abilitato a chiedere all'ufficio doganale che ha vistato il bollettino INF 2 il controllo a posteriori dell'autenticità del medesimo e dell'esattezza delle indicazioni in esso contenute, nonché delle eventuali informazioni supplementari che vi figurano.

Tale ufficio dà seguito alla richiesta presentatagli nel più breve tempo possibile.

*Articolo 783*

Per determinate correnti di traffico triangolare possono essere utilizzate procedure semplificate d'informazione e di controllo.

Gli Stati membri interessati comunicano preventivamente alla Commissione il progetto delle procedure previste per il traffico in causa. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Le procedure semplificate comunicate alla Commissione possono essere applicate a meno che questa non abbia notificato agli Stati membri interessati, in un termine di due mesi a decorrere dalla data della ricezione del progetto, l'esistenza di obiezioni alla loro applicazione.

*Sezione 6***Misure di politica commerciale***Articolo 784*

1. Le misure specifiche di politica commerciale all'esportazione sono applicabili al momento dell'accettazione della dichiarazione di vincolo al regime.
2. Il paragrafo 1 non osta alle decisioni che permettono la non imputazione ai contingenti all'esportazione di ceneri e residui di rame e delle sue leghe della voce 2620 della nomenclatura combinata e di cascami e rottami di rame e delle sue leghe della sottovoce 7404 00 della nomenclatura combinata.

Articolo 785

1. Quando vengano immessi in libera pratica prodotti compensatori di cui all'articolo 145, paragrafo 1 del codice, le misure specifiche di politica commerciale in vigore per tali prodotti al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica si applicano unicamente quando detti prodotti non siano originari della Comunità ai sensi degli articoli 23 e 24 del codice.
2. Le misure specifiche di politica commerciale all'importazione non si applicano in caso di riparazioni, di ricorso al sistema degli scambi standard o all'atto della realizzazione di operazioni di perfezionamento complementari da effettuare secondo la procedura di cui all'articolo 123 del codice.

*Sezione 7***Cooperazione amministrativa***Articolo 786*

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui all'allegato 107 per ciascuna domanda di autorizzazione respinta in quanto non sono state ritenute soddisfatte le condizioni economiche.
2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 si effettuano nel corso del mese successivo a quello in cui è stata respinta la domanda di autorizzazione. Esse sono trasmesse dalla Commissione agli altri Stati membri e sono esaminate dal comitato nei casi ritenuti necessari.

Articolo 787

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
 - a) l'elenco delle autorità doganali alle quali devono essere presentate le domande di autorizzazione, tranne quando si applichino gli articoli 760 e 761;
 - b) l'elenco degli uffici doganali abilitati a rilasciare autorizzazioni in applicazione degli articoli 760 e 761.
2. Si applica l'articolo 649, paragrafi 2 e 3.



TITOLO IV

DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE RELATIVE ALL'ESPORTAZIONE

CAPITOLO 1

*Esportazione definitiva**Articolo 788*

1. È considerato esportatore ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 5 del codice colui per conto del quale è fatta la dichiarazione di esportazione e che al momento della sua accettazione è proprietario o ha un diritto simile di disporre delle merci.

2. Quando la proprietà o un diritto simile di disposizione delle merci appartenga ad una persona stabilita fuori della Comunità in applicazione del contratto a base dell'esportazione, si considera esportatore la parte contraente stabilita nella Comunità.

Articolo 789

In caso di subappalto, la dichiarazione di esportazione può essere depositata anche nell'ufficio doganale competente nel luogo in cui il subappaltatore è stabilito.

Articolo 790

Qualora, per motivi di organizzazione amministrativa, l'articolo 161, paragrafo 5, prima frase del codice non possa venir applicato, la dichiarazione può essere depositata in qualsiasi ufficio doganale competente per l'operazione nello Stato membro interessato.

Articolo 791

1. Per motivi debitamente giustificati la dichiarazione di esportazione può essere accettata:

- in un ufficio doganale diverso da quello di cui all'articolo 161, paragrafo 5, prima frase del codice; oppure
- in un ufficio doganale diverso da quello di cui all'articolo 790.

In tali casi, le operazioni di controllo relative all'applicazione delle misure di divieto o restrizione devono tener conto della particolarità della situazione.

2. Quando, nei casi di cui al paragrafo 1, le formalità d'esportazione non sono effettuate nello Stato membro nel quale l'esportatore risiede, l'ufficio presso il quale la dichiarazione d'esportazione è stata depositata invia una copia del documento unico al servizio designato nello Stato membro nel quale l'esportatore risiede.

Articolo 792

Fatto salvo l'articolo 207, quando la dichiarazione di esportazione è fatta sulla base del documento amministrativo unico devono essere utilizzati gli esemplari n. 1, 2 e 3. L'ufficio doganale presso il quale è stata depositata la dichiarazione di esportazione (ufficio doganale di esportazione) appone il proprio timbro nella casella A e completa, all'occorrenza, la casella D. Quando concede lo svincolo della merce, tale ufficio conserva l'esemplare n. 1, invia l'esemplare n. 2 all'Istituto di statistica dello Stato membro da cui dipende l'ufficio doganale di esportazione e restituisce all'interessato l'esemplare n. 3.

▼B*Articolo 793*

1. L'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico e le merci che hanno fruito dello svincolo per l'esportazione devono essere presentate in dogana nell'ufficio doganale di uscita.

2. Per «ufficio doganale di uscita» si intende:

- a) per le merci esportate per ferrovia, a mezzo posta, per via aerea o via mare, l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono prese in carico, a fronte di un contratto di trasporto unico a destinazione di un paese terzo, dall'azienda ferroviaria o dall'amministrazione delle poste oppure da una compagnia aerea o marittima;
- b) per le merci esportate mediante condotta e per l'energia elettrica, l'ufficio designato dallo Stato membro in cui l'esportatore è stabilito;
- c) per le merci esportate per altre vie o in circostanze non contemplate dalle lettere a) e b), l'ultimo ufficio doganale prima dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.

3.

▼M5

L'ufficio doganale d'uscita accerta che le merci presentate corrispondano alle merci dichiarate e sorveglia l'uscita materiale delle merci. Quando il dichiarante abbia apposto la dicitura «RET-EXP» nella casella n. 44, o abbia sollecitato in altro modo la restituzione dell'esemplare n. 3, l'ufficio doganale d'uscita attesta l'uscita materiale della merce apponendo un visto sul verso dell'esemplare n. 3 e lo restituisce alla persona che glielo ha presentato o eventualmente, in caso di impossibilità, all'intermediario avente sede nella circoscrizione dell'ufficio di uscita, e indicato nella casella n. 50, che lo restituirà al dichiarante. Il visto è costituito da un timbro recante il nome dell'ufficio e la data.

▼B

In caso di uscita frazionata, il visto è apposto solo per la parte delle merci effettivamente esportata. In caso di uscita frazionata attraverso diversi uffici doganali, l'ufficio doganale di uscita presso il quale è stato presentato l'originale dell'esemplare n. 3 provvede ad autenticare, su richiesta debitamente giustificata, una copia dell'esemplare n. 3 per ogni singola quantità di merci in causa, in vista di una sua presentazione presso un altro ufficio di uscita interessato. L'originale dell'esemplare n. 3 viene conseguentemente annotato.

Quando l'intera operazione venga effettuata sul territorio di uno Stato membro, questo può prevedere di non vistare l'esemplare n. 3. In tal caso, detto esemplare non viene restituito.

4. Quando l'ufficio doganale di uscita constati una deficienza, la annota sull'esemplare della dichiarazione presentato e informa l'ufficio doganale di esportazione.

Quando l'ufficio doganale di uscita constati un'eccedenza, ne rifiuta l'uscita finché non siano state espletate le formalità di esportazione.

Quando l'ufficio doganale di uscita constati una differenza nella natura delle merci, ne rifiuta l'uscita finché non siano state espletate le formalità di esportazione e informa l'ufficio doganale di esportazione.

5. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettera a), l'ufficio doganale di uscita vista l'esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione, conformemente al paragrafo 3, dopo aver apposto sul documento di trasporto, in rosso, la dicitura «Export» e il proprio timbro. Nel caso in cui vi siano linee regolari o trasporti diretti a destinazione di un paese terzo per i quali la regolarità delle operazioni può essere garantita in altri modi dagli operatori, la dicitura «Export» non è richiesta.

▼B

6. Quando si tratti di merci spedite con una procedura di transito a destinazione di un paese terzo o di un ufficio doganale di uscita, l'ufficio doganale di partenza vista l'esemplare n. 3 conformemente al paragrafo 3 e lo restituisce al dichiarante dopo aver apposto la dicitura «Export», in rosso, su tutti gli esemplari del documento di transito o su qualsiasi altro documento sostitutivo. L'ufficio doganale di uscita sorveglia l'uscita fisica delle merci.

Il comma precedente non si applica nei casi di dispensa dalla presentazione delle merci all'ufficio doganale di partenza di cui all'articolo 419, paragrafi 4 e 7, ed all'articolo 434, paragrafi 6 e 9.

▼M5

6 bis. Quando si tratti di merci in regime di sospensione dei diritti d'accisa destinate ad un paese terzo con il documento di accompagnamento previsto dal regolamento (CEE) n. 2719/92, l'ufficio doganale d'esportazione vista l'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico a norma del paragrafo 3 e lo restituisce al dichiarante dopo aver apposto la dicitura «export» in rosso e il timbro di cui al paragrafo 3 su tutti gli esemplari di detto documento di accompagnamento.

Nell'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico si fa riferimento al documento di accompagnamento e viceversa.

L'ufficio doganale di uscita constata l'uscita materiale delle merci e rispedisce l'esemplare del documento d'accompagnamento a norma dell'articolo 19, paragrafo 4 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio⁽¹⁾.

Qualora si applichi il paragrafo 4, l'annotazione si effettua sul documento di accompagnamento «accise».

▼B

7. L'ufficio doganale di esportazione può chiedere all'esportatore di fornirgli la prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale.

Articolo 794

1. Le merci non soggette a misure di divieto o restrizione e il cui valore per spedizione e per dichiarante non sia superiore a 3 000 ecu possono essere dichiarate nell'ufficio doganale di uscita. Gli Stati membri possono stabilire che questa disposizione non è applicabile quando le persone che fanno la dichiarazione di esportazione agiscono per conto di terzi in veste di professionisti dello sdoganamento.

2. Le dichiarazioni verbali possono essere fatte unicamente nell'ufficio doganale di uscita.

Articolo 795

Quando una merce sia uscita dal territorio doganale della Comunità senza aver formato oggetto di una dichiarazione di esportazione, questa deve essere depositata a posteriori dall'esportatore nell'ufficio doganale competente per il luogo in cui egli è stabilito. Le disposizioni dell'articolo 790 si applicano a tale situazione.

L'accettazione di questa dichiarazione è subordinata alla presentazione da parte dell'esportatore, con soddisfazione dell'autorità doganale dell'ufficio doganale interessato, dei documenti giustificativi riguardanti la prova dell'uscita delle merci in causa dal territorio doganale della Comunità, nonché la loro natura e quantità. Tale ufficio vista anche l'esemplare n. 3 del documento unico.

L'accettazione a posteriori di questa dichiarazione non osta all'applicazione delle sanzioni in vigore né alle conseguenze che possono derivarne in materia di politica agraria comune.

⁽¹⁾ GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1.



Articolo 796

1. Qualora la merce per la quale è stato concesso lo svincolo per l'esportazione non sia uscita dal territorio doganale della Comunità, il dichiarante ne dà senza indugio comunicazione all'ufficio doganale di esportazione. L'esemplare n. 3 della dichiarazione in causa deve essere restituito a tale ufficio.

2. Qualora, nei casi di cui all'articolo 793, paragrafo 5 o 6, una modifica del contratto di trasporto abbia per effetto di far terminare all'interno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva terminare fuori di esso, le società, autorità o compagnie in causa possono procedere all'esecuzione del contratto modificato unicamente previo accordo dell'ufficio doganale di cui all'articolo 793, paragrafo 2, lettera a) oppure, in caso di transito, dell'ufficio doganale di partenza. In tal caso, l'esemplare n. 3 deve essere restituito.

CAPITOLO 2

Esportazione temporanea con carnet ATA

Articolo 797

1. L'esportazione può essere effettuata a fronte di un carnet ATA quando siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) il carnet ATA è rilasciato in uno Stato membro della Comunità e vidimato e garantito da un'associazione stabilita nella Comunità facente parte di una catena di garanti internazionale. L'elenco di tali associazioni è pubblicato dalla Commissione;
- b) il carnet ATA riguarda merci comunitarie diverse dalle merci:
 - per le quali, al momento della loro esportazione fuori del territorio doganale della Comunità, sono state espletate le formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi all'esportazione istituiti nel quadro della politica agraria comune,
 - per le quali, nel quadro della politica agraria comune, è stato concesso un vantaggio finanziario diverso dalle restituzioni o dagli altri importi di cui sopra, con l'obbligo di esportare le merci in causa,
 - per le quali è stata presentata una domanda di rimborso;
- c) sono presentati i documenti di cui all'articolo 221. L'autorità doganale può chiedere che le venga presentato il documento di trasporto;
- d) le merci sono destinate alla reimportazione.

2. All'atto del vincolo al regime dell'esportazione temporanea di merci scortate da un carnet ATA, l'ufficio doganale di esportazione espleta le seguenti formalità:

- a) verifica i dati figuranti nelle caselle da A a G del «volet» esportazione con riguardo alle merci contemplate dal carnet;
- b) compila, se del caso, la casella «Attestato dell'autorità doganale» figurante sulla copertina del carnet;
- c) compila la matrice e la casella «H» del «volet» esportazione;
- d) indica il proprio nome nella casella «H», lettera b) del «volet» reimportazione;
- e) conserva il «volet» esportazione.

3. Se l'ufficio doganale d'esportazione è diverso da quello d'uscita espleta le formalità di cui al paragrafo 2, ma si astiene dal compilare la casella n. 7 della matrice esportazione, casella che deve essere compilata dall'ufficio d'uscita.

▼B

4. Il termine per la reimportazione delle merci stabilito dall'autorità doganale nella casella «H», lettera b) del «volet» esportazione non può eccedere il termine di validità del carnet.

Articolo 798

Quando una merce che ha lasciato il territorio doganale della Comunità scortata da un carnet ATA non sia più destinata ed essere reimportata, all'ufficio doganale di esportazione deve essere presentata una dichiarazione di esportazione in cui figurino gli elementi di cui all'allegato 37.

Su presentazione del carnet in questione, quest'ultimo vista l'esemplare n. 3 della dichiarazione d'esportazione e invalida il «volet» e la matrice reimportazione.

TITOLO V

ALTRE DESTINAZIONI DOGANALI*CAPITOLO 1**Zone franche e depositi franchi*

Sezione 1

Disposizioni di carattere generale*Articolo 799*

1. Ai sensi del presente ►C2 capitolo ◀ per operatore s'intende chiunque effettui un'operazione di magazzinaggio, lavorazione, trasformazione, vendita o acquisto di merci in una zona franca o in un deposito franco.

2. Le definizioni di cui all'articolo 503 si applicano anche al presente capitolo.

Articolo 800

Quando in atti comunitari siano previste misure di politica commerciale:

- a) per l'immissione in libera pratica di merci, esse non sono applicabili né all'atto del collocamento delle merci in zona franca o in deposito franco, né durante la loro permanenza in tali luoghi;
- b) per l'introduzione di merci nel territorio doganale della Comunità, esse sono applicabili al momento del collocamento di merci non comunitarie in zona franca o in deposito franco;
- c) per l'esportazione di merci, esse sono applicabili all'atto dell'esportazione, fuori del territorio doganale della Comunità, da una zona franca o da un deposito franco, di merci comunitarie. Queste merci saranno soggette a sorveglianza da parte dell'autorità doganale.

Articolo 801

La costituzione di una parte del territorio doganale della Comunità in zona franca o la creazione di un deposito franco può essere richiesta da qualunque persona.

▼M12

▼B▼B*Articolo 802*

La recinzione che delimita la zona franca o i locali del deposito franco deve essere fatta in modo da facilitare all'autorità doganale la sorveglianza dall'esterno della zona o del deposito ed escludere ogni possibilità di uscita irregolare di merci dalla stessa o dallo stesso.

La zona esterna contigua alla recinzione deve essere sistemata in modo da permettere un'adeguata sorveglianza da parte dell'autorità doganale. L'accesso a questa zona è subordinato al consenso di detta autorità.

Articolo 803

1. L'autorizzazione a costruire un edificio in una zona franca deve essere richiesta per iscritto.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve precisare l'attività nel cui ambito l'edificio sarà utilizzato e fornire tutte le informazioni che consentono all'autorità doganale di valutare la possibilità di concedere o meno l'autorizzazione.
3. L'autorità doganale concede l'autorizzazione quando non venga pregiudicata l'applicazione della normativa doganale.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche in caso di trasformazione di un edificio in una zona franca o di un edificio che costituisce un deposito franco.

Articolo 804

Fatte salve le disposizioni relative alla sorveglianza di cui all'articolo 168, paragrafo 1 del codice, l'autorità doganale effettua i controlli di cui ai paragrafi 2 e 4 del predetto articolo unicamente per sondaggio e ogniqualvolta abbia fondati dubbi sull'osservanza della normativa applicabile.

*Sezione 2***Attività esercitate in una zona franca o in un deposito franco e riconoscimento della contabilità di magazzino***Articolo 805*

Per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 176, paragrafo 1 del codice, la notifica di cui all'articolo 172, paragrafo 1 dello stesso codice è costituita dalla presentazione della domanda di riconoscimento della contabilità di magazzino di cui all'articolo 808.

Articolo 806

L'operatore deve prendere ogni precauzione per assicurare il rispetto della normativa doganale da parte delle persone che impiega per esercitare le sue attività.

Articolo 807

1. Prima di cominciare ad esplicare le sue attività all'interno di una zona franca o di un deposito franco ogni operatore deve ottenere dall'autorità doganale il riconoscimento della contabilità di magazzino di cui all'articolo 176 del codice.
2. Il riconoscimento di cui al paragrafo 1 viene concesso unicamente alle persone che offrono tutte le garanzie necessarie per l'applicazione delle disposizioni relative alle zone franche ed ai depositi franchi.



Articolo 808

1. La domanda di riconoscimento di cui all'articolo 807, qui di seguito denominata «domanda», va fatta per iscritto all'autorità doganale designata dallo Stato membro in cui si trova la zona franca o il deposito franco.
2. Nella domanda deve essere precisata l'attività prevista fra quelle di cui all'articolo 176, paragrafo 1 del codice. Essa deve recare una descrizione particolareggiata della contabilità di magazzino tenuta o da tenere, nonché la natura e la posizione doganale delle merci cui si riferiscono tali attività e, all'occorrenza, il regime doganale a fronte del quale esse sono esplicate e ogni altra informazione necessaria a consentire all'autorità doganale di assicurarsi della corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano le zone franche e i depositi franchi.
3. Le domande e i documenti ad esse connessi sono custoditi dall'autorità doganale competente per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale l'operatore cessa di esplicitare le sue attività nella zona franca o nel deposito franco.

Articolo 809

Il riconoscimento della contabilità di magazzino è rilasciato per iscritto, datato e firmato.

Il rilascio del riconoscimento è comunicato al richiedente.

Copia dello stesso è custodita per il lasso di tempo di cui all'articolo 808, paragrafo 3.

Articolo 810

1. Il riconoscimento viene modificato o revocato dall'autorità doganale quando questa vieti alla persona cui era stato concesso l'esercizio di un'attività nella zona franca o nel deposito franco, ai sensi dell'articolo 172, paragrafo 2 o 3 del codice.
2. Il riconoscimento è revocato dall'autorità doganale quando si siano verificate frequenti scomparse di merci che non hanno potuto essere giustificate in modo soddisfacente.
3. Quando il riconoscimento viene revocato, le attività alle quali si riferisce la contabilità di magazzino non possono più essere esercitate nella zona franca o nel deposito franco.

Sezione 3

Entrata delle merci nella zona franca o nel deposito franco

Articolo 811

Fatti salvi gli articoli 812 e 813, le merci collocate in zona franca o in deposito franco non sono soggette, al momento della loro introduzione, né a presentazione né a dichiarazione in dogana.

L'entrata di qualsiasi merce nei luoghi utilizzati per l'esercizio di un'attività è annotata senza indugio nella contabilità di magazzino di cui all'articolo 807.

Articolo 812

Il documento di trasporto di cui all'articolo 168, paragrafo 4 del codice è costituito da qualsiasi documento relativo al trasporto, ad esempio: foglio di trasporto, bolla di consegna, manifesto, documento di spedizione, sempreché contenga tutte le informazioni necessarie ad identificare le merci.

*Articolo 813*

1. Fatte salve le procedure semplificate eventualmente previste nel quadro del regime doganale da appurare, quando merci assoggettate ad un regime doganale debbano essere presentate all'autorità doganale ai sensi dell'articolo 170, paragrafo 2, lettera a) del codice, il relativo documento deve essere presentato contestualmente alle merci.

2. Quando un regime di perfezionamento attivo o di ammissione temporanea sia appurato con l'assoggettamento dei prodotti compensatori o delle merci d'importazione al regime di transito comunitario esterno, seguito dall'introduzione in zona franca o in deposito franco in vista dell'esportazione fuori del territorio doganale della Comunità, l'autorità doganale effettua controlli per sondaggio per assicurarsi che nella contabilità di magazzino figurino le diciture di cui all'articolo 817, paragrafo 3, lettera f).

Essa si assicura anche che in caso di trasferimento di merci tra due operatori all'interno di una zona franca, tali diciture siano riportate nella contabilità di magazzino del destinatario.

Articolo 814

Quando le merci abbiano formato oggetto di una decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione che autorizza il loro collocamento in zona franca o in deposito franco, l'autorità doganale rilascia l'attestato di cui all'articolo 887, paragrafo 5.

Articolo 815

Fatto salvo l'articolo 823, l'introduzione in zona franca o in deposito franco di merci soggette ai dazi all'esportazione o ad altre disposizioni che disciplinano l'esportazione per le quali l'autorità doganale esige, conformemente all'articolo 170, paragrafo 3 del codice, che vengano segnalate all'ufficio doganale, non può dar luogo alla presentazione di un documento all'entrata, né ad un controllo sistematico di tutte le merci che vengono introdotte.

Articolo 816

Quando l'autorità doganale attesti la posizione comunitaria o non comunitaria delle merci conformemente all'articolo 170, paragrafo 4 del codice utilizza un formulario conforme al modello e alle disposizioni figuranti nell'allegato 109.

*Sezione 4***Funzionamento della zona franca o del deposito franco***Articolo 817*

1. L'operatore che tiene la contabilità di magazzino riconosciuta a norma dell'articolo 807 deve annotarvi tutti gli elementi necessari al controllo della corretta applicazione della normativa doganale.

2. L'operatore deve segnalare all'autorità doganale qualsiasi scomparsa di merci, non derivante da cause naturali, da lui constatata.

3. Fatto salvo l'articolo 824, nella contabilità di magazzino devono figurare, in particolare:

- a) le indicazioni relative ai marchi, ai numeri, al numero e alla natura dei colli, alla quantità e alla designazione delle merci, secondo la loro denominazione commerciale usuale, nonché, se del caso, i marchi d'identificazione del contenitore;
- b) le indicazioni necessarie a seguire le merci, in particolare il luogo in cui si trovano;
- c) il riferimento al documento di trasporto utilizzato all'entrata e all'uscita delle merci;

▼B

- d) il riferimento alla posizione doganale e, all'occorrenza, al certificato attestante tale posizione di cui all'articolo 816;
- e) le indicazioni relative alle manipolazioni usuali;

▼M5

- f) ove l'introduzione di merci in zona franca o in deposito franco serva ad appurare il regime di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o di transito comunitario esterno, che a sua volta è servito ad appurare uno di questi regimi, le diciture previste, rispettivamente:
 - all'articolo 610, paragrafo 1 e all'articolo 644, paragrafo 1,
 - all'articolo 711;

▼B

- h) le indicazioni relative alle merci che, in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea, non sarebbero soggette all'applicazione di dazi all'importazione o a misure di politica commerciale e per le quali l'utilizzo o la destinazione debba essere controllata.
4. Quando nel quadro di un regime doganale debba essere tenuta una contabilità, le informazioni quivi figuranti non devono essere riportate nella contabilità di magazzino di cui al paragrafo 1.

▼M5*Articolo 818*

1. Le manipolazioni usuali di cui all'articolo 173, primo comma, lettera b) del codice sono quelle definite nell'allegato 69.

2. A richiesta del dichiarante e nel quadro dell'applicazione dell'articolo 178, paragrafo 2 del codice, può essere rilasciato un bollettino INF 8 qualora le merci, che hanno subito manipolazioni usuali in zona franca o deposito franco, siano dichiarate per un determinato regime doganale.

Il bollettino INF 8 è compilato in un originale ed una copia su un formulario conforme al modello ed alle disposizioni contenute nell'allegato 70.

Il bollettino INF 8 serve per determinare gli elementi impositivi da prendere in considerazione.

A questo effetto, l'ufficio di controllo fornisce le informazioni relative alle caselle n. 11, 12 e 13, vista la casella n. 15 e consegna l'originale del bollettino INF 8 al dichiarante.

▼B*Articolo 819*

1. Fatto salvo l'articolo 175, paragrafo 2 del codice, quando merci non comunitarie siano immesse in libera pratica all'interno di una zona franca o di un deposito franco, la procedura di cui all'articolo 253, paragrafo 3 si applica senza preventiva autorizzazione dell'autorità doganale. In tal caso, il riconoscimento della contabilità di magazzino, di cui all'articolo 809, deve riferirsi anche all'utilizzo di questa contabilità per controllare la procedura semplificata di immissione in libera pratica.
2. La posizione comunitaria delle merci immesse in libera pratica conformemente al paragrafo 1 viene attestata dal documento rilasciato dall'operatore di cui all'allegato 109.

Sezione 5

Uscita delle merci dalla zona franca o dal deposito franco**▼M4***Articolo 820*

Tutti i dati relativi all'uscita delle merci dai locali utilizzati per l'esercizio dell'attività devono essere annotati senza indugio nel registro di carico e scarico delle merci di cui all'articolo 807.

Articolo 821

In caso di riesportazione di merci non comunitarie che non siano scaricate o che siano oggetto di trasbordo ai sensi dell'articolo 176, paragrafo 2 del codice, non è richiesta la notifica prevista dall'articolo 182, paragrafo 3 del codice.

▼B

Sezione 6

Disposizioni particolari relative alle merci agricole comunitarie*Articolo 823*

1. Le merci con prefinanziamento collocate in zona franca o in deposito franco ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio devono formare oggetto di presentazione e di dichiarazione in dogana.
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è effettuata conformemente all'articolo 530.

Articolo 824

La contabilità di magazzino di cui all'articolo 807 deve recare, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 817, la data del collocamento delle merci con prefinanziamento nella zona franca o nel deposito franco, nonché il riferimento alla dichiarazione di entrata.

Articolo 825

L'articolo 532 si applica alle manipolazioni di merci con prefinanziamento.

Articolo 826

La trasformazione dei prodotti di base con prefinanziamento si effettua nella zona franca o nel deposito franco conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio.



Articolo 827

1. Le merci con prefinanziamento devono essere dichiarate per l'esportazione e lasciare il territorio doganale della Comunità nei termini previsti dalla normativa comunitaria agricola.
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve essere effettuata conformemente all'articolo 534.
3. Fatto salvo il regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio⁽¹⁾, l'autorità doganale effettua controlli per sondaggio, sulla base della contabilità di magazzino, per accertarsi che siano rispettati i termini di cui al paragrafo 1.

Articolo 828

In una zona franca o in un deposito franco può essere istituito un deposito di approvvigionamento conformemente all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione⁽²⁾.

Sezione 7

Procedure applicabili in caso di utilizzo del regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione, o della trasformazione sotto controllo doganale in una zona franca o in un deposito franco

Articolo 829

Le operazioni di perfezionamento o di trasformazione effettuate in regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) o di trasformazione sotto controllo doganale, secondo il caso, in una zona franca o in un deposito franco possono essere effettuate solo previa concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 556 o all'articolo ►**C2** 652 ◀, secondo il caso.

L'autorizzazione precisa la zona franca o il deposito franco in cui saranno effettuate le operazioni.

Articolo 830

L'autorità doganale rifiuta l'autorizzazione ad avvalersi delle procedure semplificate di cui alla presente sezione quando non vengano fornite tutte le garanzie necessarie al corretto svolgimento delle operazioni.

L'autorità doganale può rifiutare l'autorizzazione a chi non effettua frequenti operazioni di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale.

Articolo 831

1. Il titolare dell'autorizzazione deve tenere, secondo il caso, le «scritture perfezionamento attivo» o le «scritture trasformazione sotto controllo doganale» di cui rispettivamente all'articolo 556, paragrafo 3, e all'articolo 652, paragrafo 3, nelle quali deve figurare anche il riferimento all'autorizzazione.
2. Per la compilazione del conto d'appuramento di cui all'articolo 595 o all'articolo 664, il riferimento alle scritture di cui al paragrafo 1 sostituisce il riferimento alle dichiarazioni e ai documenti di cui all'articolo 595, paragrafo 3 o all'articolo 664, paragrafo 3.

Articolo 832

1. Il vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo o al regime di trasformazione sotto controllo doganale al momento della loro introduzione nella zona franca o nel deposito franco avviene secondo la procedura di domiciliazione di cui all'articolo 276.

⁽¹⁾ GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

▼B

2. Tuttavia, l'operatore può chiedere che venga applicata la normale procedura di vincolo al regime di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale.

3. Ove si applichi la procedura di domiciliazione di cui all'articolo 276, l'iscrizione nelle «scritture perfezionamento attivo» o nelle «scritture trasformazione sotto controllo doganale», secondo il caso, sostituisce l'iscrizione nella contabilità di magazzino della zona franca o del deposito franco.

4. L'iscrizione nelle «scritture perfezionamento attivo» o nelle «scritture trasformazione sotto controllo doganale» fa riferimento al documento con cui le merci sono state spedite.

Articolo 833

1. Il vincolo al regime di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale di merci giacenti in una zona franca o in un deposito franco avviene secondo la procedura di domiciliazione di cui all'articolo 276.

2. I riferimenti dell'iscrizione nelle «scritture perfezionamento attivo» o nelle «scritture trasformazione sotto controllo doganale» sono annotati nella contabilità di magazzino della zona franca o del deposito franco.

Articolo 834

1. Il regime di perfezionamento attivo è appurato per i prodotti compensatori o le merci tal quali, oppure il regime della trasformazione sotto controllo doganale è appurato per i prodotti trasformati o le merci tal quali giacenti in una zona franca o in un deposito franco, con l'iscrizione nella contabilità di magazzino della zona franca o del deposito franco. I riferimenti di tale iscrizione sono annotati nelle «scritture perfezionamento attivo» o nelle «scritture trasformazione sotto controllo doganale», secondo il caso.

2. Le diciture di cui all'articolo 610 sono annotate nella contabilità di magazzino della zona franca o del deposito franco.

Articolo 835

1. Quando l'appuramento del regime di perfezionamento attivo per i prodotti compensatori o le merci tal quali o del regime della trasformazione sotto controllo doganale per i prodotti trasformati o le merci tal quali avviene al momento dell'uscita dalla zona franca o dal deposito franco con la riesportazione di tali prodotti o merci, quest'ultima operazione avviene secondo la procedura di cui agli articoli da 279 a 289.

▼M4

▼B

2. Quando l'appuramento del regime di perfezionamento attivo per i prodotti compensatori o le merci tal quali, oppure del regime della trasformazione sotto controllo doganale per i prodotti trasformati o le merci tal quali, avviene al momento dell'uscita dalla zona franca o dal deposito franco con l'immissione in libera pratica di tali prodotti o merci, detta operazione viene effettuata secondo la procedura di cui agli articoli da 263 a 267.

3. Quando l'appuramento del regime di perfezionamento attivo per i prodotti compensatori o le merci tal quali, oppure del regime della trasformazione sotto controllo doganale per i prodotti trasformati o le merci tal quali, avviene al momento dell'uscita dalla zona franca o dal deposito franco con il vincolo ad un regime diverso dall'immissione in libera pratica o dall'esportazione, tale vincolo avviene secondo la procedura normale o semplificata all'uopo prevista.

4. L'articolo 832, paragrafo 2, si applica mutatis mutandis.

▼B

5. Quando si applichino i paragrafi 1 e 2 non è necessario annotare l'uscita dei prodotti compensatori, dei prodotti trasformati o delle merci tal quali dalla zona franca o dal deposito franco nella contabilità di magazzino della zona franca o del deposito franco.

Articolo 836

L'articolo 835, paragrafi 2 e 5, non osta all'applicazione degli articoli 122, 135 e 136 del codice, relativi alla tassazione delle merci e dei prodotti vincolati ai regimi di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale.

Articolo 837

L'autorità doganale della Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione, prima della fine del mese successivo a ciascun trimestre, le informazioni di cui all'allegato 85 relative alle autorizzazioni di perfezionamento attivo concesse o modificate nel corso del trimestre precedente nel vecchio porto franco di Amburgo e non soggette alle condizioni economiche previste dal regime di perfezionamento attivo.

Articolo 838

La posizione di merci comunitarie dei prodotti compensatori o dei prodotti trasformati o delle merci tal quali immessi in libera pratica all'interno di o all'uscita da una zona franca o da un deposito franco è attestata dal documento di cui all'allegato 109 rilasciato dall'operatore.

Il primo comma si applica anche ai prodotti compensatori o alle merci tal quali immessi(e) sul mercato comunitario conformemente all'articolo 580, paragrafo 3.

Articolo 839

Le iscrizioni nelle «scritture perfezionamento attivo» o nelle «scritture trasformazione sotto controllo doganale» devono consentire all'autorità doganale di verificare, in qualsiasi momento, la posizione delle merci o dei prodotti vincolate(i) ad uno dei regimi in causa o giacenti in una zona franca o in un deposito franco.

Sezione 8

Comunicazione d'informazioni*Articolo 840*

1. Le autorità doganali degli Stati membri comunicano alla Commissione:

▼M12

a) Le zone franche esistenti nella Comunità e funzionanti;

▼B

b) le autorità doganali designate alle quali deve essere presentata la domanda di cui all'articolo 808;

c) gli adeguamenti delle modalità di controllo dei regimi di perfezionamento attivo e di trasformazione sotto controllo doganale da essi previsti in conformità dell'articolo 173 del codice.

2. La Commissione pubblica le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.



CAPITOLO 2

*Riesportazione, distruzione e abbandono**Articolo 841*

Quando la riesportazione sia subordinata ad una dichiarazione in dogana gli articoli da 788 a 796 si applicano mutatis mutandis, fatte salve disposizioni particolari eventualmente applicabili in occasione dell'apuramento del regime doganale economico precedente.

Articolo 842

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 182, paragrafo 3 del codice, la notifica della distruzione delle merci deve essere fatta per iscritto e firmata dall'interessato. La notifica deve essere effettuata in tempo utile per consentire all'autorità doganale di controllare la distruzione delle merci.

2. Quando le merci formano oggetto di una dichiarazione già accettata dall'autorità doganale, quest'ultima annota sulla dichiarazione tale distruzione, invalidandola conformemente all'articolo 66 del codice.

L'autorità doganale che assiste alla distruzione delle merci indica nella dichiarazione la specie e la quantità dei residui e dei rottami risultanti dall'operazione, per determinare gli elementi di tassazione da prendere in considerazione all'atto dell'assegnazione ad altra destinazione doganale di detti residui e rottami.

3. Il paragrafo 2, primo comma si applica mutatis mutandis alle merci abbandonate al pubblico erario.

TITOLO VI

**MERCI CHE ESCONO DAL TERRITORIO DOGANALE DELLA
COMUNITÀ***Articolo 843*

1. Il presente titolo fissa le condizioni applicabili alle merci che circolano da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità, uscendo temporaneamente da detto territorio, con o senza attraversamento di un paese terzo, e la cui uscita o esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità è vietata o soggetta a restrizioni, a un dazio o a qualsiasi altra imposizione all'esportazione da una misura comunitaria, sempre che la stessa misura ne abbia previsto l'applicazione, fatte salve le disposizioni particolari che tale misura può contemplare.

Tuttavia, tali condizioni non si applicano:

- quando le merci sono dichiarate per l'esportazione fuori del territorio doganale della Comunità e viene fornita la prova all'ufficio doganale nel quale sono espletate le formalità di esportazione che l'atto amministrativo che le libera dalla restrizione prevista nei loro riguardi è stato emesso, che i dazi o altre imposizioni esigibili sono stati pagati ovvero che, tenuto conto della loro posizione, tali merci possono lasciare senz'altra formalità il territorio doganale della Comunità, o
- quando il trasporto è effettuato da un aereo in linea diretta senza scali al di fuori del territorio doganale della Comunità o da una nave di linea regolare ai sensi dell'articolo 313 bis.

2. Quando le merci sono vincolate al regime di transito comunitario, l'obbligato principale appone sul documento utilizzato per la dichiarazione di transito comunitario, segnatamente nella casella n. 44

▼M18

«Menzioni speciali» del documento amministrativo unico, una delle seguenti diciture:

- Salida de la Comunidad sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión nº ...
- Udpassage fra Fællesskabet undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. ...
- Ausgang aus der Gemeinschaft — gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluß Nr. ... Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.
- Η έξοδος από την Κοινότητα υποβάλλεται σε περιορισμούς η σε επιβαρύνσεις από τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ. ...
- Exit from the Community subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No ...
- Sortie de la Communauté soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision nº ...
- Uscita dalla Comunità soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. ...
- Bij uitgang uit de Gemeenschap zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. ... van toepassing.
- Saída da Comunidade sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.º ...
- Yhteisöstä vientiin sovelletaan asetusten/direktiivin/linn./päätöksen N:o ... mukaisia rajoituksia tai maksuja
- Utförsel från gemenskapen omfattas i enlighet med förordning/direktiv/beslut ... av restriktioner eller pålagor

3. Quando le merci:

- a) sono vincolate ad un regime doganale diverso dal transito comunitario o
- b) circolano senza essere vincolate ad un regime doganale,

L'esemplare di controllo T5 è redatto conformemente agli articoli da 912 bis a 912 octies. Alla casella n. 104 del formulario T5 di detto esemplare, dopo aver barrato la casella «Altri (da specificare)», deve essere apposta la dicitura di cui al paragrafo 2.

Nel caso di cui al primo comma, lettera a), l'esemplare di controllo T5 è compilato presso l'ufficio doganale nel quale sono espletate le formalità richieste per la spedizione delle merci. Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'esemplare di controllo T5 deve essere presentato insieme alle merci presso l'ufficio doganale competente per il luogo in cui dette merci lasciano il territorio doganale della Comunità.

Questi uffici stabiliscono il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio doganale di destinazione e, se del caso, appongono sul documento doganale che accompagnerà le merci la dicitura di cui al paragrafo 2.

Ai fini dell'esemplare di controllo T5, è considerato ufficio doganale di destinazione l'ufficio di destinazione del regime doganale di cui al primo comma, punto a), oppure l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità, nella situazione di cui al primo comma, punto b).

4. Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche alle merci che circolano tra due punti situati nel territorio doganale della Comunità con attraversamento del territorio di uno o più paesi dell'EFTA, di cui all'articolo 309, lettera f), e che, in uno di questi paesi, formano oggetto di una spedizione.

5. Se la misura comunitaria di cui al paragrafo 1 stabilisce la costituzione di una garanzia, detta garanzia è costituita conformemente all'articolo 912 ter, paragrafo 2.

▼M18

6. Quando, all'arrivo all'ufficio di destinazione, le merci non vengono immediatamente o riconosciute in possesso di posizione comunitaria o sottoposte alle formalità doganali connesse all'introduzione nel territorio doganale della Comunità, l'ufficio di destinazione adotta tutte le misure previste nei loro confronti.

7. Nel caso di cui al paragrafo 3, l'ufficio di destinazione rispedisce senza indugio l'originale dell'esemplare di controllo T5 all'indirizzo indicato nella casella B «Da rispedire a» del formulario T5 dopo aver espletato tutte le formalità e aver apposto le annotazioni richieste.

8. Qualora le merci non siano reintrodotte nel territorio doganale della Comunità, esse si considerano irregolarmente portate fuori dal territorio doganale comunitario dallo Stato membro in cui esse sono state vincolate al regime di cui al paragrafo 2 ovvero in cui è stato compilato l'esemplare di controllo T5.

▼B

PARTE III

▼M13**Operazioni privilegiate**

TITOLO I

MERCI IN REINTRODUZIONE**▼B***Articolo 844*

1. In applicazione dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b) del codice, sono esonerate dai dazi all'importazione le merci:

- per le quali, all'atto dell'esportazione dal territorio doganale della Comunità, sono state espletate le formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi all'esportazione istituiti nel quadro della politica agraria comune, oppure
- per le quali è stato concesso un vantaggio finanziario diverso dalle restituzioni o dagli altri importi all'esportazione istituiti nel quadro della politica agraria comune, a condizione di esportare tali merci,

sempreché venga accertato, secondo il caso, che le restituzioni o gli altri importi pagati sono stati rimborsati o i servizi competenti hanno preso tutte le misure affinché non venissero pagati, oppure gli altri vantaggi finanziari concessi sono stati annullati e tali merci

- i) non hanno potuto essere immesse in consumo nel paese di destinazione per motivi inerenti alla normativa in vigore;
- ii) sono respinte dal destinatario perché difettose o non conformi alle clausole del contratto;
- iii) sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità, in quanto altre circostanze, sulle quali l'esportatore non ha esercitato alcuna influenza, si sono opposte alla prevista utilizzazione.

2. Si trovano in una delle situazioni di cui al paragrafo 1, punto iii):

- a) le merci che rientrano nel territorio doganale della Comunità a causa di avarie sopraggiunte prima della loro consegna al destinatario o a causa di guasti al mezzo di trasporto sul quale erano state caricate;
- b) le merci inizialmente esportate per essere consumate o vendute nel quadro di una fiera commerciale o altra manifestazione analoga, ma che non sono state consumate né vendute;
- c) le merci che non hanno potuto essere consegnate al destinatario a causa dell'incapacità fisica o giuridica di quest'ultimo di adempiere agli obblighi ad esso derivanti dal contratto in base al quale è stata effettuata l'esportazione;

▼B

- d) le merci che, a causa di eventi naturali, politici o sociali, non hanno potuto essere consegnate al destinatario o sono a questi pervenute oltre il termine tassativo di consegna previsto dal contratto in base al quale è stata effettuata l'esportazione delle merci;
 - e) i prodotti contemplati dall'organizzazione comune del mercato degli ortofrutticoli esportati nel quadro di una vendita in conto consegna e non venduti sul mercato del paese terzo di destinazione.
3. Le merci che, nell'ambito della politica agraria comune, sono esportate con un titolo di esportazione o di fissazione anticipata sono ammesse in esenzione dai dazi all'importazione soltanto se è accertato che sono state osservate le relative disposizioni comunitarie.
4. Le merci di cui al paragrafo 1 possono beneficiare dell'esenzione soltanto se sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità entro dodici mesi dalla data di espletamento delle formalità doganali relative alla loro esportazione.

▼M14

Tuttavia, qualora le merci vengano dichiarate per l'immissione in libera pratica dopo la scadenza del termine di cui al primo comma, le autorità doganali dello Stato membro di reimportazione possono consentire che tale termine venga superato, qualora circostanze eccezionali lo giustificano. Quando le autorità doganali consentono di superare detto termine, notificano gli elementi del caso alla Commissione.

▼B*Articolo 845*

Le merci in reintroduzione beneficiano dell'esenzione dai dazi all'importazione anche quando costituiscono una frazione delle merci precedentemente esportate dal territorio doganale della Comunità.

Lo stesso dicasi quando consistono in parti o accessori che costituiscono elementi di macchine, strumenti, apparecchi o altri prodotti precedentemente esportati dal territorio doganale della Comunità.

Articolo 846

1. In deroga all'articolo 186 del codice sono ammesse al beneficio dell'esenzione dai dazi all'importazione le merci in reintroduzione che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- a) merci che, dopo essere state esportate dal territorio doganale della Comunità, hanno subito unicamente trattamenti per essere mantenute in buono stato di conservazione o manipolazioni che ne hanno modificato unicamente la presentazione;
- b) merci che, dopo essere state esportate dal territorio doganale della Comunità, pur avendo subito trattamenti diversi da quelli necessari al loro mantenimento in buono stato di conservazione o manipolazioni diverse da quelle che ne modificano la presentazione, si sono rivelate difettose o inadatte all'uso cui erano destinate, sempre che sia soddisfatto uno dei seguenti requisiti:
 - abbiano subito trattamenti o manipolazioni esclusivamente per essere riparate o riattate, oppure
 - si sia constatato che erano inadatte all'uso soltanto dopo l'inizio dei suddetti trattamenti o delle suddette manipolazioni.

2. Qualora i trattamenti o le manipolazioni cui possono essere state sottoposte le merci in reintroduzione, ai sensi del paragrafo 1, lettera b), avessero avuto come conseguenza la riscossione dei dazi all'importazione, nel caso di merci vincolate al regime di perfezionamento passivo si applicano le norme di tassazione in vigore nel quadro di detto regime.

Tuttavia, se l'operazione subita da una merce consiste in una riparazione o in un riattamento reso necessario da un evento imprevedibile verificatosi al di fuori del territorio doganale della Comunità, e comprovato con soddisfazione dell'autorità doganale, è accordata l'esenzione dai dazi all'importazione sempreché il valore della merce

▼B

in reintroduzione non risulti maggiore, dopo tale trattamento, di quello che aveva al momento dell'esportazione dal territorio doganale della Comunità.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, secondo comma:

- a) si intende per «riparazione o riattamento divenuta(o) necessaria(o)» qualsiasi intervento che consenta di ovviare ai difetti di funzionamento o ai danni materiali subiti da una merce nel periodo in cui si trova fuori del territorio doganale della Comunità e senza tale intervento essa non possa essere normalmente utilizzata per i fini cui è destinata;
- b) si ritiene che, a seguito dell'operazione subita, il valore di una merce in reintroduzione non sia diventato maggiore di quello che aveva al momento dell'esportazione dal territorio doganale della Comunità, qualora tale operazione resti nei limiti strettamente necessari affinché la merce possa essere ancora utilizzata nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'esportazione.

Qualora la riparazione o il riattamento della merce richieda l'incorporazione di pezzi di ricambio, tale incorporazione va limitata ai pezzi strettamente necessari affinché la merce possa essere ancora utilizzata nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'esportazione.

Articolo 847

Su richiesta dell'interessato, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, l'autorità doganale rilascia un documento contenente gli elementi d'informazione necessari per identificare le merci qualora venissero reintrodotte nel territorio doganale della Comunità.

Articolo 848

1. Sono ammesse come merci in reintroduzione:

- da un lato, le merci per le quali viene presentato, a corredo della dichiarazione di immissione in libera pratica:
 - a) l'esemplare della dichiarazione di esportazione consegnato all'esportatore dall'autorità doganale o copia di tale documento certificata conforme dalla predetta autorità; oppure
 - b) il bollettino d'informazione di cui all'articolo 850.

Quando l'autorità doganale dell'ufficio di reintroduzione sia in grado di stabilire, con i mezzi di prova di cui dispone o che può esigere dall'interessato, che le merci dichiarate per la libera pratica sono merci inizialmente esportate dal territorio doganale della Comunità che, al momento dell'esportazione, soddisfacevano le condizioni necessarie per essere ammesse come merci in reintroduzione, i documenti di cui alle lettere a) e b) non sono richiesti;

- dall'altro, le merci scortate da un carnet ATA emesso nella Comunità.

Queste merci possono essere ammesse come merci in reintroduzione, nei limiti stabiliti dall'articolo 185 del codice, anche quando il termine di validità del carnet ATA sia scaduto.

In tutti i casi devono essere espletate le formalità previste all'articolo 290, paragrafo 2.

2. Le disposizioni del paragrafo 1, primo trattino non si applicano alla circolazione internazionale degli imballaggi, dei mezzi di trasporto o di talune merci ammesse ad un regime doganale particolare quando disposizioni autonome o convenzionali prevedano, in tali circostanze, la dispensa dai documenti doganali.

Queste disposizioni non si applicano neppure quando le merci possano essere dichiarate verbalmente o con altro atto per l'immissione in libera pratica

▼B

3. Quando lo reputi necessario, l'autorità doganale dell'ufficio di reintroduzione può chiedere all'interessato di fornirle, in particolare per identificare le merci in reintroduzione, elementi di prova complementari.

Articolo 849

1. Oltre ai documenti di cui all'articolo 848, a sostegno di qualsiasi dichiarazione di immissione in libera pratica di merci in reintroduzione, la cui esportazione può aver dato luogo all'espletamento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o altri importi istituiti all'esportazione nel quadro della politica agraria comune, deve essere presentato un attestato dell'autorità competente per la concessione di tali restituzioni o di tali importi nello Stato membro di esportazione. Questo attestato deve contenere tutte le indicazioni necessarie all'ufficio doganale in cui le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica per verificare che riguardi effettivamente le merci in causa.

2. Se l'esportazione delle merci non ha dato luogo all'espletamento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi istituiti all'esportazione nel quadro della politica agraria comune, l'attestato deve recare una delle seguenti diciture:

- Sin concesión de restituciones u otras cantidades a la exportación,
- Ingen restitutioner eller andre beløb ydet ved udførslen,
- Keine Ausfuhrerstattungen oder sonstige Ausfuhrvergünstigungen,
- Δεν έτυχαν επιδοτήσεων ή άλλων χορηγήσεων κατά την εξαγωγή,
- No refunds or other amounts granted on exportation,
- Sans octroi de restitutions ou autres montants à l'exportation,
- Senza concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione,
- Geen restituties of andere bij de uitvoer verleende bedragen,
- Sem concessão de restituições ou outros montantes na exportação,

▼A1

— Vietäessä ei myönnetty vientitukea eikä muita määriä — Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten,

▼B

— Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten.

3. Se l'esportazione delle merci ha dato luogo all'espletamento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi istituiti all'esportazione nel quadro della politica agraria comune, l'attestato deve recare una delle seguenti diciture:

- Restituciones y otras cantidades a la exportación reintegradas por ... (cantidad),
- De ved udførslen ydede restitutioner eller andre beløb er tilbagebetalt for ... (mængde),
- Ausfuhrerstattungen und sonstige Ausfuhrvergünstigungen für ... (Menge) zurückbezahlt,
- Επιδοτήσεις και άλλες χορηγήσεις κατά την εξαγωγή επεστράφησαν για ... (ποσότητας),
- Refunds and other amounts on exportation repaid for ... (quantity),
- Restitutions et autres montants à l'exportation remboursés pour ... (quantité),
- Restituzioni e altri importi all'esportazione rimborsati per ... (quantità),
- Restituties en andere bedragen bij de uitvoer voor ... (hoeveelheid) terugbetaald,
- Restituições e outros montantes na exportação reembolsados para ... (quantidade),

▼A1

- Vientituki ja muut vietäessä maksetut määrät maksettu takaisin ... (määrä) osalta — De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för ... (kvantitet);
- De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för ... (kvantitet),

▼B

oppure

- Título de pago de restituciones u otras cantidades a la exportación anulado por ... (cantidad),
- Ret til udbetaling af restitutioner eller andre beløb ved udførslen er annulleret for ... (mængde),
- Auszahlungsanordnung über die Ausfuhrerstattungen und sonstigen Ausfuhrvergünstigungen für ... (Menge) ungültig gemacht,
- Αποδεικτικό πληρωμής επιδοτήσεων ή άλλων χορηγήσεων κατά την εξαγωγή ακυρωμένο για ... (ποσότητα),
- Entitlement to payment of refunds or other amounts on exportation cancelled for ... (quantity),
- Titre de paiement des restitutions ou autres montants à l'exportation annulé pour ... (quantité),
- Titolo di pagamento delle restituzioni o di altri importi all'esportazione annullato per ... (quantità),
- Aanspraak op restituties of andere bedragen bij uitvoer vervallen voor ... (hoeveelheid),
- Título de pagamento de restituições ou outros montantes à exportação anulado para ... (quantidade),

▼A1

- Oikeus vientitukeen tai muihin vietäessä maksettuihin määriin peruutettu ... (määrä) osalta — Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för ... (kvantitet),
- Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för ... (kvantitet),

▼B

a seconda che le restituzioni o gli altri importi all'esportazione siano già stati versati o meno dall'autorità competente.

4. Nel caso di cui all'articolo 848, paragrafo 1, primo trattino, lettera b), l'attestato di cui al paragrafo 1 deve essere redatto sul bollettino INF 3 previsto all'articolo 850.

5. Quando l'autorità doganale dell'ufficio in cui le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica sia in grado di accertare, con i mezzi di cui dispone, che nessuna restituzione o nessun altro importo istituito all'esportazione nel quadro della politica agraria comune è stato concesso né potrà esserlo in seguito, l'attestato di cui al paragrafo 1 non è richiesto.

Articolo 850

Il bollettino d'informazione INF 3 è redatto in un originale e due copie su formulari conformi ai modelli figuranti nell'allegato 110.

Articolo 851

1. Fatto salvo il paragrafo 3, il bollettino INF 3 è rilasciato, su domanda dell'esportatore, dall'autorità doganale dell'ufficio di esportazione al momento dell'espletamento delle formalità di esportazione delle merci cui si riferisce quando lo stesso esportatore dichiara che esiste la probabilità che esse vengano reintrodotte attraverso un ufficio doganale diverso da quello di esportazione.

▼B

2. Il bollettino INF 3 può anche essere rilasciato, su domanda dell'esportatore, dall'autorità doganale dell'ufficio di esportazione dopo l'espletamento delle formalità di esportazione delle merci cui si riferisce quando essa possa accertare, sulla base delle informazioni di cui dispone, che i dati figuranti nella domanda dell'esportatore corrispondono alle merci esportate.

3. Per quanto riguarda le merci di cui all'articolo 849, paragrafo 1, il bollettino INF 3 può essere rilasciato soltanto dopo l'espletamento delle formalità doganali di esportazione, con le riserve di cui al paragrafo 2.

Tale rilascio è subordinato alla condizione:

- a) che la casella B del citato bollettino sia stata preventivamente compilata e vistata dall'autorità doganale;
- b) che la casella A del citato bollettino sia stata preventivamente compilata e vistata dall'autorità doganale quando le informazioni ivi previste debbano essere fornite.

Articolo 852

1. Il bollettino INF 3 deve contenere tutti gli elementi d'informazione stabiliti dall'autorità doganale per identificare le merci esportate.

2. Quando si prevede che le merci esportate facciano ritorno nel territorio doganale della Comunità attraverso vari uffici doganali diversi dall'ufficio doganale di esportazione, l'esportatore può chiedere il rilascio di più bollettini INF 3 a concorrenza della quantità totale delle merci esportate.

Inoltre, l'esportatore può chiedere all'autorità doganale che l'ha rilasciato la sostituzione di un bollettino INF 3 con più bollettini INF 3 a concorrenza della quantità totale delle merci indicate nel bollettino INF 3 inizialmente rilasciato.

L'esportatore può parimenti chiedere il rilascio di un bollettino INF 3 per una parte soltanto delle merci esportate.

Articolo 853

L'originale e una copia del bollettino INF 3 sono consegnati all'esportatore per essere presentati all'ufficio doganale di reintroduzione. La seconda copia è archiviata dall'autorità doganale che l'ha rilasciato.

Articolo 854

L'amministrazione dell'ufficio doganale di reintroduzione indica sull'originale e sulla copia del bollettino INF 3 la quantità di merci in reintroduzione che beneficia dell'esenzione dai dazi all'importazione, conserva l'originale e trasmette all'autorità doganale che l'ha rilasciato la copia del bollettino corredata del numero e della data della dichiarazione d'immissione in libera pratica.

Tale autorità verifica la corrispondenza della predetta copia con quella in suo possesso e la ripone nei suoi archivi.

Articolo 855

In caso di furto, perdita o distruzione dell'originale del bollettino INF 3, l'interessato può chiedere un duplicato all'autorità doganale che l'ha rilasciato. Questa soddisfa tale richiesta se le circostanze lo giustificano. Il duplicato, così rilasciato, deve recare una delle seguenti diciture:

- DUPLICADO,
- DUPLIKAT,
- DUPLIKAT,
- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,

▼B

- DULICATE,
- DUPLICATA,
- DUPLICATO,
- DUPLICAAT,
- SEGUNDA VIA,

▼A1

- KAKSOISKAPPALE — DUPLIKAT,
- DUPLIKAT.

▼B

L'autorità doganale indica sulla copia del bollettino INF 3 in suo possesso che è stato rilasciato un duplicato.

Articolo 856

1. L'autorità doganale dell'ufficio di esportazione trasmette all'autorità doganale dell'ufficio di reimportazione, su domanda di questa, tutte le informazioni di cui dispone per accertare se le merci soddisfano alle condizioni stabilite per essere ammesse al beneficio della presente parte.
2. Il bollettino INF 3 può essere utilizzato per la domanda e la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

▼M13

TITOLO II

**PRODOTTI DELLA PESCA MARITTIMA E ALTRI PRODOTTI
ESTRATTI DAL MARE TERRITORIALE DI UN PAESE TERZO
DA NAVI DA PESCA COMUNITARIE**

Articolo 856 bis

1. L'esenzione dai dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 188 del codice è subordinata alla presentazione di un attestato a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica relativa a tali prodotti.
 2. Per i prodotti destinati all'immissione in libera pratica nella Comunità, nelle circostanze previste alle lettere da a) a d) dell'articolo 329, il capitano della nave da pesca comunitaria che effettua la cattura dei prodotti della pesca marittima compila le caselle 3, 4 e 5 e la casella 9 dell'attestato. Se i prodotti pescati hanno subito un trattamento a bordo, il capitano compila anche le caselle 6, 7 e 8.
- Si applicano gli articoli 330, 331 e 332 per quanto riguarda la compilazione delle corrispondenti caselle dell'attestato.
- Al momento della dichiarazione d'immissione in libera pratica dei prodotti, il dichiarante compila le caselle 1 e 2 dell'attestato.
3. L'attestato di cui al paragrafo 1 si conforma al modello riportato nell'allegato 110 bis e viene redatto a norma del paragrafo 2.
 4. Quando i prodotti sono dichiarati per l'immissione in libera pratica nel porto in cui vengono scaricati dalla nave da pesca comunitaria che li ha catturati, la deroga di cui all'articolo 326, paragrafo 2 si applica mutatis mutandis.
 5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, si applicano le definizioni di nave da pesca comunitaria e nave officina comunitaria di cui all'articolo 325, paragrafo 1. Inoltre, la nozione di prodotti comprende le denominazioni dei prodotti e delle merci di cui agli articoli da 326 a 332, quando si fa riferimento a tali disposizioni.
 6. Al fine di garantire una corretta applicazione dei paragrafi da 1 a 5, le amministrazioni degli Stati membri si prestano mutua assistenza per il controllo dell'autenticità degli attestati e delle menzioni ivi riportate.



PARTE IV

OBBLIGAZIONE DOGANALE

TITOLO I

GARANZIE*Articolo 857*

1. I tipi di garanzia diversi dal deposito in contanti e dalla fideiussione, ai sensi degli articoli 193, 194 e 195 del codice, nonché il deposito in contanti oppure la consegna di titoli che possono essere accettati dagli Stati membri senza che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 194, paragrafo 1 del codice sono i seguenti:

- a) costituzione di un'ipoteca, di un debito fondiario, di un'anticresi o di un diritto equiparato su beni immobili;
- b) cessione di crediti, costituzione di pegni con o senza spossessamento nonché di pegni su merci, titoli o crediti, in particolare su un libretto di risparmio o su un'iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dello Stato;
- c) costituzione di una solidarietà passiva convenzionale da parte di una persona terza all'uopo riconosciuta dall'autorità doganale, in particolare la consegna di una cambiale il cui pagamento sia garantito da tale persona;
- d) deposito in contanti o a questo equiparato, effettuato in una moneta diversa da quella dello Stato membro ove è costituito il deposito;
- e) partecipazione, con il pagamento di un contributo, ad un regime di garanzia generale gestito dall'autorità doganale.

2. I casi e i modi in cui ci si può avvalere delle forme di garanzia di cui al paragrafo 1 sono stabiliti dall'autorità doganale.

Articolo 858

La costituzione di una garanzia in forma di deposito in contanti non dà diritto al pagamento di interessi da parte dell'autorità doganale.

TITOLO II

NASCITA DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE*CAPITOLO I****Inosservanze che non hanno avuto alcuna conseguenza sul funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale****Articolo 859*

Ai sensi dell'articolo 204, paragrafo 1 del codice si ritiene che non abbiano alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerate le seguenti inosservanze, sempreché:

- non costituiscano un tentativo di sottrarre la merce al controllo doganale,
- non rivelino una manifesta negligenza dell'interessato, e
- a posteriori siano espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la posizione della merce:
 - 1) il superamento del termine entro il quale la merce deve aver ricevuto una delle destinazioni doganali previste nel quadro della

▼B

custodia temporanea o del regime doganale considerato, quando sarebbe stata concessa una proroga se fosse stata tempestivamente richiesta;

- 2) nel caso di una merce vincolata al regime di transito, il superamento del termine stabilito per la sua presentazione all'ufficio di destinazione, quando tale presentazione abbia avuto luogo in un secondo tempo;
- 3) nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata al regime di deposito doganale, le manipolazioni effettuate senza preventiva autorizzazione dell'autorità doganale, quando tali manipolazioni sarebbero state autorizzate se fossero state richieste;
- 4) nel caso di una merce vincolata al regime dell'ammissione temporanea, l'utilizzazione della merce in condizioni diverse da quelle previste nell'autorizzazione, quando tale utilizzazione sarebbe stata autorizzata, a fronte del medesimo regime, se fosse stata richiesta;
- 5) nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata ad un regime doganale, la sua rimozione non autorizzata quando può essere presentata tal quale all'autorità doganale, su richiesta della medesima;
- 6) nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata ad un regime doganale, la sua uscita dal territorio doganale della Comunità o la sua introduzione in zona franca o in deposito franco senza che vengano espletate le formalità necessarie;
- 7) nel caso di una merce che ha beneficiato di un trattamento tariffario favorevole a motivo della sua destinazione particolare, la sua cessione, senza notifica all'autorità doganale, quando non abbia ancora ricevuto la destinazione prevista, sempre che (SIC! *sempreché*):
 - a) nella contabilità materie tenuta dal cedente sia annotata tale cessione, e
 - b) il cessionario sia titolare di un'autorizzazione per la merce in causa.

▼M12

- 8) nel caso di una merce che può beneficiare dell'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione di cui all'articolo 145 del codice qualora sia immessa in libera pratica, la sussistenza di una delle fattispecie di cui all'articolo 204, paragrafo 1, lettere a) o b) del codice, durante la permanenza di detta merce in custodia temporanea o vincolata ad un altro regime doganale, prima della dichiarazione d'immissione in libera pratica;
- 9) nel caso di operazioni di perfezionamento attivo effettuate in maniera costante, l'omessa domanda di rinnovo dell'autorizzazione necessaria, pur in presenza delle condizioni necessarie per la sua concessione.

▼B*Articolo 860*

Conformemente all'articolo 204, paragrafo 1 del codice, l'autorità doganale ritiene sorta l'obbligazione doganale a meno che la persona reputata debitrice non fornisca la prova che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 859.

Articolo 861

Il fatto che le inosservanze di cui all'articolo 859 non facciano sorgere l'obbligazione doganale non osta all'applicazione delle disposizioni repressive in vigore, né all'applicazione delle disposizioni relative alla revoca delle autorizzazioni rilasciate nel quadro del regime doganale considerato.

▼B*CAPITOLO 2**Perdite naturali**Articolo 862*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 206 del codice, l'autorità doganale tiene conto, a richiesta dell'interessato, delle quantità mancanti, quando dalle prove da questi fornite risulti che le perdite accertate sono imputabili a cause inerenti unicamente alla natura della merce in oggetto e che egli non ha commesso alcuna negligenza o manovra fraudolenta.

2. Per negligenza o manovra fraudolenta s'intende, in particolare, l'inosservanza delle norme relative al trasporto, all'immagazzinamento, alla manipolazione o alla lavorazione e alla trasformazione, stabilite dall'autorità doganale o derivanti dall'uso normale delle merci in causa.

Articolo 863

L'autorità doganale può dispensare l'interessato dal fornirle la prova che la perdita irrimediabile della merce è dovuta alla sua stessa natura quando sia certa che tale perdita non è imputabile ad altra causa.

Articolo 864

Le disposizioni nazionali, in vigore negli Stati membri, riguardanti i tassi forfettari di perdita irrimediabile di merci per cause inerenti alla loro stessa natura si applicano quando l'interessato non fornisca la prova che la perdita effettiva è stata superiore a quella calcolata applicando il tasso forfettario stabilito per la merce in oggetto.

▼M1*CAPITOLO 3**Merci che si trovano in una situazione particolare***▼B***Articolo 865*

Sono considerate sottrazioni di merci al controllo doganale, ai sensi dell'articolo 203, paragrafo 1 del codice, la dichiarazione in dogana di tali merci, qualsiasi altro atto avente eguale effetto giuridico, nonché la presentazione di un qualunque documento per il visto dell'autorità competente, quando tali comportamenti abbiano come conseguenza di erroneamente attribuire alle merci in causa la posizione doganale di merci comunitarie.

▼M14

Tuttavia, per quanto riguarda le compagnie aeree autorizzate a utilizzare una procedura di transito semplificata per mezzo di un manifesto elettronico, le merci non sono considerate sottratte al controllo doganale qualora, su iniziativa dell'interessato o per suo conto, vengono trattate conformemente alla loro posizione non comunitaria prima che le autorità doganali abbiano constatato l'esistenza di una situazione irregolare e se il comportamento dell'interessato non implica alcuna manovra fraudolenta.

▼B*Articolo 866*

Fatte salve le disposizioni previste in materia di divieti o restrizioni eventualmente applicabili alla merce in causa, quando un'obbligazione doganale all'importazione sorge a norma degli articoli 202, 203, 204 o 205 del codice e i dazi all'importazione sono stati pagati, tale merce è considerata comunitaria senza che sia necessaria una dichiarazione d'immissione in libera pratica.

▼B*Articolo 867*

La confisca di una merce, a norma dell'articolo 233, lettere c) e d) del codice, non modifica la posizione doganale di tale merce.

▼M1*Articolo 867 bis*

1. Le merci non comunitarie abbandonate a favore dell'erario, sequestrate o confiscate si considerano vincolate al regime di deposito doganale.

2. Le merci di cui al paragrafo 1 possono essere vendute dalle autorità doganali solo a condizione che l'acquirente compia senza indugio le formalità necessarie per attribuire ad esse una destinazione doganale.

Quando viene realizzata ad un prezzo che include l'importo dei dazi all'importazione, la vendita ha valore di immissione in libera pratica e l'amministrazione deve procedere direttamente alla liquidazione ed alla contabilizzazione dei dazi.

In tali casi, la vendita si effettua secondo le procedure vigenti negli Stati membri.

3. Qualora decidesse di utilizzare essa stessa, in modo diverso dalla vendita, le merci di cui al paragrafo 1, l'amministrazione compie immediatamente le formalità necessarie per assegnare loro una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 4, punto 15, lettere a), b), c) e d) del codice.

▼B

TITOLO III

▼M10**RECUPERO DELL'IMPORTO DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE****▼B***Articolo 868*

Gli Stati membri possono dispensare dal contabilizzare importi di dazi inferiori a 10 ecu.

Non si procede al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione quando l'importo da recuperare sia inferiore, per pratica, a 10 ecu.

Articolo 869

Spetta all'autorità doganale decidere di non contabilizzare a posteriori i dazi non riscossi:

- a) quando sia stato applicato un trattamento tariffario preferenziale nel quadro di un contingente tariffario, di un massimale tariffario o di un altro regime, mentre il beneficio di tale trattamento era stato soppresso all'atto dell'accettazione della dichiarazione in dogana e fino al momento dello svincolo delle merci in causa, questa situazione non era stata resa nota, non essendo stata pubblicata alcuna informazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, o, quando siffatta pubblicazione non sia stata effettuata, la situazione in atto non abbia formato oggetto di un'informazione appropriata nello Stato membro interessato, e il debitore abbia, da parte sua, agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente riguardo alla propria dichiarazione in dogana;
- b) quando ritenga che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dall'articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del codice, sempre che l'importo non riscosso, per errore, da un operatore e riguardante,

▼B

all'occorrenza, varie operazioni d'importazione o di esportazione sia inferiore a ►**M14** 50 000 ECU ◀;

- c) quando lo Stato membro da cui dipende la predetta autorità sia stato all'uopo abilitato conformemente all'articolo 875.

▼M13*Articolo 870*

Ciascuno Stato membro tiene a disposizione della Commissione l'elenco delle fattispecie di applicazione dell'articolo 869, lettere a), b) o c).

▼B*Articolo 871*

Eccettuati i casi di cui all'articolo 869, quando l'autorità doganale ritenga che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del codice o abbia dei dubbi sulla portata dei criteri di questa disposizione in ordine al caso considerato, tale autorità lo sottopone alla Commissione affinché sia risolto conformemente alla procedura di cui agli articoli da 872 a 876. La pratica inviata alla Commissione deve contenere tutti gli elementi necessari per un attento esame del caso. ►**M10** Essa contiene inoltre una dichiarazione, sottoscritta dalla persona di cui trattasi nel caso da presentare alla Commissione, dove si attesti che questa ha potuto prendere conoscenza della pratica e che indichi o che non ha nulla da aggiungere oppure tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi. ◀

La Commissione accusa immediata ricezione della pratica allo Stato membro interessato

Quando si constati che gli elementi d'informazione comunicati dallo Stato membro non consentono di deliberare con cognizione di causa sul caso all'esame, la Commissione può chiedere che le vengano comunicate informazioni complementari.

Articolo 872

La Commissione trasmette agli Stati membri copia della pratica di cui all'articolo 871, primo comma, entro quindici giorni dal ricevimento.

L'esame della pratica viene iscritto, non appena possibile, all'ordine del giorno di una riunione del comitato di cui all'articolo 247 del codice.

▼M14*Articolo 872 bis*

In qualsiasi momento della procedura di cui agli articoli 872 e 873, quando la Commissione intende adottare una decisione negativa nei confronti della persona interessata al caso sottoposto, comunica a quest'ultima le proprie obiezioni per iscritto, unitamente a tutti i documenti sui quali poggiano dette obiezioni. La persona interessata al caso sottoposto alla Commissione comunica le proprie osservazioni per iscritto entro un mese dalla data d'invio delle suddette obiezioni. Qualora non comunichi le proprie osservazioni entro tale termine, si ritiene che abbia rinunciato alla facoltà di esprimere la propria posizione.

▼B*Articolo 873*

Previa consultazione di un gruppo di esperti, composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nel quadro del comitato per esaminare il caso in oggetto, la Commissione decide se si debba procedere o meno alla contabilizzazione a posteriori dei dazi non riscossi.

▼B

La decisione di cui sopra deve essere presa entro ►**M14** nove mesi ◀ dalla data di ricevimento da parte della Commissione della pratica di cui all'articolo 871, primo comma. Quando la Commissione debba chiedere allo Stato membro un complemento di informazioni per poter prendere una decisione, il termine di ►**M14** nove mesi ◀ è prorogato del tempo intercorrente tra la data di spedizione da parte della Commissione della domanda di informazioni complementari e la data del loro ricevimento.

▼M14

Quando la Commissione abbia comunicato le proprie obiezioni alla persona interessata dal caso presentato, conformemente all'articolo 872 bis, il termine di nove mesi viene prorogato di un periodo equivalente al periodo di tempo trascorso tra la data dell'invio delle obiezioni da parte della Commissione e la data di ricevimento della risposta dell'interessato o, in mancanza di risposta, la data di scadenza del termine entro il quale essa avrebbe dovuto far conoscere la propria opinione.

▼B*Articolo 874*

La decisione di cui all'articolo 873 deve essere notificata allo Stato membro interessato il più presto possibile e comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo articolo.

Copia di tale decisione è trasmessa agli altri Stati membri.

Articolo 875

Ove la decisione di cui all'articolo 873 stabilisca che il caso esaminato consente di non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi non riscossi, la Commissione può, alle condizioni da essa stabilite, abilitare uno o più Stati membri a non contabilizzare a posteriori i dazi quando si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.

In tal caso, la decisione di cui all'articolo 873 viene notificata anche a ciascuno Stato membro abilitato nelle condizioni di cui sopra.

Articolo 876

Se la Commissione non ha preso alcuna decisione nel termine di cui all'articolo 873 o non ha notificato alcuna decisione allo Stato membro interessato nel termine di cui all'articolo 874, l'autorità doganale di tale Stato membro non procede alla contabilizzazione a posteriori dei dazi non riscossi.

▼M10*Articolo 876 bis*

1. Le autorità doganali, fino al momento della loro decisione sulla domanda, sospendono l'obbligazione del debitore relativa al pagamento dei dazi a condizione che, quando le merci non siano più sotto sorveglianza doganale, sia costituita una cauzione per l'ammontare degli stessi e che:

- a) qualora sia presentata una domanda d'invalidamento di una dichiarazione, tale domanda abbia probabilità di essere accolta;
- b) qualora sia presentata una domanda di sgravio in forza del combinato disposto degli articoli 236 e 220, paragrafo 2, lettera b) del codice, oppure in forza degli articoli 238 o 239 del medesimo, le autorità doganali ritengano che i presupposti di applicazione della disposizione pertinente potranno considerarsi sussistenti;
- c) in fattispecie diverse da quella di cui alla lettera b), sia presentata una domanda di sgravio in forza dell'articolo 236 del codice e sussistano i presupposti di applicazione dell'articolo 244, secondo comma del medesimo.

▼M10

Si può non esigere la cauzione quando, a motivo della situazione del debitore, il fatto di esigerla potrebbe provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

2. Qualora delle merci che si trovano in una delle circostanze descritte all'articolo 233 del codice, lettera c), secondo trattino, oppure lettera d) siano sequestrate, le autorità doganali, durante il periodo del sequestro, sospendono l'obbligazione del debitore di pagare dazi, quando ritengano che potranno considerarsi sussistenti i presupposti di una confisca.

▼B

TITOLO IV

RIMBORSO O SGRAVIO DEI DAZI ALL'IMPORTAZIONE O ALL'ESPORTAZIONE*CAPITOLO 1**Disposizioni di carattere generale**Articolo 877*

1. Ai sensi del presente titolo si intende per:
 - a) *ufficio doganale di contabilizzazione*: l'ufficio doganale nel quale sono stati contabilizzati i dazi all'importazione o all'esportazione di cui è richiesto il rimborso o lo sgravio;
 - b) *autorità doganale di decisione*: l'autorità doganale dello Stato membro nel quale sono stati contabilizzati i dazi all'importazione o all'esportazione di cui è richiesto il rimborso o lo sgravio abilitata a deliberare in merito a tale domanda;
 - c) *ufficio doganale di controllo*: l'ufficio doganale, nella cui sfera di competenza si trova la merce che ha dato luogo alla contabilizzazione dei dazi all'importazione o all'esportazione di cui è richiesto il rimborso o lo sgravio, che procede a taluni controlli necessari all'istruzione della domanda;
 - d) *ufficio doganale di esecuzione*: l'ufficio doganale che adotta le misure necessarie per garantire la corretta esecuzione della decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione.
2. Uno stesso ufficio doganale può assumere tutte o parte delle funzioni di ufficio di contabilizzazione, di autorità doganale di decisione, di ufficio doganale di controllo e di ufficio doganale di esecuzione.

*CAPITOLO 2**Disposizioni d'applicazione relative agli articoli da 236 a 239 del codice*

Sezione 1

Domanda*Articolo 878*

1. La domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione, qui di seguito denominata «domanda di rimborso o di sgravio», è fatta dalla persona che ha pagato tali dazi o è tenuta a pagarli, oppure dalle persone che le sono succedute nei suoi diritti e obblighi.

La domanda di rimborso o di sgravio può ugualmente essere introdotta dal rappresentante della persona o delle persone di cui al primo comma.

2. Fatto salvo l'articolo 882, la domanda di rimborso o di sgravio va compilata in un originale ed una copia sul formulario conforme al modello e alle disposizioni figuranti nell'allegato 111.

▼B

Tuttavia, la domanda di rimborso o di sgravio può anche essere compilata, per iniziativa della persona o delle persone di cui al paragrafo 1, su altro supporto carta, sempre che essa contenga gli elementi d'informazione figuranti nel predetto allegato.

Articolo 879

1. La domanda di rimborso o di sgravio, accompagnata dai documenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del codice, deve essere presentata all'ufficio doganale di contabilizzazione, a meno che l'autorità doganale non designi a tal fine un altro ufficio, a carico di questo di trasmetterla immediatamente, previa accettazione, all'autorità di decisione quando non sia stato designato come tale.

2. L'ufficio doganale di cui al paragrafo 1 accusa ricezione della domanda sull'originale e sulla copia. La copia è restituita al richiedente.

Ove si applichi l'articolo 878, paragrafo 2, secondo comma, detto ufficio doganale accusa ricevuta al richiedente per iscritto.

Articolo 880

Fatte salve le disposizioni specifiche adottate nel quadro della politica agraria comune, quando la domanda riguardi una merce che ha dato luogo alla presentazione di titoli d'importazione, di esportazione o di fissazione anticipata al momento del deposito della relativa dichiarazione in dogana, alla domanda deve essere allegato anche un attestato dell'autorità incaricata di rilasciare detti titoli da cui risulti che sono stati fatti i passi necessari per annullarne, all'occorrenza, gli effetti.

Tuttavia, il suddetto attestato non è richiesto:

- da una parte, quando l'autorità doganale presso cui è depositata la domanda è incaricata di rilasciare i titoli in parola,
- dall'altra, quando il motivo addotto a sostegno della domanda consiste in un errore materiale senza alcuna incidenza sull'imputazione di detti titoli.

Articolo 881

1. L'ufficio doganale di cui all'articolo 879 può accettare una domanda che non contenga tutti gli elementi d'informazione previsti nel formulario di cui all'articolo 878, paragrafo 2. Tuttavia, essa deve contenere almeno gli elementi d'informazione di cui ai punti da 1 a 3 e 7.

2. Quando si applichi il paragrafo 1, detto ufficio doganale stabilisce il termine entro cui devono pervenire gli elementi d'informazione e/o i documenti mancanti.

3. Quando non venga rispettato il termine stabilito dall'ufficio doganale, in applicazione del paragrafo 2, la domanda è considerata ritirata.

Il richiedente ne è informato immediatamente.

Articolo 882

1. Per merci in reintroduzione che all'atto della loro esportazione fuori del territorio doganale della Comunità avevano dato luogo alla riscossione di dazi all'esportazione, il rimborso o lo sgravio di detti dazi è subordinato alla presentazione all'autorità doganale di una semplice domanda corredata:

- a) del documento rilasciato come prova del pagamento delle somme dovute, ove queste siano già state riscosse;
- b) dell'originale o della copia, certificata conforme dall'ufficio doganale di reimportazione, della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci in reintroduzione considerate.

▼B

Questo documento deve recare una delle seguenti diciture apposta dall'ufficio doganale di reimportazione:

- Mercancías de retorno en aplicación de la letra b) del apartado 2 del artículo 185 del Código,
- Returvarer i henhold til kodeksens artikel 185, stk. 2, litra b),
- Rückwaren gemäß Artikel 185 Absatz 2 Buchstabe b) des Zollkodex,
- Εμπορεύματα επανεισαγόμενα κατ' εφαρμογή του άρθρου 185 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κώδικα,
- Goods admitted as returned goods under Article 185 (2) (b) of the Code,
- Marchandises en retour en application de l'article 185 paragraphe 2 point b) du code,
- Merci in reintroduzione in applicazione dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b) del codice,
- Goederen die met toepassing van artikel 185, lid 2, onder b), van het Wetboek kunnen worden toegelaten als terugkerende goederen,
- Mercadorias de retorno por aplicação da alínea b) do nº 2 do artigo 185º do código,

▼A1

- Yhteisön tullikoodeksin 185 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaista palautustavaraa — Returvaror enligt artikel 185.2 b) i gemenskapens tullkod,

▼B

- c) dell'esemplare della dichiarazione di esportazione consegnata all'esportatore al momento dell'espletamento delle formalità di esportazione delle merci o della copia di tale dichiarazione certificata conforme dall'ufficio doganale di esportazione.

Quando l'autorità doganale di decisione disponga già degli elementi indicati in una delle dichiarazioni di cui alle lettere a), b) o c), non è richiesta la presentazione di tali dichiarazioni.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve essere presentata all'ufficio doganale di cui all'articolo 879 nel termine di dodici mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.

Sezione 2

Procedura per la concessione*Articolo 883*

L'autorità doganale di decisione può autorizzare l'espletamento delle formalità doganali, alle quali potrà essere subordinato il rimborso o lo sgravio, prima di aver deliberato sulla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi. L'autorizzazione di cui sopra non anticipa la decisione che verrà presa sulla domanda stessa.

Articolo 884

Fatto salvo l'articolo 883, e fino a quando non sarà stata presa una decisione sulla domanda di rimborso o di sgravio, la merce alla quale si riferisce l'importo dei dazi di cui si chiede il rimborso o lo sgravio non può essere trasferita in un luogo diverso da quello indicato nella domanda, sempre che il richiedente non ne abbia preventivamente informato l'ufficio doganale di cui all'articolo 879, al quale spetta darne comunicazione all'autorità doganale di decisione.

*Articolo 885*

1. Se la domanda di rimborso o di sgravio riguarda un caso per il quale è necessario ottenere informazioni complementari o procedere al controllo della merce, in particolare per assicurarsi che le condizioni previste dal codice e dal presente titolo per beneficiare del rimborso o dello sgravio siano debitamente soddisfatte, l'autorità doganale di decisione prende a tal fine ogni misura utile, eventualmente inviando all'ufficio doganale di controllo una domanda che indichi la natura esatta delle informazioni da ottenere o dei controlli da effettuare.

L'ufficio doganale di controllo evade al più presto la predetta richiesta e comunica all'autorità doganale di decisione le informazioni ottenute o il risultato dei controlli effettuati.

2. Quando le merci formanti oggetto della domanda si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati contabilizzati i relativi dazi all'importazione o all'esportazione si applicano le disposizioni di cui al capitolo 4 del presente titolo.

Articolo 886

1. L'autorità doganale di decisione, una volta in possesso di tutti gli elementi necessari, delibera per iscritto sulla domanda di rimborso o di sgravio, conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del codice.

2. Se favorevole, la decisione deve contenere tutti gli elementi d'informazione necessari alla sua esecuzione.

Secondo il caso, nella decisione devono figurare i seguenti elementi d'informazione o parte di essi:

- a) le informazioni che consentono d'identificare la merce cui si applica la decisione;
- b) il motivo del rimborso o dello sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione, con il riferimento al corrispondente articolo del codice e, all'occorrenza, al corrispondente articolo del presente titolo;
- c) l'utilizzazione o la destinazione cui deve essere assegnata la merce, secondo quanto previsto nel caso in oggetto dal codice e, all'occorrenza, sulla base di un'autorizzazione specifica dell'autorità doganale di decisione;
- d) il termine entro il quale devono essere espletate le formalità cui è subordinato il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione;
- e) l'indicazione che il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione sarà concesso soltanto dopo che l'ufficio doganale di esecuzione avrà provato all'autorità doganale di decisione che sono state debitamente espletate le formalità cui è subordinato tale rimborso o tale sgravio;
- f) l'indicazione delle condizioni alle quali resta soggetta la merce fino all'esecuzione della decisione;
- g) una menzione che richiami l'attenzione del beneficiario sul fatto che deve consegnare l'originale della decisione all'ufficio doganale di esecuzione prescelto contestualmente alla presentazione della merce.

Articolo 887

1. L'ufficio doganale di esecuzione interviene per accertarsi:
 - se del caso, che le condizioni di cui all'articolo 886, paragrafo 2 lettera f) sono rispettate,
 - in tutti i casi, che alla merce è stata data l'utilizzazione o la destinazione prevista nella decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione.

▼B

2. Se la possibilità di porre la merce in deposito doganale, in zona franca o in deposito franco è prevista nella decisione e tale possibilità è utilizzata dal beneficiario, le formalità necessarie devono essere espletate nell'ufficio doganale di esecuzione.

3. Se l'utilizzazione o la destinazione effettiva della merce prevista nella decisione di concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi può essere constatata soltanto in uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'ufficio doganale di esecuzione, la prova deve essere fornita presentando l'esemplare di controllo T5, rilasciato ed impiegato conformemente ►**M18** agli articoli da 912 bis a 912 octies ◀ e alle disposizioni del presente articolo.

L'esemplare di controllo T5 deve essere compilato come segue:

- a) nella casella n. 33 deve essere indicato il codice della nomenclatura combinata relativo alle merci;
- b) nella casella n. 103 deve essere indicata, in lettere, la quantità delle merci;
- c) la casella n. 104 deve recare, secondo il caso, la menzione «Uscita dal territorio doganale della Comunità» oppure una delle seguenti diciture:
 - Consegna gratuita all'ente assistenziale sottoindicato: ...,
 - Distruzione sotto controllo doganale,
 - Vincolo al regime doganale seguente: ...,
 - Introduzione in zona franca o in deposito franco;
- d) la casella n. 106 deve essere compilata indicando il riferimento alla decisione di concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi;
- e) la casella n. 107 deve recare la menzione «Articoli da 877 a 912 del regolamento (CEE) n. .../93.»

4. L'ufficio doganale di controllo che constata o fa constatare, sotto la sua responsabilità, che alla merce è stata effettivamente data l'utilizzazione o la destinazione prevista compila la casella «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione» dell'esemplare di controllo contrassegnando con una crocetta la menzione «hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione indicata sul recto il ...» con la relativa data.

5. Se l'ufficio doganale di esecuzione si è assicurato che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, ne dà attestato all'autorità doganale di decisione.

Articolo 888

Se l'autorità doganale di decisione ha deliberato favorevolmente sulla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi procede a tale rimborso o sgravio soltanto quando dispone dell'attestato di cui all'articolo 887, paragrafo 5.

Articolo 889

1. Quando la domanda di rimborso o di sgravio si fonda sull'esistenza, alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci, di un dazio all'importazione ridotto o nullo applicabile nel quadro di un contingente tariffario, di un massimale tariffario o di un altro regime tariffario preferenziale, il rimborso o lo sgravio è concesso se, alla data della presentazione della domanda, corredata dei documenti necessari:

- nel caso di un contingente tariffario, il suo volume non risulti esaurito,
- negli altri casi, non sia stato ripristinato il dazio normalmente da pagare.

▼B

Tuttavia, il rimborso o lo sgravio è concesso anche se non sono soddisfatte le condizioni di cui al comma precedente, quando, per un errore commesso dalla stessa autorità doganale, il dazio ridotto o nullo non sia stato applicato a merci la cui dichiarazione per la libera pratica comportava tutti gli elementi stabiliti ed era accompagnata da tutti i documenti necessari per l'applicazione di tale dazio ridotto o nullo.

▼M13

2. Ciascuno Stato membro tiene a disposizione della Commissione l'elenco delle fattispecie di applicazione del paragrafo 1, secondo comma.

▼B*Articolo 890*

Se, a sostegno della domanda di rimborso o di sgravio, è presentato un certificato di origine, un certificato di circolazione, un documento di transito comunitario interno o un altro documento appropriato attestante che le merci importate avrebbero potuto, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, beneficiare del trattamento comunitario o di un trattamento tariffario preferenziale, l'autorità doganale di decisione dà seguito favorevole a tale domanda sempre che sia debitamente stabilito:

- che il documento così presentato si riferisce specificamente alle merci considerate e che sono soddisfatte tutte le condizioni relative all'accettazione di tale documento;
- che sono soddisfatte tutte le altre condizioni per la concessione del trattamento tariffario preferenziale.

▼M15

Il rimborso o lo sgravio è effettuato dietro presentazione delle merci. Quando le merci non possono essere presentate all'ufficio doganale di esecuzione, l'autorità doganale di decisione accorda il rimborso o lo sgravio soltanto se dagli elementi di controllo di cui dispone risulta che il certificato o il documento presentato a posteriori si riferisce senza alcun dubbio alle merci in causa.

▼B*Articolo 891*

Non si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi quando a sostegno della domanda sono presentati titoli comportanti la fissazione anticipata dei prelievi.

Articolo 892

Conformemente all'articolo 238 del codice, non si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando:

- il carattere difettoso delle merci era già stato preso in considerazione al momento della fissazione dei termini del contratto, in particolare del prezzo, in seguito al quale dette merci sono state vincolate al regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione;
- le merci sono vendute dall'importatore dopo che ne è stata constatata la difettosità o la non conformità alle clausole del contratto.

Articolo 893

1. Fatto salvo l'articolo 900, paragrafo 1, lettera c), l'autorità doganale di decisione stabilisce un termine, non eccedente due mesi, a decorrere dalla data della comunicazione della decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione, per espletare le formalità doganali alle quali è subordinato il rimborso o lo sgravio dei dazi.



2. La mancata osservanza del termine di cui al paragrafo 1 comporta la decadenza dal diritto al rimborso o allo sgravio, tranne quando il beneficiario della decisione fornisca la prova che è stato ostacolato nel rispetto del predetto termine per un caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 894

Se dalla distruzione della merce, autorizzata dall'autorità doganale di decisione, si ricavano rottami e residui, questi ultimi sono da considerarsi merci non comunitarie non appena sarà stata presa una decisione favorevole alla domanda di rimborso o di sgravio.

Articolo 895

Quando è concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 238, paragrafo 2, lettera b), secondo comma del codice, l'autorità doganale prende tutte le disposizioni utili affinché le merci introdotte in deposito doganale, in zona franca o in deposito franco, possano essere successivamente riconosciute come merci non comunitarie.

Articolo 896

1. Le merci che, nel quadro della politica agraria comune, sono vincolate ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione a fronte di un titolo d'importazione o di fissazione anticipata, sono ammesse al beneficio degli articoli 237, 238 e 239 del codice, purché si comprovi, con soddisfazione dell'ufficio doganale di cui all'articolo 879, che l'autorità competente ha preso le misure necessarie per annullare gli effetti del titolo a fronte del quale è avvenuta l'operazione d'importazione.

2. Il paragrafo 1 si applica anche in caso di riesportazione, di introduzione in deposito doganale, in zona franca o in deposito franco, o di distruzione delle merci.

Articolo 897

Quando l'esportazione, la riesportazione, la distruzione o qualsiasi altra destinazione autorizzata riguardi, invece del materiale completo, uno o più pezzi staccati o uno o più elementi di tale materiale, il rimborso o lo sgravio consiste nella differenza tra l'importo dei dazi all'importazione relativo al materiale completo e l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero stati applicati al materiale restante se quest'ultimo fosse stato vincolato ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare tali dazi alla data in cui ha avuto luogo il vincolo del materiale completo.

Articolo 898

L'importo di cui all'articolo 240 del codice è fissato in 10 ecu.

CAPITOLO 3

Disposizioni specifiche relative all'applicazione dell'articolo 239 del codice

Sezione 1

Decisioni spettanti alle autorità doganali degli Stati membri

Articolo 899

Fatte salve altre situazioni da esaminare caso per caso nell'ambito della procedura prevista agli articoli da 905 a 909 e quando l'autorità doganale di decisione, cui è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio di cui all'articolo 239, paragrafo 2 del codice, constati:

— che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all'una o all'altra situazione di cui agli articoli da 900 a 903 e che non vi è

▼B

stata alcuna manovra fraudolenta o manifesta negligenza dell'interessato, accorda il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione in oggetto.

Per «interessato» s'intende la (le) persona(e) di cui all'articolo 878, paragrafo 1, o i loro rappresentanti e, all'occorrenza, ogni altra persona che abbia partecipato all'espletamento delle formalità doganali relative alle merci in oggetto o che abbia dato le istruzioni necessarie per l'espletamento di tali formalità;

- che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all'una o all'altra situazione di cui all'articolo 904, non accorda il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione in oggetto.

Articolo 900

1. Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando:

- a) le merci non comunitarie, vincolate ad un regime doganale comportante l'esonero totale o parziale dai dazi all'importazione, o le merci immesse in libera pratica con un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione per scopi specifici siano state rubate e tali merci siano ritrovate in breve tempo e restituite, nello stato in cui si trovavano al momento del furto, al regime doganale cui erano state inizialmente assegnate;
- b) le merci non comunitarie siano state inavvertitamente svincolate da un regime doganale comportante l'esonero totale o parziale dai dazi cui erano state assegnate e, non appena constatato l'errore, le merci siano restituite, nello stato in cui si trovavano al momento in cui sono state svincolate, al regime doganale cui erano state inizialmente assegnate;
- c) sia impossibile far funzionare il sistema di apertura del mezzo di trasporto su cui si trovano le merci, precedentemente immesse in libera pratica, e procedere, di conseguenza, al loro scarico, non appena arrivate a destinazione, e tali merci siano immediatamente riesportate;
- d) il fornitore, stabilito in un paese terzo, di merci inizialmente immesse in libera pratica che gli vengono rispedite in regime di perfezionamento passivo, affinché proceda gratuitamente all'eliminazione dei difetti esistenti prima dello svincolo (anche se sono stati constatati in un secondo tempo) o al loro adeguamento alle clausole del contratto in seguito al quale è stata effettuata l'immissione in libera pratica delle merci, decida di tenersi definitivamente le merci in oggetto a motivo dell'impossibilità in cui si trova di porre rimedio alla situazione in atto o di rimediare in condizioni economicamente accettabili;
- e) sia stato constatato, al momento in cui l'autorità doganale decide di contabilizzare a posteriori i dazi all'importazione cui era effettivamente soggetta la merce inizialmente immessa in libera pratica in esenzione totale da tali dazi, che la merce in causa è stata riesportata fuori del territorio doganale della Comunità senza essere stata sottoposta al controllo dell'autorità doganale, essendo stato accertato che le condizioni materiali previste dal codice per il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione in oggetto sarebbero state soddisfatte nel momento in cui è stata effettuata la riesportazione della merce se tale importo fosse stato riscosso all'atto della sua immissione in libera pratica;
- f) un'istanza giudiziaria abbia fatto divieto di commercializzare una merce precedentemente vincolata, in condizioni regolari, ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione e si sia in seguito proceduto alla sua riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità o alla sua distruzione sotto il controllo dell'autorità doganale, quando è appurato che la merce in oggetto non è stata utilizzata nella Comunità;

▼B

- g) le merci siano state vincolate ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare tali dazi da un dichiarante abilitato a procedervi d'ufficio e, per un motivo non imputabile al medesimo, non abbiano potuto essere consegnate al destinatario;
- h) le merci siano state spedite al destinatario per un errore dello speditore;
- i) le merci si siano rivelate inadatte all'uso previsto dal destinatario per un errore evidente di compilazione dell'ordinazione;
- j) le merci che, dopo essere state svincolate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione, risultino non conformi alla normativa in vigore riguardo alla loro utilizzazione o alla loro commercializzazione e per tale motivo non possano essere utilizzate per i fini previsti dal destinatario;
- k) l'utilizzazione delle merci per i fini previsti dal destinatario sia impossibile o notevolmente ridotta in seguito a misure di portata generale prese posteriormente alla data in cui è stato autorizzato il loro svincolo per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi da un'autorità o un organismo avente in materia potere decisionale;
- l) il beneficio dell'esonero totale o parziale dai dazi all'importazione, chiesto dall'interessato sulla base delle disposizioni vigenti, non possa per ragioni non imputabili a quest'ultimo, essere concesso dall'autorità competente che contabilizza quindi i dazi all'importazione divenuti esigibili;
- m) le merci siano pervenute al destinatario oltre i termini di consegna previsti dal contratto in seguito al quale è stato operato il vincolo delle merci ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione;
- n) le merci che non hanno potuto essere vendute nel territorio doganale della Comunità siano consegnate gratuitamente ad enti assistenziali:
 - operanti in paesi terzi, sempre che dispongano di una rappresentanza nella Comunità, oppure
 - operanti nel territorio doganale della Comunità, sempre che possano beneficiare di una franchigia in caso d'importazione per la libera pratica di merci affini provenienti da paesi terzi.

▼M5

- o) l'obbligazione doganale non sia sorta sulla base dell'articolo 201 del codice e l'interessato possa presentare un certificato d'origine, un certificato di circolazione, un documento di transito comunitario interno o qualsiasi altro documento appropriato attestante che le merci importate avrebbero potuto, qualora fossero state dichiarate per l'immissione in libera pratica, beneficiarie del trattamento comunitario o di un trattamento tariffario preferenziale, sempre che siano state soddisfatte le altre condizioni previste dall'articolo 890.

▼B

2. Fatto salvo il paragrafo 3, il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c) e dalla lettera f) fino alla lettera n) è subordinato, salvo quando tali merci siano distrutte per ordine dell'autorità pubblica o siano consegnate gratuitamente ad enti assistenziali operanti nella Comunità, alla loro riesportazione, sotto il controllo dell'autorità doganale, fuori del territorio doganale della Comunità.

Su espressa richiesta, l'autorità di decisione autorizza a sostituire la riesportazione delle merci con la loro distruzione, oppure con il loro vincolo, ai fini della loro riesportazione, al regime di transito comunitario esterno, oppure al regime di deposito doganale, in zona franca o in deposito franco.

▼M12

Tuttavia, nelle fattispecie di cui al paragrafo 1, lettere g), i) e l), l'autorità di decisione, qualora ne sia richiesta, può autorizzare che la

▼M12

riesportazione delle merci sia sostituita dal loro vincolo al regime del deposito doganale, in una zona franca o in un deposito franco.

▼B

Per ricevere una di queste destinazioni doganali le merci in causa non sono considerate merci comunitarie.

In tal caso, l'autorità doganale prende tutte le disposizioni utili affinché le merci introdotte in deposito doganale, in zona franca o in deposito franco, possano essere successivamente riconosciute come merci non comunitarie.

3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera h) ►**M12** ————— ◀ il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione è subordinato al rinvio delle merci all'indirizzo del fornitore originario o ad altro indirizzo da questi indicato.

4. Deve essere inoltre stabilito, con soddisfazione dell'ufficio doganale di controllo, che le merci non sono state né utilizzate né vendute dall'interessato.

Articolo 901

1. Inoltre, si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando:

- a) le merci erroneamente dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione siano state riesportate fuori del territorio doganale della Comunità senza essere state preventivamente dichiarate per il regime doganale al quale avrebbero dovuto essere vincolate, sempre che risultino soddisfatte le altre condizioni previste dall'articolo 237 del codice;
- b) la riesportazione o la distruzione delle merci di cui all'articolo 238, paragrafo 2, lettera b) del codice non sia avvenuta sotto il controllo dell'autorità doganale e siano state soddisfatte le altre condizioni previste dal predetto articolo;
- c) la riesportazione o la distruzione delle merci non sia stata effettuata sotto il controllo dell'autorità doganale, conformemente all'articolo 900, paragrafo 1, lettera c) e dalla lettera f) fino alla lettera n), e risultino soddisfatte tutte le altre condizioni di cui all'articolo 900, paragrafi 2 e 4.

2. La concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi all'importazione nei casi di cui al paragrafo 1 è subordinato:

- a) alla presentazione di tutti gli elementi di prova necessari per consentire all'autorità doganale di decisione di accertarsi che le merci per le quali è stato chiesto il rimborso o lo sgravio sono state:
 - effettivamente riesportate fuori del territorio doganale della Comunità, oppure
 - distrutte sotto il controllo di autorità o di persone abilitate a renderne ufficialmente atto
- b) alla restituzione all'autorità doganale di decisione di qualsiasi documento attestante il carattere comunitario delle merci in parola sulla cui scorta le stesse hanno eventualmente lasciato il territorio doganale della Comunità, oppure alla presentazione di qualsiasi elemento di prova ritenuto necessario da tale autorità per accertarsi che il documento in causa non venga utilizzato per importare merci nella Comunità in un secondo tempo.

Articolo 902

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 901, paragrafo 2:

- a) gli elementi di prova necessari per permettere all'autorità doganale di decisione di assicurarsi che le merci per le quali è richiesto il rimborso o lo sgravio sono state effettivamente riesportate fuori del

▼B

territorio doganale della Comunità consistono nella presentazione, da parte del richiedente:

- dell'originale o di una copia autenticata della dichiarazione di esportazione delle merci fuori del territorio doganale della Comunità, e
- di un attestato dell'ufficio doganale attraverso il quale è avvenuta l'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.

Quando tale attestato non possa essere fornito, la prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità può risultare dalla presentazione:

- di un attestato dell'ufficio doganale che ha constatato l'arrivo delle merci nel paese terzo di destinazione, oppure
- dell'originale o di una copia autenticata della dichiarazione in dogana di cui le merci hanno formato oggetto nel paese terzo di destinazione.

A tali documenti va allegata la documentazione amministrativa e commerciale che permette all'autorità doganale di decisione di controllare che le merci esportate fuori del territorio doganale della Comunità sono proprio quelle che erano state dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione, cioè:

- l'originale o una copia autenticata della dichiarazione per detto regime, e
- nella misura ritenuta necessaria dall'autorità doganale di decisione, i documenti commerciali o amministrativi (quali fatture, distinte, documenti di transito, certificati sanitari) comportanti una descrizione esauriente delle merci (designazione commerciale, quantità, marchi e altre indicazioni di cui possono essere corredate) che sono stati acclusi, da una parte, alla dichiarazione per il predetto regime, dall'altra, alla dichiarazione di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità oppure, all'occorrenza, alla dichiarazione in dogana di cui le merci hanno formato oggetto nel paese terzo di destinazione;

- b) gli elementi di prova necessari per permettere all'autorità doganale di decisione di assicurarsi che le merci per le quali è chiesto il rimborso o lo sgravio sono state effettivamente distrutte sotto il controllo di autorità o di persone abilitate a constatarlo ufficialmente devono consistere nella presentazione, da parte del richiedente:

- del verbale o della dichiarazione di distruzione redatto dall'autorità ufficiale sotto il cui controllo tale distruzione ha avuto luogo o di una copia autenticata, oppure
- di un certificato redatto dalla persona abilitata a constatare la distruzione, accompagnato da elementi d'informazione che ne giustificano l'abilitazione.

Tali documenti devono recare una descrizione sufficientemente precisa delle merci distrutte (designazione commerciale, quantità, marchi ed altre indicazioni di cui possono essere corredate) per consentire all'autorità doganale, raffrontando le indicazioni figuranti nella dichiarazione per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione e nei documenti commerciali (quali fatture, distinte) che la corredano, di assicurarsi che le merci distrutte sono proprio quelle che erano state dichiarate per il regime.

2. Se gli elementi di prova di cui al paragrafo 1 si rivelano insufficienti a permettere all'autorità doganale di decisione di deliberare con cognizione di causa sul caso loro sottoposto, oppure quando taluni di essi non possono essere presentati, essi debbono essere completati o sostituiti da ogni altro documento ritenuto necessario dalla predetta autorità.

▼B*Articolo 903*

1. Per le merci in reintroduzione che al momento della loro esportazione fuori del territorio doganale della Comunità avevano dato luogo alla riscossione di un dazio all'esportazione, la loro immissione in libera pratica dà diritto al rimborso delle somme così riscosse.

2. Il paragrafo 1 si applica unicamente alle merci che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 844.

La prova che le merci si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 185, paragrafo 2, lettera b) del codice, deve essere fornita all'ufficio doganale in cui le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica.

3. Il paragrafo 1 si applica anche quando le merci in causa costituiscono soltanto una frazione delle merci precedentemente esportate fuori del territorio doganale della Comunità.

Articolo 904

Non si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando, secondo il caso, l'unico motivo a sostegno della domanda di rimborso o di sgravio è costituito:

- a) dalla riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità per motivi diversi da quelli di cui all'articolo 237 o 238 del codice o all'articolo 900 o 901, in particolare per la mancata vendita di merci precedentemente vincolate ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione;
- b) salvo nei casi espressamente previsti dalla normativa comunitaria, dalla distruzione, per qualsiasi motivo, di merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione dopo il loro svincolo da parte dell'autorità doganale;
- c) dalla presentazione, anche in buona fede, per la concessione di un trattamento tariffario preferenziale per merci dichiarate per la libera pratica, di documenti rivelatisi in un secondo tempo falsi, falsificati o non validi per la concessione di tale trattamento.

Sezione 2

Decisioni spettanti alla Commissione*Articolo 905*

1. Quando l'autorità doganale di decisione, alla quale è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio in virtù dell'articolo 239, paragrafo 2 del codice, non sia in grado di decidere, sulla base dell'articolo 899, e la domanda sia corredata di giustificazioni tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato, lo Stato membro da cui dipende tale autorità trasmette il caso alla Commissione affinché sia evaso conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909.

▼M14

Tuttavia, salvo in caso di dubbi da parte della suddetta autorità doganale di decisione, questa può decidere di procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi qualora ritenga che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 239, paragrafo 1, del codice, e purché l'importo che riguarda un operatore in seguito a una stessa situazione particolare e riferito, all'occorrenza, a diverse operazioni d'importazione o di esportazione, sia inferiore a 50 000 ECU.

▼B

Il termine «interessato» deve essere inteso nel senso di cui all'articolo 899.

In tutti gli altri casi, l'autorità doganale di decisione respinge la domanda.

▼B

2. La pratica trasmessa alla Commissione deve recare tutti gli elementi necessari per un esame esauriente del caso. ►**M10** Essa contiene inoltre una dichiarazione, sottoscritta da colui che domanda il rimborso o lo sgravio, dove si attesti che il richiedente ha potuto prendere conoscenza della pratica e che indichi o che non ha nulla da aggiungere oppure tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi. ◀

La Commissione accusa immediata ricezione della pratica in questione allo Stato membro interessato.

Quando risulti che gli elementi d'informazione comunicati dallo Stato membro sono insufficienti a consentirle di deliberare con cognizione di causa sul caso sottoposto, la Commissione può chiedere che le vengano comunicati elementi d'informazione complementari.

3. Senza attendere il completamento della procedura di cui agli articoli da 906 a 909 l'autorità doganale di decisione può autorizzare, su espressa richiesta, l'espletamento delle formalità doganali relative alla riesportazione delle merci o alla loro distruzione prima che la Commissione abbia deliberato sul caso in oggetto. Tale autorizzazione non anticipa la decisione finale sul caso all'esame.

Articolo 906

Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della pratica di cui all'articolo 905, paragrafo 2, la Commissione ne trasmette copia agli Stati membri.

L'esame della pratica è iscritto, non appena possibile, all'ordine del giorno di una riunione del comitato di cui all'articolo 247 del codice.

▼M14*Articolo 906 bis*

In qualsiasi momento della procedura di cui agli articoli 906 e 907, quando la Commissione intende adottare una decisione negativa nei confronti del richiedente il rimborso o lo sgravio, gli comunica le proprie obiezioni per iscritto, unitamente a tutti i documenti sui quali poggiano dette obiezioni. Il richiedente il rimborso o lo sgravio comunica le proprie osservazioni per iscritto entro un mese dalla data d'invio delle suddette obiezioni. Qualora non comunichi le proprie osservazioni entro tale termine, si ritiene che abbia rinunciato alla facoltà di esprimere la propria posizione.

▼B*Articolo 907*

Previa consultazione di un gruppo di esperti, composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nell'ambito del comitato per esaminare il caso in oggetto, la Commissione adotta una decisione che stabilisce che la situazione particolare esaminata giustifica la concessione del rimborso o dello sgravio oppure non la giustifica.

La decisione deve essere presa entro ►**M14** nove mesi ◀ dalla data di ricezione, da parte della Commissione, della pratica di cui all'articolo 905, paragrafo 2. Quando la Commissione debba chiedere allo Stato membro elementi d'informazione complementari per poter deliberare, il termine di ►**M14** nove mesi ◀ è prorogato del tempo intercorrente tra la data di invio da parte della Commissione della richiesta di elementi d'informazione complementari e la data in cui questi ultimi pervengono alla Commissione.

▼M14

Quando la Commissione abbia comunicato le proprie obiezioni al richiedente il rimborso o lo sgravio, conformemente all'articolo 906 bis, il termine di nove mesi viene prorogato di un periodo equivalente al periodo di tempo trascorso tra la data dell'invio delle obiezioni da parte della Commissione e la data di ricevimento della risposta dell'interessato

▼M14

o, in mancanza di risposta, la data di scadenza del termine entro il quale egli avrebbe dovuto far conoscere la propria opinione.

▼B*Articolo 908*

1. La comunicazione della decisione di cui all'articolo 907 deve essere fatta allo Stato membro interessato al più presto e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 907.

Copia di tale decisione è inviata agli altri Stati membri.

2. In base alla decisione della Commissione, comunicata nelle condizioni di cui al paragrafo 1, l'autorità di decisione delibera sulla domanda presentata.

3. Quando la decisione di cui all'articolo 907 stabilisca che la situazione particolare esaminata giustifica la concessione del rimborso o dello sgravio, la Commissione può, alle condizioni da esse determinate, abilitare uno o più Stati membri a rimborsare o ad abbuonare i dazi quando si sia in presenza di elementi di fatto o di diritto comparabili.

In tal caso, la decisione di cui all'articolo 907 è comunicata anche a ciascuno Stato membro abilitato.

Articolo 909

Se la Commissione non ha adottato alcuna decisione nel termine di cui all'articolo 907 o non ha comunicato alcuna decisione allo Stato membro in causa nel termine di cui all'articolo 908, l'autorità doganale di decisione dà seguito favorevole alla domanda di rimborso o di sgravio.

*CAPITOLO 4****Assistenza amministrativa tra le autorità doganali degli Stati membri****Articolo 910*

Nei casi di cui all'articolo 885, paragrafo 2, la domanda dell'autorità doganale di decisione all'ufficio doganale di controllo deve essere fatta per iscritto, in duplice copia, sul documento il cui modello figura nell'allegato 112. Debbono esservi allegati, sotto forma di originali o di copie, la domanda di rimborso o di sgravio nonché tutti i documenti necessari per permettere all'ufficio doganale di controllo di procurarsi le informazioni o di effettuare le verifiche richieste.

Articolo 911

1. Entro due settimane dalla data di ricevimento della domanda l'ufficio doganale di controllo si procura le informazioni o effettua i controlli richiesti dall'autorità doganale di decisione. Esso annota i risultati del suo intervento nello spazio riservato a tal fine sull'originale del documento di cui all'articolo 910 che rinvia all'autorità doganale di decisione con tutti i documenti trasmessigli.

2. Quando non sia in grado di procurarsi le informazioni o di effettuare i controlli richiesti nel termine di due settimane di cui al paragrafo 1, l'ufficio doganale di controllo accusa ricevuta entro questo termine della domanda trasmessagli rispedito all'autorità doganale di decisione la copia del documento di cui all'articolo 910 opportunamente annotato.

Articolo 912

L'attestato di cui all'articolo 887, paragrafo 5 è fornito all'autorità doganale di decisione dall'ufficio doganale di esecuzione su un documento il cui modello figura nell'allegato 113.

▼M18

PARTE IV *bis***CONTROLLO DELL'UTILIZZAZIONE E/O DELLA DESTINAZIONE DELLE MERCI***Articolo 912 bis*

1. Ai fini della presente parte si intende per:
 - a) «autorità competenti»: le autorità doganali o qualsiasi altra autorità degli Stati membri, incaricate dell'applicazione della presente parte;
 - b) «ufficio»: l'ufficio doganale o l'organismo incaricato, a livello locale, dell'applicazione della presente parte;
 - c) «esemplare di controllo T5»: l'esemplare compilato sul formulario T5, originale e copia, conforme al modello figurante all'allegato 63, eventualmente completato o con uno o più formulari T5 bis, originale e copia, conformi al modello figurante all'allegato 64, o con una o più distinte di carico T5, originale e copia, conformi al modello figurante all'allegato 65. Tali formulari sono stampati e compilati conformemente alle indicazioni di cui all'allegato 66 e, se del caso, tenendo conto delle indicazioni d'uso complementari previste nel quadro di altre normative comunitarie.
2. Quando l'applicazione di una normativa comunitaria adottata in merito all'importazione o all'esportazione di merci o alla loro circolazione nel territorio doganale della Comunità è subordinata alla prova che le merci che ne formano oggetto hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta nella predetta misura, la prova è costituita dalla presentazione dell'esemplare di controllo T5, compilato e utilizzato conformemente alle disposizioni della presente parte.
3. Su uno stesso esemplare di controllo T5 possono figurare esclusivamente merci caricate su un solo mezzo di trasporto, ai sensi dell'articolo 347, paragrafo 2, secondo comma, e destinate ad un unico destinatario per ricevere la medesima utilizzazione e/o destinazione.

L'utilizzazione di distinte di carico T5, compilate mediante un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico delle informazioni, e degli elenchi descrittivi compilati ai fini dell'espletamento delle formalità di spedizione/esportazione, che recano l'insieme delle indicazioni contenute nel formulario il cui modello figura all'allegato 65, può essere autorizzata dalle autorità competenti, al posto di detto formulario, nei casi in cui questi documenti sono strutturati e compilati in modo da poter essere utilizzati senza difficoltà e da offrire tutte le garanzie ritenute utili dalle stesse autorità.

4. Oltre alle responsabilità stabilite da una normativa particolare, chiunque sottoscriva un esemplare di controllo T5 è tenuto a destinare le merci designate in tale documento all'utilizzazione e/o alla destinazione dichiarata.

Costui risponde di qualsiasi utilizzazione abusiva, effettuata da chiunque, degli esemplari di controllo T5 che egli compila.

5. In deroga al paragrafo 2 e salvo diversamente stabilito nella normativa comunitaria che prevede il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci, ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere che la prova che alle merci è stata data l'utilizzazione e/o la destinazione previste o prescritte venga fornita secondo una procedura nazionale, a condizione che le merci non lascino il suo territorio prima di aver ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta.

Articolo 912 ter

1. L'esemplare di controllo T5 è redatto dall'interessato in un originale ed almeno una copia. Ciascuno dei documenti di questo esemplare deve recare la firma originale dell'interessato e, negli spazi riservati alla designazione delle merci e alle diciture speciali, tutte le indicazioni richieste dalle disposizioni relative alla normativa comunitaria che prevede il controllo.

▼M18

2. Quando la normativa comunitaria che prevede il controllo stabilisce la costituzione di una garanzia, tale garanzia è costituita:

- presso l'organismo designato da detta normativa oppure, in mancanza di indicazioni da parte della normativa, o presso l'ufficio che rilascia l'esemplare di controllo T5 o presso un altro ufficio a tal fine designato dallo Stato membro da cui tale ufficio dipende, e
- secondo le modalità che verranno stabilite dalla normativa comunitaria stessa o, in mancanza di indicazioni da parte della normativa, dalle autorità dello Stato membro.

In tal caso, nella casella n. 106 del formulario T5 è riportata una delle seguenti diciture:

- Garantía constituida por un importe de ... euros
- Sikkerhed på ... EUR
- Sicherheit in Höhe von ... EURO geleistet
- Κατατεθείσα εγγύηση ποσού ... ΕΥΡΩ
- Guarantee of EUR ... lodged
- Garantie d'un montant de ... euros déposée
- Garanzia dell'importo di ... EURO depositata
- Zekerheid voor ... euro
- Entregue garantia num montante de ... EURO
- Annettu ... euron suuruinen vakuus
- Säkerhet ställd till et belopp av ... euro.

3. Quando la normativa comunitaria che prevede il controllo stabilisce un termine entro il quale rendere esecutive l'utilizzazione e/o la destinazione delle merci, viene completata la dicitura «Termine di esecuzione di ... giorni» che compare alla casella n. 104 del formulario T5.

4. Quando le merci circolano vincolate ad un regime doganale, l'ufficio doganale dal quale le merci sono spedite rilascia l'esemplare di controllo T5.

Il documento relativo al regime utilizzato deve recare un riferimento all'esemplare di controllo T5 rilasciato. Allo stesso modo, l'esemplare di controllo T5 deve recare, alla casella n. 109 del formulario T5, un riferimento a detto documento.

5. Quando le merci non sono vincolate ad un regime doganale, l'esemplare di controllo T5 è rilasciato dall'ufficio da cui le merci sono spedite.

Il formulario T5 deve riportare, alla casella n. 109, una delle seguenti diciture:

- Mercancías no incluídas en un régimen aduanero
- Ingen forsendelsesprocedure
- Nicht in einem Zollverfahren befindliche Waren
- Εμπορεύματα εκτός τελωνειακού καθεστώτος
- Goods not covered by a customs procedure
- Marchandises hors régime douanier
- Merci non vincolate ad un regime doganale
- Geen douaneregeling
- Mercadorias não sujeitas a regime aduaneiro
- Tullimenettelyn ulkopuoletta olevat tavarat
- Varorna omfattas inte av något tullförfarande.

▼M18

6. L'esemplare di controllo T5 ►C8 è vistato dall'ufficio di cui ◀ ai paragrafi 4 e 5. Il visto deve prevedere le seguenti diciture da far figurare nella casella A «Ufficio di partenza» di detti documenti:
- per il formulario T5, il nome e il timbro dell'ufficio, la firma della persona competente, la data del visto e un numero di registrazione, che può essere prestampato;
 - per il formulario T5 bis o la distinta di carico T5, il numero di registrazione che figura il formulario T5. Questo numero deve essere apposto o a mezzo di un timbro che rechi il nome dell'ufficio o a mani; in quest'ultimo caso è necessario anche il timbro ufficiale di detto ufficio.
7. Salvo diversamente stabilito dalla normativa comunitaria che prevede il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci, l'articolo 349 si applica «mutatis mutandis». L'ufficio di cui ai paragrafi 4 e 5 procede al controllo della spedizione e compila e vista la casella D «Controllo dell'ufficio di partenza», che figura al recto del formulario T5.
8. L'ufficio di cui ai paragrafi 4 e 5 trattiene una copia di tutti gli esemplari di controllo T5. Gli originali di tali documenti sono consegnati all'interessato non appena siano state espletate tutte le formalità amministrative e siano state debitamente compilate le caselle A «Ufficio di partenza» e, nel formulario T5, la casella B «Da rispedire a».
9. Le disposizioni degli articoli 353, 354 e 355 si applicano «mutatis mutandis».

Articolo 912 quater

1. Le merci e gli originali degli esemplari di controllo T5 devono essere presentati all'ufficio di destinazione.

Salvo diversa disposizione comunitaria che preveda il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci, l'ufficio di destinazione può autorizzare che le merci siano consegnate direttamente al destinatario alle condizioni fissate da questo ufficio, in modo da poter effettuare i controlli di sua spettanza all'arrivo delle merci o successivamente.

La persona che presenta all'ufficio di destinazione un esemplare di controllo T5 e la merce cui esso si riferisce può ottenere, su richiesta, una ricevuta compilata su un formulario il cui modello figura nell'allegato 47. Questa ricevuta non può sostituire l'esemplare di controllo T5.

2. Quando la normativa comunitaria prevede il controllo dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità e queste merci lasciano detto territorio:

- per via marittima, l'ufficio di destinazione è l'ufficio responsabile del porto in cui le merci sono caricate su una nave di una linea diversa da una linea regolare ai sensi dell'articolo 313 bis;
- per via aerea: l'ufficio di destinazione è l'ufficio responsabile dell'aeroporto comunitario di carattere internazionale, conformemente all'articolo 190, punto b), in cui le merci sono caricate su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non comunitario;
- per altra via o in altra circostanza; l'ufficio di destinazione è l'ufficio di uscita di cui all'articolo 793, paragrafo 2.

3. L'ufficio di destinazione garantisce il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione prevista o prescritta. Questo ufficio deve registrare, se del caso trattenendone una copia, i dati degli esemplari di controllo T5 e i risultati dei controlli effettuati.

4. L'ufficio di destinazione rispedisce l'originale dell'esemplare di controllo T5 all'indirizzo indicato nella casella B «Da rispedire a» del formulario T5 dopo aver espletato tutte le formalità e aver apposto le annotazioni richieste.

▼M18

Articolo 912 quinquies

1. Quando il rilascio dell'esemplare di controllo T5 è accompagnato dalla costituzione di una garanzia, conformemente all'articolo 912 ter, paragrafo 2, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Per le quantità di merci che non hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prescritte, o se del caso alla scadenza di un termine stabilito ai sensi dell'articolo 912 ter, paragrafo 3, le autorità competenti adottano le misure atte a consentire all'ufficio di cui all'articolo 912 ter, paragrafo 2, di riscuotere, se del caso dalla garanzia depositata, una quota proporzionale a tali quantità di merci.

Tuttavia, su domanda dell'interessato, tali autorità possono stabilire che venga riscosso, se del caso dalla garanzia depositata, un determinato importo ottenuto moltiplicando la quota di garanzia corrispondente alle quantità di merci che alla scadenza del termine stabilito non hanno ancora avuto l'utilizzazione e/o la destinazione previste, per il risultato della divisione del numero di giorni che, dopo la scadenza del termine stabilito, sono stati necessari per rendere esecutiva la prevista utilizzazione e/o destinazione di tali quantità di merci, per il numero di giorni previsto dal termine stesso.

Il presente paragrafo non si applica se l'interessato dimostra il perimento di tali merci imputabile a forza maggiore.

3. Se entro sei mesi dalla data di emissione dell'esemplare di controllo T5 o, se del caso, dalla scadenza del termine indicato alla rubrica «Termine di esecuzione di ... giorni» della casella n. 104 del formulario T5, questo esemplare, debitamente annotato dall'ufficio di destinazione, non è giunto all'ufficio di rinvio indicato nella casella B del documento, le autorità competenti adottano le misure necessarie per la riscossione della garanzia di cui all'articolo 912 ter, paragrafo 2, da parte dell'ufficio di cui allo stesso articolo.

Il presente paragrafo non si applica se il superamento del termine fissato per la restituzione dell'esemplare di controllo T5 non è imputabile all'interessato.

4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 si applicano salvo diversa disposizione comunitaria che preveda il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci e, comunque, fatte salve le disposizioni relative all'obbligazione doganale.

Articolo 912 sexies

1. Salvo diversamente stabilito dalla normativa comunitaria che prevede il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci, l'esemplare di controllo T5 nonché la spedizione che esso accompagna possono essere frazionati prima della conclusione della procedura per la quale il formulario è stato rilasciato. Le spedizioni che abbiano formato oggetto di tale frazionamento possono subire un ulteriore frazionamento.

2. L'ufficio in cui è effettuato il frazionamento rilascia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 912 ter, un estratto dell'esemplare di controllo T5 per ciascuna parte della spedizione frazionata.

Ciascun estratto deve contenere le menzioni speciali che figurano nelle caselle n. 100, n. 104, n. 105, n. 106 e n. 107 dell'esemplare di controllo T5 originale e indicare la massa e la quantità netta delle merci che ne fanno oggetto. Inoltre, alla casella n. 106 del formulario T5 di ciascun estratto è riportata una delle seguenti diciture:

- Extracto del ejemplar de control T5 inicial (número de registro, fecha, oficina y país de expedición): ...
- Udkrift af det oprindelige kontrolksemplar T5 (registreringsnummer, dato, sted og udstedelsesland): ...
- Auszug aus dem ursprünglichen Kontrollexemplar T5 (Registrierennummer, Datum, ausstellende Stelle und Ausstellungsland): ...

▼M18

- Απόσπασμα του αρχικού αντιτύπου ελέγχου T5 (αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία, τελωνείο και χώρα έκδοσης): ...
- Extract of the initial T5 control copy (registration number, date, office and country of issue): ...
- Extrait de l'exemplaire de contrôle T5 initial (numéro d'enregistrement, date, bureau et pays de délivrance): ...
- Estratto dell'esemplare di controllo T5 originale (numero di registrazione, data, ufficio e paese di emissione): ...
- Uittreksel van het oorspronkelijke controle-exemplaar T5 (registratienummer, datum, kantoor en land van afgifte): ...
- Extracto do exemplar de controlo T5 inicial (número de registo, data, estância e país de emissão): ...
- Ote alun perin annetusta T5-valvontakappaleesta (kirjaamisnumero, antamispäivämäärä, -toimipaikka ja -maa): ...
- Utdrag ur ursprungligt kontrollexemplar T5 (registreringsnummer, datum, utfärdande kontor och land):

La casella B «Da rispedire a» del formulario T5 deve riportare le medesime diciture che compaiono nella corrispondente casella del formulario T5 originale.

Nella casella J «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione» del formulario T5 originale, è riportata una delle seguenti diciture:

- ... (número) extractos expedidos — copias adjuntas
- ... (antal) udstedte udskrifter — kopier vedføjet
- ... (Anzahl) Auszüge ausgestellt — Durchschriften liegen bei
- È (αριθμός) εκδοθέντα αποσπάσματα — συνημμένα αντίγραφα
- ... (number) extracts issued — copies attached
- ... (nombre) extraits délivrés — copies ci-jointes
- ... (numero) estratti rilasciati — copie allegate
- ... (aantal) uittreksels afgegeven — kopieën bijgevoegd
- ... (número) de extractos emitidos — cópias juntas
- Annettu ... (lukumäärä) otetta — jäljennökset liitteenä
- ... (antal) utdrag utfärdade — kopier bifogas.

L'esemplare di controllo T5 originale è rinviato senza indugio all'indirizzo indicato nella casella B «Da rispedire a» del formulario T5, accompagnato dalle copie degli estratti rilasciati.

L'ufficio in cui viene effettuato il frazionamento trattiene una copia dell'esemplare di controllo T5 originale e degli estratti. Gli originali degli estratti dell'esemplare di controllo T5 accompagnano le spedizioni parziali fino agli uffici di destinazione relativi a ciascuna spedizione parziale dove vengono applicate le disposizioni di cui all'articolo 912 quater.

3. In caso di ulteriore frazionamento, conformemente al paragrafo 1, le disposizioni di cui al paragrafo 2 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 912 septies

1. L'esemplare di controllo T5 può essere rilasciato a posteriori, a condizione che:

- l'omissione della domanda o il mancato rilascio al momento della spedizione delle merci non sia imputabile all'interessato o questi possa fornire la prova che detta omissione non è dovuta a una manovra fraudolenta o a negligenza manifesta da parte sua,

▼**M18**

- l'interessato fornisca la prova che l'esemplare di controllo T5 si riferisce proprio alle merci per le quali sono state espletate tutte le formalità,
- l'interessato presenti la documentazione richiesta per il rilascio del predetto esemplare,
- sia stato stabilito, con soddisfazione delle autorità competenti, che il rilascio a posteriori dell'esemplare di controllo T5 non può dar luogo all'ottenimento di indebiti vantaggi finanziari, tenuto conto del regime e/o della posizione doganale delle merci e della loro utilizzazione e/o destinazione.

Quando l'esemplare di controllo T5 è rilasciato a posteriori, il formulario T5 deve recare una delle seguenti diciture in rosso:

- Expedido *a posteriori*
- Udstedt efterfølgende
- nachträglich ausgestellt
- Εκδοθέν εκ των υστέρων
- Issued retrospectively
- Délivré a posteriori
- Rilasciato a posteriori
- achteraf afgegeven
- Emitido a posteriori
- Annettu jälkikäteen
- Utfärdat i efterhand

e l'interessato vi deve indicare l'identità del mezzo di trasporto con cui le merci sono state spedite, nonché la data di partenza e, se del caso, la data di presentazione delle merci all'ufficio di destinazione.

2. In caso di smarrimento dell'originale degli esemplari di controllo T5 e degli estratti degli esemplari di controllo T5, duplicati di questi documenti possono essere rilasciati, dietro richiesta dell'interessato, dall'ufficio che ha emesso detti originali. Il duplicato deve essere corredato del timbro dell'ufficio e della firma del funzionario competente, nonché di una delle seguenti diciture in rosso:

- DUPLICADO
- DUPLIKAT
- DUPLIKAT
- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
- DUPLICATE
- DUPLICATA
- DUPLICATO
- DUPLICAAT
- SEGUNDA VIA
- KAKSOISKAPPALE
- DUPLIKAT.

3. Gli esemplari di controllo T5 rilasciati a posteriori e i duplicati di questi esemplari possono essere annotati dall'ufficio di destinazione solo dopo constatazione da parte dello stesso ufficio che le merci oggetto di detti documenti hanno avuto l'utilizzazione e/o la destinazione previste o prescritte dalla normativa comunitaria.

▼M18

Articolo 912 octies

1. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono consentire, nell'ambito delle proprie competenze, a qualsiasi persona che risponda alle condizioni previste al paragrafo 4, in appresso denominata «speditore autorizzato», che intenda spedire merci per le quali deve essere redatto un esemplare di controllo T5, di non presentare all'ufficio di partenza né le merci, né il relativo esemplare di controllo T5.
2. Riguardo all'esemplare di controllo T5 che deve essere utilizzato dagli speditori autorizzati, le autorità possono:
 - a) prescrivere che i formulari rechino un segno distintivo che permetta l'individuazione di questi speditori autorizzati;
 - b) autorizzare che la casella A «Ufficio di partenza» dei formulari:
 - sia preventivamente munita dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza e della firma di un funzionario di detto ufficio o
 - rechi, apposta dallo speditore autorizzato, l'impronta di un timbro speciale di metallo approvato e conforme al modello figurante nell'allegato 62 o
 - rechi l'impronta prestampata del timbro speciale conforme al modello riportato all'allegato 62, se la stampa è affidata ad una tipografia a tal fine autorizzata. Tale impronta può anche essere apposta mediante un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico di trattamento dei dati;
 - c) autorizzare lo speditore autorizzato a non apporre la propria firma sui formulari muniti dell'impronta del timbro speciale di cui all'allegato 62 e compilati mediante un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati. In tal caso, alla casella n. 110 dei formulari, lo spazio riservato alla firma del dichiarante riporterà una delle seguenti diciture:
 - Dispensa de la firma, artículo 912 octavo del Reglamento (CEE) n° 2454/93
 - Underskriftsdispensation, artikel 912g i forordning (EØF) nr. 2454/93
 - Freistellung von der Unterschriftsleistung, Artikel 912g der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93
 - Απαλλαγή από την υποχρέωση υπογραφής, άρθρο 912 ζ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93
 - Signature waived — Article 912g of Regulation (EEC) No 2454/93
 - Dispense de signature, article 912 octies du règlement (CEE) n° 2454/93
 - Dispensa dalla firma, articolo 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93
 - Vrijstelling van ondertekening — artikel 912 octies van Verordening (EEG) nr. 2454/93
 - Dispensada a assinatura, artigo 912º — G do Regulamento (CE) n. 2454/93
 - Vapautettu allekirjoituksesta — asetuksen (ETY) N:o 2454/93 912g artikla
 - Befriad från underskrift, artikel 912g i förordning (EEG) nr 2454/93.

▼M18

3. L'esemplare di controllo T5 deve essere compilato e completato dallo speditore autorizzato seguendo le apposite indicazioni e, in particolare:

- nella casella A «Ufficio di partenza» con l'indicazione della data di spedizione delle merci e del numero attribuito alla dichiarazione e

▼C7

- nella casella D «Controllo dell'ufficio di partenza» del formulario T5, con una delle seguenti diciture:

▼M18

- Procedimiento simplificado, artículo 912 octavo del Reglamento (CEE) n° 2454/93
- Forenklet fremgangsmåde, artikel 912g i forordning (EØF) nr. 2454/93
- Vereinfachtes Verfahren, Artikel 912g der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93
- Απλουστευμένη διαδικασία, άρθρο 912 ζ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93
- Simplified procedure — Article 912g of Regulation (EEC) No 2454/93
- Procédure simplifiée, article 912 octies du règlement (CEE) n° 2454/93
- Procedura semplificata, articolo 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93
- Vereenvoudigde procedure, artikel 912 octies van Verordening (EEG) nr. 2454/93
- Procedimento simplificado, artigo 912.º — G do Regulamento (CE) n° 2454/93
- Yksinkertaistettu menettely — asetuksen (ETY) N:o 2454/93 912g artikla
- Förenklat förfarande, artikel 912g i förordning (EEG) nr 2454/93

e, se del caso, il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione, le misure di identificazione applicate e i riferimenti del documento relativo alla spedizione.

Tale esemplare, debitamente compilato e, all'occorrenza, firmato dallo speditore autorizzato, è considerato rilasciato dall'ufficio che figura sul timbro di cui al paragrafo 2, lettera b).

Dopo la spedizione, lo speditore autorizzato trasmette senza indugio all'ufficio di partenza la copia dell'esemplare di controllo T5 accompagnata da ogni documento in base al quale l'esemplare di controllo è stato redatto.

4. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è accordata unicamente alle persone che effettuano frequenti spedizioni, le cui scritture consentono all'autorità doganale di controllare le operazioni e che non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate della normativa in vigore.

Nell'autorizzazione vengono stabiliti in particolare:

- l'ufficio o gli uffici competenti quali uffici di partenza per le spedizioni da effettuare;
- il termine e le modalità cui lo speditore autorizzato deve ottemperare per informare l'ufficio di partenza delle spedizioni da effettuare, onde permettergli di procedere, se del caso o quando una normativa comunitaria lo impone, ad un controllo prima della partenza della merce;
- il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione; tale termine è stabilito o in funzione delle condizioni di trasporto o da una normativa comunitaria;

▼M18

- le misure da adottare per l'identificazione delle merci, all'occorrenza mediante sigilli di modello speciale approvati dalle autorità competenti e apposti dallo speditore autorizzato;
- il metodo di costituzione della garanzia nei casi in cui l'esemplare di controllo T5 deve esserne corredato.

5. Lo speditore autorizzato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o del timbro speciale.

Lo speditore autorizzato sopporta tutte le conseguenze, in particolare finanziarie, degli errori, delle mancanze o altre imperfezioni presenti negli esemplari di controllo T5 da lui compilati o commesi nello svolgimento delle procedure che sono di sua competenza in virtù dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.

In caso di utilizzazione abusiva, da parte di chiunque, di esemplari di controllo T5 preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o recanti l'impronta del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatto salvo l'esercizio di azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni che non sono stati pagati e del rimborso dei vantaggi finanziari che sono stati abusivamente conseguiti in seguito a tale utilizzazione, a meno che non dimostri alle autorità competenti che lo hanno autorizzato di aver preso tutte le misure necessarie ad assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o del timbro speciale.

▼B

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 913*

I regolamenti e le direttive indicati qui di seguito sono abrogati:

- regolamento (CEE) n. 37/70 della Commissione, del 9 gennaio 1970, relativo alla determinazione dell'origine dei pezzi di ricambio essenziali destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio od un veicolo precedentemente spediti⁽¹⁾;
- regolamento (CEE) n. 2632/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, relativo alla determinazione dell'origine degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione⁽²⁾;
- regolamento (CEE) n. 315/71 della Commissione, del 12 febbraio 1971, relativo alla determinazione dell'origine dei vini di base destinati alla fabbricazione dei vermut e dell'origine dei vermut⁽³⁾;
- regolamento (CEE) n. 861/71 della Commissione, del 27 aprile 1971, relativo alla determinazione dell'origine dei magnetofoni⁽⁴⁾;
- regolamento (CEE) n. 3103/73 della Commissione, del 14 novembre 1973, riguardante il certificato di origine e la relativa domanda negli scambi all'interno della Comunità⁽⁵⁾;
- regolamento (CEE) n. 2945/76 della Commissione, del 26 novembre 1976, che stabilisce delle disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 754/76 relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità⁽⁶⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

⁽¹⁾ GU n. L 7 del 10. 1. 1970, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 279 del 24. 12. 1970, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. L 36 del 13. 2. 1971, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 95 del 28. 4. 1971, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 315 del 16. 11. 1973, pag. 34.

⁽⁶⁾ GU n. L 335 del 4. 12. 1976, pag. 1.

▼B

- regolamento (CEE) n. 137/79 della Commissione, del 19 dicembre 1979, relativo all'istituzione di un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l'applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli Stati membri⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3399/91⁽²⁾;
- regolamento (CEE) n. 1494/80 della Commissione, dell'11 giugno 1980, concernente delle note interpretative e i principi di contabilità generalmente ammessi in materia di valore in dogana⁽³⁾;
- regolamento (CEE) n. 1495/80 della Commissione, dell'11 giugno 1980, recante attuazione di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio relativo al valore in dogana delle merci⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 558/91⁽⁵⁾;
- regolamento (CEE) n. 1496/80 della Commissione, dell'11 giugno 1980, concernente la dichiarazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana e la produzione dei relativi documenti⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 979/93⁽⁷⁾;
- regolamento (CEE) n. 1574/80 della Commissione, del 20 giugno 1980, che fissa le disposizioni di applicazione degli articoli 16 e 17 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione⁽⁸⁾;
- regolamento (CEE) n. 3177/80 della Commissione, del 5 dicembre 1980, relativo al luogo d'introduzione da prendere in considerazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio relativo al valore in dogana delle merci⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2779/90⁽¹⁰⁾;
- regolamento (CEE) n. 3179/80 della Commissione, del 5 dicembre 1980, relativo alle tasse postali da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana delle merci spedite per via postale⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1264/90⁽¹²⁾;
- regolamento (CEE) n. 553/81 della Commissione, del 12 febbraio 1981, riguardante il certificato di origine e la relativa domanda⁽¹³⁾;
- regolamento (CEE) n. 1577/80 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili⁽¹⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3334/90⁽¹⁵⁾;
- direttiva 82/57/CEE della Commissione, del 17 dicembre 1981, che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva 79/695/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci⁽¹⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 83/371/CEE⁽¹⁷⁾;
- direttiva 82/347/CEE della Commissione, del 23 aprile 1982, che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva 81/177/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie⁽¹⁸⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 20 del 27. 1. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 320 del 22. 11. 1991, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 21. 6. 1980, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 21. 6. 1980, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU n. L 154 del 21. 6. 1980, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 101 del 27. 4. 1993, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU n. L 161 del 26. 6. 1980, pag. 3.

⁽⁹⁾ GU n. L 335 del 12. 12. 1980, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 36.

⁽¹¹⁾ GU n. L 335 del 12. 12. 1980, pag. 62.

⁽¹²⁾ GU n. L 124 del 15. 5. 1990, pag. 32.

⁽¹³⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1981, p. 1.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 321 del 21. 11. 1990, pag. 6.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1982, pag. 38.

⁽¹⁷⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1983, pag. 63.

⁽¹⁸⁾ GU n. L 156 del 7. 6. 1982, pag. 1.

▼B

- regolamento (CEE) n. 3040/83 della Commissione, del 28 ottobre 1983, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione ⁽¹⁾;
- regolamento (CEE) n. 3158/83 della Commissione, del 9 novembre 1983, relativo all'incidenza dei corrispettivi e diritti di licenza sul valore in dogana ⁽²⁾;
- regolamento (CEE) n. 1751/84 della Commissione, del 13 giugno 1984, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3693/92 ⁽⁴⁾;
- regolamento (CEE) n. 3548/84 della Commissione, del 17 dicembre 1984, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2763/83 relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2361/87 ⁽⁶⁾;
- regolamento (CEE) n. 1766/85 della Commissione, del 27 giugno 1985, relativo ai tassi di cambio da applicare per la determinazione del valore in dogana ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 593/91 ⁽⁸⁾;
- regolamento (CEE) n. 3787/86 della Commissione, dell'11 dicembre 1986, relativo all'annullamento ed alla revoca delle autorizzazioni rilasciate nell'ambito di alcuni regimi doganali economici ⁽⁹⁾;
- regolamento (CEE) n. 3799/86 della Commissione, del 12 dicembre 1986, che fissa le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione ⁽¹⁰⁾;
- regolamento (CEE) n. 2458/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento passivo ed al sistema degli scambi standard ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3692/92 ⁽¹²⁾;
- regolamento (CEE) n. 4128/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione dei tabacchi «flue cured» del tipo Virginia, «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, «light air cured» del tipo Maryland e dei tabacchi «fire cured» nelle sottovoci da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49 della nomenclatura combinata ⁽¹³⁾;
- regolamento (CEE) n. 4129/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione nelle sottovoci della nomenclatura combinata, previste nell'allegato C dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Jugoslavia, di taluni animali vivi della specie bovina domestica e di talune carni della specie bovina ⁽¹⁴⁾;
- regolamento (CEE) n. 4130/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione dell'uva da tavola

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 29. 10. 1983, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 309 del 10. 11. 1983, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 171 del 29. 6. 1984, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 215 del 5. 8. 1987, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 21.

⁽⁸⁾ GU n. L 66 del 13. 3. 1991, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU n. L 350 del 12. 12. 1986, pag. 14.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 352 del 13. 12. 1986, pag. 19.

⁽¹¹⁾ GU n. L 230 del 17. 8. 1987, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 26.

⁽¹³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 9.

▼B

della varietà «Empereur» (*Vitis vinifera c. v.*) nella sottovoce 0806 10 11 della nomenclatura combinata⁽¹⁾;

- regolamento (CEE) n. 4131/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione dei vini di Porto, di Madera, di Xerex, del moscatello di Setubal e del vino di Tokay (Aszu e Szamorodui) nelle sottovoci 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41, 2204 29 45, 2204 29 51 e 2204 29 55 della nomenclatura combinata⁽²⁾, modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 2490/91⁽³⁾;
- regolamento (CEE) n. 4132/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di ammissione del whiskey detto «Bourbon» nelle sottovoci 2208 30 11 e 2208 30 19 della nomenclatura combinata⁽⁴⁾,
- regolamento (CEE) n. 4133/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione della vodka delle sottovoci 2208 90 31 e 2208 90 53 della nomenclatura combinata, importata nella Comunità, al beneficio tariffario previsto nell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia riguardante i reciproci scambi di taluni vini e bevande alcoliche⁽⁵⁾;
- regolamento (CEE) n. 4134/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione delle preparazioni dette «fondute» nella sottovoce 2106 90 10 della nomenclatura combinata⁽⁶⁾;
- regolamento (CEE) n. 4135/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione del nitrato di sodio naturale e del nitrato sodico potassico naturale rispettivamente nelle sottovoci 3102 50 10 e 3105 90 10 della nomenclatura combinata⁽⁷⁾;
- regolamento (CEE) n. 4136/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione dei cavalli destinati alla macellazione nella sottovoce 0101 19 10 della nomenclatura combinata⁽⁸⁾;
- regolamento (CEE) n. 4137/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione delle merci nelle sottovoci 0408 11 90, 0408 19 90, 0408 91 90, 0408 99 90, 1106 20 10, 2501 00 51, 3502 10 10 e 3502 90 10 della nomenclatura combinata⁽⁹⁾;
- regolamento (CEE) n. 4138/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione delle patate, del granturco dolce, di taluni cereali e di taluni semi e frutti oleosi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione alla semina⁽¹⁰⁾;
- regolamento (CEE) n. 4139/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione di taluni prodotti petroliferi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione, in funzione della loro destinazione particolare⁽¹¹⁾;
- regolamento (CEE) n. 4140/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione dei veli e delle tele da buratti, non confezionati, nella sottovoce 5911 20 00 della nomenclatura combinata⁽¹²⁾;

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 16.

(2) GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 22.

(3) GU n. L 231 del 20. 8. 1991, pag. 1.

(4) GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 36.

(5) GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 42.

(6) GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 48.

(7) GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 54.

(8) GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 60.

(9) GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 63.

(10) GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 67.

(11) GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 70.

(12) GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 74.

▼B

- regolamento (CEE) n. 4141/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione di taluni prodotti destinati a talune categorie di aeromobili o di navi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1418/91⁽²⁾;
- regolamento (CEE) n. 4142/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3803/92⁽⁴⁾;
- regolamento (CEE) n. 693/88 della Commissione, del 4 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3660/92⁽⁶⁾;
- regolamento (CEE) n. 809/88 della Commissione, del 14 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa da applicare alle importazioni nella Comunità di prodotti dei territori occupati⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2774/88⁽⁸⁾;
- regolamento (CEE) n. 4027/88 della Commissione, del 21 dicembre 1988, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regime dell'ammissione temporanea dei contenitori⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3348/89⁽¹⁰⁾;
- regolamento (CEE) n. 288/89 della Commissione, del 3 febbraio 1989, relativo alla definizione dell'origine dei circuiti integrati⁽¹¹⁾;
- regolamento (CEE) n. 597/89 della Commissione, dell'8 marzo 1989, che stabilisce talune disposizioni di applicazioni del regolamento (CEE) n. 2144/89 del Consiglio, riguardante l'obbligazione doganale⁽¹²⁾;
- regolamento (CEE) n. 2071/89 della Commissione, dell'11 luglio 1989, relativo alla determinazione dell'origine degli apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto⁽¹³⁾;
- regolamento (CEE) n. 3850/89 della Commissione, del 15 dicembre 1989, che stabilisce per taluni prodotti agricoli che fruiscono di speciali regimi d'importazione, le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio relativo alla definizione comune dell'origine delle merci⁽¹⁴⁾;
- regolamento (CEE) n. 2561/90 della Commissione, del 30 luglio 1990, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio relativo ai depositi doganali⁽¹⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3001/92⁽¹⁶⁾;
- regolamento (CEE) n. 2562/90 della Commissione, del 30 luglio 1990, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, relativo alle zone

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 77.

(2) GU n. L 135 del 30. 5. 1991, pag. 28.

(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 82.

(4) GU n. L 384 del 30. 12. 1992, pag. 15.

(5) GU n. L 77 del 22. 3. 1988, pag. 77.

(6) GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 1.

(7) GU n. L 86 del 30. 3. 1988, pag. 1.

(8) GU n. L 249 dell'8. 9. 1988, pag. 5.

(9) GU n. L 355 del 23. 12. 1988, pag. 22.

(10) GU n. L 323 dell'8. 11. 1989, pag. 17.

(11) GU n. L 33 del 4. 2. 1989, pag. 23.

(12) GU n. L 65 del 9. 3. 1989, pag. 11.

(13) GU n. L 196 del 12. 7. 1989, pag. 24.

(14) GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 8.

(15) GU n. L 246 del 10. 9. 1990, pag. 1.

(16) GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 16.

▼B

- franche e ai depositi franchi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2485/91⁽²⁾;
- regolamento (CEE) n. 2883/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, relativo alla determinazione dell'origine dei succhi d'uva⁽³⁾;
 - regolamento (CEE) n. 2884/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, relativo alla determinazione dell'origine di alcune merci ricavate dalle uova⁽⁴⁾;
 - regolamento (CEE) n. 3561/90 della Commissione, dell'11 dicembre 1990, relativo alla determinazione dell'origine di taluni prodotti di materie ceramiche⁽⁵⁾;
 - regolamento (CEE) n. 3620/90 della Commissione, del 14 dicembre 1990, relativo alla determinazione dell'origine delle carni e delle frattaglie, fresche, refrigerate o congelate, di taluni animali domestici⁽⁶⁾;
 - regolamento (CEE) n. 3672/90 della Commissione, del 18 dicembre 1990, relativo alla determinazione dell'origine di cuscinetti a rotolamento, a sfere, a rulli o ad aghi (a rullini)⁽⁷⁾;
 - regolamento (CEE) n. 3716/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4046/89 del Consiglio, relativo alle garanzie da prestare per assicurare l'adempimento dell'obbligazione doganale⁽⁸⁾;
 - regolamento (CEE) n. 3796/90 della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1715/90 del Consiglio relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata⁽⁹⁾, modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 2674/92⁽¹⁰⁾;
 - regolamento (CEE) n. 1364/91 della Commissione del 24 maggio 1991, relativo alla determinazione dell'origine delle materie e dei manufatti tessili di cui alla sezione XI della nomenclatura combinata⁽¹¹⁾;
 - regolamento (CEE) n. 1365/91 della Commissione, del 24 maggio 1991, relativo alla determinazione dell'origine di linters di cotone, feltri e stoffe non tessute, indumenti di cuoio, calzature e cinturini per orologi di materie tessili⁽¹²⁾;
 - regolamento (CEE) n. 1593/91 della Commissione, del 12 giugno 1991, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e ATA come documenti di transito⁽¹³⁾;
 - regolamento (CEE) n. 1656/91 della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce disposizioni di applicazione particolari relative a talune operazioni di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale⁽¹⁴⁾;
 - regolamento (CEE) n. 2164/91 della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce le disposizioni di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio relativo al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le

(1) GU n. L 246 del 10. 9. 1990, pag. 33.

(2) GU n. L 228 del 17. 8. 1991, pag. 34.

(3) GU n. L 276 del 6. 10. 1990, pag. 13.

(4) GU n. L 276 del 6. 10. 1990, pag. 14.

(5) GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 10.

(6) GU n. L 351 del 15. 12. 1990, pag. 25.

(7) GU n. L 356 del 19. 12. 1990, pag. 30.

(8) GU n. L 358 del 21. 12. 1990, pag. 48.

(9) GU n. L 365 del 28. 12. 1990, pag. 17.

(10) GU n. L 271 del 16. 9. 1992, pag. 5.

(11) GU n. L 130 del 25. 5. 1991, pag. 18.

(12) GU n. L 130 del 25. 5. 1991, pag. 28.

(13) GU n. L 148 del 13. 6. 1991, pag. 11.

(14) GU n. L 151 del 15. 6. 1991, pag. 39.

▼B

merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento⁽¹⁾;

- regolamento (CEE) n. 2228/91 della Commissione, del 26 giugno 1991, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento attivo⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3709/92⁽³⁾;
- regolamento (CEE) n. 2249/91 della Commissione, del 25 luglio 1991, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1855/89 del Consiglio relativo al regime dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto⁽⁴⁾;
- regolamento (CEE) n. 2365/91 della Commissione, del 31 luglio 1991, che stabilisce le condizioni di utilizzazione del carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci nel territorio doganale della Comunità e per l'esportazione temporanea di merci fuori di detto territorio⁽⁵⁾;
- regolamento (CEE) n. 3717/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che stabilisce l'elenco delle merci che possono beneficiare del regime che ne consente la trasformazione sotto controllo doganale prima dell'immissione in libera pratica⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 209/93⁽⁷⁾;
- regolamento (CEE) n. 343/92 della Commissione, del 22 gennaio 1992, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina e Macedonia⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3660/92⁽⁹⁾;
- regolamento (CEE) n. 1214/92 della Commissione, del 21 aprile 1992, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3712/92⁽¹¹⁾,
- regolamento (CEE) n. 1823/92 della Commissione, del 3 luglio 1992, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria⁽¹²⁾;
- regolamento (CEE) n. 2453/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 717/91 del Consiglio relativo al documento amministrativo unico⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/93⁽¹⁴⁾,
- regolamento (CEE) n. 2674/92 della Commissione, del 15 settembre 1992, che completa le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1715/90 del Consiglio, relativo alle informazioni tariffarie fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale⁽¹⁵⁾;

(1) GU n. L 201 del 24. 7. 1991, pag. 16.

(2) GU n. L 210 del 31. 7. 1991, pag. 1.

(3) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 6.

(4) GU n. L 204 del 27. 7. 1991, pag. 31.

(5) GU n. L 216 del 3. 8. 1991, pag. 24.

(6) GU n. L 351 del 20. 12. 1991, pag. 23.

(7) GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 18.

(8) GU n. L 38 del 14. 2. 1992, pag. 1.

(9) GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 11.

(10) GU n. L 132 del 16. 5. 1992, pag. 1.

(11) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 15.

(12) GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 8.

(13) GU n. L 249 del 28. 8. 1992, pag. 1.

(14) GU n. L 65 del 17. 3. 1993, pag. 5.

(15) GU n. L 271 del 16. 9. 1992, pag. 5.

▼B

- regolamento (CEE) n. 2713/92 della Commissione, del 17 settembre 1992, relativo alla circolazione delle merci tra talune parti del territorio doganale della Comunità ⁽¹⁾;
- regolamento (CEE) n. 3269/92 della Commissione, del 10 novembre 1992, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione degli articoli 161, 182 e 183 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, recante il codice doganale comunitario, per quanto riguarda il regime dell'esportazione, la riesportazione e le merci che escono dal territorio doganale della Comunità ⁽²⁾;
- regolamento (CEE) n. 3566/92 della Commissione, del 18 dicembre 1992, relativo ai documenti da utilizzare ai fini dell'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci ⁽³⁾;
- regolamento (CEE) n. 3689/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio, relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e ATA come documenti di transito, e del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, relativo al regime dell'ammissione temporanea ⁽⁴⁾;
- regolamento (CEE) n. 3691/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio, relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito, e del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, relativo al regime dell'ammissione temporanea ⁽⁵⁾;
- regolamento (CEE) n. 3710/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che fissa le procedure applicabili in caso di trasferimento di merci o prodotti vincolati al regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione ⁽⁶⁾;
- regolamento (CEE) n. 3903/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativo alle spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana ⁽⁷⁾.

Articolo 914

I riferimenti fatti alle disposizioni abrogate devono intendersi fatti al presente regolamento.

Articolo 915

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

1o gennaio 1994.

▼M5

L'articolo 791, paragrafo 2 cessa di essere applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1996.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1993.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 275 del 18. 9. 1992, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. L 326 del 12. 11. 1992, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 25.

⁽⁶⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 393 del 31. 12. 1992, pag. 1.



ALLEGATI

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Numero	Oggetto
1	Informazioni tariffarie vincolanti. Formulario di notifica
1 bis	Informazione vincolante in materia di origine
2	Certificato di autenticità uva fresca da tavola «Empereur»
3	Certificato per preparazioni dette «fondute»
4	Certificato di denominazione di origine — Vino di Tokay (Aszu, Szamorodni)
5	Certificato di autenticità — Bourbon whiskey
6	<i>Abrogato</i>
6 bis	<i>Abrogato</i>
7	Certificato di autenticità — Tabacchi
8	Certificato di qualità — Nitrato del Cile
9	Note introduttive agli elenchi delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario
10	Elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario. Materie tessili e loro manufatti della Sezione XI
11	Elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario. Prodotti diversi dalle materie tessili e loro manufatti della Sezione XI
12	Certificato di origine e relativa richiesta
13	Certificato di origine per l'importazione di prodotti agricoli nella Comunità economica europea
14	Note introduttive applicabili ai tre regimi preferenziali
15	Elenco delle lavorazioni o trasformazioni di cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario (SPG)
16	Lavorazioni escluse dal cumulo regionale (SPG)
17	Certificato d'origine, modulo A
18	Dichiarazione su fattura
19	Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che devono subire i materiali non originari per conferire carattere originario al prodotto finito (Territori di Cisgiordania e striscia di Gaza)
20	Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che devono subire i materiali non originari per conferire carattere originario al prodotto finito (Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Federazione iugoslava)
21	Certificato di circolazione delle merci EUR.1 e relativa domanda
22	Dichiarazione su fattura
23	Note interpretative in materia di valore in dogana
24	Applicazione dei principi di contabilità generalmente ammessi per la determinazione del valore in dogana
25	Spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana
26	Classificazione delle merci cui si applicano valori unitari
27	Centri di commercializzazione da prendere in considerazione per il calcolo dei prezzi unitari stabiliti per ogni rubrica della classificazione
28	Dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana — DV1 —
29	Formulario complementare — DV1 bis —
30	Etichetta apposta sui bagagli registrati in un aeroporto comunitario
31	DAU Documento amministrativo unico
32	DAU Sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni
33	DAU Formulario complementare
34	DAU Formulario complementare
35	Indicazione degli esemplari dei formulari di cui agli allegati 31 e 33 nei quali i dati annotati devono figurare a ricalco
36	Indicazione degli esemplari dei formulari figuranti negli allegati 32 e 34 nei quali i dati annotati devono figurare a ricalco
37	Istruzioni per l'uso dei formulari
38	Codici da utilizzare nei formulari
38 bis	Dichiarazione doganale per bagagli registrati
38 ter	



Numero	Oggetto
39	Elenco dei prodotti petroliferi ai quali sono applicabili le condizioni d'ammissione al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare
40	Elenco dei prodotti destinati agli aeromobili, alle navi e alle piattaforme di perforazione ai quali sono applicabili le condizioni di ammissione al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare
41	Elenco delle merci alle quali, con riferimento agli articoli da 291 a 304, non sono applicabili le condizioni di ammissione al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare
42	Etichetta gialla
43	Formulario T2M
44	Note (da aggiungere al blocchetto contenente i formulari T2M)
45	Distinta di carico
46	TC 10 — Avviso di passaggio
47	TC 11 — Ricevuta
48	Transito comunitario — Modello di garanzia globale
49	Transito comunitario — Modello di garanzia isolata
50	Transito comunitario — Modello di garanzia forfettaria
51	TC 31 — Certificato di garanzia
52	Elenco delle merci il cui trasporto può dar luogo ad un aumento della garanzia forfettaria
53	<i>Soppresso</i>
54	TC 32 — Certificato di garanzia forfettaria
55	Esonero dalla garanzia — Impegno dell'interessato
56	Elenco delle merci che presentano ingenti rischi e alle quali non si applica l'esonero dalla garanzia
57	TC 33 — Certificato di esonero dalla garanzia
58	Etichetta (articoli 417 e 432)
59	Modello di nota informativa di cui all'articolo 459
60	Formulario di tassazione
61	Modello di scarico
62	Timbro speciale
63	Formulario dell'esemplare di controllo T5
64	Formulario dell'esemplare di controllo T5 bis
65	Distinta di carico
66	Istruzioni per l'uso dei formulari necessari per compilare l'esemplare di controllo T5
67	Modelli di domanda di autorizzazione per i diversi regimi doganali economici
68	Modelli di autorizzazione per i diversi regimi doganali economici
69	Elenco delle manipolazioni usuali di cui agli articoli 522 e 818
69 bis	Elenco delle deroghe previste nell'articolo 510, paragrafo 3
70	Bollettino d'informazioni INF 8
71	Trasferimento di merci da un deposito doganale ad un altro. Procedura normale
72	Trasferimento di merci da un deposito doganale ad un altro. Procedura semplificata
73	Merci con prefinanziamento — Elenco delle manipolazioni di cui all'articolo 532
74	Elenco delle merci (aiuti alla produzione) di cui all'articolo 550. Perfezionamento attivo
75	Elenco delle merci per le quali il valore di cui all'articolo 552, paragrafo 1, lettera a), punto V), è fissato in 150 000 ecu.
75 bis	Bollettino d'informazioni INF 9
76	Esempi di globalizzazione mensile e trimestrale
77	Tassi forfettari di rendimento
78	Disposizioni particolari relative alla compensazione per equivalenza e all'esportazione anticipata per talune merci
79	Elenco dei prodotti compensatori ai quali può applicarsi la tassazione specifica di cui all'articolo 122, lettera a), primo trattino del Codice
80	Esempi di calcolo relativi alla ripartizione delle merci d'importazione tra i prodotti compensatori
81	Bollettino d'informazioni — INF 5
82	Bollettino d'informazioni — INF 1
83	Trasferimento di merci o prodotti vincolate (i) al regime nel quadro del passaggio dal titolare di un'autorizzazione al titolare di una seconda autorizzazione



Numero	Oggetto
84	Bollettino d'informazioni — INF 7
85	Regime di perfezionamento attivo. Informazioni fornite a norma dell'articolo 648 (autorizzazioni concesse)
86	Regime di perfezionamento attivo. Informazioni fornite a norma dell'articolo 648 (domande di autorizzazione respinte)
87	Elenco delle trasformazioni sotto controllo doganale di cui all'articolo 650
88	Regime della trasformazione sotto controllo doganale. Informazioni fornite a titolo dell'articolo 668 (autorizzazioni concesse)
89	Regime della trasformazione sotto controllo doganale. Informazioni fornite in conformità dell'articolo 668 (domande di autorizzazione respinte)
90	Materiale professionale. Lista illustrativa
91	Materiale pedagogico. Lista illustrativa
91 <i>bis</i>	Altre merci importate a fini educativi, scientifici e culturali. Lista illustrativa
91 <i>ter</i>	Oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione
92	Effetti personali dei viaggiatori e merci importati a fini sportivi. Lista illustrativa
93	Documenti e materiali di propaganda turistica. Lista illustrativa
93 <i>bis</i>	Animali. Lista illustrativa
94	Materiale destinato al conforto dei marittimi. Lista illustrativa
95	Merci escluse dal beneficio dell'esonero parziale
96	Elenco delle merci di cui all'articolo 697, paragrafo 2 per le quali può effettuarsi l'ammissione temporanea con presentazione del carnet ATA
97	Casi di cui all'articolo 700 per i quali le autorità competenti non esigono la costituzione di una garanzia
98	Bollettino d'informazioni — INF 6
99	Elenco dei paesi di cui all'articolo 727, paragrafo 1, che possono approvare dei contenitori per il trasporto sotto suggello doganale
100	Misure volte a garantire la conformità dei contenitori alle prescrizioni tecniche applicabili ai contenitori che possono essere ammessi nel traffico internazionale sotto suggello doganale o a revocare l'autorizzazione
101	Nota esplicativa relativa all'utilizzazione nel traffico interno dei contenitori vincolati al regime dell'ammissione temporanea
102	Regime dell'ammissione temporanea. Informazioni di cui all'articolo 746, paragrafo 1, lettera b) (autorizzazioni accordate)
103	Regime dell'ammissione temporanea. Informazioni di cui all'articolo 746, paragrafo 1, lettera c) (autorizzazioni accordate)
104	Scheda di informazioni per facilitare l'esportazione temporanea di merci inviate da un paese in un altro per esservi trasformate, lavorate o riparate
105	Modalità di calcolo. Ripartizione delle merci di esportazione temporanea tra i prodotti compensatori
106	Bollettino d'informazioni — INF 2
107	Regime di perfezionamento passivo. Informazioni in applicazione dell'articolo 786 (domande di autorizzazione respinte)
108	<i>Soppresso</i>
109	Attestato di posizione doganale
110	Bollettino d'informazioni INF 3 — Merci in reintroduzione
111	Domanda di rimborso o sgravio dei dazi
112	Domanda di controllo. Rimborso o sgravio dei dazi
113	Attestato per la concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi

▼B

ALLEGATO I

COMUNITÀ EUROPEA — INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI

ITV

ESEMPLARE PER IL TITOLARE	1	1 Autorità doganale competente <input type="checkbox"/>	2 Riferimento all' ITV 															
		3 Titolare (nome e indirizzo) confidenziale	4 Data di inizio della validità 															
		Nota importante Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 12 paragrafi 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, questa ITV è valida sei anni a partire dalla data d'inizio della validità. Le informazioni fornite saranno inserite in una banca dati della Commissione delle Comunità europee ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.	5 Data e riferimento della domanda 															
	1	Il titolare ha il diritto di proporre ricorso contro questa ITV.	6 Classificazione della merce nella nomenclatura doganale  															
7 Descrizione della merce																		
8 Denominazione commerciale e dati complementari confidenziale																		
9 Motivazione della classificazione della merce																		
10 Questa ITV è stata rilasciata sulla base di dati forniti dal richiedente:																		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">Descrizione </td> <td style="width: 25%;">Opuscoli </td> <td style="width: 25%;">Fotografie </td> <td style="width: 25%;">Campioni </td> <td style="width: 25%;">Altri </td> </tr> <tr> <td>Luogo</td> <td></td> <td>Firma</td> <td></td> <td>Timbro</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Descrizione 	Opuscoli 	Fotografie 	Campioni 	Altri 	Luogo		Firma		Timbro	Data				
Descrizione 	Opuscoli 	Fotografie 	Campioni 	Altri 														
Luogo		Firma		Timbro														
Data																		

▼B

COMUNITÀ EUROPEA — INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI

ITV

ESEMPLARE PER LA COMMISSIONE	2	1 Autorità doganale competente <input type="checkbox"/>	2 Riferimento all'ITV 		
		3 Titolare (nome e indirizzo) confidenziale	4 Data di inizio della validità 		
		Nota importante Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 12 paragrafi 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, questa ITV è valida sei anni a partire dalla data d'inizio della validità. Le informazioni fornite saranno inserite in una banca dati della Commissione delle Comunità europee ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione. Il titolare ha il diritto di proporre ricorso contro questa ITV.	5 Data e riferimento della domanda  6 Classificazione della merce nella nomenclatura doganale  		
	2	7 Descrizione della merce			
	8 Denominazione commerciale e dati complementari confidenziale				
	9 Motivazione della classificazione della merce				
	10 Questa ITV è stata rilasciata sulla base di dati forniti dal richiedente:				
	Descrizione 	Opuscoli 	Fotografie 	Campioni 	Altri 
	Luogo	Firma	Timbro		
	Data				

▼B


COMUNITÀ EUROPEA — INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI

ITV

ESEMPLARE PER LO STATO MEMBRO	3	1 Autorità doganale competente <input type="checkbox"/>	2 Riferimento all' ITV 		
		3 Titolare (nome e indirizzo) confidenziale	4 Data di inizio della validità 		
		Nota importante Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 12 paragrafi 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, questa ITV è valida sei anni a partire dalla data d'inizio della validità. Le informazioni fornite saranno inserite in una banca dati della Commissione delle Comunità europee ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione. Il titolare ha il diritto di proporre ricorso contro questa ITV.	5 Data e riferimento della domanda 		
	3		6 Classificazione della merce nella nomenclatura doganale 		
		7 Descrizione della merce 			
	8 Denominazione commerciale e dati complementari confidenziale				
	9 Motivazione della classificazione della merce 				
	10 Questa ITV è stata rilasciata sulla base di dati forniti dal richiedente: 				
	Descrizione <input type="checkbox"/>	Opuscoli <input type="checkbox"/>	Fotografie <input type="checkbox"/>	Campioni <input type="checkbox"/>	Altri <input type="checkbox"/>
	Luogo	Firma	Timbro		
	Data				

▼B

ITV

4 ESEMPIARE PER LA COMMISSIONE 4	11. Autorità doganale competente da contattare per ulteriori informazioni (nome, indirizzo completo, telefono, telecopiatrice) <input type="checkbox"/>	12 Riferimento all' ITV 
		13 Lingua DA DE E EN ES FR IT NL PT ▶ ⁽¹⁾ FI SE ◀
14 Parole chiave: 		

▶ ⁽¹⁾ A1

▼B

ITV

5 ESEMPLARE PER LO STATO MEMBRO 5	11. Autorità doganale competente da contattare per ulteriori informazioni (nome, indirizzo completo, telefono, telecopiatrice) <input type="checkbox"/>	12 Riferimento all' ITV <div style="background-color: #cccccc; height: 20px; width: 100%;"></div>
		13 Lingua <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> DA DE EL EN ES FR IT NL PT </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 10px;"> ▶ (1) FI SE ◀ </div>
14 Parole chiave:		
<div style="background-color: #cccccc; height: 20px; width: 100%;"></div>		<div style="background-color: #cccccc; height: 20px; width: 100%;"></div>

▶⁽¹⁾ A1

▼M10

COMUNITÀ EUROPEA – INFORMAZIONE VINCOLANTE IN MATERIA DI ORIGINE

ALLEGATO 1 bis

IVO

10 Prezzo franco fabbrica (all'occorrenza)		(confidenziale)	11 Riferimento IVO		
12 Principali materiali utilizzati (all'occorrenza)	Paese d'origine	Voce SA/codice NC	Valore	(confidenziale)	
Luogo					
Data			Firma	Timbro	
Anno	Mese	Giorno			

▼M10

COMUNITÀ EUROPEA – INFORMAZIONE VINCOLANTE IN MATERIA DI ORIGINE

ALLEGATO 1 bis

IVO

					13 Riferimento IVO					
14 Descrizione del procedimento che ha conferito alla merce il carattere originale (all'occorrenza) (confidenziale)										
15 Lingua										
DA	DE	EL	EN	ES	FI	FR	IT	NL	PT	SV
16 Riferimento ad una IVO o a una richiesta esistente					17 Riferimento a un'indicazione tariffaria vincolante o a una richiesta esistente					
18 Parole chiave (* confidenziale) <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> 3 3 </div> <div style="text-align: center;"> 3 3 </div> </div>										
19 La presente IVO è rilasciata sulla base degli elementi forniti dal richiedente										
	Descrizione		Opuscoli		Fotografie		Campioni		Altro	
Luogo Data Firma Timbro Anno Mese Giorno										

▼M18

ALLEGATO I TER

DOMANDA DI INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE (ITV)

COMUNITÀ EUROPEA		DOMANDA DI INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE (ITV)											
1. Richiedente (nome e indirizzo completi) <input type="checkbox"/> Telefono: Fax: Identificazione doganale:		Riservato all'amministrazione Numero di registrazione: Località di ricevimento: Data di ricevimento: Anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Mese <input type="text"/> <input type="text"/> Giorno <input type="text"/> <input type="text"/> Lingua della domanda di ITV: Immagini da digitalizzare: Sì <input type="checkbox"/> n. ... No <input type="checkbox"/> Data di rilascio: Anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Mese <input type="text"/> <input type="text"/> Giorno <input type="text"/> <input type="text"/> Funzionario che ha fornito l'ITV: Tutti i campioni sono stati restituiti: <input type="checkbox"/>											
2. Titolare (nome e indirizzo completi) (Riservato) Telefono: Fax: Identificazione doganale:		Nota importante Apponendo la propria firma alla dichiarazione, il richiedente si assume la responsabilità dell'esattezza e della completezza delle informazioni contenute nel presente formulario e negli eventuali fogli aggiuntivi allegati. Il richiedente accetta che queste informazioni, come pure eventuali fotografie, siano inserite in una banca di dati della Commissione europea.											
3. Spedizioniere o suo rappresentante (nome e indirizzo completi) Telefono: Fax: Identificazione doganale:		4. Rinnovo di un'ITV Compilare la presente casella in caso di rinnovo di un'ITV. Numero di riferimento dell'ITV: Valido a partire dal: Anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Mese <input type="text"/> <input type="text"/> Giorno <input type="text"/> <input type="text"/> Codice della nomenclatura:											
5. Nomenclatura doganale Indicare in quale nomenclatura devono essere classificate le merci: <table border="0"> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Sistema armonizzato (SA)</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Nomenclatura combinata (NC)</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>TARIC</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Nomenclatura delle restituzioni</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Altro (specificare)</td></tr> </table>		<input type="checkbox"/>	Sistema armonizzato (SA)	<input type="checkbox"/>	Nomenclatura combinata (NC)	<input type="checkbox"/>	TARIC	<input type="checkbox"/>	Nomenclatura delle restituzioni	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	6. Tipo di operazione La presente domanda concerne un'importazione o esportazione realmente prospettate? Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Sistema armonizzato (SA)												
<input type="checkbox"/>	Nomenclatura combinata (NC)												
<input type="checkbox"/>	TARIC												
<input type="checkbox"/>	Nomenclatura delle restituzioni												
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)												
8. Descrizione della merce Se necessario, specificare la composizione esatta della merce, il metodo di analisi utilizzato, il tipo di lavorazione effettuata, il valore, compresi i componenti, l'utilizzo della merce e il nome commerciale comune e, nel caso degli assortimenti di merci, la presentazione in imballaggi per la vendita al minuto (se necessario, utilizzare un foglio aggiuntivo).		7. Classificazione prevista Indicare la classificazione prevista per la merce Codice della nomenclatura:											

▼M18

9. Denominazione commerciale e informazione complementari (*)	(Riservato)		
<p>10. Campioni ecc. Indicare se alla presente domanda sono stati allegati:</p> <p>Descrizione <input type="checkbox"/> Opuscoli <input type="checkbox"/> Fotografie <input type="checkbox"/> Campioni <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/></p> <p>I campioni devono essere restituiti? Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Le spese straordinarie per analisi o perizie su campioni di merce o per il loro rinvio possono essere addebitate al richiedente.</p>			
<p>11. Altre ITV precedentemente ricevute (*) e altre domande di ITV (*)</p> <p>Sono state ricevute o richieste ITV per merci identiche o simili presso altri uffici doganali o in altri Stati membri?</p> <p>Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> In caso affermativo, fornire gli estremi e allegare una copia dell'ITV:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border-right: 1px solid black; padding: 5px;"> Paese nel quale è stata presentata la domanda: Luogo nel quale è stata presentata la domanda: Data della domanda: Anno <input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/> Mese <input type="text"/><input type="text"/> Giorno <input type="text"/><input type="text"/> Riferimento ITV: Valida a partire dal: Anno <input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/> Mese <input type="text"/><input type="text"/> Giorno <input type="text"/><input type="text"/> Codice della nomenclatura: </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Paese nel quale è stata presentata la domanda: Luogo nel quale è stata presentata la domanda: Data della domanda: Anno <input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/> Mese <input type="text"/><input type="text"/> Giorno <input type="text"/><input type="text"/> Riferimento ITV: Valida a partire dal: Anno <input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/> Mese <input type="text"/><input type="text"/> Giorno <input type="text"/><input type="text"/> Codice della nomenclatura: </td> </tr> </table>		Paese nel quale è stata presentata la domanda: Luogo nel quale è stata presentata la domanda: Data della domanda: Anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Mese <input type="text"/> <input type="text"/> Giorno <input type="text"/> <input type="text"/> Riferimento ITV: Valida a partire dal: Anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Mese <input type="text"/> <input type="text"/> Giorno <input type="text"/> <input type="text"/> Codice della nomenclatura:	Paese nel quale è stata presentata la domanda: Luogo nel quale è stata presentata la domanda: Data della domanda: Anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Mese <input type="text"/> <input type="text"/> Giorno <input type="text"/> <input type="text"/> Riferimento ITV: Valida a partire dal: Anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Mese <input type="text"/> <input type="text"/> Giorno <input type="text"/> <input type="text"/> Codice della nomenclatura:
Paese nel quale è stata presentata la domanda: Luogo nel quale è stata presentata la domanda: Data della domanda: Anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Mese <input type="text"/> <input type="text"/> Giorno <input type="text"/> <input type="text"/> Riferimento ITV: Valida a partire dal: Anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Mese <input type="text"/> <input type="text"/> Giorno <input type="text"/> <input type="text"/> Codice della nomenclatura:	Paese nel quale è stata presentata la domanda: Luogo nel quale è stata presentata la domanda: Data della domanda: Anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Mese <input type="text"/> <input type="text"/> Giorno <input type="text"/> <input type="text"/> Riferimento ITV: Valida a partire dal: Anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Mese <input type="text"/> <input type="text"/> Giorno <input type="text"/> <input type="text"/> Codice della nomenclatura:		
<p>12. ITV fornite ad altri titolari (*)</p> <p>Si è a conoscenza di ITV fornite ad altri titolari per merci identiche o simili?</p> <p>Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> In caso affermativo fornire gli estremi:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border-right: 1px solid black; padding: 5px;"> Paese che ha fornito l'ITV: Riferimento ITV: Valida a partire dal: Anno <input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/> Mese <input type="text"/><input type="text"/> Giorno <input type="text"/><input type="text"/> Codice della nomenclatura: </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Paese che ha fornito l'ITV: Riferimento ITV: Valida a partire dal: Anno <input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/> Mese <input type="text"/><input type="text"/> Giorno <input type="text"/><input type="text"/> Codice della nomenclatura: </td> </tr> </table>		Paese che ha fornito l'ITV: Riferimento ITV: Valida a partire dal: Anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Mese <input type="text"/> <input type="text"/> Giorno <input type="text"/> <input type="text"/> Codice della nomenclatura:	Paese che ha fornito l'ITV: Riferimento ITV: Valida a partire dal: Anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Mese <input type="text"/> <input type="text"/> Giorno <input type="text"/> <input type="text"/> Codice della nomenclatura:
Paese che ha fornito l'ITV: Riferimento ITV: Valida a partire dal: Anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Mese <input type="text"/> <input type="text"/> Giorno <input type="text"/> <input type="text"/> Codice della nomenclatura:	Paese che ha fornito l'ITV: Riferimento ITV: Valida a partire dal: Anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Mese <input type="text"/> <input type="text"/> Giorno <input type="text"/> <input type="text"/> Codice della nomenclatura:		
<p>13. Data e firma</p> <p>Riferimento del dichiarante: Data: Anno <input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/> Mese <input type="text"/><input type="text"/> Giorno <input type="text"/><input type="text"/></p> <p>Firma:</p>			
<p>Per uso amministrativo</p>			

(*) Se necessario, usare un foglio aggiuntivo.

▼M18

▼B

ALLEGATO 6

▼A1

Abrogato

▼M1

ALLEGATO 6 bis

▼A1

Abrogato

▼M18



ALLEGATO 9

NOTE INTRODUTTIVE AGLI ELENCHI DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI ALLE QUALI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO FINITO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

CONSIDERAZIONI GENERALI

Nota 1

- 1.1. Le prime due colonne degli elenchi che figurano negli allegati 10 e 11 descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce doganale o il capitolo della nomenclatura combinata, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata nella nomenclatura combinata per tale voce o capitolo. A ciascuna menzione delle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Quando la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex», la regola della colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce doganale o di capitolo indicata nella colonna 2.
- 1.2. Quando nella colonna 1 sono raggruppate più voci doganali o viene indicato il numero di un capitolo, e pertanto la descrizione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la regola che figura nella colonna 3 si applica a tutti i prodotti che, nella nomenclatura combinata, sono classificati nelle varie voci doganali del capitolo in causa o in una delle voci doganali raggruppate nella colonna 1.
- 1.3. Quando negli elenchi figurano diverse regole, ciascuna applicabile a differenti prodotti, tutti classificati nella stessa voce doganale, ciascun trattino riporta la descrizione della parte di voce cui si applica la regola indicata nella colonna 3.

Nota 2

- 2.1. Per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi l'«assiemaggio» o le operazioni specifiche.
- 2.2. Per «materiale» si intende qualsiasi «ingrediente», «materia prima», «componente» o «parte» ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto.
- 2.3. Per «prodotto» si intende il prodotto ottenuto, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.

Nota 3

- 3.1. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni che figurano in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.
- 3.2. Se un prodotto, fabbricato con materiali non originari e che ha ottenuto il carattere di prodotto originario nel corso della fabbricazione, viene utilizzato come materiale nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, non gli si applica la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato.

Ad esempio, i tessuti non ricamati possono acquisire il carattere di prodotto originario se tessuti a partire da filati. Quando essi vengono successivamente utilizzati nella fabbricazione di biancheria da letto ricamata, il limite espresso in percentuale di valore prescritto per l'utilizzazione di tessuto non ricamato non si applica al caso particolare.

Nota 4

- 4.1. Le regole che figurano negli elenchi stabiliscono il grado minimo di lavorazione o di trasformazione da effettuare. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è idonea a conferire il carattere di prodotto originario; viceversa, l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori a quelle richieste non può conferire il carattere di prodotto originario. In altre parole, se una regola autorizza l'impiego di un materiale

▼B

non originario che si trova a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale in uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego dello stesso materiale in uno stadio successivo non lo è.

- 4.2. Quando una regola che figura nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è possibile utilizzare uno o più di tali materiali, ma non che tutti debbano essere utilizzati.

Ad esempio, la regola applicabile ai filati autorizza l'impiego di fibre naturali e, tra l'altro, anche di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambe debbano essere impiegate contemporaneamente, bensì che si può usare un materiale o l'altro, oppure entrambi.

- 4.3. Quando una regola in un elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro intrinseca natura, non possono soddisfare tale requisito.

Nota 5

Per tutti i prodotti non menzionati nell'allegato 11 (tranne i tessili della sezione XI), l'origine viene determinata caso per caso, valutando tutte le trasformazioni o lavorazioni in relazione al concetto di ultima trasformazione o lavorazione sostanziale di cui all'articolo 24 del codice.

Nota 6

- 6.1. Nell'elenco dell'allegato 10, per «fibre» si intendono le «fibre naturali» e le «fibre artificiali o sintetiche in fiocco» dei codici NC da 5501 a 5507, e le fibre del tipo utilizzato per fabbricare la carta.
- 6.2. Nell'elenco dell'allegato 10, per «fibre naturali» si intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche, che si trovano in uno stadio che precede la filatura, compresi i cascami; se non altrimenti specificato, il termine «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, ma non filate.
- 6.3. L'espressione «fibre naturali» comprende i crini del codice NC 0503, la seta dei codici NC 5002 e 5003 nonché la lana, i peli fini o grossolani di animali dei codici NC da 5101 a 5105, le fibre di cotone dei codici NC da 5201 a 5203 e le altre fibre di origine vegetale dei codici NC da 5301 a 5305.
- 6.4. Nell'elenco dell'allegato 10, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco e i cascami di fibre sintetiche o artificiali in fiocco dei codici NC da 5501 a 5507.
- 6.5. Nell'elenco dell'allegato 10, con i termini «pasta tessile» e «sostanze chimiche» sono designati i materiali non tessili (che non sono cioè classificati nei capitoli da 50 a 63) che possono essere utilizzati per fabbricare fibre del tipo utilizzato per fabbricazione della carta.
- 6.6. Nel caso di prodotti ottenuti a partire da due o più materiali tessili, le disposizioni che figurano nella colonna 3 si applicano a ciascuno dei materiali tessili che li compongono.

Nota 7

- 7.1. Il termine «precandeggiato», di cui all'elenco dell'allegato 10, che rappresenta lo stadio di lavorazione richiesto per taluni materiali non originari utilizzati, si applica a taluni filati, tessuti e stoffe a maglia, che hanno semplicemente subito un'operazione di lavaggio dopo la filatura o la tessitura.

I prodotti precandeggiati si trovano in uno stadio di lavorazione meno avanzato dei prodotti candeggiati, i quali hanno subito vari bagni con agenti sbiancanti (agenti ossidanti quali il perossido di idrogeno e agenti riduttori).

- 7.2. Nell'elenco dell'allegato 10, per «confezione completa» si intendono tutte le operazioni che debbono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia.

Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non sia stata effettuata non implica che la confezione debba considerarsi incompleta.

Indichiamo qui di seguito alcuni esempi di operazioni di rifinitura:

— applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura;

▼B

- confezione di asole;
- rifinitura delle estremità di pantaloni o maniche, oppure orli inferiori di camicie, gonne o abiti;
- apposizione di guarnizioni ed accessori quali tasche, etichette, distintivi, ecc.;
- stiratura ed altre preparazione per indumenti da vendere «confezionati».

Osservazioni riguardanti le lavorazioni di rifinitura — Casi particolari

In particolari procedimenti di fabbricazione, si può verificare il caso che le lavorazioni di rifinitura, specie se costituite da un insieme di operazioni combinate, assumano un'importanza tale da dover essere considerate come qualcosa di più della semplice rifinitura.

In casi del genere, la mancata esecuzione di dette operazioni implica la perdita del carattere di completezza della confezione.

- 7.3. L'espressione «impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione» non comprende le operazioni destinate soltanto a legare assieme i tessuti.



ALLEGATO 10

**ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI ALLE QUALI DEVONO
ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO
FINITO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO**

Materie tessili e loro manufatti della sezione XI

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 5101	Lane, non cardate né pettinate: — sgrassate, non carbonizzate — carbonizzate	Fabbricazione a partire da lana sucida, compresi i cascami di lana, il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da lana sgrassata, non carbonizzata, il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 5103	Cascami di lana o di peli fini o grossolani, carbonizzati	Fabbricazione a partire da cascami di lana il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 5201	Cotone, non cardato né pettinato, candeggiato	Fabbricazione a partire da cotone grezzo il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco: — non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura — cardate o pettinate o altre	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili Fabbricazione a partire da sostanze chimiche da paste tessili o da cascami del codice NC 5505
ex Capitoli da 50 a 55	Filati e monofilamenti, diversi dai filati di carta: — stampati o tinti	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparati per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — sostanze chimiche o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura; oppure, stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati ⁽¹⁾ accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non supera il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

(1)	(2)	(3)
ex Capitoli da 50 a 55 (seguito)	— altri	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — sostanze chimiche o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura
	Tessuti, diversi dai tessuti di filati di carta:	Fabbricazione a partire da filati
	— stampati o tinti	oppure Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura ⁽¹⁾ ⁽²⁾
	— altri	Fabbricazione a partire da filati
5601	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili	Fabbricazione a partire da fibre
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:	
	— stampati o tinti	Fabbricazione a partire da fibre oppure Stampa o tintura di feltri grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura ⁽¹⁾ ⁽²⁾
	— impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Impregnatura, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri grezzi ⁽³⁾
	— altri	Fabbricazione a partire da fibre
5603	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate	
	— stampate o tinte	Fabbricazione a partire da fibre oppure Stampa o tintura di stoffe non tessute grezze o candeggiate, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura ⁽¹⁾ ⁽²⁾
	— impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate	Impregnatura, spalmatura, ricopertura o stratificazione di stoffe non tessute, grezze ⁽³⁾
	— altre	Fabbricazione a partire da fibre
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili dei codici NC 5404, o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materie plastiche:	
	— fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili
	— altri	Impregnatura, spalmatura, ricopertura o rivestimento di filati tessili, lamelle e forme simili, grezzi

▼B

(1)	(2)	(3)
5607	Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materie plastiche	Fabbricazione a partire da fibre, filati di cocco o filati di filamenti o monofilamenti sintetici o artificiali
5609	Manufatti di filati, di lamelle o forme simili dei codici NC 5404, o 5405, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione a partire da fibre, filati di cocco o filati di filamenti o monofilamenti sintetici o artificiali
5704	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro, non «tufted» né «fioccati» anche confezionati	Fabbricazione a partire da fibre
Capitolo 58	Tessuti speciali e superfici tessili «tufted»; pizzi, arazzi; passamaneria; ricami:	
	— ricami in pezza, in strisce o in motivi (codice NC 5810)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— stampati o tinti	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura ⁽¹⁾ ⁽²⁾
	— impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
	— altri	Fabbricazione a partire da filati
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura: bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altri poliammidi, di poliesteri o di rayon di viscosa	Fabbricazione a partire da filati
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli del codice NC 5902	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi oppure Stampa o tintura di tessuti, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura ⁽¹⁾ ⁽²⁾
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Fabbricazione a partire da tessuti, feltro o stoffe non tessute, grezzi
5905	Rivestimenti murali di materie tessili	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi oppure Stampa o tintura di tessuti, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura ⁽¹⁾ ⁽²⁾

▼B

(1)	(2)	(3)
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli del codice NC 5902	Fabbricazione a partire da stoffe a maglia, non grezze o da altri tessuti grezzi
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti: tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi oppure Stampa o tintura di tessuti, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura ⁽¹⁾ ⁽²⁾
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate	Fabbricazione a partire da filati
5909	Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature o accessori di altre materie	Fabbricazione a partire da filati o da fibre
5910	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche rinforzati di metallo o di altre materie	Fabbricazione a partire da filati o da fibre
5911	Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo:	
	— dischi e rondelle per lucidare non di feltro	Fabbricazione a partire da filati, da cascami di tessuto o da stracci, del codice NC 6310
	— altri	Fabbricazione a partire da filati o da fibre
Capitolo 60	Stoffe a maglia:	
	— stampate o tinte	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di stoffe a maglia, grezze o precandeggiate, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura ⁽¹⁾ ⁽²⁾
	— altre	Fabbricazione a partire da filati
Capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:	
	— ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa ⁽⁴⁾
	— altri	Fabbricazione a partire da filati
ex Capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento diversi da quelli a maglia, esclusi quelli dei codici NC 6213 e 6214, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:	
	— finiti o completi	Confezione completa ⁽⁴⁾

▼B

(1)	(2)	(3)
ex Capitolo 62 (seguito)	— non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6213 e 6214	Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:	
	— ricamati	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione a partire da filati
da 6301 a ex 6306	Coperte; biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina; tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto, altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli del codice NC 9404; sacchi e sacchetti da imballaggio, copertoni e tende per l'esterno ed oggetti per campeggio:	
	— di feltro o di stoffe non tessute	
	— non impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Fabbricazione a partire da fibre
	— impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi ⁽³⁾
	— altri:	
	— a maglia	
	— non ricamati	Confezione completa ⁽⁴⁾
	— ricamati	Confezione completa ⁽⁴⁾ oppure Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— diversi da quelli a maglia:	
	— non ricamati	Fabbricazione a partire da filati
	— ricamati	oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6307	Altri manufatti tessili confezionati (compresi i modelli di vestiti), esclusi ventagli e ventole non azionati meccanicamente, telai e manici annessi e parti di questi:	

▼**B**

(1)	(2)	(3)
6307 <i>(seguito)</i>	— stracci, torcioni, e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie — altri	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Incorporazione in un assortimento in cui il valore complessivo dei materiali non originali, incorporati, non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

(1) Vedi nota introduttiva 7.1 nell'allegato 9.

(2) Tuttavia, per essere considerata una lavorazione o una trasformazione conferente l'origine, la stampa a caldo deve essere accompagnata dalla stampa della carta detta «transfert».

(3) Vedi nota introduttiva 7.3 nell'allegato 9.

(4) Vedi nota introduttiva 7.2 nell'allegato 9.



ALLEGATO 11

**ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI ALLE QUALI DEVONO
ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO
FINITO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO**

Prodotti diversi dalle materie tessili e loro manufatti della sezione XI

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno tre mesi ⁽¹⁾
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno tre mesi ⁽¹⁾
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno due mesi ⁽¹⁾
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno due mesi ⁽¹⁾
0205	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno tre mesi ⁽¹⁾
0206	Frattagile commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno tre mesi o, nel caso di animali delle specie suina, ovina e caprina, di almeno due mesi ⁽¹⁾
ex 0408	Uova di volatili, sgusciate, e tuorli, essiccati	Essiccazione (previa rottura e separazione, se del caso) di: — uova di volatili, in guscio, fresche o conservate, del codice ex 0407 — uova di volatili, sgusciate, non essiccate, del codice ex 0408, o — tuorli, non essiccati, del codice ex 0408
ex 1404	Linter di cotone, candeggiati	Fabbricazione a partire da cotone grezzo, il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che non conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 2009	Succhi di uva (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da mosti d'uva
ex 2204	Vini di uve fresche, addizionati di mosti d'uva, concentrati o no, o di alcole, per la fabbricazione di vermouth	Fabbricazione a partire da vini di uve fresche

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 2205	Vermut	Fabbricazione a partire da vini di uve fresche addizionati di mosti d'uva, concentrati o no, o di alcole, del codice 2204
ex 3401	Feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti	Fabbricazione a partire da feltri o da stoffe non tessute
ex 3405	Feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili	Fabbricazione a partire da feltri o da stoffe non tessute
ex 3502	Ovoalbumina, essiccata	Essiccazione (previa rottura e separazione, se del caso) di: — uova di volatili, in guscio, fresche o conservate, del codice ex 0407 — uova di volatili, sgusciate, non essiccate, del codice ex 0408, o — albumi, non essiccati, del codice ex 3502
ex 4203	Indumenti di cuoio naturale o ricostituito	Cucitura o assemblaggio di due o più pezzi di cuoio naturale o ricostituito
ex 4910	Calendari di ceramica di ogni genere, stampati, decorati	Decorazione dell'oggetto di ceramica purché, nella classificazione dei prodotti ottenuti, essa figuri in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati
da 6401 a 6405	Calzature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori, della voce 6406
da ex 6911 a ex 6913	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica, decorati	Decorazione dell'oggetto di ceramica purché, nella classificazione dei prodotti ottenuti, essa figuri in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati
ex 7117	Minuterie di fantasia di ceramica, decorate	Decorazione dell'oggetto di ceramica purché, nella classificazione dei prodotti ottenuti, essa figuri in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati

▼B

(1)	(2)	(3)
ex 8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini), montati ⁽²⁾	Fabbricazione preceduta da trattamento a caldo, rettifica e lucidatura degli anelli esterni ed interni
ex 8520	Magnetofoni, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione nel caso in cui il valore acquisito grazie alle operazioni di montaggio ed, eventualmente, all'incorporazione di pezzi originari del paese in cui è stato effettuato il montaggio rappresenti almeno il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Se non è raggiunta la percentuale del 45 %, l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi il cui prezzo franco fabbrica rappresenta più del 35 % del prezzo franco fabbrica degli apparecchi Se la regola del 35 % è rispettata in due paesi, l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi che costituiscono la percentuale più elevata
▼ <u>M10</u>	ex 8523 20 90	Dischetti magnetici da 3,5 pollici, non registrati, preformattati o no, dotati o no di un segnale analogico registrato a fini di verifica della qualità della superficie magnetica.
Assemblaggio del dischetto (compreso l'inserimento del disco magnetico e l'assemblaggio dell'involucro), oltre alla produzione: o del disco magnetico (compresa la lucidatura) oppure della parte superiore ed inferiore dell'involucro. Nel caso in cui né il disco, né la parte superiore né quella inferiore dell'involucro siano fabbricati nel paese in cui ha luogo l'assemblaggio del disco, il disco è considerato come originario del paese di origine dei componenti che rappresentano, in percentuale, la parte più elevata del prezzo franco fabbrica del prodotto. Il solo assemblaggio (compreso l'inserimento del disco magnetico e l'assemblaggio dell'involucro) e confezionamento del dischetto non gli conferisce il carattere di prodotto originario.	Fabbricazione in cui il valore acquisito grazie alle operazioni di montaggio e, eventualmente, all'incorporazione di pezzi originari del paese dove viene effettuato il montaggio rappresenta almeno il 45 % del prezzo franco fabbrica degli apparecchi Se non è raggiunta la percentuale del 45 %, l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi il cui prezzo franco fabbrica rappresenta più del 35 % del prezzo franco fabbrica degli apparecchi Se la regola del 35 % è rispettata in due paesi, l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi che costituiscono la percentuale più elevata	
▼ <u>B</u>	ex 8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria
ex 8528	Apparecchi riceventi per la televisione, (esclusi i videotuner, i teleproiettori e i videomonitor), anche combinati, in uno stesso involucro, con apparecchi riceventi per la radiodiffusione o con apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui il valore acquisito grazie alle operazioni di montaggio ed, eventualmente all'incorporazione di pezzi originari del paese dove viene effettuato il montaggio rappresenta almeno il 45 % del prezzo franco fabbrica degli apparecchi

▼B

(1)	(2)	(3)
ex 8528 (seguito)		Se non è raggiunta la percentuale del 45 %, l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi il cui prezzo franco fabbrica rappresenta più del 35 % del prezzo franco fabbrica degli apparecchi Se la regola del 35 % è rispettata in due paesi, l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi che costituiscono la percentuale più elevata
ex 8542	Circuiti integrati	Diffusione (dove i circuiti integrati sono formati su un substrato a semiconduttori mediante l'introduzione selettiva di un drogante appropriato)

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che non conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 9009	Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto	Assemblaggio di apparecchi di fotocopia nonché fabbricazione dei cavi, del tamburo, dei rulli, delle lastre, dei cuscinetti a rulli, delle viti e dei dadi

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti, di materie tessili	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 e ex 9403	Mobili per sedersi di ceramica (esclusi quelli del codice 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti, decorati	Decorazione dell'articolo di ceramica purché, nella classificazione dei prodotti ottenuti, essa figuri in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati
ex 9405	Apparecchi per l'illuminazione di ceramica (compresi i proiettori e loro parti), non nominati né compresi altrove, decorati; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove, di ceramica, decorati	Decorazione dell'articolo di ceramica purché, nella classificazione dei prodotti ottenuti, essa figuri in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati

(1) Quando non corrispondono alle condizioni richieste, le carni (frattaglie) in parola sono considerate originarie del paese in cui gli animali dai quali provengono sono stati ingrassati o allevati più a lungo.

(2) Il termine «montati» comprende gli articoli parzialmente montati, ma esclude i prezzi smontati.

▼**B**

ALLEGATO 12

1 Speditore <i>(riservato alla traduzione)</i>	N. 000000	ORIGINALE <i>(riservato alla traduzione)</i>
	<i>(riservato al numero di rilascio)</i>	
2 Destinatario <i>(riservato alla traduzione)</i>	COMUNITÀ EUROPEA <i>(riservato alla traduzione)</i> <hr/> CERTIFICATO DI ORIGINE <i>(riservato alla traduzione)</i>	
	3 Paese d'origine <i>(riservato alla traduzione)</i>	
4 Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) <i>(riservato alla traduzione)</i>	5 Osservazioni <i>(riservato alla traduzione)</i>	
6 N. d'ordine; marche, numeri, quantità e natura dei colli, denominazione delle merci <i>(riservato alla traduzione)</i>	7 Quantità <i>(riservato alla traduzione)</i>	
8 LA SOTTOSCRITTA AUTORITÀ CERTIFICA CHE LE MERCI SOPRA ELENcate SONO ORIGINARIE DEL PAESE MENZIONATO NEL RIQUADRO 3 <i>(riservato alla traduzione)</i>		
<p>Luogo e data del rilascio; denominazione, firma e timbro dell'autorità competente <i>(riservato alla traduzione)</i></p>		

▼**B**

1 Speditore <i>(riservato alla traduzione)</i>	N. 000000	
	<i>(riservato al numero di rilascio)</i>	COPIA <i>(riservato alla traduzione)</i>
2 Destinatario <i>(riservato alla traduzione)</i>	COMUNITÀ EUROPEA <i>(riservato alla traduzione)</i> <hr/> CERTIFICATO DI ORIGINE <i>(riservato alla traduzione)</i>	
	3 Paese d'origine <i>(riservato alla traduzione)</i>	
4 Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) <i>(riservato alla traduzione)</i>	5 Osservazioni <i>(riservato alla traduzione)</i>	
6 N. d'ordine; marche, numeri, quantità e natura dei colli, denominazione delle merci <i>(riservato alla traduzione)</i>	7 Quantità <i>(riservato alla traduzione)</i>	
8 LA SOTTOSCRITTA AUTORITÀ CERTIFICA CHE LE MERCI SOPRA ELENcate SONO ORIGINARIE DEL PAESE MENZIONATO NEL RIQUADRO 3 <i>(riservato alla traduzione)</i> Luogo e data del rilascio; denominazione, firma e timbro dell'autorità competente <i>(riservato alla traduzione)</i>		

▼B

1 Speditore (nome o ragione sociale e indirizzo completo, eventualmente figurante nel registro di commercio)	N. 000000	RICHIESTA DI RILASCIO
	<i>(Numero d'ordine di rilascio)</i>	
2 Destinatario (nome o ragione sociale, indirizzo completo, se conosciuto o «all'ordine»)	COMUNITÀ EUROPEA <hr/> CERTIFICATO DI ORIGINE	
	3 Paese d'origine («Comunità Europea» o paese d'origine interessato)	
4 Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	5 Osservazioni	
6 N. d'ordine; marche, numeri, quantità e natura dei colli, denominazione delle merci (per le merci non imballate, numero dei pezzi o apporre la dicitura «alla rinfusa»)	7 Quantità (esprese in massa lorda o netta oppure in altre unità di misura)	
<p>8 Il firmatario,</p> <ul style="list-style-type: none"> — RICHIEDE il rilascio di un certificato di origine che attesti che le merci sopra descritte sono originarie del paese indicato nel riquadro 3. — DICHIARA che le indicazioni della presente domanda, nonché i documenti giustificativi presentati e le informazioni fornite alle autorità o agli organismi abilitati ai fini del rilascio di questo certificato sono esatti, che le merci alle quali si riferiscono tali documenti o informazioni sono quelle per le quali il certificato è richiesto, che tali merci soddisfano le condizioni previste dalla regolamentazione relativa alla definizione comune della nozione d'origine delle merci. — S'IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità o degli organismi abilitati, i giustificativi e le informazioni supplementari che tali autorità o organismi abilitati ritenessero necessari per il rilascio del certificato. 		
9 Richiedente (se non è lo speditore)	<p style="text-align: center;">Luogo e data Firma del richiedente (*)</p>	

(*) La firma del procuratore deve essere seguita dall'indicazione, a stampatello, del suo cognome.



(Riservato alle indicazioni nazionali supplementari)

REGOLE DA OSSERVARE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEL CERTIFICATO D'ORIGINE

1. I moduli del certificato d'origine e della relativa domanda sono compilati a macchina o a mano, purché siano identici, in una delle lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua. Quando i moduli sono compilati a mano, deve essere fatto uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello.
2. Il certificato e la domanda non possono presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi debbono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Qualsiasi modifica così apportata deve essere approvata dalla persona che l'ha effettuata e vistata dalle autorità o dagli organismi abilitati.
3. Ogni articolo indicato nella domanda e nel certificato deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima indicazione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
4. Se le necessità del commercio di esportazione lo richiedono, possono essere rilasciate, oltre al certificato, una o più copie di esso.

▼B

ALLEGATO 13

1 Speditore	CERTIFICATO D'ORIGINE per l'importazione di prodotti agricoli nella Comunità economica europea	
2 Destinatario (indicazione facoltativa)	N. ORIGINALE 3 AUTORITÀ PREPOSTA AL RILASCIO	
NOTE A. Il certificato deve essere compilato a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. B. L'originale del certificato deve essere depositato, insieme alla dichiarazione d'immissione in libera pratica, nell'ufficio doganale competente nella Comunità.	4 Paese d'origine 5 Osservazioni	
6 Numero d'ordine — Marche e numeri — Numero e natura dei colli — DESIGNAZIONE DELLE MERCI		7 Massa lorda e netta (kg)
<p>8 SI CERTIFICA CHE I SUMMENZIONATI PRODOTTI SONO ORIGINARI DEL PAESE INDICATO NELLA CASELLA 4 E CHE LE INDICAZIONI DELLA CASELLA 5 SONO ESTATTE</p> <p>Luogo e data del rilascio: Firma: Timbro dell'autorità preposta al rilascio:</p>		
9 SPAZIO RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DELLA COMUNITÀ		

▼**M18**

ALLEGATO 14

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO 15

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi degli articoli 69 e 100.

Nota 2:

- 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
- 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
- 2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

- 3.1. Le disposizioni degli articoli 69 e 100 relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nel paese o repubblica beneficiari o nella Comunità.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese o repubblica beneficiari a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento ► **C8** nel paese o repubblica beneficiari ◀. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

- 3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
- 3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ...» significa che si possono utilizzare materiali classificati nella

▼M18

stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

- 3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

- 3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessuti).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

- 3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

- 4.1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 4.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 4.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
- 4.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

- 5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso tale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

▼M18

5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- carta e materiali per la fabbricazione della carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- filamenti conduttori elettrici;
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
- altre fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- altre fibre artificiali in fiocco;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili ►C8 di polietere, anche ◀ rivestiti;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- prodotti di cui ►C8 alla voce 5605 ◀ (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si

▼M18

possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

- 5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di ►C8 polietere, anche ◄ rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.
- 5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6:

- 6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

- 6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 7:

- 7.1. «I trattamenti definiti» relativi alle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
 - a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto⁽¹⁾;
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;

⁽¹⁾ Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

▼M18

- h) alchilazione;
 - i) isomerizzazione.
- 7.2. I «trattamenti definiti» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
- a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto⁽¹⁾;
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;
 - h) alchilazione;
 - i) isomerizzazione;
 - k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
 - l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
 - m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);
 - n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;
 - o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.
- 7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

⁽¹⁾ Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

▼M18

ALLEGATO 15

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Voce SA	►C8 Designazione ◀ delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti, — i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale	
capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

▼M18

(1)	(2)	(3)	(4)
capitolo 8	Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: — tutti i frutti utilizzati devono essere interamente ottenuti, e — il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 0910	Miscugli di spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi	Fabbricazione in cui i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzata devono essere interamente ottenuti	
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708	
capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e peccati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: — mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati — altri	Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 14	Materie da intreccio ed altri ►C8 prodotti ◀ di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: — grassi di ossa o grassi di cascami — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207	
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503: — grassi di ossa o grassi di cascami — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: — frazioni solide — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505	
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: — frazioni solide — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni: — oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca ►C8 e di oiticica ◀ cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 1507 a 1515 (<i>seguito</i>)	— frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba	Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515	
1516	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1517	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 2 devono essere interamente ottenuti; — tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
capitolo 16	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti; — tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
ex capitolo 17	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 1701	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
1702	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari	
ex 1703	— maltosio o fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702	
	— altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari	
	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: — estratti di malto — altri	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore dei materiali di ciascuno dei capitoli 4 e 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: — contenenti, in peso, 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi — contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti Fabbricazione in cui: — i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti, e — tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecola, in forma di fiocchi, grumi, ►C8 granelli perlacci, ◀ scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108	
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto la voce 1806, — in cui i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e i suoi derivati e del mais Zea indurata) utilizzati devono essere interamente ottenuti (1), e — in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11	
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di ►C8 piante, esclusi: ◀	Fabbricazione in cui gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2004 e ex 2005	Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, ►C8 preparate ◀ o conservate ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
2006	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2008	— Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole — Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 2008 (<i>seguito</i>)	— altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — la cicoria utilizzata deve essere interamente ottenuta	
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: — preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti — farina di senapa e senapa preparata	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005	
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore dei materiali di ciascuno dei capitoli 4 e 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, — il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari	
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: — a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e — in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume	
2208	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione	Fabbricazione: — a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e — in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume	
ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2301	Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto	
ex 2306	Pannelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %	Fabbricazione in cui le olive utilizzate devono essere interamente ottenute	
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: — i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati devono essere originari, e — tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

▼M18

(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari	
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari	
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia	
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata	
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato	
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2524	Fibre di amianto	Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto)	
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica	
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	
capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi	
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽³⁾ o Altre operazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽³⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽³⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	«Mischmetall»	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato		Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 2905	Alcolati metallici di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	— Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce		Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Acidi nucleici e loro sali: altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere ►C8 il 20 % del ◀ prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 30	<p>Prodotti farmaceutici, esclusi:</p> <p>3002 Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:</p> <p>— Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto</p> <p>— altri:</p> <p>— — Sangue umano</p> <p>— — Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
3002 (<i>seguito</i>)	<ul style="list-style-type: none"> — — Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline — Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline — — altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
3003 e 3004	<p>Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):</p> <ul style="list-style-type: none"> — ottenuti a partire da ampicina della voce 2941 — altri 	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
ex capitolo 31	Concimi; esclusi:	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 3105	<p>Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nitrato di sodio — calciocianammide — solfato di potassio — ►C8 solfato di magnesio e di potassio ◀ 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 32	<p>Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri, esclusi:</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3201	<p>Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati</p>	<p>Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
3205	<p>Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ⁽⁴⁾</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le voci 3203 e 3204 e 3205; tuttavia, i materiali della voce 3205 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 33	<p>Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
3301	<p>Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» ⁽⁵⁾ diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3404	Cere artificiali e cere preparate: — a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici — altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: — gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, — gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, — i materiali della voce 3404. Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:		

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
3505 (<i>seguito</i>)	— eteri ed esteri di amidi o di fecole	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della voce 3505	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori		
	— pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia, i materiali della voce 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia, i materiali classificati nelle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼M18

(1)	(2)	(3)	(4)
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	— Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; pasta di carbonio per elettrodi — Grafite in forma di pasta, costituite da una miscela ►C8 di più del 30 %, in ◀ peso, di grafite, e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	«Gomme-esteri»	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: — additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3812	Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: — acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione — alcoli grassi industriali	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823	
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove — i seguenti prodotti della presente voce: — — leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali — — acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri — — sorbitolo diverso da quello della voce 2905 — — solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolamine; ►C8 — — acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali ◀ — — scambiatori di ioni — — composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche — — ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas — — acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante — — acidi solfonaftenici e loro sali insolubili in acqua e loro esteri — — oli di flemma e di Dippel — — miscele di sali aventi differenti anioni — — paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
3824 (<i>seguito</i>)	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3901 a 3915	Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso: — prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero — altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁶⁾	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3907	— Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁶⁾	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— Poliestere	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purchè il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁶⁾	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa posizione del prodotto non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3916 a 3921	Semilavorati e lavori di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3917, ex 3917, ex 3920 e ex 3921, per i quali le relative regole sono specificate in appresso: — prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie — ►C8 altri: ◀	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 3916 a 3921 (<i>seguito</i>)	— prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero — altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁶⁾ Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁶⁾	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3916 e ex 3917	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali ►C8 della stessa voce ◀ del prodotto non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	— Fogli e pellicole di ionomeri — Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio Fabbricazione in cui il valore dei materiali della stessa voce del prodotto non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron ⁽⁷⁾	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4001	Lastre «crêpe» di gomma per soles	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Coperture rigenerate o usate, di gomma; battistrada amovibili per coperture e protettori (flaps), di gomma: — coperture, piene o semipiene, rigenerate, di gomma — altri	Rigenerazione di coperture piene o semipiene usate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 4017	Lavori di gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita		
ex capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
ex 4102 da 4104 a 4107	Pelli gregge di ovini, senza vello Cuoï e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109	Slanatura di pelli di ovini Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
4109	Cuoï e pelli, verniciati o laccati; cuoï e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: — tavole, croci e manufatti simili — altri	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ►C8 ed alla ◀ confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite		
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302		
ex capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato		
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Levigatura, piallatura, o incollatura con giunture a spina		
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina		
ex 4409	Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina: — levigato o incollato con giunture a spina	Levigatura o incollatura, con giunture a spina		

▼M18

(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 4409 (<i>seguito</i>)	— liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature		
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature		
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato		
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato		
ex 4418	— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno		
	— Lista e modanature	Fabbricazione di liste e modanature		
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409		
ex capitolo 45	Sughero e lavori di sughero, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
4503	Lavori in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501		
capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
ex capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47		
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diversa da quella della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47		
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati ►C8 devono ◀ essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47		

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911	
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: — calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone — altri	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati ► C8 devono ◀ essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 50	Seta, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da ⁽⁸⁾ : — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta:		

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
5007 (<i>seguito</i>)	<ul style="list-style-type: none"> — contenenti fili di gomma — altri 	<p>Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽⁸⁾</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽⁸⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — carta <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
ex capitolo 51	<p>Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi:</p> <p>Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine</p> <p>Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:</p> <ul style="list-style-type: none"> — contenenti fili di gomma 	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽⁸⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta <p>Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽⁸⁾:</p>	
da 5106 a 5110			
da 5111 a 5113			

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 5111 a 5113 (<i>seguito</i>)	— altri	Fabbricazione a partire da ⁽⁸⁾ : — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 52 da 5204 a 5207 da 5208 a 5212	Cotone, esclusi: Filati di cotone Tessuti di cotone: — contenenti fili di gomma	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione a partire da ⁽⁸⁾ : — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽⁸⁾	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 5208 a 5212 (<i>seguito</i>)	— altri	Fabbricazione a partire da ⁽⁸⁾ : — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 53 da 5306 a 5308 da 5309 a 5311	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi: Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: — contenenti fili di gomma	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione a partire da ⁽⁸⁾ : — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽⁸⁾	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 5309 a 5311 (<i>seguito</i>)	— altri	Fabbricazione a partire da ⁽⁸⁾ : — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 5401 a 5406 5407 e 5408	Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: — contenenti fili di gomma — altri	Fabbricazione a partire da ⁽⁸⁾ : — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽⁸⁾ Fabbricazione a partire da ⁽⁸⁾ : — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 5501 a 5507 da 5508 a 5511	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco Filati e filati per cucire	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da ⁽⁸⁾ : — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco — contenenti fili di gomma — altri	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽⁸⁾ Fabbricazione a partire da ⁽⁸⁾ : — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 56 5602	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi: Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:	Fabbricazione a partire da ⁽⁸⁾ : — fibre naturali, — filati di cocco, — materiali chimici o paste tessili, — materiali per la fabbricazione della carta	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
5602 (<i>seguito</i>)	<p>— feltri all'ago</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da⁽⁸⁾:</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili,</p> <p>Tuttavia:</p> <p>— il filato di polipropilene della voce 5402</p> <p>— le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o</p> <p>— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex,</p> <p>possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da⁽⁸⁾:</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p>	
5604	<p>Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:</p> <p>— fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da⁽⁸⁾:</p> <p>— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, o</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p>	
5605	<p>Filati metallici e filati metallizzati, anche spirali (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo</p>	<p>Fabbricazione a partire da⁽⁸⁾:</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, o</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p>	
5606	<p>Filati spirali (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spirali), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spirali); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»</p>	<p>Fabbricazione a partire da⁽⁸⁾:</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, o</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p>	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
capitolo 57	<p>Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:</p> <ul style="list-style-type: none"> — di feltro all'ago — di altri feltri — altri 	<p>Fabbricazione a partire da⁽⁸⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili <p>Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i filati di polipropilene della voce 5402, o — le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, <p>possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p> <p>Fabbricazione a partire da⁽⁸⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili <p>Fabbricazione a partire da⁽⁸⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco o di iuta, — filati di filamenti sintetici o artificiali, — fibre naturali, o — fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura <p>Tuttavia, il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p>	
ex capitolo 58	<p>Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma 	<p>Fabbricazione a partire da filati semplici⁽⁸⁾</p>	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex capitolo 58 (seguito)	— altri	Fabbricazione a partire da ⁽⁸⁾ : — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonnaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco e trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: ►C8 — contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili ◀ — altri	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁸⁾	
5905	Rivestimenti murali di materie tessili: — impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie — altri	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da ⁽⁸⁾ : — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: — tessuti a maglia — altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili — altri	Fabbricazione a partire da ⁽⁸⁾ : — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da materiali chimici Fabbricazione a partire da filati	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: — reticelle ad incandescenza, impregnate — altri	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali: — dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 5909 a 5911 (<i>seguito</i>)	<ul style="list-style-type: none"> — tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911 — altri 	<p>Fabbricazione a partire da⁽⁸⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco, — i materiali seguenti: <ul style="list-style-type: none"> — filati di politetrafluoroetilene⁽⁹⁾, — filati di poliammide, ritorti e spalmati, impregnati o coperti di resina fenolica, — filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico, — monofilati di politetrafluoroetilene⁽⁹⁾, — filati di fibre tessili sintetiche in poli-p-fenilenteraftalamme, — filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiraliati di filati acrilici⁽⁹⁾, — monofilamenti di copoliesteri di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4-cicloesandietanolo e di acido isoftalico, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili <p>Fabbricazione a partire da⁽⁸⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili 	
capitolo 60	Stoffe a maglia	<p>Fabbricazione a partire da⁽⁸⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili 	
capitolo 61	<p>Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta 	<p>Fabbricazione a partire da filati⁽⁸⁾⁽¹⁰⁾</p>	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
capitolo 61 (<i>seguito</i>)	— altri	Fabbricazione a partire da ⁽⁸⁾ : — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁸⁾ ⁽¹⁰⁾	
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 e ex 6211	Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati	Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁰⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁰⁾	
ex 6210 e ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁰⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁰⁾	
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: — ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽⁸⁾ ⁽¹⁰⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁰⁾	
	— altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽⁸⁾ ⁽¹⁰⁾ o Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 — ricamati	Fabbricazione da filati ⁽¹⁰⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁰⁾	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
6217 (<i>seguito</i>)	<ul style="list-style-type: none"> — equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato — tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati — altri 	<p>Fabbricazione a partire da filati⁽¹⁰⁾</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto⁽¹⁰⁾</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione a partire da filati⁽¹⁰⁾</p>	
ex capitolo 63	<p>Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi:</p> <p>Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> — in feltro, non tessuti — altri: <ul style="list-style-type: none"> — ricamati — — altri 	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da⁽⁸⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili <p>Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾</p>	
da 6301 a 6304			
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	<p>Fabbricazione a partire da⁽⁸⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili 	
6306	<p>Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> — non tessuti — altri 	<p>Fabbricazione a partire da⁽⁸⁾⁽¹⁰⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili <p>Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi⁽⁸⁾⁽¹⁰⁾</p>	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	►C8
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
ex capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁽¹⁰⁾	
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁽¹⁰⁾	
ex capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7003, ex 7004 e ex 7005	Vetro con strati non riflettenti	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:		
	— lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII ⁽¹²⁾	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006	
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito	
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito	
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: — stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), e — lana di vetro	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7102, ex 7103 e ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate	
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi:		
	— greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni	
ex 7107, ex 7109 e ex 7111	— semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi	
7116	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi	
7117	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7207	Semiprodotto di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205	
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7207	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 7218, da 7219 a 7222 7223	Semiprodotto, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218	
ex 7224, da 7225 a 7228 7229	Semiprodotto, prodotti laminati piatti e vergella o bordone, barre e profilati in altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci della voce 7206, 7218 o 7224	
ex capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206, 7207, 7218 o 7224	
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non deve eccedere il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serande di chiusara, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati	
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	— rame raffinato		
	— leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi	Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame	
7404	Cascami ed avanzi di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
7601	Alluminio greggio	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio	
7602	Cascami ed avanzi di alluminio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7616	Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato		
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi:	Fabbricazione in cui:	
7801	Piombo greggio: <ul style="list-style-type: none"> — piombo raffinato — altro 	Fabbricazione a partire da piombo d'opera Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati	
7802	Cascami ed avanzi di piombo	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7901	Zinco greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati	
7902	Cascami ed avanzi di zinco	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno, esclusi:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8001	Stagno greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati	
8002 e 8007	Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie: — altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi: 8206 Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti, purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
ex capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8306	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401	Elementi combustibili per reattori nucleari	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto ⁽¹³⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 e ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da 8403 o 8404	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali della voce 8431 devono essere utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spaltatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: — rulli compressori — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: — macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore — altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati, e — il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari	
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 85	Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per ►C8 la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi ◄ per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8504	Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: — matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non deve eccedere il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelefonìa, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altri «camescopes»	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelefonìa, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: — riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione videofonici — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non deve eccedere il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non deve eccedere il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8542	Circuiti integrati e microassiemmi elettronici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»): — con motore a pistone alternativo di cilindrata: — inferiore o uguale a 50 cm ³	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼M18

(1)	(2)	(3)	(4)
8711 (<i>seguito</i>)	— superiore a 50 cm ³ — altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore dei materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715	Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica ►C8 del prodotto ◀	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la micro-proiezione	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: — poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli «altri materiali» della voce 9018	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
9018 <i>(seguito)</i>	— altri	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, piroметри, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9018 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (comprese gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:		

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
9028 (<i>seguito</i>)	— parti ed accessori — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9029	Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 91	Orologeria, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non deve eccedere il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: — di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼M18

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 9401 e ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m ²	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché: — il suo valore non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9506	Bastoni per golf e parti dei bastoni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbocchi per la fabbricazione di teste di mazze da golf	
ex capitolo 96	Lavori diversi, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 9601 e ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce	
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore ►C8; tamponi ◀ e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼M18

(1)	(2)	(3)	o	(4)
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento		
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbizzi di bottoni	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce		
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostri o altri materiali preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 9613	Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbizzi		
capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto		

(1) L'eccezione concernente il mais Zea indurata è applicabile fino al 31.12.2002.

(2) I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(3) I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

(4) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(5) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(6) Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(7) Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 del trasmisometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2 %.

(8) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(9) L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

(10) Cfr. la nota introduttiva 6.

(11) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta) ► C8, cfr. ◀ la nota introduttiva 6.

(12) SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(13) Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005.



ALLEGATO 16

LAVORAZIONI ESCLUSE DAL CUMULO REGIONALE SPG

Sono escluse le lavorazioni quali:

- applicazione di bottoni o di altri tipi di chiusure;
- confezione di asole;
- finiture interiori di pantaloni e polsini oppure orli inferiori di gonne e abiti interi, ecc.;
- orlatura di fazzoletti, tovaglie da tavola, ecc.;
- apposizione di guarnizioni e accessori quali tasche, etichette, distintivi, ecc.;
- stiratura e altre preparazioni di capi di abbigliamento da vendere «confezionati»;
- oppure qualsiasi abbinamento di dette lavorazioni.

▼M10*ALLEGATO 17***CERTIFICATO DI ORIGINE, MODULO A**

1. Il certificato di origine deve essere conforme al modello che figura nel presente allegato. Le note riportate sul retro del certificato non devono obbligatoriamente essere redatte in inglese o in francese. Il certificato, invece, è redatto in inglese o in francese. Se è compilato a mano, si deve fare uso dell'inchiostro e del carattere stampatello.
2. Il formato del certificato è di 210 × 297 mm; è ammessa, per la lunghezza, una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più. Si deve utilizzare una carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione effettuata con mezzi meccanici o chimici.
Quando i certificati comportano più copie, soltanto il primo foglio, che costituisce l'originale, deve avere un fondo arabescato di colore verde.
3. Ogni certificato reca un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.
4. I certificati il cui modello figura nel presente allegato possono essere accettati a decorrere dal 1° gennaio 1996; tuttavia, i certificati conformi al precedente modello 1992 possono essere presentati fino al 31 dicembre 1997.

▼M10

1. Goods consigned from (exporter's business name, address, country)		Reference No A GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined declaration and certificate) FORM A Issued in (country) See notes overleaf			
2. Goods consigned to (consignee's name, address, country)					
3. Means of transport and route (as far as known)			4. For official use		
5. Item number	6. Marks and numbers of packages	7. Number and kind of packages, description of goods	8. Origin criterion (see notes overleaf)	9. Gross weight or other quantity	10. Number and date of invoices
11. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Place and date, signature and stamp of certifying authority			12. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in (country) and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the generalized system of preferences for goods exported to (Importing country) Place and date, signature of authorized signatory		

▼M10

NOTES (1996)

I. Countries which accept Form A for the purposes of the generalized system of preferences (GSP):

Australia*	Republic of Belarus	European Union:		
Canada	Republic of Bulgaria	Austria	Germany	Netherlands
Japan	Czech Republic	Belgium	Greece	Portugal
New Zealand**	Republic of Hungary	Denmark	Ireland	Spain
Norway	Republic of Poland	Finland	Italy	Sweden
Switzerland	Russian Federation	France	Luxembourg	United Kingdom
United States of America***	Slovakia			

Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the designated authorities in the exporting preference-receiving countries or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above. An information note is also obtainable from the UNCTAD secretariat.

II. General conditions

To qualify for preference, products must:

- (a) fall within a description of products eligible for preference in the country of destination. The description entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them;
- (b) comply with the rules of origin of the country of destination. Each article in a consignment must qualify separately in its own right; and,
- (c) comply with the consignment conditions specified by the country of destination. In general, products must be consigned direct from the country of exportation to the country of destination but most preference-giving countries accept passage through intermediate countries subject to certain conditions. (For Australia, direct consignment is not necessary.)

III. Entries to be made in Box 8

Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules of the country of destination or sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of that country's origin rules.

- (a) Products wholly obtained: for export to all countries listed in Section I, enter the letter "P" in Box 8 (for Australia and New Zealand Box 8 may be left blank).
- (b) Products sufficiently worked or processed: for export to the countries specified below, the entry in Box 8 should be as follows:
 - (1) United States of America: for single country shipments, enter the letter "Y" in Box 8, for shipments from recognized associations of countries, enter the letter "Z", followed by the sum of the cost or value of the domestic materials and the direct cost of processing, expressed as a percentage of the ex-factory price of the exported products; (example "Y" 35 % or "Z" 35 %).
 - (2) Canada: for products which meet origin criteria from working or processing in more than one eligible least developed country, enter letter "G" in Box 8; otherwise "F".
 - (3) Japan, Norway, Switzerland and the European Union: enter the letter "W" in box 8 followed by the Harmonized Commodity Description and coding System (Harmonized System) heading at the 4-digit level of the exported product (example "W" 96.18).
 - (4) Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Poland, the Russian Federation and Slovakia: for products which include value added in the exporting preference-receiving country, enter the letter "Y" in Box 8 followed by the value of imported materials and components expressed as a percentage of the fob price of the exported products (example "Y" 45 %); for products obtained in a preference-receiving country and worked or processed in one or more other such countries, enter "Pk".
 - (5) Australia and New Zealand: completion of Box 8 is not required. It is sufficient that a declaration be properly made in Box 12.

* For Australia, the main requirement is the exporter's declaration on the normal commercial invoice. Form A, accompanied by the normal commercial invoice, is an acceptable alternative, but official certification is not required.

** Official certification is not required.

*** The United States does not require GSP Form A. A declaration setting forth all pertinent detailed information concerning the production or manufacture of the merchandise is considered sufficient only if requested by the district collector of Customs.

▼M10

1. Expéditeur (nom, adresse, pays de l'exportateur)		Référence n° SYSTÈME GÉNÉRALISÉ DE PRÉFÉRENCES CERTIFICAT D'ORIGINE (Déclaration et certificat) FORMULE A Délivré en (pays) Voir notes au verso			
2. Destinataire (nom, adresse, pays)					
3. Moyen de transport et itinéraire (si connus)		4. Pour usage officiel			
5. N° d'ordre	6. Marques et numéros des colis	7. Nombre et type de colis; description des marchandises	8. Critère d'origine (voir notes au verso)	9. Poids brut ou quantité	10. N° et date de la facture
11. Certificat Il est certifié, sur la base du contrôle effectué, que la déclaration de l'exportateur est exacte. Lieu et date, signature et timbre de l'autorité délivrant le certificat		12. Déclaration de l'exportateur Le soussigné déclare que les mentions et indications ci-dessus sont exactes, que toutes ces marchandises ont été produites en et qu'elles remplissent les conditions d'origine requises par le système généralisé de préférences pour être exportées à destination de (nom du pays importateur) Lieu et date, signature du signataire habilité			

▼M10

NOTES (1996)

I. Pays qui acceptent la formule A aux fins du système généralisé de préférences (SGP):

Australie*	Fédération de Russie	Union européenne:		
Canada	République de Bélarus	Allemagne	Finlande	Luxembourg
États-Unis d'Amérique***	République de Bulgarie	Autriche	France	Pays-Bas
Japon	République de Hongrie	Belgique	Grèce	Portugal
Norvège	République de Pologne	Danemark	Irlande	Royaume-Uni
Nouvelle-Zélande**	République tchèque	Espagne	Italie	Suède
Suisse	Slovaquie			

Des détails complets sur les conditions régissant l'admission au bénéfice du SGP dans ces pays peuvent être obtenus des autorités désignées par les pays exportateurs bénéficiaires ou de l'administration des douanes des pays donateurs qui figurent dans la liste ci-dessus. Une note d'information peut également être obtenue du secrétariat de la CNUCED.

II. Conditions générales

Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent:

- correspondre à la définition établie des produits pouvant bénéficier du régime de préférences dans le pays de destination. La description figurant sur la formule doit être suffisamment détaillée pour que les produits puissent être identifiés par l'agent des douanes qui les examine;
 - satisfaire aux règles d'origine du pays de destination. Chacun des articles d'une même expédition doit répondre aux conditions prescrites
- et
- satisfaire aux conditions d'expédition spécifiées par le pays de destination. En général, les produits doivent être expédiés directement du pays d'exportation au pays de destination; toutefois, la plupart des pays donateurs de préférences acceptent sous certaines conditions le passage par des pays intermédiaires (pour l'Australie, l'expédition directe n'est pas nécessaire).

III. Indications à porter dans la case 8

Pour bénéficier des préférences, les produits doivent avoir été, soit entièrement obtenus, soit suffisamment ouvrés ou transformés conformément aux règles d'origine des pays de destination.

- Produits entièrement obtenus: pour l'exportation vers tous les pays figurant dans la liste de la section I, il y a lieu d'inscrire la lettre "P" dans la case 8 (pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la case 8 peut être laissée en blanc).
- Produits suffisamment ouvrés ou transformés: pour l'exportation vers les pays figurant ci-après, les indications à porter dans la case 8 doivent être les suivantes:
 - États-Unis d'Amérique: dans le cas d'expédition provenant d'un seul pays, inscrire la lettre "Y" ou, dans le cas d'expéditions provenant d'un groupe de pays reconnu comme un seul, la lettre "Z", suivie de la somme du coût ou de la valeur des matières et du coût direct de la transformation, exprimée en pourcentage du prix départ usine des marchandises exportées (exemple: "Y" 35 % ou "Z" 35 %);
 - Canada: il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre "G" pour les produits qui satisfont aux critères d'origine après ouvrison ou transformation dans plusieurs des pays les moins avancés; sinon, inscrire la lettre "F";
 - Japon, Norvège, Suisse et Union européenne: inscrire dans la case 8 la lettre "W" suivie de la position tarifaire à quatre chiffres occupée par le produit exporté dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Système harmonisé) (exemple "W" 96.18);
 - Bulgarie, Hongrie, Pologne, République tchèque, Fédération de Russie et Slovaquie: pour les produits avec valeur ajoutée dans le pays exportateur bénéficiaire de préférences, il y a lieu d'inscrire la lettre "Y" dans la case 8, en la faisant suivre de la valeur des matières et des composants importés, exprimée en pourcentage du prix fob des marchandises exportées (exemple: "Y" 45 %); pour les produits obtenus dans un pays bénéficiaire de préférences et ouvrés ou transformés dans un ou plusieurs autres pays bénéficiaires, il y a lieu d'inscrire les lettres "Pk" dans la case 8;
 - Australie et Nouvelle-Zélande: il n'est pas nécessaire de remplir la case 8. Il suffit de faire une déclaration appropriée dans la case 12.

* Pour l'Australie, l'exigence de base est une attestation de l'exportateur sur la facture habituelle. La formule A, accompagnée de la facture habituelle, peut être acceptée en remplacement, mais une certification officielle n'est pas exigée.

** Un visa officiel n'est pas exigé.

*** Les États-Unis n'exigent pas de certificat SGP Formule A. Une déclaration reprenant toute information appropriée et détaillée concernant la production ou la fabrication de la marchandise est considérée comme suffisante, et doit être présentée uniquement à la demande du receveur des douanes du district (District Collector of Customs).*

▼M10

ALLEGATO 18

Dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riperiodate.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n° . . . (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle . . . (2) au sens des règles d'origine du système des préférences tarifaires généralisées de la Communauté européenne.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization n° . . . (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . . preferential origin (2) according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Community.

.....
(luogo e data) (3)

.....
(Firma dell'esportatore; inoltre, il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile) (4)

-
- (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 90 bis, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.
- (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta o Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".
- (3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
- (4) Cfr. articolo 90, paragrafo 5. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

▼M18

*ALLEGATO 21***CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 E RELATIVA
DOMANDA**

1. Il certificato EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il certificato è compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato o del territorio d'esportazione. Se è compilato a mano, si deve far uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello.
2. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 × 297 mm; è ammessa, per lunghezza, una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più. Deve essere stampato su carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione effettuata con mezzi meccanici o chimici.
3. Le autorità competenti dello Stato o del territorio di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne l'esecuzione a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato reca inoltre un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.



CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000	
	<small>Prima di compilare il formulario consultare le note al retro</small>	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (Indicazione facoltativa)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra <small>(Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</small>	
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (Indicazione facoltativa)	7. Osservazioni	
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli ('), designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (Indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (*) modello n. del Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato A , addì (Firma)	Timbro	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a , addì (Firma)

(*) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

(*) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

▼B

<p>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</p>	<p>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</p>
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>Fatto a , addì</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*)</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).</p> <p>Fatto a , addì</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p> <p>(*) Contrassegnare con una X la casella utile.</p>

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

▼B

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000	
	Prima di compilare il formulario consultare le note al retro	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra	
	<p>.....</p> <p style="text-align: center;">•</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</p>	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
	7. Osservazioni	
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

▼B

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1):

.....
.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenesero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a, addi

.....
(Firma)

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

▼M10

ALLEGATO 22

Dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° . . . (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . . . (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. . . . (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i . . . (2).

Versione tedesca

Der Ausfühler (Ermächtigter Ausfühler; Bewilligungs-Nr. . . . (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte . . . (2) Ursprungswaren sind.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. . . . (1)), δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής . . . (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No . . . (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . . (2) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° . . . (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle . . . (2).

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. . . (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale . . . (2).

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. . . . (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële . . . oorsprong zijn (2).

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n° . . . (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial . . . (2).

Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o . . . (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja . . . alkuperätuotteita (2).

▼M10

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. . . . (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande . . . ursprung (2).

.....
(Luogo e data) (3)

.....
(Firma dell'esportatore; inoltre, il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile) (4)

- (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.
- (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".
- (3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
- (4) Cfr. articolo 117, paragrafo 5. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.



ALLEGATO 23

NOTE INTERPRETATIVE IN MATERIA DI VALORE IN DOGANA

Colonna n. 1	Colonna n. 2
Riferimento alle disposizioni del Codice doganale	Note
Articolo 29, paragrafo 1	Per prezzo effettivamente pagato o da pagare si intende il prezzo delle merci importate. Non rientrano pertanto nel valore in dogana i trasferimenti di dividendi e gli altri pagamenti fatti dal compratore al venditore e che non si riferiscono alle merci importate
Articolo 29, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino	Ciò si verifica, ad esempio, quando il venditore chiedi ad un compratore di automobili di non rivenderle né esporle prima di una determinata data che corrisponde al momento dell'immissione sul mercato dei modelli dell'anno.
Articolo 29, paragrafo 1, lettera b)	<p>Può trattarsi, ad esempio, delle situazioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il venditore fissa il prezzo delle merci importate subordinandolo alla condizione che il compratore acquisterà anche determinate quantità di altre merci; b) il prezzo delle merci importate dipende dal o dai prezzi a cui il compratore delle merci importate vende altre merci al venditore di dette merci importate; c) il prezzo è stabilito sulla base di un modo di pagamento senza alcun rapporto con le merci importate: ad esempio, quando le merci importate sono dei prodotti semifiniti che il venditore ha fornito a condizione di ricevere una determinata quantità di prodotti finiti. <p>Tuttavia, non comporteranno il rigetto del valore di transazione condizioni o prestazioni relative alla produzione o alla commercializzazione delle merci importate. Ad esempio, il fatto che il compratore fornisca lavori di ingegneria o piani eseguiti nel paese di importazione, non comporterà il rigetto del valore di transazione ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1.</p>
Articolo 29, paragrafo 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'articolo 29, paragrafo 2, lettere a) e b), prevedono diversi mezzi per stabilire l'accettabilità di un valore di transazione. 2. Il paragrafo 2, lettera a), prevede che, nel caso in cui il compratore e il venditore siano legati, le circostanze proprie della vendita saranno esaminate e il valore di transazione sarà ammesso come valore in dogana purché detti legami non abbiano influito sul prezzo. Non si deve intendere con ciò che le circostanze della vendita debbano essere esaminate ogni volta che il compratore e il venditore sono legati. Tale esame sarà richiesto soltanto nel caso in cui esistano dubbi sulla accettabilità del prezzo. Quando l'autorità doganale non nutra alcun dubbio sull'accettabilità del prezzo, questo deve essere accettato senza che il dichiarante sia tenuto a fornire informazioni complementari. Ad esempio, l'autorità doganale può aver esaminato in precedenza la questione dei legami o essere già in possesso di informazioni particolareggiate concernenti il compratore e il venditore ed essere già convinta, in base a detto esame o dette informazioni, che i legami non hanno influito sul prezzo. 3. Quando l'autorità doganale non sia in grado di accettare il valore di transazione senza complemento di indagine, essa deve dare al dichiarante la possibilità di fornire tutte le altre informazioni particolareggiate che possono essere necessarie per consentirle di esaminare le circostanze della vendita. A questo riguardo, l'autorità doganale deve essere disposta ad esaminare gli aspetti pertinenti della transazione, ivi compreso il modo in cui il compratore e il venditore organizzano i loro rapporti commerciali e il modo in cui il prezzo in questione è stato deciso, allo scopo di determinare se i legami hanno influito sul prezzo. Se fosse possibile provare che il compratore e il venditore, benché legati ai sensi dell'articolo 143, del presente regolamento acquistano e vendono l'uno all'altro come se non fossero legati, risulterebbe dimostrato che i legami non hanno influito sul prezzo. Ad esempio, se il prezzo fosse stato deciso in modo compatibile con le pratiche normali di fissazione dei prezzi nel

▼B

Colonna n. 1	Colonna n. 2
Riferimento alle disposizioni del Codice doganale	Note
	<p>settore produttivo in questione, o nel modo in cui il venditore stabilisce i suoi prezzi per le vendite a compratori che non sono legati a lui, ciò dimostrerebbe che i legami non hanno influito sul prezzo. Analogamente, qualora venisse provato che il prezzo è sufficiente a coprire tutti i costi e ad assicurare un utile rappresentativo dell'utile globale realizzato dall'impresa in un periodo rappresentativo (ad esempio, su base annua) per vendite di merci della stessa natura o della stessa specie, sarebbe così dimostrato che non si è influito sul prezzo.</p> <p>4. Il paragrafo 2, lettera b), prevede che il dichiarante avrà la possibilità di dimostrare che il valore di transazione è estremamente vicino ad un valore assunto come criterio, in precedenza accettato dall'autorità doganale e che esso risulta pertanto accettabile secondo le disposizioni dell'articolo 29. Quando sia soddisfatto uno dei criteri previsti dal paragrafo 2, lettera b), non è necessario esaminare la questione dell'influsso di cui al paragrafo 2, lettera a). Se l'autorità doganale è già in possesso di informazioni sufficienti a convincerla, senza svolgere ricerche più approfondite, che è soddisfatto uno dei criteri previsti al paragrafo 2, lettera b), essa non avrà motivo di esigere dal dichiarante che ne apporti la prova.</p>
<p>Articolo 29, paragrafo 2, lettera b)</p>	<p>Per determinare se un valore «sia estremamente vicino» ad un altro valore è necessario prendere in considerazione vari elementi. Si tratta, in particolare, della natura delle merci importate, della natura del settore produttivo considerato, della stagione nel corso della quale le merci sono importate nonché di sapere se la differenza di valore è significativa dal punto di vista commerciale. Poiché questi elementi possono variare da un caso all'altro, è impossibile applicare in tutti i casi una norma uniforme come, ad esempio, una percentuale fissa. Ad esempio, per determinare se il valore di transazione sia estremamente vicino ai valori assunti come «criteri» di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), una piccola differenza di valore potrebbe risultare inaccettabile in un caso riguardante un determinato tipo di merce, mentre una differenza rilevante potrebbe risultare accettabile in un caso concernente un altro tipo di merce.</p>
<p>Articolo 29, paragrafo 3, lettera a)</p>	<p>Un esempio di pagamento indiretto è costituito dal regolamento totale o parziale da parte del compratore di un debito del venditore.</p>
<p>Articolo 30, paragrafo 2, lettera a) o b)</p>	<p>1. Nell'applicare tali disposizioni l'autorità doganale si riferirà, ogni volta che sarà possibile, a una vendita di merci identiche o simili, effettuata allo stesso livello commerciale e che si avvicini sensibilmente alla stessa quantità della vendita delle merci da valutare. In mancanza di tali vendite sarà possibile riferirsi a una vendita di merci identiche o simili effettuata in una qualsiasi delle tre situazioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) vendita allo stesso livello commerciale, ma riguardante una quantità differente; b) vendita ad un livello commerciale differente ma che si avvicina sensibilmente a una stessa quantità; oppure c) vendita ad un livello commerciale differente e riguardante una quantità differente. <p>2. Se una vendita è stata constatata in una qualsiasi delle tre situazioni succitate saranno apportate rettifiche per tener conto, a seconda del caso,</p> <ul style="list-style-type: none"> a) unicamente del fattore quantità, b) unicamente del fattore livello commerciale, oppure c) sia del fattore livello commerciale, sia del fattore quantità.
<p>▼C1</p>	<p>4. Una condizione per qualsiasi rettifica effettuata a causa di differenze di livello commerciale o di quantità è che tale rettifica, a prescindere dal fatto che porti ad un aumento o ad una diminuzione del valore, venga operata unicamente sulla base di elementi di prova, che stabiliscano chiaramente che essa è ragionevole ed esatta, ad esempio dei prezzi correnti in vigore, tra i quali figurano prezzi che si riferiscono a livelli differenti o a quantità differenti. Ad esempio, se</p>



Colonna n. 1	Colonna n. 2
Riferimento alle disposizioni del Codice doganale	Note
	<p>le merci importate da valutare consistono in un invio di dieci unità, se le sole merci importate, identiche o simili, per le quali esiste un valore di transazione sono state vendute in quantità pari a cinquecento unità e se si è riconosciuto che il venditore concede sconti di quantità, la necessaria rettifica potrà essere operata ricorrendo al prezzo corrente del venditore ed utilizzando il prezzo applicabile ad una vendita di dieci unità. Non è necessario per questo che una vendita di dieci unità abbia avuto luogo, allorquando sarà stato stabilito, a seguito di vendite relative a quantità differenti, che il prezzo corrente è veritiero e effettivo. Tuttavia, in mancanza di un criterio obiettivo, la determinazione di un valore in dogana secondo il disposto dell'articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b) non è adeguata.</p>
<p>Articolo 30, paragrafo 2, lettera d)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di norma, il valore in dogana è determinato, secondo le presenti disposizioni, in base ad informazioni immediatamente disponibili nella Comunità. Tuttavia, al fine di determinare un valore calcolato, potrà essere necessario esaminare i costi di produzione delle merci da valutare nonché altre informazioni che dovranno essere ottenute al di fuori della Comunità. Inoltre, nella maggior parte dei casi, il produttore delle merci non sarà assoggettato alla giurisdizione delle autorità degli Stati membri. L'utilizzazione del metodo del valore calcolato sarà, in generale, limitata ai casi in cui il compratore ed il venditore sono legati e nei quali il produttore è disposto a comunicare alle autorità del paese di importazione i dati necessari relativi alla determinazione dei costi nonché ad accordare facilitazioni per ogni ulteriore verifica che potrebbe risultare necessaria. 2. Il «costo o il valore» di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), è da determinare in base ad informazioni relative alla produzione delle merci da valutare che saranno fornite dal produttore o a suo nome. Tale costo si baserà sulla contabilità commerciale del produttore, a condizione che detta contabilità sia compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi e che sono applicati nel paese di produzione delle merci. 3. L'«C2 ammontare C1 per gli utili e le spese generali» di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), C2 secondo trattino, C1 dovrà essere determinato in base alle informazioni fornite dal produttore o a suo nome, a meno che le cifre che egli comunica siano incompatibili con quelle che corrispondono normalmente alle vendite di merci della stessa natura o della stessa specie delle merci da valutare, effettuate da produttori del paese d'esportazione per l'esportazione a destinazione del paese d'importazione. 4. Il costo o il valore di ciascuno degli elementi considerati nel presente articolo non dovrà essere contabilizzato due volte nella determinazione del valore calcolato. 5. Occorre notare a questo proposito che «C2 l'ammontare C1 per gli utili e le spese generali» deve considerarsi come un'unica entità. Ne deriva che, se, in un caso particolare, l'utile del produttore è esiguo e le sue spese generali elevate, il suo utile e le sue spese generali considerati nel loro insieme possono essere comunque compatibili con quelli che corrispondono normalmente alle vendite di merci della stessa natura o della stessa specie. Un esempio di ciò si avrebbe nel caso in cui venisse lanciato un prodotto nella Comunità e il produttore si accontentasse di un utile nullo od esiguo, per bilanciare le elevate spese generali relative al lancio del prodotto. Quando il produttore può dimostrare che, a causa di circostanze commerciali particolari, egli può trarre un utile esiguo dalla vendita delle merci importate, le cifre relative ai suoi utili effettivi dovrebbero essere prese in considerazione, purché egli le giustifichi con motivi validi di carattere commerciale e la sua politica in materia di prezzi rifletta le politiche di prezzo abituali nel settore di produzione in questione. Ciò potrebbe avvenire nel caso, ad esempio, in cui taluni produttori siano stati costretti a ridurre temporaneamente i loro prezzi a causa di una diminuzione imprevista della domanda, o nel caso in cui essi vendano merci per completare una gamma di merci prodotte nel paese d'importazione accontentandosi di un utile esiguo per salvaguardare la loro competitività. Quando le cifre



Colonna n. 1	Colonna n. 2
Riferimento alle disposizioni del Codice doganale	Note
	<p>relative agli utili e alle spese generali fornite dal produttore non sono compatibili con quelle che corrispondono normalmente alle vendite di merci della stessa natura e della stessa specie delle merci da valutare, effettuate dal produttore del paese d'esportazione per l'esportazione a destinazione del paese d'importazione, l'importo degli utili e delle spese generali potrà basarsi su informazioni pertinenti diverse da quelle fornite dal produttore delle merci o a suo nome.</p> <p>6. Per determinare se talune merci sono «della stessa natura o della stessa specie» di altre merci, si dovrà procedere caso per caso tenendo conto delle circostanze. Per determinare gli utili e le spese generali abituali conformemente al disposto dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), si dovrebbe procedere ad un esame delle vendite per l'esportazione, a destinazione del paese d'importazione, del gruppo o della gamma di merci più limitato comprendente le merci da valutare, per le quali possono essere fornite le necessarie informazioni. Ai fini dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), le «merci della stessa natura o della stessa specie» debbono provenire dallo stesso paese delle merci da valutare.</p>
Articolo 31, paragrafo 1	<p>1. I valori in dogana determinati a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, devono, nella maggior misura possibile, basarsi su valori in dogana precedentemente determinati.</p> <p>2. I metodi di valutazione da utilizzare a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, devono essere quelli definiti dagli articoli 29 e 30, paragrafo 2 compreso, pur tenendo presente che una ragionevole elasticità nell'applicazione di tali metodi è conforme agli obiettivi e alle disposizioni dell'articolo 31, paragrafo 1.</p> <p>3. Alcuni esempi illustrano cosa bisogna intendere per ragionevole elasticità:</p> <p>a) <i>Merci identiche</i> — La prescrizione secondo cui le merci identiche devono essere esportate allo stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare può essere interpretata con elasticità; merci identiche importate, prodotte in un paese diverso dal paese di esportazione delle merci da valutare, possono costituire la base della valutazione in dogana; si possono utilizzare i valori in dogana di merci identiche importate, già determinati a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettere c) e d).</p> <p>b) <i>Merci similari</i> — La prescrizione secondo cui le merci similari devono essere esportate allo stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare può essere interpretata con elasticità; merci similari importate, prodotte in un paese diverso dal paese d'esportazione delle merci da valutare, può costituire la base della valutazione in dogana; si possono utilizzare i valori in dogana delle merci similari importate, già determinati a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettere c) e d).</p> <p>c) <i>Metodo deduttivo</i> — La prescrizione secondo cui le merci devono essere state vendute «nello stato in cui sono importate» di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento può essere interpretata con elasticità; il termine di «novanta giorni» può essere applicato con elasticità.</p>
Articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto ii)	<p>1. Due considerazioni intervengono nell'attribuzione degli elementi precisati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto ii), alle merci importate, e cioè il valore dell'elemento stesso e il modo in cui tale valore deve essere attribuito alle merci importate. L'attribuzione di detti elementi dovrebbe concretizzarsi in modo ragionevole, appropriato alle circostanze e conforme ai principi di contabilità generalmente ammessi.</p> <p>2. Per quanto riguarda il valore dell'elemento, se il compratore acquista detto elemento da un venditore a cui non è legato, ad un costo determinato, detto costo rappresenta il valore dell'elemento. Se l'elemento è stato prodotto dal compratore o da una persona con la quale esso è legato, il suo valore sarebbe dato dal costo della sua</p>



Colonna n. 1	Colonna n. 2
Riferimento alle disposizioni del Codice doganale	Note
	<p>produzione. Se l'elemento è stato utilizzato in precedenza dal compratore, a prescindere dal fatto che questi l'abbia o no acquistato o prodotto, il costo iniziale di acquisto o di produzione dovrebbe essere ridotto per tener conto di detta utilizzazione, al fine di determinare il valore dell'elemento.</p> <p>3. L'elemento, una volta determinato il suo valore, deve essere attribuito alle merci importate. Esistono varie possibilità a tal fine. Ad esempio, il valore potrebbe essere interamente attribuito al primo invio se il compratore desidera pagare i dazi in un'unica volta sul valore totale. Altro esempio: il compratore può chiedere che il valore sia attribuito al numero di unità prodotte fino al momento del primo invio. Altro esempio ancora: egli può chiedere che il valore sia attribuito alla totalità della produzione prevista se esistono già precisi contratti o impegni per questa stessa produzione. Il metodo di attribuzione utilizzato dipenderà dalla documentazione fornita dal compratore.</p> <p>4. A titolo illustrativo, si può considerare il caso di un compratore che fornisca al produttore uno stampo da utilizzare per la produzione delle merci da importare e che concluda con lo stesso un contratto di acquisto di 10 000 unità. Al momento dell'arrivo del primo invio, di 1 000 unità, il produttore ha già fabbricato 4 000 unità. Il compratore può chiedere all'autorità doganale di attribuire il valore dello stampo a 1 000, 4 000 o 10 000 unità.</p>
<p>Articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto iv)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. I valori da aggiungere per gli elementi specificati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto iv), devono basarsi su dati oggettivi e quantificabili. Al fine di ridurre al minimo, per il dichiarante e per l'autorità doganale, il lavoro connesso con la determinazione dei valori da aggiungere, sarebbe opportuno utilizzare, nella misura del possibile, i dati immediatamente disponibili nel sistema di scritture commerciali del compratore. 2. Per gli elementi forniti dal compratore e da questi acquistati o noleggiati, il valore da aggiungere è il costo dell'acquisto o del nolo. Gli elementi che sono di dominio pubblico non daranno luogo a nessuna altra aggiunta salvo quella relativa al costo delle copie. 3. I valori da aggiungere potranno essere calcolati con maggiore o minore facilità a seconda della struttura delle procedure di gestione e dei metodi contabili dell'impresa considerata. 4. Ad esempio, può verificarsi che un'impresa, che importa diversi prodotti provenienti da più paesi, tenga la contabilità del suo centro di progettazione situato fuori del paese d'importazione in modo da far risultare con esattezza i costi attribuibili a un determinato prodotto. In siffatto caso, una rettifica diretta potrà essere operata, in misura appropriata, a norma dell'articolo 32. 5. D'altra parte, si può avere il caso di un'impresa che trasferisca i costi del suo centro di progettazione, situato fuori del paese d'importazione, nelle sue spese generali senza attribuirle a prodotti determinati. In siffatti casi sarebbe possibile operare, a norma dell'articolo 32, un'adeguata rettifica per quanto riguarda le merci importate, attribuendo il totale dei costi del centro di progettazione all'intera produzione che beneficia dei servizi del centro stesso e aggiungendo i costi così attribuiti al prezzo delle merci importate in funzione del numero di unità. 6. Le variazioni delle circostanze succitate richiederanno naturalmente la valutazione di fattori diversi per la determinazione del metodo appropriato di attribuzione. 7. Nei casi in cui la produzione dell'elemento in questione richieda l'intervento di un certo numero di paesi e sia scaglionata in un determinato lasso di tempo, la rettifica dovrà essere limitata al valore effettivamente aggiunto a tale elemento al fuori della Comunità.
<p>Articolo 32, paragrafo 1, lettera c)</p>	<p>I corrispettivi e i diritti di licenza di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), possono comprendere tra l'altro i pagamenti effettuati per brevetti, marchi di fabbrica o di commercio e diritti di autore.</p>
<p>Articolo 32, paragrafo 2</p>	<p>In mancanza di dati oggettivi e quantificabili sugli elementi da</p>

▼B

Colonna n. 1	Colonna n. 2
Riferimento alle disposizioni del Codice doganale	Note
	<p>aggiungere conformemente alle disposizioni dell'articolo 32, il valore di transazione non può essere determinato applicando le disposizioni dell'articolo 29. Potrebbe verificarsi ad esempio, il caso seguente: un corrispettivo viene versato sulla base del prezzo di vendita, nel paese d'importazione, di un litro di un determinato prodotto, in precedenza importato al kg e trasformato in soluzione dopo l'importazione. Se il corrispettivo si basa, in parte, sulle merci importate e in parte su altri elementi che con tali merci non hanno alcun rapporto (ad esempio, quando le merci importate sono mescolate con ingredienti di origine nazionale e non possono più essere identificate separatamente, oppure nel caso in cui l'imposta non possa essere distinta da speciali accordi finanziari conclusi tra il compratore e il venditore), sarebbe inappropriato cercare di aggiungere un elemento corrispondente a detto corrispettivo. Tuttavia, se l'importo del corrispettivo si basa unicamente sulle merci importate e può essere facilmente quantificato, si può aggiungere un elemento al prezzo effettivamente pagato o da pagare.</p>

▼C1

Colonna n. 1	Colonna n.2
Riferimento alle disposizioni del Codice doganale	Note
▼ <u>B</u> Articolo 143, paragrafo 1, lettera e)	Si considera che una persona ne controlli un'altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere ► <u>C2</u> ————— ◀ di costrizione o di orientamento sulla seconda.
▼ <u>C1</u> Articolo 150 paragrafo 1 Articolo 151 paragrafo 1	L'espressione «e/o» consente di far riferimento alle vendite e di operare le rettifiche necessarie in una qualsiasi delle tre situazioni descritte al paragrafo 1 delle note interpretative dell'articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b).
▼ <u>B</u> Articolo 152, paragrafo 1, lettera a), punto i)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gli «utili e le spese generali» devono essere considerati come un'unica entità. La cifra considerata per tale detrazione dovrà essere determinata in base alle informazioni fornite dal dichiarante, a meno che le cifre da questi fornite non siano incompatibili con quelle che corrispondono normalmente alle vendite di merci importate della stessa natura o della stessa specie nel paese d'importazione. Quando le cifre del dichiarante sono incompatibili con queste ultime cifre, l'importo da considerare per gli utili e le spese generali può basarsi su informazioni pertinenti, diverse da quelle fornite dal dichiarante o a suo nome. 2. Per determinare le commissioni o gli utili e le spese generali conformemente alle disposizioni di tale articolo, si dovrà decidere, caso per caso, tenendo conto delle circostanze, se talune merci sono «della stessa natura o della stessa specie» di altre merci. Si dovrà procedere ad un esame delle vendite, nel paese d'importazione, del gruppo o gamma più limitato di merci importate della stessa natura o della stessa specie comprendente le merci da valutare, sulle quali possono essere fornite le necessarie informazioni. Ai sensi di tale articolo, le «merci della stessa natura o della stessa specie» comprendono le merci importate dallo stesso paese delle merci da valutare, nonché le merci importate provenienti da altri paesi.
Articolo 152, paragrafo 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Quando si faccia ricorso a tale metodo di valutazione le detrazioni operate per tener conto del valore aggiunto dovuto alla lavorazione o alla successiva trasformazione, si baseranno su dati oggettivi e quantificabili relativi al costo di tale lavoro. I calcoli si effettueranno in base a formule, prescrizioni e metodi di calcolo ammessi nel settore di produzione, nonché ad altre pratiche del settore. 2. Quest'ultimo metodo di valutazione non sarà normalmente applicabile quando, in seguito a una lavorazione o ad una trasformazione successiva, le merci importate abbiano perso la loro identità. Tuttavia, vi possono essere casi in cui, benché le merci importate abbiano perso la loro identità, il valore aggiunto per effetto della lavorazione o della trasformazione può essere determinato con precisione e senza eccessiva difficoltà. Invece, possono verificarsi casi nei quali le merci importate conservano la loro identità, ma costituiscono un elemento talmente minore delle merci vendute nel paese d'importazione che il ricorso a questo metodo di valutazione non è giustificato. Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, le situazioni di questo tipo devono essere esaminate caso per caso.



Colonna n. 1	Colonna n.2																												
Riferimento alle disposizioni del Codice doganale	Note																												
Articolo 152, paragrafo 3	1. Ad esempio: talune merci sono vendute sulla base di un prezzo corrente che comporta prezzi unitari favorevoli per gli acquisti in quantità relativamente grandi.																												
	Quantità per vendita	Prezzo unitario	Numero di vendite	Quantità totale venduta a ciascun prezzo																									
	da 1 a 10 unità	100	10 vendite di 5 unità 5 vendite di 3 unità	65																									
	da 11 a 25 unità	95	5 vendite di 11 unità	55																									
	più di 25 unità	90	1 vendita di 30 unità 1 vendita di 50 unità	80																									
<p>Il numero più elevato di unità vendute ad un determinato prezzo è 80; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente alle vendite nel quantitativo maggiore è 90.</p> <p>2. Altro esempio: hanno luogo due vendite. Nella prima, 500 unità sono vendute al prezzo di 95 unità ciascuna. Nella seconda, 400 unità sono vendute al prezzo di 90 unità monetarie ciascuna. In questo esempio il numero più elevato di unità vendute ad un prezzo determinato è 500; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente alla vendita nel quantitativo maggiore è 95.</p> <p>3. Terzo esempio: nella seguente situazione diverse quantità sono vendute a prezzi differenti.</p> <p>a) Vendite</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><i>Quantità per vendita</i></th> <th><i>Prezzo unitario</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40 unità</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>30 unità</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>15 unità</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>50 unità</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>25 unità</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>35 unità</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>5 unità</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Totali</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><i>Quantità totale venduta</i></th> <th><i>Prezzo unitario</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>65</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>105</td> </tr> </tbody> </table> <p>In quest'esempio il numero più elevato di unità vendute a un prezzo determinato è 65; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente alle vendite nel quantitativo maggiore è 90.</p>				<i>Quantità per vendita</i>	<i>Prezzo unitario</i>	40 unità	100	30 unità	90	15 unità	100	50 unità	95	25 unità	105	35 unità	90	5 unità	100	<i>Quantità totale venduta</i>	<i>Prezzo unitario</i>	65	90	50	95	60	100	25	105
<i>Quantità per vendita</i>	<i>Prezzo unitario</i>																												
40 unità	100																												
30 unità	90																												
15 unità	100																												
50 unità	95																												
25 unità	105																												
35 unità	90																												
5 unità	100																												
<i>Quantità totale venduta</i>	<i>Prezzo unitario</i>																												
65	90																												
50	95																												
60	100																												
25	105																												



ALLEGATO 24

**APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CONTABILITÀ GENERALMENTE
AMMESSI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE IN DOGANA**

1. Per «principi di contabilità generalmente ammessi» si intendono quelli che incontrano in un paese, e in un momento determinato, un largo consenso o una larga adesione di fonti che fanno testo e che determinano quali siano le risorse e gli obblighi economici da registrare all'attivo e al passivo, quali siano i cambiamenti nell'attivo e nel passivo da registrare, come debbano essere valutati l'attivo e il passivo, nonché i cambiamenti intervenuti, quali siano le informazioni da divulgare, il loro modo di divulgazione e quali siano gli stati finanziari da stabilire. Tali norme possono consistere tanto in ampi principi direttivi di applicazione generale quanto in pratiche e procedure particolareggiate.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al valore in dogana, l'autorità doganale interessata utilizzerà le informazioni raccolte in modo compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese in causa, visto l'articolo in questione. Ad esempio, gli utili e le spese generali correnti, ai sensi dell'articolo 152, del presente regolamento, vanno determinati in base ad informazioni raccolte in modo compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese d'importazione. Invece, gli utili e le spese generali correnti, ai sensi ►C1 dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d) del Codice ◀, vanno determinati in base alle informazioni raccolte in modo compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese di produzione. Altro esempio: per la determinazione di un elemento contemplato dall'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del Codice, effettuata nel paese d'importazione, vanno utilizzate le informazioni raccolte in modo compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi in quest'ultimo.



ALLEGATO 25

**SPESE DI TRASPORTO AEREO DA COMPNDERE NEL VALORE IN
DOGANA****Introduzione**

1. La seguente tabella indica:
 - a) paesi terzi elencati per continente (colonna 1);
 - b) aeroporti di partenza situati in paesi terzi (colonna 2);
 - c) aeroporti di arrivo nella Comunità con percentuali che rappresentano la parte delle spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana (colonna 3 e seguenti).
2. Per le merci spedite verso o da aeroporti non compresi nella tabella seguente e diversi da quelli di cui al paragrafo 3, è presa in considerazione la percentuale relativa all'aeroporto più vicino a quello di partenza o di arrivo.
3. Per quanto riguarda i dipartimenti francesi d'oltremare della Guadalupa, Guiana, Martinica e Riunione, i cui aeroporti non sono compresi nella tabella, si applicano le norme seguenti:
 - a) per le merci spedite direttamente verso detti dipartimenti da paesi terzi, deve essere compreso nel valore in dogana l'importo totale delle spese di trasporto aereo;
 - b) per le merci spedite verso la parte europea della Comunità da paesi terzi, e trasbordate o scaricate in uno di detti dipartimenti, devono essere comprese nel valore in dogana le spese di trasporto aereo che sarebbero state sostenute per trasportare le merci unicamente fino al luogo di trasbordo o scarico;
 - c) per le merci spedite verso detti dipartimenti da paesi terzi, e trasbordate o scaricate in un aeroporto situato nella parte europea della Comunità, le spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana sono quelle risultanti dall'applicazione delle percentuali indicate nella tabella seguente alle spese che sarebbero state sostenute per trasportare le merci dall'aeroporto di partenza all'aeroporto di trasbordo o scarico.

Il trasbordo o lo scarico sono attestati da un visto apposto dalle autorità doganali sulla lettera di vettura aerea o altro documento di trasporto aereo con il timbro ufficiale dell'ufficio interessato; in caso contrario, si applicano le disposizioni ► **C2** ————— ◀ dell'articolo 163, paragrafo 6, del presente regolamento.



Percentuali delle spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana

TABELLA I (Germania)

Paesi terzi	Aeroporti di partenza	Aeroporti d'arrivo											
		Berlino	Brema	Dresda	Düsseldorf/Colonia	Francoforte	Amburgo	Hannover	Lipsia	Monaco di Baviera	Norimberga	Rostock – Barth	Stoccarda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
▼M6													
I. EUROPA													
Albania	tutti gli aeroporti	50	45	56	47	53	43	47	53	67	57	57	77
Armenia	►M8 vedi Asia	►M8	►M8	►M8	►M8	►M8	►M8	►M8	►M8	►M8	►M8	►M8	►M8
		◄	◄	◄	◄	◄	◄	◄	◄	◄	◄	◄	◄
Bielorussia	tutti gli aeroporti	92	74	92	66	68	78	78	92	87	71	91	64
Bosnia-Erzegovina	tutti gli aeroporti	47	44	57	50	57	43	47	59	68	66	42	64
Bulgaria	tutti gli aeroporti	55	46	62	47	52	47	49	57	66	60	48	56
Cipro	vedi Asia												
Croazia	tutti gli aeroporti	12	10	16	11	13	10	11	14	23	17	10	15
Estonia	tutti gli aeroporti	39	32	33	26	26	34	31	32	25	27	39	25
Georgia	►M8 vedi Asia	►M8	►M8	►M8	►M8	►M8	►M8	►M8	►M8	►M8	►M8	►M8	►M8
		◄	◄	◄	◄	◄	◄	◄	◄	◄	◄	◄	◄
Gibilterra	tutti gli aeroporti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Islanda	tutti gli aeroporti	44	47	44	48	45	47	45	44	40	42	46	43
Isole Færøer	tutti gli aeroporti	24	28	23	28	25	25	26	24	21	23	25	23
Lettonia	tutti gli aeroporti	92	82	93	72	73	82	82	92	82	76	76	70
Lituania	tutti gli aeroporti	92	74	92	66	68	78	78	92	76	71	91	61
Macedonia (territorio dell'ex Repubblica di Jugoslavia)	tutti gli aeroporti	52	44	58	45	51	44	47	54	65	58	45	55
Malta	tutti gli aeroporti	8	7	8	8	9	7	8	8	10	9	7	10
Moldavia	tutti gli aeroporti	95	84	95	54	58	86	87	94	68	66	91	60
Montenegro	tutti gli aeroporti	46	39	53	40	45	39	41	49	61	53	40	50
Norvegia	Ålesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes	76	74	72	65	63	79	74	72	58	62	80	60
	Bergen	39	38	35	64	63	42	38	35	27	29	43	56

▼M6

TABELLA I (Germania) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. EUROPA (seguito)	Kristiansand	18	17	13	13	13	20	17	13	11	12	20	11	
	Oslo	53	51	50	39	38	58	50	33	37	37	59	34	
	Stavanger	30	29	26	58	57	33	28	28	19	21	34	50	
	Polonia	Bydgoszcz, Cracovia, Gdansk, Rzeszów, Wrocław	89	70	79	61	63	74	75	79	85	67	73	59
		Poznan	65	42	57	33	35	47	48	45	73	39	42	31
		Szczecin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Varsavia	83	62	81	52	54	66	67	69	80	58	67	50
	Repubblica ceca	Ostrava	61	44	79	47	61	42	49	61	41	55	43	36
		Praga	28	14	71	24	36	16	22	40	44	29	17	26
	Romania	tutti gli aeroporti	53	42	60	41	46	43	45	54	58	54	46	49
	Russia	Gorki, Kouibychev, Perm, Rostov, Volgograd	96	87	96	81	83	89	89	85	95	85	85	80
		San Pietroburgo	93	85	93	74	71	91	83	92	68	71	92	66
		Mosca, Orel, Voronej	95	83	95	77	79	86	86	95	84	81	94	76
		Irkoutsk, Kirensk, Krasnoïarsk, Novosibirsk, Khabarovsk, Vladivostok	98	93	98	90	91	94	94	98	95	92	96	90
Omsk, Sverdlovsk		98	90	98	86	87	92	92	96	92	89	96	85	
Serbia	tutti gli aeroporti	40	32	47	33	38	33	35	43	42	45	34	41	
Slovacchia	Bratislava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kosice, Presov	75	57	88	33	35	54	61	75	45	43	60	36	
Slovenia	tutti gli aeroporti	6	5	8	6	7	5	6	8	14	10	5	9	
Svizzera	Basilea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Berna	18	17	24	24	32	13	18	24	46	31	12	54	
	Ginevra	8	8	10	10	13	7	8	10	3	2	7	3	
	Zurigo	5	4	5	5	8	3	4	5	24	15	3	23	
Turchia (europea)	tutti gli aeroporti	10	9	10	10	11	9	10	10	12	11	9	11	
Turchia (asiatica)	Adana, Afyon, Antalya, Elâzığ, Gaziantep, Isken-derun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trebisonda	26	25	26	26	28	25	26	26	31	30	25	29	

▼M6

TABELLA I (Germania) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. EUROPA (seguito)	Agri, Diyarbakir, Ezurum, Kars, Van	39	37	39	39	41	37	39	39	46	43	37	43	
	Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandir- ma, Bursa, Küta- hya, Zonguldak	22	22	22	22	24	21	22	22	28	26	21	25	
	Izmir	21	20	21	21	23	20	21	21	27	25	20	24	
	Ucraina	tutti gli aeroporti	93	79	93	77	83	82	83	84	71	84	84	80
Ungheria	tutti gli aeroporti	22	16	28	16	19	17	18	24	27	24	16	21	
▼B II. AFRICA	Algeria	Algeri	22	20	23	23	25	24	21	23	28	22	19	30
		Annaba, Con- stantina	26	27	31	31	33	27	28	31	33	31	27	36
		El Goléa	41	39	43	43	46	37	41	43	50	48	39	51
	Angola	tutti gli aeroporti	76	75	77	77	78	74	76	77	81	79	74	83
	Benin	tutti gli aeroporti	61	62	66	66	67	61	63	66	68	66	61	69
	Botswana	tutti gli aeroporti	76	74	75	75	76	74	75	75	79	78	74	77
	Burkina Faso	tutti gli aeroporti	45	46	48	48	50	45	47	48	50	49	45	51
	Burundi	tutti gli aeroporti	64	61	63	63	64	62	62	63	68	66	62	65
	Camerun	tutti gli aeroporti	77	80	83	83	85	76	77	83	85	83	76	88
	Capo Verde (Repubblica del)	tutti gli aeroporti	27	28	28	30	30	28	28	28	33	30	27	31
	Ciad	tutti gli aeroporti	63	61	66	64	66	61	63	66	70	68	59	68
	Comore	tutti gli aeroporti	74	71	72	72	74	71	72	72	77	75	71	75
	Congo	tutti gli aeroporti	73	71	73	74	76	72	73	73	79	77	72	77
	Costa d'Avorio	tutti gli aeroporti	61	62	66	66	67	61	63	66	68	66	61	69
	Egitto	tutti gli aeroporti	25	23	24	24	25	23	24	24	28	26	23	26
	Etiopia	tutti gli aeroporti	55	52	54	54	55	52	53	54	59	57	50	56
	Gabon	tutti gli aeroporti	77	80	80	83	85	77	77	80	85	83	75	88
	Gambia	tutti gli aeroporti	27	28	28	30	30	28	28	28	33	30	27	31
	Ghana	tutti gli aeroporti	61	62	66	66	67	61	63	66	68	66	61	69
	Gibuti	tutti gli aeroporti	59	56	57	58	59	56	57	57	63	61	55	60
Guinea	tutti gli aeroporti	35	36	36	37	38	35	36	36	41	40	35	41	
Guinea-Bis- sau	tutti gli aeroporti	35	36	36	37	38	35	36	36	41	40	35	41	



TABELLA I (Germania) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. AFRICA (seguito)													
Guinea equatoriale	tutti gli aeroporti	80	83	84	85	87	81	83	84	87	84	80	86
Isola Sant'Elena	tutti gli aeroporti	80	83	84	85	87	81	83	84	87	84	80	86
Isola São Tomé e Príncipe	tutti gli aeroporti	80	83	84	85	87	81	83	84	87	84	80	86
Kenia	tutti gli aeroporti	66	63	64	64	66	63	64	64	69	67	61	67
Lesotho	tutti gli aeroporti	76	74	75	75	76	74	75	75	79	78	73	77
Liberia	tutti gli aeroporti	62	62	66	66	67	61	63	66	68	66	61	69
Libia	Bengasi	31	30	32	33	35	30	31	32	39	36	29	37
	Sebha	41	40	42	43	45	39	41	42	50	47	38	47
	Tripoli	24	23	24	25	27	23	24	24	31	28	22	29
Madagascar	tutti gli aeroporti	74	71	72	72	74	71	72	72	77	75	70	75
Malawi	tutti gli aeroporti	69	66	68	68	69	66	67	68	72	70	66	70
Mali	tutti gli aeroporti	45	46	48	48	50	45	47	48	50	49	45	51
Marocco	Casablanca	12	13	14	14	15	12	13	14	37	14	12	15
	Fès, Rabat	13	13	13	15	16	13	13	13	15	14	12	16
	Ifni	27	28	28	31	32	28	28	28	31	30	27	32
	Tangeri, Tetuán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mauritania	tutti gli aeroporti	27	28	28	30	30	28	28	28	33	30	27	31
Maurizio	tutti gli aeroporti	74	71	72	72	74	71	72	72	77	75	70	75
Mozambico	tutti gli aeroporti	74	72	72	73	74	72	72	72	77	75	73	73
Namibia	tutti gli aeroporti	76	74	75	75	76	74	75	75	79	78	74	77
Niger	tutti gli aeroporti	45	46	48	48	50	45	47	48	50	49	45	51
Nigeria	tutti gli aeroporti	61	62	66	66	67	61	63	66	68	66	61	69
Repubblica centrafricana	tutti gli aeroporti	69	68	72	71	72	68	69	72	76	74	68	74
Ruanda	tutti gli aeroporti	64	61	64	63	64	62	62	64	68	66	62	65
Seicelle	tutti gli aeroporti	74	71	74	72	74	71	72	74	77	75	70	75
Senegal	tutti gli aeroporti	27	28	28	30	30	28	28	28	33	30	27	31
Sierra Leone	tutti gli aeroporti	35	36	36	37	38	35	36	36	41	40	35	41
Somalia	tutti gli aeroporti	66	63	64	64	66	63	64	64	69	67	61	67
Sudafrica (Repubblica del)	tutti gli aeroporti	76	74	75	75	76	74	75	75	79	78	74	77
Sudan	tutti gli aeroporti	51	48	50	49	51	48	49	50	55	53	48	52
Swaziland	tutti gli aeroporti	76	74	75	75	76	74	75	75	79	78	74	77



TABELLA I (Germania) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. AFRICA (seguito)													
Tanzania	tutti gli aeroporti	69	66	69	68	69	66	67	69	72	70	66	70
Togo	tutti gli aeroporti	61	62	66	66	67	61	63	66	68	66	61	69
Tunisia	Gerba	35	35	40	40	42	34	37	40	46	42	33	46
	Tunisi	23	24	27	27	29	23	24	27	32	29	22	32
Uganda	tutti gli aeroporti	64	61	64	63	64	62	62	64	68	66	62	65
Zaire	tutti gli aeroporti	73	71	73	74	76	72	73	73	79	77	71	77
Zambia	tutti gli aeroporti	73	71	72	72	73	71	72	72	76	75	70	74
Zimbabwe	tutti gli aeroporti	73	71	72	72	73	71	72	72	76	75	70	74
III. AMERICA													
1. America settentrionale													
Canada	Edmonton, Vancouver, Winnipeg	73	79	72	78	78	77	78	74	74	76	74	76
	Gander, Moncton	55	59	54	60	58	58	57	55	55	56	55	57
	Halifax, Montréal, Ottawa, Québec, Toronto	64	69	63	68	66	67	67	62	62	64	62	65
Groenlandia	tutti gli aeroporti	63	65	63	66	63	65	63	63	58	60	64	61
Stati Uniti	Akron, Albany, Atlanta, Baltimore, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Philadelphia, Pittsburgh, Saint Louis, Washington	65	69	65	68	66	68	68	65	64	65	65	65
	Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle	72	76	72	76	75	75	75	72	72	73	72	74
	Anchorage, Fairbanks, Juneau	84	86	82	83	83	87	86	84	80	82	86	81
	Honolulu	84	88	86	87	87	87	87	86	85	86	84	86
	Miami	75	77	74	79	77	77	77	75	75	76	73	77



TABELLA I (Germania) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III. AMERICA (seguito)													
	Portorico	72	75	73	76	75	74	74	73	72	73	74	74
2. America cen- trale													
Bahamas	tutti gli aeroporti	69	71	69	73	71	71	71	70	69	70	68	71
Belize	tutti gli aeroporti	73	76	73	77	76	75	76	74	73	74	73	75
Bermude (iso- le)	tutti gli aeroporti	69	71	69	73	71	71	71	70	69	70	68	71
Costarica	tutti gli aeroporti	73	76	73	77	76	75	76	74	73	74	72	75
Cuba	tutti gli aeroporti	73	76	73	77	76	75	76	74	73	74	72	75
Curaçao	tutti gli aeroporti	72	76	72	77	77	75	76	73	74	74	77	75
El Salvador	tutti gli aeroporti	73	76	73	77	76	75	76	74	73	74	72	75
Giamaica	tutti gli aeroporti	73	76	73	77	76	75	76	74	73	74	72	75
Guatemala	tutti gli aeroporti	73	76	73	77	76	75	76	74	73	74	72	75
Haiti	tutti gli aeroporti	69	71	69	73	71	71	71	70	69	70	68	71
Honduras	tutti gli aeroporti	73	76	73	77	76	75	76	74	73	74	72	75
Indie occiden- tali	tutti gli aeroporti	72	76	72	77	77	75	76	73	74	74	77	75
Isole Vergini	vedi Indie occi- dentali												
Messico	tutti gli aeroporti	77	79	77	78	77	78	78	78	75	76	77	77
Nicaragua	tutti gli aeroporti	73	76	73	77	76	75	76	74	73	74	72	75
Panama	tutti gli aeroporti	73	76	73	76	75	76	74	73	74	74	72	75
Repubblica dominicana	tutti gli aeroporti	69	71	69	73	71	71	71	70	69	70	68	71
3. America del Sud													
Argentina	tutti gli aeroporti	71	72	71	74	75	72	72	72	75	74	71	75
Aruba	tutti gli aeroporti	72	76	72	77	77	75	76	73	74	74	77	75
Bolivia	tutti gli aeroporti	71	72	71	74	75	72	72	72	75	74	71	75
Brasile	tutti gli aeroporti	72	76	72	77	77	75	76	73	74	74	77	75
Cile	tutti gli aeroporti	71	72	71	74	75	72	72	72	75	74	71	75
Colombia	tutti gli aeroporti	72	76	72	77	77	75	76	73	74	74	77	75
Ecuador	tutti gli aeroporti	72	76	72	77	77	75	76	73	74	74	77	75
Guaiana	tutti gli aeroporti	72	76	72	77	77	75	76	73	74	74	77	75
Paraguay	tutti gli aeroporti	71	72	71	74	75	72	72	72	75	74	71	75
Perù	tutti gli aeroporti	72	76	72	77	77	75	76	73	74	74	77	75
Suriname	tutti gli aeroporti	72	76	72	77	77	75	76	73	74	74	77	75

▼B

TABELLA I (Germania) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III. AMERICA (seguito)													
Trinidad e Tobago	tutti gli aeroporti	72	76	72	77	77	75	76	73	74	74	77	75
Uruguay	tutti gli aeroporti	71	72	71	74	75	72	72	72	75	74	71	77
Venezuela	tutti gli aeroporti	72	76	72	77	77	75	76	73	74	74	77	75
▼M8 IV. ASIA													
Afghanistan	tutti gli aeroporti	48	46	48	46	48	46	46	48	50	48	47	48
Arabia Saudita	tutti gli aeroporti	43	40	43	42	43	41	41	43	46	45	42	45
Armenia	tutti gli aeroporti	32	29	32	29	30	30	30	30	32	32	32	30
Azerbaijan	tutti gli aeroporti	32	29	32	29	30	30	30	30	32	32	32	30
Bahrein	tutti gli aeroporti	43	40	43	42	43	41	41	43	46	45	42	45
Bangladesh	tutti gli aeroporti	48	46	48	46	48	46	46	48	50	48	47	48
Birmania	vedi Myanmar												
Brunei	vedi Malaysia												
Butan	vedi Nepal												
Cambogia	tutti gli aeroporti	64	62	64	63	64	62	63	64	66	66	63	65
Cina	tutti gli aeroporti	67	66	67	66	67	66	66	67	69	68	66	68
Cipro	tutti gli aeroporti	9	8	9	8	8	8	8	9	8	8	8	8
Corea del Nord	tutti gli aeroporti	80	78	80	79	80	78	78	80	83	81	79	81
Corea del Sud	tutti gli aeroporti	80	78	80	79	80	78	79	80	83	81	79	81
Emirati arabi uniti	tutti gli aeroporti	43	40	43	42	43	41	41	43	46	45	42	45
Filippine	tutti gli aeroporti	80	78	80	79	80	78	79	80	83	81	79	81
Georgia	tutti gli aeroporti	32	29	32	29	30	30	30	30	32	32	32	30
Giappone	tutti gli aeroporti	84	83	84	84	84	83	83	84	86	85	83	85
Giordania	tutti gli aeroporti	27	25	27	26	27	25	25	27	30	28	25	28
Hong Kong	tutti gli aeroporti	80	78	80	79	80	78	79	80	83	81	79	81
India	tutti gli aeroporti	48	46	48	46	48	46	46	48	50	48	47	48
Indonesia	tutti gli aeroporti	80	78	80	79	80	78	79	80	83	81	79	81
Iraq	tutti gli aeroporti	32	29	32	29	30	30	30	30	32	32	32	30
Iran	tutti gli aeroporti	32	29	32	29	30	30	30	30	32	32	32	30
Israele	tutti gli aeroporti	26	25	26	25	26	24	24	26	29	27	24	27
Kazakistan	tutti gli aeroporti	86	82	86	79	80	83	83	86	86	81	84	79
Kirghizistan	tutti gli aeroporti	86	82	86	79	80	83	83	86	86	81	84	79
Kuwait	tutti gli aeroporti	32	29	32	29	30	30	30	30	32	32	32	30

▼M8

TABELLA I (Germania) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IV. ASIA (seguito)													
Laos	tutti gli aeroporti	64	62	64	63	64	62	63	64	66	66	63	65
Libano	tutti gli aeroporti	24	22	24	23	24	22	23	24	27	26	22	25
Macao	tutti gli aeroporti	80	78	80	79	80	78	79	80	83	81	79	81
Malaysia	tutti gli aeroporti	80	78	80	79	80	78	79	80	83	81	79	81
Maldive	tutti gli aeroporti	66	63	66	64	66	63	64	66	68	67	63	67
Mascate e Oman	tutti gli aeroporti	44	40	44	42	43	41	41	43	46	45	43	45
Mongolia	tutti gli aeroporti	99	93	99	90	91	94	94	99	98	92	98	90
Myanmar	tutti gli aeroporti	64	62	64	63	64	62	63	64	66	66	63	65
Nepal	tutti gli aeroporti	48	46	48	46	48	46	46	48	50	48	47	48
Oman	vedi Mascate e Oman												
Pakistan	tutti gli aeroporti	48	46	48	46	48	46	46	48	50	48	47	48
Qatar	tutti gli aeroporti	43	40	43	42	43	41	41	43	46	45	42	45
Repubblica araba dello Yemen	tutti gli aeroporti	43	40	43	42	43	41	41	43	46	45	42	45
Singapore	tutti gli aeroporti	80	78	80	79	80	78	79	80	83	81	79	81
Siria	tutti gli aeroporti	27	25	27	26	27	25	25	27	30	28	25	28
Sri Lanka	tutti gli aeroporti	66	63	66	64	66	63	64	66	68	67	63	67
Tagikistan	tutti gli aeroporti	86	82	86	79	80	83	83	86	86	81	84	79
Taiwan	tutti gli aeroporti	80	78	80	79	80	78	79	80	83	81	79	81
Thailandia	tutti gli aeroporti	64	62	64	63	64	62	63	64	66	66	63	65
Turkmenistan	tutti gli aeroporti	86	82	86	79	80	83	83	86	86	81	84	79
Uzbekistan	tutti gli aeroporti	86	82	86	79	80	83	83	86	86	81	84	79
Vietnam	tutti gli aeroporti	64	62	64	63	64	62	63	64	66	66	63	65
V. AUSTRALIA e OCEANIA	tutti gli aeroporti	79	78	79	78	79	78	78	79	81	80	78	80

▼B

TABELLA II (Benelux)

Paesi terzi	Aeroporti di partenza	Aeroporti d'arrivo		
		Bruxelles	Amsterdam	Lussemburgo
1	2	3	4	5
▼M6				
I. EUROPA				
Albania	tutti gli aeroporti	42	40	48
Armenia	► <u>M8</u> vedi Asia ◀	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>
		◀	◀	◀
Bielorussia	tutti gli aeroporti	55	58	57
Bosnia-Erzegovina	tutti gli aeroporti	31	30	35
Bulgaria	tutti gli aeroporti	48	46	53
Cipro	vedi Asia			
Croazia	tutti gli aeroporti	11	10	13
Estonia	tutti gli aeroporti	25	28	25
Georgia	► <u>M8</u> vedi Asia ◀	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>
		◀	◀	◀
Gibilterra		0	0	0
Islanda	tutti gli aeroporti	50	53	47
Isole Færøer	tutti gli aeroporti	29	31	26
Lettonia	tutti gli aeroporti	52	53	56
Lituania	tutti gli aeroporti	41	45	41
Macedonia (territorio dell'ex Repubblica di Jugoslavia)	tutti gli aeroporti	44	43	40
Malta	tutti gli aeroporti	8	7	9
Moldavia	tutti gli aeroporti	49	49	52
Montenegro	tutti gli aeroporti	40	38	45
Norvegia	Ålesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes	85	93	84
	Bergen	75	88	65
	Kristiansand	66	81	53
	Oslo	85	93	79
	Stavanger	89	75	84
Polonia	Bydgoszcz, Cracovia, Gdansk Rzeszów, Wrocław	48	50	51
	Poznan	17	18	20

▼M6

TABELLA II (Benelux) (seguito)

1	2	3	4	5
I. EUROPA (seguito)				
	Szczecin	0	0	0
	Varsavia	37	39	39
Repubblica ceca	Ostrava	42	39	48
	Praga	21	19	25
Romania	tutti gli aeroporti	45	45	50
Russia	Gorki, Kouibychev, Perm, Rostov, Volgograd	74	75	75
	San Pietroburgo	38	41	38
	Mosca, Orel, Voronej	71	73	72
	Irkoutsk, Kirensk, Krasnoïarsk, Novossibirsk, Khabarovsk, Vladivostok	87	88	88
	Omsk, Sverdlovsk	82	84	83
Serbia	tutti gli aeroporti	30	20	34
Slovacchia	Bratislava	0	0	0
	Kosice, Presov	25	26	28
Slovenia	tutti gli aeroporti	9	8	11
Svizzera	Basilea	0	0	0
	Berna	20	17	22
	Ginevra	2	2	3
	Zurigo	4	3	5
Turchia (europea)	tutti gli aeroporti	9	9	9
Turchia (asiatica)	Adana, Afyon, Antalya, Elâzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trébionde (Trabson)	25	25	26
	Agri, Diyarbakir, Ezurum, Kars, Van	37	37	39
	Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak	22	21	23
	Izmir	21	20	22
Ucraina	tutti gli aeroporti	65	67	66
Ungheria	tutti gli aeroporti	48	47	53
▼B				
II. AFRICA				
Algeria	Algeri	25	22	27
	Annaba, Constantina	32	30	36
	El Goléa	41	38	43
Angola	tutti gli aeroporti	80	79	82
Benin	tutti gli aeroporti	66	65	67

TABELLA II (Benelux) *(seguito)*

1	2	3	4	5
II. AFRICA <i>(seguito)</i>				
Botswana	tutti gli aeroporti	74	74	75
Burkina Faso	tutti gli aeroporti	47	46	48
Burundi	tutti gli aeroporti	61	61	62
Camerun	tutti gli aeroporti	83	81	86
Capo Verde (Repubblica del)	tutti gli aeroporti	31	30	31
Ciad	tutti gli aeroporti	70	67	72
Comore	tutti gli aeroporti	71	71	72
Congo	tutti gli aeroporti	78	76	80
Costa d'Avorio	tutti gli aeroporti	66	65	67
Egitto	tutti gli aeroporti	23	22	24
Etiopia	tutti gli aeroporti	52	51	53
Gabon	tutti gli aeroporti	83	81	86
Gambia	tutti gli aeroporti	31	30	31
Ghana	tutti gli aeroporti	66	65	67
Gibuti	tutti gli aeroporti	56	55	57
Guinea	tutti gli aeroporti	40	39	40
Guinea-Bissau	tutti gli aeroporti	40	39	40
Guinea equatoriale	tutti gli aeroporti	88	86	88
Isola Saint'Elena	tutti gli aeroporti	88	86	88
Isola São Tomé e Príncipe	tutti gli aeroporti	88	86	88
Kenia	tutti gli aeroporti	63	62	64
Lesotho	tutti gli aeroporti	74	74	75
Liberia	tutti gli aeroporti	40	39	40
Libia	Bengasi	32	30	34
	Sebha	41	40	44
	Tripoli	24	23	27
Madagascar	tutti gli aeroporti	71	71	72
Malawi	tutti gli aeroporti	66	66	67
Mali	tutti gli aeroporti	47	46	48
Marocco	Casablanca	17	14	17
	Fès, Rabat	16	15	16
	Ifni	32	31	32
	Tangeri, Tetuán	0	0	0
Mauritania	tutti gli aeroporti	31	30	31
Maurizio	tutti gli aeroporti	71	71	72



TABELLA II (Benelux) (seguito)

1	2	3	4	5
II. AFRICA (<i>seguito</i>)				
Mozambico	tutti gli aeroporti	72	71	73
Namibia	tutti gli aeroporti	74	74	73
Niger	tutti gli aeroporti	47	46	48
Nigeria	tutti gli aeroporti	66	65	67
Repubblica centrafricana	tutti gli aeroporti	75	73	77
Ruanda	tutti gli aeroporti	61	61	62
Seicelle	tutti gli aeroporti	71	71	72
Senegal	tutti gli aeroporti	31	30	31
Sierra Leone	tutti gli aeroporti	40	39	40
Somalia	tutti gli aeroporti	63	62	64
Sudafrica (Repubblica del)	tutti gli aeroporti	74	74	75
Sudan	tutti gli aeroporti	48	47	49
Swaziland	tutti gli aeroporti	74	74	75
Tanzania	tutti gli aeroporti	66	66	67
Togo	tutti gli aeroporti	66	65	67
Tunisia	Gerba	32	30	34
	Tunisi	18	16	19
Uganda	tutti gli aeroporti	61	61	62
Zaire	tutti gli aeroporti	78	76	80
Zambia	tutti gli aeroporti	71	70	72
Zimbabwe	tutti gli aeroporti	71	70	72
III. AMERICA				
1. <i>America settentrionale</i>				
Canada	Edmonton, Vancouver, Winnipeg	81	81	78
	Gander, Moncton	62	62	60
	Halifax, Montréal, Ottawa, Québec, Toronto	70	70	68
Groenlandia	tutti gli aeroporti	68	68	65
Stati Uniti	Akron, Albany, Atlanta, Baltimora, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Philadelphia, Pittsburgh, Saint Louis, Washington	71	71	68
	Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle	77	76	76



TABELLA II (Benelux) (seguito)

1	2	3	4	5	
III. AMERICA (seguito)					
	Anchorage, Fairbanks, Juneau	90	91	88	
	Honolulu	89	89	87	
	Miami	80	80	79	
	Portorico	79	79	76	
2. America centrale					
	Bahamas	tutti gli aeroporti	76	76	73
	Belize	tutti gli aeroporti	79	79	77
	Bermude (isole)	tutti gli aeroporti	76	76	73
	Costarica	tutti gli aeroporti	79	79	77
	Cuba	tutti gli aeroporti	79	79	77
	Curaçao	tutti gli aeroporti	79	79	79
	El Salvador	tutti gli aeroporti	79	79	77
	Giamaica	tutti gli aeroporti	79	79	77
	Guatemala	tutti gli aeroporti	79	79	77
	Haiti	tutti gli aeroporti	76	76	73
	Honduras	tutti gli aeroporti	79	79	77
	Indie occidentali	tutti gli aeroporti	79	79	79
	Isole Vergini	vedi Indie occidentali			
	Messico	tutti gli aeroporti	79	79	78
	Nicaragua	tutti gli aeroporti	79	79	77
	Panama	tutti gli aeroporti	79	79	77
	Repubblica dominicana	tutti gli aeroporti	76	76	73
3. America del Sud					
	Argentina	tutti gli aeroporti	76	76	76
	Aruba	tutti gli aeroporti	79	79	79
	Bolivia	tutti gli aeroporti	76	76	76
	Brasile	tutti gli aeroporti	79	79	79
	Cile	tutti gli aeroporti	76	76	76
	Colombia	tutti gli aeroporti	79	79	79
	Ecuador	tutti gli aeroporti	79	79	79
	Guaiana	tutti gli aeroporti	79	79	79
	Paraguay	tutti gli aeroporti	76	76	76
	Perù	tutti gli aeroporti	79	79	79
	Suriname	tutti gli aeroporti	79	79	79
	Trinidad e Tobago	tutti gli aeroporti	79	79	79

▼**B**TABELLA II (Benelux) (*seguito*)

1	2	3	4	5
III. AMERICA (<i>seguito</i>)				
Uruguay	tutti gli aeroporti	76	76	76
Venezuela	tutti gli aeroporti	79	79	79

▼**M8**

IV. ASIA				
Afghanistan	tutti gli aeroporti	47	47	46
Arabia Saudita	tutti gli aeroporti	41	41	40
Armenia	tutti gli aeroporti	28	28	28
Azerbaigian	tutti gli aeroporti	28	28	28
Bahrein	tutti gli aeroporti	41	41	40
Bangladesh	tutti gli aeroporti	47	47	46
Birmania	vedi Myanmar			
Brunei	vedi Malaysia			
Butan	vedi Nepal			
Cambogia	tutti gli aeroporti	57	57	56
Cina	tutti gli aeroporti	64	62	61
Cipro	tutti gli aeroporti	2	8	8
Corea del Nord	tutti gli aeroporti	77	78	77
Corea del Sud	tutti gli aeroporti	77	78	77
Emirati arabi uniti	tutti gli aeroporti	41	41	40
Filippine	tutti gli aeroporti	78	78	78
Georgia	tutti gli aeroporti	28	28	28
Giappone	tutti gli aeroporti	82	83	82
Giordania	tutti gli aeroporti	24	25	24
Hong Kong	tutti gli aeroporti	78	78	78
India	tutti gli aeroporti	47	47	46
Indonesia	tutti gli aeroporti	78	78	78
Iraq	tutti gli aeroporti	28	28	28
Iran	tutti gli aeroporti	28	28	28
Israele	tutti gli aeroporti	23	23	23
Kazakistan	tutti gli aeroporti	77	77	77
Kirghizistan	tutti gli aeroporti	77	77	77
Kuwait	tutti gli aeroporti	28	28	28
Laos	tutti gli aeroporti	57	57	56
Libano	tutti gli aeroporti	22	22	21
Macao	tutti gli aeroporti	78	78	78

▼M8

TABELLA II (Benelux) (seguito)

1	2	3	4	5
IV. ASIA (seguito)				
Malaysia	tutti gli aeroporti	78	78	78
Maldive	tutti gli aeroporti	68	68	67
Mascate e Oman	tutti gli aeroporti	41	41	40
Mongolia	tutti gli aeroporti	87	87	85
Myanmar	tutti gli aeroporti	57	57	56
Nepal	tutti gli aeroporti	47	47	46
Oman	vedi Mascate e Oman			
Pakistan	tutti gli aeroporti	47	47	46
Qatar	tutti gli aeroporti	41	41	40
Repubblica araba dello Yemen	tutti gli aeroporti	41	41	40
Singapore	tutti gli aeroporti	78	78	78
Siria	tutti gli aeroporti	24	25	24
Sri Lanka	tutti gli aeroporti	68	68	67
Tagikistan	tutti gli aeroporti	77	77	77
Taiwan	tutti gli aeroporti	78	78	78
Thailandia	tutti gli aeroporti	57	57	56
Turkmenistan	tutti gli aeroporti	77	77	77
Uzbekistan	tutti gli aeroporti	77	77	77
Vietnam	tutti gli aeroporti	57	57	56
V. AUSTRALIA e OCEANIA				
	tutti gli aeroporti	78	79	78

▼B

TABELLA III (Francia)

Paesi terzi	Aeroporti di partenza	Aeroporti d'arrivo							
		Ajaccio	Bordeaux	Lione	Marsiglia	Nantes	Parigi	Strasburgo	Tolosa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
▼M6									
I. EUROPA									
Albania	tutti gli aeroporti	51	44	57	54	43	52	63	46
Armenia	► <u>M8</u> vedi Asia ◀	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>
		◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀
Bielorussia	tutti gli aeroporti	47	47	59	53	49	59	65	51
Bosnia-Erzegovina	tutti gli aeroporti	19	26	39	21	25	30	37	16
Bulgaria	tutti gli aeroporti	74	40	51	53	38	41	52	43
Cipro	vedi Asia								
Croazia	tutti gli aeroporti	17	13	20	18	13	18	26	14
Estonia	tutti gli aeroporti	57	52	65	59	55	64	70	55
Georgia	► <u>M8</u> vedi Asia ◀	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>
		◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀
Gibilterra	tutti gli aeroporti	0	0	0	0	0	0	0	0
Islanda	tutti gli aeroporti	40	48	48	44	53	57	48	45
Isole Færøer	tutti gli aeroporti	18	22	22	20	26	28	22	20
Lettonia	tutti gli aeroporti	47	38	50	46	37	44	57	38
Lituania	tutti gli aeroporti	51	35	44	41	37	44	54	36
Macedonia (territorio dell'ex Repubblica di Jugoslavia)	tutti gli aeroporti	43	43	55	46	41	49	57	38
Malta	tutti gli aeroporti	10	8	10	11	7	8	9	9
Moldavia	tutti gli aeroporti	74	41	51	50	41	45	55	43
Montenegro	tutti gli aeroporti	42	51	48	44	34	42	53	37
Norvegia	Ålesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes	36	28	31	27	31	36	38	27
	Bergen	37	48	46	42	47	60	46	41
	Kristiansand	29	34	37	33	38	50	37	33
	Oslo	21	44	26	23	47	60	47	42
	Stavanger	32	43	41	36	42	55	41	36

▼M6

TABELLA III (Francia) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. EUROPA (seguito)									
Polonia	Bydgoszcz, Cracovia, Gdansk Rzeszów, Wrocław	47	43	55	49	44	54	61	45
	Poznan	43	30	41	36	33	41	48	32
	Szczecin	0	0	0	0	0	0	0	0
	Varsavia	40	36	48	42	37	47	54	38
Repubblica ceca	Ostrava	28	24	34	29	26	34	41	26
	Praga	12	10	15	12	11	15	19	11
Romania	tutti gli aeroporti	69	45	49	63	38	34	54	55
Russia	Gorki, Kouïbychev, Perm, Rostov, Volgograd	85	58	67	66	60	66	75	63
	San Pietroburgo	57	48	54	55	51	60	64	47
	Mosca, Orel, Voronej	64	69	64	60	62	71	70	56
	Irkoutsk, Kirensk, Krasnoïarsk, Novosibirsk, Khabarovsk, Vladivostok	82	76	83	82	75	80	87	77
	Omsk, Sverdlovsk	76	72	82	78	75	81	82	75
Serbia	tutti gli aeroporti	38	31	43	40	30	31	41	33
Slovacchia	Bratislava	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kosice, Presov	15	15	20	13	34	42	55	19
Slovenia	tutti gli aeroporti	27	21	31	28	20	27	37	23
Svizzera	Basilea	0	0	0	0	0	0	0	0
	Berna	21	18	75	31	7	13	63	24
	Ginevra	2	0	8	3	0	1	55	3
	Zurigo	20	29	67	43	5	8	32	35
Turchia (europea)	tutti gli aeroporti	8	7	8	9	7	9	8	8
Turchia (asiatica)	Adana, Afyon, Antalya, Elâzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trébisonda (Trabson)	23	21	25	24	20	25	23	22
	Agri, Diyarbakir, Ezurum, Kars, Van	35	32	35	36	30	37	34	33
	Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak	20	17	20	20	17	21	19	18
	Izmir	19	17	19	19	16	20	19	18
	tutti gli aeroporti	52	42	51	48	42	49	60	43
Ucraina	tutti gli aeroporti	52	42	51	48	42	49	60	43

▼M6

TABELLA III (Francia) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. EUROPA (seguito)									
Ungheria	tutti gli aeroporti	25	10	14	18	10	12	18	10
▼B									
II. AFRICA									
Algeria	Algeri	50	37	37	49	29	23	27	43
	Annaba, Constantina	51	54	49	66	44	37	36	60
	El Goléa	70	60	60	69	70	45	49	65
Angola	tutti gli aeroporti	95	92	87	100	89	82	82	95
Benin	tutti gli aeroporti	83	77	76	83	73	70	71	79
Botswana	tutti gli aeroporti	77	73	77	77	73	74	76	75
Burkina Faso	tutti gli aeroporti	62	59	58	62	55	57	52	56
Burundi	tutti gli aeroporti	65	60	64	65	59	61	64	62
Camerun	tutti gli aeroporti	95	90	94	100	85	87	86	93
Capo Verde (Repubblica del)	tutti gli aeroporti	40	38	35	40	35	33	32	39
Ciad	tutti gli aeroporti	91	88	79	100	82	85	74	92
Comore	tutti gli aeroporti	74	70	74	75	70	71	73	72
Congo	tutti gli aeroporti	94	89	86	97	85	90	81	92
Costa d'Avorio	tutti gli aeroporti	100	93	91	100	88	84	85	95
Egitto	tutti gli aeroporti	26	22	25	26	21	23	25	24
Etiopia	tutti gli aeroporti	56	51	55	57	50	52	55	53
Gabon	tutti gli aeroporti	95	90	94	100	85	87	86	93
Gambia	tutti gli aeroporti	40	38	35	40	35	33	32	39
Ghana	tutti gli aeroporti	83	77	76	83	73	70	71	79
Gibuti	tutti gli aeroporti	60	55	59	60	54	56	59	57
Guinea	tutti gli aeroporti	50	49	45	50	45	43	41	49
Guinea-Bissau	tutti gli aeroporti	50	49	45	50	45	43	41	49
Guinea equatoriale	tutti gli aeroporti	93	96	93	100	90	89	86	95
Isola Sant'Elena	tutti gli aeroporti	93	96	93	100	90	89	86	95
Isola São Tomé e Príncipe	tutti gli aeroporti	93	96	93	100	90	89	86	95
Kenia	tutti gli aeroporti	66	62	66	67	61	63	65	64
Lesotho	tutti gli aeroporti	77	73	77	77	73	74	76	75
Liberia	tutti gli aeroporti	50	49	45	50	45	43	41	49
Libia	Bengasi	59	32	38	41	30	33	34	35
	Sebha	82	58	63	72	51	55	46	62
	Tripoli	72	43	49	59	37	41	28	48

TABELLA III (Francia) *(seguito)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. AFRICA <i>(seguito)</i>									
Madagascar	tutti gli aeroporti	74	70	74	75	70	71	73	72
Malawi	tutti gli aeroporti	69	65	69	70	64	66	69	67
Mali	tutti gli aeroporti	62	59	58	62	55	57	52	56
Marocco	Casablanca	27	23	20	20	27	17	16	25
	Fès, Rabat	33	26	22	33	21	20	20	27
	Ifni	50	46	40	50	40	36	35	37
	Tangeri, Tetuán	0	0	0	0	0	0	0	0
Mauritania	tutti gli aeroporti	40	38	35	40	35	33	32	39
Maurizio	tutti gli aeroporti	74	70	74	75	70	71	73	72
Mozambico	tutti gli aeroporti	74	71	74	75	70	72	74	72
Namibia	tutti gli aeroporti	77	73	77	77	73	74	76	75
Niger	tutti gli aeroporti	62	59	58	62	55	57	52	56
Nigeria	tutti gli aeroporti	83	77	76	83	73	70	71	79
Repubblica centra- fricana	tutti gli aeroporti	93	90	83	100	85	88	79	93
Ruanda	tutti gli aeroporti	65	60	64	65	59	61	64	62
Seicelle	tutti gli aeroporti	74	70	74	75	70	71	73	72
Senegal	tutti gli aeroporti	40	38	35	40	35	33	32	39
Sierra Leone	tutti gli aeroporti	50	49	45	50	45	43	41	49
Somalia	tutti gli aeroporti	66	62	66	67	61	63	66	64
Sudafrica (Repub- blica del)	tutti gli aeroporti	77	73	77	77	73	74	76	75
Sudan	tutti gli aeroporti	52	47	51	52	46	48	51	49
Swaziland	tutti gli aeroporti	77	73	77	77	73	74	76	75
Tanzania	tutti gli aeroporti	69	65	69	70	64	66	69	67
Togo	tutti gli aeroporti	83	77	76	83	73	70	71	79
Tunisia	Gerba	46	36	42	52	31	33	37	41
	Tunisi	28	21	24	33	16	18	21	24
Uganda	tutti gli aeroporti	65	60	64	65	59	61	64	62
Zaire	tutti gli aeroporti	94	89	86	97	85	90	81	92
Zambia	tutti gli aeroporti	74	70	74	74	69	71	73	72

TABELLA III (Francia) *(seguito)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
II. AFRICA <i>(seguito)</i>										
Zimbabwe	tutti gli aeroporti	74	70	74	74	69	71	73	72	
III. AMERICA										
1. <i>America settentrionale</i>										
Canada	Edmonton, Vancouver, Winnipeg	70	76	76	73	79	81	76	74	
	Gander, Moncton	51	57	57	54	60	62	57	55	
	Halifax, Montréal, Ottawa, Québec, Toronto	60	65	65	62	69	70	65	63	
Groenlandia	tutti gli aeroporti	57	65	64	61	69	72	65	61	
Stati Uniti	Akron, Albany, Atlanta, Baltimora, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Philadelphia, Pittsburgh, Saint Louis, Washington	62	65	66	64	70	71	66	64	
	Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle	71	75	76	73	76	79	76	74	
	Anchorage, Fairbanks, Juneau	79	81	86	83	86	89	86	84	
	Honolulu	82	86	86	84	88	89	96	84	
	Miami	72	77	77	74	78	80	77	75	
	Portorico	68	74	74	71	75	79	74	72	
	2. <i>America centrale</i>									
	Bahamas	tutti gli aeroporti	65	71	71	68	71	76	71	69
	Belize	tutti gli aeroporti	70	76	76	73	76	85	76	74
Bermude (isole)	tutti gli aeroporti	65	71	71	68	71	76	71	69	
Costarica	tutti gli aeroporti	70	76	76	73	76	85	76	74	
Cuba	tutti gli aeroporti	70	76	76	73	76	85	76	74	
Curaçao	tutti gli aeroporti	79	84	83	82	81	82	77	85	
El Salvador	tutti gli aeroporti	70	76	76	73	76	85	76	74	
Giamaica	tutti gli aeroporti	70	76	76	73	76	85	76	74	

▼M8

TABELLA III (Francia) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. ASIA (seguito)									
Butan	vedi Nepal								
Cambogia	tutti gli aeroporti	66	63	66	66	63	64	65	65
Cina	tutti gli aeroporti	66	64	66	67	63	65	66	66
Cipro	tutti gli aeroporti	2	2	2	2	2	2	2	2
Corea del Nord	tutti gli aeroporti	80	77	80	81	76	78	79	78
Corea del Sud	tutti gli aeroporti	81	78	81	81	77	78	80	79
Emirati arabi uniti	tutti gli aeroporti	60	55	59	60	54	56	59	57
Filippine	tutti gli aeroporti	81	78	81	81	77	78	80	79
Georgia	tutti gli aeroporti	25	22	25	25	23	25	27	23
Giappone	tutti gli aeroporti	85	82	85	85	80	83	84	83
Giordania	tutti gli aeroporti	27	24	27	28	23	25	27	25
Hong Kong	tutti gli aeroporti	81	78	81	81	77	78	80	79
India	tutti gli aeroporti	46	43	46	43	42	44	46	44
Indonesia	tutti gli aeroporti	81	78	81	81	77	78	80	79
Iraq	tutti gli aeroporti	25	22	25	25	23	25	27	23
Iran	tutti gli aeroporti	25	22	25	25	23	25	27	23
Israele	tutti gli aeroporti	26	23	26	27	22	23	25	24
Kazakistan	tutti gli aeroporti	72	70	76	70	71	76	77	70
Kirghizistan	tutti gli aeroporti	72	70	76	70	71	76	77	70
Kuwait	tutti gli aeroporti	25	22	25	25	23	25	27	23
Laos	tutti gli aeroporti	66	63	66	66	63	64	65	65
Libano	tutti gli aeroporti	78	74	78	78	74	75	77	76
Macao	tutti gli aeroporti	81	78	81	81	77	78	80	79
Malaysia	tutti gli aeroporti	81	78	81	81	77	78	80	79
Maldive	tutti gli aeroporti	75	71	75	76	71	72	74	73
Mascate e Oman	tutti gli aeroporti	60	55	59	60	54	56	59	57
Mongolia	tutti gli aeroporti	82	79	86	84	81	86	87	80
Myanmar	tutti gli aeroporti	66	63	66	66	63	64	65	65
Nepal	tutti gli aeroporti	46	43	46	43	42	44	46	44
Oman	vedi Mascate e Oman								
Pakistan	tutti gli aeroporti	46	43	46	43	42	44	46	44
Qatar	tutti gli aeroporti	48	43	48	49	42	44	47	45
Repubblica araba dello Yemen	tutti gli aeroporti	57	52	57	58	51	53	56	54
Singapore	tutti gli aeroporti	81	78	81	81	77	78	80	79

▼M8

TABELLA III (Francia) *(seguito)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. ASIA <i>(seguito)</i>									
Siria	tutti gli aeroporti	27	24	27	28	23	25	27	25
Sri Lanka	tutti gli aeroporti	75	71	75	76	71	72	74	73
Tagikistan	tutti gli aeroporti	72	70	76	70	71	76	77	70
Taiwan	tutti gli aeroporti	81	78	81	81	77	78	80	79
Thailandia	tutti gli aeroporti	66	63	66	66	63	64	65	65
Turkmenistan	tutti gli aeroporti	72	70	76	70	71	76	77	70
Uzbekistan	tutti gli aeroporti	72	70	76	70	71	76	77	70
Vietnam	tutti gli aeroporti	66	63	66	66	63	64	65	65
V. AUSTRALIA e OCEANIA	tutti gli aeroporti	80	77	79	80	76	78	79	78

▼B

TABELLA IV (Italia)

Paesi terzi	Aeroporti di partenza	Aeroporti d'arrivo							
		Alghero	Brindisi	Firenze/Pisa	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Venezia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
▼M6									
I. EUROPA									
Albania	tutti gli aeroporti	64	90	69	71	73	62	85	99
Armenia	► <u>M8</u> vedi Asia ◀	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>
		◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀
Bielorussia	tutti gli aeroporti	45	100	57	60	79	71	56	65
Bosnia-Erzegovina	tutti gli aeroporti	28	35	33	55	35	27	56	97
Bulgaria	tutti gli aeroporti	21	20	22	20	23	21	25	21
Cipro	vedi Asia								
Croazia	tutti gli aeroporti	36	32	22	32	46	35	62	98
Estonia	tutti gli aeroporti	75	100	80	72	81	74	89	93
Georgia	► <u>M8</u> vedi Asia ◀	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>
		◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀
Gibilterra		0	0	0	0	0	0	0	0
Islanda	tutti gli aeroporti	39	29	36	39	31	29	33	36
Isole Færøer	tutti gli aeroporti	17	14	18	20	16	15	17	19
Lettonia	tutti gli aeroporti	49	100	61	66	53	48	55	70
Lituania	tutti gli aeroporti	44	100	55	59	55	79	55	63
Macedonia (territorio dell'ex Repubblica di Jugoslavia)	tutti gli aeroporti	56	51	61	69	64	54	80	99
Malta	tutti gli aeroporti	33	16	15	12	19	56	21	13
Moldavia	tutti gli aeroporti	78	100	83	68	84	77	91	94
Montenegro	tutti gli aeroporti	58	63	51	63	67	56	80	99
Norvegia	Ålesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes	42	40	47	51	42	39	44	51
	Bergen	35	30	47	51	42	39	44	51
	Kristiansand	6	6	8	9	6	6	7	9
	Oslo	21	19	24	27	20	18	22	27
	Stavanger	30	43	52	57	47	44	50	57

▼M6

TABELLA IV (Italia) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. EUROPA (seguito)									
Polonia	Bydgoszcz, Cracovia, Gdansk Rzeszów, Wrocław	36	41	48	53	41	44	43	58
	Poznan	26	29	37	46	30	24	32	46
	Szczecin	0	0	0	0	0	0	0	0
	Varsavia	30	41	41	43	31	29	37	49
Repubblica ceca	Ostrava	12	20	16	16	14	11	16	20
	Praga	13	14	21	24	44	12	17	28
Romania	tutti gli aeroporti	19	18	20	18	20	18	23	18
Russia	Gorki, Kouïbychev, Perm, Rostov, Volgograd	65	100	76	76	88	82	74	81
	San Pietroburgo	57	66	69	71	63	56	64	76
	Mosca, Orel, Voronej	60	74	74	72	69	61	69	78
	Irkoutsk, Kirensk, Krasnoïarsk, Novosibirsk, Khabarovsk, Vladivostok	89	100	92	90	93	89	96	97
	Omsk, Sverdlovsk	87	100	85	84	86	79	92	94
Serbia	tutti gli aeroporti	51	46	56	58	61	49	77	99
Slovacchia	Bratislava	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kosice, Presov	36	56	52	50	69	59	48	64
Slovenia	tutti gli aeroporti	36	32	22	32	46	35	62	98
Svizzera	Basilea	0	0	0	0	0	0	0	0
	Berna	29	21	46	80	26	21	28	44
	Ginevra	1	1	2	5	1	1	1	3
	Zurigo	20	14	34	70	17	14	18	32
Turchia (europea)	tutti gli aeroporti	10	9	10	9	10	10	12	10
Turchia (asiatica)	Adana, Afyon, Antalya, Elâzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trebisonda	26	25	27	26	28	26	30	26
	Agri, Diyarbakir, Ezurum, Kars, Van	39	37	40	38	41	38	44	38
	Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak	22	22	23	22	24	22	26	24
	Izmir	21	21	22	21	23	21	25	23
	tutti gli aeroporti	78	100	63	61	84	77	91	70
Ucraina	tutti gli aeroporti	78	100	63	61	84	77	91	70

▼M6

TABELLA IV (Italia) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. EUROPA (seguito)									
Ungheria	tutti gli aeroporti	54	100	43	29	63	54	78	44
▼B									
II. AFRICA									
Algeria	Algeri	22	20	23	39	25	46	30	31
	Annaba, Constantina	36	34	38	44	40	59	46	36
	El Goléa	43	41	65	60	48	67	53	53
Angola	tutti gli aeroporti	92	84	87	84	92	95	92	85
Benin	tutti gli aeroporti	71	71	76	76	73	75	82	72
Botswana	tutti gli aeroporti	80	79	81	79	81	79	83	79
Burkina Faso	tutti gli aeroporti	56	55	52	55	55	61	55	52
Burundi	tutti gli aeroporti	68	67	70	68	71	68	73	68
Camerun	tutti gli aeroporti	92	88	94	95	91	93	99	91
Capo Verde (Repubblica del)	tutti gli aeroporti	33	32	33	36	34	39	36	33
Ciad	tutti gli aeroporti	86	84	79	74	86	91	85	76
Comore	tutti gli aeroporti	77	76	78	77	79	77	81	77
Congo	tutti gli aeroporti	91	81	86	82	91	94	90	84
Costa d'Avorio	tutti gli aeroporti	71	71	76	76	73	75	82	72
Egitto	tutti gli aeroporti	29	28	30	28	31	28	34	28
Etiopia	tutti gli aeroporti	60	58	61	59	62	59	65	59
Gabon	tutti gli aeroporti	92	88	94	95	91	93	99	91
Gambia	tutti gli aeroporti	33	32	33	36	34	39	36	33
Ghana	tutti gli aeroporti	71	71	76	76	73	75	82	72
Gibuti	tutti gli aeroporti	64	62	65	63	66	63	69	63
Guinea	tutti gli aeroporti	42	41	43	46	44	49	46	43
Guinea-Bissau	tutti gli aeroporti	42	41	43	46	44	49	46	43
Guinea equatoriale	tutti gli aeroporti	92	89	89	92	92	93	99	88
Isola Saint'Elene	tutti gli aeroporti	92	89	89	92	92	93	99	88
Isola São Tomé e Príncipe	tutti gli aeroporti	92	89	89	92	92	93	99	88
Kenia	tutti gli aeroporti	70	69	71	69	72	69	74	69
Lesotho	tutti gli aeroporti	80	79	81	79	81	79	83	79
Liberia	tutti gli aeroporti	42	41	43	46	44	49	46	43
Libia	Bengasi	66	100	50	44	64	87	61	46
	Sebha	75	68	61	74	72	80	71	57
	Tripoli	57	48	42	63	52	64	53	37

TABELLA IV (Italia) *(seguito)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. AFRICA <i>(seguito)</i>									
Madagascar	tutti gli aeroporti	77	76	78	77	79	77	81	77
Malawi	tutti gli aeroporti	73	72	74	72	75	72	77	72
Mali	tutti gli aeroporti	56	55	52	55	55	61	55	52
Marocco	Casablanca	21	22	21	24	22	29	24	24
	Fès, Rabat	22	21	21	23	23	29	24	20
	Ifni	37	36	39	42	40	49	43	38
	Tangeri, Tetuán	0	0	0	0	0	0	0	0
Mauritania	tutti gli aeroporti	33	32	33	36	34	39	36	33
Maurizio	tutti gli aeroporti	77	76	78	77	79	77	81	77
Mozambico	tutti gli aeroporti	78	77	79	77	79	77	81	77
Namibia	tutti gli aeroporti	80	79	81	79	81	79	83	79
Niger	tutti gli aeroporti	56	55	52	55	55	61	55	52
Nigeria	tutti gli aeroporti	71	71	76	76	73	75	82	72
Repubblica centrafricana	tutti gli aeroporti	82	88	83	79	89	93	89	81
Ruanda	tutti gli aeroporti	68	67	70	68	71	68	73	68
Seicelle	tutti gli aeroporti	77	76	78	77	79	77	81	77
Senegal	tutti gli aeroporti	33	32	33	36	34	39	36	33
Sierra Leone	tutti gli aeroporti	42	41	43	46	44	49	46	43
Somalia	tutti gli aeroporti	70	69	71	69	72	70	75	70
Sudafrica (Repubblica del)	tutti gli aeroporti	80	79	81	79	81	79	83	79
Sudan	tutti gli aeroporti	56	54	57	55	58	55	61	55
Swaziland	tutti gli aeroporti	80	79	81	79	81	79	83	79
Tanzania	tutti gli aeroporti	73	72	74	72	75	72	77	72
Togo	tutti gli aeroporti	71	71	76	76	73	75	82	72
Tunisia	Gerba	69	63	76	58	59	88	98	68
	Tunisi	58	51	67	44	36	75	97	57
Uganda	tutti gli aeroporti	68	67	70	68	71	68	73	68
Zaire	tutti gli aeroporti	91	81	86	82	91	94	90	84
Zambia	tutti gli aeroporti	77	76	78	76	79	76	80	76



TABELLA IV (Italia) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. AFRICA (seguito)									
Zimbabwe	tutti gli aeroporti	77	76	78	76	79	76	80	76
III. AMERICA									
1. America settentrionale									
Canada	Edmonton, Vancouver, Winnipeg	68	66	71	74	67	66	69	71
	Gander, Moncton	49	46	52	54	48	46	49	52
	Halifax, Montréal, Ottawa, Québec, Toronto	57	54	61	62	56	55	58	61
Groenlandia	tutti gli aeroporti	55	46	54	57	49	47	51	54
Stati Uniti	Akron, Albany, Atlanta, Baltimora, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, ►C2 Minneapolis, Nashville, ◀ New York, Philadelphia, Pittsburgh, Saint Louis, Washington	59	55	61	64	58	56	59	61
	Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle	69	66	71	73	67	66	69	71
	Anchorage, Fairbanks, Juneau	77	71	80	83	72	70	73	77
	Honolulu	81	80	83	84	81	80	81	83
	Miami	71	67	72	75	69	68	70	73
	Portorico	67	63	69	72	65	63	67	69
2. America centrale									
Bahamas	tutti gli aeroporti	64	60	66	69	62	60	64	66
Belize	tutti gli aeroporti	70	66	71	73	68	67	70	72
Bermude (isole)	tutti gli aeroporti	64	60	66	69	62	60	64	66
Costarica	tutti gli aeroporti	70	66	71	73	68	67	70	72
Cuba	tutti gli aeroporti	70	66	71	73	68	67	70	72
Curaçao	tutti gli aeroporti	80	78	76	78	82	79	84	76
El Salvador	tutti gli aeroporti	70	66	71	73	68	67	70	72

▼M8

TABELLA IV (Italia) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. ASIA (seguito)									
Brunei	voir Malaysia								
Butan	voir Népal								
Cambogia	tutti gli aeroporti	75	74	75	74	76	74	78	74
Cina	tutti gli aeroporti	69	68	69	68	70	68	71	68
Cipro	tutti gli aeroporti	2	2	2	2	2	2	3	2
Corea del Nord	tutti gli aeroporti	71	70	71	71	72	71	73	71
Corea del Sud	tutti gli aeroporti	71	70	71	71	72	71	73	71
Emirati arabi uniti	tutti gli aeroporti	63	62	65	63	66	63	68	63
Filippine	tutti gli aeroporti	71	70	71	71	72	71	73	71
Georgia	tutti gli aeroporti	36	43	38	38	38	36	40	41
Giappone	tutti gli aeroporti	73	72	73	72	74	72	75	72
Giordania	tutti gli aeroporti	31	29	32	30	33	30	36	30
Hong Kong	tutti gli aeroporti	71	70	71	71	72	71	73	71
India	tutti gli aeroporti	56	55	57	55	58	55	59	55
Indonesia	tutti gli aeroporti	71	70	71	71	72	71	73	71
Iraq	tutti gli aeroporti	36	43	38	38	38	36	40	41
Iran	tutti gli aeroporti	36	43	38	38	38	36	40	41
Israele	tutti gli aeroporti	29	28	31	29	32	29	34	29
Kazakistan	tutti gli aeroporti	68	87	70	69	71	68	73	74
Kirghizistan	tutti gli aeroporti	68	87	70	69	71	68	73	74
Kuwait	tutti gli aeroporti	36	43	38	38	38	36	40	41
Laos	tutti gli aeroporti	75	74	75	74	76	74	78	74
Libano	tutti gli aeroporti	81	80	81	80	82	80	84	80
Macao	tutti gli aeroporti	71	70	71	71	72	71	73	71
Malaysia	tutti gli aeroporti	71	70	71	71	72	71	73	71
Maldiva	tutti gli aeroporti	78	77	79	77	80	78	82	78
Mascate e Oman	tutti gli aeroporti	63	62	65	63	66	63	68	63
Mongolia	tutti gli aeroporti	89	100	92	90	93	89	96	97
Myanmar	tutti gli aeroporti	75	74	75	74	76	74	78	74
Nepal	tutti gli aeroporti	56	55	57	55	58	55	59	55
Oman	vedi Mascate e Oman								
Pakistan	tutti gli aeroporti	56	55	57	55	58	55	59	55
Qatar	tutti gli aeroporti	52	51	54	51	55	52	58	52
Repubblica araba dello Yemen	tutti gli aeroporti	61	59	62	60	63	60	66	60

▼M8

TABELLA IV (Italia) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. ASIA (seguito)									
Singapore	tutti gli aeroporti	71	70	71	71	72	71	73	71
Siria	tutti gli aeroporti	31	29	32	30	33	30	36	30
Sri Lanka	tutti gli aeroporti	78	77	79	77	80	78	82	78
Tagikistan	tutti gli aeroporti	68	87	70	69	71	68	73	74
Taiwan	tutti gli aeroporti	71	70	71	71	72	71	73	71
Thailandia	tutti gli aeroporti	75	74	75	74	76	74	78	74
Turkmenistan	tutti gli aeroporti	68	87	70	69	71	68	73	74
Uzbekistan	tutti gli aeroporti	68	87	70	69	71	68	73	74
Vietnam	tutti gli aeroporti	75	74	75	74	76	74	78	74
V. AUSTRALIEA e OCEANIA	tutti gli aeroporti	82	82	83	82	84	82	85	82



TAELLA V (Regno Unito, Danimarca e Irlanda)

Paesi terzi	Aeroporti di partenza	Aeroporti d'arrivo					
		Regno Unito				Danimarca (tutti gli aeroporti)	Irlanda (tutti gli aeroporti)
		Belfast	Londra	Manchester	Prestwick/ Glasgow		
1	2	3	4	5	6	7	8
▼M6							
I. EUROPA							
Albania	tutti gli aeroporti	41	49	46	41	40	38
Armenia	► M8 vedi Asia ◀	► M8	► M8	► M8	► M8	► M8	► M8
		◀	◀	◀	◀	◀	◀
Bielorussia	tutti gli aeroporti	40	49	46	43	82	38
Bosnia-Erzegovina	tutti gli aeroporti	18	24	21	18	29	18
Bulgaria	tutti gli aeroporti	33	41	51	33	47	33
Cipro	voir Asie						
Croazia	tutti gli aeroporti	16	28	20	17	19	17
Estonia	tutti gli aeroporti	46	56	52	49	85	44
Georgia	► M8 vedi Asia ◀	► M8	► M8	► M8	► M8	► M8	► M8
		◀	◀	◀	◀	◀	◀
Gibilterra		0	0	0	0	0	0
Islanda	tutti gli aeroporti	72	66	66	81	50	59
Isole Færøer	tutti gli aeroporti	51	35	44	62	26	36
Lettonia	tutti gli aeroporti	19	27	27	20	65	24
Lituania	tutti gli aeroporti	36	69	46	38	82	34
Macedonia (territorio dell'ex Repubblica di Jugoslavia)	tutti gli aeroporti	40	48	45	40	43	37
Malta	tutti gli aeroporti	7	9	8	7	6	6
Moldavia	tutti gli aeroporti	55	42	39	58	88	35
Montenegro	tutti gli aeroporti	33	46	38	33	36	34
Norvegia	Ålesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes	85	90	90	90	46	73
	Bergen	77	81	83	83	45	51
	Kristiansand	69	76	77	77	22	51
	Oslo	76	83	83	82	17	59
	Stavanger	74	77	81	81	35	47

▼M6

TABELLA V (Regno Unito, Danimarca e Irlanda) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7	8
I. EUROPA (seguito)							
Polonia	Bydgoszcz, Cracovia, Gdansk Rzeszów, Wrocław	35	44	41	38	49	33
	Poznan	15	20	18	16	65	13
	Szczecin	0	0	0	0	0	0
	Varsavia	27	35	32	30	74	25
Repubblica ceca	Ostrava	22	31	27	23	27	21
	Praga	9	14	12	10	12	9
Romania	tutti gli aeroporti	32	39	36	33	57	32
Russia	Gorki, Kouïbychev, Perm, Rostov, Volgograd	49	52	52	52	79	48
	San Pietroburgo	30	32	32	32	58	29
	Mosca, Orel, Voronej	49	58	52	51	87	49
	Irkoutsk, Kirensk, Krasnoïarsk, Novosibirsk, Khabarovsk, Vladivostok	76	82	80	78	95	74
	Omsk, Sverdlovsk	71	75	75	73	93	69
Serbia	tutti gli aeroporti	19	24	21	20	31	19
Slovacchia	Bratislava	0	0	0	0	0	0
	Kosice, Presov	32	21	38	33	38	31
Slovenia	tutti gli aeroporti	11	15	13	11	25	10
Svizzera	Basilea	0	0	0	0	0	0
	Berna	4	8	6	4	10	4
	Ginevra	1	1	1	1	4	0
	Zurigo	2	4	2	2	3	2
Turchia (europea)	tutti gli aeroporti						
Turchia (asiatica)	Adana, Afyon, Antalya, Elâzığ, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trebisdonda	21	23	21	20	22	20
	Agri, Diyarbakir, Ezurum, Kars, Van	30	34	32	30	34	30
	Akhisar, Ankara, Balıkesir, Bandırma, Bursa, Kütahya, Zonguldak	16	19	18	16	19	17
	Izmir	16	18	17	15	18	16
Ucraina	tutti gli aeroporti	48	56	53	50	85	44
Ungheria	tutti gli aeroporti	8	11	10	8	47	8
▼B							
II. AFRICA							
Algeria	Algeri	15	20	17	15	16	16

TABELLA V (Regno Unito, Danimarca e Irlanda) *(seguito)*

1	2	3	4	5	6	7	8
II. AFRICA <i>(seguito)</i>							
	Annaba, Constantina	23	28	26	23	21	23
	El Goléa	33	41	36	33	33	34
Angola	tutti gli aeroporti	80	86	83	80	70	79
Benin	tutti gli aeroporti	61	67	64	61	54	61
Botswana	tutti gli aeroporti	68	72	70	68	72	68
Burkina Faso	tutti gli aeroporti	43	48	46	43	41	42
Burundi	tutti gli aeroporti	54	58	57	55	59	54
Camerun	tutti gli aeroporti	74	82	78	74	70	74
Capo Verde (Repubblica del)	tutti gli aeroporti	28	31	30	31	25	27
Ciad	tutti gli aeroporti	71	79	75	70	56	70
Comore	tutti gli aeroporti	65	69	67	65	69	64
Congo	tutti gli aeroporti	78	85	82	78	67	78
Costa d'Avorio	tutti gli aeroporti	61	67	64	61	54	61
Egitto	tutti gli aeroporti	18	21	19	18	21	18
Etiopia	tutti gli aeroporti	45	47	49	45	49	44
Gabon	tutti gli aeroporti	74	72	78	74	70	74
Gambia	tutti gli aeroporti	28	21	30	31	25	27
Ghana	tutti gli aeroporti	61	67	64	61	54	61
Gibuti	tutti gli aeroporti	49	53	51	49	53	48
Guinea	tutti gli aeroporti	39	43	41	43	33	39
Guinea-Bissau	tutti gli aeroporti	39	43	41	43	33	39
Guinea equatoriale	tutti gli aeroporti	77	84	81	77	73	77
Isola Sant'Elena	tutti gli aeroporti	77	84	81	77	73	77
Isola São Tomé e Príncipe	tutti gli aeroporti	77	84	81	77	73	77
Kenia	tutti gli aeroporti	56	60	58	56	60	55
Lesotho	tutti gli aeroporti	68	72	70	68	72	68
Liberia	tutti gli aeroporti	39	43	41	43	33	39
Libia	Bengasi	24	29	26	24	25	24
	Sebha	41	49	45	41	33	41
	Tripoli	28	35	31	28	18	28
Madagascar	tutti gli aeroporti	65	69	67	65	69	64
Malawi	tutti gli aeroporti	59	64	62	60	64	59
Mali	tutti gli aeroporti	43	48	46	43	41	42
Marocco	Casablanca	12	15	14	15	20	12



TABELLA V (Regno Unito, Danimarca e Irlanda) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7	8
II. AFRICA (seguito)							
	Fès, Rabat	12	15	▶ <u>C2</u> 15 ◀	15	11	12
	Ifni	28	33	30	32	24	27
	Tangeri, Tetuán	0	0	0	0	0	0
Mauritania	tutti gli aeroporti	28	31	30	31	25	27
Maurizio	tutti gli aeroporti	65	69	67	65	69	64
Mozambico	tutti gli aeroporti	65	69	67	66	69	65
Namibia	tutti gli aeroporti	68	72	70	68	72	68
Niger	tutti gli aeroporti	43	48	46	43	41	42
Nigeria	tutti gli aeroporti	61	67	64	61	54	61
Repubblica centrafricana	tutti gli aeroporti	66	72	69	65	63	75
Ruanda	tutti gli aeroporti	54	58	57	55	59	54
Seicelle	tutti gli aeroporti	65	69	67	65	69	64
Senegal	tutti gli aeroporti	28	31	30	31	25	27
Sierra Leone	tutti gli aeroporti	39	43	41	43	33	39
Somalia	tutti gli aeroporti	56	60	58	56	61	55
Sudafrica (Repubblica del)	tutti gli aeroporti	68	72	70	68	72	68
Sudan	tutti gli aeroporti	41	45	43	41	45	40
Swaziland	tutti gli aeroporti	68	72	70	68	72	68
Tanzania	tutti gli aeroporti	59	64	62	60	64	59
Togo	tutti gli aeroporti	61	67	64	61	54	61
Tunisia	Gerba	22	28	25	22	28	22
	Tunisi	11	15	13	11	18	11
Uganda	tutti gli aeroporti	54	58	57	55	59	54
Zaire	tutti gli aeroporti	78	85	82	78	67	78
Zambia	tutti gli aeroporti	64	68	67	65	69	64
Zimbabwe	tutti gli aeroporti	64	68	67	65	69	64
III. AMERICA							
1. America settentrionale							
Canada	Edmonton, Vancouver, Winnipeg	89	85	87	92	74	85
	Gander, Moncton	75	68	71	77	56	76
	Halifax, Montréal, Ottawa, Québec, Toronto	81	76	79	84	64	76
Groenlandia	tutti gli aeroporti	85	80	81	90	67	75

TABELLA V (Regno Unito, Danimarca e Irlanda) *(seguito)*

1	2	3	4	5	6	7	8
III. AMERICA <i>(seguito)</i>							
Stati uniti	Akron, Albany, Atlanta, Baltimora, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Philadelphia, Pittsburgh, Saint Louis, Washington	80	75	76	82	65	81
	Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle	86	82	84	87	74	87
	Anchorage, Fairbanks, Juneau	83	89	86	83	89	82
	Honolulu	94	91	93	96	84	94
	Miami	85	85	83	86	73	85
	Portorico	82	84	80	84	68	86
2. America centrale							
Bahamas	tutti gli aeroporti	78	80	77	80	65	83
Belize	tutti gli aeroporti	81	83	80	83	71	84
Bermude (isole)	tutti gli aeroporti	78	80	77	80	65	83
Costarica	tutti gli aeroporti	81	83	80	83	71	84
Cuba	tutti gli aeroporti	81	83	80	83	71	84
Curaçao	tutti gli aeroporti	71	77	74	71	68	71
El Salvador	tutti gli aeroporti	81	83	80	83	71	84
Giamaica	tutti gli aeroporti	81	873	80	83	71	84
Guatemala	tutti gli aeroporti	81	83	80	83	71	84
Haiti	tutti gli aeroporti	78	80	77	80	65	83
Honduras	tutti gli aeroporti	81	83	80	83	71	84
Indie occidentali	tutti gli aeroporti	71	77	74	71	68	71
Isole Vergini	vedi Indie occidentali						
Messico	tutti gli aeroporti	85	83	84	87	76	86
Nicaragua	tutti gli aeroporti	81	83	80	83	71	84
Panama	tutti gli aeroporti	81	83	80	83	71	84
Repubblica dominicana	tutti gli aeroporti	78	80	77	80	65	83
3. America del Sud							
Argentina	tutti gli aeroporti	71	75	73	71	69	71

▼B

TABELLA V (Regno Unito, Danimarca e Irlanda) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7	8
III. AMERICA (seguito)							
Aruba	tutti gli aeroporti	71	77	74	71	68	71
Bolivia	tutti gli aeroporti	71	75	73	71	69	71
Brasile	tutti gli aeroporti	71	77	74	71	68	71
Cile	tutti gli aeroporti	71	75	73	71	69	71
Colombia	tutti gli aeroporti	71	77	74	71	68	71
Ecuador	tutti gli aeroporti	71	77	74	71	68	71
Guaiana	tutti gli aeroporti	71	77	74	71	68	71
Paraguay	tutti gli aeroporti	71	75	75	71	69	71
Perù	tutti gli aeroporti	71	77	74	71	68	71
Suriname	tutti gli aeroporti	71	77	74	71	68	71
Trinidad e Tobago	tutti gli aeroporti	71	77	74	71	68	71
Uruguay	tutti gli aeroporti	71	75	75	71	69	71
Venezuela	tutti gli aeroporti	71	77	74	71	68	71
▼M8							
IV. ASIA							
Afghanistan	tutti gli aeroporti	40	42	42	40	50	41
Arabia Saudita	tutti gli aeroporti	37	41	40	38	42	37
Armenia	tutti gli aeroporti	21	24	23	22	40	20
Azerbaigian	tutti gli aeroporti	21	24	23	22	40	20
Bahreïn	tutti gli aeroporti	37	41	40	38	38	37
Bangladesh	tutti gli aeroporti	40	42	42	40	50	41
Birmania	vedi Myanmar						
Brunei	vedi Malaysia						
Butan	vedi Nepal						
Cambogia	tutti gli aeroporti	55	58	57	56	58	55
Cina	tutti gli aeroporti	59	62	61	60	69	59
Cipro	tutti gli aeroporti	1	2	1	1	2	1
Corea del Nord	tutti gli aeroporti	73	76	75	73	76	72
Corea del Sud	tutti gli aeroporti	73	76	75	73	76	72
Emirati arabi uniti	tutti gli aeroporti	37	41	40	38	42	37
Filippine	tutti gli aeroporti	73	76	75	73	76	72
Georgia	tutti gli aeroporti	21	24	23	22	40	20
Giappone	tutti gli aeroporti	78	81	80	78	81	78
Giordania	tutti gli aeroporti	20	23	21	20	19	19
Hong Kong	tutti gli aeroporti	73	76	75	73	76	72

▼M8

TABELLA V (Regno Unito, Danimarca e Irlanda) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7	8
IV. ASIA (seguito)							
India	tutti gli aeroporti	40	42	42	40	50	41
Indonesia	tutti gli aeroporti	73	76	75	73	76	72
Iraq	tutti gli aeroporti	21	24	23	22	40	20
Iran	tutti gli aeroporti	21	24	23	22	40	20
Israele	tutti gli aeroporti	19	21	20	19	19	18
Kazakistan	tutti gli aeroporti	67	72	70	69	84	65
Kirghizistan	tutti gli aeroporti	67	72	70	69	84	65
Kuwait	tutti gli aeroporti	21	24	23	22	40	20
Laos	tutti gli aeroporti	55	58	57	56	58	55
Libano	tutti gli aeroporti	18	20	19	18	19	16
Macao	tutti gli aeroporti	73	76	75	73	76	72
Malaysia	tutti gli aeroporti	73	76	75	73	76	72
Maldive	tutti gli aeroporti	55	59	57	55	55	56
Mascate e Oman	tutti gli aeroporti	49	53	51	49	47	48
Mongolia	tutti gli aeroporti	76	82	80	78	95	74
Myanmar	tutti gli aeroporti	55	58	57	56	58	55
Nepal	tutti gli aeroporti	40	42	42	40	50	41
Oman	vedi Mascate e Oman						
Pakistan	tutti gli aeroporti	40	42	40	40	50	41
Qatar	tutti gli aeroporti	37	41	40	38	38	37
Repubblica araba dello Yemen	tutti gli aeroporti	46	50	48	46	46	45
Singapore	tutti gli aeroporti	73	76	75	73	76	72
Siria	tutti gli aeroporti	20	23	21	20	19	19
Sri Lanka	tutti gli aeroporti	55	59	57	55	55	56
Tagikistan	tutti gli aeroporti	20	23	21	20	23	19
Taiwan	tutti gli aeroporti	73	76	75	73	76	72
Thailandia	tutti gli aeroporti	55	58	57	56	58	55
Turkmenistan	tutti gli aeroporti	67	72	70	69	84	65
Uzbekistan	tutti gli aeroporti	67	72	70	69	84	65
Vietnam	tutti gli aeroporti	55	58	57	56	58	55
V. AUSTRALIEA e OCEANIA	tutti gli aeroporti	74	77	76	74	78	74

▼B

TABELLA VI (Grecia)

Paesi terzi	Aeroporti di partenza	Aeroporti d'arrivo				
		Atene	Iraklion	Kerkyra	Rodi	Salonico
1	2	3	4	5	6	7
▼M6						
I. EUROPA						
Albania	tutti gli aeroporti	66	53	50	49	53
Armenia	► <u>M8</u> vedi Asia ◀	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>
		◀	◀	◀	◀	◀
Bielorussia	tutti gli aeroporti	34	30	29	29	30
Bosnia-Erzegovina	tutti gli aeroporti	15	12	12	11	12
Bulgaria	tutti gli aeroporti	29	18	17	16	63
Cipro	vedi Asia					
Croazia	tutti gli aeroporti	62	49	46	45	49
Estonia	tutti gli aeroporti	40	36	35	35	36
Georgia	► <u>M8</u> vedi Asia ◀	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>	► <u>M8</u>
		◀	◀	◀	◀	◀
Gibilterra		0	0	0	0	0
Islanda	tutti gli aeroporti	26	24	24	23	24
Isole Færøer	tutti gli aeroporti	12	11	12	10	11
Lettonia	tutti gli aeroporti	40	36	35	35	36
Lituania	tutti gli aeroporti	40	36	35	35	36
Macedonia (territorio dell'ex Repubblica di Jugoslavia)	tutti gli aeroporti	35	28	26	26	28
Malta	tutti gli aeroporti	18	15	14	14	15
Moldavia	tutti gli aeroporti	48	44	43	43	44
Montenegro	tutti gli aeroporti	9	8	7	7	8
Norvegia	Ålesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes	9	8	9	5	3
	Bergen	14	13	14	13	14
	Kristiansand	5	5	5	5	5
	Oslo	5	4	5	4	5
	Stavanger	10	9	10	9	10
Polonia	Bydgoszcz, Cracovia, Gdansk Rzeszów, Wrocław	25	22	22	22	22

▼M6

TABELLA VI (Grecia) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7
I. EUROPA (seguito)						
	Poznan	11	10	10	9	10
	Szczecin	0	0	0	0	0
	Varsavia	22	20	19	19	20
Repubblica ceca	Ostrava	19	16	22	15	22
	Praga	7	6	9	6	8
Romania	tutti gli aeroporti	54	38	36	35	39
Russia	Gorki, Kouïbychev, Perm, Rostov, Volgograd	50	46	45	45	46
	San Pietroburgo	35	32	31	31	32
	Mosca, Orel, Voronej	42	39	38	38	39
	Irkoutsk, Kirensk, Krasnojarsk, Novosibirsk, Khabarovsk, Vladivostok	71	67	66	66	67
	Omsk, Sverdlovsk	58	55	54	54	55
Serbia	tutti gli aeroporti	68	55	53	51	55
Slovacchia	Bratislava	0	0	0	0	0
	Kosice, Presov	28	25	33	24	32
Slovenia	tutti gli aeroporti	27	19	18	18	43
Svizzera	Basilea	0	0	0	0	0
	Berna	14	12	12	11	12
	Ginevra	1	0	0	0	0
	Zurigo	4	4	4	4	4
Turchia (europea)	tutti gli aeroporti					
Turchia (asitica)	Adana, Afyon, Antalya, Elâzığ, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trebisonda	51	42	40	40	63
	Agri, Diyarbakir, Ezurum, Kars, Van	69	58	56	56	62
	Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak	50	39	38	37	67
	Izmir	49	37	36	35	36
Ucraina	tutti gli aeroporti	40	36	35	35	36
Ungheria	tutti gli aeroporti	24	20	28	19	27
▼B						
II. AFRICA						
Algeria	Algeri	25	22	22	21	22
	Annaba, Constantina	26	23	22	22	23
	El Goléa	40	36	36	35	36



TABELLA VI (Grecia) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7
II. AFRICA (seguito)						
Angola	tutti gli aeroporti	76	72	72	71	72
Benin	tutti gli aeroporti	72	68	68	71	68
Botswana	tutti gli aeroporti	95	91	90	90	91
Burkina Faso	tutti gli aeroporti	66	62	62	61	62
Burundi	tutti gli aeroporti	91	85	84	83	85
Camerun	tutti gli aeroporti	70	66	65	65	66
Canarie	vedi Spagna (tabella Europa)					
Capo Verde (Repubblica del)	tutti gli aeroporti	62	59	58	58	59
Ciad	tutti gli aeroporti	61	57	57	56	57
Comore	tutti gli aeroporti	94	90	89	88	90
Congo	tutti gli aeroporti	73	70	69	69	70
Costa d'Avorio	tutti gli aeroporti	72	68	68	71	68
Egitto	tutti gli aeroporti	66	51	49	48	52
Etiopia	tutti gli aeroporti	88	80	78	77	80
Gabon	tutti gli aeroporti	70	66	65	65	66
Gambia	tutti gli aeroporti	62	59	58	58	59
Ghana	tutti gli aeroporti	72	68	68	71	68
Gibuti	tutti gli aeroporti	89	82	80	80	82
Guinea	tutti gli aeroporti	69	66	65	65	66
Guinea-Bissau	tutti gli aeroporti	69	66	65	65	66
Guinea equatoriale	tutti gli aeroporti	80	76	75	74	76
Isola Sant'Elena	tutti gli aeroporti	80	76	75	74	76
Isola São Tomé e Príncipe	tutti gli aeroporti	80	76	75	74	76
Kenia	tutti gli aeroporti	92	86	85	84	86
Lesotho	tutti gli aeroporti	95	91	90	90	91
Liberia	tutti gli aeroporti	69	66	65	65	66
Libia	Bengasi	33	29	29	28	29
	Sebha	40	36	35	35	36
	Tripoli	22	19	19	19	20
Madagascar	tutti gli aeroporti	94	90	89	88	90
Malawi	tutti gli aeroporti	93	88	86	86	88
Mali	tutti gli aeroporti	66	62	62	61	62
Marocco	Casablanca	37	34	34	33	34
	Fès, Rabat	38	35	35	34	35

TABELLA VI (Grecia) *(seguito)*

1	2	3	4	5	6	7
II. AFRICA <i>(seguito)</i>						
	Ifni	46	42	42	41	43
	Tangeri, Tetuán	0	0	0	0	0
Mauritania	tutti gli aeroporti	62	59	58	58	59
Maurizio	tutti gli aeroporti	94	90	89	88	90
Mozambico	tutti gli aeroporti	94	90	94	89	90
Namibia	tutti gli aeroporti	95	91	90	90	91
Niger	tutti gli aeroporti	66	62	62	61	62
Nigeria	tutti gli aeroporti	72	68	68	71	68
Repubblica centrafricana	tutti gli aeroporti	69	65	64	64	65
Ruanda	tutti gli aeroporti	91	85	84	83	85
Seicelle	tutti gli aeroporti	94	90	89	88	90
Senegal	tutti gli aeroporti	62	59	58	58	59
Sierra Leone	tutti gli aeroporti	69	66	65	65	66
Somalia	tutti gli aeroporti	92	86	85	84	86
Sudafrica (Repubblica del)	tutti gli aeroporti	95	91	90	90	91
Sudan	tutti gli aeroporti	86	77	75	74	77
Swaziland	tutti gli aeroporti	95	91	90	90	91
Tanzania	tutti gli aeroporti	93	88	86	86	88
Togo	tutti gli aeroporti	72	68	68	71	68
Tunisia	Gerba	23	20	20	20	20
	Tunisi	11	9	9	9	9
Uganda	tutti gli aeroporti	91	85	84	83	85
Zaire	tutti gli aeroporti	73	70	69	69	70
Zambia	tutti gli aeroporti	94	90	89	88	90
Zimbabwe	tutti gli aeroporti	94	90	89	88	90
III. AMERICA						
1. <i>America settentrionale</i>						
Canada	Edmonton, Vancouver, Winnipeg	58	56	55	55	56
	Gander, Moncton	31	30	30	30	30
	Halifax, Montréal, Ottawa, Québec, Toronto	45	48	48	47	48
Groenlandia	tutti gli aeroporti	19	18	18	18	18



TABELLA VI (Grecia) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7
III. AMERICA (seguito)						
Stati Uniti	Akron, Albany, Atlanta, Baltimora, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Philadelphia, Pittsburgh, Saint Louis, Washington	51	49	48	48	49
	Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle	63	61	61	60	61
	Anchorage, Fairbanks, Juneau	71	68	68	68	69
	Honolulu	74	72	72	72	72
	Miami	61	59	59	59	59
	Portorico	58	56	56	56	57
2. America centrale						
Bahamas	tutti gli aeroporti	56	53	53	53	54
Belize	tutti gli aeroporti	61	59	58	58	59
Bermude (isole)	tutti gli aeroporti	56	53	53	53	54
Costarica	tutti gli aeroporti	61	59	58	58	59
Cuba	tutti gli aeroporti	61	59	58	58	59
Curaçao	tutti gli aeroporti	67	64	64	64	65
El Salvador	tutti gli aeroporti	61	59	58	58	59
Giamaica	tutti gli aeroporti	61	59	58	58	59
Guatemala	tutti gli aeroporti	61	59	58	58	59
Haiti	tutti gli aeroporti	56	53	53	53	54
Honduras	tutti gli aeroporti	61	59	58	58	59
Indie occidentali	tutti gli aeroporti					
Isole Vergine	vedi Indie occidentali					
Messico	tutti gli aeroporti	65	63	63	62	63
Nicaragua	tutti gli aeroporti	61	59	58	58	59
Panama	tutti gli aeroporti	61	59	58	58	59
Repubblica dominicana	tutti gli aeroporti	56	53	53	53	54
3. America del Sud						
Argentina	tutti gli aeroporti	68	66	66	66	66
Aruba	tutti gli aeroporti	67	64	64	64	65

▼B

TABELLA VI (Grecia) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7
III. AMERICA (seguito)						
Bolivia	tutti gli aeroporti	68	66	66	66	66
Brasile	tutti gli aeroporti	67	64	64	64	65
Cile	tutti gli aeroporti	68	66	66	66	66
Colombia	tutti gli aeroporti	67	64	64	64	65
Ecuador	tutti gli aeroporti	67	64	64	64	65
Guaiana	tutti gli aeroporti	67	64	64	64	65
Paraguay	tutti gli aeroporti	68	66	66	66	66
Perù	tutti gli aeroporti	67	64	64	64	65
Suriname	tutti gli aeroporti	67	64	64	64	65
Trinidad e Tobago	tutti gli aeroporti	67	64	64	64	65
Uruguay	tutti gli aeroporti	68	66	66	66	66
Venezuela	tutti gli aeroporti	67	64	64	64	65
▼ <u>M8</u>						
IV. ASIA						
Afghanistan	tutti gli aeroporti	77	73	72	72	73
Arabia Saudita	tutti gli aeroporti	84	74	72	71	74
Armenia	tutti gli aeroporti	20	18	18	18	18
Azerbaigian	tutti gli aeroporti	20	18	18	18	17
Bahreïn	tutti gli aeroporti	84	74	72	71	74
Bangladesh	tutti gli aeroporti	77	73	72	72	73
Birmania	vedi Myanmar					
Brunei	vedi Malaysia					
Butan	vedi Nepal					
Cambogia	tutti gli aeroporti	92	89	88	87	89
Cina	tutti gli aeroporti	78	75	75	74	75
Cipro	tutti gli aeroporti	37	28	27	26	28
Corea del Nord	tutti gli aeroporti	92	89	88	87	89
Corea del Sud	tutti gli aeroporti	92	89	88	87	89
Emirati arabi uniti	tutti gli aeroporti	88	81	80	79	81
Filippine	tutti gli aeroporti	92	89	88	87	89
Georgia	tutti gli aeroporti	20	18	18	18	18
Giappone	tutti gli aeroporti	82	80	80	80	81
Giordania	tutti gli aeroporti	64	51	49	47	51
Hong Kong	tutti gli aeroporti	64	62	62	62	62
India	tutti gli aeroporti	77	73	72	72	73

▼M8

TABELLA VI (Grecia) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7
IV. ASIA (seguito)						
Indonesia	tutti gli aeroporti	64	62	62	62	62
Iraq	tutti gli aeroporti	20	18	18	18	18
Iran	tutti gli aeroporti	20	18	18	18	18
Israele	tutti gli aeroporti	64	51	49	47	51
Kazakistan	tutti gli aeroporti	55	52	51	50	52
Kirghizistan	tutti gli aeroporti	55	52	51	50	52
Kuwait	tutti gli aeroporti	20	18	18	18	18
Laos	tutti gli aeroporti	92	89	88	87	89
Libano	tutti gli aeroporti	62	49	47	46	49
Macao	tutti gli aeroporti	92	89	88	87	89
Malaysia	tutti gli aeroporti	92	89	88	87	89
Maldive	tutti gli aeroporti	94	90	89	89	90
Mascate e Oman	tutti gli aeroporti	88	81	80	79	81
Mongolia	tutti gli aeroporti	71	67	66	66	67
Myanmar	tutti gli aeroporti	92	89	88	87	89
Nepal	tutti gli aeroporti	77	73	72	72	73
Oman	vedi Mascate e Oman					
Pakistan	tutti gli aeroporti	77	73	72	72	73
Qatar	tutti gli aeroporti	84	74	72	71	74
Repubblica araba dello Yemen	tutti gli aeroporti	80	80	79	78	80
Singapore	tutti gli aeroporti	92	89	88	87	89
Siria	tutti gli aeroporti	59	52	50	49	53
Sri Lanka	tutti gli aeroporti	94	90	89	89	90
Tagikistan	tutti gli aeroporti	55	52	51	50	52
Taiwan	tutti gli aeroporti	92	89	88	87	89
Thailande	tutti gli aeroporti	92	89	88	87	89
Turkmenistan	tutti gli aeroporti	55	52	51	50	52
Uzbekistan	tutti gli aeroporti	55	52	51	50	52
Vietnam	tutti gli aeroporti	92	89	88	87	89
V. AUSTRALIA e OCEANIA	tutti gli aeroporti	97	95	94	94	95



TABELLA VII (Spagna)

Paesi terzi	Aeroporti di partenza	Aeroporti d'arrivo							
		Barcellona	Bilbao	Las Palmas	Madrid	Palma	Valenza	Siviglia	Santiago di Compostella
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
▼M6									
I. EUROPA									
Albania	tutti gli aeroporti	40	40	19	36	22	36	31	31
Armenia	►M8 vedi Asia ◀	►M8	►M8	►M8	►M8	►M8	►M8	►M8	►M8
		◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀
Bielorussia	tutti gli aeroporti	45	43	23	38	44	41	35	37
Bosnia-Erzegovina	tutti gli aeroporti	28	26	11	20	12	14	17	17
Bulgaria	tutti gli aeroporti	6	7	3	5	4	5	5	6
Cipro	vedi Asia								
Croazia	tutti gli aeroporti	13	13	6	9	10	10	8	8
Estonia	tutti gli aeroporti	33	29	16	28	26	26	23	26
Georgia	►M8 vedi Asia ◀	►M8	►M8	►M8	►M8	►M8	►M8	►M8	►M8
		◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀	◀
Gibilterra		0	0	0	0	0	0	0	0
Islanda	tutti gli aeroporti	43	49	18	37	40	40	40	51
Isole Færøer	tutti gli aeroporti	17	19	8	15	16	16	15	19
Lettonia	tutti gli aeroporti	33	29	16	28	26	26	23	26
Lituania	tutti gli aeroporti	33	32	17	29	33	30	25	28
Macedonia (territorio dell'ex Repubblica di Jugoslavia)	tutti gli aeroporti	52	39	19	39	52	44	34	34
Malta	tutti gli aeroporti	9	6	3	6	9	7	5	5
Moldavia	tutti gli aeroporti	54	47	21	44	53	48	40	40
Montenegro	tutti gli aeroporti	44	34	16	32	56	36	28	28
Norvegia	Ålesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes	35	37	20	33	33	32	30	35
	Bergen	37	39	20	33	33	33	29	37
	Kristiansand	5	5	3	4	4	4	4	5
	Oslo	15	17	9	14	14	14	12	15

▼M6

TABELLA VII (Spagna) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. EUROPA (seguito)									
	Stavanger	27	30	14	25	25	25	22	27
Polonia	Bydgoszcz, Cracovia, Gdansk Rzeszów, Wroclaw	43	38	17	32	38	38	27	32
	Poznan	24	21	10	18	21	15	15	18
	Szczecin	0	0	0	0	0	0	0	0
	Varsavia	31	30	14	27	30	28	22	25
Repubblica ceca	Ostrava	12	12	6	9	13	12	9	15
	Praga	11	10	4	8	10	9	7	8
Romania	tutti gli aeroporti	13	11	6	11	13	11	9	9
Russia	Gorki, Kouïbychev, Perm, Rostov, Volgo- grad	60	54	38	52	59	56	48	50
	San Pietroburgo	43	42	24	38	41	39	34	38
	Mosca, Orel, Voronej	53	62	30	46	50	47	41	45
	Irkoutsk, Kirensk, Krasnoïarsk, Novosi- birsk, Khabarovsk, Vladivostok	82	77	63	75	82	78	72	72
	Omsk, Sverdlovsk	71	57	51	64	69	67	60	60
Serbia	tutti gli aeroporti	37	30	15	28	36	31	24	24
Slovacchia	Bratislava	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kosice, Presov	18	16	8	14	18	16	12	13
Slovenia	tutti gli aeroporti	17	12	5	11	14	12	10	10
Svizzera	Basilea	0	0	0	0	0	0	0	0
	Berna	10	9	9	7	8	8	5	6
	Ginbevra	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zurigo	24	20	6	17	20	17	13	14
Turchia (europea)	tutti gli aeroporti	10	9	10	9	10	10	12	10
Turchia (asiatica)	Adana, Afyon, Anta- lya, Elâzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamo- nu, Konya, Malatya, Samsun, Trebisonda (Trabzon)	22	28	8	21	23	22	21	21
	Agrei, Diyarbakir, Ezurum, Kars, Van	34	31	23	30	35	32	28	26
	Akhisar, Ankara, Bali- kesir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak	18	15	10	5	18	16	14	13
	Izmir	12	10	7	10	13	11	9	9
Ucraina	tutti gli aeroporti	42	38	22	35	41	37	40	32

▼M6

TABELLA VII (Spagna) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. EUROPA (seguito)									
Ungheria	tutti gli aeroporti	28	14	11	21	26	23	18	19
▼B									
II. AFRICA									
Algeria	Algeri	57	33	23	50	100	84	41	30
	Annaba, Constantina	67	38	30	44	100	67	68	42
	El-Goléa	66	52	90	67	100	82	79	47
Angola	tutti gli aeroporti	92	86	98	93	96	98	85	
Benin	tutti gli aeroporti	75	70	100	77	81	82	85	70
Botswana	tutti gli aeroporti	94	89	100	94	97	97	96	88
Burkina Faso	tutti gli aeroporti	68	64	100	73	74	76	81	88
Burundi	tutti gli aeroporti	73	62	100	69	75	72	70	62
Camerun	tutti gli aeroporti	91	84	100	90	97	96	94	81
Capo Verde (Repubblica del)	tutti gli aeroporti	39	39	100	45	42	44	52	43
Ciad	tutti gli aeroporti	76	68	100	74	68	67	64	55
Comore	tutti gli aeroporti	80	75	100	78	83	73	80	73
Congo	tutti gli aeroporti	93	87	100	94	99	97	97	85
Costa d'Avorio	tutti gli aeroporti	75	70	100	77	81	82	85	70
Egitto	tutti gli aeroporti	25	22	100	22	27	25	21	10
Etiopia	tutti gli aeroporti	62	56	100	58	60	64	59	54
Gabon	tutti gli aeroporti	91	84	100	90	97	96	94	81
Gambia	tutti gli aeroporti	39	39	100	45	42	44	52	43
Ghana	tutti gli aeroporti	75	70	100	77	81	82	85	70
Gibuti	tutti gli aeroporti	78	67	100	74	80	77	75	67
Guinea	tutti gli aeroporti	49	49	100	55	54	54	61	51
Guinea-Bissau	tutti gli aeroporti	49	49	100	55	54	54	61	51
Guinea equatoriale	tutti gli aeroporti	88	86	100	92	92	93	98	87
Isola Sant'Elene	tutti gli aeroporti	88	86	100	92	92	93	98	87
Isola São Tomé e Príncipe	tutti gli aeroporti	88	86	100	92	92	93	98	87
Kenia	tutti gli aeroporti	71	66	100	68	74	72	69	62
Lesotho	tutti gli aeroporti	94	89	100	94	97	97	96	88
Liberia	tutti gli aeroporti	49	49	100	55	54	54	61	51
Libia	Bengasi	36	29	93	30	40	35	28	24
	Tripoli	35	25	94	27	41	35	25	21
Madagascar	tutti gli aeroporti	80	75	100	78	83	73	80	73

TABELLA VII (Spagna) *(seguito)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. AFRICA <i>(seguito)</i>									
Malawi	tutti gli aeroporti	80	69	100	762	77	75	73	67
Mali	tutti gli aeroporti	68	64	100	73	74	76	81	88
Marocco	Casablanca	27	28	77	37	30	38	88	35
	Fès, Rabat	23	23	83	36	25	33	67	23
	Ifni	48	48	58	66	15	62	27	17
	Tangeri, Tetuán	0	0	0	0	0	0	0	0
Mauritania	tutti gli aeroporti	39	39	100	45	42	44	52	43
Maurizio	tutti gli aeroporti	80	75	100	78	83	73	80	73
Mozambico	tutti gli aeroporti	80	75	100	78	83	73	80	73
Namibia	tutti gli aeroporti	94	89	100	94	97	97	96	88
Niger	tutti gli aeroporti	68	64	100	73	74	76	81	88
Nigeria	tutti gli aeroporti	75	70	100	77	81	82	85	70
Repubblica centrafricana	tutti gli aeroporti	76	69	100	73	81	79	78	67
Ruanda	tutti gli aeroporti	73	62	100	69	75	72	70	62
Seicelle	tutti gli aeroporti	80	75	100	78	83	73	80	73
Senegal	tutti gli aeroporti	39	39	100	45	42	44	52	43
Sierra Leone	tutti gli aeroporti	49	49	100	55	54	54	61	51
Somalia	tutti gli aeroporti	71	66	100	68	74	72	69	62
Sudafrica (Repubblica del)	tutti gli aeroporti	94	89	100	94	97	97	96	88
Sudan	tutti gli aeroporti	59	53	100	55	58	56	52	56
Swaziland	tutti gli aeroporti	94	89	100	94	97	97	52	56
Tanzania	tutti gli aeroporti	80	69	100	72	77	75	73	67
Togo	tutti gli aeroporti	75	70	100	77	81	82	85	70
Tunisia	Gerba	83	58	100	63	100	82	94	54
	Tunisi	75	49	100	50	100	73	75	34
Uganda	tutti gli aeroporti	73	62	100	69	75	72	70	62
Zaire	tutti gli aeroporti	93	87	100	94	99	97	97	85
Zambia	tutti gli aeroporti	80	75	100	78	83	73	80	73
Zimbabwe	tutti gli aeroporti	80	75	100	78	83	73	80	73
III. AMERICA									
1. America settentrionale									
Canada	Edmonton, Vancouver, Winnipeg	72	70	100	76	69	73	72	70

▼B

TABELLA VII (Spagna) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. AMERICA (seguito)									
Messico	tutti gli aeroporti	58	43	100	45	44	45	45	45
Nicaragua	tutti gli aeroporti	53	53	100	57	52	56	58	58
Panama	tutti gli aeroporti	56	57	100	57	53	56	58	58
Repubblica dominicana	tutti gli aeroporti	53	53	100	57	52	56	58	58
3. America del Sud									
Argentina	tutti gli aeroporti	79	80	100	83	79	82	86	82
Aruba	tutti gli aeroporti	32	32	100	33	31	33	30	30
Bolivia	tutti gli aeroporti	79	80	100	83	79	82	86	82
Brasile	tutti gli aeroporti	79	80	100	78	76	77	82	76
Cile	tutti gli aeroporti	79	80	100	83	79	82	86	82
Colombia	tutti gli aeroporti	74	74	100	78	76	77	82	76
Ecuador	tutti gli aeroporti	74	74	100	78	76	77	82	76
Guaiana	tutti gli aeroporti	74	74	100	78	76	77	82	76
Paraguay	tutti gli aeroporti	79	80	100	83	79	82	86	82
Perù	tutti gli aeroporti	74	74	100	78	76	77	82	76
Suriname	tutti gli aeroporti	74	74	100	78	76	77	82	76
Trinidad e Tobago	tutti gli aeroporti	74	74	100	78	76	77	82	76
Uruguay	tutti gli aeroporti	79	80	100	83	79	82	86	82
Venezuela	tutti gli aeroporti	74	74	100	78	76	77	82	76

▼M8

IV. ASIA									
Afghanistan	tutti gli aeroporti	69	65	56	64	70	69	63	60
Arabia Saudita	tutti gli aeroporti	54	48	38	47	54	50	45	43
Armenia	tutti gli aeroporti	21	18	13	17	21	19	16	16
Azerbaigian	tutti gli aeroporti	21	18	13	17	21	19	16	16
Bahreïn	tutti gli aeroporti	54	48	38	47	54	50	45	43
Bangladesh	tutti gli aeroporti	69	65	56	64	70	69	63	60
Birmania	vedi Myanmar								
Brunei	vedi Malaysia								
Butan	vedi Nepal								
Cambogia	tutti gli aeroporti	77	73	68	73	71	76	72	70
Cina	tutti gli aeroporti	64	61	54	61	65	62	60	59
Cipro	tutti gli aeroporti	17	15	11	14	18	16	14	13
Corea del Nord	tutti gli aeroporti	76	64	57	63	67	65	62	62

▼M8

TABELLA VII (Spagna) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. ASIA (seguito)									
Corea del Sud	tutti gli aeroporti	76	64	57	63	67	65	62	62
Emirati arabi uniti	tutti gli aeroporti	57	52	45	51	58	55	50	47
Filippine	tutti gli aeroporti	76	64	57	63	67	65	62	62
Georgia	tutti gli aeroporti	21	18	13	17	21	19	16	16
Giappone	tutti gli aeroporti	88	75	69	75	79	88	74	73
Giordania	tutti gli aeroporti	28	25	19	25	30	27	24	22
Hong Kong	tutti gli aeroporti	76	64	57	63	67	65	62	62
India	tutti gli aeroporti	69	65	56	64	70	69	63	60
Indonesia	tutti gli aeroporti	76	64	57	63	67	65	62	62
Iraq	tutti gli aeroporti	21	18	13	17	21	19	16	16
Iran	tutti gli aeroporti	21	18	13	17	21	19	16	16
Israele	tutti gli aeroporti	27	24	18	24	29	26	23	21
Kazakistan	tutti gli aeroporti	38	35	29	35	38	37	34	33
Kirgizistan	tutti gli aeroporti	38	35	29	35	38	37	34	33
Kuwait	tutti gli aeroporti	21	18	13	17	21	19	16	16
Laos	tutti gli aeroporti	77	73	68	73	71	76	72	70
Libano	tutti gli aeroporti	26	23	17	23	28	25	22	20
Macao	tutti gli aeroporti	76	64	57	63	67	65	62	62
Malaysia	tutti gli aeroporti	76	64	57	63	67	65	62	62
Maldive	tutti gli aeroporti	74	70	100	70	75	73	70	66
Mascate e Oman	tutti gli aeroporti	57	52	45	51	58	55	50	47
Mongolia	tutti gli aeroporti	69	67	58	65	69	68	64	63
Myanmar	tutti gli aeroporti	77	73	68	73	71	76	72	78
Nepal	tutti gli aeroporti	69	65	56	64	70	69	63	60
Oman	vedi Mascate e Oman								
Pakistan	tutti gli aeroporti	69	65	56	64	70	69	63	60
Qatar	tutti gli aeroporti	54	48	38	47	54	50	45	43
Repubblica araba dello Yemen	tutti gli aeroporti	56	51	100	53	59	56	53	49
Singapore	tutti gli aeroporti	76	64	57	63	67	65	62	62
Siria	tutti gli aeroporti	28	25	19	25	30	27	24	22
Sri Lanka	tutti gli aeroporti	74	70	100	70	75	73	70	66
Tagikistan	tutti gli aeroporti	38	35	29	35	38	37	34	33
Taiwan	tutti gli aeroporti	76	64	57	63	67	65	62	62
Thailandia	tutti gli aeroporti	77	73	68	73	71	76	72	70

▼M8

TABELLA VII (Spagna) *(seguito)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. ASIA <i>(seguito)</i>									
Turkmenistan	tutti gli aeroporti	38	35	29	35	38	37	34	33
Uzbekistan	tutti gli aeroporti	38	35	29	35	38	37	34	33
Vietnam	tutti gli aeroporti	77	73	68	73	71	76	72	70
V. AUSTRALIA e OCEANIA	tutti gli aeroporti	85	82	82	83	86	85	83	80

▼B

TABELLA VIII (Portogallo)

Paesi terzi	Aeroporti di partenza	Aeroporti d'arrivo			
		Funchal	Lisbona	Ponta Delgada	Oporto
1	2	3	4	5	6
▼M6					
I. EUROPA					
Albania	tutti gli aeroporti	5	7	5	8
Armenia	► M8 vedi Asia ◀	► M8	► M8	► M8	► M8
		◀	◀	◀	◀
Bielorussia	tutti gli aeroporti	21	17	19	19
Bosnia-Erzegovina	tutti gli aeroporti	11	15	9	17
Bulgaria	tutti gli aeroporti	11	11	12	11
Cipro	vedi Asia				
Croazia	tutti gli aeroporti	5	7	4	8
Estonia	tutti gli aeroporti	15	19	14	21
Georgia	► M8 vedi Asia ◀	► M8	► M8	► M8	► M8
		◀	◀	◀	◀
Gibilterra	tutti gli aeroporti	0	0	0	0
Islanda	tutti gli aeroporti	31	36	34	40
Isole Færøer	tutti gli aeroporti	11	14	11	15
Lettonia	tutti gli aeroporti	156	19	14	21
Lituania	tutti gli aeroporti	15	19	14	21
Macedonia (territorio dell'ex Repubblica di Jugoslavia)	tutti gli aeroporti	9	12	8	13
Malta	tutti gli aeroporti	3	4	2	4
Moldavia	tutti gli aeroporti	28	38	26	39
Montenegro	tutti gli aeroporti	9	13	8	14
Norvegia	Ålesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes	24	30	24	32
	Bergen	12	15	12	17
	Kristiansand	31	4	3	5
	Oslo	7	9	7	10
	Stavanger	7	10	7	11
Polonia	Bydgoszcz, Cracovia, Gdansk Rzeszów, Wrocław	4	5	3	6
	Poznan	4	6	4	7

▼M6

TABELLA VIII (Portogallo) (seguito)

1	2	3	4	5	6
I. EUROPA (seguito)					
	Szczecin	0	0	0	0
	Varsavia	11	15	10	16
Repubblica ceca	Ostrava	7	9	7	10
	Praga	5	7	4	8
Romania	tutti gli aeroporti	28	28	19	30
Russia	Gorki, Kouïbychev, Perm, Rostov, Volgograd	39	50	37	49
	San Pietroburgo	21	26	20	28
	Mosca, Orel, Voronej	34	43	32	44
	Irkoutsk, Kirensk, Krasnoiarsk, Novosibirsk, Khabarovsk, Vladivostok	63	71	59	72
	Omsk, Sverdlovsk	51	57	48	60
Serbia	tutti gli aeroporti	16	23	14	24
Slovacchia	Bratislava	0	0	0	0
	Kosice, Presov	11	11	6	12
Slovenia	tutti gli aeroporti	5	7	4	8
Svizzera	Basilea	0	0	0	0
	Berna	3	5	3	5
	Ginevra	0	0	0	0
	Zurigo	8	12	7	14
Turchia (europea)	tutti gli aeroporti	5	6	4	6
Turchia (asiatica)	Adana, Afyon, Antalya, Elâzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trebisonda (Trabson)	5	7	8	7
	Agri, Diyarbakir, Ezurum, Kars, Van	22	27	20	27
	Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak	10	13	9	13
	Izmir	7	8	6	9
Ucraina	tutti gli aeroporti	23	30	2	32
Ungheria	tutti gli aeroporti	12	17	11	18
▼<u>B</u>					
II. AFRICA					
Algeria	Algeri	15	28	12	27
	Annaba, Constantina	21	32	16	32
	El-Goléa	42	58	29	53
Angola	tutti gli aeroporti	91	88	77	84



TABELLA VIII (Portogallo) (seguito)

1	2	3	4	5	6
II. AFRICA (seguito)					
Benin	tutti gli aeroporti	83	89	57	83
Botswana	tutti gli aeroporti	92	84	82	82
Burkina Faso	tutti gli aeroporti	66	71	50	66
Burundi	tutti gli aeroporti	92	66	79	64
Camerun	tutti gli aeroporti	86	88	70	85
Capo Verde (Repubblica del)	tutti gli aeroporti	75	53	55	48
Ciad	tutti gli aeroporti	67	71	54	68
Comore	tutti gli aeroporti	81	78	81	76
Congo	tutti gli aeroporti	90	87	74	83
Costa d'Avorio	tutti gli aeroporti	83	89	57	83
Egitto	tutti gli aeroporti	18	21	18	20
Etiopia	tutti gli aeroporti	95	55	82	53
Gabon	tutti gli aeroporti	86	88	70	85
Gambia	tutti gli aeroporti	75	53	55	48
Ghana	tutti gli aeroporti	83	89	57	83
Gibuti	tutti gli aeroporti	96	70	83	68
Guinea	tutti gli aeroporti	78	61	59	55
Guinea-Bissau	tutti gli aeroporti	78	61	59	55
Guinea equatoriale	tutti gli aeroporti	89	81	77	78
Isola Sant'Elene	tutti gli aeroporti	89	81	77	78
Isola São Tomé e Príncipe	tutti gli aeroporti	89	81	77	78
Kenia	tutti gli aeroporti	62	66	55	64
Lesotho	tutti gli aeroporti	92	84	82	82
Liberia	tutti gli aeroporti	83	89	57	83
Libia	Bengasi	20	26	17	25
	Tripoli	16	23	13	24
Madagascar	tutti gli aeroporti	81	78	81	76
Malawi	tutti gli aeroporti	94	68	82	68
Mali	tutti gli aeroporti	66	71	50	66
Marocco	Casablanca	100	50	52	34
	Fès, Rabat	100	36	61	26
	Ifni	60	79	40	65
	Tangeri, Tetuán	0	0	0	0
Mauritania	tutti gli aeroporti	75	53	55	48
Maurizio	tutti gli aeroporti	81	78	81	76

TABELLA VIII (Portogallo) *(seguito)*

1	2	3	4	5	6
II. AFRICA <i>(seguito)</i>					
Mozambico	tutti gli aeroporti	81	78	81	76
Namibia	tutti gli aeroporti	92	84	82	82
Niger	tutti gli aeroporti	66	71	50	66
Nigeria	tutti gli aeroporti	83	89	57	83
Repubblica centrafricana	tutti gli aeroporti	92	66	79	64
Ruanda	tutti gli aeroporti	92	66	79	64
Seicelle	tutti gli aeroporti	81	78	81	76
Senegal	tutti gli aeroporti	75	53	55	48
Sierra Leone	tutti gli aeroporti	78	61	59	55
Somalia	tutti gli aeroporti	62	66	55	64
Sudafrica (Repubblica del)	tutti gli aeroporti	92	84	82	82
Sudan	tutti gli aeroporti	46	51	39	50
Swaziland	tutti gli aeroporti	93	84	82	82
Tanzania	tutti gli aeroporti	94	68	82	68
Togo	tutti gli aeroporti	83	89	57	83
Tunisia	Gerba	58	49	43	48
	Tunisi	55	39	42	39
Uganda	tutti gli aeroporti	92	66	79	64
Zaire	tutti gli aeroporti	90	87	74	83
Zambia	tutti gli aeroporti	93	78	81	76
Zimbabwe	tutti gli aeroporti	81	78	81	76
III. AMERICA					
1. <i>America settentrionale</i>					
Canada	Edmonton, Vancouver, Winnipeg	90	51	100	50
	Gander, Moncton	77	67	100	65
	Halifax, Montréal, Ottawa, Québec, Toronto	84	74	100	65
Groenlandia	tutti gli aeroporti	73	72	100	79
Stati Uniti	Akron, Albany, Atlanta, Baltimora, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Philadelphia, Pittsburgh, Saint Louis, Washington	84	74	100	73

TABELLA VIII (Portogallo) *(seguito)*

1	2	3	4	5	6
III. AMERICA <i>(seguito)</i>					
	Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle	88	82	100	81
	Anchorage, Fairbanks, Juneau	92	62	100	61
	Honolulu	96	90	100	88
	Miami	92	79	100	77
	Portorico	100	70	100	76
2. <i>America centrale</i>					
Bahamas	tutti gli aeroporti	100	70	100	76
Belize	tutti gli aeroporti	100	84	100	82
Bermude (isole)	tutti gli aeroporti	100	70	100	76
Costarica	tutti gli aeroporti	100	84	100	82
Cuba	tutti gli aeroporti	100	84	100	82
Curaçao	tutti gli aeroporti	100	84	100	82
El Salvador	tutti gli aeroporti	100	84	100	82
Giamaica	tutti gli aeroporti	100	84	100	82
Guatemala	tutti gli aeroporti	100	84	100	82
Haiti	tutti gli aeroporti	100	70	100	76
Honduras	tutti gli aeroporti	100	84	100	82
Indie occidentali	tutti gli aeroporti	100	84	100	82
Isole Vergini	vedi Indie occidentali				
Messico	tutti gli aeroporti	100	85	100	82
Nicaragua	tutti gli aeroporti	100	84	100	82
Panama	tutti gli aeroporti	100	84	100	82
Repubblica dominicana	tutti gli aeroporti	100	70	100	76
3. <i>America del Sud</i>					
Argentina	tutti gli aeroporti	97	86	94	83
Aruba	tutti gli aeroporti	100	84	100	82
Bolivia	tutti gli aeroporti	97	86	94	83
Brasile	tutti gli aeroporti	95	82	89	80
Cile	tutti gli aeroporti	97	86	94	83
Colombia	tutti gli aeroporti	95	82	89	80
Ecuador	tutti gli aeroporti	95	82	89	80
Guaiana	tutti gli aeroporti	95	82	89	80
Paraguay	tutti gli aeroporti	97	86	94	83

▼**B**TABELLA VIII (Portogallo) *(seguito)*

1	2	3	4	5	6
III. AMERICA <i>(seguito)</i>					
Perù	tutti gli aeroporti	95	82	89	80
Suriname	tutti gli aeroporti	95	82	89	80
Trinidad e Tobago	tutti gli aeroporti	95	82	89	80
Uruguay	tutti gli aeroporti	97	86	94	83
Venezuela	tutti gli aeroporti	95	82	89	80
▼ M8					
IV. ASIA					
Afghanistan	tutti gli aeroporti	55	60	51	61
Arabia Saudita	tutti gli aeroporti	37	43	34	43
Armenia	tutti gli aeroporti	15	18	14	18
Azerbaigian	tutti gli aeroporti	15	18	14	18
Bahrein	tutti gli aeroporti	37	43	34	43
Bangladesh	tutti gli aeroporti	55	60	51	61
Birmania	vedi Myanmar				
Brunei	vedi Malaysia				
Butan	vedi Nepal				
Cambogia	tutti gli aeroporti	66	61	62	70
Cina	tutti gli aeroporti	55	58	52	59
Cipro	tutti gli aeroporti	10	12	8	12
Corea del Nord	tutti gli aeroporti	57	62	56	62
Corea del Sud	tutti gli aeroporti	57	62	56	62
Emirati arabi uniti	tutti gli aeroporti	55	60	51	61
Filippine	tutti gli aeroporti	57	62	56	62
Georgia	tutti gli aeroporti	15	18	14	18
Giappone	tutti gli aeroporti	60	64	57	64
Giordania	tutti gli aeroporti	21	30	18	24
Hong Kong	tutti gli aeroporti	57	62	56	62
India	tutti gli aeroporti	55	60	51	61
Indonesia	tutti gli aeroporti	57	62	56	62
Iraq	tutti gli aeroporti	15	18	14	18
Iran	tutti gli aeroporti	15	18	14	18
Israele	tutti gli aeroporti	20	29	17	23
Kazakistan	tutti gli aeroporti	29	32	26	32
Kirghizistan	tutti gli aeroporti	29	32	26	32
Kuwait	tutti gli aeroporti	15	18	14	18

▼M8

TABELLA VIII (Portogallo) (seguito)

1	2	3	4	5	6
IV. ASIA (seguito)					
Laos	tutti gli aeroporti	66	61	62	70
Libano	tutti gli aeroporti	19	28	16	22
Macao	tutti gli aeroporti	57	62	56	62
Malaysia	tutti gli aeroporti	57	62	56	62
Maldive	tutti gli aeroporti	63	67	59	67
Mascate e Oman	tutti gli aeroporti	55	60	51	61
Mongolia	tutti gli aeroporti	58	64	55	64
Myanmar	tutti gli aeroporti	66	61	62	70
Nepal	tutti gli aeroporti	55	60	51	61
Oman	vedi Mascate e Oman				
Pakistan	tutti gli aeroporti	55	60	51	61
Qatar	tutti gli aeroporti	37	43	34	43
Repubblica araba dello Yemen	tutti gli aeroporti	45	49	40	49
Singapore	tutti gli aeroporti	57	62	56	62
Siria	tutti gli aeroporti	21	30	18	24
Sri Lanka	tutti gli aeroporti	65	68	60	68
Tagikistan	tutti gli aeroporti	29	32	26	32
Taiwan	tutti gli aeroporti	57	62	56	62
Thailandia	tutti gli aeroporti	66	61	62	70
Turkmenistan	tutti gli aeroporti	29	32	26	32
Uzbekistan	tutti gli aeroporti	29	32	26	32
Vietnam	tutti gli aeroporti	66	61	62	70
V. AUSTRALIA e OCEANIA	tutti gli aeroporti	81	83	77	82

▼A1

TABELLA IX (Svezia)

Paesi terzi	Aeroporti di partenza	Aeroporti d'arrivo				
		Göteborg	Malmö	Norrköping	Stoccolma	
1	2	3	4	5	6	7
I. EUROPA						
Albania	tutti gli aeroporti	77	88	88	85	
Armenia	►M8 vedi Asia ◀	►M8	►M8	►M8	►M8	►M8
		◀	◀	◀	◀	◀
Bielorussia	tutti gli aeroporti	72	86	87	80	
Bosnia-Erzegovina	tutti gli aeroporti	48	60	87	80	
Bulgaria	tutti gli aeroporti	80	92	89	86	
Croazia	tutti gli aeroporti	43	53	81	77	
Cipro	vedi Asia					
Estonia	tutti gli aeroporti	48	48	73	92	
Isole Faeröer	tutti gli aeroporti	32	28	28	27	
Repubblica ceca	Brno	24	32	71	21	
	Ostrava	69	86	85	78	
	Praga	12	17	11	97	
Repubblica slovacca	Bratislava	0	0	0	0	
	Kosice, Presov	68	86	85	78	
Georgia	►M8 vedi Asia ◀	►M8	►M8	►M8	►M8	►M8
		◀	◀	◀	◀	◀
Gibilterra	tutti gli aeroporti	0	0	0	0	
Ungheria	tutti gli aeroporti	72	69	86	77	
Islanda	tutti gli aeroporti	60	54	67	65	
Lettonia	tutti gli aeroporti	63	83	71	75	
Lituania	tutti gli aeroporti	45	67	67	92	
Macedonia (ex Repubblica iugoslava)	tutti gli aeroporti	80	92	91	88	
Malta	tutti gli aeroporti	4	4	4	4	
Moldavia	tutti gli aeroporti	82	90	87	89	
Montenegro	tutti gli aeroporti	55	44	85	85	
Norvegia	Alesund	11	9	13	14	
	Bodø, Trondheim,					

▼A1

TABELLA IX (Svezia) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7
I. EUROPA (seguito)						
	Alta, Kirkenes,					
	Bergen	93	59	56	54	
	Kristiansand	67	38	42	34	
	Oslo	36	18	20	15	
	Stavanger	79	51	52	41	
Polonia	Bydgoszcz, Gdansk Rzeszów, Wroclaw	44	64	64	50	
	Cracovia	66	83	79	73	
	Szczecin (Stettino),	0	0	0	0	
	Varsavia	58	74	70	67	
Romania	Bucarest	81	91	86	85	
	tutti gli aeroporti	78	97	84	39	
Russia	Gorki, Kuybyshev, Perm,	87	94	90	98	
	Rostov, Volgograd	73	59	92	95	
	St Pietroburgo	85	85	85	97	
	Mosca, Orel					
	Voronezh,					
	Irkoutsk, Kirensk,					
	Krasnoyarsk, Novossibirsk					
	Khabarovsk, Vladivostok	84	85	88	90	
	Omsk, Sverdlovsk	86	87	92	95	
Serbia	tutti gli aeroporti	78	92	83	83	
Slovenia	tutti gli aeroporti	43	52	81	71	
Svizzera	Basilea	0	0	0	0	
	Berna	5	6	5	4	
	Ginevra	8	8	6	6	
	Zurigo	6	4	3	2	
Turchia (in Europa)	tutti gli aeroporti	9	10	90	89	
Turchia (in Asia)	Adana, Afyon, Antalya, Erlä- zig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trebisonda	32	34	93	93	
	Agri, Diyarbakir, Ezurum, Kars, Van	89	86	91	94	
	Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak	85	94	90	93	
Ucraina	Kiev	77	89	82	87	

▼A1

TABELLA IX (Svezia) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7
I. EUROPA (seguito)						
	Lvov, Odessa, Simferopol	85	91	88	88	
II. AFRICA						
Algeria	Algeri	11	12	5	10	
	Annaba, Constantina	10	11	10	9	
	El Golea	34	34	32	31	
Angola	tutti gli aeroporti	65	68	65	64	
Benin	tutti gli aeroporti	58	61	56	56	
Botswana	tutti gli aeroporti	58	61	56	56	
Burkina Faso	tutti gli aeroporti	56	59	54	53	
Burundi	tutti gli aeroporti	56	58	59	55	
Camerun	tutti gli aeroporti	58	61	57	56	
Repubblica di Capo Verde	tutti gli aeroporti	26	27	25	36	
Repubblica centrafricana	tutti gli aeroporti	50	53	49	48	
Ciad	tutti gli aeroporti	56	59	54	53	
Comore	tutti gli aeroporti	65	67	64	64	
Congo	tutti gli aeroporti	63	66	62	61	
Costa d'Avorio	tutti gli aeroporti	58	61	56	56	
Gibuti	tutti gli aeroporti	22	23	22	22	
Egitto	tutti gli aeroporti	22	23	22	22	
Guinea equatoriale	tutti gli aeroporti	57	60	57	53	
Etiopia	tutti gli aeroporti	48	51	48	48	
Gabon	tutti gli aeroporti	58	61	57	56	
Gambia	tutti gli aeroporti	26	27	25	36	
Ghana	tutti gli aeroporti	58	61	56	56	
Guinea	tutti gli aeroporti	51	53	49	48	
Guinea-Bissau	tutti gli aeroporti	51	53	49	48	
Kenya	tutti gli aeroporti	57	60	57	53	
Lesotho	tutti gli aeroporti	58	61	56	56	
Liberia	tutti gli aeroporti	51	53	49	48	
Libia	Bengasi, Tripoli	14	18	16	16	
	Sebha	32	28	29	27	
Madagascar	tutti gli aeroporti	65	67	64	64	
Malawi	tutti gli aeroporti	57	60	57	53	
Mali	tutti gli aeroporti	56	59	54	53	
Mauritania	tutti gli aeroporti	26	27	25	36	

▼A1

TABELLA IX (Svezia) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7
II. AFRICA (<i>seguito</i>)						
Maurizio	tutti gli aeroporti	65	67	64	64	
Marocco	Tangeri, Tetuan	0	0	0	0	
	altri aeroporti	10	10	9	9	
Mozambico	tutti gli aeroporti	65	67	64	64	
Namibia	tutti gli aeroporti	58	61	56	56	
Niger	tutti gli aeroporti	56	59	54	53	
Nigeria	tutti gli aeroporti	58	61	56	56	
Ruanda	tutti gli aeroporti	56	58	59	55	
São Tomé e Príncipe	tutti gli aeroporti	51	53	49	48	
Senegal	tutti gli aeroporti	26	27	25	36	
Seicelle	tutti gli aeroporti	65	67	64	64	
Sierra Leone	tutti gli aeroporti	51	53	49	48	
Somalia	tutti gli aeroporti	57	60	57	53	
Repubblica sudafricana	tutti gli aeroporti	70	75	72	71	
St Elena	tutti gli aeroporti	51	53	49	48	
Sudan	tutti gli aeroporti	42	45	42	42	
Swaziland	tutti gli aeroporti	58	61	56	56	
Tanzania	tutti gli aeroporti	57	60	57	53	
Togo	tutti gli aeroporti	58	61	56	56	
Tunisia	Djerba	11	12	10	10	
	Tunisi					
Uganda	tutti gli aeroporti	56	58	59	55	
Zaire	tutti gli aeroporti	63	66	62	61	
Zambia	tutti gli aeroporti	65	67	64	64	
Zimbabwe	tutti gli aeroporti	65	67	64	64	
III. AMERICA						
1. <i>America settentrionale</i>						
Canada	Edmonton, Vancouver, Winnipeg	84	83	81	80	
	Halifax, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto	74	74	71	69	
Groenlandia	tutti gli aeroporti	78	75	73	71	

▼A1

TABELLA IX (Svezia) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7
III. AMERICA (seguito)						
Stati Uniti d'America	Akron, Albany, Atlanta, Baltimora, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Philadelphia, Pittsburgh, St Louis, Washington	74	74	70	68	
	Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle	59	62	60	59	
	Anchorage, Fairbanks, Juneau	86	81	84	83	
	Honolulu	87	87	85	85	
	Miami	78	78	74	74	
	Porto Rico	76	75	72	72	
2. America Centrale						
Bahamas	tutti gli aeroporti	53	54	51	50	
Belize	tutti gli aeroporti	61	61	59	58	
Bermuda	tutti gli aeroporti	53	54	51	50	
Costa Rica	tutti gli aeroporti	61	61	59	58	
Cuba	tutti gli aeroporti	61	61	59	58	
Curaçao	tutti gli aeroporti	58	59	56	56	
Repubblica Dominicana	tutti gli aeroporti	53	54	51	50	
El Salvador	tutti gli aeroporti	61	61	59	68	
Guatemala	tutti gli aeroporti	61	61	59	58	
Haiti	tutti gli aeroporti	53	54	51	51	
Honduras	tutti gli aeroporti	61	61	59	58	
Giamaica	tutti gli aeroporti	61	61	59	58	
Messico	tutti gli aeroporti	68	66	68	65	
Nicaragua	tutti gli aeroporti	61	61	59	58	
Panama	tutti gli aeroporti	61	61	58	58	
Isole Vergini	vedi Indie occidentali					
Indie occidentali	tutti gli aeroporti	58	59	56	56	
3. America meridionale						
Argentina	tutti gli aeroporti	64	66	63	63	
Aruba	tutti gli aeroporti	58	59	56	56	

▼A1

TABELLA IX (Svezia) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7
III. AMERICA (seguito)						
Bolivia	tutti gli aeroporti	64	66	63	62	
Brasile	tutti gli aeroporti	58	59	56	56	
Cile	tutti gli aeroporti	64	66	63	62	
Colombia	tutti gli aeroporti	58	59	56	56	
Ecuador	tutti gli aeroporti	58	59	56	56	
Guyana	tutti gli aeroporti	58	59	56	56	
Paraguay	tutti gli aeroporti	64	66	63	62	
Perù	tutti gli aeroporti	68	59	56	58	
Suriname	tutti gli aeroporti	58	59	56	58	
Trinidad e Tobago	tutti gli aeroporti	58	59	56	56	
Uruguay	tutti gli aeroporti	64	66	63	62	
Venezuela	tutti gli aeroporti	58	59	56	56	
▼M8						
IV. ASIA						
Afghanistan	tutti gli aeroporti	94	97	96	97	
Arabia Saudita	tutti gli aeroporti	19	20	33	33	
Armenia	tutti gli aeroporti	22	21	20	20	
Azerbaigian	tutti gli aeroporti	22	21	20	20	
Bahreïn	tutti gli aeroporti	19	20	33	33	
Bangladesh	tutti gli aeroporti	94	97	96	97	
Birmania	vedi Myanmar					
Brunei	vedi Malaysia					
Butan	vedi Nepal					
Cambogia	tutti gli aeroporti	94	97	96	97	
Cina	tutti gli aeroporti	94	98	98	99	
Cipro	tutti gli aeroporti	2	3	2	2	
Corea del Nord	tutti gli aeroporti	94	98	98	99	
Corea del Sud	tutti gli aeroporti	94	98	98	99	
Emirati arabi uniti	tutti gli aeroporti	19	20	33	33	
Filippine	tutti gli aeroporti	96	99	97	98	
Georgia	tutti gli aeroporti	22	21	20	20	
Giappone	tutti gli aeroporti	96	98	98	99	
Giordania	tutti gli aeroporti	14	16	15	14	
Hong Kong	tutti gli aeroporti	96	99	97	98	
India	tutti gli aeroporti	94	97	96	97	

▼M8

TABELLA IX (Svezia) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7
IV. ASIA (seguito)						
Indonesia	tutti gli aeroporti	96	99	97	98	
Iraq	tutti gli aeroporti	22	21	20	20	
Iran	tutti gli aeroporti	22	21	20	20	
Israele	tutti gli aeroporti	14	16	15	14	
Kazakistan	tutti gli aeroporti	94	97	96	97	
Kirghizistan	tutti gli aeroporti	92	96	94	96	
Kuwait	tutti gli aeroporti	22	21	20	20	
Laos	tutti gli aeroporti	94	97	96	97	
Libano	tutti gli aeroporti	14	16	15	14	
Macao	tutti gli aeroporti	96	99	97	98	
Malaysia	tutti gli aeroporti	96	99	97	98	
Maldive	tutti gli aeroporti	54	56	55	55	
Mascate e Oman	tutti gli aeroporti	19	20	33	33	
Mongolia	tutti gli aeroporti	95	97	97	99	
Myanmar	tutti gli aeroporti	94	97	96	97	
Nepal	tutti gli aeroporti	94	97	96	97	
Oman	vedi Mascate e Oman					
Pakistan	tutti gli aeroporti	94	97	96	97	
Qatar	tutti gli aeroporti	19	20	33	33	
Repubblica araba dello Yemen	tutti gli aeroporti	19	20	33	33	
Singapore	tutti gli aeroporti	96	99	97	98	
Siria	tutti gli aeroporti	14	16	15	14	
Sri Lanka	tutti gli aeroporti	54	56	55	55	
Tagikistan	tutti gli aeroporti	92	96	94	96	
Taiwan	tutti gli aeroporti	96	99	97	98	
Thailandia	tutti gli aeroporti	94	97	96	97	
Turkmenistan	tutti gli aeroporti	92	96	94	96	
Uzbekistan	tutti gli aeroporti	92	96	94	96	
Vietnam	tutti gli aeroporti	94	97	96	97	
V. AUSTRALIA e OCEANIA	tutti gli aeroporti	75	77	76	77	

▼A1

TABELLA X (Austria)

Paesi terzi	Aeroporti di partenza	Aeroporti d'arrivo				
		Innsbruck	Klagenfurt	Salisburgo	Vienna	
1	2	3	4	5	6	7
I. EUROPA						
Albania	tutti gli aeroporti	71	95	78	87	
Armenia	►M8 vedi Asia ◀	►M8	►M8	►M8	►M8	►M8
		◀	◀	◀	◀	◀
Bielorussia	tutti gli aeroporti	50	76	81	93	
Bosnia-Erzegovina	tutti gli aeroporti	60	92	66	80	
Bulgaria	tutti gli aeroporti	72	96	76	83	
Croazia	tutti gli aeroporti	42	60	33	38	
Cipro	vedi Asia					
Estonia	tutti gli aeroporti	70	85	75	95	
Isole Faerøer	tutti gli aeroporti	17	17	21	16	
Repubblica ceca	Brno	15	22	20	39	
	Ostrava	41	50	53	87	
	Praga	56	44	49	32	
Repubblica slovacca	Bratislava	0	0	0	0	
	Kosice, Presov	56	44	49	32	
Georgia	►M8 vedi Asia ◀	►M8	►M8	►M8	►M8	►M8
		◀	◀	◀	◀	◀
Gibilterra		0	0	0	0	
Ungheria	tutti gli aeroporti	32	55	33	72	
Islanda	tutti gli aeroporti	41	38	40	39	
Lettonia	tutti gli aeroporti	83	79	92	94	
Lituania	tutti gli aeroporti	68	74	76	93	
Macedonia (ex Repubblica iugoslava)	tutti gli aeroporti	72	91	78	88	
Malta	tutti gli aeroporti	8	8	9	7	
Moldavia	tutti gli aeroporti	69	82	77	96	
Montenegro	tutti gli aeroporti	69	95	75	90	
Norvegia	Alesund, Bodø, Trondheim,					

▼A1

TABELLA X (Austria) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7
I. EUROPA (seguito)						
	Alta, Kirkenes	6	6	6	6	
	Bergen	29	26	29	27	
	Kristiansand	11	9	10	9	
	Oslo	17	16	17	17	
	Stavanger	25	22	25	20	
Pologna	Bydgoszcz, Cracovia	38	47	47	80	
	Gdansk, Rzeszów	46	54	86	69	
	Wroclaw					
	Szczecin (Stettino)	0	0	0	0	
	Varsavia	73	61	82	82	
Romania	Bucarest	69	86	75	92	
	tutti gli altri aeroporti	62	78	69	89	
Russia	Gorki, Kuybshev	81	81	84	97	
	Perm, Rostov, Volgograd					
	St-Pietroburgo	82	83	88	96	
	Mosca, Orel	80	86	86	96	
	Irkoutsk, Kirensk					
	Krasnoyarsk, Novossibirsk	94	97	96	99	
	Khabarovsk, Vladivostok	91	95	94	99	
	Omsk, Sverdlovsk					
Serbia	tutti gli aeroporti	52	75	60	87	
Slovenia	tutti gli aeroporti	34	35	36	34	
Svizzera	Basilea	0	0	0	0	
	Berna	38	32	40	24	
	Ginevra	0	0	0	0	
	Zurigo	38	18	24	14	
Turchia (in Europa)	tutti gli aeroporti	13	15	14	16	
Turquia (in Asia)	Adana, Afyon, Antalya, Er- lazi, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trebisonda	40	44	42	46	
	Agri, Diyarbakir, Ezurum, Kars, Van	85	94	89	97	
	Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak	30	34	31	35	
Ucraina	Kiev	70	81	77	97	

▼A1

TABELLA X (Austria) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7
I. EUROPA (seguito)						
	Lvov, Odessa, Simferopol	72	84	78	94	
II. AFRICA						
Algeria	Algeri	20	19	19	17	
	Annaba, Constantina	20	19	18	16	
	El Golea	53	52	50	46	
Angola	tutti gli aeroporti	80	79	81	78	
Benin	tutti gli aeroporti	75	76	74	72	
Botswana	tutti gli aeroporti	84	85	83	83	
Burkina Faso	tutti gli aeroporti	74	72	74	70	
Burundi	tutti gli aeroporti	68	70	68	69	
Camerun	tutti gli aeroporti	74	73	72	72	
Repubblica di Capo Verde	tutti gli aeroporti	33	32	32	30	
Repubblica centrafricana	tutti gli aeroporti	67	69	66	66	
Ciad	tutti gli aeroporti	74	72	74	70	
Comore	tutti gli aeroporti	77	77	78	77	
Congo	tutti gli aeroporti	78	78	79	77	
Costa d'Avorio	tutti gli aeroporti	75	76	74	72	
Gibuti	tutti gli aeroporti	61	60	68	62	
Egitto	tutti gli aeroporti	29	31	30	31	
Guinea equatoriale	tutti gli aeroporti	74	73	72	72	
Etiopia	tutti gli aeroporti	61	60	68	62	
Gabon	tutti gli aeroporti	74	73	72	72	
Gambia	tutti gli aeroporti	33	32	32	30	
Ghana	tutti gli aeroporti	75	76	74	72	
Guinea	tutti gli aeroporti	64	63	53	60	
Guinea-Bissau	tutti gli aeroporti	64	63	53	60	
Kenya	tutti gli aeroporti	69	69	71	70	
Lesotho	tutti gli aeroporti	84	85	83	83	
Liberia	tutti gli aeroporti	64	63	53	60	
Libia	Bengasi, Tripoli	45	48	45	44	
	Sebha	28	30	27	27	
Madagascar	tutti gli aeroporti	77	77	78	77	
Malawi	tutti gli aeroporti	69	69	71	70	
Mali	tutti gli aeroporti	74	72	74	70	
Mauritania	tutti gli aeroporti	33	32	32	30	

▼A1

TABELLA X (Austria) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7
II. AFRICA (seguito)						
Maurzio	tutti gli aeroporti	77	77	78	77	
Marocco	Tangeri, Tetuan	0	0	0	0	
	altri aeroporti	14	13	13	12	
Mozambico	tutti gli aeroporti	77	77	78	77	
Namibia	tutti gli aeroporti	84	85	83	83	
Niger	tutti gli aeroporti	74	72	74	70	
Nigeria	tutti gli aeroporti	75	76	74	72	
Ruanda	tutti gli aeroporti	68	70	68	69	
São Tomé e Príncipe	tutti gli aeroporti	74	73	72	72	
Senegal	tutti gli aeroporti	33	32	32	30	
Seicelle	tutti gli aeroporti	77	77	78	77	
Sierra Leone	tutti gli aeroporti	64	64	53	60	
Somalia	tutti gli aeroporti	69	69	71	70	
Repubblica sudafricana	tutti gli aeroporti	84	85	83	83	
St Elena	tutti gli aeroporti	74	73	72	72	
Sudan	tutti gli aeroporti	55	55	57	56	
Swaziland	tutti gli aeroporti	84	85	83	83	
Tanzania	tutti gli aeroporti	69	69	71	70	
Togo	tutti gli aeroporti	75	76	74	72	
Tunisia	Djerba	22	22	21	19	
	Tunisi					
Uganda	tutti gli aeroporti	68	70	68	69	
Zaire	tutti gli aeroporti	78	78	79	77	
Zambia	tutti gli aeroporti	77	77	78	77	
Zimbabwe	tutti gli aeroporti	77	77	78	77	
III. AMERICA						
1. Nord America						
Canada	Edmonton, Vancouver, Winnipeg	88	88	86	85	
	Halifax, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto	82	79	80	78	
Groenlandia	tutti gli aeroporti	64	62	63	61	

▼A1

TABELLA X (Austria) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7
III. AMERICA (seguito)						
Stati Uniti d'America	Akron, Albany, Atlanta, Baltimora, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Filadelfia, Pittsburgh, St Louis, Washington	75	73	74	71	
	Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle	65	63	64	62	
	Anchorage, Fairbanks, Juneau	91	88	89	87	
	Honolulu	79	77	78	76	
	Miami	60	59	59	57	
	Porto Rico	58	56	56	55	
2. America centrale						
Bahamas	tutti gli aeroporti	57	56	56	54	
Belize	tutti gli aeroporti	65	63	64	62	
Bermuda	tutti gli aeroporti	54	56	56	54	
Costa Rica	tutti gli aeroporti	65	63	64	62	
Cuba	tutti gli aeroporti	65	63	64	62	
Curaçao	tutti gli aeroporti	71	70	70	69	
Repubblica Dominicana	tutti gli aeroporti	57	56	56	54	
El Salvador	tutti gli aeroporti	65	63	64	62	
Guatemala	tutti gli aeroporti	57	56	56	54	
Haiti	tutti gli aeroporti	57	56	56	54	
Honduras	tutti gli aeroporti	65	63	64	62	
Giamaica	tutti gli aeroporti	65	63	64	62	
Messico	tutti gli aeroporti	72	70	71	69	
Nicaragua	tutti gli aeroporti	65	63	64	62	
Panama	tutti gli aeroporti	65	63	64	62	
Isole Vergini	vedi Indie occidentali					
Indie occidentali	tutti gli aeroporti	71	71	70	69	
3. America meridionale						
Argentina	tutti gli aeroporti	71	71	70	69	
Aruba	tutti gli aeroporti	66	65	65	63	

▼A1

TABELLA X (Austria) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7
III. AMERICA (seguito)						
Bolivia	tutti gli aeroporti	71	71	70	69	
Brasile	tutti gli aeroporti	66	65	65	63	
Cile	tutti gli aeroporti	71	71	70	69	
Colombia	tutti gli aeroporti	66	65	65	63	
Ecuador	tutti gli aeroporti	66	65	65	63	
Guyana	tutti gli aeroporti	66	65	65	63	
Paraguay	tutti gli aeroporti	71	71	70	69	
Perù	tutti gli aeroporti	66	65	65	63	
Suriname	tutti gli aeroporti	66	65	65	63	
Trinidad e-Tobago	tutti gli aeroporti	66	65	65	63	
Uruguay	tutti gli aeroporti	71	71	70	69	
Venezuela	tutti gli aeroporti	66	65	65	63	
▼M8						
IV. ASIA						
Afghanistan	tutti gli aeroporti	53	56	54	56	
Arabia Saudita	tutti gli aeroporti	26	28	27	28	
Armenia	tutti gli aeroporti	89	96	92	97	
Azerbaigian	tutti gli aeroporti	13	15	14	16	
Bahreïn	tutti gli aeroporti	26	28	27	28	
Bangladesh	tutti gli aeroporti	53	56	54	56	
Birmania	vedi Myanmar					
Brunei	vedi Malaysia					
Butan	vedi Nepal					
Cambogia	tutti gli aeroporti	79	81	81	81	
Cina	tutti gli aeroporti	70	73	72	73	
Cipro	tutti gli aeroporti	3	7	3	7	
Corea del Nord	tutti gli aeroporti	95	98	97	99	
Corea del Sud	tutti gli aeroporti	95	98	97	99	
Emirati arabi uniti	tutti gli aeroporti	26	28	27	28	
Filippine	tutti gli aeroporti	80	82	80	82	
Georgia	tutti gli aeroporti	89	96	92	97	
Giappone	tutti gli aeroporti	96	98	97	100	
Giordania	tutti gli aeroporti	24	26	24	26	
Hong Kong	tutti gli aeroporti	80	82	80	82	
India	tutti gli aeroporti	53	56	54	56	

▼M8

TABELLA X (Austria) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7
IV. ASIA (seguito)						
Indonesia	tutti gli aeroporti	80	82	80	82	
Iran	tutti gli aeroporti	89	96	92	97	
Iraq	tutti gli aeroporti	89	96	92	97	
Israele	tutti gli aeroporti	24	26	24	26	
Kazakistan	tutti gli aeroporti	92	96	94	99	
Kirghizistan	tutti gli aeroporti	92	96	94	99	
Kuwait	tutti gli aeroporti	89	96	92	97	
Laos	tutti gli aeroporti	79	81	81	81	
Libano	tutti gli aeroporti	24	26	24	26	
Macao	tutti gli aeroporti	80	82	80	82	
Malaysia	tutti gli aeroporti	80	82	80	82	
Maldive	tutti gli aeroporti	71	73	69	73	
Mascate e Oman	tutti gli aeroporti	26	28	27	28	
Mongolia	tutti gli aeroporti	95	97	96	99	
Myanmar	tutti gli aeroporti	79	81	81	81	
Nepal	tutti gli aeroporti	53	56	54	56	
Oman	vedi Mascate e Oman					
Pakistan	tutti gli aeroporti	53	56	54	56	
Qatar	tutti gli aeroporti	26	28	27	28	
Repubblica araba dello Yemen	tutti gli aeroporti	26	28	27	28	
Singapore	tutti gli aeroporti	80	82	80	82	
Siria	tutti gli aeroporti	24	26	24	26	
Sri Lanka	tutti gli aeroporti	71	73	69	73	
Tagikistan	tutti gli aeroporti	92	96	94	99	
Taiwan	tutti gli aeroporti	80	82	80	82	
Thailandia	tutti gli aeroporti	79	81	81	81	
Turkmenistan	tutti gli aeroporti	92	96	94	99	
Uzbekistan	tutti gli aeroporti	92	96	94	99	
Vietnam	tutti gli aeroporti	79	81	81	81	
V. AUSTRALIA e OCEANIA	tutti gli aeroporti	73	74	73	73	

▼A1

TABELLA XI (Finlandia)

Paesi terzi	Aeroporti di partenza	Aeroporti d'arrivo				
		Helsinki	Tampere	Turku		
1	2	3	4	5	6	7
I. EUROPA						
Albania	tutti gli aeroporti	98	94	97		
Armenia	►M8 vedi Asia ◀	►M8	►M8	►M8	►M8	►M8
		◀	◀	◀	◀	◀
Bielorussia	tutti gli aeroporti	100	81	82		
Bosnia-Erzegovina	tutti gli aeroporti	89	92	98		
Bulgaria	tutti gli aeroporti	98	92	97		
Croazia	tutti gli aeroporti	74	69	74		
Cipro	vedi Asia					
Estonia	tutti gli aeroporti	100	29	34		
Isole Faerøer	tutti gli aeroporti	35	37	38		
Repubblica ceca	Brno	51	60	66		
	Ostrava	97	88	95		
	Praga	62	69	65		
Repubblica slovacca	Bratislava	0	0	0		
	Kosice	97	88	95		
Georgia	►M8 vedi Asia ◀	►M8	►M8	►M8	►M8	►M8
		◀	◀	◀	◀	◀
Gibilterra		0	0	0		
Ungheria	tutti gli aeroporti	98	43	98		
Islanda	tutti gli aeroporti	60	63	64		
Lettonia	tutti gli aeroporti	91	67	63		
Lituania	tutti gli aeroporti	100	97	90		
Macedonia (ex Repubblica iugoslava)	tutti gli aeroporti	98	92	97		
Malta	tutti gli aeroporti	4	3	4		
Moldavia	tutti gli aeroporti	100	92	93		
Montenegro	tutti gli aeroporti	98	92	97		
Norvegia	Alesund,	9	10	10		
	Bodø, Trondheim,	36	41	41		

▼A1

TABELLA XI (Finlandia) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7
I. EUROPA (seguito)						
	Alta, Kirkenes,	20	21	23		
	Bergen	8	14	16		
	Kristiansand	32	39	38		
	Oslo					
	Stavanger					
Polonia	Bydgoszcz, Cracovia	97	84	97		
	Gdansk Rzeszów, Wrocław	95	76	90		
	Szczecin (Stettino)	0	0	0		
	Varsavia	96	84	96		
Romania	tutti gli aeroporti	100	93	94		
Russia	Gorki, Kuybshev, Perm	100	88	93		
	Rostov, Volgograd	67	33	43		
	St Pietroburgo					
	Mosca, Orel	96	95	67		
	Irkoutsk, Kirensk	96	95	67		
	Krasnoyarsk, Novossibirsk	95	91	90		
	Khabarovsk, Vladivostok					
	Omsk, Sverdlovsk					
Serbia	tutti gli aeroporti	94	93	96		
Slovenia	tutti gli aeroporti	72	68	74		
Svizzera	Basilea	0	0	0		
	Berna	5	5	6		
	Ginevra	▶ C2 6 ◀	▶ C2 6 ◀	▶ C2 7 ◀		
	Zurigo	2	2	2		
Turchia (in Europa)	tutti gli aeroporti	100	93	97		
Turchia (in Asia)	Adana, Afyon, Antalya, Erlä- zig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trebisonda	100	95	96		
	Agri, Diyarbakir, Ezurum, Kars, Van	100	94	96		
	Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak	100	93	96		
Ucraina	Kiev	100	87	92		

▼A1

TABELLA XI (Finlandia) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7
I. EUROPA (seguito)						
	Lvov, Odessa, Simferopol	100	90	93		
II. AFRICA						
Algeria	Algeri	9	9	9		
	Annaba, Constantina	8	8	8		
	El Golea	28	28	29		
Angola	tutti gli aeroporti	62	61	62		
Benin	tutti gli aeroporti	55	54	55		
Botswana	tutti gli aeroporti	67	66	67		
Burkina Faso	tutti gli aeroporti	50	49	50		
Burundi	tutti gli aeroporti	54	53	34		
Camerun	tutti gli aeroporti	54	53	54		
Repubblica di Capo Verde	tutti gli aeroporti	23	22	23		
Repubblica centrafricana	tutti gli aeroporti	54	53	54		
Ciad	tutti gli aeroporti	50	49	50		
Comore	tutti gli aeroporti	63	62	63		
Congo	tutti gli aeroporti	60	59	60		
Costa d'Avorio	tutti gli aeroporti	55	54	55		
Gibuti	tutti gli aeroporti	49	47	47		
Egitto	tutti gli aeroporti	22	21	22		
Guinea equatoriale	tutti gli aeroporti	45	45	45		
Etiopia	tutti gli aeroporti	49	47	47		
Gabon	tutti gli aeroporti	54	53	53		
Gambia	tutti gli aeroporti	23	22	23		
Ghana	tutti gli aeroporti	55	54	55		
Guinea	tutti gli aeroporti	45	45	45		
Guinea-Bissau	tutti gli aeroporti	45	45	45		
Kenya	tutti gli aeroporti	56	55	56		
Lesotho	tutti gli aeroporti	66	67	66		
Liberia	tutti gli aeroporti	45	45	45		
Libia	Bengasi, Tripoli	15	15	15		
	Sebha	26	26	26		
Madagascar	tutti gli aeroporti	63	62	63		
Malawi	tutti gli aeroporti	56	55	56		
Mali	tutti gli aeroporti	50	49	50		
Mauritania	tutti gli aeroporti	23	22	23		

▼A1

TABELLA XI (Finlandia) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7
II. AFRICA (seguito)						
Maurizio	tutti gli aeroporti	63	62	63		
Marocco	Tangeri, Tetuan	0	0	0		
	altri aeroporti	8	8	8		
Mozambico	tutti gli aeroporti	63	62	63		
Namibia	tutti gli aeroporti	67	66	67		
Niger	tutti gli aeroporti	50	49	50		
Nigeria	tutti gli aeroporti	55	54	55		
Ruanda	tutti gli aeroporti	54	53	54		
São Tomé e Príncipe	tutti gli aeroporti	45	45	45		
Senegal	tutti gli aeroporti	23	22	23		
Seicelle	tutti gli aeroporti	63	62	63		
Sierra Leone	tutti gli aeroporti	45	45	45		
Somalia	tutti gli aeroporti	56	55	56		
Repubblica sudafricana	tutti gli aeroporti	67	66	67		
St Elena	tutti gli aeroporti	45	45	45		
Sudan	tutti gli aeroporti	42	40	41		
Swaziland	tutti gli aeroporti	67	66	67		
Tanzania	tutti gli aeroporti	56	55	56		
Togo	tutti gli aeroporti	55	54	55		
Tunisia	Djerba					
	Tunisi	9	9	9		
Uganda	tutti gli aeroporti	54	53	54		
Zaire	tutti gli aeroporti	60	59	60		
Zambia	tutti gli aeroporti	63	62	63		
Zimbabwe	tutti gli aeroporti	63	62	63		
III. AMERICA						
1. Nord America						
Canada	Edmonton, Vancouver, Winnipeg	76	77	78		
	Halifax, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto	65	65	66		
Groenlandia	tutti gli aeroporti	65	67	68		

▼A1

TABELLA XI (Finlandia) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7
III. AMERICA (seguito)						
Stati Uniti d'America	Akron, Albany, Atlanta, Baltimore, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Filadelfia, Pittsburgh, St Louis, Washington	64	65	66		
	Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle	56	56	57		
	Anchorage, Fairbanks, Juneau	80	80	81		
	Honolulu	81	82	83		
	Miami	69	69	70		
	Porto Rico	67	67	68		
2. America Centrale						
Bahamas	tutti gli aeroporti	47	47	48		
Belize	tutti gli aeroporti	55	55	56		
Bermuda	tutti gli aeroporti	47	47	48		
Costa Rica	tutti gli aeroporti	55	56	56		
Cuba	tutti gli aeroporti	55	56	56		
Curaçao	tutti gli aeroporti	54	53	54		
Repubblica Dominicana	tutti gli aeroporti	47	47	48		
El Salvador	tutti gli aeroporti	55	56	56		
Guatemala	tutti gli aeroporti	55	55	56		
Haiti	tutti gli aeroporti	47	47	48		
Honduras	tutti gli aeroporti	55	55	56		
Giamaica	tutti gli aeroporti	55	55	56		
Messico	tutti gli aeroporti	62	62	63		
Nicaragua	tutti gli aeroporti	55	55	56		
Panama	tutti gli aeroporti	55	55	56		
Isole Vergini	vedi Indie occidentali					
Indie occidentali	tutti gli aeroporti	54	53	54		
3. America meridionale						
Argentina	tutti gli aeroporti	60	60	60		
Aruba	tutti gli aeroporti	54	53	54		

▼A1TABELLA XI (Finlandia) *(seguito)*

1	2	3	4	5	6	7
III. AMERICA <i>(seguito)</i>						
Bolivia	tutti gli aeroporti	60	60	60		
Brasile	tutti gli aeroporti	54	53	54		
Cile	tutti gli aeroporti	60	60	60		
Colombia	tutti gli aeroporti	54	54	53		
Ecuador	tutti gli aeroporti	54	53	54		
Guyana	tutti gli aeroporti	54	53	54		
Paraguay	tutti gli aeroporti	60	60	60		
Perù	tutti gli aeroporti	54	53	54		
Suriname	tutti gli aeroporti	54	53	54		
Trinidad e-Tobago	tutti gli aeroporti	54	53	54		
Uruguay	tutti gli aeroporti	60	60	60		
Venezuela	tutti gli aeroporti	54	53	54		
▼ <u>M8</u>						
IV. ASIA						
Afghanistan	tutti gli aeroporti	100	97	97		
Arabia Saudita	tutti gli aeroporti	33	32	32		
Armenia	tutti gli aeroporti	16	15	19		
Azerbaigian	tutti gli aeroporti	100	92	95		
Bahreïn	tutti gli aeroporti	33	32	32		
Bangladesh	tutti gli aeroporti	100	97	97		
Birmania	vedi Myanmar					
Brunei	vedi Malaysia					
Butan	vedi Nepal					
Cambogia	tutti gli aeroporti	100	97	97		
Cina	tutti gli aeroporti	100	98	97		
Cipro	tutti gli aeroporti	7	7	7		
Corea del Nord	tutti gli aeroporti	100	97	97		
Corea del Sud	tutti gli aeroporti	100	97	97		
Emirati arabi uniti	tutti gli aeroporti	33	32	32		
Filippine	tutti gli aeroporti	100	99	98		
Georgia	tutti gli aeroporti	100	92	95		
Giappone	tutti gli aeroporti	100	98	98		
Giordania	tutti gli aeroporti	16	15	15		
Hong Kong	tutti gli aeroporti	100	99	98		
India	tutti gli aeroporti	100	97	97		

▼M8

TABELLA XI (Finlandia) (seguito)

1	2	3	4	5	6	7
IV. ASIA (seguito)						
Indonesia	tutti gli aeroporti	100	99	98		
Iraq	tutti gli aeroporti	16	15	19		
Iran	tutti gli aeroporti	16	15	19		
Israele	tutti gli aeroporti	16	15	15		
Kazakistan	tutti gli aeroporti	100	96	96		
Kirghizistan	tutti gli aeroporti	100	96	96		
Kuwait	tutti gli aeroporti	100	96	96		
Laos	tutti gli aeroporti	100	97	97		
Libano	tutti gli aeroporti	16	15	15		
Macao	tutti gli aeroporti	100	99	98		
Malaysia	tutti gli aeroporti	100	99	98		
Maldiva	tutti gli aeroporti	60	55	55		
Mascate e Oman	tutti gli aeroporti	33	32	32		
Mongolia	tutti gli aeroporti	100	94	95		
Myanmar	tutti gli aeroporti	100	97	97		
Nepal	tutti gli aeroporti	100	97	97		
Oman	vedi Mascate e Oman					
Pakistan	tutti gli aeroporti	100	97	97		
Qatar	tutti gli aeroporti	33	32	32		
Repubblica araba dello Yemen	tutti gli aeroporti	33	32	32		
Singapore	tutti gli aeroporti	100	99	98		
Siria	tutti gli aeroporti	16	15	15		
Sri Lanka	tutti gli aeroporti	60	55	55		
Tagikistan	tutti gli aeroporti	100	96	96		
Taiwan	tutti gli aeroporti	100	99	98		
Thailandia	tutti gli aeroporti	100	97	97		
Turkmenistan	tutti gli aeroporti	100	96	96		
Uzbekistan	tutti gli aeroporti	100	96	96		
Vietnam	tutti gli aeroporti	100	97	97		
V. AUSTRALIA e OCEANIA	tutti gli aeroporti	79	79	79		

▼**M6**

ALLEGATO 26

CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI CUI SI APPLICANO VALORI UNITARI

Rubrica	Designazione delle merci
	Merci, varietà, codici NC
1.10	Patate di primizia ▶ M18 0701 90 50 ◀
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19
1.40	Agli 0703 20 00
1.50	Porri ex 0703 90 00
1.60	Cavolfiori ▶ M18 0704 10 00 ◀
▼ M18	
▼ M6	
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90
1.100	Cavoli cinese ex 0704 90 90
1.110	Lattughe a cappuccio ▶ M18 0705 11 00 ◀
▼ M18	
▼ M6	
1.130	Carote ex 0706 10 00
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90
1.160	Piselli (Pisum sativum) ▶ M18 0708 10 00 ◀
1.170	Fagioli:
1.170.1	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ▶ M18 ex 0708 20 00 ◀
1.170.2	▶ C3 Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus savi) ◀ ▶ M18 ex 0708 20 00 ◀
1.180	Fave ex 0708 90 00
1.190	Carciofi ▶ M18 0709 10 00 ◀

▼**M6**

Rubrica	Designazione delle merci
	Merci, varietà, codici NC
1.200	Asparagi:
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00
1.200.2	— altri ex 0709 20 00
1.210	Melanzane 0709 30 00
1.220	Sedani da coste [<i>Apium graveolens</i> L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30
1.240	Peperoni 0709 60 10

▼**M18**

--	--

▼**M6**

1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.), freschi ex 0802 40 00
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00
2.40	Avocadi, freschi ► M18 ex 0804 40 00 ◀
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00
2.60	Arance dolci, fresche:
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne ► M18 0805 10 10 ◀
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, ► C2 Vernas, ◀ Valencialate, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin ► M18 0805 10 30 ◀
2.60.3	— altre ► M18 0805 10 50 ◀
2.70	Mandarini (compresi e tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi freschi:
2.70.1	— Clementine ► M18 ex 0805 20 10 ◀
2.70.2	— Monreal e satsuma ► M18 ex 0805 20 30 ◀
2.70.3	— Mandarini e wilkings ► M18 ex 0805 20 50 ◀

▼M6

Rubrica	Designazione delle merci
	Merci, varietà, codici NC
2.70.4	— Tangerini e altri ▶ M18 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 ◀
2.85	▶ M18 Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche ◀ ▶ M18 ex 0805 30 90 ex 0805 90 00 ◀
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:
2.90.1	— bianchi ▶ M18 ex 0805 40 00 ◀
2.90.2	— rosei ▶ M18 ex 0805 40 00 ◀
2.100	Uva da tavola ▶ M18 0806 10 10 ◀
2.110	Cocomeri ▶ M18 0807 11 00 ◀
2.120	Meloni:
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi ▶ C2 Cantatene ◀), Onteniente, Piel de Sapo (compresi ▶ C2 Verde Liso ◀), Rochet, Tendral, Futuro ▶ M18 ex 0807 19 00 ◀
2.120.2	— altri ▶ M18 ex 0807 19 00 ◀
2.140	Pere:
2.140.1	▶ M18 Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia), Ya (Pyrus Bretschneideri) ◀ ▶ M18 ex 0808 20 50 ◀
2.140.2	altre ▶ M18 ex 0808 20 50 ◀
2.150	Albicocche ▶ M18 0809 10 00 ◀
2.160	Ciliegie ▶ M18 0809 20 05 0809 20 95 ◀
2.170	Pesche ▶ M18 0809 30 90 ◀
2.180	Pesche noci ▶ M18 ex 0809 30 10 ◀
2.190	Prugne ▶ M18 0809 40 05 ◀
2.200	Fragole ▶ M18 0810 10 00 ◀
2.205	Lamponi ▶ M18 0810 20 10 ◀
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30

▼M6

Rubrica	Designazione delle merci
	Merci, varietà, codici NC
2.220	Kiwi (<i>Actinidia chinensis</i> planch.) ▶ M18 0810 50 00 ◀
2.230	Melegrane ex 0810 90 85
2.240	Kaki (compresi Sharon) ex 0810 90 85
2.250	Litchi ex 0810 90 30

CENTRI DI COMMERCIALIZZAZIONE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER IL CALCOLO DEI PREZZI UNITARI STABILITI PER OGNI RUBRICA DELLA CLASSIFICAZIONE

Rubrica	Codice NC	Belgio	Germania				Grecia	Spagna	Francia				Italia	Paesi Bassi	Austria	Regno Unito
		Bruxelles	Colonia	Francoforte	Amburgo	Monaco	Atene	Barcellona	LeHavre	Marsiglia	Perpignan	Rungis	Milano	Rotterdam	Vienna	Londra
1.10	0701 90 50	X				X	X			X	X	X		X	X	X
1.30	0703 10 19	X	X	X		X				X		X	X	X	X	X
1.40	0703 20 00	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X
1.50	ex 0703 90 00	X				X						X		X	X	
1.60	0704 10 00	X	X	X								X				X
1.80	0704 90 10					X	X					X		X		X
1.90	ex 0704 90 90 (broccoli)			X	X							X	X	X		X
1.100	ex 0704 90 90 (cavoli cinesi)	X		X		X				X		X	X	X	X	X
1.110	0705 11 00			X		X					X	X	X	X		
1.130	ex 0706 10 00	X	X	X						X		X		X	X	X
1.140	ex 0706 90 90			X						X	X	X		X		X
1.160	0708 10 00	X	X	X							X	X		X	X	X
1.170.1	ex 0708 20 00	X	X	X		X					X	X	X	X	X	

▼M18

Rubrica	Codice NC	Belgio	Germania				Grecia	Spagna	Francia				Italia	Paesi Bassi	Austria	Regno Unito
		Bruxelles	Colonia	Francoforte	Amburgo	Monaco	Atene	Barcellona	LeHavre	Marsiglia	Perpignan	Rungis	Milano	Rotterdam	Vienna	Londra
1.170.2	ex 0708 20 00 (vulgaris var. Compressus savi)	X	X	X		X						X	X	X	X	
1.180	ex 0708 90 00	X	X	X								X	X	X	X	
1.190	0709 10 00	X		X							X	X		X		X
1.200.1	ex 0709 20 00 (asparagi verdi)	X	X		X			X			X	X	X	X		X
1.200.2	ex 0709 20 00 (altri asparagi)	X	X	X		X					X	X		X	X	
1.210	0709 30 00	X		X		X					X	X		X	X	
1.220	ex 0709 40 00	X					X				X	X		X		X
1.230	0709 51 30				X	X						X		X		X
1.240	0709 60 10	X		X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
1.270	0714 20 10	X	X	X			X			X		X	X	X		
2.10	ex 0802 40 00	X		X						X		X	X	X		
2.30	ex 0804 30 00	X		X				X				X		X	X	X
2.40	ex 0804 40 00	X						X	X		X	X		X		X
2.50	ex 0804 50 00	X			X			X				X		X		X
2.60.1	0805 10 10	X	X		X				X	X	X	X		X		X
2.60.2	0805 10 30	X	X		X	X		X	X	X	X	X		X	X	X

▼M18

Rubrica	Codice NC	Belgio	Germania				Grecia	Spagna	Francia				Italia	Paesi Bassi	Austria	Regno Unito
		Bruxelles	Colonia	Francoforte	Amburgo	Monaco	Atene	Barcellona	LeHavre	Marsiglia	Perpignan	Rungis	Milano	Rotterdam	Vienna	Londra
2.60.3	0805 10 50	X	X		X	X			X	X	X	X		X		X
2.70.1	ex 0805 20 10	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X		X
2.70.2	ex 0805 20 30	X	X	X				X		X	X		X	X		X
2.70.3	ex 0805 20 50	X	X	X				X			X		X			X
2.70.4	ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	X			X	X		X	X	X	X		X	X		X
2.85	ex 0805 30 90 ex 0805 90 00 (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)	X		X	X			X			X		X			
2.90.1	ex 0805 40 00 (pomeli bianchi)	X			X	X		X	X	X			X	X		X
2.90.2	ex 0805 40 00 (pomeli rosei)	X			X	X		X	X		X		X	X		X
2.100	0806 10 10	X	X	X	X	X					X	X	X	X		X
2.110	0807 11 00	X	X		X				X			X	X	X		
2.120.1	ex 0807 19 00 (meloni: amarillo, ecc.)	X		X						X	X		X	X		X
2.120.2	ex 0807 19 00 (altri meloni)	X		X						X	X		X	X		X
2.140.1	ex 0808 20 50 (pere: Nashi e YA)	X		X	X	X	X				X	X	X			X

▼C8

▼C8

Rubrica	Codice NC	Belgio	Germania				Grecia	Spagna	Francia				Italia	Paesi Bassi	Austria	Regno Unito
		Bruxelles	Colonia	Francoforte	Amburgo	Monaco	Atene	Barcellona	LeHavre	Marsiglia	Perpignan	Rungis	Milano	Rotterdam	Vienna	Londra
2.140.2	ex 0808 20 50 (pere-altri)	X		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X
2.150	0809 10 00	X		X	X	X					X	X	X	X		X
2.160	0809 20 05 0809 20 95	X			X	X					X	X	X	X		X
2.170	0809 30 90 (pesche)	X			X	X	X			X		X	X	X		X
2.180	ex 0809 30 10 (pesche noci)	X		X	X	X				X		X	X	X		X
2.190	0809 40 05	X		X	X	X	X					X	X	X		X
2.200	0810 10 00	X			X	X				X		X	X	X		X
2.205	0810 20 10	X		X	X	X						X	X	X		
2.210	0810 40 30			X	X	X						X	X	X		
2.220	0810 50 00	X	X	X								X	X			X
2.230	ex 0810 90 95 (melegre)	X			X	X						X	X	X		
2.240	ex 0810 90 85 (kaki, Sharon)	X		X					X			X		X		X
2.250	ex 0810 90 30 (litchi)	X		X				X	X			X	X	X		X

▼M18



ALLEGATO 28

COMUNITÀ EUROPEA DICHIARAZIONE DEGLI ELEMENTI RELATIVI AL VALORE IN DOGANA **D. V. 1**

1 NOME, COGNOME ED INDIRIZZO DEL VENDITORE (in stampatello)	PER USO DELL' AMMINISTRAZIONE	
2 (a) NOME, COGNOME ED INDIRIZZO DEL COMPRATORE (in stampatello)		
2 (b) NOME, COGNOME ED INDIRIZZO DEL DICHIARANTE IL VALORE (in stampatello)		
NOTA IMPORTANTE Il dichiarante il valore, che firma e deposita la presente dichiarazione, si rende responsabile dell'esattezza e dell'integrità degli elementi figuranti in detto formulario e in qualsiasi foglio complementare accluso e dell'autenticità di qualsiasi documento presentato a sostegno di tali elementi. Il dichiarante il valore s'impegna anche a fornire qualsiasi informazione sul documento supplementare necessario per determinare il valore in dogana delle merci.	3 Condizioni di consegna	4 Numero e data della fattura
	5 Numero e data del contratto	
6 Numero e data di qualsiasi decisione precedente delle Dogane riguardante le caselle 7 a 9.	Segnare X nella casella indicata <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
7 (a) Il compratore e il venditore sono LEGATI ai sensi dell'articolo 143 (*) del regolamento (CEE) n. 2454/93? Se la risposta è «NO» passare alla casella 8. (b) I legami HANNO INFLUITO sul prezzo delle merci importate? (c) (Risposta facoltativa) Il valore di transazione delle merci importate è ESTREMAMENTE VICINO a uno dei valori elencati all'articolo 29 paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2913/92. In caso affermativo, fornire dettagli:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
8 (a) Esistono RESTRIZIONI sulla cessione o l'utilizzazione delle merci da parte del compratore oltre le restrizioni che: - sono imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nella Comunità, - limitano l'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute, oppure - non intaccano sostanzialmente il valore delle merci? (b) La vendita o il prezzo è subordinato a CONDIZIONI o PRESTAZIONI il cui valore non può essere determinato in relazione alle merci da valutare? Specificare la natura delle restrizioni, condizioni o prestazioni in maniera adeguata:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Se il valore delle condizioni o prestazioni può essere determinato, indicare l'importo nella casella 11 (b).		
9 (a) Vi sono CORRISPETTIVI e DIRITTI DI LICENZA relativi alle merci importate che il compratore è tenuto a pagare sia direttamente, sia indirettamente, come condizione della vendita? (b) La vendita è subordinata a un accordo fra le parti secondo il quale una parte del prodotto di qualsiasi RIVENDITA, CESSIONE o UTILIZZAZIONE ulteriore delle merci importate spetta direttamente o indirettamente al venditore? Se la risposta è «SI» a una di queste domande, specificare le condizioni e, se possibile, indicare gli importi nelle caselle 15 e 16.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
(*) NOTA ALLA CASELLA 7 1. DUE O PIU PERSONE SARANNO CONSIDERATE LEGATE SOLO SE: (a) l'una fa parte della direzione o del consiglio d'amministrazione dell'impresa dell'altra e reciprocamente; (b) hanno la veste giuridica di associati; (c) l'una è datore di lavoro dell'altra; (d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente il 5% o più delle azioni o parti emesse con diritto di voto, dell'una e dell'altra; (e) una di esse controlla l'altra direttamente o indirettamente; (f) ambedue sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; (g) controllano insieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure (h) sono membri della stessa famiglia. 2. Il fatto che il compratore ed il venditore siano legati non preclude necessariamente l'uso di un valore di transazione vedi articolo 29 paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e le note interpretative relative a tale disposizione figuranti nell'allegato 23.	10 (a) Numero dei formulari complementari D. V. 1 BIS allegati 10 (b) Luogo: Data: Firma:	



PER USO DELL' AMMINISTRAZIONE				
		Singolo	Singolo	Singolo
A. Base di calcolo	11 (a) Prezzo netto nella MONETA DI FATTURAZIONE (Prezzo effettivamente pagato o da pagare a titolo di saldo al momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana)			
	(b) Pagamenti indiretti - vedi casella 8(b)			
	(tasso di cambio:)			
	12 Totale A nella MONETA NAZIONALE			
B. SOMME: Costi in MONETA NAZIONALE NON COMPRESI nella parte A di cui sopra (*) Indicare DI SEGUITO le eventuali decisioni anteriori delle autorità doganali che hanno un rapporto diretto con queste domande	13 Costi sostenuti dal compratore:			
	(a) commissioni, escluse le commissioni di acquisto			
	(b) senserie			
	(c) contenitori e imballaggi			
	14 Prodotti e servizi forniti dal compratore senza spese o a costo ridotto, utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate: I valori indicati sono attribuiti in maniera adeguata.			
	(a) materie, componenti, parti e elementi simili incorporati nelle merci importate			
	(b) utensili, matrici, stampi e oggetti simili utilizzati per la produzione delle merci importate			
	(c) materie consumate nella produzione delle merci importate			
	(d) lavori di ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi eseguiti in un paese non membro della Comunità e necessari per la produzione delle merci importate			
	15 Corspettivi e diritti di licenza - vedi casella 9(a)			
	16 Prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione ulteriore spettante al venditore - vedi casella 9(b)			
	17 Spese di consegna fino a _____ (luogo di introduzione)			
	(a) trasporto			
	(b) spese di carico e di movimentazione			
(c) assicurazione				
18 Totale B				
C. DETRAZIONI: Costi in MONETA NAZIONALE COMPRESI nella parte A di cui sopra (*)	19 Spese di trasporto dopo l'arrivo nel luogo di introduzione			
	20 Spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziate dopo l'importazione			
	21 Altre spese (da specificare) _____			
	22 Dazi doganali e imposte da pagare nella Comunità a motivo dell'importazione o della vendita delle merci			
	23 Totale C			
24 VALORE DICHIARATO (A + B - C)				
(*) Se gli importi sono pagabili in MONETA STRANIERA, indicare in questo spazio l'ammontare della moneta straniera e il tasso di cambio, con riferimento a ciascun elemento ed a ciascun singolo.				
Riferimento	Importo	Tasso di cambio		

▼B

ALLEGATO 29

COMUNITÀ EUROPEA **FORMULARIO COMPLEMENTARE D.V. 1 BIS**

PER USO DELL' AMMINISTRAZIONE		Singolo	Singolo	Singolo
A. Base di calcolo	11 (a) Prezzo netto nella MONETA DI FATTURAZIONE (Prezzo effettivamente pagato o da pagare a titolo di saldo al momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana).....			
	(b) Pagamenti indiretti - vedi casella 8 (b)			
	(tasso di cambio:			
	12 Totale A nella MONETA NAZIONALE.....			
B. SOMME: Costi in MONETA NAZIONALE NON COMPRESI nella parte A di cui sopra (*) Indicare DI SEGUITO le eventuali decisioni anteriori delle autorità doganali che hanno un rapporto diretto con queste domande	13 Costi sostenuti dal compratore:			
	(a) commissioni, escluse le commissioni di acquisto.....			
	(b) senserie			
	(c) contenitori e imballaggi.....			
	14 Prodotti e servizi forniti dal compratore senza spese o a costo ridotto, utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate: I valori indicati sono attribuiti in maniera adeguata.			
	(a) materie, componenti, parti e elementi simili incorporati nelle merci importate.....			
	(b) utensili, matrici, stampi e oggetti simili utilizzati per la produzione delle merci importate			
	(c) materie consumate nella produzione delle merci importate			
	(d) lavori di ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi eseguiti in un paese non membro della Comunità e necessari per la produzione delle merci importate			
	15 Corrispettivi e diritti di licenza - vedi casella 9 (a)			
16 Prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione ulteriore spettante al venditore - vedi casella 9 (b)				
17 Spese di consegna fino a (luogo di introduzione)	(a) trasporto			
	(b) spese di carico e di movimentazione			
	(c) assicurazione			
	18 Totale B			
C. DETRAZIONI: Costi in MONETA NAZIONALE COMPRESI nella parte A di cui sopra (*)	19 Spese di trasporto dopo l'arrivo nel luogo di introduzione			
	20 Spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziate dopo l'importazione			
	21 Altre spese (da specificare)			
	22 Dazi doganali e imposte da pagare nella Comunità a motivo dell'importazione o della vendita delle merci			
	23 Totale C			
24 VALORE DICHIARATO (A + B - C)				
(*) Se gli importi sono pagabili in MONETA STRANIERA, indicare in questo spazio l'ammontare della moneta straniera e il tasso di cambio, con riferimento a ciascun elemento ed a ciascun singolo.				
Riferimento	Importo	Tasso di cambio		



PER USO DELL' AMMINISTRAZIONE		Singolo	Singolo	Singolo
A. Base di calcolo	11 (a) Prezzo netto nella MONETA DI FATTURAZIONE (Prezzo effettivamente pagato o da pagare a titolo di saldo al momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana)			
	(b) Pagamenti indiretti - vedi casella 8(b)			
12 Totale A nella MONETA NAZIONALE				
B. SOMME: Costi in MONETA NAZIONALE NON COMPRESI nella parte A di cui sopra (*) Indicare DI SEGUITO le eventuali decisioni anteriori delle autorità doganali che hanno un rapporto diretto con queste domande	13 Costi sostenuti dal compratore:			
	(a) commissioni, escluse le commissioni di acquisto			
	(b) senserie			
	(c) contenitori e imballaggi			
	14 Prodotti e servizi forniti dal compratore senza spese o a costo ridotto, utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate: I valori indicati sono attribuiti in maniera adeguata.			
	(a) materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate			
	(b) utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate			
	(c) materie consumate nella produzione delle merci importate			
	(d) lavori di ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi eseguiti in un paese non membro della Comunità e necessari per la produzione delle merci importate			
	15 Corrispettivi e diritti di licenza - vedi casella 9 (a)			
	16 Prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione ulteriore spettante al venditore - vedi casella 9 (b)			
	17 Spese di consegna fino a _____ (luogo di introduzione)			
	(a) trasporto			
(b) spese di carico e di movimentazione				
(c) assicurazione				
18 Totale B				
C. DETRAZIONI: Costi in MONETA NAZIONALE COMPRESI nella parte A di cui sopra (*)	19 Spese di trasporto dopo l'arrivo nel luogo di introduzione			
	20 Spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziate dopo l'importazione			
	21 Altre spese (da specificare) _____			
	22 Dazi doganali e imposte da pagare nella Comunità a motivo dell'importazione o della vendita delle merci			
	23 Totale C			
24 VALORE DICHIARATO (A + B - C)				
(*) Se gli importi sono pagabili in MONETA STRANIERA, indicare in questo spazio l'ammontare della moneta straniera e il tasso di cambio, con riferimento a ciascun elemento ed a ciascun singolo.				
Riferimento	Importo	Tasso di cambio		

*ALLEGATO 30***ETICHETTA APPOSTA SUI BAGAGLI REGISTRATI IN UN AEROPOR-
TO COMUNITARIO**

(articolo 196)

1. CARATTERISTICHE

L'etichetta di cui all'articolo 4 deve essere concepita in modo tale da renderne impossibile la riutilizzazione.

- a) Detta etichetta deve essere munita lungo i bordi longitudinali di una banda di colore verde della larghezza di almeno 5 mm in corrispondenza delle sezioni relative al tragitto e all'identificazione.



Queste bande di colore verde possono coprire anche altre parti dell'etichetta, ad eccezione degli spazi riservati ai codici a barre che devono avere uno sfondo bianco [vedi modello sub 2 a)].

- b) Se il bagaglio non è accompagnato, l'etichetta sarà quella prevista nella risoluzione IATA n. 743a, in cui le bande discontinue di colore rosso lungo i bordi sono sostituite da bande discontinue di colore verde [vedi modello sub 2b)].

▼B


2. MODELLI

a)



▼B

b)

XB Airlines	
	
XB 000123	
<small>Weight this piece</small>	
EXPEDITE BAGGAGE	
RUSH	
To _____	
Airline _____	Flight _____
Via _____	
Airline _____	Flight _____
Via _____	
Airline _____	Flight _____

▼B

ALLEGATO 31

COMUNITÀ EUROPEA				A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE			
Esemplare per il paese di spedizione/esportazione	1	2 Speditore/Esportatore		1 DICHIARAZIONE			
	3	6 Destinataro		3	4	7	
	14	10 Paese prima destinazione		11	13 P.A.C.		
	15	16 Paese d'origine		15 C.P. sped./esport.		17 Cod. P. destinaz.	
	18	19 Ctr.		20		21	
	22	23		24		25	
	26	27		28		29	
	30	31		32		33	
	34	35		36		37	
	38	39		40		41	
44	45		46		47		
	48		49		50		
47	51		52		53		
	54		55		56		
51	57		58		59		
	60		61		62		
52	63		64		65		
	66		67		68		
D	69		70		71		
	72		73		74		

▼B

E CONTROLLO DELL'UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

▼B

COMUNITÀ EUROPEA				A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE																	
2 Esempio per la statistica - Paesi di spedizione/esportazione	2 Speditore/Esportatore N.			1 DICHIARAZIONE																	
	8 Destinatario N.			3 Formulari		4 Dist. di carico															
	14 Dichiarante/Rappresentante N.			5 Articoli		6 Totale dei colli															
	16 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza			7 Numero di riferimento		8 Responsabile finanziario N.															
	21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera			10 Paese prima destinazione		11 Paese di transazione															
	25 Modo di trasp. fino alla frontiera			15 Paese di spedizione/esportazione		13 P.A.C.															
	26 Modo di trasporto interno			16 C.P. sped./esport.		17 Cod. P. destinaz.															
	27 Luogo di carico			18 Paese d'origine		17 Paese di destinazione															
	28 Data finanziari e bancari			19 Ctr.		20 Condizioni di consegna															
	29 Localizzazione delle merci			22 Moneta ed importo totale fatturato		23 Tasso di cambio															
31 Colli e designazione delle merci			24 Natura della transazione		32 Artic. N.																
33 Codice delle merci			34 Cod. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)																
37 REGIME			38 Massa netta (kg)		39 Contingenti																
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente			41 Unità supplementari		Codice MS																
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni			48 Valore statistico																		
47 Calcolo delle imposizioni			49 Dilaione di pagamento		48 Identificazione del deposito																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Base imponibile</th> <th>Aliquota</th> <th>Importo</th> <th>MP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Totale:</td> </tr> </tbody> </table>			Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP						Totale:					B DATI CONTABILI			
Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP																	
Totale:																					
50 Obbligato principale N.			Firma:		C UFFICIO DI PARTENZA																
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)			rappresentato da		Luogo e data:																
52 Garanzia non valida per			Codice		53 Ufficio di destinazione (e paese)																
B CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA Risultato: Suggelli apposti: Numero: marche: Termine limite (data): Firma:			Timbro:		54 Luogo e data: Firma e nome del dichiarante/rappresentante:																

▶ (1)

▶ (2)

▶ (1) C2

▶ (2) M5

▼B

COMUNITÀ EUROPEA					A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE							
Esemplare per lo speditore/esportatore	3 Speditore/Esportatore N.				1 DICHIARAZIONE							
	8 Destinataro N.				3 Formulari		4 Det di carico					
					5 Articoli		6 Totale dei colli		7 Numero di riferimento			
	14 Dichiarante/Rappresentante N.				9 Responsabile finanziario N.			10 Paese prima destinazione		11 Paese di transazione	13 P.A.C.	
	19 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza				19 Ctr.	20 Condizioni di consegna						
	21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera				22 Moneta ed importo totale fatturato		23 Tasso di cambio	24 Natura della transazione				
	25 Modo di trasp. fino alla frontiera		26 Modo di trasporto interno		27 Luogo di carico		28 Dati finanziari e bancari					
	32 Ufficio d'uscita				30 Localizzazione delle merci							
	31 Colli e designazione delle merci				32 Artic. N.	33 Codice delle merci						
	44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni				34 Cod. P. d'origine a ₁ b ₁		35 Massa lorda (kg)			37 REGIME	38 Massa netta (kg)	39 Contingenti
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente								41 Unità supplementari				
47 Calcolo delle imposizioni				Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	48 Dilazione di pagamento		49 Identificazione del deposito	
				Totale:					B DATI CONTABILI			
50 Obbligato principale N.				Firma:				e UFFICIO DI PARTENZA				
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)				rappresentato da				Luogo e data:				
52 Garanzia non valida per				Codice				53 Ufficio di destinazione (e paese)				
B CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA				Timbro:				54 Luogo e data:				
Risultato:				Suggeriti apposti: Numero:				Firma e nome del dichiarante/rappresentante:				
marcato:				Termine limite (data):				Firma:				

▼B

COMUNITÀ EUROPEA		A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE	
Esemplare per l'ufficio di destinazione	4	2 Speditore/Esportatore N. <input type="checkbox"/>	1 DICHIARAZIONE
			3 Formulari 4 Dest di carico
			5 Articoli 6 Totale dei colli
		8 Destinataro N.	NOTE IMPORTANTI Quando il presente esemplare è utilizzato esclusivamente per giustificare il CARRATTERE COMUNITARIO DELLE MERCI CHE NON CIRCOLANO IN REGIME DI TRANSITO COMUNITARIO, sono richiesti a tal fine soltanto i dati che figurano nelle caselle 1, 2, 3, 5, 14, 31, 32, 35, 54, e, se del caso, 4, 33, 38, 40 e, 44.
		14 Dichiarante/Rappresentante N.	15 Paese di spedizione/esportazione
		18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alle partenze	19 Ctr.
		21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera	17 Paese di destinazione
		25 Modo di trasp. fino alla frontiera	27 Luogo di carico
		4	
	Colli e designazione delle merci	Merchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	
			35 Massa lorda (kg) 36 Massa netta (kg)
			40 Dichiarazione sommaria/Documenti precedenti
Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni			Codice MS
Trasbordi	Luogo e paese:		Luogo e paese:
	Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:		Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:
	Cfr. (1) Identità nuovo contenitore:		Cfr. (1) Identità nuovo contenitore:
	(1) Indicare 1 se SI o 0 se NO.		(1) Indicare 1 se SI o 0 se NO.
VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI	Nuovi suggelli: Numero: marche: Firma: Timbro:		Nuovi suggelli: Numero: marche: Firma: Timbro:
	58 Obbligato principale N.	Firma:	C UFFICIO DI PARTENZA
Uffici di passaggio previsti (e paesi)	rappresentato da		
	Luogo e data:		
Garanzia non valida per			Codice: 59 Ufficio di destinazione (e paese)
CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA	Timbro		54 Luogo e data:
Risultato:			Firma e nome del dichiarante/rappresentante:
Suggelli apposti: Numero: marche:			
Termine limite (data):			
Firma:			

▼**B**

B Altri incidenti durante il trasporto Rapporto dei fatti e delle misure adottate	■ VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI
M CONTROLLO A POSTERIORI (quando il presente esemplare è utilizzato per giustificare il carattere comunitario delle merci)	
DOMANDA DI CONTROLLO È richiesto il controllo dell'autenticità del presente documento nonché della esattezza dei dati ivi contenuti. Luogo e data: Firma: _____ Timbro: _____	RISULTATO DEL CONTROLLO Il presente documento (1) <input type="checkbox"/> è stato effettivamente visto dall'ufficio doganale indicato ed i dati ivi contenuti sono esatti. <input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le osservazioni). Luogo e data: Firma: _____ Timbro: _____
Osservazioni: (1) Indicare con <input checked="" type="checkbox"/> la menzione applicabile.	
I CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE (TRANSITO COMUNITARIO) Data di arrivo: Controllo dei sigilli: Osservazioni:	Esempio n. 5 rinviato il dopo iscrizione al N Firma: _____ Timbro: _____

▼B

COMUNITÀ EUROPEA

Esemplare per il rinvio - Transito comunitario	5	2 Speditore/Esportatore N.		1 DICHIARAZIONE		
	8 Destinataro N.		3 Formulare	4 Dist. di carico		
			5 Articoli	6 Totale dei colli		
			15 Paese di spedizione/esportazione		17 Paese di destinazione	
	10 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza		18 Ctr.	Tilbagesendes til: Emisporttöö elç; Renvoyer à: Teruggenden aan: Palautetaan:		
21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera		Zurücksenden an: Return to: Rinviere a: Devolver a:				
25 Modo di traspo. fino alla frontiera		27 Luogo di carico		Åter till:		
5						
1 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura		32 Artic. N.	33 Codice delle merci		
				35 Massa lorda (kg)	38 Massa netta (kg)	
4 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni			40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente			
			Codice MS			
5 Trasbordi	Luogo e paese:		Luogo e paese:			
	Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:		Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:			
	Ctr. (1) Identità nuovo contenitore:		Ctr. (1) Identità nuovo contenitore:			
(1) Indicare 1 sì SI o 0 sì NO		(1) Indicare 1 sì SI o 0 sì NO.				
VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI	Nuovi suggelli: Numero marche:		Nuovi suggelli: Numero marche:			
	Firma Timbro:		Firma Timbro:			
i1 Uffici di passaggio previsti (e paesi)	50 Obbligato principale N.		Firma:		C UFFICIO DI PARTENZA	
	rappresentato da					
Luogo e data:						
i2 Garanzia non valida per			Codice		53 Ufficio di destinazione (e paese)	
1 CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA		Timbro:				
Risultato						
Suggelli apposti: Numero						
marche						
Termine limite (data)						
Firma						

▶(1)

▶(1) A1

▼B

COMUNITÀ EUROPEA					A UFFICIO DI DESTINAZIONE			
Esemplare per il paese di destinazione	6 2 Speditore/Esportatore N.				1 DICHIARAZIONE			
					3 Formulati		4 Dist di carico	
					5 Articoli		6 Totale dei colli	
					7 Numero di riferimento			
	8 Destinatario N.				9 Responsabile finanziario N.			
					10 Paese prima destinaz.		11 Paese di transazione	
					12 Elementi del valore		13 P.A.C.	
	14 Dichiarante/Rappresentante N.				15 Paese di spedizione/esportazione		16 C. P. sped./esport. a ₁ b ₁	
					17 Cod. P. destinaz. a ₂ b ₂		18 Paese d'origine	
					19 Ctr.		20 Condizioni di consegna	
18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza				21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera		22 Moneta ed importo totale fatturato		
25 Modo di trasp. fino alla frontiera				26 Modo di trasporto interno		23 Tasso di cambio		
27 Luogo di scarico				24 Natura della transazione				
28 Dati finanziari e bancari				29 Ufficio di entrata				
30 Localizzazione delle merci				31 Colli e designazione delle merci				
				32 Artic. N.		33 Codice delle merci		
				34 Cod. P. d'origine a ₁ b ₁		35 Massa lorda (kg)		
				36 Preferenze		37 R E G I M E		
				38 Massa netta (kg)		39 Contingenti		
				40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente				
				41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo		
				43 Cod. M.V.		44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni		
				45 Aggravamento		46 Valore statistico		
47 Calcolo delle imposizioni				48 Dilaione di pagamento		49 Identificazione del deposito		
Tipo				Base imponibile		Aliquota		
Importo				MP		B DATI CONTABILI		
Totale								
50 Obbligato principale N.				Firma:				
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)				C UFFICIO DI PARTENZA				
rappresentato da								
Luogo e data:								
52 Garanzia non valida per				Codice				
J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE				53 Ufficio di destinazione (e paese)				
				54 Luogo e data:				
				Firma e nome del dichiarante/rappresentante:				

▼B

J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE

▼B

COMUNITÀ EUROPEA					A UFFICIO DI DESTINAZIONE					
Esemplare per la statistica - Paese di destinazione	7	2 Speditore/Esportatore N.			1 DICHIARAZIONE					
					3 Formulati	4 Dist di carico				
					5 Articoli	6 Totale dei colli	7 Numero di riferimento			
	8 Destinatario N.				9 Responsabile finanziario N.					
					10 Paese ultima proven.	11 Paese transaz./produtz.	12 Elementi del valore		13 P. A. C.	
	14 Dichiarante/Rappresentante N.				15 Paese di spedizione/esportazione		15 C. P. sped./esport.		17 Cod. P. destinaz.	
							a ₁ b ₁ a ₂ b ₂			
					16 Paese d'origine		17 Paese di destinazione			
	18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto all'arrivo				19 Ctr.	20 Condizioni di consegna				
	21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera				22 Moneta ed importo totale fatturato		23 Tasso di cambio	24 Natura della transazione		
25 Modo di trasp. fino alla frontiera		26 Modo di trasporto interno		27 Luogo di scarico		28 Dati finanziari e bancari				
7		29 Ufficio di entrata		30 Localizzazione delle merci						
Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Artic. N.		33 Codice delle merci			
					34 Cod. P. d'origine a ₁ b ₁		35 Massa lorda (kg)		36 Preferenze	
					37 REGIME		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti	
					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente					
					41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo		43 Cod. MV	
							Codice MS		45 Aggiustamento	
							46 Valore statistico			
					48 Dilazione di pagamento		49 Identificazione del deposito			
					B DATI CONTABILI					
					Totale					
Calcolo delle imposizioni	Tipo		Base imponibile		Aliquota		Importo		MP	
Uffici di passaggio previsti (e paesi)	50 Obbligato principale N.				Firma:		C UFFICIO DI PARTENZA			
	rappresentato da									
Luogo e data:										
Garanzia non valida per				Codice		53 Ufficio di destinazione (e paese)				
CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE						54 Luogo e data:				
						Firma e nome del dichiarante/rappresentante:				

▼B

COMUNITÀ EUROPEA					A UFFICIO DI DESTINAZIONE			
Esemplare per il destinatario	8 <input type="checkbox"/> 2 Speditore/Esportatore N.				1 DICHIARAZIONE			
					3 Formulari		4 Dist di carico	
					5 Articoli		6 Totale dei colli	
					7 Numero di riferimento			
	8 Destinataro N.				9 Responsabile finanziario N.			
					10 Paese ultima proven.		11 Paese transz./produtz.	
					12 Elementi del valore		13 P. A. C.	
	14 Dichiarante/Rappresentante N.				15 Paese di spedizione/esportazione		16 C. P. sped./esport.	
						17 Cod. P. destinaz.		
				18 Paese d'origine		19 Paese di destinazione		
18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto all'arrivo				19 Ctr.		20 Condizioni di consegna		
21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera				22 Moneta ed importo totale fatturato		23 Tasso di cambio		
24 Natura della transazione								
25 Modo di trasp. fino alla frontiera		26 Modo di trasporto interno		27 Luogo di scarico		28 Dati finanziari e bancari		
29 Ufficio di entrata				30 Localizzazione delle merci				
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Artic. N.		33 Codice delle merci	
					34 Cod. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)	
					36 Preferenze			
					37 REGIME		38 Massa netta (kg)	
					39 Contingenti			
					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente			
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni					41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo	
					43 Cod. M.V.			
					Codice MS		45 Aggristamento	
					46 Valore statistico			
47 Calcolo delle impostazioni	Type	Base imponibile	Aliquote	Importo	MP	48 Dilazione di pagamento		
						49 Identificazione del deposito		
	Totale:							
50 Obbligato principale N.				Firma:		C UFFICIO DI PARTENZA		
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)	rappresentato da							
	Luogo e data:							
52 Garanzie non valide per				Codice		53 Ufficio di destinazione (e paese)		
J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE				54 Luogo e data:				
				Firma e nome del dichiarante/rappresentante:				

▼B

ALLEGATO 32

COMUNITÀ EUROPEA					A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE/DESTINAZIONE				
1 6 Esemplare per il paese di spedizione/esportazione	6 Esemplare per il paese di destinazione	2 Speditore/Esportatore N.			1 DICHIARAZIONE				
		8 Destinatario N.			3 Formulare		4 Dist. di carico		
		14 Dichiarante/Rappresentante N.			5 Articoli		6 Totale dei colli		7 Numero di riferimento
		18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alle partenze/all'arrivo			9 Responsabile finanziario N.		10 Paese pr. dest. ultima prov.		
		21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera			11 Paese transaz./prod.		12 Elementi del valore		13 P.A.C.
		25 Modo di trasp. fino alla frontiera			14 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto interno		15 Paese di spedizione/esportazione		15 C.P.sped./esport
		26 Modo di trasporto interno			16 Paese d'origine		17 Paese di destinazione		17 Cod. P. destinaz.
		27 Luogo di carico/scarico			19 Ctr.		20 Condizioni di consegna		24 Natura della transazione
		29 Ufficio d'uscita/di entrata			22 Moneta ed importo totale fatturato		23 Tasso di cambio		24 Natura della transazione
		30 Localizzazione delle merci			26 Dati finanziari e bancari				
31 Colli e designazione delle merci	32 Artic. N.			33 Codice delle merci					
	34 Cod. P. d'origine			35 Massa lorda (kg)		36 Preferenze			
	37 R E G I M E			38 Massa netta (kg)		39 Contingenti			
	40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente								
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni	41 Unità supplementari			42 Prezzo dell'articolo		43 Cod. M.V.			
	45 Aggravamento			46 Valore statistico					
	47 Calcolo delle imposizioni			48 Dilazione di pagamento		49 Identificazione del deposito			
50 Obbligato principale N.			Firma:				C UFFICIO DI PARTENZA		
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)			rappresentato da				Luogo e data:		
52 Garanzia non valida per			Codice				53 Ufficio di destinazione (e paese)		
D/J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA/DESTINAZIONE			Timbro:				54 Luogo e data		
Risultato:			Firma e nome del dichiarante/rappresentante:						
Suggerimenti apposti: Numero:									
marche:									
Termine limite (data):									
Firma:									

▼B

E/J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE/DESTINAZIONE

▼B

COMUNITÀ EUROPEA						A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE/DESTINAZIONE				
2 7 Esempio per la statistica - Paesi di spedizione/esportazione Esempio per la statistica - Paesi di destinazione	2 Speditore/Esportatore N.					1 DICHIARAZIONE				
						3 Formulari		4 Dist. di carico		
						5 Articoli		6 Totale dei colli	7 Numero di riferimento	
	8 Destinataro N.					9 Responsabile finanziario N.				
	14 Dichiarante/Rappresentante N.					10 Paese pr. dest. ultima prov.		11 Paese transz./produr.	12 Elementi del valore	13 P. A. C.
						15 Paese di spedizione/esportazione		15 C.P.sped./esport a ₁ b ₁	17 Cod. P. destinaz. a ₁ b ₁	
	16 Paese d'origine					17 Paese di destinazione				
	18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza/all'arrivo					19 Ctr	20 Condizioni di consegna			
	21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera					22 Moneta ed importo totale fatturato		23 Tasso di cambio	24 Natura della transazione	
	25 Modo di trasp. fino alla frontiera		26 Modo di trasporto interno	27 Luogo di carico/scarico		28 Dati finanziari e bancari				
2 7	29 Ufficio d'uscita/di entrata				30 Localizzazione delle merci					
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura					32 Artic. N.	33 Codice delle merci			
						34 Cod. P. d'origine a ₁ b ₁	35 Massa lorda (kg)	36 Preferenze		
						37 REGIME	38 Massa netta (kg)	39 Contingenti		
						40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente				
						41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo	43 Cod. M.V.	
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni						Codice MS	45 Aggiustamento			
						46 Valore statistico				
47 Calcolo delle imposizioni	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	48 Dilazione di pagamento		49 Identificazione del deposito		
	Totale:									
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)	50 Obbligato principale N.					Firma:			C UFFICIO DI PARTENZA	
	rappresentato da									
Luogo e data:										
52 Garanzia non valida per					Codice	53 Ufficio di destinazione (e paese)				
D/J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA/DESTINAZIONE					Timbro:	54 Luogo e data:				
Risultato:					Firma e nome del dichiarante/rappresentante:					
Suggeriti apposti: Numero:										
marche:										
Termine limite (data):										
Firma:										

▼B

COMUNITÀ EUROPEA					A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE/DESTINAZIONE						
3 8 Esempio per lo speditore/esportatore Esempio per il destinatario	2 Speditore/Esportatore N.				1 DICHIARAZIONE						
					3 Formulare		4 Dist. di carico				
					5 Articoli		6 Totale dei colli		7 Numero di riferimento		
	8 Destinatario N.				9 Responsabile finanziario N.						
					10 Paese pr. dest. ultima prov.		11 Paese transaz./ produz.		12 Elementi del valore		13 P. A. C.
	14 Dichiarante/Rappresentante N.				15 Paese di spedizione/esportazione			15 C. P. sped./esport.		17 Cod. P. destinaz.	
					16 Paese d'origine			17 Paese di destinazione			
	18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza/all'arrivo				19 Ctr.	20 Condizioni di consegna					
	21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera				22 Moneta ed importo totale fatturato		23 Tasso di cambio		24 Natura della transazione		
	25 Modo di trasp. fino alla frontiera		26 Modo di trasporto interno		27 Luogo di carico/scarico		28 Dati finanziari e bancari				
3 8			29 Ufficio d'uscita/di entrata		30 Localizzazione delle merci						
(1)	31 Colli e designazione delle merci				32 Artic. N.		33 Codice merci				
					34 Cod. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)		36 Preferenze		
					37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti		
					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente						
					41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo		43 Cod. M.V.		
							Codice IMS		45 Aggiustamento		
							46 Valore statistico				
47 Calcolo delle imposizioni	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	48 Divisione di pagamento		49 Identificazione del deposito			
						B DATI CONTABILI					
						Totale:					
	50 Obbligato principale N.				Firma:		C UFFICIO DI PARTENZA				
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)	rappresentato da				Luogo e data:						
52 Garanzie non valida per							Codice		53 Ufficio di destinazione (e paese)		
D/J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA/DESTINAZIONE	Risultato.				Timbro.		54 Luogo e data.				
	Suggeriti apposti: Numero:						Firma e nome del dichiarante/rappresentante:				
	marche:										
	Termine limite (data):										
	Firma:										

▶ (1) M5

▼B

COMUNITÀ EUROPEA

4		5		2 Speditore/Esportatore N.		1 DICHIARAZIONE		A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE		
Esemplare per l'ufficio di destinazione	Esemplare per il rinvio - Transito comunitario					3 Formulari		4 Dist. di carico		
						5 Articoli		6 Totale dei colli		
				8 Destinatario N.		NOTE IMPORTANTI Quando il presente esemplare è utilizzato esclusivamente per giustificare IL CARATTERE COMUNITARIO DELLE MERCI CHE NON CIRCOLANO IN REGIME DI TRANSITO COMUNITARIO, sono richiesti a tal fine soltanto i dati che figurano nelle caselle 1, 2, 3, 5, 14, 31, 32, 35, 54, e, se del caso, 4, 33, 38, 40 e, 44.				
				14 Dichiarante/Rappresentante N.						
				18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza						
		21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera		15 Paese di spedizione/esportazione		17 Paese di destinazione				
		25 Modo di trasp. fino alla frontiera		27 Luogo di carico		Tilbageendes til: Emotprettö ciz: Renvoyer a: Terugzenden aan: Palautetaan:		Zurücksenden an: Return to: Rinvia a: Devolver a: Åter till:		
4		5		31 Colli e designazione delle merci		32 Artic. N.		33 Cordice delle merci		
		Merchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura						35 Massa lorda (kg)		
								38 Massa netta (kg)		
								40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente		
44		Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni						Codice MS		
55		Trasbordi		Luogo e paese:		Luogo e paese:				
		Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:		Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:		Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:				
		Ctr. (1) Identità nuovo contenitore:		Ctr. (1) Identità nuovo contenitore:		Ctr. (1) Identità nuovo contenitore:				
		(1) Indicare 1 si SI o 0 si NO.		(1) Indicare 1 si SI o 0 si NO.		(1) Indicare 1 si SI o 0 si NO.				
F		VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI		Nuovi suggelli: Numero: marche:		Nuovi suggelli: Numero: marche:				
		Firma: Timbro:		Firma: Timbro:		Firma: Timbro:				
50		Obbligato principale N.		Firma:		c UFFICIO DI PARTENZA				
51		Uffici di passaggio previsti (e paesi)		rappresentato da						
		Luogo e data:								
52		Garanzia non valida per		Codice		53 Ufficio di destinazione (e paese)				
D		CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA		Timbro:		54 Luogo e data:				
		Risultato:				Firma e nome del dichiarante/rappresentante:				
		Suggelli apposti: Numero: marche:								
		Termine limite (data):								
		Firma:								

▶⁽¹⁾ A1

▼B

<p>56 Altri incidenti durante il trasporto</p> <p>Rapporto dei fatti e delle misure adottate</p>	<p>G VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI</p>
---	---

<p>H CONTROLLO A POSTERIORI (quando il presente esemplare è utilizzato per giustificare il carattere comunitario delle merci)</p>	
<p>DOMANDA DI CONTROLLO</p> <p>È richiesto il controllo dell'autenticità del presente documento nonché della esattezza dei dati ivi contenuti</p> <p>Luogo e data: Firma: _____ Timbro: _____</p>	<p>RISULTATO DEL CONTROLLO</p> <p>Il presente documento (1)</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente vistato dall'ufficio doganale indicato ed i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le osservazioni).</p> <p>Luogo e data: Firma: _____ Timbro: _____</p>
<p>Osservazioni:</p> <p>(1) Indicare con <input checked="" type="checkbox"/> la menzione applicabile.</p>	

<p>I CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE (TRANSITO COMUNITARIO)</p> <p>Data d'arrivo: Controllo dei suggelli: Osservazioni:</p>	<p>Esemplare n. 5 rinviato il dopo iscrizione al N.</p> <p>Firma: _____ Timbro: _____</p>
---	--

<p>TRANSITO COMUNITARIO: RICEVUTA (Da compilarsi dall'interessato prima di presentarla all'ufficio di destinazione)</p>	
<p>Si certifica con la presente che il documento rilasciato all'ufficio di (nome e paese) sotto il N. è stato consegnato e che sino ad ora non è stata rilevata nessuna irregolarità concernente la spedizione alla quale detto documento si riferisce.</p>	<p>Timbro dell'ufficio di destinazione:</p>
<p>Data: _____ Firma: _____</p>	

▼B

ALLEGATO 33

COMUNITÀ EUROPEA		1 DICHIARAZIONE		A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE	
2 Spedire/Esportare <input type="checkbox"/> N		C		BIS	
		3 Formulati		1	
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura			32 Artic. N.	33 Codice delle merci
				34 Cod. P. d'origine a ₁ b ₁	35 Massa lorda (kg)
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni				37 REGIME	38 Massa netta (kg)
				39 Contingent	
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente				41 Unità supplementari	
				Codice MS	
				46 Valore statistico	
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura			32 Artic. N.	33 Codice delle merci
				34 Cod. P. d'origine a ₁ b ₁	35 Massa lorda (kg)
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni				37 REGIME	38 Massa netta (kg)
				39 Contingent	
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente				41 Unità supplementari	
				Codice MS	
				46 Valore statistico	
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura			32 Artic. N.	33 Codice delle merci
				34 Cod. P. d'origine a ₁ b ₁	35 Massa lorda (kg)
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni				37 REGIME	38 Massa netta (kg)
				39 Contingent	
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente				41 Unità supplementari	
				Codice MS	
				46 Valore statistico	
47 Calcolo delle imposizioni	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
Totale primo articolo:			Totale secondo articolo		
Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	MP
Totale terzo articolo:			TG.		
1					← RIEPILOGO
Esemplare per il paese di spedizione/esportazione					C UFFICIO DI PARTENZA

▶⁽¹⁾ M5

▼B

COMUNITÀ EUROPEA										A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE																																								
2 Speditore/Esportatore N. <input type="checkbox"/>										1 DICHIARAZIONE																																								
										C		BIS																																						
										3 Formulati					2																																			
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura										32 Artic. N.		33 Codice delle merci								34 Cod. P. d'origine a ₁ b ₁		35 Massa lorda (kg)		37 REGIME		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti																					
																															40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente										41 Unità supplementari					Codice MS				
																															31 Colli e designazione delle merci										32 Artic. N.		33 Codice delle merci							
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente										41 Unità supplementari					Codice MS																																			
																				44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni										46 Valore statistico																				
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura										32 Artic. N.		33 Codice delle merci																						34 Cod. P. d'origine a ₁ b ₁		35 Massa lorda (kg)		37 REGIME		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti							
																					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente										41 Unità supplementari														Codice MS					
																																																		44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni
																					31 Colli e designazione delle merci										32 Artic. N.		33 Codice delle merci												34 Cod. P. d'origine a ₁ b ₁		35 Massa lorda (kg)		37 REGIME	
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente										41 Unità supplementari					Codice MS																																			
																				44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni										46 Valore statistico																				
47 Calcolo delle imposizioni	Tipo		Base imponibile		Aliquota		Importo		MP		Tipo		Base imponibile		Aliquota		Importo		MP																															
	Totale primo articolo:										Totale secondo articolo:																																							
	Tipo		Base imponibile		Aliquota		Importo		MP		Tipo		Importo		MP		← RIEMPIRE																																	
										2					Esemplare per la statistica Paese di spedizione/esportazione																																			
Totale terzo articolo:										T.G.:										C UFFICIO DI PARTENZA																														

►⁽¹⁾ M5

▼B

COMUNITÀ EUROPEA				1 DICHIARAZIONE				A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE									
2 Speditore/Esportatore N. <input type="checkbox"/>				C		BIS		3									
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura			32 Artic. N.	33 Codice delle merci			34 Cod. P. d'origine a) b)		35 Massa lorda (kg)		37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti	
				40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente				41 Unità supplementari				46 Valore statistico					
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni								Codice MS									
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura			32 Artic. N.	33 Codice delle merci			34 Cod. P. d'origine a) b)		35 Massa lorda (kg)		37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti	
				40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente				41 Unità supplementari				46 Valore statistico					
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni								Codice MS									
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura			32 Artic. N.	33 Codice delle merci			34 Cod. P. d'origine a) b)		35 Massa lorda (kg)		37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti	
				40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente				41 Unità supplementari				46 Valore statistico					
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni								Codice MS									
47 Calcolo delle imposizioni	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP							
Totale primo articolo:					Totale secondo articolo:												
47 Calcolo delle imposizioni	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Importo	MP	← NIEPILOGO								
									3 Esemplare per lo speditore/esportatore								
									C UFFICIO DI PARTENZA								
Totale terzo articolo:					T.G.:												

▼B

COMUNITÀ EUROPEA		1 DICHIARAZIONE		A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE	
2 Speditore/Esportatore N.		C		BIS	
		3 Formulati		4	
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Artic. N.	33 Codice delle merci	35 Massa lorda (kg)	
				36 Massa netta (kg)	
				40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente	
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni				Codice MS	
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Artic. N.	33 Codice delle merci	35 Massa lorda (kg)	
				36 Massa netta (kg)	
				40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente	
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni				Codice MS	
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Artic. N.	33 Codice delle merci	35 Massa lorda (kg)	
				36 Massa netta (kg)	
				40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente	
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni				Codice MS	

4	Esemplare per l'ufficio di destinazione
C UFFICIO DI PARTENZA	

▼B

COMUNITÀ EUROPEA		1 DICHIARAZIONE	
2 Speditore/Esportatore N.		C	BIS
		3 Formulari	5
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Art. N.	33 Codice delle merci 35 Massa lorda (kg) 38 Massa netta (kg) 40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni			Codice MS
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Art. N.	33 Codice delle merci 35 Massa lorda (kg) 38 Massa netta (kg) 40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni			Codice MS
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Art. N.	33 Codice delle merci 35 Massa lorda (kg) 38 Massa netta (kg) 40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni			Codice MS

5 Esempio per il rinvio
Transito comunitario

C UFFICIO DI PARTENZA

▼B

COMUNITÀ EUROPEA				A UFFICIO DI DESTINAZIONE						
Destinatarie N.				1 DICHIARAZIONE						
				C		BIS				
				3 Formulari		6				
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura			32 Artic. N.	33 Codice delle merci					
					34 Cod. P. d'origine a) b)		35 Massa lorda (kg)	36 Preferenze		
					37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)	39 Contingenti		
					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente					
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni					41 Unità supplementari	42 Prezzo dell'articolo	43 Code M.V.			
					Codice MS		45 Aggiustamento			
					46 Valore statistico					
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura			32 Artic. N.	33 Codice delle merci					
					34 Cod. P. d'origine a) b)		35 Massa lorda (kg)	36 Preferenze		
					37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)	39 Contingenti		
					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente					
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni					41 Unità supplementari	42 Prezzo dell'articolo	43 Code M.V.			
					Codice MS		45 Aggiustamento			
					46 Valore statistico					
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura			32 Artic. N.	33 Codice delle merci					
					34 Cod. P. d'origine a) b)		35 Massa lorda (kg)	36 Preferenze		
					37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)	39 Contingenti		
					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente					
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni					41 Unità supplementari	42 Prezzo dell'articolo	43 Code M.V.			
					Codice MS		45 Aggiustamento			
					46 Valore statistico					
47 Calcolo delle imposizioni	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
	Totale primo articolo:					Totale secondo articolo:				
	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Importo	MP	← NEFI000	
	Totale terzo articolo:					IG.:				

6

Esemplare per il paese di destinazione

C UFFICIO DI PARTENZA

▼B

COMUNITÀ EUROPEA										A UFFICIO DI DESTINAZIONE												
2 Destinatario N										1 DICHIARAZIONE												
										C					BIS							
										3 Formulati					7							
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura										32 Artic	N	33 Codice delle merci									
											34 Cod. P. d'origine a) b)		35 Massa lorda (kg)				36 Preferenze					
											37 REGIME				38 Massa netta (kg)				39 Contingenti			
											40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente											
											41 Unità supplementari			42 Prezzo dell'articolo				43 Code MV				
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni											Codice MS		45 Aggiustamento				46 Valore statistico					
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura										32 Artic	N	33 Codice delle merci									
											34 Cod. P. d'origine a) b)		35 Massa lorda (kg)				36 Preference					
											37 REGIME				38 Massa netta (kg)				39 Contingenti			
											40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente											
											41 Unità supplementari			42 Prezzo dell'articolo				43 Code MV				
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni											Codice MS		45 Aggiustamento				46 Valore statistico					
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura										32 Artic	N	33 Codice delle merci									
											34 Cod. P. d'origine a) b)		35 Massa lorda (kg)				36 Preference					
											37 REGIME				38 Massa netta (kg)				39 Contingenti			
											40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente											
											41 Unità supplementari			42 Prezzo dell'articolo				43 Code MV				
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni											Codice MS		45 Aggiustamento				46 Valore statistico					
47 Calcolo delle imposizioni	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP												
	Totale primo articolo:					Totale secondo articolo:																
	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Importo	MP	← RIEPILOGO													
									7													
											Esempio per la statistica Paese di destinazione											
											C UFFICIO DI PARTENZA											
	Totale terzo articolo:					TG:																

▼B

COMUNITÀ EUROPEA										A UFFICIO DI DESTINAZIONE												
8 Destinataro N										1 DICHIARAZIONE												
										C					BIS							
										3 Formulaz.					8							
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura										32 Artic. N.						33 Codice delle merci					
												34 Cod. P. d'origine 35 Massa lorda (kg) 36 Preferenze										
												37 R E G I M E 38 Massa netta (kg) 39 Contingenti										
												40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente										
												41 Unità supplementari 42 Prezzo dell'articolo 43 Code M.V.										
												Codice MS 45 Aggiustamento										
												46 Valore statistico										
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura										32 Artic. N.						33 Codice delle merci					
												34 Cod. P. d'origine 35 Massa lorda (kg) 36 Preferenze										
												37 R E G I M E 38 Massa netta (kg) 39 Contingenti										
												40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente										
												41 Unità supplementari 42 Prezzo dell'articolo 43 Code M.V.										
												Codice MS 45 Aggiustamento										
												46 Valore statistico										
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura										32 Artic. N.						33 Codice delle merci					
												34 Cod. P. d'origine 35 Massa lorda (kg) 36 Preferenze										
												37 R E G I M E 38 Massa netta (kg) 39 Contingenti										
												40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente										
												41 Unità supplementari 42 Prezzo dell'articolo 43 Code M.V.										
												Codice MS 45 Aggiustamento										
												46 Valore statistico										
47 Calcolo delle imposizioni	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP												
	Totale primo articolo:					Totale secondo articolo:																
	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Importo															
	Totale terzo articolo:					TG:																

8

Esemplare per il destinatario

C UFFICIO DI PARTENZA

▼B

ALLEGATO 34

COMUNITÀ EUROPEA		1 DICHIARAZIONE		A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE/DESTINAZIONE						
2 Speditore/Esportatore o Destinatario N.		C	BIS							
		3 Formulari	1 6							
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura		32 Artic. N.	33 Codice delle merci						
				34 Cod. P. d'origine a ₁ b ₁	35 Massa lorda (kg)	36 Preferenze				
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni				37 REGIME	38 Massa netta (kg)	39 Contingenti				
				40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente						
		41 Unità supplementari	42 Prezzo dell'articolo	43 Cod. M.V.						
		Codice MS		45 Aggravamento						
		46 Valore statistico								
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura		32 Artic. N.	33 Codice delle merci						
				34 Cod. P. d'origine a ₁ b ₁	35 Massa lorda (kg)	36 Preferenze				
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni				37 REGIME	38 Massa netta (kg)	39 Contingenti				
				40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente						
		41 Unità supplementari	42 Prezzo dell'articolo	43 Cod. M.V.						
		Codice MS		45 Aggravamento						
		46 Valore statistico								
(1) 31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura		32 Artic. N.	33 Codice delle merci						
				34 Cod. P. d'origine a ₁ b ₁	35 Massa lorda (kg)	36 Preferenze				
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni				37 REGIME	38 Massa netta (kg)	39 Contingenti				
				40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente						
		41 Unità supplementari	42 Prezzo dell'articolo	43 Cod. M.V.						
		Codice MS		45 Aggravamento						
		46 Valore statistico								
47 Calcolo delle imposizioni	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
	Totale primo articolo:					Totale secondo articolo:				
Totale terzo articolo:					TG					
← RIEPILOGO										
1 Esemplare per il paese di spedizione / esportazione										
6 Esemplare per il paese di destinazione										
C UFFICIO DI PARTENZA										

▶⁽¹⁾ M5

▼B

COMUNITÀ EUROPEA		1 DICHIARAZIONE		A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE DESTINAZIONE																																																																																
2 Speditore/Esportatore B Destinatarie N		C	BIS																																																																																	
		3 Formulare:		2	7																																																																															
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Articol. N.	33 Codice delle merci	34 Cod. P. d'origine a) b)	35 Massa lorda (kg)	36 Preferenze	37 R E G I M F																																																																													
					38 Massa netta (kg)	39 Contingenti																																																																														
		40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente																																																																																		
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni				41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo																																																																														
				Codice MS		45 Aggiustamento																																																																														
		46 Valore statistico																																																																																		
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Articol. N.	33 Codice delle merci	34 Cod. P. d'origine a) b)	35 Massa lorda (kg)	36 Preferenze	37 R E G I M F																																																																													
					38 Massa netta (kg)	39 Contingenti																																																																														
		40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente																																																																																		
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni				41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo																																																																														
				Codice MS		45 Aggiustamento																																																																														
		46 Valore statistico																																																																																		
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Articol. N.	33 Codice delle merci	34 Cod. P. d'origine a) b)	35 Massa lorda (kg)	36 Preferenze	37 R E G I M F																																																																													
					38 Massa netta (kg)	39 Contingenti																																																																														
		40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente																																																																																		
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni				41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo																																																																														
				Codice MS		45 Aggiustamento																																																																														
		46 Valore statistico																																																																																		
47 Calcolo delle imposizioni	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Base imponibile</th> <th>Aliquota</th> <th>Importo</th> <th>IMP</th> <th>Tipo</th> <th>Base imponibile</th> <th>Aliquota</th> <th>Importo</th> <th>IMP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">Totale primo articolo</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">Totale secondo articolo</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">Totale terzo articolo</td> </tr> </tbody> </table>		Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	IMP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	IMP	Totale primo articolo										Totale secondo articolo										Totale terzo articolo										<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Base imponibile</th> <th>Aliquota</th> <th>Importo</th> <th>IMP</th> <th>Tipo</th> <th>Base imponibile</th> <th>Aliquota</th> <th>Importo</th> <th>IMP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">Totale primo articolo</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">Totale secondo articolo</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">Totale terzo articolo</td> </tr> </tbody> </table>		Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	IMP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	IMP	Totale primo articolo										Totale secondo articolo										Totale terzo articolo									
Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	IMP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	IMP																																																																											
Totale primo articolo																																																																																				
Totale secondo articolo																																																																																				
Totale terzo articolo																																																																																				
Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	IMP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	IMP																																																																											
Totale primo articolo																																																																																				
Totale secondo articolo																																																																																				
Totale terzo articolo																																																																																				
		← RIEPILOGO																																																																																		
		2 Esempio per la statistica - Paese di spedizione/esportazione																																																																																		
		7 Esempio per la statistica - Paese di destinazione																																																																																		
		C UFFICIO DI PARTENZA																																																																																		

▼B

COMUNITÀ EUROPEA					A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE/DESTINAZIONE					
2 Speditore/Esportatore N. Destinatario N.					1 DICHIARAZIONE					
					3 Formulari 3 8					
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32	Artic.	N.	33 Codice delle merci		
					34 Cod. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)		36 Preferenze	
					37 REGIME		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti	
					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente					
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni					41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo		43 Cod. M.V.	
					Codice MS		45 Aggiustamento		46 Valore statistico	
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32	Artic.	N.	33 Codice delle merci		
					34 Cod. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)		36 Preferenze	
					37 REGIME		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti	
					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente					
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni					41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo		43 Cod. M.V.	
					Codice MS		45 Aggiustamento		46 Valore statistico	
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32	Artic.	N.	33 Codice delle merci		
					34 Cod. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)		36 Preferenze	
					37 REGIME		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti	
					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente					
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni					41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo		43 Cod. M.V.	
					Codice MS		45 Aggiustamento		46 Valore statistico	
47 Calcolo delle imposizioni	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
	Totale primo articolo:					Totale secondo articolo:				
Totale terzo articolo:					T.G.:					
					← RIEPILOBO					
					3 8					
					Esemplare per lo speditore/esportatore					
					Esemplare per il destinatario					
					C UFFICIO DI PARTENZA					

▼B

COMUNITÀ EUROPEA		1 DICHIARAZIONE		A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE	
2 Speditore/Esportatore		C	BIS		
		3 Formulari		4	5
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Artic. N.	33 Codice delle merci	35 Massa lorda (kg)	38 Massa netta (kg)
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni				40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente	
				Codice MS	
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Artic. N.	33 Codice delle merci	35 Massa lorda (kg)	38 Massa netta (kg)
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni				40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente	
				Codice MS	
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Artic. N.	33 Codice delle merci	35 Massa lorda (kg)	38 Massa netta (kg)
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni				40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente	
				Codice MS	

4	Esemplare per l'ufficio di destinazione
5	Esemplare per il rinvio - Transito comunitario

C UFFICIO DI PARTENZA



ALLEGATO 35

**INDICAZIONE DEGLI ESEMPLARI DEI FORMULARI DI CUI AGLI
ALLEGATI 31 E 33 NEI QUALI I DATI ANNOTATI DEVONO FIGURARE
A RICALCO**

(a partire dall'esemplare n. 1)

Numero della casella	Numero degli esemplari
I. CASELLE PER GLI OPERATORI	
1	1 - 8 eccetto la sottocasella centrale: 1 - 3
2	1 - 5 ⁽¹⁾
3	1 - 8
4	1 - 8
5	1 - 8
6	1 - 8
7	1 - 3
8	1 - 5 ⁽¹⁾
9	1 - 3
10	1 - 3
11	1 - 3
12	—
13	1 - 3
14	1 - 4
15	1 - 8
15a	1 - 3
15b	1 - 3
16	1, 2, 3, 6, 7 e 8
17	1 - 8
17a	1 - 3
17b	1 - 3
18	1 - 5 ⁽¹⁾
19	1 - 5 ⁽¹⁾
20	1 - 3
21	1 - 5 ⁽¹⁾
22	1 - 3
23	1 - 3
24	1 - 3
25	1 - 5 ⁽¹⁾
26	1 - 3

▼**B**

Numero della casella	Numero degli esemplari
27	1 - 5 ⁽¹⁾
28	1 - 3
29	1 - 3
30	1 - 3
31	1 - 8
32	1 - 8
33	prima sottocasella a sinistra: 1 - 8 altre sottocaselle: 1 - 3
34a	1 - 3
34b	1 - 3
35	1 - 8
36	—
37	1 - 3
38	1 - 8
39	1 - 3
40	1 - 5 ⁽¹⁾
41	1 - 3
42	—
43	—
44	1 - 5 ⁽¹⁾
45	—
46	1 - 3
47	1 - 3
48	1 - 3
49	1 - 3
50	1 - 8
51	1 - 8
52	1 - 8
53	1 - 8
54	1 - 4
55	—
56	—

II. CASELLE AMMINISTRATIVE

A	1 - 4 ⁽²⁾
B	1 - 3
C	1 - 8 ⁽²⁾

▼B

Numero della casella	Numero degli esemplari
D	1 - 4

- (¹) In nessun caso si può chiedere agli utilizzatori di compilare queste caselle negli esemplari n. 5 e n. 7 a fini di transito comunitario.
- (²) A scelta dello Stato membro di esportazione, entro tali limiti.



ALLEGATO 36

**INDICAZIONE DEGLI ESEMPLARI DEI FORMULARI FIGURANTI
NEGLI ALLEGATI 32 E 34 NEI QUALI I DATI ANNOTATI DEVONO
FIGURARE A RICALCO**

(a partire dall'esemplare n. 1/6)

Numero della casella	Numero degli esemplari
I. CASELLE PER GLI OPERATORI	
1	1 - 4 eccetto la sottocasella centrale: 1 - 3
2	1 - 4
3	1 - 4
4	1 - 4
5	1 - 4
6	1 - 4
7	1 - 3
8	1 - 4
9	1 - 3
10	1 - 3
11	1 - 3
12	1 - 3
13	1 - 3
14	1 - 4
15	1 - 4
15a	1 - 3
15b	1 - 3
16	1 - 3
17	1 - 4
17a	1 - 3
17b	1 - 3
18	1 - 4
19	1 - 4
20	1 - 3
21	1 - 4
22	1 - 3
23	1 - 3
24	1 - 3
25	1 - 4
26	1 - 3

▼**B**

Numero della casella	Numero degli esemplari
27	1 - 4
28	1 - 3
29	1 - 3
30	1 - 3
31	1 - 4
32	1 - 4
33	prima sottocasella a sinistra: 1 - 4 altre sotto caselle: 1 - 3
34a	1 - 3
34b	1 - 3
35	1 - 4
36	1 - 3
37	1 - 3
38	1 - 4
39	1 - 3
40	1 - 4
41	1 - 3
42	1 - 3
43	1 - 3
44	1 - 4
45	1 - 3
46	1 - 3
47	1 - 3
48	1 - 3
49	1 - 3
50	1 - 4
51	1 - 4
52	1 - 4
53	1 - 4
54	1 - 4
55	—
56	—
II. CASELLE AMMINISTRATIVE	
A	1 - 4 ⁽¹⁾
B	1 - 3
C	1 - 4

▼B

Numero della casella	Numero degli esemplari
D/J	1 - 4

⁽¹⁾ A scelta dello Stato membro d'importazione, entro tali limiti.



ALLEGATO 37

ISTRUZIONI PER L'USO DEI FORMULARI ►M8 (1) ◀

TITOLO I

Osservazioni generaliA. *Presentazione generale*

I formulari e i formulari complementari vanno utilizzati:

- a) quando in una normativa comunitaria venga fatto riferimento ad una dichiarazione di esportazione (spedizione), d'immissione in libera pratica (introduzione) o di vincolo ad altro regime doganale, compreso il regime di transito comunitario o di riesportazione;
- b) all'occorrenza, durante il periodo transitorio previsto dall'atto di adesione, negli scambi tra la Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, e la Spagna o il Portogallo e tra questi ultimi due Stati membri di merci che non beneficiano ancora della soppressione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente o che restano soggette ad altre misure previste dall'atto di adesione;
- c) quando una disposizione comunitaria ne preveda esplicitamente l'impiego.

I formulari e i formulari complementari impiegati a tal fine comprendono gli esemplari necessari all'espletamento delle formalità relative ad uno o più regimi doganali (esportazione, transito o altro regime all'importazione), scelti fra un insieme di otto esemplari:

- l'esemplare n. 1, che sarà conservato dall'autorità dello Stato membro nel quale sono espletate le formalità di esportazione (eventualmente di spedizione) o di transito comunitario;
- l'esemplare n. 2, che sarà utilizzato per la statistica dello Stato membro di esportazione, può essere altresì utilizzato per le statistiche dello Stato membro di spedizione nel caso di scambi tra parti del territorio doganale della Comunità con regime fiscale differente;
- l'esemplare n. 3, che sarà consegnato all'esportatore dopo essere stato vistato dall'amministrazione delle dogane;
- l'esemplare n. 4, che sarà conservato dall'ufficio di destinazione dopo l'operazione di transito comunitario o sarà utilizzato come documento T2L per comprovare il carattere comunitario delle merci;



- l'esemplare n. 5, che costituisce l'esemplare di rinvio per il regime di transito comunitario;



- l'esemplare n. 6, che sarà conservato dall'autorità dello Stato membro nel quale sono espletate le formalità a destinazione;
- l'esemplare n. 7, che sarà utilizzato per la statistica dello Stato membro di destinazione (formalità di transito comunitario e a destinazione) così come nel caso di scambi tra parti del territorio doganale della Comunità con regime differente;
- l'esemplare n. 8, che sarà consegnato al destinatario dopo essere stato vistato dall'amministrazione delle dogane.

Sono quindi possibili varie combinazioni di esemplari, ad esempio:

- esportazione, perfezionamento passivo o riesportazione: esemplari n. 1, 2 e 3;
- transito comunitario: esemplari n. 1, 4, 5 e 7;
- altri regimi doganali all'importazione: esemplari n. 6, 7 e 8.

(1) L'utilizzazione, nel presente allegato, dell'espressione «EFTA» si riferisce non solo ai paesi EFTA ma anche alle altre parti contraenti delle convenzioni «transito comune» e «semplificazione delle formalità negli scambi di merci», ad esclusione della Comunità.

▼B

Oltre a questi casi esistono circostanze in cui occorre giustificare a destinazione il carattere comunitario delle merci in oggetto. In casi del genere si dovrà utilizzare come documento T2L l'esemplare n. 4.

Gli operatori hanno quindi la possibilità di far stampare tipi di fascicoli di formulari corrispondenti alla scelta da essi fatta, sempre che il formulario utilizzato sia conforme al modello ufficiale.

Ogni fascicolo deve essere costituito in modo che quando in talune caselle debba essere apposta un'informazione identica nei due Stati membri interessati questa sia annotata direttamente dall'esportatore o dall'obbligato principale sull'esemplare n. 1 e figuri a ricalco su tutti gli altri esemplari. Quando invece, per vari motivi (in particolare quando il contenuto dell'informazione sia diverso a seconda della fase dell'operazione in causa), un'informazione non debba essere trasmessa da uno Stato membro all'altro, la desensibilizzazione della carta autocopiante limita tale copia agli esemplari che interessano.

Quando si ricorra ad un sistema informatico per il trattamento delle dichiarazioni è possibile utilizzare i fascicoli estratti da insiemi composti di esemplari aventi ciascuno una doppia destinazione: 1/6, 2/7, 3/8 e 4/5.

In tal caso, per ogni fascicolo utilizzato deve essere indicata la numerazione degli esemplari corrispondenti, cancellando la numerazione a margine concernente gli esemplari non utilizzati.

Ogni fascicolo così costituito è presentato in modo che le informazioni da riprodurre sui vari esemplari risultino a ricalco in virtù del trattamento chimico della carta.

Quando, in applicazione dell'articolo 205, paragrafo 3, le dichiarazioni di esportazione (o di spedizione), di transito o di vincolo ad un altro regime doganale all'importazione (o a destinazione) o i documenti attestanti il carattere comunitario delle merci che non circolano in regime di transito comunitario interno sono redatte(i) su carta vergine con mezzi informatici pubblici o privati, queste dichiarazioni o questi documenti devono soddisfare a tutti i requisiti di forma, compresi quelli relativi al verso dei formulari (per quanto concerne gli esemplari utilizzati nel quadro del regime di transito comunitario), previsti dal codice o dal presente regolamento, eccezione fatta per:

- il colore della stampa,
- l'impiego dei caratteri corsivi,
- la stampa del fondo delle caselle relative al transito comunitario.

B. *Indicazioni richieste*1. *Elenco massimo di caselle*

I formulari in causa contengono un insieme di caselle di cui solo una parte deve essere utilizzata in funzione del o dei regimi doganali di cui trattasi.

Fatta salva l'applicazione di procedure semplificate, l'elenco massimo di caselle eventualmente occorrenti per ogni regime è rispettivamente il seguente:

- formalità di esportazione, di perfezionamento passivo o di riesportazione:

caselle n.: 1 (prima e seconda suddivisione), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49 ► **M5** 50 ◀ e 54;

Tuttavia, per quanto riguarda le formalità di riesportazione in appuramento del regime di deposito doganale, l'elenco massimo delle caselle corrisponde all'elenco massimo delle caselle richieste per le formalità d'introduzione in deposito doganale.

- formalità di transito comunitario:

caselle n.: 1 (terza suddivisione), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 33 (prima suddivisione), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 (caselle con fondo verde);

- formalità degli altri regimi doganali all'importazione, eccettuato il regime di deposito doganale (immissione in libera pratica, perfezionamento attivo, ammissione temporanea o trasformazione sotto controllo doganale):

▼B

caselle n.: 1 (prima e seconda suddivisione), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 54;

— formalità d'introduzione in deposito doganale:

caselle n.: 1 (prima e seconda suddivisione), 3, 5, 7, 8, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, ►M1 40 ◀, 41, ►M1 44 ◀, 46, 47, 49 e 54.

2. Elenco minimo

Fatta salva l'applicazione di procedure semplificate per la dichiarazione in dogana devono essere compilate le caselle seguenti in conformità delle indicazioni figuranti nel Titolo II relative alle caselle in causa:

a) Le caselle da compilare per una dichiarazione di esportazione sono le seguenti:

caselle n.: 1 (prima suddivisione), 2, 3, 5, 14, 17, 19, 21, 25, 26, 31, 32, 33, 37, 38, 41, 44, 46 e 54.

b) Le caselle da compilare per una dichiarazione di vincolo al regime di perfezionamento passivo sono le seguenti:

a) caselle n.: 1 (prima suddivisione), 2, 3, 5, 14, 17a, 19, 21, 25, 26, 31, 32, 33, 37, 38, 41, 44, 46 e 54.

b) nella casella n. 44 il riferimento all'autorizzazione oppure:

— il riferimento alla domanda di autorizzazione quando si applichi l'articolo 751, paragrafo 1,

oppure

— gli elementi di cui all'articolo 760, paragrafo 2, quando possano essere annotati in tale casella ove, per il rilascio dell'autorizzazione, si applichino procedure semplificate.

c) Le caselle da compilare per una dichiarazione di transito sono le seguenti:

caselle n.: 1 (terza suddivisione), 3, 4, 5, 8, 15, 17, 18, 21, ►M4 ◀, 31, 32, 33 (prima suddivisione), 35, 38, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 (caselle con fondo verde).

d) Le caselle da compilare per una dichiarazione di immissione in libera pratica sono le seguenti:

caselle n.: 1 (prima suddivisione), 3, 5, 8, 14, 15, 15a, 16, 19, 21, 25, 26, 31, 32, 33, 34a, ►M3 36 ◀, 37, 38, 41, 44, 46, 47 e 54.

Quando si tratti di merci che possono essere ammesse a fruire della franchigia in virtù dell'articolo 184 del codice le indicazioni di cui alle caselle n. 16, 34 e 38 non sono richieste sempre che l'autorità doganale non lo ritenga necessario ai fini dell'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica delle merci in causa.

Quando si tratti di merci che possono essere ammesse a fruire della franchigia in virtù dell'articolo 184 del codice o che sono soggette ad un dazio doganale nullo, le indicazioni di cui alla casella n. 47 non sono richieste sempre che l'autorità doganale non lo ritenga necessario ai fini dell'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica delle merci in causa.

Quando alla dichiarazione d'immissione in libera pratica sia allegato il certificato d'origine o il documento di cui all'articolo 178 gli Stati membri possono dispensare il dichiarante dal compilare rispettivamente le caselle n. 16 e 34 e/o 47.

e) Le caselle da compilare per una dichiarazione di vincolo ad un regime doganale economico, eccettuati i regimi di deposito doganale e di perfezionamento passivo, sono le seguenti:

a) caselle n.: 1 (prima suddivisione), 3, 5, 8, 14, 15, 15a, 19, 21, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 41, 44, 46, 47 e 54.

▼B

- bb) nella casella n. 44 il riferimento all'autorizzazione oppure:
- il riferimento alla domanda, quando si applichi l'articolo 556,
 - oppure
 - gli elementi previsti agli articoli 568, paragrafo 3, 656, paragrafo 3, oppure 695, paragrafo 3 quando possano essere annotati in tale casella e per il rilascio dell'autorizzazione si applichino procedure semplificate.

f) Le caselle necessarie per una dichiarazione di vincolo al regime di deposito doganale, escluse le merci con prefinanziamento, sono le seguenti:

a) per i depositi di tipo A, B, C, E e F:

caselle n.: 1 (prima suddivisione), 3, 5, ►M1 8 ◄, 14, 19, ►M4 _____ ◄, 31, 32, ►M1 35 ◄, 37, 38, ►M1 40, 44 ◄, 49 e 54;

bb) per i depositi di tipo D:

caselle n.: 1 (prima suddivisione), 3, 5, ►M1 8 ◄, 14, 19, ►M4 _____ ◄, 31, 32, 33, ►M1 35 ◄, 37, 38, ►M1 40, 44 ◄, 47, 49 e 54.

Le caselle necessarie per una dichiarazione di vincolo di merci con perfezionamento al regime di deposito doganale sono le seguenti:

caselle n.: 1 (prima suddivisione), 3, 5, ►M1 8 ◄, 14, 17, 19, ►M4 _____ ◄, 31, 32, 33, ►M1 35 ◄, 37, 38, ►M1 40 ◄, 41, 44, 49 e 54;

g) Le caselle da compilare per una dichiarazione di vincolo ad un regime doganale in appuramento di un regime doganale economico sono le caselle figuranti nell'elenco minimo previsto per il regime doganale in causa.

Oltre alle caselle di cui al precedente comma, per l'appuramento di un regime doganale economico diverso dal regime di perfezionamento passivo sono necessari i seguenti elementi:

nella casella n. 44: i riferimenti all'autorizzazione;

nella casella n. 31: all'occorrenza, le diciture specifiche di cui agli articoli 610, 644 e 711.

Per la dichiarazione di immissione in libera pratica fruendo del regime di perfezionamento passivo, la casella n. 44 deve essere corredata del riferimento all'autorizzazione oppure, nel caso previsto dall'articolo 761, degli elementi necessari al rilascio dell'autorizzazione.

Quando la dichiarazione di vincolo serva ad appurare il regime di deposito doganale deve essere compilata la casella n. 49 oltre alle diciture di cui ai primi due commi qui sopra.

h) Le caselle da compilare per una dichiarazione di riesportazione in appuramento di un regime doganale economico sono le seguenti:

a) nei casi di appuramento del regime di deposito doganale, le caselle di cui alla lettera f), comma a);

b) nei casi di appuramento degli altri regimi doganali economici, le caselle di cui alla lettera a).

i) Giustificazione del carattere comunitario delle merci (T2L):

caselle n.: 1 (terza suddivisione), 2, 3, 4, 5, 14, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 44 e 54.

C. Modalità per l'uso del formulario

In tutti i casi in cui il tipo di fascicolo utilizzato comprenda almeno un esemplare utilizzabile in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato inizialmente compilato, i formulari devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. Per facilitare la compilazione a macchina occorre introdurre il formulario in modo che la prima lettera del dato da iscrivere nella casella n. 2 venga apposto nella casella di posizionamento figurante nell'angolo superiore sinistro.

▼B

Quando tutti gli esemplari del fascicolo in causa siano destinati ad essere utilizzati nel medesimo Stato membro, essi possono anche essere compilati a mano in modo leggibile, con lettere a stampatello scritte con l'inchiostro, a condizione che tale facoltà sia prevista in questo Stato membro. Lo stesso dicasi per le informazioni che possono figurare sugli esemplari utilizzati per l'applicazione del regime di transito comunitario.

I formulari non devono recare alcuna raschiatura o aggiunta. Le eventuali modifiche devono essere apportate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendovi, all'occorrenza, le indicazioni desiderate. Qualsiasi modifica così effettuata deve essere approvata dall'autore e espressamente convalidata dall'autorità competente, la quale, se del caso, può esigere la presentazione di una nuova dichiarazione.

Inoltre, i formulari possono essere compilati con un procedimento tecnico di riproduzione invece di essere compilati coi sistemi sopraccitati. Essi possono anche essere editi con un procedimento tecnico di riproduzione, sempre che siano rigorosamente osservate le disposizioni relative ai modelli, al formato dei formulari, alla lingua da utilizzare, alla leggibilità, al divieto di raschiature e aggiunte, e alle modifiche.

Devono essere compilate dagli operatori, all'occorrenza, solo le caselle recanti un numero d'ordine. Le altre caselle, contraddistinte con una lettera maiuscola, sono riservate all'amministrazione.

Gli esemplari destinati ad essere custoditi nell'ufficio di esportazione (o eventualmente nell'ufficio di spedizione) o nell'ufficio di partenza devono recare la firma originale degli interessati, fatte salve le disposizioni dell'articolo 205.

Il deposito in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante indica la volontà dell'interessato di dichiarare le merci considerate per il regime richiesto e, fatta salva l'eventuale applicazione di disposizioni repressive, è impegnativo conformemente alle disposizioni in vigore negli Stati membri per quanto riguarda:

- l'esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione,
- l'autenticità dei documenti acclusi,
- e
- l'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in questione al regime considerato.

La firma dell'obbligato principale o, se del caso, del suo rappresentante autorizzato, impegna il medesimo per tutti gli elementi relativi all'operazione di transito comunitario risultanti dall'applicazione delle disposizioni relative al transito comunitario previste dal codice e dal presente regolamento, e descritti nel punto B.

Per quanto riguarda le formalità di transito comunitario e a destinazione, si richiama l'attenzione sull'interesse, per ogni interveniente, di verificare il contenuto della propria dichiarazione prima di firmarla e di depositarla nell'ufficio doganale. In particolare, ogni differenza constatata dall'interessato tra le merci che deve dichiarare e i dati figuranti, eventualmente, sui formulari da utilizzare deve essere immediatamente comunicata da quest'ultimo al servizio delle dogane. In tal caso, occorre compilare la dichiarazione utilizzando nuovi formulari.

Fatto salvo il titolo III qui di seguito, quando una casella non venga utilizzata, essa deve restare priva di indicazioni o segni.

TITOLO II

Indicazioni relative alle varie caselleA. *Formalità relative all'esportazione (o eventualmente alla spedizione), alla riesportazione, al perfezionamento passivo e/o al transito comunitario*1. *Dichiarazione*

Nella prima sottocasella indicare la sigla «EX» oppure «EU» (oppure eventualmente la sigla «COM»). Non indicare alcuna sigla se il formulario è utilizzato unicamente per il transito comunitario o, in caso di non applicazione del regime di transito comunitario, quando il formulario venga utilizzato per comprovare il carattere comunitario delle merci.

Nella seconda sottocasella indicare il tipo di dichiarazione secondo il codice comunitario previsto a tal fine (dato facoltativo per gli Stati membri). Non indicare alcuna sigla se il formulario è utilizzato

▼B

unicamente per il transito comunitario o, in caso di non utilizzazione del regime di transito comunitario, quando il formulario venga utilizzato per comprovare il carattere comunitario delle merci.

▼M13

Nella terza sottocasella indicare la sigla «T1», «T2» o «T2F» in caso di utilizzazione del regime di transito comunitario oppure «T2L» o «T2LF» quando, in caso di non applicazione del regime di transito comunitario, debba essere comprovata la posizione comunitaria delle merci.

▼B

2. Speditore/esportatore

Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'interessato.

Per quanto riguarda il numero d'identificazione, le istruzioni potranno essere completate dagli Stati membri onde indicare il numero d'identificazione attribuito all'interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri. In caso di trasporto di collettame, gli Stati membri possono prevedere che la menzione «vari» sia indicata in questa casella, accludendo alla dichiarazione l'elenco degli esportatori.

Casella facoltativa per gli Stati membri per quanto concerne il transito comunitario. Tuttavia questa casella è obbligatoria qualora il formulario sia utilizzato per comprovare il carattere comunitario delle merci.

3. Formolari

Indicare il numero d'ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli utilizzati (formolari e formolari complementari senza alcuna distinzione). Ad esempio, qualora si presentino un formulario EX e due formolari EX/c, indicare sul formulario EX: 1/3, sul primo formulario EX/c: 2/3 e sul secondo formulario EX/c: 3/3.

Quando nella dichiarazione venga dichiarato un solo articolo, cioè quando venga compilata una sola casella «designazione delle merci ...», non indicare nulla in questa casella n. 3 ed apporre la cifra 1 nella casella n. 5.

Quando la dichiarazione sia compilata a partire da due fascicoli di quattro esemplari invece di un fascicolo di otto esemplari, questi due fascicoli sono ritenuti costituire un solo fascicolo per quanto concerne il numero di formolari.

4. Distinte di carico

Indicare in cifre il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di carattere commerciale autorizzati dall'autorità competente.

Casella facoltativa per gli Stati membri per quanto concerne le formalità di esportazione, di riesportazione e di vincolo al regime di perfezionamento passivo.

5. Articoli

Indicare il numero totale degli articoli dichiarati dall'interessato su tutti i formolari e formolari complementari (oppure distinte di carico o elenchi di carattere commerciale) utilizzati. Il numero di articoli corrisponde al numero di caselle «designazione delle merci ...» da compilare.

6. Totale colli

Casella facoltativa per gli Stati membri.

Indicare il numero di colli che compongono la spedizione in causa.

7. Numero di riferimento

Indicazione facoltativa per gli utilizzatori del riferimento attribuito dall'interessato, a fini commerciali, alla spedizione in causa.

8. Destinataro

Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo della(e) persona(e) cui le merci debbono essere consegnate. In caso di collettame, gli Stati membri possono prevedere che in questa casella venga apposta la dicitura «vari»; in tal caso alla dichiarazione deve essere allegato l'elenco dei destinatari.

▼B

Casella facoltativa per gli Stati membri per quanto concerne le formalità all'esportazione, per il vincolo al regime di perfezionamento passivo, e alla riesportazione di merci vincolate ad un regime doganale economico. Per quanto riguarda le formalità di transito comunitario la casella è obbligatoria; tuttavia, gli Stati membri possono permettere che non venga compilata se il destinatario è stabilito al di fuori della Comunità o al di fuori di un paese dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

A questo stadio non è necessario indicare il numero d'identificazione.

9. **Responsabile finanziario**

Casella facoltativa per gli Stati membri (persona responsabile del trasferimento delle valute per l'operazione in causa).

10. **Paese di prima destinazione**

Casella facoltativa per gli Stati membri a seconda delle loro necessità.

11. **Paese di transazione**

Casella facoltativa per gli Stati membri a seconda delle loro necessità.

13. **Politica agraria comune (PAC)**

Casella facoltativa per gli Stati membri (informazione relativa all'applicazione di una politica agraria).

14. **Dichiarante o rappresentante dell'esportatore (o eventualmente dello speditore)**

Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'interessato. In caso d'identità tra dichiarante ed esportatore (eventualmente speditore), indicare il numero d'identificazione attribuito all'interessato dall'autorità competente per motivi fiscali, statistici o altri.

15. **Paese di spedizione/esportazione**

Casella facoltativa per gli Stati membri per quanto concerne le formalità di esportazione, di vincolo al regime di perfezionamento passivo e di riesportazione delle merci vincolate ad un regime doganale economico ma obbligatoria quando si applichi il regime di transito comunitario. Indicare il nome dello Stato membro da cui le merci sono esportate (o eventualmente spedite).

La casella 15a è facoltativa per gli Stati membri.

Nella casella 15a indicare il codice corrispondente allo Stato membro in cui l'esportatore è stabilito, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto.

▼M7

Per quello che concerne le formalità d'esportazione, lo Stato membro d'esportazione effettivo è lo Stato membro diverso da quello di esportazione dal quale le merci sono state prima spedite per l'esportazione, a condizione che l'esportatore non sia stabilito nello Stato membro di esportazione. Quando le merci non sono state spedite prima da un altro Stato membro per l'esportazione o l'esportatore è stabilito nello Stato membro di esportazione, lo Stato membro di esportazione effettivo è identico allo Stato membro di esportazione.

▼B

La casella 15b è facoltativa per gli Stati membri (indicazione della regione da cui sono esportate le merci)

16. **Paese d'origine**

Gli Stati membri possono prevedere la compilazione di tale casella senza tuttavia che ciò costituisca un obbligo per gli operatori. Se la dichiarazione riguarda parecchi articoli di origine diversa, apporre, in questa casella, la dicitura «vari».

17. **Paese di destinazione**

Indicare il nome del paese in causa. Tuttavia, in caso di vincolo al regime di perfezionamento passivo e nei casi di riesportazione delle merci che si trovano in deposito doganale, questa casella è facoltativa per gli Stati membri.

Nella casella 17a indicare, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto, il codice corrispondente al paese in causa. La casella



17a è facoltativa per gli Stati membri tranne per quanto riguarda le merci vincolate al regime di perfezionamento passivo.

La casella 17b è facoltativa per gli Stati membri in caso di riesportazione di merci che si trovano in deposito doganale.

18. Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza

Casella facoltativa per gli Stati membri per quanto concerne le formalità di esportazione e di vincolo al regime di perfezionamento passivo ma obbligatoria quando si applichi il regime di transito comunitario.

Indicare l'identità, ad esempio il(i) numero(i) d'immatricolazione o il nome del(i) mezzo(i) di trasporto (camion, nave, vagone, aereo), su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di esportazione o di transito, poi la nazionalità di questo mezzo di trasporto (o quella del mezzo che muove il tutto quando trattasi di vari mezzi di trasporto), secondo il codice comunitario all'uopo previsto. Per esempio, quando ci si avvalga di una motrice e di un rimorchio di diversa immatricolazione indicare il numero d'immatricolazione sia della motrice che del rimorchio e la nazionalità della motrice.

In caso di spedizione a mezzo posta o mediante installazioni fisse, non indicare nulla per quanto riguarda il numero d'immatricolazione e la nazionalità.

In caso di trasporto ferroviario, non indicare la nazionalità.

Negli altri casi, la casella è facoltativa per gli Stati membri per quanto riguarda la nazionalità.

19. Contenitori (Ctr)

Indicare, secondo il codice comunitario all'uopo previsto, la posizione presunta al passaggio della frontiera esterna della Comunità sulla base delle risultanze fatte al momento dell'espletamento delle formalità di esportazione o di transito.

Casella facoltativa per gli Stati membri per quanto riguarda il transito comunitario.

20. Condizioni di consegna

Casella facoltativa per gli Stati membri.

Indicare, conformemente ai codici e alla ripartizione comunitaria all'uopo previsti, i dati che evidenziano talune clausole del contratto commerciale.

21. Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera

Casella facoltativa per gli Stati membri per quanto riguarda l'identità.

Casella obbligatoria per quanto riguarda la nazionalità, salvo in caso di riesportazione di merci collocate in deposito doganale. Tuttavia, in caso di spedizione a mezzo posta, di trasporto ferroviario o mediante installazioni fisse, non indicare nulla per quanto riguarda il numero d'immatricolazione e la nazionalità.

Indicare la natura (camion, nave, vagone, aereo) seguito dall'identità, ad esempio indicando il numero d'immatricolazione, poi la nazionalità, del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera esterna della Comunità, conosciuta al momento dell'espletamento delle formalità di esportazione o di transito, secondo il codice comunitario all'uopo previsto.

Si precisa che in caso di trasporto combinato o ove ci si sia avvalsi di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Per esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave; quando si tratti di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice.

22. Moneta ed importo totale della fattura

Casella facoltativa per gli Stati membri (indicazione della moneta in cui è stipulato il contratto commerciale, secondo il codice comunitario previsto a tal fine e dell'importo fatturato per l'insieme delle merci dichiarate).

▼B

23. Tasso di cambio

Casella facoltativa per gli Stati membri (tasso di conversione in vigore della moneta di fatturazione nella moneta dello Stato membro considerato).

24. Natura della transazione

Casella facoltativa per gli Stati membri.

Indicare, secondo i codici e la ripartizione comunitaria all'uopo previsti, i dati che evidenziano talune clausole del contratto commerciale.

25. Modo di trasporto alla frontiera

Indicare, secondo il codice comunitario all'uopo previsto, la natura del modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci abbiano lasciato il territorio doganale della Comunità.

Casella facoltativa per gli Stati membri per quanto concerne il transito comunitario e la riesportazione di merci vincolate al regime di deposito doganale.

▼M4

26. Modo di trasporto interno

Fino al 31 dicembre 1995, casella facoltativa per gli Stati membri. Dopo tale data, essa diverrà obbligatoria.

Questa casella non deve esser compilata nel caso in cui l'espletamento delle formalità inerenti all'esportazione sono avvenute presso il punto di uscita dalla Comunità.

Casella facoltativa per gli Stati membri in relazione al transito comunitario e alla riesportazione di merci vincolate al regime di deposito doganale.

Indicare, secondo il codice comunitario all'uopo previsto, la natura del modo di trasporto alla partenza.

▼B

27. Luogo di carico

Casella facoltativa per gli Stati membri.

Indicare, all'occorrenza in forma di codice quando ciò sia previsto, il luogo di carico delle merci conosciuto all'atto dell'espletamento delle formalità di esportazione o di transito sul mezzo di trasporto attivo su cui devono varcare la frontiera della Comunità.

28. Dati finanziari e bancari

Casella facoltativa per gli Stati membri.

(Trasferimento delle valute relative all'operazione in causa. Elementi relativi alle formalità e alle modalità finanziarie e i riferimenti bancari).

29. Ufficio d'uscita

Casella facoltativa per gli Stati membri.

Indicare l'ufficio doganale attraverso il quale si prevede che le merci lascino il territorio doganale della Comunità.

30. Localizzazione delle merci

Casella facoltativa per gli Stati membri.

Indicare il luogo esatto in cui le merci possono essere visitate.

31. Colli e designazione delle merci; marchi e numeri — numero(i) contenitore(i) — quantità e natura

Indicare i marchi, i numeri, il numero e la natura dei colli oppure, nel caso di merci non imballate, il numero degli articoli che formano oggetto della dichiarazione o la dicitura «alla rinfusa», secondo il caso; indicare la denominazione commerciale abituale delle merci; questa denominazione deve recare le indicazioni necessarie all'identificazione delle merci; quando debba essere compilata la casella n. 33 «Codice delle merci», questa denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle

▼B

merci. Tale casella deve anche recare le indicazioni richieste da eventuali normative specifiche (accise, ecc.).

In caso d'impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche gli elementi d'identificazione di questi ultimi.

Qualora nella casella n. 16 (paese d'origine) l'interessato abbia apposto la menzione «vari», gli Stati membri possono prevedere che sia indicato in questa casella, senza tuttavia che si tratti di un obbligo per gli operatori, il paese d'origine delle merci in causa.

32. Numero dell'articolo

Indicare il numero d'ordine dell'articolo in causa rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari e nei formulari complementari utilizzati, come precisato alla casella n. 5.

Quando la dichiarazione si riferisca ad un solo articolo, gli Stati membri possono prevedere che non venga indicato nulla in tale casella e venga apposta la cifra 1 nella casella n. 5.

33. Codice delle merci

Indicare il numero di codice corrispondente all'articolo in causa.

Per quanto riguarda il transito comunitario, la prima suddivisione di questa casella va compilata solo quando lo preveda la normativa comunitaria; le altre suddivisioni non debbono esse compilate.

34. Codice del paese d'origine

Gli Stati membri possono prevedere, senza tuttavia che si tratti di un obbligo per gli operatori, che la casella n. 34a debba essere compilata (indicazione del codice corrispondente al paese menzionato nella casella n. 16, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto). Qualora nella casella n. 16 venga apposta la menzione «vari», indicare il codice corrispondente al paese d'origine delle merci in causa; la casella n. 34b è facoltativa per gli Stati membri (indicazione della regione di produzione delle merci in causa).

35. Massa lorda

▼M1

Casella obbligatoria per gli Stati membri in caso di applicazione del regime di transito, di riesportazione che appura il regime dei depositi doganali e qualora il formulario sia utilizzato per comprovare il carattere comunitario delle merci.

▼B

Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, escluso il materiale di trasporto, in particolare i contenitori.

Nel caso di un transito comunitario e qualora il formulario sia utilizzato per comprovare il carattere comunitario delle merci, quando la dichiarazione riguardi varie categorie di merci è sufficiente indicare nella prima casella n. 35 la massa lorda totale; le altre caselle n. 35 non vanno compilate.

37. Regime

Indicare, secondo il codice comunitario previsto a tal fine, il regime per il quale le merci sono dichiarate all'esportazione.

38. Massa netta

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31. La massa netta corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

Per quanto riguarda il transito comunitario, questo dato va indicato solo quando la normativa comunitaria lo preveda.

39. Contingente

Casella facoltativa per gli Stati membri (applicazione della normativa relativa ai contingenti).

▼B

40. Dichiarazione sommaria/documento precedente

Casella facoltativa per gli Stati membri (riferimenti dei documenti relativi al regime amministrativo anteriore all'esportazione in un paese terzo o, eventualmente, alla spedizione in uno Stato membro)

Casella obbligatoria, all'occorrenza, nel caso in cui il formulario sia utilizzato per comprovare il carattere comunitario delle merci.

▼M1

Casella obbligatoria quando le merci siano (SIC! sono) riesportate in seguito all'appuramento dei regimi di deposito doganale in un deposito doganale di tipo B; indicare il riferimento della dichiarazione di vincolo delle merci ai regimi.

▼B

41. Unità supplementari

Da compilare all'occorrenza, conformemente alle indicazioni della nomenclatura delle merci. Casella facoltativa per gli Stati membri in caso di riesportazione di merci vincolate al regime di deposito doganale.

Indicare, per l'articolo corrispondente, la quantità espressa nell'unità prevista nella nomenclatura delle merci.

▼M14

A decorrere dal 1° gennaio 1999 le dichiarazioni compilate in quegli Stati membri che offriranno agli operatori la possibilità di optare per l'unità euro nella stesura delle dichiarazioni in dogana, conterranno in questa casella, preferibilmente nella sottocasella che si trova nell'angolo inferiore destro, un indicatore dell'unità monetaria utilizzata — unità nazionale o unità euro.

Gli Stati membri potranno stabilire che l'indicatore sia menzionato soltanto nella casella 44 del primo articolo delle merci della dichiarazione. In tal caso l'informazione sarà considerata valida per tutti gli articoli delle merci della dichiarazione.

Detto indicatore sarà costituito dal codice iso alpha-3 delle monete (ISO 4217).

▼B

44. Menzioni speciali; documenti presentati; certificati e autorizzazioni

Indicare, da una parte, le menzioni richieste in funzione delle normative specifiche eventualmente applicabili e, dall'altra, i riferimenti dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione, compresi, all'occorrenza, gli esemplari di controllo T5.

La sottocasella «Codice menzioni speciali» (MS) non va compilata.

▼M1

Qualora la dichiarazione di riesportazione che appura i regimi di deposito doganale sia presentata ad un ufficio doganale diverso dall'ufficio di controllo, indicare per intero nome e indirizzo dell'ufficio di controllo.

▼B

46. Valore statistico

▼M14

Indicare l'importo del valore statistico, espresso nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella 44, nella moneta dello Stato membro in cui sono espletate le formalità d'esportazione, conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore.

▼B

47. Calcolo delle imposizioni

Gli Stati membri possono richiedere l'indicazione del tipo di tributo e della base imponibile, dell'aliquota del tributo applicabile e del modo di pagamento prescelto, nonché a titolo orientativo, dell'importo dovuto dell'imposizione considerata e del totale delle imposizioni relative all'articolo in causa calcolate dall'interessato.

▼B

Devono all'occorrenza figurare su ciascuna riga, utilizzando ove occorra il codice comunitario previsto a tal fine:

- il tipo di tributo (accise, ecc.),
- la base imponibile,
- l'aliquota del tributo applicabile,
- l'importo dovuto dell'imposizione considerata,
- il modo di pagamento prescelto (MP).

▼M14

Gli importi indicati in questa casella sono espressi nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella 44, nella moneta dello Stato membro in cui sono espletate le formalità d'esportazione.

▼B

48. Dilazione di pagamento

Casella facoltativa per gli Stati membri (riferimento dell'autorizzazione in causa; per «dilazione di pagamento» s'intende sia il sistema di dilazione di pagamento dei dazi che quello di credito per il pagamento dei tributi).

49. Identificazione del deposito

Indicare, all'occorrenza, il numero d'identificazione del deposito, seguito dalle lettere che precedono il numero dell'autorizzazione indicanti lo Stato membro che l'ha rilasciata.

Casella obbligatoria per gli Stati membri per il vincolo al regime di perfezionamento passivo delle merci vincolate al regime di deposito doganale o per la riesportazione di merci vincolate al medesimo regime, ma facoltativa negli altri casi.

50. Obbligato principale e rappresentante autorizzato; luogo, data e firma

Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'obbligato principale e, all'occorrenza, il numero d'identificazione attribuitogli dall'autorità competente. Indicare, se del caso, il nome e cognome o la ragione sociale del rappresentante autorizzato che firma per l'obbligato principale.

Fatte salve le disposizioni particolari da adottare in materia di informatica, l'originale della firma manoscritta della persona interessata deve figurare sull'esemplare destinato ad essere conservato dall'ufficio di partenza. Quando l'interessato sia una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla sua firma il cognome, il nome e la qualifica.

▼M5

In caso di esportazione, il dichiarante o il suo rappresentante può indicare il nome e l'indirizzo di un intermediario che risiede nella circoscrizione dell'ufficio d'uscita, al quale potrà essere restituito l'esemplare n. 3 vistato dall'ufficio d'uscita.

▼B

51. Uffici di passaggio previsti (e paesi)

Indicare l'ufficio di entrata previsto in ciascun paese EFTA di cui ci si propone di attraversare il territorio e l'ufficio di entrata attraverso il quale le merci sono reintrodotti nel territorio doganale della Comunità dopo aver attraversato il territorio di un paese EFTA o, quando il trasporto debba attraversare un territorio diverso da quello della Comunità e di un paese EFTA, l'ufficio di uscita attraverso il quale il trasporto lascia la Comunità e l'ufficio di entrata attraverso il quale rientra in quest'ultima. Gli uffici di passaggio figurano nell'«elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comunitario/transito comune».

Indicare inoltre, secondo il codice comunitario previsto a tal fine, il paese in causa.

52. Garanzia

Indicare, secondo il codice comunitario previsto a tal fine, il tipo di garanzia utilizzato per l'operazione considerata, indi, ove sia



necessario, il numero del certificato di garanzia o della garanzia corrispondente e l'ufficio di garanzia.

Qualora la garanzia globale o la garanzia individuale non sia valida per tutti i paesi EFTA oppure quando l'obbligato principale escluda determinati paesi EFTA dall'applicazione della garanzia globale, aggiungere nella parte «non valida per ...» il paese o i paesi considerati secondo il codice comunitario previsto a tal fine.

53. Ufficio di destinazione (e paese)

Indicare l'ufficio in cui le merci devono essere ripresentate per porre termine all'operazione di transito comunitario. Gli uffici di destinazione figurano nell'«elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comunitario/transito comune».

Indicare inoltre, secondo il codice comunitario previsto a tal fine, lo Stato membro o il paese in causa.

54. Luogo e data, firma e nome del dichiarante o del suo rappresentante

Fatte salve le disposizioni particolari da adottare in materia di ricorso all'informatica, l'originale della firma manoscritta della persona interessata, seguita dal suo nome e cognome, deve figurare sull'esemplare destinato ad essere custodito dall'ufficio di esportazione (o eventualmente dall'ufficio di spedizione). Qualora l'interessato sia una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla sua firma il cognome, il nome e la qualifica.

B. *Formalità durante il trasporto*

Tra il momento in cui le merci lasciano l'ufficio di esportazione e/o di partenza e quello in cui arrivano all'ufficio di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sugli esemplari che accompagnano le merci. Tali menzioni riguardano l'operazione di trasporto e devono essere annotate sul documento dal trasportatore, responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate, man mano che vengono effettuate le operazioni. Queste menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso, i formulari devono essere compilati ad inchiostro e in stampatello.

Tali menzioni, che figurano unicamente sugli esemplari n. 4 e 5, si riferiscono ai casi seguenti:

— *trasbordi*: compilare la casella n. 55

Casella n. 55: *Trasbordi*

Le prime tre righe di casella devono essere compilate dal trasportatore quando durante l'operazione considerata le merci in causa siano trasbordate da un mezzo di trasporto ad un altro o da un contenitore ad un altro.

Si ricorda che in caso di trasbordo, il trasportatore deve mettersi in contatto con l'autorità competente, in particolare quando risulti necessario apporre nuovi sigilli, e per far annotare il documento di transito comunitario.

Quando l'amministrazione delle dogane abbia autorizzato il trasbordo fuori della sua sorveglianza, il trasportatore deve annotare da sé il documento di transito comunitario e informare, ai fini del visto, l'autorità competente dello Stato membro in cui ha avuto luogo il trasbordo.

— *Altri incidenti*: compilare la casella n. 56

Casella n. 56: *Altri incidenti durante il trasporto*

La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito comunitario.

Inoltre, quando le merci siano state caricate su un semirimorchio e durante il trasporto venga cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), indicare in questa casella il numero d'immatricolazione della nuova motrice. In tal caso, il visto dell'autorità competente non è necessario.

▼B*C. Formalità relative agli altri regimi doganali all'importazione*

1. Dichiarazione

Apporre la sigla «IM» o «EU» (o eventualmente la sigla «COM») nella prima suddivisione.

Nella seconda suddivisione indicare il tipo di dichiarazione, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto (dato facoltativo per gli Stati membri).

La terza suddivisione non va compilata.

2. Speditore/esportatore

Casella facoltativa per gli Stati membri (indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo dello speditore o del venditore delle merci).

3. Formulari

Indicare il numero d'ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli utilizzati (formulari e formulari complementari senza alcuna distinzione). Ad esempio, se vengono presentati un formulario IM e due formulari IM/c, indicare sul formulario IM: 1/3, sul primo formulario IM/c: 2/3 e sul secondo formulario IM/c: 3/3.

Quando la dichiarazione riguarda un solo articolo (cioè quando debba essere compilata una sola casella «designazione delle merci ...») non indicare nulla in questa casella n. 3 ed apporre la cifra 1 nella casella n. 5.

4. Distinte di carico

Indicare, in cifre, il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di carattere commerciale autorizzati dall'autorità competente.

Casella facoltativa per gli Stati membri.

5. Articoli

Indicare il numero totale degli articoli dichiarati dall'interessato in tutti i formulari e formulari complementari (o distinte di carico o elenchi di natura commerciale) utilizzati. Il numero di articoli corrisponde al numero di caselle «designazione delle merci ...» da compilare.

6. Totale dei colli

Casella facoltativa per gli Stati membri.

Indicare il numero di colli di cui si compone la spedizione in causa.

7. Numero di riferimento

Dato facoltativo per gli utilizzatori per quanto concerne il riferimento attribuito dall'interessato, a fini commerciali, alla spedizione in causa.

8. Destinataro

Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo della(e) persona(e) cui le merci devono essere consegnate. In caso di collettame, gli Stati membri possono prevedere che la menzione «vari» sia indicata in questa casella; l'elenco dei destinatari deve essere allegato alla dichiarazione.

▼M1

In caso di vincolo ai regimi di deposito doganale in un deposito privato (tipo C, D o E), indicare nome e indirizzo completi del depositario qualora quest'ultimo non sia il dichiarante.

▼B

Per quanto riguarda il numero d'identificazione, le istruzioni potranno essere completate dagli Stati membri onde indicare il numero d'identificazione attribuito all'interessato dall'autorità competente per motivi fiscali, statistici o altri.

9. Responsabile finanziario

Casella facoltativa per gli Stati membri (persona responsabile del trasferimento delle valute per l'operazione in causa).



10. **Paese di ultima provenienza**

Casella facoltativa per gli Stati membri, a seconda delle loro necessità.
11. **Paese di transazione/di produzione**

Casella facoltativa per gli Stati membri, a seconda delle loro necessità.
12. **Elementi di valore**

Casella facoltativa per gli Stati membri (elementi necessari per determinare il valore in dogana, fiscale o statistico).
13. **Politica agraria comune (PAC)**

Casella facoltativa per gli Stati membri (informazioni relative all'applicazione di una politica agraria).
14. **Dichiarante o rappresentante del destinatario**

Indicare, all'occorrenza, il cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'interessato, conformemente alle disposizioni in vigore. In caso d'identità tra dichiarante e destinatario, indicare «destinatario».

Per quanto riguarda il numero d'identificazione, le istruzioni potranno essere completate dagli Stati membri onde indicare il numero d'identificazione attribuito all'interessato dall'autorità competente per motivi fiscali, statistici o altri.
15. **Paese di spedizione/esportazione**

Indicare il paese dal quale le merci vengono esportate. Gli Stati membri possono rinunciare a questa casella quando richiedano di compilare la casella n. 15a. Casella facoltativa per gli Stati membri in caso di vincolo delle merci al regime di deposito doganale.

Nella casella n. 15a indicare il codice che si riferisce al paese in causa, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto. Gli Stati membri possono rinunciare a questa casella quando richiedano di compilare la casella n. 15. Casella facoltativa per gli Stati membri in caso di vincolo delle merci al regime di deposito doganale.

La casella n. 15b non va compilata.
16. **Paese d'origine**

Dato esigibile nei limiti autorizzati dal diritto comunitario.

Se la dichiarazione contempla vari articoli d'origine diversa, apporre in tale casella la dicitura «vari».

Gli Stati membri possono rinunciare a questa casella quando richiedano di compilare la casella n. 34.

Casella facoltativa in caso di vincolo delle merci ad un regime doganale economico.
17. **Paesi di destinazione**

Casella facoltativa per gli Stati membri esclusi i casi di introduzione in deposito doganale di merci con prefinanziamento.

Indicare lo Stato membro in causa.

Nella casella n. 17a indicare il codice che si riferisce allo Stato membro interessato, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto.

Nella casella n. 17b indicare la regione di destinazione delle merci.
18. **Identità e nazionalità del mezzo di trasporto all'arrivo**

Casella facoltativa per gli Stati membri.

Indicare l'identità, per esempio il(i) numero(i) d'immatricolazione o il nome del(i) mezzo(i) di trasporto (camion, nave, vagone, aereo) su cui le merci sono direttamente caricate al momento della loro presentazione all'ufficio doganale ove sono espletate le formalità a destinazione, poi la nazionalità di questo mezzo di trasporto (o quella del mezzo che muove il tutto qualora i mezzi di trasporto siano più di uno), secondo il codice comunitario all'uopo previsto. Per esempio, qualora la motrice ed il rimorchio abbiano un'immatricolazione diversa, indicare il numero d'immatricolazione sia della motrice che del rimorchio, nonché la nazionalità della motrice.

▼B

In caso di spedizione a mezzo posta o mediante installazioni fisse, non indicare nulla per quanto concerne il numero d'immatricolazione e la nazionalità.

In caso di trasporto ferroviario non indicare la nazionalità.

19. Contenitore(i) (Ctr)

Indicarne, secondo il codice comunitario previsto a tal fine, la posizione all'atto dell'attraversamento della frontiera esterna della Comunità.

20. Condizioni di consegna

Casella facoltativa per gli Stati membri.

Indicare, secondo i codici e la ripartizione comunitari previsti a tal fine, i dati che evidenziano talune clausole del contratto commerciale.

21. Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera

Casella facoltativa per gli Stati membri per quanto concerne l'identità.

Casella obbligatoria per quanto riguarda la nazionalità, salvo in caso di vincolo al regime di deposito doganale. Tuttavia, in caso di spedizione a mezzo posta, di trasporto ferroviario o mediante installazioni fisse non indicare nulla per quanto riguarda il numero d'immatricolazione e la nazionalità.

Indicare la natura (camion, nave, vagone, aereo), seguita dall'identità, ad esempio indicando il numero d'immatricolazione, poi la nazionalità, del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera esterna della Comunità, secondo il codice comunitario previsto a tal fine.

Si precisa che in caso di trasporto combinato o quando ci si sia avvalsi di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave; quando si tratti di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice.

22. Moneta ed importo totale della fattura

Casella facoltativa per gli Stati membri.

Indicare, successivamente, la moneta in cui è stabilito il contratto commerciale, secondo il codice comunitario previsto a tal fine, e l'importo fatturato di tutte le merci dichiarate.

23. Tasso di cambio

Casella facoltativa per gli Stati membri (tasso di cambio in vigore della moneta di fatturazione nella moneta dello Stato membro di cui trattasi).

24. Natura della transazione

Casella facoltativa per gli Stati membri.

Indicare, secondo i codici e la ripartizione comunitari previsti a tal fine, i dati che evidenziano talune clausole del contratto commerciale.

25. Modo di trasporto alla frontiera

Indicare, secondo il codice comunitario previsto a tal fine, la natura del modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo su cui le merci sono entrate nel territorio doganale della Comunità. Casella facoltativa in caso di vincolo al regime di deposito doganale.

▼M4

26. Modo di trasporto interno

Fino al 31 dicembre 1995, casella facoltativa per gli Stati membri. Dopo tale data essa diverrà obbligatoria.

Questa casella non deve esser compilata nel caso in cui l'espletamento delle formalità inerenti all'importazione sono avvenute presso il punto di entrata nella Comunità.

Casella facoltativa per gli Stati membri in caso di vincolo delle merci al regime di deposito doganale.

Indicare, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto, la natura del modo di trasporto all'arrivo.



27. Luogo di scarico

Casella facoltativa per gli Stati membri.

Indicare, se del caso sotto forma di codice quando ciò sia previsto, il luogo di scarico delle merci dal mezzo di trasporto attivo sul quale hanno varcato la frontiera della Comunità.

28. Dati finanziari e bancari

Casella facoltativa per gli Stati membri (trasferimento di valute relativo all'operazione in causa. Elementi relativi alle formalità e alle modalità finanziarie e riferimenti bancari).

29. Ufficio di entrata

Casella facoltativa per gli Stati membri.

Indicare l'ufficio doganale attraverso il quale le merci sono entrate nel territorio doganale della Comunità.

30. Localizzazione delle merci

Casella facoltativa per gli Stati membri.

Indicare il luogo esatto in cui le merci possono essere visitate.

31. Colli e designazione delle merci; marchi e numeri — numero(i) contenitore(i) — quantità e natura

Indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli oppure, nel caso particolare di merci non imballate, il numero degli articoli oggetto della dichiarazione o la menzione «alla rinfusa», secondo il caso, nonché le diciture necessarie alla loro identificazione. Per designazione delle merci si intende la denominazione commerciale abituale delle stesse. Salvo in caso di vincolo di merci non comunitarie al regime di deposito doganale in un deposito di tipo A, B, C, E o F, tale denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permetterne l'identificazione e la classificazione immediata e senza ambiguità. In questa casella devono anche figurare le indicazioni richieste da eventuali regolamentazioni specifiche (imposta sul valore aggiunto, accise, ecc.). In caso d'impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche gli elementi d'identificazione di questi ultimi.

Qualora nella casella n. 16 (paese d'origine) l'interessato abbia apposto la dicitura «vari», gli Stati membri possono prevedere, nei limiti autorizzati dal diritto comunitario, che sia indicato in questa casella il nome del paese d'origine delle merci in causa.

32. Numero dell'articolo

Indicare il numero d'ordine dell'articolo in causa rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari e nei formulari complementari utilizzati, secondo quanto precisato alla casella n. 5.

Quando la dichiarazione si riferisca ad un solo articolo, gli Stati membri possono prevedere che non venga indicato nulla in questa casella e venga apposta la cifra 1 nella casella n. 5.

33. Codice delle merci

Indicare il numero di codice corrispondente alle merci in causa. Gli Stati membri possono prevedere l'indicazione, nella sottocasella a destra, di una nomenclatura specifica relativa alle accise.

34. Codice del paese d'origine

Indicazione nella casella n. 34a del codice corrispondente al paese menzionato nella casella n. 16, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto. Qualora nella casella n. 16 sia stata apposta la menzione «vari», indicare il corrispondente al paese di origine delle merci in causa.

Gli Stati membri possono rinunciare alla casella n. 34 quando richiedano di compilare la casella n. 16, purché in tale casella non sia stata apposta la dicitura «vari». La casella n. 34b non deve essere compilata.

Casella facoltativa per gli Stati membri in caso di vincolo al regime di deposito doganale.

▼B

35. Massa lorda

Casella facoltativa per gli Stati membri (indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, escluso il materiale di trasporto, in particolare, i contenitori).

▼M1

Casella obbligatoria in caso di vincolo al regime del deposito doganale.

▼M3

36. Preferenze

Indicare il codice all'uso previsto.

Fino al 1° gennaio 1996, gli Stati membri possono utilizzare codici differenti da quelli previsti all'allegato 38, nella misura in cui questi permettano l'acquisizione di dati statistici con un grado di precisione almeno equivalente.

▼B

37. Regime

Indicare, secondo il codice comunitario previsto a tal fine, il regime per il quale le merci sono dichiarate a destinazione.

38. Massa netta

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31. La massa netta corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

39. Contingenti

Casella facoltativa per gli Stati membri (ove occorra per l'applicazione della normativa sui contingenti).

40. Dichiarazione sommaria/documento precedente

Casella facoltativa per gli Stati membri (riferimenti della dichiarazione sommaria eventualmente utilizzata nello Stato membro d'importazione o dei documenti relativi all'eventuale regime amministrativo precedente).

▼M1

Casella obbligatoria in caso di vincolo al regime di deposito doganale e, se del caso, per comprovare il carattere comunitario.

▼B

41. Unità supplementari

Da compilare, all'occorrenza, conformemente alle indicazioni della nomenclatura delle merci. Indicare, per l'articolo corrispondente, la quantità espressa nell'unità prevista nella nomenclatura delle merci. Casella obbligatoria per gli Stati membri in caso di immissione in libera pratica o di vincolo ad un regime doganale diverso dal regime di deposito doganale. Tuttavia, questa casella è obbligatoria in caso di introduzione in deposito doganale di merci con prefinanziamento.

42. Prezzo dell'articolo

Casella facoltativa per gli Stati membri (indicare la quota dell'importo annotato nella casella n. 22 relativo all'articolo in causa).

43. Metodo di valutazione

Casella facoltativa per gli Stati membri (informazioni necessarie per determinare il valore in dogana, fiscale o statistico).

44. Menzioni speciali; documenti presentati, certificati e autorizzazioni

Indicare, da una parte, le menzioni richieste da regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili e, dall'altra, i riferimenti dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione, compresi, se del caso, gli esemplari di controllo T5. La sottocasella «codice menzioni speciali» (MS) non deve essere compilata.

▼M1

Quando una dichiarazione di vincolo delle merci al regime di deposito doganale sia presentata ad un ufficio doganale diverso dall'ufficio di controllo, indicare nome e indirizzo completi dell'ufficio di controllo.

▼M14

A decorrere dal 1° gennaio 1999 le dichiarazioni compilate in quegli Stati membri che offriranno agli operatori la possibilità di optare per l'unità euro nella stesura delle dichiarazioni in dogana, conterranno in questa casella, preferibilmente nella sottocasella che si trova nell'angolo inferiore destro, un indicatore dell'unità monetaria utilizzata — unità nazionale o unità euro.

Gli Stati membri potranno stabilire che l'indicatore sia menzionato soltanto nella casella 44 del primo articolo delle merci della dichiarazione. In tal caso l'informazione sarà considerata valida per tutti gli articoli delle merci della dichiarazione.

Detto indicatore sarà costituito dal codice iso alpha-3 delle monete (ISO 4217).

▼B

45. Aggiustamento

Casella facoltativa per gli Stati membri (informazioni necessarie per determinare il valore in dogana, fiscale o statistico).

▼M14

Gli importi indicati in questa casella sono espressi nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella 44, nella moneta dello Stato membro di destinazione.

▼B

46. Valore statistico

Indicare l'importo del valore statistico espresso nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella 44, nella moneta dello Stato membro di destinazione, conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore.

Casella facoltativa in caso di vincolo al regime di deposito doganale.

47. Calcolo delle imposizioni

Indicare la base imponibile (valore, peso o altro). Gli Stati membri possono richiedere d'indicare il tipo d'imposizione, l'aliquota del dazio o della tassa applicabile e il modo di pagamento prescelto nonché, a titolo orientativo, l'ammontare dell'imposizione considerata e il totale delle imposizioni che si riferiscono all'articolo in causa, quali sono stati calcolati dall'interessato.

Nella dichiarazione di vincolo di merci non comunitarie al regime di deposito doganale in un deposito di tipo D, indicare solo la base imponibile.

Devono eventualmente risultare su ogni riga, utilizzando il codice comunitario all'uopo previsto:

- il tipo di tributo (dazio all'importazione, IVA, ecc.),
- la base imponibile,
- l'aliquota del tributo applicabile,
- l'importo dovuto dell'imposizione considerata,
- il modo di pagamento prescelto (MP).

▼M14

Gli importi indicati in questa casella sono espressi nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella 44, nella moneta dello Stato membro di destinazione.

▼B

48. Dilazione di pagamento

Casella facoltativa per gli Stati membri (riferimento dell'autorizzazione in causa; per «dilazione di pagamento» s'intende sia il sistema di dilazione di pagamento dei dazi che quello di credito per il pagamento dei tributi).



49. Identificazione del deposito

Indicare, ove occorra, il numero d'identificazione del deposito seguito dalle lettere che precedono l'autorizzazione indicanti lo Stato membro che l'ha rilasciata.

Casella facoltativa per gli Stati membri in caso di immissione in libera pratica e in caso di vincolo ad un regime doganale diverso dal deposito o dal perfezionamento passivo di merci vincolate al regime di deposito doganale.

54. Luogo e data, firma e nome del dichiarante o del suo rappresentante

Fatte salve le disposizioni particolari da adottare in materia d'impiego dell'informatica, l'originale della firma manoscritta della persona interessata, seguita dal nome e cognome, deve figurare sull'esemplare destinato ad essere conservato dall'ufficio di destinazione. Quando l'interessato sia una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla sua firma il cognome, il nome e la qualifica.

TITOLO III

Osservazioni relative ai formulari complementari

A. I formulari complementari devono essere utilizzati unicamente quando la dichiarazione comprenda parecchi articoli (vedi casella n. 5). Essi devono essere presentati contestualmente ad un formulario IM, EX oppure EU (o eventualmente COM).

B. Le osservazioni di cui ai precedenti titoli I e II si applicano anche ai formulari complementari.

Tuttavia:

— la sottocasella sinistra della casella n. 1 deve recare la sigla IM/c, EX/c oppure EU/c (o eventualmente COM/ c); questa sottocasella non deve recare alcuna sigla se il formulario è utilizzato unicamente per il transito comunitario, nel qual caso occorre iscrivere, nella sottocasella destra di tale casella, la sigla indicante la posizione delle merci ai fini dell'applicazione del regime di transito comunitario;

— la casella n. 2/8 è facoltativa per gli Stati membri e deve recare soltanto il nome e cognome e l'eventuale numero d'identificazione della persona interessata;

— la parte «riepilogo» della casella n. 47 riguarda il riepilogo finale di tutti gli articoli oggetto dei formulari IM e IM/c o EX e EX/c oppure EU e EU/c (eventualmente COM e COM/c) utilizzati. Essa deve essere compilata unicamente sull'ultimo dei formulari IM/c o EX/c oppure EU/c (eventualmente COM/c) allegati a un documento IM o EX oppure EU (eventualmente COM), per mettere in evidenza, da una parte, il totale per tipo d'imposizione e, dall'altra, il totale generale (TG) delle imposizioni da pagare.

C. Ove vengano utilizzati formulari complementari, le caselle «designazione delle merci» non compilate devono essere annullate in modo da impedirne l'ulteriore impiego.

▼M16

ALLEGATO 37 bis

**NOTE ESPLICATIVE CONCERNENTI I MESSAGGI CHE FIGURANO
NELL'ALLEGATO 37 ter E NORME E CONDIZIONI APPLICABILI AI
DATI TRASMESSI**

TITOLO I

Introduzione

Il presente titolo descrive la struttura dell'IE («Information exchange» — scambio di informazioni) ossia il modello utilizzato per descrivere il contenuto delle informazioni da scambiare tra le autorità competenti e tra gli operatori economici e le autorità competenti mediante la tecnologia dell'informazione e le reti informatiche.

Nel presente modello, gli IE sono organizzati in gruppi di dati che contengono dati (attributi). Questi ultimi sono raggruppati in blocchi logici coerenti nell'ambito di ciascun IE.

Il modello permette di identificare:

- Le caratteristiche dei gruppi di dati appartenenti all'IE: sequenza, numero di ripetizioni, ed un indicatore di status per segnalare se il gruppo di dati è obbligatorio, facoltativo o soggetto a talune condizioni;
- Le caratteristiche dei dati appartenenti ad un gruppo di dati: sequenza, numero di ripetizioni, tipo, lunghezza e valore per indicare se il dato è obbligatorio, opzionale o soggetto a talune condizioni;
- L'allineamento di un gruppo di dati indica che esso potrebbe contenere non solo dati ma anche altri gruppi di dati;
- Le condizioni applicabili a dati o gruppi di dati nei confronti di altri dati o gruppi di dati contenuti nel medesimo IE;
- Le norme sulla struttura applicabili a un dato o a gruppi di dati, che spiegano come il dato o il gruppo di dato pertinente vengono utilizzati nell'ambito dello IE.

Struttura dell'IE («Information Exchange» scambio di informazioni)

(A)			
IE15. (a) Dati della dichiarazione (b) E_DEC_DAT (c)			
(B)			
OPERAZIONE DI TRANSITO (a)	(b) 1 x	R (c)	
DESIGNAZIONE DELLA MERCE	99 999 x	R	Regola 95
CONTENITORI (casella 31) (d)	99 x	C	Cond. 55 (e)
COLLI (casella 31)	99 x	O	
OPERATORE destinatario autorizzato (casella 53)	1 x	O	Regola 15
RISULTATO DEL CONTROLLO (casella D)	1 x	O	
GARANZIA	9 x	R	
RIFERIMENTO DELLA GARANZIA (f)	99 x	C	Cond. 85
LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ	99 x	O	

▼M16

Ⓒ			
OPERAZIONE DI TRANSITO [Ⓐ]			
LRN (Numero di riferimento locale) [Ⓑ]	R [Ⓒ]	an [Ⓓ]	..17 [Ⓔ]
Tipo di dichiarazione (casella 1)	R	an. .5	
Numero delle distinte di carico (casella 4)	O	n. .5	Regola 95
Totale dei colli (casella 6)	C	n. .7	Cond. 95 Regola 105
DESIGNAZIONE DELLE MERCI			
Tipo di dichiarazione (ex casella 1) [Ⓕ]	C	a. .5	Cond. 45 [Ⓖ]
Paese di spedizione (ex casella 15a)	C	a2	Cond. 135
Paese di destinazione (ex casella 17a)	C	a2	Cond. 140

Ⓓ

CONDIZIONI PER L'IE

C55: Se "Contenitore" (casella 19) = "1"
 allora "CONTENITORI (casella 31)" = "R"
 altrimenti "CONTENITORI (casella 31)" = "O"

Ⓔ

REGOLE PER L'IE

r11: Se è stato dichiarato un solo destinatario viene utilizzato il gruppo di dati "OPERATORE destinatario" (casella 8) al livello "OPERAZIONE DI TRANSITO". Il gruppo di dati "OPERATORE destinatario" (ex casella 8) al livello DESIGNAZIONE DELLE MERCI non può essere utilizzato.

Spiegazione

Il modello di IE consiste di cinque parti:

Ⓐ

L'identificazione; ciascun IE è identificato mediante:

- un numero unico consistente nei due caratteri "IE" seguiti da un numero di non più di tre cifre[Ⓑ];
- un nome[Ⓑ];
- un riferimento unico[Ⓒ] direttamente correlato con il numero unico dell'IE; ciascun IE ha come prefisso una lettera: "E_" (dominio esterno), "C_" (dominio comune) o "N_" (dominio interno).

Ⓑ

La parte concernente la struttura prevede:

- la sequenza dei gruppi di dati nell'IE;
- un nome del gruppo di dati[Ⓐ];
- un numero seguito dal carattere "x"[Ⓑ] ad indicare il numero di volte che il gruppo di dati può essere ripetuto nell'IE;
- un valore[Ⓒ] che indica se il gruppo di dati è obbligatorio (R), facoltativo (O), o soggetto a talune condizioni (C);
- se necessario, un "numero di casella"[Ⓓ] in riferimento al corrispondente numero di casella nel DAU;

▼M16

- riferimenti a condizioni e/o regole^(c) applicabili ai dati;
- la posizione rientrata di un gruppo di dati⁽ⁱ⁾ indica che il gruppo di dati dipende da un gruppo di dati in posizione meno rientrata.

Ⓒ La parte “gruppo di dati” fornisce per ciascun dato (attributo) le indicazioni seguenti:

- la sequenza dei dati all'interno del gruppo di dati;
- il nome del gruppo dei dati^(a), lo stesso che nella parte strutturale;
- il nome dell'attributo^(b) nel gruppo di dati;
- un valore^(c) che indica se il gruppo di dati è obbligatorio (R — “Required”), facoltativo (O — “Optional”), o soggetto a talune condizioni (C — “Conditional”);
- il tipo di dato^(d): (a)lfabetico e/o (n)umerico;
- la lunghezza del dato^(e) (i due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza denotano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile); si noti che il tipo della lunghezza dei dati che indicano una data è sempre “n8” al fine di evitare il problema informatico relativo all'anno 2000 (ad es. 19980220); ancora, una virgola nella lunghezza del dato (ad es. 8,6) indica che l'attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo, e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo dei decimali;
- se necessario, un “numero di casella”^(f) che indica il numero della casella nel DAU,
- un riferimento^(g) alla condizione “Cond” e/o alla regola “Rule” applicabile al dato.

Ⓓ La sezione “Condizioni”:

elenca tutte le condizioni applicabili al dato o al gruppo di dati nei confronti di altri dati o gruppi di dati inclusi nell'IE. Una condizione indica la dipendenza di un attributo o di un gruppo di dati dal contenuto di un altro attributo o gruppo di dati della stessa IE. L'attributo o il gruppo di dati in questione sottoposto ad una condizione può essere reso (R) obbligatorio, (O) facoltativo, o addirittura “non essere usato” nell'ambito della IE.

Ⓔ La sezione “Regole”:

elenca tutte le regole applicabili al dato o al gruppo di dati e spiega come il dato o il gruppo di dati in questione venga usato nell'ambito dell'IE.

▼M16

TITOLO II

regole per l'IE («information exchange» — scambio di informazioni)

- r5: «N. articolo» (casella 32) è sempre usato. Se «Articoli» (casella 5) = «1», «N. articolo» (casella 32) è anch'esso «1»;
- r7: Ciascun «N. articolo» (casella 32) è unico per l'intera dichiarazione;
- r10: Se è stato dichiarato un solo speditore viene utilizzato il gruppo di dati «OPERATORE speditore» (casella 2) al livello «OPERAZIONE DI TRANSITO». Il gruppo di dati «OPERATORE speditore» (ex casella 2) al livello DESIGNAZIONE DELLE MERCI non può essere utilizzato.
- r11: Se è stato dichiarato un solo destinatario viene utilizzato il gruppo di dati «OPERATORE destinatario» (casella 8) al livello «OPERAZIONE DI TRANSITO». Il gruppo di dati «OPERATORE destinatario» (ex casella 8) al livello DESIGNAZIONE DELLE MERCI non può essere utilizzato.
- r15: Il gruppo di dati «OPERATORE destinatario autorizzato» (casella 53) può essere usato per indicare che a destinazione sarà applicata la procedura semplificata.
- r20: Quando il tipo di dichiarazione (casella 1 o ex casella 1) = «T2» e l'operazione inizia in un paese extracomunitario (identificato dall'ufficio di partenza), l'obbligato principale deve dichiarare come «tipo di documento precedente» almeno uno dei seguenti (casella 40) = «T2», «T2L», «T2F», «T2LF», «T2CIM», «T2TIR» o «T2ATA» indicandone il riferimento in «Riferimento del documento precedente».
- r26: Qualora venga utilizzato il gruppo di dati «DOCUMENTI E CERTIFICATI PRESENTATI» (casella 44) è necessario indicare uno degli attributi.
- r27: Qualora venga utilizzato «MENZIONI SPECIALI» (casella 44) è richiesta la compilazione di «Identità delle informazioni addizionali» oppure di «Testo» del gruppo di dati «MENZIONI SPECIALI».
- r35: Le condizioni «C5» e «C6» non possono essere verificate se la casella 26 non viene utilizzata.
- r36: La condizione «C 10» non può essere verificata se la casella 25 non viene utilizzata.
- r41: «Localizzazione convenuta delle merci» / «Codice della localizzazione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Succursale doganale» (casella 30) non possono essere utilizzate contemporaneamente.
- r60: Quando l'operatore utilizza i codici di designazione delle merci, deve introdurre da un minimo di 4 ad un massimo di 8 cifre di detto codice.
- r75: «Esportazione dalla CE» e «Esportazione dal paese» non possono essere utilizzati contemporaneamente.
- r79: Solamente i RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI ed i DOCUMENTI / CERTIFICATI PRESENTATI contrassegnati come «Comune» nel dato di riferimento «TIPO DI DOCUMENTO» saranno inviati a destinazione mediante l'IE01.
- r80: Solamente le MENZIONI SPECIALI contrassegnate «Comune» nei dati di riferimento saranno inviate a destinazione mediante l'IE01.
- r95: Quando la casella 3 non viene utilizzata, ma ci sono più articoli dichiarati, il «Numero delle distinte di carico» (casella 4) diventa obbligatorio (R). Questo attributo deve essere utilizzato quando vengono presentate distinte di carico su carta.

In caso di distinte di carico su carta si applicano le seguenti regole:

- l'attributo richiesto «Paese di spedizione» (casella 15a) del gruppo di dati OPERAZIONE DI TRANSITO viene contrassegnato con «--»;
- il gruppo di dati DESIGNAZIONE DELLE MERCI si incontra una sola volta come pure, se necessario, i sottogruppi di dati RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI, DOCUMENTI E CERTIFICATI PRESENTATI e MENZIONI SPECIALI. Tutti gli altri sottogruppi di dati di DESIGNAZIONE DELLE MERCI non possono essere utilizzati;

▼M16

- l'attributo «Descrizione testuale» (casella 31) contiene riferimenti alle distinte di carico allegate. «LNG_Descrizione_testuale» contiene il codice della lingua utilizzata per tali riferimenti.

Il contenuto dei riferimenti può essere:

per «Tipo di dichiarazione» (casella 1) = «T1»: «Vedere distinta/e di carico»,

per «Tipo di dichiarazione» (casella 1) = «T2»: «Vedere distinta/e di carico»,

per «Tipo di dichiarazione» (casella 1) = «T-» «T1»: «Vedere distinta/e di carico da. a. .», «T2: Vedere distinta/e di carico da. a..»;

- l'attributo «N. articolo» (casella 32) viene indicato come «--»;
- tutti gli altri attributi del gruppo di dati DESIGNAZIONE DELLE MERCI non possono essere utilizzati.

r100: L'attributo è utilizzato per la lingua di base da utilizzare per tutte le ulteriori comunicazioni tra l'operatore alla partenza e il sistema doganale. Se l'operatore non utilizza questo attributo il sistema doganale utilizza la lingua corrente dell'ufficio di partenza.

r105: Il numero totale dei colli corrisponde alla somma di tutti i «numero di colli» + tutti i «numero di pezzi» + «1» per ciascun gruppo di merce «alla rinfusa». Tale controllo non è possibile quando viene utilizzato «Numero delle distinte di carico» (casella 4).

r143: I dati nello IE corrispondono sempre alla versione corrente (l'ultima) dei dati dell'operazione di transito. Ciò significa che esso contiene i dati modificati (se del caso) e/o rettificati a seguito di un controllo (se del caso) e completati con i risultati del controllo dell'ufficio di partenza.

r150: L'attributo «Valore corretto» del gruppo di dati «RISULTATI DEL CONTROLLO» è collegato con ciascun singolo attributo che può essere soggetto a controllo e deve quindi riflettere le stesse caratteristiche dell'attributo del messaggio originale.

r155: Il gruppo di dati CODICI-SGI deve essere presente qualora la dichiarazione comprenda merci sensibili.

r156: Una «Quantità sensibile» deve essere indicata quando l'operazione riguarda merci sensibili (vedi anche regola 155).

Il «Codice merci sensibili» non è sempre richiesto quando l'operazione riguarda merci sensibili. Se il codice delle merci HS6 (casella 33) è sufficiente ad identificare univocamente una merce sensibile allora esso non è richiesto; in caso contrario esso diventa obbligatorio.

r160: Il gruppo di dati RISULTATI DEL CONTROLLO deve essere presente qualora la dichiarazione venga presentata nell'ambito della procedura semplificata.

r165: Il gruppo di dati INFO SUGGELLI deve essere presente qualora la dichiarazione sia presentata nell'ambito di una procedura semplificata nella cui autorizzazione sia previsto l'uso di suggelli.

r190: In caso di «TRASBORDO» devono essere utilizzati «Identità del nuovo mezzo di trasporto» e «Nazionalità del nuovo mezzo di trasporto» oppure «Numero del nuovo contenitore» oppure entrambi.

r210: L'IE trasmette all'ufficio di partenza le pertinenti informazioni del messaggio «Arrivo previsto» (AAR) ricevute dall'ufficio di partenza, se del caso, associando a ciascun attributo il gruppo di dati «RISULTATI DEL CONTROLLO».

r217: Tutti gli «incidenti» avvenuti sono trasmessi all'ufficio di partenza. Solo i «Trasbordi» contrassegnati «non ancora inviato» (flag «già nel sistema» in un messaggio di comunicazione di avvenuto arrivo o una nuova casella creata a tal fine nel DOCUMENTO D'ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO) sono trasmessi all'ufficio di partenza.

r230: Questo attributo è utilizzato come flag (segnalatore) e può assumere i valori «0» («no») oppure «1» («si»).

r231: Il contenuto di questo attributo deve essere uno dei 22 paesi del transito senza i 15 paesi della CE.

▼M16

- r325: Quando vi sono già dei suggelli identificati nel messaggio «Arrivo previsto» (AAR) e/o nella comunicazione di avvenuto arrivo, allora «Stato dei suggelli» è (R) obbligatorio.
- r355: Solo le «DESIGNAZIONI DELLE MERCI» che contengono discrepanze sono rinviate all'ufficio di partenza.
- r470: L'IE15 permette l'utilizzo di codici di designazione delle merci fino a 8 cifre (nazionale); tuttavia, solo le prime sei cifre vengono inviate a destinazione con il messaggio «Arrivo previsto» (internazionale).
- r700: Questa informazione non è richiesta quando merci di diverso genere, oggetto di una stessa dichiarazione, sono imballate insieme in modo tale da rendere impossibile la determinazione della massa lorda di ogni singolo genere di merce.

▼M16

TITOLO III

Condizioni per l'IE («information exchange» - scambio di informazioni)

- C1: Se «Paese di destinazione» (casella 17a) a livello Operazione di transito contiene un paese quale definito nella Convenzione relativa ad un regime comune di transito
- allora OPERATORE destinatario (casella 8) = «R»
altrimenti OPERATORE destinatario (casella 8) = «O».
- C2: Se «Paese di destinazione» (ex casella 17a) a livello DESIGNAZIONE DELLE MERCI contiene un paese come menzionato in C1
- allora OPERATORE destinatario (ex casella 8) = «R»
altrimenti OPERATORE destinatario (ex casella 8) = «O».
- C5: Se la prima cifra di «Modo di trasporto interno» (casella 26) = «5» oppure «7»
- allora Identità alla partenza (casella 18) non può essere utilizzato.
- C6: Se la prima cifra di «Modo di trasporto interno» (casella 26) = «2», «5» oppure «7»
- allora «Nazionalità alla partenza» (casella 18) non può essere utilizzato.
- C10: Se la prima cifra di «Modo di trasporto fino alla frontiera» (casella 25) = «2», «5» oppure «7»
- allora «Nazionalità del mezzo che attraversa la frontiera» (casella 21) = «O»
altrimenti «Nazionalità del mezzo che attraversa la frontiera» (casella 21) = «R».
- C15: Se viene utilizzato «CODICE SGI» (casella 31)
- allora «Codice delle merci» (casella 33) = «R»
altrimenti «Codice delle merci» (casella 33) = «O».
- C30: Se sono state dichiarate parti contraenti diversi per la partenza (identificata in base all'ufficio di partenza, casella C) e la destinazione (identificata in base all'ufficio di destinazione, casella 53)
- allora almeno un «UFFICIO DOGANALE di passaggio» (casella 51) = «R»
altrimenti «UFFICIO DOGANALE» di passaggio (casella 51) = «O».
- C35: Se «Tipo di dichiarazione» (casella 1) oppure «Tipo di dichiarazione» (ex casella 1) = «T2» e «Paese di spedizione», identificato dalle prime due cifre del «Numero di riferimento dell'UFFICIO DOGANALE di partenza» (casella C) è un paese EFTA:
- allora «RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI» = «R»
altrimenti «RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI» = «O».
- C45: Se «Tipo di dichiarazione» (casella 1) = «T-»
- allora «Tipo di dichiarazione» (ex casella 1) = «R»
altrimenti «Tipo di dichiarazione» (ex casella 1) non può essere utilizzato.

▼M16

- C50: Se viene «TIN» (Numero di identificazione) (casella 50)
- allora tutti gli attributi del nome e dell'indirizzo (NAD) (casella 50) = «O» se già conosciuti dal sistema
- altrimenti tutti gli attributi del nome e dell'indirizzo (NAD) (casella 50) = «R».
- C55: Se «Numeri dei contenitori» (casella 19) = «1»
- allora «Numeri dei contenitori (casella 31)» = «R»
- altrimenti «Numeri dei contenitori (casella 31)» = «O».
- C60: Se «Tipo di colli» (casella 31) indica «RINFUSA»(UNECE rec 21: «VQ», «VG», «VL», «VY», «VR», oppure «VO»)
- allora «Marchi e numeri dei colli» (casella 31) = «O»
- «Numero di colli» (casella 31) non può essere utilizzato
- «Numero di pezzi» (casella 31) non può essere utilizzato
- altrimenti Se «Tipo di imballaggio» (casella 31) indica «NON IMBALLATO» (UNECE rec 21: = «NE»)
- allora «Marchi e numeri dei colli» (casella 31) = «O»
- «Numero di colli» non può essere utilizzato
- «Numero di pezzi» (casella 31) = «R»
- altrimenti «Marchi e numeri dei colli» (casella 31) = «R»
- «Numero di colli» (casella 31) = «R»
- «Numero di pezzi» (casella 31) non può essere utilizzato.
- C75: Se «Indetificazione delle informazioni complementari» (casella 44) = «DG0» oppure «DG1»
- allora «Esportazione dalla CE» oppure «Esportazione dal paese» (casella 44) = «R»
- altrimenti «Esportazione dalla CE» e «Esportazione dal paese» (casella 44) non possono essere utilizzati.
- C85: Se «Tipo di garanzia» = «0», «1», «4» oppure «9»
- allora «RIFERIMENTO DELLA GARANZIA» = «R»
- altrimenti «RIFERIMENTO DELLA GARANZIA» = «O».
- C86: Se «Tipo di garanzia» = «0», «1», «4» oppure «9»
- allora «Codice di accesso» = «R»
- altrimenti «Codice di accesso» = «O».
- C90: Se la prima cifra di «Codice risultati del controllo» = «B»
- allora «Attendere risoluzione delle discrepanze» = «R»
- altrimenti «Attendere risoluzione delle discrepanze» = «O».
- C95: Se viene utilizzato «Numero delle distinte di carico» (casella 4)
- allora «Numero totale di colli» (casella 6) = «R»
- altrimenti «Numero totale di colli» (casella 6) = «O».
- C99: Se viene utilizzato il campo per il testo libero
- allora «_LNG» = «R»
- altrimenti «_LNG» = «O».(La lingua degli attributi dell'indirizzo è espressa da NAD LNG).
- C100: Se viene utilizzato «RISULTATO DEL CONTROLLO» (casella D)
- allora «Localizzazione autorizzata delle merci» = «O»
- «Succursale doganale» non può essere utilizzato
- «Codice della localizzazione convenuta» non può essere utilizzato

▼M16

«Localizzazione convenuta delle merci» non può essere utilizzato

altrimenti «Localizzazione autorizzata delle merci» non può essere utilizzato

«Codice della localizzazione convenuta» = «O»

«Localizzazione convenuta delle merci» = «O»

«Succursale doganale» = «O».

C110: Se viene utilizzato «RISULTATO DEL CONTROLLO» (Procedura semplificata)

allora «TIN» (Numero di identificazione) = «R»

altrimenti «TIN» (Numero di identificazione) = «O».

C125: Se «Altro riferimento della garanzia» NON è usato

allora «GRN» (Numero di riferimento della garanzia) = «R»

altrimenti «GRN» non può essere utilizzato..

C130: Se «GRN» NON è utilizzato

allora «Altro riferimento della garanzia» = «R»

altrimenti «Altro riferimento della garanzia» non può essere utilizzato.

C135: Se viene dichiarato un solo paese di spedizione

allora «Paese di spedizione (casella 15a)» al livello OPERAZIONE DI TRANSITO = «R»

«Paese di spedizione (ex casella 15a)» al livello DESIGNAZIONE DELLE MERCI non può essere utilizzato

altrimenti «Paese di spedizione (casella 15a)» al livello OPERAZIONE DI TRANSITO non può essere utilizzato

«Paese di spedizione (ex casella 15a)» al livello DESIGNAZIONE DELLE MERCI = «R».

C140: Se viene dichiarato solo un paese di destinazione

allora «Paese di destinazione (casella 17a)» al livello OPERAZIONE DI TRANSITO = «R»

«Paese di destinazione (ex casella 17a)» a livello DESIGNAZIONE DELLE MERCI non può essere utilizzato

altrimenti «Paese di destinazione (casella 17a)» a livello OPERAZIONE DI TRANSITO non può essere utilizzato

«Paese di destinazione (ex casella 17a)» al livello DESIGNAZIONE DELLE MERCI = «R».

C185: Se il primo carattere del «Codice del risultato del controllo» = «A»

E il secondo carattere del «Codice del risultato del controllo» = «1» oppure «2» («Conforme» oppure «Considerato conforme»)

allora Tutti i gruppi di dati e attributi con «Cond. 185» non possono essere utilizzati

altrimenti Tutti i gruppi di dati e attributi contrassegnati con «Cond. 185» = «R».

▼M16

ALLEGATO 37 ter

CONTENUTO DEI MESSAGGI STRUTTURATI E DEI DATI PER L'IE («INFORMATION EXCHANGE» — SCAMBIO DI INFORMAZIONI)

TITOLO I

Struttura e contenuto della dichiarazione di transito di tipo EDI

Capitolo 1

Struttura della dichiarazione di transito di tipo EDI

IE15. Dati della dichiarazione E_DEC_DAT

OPERAZIONE DI TRANSITO	1 ×	R	
OPERATORE speditore (casella 2)	1 ×	O	Regola 10
OPERATORE destinatario (casella 8)	1 ×	C	Regola 11 Cond. 1
DESIGNAZIONE DELLE MERCI	99 999 ×	R	Regola 95
OPERATORE speditore (ex casella 2)	1 ×	O	Regola 10
OPERATORE destinatario (ex casella 8)	1 ×	C	Regola 11 Cond. 2
CONTENITORI (casella 31)	99 ×	C	Cond. 55
COLLI (casella 31)	99 ×	R	
CODICI SGI (merci sensibili) (casella 31)	9 ×	O	Regola 155
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI (casella 40)	9 ×	C	Cond. 35
DOCUMENTI/CERTIFICATI PRESENTATI (casella 44)	99 ×	O	
MENZIONI SPECIALI (casella 44)	99 ×	O	
UFFICIO DOGANALE di partenza (casella C)	1 ×	R	
OPERATORE obbligato principale (casella 50)	1 ×	R	
RAPPRESENTANTE (casella 50)	1 ×	O	
UFFICIO DOGANALE di passaggio (casella 51)	9 ×	C	Cond. 30
UFFICIO DOGANALE di destinazione (casella 53)	1 ×	R	
OPERATORE destinatario autorizzato (casella 53)	1 ×	O	Regola 15
RISULTATO DEL CONTROLLO (casella D)	1 ×	O	Regola 160
INFO SUGGELLI (casella D)	1 ×	O	Regola 165
IDENTIFICAZIONE DEI SUGGELLI (casella D)	99 ×	R	
GARANZIA	9 ×	R	
RIFERIMENTO DELLA GARANZIA	99 ×	C	Cond. 85
LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ CE	1 ×	O	
LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ NON CE	99 ×	O	

OPERAZIONE DI TRANSITO

LRN (Numero di riferimento locale)	R	an. .22	
Tipo di dichiarazione (casella 1)	R	an. .5	
Numero delle distinte di carico (casella 4)	O	n. .5	Regola 95
Numero totale di articoli (casella 5)	R	n. .5	
Numero totale di colli (casella 6)	C	n. .7	Cond. 95 Regola 105
Paese di spedizione (casella 15a)	C	a2	Cond. 135

▼M16

Paese di destinazione (casella 17a)	C	a2	Cond. 140
Identità del mezzo di trasporto alla partenza (casella 18)	C	an. .27	Cond. 5 Regola 35
LNG Identità alla partenza	C	a2	Cond. 99
Nazionalità alla partenza (casella 18)	C	a2	Cond. 6 Regola 35
Contenitore (casella 19)	R	n1	Regola 230
Nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera (casella 21)	C	a2	Cond. 10 Regola 36
Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera (casella 21)	O	an. .31	
LNG identità all'attraversamento della frontiera	C	a2	Cond. 99
Tipo di trasporto che attraversa la frontiera (casella 21)	O	n. .2	
Modo di trasporto alla frontiera (casella 25)	O	n. .2	
Modo di trasporto interno (casella 26)	O	n. .2	
Luogo di carico (casella 27)	O	an. .17	
Codice della localizzazione convenuta (casella 30)	C	an. .17	Cond. 100 Regola 41
Localizzazione convenuta delle merci (casella 30)	C	an. .35	Cond. 100 Regola 41
LNG Localizzazione convenuta delle merci	C	a2	Cond. 99 Regola 41
Localizzazione autorizzata delle merci (casella 30)	C	an. .17	Cond. 100 Regola 41
Succursale doganale (casella 30)	C	an. .17	Cond. 100 Regola 41
Massa lorda totale (casella 35)	R	n. .11,3	
Codice lingua del documento d'accompagnamento transito per il nuovo sistema di transito informatizzato	R	a2	
Indicatore della lingua di dialogo alla partenza	O	a2	Regola 100
Data della dichiarazione (casella 50)	R	n8	
Luogo della dichiarazione (casella 50)	R	an. .35	
LNG del luogo della dichiarazione	R	a2	
OPERATORE SPEDITORE			
Nome (casella 2)	R	an. .35	
Via e numero (casella 2)	R	an. .35	
Paese (casella 2)	R	a2	
CAP (casella 2)	R	an. .9	
Città (casella 2)	R	an. .35	
LNG NAD	R	a2	
Numero di identificazione (TIN) (casella 2)	O	an. .17	
OPERATORE DESTINATARIO			
Nome (casella 8)	R	an. .35	
Via e numero (casella 8)	R	an. .35	
Paese (casella 8)	R	a2	
CAP (casella 8)	R	an. .9	
Città (casella 8)	R	an. .35	
LNG NAD	R	a2	
TIN (casella 8)	O	an. .17	
DESIGNAZIONE DELLE MERCI			
Tipo di dichiarazione (ex casella 1)	C	an. .5	Cond. 45
Paese di spedizione (ex casella 15a)	C	a2	Cond. 135
Paese di destinazione (ex casella 17a)	C	a2	Cond. 140
Descrizione testuale (casella 31)	R	an. .140	
LNG della descrizione testuale	R	a2	

▼M16

Numero dell'articolo (casella 32)	R	n. .5	Regola 5 Regola 7
Codice delle merci (casella 33)	C	n. .8	Cond. 15 Regola 60 Regola 470
Massa lorda (casella 35)	O	n. .11,3	Regola 700
Massa netta (casella 38)	O	n. .11,3	
OPERATORE SPEDITORE			
Nome (ex casella 2)	R	an. .35	
Via e numero (ex casella 2)	R	an. .35	
Paese (ex casella 2)	R	a2	
CAP (ex casella 2)	R	an. .9	
Città (ex casella 2)	R	an. .35	
LNG NAD	R	a2	
TIN (ex casella 2)	O	an. .17	
OPERATORE DESTINATARIO			
Nome (ex casella 8)	R	an. .35	
Via e numero (ex casella 8)	R	an. .35	
Paese (ex casella 8)	R	a2	
CAP (ex casella 8)	R	an. .9	
Città (ex casella 8)	R	an. .35	
LNG NAD	R	a2	
TIN (ex casella 8)	O	an. .17	
CONTENITORI			
Numeri dei contenitori (casella 31)	R	an. .11	
CODICI SGI			
Codice merci sensibili (casella 31)	O	n. .2	Regola 156
Quantità sensibile (casella 31)	R	n. .11,3	
COLLI			
Marchi e numeri dei colli (casella 31)	C	an. .42	Cond. 60
LNG dei marchi e numeri dei colli	C	a2	Cond. 99
Tipo di colli (casella 31)	R	a2	
Numero di colli (casella 31)	C	n. .5	Cond. 60
Numero di pezzi (casella 31)	C	n. .5	Cond. 60
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI			
Tipo di documento precedente (casella 40)	R	an. .6	Regola 20
Riferimento del documento precedente (casella 40)	R	an. .20	
LNG di riferimento del documento precedente	R	a2	
Informazioni complementari (casella 40)	O	an. .26	
LNG delle informazioni complementari	C	a2	Cond. 99
DOCUMENTI/CERTIFICATI PRESENTATI			
Tipo di documento (casella 44)	O	an. .3	Regola 26
Riferimento del documento (casella 44)	O	an. .20	
LNG del riferimento del documento	C	a2	Cond. 99
Informazioni complementari (casella 44)	O	an. .26	
LNG delle informazioni complementari	C	a2	Cond. 99 Regola 27
MENZIONI SPECIALI			
Identificazione delle informazioni complementari (casella 44)	O	an. .3	
Esportazione dalla CE (casella 44)	C	a1	Cond. 75 Regola 75
Esportazione dal paese (casella 44)	C	a2	Cond. 75 Regola 75

▼M16

Testo (casella 44)	O	an. .70	
LNG del testo	C	a2	Cond. 99
UFFICIO DOGANALE DI PARTENZA			
Numero di riferimento (casella C)	R	an8	
OPERATORE OBBLIGATO PRINCIPALE			
TIN (casella 50)	C	an. .17	Cond. 110
Nome (casella 50)	C	an. .35	Cond. 50
Via e numero (casella 50)	C	an. .35	Cond. 50
Paese (casella 50)	C	a2	Cond. 50
CAP (casella 50)	C	an. .9	Cond. 50
Città (casella 50)	C	an. .35	Cond. 50
LNG NAD	C	a2	Cond. 99
RAPPRESENTANTE			
Nome (casella 50)	R	an. .35	
Capacità rappresentativa (casella 50)	C	a. .35	
LNG della capacità rappresentativa	C	a2	Cond. 99
UFFICIO DOGANALE DI PASSAGGIO			
Numero di riferimento (casella 51)	R	an8	
UFFICIO DOGANALE DI DESTINAZIONE			
Numero di riferimento (casella 53)	R	an8	
OPERATORE DESTINATARIO AUTORIZZATO			
TIN del destinatario autorizzato (casella 53)	R	an. .17	
RISULTATO DEL CONTROLLO			
Codice del risultato del controllo (casella D)	R	an2	
Data limite (casella D)	R	n8	
INFO SUGGELLI			
Numero dei suggelli (casella D)	R	n. .4	
IDENTIFICAZIONE DEI SUGGELLI			
Identità dei suggelli (casella D)	R	an. .20	
LNG dell'identità dei suggelli	R	a2	
GARANZIA			
Tipo di garanzia (casella 52)	R	n1	
RIFERIMENTO DELLA GARANZIA			
GRN (casella 52)	C	an24	Cond. 125
Altro riferimento della garanzia (casella 52)	C	an. .35	Cond. 130
Codice di accesso	C	an4	Cond. 86
LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ CE			
Non valida per la CE (casella 52)	R	n1	Regola 230
LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ NON CE			
Non valida per altre parti contraenti (casella 52)	R	a2	Regola 231

Capitolo II

Dettagli (dati) della dichiarazione di transito EDI

Qualora le formalità siano effettuate utilizzando una tecnica di elaborazione di dati si utilizzano per la dichiarazione di transito EDI i dettagli che figurano nelle diverse caselle del DAU, come definiti negli allegati 37 e 38, eventualmente associati ad un codice o da questo sostituite.

Sono applicabili anche i codici supplementari presentati nell'allegato 38 bis.

Alla casella 15, «Paese di spedizione/esportazione» ed alla casella 17, «Paese di destinazione», le informazioni testuali sono sostituite dal codice appropriato.

▼M16

Gli elementi supplementari dei dati da inserire sono:

- LRN — Numero di riferimento locale definito a livello nazionale ed assegnato dall'utente in accordo con le autorità competenti, per identificare ogni singola dichiarazione.
- Localizzazione autorizzata/convenuta delle merci o succursale doganale — indicazione precisa del posto dove possono essere esaminate le merci, eventualmente in forma codificata.
- LNG — codice della lingua, usato per definire la lingua nella quale sono fornite le informazioni non codificate in questione.
- Quantità sensibile — quantità delle merci sensibili dichiarate conformemente all'allegato 52 richiesta per eseguire il controllo e la registrazione della garanzia.
- Codice delle merci sensibili — usare se del caso il codice associato al codice pertinente dei prodotti SA6 delle merci sensibili di cui all'allegato 52.
- Una dichiarazione di transito fatta conformemente all'articolo 388 septies deve comprendere le seguenti informazioni:
 - a) un'indicazione «procedura semplificata», utilizzando il codice appropriato,
 - b) le misure d'identificazione applicate, e
 - c) il periodo entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione.

TITOLO II

Struttura e contenuto del messaggio di arrivo previsto inviato dall'ufficio di partenza all'ufficio di destinazione (AAR)

Capitolo I

Struttura del messaggio ARR

E01.AAR C_AAR_SND

OPERAZIONE DI TRANSITO	1 ×	R	Regola 143
OPERATORE speditore (casella 2)	1 ×	O	Regola 10
OPERATORE destinatario (casella 8)	1 ×	C	Regola 11 Cond.1
DESIGNAZIONE DELLE MERCI	99 999 ×	R	Regola 95
OPERATORE speditore (ex casella 2)	1 ×	O	Regola 10
OPERATORE DESTINATARIO (ex casella 8)	1 ×	C	Regola 11 Cond.2
CONTENITORI (casella 31)	99 ×	C	Cond. 55
COLLI (casella 31)	99 ×	R	
CODICI SGI (merci sensibili) (casella 31)	9 ×	O	Regola 155
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI (casella 40)	9 ×	C	Cond. 35
DOCUMENTIS/CERTIFICATI PRESENTATI (casella 44)	99 ×	O	
MENZIONI SPECIALI (casella 44)	99 ×	O	
UFFICIO DOGANALE di partenza (casella C)	1 ×	R	
OPERATORE obbligato principale (casella 50)	1 ×	R	
UFFICIO DOGANALE di destinazione (casella 53)	1 ×	R	
OPERATORE destinatario autorizzato (casella 53)	1 ×	O	Regola 15
RISULTATO DEL CONTROLLO (casella D)	1 ×	R	
INFO SUGGELLI (casella D)	1 ×	O	
IDENTIFICAZIONE DEI SUGGELLI (casella D)	99 ×	R	

▼M16

OPERAZIONE DI TRANSITO

MRN (Numero di riferimento del movimento)	R	an18	
Tipo di dichiarazione (casella 1)	R	an. .5	
Numero delle distinte di carico (casella 4)	O	n. .5	Regola 95
Numero totale di articoli (casella 5)	R	n. .5	
Numero totale di colli (casella 6)	C	n. .7	Cond. 95
Paese di spedizione (casella 15a)	C	a2	Cond. 135
Paese di destinazione (casella 17a)	C	a2	Cond. 140
Identità alla partenza (casella 18)	C	an. .27	Cond. 5 Regola 35
LNG identità alla partenza	C	a2	Cond. 99
Nazionalità alla partenza (casella 18)	C	a2	Cond. 6 Regola 35
Contenitore (casella 19)	R	n1	Regola 230
Divieto di diversione	R	n1	Regola 230
Data di accettazione della dichiarazione	R	n8	
Data di rilascio	R	n8	
Massa lorda totale	R	n. .11,3	
Codice della lingua del documento d'accompagnamento transito del nuovo sistema di transito informatizzato	R	a2	

OPERATORE SPEDITORE

Nome (casella 2)	R	an. .35	
Via e numero (casella 2)	R	an. .35	
Paese (casella 2)	R	a2	
CAP (casella 2)	R	an. .9	
Città(casella 2)	R	an. .35	
LNG NAD	R	a2	
TIN (casella 2)	O	an. .17	

OPERATORE DESTINATARIO

Nome (casella 8)	R	an. .35	
Via e numero (casella 8)	R	an. .35	
Paese (casella 8)	R	a2	
CAP (casella 8)	R	an. .9	
Città (casella 8)	R	an. .35	
LNG NAD	R	a2	
TIN (casella 8)	O	an. .17	

DESIGNAZIONE DELLE MERCI

Tipo di dichiarazione (ex casella 1)	C	an. .5	Cond. 45
Paese di spedizione (ex casella 15a)	C	a2	Cond. 135
Paese di destinazione (ex casella 17a)	C	a2	Cond. 140
Descrizione testuale (casella 31)	R	an. .140	
LNG della descrizione testuale	R	a2	
Numero dell'articolo (casella 32)	R	n. .5	Regola 5 Regola 7
Codice delle merci (casella 33)	C	n. .6	Cond. 15 Regola 470
Massa lorda (casella 35)	O	n. .11,3	
Massa netta (casella 38)	O	n. .11,3	

OPERATORE SPEDITORE

Nome (ex casella 2)	R	an. .35	
Via e numero (ex casella 2)	R	an. .35	
Paese (ex casella 2)	R	a2	
CAP (ex casella 2)	R	an. .9	
Città (ex casella 2)	R	an. .35	

▼M16

LNG NAD	R	a2	
TIN (ex casella 2)	O	an. .17	
OPERATORE DESTINATORIO			
Nome (ex casella 8)	R	an. .35	
Via numero (ex casella 8)	R	an. .35	
Paese (ex casella 8)	R	a2	
CAP (ex casella 8)	R	an. .9	
Città (ex casella 8)	R	an. .35	
LNG NAD	R	a2	
TIN (ex casella 8)	O	an. .17	
CONTENITORI			
Numeri dei contenitori (casella 31)	R	an. .11	
CODICI SGI			
Codice merci sensibili (casella 31)	R	n. .2	Regola 156
Quantità sensibile (casella 31)	R	n. .11,3	
COLLI			
Marchi e numeri dei colli (casella 31)	C	an. .42	Cond. 60
LNG dei marchi e numeri dei colli	C	a2	Cond. 99
Tipo di colli (casella 31)	R	a2	
Numero di colli (casella 31)	C	n. .5	Cond. 60
Numero di pezzi (casella 31)	C	n. .5	Cond. 60
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI			
Tipo di documento precedente (casella 40)	R	an. .6	Regola 20 Regel 79
Riferimento del documento precedente (casella 40)	R	an. .20	
LNG di riferimento del documento precedente	R	a2	
Informazioni complementari (casella 40)	O	an. .26	
LNG delle informazioni complementari	C	a2	Cond. 99
DOCUMENTI/CERTIFICATI PRESENTATI			
Tipo di documento (casella 44)	O	an. .3	Regola 79
Riferimenti del documento (casella 44)	O	an. .20	
LNG di riferimento del documento	C	a2	Cond. 99
Informazioni complementari (casella 44)	O	an. .26	
LNG delle informazioni complementari	C	a2	Cond. 99
MENZIONI SPECIALI			
Identificazione delle informazioni complementari (casella 44)	R	an. .3	Regola 80
Esportazione dalla CE (casella 44)	C	a1	Cond. 75 Regola 75
Esportazione dal paese (casella 44)	C	a2	Cond. 75 Regola 75
UFFICIO DOGANALE DI PARTENZA			
Numero di riferimento (casella C)	R	an8	
OPERATORE OBBLIGATO PRINCIPALE			
TIN (casella 50)	O	an. .17	
Nome (casella 50)	R	an. .35	
Via e numero (casella 50)	R	an. .35	
Paese (casella 50)	R	a2	
CAP (casella 50)	R	an. .9	
Città (casella 50)	R	an. .35	
LNG NAD	R	a2	
UFFICIO DOGANALE DI DESTINAZIONE			
Numero di riferimento (casella 53)	R	an8	

▼M16

OPERATORE DESTINATARIO AUTORIZZATO

TIN del destinatario autorizzato (casella 53) R an. .17

RISULTATO DEL CONTROLLO

Codice del risultato del controllo (casella D) R an2

Data limite (casella D) R n8

INFO SUGGELLI

Numero dei suggelli (casella D) R n. .4

IDENTIFICAZIONE DEI SUGGELLI

Identità dei suggelli (casella D) R an. .20

LNG nell'identità dei suggelli R a2

Capitolo II

I dettagli (dati) del messaggio AAR

Il messaggio AAR fa riferimento ai dati derivati dalla dichiarazione di transito presentati nel capitolo I (come modificata dall'operatore e/o rettificata dalla dogana) e completata utilizzando i dati supplementari presentati qui sotto:

- Divieto di deviazione — l'attributo deve essere utilizzato come flag; il suo valore può essere «0» («no») o «1» («si»).
- Data dell'accettazione della dichiarazione — specificare la data in cui la dichiarazione di transito è stata accettata dall'ufficio di partenza.
- Data di rilascio — specificare la data in cui il «Messaggio di arrivo previsto» (AAR) è stato creato all'ufficio di partenza.
- Numero di riferimento del movimento (MRN)

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempi
1	Ultime due cifre dell'anno di accettazione formale del movimento di transito (YY)	2 numerici	97
2	Identificatore del paese nel quale ha origine il movimento (codice del paese in codice ISO alfa 2)	2 alfabetici	IT
3	Identificatore unico del movimento di transito per anno e per paese	13 alfanumerici	9876AB8890123
4	Carattere di controllo	1 alfanumerico	5

Campi 1 e 2 come illustrato sopra

Nel campo 3 deve figurare un identificatore dell'operazione di transito. Le modalità di utilizzo di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali, con l'obbligo di attribuire un numero esclusivo ad ogni operazione di transito trattata nel corso dell'anno nel paese stesso. Le amministrazioni nazionali che desiderano includere il numero di riferimento dell'ufficio doganale nel MRN possono utilizzare fino ai primi 6 caratteri per inserire il numero nazionale dell'ufficio doganale.

Nel campo 4 deve essere immessa una cifra di controllo dell'intero MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell'acquisizione dell'intero MRN.

▼M16

TITOLO III

Struttura e contenuto del messaggio di avviso di arrivo inviato dall'ufficio di destinazione all'ufficio di partenza*Capitolo I*

Struttura del messaggio di avviso di arrivo

IA06. Avviso di arrivo C_ARR_ADV

OPERAZIONE DI TRANSITO	1 ×	R
UFFICIO DOGANALE di presentazione	1 ×	R
UFFICIO DOGANALE di partenza	1 ×	R

OPERAZIONE DI TRANSITO

MRN	R	an18
Data di arrivo	R	n8
UFFICIO DOGANALE di presentazione		
Numero di riferimento	R	an8
UFFICIO DOGANALE di partenza		
Numero di riferimento	R	an8

Capitolo II

Particolari (dati) del messaggio di avviso di arrivo

- MRN — Numero di riferimento del movimento, strutturato come illustrato nell'allegato 37 ter, titolo II.
- Data di arrivo — data in cui il movimento è arrivato all'ufficio di destinazione.
- Numero di riferimento dell'ufficio doganale, strutturato come illustrato nell'allegato 38 bis.

TITOLO IV

Struttura e contenuto del messaggio «Risultati del controllo» inviato dall'ufficio di destinazione all'ufficio di partenza*Capitolo I*

Struttura del messaggio «Risultati del controllo»

IA18. Risultati del controllo a destinazione (tipo A o B) C_DES_CON

OPERAZIONE DI TRANSITO	1 ×	R	
RISULTATO DEL CONTROLLO	1 ×	R	
DESIGNAZIONE DELLE MERCI	99 999 ×	C	Cond. 185 Regola 355
CONTENITORI (casella 31)	99 ×	C	Cond. 185
COLLI (casella 31)	99 ×	C	Cond. 185
CODICI SGI (casella 31)	9 ×	C	Cond. 185
DOCUMENTI/CERTIFICATI PRESENTATI (casella 44)	99 ×	C	Cond. 185
RISULTATI DEL CONTROLLO	1 ×	C	Cond. 185 Regola 210

▼M16

EVENTI DURANTE IL VIAGGIO	9 ×	O	Regola 217
INCIDENTE	1 ×	O	
TRASBORDO	1 x	O	
NUOVI CONTENITORI	99 x	O	
INFO NUOVI SUGGELLI (casella F)	1 x	O	
IDENTIFICAZIONE DEI NUOVI SUGGELLI (casella F)	99 x	R	
UFFICIO DOGANALE di presentazione	1 x	R	
UFFICIO DOGANALE di partenza	1 x	R	
<hr/>			
OPERAZIONE DI TRANSITO			
MRN (Numero di riferimento del movimento)	R	an18	
Avviata indagine a destinazione	C	n1	Cond. 185 Regola 230
Numero totale di articoli (casella 5)	C	n. .5	Cond. 185
Numero totale di colli (casella 6)	C	n. .7	Cond. 185
Identità alla partenza (casella 18)	C	an. .27	Cond. 195
LNG identità alla partenza	C	a2	Cond. 99
Nazionalità alla partenza (casella 18)	C	a2	Cond. 185
Massa lorda totale (casella 35)	C	n. .11,3	Cond. 185
RISULTATO DEL CONTROLLO			
Data del controllo (casella I)	R	n8	
Codice del risultato del controllo (casella I)	R	an2	
Stato dei suggelli	O	n1	Regola 230 Regola 325
In attesa della risoluzione delle discrepanze	C	n1	Cond. 90 Regola 230
DESIGNAZIONE DELLE MERCI			
Descrizione testuale (casella 31)	O	an. .140	
LNG della descrizione testuale	C	a2	Cond. 99
Numero dell'articolo (casella 32)	R	n. .5	
Codice delle merci (casella 33)	C	n. .6	Cond. 15
Massa lorda (casella 35)	O	n. .11,3	
Massa netta (casella 38)	O	n. .11,3	
CONTENITORI			
Numeri dei contenitori (casella 31)	R	an. .11	
CODICI SGI			
Codice della merce sensibile (casella 31)	O	n. .2	
Quantità sensibile (casella 31)	R	n. .11,3	
COLLI			
Marchi e numeri dei colli (casella 31)	C	an. .42	Cond. 60
LNG dei marchi e numeri dei colli	C	a2	Cond. 99
Tipo di colli (casella 31)	R	a2	
Numero di colli (casella 31)	C	n. .5	Cond. 60
Numero di pezzi (casella 31)	C	n. .5	Cond. 60
DOCUMENTI/CERTIFICATI PRESENTATI			
Tipo di documenti (casella 44)	O	an. .3	Regola 26
Riferimenti del documento (casella 44)	O	an. .20	
LNG di riferimento del documento	C	a2	Cond. 99
Informazioni complementari (casella 44)	O	an. .26	
LNG delle informazioni complementari	C	a2	Cond. 99
EVENTI NEL CORSO DEL VIAGGIO			
Luogo	R	an. .35	

▼M16

LNG del luogo	R	a2	
Paese	R	a2	
INCIDENTE			
Flag di incidente	R	n1	Regola 230
Informazioni sull'incidente (casella 56)	O	an. .350	
LNG delle informazioni sull'incidente	C	a2	Cond. 99
Data del visto (casella G)	O	n8	
Autorità del visto (casella G)	O	an. .35	
LNG dell'autorità del visto	C	a2	Cond. 99
Luogo del visto (casella G)	O	an. .35	
LNG del luogo del visto	C	a2	Cond. 99
Paese del visto (casella G)	O	a2	
TRASBORDO			
Identità del nuovo mezzo di trasporto (casella 55)	O	an. .27	Regola 190
LNG dell'identità del nuovo mezzo di trasporto	C	a2	Cond. 99
Nazionalità del nuovo mezzo di trasporto (casella 55)	O	a2	Regola 190
Data del visto (casella F)	O	n8	
Autorità del visto (casella F)	O	an. .35	
LNG dell'autorità del visto	C	a2	Cond. 99
Luogo del visto (casella F)	O	an. .35	
LNG del luogo dell'approvazione	C	a2	Cond. 99
Paese del visto (casella G)	O	a2	
NUOVI CONTENITORI			
Numero del nuovo contenitore (casella 55)	O	an. .11	Regola 190
INFO NUOVI SUGGELLI			
Numero nuovi suggelli (casella F)			
IDENTIFICAZIONE DEI NUOVI SUGGELLI			
Identità dei nuovi suggelli (casella F)	R	an. .20	
LNG dell'identità dei nuovi suggelli	R	a2	
RISULTATI DEL CONTROLLO			
Indicatore del controllo	R	an2	
Descrizione	O	an. .140	
LNG della descrizione	C	a2	Cond. 99
Valore corretto	O	xxx	Regola 150
UFFICIO DOGANALE di presentazione			
Numero di riferimento	R	an8	
UFFICIO DOGANALE di partenza			
Numero di riferimento	R	an8	

Capitolo II

Dettagli (dati) del messaggio «Risultati del controllo»

Il messaggio «Risultati del controllo» si basa sui dati ricavati dal messaggio «Arrivo previsto» (AAR) presentati nel titolo II, capitolo II.

Dati supplementari da inserire sono:

- Avviata indagine a destinazione
- In attesa della risoluzione delle discrepanze
- Codice del risultato del controllo come presentato nell'allegato 38 bis
- Data del controllo (casella I)
- Stato dei suggelli

▼M16

- Eventi nel corso del viaggio: indicare il luogo e il paese ove l'evento ha avuto luogo
- Flag di incidente
- Informazioni sull'incidente (casella 56)
- LNG delle informazioni sull'incidente
- Data del visto (casella G)
- Autorità del visto (casella G)
- LNG dell'autorità del visto
- Luogo del visto (casella G)
- LNG del luogo del visto
- Paese del visto (casella G)
- Identità del nuovo mezzo di trasporto (casella 55)
- LNG dell'identità del nuovo mezzo di trasporto
- Nazionalità del nuovo mezzo di trasporto (casella 55)
- Numero dei nuovi suggelli (casella F)
- Identità dei nuovi suggelli (casella F)
- Identità dei nuovi suggelli LNG
- Data del visto (casella F)
- Autorità del visto (casella F)
- LNG dell'autorità del visto
- Luogo del visto (casella F)
- LNG del luogo del visto
- Paese del visto (casella F)
- Numero del nuovo contenitore (casella 55)
- Indicatore del controllo
- Descrizione
- LNG della descrizione
- Valore corretto

▼C6

ALLEGATO 37 quater

▼M16

CODICI SUPPLEMENTARI PER IL SISTEMA DI TRANSITO INFORMATIZZATO

CODICI «PAESE» (CNT)

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempi
1	Codice del paese ISO alfa 2	2 alfabetici	IT

Si applica il «Codice Paese ISO alfa 2» — vedi allegato 38

NUMERO DI RIFERIMENTO DELL'UFFICIO DOGANALE (COR)

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempi
1	Identificatore del paese al quale l'ufficio doganale appartiene (cfr. CNT)	2 alfabetici	IT
2	Numero nazionale dell'ufficio doganale	6 alfanumerici	0830AB

Campo 1 come illustrato sopra.

Nel campo 2 bisogna inserire un codice alfanumerico a 6 caratteri. I 6 caratteri permettono alle amministrazioni nazionali, se necessario, di definire una gerarchia degli uffici doganali.

CODICE DEI PRODOTTI (COM)

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempi
1	SA6	6 numerici (allineato a sinistra)	010290

Il sistema armonizzato è una norma mondiale per le prime sei cifre (SA6). Il codice dei prodotti può essere ampliato a 8 cifre ad uso nazionale; tuttavia, nelle comunicazioni internazionali viene utilizzato il codice SA6.

CODICE «MERCİ SENSIBILI»

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempi
1	Identificatore aggiuntivo per merci sensibili	2 numerici	12

Il codice è utilizzato come estensione dell'SA6 qualora una merce sensibile non possa essere identificata sufficientemente con il solo codice SA6. In tal caso ogni merce sensibile appartenente ad un codice SA6 viene identificata con un numero progressivo.

CODICE «RISULTATI DEL CONTROLLO»

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempi
1	Tipo di risultati del controllo	1 alfabetico	A o B
2	Codice dei risultati del controllo	1 numerico	vedere sotto

▼M16

		Risultati del controllo	
		Tipi	Codici
Alla partenza	Conforme	A	1
	Considerato conforme	A	2
	Procedura semplificata	A	3
A destinazione	Conforme	A	1
	Considerato conforme	A	2
	Irregolarità secondaria senza conseguenze	A	4
	Diritti riscossi	A	5
	Non conforme	B	1

CODICE DEL RISULTATO DEL CONTROLLO

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempi
1	Codice del risultato del controllo	Alfanumerico 2	2B

Il «Codice del risultato del controllo» dà un'indicazione in merito alle differenze riscontrate presso l'ufficio di destinazione.

Documento/certificato non presentati	NP
Differenze (attributo incorretto)	DI
Nuovo elemento	NE
Altro	OT

CODICE «INFORMAZIONI COMPLEMENTARI/INDICAZIONI SPECIALI»

DG0	Esportazione da un paese «EFTA» soggetta a restrizioni, o esportazione dalla CE soggetta a restrizioni.
DG1	Esportazione da un paese «EFTA» soggetta a tassazione, o esportazione dalla CE soggetta a tassazione.
DG2	ESPORTAZIONE

Possono inoltre essere definiti codici speciali supplementari di segnalazione a livello nazionale.

CODICE «LINGUA»

Si applica il codice ISO alfa 2 secondo la norma ISO 639.

CODICE DI TIPO «GARANZIA»

Oltre ai codici «Garanzia» che figurano nell'allegato 38 si applica il seguente codice di garanzia:

9 Garanzia individuale ad uso multiplo

▼M16

CODICI DEI DOCUMENTI E DEI MESSAGGI (Codici numerici estratti dai «Repertori UN per l'interscambio elettronico di dati per l'amministrazione, il commercio ed il trasporto», 1997b: Lista di codici per l'elemento dato 1001, Nome del documento/messaggio in codice).

2	Certificato di conformità
3	Certificato di qualità
18	Certificato di circolazione A.TR.1
235	Elenco dei contenitori
271	Distinta del carico
325	Fattura proforma
380	Fattura commerciale
703	Lettera di vettura emessa da uno spedizioniere
704	Polizza di carico principale
705	Polizza di carico
714	Polizza di carico emessa da uno spedizioniere
722	Road list-SMGS
730	Lettera di vettura stradale
740	Lettera di vettura aerea
741	Lettera di vettura aerea principale
750	Bollettino di spedizione (pacchi postali)
760	Documento di trasporto multimodale/combinato (generico)
785	Manifesto di carico
787	Bordereau
820	Documento di spedizione modello T
821	Documento di spedizione modello T1
822	Documento di spedizione modello T2
823	Documento di controllo T5
825	Documento di spedizione modello T2L
830	Dichiarazione delle merci all'esportazione
851	Certificato fitosanitario
852	Certificato sanitario
853	Certificato veterinario
861	Certificato d'origine
862	Dichiarazione di origine
864	Certificato di origine preferenziale
865	Modulo del certificato di origine per il sistema di preferenze generalizzate
911	Licenza di importazione
933	Dichiarazione del carico (arrivo)
941	Autorizzazione di embargo
951	Modulo TIF
952	Carnet TIR
954	Certificato di origine EUR 1
955	Carnet ATA
+	zzz Altro

▼M16

CODICI DEGLI IMBALLAGGI (Raccomandazione UNECE n. 21/Rev. 1 — agosto 1994)

Aerosol	AE
Ampolla, non protetta	AM
Ampolla, protetta	AP
Anello	RG
Astuccio	CV
Atomizzatore	AT
Balla, compressa	BL
Balla, non compressa	BN
Bara	CJ
Barattolo metallico	TN
Barile («barrel»)	BA
Barile («keg»)	KG
Barilotto	FI
Barra	BR
Barre, in pacchi/mazzi/fasci	BZ
Baule («coffer»)	CF
Baule («trunk»)	TR
Baule di marinaio	SE
Bauletto	FO
Benna	CU
Bidone da latte	CC
Bidone, cilindrico	CX
Bidone, rettangolare	CA
Bobina («bobbin»)	BB
Bobina («coil»)	CL
Bobina («reel»)	RL
Bobina («spindle»)	SD
Bombola di gas	GB
Borsa	BG
Botte («butt»)	BU
Botte («cask»)	CK
Botte («hogshead»)	HG
Botte di grande capacità	TO
Bottiglia impagliata	WB
Bottiglia, a bulbo, non protetta	BS

▼M16

Bottiglia, a bulbo, protetta	BV
Bottiglia, cilindrica, non protetta	BO
Bottiglia, cilindrica, protetta	BQ
Bottiglione, non protetto	CO
Bottiglione, protetto	CP
Brocca («jug»)	JG
Brocca («pitcher»)	PH
Busta	EN
Canestro («basket»)	BK
Cartone	CT
Cassa a gabbia	FD
Cassa a spiraglio	SK
Cassa bassa	SC
Cassa da frutta	FC
Cassa da tè	TC
Cassa della birra	CB
Cassetta	CR
Cassetta («tray pack»)	PU
Cassetta («tray»)	PU
Cassetta allungabile	NS
Cassetta del latte	MC
Cassetta, rastrelliera per bottiglie	BC
Cilindro	CY
Cofano	CH
Condotti («pipes») in pacchi/mazzi/fasce	PZ
Condotto («pipe»)	PI
Damigiana, non protetta	DJ
Damigiana, protetta	DP
Fascio («truss»)	TS
Fiala	VI
Flacone	FL
Fogli, in pacchi/mazzi/fasce	SZ
Foglio	ST
Fusto	DR
Gabbia	CG
Gas alla rinfusa (a 1 031 mbar e a 15 °C)	VG
Gas liquefatto alla rinfusa (a temperatura/pressione anormale)	VQ

▼M16

Giara	JR
Imballaggio termoretrattile	SW
Intelaiatura	FR
Lamiera	SM
Lastra	PG
Lastre, in pacchi/mazzi/fasci	PY
Latta	CI
Lingotti, in pacchi/mazzi/fasci	IZ
Lingotto	IN
Liquida alla rinfusa	VL
Mastello	TB
Mazzo	BH
Merce disimballata o non imballata	NE
Pacchetto	PA
Pacco («bundle»)	BE
Pacco («package»)	PK
Pacco («parcel»)	PC
Pallone, non protetto	BF
Pallone, protetto	BP
Paniere	HR
Paniere, grane, in vimini	CE
Pannello	BD
Pannello, in pacchi/mazzi/fasci	BY
Particelle alla rinfusa, solide, fini (polveri)	VY
Particelle alla rinfusa, solide, grandi (noduli)	VO
Particelle alla rinfusa, solide, granulari (grani)	VR
Pellicola plastica («filmpack»)	FP
Rete («net»)	NT
Rotolo («bolt»)	BT
Rotolo («roll»)	RO
Sacchetto («pouch»)	SA
Sacchetto («sachet»)	SH
Sacchetto a più pareti	MB
Sacco	SA
Sacco a più strati	MS
Sacco in juta	JT
Sacco in rete («rednet»)	RT

▼M16

Scatola («box»)	BX
Scatola («case»)	CS
Scatola di fiammiferi	MX
Secchio («bucket»)	BJ
Secchio («pail»)	PL
Serbatoio, cilindrico	TY
Serbatoio, rettangolare	TK
Sotto vuoto	VP
Strato-paletta («slipsheet»)	SL
Tanica, cilindrica	JY
Tanica, rettangolare	JC
Tavola	PN
Tavole, in pacchi/mazzi/fasci	PZ
Tela di sacco	MT
Telone	CZ
Tino	VA
Trave	GI
Travi, in pacchi/mazzi/fasci	GZ
Tronchi, in pacchi/mazzi/fasci	LZ
Tronco	LG
Tubi («tubes»), in pacchi/mazzi/fasci	TZ
Tubo («tube»)	TU
Tubo flessibile («collapsible tube»)	TD
Tubo, flessibile («tube, collapsible»)	TD
Valigia	SU
Vasca («bin»)	BI
Vaso	PT
Vergella	RD
Vergelle, in pacchi/mazzi/fasci	RZ



ALLEGATO 38

CODICI DA UTILIZZARE NEI FORMULARI⁽¹⁾ ►M8 ⁽²⁾ ◀*Casella n. 1 Dichiarazione*

Prima suddivisione

Le sigle adottate sono le seguenti:

- EX: — Dichiarazione di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità (eccettuati gli scambi con l'EFTA).
— Dichiarazione di spedizione di merci non comunitarie nel quadro di uno scambio tra due Stati membri.
- IM: — Dichiarazione di vincolo di una merce importata nel territorio doganale della Comunità a un qualsiasi regime doganale (eccettuati gli scambi con l'EFTA).
— Dichiarazione di vincolo di una merce non comunitaria ad un regime doganale a destinazione, nel quadro di uno scambio tra due Stati membri (eccettuati gli scambi con l'EFTA).
- EU: — Dichiarazione d'esportazione in un paese EFTA.
— Dichiarazione d'importazione in provenienza da un paese EFTA.
- COM: — Dichiarazione di merci comunitarie soggette a misure particolari durante il periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri.
— Dichiarazione di vincolo di merci, con prefinanziamento, in deposito doganale o in zona franca.
— Dichiarazione di introduzione in deposito di merci comunitarie.
- ▼M1 — Dichiarazione di merci comunitarie nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale della Comunità nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 77/388/CEE e parti di tale territorio nelle quali dette disposizioni non si applicano, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio in cui le predette disposizioni non sono applicabili.



Seconda suddivisione

I codici adottati sono i seguenti:

- 0: Immissione in libera pratica
Questo codice non deve essere utilizzato quando si tratti di merci reimportate nell'ambito di un'operazione di esportazione temporanea (vedi codice 6).
- 1: Esportazione definitiva/spedizione definitiva
Questo codice non deve essere utilizzato quando si tratti di merci riesportate previa importazione temporanea (vedi codice 3).
- 2: Esportazione temporanea
- 3: Riesportazione
Questo codice non deve essere utilizzato in caso di esportazione temporanea (vedi codice 2). Può essere applicato soltanto alle merci precedentemente temporaneamente importate o alle merci precedentemente importate per essere introdotte in deposito.
- 4: Immissione in consumo

⁽¹⁾ L'utilizzo, in questo allegato, dei termini esportazione, riesportazione, importazione e reimportazione sono in ugual misura valevoli per la spedizione, la rispedizione, l'introduzione e la reintroduzione.

⁽²⁾ L'utilizzazione, nel presente allegato, dell'espressione «EFTA» si riferisce non solo ai paesi EFTA ma anche alle altre parti contraenti delle convenzioni «transito comune» e «semplificazione delle formalità negli scambi di merci», ad esclusione della Comunità.

▼B

Questo codice non deve essere utilizzato in caso di reimportazione (vedi codice 6).

- 5: Importazione temporanea
- 6: Reimportazione
Questo codice può essere applicato soltanto alle merci precedentemente temporaneamente esportate.
- 7: Introduzione in deposito, compreso il collocamento in altri locali sotto controllo doganale.
- 9: Trasformazione sotto controllo doganale e altri regimi.

Terza suddivisione

▼M13

Questa suddivisione deve essere compilata soltanto quando si utilizza il formulario per il regime di transito comunitario o come documento attestante la posizione comunitaria delle merci.

Le sigle adottate sono le seguenti:

- T1: Merci che circolano vincolate alla procedura di transito comunitario esterno.
- T2: Merci che circolano in regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo in regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 165 del codice, ad eccezione del caso di cui all'articolo 311, lettera c).
- T2F: Merci che circolano in regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 311, lettera c).
- T: Spedizione mista di merci in almeno due dei seguenti casi:
— merci che devono circolare in regime di transito comunitario esterno,
— merci che devono circolare in regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 165 del codice, ad eccezione del caso di cui all'articolo 311, lettera c);
— merci che devono circolare in regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 311, lettera c).
- T2L: Documento attestante la posizione comunitaria delle merci.
- T2LF: Documento attestante la posizione comunitaria delle merci destinate ad una parte del territorio doganale della Comunità nella quale non si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio o da essa provenienti.

▼B

Casella n. 10: Paese di prima destinazione

▼M8

Sono applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare quelle dell'articolo 9, paragrafo 1.

▼B

Casella n. 11: Paese di transazione

▼M8

Sono applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare quelle dell'articolo 9, paragrafo 1.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 25. 5. 1995, pag. 10.

▼B

Casella n. 15a: Codice paese di spedizione/d'esportazione

▼M8

Sono applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare quelle dell'articolo 9, paragrafo 1.

▼B

Casella n. 15b: Codice regione di spedizione/esportazione

Codici da adottare dagli Stati membri.

Casella n. 17a: Codice paese di destinazione

▼M8

Sono applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare quelle dell'articolo 9, paragrafo 1.

▼B

Casella n. 17b: Codice regione di destinazione

Codici da adottare dagli Stati membri.

Casella n. 18: Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza/all'arrivo

Si applicano i codici adottati per la casella n. 15a.

Casella n. 19: Contenitori

Si applicano i codici seguenti:

0: Merci non trasportate in contenitori.

1: Merci trasportate in contenitori.

Casella n. 20: Condizioni di consegna

I codici e le indicazioni che, se necessario, devono figurare nelle prime due suddivisioni di questa casella sono i seguenti:

Prima sottocasella	Significato	Seconda sottocasella
Codici Incoterm	Incoterm CCI/CEE — Ginevra	Località da precisare
EXW	Franco fabbrica	Ubicazione della fabbrica
FCA	Franco vettore	... punto designato
FAS	Franco sottobordo	porto d'imbarco convenuto
FOB	Franco a bordo	porto d'imbarco convenuto
CFR	Costo e nolo (C& F)	porto di destinazione convenuto
CIF	Costo, assicurazione e nolo (CAF)	porto di destinazione convenuto
CPT	Porto pagato fino a	punto di destinazione convenuto
CIP	Porto pagato, assicurazione inclusa, fino a	punto di destinazione convenuto
DAF	Reso frontiera	luogo di consegna convenuto alla frontiera
DES	Ex ship	porto di destinazione convenuto
DEQ	Franco banchina	sdoganato ... porto convenuto

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 25. 5. 1995, pag. 10.

▼B

Prima sottocasella	Significato	Seconda sottocasella
Codici Incoterm	Incoterm CCI/CEE — Ginevra	Località da precisare
DDU	Reso non sdoganato	luogo di destinazione convenuto nel paese d'importazione
DDP	Reso sdoganato	luogo di consegna convenuto nel paese d'importazione
XXX	Altre condizioni di consegna	indicare, in termini chiari, le condizioni figuranti nel contratto

(1)

Nella terza sottocasella, gli Stati membri possono richiedere le seguenti precisazioni:

- 1: Luogo situato nel territorio dello Stato membro interessato.
- 2: Luogo situato nel territorio di un altro Stato membro.
- 3: Altro (luogo situato fuori della Comunità).

Casella n. 21: Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera

Sono applicabili i codici adottati per la casella n. 15a.

Casella n. 22: Moneta di fatturazione

▼M14

L'indicatore della moneta di fatturazione è il codice ISO alfa-3 delle monete (ISO 4217).

Tuttavia, gli Stati membri possono continuare ad utilizzare i codici numerici di tre cifre della geonomenclatura adottata a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (*).

▼B

Casella n. 24: Natura della transazione

L'elenco dei codici adottati è riportato qui di seguito.

Gli Stati membri che richiedono questo dato devono utilizzare i codici di una cifra figuranti nella colonna A escluso, a seconda dei casi, il codice n. 9 e far apparire detta cifra nella parte sinistra della casella. Possono eventualmente prevedere che nella parte destra della casella sia aggiunta una seconda cifra indicata nella colonna B.

▼M7

Colonna A	Colonna B
1. Transazioni che comportano un trasferimento effettivo o previsto di proprietà contro compensazione (finanziaria o altra) (ad eccezione delle transazioni da registrare sotto i codici 2, 7 e 8) (1) (2) (3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisto/vendita definitivo/a (2) 2. Spedizione in visione o in prova, spedizione con diritto di restituzione e in conto deposito 3. Operazioni di compensazione (baratto) 4. Acquisti personali di viaggiatori 5. Leasing finanziario (3)
2. Rispedizione di merci dopo la registrazione della transazione originaria sotto il codice 1 (4); sostituzione di merci a titolo gratuito (4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rispedizione di merci 2. Sostituzione di merci rispedite 3. Sostituzione (per esempio: in garanzia) di merci non rispedite

(1) GU L 118 del 25. 5. 1995, pag. 10

▼M7

Colonna A	Colonna B
3. Transazioni (non temporanee) che comportano un trasferimento di proprietà senza compensazione (finanziaria o altra)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merci fornite nel quadro di programmi di aiuto totalmente o parzialmente finanziati dalla Comunità europea 2. Altri aiuti pubblici 3. Altri aiuti (privati, organizzazioni non governative) 4. Altri
4. Operazioni in vista di una trasformazione per conto terzi ⁽⁵⁾ o di una riparazione ⁽⁶⁾ (ad eccezione delle operazioni da registrare sotto il codice 7)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lavorazione per conto terzi 2. Riparazione e manutenzione a titolo oneroso 3. Riparazione e manutenzione a titolo gratuito
5. Operazioni dopo una trasformazione per conto terzi ⁽⁵⁾ o una riparazione ⁽⁶⁾ (ad eccezione delle operazioni da registrare sotto il codice 7)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lavorazione per conto terzi 2. Riparazione e manutenzione a titolo oneroso 3. Riparazione e manutenzione a titolo gratuito
6. Transazioni senza trasferimento di proprietà, quali locazione, prestito, leasing operativo ⁽⁷⁾ ed altri usi temporanei ⁽⁸⁾ , ad eccezione delle lavorazioni per conto terzi e delle riparazioni (consegna e spedizione)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Locazione, prestito, leasing operativo, 2. Altri usi temporanei
7. Operazioni nel quadro di programmi di difesa comuni o di altri programmi intergovernativi di produzione coordinata (per esempio: Airbus)	
8. Fornitura di materiali e attrezzature nel quadro di lavori di costruzione o di installazione facenti parte di un contratto generale ⁽⁹⁾	
9. Altre transazioni	

(1) Va qui registrata la maggior parte delle esportazioni e delle importazioni, ossia le transazioni per le quali:

- avviene un trasferimento di proprietà tra un residente e un non residente;
- ha o avrà luogo un pagamento o un'altra compensazione (baratto).

Rientrano in questa rubrica anche i movimenti tra entità di una stessa impresa o dello stesso gruppo di imprese e i movimenti da/verso centri di distribuzione, salvo quando le operazioni non siano oggetto di pagamento o di altra compensazione (in tal caso, la transazione figurerebbe sotto il codice 3).

- (2) Comprende le sostituzioni effettuate a titolo oneroso di pezzi di ricambio o di altre merci.
- (3) Compreso il leasing finanziario: i pagamenti in leasing sono calcolati in modo da coprire interamente, o pressoché interamente, il valore dei beni. I rischi e i benefici della proprietà sono trasferiti al locatario. Allo scadere del contratto, egli diventa l'effettivo proprietario dei beni.
- (4) Le spedizioni e le sostituzioni di merci originariamente registrate nelle rubriche da 3 a 9 della colonna A, devono figurare nelle rubriche corrispondenti.
- (5) Nelle rubriche 4 e 5 della colonna A vanno registrate le operazioni di lavorazione per conto terzi (sotto controllo doganale o no). Le operazioni di perfezionamento realizzate da terzi per conto proprio restano escluse da queste rubriche e devono essere registrate nella rubrica 1 della colonna A.
- (6) La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione originaria e può comprendere lavori di ricostruzione o di miglioria.
- (7) Leasing operativo: tutti i contratti di locazione, escluso il leasing finanziario di cui alla nota (3).
- (8) Questa rubrica riguarda i beni esportati/reimportati con l'intenzione di reimportarli/riesportarli e senza trasferimento di proprietà.
- (9) transazioni devono essere registrate sotto la rubrica 1.

▼B*Casella n. 25: Modo di trasporto alla frontiera*

L'elenco dei codici adottati è riportato qui di seguito:

- A: Codice di una cifra (obbligatorio)
 B: Codice di due cifre (la seconda cifra è facoltativa)

A	B	Denominazione
1	10	Trasporto via mare
	12	Carro ferroviario trasportato su nave marittima
	16	Autoveicolo trasportato su nave marittima
	17	Rimorchio o semirimorchio trasportato su nave marittima
	18	Natante trasportato su nave marittima
2	20	Trasporto per ferrovia
	23	Autoveicolo trasportato per ferrovia
3	30	Trasporto su strada
4	40	Trasporto aereo
5	50	Spedizioni postali
7	70	Installazioni di trasporto fisse
8	80	Trasporto per via navigabile interna
9	90	Propulsione propria

Casella n. 26: Modo di trasporto interno

Si applicano i codici adottati per la casella n. 25.

Casella n. 27: Luogo di carico/scarico

Codici da adottare dagli Stati membri.

Casella n. 28: Dati finanziari e bancari

Codici da adottare dagli Stati membri.

Casella n. 29: Ufficio di entrata/di uscita

In attesa dell'armonizzazione dei codici sul piano comunitario, i codici saranno adottati dagli Stati membri. (L'utilizzazione di codici al posto di un'indicazione per esteso è facoltativa per gli Stati membri.)

*Casella n. 33: Codice merci***▼M5**

Prima suddivisione (8 cifre)

Da completare conformemente alla nomenclatura combinata.

Seconda suddivisione (2 caratteri)

Da completare conformemente alla Taric (due caratteri relativi all'applicazione di misure comunitarie specifiche per l'espletamento delle formalità a destinazione).

Terza suddivisione (4 caratteri)

Da completare conformemente alla Taric (primo codice addizionale)

▼M5

Quarta suddivisione (4 caratteri)

Da completare conformemente alla Taric (secondo codice addizionale)

Quinta suddivisione (4 caratteri)

Codici da adottare dagli Stati membri interessati.

▼B

Casella n. 34a: Codice paese d'origine

Si applicano i codici adottati per la casella n. 15a.

Casella n. 34b: Codice regione d'origine/di produzione

Codici da adottare dagli Stati membri.

▼M3

Casella 36 (SIC! Casella n. 36):Preferenze

I codici applicabili sono:

1) La prima cifra del codice

Codice Regime tariffario

- | | |
|---|--|
| 1 | Regime tariffario erga omnes (senza certificato a scopo preferenziale) |
| 2 | Sistema delle preferenze generalizzate (SPG) |

▼M13

- | | |
|---|--|
| 3 | Altre preferenze tariffarie [EUR 1, ATR (a) o documento equivalente] |
|---|--|

(a) ► **M13** Qualora serva ad attestare il carattere originario. ◀

▼M3

2) Le due cifre seguenti del codice

Codice Regime tariffario

▼M13

- | | |
|---|------------------------------|
| 0 | Nessuno dei casi che seguono |
|---|------------------------------|

▼M3

- | | |
|----|--|
| 00 | Nessuno dei seguenti casi |
| 10 | Sospensione tariffaria |
| 15 | Sospensione tariffaria con destinazione particolare |
| 18 | Sospensione tariffaria con certificato circa la natura particolare del prodotto |
| 20 | Contingente tariffario ⁽¹⁾ |
| 23 | Contingente tariffario con destinazione particolare ⁽¹⁾ |
| 25 | Contingente tariffario con certificato circa la natura particolare del prodotto ⁽¹⁾ |
| 28 | Contingente tariffario previo perfezionamento passivo ⁽¹⁾ |
| 40 | Destinazione particolare risultante dalla tariffa doganale comune |

▼**M3**

50 Certificato circa la natura particolare del prodotto.

▼**M13**

99 Mancata riscossione dei dazi doganali in virtù delle disposizioni comunitarie o di cui ad accordi di unione doganale conclusi dalla Comunità.

▼**B**

(1) ► **M13** Nel caso in cui il contingente tariffario richiesto sia esaurito, gli Stati membri possono prevedere che la domanda sia valida per l'applicazione di tutte le altre preferenze esistenti. ◀

Casella n. 37: Regime (all'importazione/all'esportazione)

A. Prima suddivisione

I codici da far figurare in questa suddivisione costituiscono uno sviluppo del codice da indicare nella seconda suddivisione della casella n. 1.

Si tratta di codici di quattro cifre, composti da un elemento di due cifre che rappresenta il regime richiesto, seguito da un secondo elemento di due cifre che rappresenta il regime precedente. L'elenco degli elementi di due cifre è riportato qui di seguito.

Per regime precedente s'intende il regime al quale le merci erano vincolate prima di essere assoggettate al regime richiesto.

Si precisa che qualora il regime precedente sia un regime di deposito o di ammissione temporanea o quando le merci provengano da una zona franca, il codice relativo a tale regime può essere utilizzato soltanto quando le merci non siano state vincolate ad un regime doganale economico (perfezionamento attivo, perfezionamento passivo, trasformazione sotto controllo doganale).

Ad esempio: riesportazione di merci importate nel quadro del regime doganale di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) e successivamente vincolate al regime di deposito doganale = 3151 (e non 3171).

(prima operazione = 5100; seconda operazione = 7151; riesportazione = 3151)

Allo stesso modo, il vincolo ad uno dei regimi sospensivi sopracitati al momento della reimportazione di una merce precedentemente temporaneamente esportata si considera una semplice importazione a fronte di detto regime. La reimportazione viene presa in considerazione soltanto quando le merci siano immesse in libera pratica.

Ad esempio: immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di prodotti esportati nel quadro del regime doganale di perfezionamento passivo e vincolati, all'atto della reimportazione, al regime di deposito doganale = 6121 (e non 6171).

(prima operazione = esportazione temporanea per perfezionamento passivo = 2100; seconda operazione = collocamento in deposito doganale = 7121; terza operazione = immissione in consumo + immissione in libera pratica = 6121).

Elenco dei regimi a fini di codificazione.

Questi elementi di base devono essere combinati a due a due per costituire un codice di quattro cifre.

01 Immissione in libera pratica con risedizione simultanea nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale della Comunità nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ e parti di tale territorio nelle quali non sono applicabili le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non sono applicabili.

Immissione in libera pratica con risedizione simultanea nel quadro degli scambi tra la Comunità e il Principato d'Andorra ⁽²⁾ così come tra la Comunità e la Repubblica di San Marino ⁽³⁾.

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

(2) Decisione 90/680/CEE del Consiglio (GU n. L 374 del 31. 12. 1990, pag. 13.)

(3) Decisione 92/561/CEE del Consiglio (GU n. L 359 del 9. 12. 1992, pag. 13.)

▼B

- 02 Immissione in libera pratica ai fini dell'applicazione del regime di perfezionamento attivo (sistema del rimborso) ⁽¹⁾ .
- 05 Immissione in libera pratica con contemporaneo vincolo ad un regime di perfezionamento attivo diverso da quello di cui ai codici 02 e 51.
- 07 Immissione in libera pratica con contemporaneo vincolo ad un regime di deposito (ivi compreso il collocamento in altri locali sotto controllo doganale).
- 08 a) Merci immesse in libera pratica nel quadro del regime di perfezionamento attivo (sistema del rimborso) in un altro Stato membro ⁽¹⁾ .
- 10 Esportazione definitiva/spedizione definitiva.

▼M2

- 21 Esportazione temporanea nel quadro di un regime doganale di perfezionamento passivo ⁽²⁾ diverso da quello di cui al codice 25.
- 22 Esportazione temporanea nel quadro di un regime di perfezionamento passivo diverso da quelli di cui ai codici 21 e 25.

▼B

- 23 Esportazione temporanea in vista della reintroduzione delle merci tal quali.
- 24 a) Merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento passivo in un altro Stato membro.

▼M2

- 25 Esportazione temporanea in tutti i casi in cui si applica il regime di perfezionamento passivo economico tessile previsto del regolamento (CEE) n. 636/82.

▼B

- 31 Riesportazione.
- 40 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci non formanti oggetto di una fornitura esonerata.
- 41 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica nel quadro del regime di perfezionamento attivo (sistema del rimborso).
- 42 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci formanti oggetto di una fornitura esonerata.
- 43 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci nel quadro dell'applicazione, nel periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri, di misure particolari connesse alla riscossione di un importo.
- 44 a) Merci immesse in consumo con contemporanea immissione in libera pratica nel quadro del regime di perfezionamento attivo (sistema del rimborso) in un altro Stato membro ⁽¹⁾ .
- 45 Immissione in consumo parziale con contemporanea immissione in libera pratica e contemporaneo vincolo ad un regime di deposito (ivi compreso il collocamento in altri locali sotto controllo doganale).
- 46 Immissione in libera pratica nel quadro del regime di perfezionamento attivo (sistema del rimborso) ⁽¹⁾ nei locali del deposito doganale.
- 47 Immissione in libera pratica nel quadro del regime di perfezionamento attivo (sistema del rimborso) in zona franca o in deposito franco.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 19 ottobre 1992: articolo 114, paragrafo 1, lettera b) [vedi anche il paragrafo 2, lettera b)].

⁽²⁾ Articolo 145, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

▼B

- 49 Immissione in consumo di merci comunitarie nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale della Comunità nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 77/388/CEE e parti di tale territorio nelle quali non sono applicabili le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non sono applicabili.
- Immissione in consumo di merci comunitarie nel quadro degli scambi tra la Comunità e il Principato d'Andorra, così come tra la Comunità e la Repubblica di San Marino.
- 51 Vincolo al regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) ⁽¹⁾ .
- 52 Vincolo ad un regime di perfezionamento attivo diverso da quelli di cui ai codici 02 e 51.
- 53 Importazione per vincolo al regime dell'ammissione temporanea.
- 54 a) Merci vincolate al o ottenute in regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) ⁽²⁾ in un altro Stato membro (ove non sono state immesse in libera pratica).
- 55 Vincolo al regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) ⁽¹⁾ nei locali di un deposito doganale.
- 56 Vincolo al regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) in zona franca o in deposito franco.
- 57 Trasferimento di merci o prodotti vincolati al regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione ⁽³⁾ .
- 61 Reimportazione con contemporanee immissione in consumo e immissione in libera pratica di merci non formanti oggetto di una fornitura esonerata.
- 62 Reintroduzione con immissione in consumo nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale della Comunità nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 77/388/CEE e parti di tale territorio nelle quali non sono applicabili le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non sono applicabili.
- Reintroduzione con immissione in consumo nel quadro degli scambi tra la Comunità e il Principato d'Andorra, così come tra la Comunità e la Repubblica di San Marino.
- 63 Reimportazione con contemporanee immissione in consumo e immissione in libera pratica di merci formanti oggetto di una fornitura esonerata.
- 65 Reimportazione con contemporanei immissione in libera pratica e vincolo ad un regime di perfezionamento attivo diverso da quelli di cui ai codici 02 e 51.
- 67 Reimportazione con contemporanei immissione in libera pratica e vincolo al regime di deposito (ivi compreso il collocamento in altri locali sotto controllo doganale).
- 71 Vincolo al regime di deposito doganale, ivi compreso il collocamento in altri locali sotto controllo doganale.
- 72 Collocamento in deposito (ivi compreso il collocamento in altri locali sotto controllo doganale) di merci nazionali.
- 73 Collocamento in deposito (ivi compreso il collocamento in altri locali sotto controllo doganale) di merci comunitarie.

⁽¹⁾ Articolo 114, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2913/92 [vedi anche il paragrafo 2, lettera a)].

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 19 ottobre 1992: articolo 114, paragrafo 1, lettera b) [vedi anche il paragrafo 2, lettera b)].

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 3710/92 della Commissione (GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 9.)

▼B

- 76 Introduzione in deposito di esportazione o in zona franca, con prefinanziamento, di prodotti o merci destinati(e) ad essere esportati(e) tal quali ⁽¹⁾ .
- 77 Introduzione in deposito a fini di esportazione, con prefinanziamento, di prodotti trasformati o di merci ottenute a partire da prodotti di base ⁽²⁾ .
- 78 Introduzione in zona franca, escluso il caso di cui al codice 76.
- 91 Vincolo al regime della trasformazione sotto controllo doganale.
- 92 a) Merci vincolate al o ottenute in regime di trasformazione sotto controllo doganale in un altro Stato membro (ove non sono state immesse in libera pratica).
- 93 Distruzione delle merci (sotto controllo doganale).
- 94 Vincolo al regime di utilizzazione definitiva sotto controllo doganale (destinazione particolare).
- 95 Approvvigionamento.
- 96 Negozi sotto controllo doganale nei porti e negli aeroporti.

Nota: Inoltre, il codice 00 viene utilizzato per indicare che non c'è alcun regime precedente (quindi unicamente come secondo elemento).

- a) Questi codici non possono essere utilizzati come primo elemento del codice regime, ma servono ad indicare il regime precedente; per esempio: 4045 = immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci precedentemente collocate sotto il regime di perfezionamento attivo — sistema della sospensione in un altro Stato membro.

B. Seconda suddivisione

In attesa di un'armonizzazione sul piano comunitario i codici sono adottati dagli Stati membri nei limiti di tre caratteri.

Casella n. 47: Calcolo delle imposizioni

Prima colonna: tipo d'imposizione.

In attesa di un'armonizzazione sul piano comunitario i codici sono adottati dagli Stati membri.

Ultima colonna: modo di pagamento.

I codici applicabili, a scelta dello Stato membro interessato, sono i seguenti:

- A: Pagamento in contanti o equivalente.
- B: Pagamento in contanti.
- C: Pagamento mediante assegno sbarrato (trasferimento bancario).
- D: Altri (per esempio: addebito del conto di uno spedizioniere doganale).
- E: Dilazione di pagamento.
- F: Dilazione regime doganale o sistema nazionale equivalente.
- G: Dilazione regime IVA (articolo 23 della sesta direttiva IVA).
- H: Merci importate per conto di un destinatario autorizzato IVA (dilazione per conto del destinatario).
- J: Pagamento da parte dell'amministrazione delle poste (spedizioni postali) o di altri enti pubblici o governativi.
- K: Credito accise o rimborso accise.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli: articolo 5, paragrafo 2 (GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5).

⁽²⁾ Articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 565/80.

▼B

- L: Cauzione (in conto deposito o garanzia).
- M: In conto deposito, compreso il deposito in contanti.
- N: Deposito in contanti individuale.
- P: Deposito in contanti sul conto dello spedizioniere doganale.
- Q: Deposito in contanti sul conto «dilazione».
- R: Garanzia.
- S: Garanzia individuale.
- T: Garanzia sul conto dello spedizioniere doganale.
- U: Garanzia sul conto dell'interessato — autorizzazione permanente.
- V: Garanzia sul conto dell'interessato — autorizzazione individuale.
- O: Garanzia presso l'organismo d'intervento.
- W: Impegno finanziario generale di uno spedizioniere doganale.
- X: Impegno finanziario dell'interessato.
- Y: Impegno finanziario ordinario.
- Z: Impegno.

Casella n. 49: Identificazione del deposito

Indicazione della lettera che contraddistingue il tipo di deposito secondo le denominazioni di cui all'articolo 504, seguita dal numero d'identificazione attribuito dallo Stato membro al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Casella n. 51: Uffici di passaggio previsti (e paesi)

Indicazione dei paesi.

L'elenco dei codici adottati è il seguente:

- B o BE: Belgio
- DK: Danimarca
- D o DE: Germania
- EL o GR: Grecia
- ES: Spagna
- FR: Francia
- IRL o IE: Irlanda
- IT: Italia
- LU: Lussemburgo
- NL: Paesi Bassi
- PT: Portogallo
- GB: Regno Unito
- A o AT: Austria
- FI: Finlandia
- NO: Norvegia
- SE: Svezia

▼B

CH: Svizzera

IS: Islanda

▼M8

CZ: Repubblica ceca

HU: Repubblica di Ungheria

PL: Repubblica di Polonia

SK: Repubblica slovacca

▼M10

SM: San Marino

AD: Andorra

▼B*Casella n. 52: Garanzia*

Indicazione del tipo di garanzia.

L'elenco dei codici adottati è il seguente:

Situazione	Codice	Altre indicazioni
Esonero dalla garanzia per il transito comunitario (articolo 95 del regolamento (CEE) n. 2913/92)	0	numero del certificato di esonero dalla garanzia
In caso di garanzia globale	1	— numero del certificato di garanzia — ufficio di garanzia
In caso di garanzia isolata	2	
In caso di garanzia in contanti	3	
In caso di garanzia forfettaria	4	
In caso di garanzia di cui dall'articolo 467 del presente regolamento	5	
In caso di esonero dalla garanzia (articolo 94 del regolamento (CEE) n. 2913/92)	6	
In caso di esonero dalla garanzia per taluni organismi pubblici	8	

Indicazione del paese.

Sono applicabili i codici adottati per la casella n. 51.

Casella n. 53: Ufficio di destinazione (e paese)

Sono applicabili i codici adottati per la casella n. 51.

▼M6

ALLEGATO 38 bis

DICHIARAZIONE DOGANALE PER BAGAGLI REGISTRATI

1. IL SOTTOSCRITTO DICHIARA

- a) che i bagagli qui di seguito indicati contengono unicamente oggetti personali, utilizzati in genere durante il viaggio, ad esempio abiti, biancheria, oggetti di toeletta, libri e attrezzature sportive e che tali oggetti non sono importati a fine commerciali;
- b) che tali bagagli non contengono:
- generi alimentari, tabacchi, bevande alcoliche, anetolo, armi da fuoco, armi bianche, munizioni, materiale esplosivo, droghe, animali vivi, piante, apparecchi radio, trasmettenti o ricetrasmittenti, valute estere, specie protette e prodotti ottenuti da specie protette dalla convenzione di Washington, del 3 marzo 1973, sul commercio internazionale delle speci animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione; articoli vietati dalla legislazione del paese di destinazione, a tutela della moralità pubblica o del buon costume;
 - merci destinate ad essere distribuite a titolo gratuito o oneroso, o destinate ad una attività professionale o commerciale;
 - oggetti acquistati o ricevuti al fuori del territorio doganale del paese di residenza abituale e non ancora dichiarati all'amministrazione doganale di tale paese (questa restrizione vale unicamente nel caso di rientro nel paese di residenza abituale).

2. AUTORIZZA l'azienda ferroviaria ad esplicitare tutte le formalità doganali.

3. PRENDE ATTO che dichiarazioni inesatte lo espongono ad azioni penali, in particolare, alla confisca delle merci.

Paese di destinazione : Luogo di destinazione :

Numero di bagagli

N. di persone che accompagnano il viaggiatore

IN LETTERE MAIUSCOLE

COGNOME

NOME

.....

Residenza abituale : Via N. :

Località Paese

Firma del viaggiatore :

Timbro calendario
della stazione di partenza

.....

Bollettino di spedizione N.

▼M11

ALLEGATO 38 ter

1. Per l'applicazione dell'articolo 290 bis, le autorità doganali dell'ufficio doganale al quale è stata presentata la dichiarazione per l'immissione in libera pratica di banane fresche determinano la massa netta basandosi su un campione di unità di imballaggio di banane per ciascun tipo di imballaggio e per ciascuna origine.
2. Il campione delle unità di imballaggio da pesare deve essere rappresentativo della dichiarazione e rispettare i quantitativi minimi indicati dalla seguente tabella:

Numero delle unità di imballaggio dichiarate (per tipo di imballaggio e per origine)	Numero delle unità di imballaggio da esaminare
— fino a 400	5
— da 401 a 700	7
— da 701 a 1 000	10
— da 1 001 a 2 000	13
— più di 2 000	15

Qualora l'intero carico formi oggetto di un'unica dichiarazione doganale, il servizio doganale può, salvo supposta frode, basare il calcolo della massa netta su un campione minimo di 15 unità di imballaggio (dello stesso tipo di imballaggio e della stessa origine).

La massa netta è determinata nel modo seguente:


- previa apertura di almeno una unità di imballaggio, per determinare la massa dell'imballaggio;
- la massa riconosciuta dell'imballaggio sarà ammessa per tutti gli imballaggi dello stesso tipo e dedotta dalla massa riconosciuta dell'insieme delle unità di imballaggio pesate;
- la massa media stabilita per unità di imballaggio delle banane, in funzione della massa riconosciuta del campione controllato, sarà ammessa come base per la determinazione della massa netta delle banane oggetto della dichiarazione.

▼M18

▼B

ALLEGATO 42

ETICHETTA GIALLA



Colore: lettere nere su fondo giallo.

▼M13

ALLEGATO 42 BIS


COMUNITÀ EUROPEA

<p>1. Richiedente (ragione sociale e indirizzo completo della compagnia di navigazione o del suo rappresentante)</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Numero di serie:</p>
<p>CERTIFICATO DI SERVIZIO REGOLARE DI TRASPORTO MARITTIMO</p> <p>— articolo 313 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93</p>	
<p>2. Porti interessati (rotta con scali in ordine fisso)</p>	
<p>3. Navi autorizzate ad effettuare servizi regolari di trasporto marittimo</p>	
<p>4. Altre informazioni</p>	
<p>5. Dichiarazione della compagnia di navigazione o del suo rappresentante</p> <p>Il sottoscritto dichiara che le imbarcazioni assegnate al servizio regolare richiesto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) navigano soltanto tra porti situati nel territorio doganale della Comunità; 2) non effettuano scali all'esterno di tale territorio o in zone franche di porti situati nel territorio doganale della Comunità; 3) non effettuano trasbordi in alto mare. <p style="text-align: right;">788</p> <p>Data:</p> <p style="text-align: right;">(Firma)</p>	

▼M13

ALLEGATO 42 ter

ETICHETTA GIALLA



Colore: lettere nere su fondo giallo.»

▼C2

ALLEGATO 43

COMUNITÀ EUROPEA

ORIGINALE	1	1. Richiedente (cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo)	T2M		N. A 000000
		2. Nave da pesca comunitaria Nome: Numero di registrazione: Porto di esercizio: Bandiera:			
		3. Dichiarazione del richiedente Il sottoscritto dichiara che i prodotti e le merci da indicare nei riquadri 4 e 6 hanno carattere comunitario. Data: (Firma)	A. Visa dell'autorità competente in materia di registrazione della nave da pesca (a) Autorità competente: Timbro Data:		
		4. Prodotti della pesca marittima (Nome e natura)		5. Massa lorda (kg) (1)	
1		6. Merci ottenute dai prodotti sopraindicati (Natura)	7. Codice NC	8. Massa lorda (kg)	
		9. Dichiarazione del capitano della nave da pesca comunitaria Il sottoscritto, (cognome e nome), capitano della nave indicata nel riquadro 2, dichiara che i prodotti designati nel riquadro 4: — sono stati pescati dalla propria nave al di fuori del mare territoriale di un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità — hanno subito a bordo di detta nave un trattamento che è stato citato alla pagina del libro di bordo e che le merci ottenute sono designate nel riquadro 6 (2) Data: Firma:			
		10. Dichiarazione in caso di un primo trasbordo dalla nave da pesca comunitaria I prodotti e/o le merci designati nel presente documento sono stati trasbordati sulla seguente nave: a) Nome: b) Immatricolazione: c) Bandiera: d) Cognome e nome del capitano: Il trasbordo è citato alla pagina del libro di bordo della nave da pesca comunitaria. Il trasbordo è citato alla pagina del libro della nave su cui sono stati trasbordati i prodotti e/o le merci. Data:			
	 (Firma del capitano della nave da pesca comunitaria)	 (Firma del capitano della nave sulla quale sono stati trasbordati i prodotti/le merci)	
		B. Dogana che ha rilasciato il blochetto T2M Ufficio doganale: Indirizzo: Stato membro: Timbro Data: Firma:			

(a) Se questa autorità coincide con l'ufficio di dogana menzionato nella casella B, la casella A risulta sufficientemente compilata mediante l'apposizione del timbro.

(1) Valore approssimativo.

(2) Cancellare se non è stato effettuato alcun trattamento a bordo.



<p>11. Dichiarazione in caso di trattamento a bordo della nave sulla quale sono stati trasbordati i prodotti ⁽³⁾</p> <p>I prodotti designati nel riquadro 4 hanno subito, a bordo della nave di cui alla casella 10, un trattamento citato a pagina del libro di bordo, e le merci ottenute in seguito a tale trattamento sono designate nel riquadro 6.</p> <p>Data: (Firma del capitano)</p>	
<p>12. Dichiarazione in caso di un secondo trasbordo senza ulteriore trattamento</p> <p>I prodotti e/o le merci designati nel presente documento sono stati trasbordati sulla nave seguente:</p> <p>a) Nome: b) Immatricolazione:</p> <p>c) Bandiera: d) Cognome e nome del capitano:</p> <p>Il trasbordo è citato alla pagina del libro di bordo della nave che ha rilasciato i prodotti e/o le merci. Il trasbordo è citato alla pagina del libro di bordo della nave su cui sono stati trasbordati i prodotti e/o le merci.</p> <p>Data:</p> <p>..... (Firma del capitano della nave che ha rilasciato i prodotti e/o le merci) (Firma del capitano della nave su cui sono stati trasbordati i prodotti e/o le merci)</p>	
<p>13. Attestazione dell'autorità doganale del paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità</p> <p>La sottoscritta autorità doganale certifica che i prodotti e/o le merci designate nel riquadro 4 e/o 6 sono rimasti sotto sorveglianza doganale durante l'intera permanenza e che non hanno subito altre manipolazioni oltre a quelle necessarie per la conservazione.</p> <p>Data d'arrivo dei prodotti e/o delle merci:</p> <p>Data di uscita dei prodotti e/o delle merci:</p> <p>Mezzo di trasporto utilizzato per la rispedizione nel territorio doganale della Comunità:</p> <p>Indirizzo completo dell'ufficio doganale:</p> <p>Paese o territorio: Timbro</p> <p>Data: (Firma)</p>	
<p>C. Visto della dogana d'introduzione nel territorio doganale della Comunità dei prodotti e/o delle merci</p> <p>Ufficio doganale:</p> <p>Stato membro: Timbro</p> <p>Data:</p>	<p>Copia del presente formulario deve essere trasmessa all'ufficio doganale di cui al riquadro B</p>
<p>OSSERVAZIONI</p>	

⁽³⁾ Nave da pesca comunitaria o nave officina comunitaria.

▼C2

COMUNITÀ EUROPEA

COPIA	2	1. Richiedente (cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo)	T2M		N. A 000000
	3. Dichiarazione del richiedente Il sottoscritto dichiara che i prodotti e le merci da indicare nei riquadri 4 e 6 hanno carattere comunitario. Data: (Firma)	2. Nave da pesca comunitaria Nome: Numero di registrazione: Porto di esercizio: Bandiera:		A. Visa dell'autorità competente in materia di registrazione della nave da pesca (a) Autorità competente: Timbro Data:	
2	4. Prodotti della pesca marittima (Nome e natura)		5. Massa lorda (kg) (1)		
	6. Merci ottenute dai prodotti sopraindicati (Natura)	7. Codice NC	8. Massa lorda (kg)		
9. Dichiarazione del capitano della nave da pesca comunitaria Il sottoscritto, (cognome e nome), capitano della nave indicata nel riquadro 2, dichiara che i prodotti designati nel riquadro 4: — sono stati pescati dalla propria nave al di fuori del mare territoriale di un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità — hanno subito a bordo di detta nave un trattamento che è stato citato alla pagina del libro di bordo e che le merci ottenute sono designate nel riquadro 6 (2) Data: Firma:					
10. Dichiarazione in caso di un primo trasbordo dalla nave da pesca comunitaria I prodotti e/o le merci designati nel presente documento sono stati trasbordati sulla seguente nave: a) Nome: b) Immatricolazione: c) Bandiera: d) Cognome e nome del capitano: Il trasbordo è citato alla pagina del libro di bordo della nave da pesca comunitaria. Il trasbordo è citato alla pagina del libro della nave su cui sono stati trasbordati i prodotti e/o le merci. Data:					
(Firma del capitano della nave di pesca comunitaria)		(Firma del capitano della nave sulla quale sono stati trasbordati i prodotti e/o le merci)		B. Dogana che ha rilasciato il blochetto T2M Ufficio doganale: Indirizzo: Stato membro: Timbro Data: Firma:	

(a) Se questa autorità coincide con l'ufficio di dogana menzionato nella casella B, la casella A risulta sufficientemente compilata mediante l'apposizione del timbro.

(1) Valore approssimativo.

(2) Cancellare se non è stato effettuato alcun trattamento a bordo.



ALLEGATO 44

NOTE

(da aggiungere al blocchetto contenente i formulari T2M)

I. Aspetti generali

1. L'utilizzazione dei formulari T2M ha lo scopo di giustificare il carattere comunitario dei prodotti della pesca marittima catturati da una nave da pesca comunitaria al di fuori del mare territoriale di un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità nonché delle merci ottenute a partire da detti prodotti mediante trattamento a bordo di detta nave, di un'altra nave da pesca comunitaria, o di navi officina comunitarie, al momento del loro ingresso nel territorio doganale della Comunità.
2. La nave da pesca comunitaria è la nave registrata e immatricolata nella parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale della Comunità, che batte bandiera di uno Stato membro, che cattura detti prodotti e, eventualmente, li trasforma a bordo. La nave officina comunitaria è la nave registrata o immatricolata nelle stesse condizioni, che effettua unicamente il trattamento dei prodotti trasbordati.
3. Il presente blocchetto contiene dieci formulari composti ciascuno di un originale e di una copia. Le copie non devono essere staccate dal blocchetto.
4. Il blocchetto deve essere presentato ad ogni richiesta delle autorità doganali.
5. Il blocchetto deve essere restituito all'ufficio doganale di emissione se la nave al quale si riferisce cessa di soddisfare le condizioni previste, se tutti gli esemplari contenuti sono stati utilizzati, oppure se ne è scaduta la validità.

II. Autenticazione dei formulari T2M

6. I formulari devono essere compilati a macchina, o in modo leggibile a mano; in quest'ultimo caso, devono essere compilati con inchiostro e in stampatello. Non devono contenere né cancellature né alterazioni. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dalla persona che ha sottoscritto la dichiarazione comportante la modifica.
7. I riquadri da 1 a 3 del formulario devono essere compilati dall'interessato nella lingua in cui esso è stampato. I riquadri da 4 a 12 del formulario devono essere compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità.
8. La validità dei formulari T2M di un blocchetto è garantita dalla presenza nel riquadro A dell'originale e della copia di un visto dell'autorità competente per la registrazione della nave da pesca comunitaria destinataria di detto blocchetto, per una durata di due anni a partire dalla data che compare a pagina 2 della copertina del blocchetto.

III. Utilizzazione dei formulari T2M

9. Il capitano della nave da pesca comunitaria compila i riquadri 4, 5 e/o 6, 7, 8 e compila e firma la dichiarazione del riquadro 9 dell'originale e della copia:
 - ogniqualevolta i prodotti della pesca e/o le merci ottenute mediante trattamento a bordo di detti prodotti sono sbarcati in un porto del territorio doganale della Comunità o in un altro porto da cui saranno spediti in detto territorio;
 - ogniqualevolta detti prodotti e/o merci sono trasbordati su un'altra nave da pesca comunitaria, o su una nave officina comunitaria — sulla quale i prodotti subiscono un trattamento a bordo — o su qualsiasi altra nave — senza trattamento alcuno — che li trasporta direttamente a destinazione di un porto del territorio doganale della Comunità, oppure di un altro porto dal quale saranno spediti verso detto territorio. In tal caso il suddetto capitano e il capitano della nave sulla quale viene effettuato il trasbordo compilano e firmano il riquadro 10 dell'originale e della copia.
10. Se del caso, il capitano della nave di cui sopra, sulla quale i prodotti sono stati trasbordati da un peschereccio comunitario per subire un trattamento a

▼M7

bordo, compila i riquadri 6, 7 e 8 e compila e firma la dichiarazione del riquadro 11 dell'originale:

- ogniqualvolta le merci ottenute mediante trattamento a bordo sono sbarcate in un porto del territorio doganale della Comunità o in un altro porto dal quale saranno spedite in tale territorio;
- ogniqualvolta dette merci sono trasbordate su qualsiasi altra nave che le trasporta, senza trattamento alcuno, direttamente a destinazione di un porto del territorio doganale della Comunità oppure di un altro porto dal quale saranno spedite in tale territorio. In tal caso, il suddetto capitano e il capitano della nave sulla quale viene effettuato il trasbordo compilano e firmano il riquadro 12 di detto originale.

11. Nel caso in cui i prodotti e le merci siano stati trasportati in un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità prima di essere avviati verso quest'ultimo territorio, il riquadro 13 del formulario deve essere compilato e firmato dall'autorità doganale di detto paese o territorio. Qualora alcuni lotti di prodotti o merci non ritornino nel territorio doganale della Comunità, devono essere indicati nel riquadro «Osservazioni» del formulario il nome, la natura, la massa lorda e la destinazione assegnata a detti lotti.
12. L'originale del formulario T2M accompagna i prodotti e/o le merci in caso di trasbordo e invio nel territorio doganale della Comunità.

IV. Utilizzazione degli «estratti» dei formilari T2M

Qualora i prodotti e/o le merci siano stati trasportati in un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità per essere in seguito inoltrati verso tale territorio in spedizioni frazionate:

13. Alcuni formulari originali T2M, corrispondenti al numero di dette spedizioni, sono staccati dal blocchetto del peschereccio originario di detti prodotti e/o merci e su di essi viene apposta in caratteri leggibili la dicitura «Estratto» e menzionato il riferimento al formulario T2M iniziale.

Anche sulle copie degli «estratti» che restano nel blocchetto vengono menzionati tali riferimenti.

14. Per ciascuna spedizione frazionata:
 - i riquadri 4, 5 e/o 6, 7, 8 del formulario «Estratto» T2M sono compilati indicando i quantitativi dei prodotti e/o delle merci oggetto della spedizione;
 - il riquadro 13 dell'originale del formulario «Estratto» è compilato, vidimato e firmato dalle autorità doganali di detto paese o territorio;
 - nel riquadro «Osservazioni» del formulario T2M iniziale sono indicati il numero e la natura dei colli, la massa lorda, la destinazione della spedizione e il numero e la data dell'estratto;
 - il formulario «Estratto» accompagna la spedizione dei prodotti e/o delle merci.

15. Quando tutti i prodotti e/o tutte le merci oggetto del formulario T2M iniziale sono stati spediti nel territorio doganale della Comunità, il riquadro 13 di detto formulario è compilato, vidimato e firmato dalle autorità doganali di detto paese o territorio. Tale formulario, viene spedito all'ufficio doganale emittente del blocchetto T2M. Qualora alcuni lotti di prodotti o merci non siano avviate verso il territorio doganale della Comunità, saranno indicati nel riquadro «Osservazioni» del formulario il nome, la natura, la massa lorda e la destinazione assegnata a tali lotti.

V. Appuramento dei formulari T2M

16. Ogni formulario T2M — iniziale o «Estratto» — deve essere consegnato all'ufficio doganale d'introduzione nel territorio doganale della Comunità dei prodotti e delle merci ai quali si riferisce. Ciononostante, quando l'introduzione avvenga in regime di transito iniziato all'esterno di detto territorio, tale formulario sarà presentato all'ufficio doganale di destinazione del suddetto regime.

▼B

ALLEGATO 45

DISTINTA DI CARICO

Numero d'ordine	Contrassegni, numeri, numero e natura dei colli; designazione delle merci	Paese di spedizione/ esportazione	Massa lorda (kg)	Riservato all'amministrazione

(Firma)

▼M16

COMUNITÀ EUROPEA		1 REGIME		MRN
B TRANSITO — ESEMPLARE DI RINVIO	2 Speditore/Esportatore	N.	3 Formulari	4 Distinta di carico
	8 Destinatario	N.	5 Articoli	6 Totale dei colli
	Esemplare di rinvio da trasmettere all'ufficio di:		15 Paese di spedizione/esportazione	
	17 Paese di destinazione		18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza	
B	56 Altri incidenti durante il trasporto Rapporto dei fatti e delle misure adottate		G VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI	
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri — N. contenitori — Quantità e natura		32 Articolo N.	33 Codice delle merci
				35 Massa lorda (kg)
				38 Massa netta (kg)
			40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente	
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni				
55 Trasbordi	Luogo e paese:		Luogo e paese:	
	Identità e nazionalità nuovo mezzo trasporto:		Identità e nazionalità nuovo mezzo trasporto:	
	Ctr. <input type="checkbox"/>	(1) Identità nuovo contenitore:	Ctr. <input type="checkbox"/>	(1) Identità nuovo contenitore:
	(1) Indicare 1 se SI o 0 se NO.		(1) Indicare 1 se SI o 0 se NO.	
F VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI	Nuovi suggelli: Numero: marche:		Nuovi suggelli: Numero: marche:	
	Firma: Timbro	Firma: Timbro		
	<input type="checkbox"/> Informazione già inserita nel sistema		<input type="checkbox"/> Informazione già inserita nel sistema	
	50 Obbligato principale	N.	C UFFICIO DI PARTENZA	
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)				
52 Garanzia non valida per				Codice 53 Ufficio di destinazione (e paese)
D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA	I CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE			
Risultato:	Data di arrivo:	Esemplare di rinvio trasmesso		
Suggelli apposti: Numero:	Controllo dei suggelli:	il		
marche:	Osservazioni:	dopo iscrizione al		
Termine limite (data):		N.		
		Firma Timbro		

▼M16

Capitolo II

Note esplicative e particolari (dati) concernenti il documento d'accompagnamento transito

Il documento d'accompagnamento transito viene stampato basandosi sui dati ricavati dalla versione finale della dichiarazione di transito (come modificata dall'operatore e/o rettificata dalla dogana) e completata con:

- MRN (numero di riferimento del movimento) come illustrato nell'allegato 37 ter, titolo II.
- Casella 3:
 - prima suddivisione: numero consecutivo del foglio stampato corrente
 - seconda suddivisione: numero totale dei fogli stampati (compresi gli elenchi degli articoli)
 - non deve essere usata in presenza di un solo articolo.
- Nello spazio alla destra della casella 8: nome e indirizzo dell'ufficio doganale al quale rinviare l'esemplare per il rinvio del documento d'accompagnamento transito.
- Casella 53: un segno (asterisco) ad indicare che il movimento non può essere deviato verso un ufficio di destinazione diverso.
- Casella C:
 - Nome dell'ufficio di partenza
 - Numero di riferimento dell'ufficio di partenza
 - Data di accettazione della dichiarazione di transito
 - Nome e numero di autorizzazione dello speditore autorizzato (se del caso).
- Casella D:
 - Risultato del controllo
 - Eventualmente, la dicitura «Diversione vietata»
 - Eventualmente, la dicitura «Itinerario obbligato»

Per quanto riguarda la stampa del documento d'accompagnamento transito vi sono le seguenti possibilità:

1. L'ufficio di destinazione dichiarato è collegato al sistema di transito informatizzato e non vengono utilizzate distinte di carico:
 - stampa del solo esemplare A (doc. acc.).
2. L'ufficio di destinazione dichiarato è collegato al sistema di transito informatizzato e vengono utilizzate distinte di carico:
 - stampa dell'esemplare A (doc. acc.) e;
 - stampa dell'esemplare B (esemplare per il rinvio).
3. L'ufficio di destinazione dichiarato non è collegato al sistema di transito informatizzato (indipendentemente dall'utilizzo o meno di distinte di carico):
 - stampa dell'esemplare A (doc. acc.) e
 - stampa dell'esemplare B (esemplare per il rinvio).

Per quanto concerne il rinvio dei risultati del controllo dall'ufficio di destinazione:

1. L'ufficio di destinazione effettivo corrisponde a quello dichiarato ed è collegato al sistema di transito informatizzato:
 - qualora non vengano utilizzate distinte di carico, i risultati del controllo vengono trasmessi all'ufficio di partenza in forma elettronica (IE18);
 - qualora vengano utilizzate distinte di carico, i risultati del controllo sono inviati all'ufficio di partenza utilizzando l'esemplare per il rinvio B del documento d'accompagnamento transito (comprese le distinte di carico).
2. L'ufficio di destinazione effettivo corrisponde a quello dichiarato ma non è collegato al sistema di transito informatizzato;
 - i risultati del controllo vengono inviati all'ufficio di partenza utilizzando l'esemplare per il rinvio B del documento d'accompagnamento transito

▼M16

(comprese eventuali distinte di carico o elenchi degli articoli) sia in caso di utilizzo che di non utilizzo di distinte di carico;

3. L'ufficio di destinazione dichiarato è collegato al sistema di transito informatizzato ma l'ufficio di destinazione effettivo non lo è (diversione):
 - qualora non vengano utilizzate distinte di carico, i risultati del controllo sono inviati all'ufficio di partenza utilizzando una fotocopia del documento d'accompagnamento transito, esemplare A (compresi gli elenchi degli articoli);
 - qualora vengano utilizzate distinte di carico, i risultati del controllo sono inviati all'ufficio di partenza utilizzando l'esemplare per il rinvio B del bollettino di transito (comprese le distinte di carico).
4. L'ufficio di destinazione dichiarato non è collegato al sistema di transito informatizzato ma l'ufficio di destinazione effettivo lo è (diversione):
 - qualora non vengano utilizzate distinte di carico, i risultati del controllo sono trasmessi all'ufficio di partenza in forma elettronica (IE18);
 - qualora vengano utilizzate distinte di carico, i risultati del controllo sono inviati all'ufficio di partenza utilizzando l'esemplare per il rinvio B del documento d'accompagnamento transito (comprese le distinte di carico).

Quando vengono utilizzate distinte di carico su carta le copie A e B del documento d'accompagnamento transito sono stampate a partire dal sistema. In tale caso vengono inseriti i seguenti dati:

- Indicazione del numero totale di distinte di carico (casella 4) invece del numero totale di elenchi degli articoli (casella 3).
- La casella «Descrizione delle merci» (casella 31) contiene unicamente le seguenti indicazioni:
 - se vi sono merci T1 o T2: «Vedere distinte di carico»;
 - se vi sono merci T1 e T2:
 - merci T1: «vedere distinte di carico dal n. ... al n. ...»
 - merci T2: «vedere distinte di carico dal n. ... al n. ...»
- Anche la casella «Menzioni speciali» deve essere stampata.

Tutte le altre informazioni specifiche concernenti le singole merci figurano nelle pertinenti distinte di carico allegate al documento d'accompagnamento transito.

▼M16*Capitolo II*

Note esplicative e particolari (dati) concernenti l'elenco degli articoli

Quando un movimento consiste in più di un articolo l'esemplare A dell'elenco degli articoli viene sempre stampato a partire dal sistema informatizzato e deve essere allegato all'esemplare A del documento d'accompagnamento transito.

Quando il bollettino di transito viene stampato nei due esemplari A e B, viene stampato anche l'esemplare B dell'elenco degli articoli e viene allegato all'esemplare B del documento d'accompagnamento transito.

Devono essere stampati i seguenti dati:

- Nella casella di identificazione (angolo superiore sinistro)
 - Elenco degli articoli
 - Esemplare A/B
 - Numero di serie dell'esemplare attuale e numero totale degli esemplari (compreso il documento d'accompagnamento transito).
- UdP — Nome dell'ufficio di partenza
- Data — Data di accettazione della dichiarazione di transito
- MRN — Numero di riferimento del movimento come definito nell'allegato 37 ter, titolo II.
- I dati da inserire nelle varie caselle a livello di ciascun articolo devono risultare come segue:
 - N. articolo — numero di serie dell'articolo corrente;
 - Regime — se il carattere di tutte le merci comprese nella dichiarazione è lo stesso, questa casella non viene utilizzata;
 - In caso di spedizione mista viene stampato il carattere effettivo delle merci, T1 o T2;
 - Le caselle rimanenti vengono compilate come descritto nell'allegato 37, eventualmente in forma codificata.

▼**B**

ALLEGATO 46

DOCUMENTO DI TRANSITO		UFFICIO DI PASSAGGIO PREVISTO (E PAESE):
Natura (T1, T2, ► ⁽¹⁾ T2F ◀) e numero	Ufficio di partenza	
		<p style="text-align: center;">SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DOGANALE</p> <p>Data del passaggio:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p> <p style="text-align: center;">Timbro dell'ufficio</p>

►⁽¹⁾ **M13**

▼B

ALLEGATO 47

TC 11 RICEVUTA

L'ufficio di destinazione

registrato il con il n.

dall'ufficio di

certifica che il documento T1, T2, ►⁽¹⁾ T2F ◀⁽¹⁾
 l'esemplare di controllo T5 ⁽¹⁾

gli è stato consegnato e che nessuna irregolarità è stata rilevata, fino a questo momento, in merito alla spedizione alla quale il documento si riferisce.

Timbro
dell'
ufficio

A, addì 19

.....
 (Firma)

⁽¹⁾ Cancellare le digiture che non interessano.

►⁽¹⁾ M13

MODELLO I

REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

GARANZIA GLOBALE

(Garanzia prestata globalmente per diverse operazioni di transito nel quadro della convenzione relativa a un regime di transito comune/diverse operazioni di transito comunitario nel quadro della relativa documentazione comunitaria)

I. Impegno del garante

1. Il (la) sottoscritto (*)

residente (a) (†)

si costituisce garante in solido presso l'ufficio di garanzia di
fino alla concorrenza di

nei confronti della Comunità europea, costituita dal Regno del Belgio, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dal Granducato di Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e del Principato d'Andorra, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di San Marino, della Repubblica slovacca, della Confederazione elvetica e della Repubblica ceca (‡),

per tutte le somme di cui un obbligato principale (‡)

è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati sia per il debito principale e addizionale che per spese e accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse e altri diritti e tributi, dovuti in conseguenza di infrazioni o irregolarità commesse nel corso o in occasione di operazioni di transito effettuate dall'obbligato principale nel quadro della convenzione relativa a un regime di transito comune/transito comunitario.

2. Il(la) sottoscritto(a) s'impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza dell'importo massimo citato e senza poterlo differire oltre il termine di 30 giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione di transito si è svolta senza alcuna infrazione o irregolarità ai sensi del paragrafo 1 nel quadro della convenzione relativa ad un regime di transito comune/transito comunitario.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di 30 giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il (la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, in particolare gli interessi, devono essere calcolate in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il (la) sottoscritto(a) è chiamato(a) in causa in seguito ad un'operazione di transito nel quadro della convenzione relativa ad un regime di transito comune/transito comunitario che abbia avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei 30 giorni successivi a detta data.

(*) Cognome e nome o ragione sociale.

(†) Indirizzo completo.

(‡) Cancellare il nome della o delle parti contraenti e degli Stati (Andorra, San Marino) il cui territorio non sarà attraversato.

(§) Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo dell'obbligato principale.

▼M13

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è stato accettato dall'ufficio di garanzia.

Il contratto di garanzia può essere rescisso in qualsiasi momento dal(dalla) sottoscritto(a) o dallo Stato nel cui territorio si trova l'ufficio di garanzia.

La rescissione ha effetto dal sedicesimo giorno successivo alla sua notifica all'altra parte.

Il(la) sottoscritto(a) resta responsabile del pagamento delle somme che diverranno esigibili in seguito alle operazioni di transito nel quadro della convenzione relativa a un regime di transito comune/transito comunitario, coperte dal presente impegno, che hanno avuto inizio anteriormente alla data in cui la rescissione ha effetto, anche se il pagamento di dette somme è richiesto successivamente.

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio ⁽¹⁾ a ⁽²⁾

nonché in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, presso:

Stato	Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o fatte per iscritto presso uno dei domicili eletti saranno accettate e debitamente comunicategli(le).

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informarne preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto, addì

(Firma) ⁽³⁾

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia

Impegno del garante accettato il

(Timbro e firma)

⁽¹⁾ Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in ciascuno degli altri Stati indicati al paragrafo 1, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatarî sono competenti per conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia. Gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati *mutatis mutandis*.

⁽²⁾ Indirizzo completo.

⁽³⁾ Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia per l'importo di, indicando l'importo in lettere".

▼M13

ALLEGATO 49

MODELLO II

REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

GARANZIA ISOLATA

(Garanzia prestata per una sola operazione di transito nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito/ per una sola operazione del transito comunitario, nel quadro della relativa regolamentazione comunitaria)

I. Impegno del garante

1. Il (la) sottoscritto(a) (*)

residente a (*)

si costituisce garante in solido presso l'ufficio di partenza di

fino alla concorrenza di

nei confronti della Comunità europea, costituita dal Regno del Belgio, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dal Granducato di Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e del Principato di Andorra, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di San Marino, della Repubblica slovacca, della Confederazione elvetica e della Repubblica ceca (*).

per tutte le somme di cui un obbligato principale (*)

è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati sia per il debito principale e addizionale che per spese e accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse e altri diritti e tributi, dovuti in conseguenza di infrazioni o irregolarità commesse nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario effettuate dall'obbligato principale nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito/transito comunitario

dall'ufficio di partenza di

all'ufficio di destinazione di

e riguardante le merci qui di seguito designate:

2. Il(la) sottoscritto(a) s'impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, e senza poterlo differire oltre il termine di 30 giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione di transito nel quadro della convenzione relativa ad un regime di transito comune/transito comunitario si è svolta senza alcuna infrazione o irregolarità ai sensi del paragrafo 1.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di 30 giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

(*) Cognome e nome o ragione sociale.

(*) Indirizzo completo.

(*) Cancellare il nome della o delle parti contraenti o degli Stati (Andorra, San Marino) il cui territorio non sarà attraversato.

(*) Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo dell'obbligato principale.

MODELLO III

REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

GARANZIA FORFETARIA

(Sistema di garanzia forfetaria)

I. Impegno del garante

1. Il(la) sottoscritto(a) (*)

residente a (2)

si costituisce garante in solido presso l'ufficio di garanzia di

nei confronti della Comunità europea, costituita dal Regno del Belgio, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dal Granducato di Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e del Principato di Andorra, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di San Marino, della Repubblica slovacca, della Confederazione elvetica e della Repubblica ceca, per tutte le somme di cui un obbligato principale diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati sia per il debito principale e addizionale che per accessori e spese, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse e altri diritti e tributi dovuti in conseguenza di infrazioni o irregolarità commesse nel corso o in occasione di operazioni di transito nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito/transito comunitario per le quali il(la) sottoscritto(a) ha consentito di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia ed a concorrenza di un importo di 7 000 ECU per certificato.

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 7 000 ECU per titolo di garanzia e senza poterlo differire oltre il termine di 30 giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) e ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione di transito nel quadro della convenzione relativa ad un regime di transito comune/transito comunitario si è svolta senza alcuna infrazione o irregolarità ai sensi del paragrafo 1.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di 30 giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolate in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è stato accettato dall'ufficio di garanzia.

La garanzia può essere revocata in qualsiasi momento dal/dalla sottoscritto(a) nonché dallo Stato nel cui territorio si trova l'ufficio di garanzia.

La revoca prende effetto il sedicesimo giorno successivo alla sua notifica all'altra parte.

Il(la) sottoscritto(a) resta responsabile del pagamento delle somme che diverranno esigibili in seguito alle operazioni di transito nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito/transito comunitario, coperte dal presente impegno, che hanno avuto inizio anteriormente alla data in cui la revoca ha avuto effetto, anche se il pagamento di dette somme è richiesto successivamente.

(*) Cognome e nome o ragione sociale.

(2) Indirizzo completo.

▼M13

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio ⁽¹⁾ a ⁽²⁾

nonché in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, presso:

Stato	Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o fatte per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e debitamente comunicategli(le).

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a, addì

.....
(Firma)⁽³⁾

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia

Impegno del garante accettato il

.....
(Timbro e firma)

⁽¹⁾ Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in ciascuno degli altri Stati indicati al paragrafo 1, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatarî sono competenti per conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia. Gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati *mutatis mutandis*.

⁽²⁾ Indirizzo completo.

⁽³⁾ Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia".

▼M13

ALLEGATO 51

TC 31 — CERTIFICATO DI GARANZIA

(R)

NB: In caso di rescissione del contratto di garanzia il presente certificato deve essere restituito immediatamente all'ufficio di garanzia.

1. Ultimo giorno di validità	giorno	mese	anno	2. Numero
3. Obbligato principale (cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo e paese)				
4. Garante (cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo e paese)				
5. Ufficio di garanzia (designazione, indirizzo completo e paese)				
6. Importo della garanzia (in moneta nazionale)	in cifre:		in lettere:	
7. L'ufficio di garanzia certifica che l'obbligato principale sopra designato ha ottenuto un'autorizzazione che consente di svolgere operazioni T1/T2/T2F nei paesi in appresso indicati i cui nomi non siano sbarrati:				
COMUNITÀ EUROPEA, ANDORRA, UNGHERIA, ISLANDA, NORVEGIA, POLONIA, SAN MARINO, SLOVACCHIA, SVIZZERA, REPUBBLICA CECA.				
8. Termine di validità prorogato fino al giorno mese anno _____ incluso			A , addì (luogo) (data)	
A , addì (luogo) (data) (Firma del funzionario e timbro dell'ufficio di garanzia)			(Firma del funzionario e timbro dell'ufficio di garanzia)	

9. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito comunitario T1, T2 e T2F per l'obbligato principale

(V)

(*) Quando l'obbligato principale è una persona giuridica, la firma nella casella 11 deve essere seguita dall'indicazione del cognome, nome e qualifica di chi firma.»

10. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata	11. Firma dell'obbligato principale (*)	10. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata	11. Firma dell'obbligato principale

▼M13

ALLEGATO 52

ELENCO DELLE MERCI IL CUI TRASPORTO PUÒ DAR LUOGO AD UN AUMENTO DELLA GARANZIA FORFETARIA**ELENCO DELLE MERCI CHE PRESENTANO INGENTI RISCHI E ALLE QUALI NON SI APPLICA L'ESONERO DALLA GARANZIA**

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità corrispondenti all'importo forfetario di 7 000 ECU
1	2	3
01.02	Animali vivi della specie bovina	4 000 kg
02.02	Carni di animali della specie bovina, congelate	3 000 kg
04.02	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	5 000 kg
ex 04.05	Burro e altre materie grasse provenienti dal latte	3 000 kg
08.03	Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate	8 000 kg
17.01	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido	7 000 kg
2207.10	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol	3 hl
ex 22.08	Acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione	5 hl
2402.20	Sigarette	35 000 pezzi»

▼M5

▼B

ALLEGATO 54

(Recto)

<p>TC 32 CERTIFICATO DI GARANZIA FORFETTARIA</p> <p>Rilasciato da:</p> <p style="text-align: center;">(Cognome o ragione sociale e indirizzo)</p> <p>(impegno del garante accettato il dall'ufficio di garanzia di)</p> <p>Il presente certificato è valido fino alla concorrenza di 7 000 ecu per un'operazione T1, T2, ►⁽¹⁾T2F ◀ che inizia, al più tardi, il</p> <p>e nei confronti della quale agisce come obbligato principale</p> <p style="text-align: center;">(Cognome o ragione sociale e indirizzo)</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma dell'obbligato principale) ⁽¹⁾</p> <p>⁽¹⁾ Firma facoltativa.</p>	<p style="text-align: right;">A 000 000</p> <p style="text-align: center;">(Firma e timbro di chi rilascia il certificato)</p>
---	--

(Verso)

<p>Spazio riservato all'ufficio di partenza</p> <p>Operazione di transito scortata dal documento T1 / T2 / ►⁽¹⁾ T2F ◀ registrato il con il n. dall'ufficio di</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Timbro) (Firma)</p>	
--	--

►⁽¹⁾ **M13**
►⁽²⁾ **M13**

▼B

ALLEGATO 55

ESONERO DALLA GARANZIA — IMPEGNO DELL'INTERESSATO*(Articolo 375)*

Per ottenere l'esonero dalla garanzia per le operazioni di transito comunitario interno fatte in veste di obbligato principale il(la) sottoscritto(a) s'impegna ad effettuare per le operazioni di transito comunitario per le quali gli(le) fosse concesso l'esonero dalla garanzia di cui all'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 2913/92, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati membri, il pagamento delle somme dovute, sia in conto capitale che in conto interessi, nonché per spese e accessori vari a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi, per le infrazioni o irregolarità commesse durante o in occasione di dette operazioni, senza avere la possibilità di differire tale pagamento oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data della predetta richiesta, sempre che egli(ella) o ogni altra persona interessata non dimostri, prima della scadenza di tale termine e con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione di transito comunitario si è svolta senza che fossero commesse infrazioni o irregolarità nel senso suindicato.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per qualsiasi motivo riconosciuto valido, prorogare oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data della richiesta di pagamento, il periodo di tempo entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di questo termine supplementare, in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello eventualmente esigibile sul mercato monetario e finanziario nazionale.

Fatto in duplice copia a, addì

.....
(Firma dell'interessato)

ACCETTAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

.....
(Timbro e firma)

▼M13



ALLEGATO 57

TC 33 CERTIFICATO DI ESONERO DALLA GARANZIA

(Recto)

NB: In caso di rescissione del contratto di garanzia il presente certificato deve essere restituito senza indugio all'ufficio di garanzia.

1. Ultimo giorno di validità	Giorno	Mese	Anno	2. Numero						
3. Obligato principale (Cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo e paese)										
4. Autorità competente che concede l'esonero dalla garanzia (Designazione, indirizzo completo e paese)										
<p>5. Si certifica che l'obligato principale sopra indicato ha ottenuto l'esonero dalla garanzia per le operazioni di transito comunitario da lui effettuate, indipendentemente dallo Stato membro di partenza.</p> <p>L'esonero dalla garanzia non si applica alle operazioni di transito comunitario concernenti merci:</p> <p>a) di valore globale superiore a 100 000 ecu, oppure</p> <p>b) figuranti nell'allegato di cui all'articolo 376 del regolamento (CEE) n. 2454/93.</p>										
6. Termine di validità prorogato fino al										
<table border="1"> <tr> <td>Giorno</td> <td>Mese</td> <td>Anno</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Giorno	Mese	Anno				Luogo e data:	
Giorno	Mese	Anno								
Luogo e data:										
(Firma e timbro dell'autorità competente)			(Firma e timbro dell'autorità competente)							

7. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito comunitario per l'obligato principale

(Verso)

(*) Quando l'obligato principale è una persona giuridica, la firma nella casella 9 deve essere seguita dall'indicazione del cognome, nome e qualità di chi firma.

8. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata	9. Firma dell'obligato principale (*)	8. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata	9. Firma dell'obligato principale (*)

▼B

ALLEGATO 58

ETICHETTA (articoli 417 e 432)



Colore: nero e verde



ALLEGATO 59

MODELLO DI NOTA INFORMATIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 459

Intestazione dell'ufficio accentratore che promuove il reclamo

Destinatario: ufficio accentratore da cui dipende l'ufficio di ammissione temporanea o ogni altro ufficio accentratore

OGGETTO: CARNET ATA — INVIO DI UN RECLAMO

Vi informiamo che, conformemente alla convenzione ATA⁽¹⁾, il⁽²⁾ ... è stato inviato un reclamo per il pagamento di dazi e imposizioni all'associazione garante cui siamo vincolati, concernente:

1 —il carnet ATA n.:

2 —rilasciato dalla Camera di commercio di:

città:

paese:

3 —a nome di:

titolare:

indirizzo:

4 —data di scadenza del carnet:

5 —data stabilita per la riesportazione⁽³⁾:

6 —numero del «volet» di transito/di importazione⁽⁴⁾:

7 —data del visto del volet:

Firma e timbro dell'ufficio accentratore emittente

⁽¹⁾ Articolo 7 della convenzione ATA, Bruxelles, 6 dicembre 1991.

⁽²⁾ Da completare con la data di spedizione del reclamo.

⁽³⁾ Da completare in funzione degli elementi figuranti nel «volet» transito o ammissione temporanea non appurato o, in mancanza del «volet», in funzione degli elementi di cui l'ufficio accentratore emittente è a conoscenza.

⁽⁴⁾ Cancellare la voce inutile

▼B

ALLEGATO 60

FORMULARIO DI TASSAZIONE

n. del

I dati devono essere indicati nel seguente ordine:

1. Carnet ATA n.:
 2. Numero del volet di transito/d'importazione ⁽¹⁾:
.....
 3. Data del viso del volet:
 4. Titolare e indirizzo:
.....
.....
 5. Camera di commercio:
 6. Paese d'origine:
 7. Data di scadenza del carnet:
 8. Data stabilita per la riesportazione:
 9. Ufficio doganale di entrata:
 10. Ufficio doganale di ammissione temporanea:
 11. Denominazione commerciale:
.....
 12. Codice NC:
 13. Numero di pezzi:
 14. Peso o volume:
 15. Valore:
 16. Calcolo delle imposizioni:

tipo	base imponibile	importo parziale	importo	tipo di cambio
totale:				
- (in lettere:)
17. Ufficio doganale:
- Luogo e data:

Firma

Timbro

⁽¹⁾ Cancellare la voce inutile.

▼B

FORMULARIO DI TASSAZIONE BIS

n. in data

11. Denominazione commerciale:

12. Codice NC:

13. Numero di pezzi:

14. Peso o volume:

15. Valore:

16. Calcolo delle imposizioni:

tipo	base imponibile	importo parziale	importo	tipo di cambio
------	-----------------	------------------	---------	----------------

totale:

(in lettere:)



11. Denominazione commerciale:

12. Codice NC:

13. Numero di pezzi:

14. Peso o volume:

15. Valore:

16. Calcolo delle imposizioni:

tipo	base imponibile	importo parziale	importo	tipo di cambio
------	-----------------	------------------	---------	----------------

totale:

(in lettere:)

Riepilogo

Tipo	Importo	Ufficio doganale
------	---------	------------------

totale:

(in lettere:)

▼BDISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI CHE DEVONO FIGURARE
NEL FORMULARIO DI TASSAZIONE

I. Osservazioni generali

Il formulario di tassazione reca un numero di serie destinato a contraddistinguerlo. Tale numero è preceduto dalle seguenti lettere, indicanti lo Stato membro che lo rilascia:

BE per il Belgio
 DK per la Danimarca
 DE per la Germania
 EL per la Grecia
 ES per la Spagna
 FR per la Francia
 IE per l'Irlanda
 IT per l'Italia
 LL per il Lussemburgo
 NL per i Paesi Bassi

▼A1

AT per l'Austria

▼B

PT per il Portogallo

▼A1

FI per la Finlandia
 SE per la Svezia

▼B

UK per il Regno Unito

Il formulario di tassazione deve recare, nelle rubriche corrispondenti, le indicazioni seguenti. Esso deve essere compilato in modo leggibile dall'ufficio accentratore di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento.

Rubriche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14: indicare le diciture corrispondenti quali figurano nel «volet» transito o nel «volet» importazione, rispettivamente alle caselle A, G a), G b), verso colonna 6, G c), H b), verso colonna 1, verso colonna 2, verso colonna 3, verso colonna 4. Qualora l'ufficio accentratore non sia in possesso di un «volet», tali indicazioni vengono annotate nella forma in cui detto ufficio può averne conoscenza. Se nel formulario sono indicate più specie di merci, esse devono essere indicate anche nel formulario di tassazione bis le cui rubriche vanno compilate conformemente alle presenti istruzioni.

Rubrica 9: indicare il nome dell'ufficio doganale che ha vistato le caselle da H a) ad H e) del «volet» transito, o la caselle H del «volet» importazione, a seconda dei casi. Se manca, l'ufficio d'entrata è indicato in funzione della conoscenza che può averne l'ufficio accentratore.

Rubrica 10: indicare, a seconda dei casi, il nome dell'ufficio doganale figurante nella casella H e) del «volet» transito oppure il nome dell'ufficio doganale che ha vistato la casella H del «volet» importazione. Se manca, l'ufficio di ammissione temporanea è indicato in funzione della conoscenza che può averne l'ufficio accentratore.

Rubrica 15: indicare l'importo, espresso nella moneta prevista dallo Stato membro nel quale viene presentato il reclamo, del valore in dogana.

Rubrica 16: indicare nel formulario di tassazione gli importi dei dazi e delle imposizioni reclamati. Gli importi indicano i dazi doganali e le imposizioni, con i codici comunitari previsti a tal fine, il supplemento di cui all'articolo 6 della convenzione ATA, espresso sia in cifre che in lettere. Gli importi devono essere pagati nella moneta nazionale dello Stato membro che emette il formulario, il cui codice è indicato nella parte superiore della colonna:

BEF = franco belga
 DEM = marco tedesco
 ESP = peseta spagnola
 IEP = sterlina irlandese

▼B

LUF	=	franco lussemburghese
PTE	=	scudo portoghese
DKK	=	corona danese
GRD	=	dracma greca
FRF	=	franco francese
ITL	=	lira italiana
NLG	=	fiorino olandese

▼A1

ATS	=	scellini austriaci
FIM	=	marchi finlandesi
SEK	=	corone svedesi

▼B

GBP	=	lira sterlina
-----	---	---------------

Rubrica 17: indicare il nome dell'ufficio accentratore e la data di compilazione del formulario; corredare con timbro dell'ufficio e firma del funzionario abilitato.

II. Osservazioni relative al formulario bis

- A. Il formulario bis deve essere utilizzato soltanto quando la tassazione riguarda parecchi articoli. Esso va presentato insieme al formulario principale. Il totale delle imposizioni del formulario principale e del formulario bis figurano nella rubrica «Riepilogo».
- B. Le osservazioni generali di cui al punto I si applicano al formulario bis.



ALLEGATO 61

MODELLO DI SCARICO

Intestazione dell'ufficio accentratore del secondo Stato membro che promuove il reclamo

Destinatario: ufficio accentratore del primo Stato membro che ha promosso il reclamo

OGGETTO: CARNET ATA — DISCARICO

Vi informiamo che, conformemente alla convenzione ATA ⁽¹⁾, il ⁽²⁾ ... è stato inviato un reclamo per il pagamento di dazi e imposizioni all'associazione garante cui siamo vincolati concernente:

1 —il carnet ATA n.:

2 —rilasciato dalla Camera di commercio di:

città:

paese:

3 —a nome di: titolare: indirizzo:

titolare:

indirizzo:

4 —data di scadenza del carnet:

5 —data stabilita per la riesportazione ⁽³⁾:

6 —numero del volet di transito/d'importazione ⁽⁴⁾:

7 —data del visto del volet:

La presente nota vale discarico per quanto Vi riguarda.

Firma e timbro dell'ufficio accentratore emittente

⁽¹⁾ Articolo 7 della convenzione ATA, Bruxelles, 6 dicembre 1991.

⁽²⁾ Da completare con la data di spedizione del reclamo.


⁽³⁾ Da completare in funzione degli elementi figuranti nel «volet» transito o ammissione temporanea non appurato, o, in mancanza del «volet», in funzione degli elementi di cui l'ufficio accentratore emittente è a conoscenza.

⁽⁴⁾ Cancellare la voce inutile.

▼B

ALLEGATO 62

TIMBRO SPECIALE



1. Stemma o altro simbolo o lettere dello Stato membro
2. Ufficio doganale⁽¹⁾
3. Numero del documento
4. Data
5. Speditore autorizzato⁽²⁾
6. Autorizzazione

⁽¹⁾ Quando tale timbro è usato nel contesto dell'articolo ►**M18** 912 octies ◀ del presente regolamento, si tratta dell'ufficio di partenza.

⁽²⁾ Quando tale timbro è usato nel contesto dell'articolo 286 del presente regolamento, si tratta dell'esportatore autorizzato.

▼M18

ALLEGATO 63

COMUNITÀ EUROPEA		T 5		A UFFICIO DI PARTENZA	
		1			
Consultare le istruzioni prima di compilare il formulario		2 Speditore/Esportatore N.		3 Formulari	
		8 Destinatario		4 Dist. di carico	
ESEMPLARE DI CONTROLLO - ORIGINALE		14 Dichiarante/Rappresentante N.		5 Articoli	
		18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza		6 Totale dei colli	
1		19 Ctr.		7 Numero di riferimento	
		<p>NOTE RELATIVE ALLA</p> <p>Casella 104: Indicare con una <input checked="" type="checkbox"/> la menzione applicabile. Casella 105: Indicare il tipo, il numero di serie, la data di rilascio ed il nome dell'autorità di rilascio. Casella 109: Indicare il tipo, il numero, la data di registrazione ed il nome dell'ufficio.</p>			
NOTA IMPORTANTE Ove necessario il presente originale deve accompagnare le merci e deve essere consegnato: - nel caso di merci da esportare, all'ufficio doganale di uscita del territorio doganale della Comunità; - negli altri casi, all'ufficio competente nello Stato membro di destinazione.		15 Paese di spedizione/esportazione		17 Paese di destinazione	
		<p>B</p> <p>Tilbagesendes til : Zurücksenden an : Επιστρέφειν εις : Return to : Devolver a : Palautusosoife : Renvoyer à : Da rüspedire a : Terugzenden aan : Åter till :</p>			
31 Colli e designazione delle merci		32 Articolo N.		33 Codice delle merci	
		35 Massa lorda (kg)		36 Massa netta (kg)	
MENZIONI SPECIALI		100 (Utilizzazione nazionale)		103 Quantità netta (kg, litri, od altre unità di misura) in lettere	
		104 UTILIZZAZIONE E/O DESTINAZIONE		41 Unità supplementari	
105 Titoli		<input type="checkbox"/> Uscita dal territorio doganale della Comunità <input type="checkbox"/> Fornitura all'organizzazione internazionale seguente: <input type="checkbox"/> Altri (da specificare):		<input type="checkbox"/> Fornitura per approvvigionamento di bordo <input type="checkbox"/> Fornitura alle forze armate (nazionalità) in (Stato membro)	
		Termine di esecuzione di giorni			
106 Altre indicazioni		107 Regolamentazione applicabile		108 Allegati	
		109 Documento amministrativo o doganale			
D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA		Risultato:		110 Luogo e data:	
		Suggelli apposti: Numero: marche: Termine limite (data): Firma:		Timbro: Firma e nome del dichiarante/rappresentante:	

▼B**E RISERVATO ALLO STATO MEMBRO DI PARTENZA****J CONTROLLO DELL'UTILIZZAZIONE E/O DELLA DESTINAZIONE**Le merci designate nella presente dichiarazione (indicare con una la menzione applicabile) hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione dichiarata(e) al recto il
(data) non hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione dichiarata(e) al recto. hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione dichiarata(e) al recto soltanto per le quantità e per le date designate di seguito:

Osservazioni:

Luogo e data:

Firma:

Rinvio dopo iscrizione al

N.

Timbro:

▼M18

COMUNITÀ EUROPEA		A UFFICIO DI PARTENZA	
ESEMPLARE DI CONTROLLO - COPIA	2	2 Speditore/Esportatore N. <input type="checkbox"/>	
	2	T 5	
		3 Formulari	4 Dist. di carico
		5 Articoli	6 Totale dei colli
8 Destinatario		NOTE RELATIVE ALLA Casella 104: Indicare con una <input checked="" type="checkbox"/> la menzione applicabile. Casella 105: Indicare il tipo, il numero di serie, la data di rilascio ed il nome dell'autorità di rilascio. Casella 109: Indicare il tipo, il numero, la data di registrazione ed il nome dell'ufficio.	
14 Dichiarante/Rappresentante N.		15 Paese di spedizione/esportazione	B
18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza		19 Ctr.	
31 Colli e designazione delle merci		32 Articolo N.	33 Codice delle merci
		X X X X X X X X X X	X X X X X X
		X X X X X X X X X X	35 Massa lorda (kg) X X X X X X
		X X X X X X X X X X	X X X X X X
		X X X X X X X X X X	38 Massa netta (kg) X X X X X X
		X X X X X X X X X X	X X X X X X
		40 Documento precedente	
		41 Unità supplementari	X X X X X X X X X X X X X X X X
		X X X X X X X X X X X X X X X X	
MENTIONI SPECIALI			
100 (Utilizzazione nazionale)		103 Quantità netta (kg, litri, od altre unità di misura) in lettere	
104 UTILIZZAZIONE E/O DESTINAZIONE <input type="checkbox"/> Uscita dal territorio doganale della Comunità <input type="checkbox"/> Fornitura all'organizzazione internazionale seguente: <input type="checkbox"/> Altri (da specificare): Termine di esecuzione di giorni			
		<input type="checkbox"/> Fornitura per approvvigionamento di bordo <input type="checkbox"/> Fornitura alle forze armate (nazionalità) in (Stato membro)	
105 Titoli			
106 Altre indicazioni			
107 Regolamentazione applicabile		108 Allegati	109 Documento amministrativo o doganale
D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA		110 Luogo e data:	
Risultato: Suggelli apposti: Numero: marche: Termine limite (data): Firma:		Timbro: Firma e nome del dichiarante/rappresentante:	

▼B

E RISERVATO ALLO STATO MEMBRO DI PARTENZA

▼B

ALLEGATO 64

COMUNITÀ EUROPEA		A UFFICIO DI PARTENZA	
2 Speditore/Esportatore N.		T 5 BIS	
		3 Formulari	
NOTA IMPORTANTE Le merci che figurano sul presente formulario devono ricevere l'utilizzazione s/o la destinazione dichiarata(e) nella casella 104 o sul formulario T 5 al quale il presente formulario deve essere allegato.		ESEMPLARE DI CONTROLLO - ORIGINALE	
		NOTA RELATIVA ALLA CASELLA 105 Indicare il tipo, il numero di serie, la data di rilascio ed il nome dell'autorità di rilascio.	
31 Colli e designazione delle merci	Marche e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Artic. N.	33 Codice delle merci 35 Massa lorda (kg) 38 Massa netta (kg) 40 Documento precedente 41 Unità supplementari
MENZIONI SPECIALI			
100 (Utilizzazione nazionale)		103 Quantità netta (kg, litri, od altra unità di misura) in lettere	
105 Titoli			
(1) 31 Colli e designazione delle merci	Marche e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Artic. N.	33 Codice delle merci 35 Massa lorda (kg) 38 Massa netta (kg) 40 Documento precedente 41 Unità supplementari
MENZIONI SPECIALI			
100 (Utilizzazione nazionale)		103 Quantità netta (kg, litri, od altra unità di misura) in lettere	
105 Titoli			
31 Colli e designazione delle merci	Marche e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Artic. N.	33 Codice delle merci 35 Massa lorda (kg) 38 Massa netta (kg) 40 Documento precedente 41 Unità supplementari
MENZIONI SPECIALI			
100 (Utilizzazione nazionale)		103 Quantità netta (kg, litri, od altra unità di misura) in lettere	
105 Titoli			
			110 Luogo e data: Firma e nome del dichiarante / rappresentante:

►⁽¹⁾ M7

▼B

ALLEGATO 65

COMUNITÀ EUROPEA

OSSERVAZIONI IMPORTANTI

1. Si può utilizzare una distinta di carico soltanto quando le merci cui si riferisce sono destinate alla stessa utilizzazione e/o destinazione che deve essere indicata nella casella 104 dell'esemplare di controllo T 5 ad essa allegata.
2. I prodotti agricoli destinati all'esportazione devono essere specificati secondo la nomenclatura utilizzata per le restituzioni.
3. Le specificazioni relative ai titoli d'importazione, d'esportazione o di prefissazione devono essere indicate sulla distinta di carico invece che nella casella 105 dell'esemplare di controllo T 5, secondo la designazione delle merci cui si riferiscono.

DISTINTA DI CARICO

T5 **ORIGINALE**
 allegata all'esemplare di controllo T 5 recante il numero di registrazione di seguito

UFFICIO DI PARTENZA

Numero d'ordine	Marche e numeri - Quantità e natura dei colli - Designazione della merci ad eventualmente indicazione della loro composizione	Codice delle merci	Massa lorda (kg)	Massa netta (kg)	Quantità netta (kg, litri, od altra unità di misura) in lettere	RISERVATO PER USO UFFICIALE

482/96: la rubrique "Code des marchandises" de la liste de chargement T5 est déplacée d'un dixième de pouce (2,54 mm) vers la gauche.

	Luogo e data: Firma del dichiarante/representante:
	Totale (kg)
	Totale (kg)
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
	Numero totale dei colli (in cifre)

482/96: la rubrique "Code des marchandises" de la liste de chargement T5 est déplacée d'un dixième de pouce (2,54 mm) vers la gauche.

EUROPEA

IMPORTANTI

are una distinta di carico soltanto quando le merci cui si riferisce sono destinate alla stessa utilizzazione e/o destinazione che indicata nella casella 104 dell'esemplare di controllo T 5 ad essa allegata.
oli destinati all'esportazione devono essere specificati secondo la nomenclatura utilizzata per le restituzioni.
oni relative ai titoli d'importazione, d'esportazione o di prefissazione devono essere indicate sulla distinta di carico invece che 05 dell'esemplare di controllo T 5, secondo la designazione delle merci cui si riferiscono.

DISTINTA DI CARICO

T5 COPIA

allegata all'esemplare di controllo T 5 recante il numero di registrazione di seguito

UFFICIO DI PARTENZA

arche e numeri - Quantità e natura dei colli - Designazione delle merci ed eventualmente indicazione della loro composizione	Codice delle merci	Massa lorda (kg)	Massa netta (kg)	Quantità netta (kg, litri, od altre unità di misura) in lettere	RISERVATO USO UFFICIALE
	<p>482/96: la rubrique "Code des marchandises" de la liste de chargement T5 est déplacée d'un dixième de pouce (2,54 mm) vers la gauche.</p>				

	Luogo e data: Firma del dichiarante/rappresentante:
	Totale (kg)
	Totale (kg)
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>482/96: la rubrique "Code des marchandises" de la liste de chargement T5 est déplacée d'un dixième de pouce (2,54 mm) vers la gauche.</p>	
	Numero totale dei colli (in cifre)

▼M18

ALLEGATO 66

ISTRUZIONI RELATIVE AI FORMULARI NECESSARI PER COMPI-
LARE L'ESEMPLARE DI CONTROLLO T5

A. Osservazioni di carattere generale

1. Per «esemplare di controllo T5» si intende un documento compilato su un formulario T5, eventualmente completato o da uno o più formulari T5 bis o da una o più distinte di carico T5.
2. L'esemplare di controllo T5 serve a fornire la prova che le merci per le quali è stato rilasciato hanno raggiunto la destinazione o ricevuto l'utilizzazione prevista dalle disposizioni comunitarie specifiche che ne hanno stabilito l'utilizzazione, restando inteso che spetta all'ufficio di destinazione competente procedere o far procedere sotto la sua responsabilità al controllo della destinazione o dell'utilizzazione delle merci in causa. D'altro canto, in taluni casi il T5 è utilizzato anche per informare le autorità competenti di destinazione che le merci alle quali esso si riferisce sono soggette a misure speciali. La procedura così istituita è una procedura quadro destinata ad essere applicata unicamente quando ciò sia espressamente previsto da disposizioni comunitarie specifiche. Questa procedura si applica anche quando le merci circolano non vincolate ad un regime doganale.
3. L'esemplare di controllo T5 deve essere compilato in un originale ed almeno una copia, muniti della firma originale dell'interessato.
Quando le merci circolano vincolate ad un regime doganale, l'originale e la copia o le copie dell'esemplare di controllo T5 devono essere consegnati insieme all'ufficio doganale di partenza o di spedizione. Tale ufficio conserva una copia dell'esemplare di controllo T5, mentre l'originale accompagna le merci e deve essere presentato unitamente a queste all'ufficio doganale di destinazione.
Quando le merci non sono vincolate ad un regime doganale, l'esemplare di controllo T5 è rilasciato dall'ufficio di spedizione, che ne conserva una copia. Questo esemplare deve riportare, alla casella 109 del formulario T5, la dicitura «Merci non vincolate ad un regime doganale». L'originale dell'esemplare di controllo T5 deve essere presentato unitamente alle merci all'ufficio di destinazione competente.
4. In caso di utilizzazione:
 - di formulari T5 bis, occorre compilare il formulario T5 e i formulari T5 bis,
 - di distinte di carico T5, occorre compilare il formulario T5, sbarrando però le caselle n. 31, 32, 33, 35, 38, 100, 103 e 105 ed annotando o dati in questione unicamente sulla distinta o sulle distinte di carico T5.
5. Un formulario T5 non può essere completato contemporaneamente con formulari T5 bis e distinte di carico T5.
6. I formulari sono stampati su carta di colore blu pallido, collata per scritture, pesante almeno 40 g/m². L'opacità della carta deve essere tale che le indicazioni che figurano su una delle facciate non pregiudicano la leggibilità delle indicazioni annotate sull'altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni o sgualciture.
Il formato del formulario è di 210 × 297 mm, per i formulari T5 e T5 bis, e di 297 × 420 mm per le distinte di carico T5; è ammessa una tolleranza massima da 5 mm in meno a 8 mm in più nel senso della lunghezza.
L'indirizzo per il rinvio e la nota importante figurante sul recto del formulario possono essere stampati in rosso.
Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere che i formulari rechino il nome e l'indirizzo del tipografo o un marchio che ne permetta l'identificazione.
7. L'esemplare di controllo T5 deve essere stampato in una della lingue ufficiali della Comunità, accettata dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza.
Ove occorra, l'autorità competente di un altro Stato membro in cui tale documento deve essere presentato può chiederne la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.
8. I formulari T5 e, se del caso, i formulari T5 bis o le distinte di carico T5 devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. Essi possono essere compilati anche a mano, in modo leggibile, con

▼**M18**

inchiostro e in stampatello. Nel caso del formulario T5, per compilare il formulario a macchina con maggiore facilità, introdurre il foglio in modo che la prima lettera del dato da indicare nella casella n. 2 venga apposta nella casella di posizionamento che si trova in alto a sinistra.

I formulari non devono contenere né cancellature, né alterazioni. Le eventuali modifiche devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall'autore e vistata dalle autorità competenti. Queste possono richiedere, se del caso, la presentazione di un nuovo formulario.

Inoltre, i formulari possono essere compilati con un procedimento tecnico di riproduzione invece che con uno dei procedimenti sopra indicati. Essi possono essere confezionati e compilati con tale procedimento sempre che siano rigorosamente osservate le disposizioni relative ai modelli, alla carta, al formato dei formulari, alla lingua da utilizzare, alla leggibilità, al divieto di cancellature, sovrascritte e alterazioni.

B. Disposizioni relative al formulario T5

Devono essere compilate, se del caso, soltanto le caselle recanti un numero d'ordine. Le altre caselle, designate con una lettera maiuscola, sono riservate esclusivamente alle amministrazioni, salvo le eccezioni previste dai regolamenti specifici o nelle disposizioni relative agli «speditori autorizzati».

CASELLA N. 2: SPEDITORE/ESPORTATORE

Indicare il nome, il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo della persona o della società interessata. Quanto al numero d'identificazione, le istruzioni possono essere completate dagli Stati membri (numero d'identificazione attribuito all'interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri).

CASELLA N. 3: FORMULARI

Indicare il numero d'ordine dei formulari in relazione al numero complessivo di formulari T5 e di formulari T5 bis utilizzati (per esempio, se vengono presentati un formulario T5 e due formulari T5 bis, indicare 1/3 sul formulario T5, 2/3 sul primo formulario T5 bis e 3/3 sul secondo formulario T5 bis).

Quando la spedizione interessa un solo articolo (cioè quando bisogna riempire solo una casella «Designazione delle merci»), non indicare niente in questa casella, ma indicare la cifra 1 nella casella n. 5.

CASELLA N. 4: DISTINTE DI CARICO

Indicare, in cifre, il numero di distinte di carico T5 eventualmente allegate.

CASELLA N. 5: ARTICOLI

Indicare, in cifre, il numero totale degli articoli dichiarati dall'interessato nel formulario T5 e nell'insieme dei formulari T5 bis o delle distinte di carico T5 utilizzate. Il numero degli articoli deve corrispondere a 1, se vi è unicamente il formulario T5, oppure al numero totale di merci riportate alla casella n. 31 dei formulari T5 bis o numerate nelle distinte di carico T5.

CASELLA N. 6: TOTALE DEI COLLI

Indicare il numero totale dei colli che costituiscono la spedizione in causa.

CASELLA N. 7: NUMERO DI RIFERIMENTO

Indicazione facoltativa da parte degli utenti del riferimento attribuito dall'interessato alla spedizione in causa.

CASELLA N. 8: DESTINATARIO

Indicare il nome, il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo della(e) persona(e) o società cui le merci debbono essere consegnate.

▼M18

CASELLA N. 14: DICHIARANTE/RAPPRESENTANTE

Indicare il nome, il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo dell'interessato, in conformità delle disposizioni vigenti. In caso di identità tra il dichiarante e lo speditore/esportatore, indicare «speditore/esportatore». Quanto al numero d'identificazione, le istruzioni potranno essere completate dagli Stati membri (numero d'identificazione attribuito all'interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri).

CASELLA N. 15: PAESE DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

Indicare il nome del paese da cui le merci sono state spedite/esportate.

CASELLA N. 17: PAESE DI DESTINAZIONE

Indicare il nome del paese in causa.

CASELLA N. 18: IDENTITÀ E NAZIONALITÀ DEL MEZZO DI TRASPORTO ALLA PARTENZA

Indicare l'identità, per esempio il/i numero(i) d'immatricolazione o il nome del/dei mezzo(i) di trasporto (camion, nave, vagone ferroviario, aereo) sul quale o sui quali le merci sono direttamente caricate, o sono state caricate, al momento delle formalità di spedizione, poi, tranne in caso di trasporto ferroviario, la nazionalità del mezzo di trasporto (o quella del mezzo che assicura l'inoltro dell'insieme se vi sono diversi mezzi di trasporto) secondo l'apposito codice comunitario.

CASELLA N. 19: CONTENITORE (Ctr)

Indicare, secondo l'apposito codice comunitario («0», Merci non trasportate in contenitore, o «1», Merci trasportate in contenitore), la situazione alla partenza.

CASELLA N. 31: COLLI E DESIGNAZIONE DELLE MERCI — MARCHE E NUMERI — NUMERO(I) DEL (DEI) CONTENITORE (I) — QUANTITÀ E NATURA

Indicare i contrassegni, i numeri, la quantità e la natura dei colli o, quando si tratti di merci non imballate, il numero delle merci che formano oggetto della dichiarazione, o la dicitura «alla rinfusa», secondo il caso, nonché le menzioni necessarie per la loro identificazione. Per designazione delle merci s'intende la loro denominazione commerciale consueta espressa in termini sufficientemente chiari da consentirne l'identificazione e la classificazione.

Quando le regole comunitarie applicabili alle merci in causa prevedono al riguardo modalità particolari, la designazione delle merci deve essere conforme agli imperativi di queste regole. Inoltre, la casella in oggetto deve recare tutte le indicazioni complementari richieste da queste ultime. La designazione dei prodotti agricoli deve essere conforme alle disposizioni comunitarie in vigore in campo agricolo.

In caso d'impiego di contenitori, vanno indicati in questa casella anche i loro contrassegni d'identificazione. Lo spazio non utilizzato di questa casella deve essere barrato.

CASELLA N. 32: NUMERO DELL'ARTICOLO

Indicare il numero d'ordine dell'articolo in questione in relazione al numero totale degli articoli dichiarati nei formulari T5 e T5 bis utilizzati come riportato alla casella n. 5.

Quando la spedizione interessa un solo articolo (un solo formulario T5), non indicare niente in questa casella, ma indicare la cifra 1 nella casella n. 5.

▼**M18**

- CASELLA N. 33: CODICE DELLE MERCI
Indicare il numero di codice corrispondente alla merce in causa o, in mancanza di questo, il numero della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione.
- CASELLA N. 35: MASSA LORDA
Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31 corrispondente. Per massa lorda s'intende la massa cumulata delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i contenitori e ogni altro materiale da trasporto.
- CASELLA N. 38: MASSA NETTA
Indicare, quando la normativa comunitaria lo prevede, la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31 corrispondente. Per massa netta s'intende la massa delle merci al netto di qualsiasi imballaggio.
- CASELLA N. 40: DOCUMENTO PRECEDENTE
Questa casella è facoltativa per gli Stati membri (numeri di riferimento dei documenti relativi al regime amministrativo applicato prima della spedizione/esportazione).
- CASELLA N. 41: UNITÀ SUPPLEMENTARI
Da utilizzare all'occorrenza, conformemente alle indicazioni della nomenclatura delle merci (indicare per l'articolo corrispondente, la quantità espressa nell'unità prevista nella nomenclatura delle merci).
- CASELLA N. 100: UTILIZZAZIONE NAZIONALE
Da compilare conformemente alla normativa nazionale dello Stato membro di spedizione/esportazione.
- CASELLA N. 103: QUANTITÀ NETTA (CHILOGRAMMI, LITRI O ALTRE UNITÀ DI MISURA) IN LETTERE
Da compilare conformemente alla normativa comunitaria.
- CASELLA N. 104: UTILIZZAZIONE E/O DESTINAZIONE
Indicare, con una X apposta nella casella corrispondente, l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta da dare alle merci. In mancanza di tale casella, apporre una X nella casella «Altri» e specificare tale utilizzazione e/o destinazione.
Quando la normativa comunitaria stabilisce un termine entro il quale rendere esecutive l'utilizzazione e/o la destinazione delle merci, indicare il numero di giorni nella dicitura «Termine di esecuzione di ... giorni».
- CASELLA N. 105: CERTIFICATI
Da compilare conformemente alla normativa comunitaria.
Indicare il tipo, il numero di serie, la data di rilascio e il nome dell'ufficio di emissione.
- CASELLA N. 106: ALTRE INDICAZIONI
Da compilare conformemente alla normativa comunitaria e ai fini dell'applicazione dell'articolo 912 ter, paragrafo 9.
- CASELLA N. 107: NORMATIVA APPLICABILE
Indicare, se del caso, i riferimenti al numero del regolamento, della direttiva o della decisione comunitaria, relativi alla misura comunitaria che prevede o prescrive il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci.

▼**M18****CASELLA N. 108: ALLEGATI**

Indicare i documenti allegati, a titolo di complemento, all'esemplare di controllo T5 e che lo accompagnano fino a destinazione.

CASELLA N. 109: DOCUMENTO AMMINISTRATIVO O DOGANALE

Indicare il tipo, il numero, la data di registrazione e il nome dell'ufficio di rilascio del documento relativo alla procedura utilizzata per l'inoltro delle merci o, se del caso, la dicitura «Merci non vincolate ad un regime doganale».

CASELLA N. 110: LUOGO E DATA, FIRMA E NOME DEL DICHIARANTE/RAPPRESENTANTE

Fatte salve le disposizioni particolari adottate riguardo all'utilizzazione di mezzi informatici, l'originale della firma manoscritta della persona interessata deve figurare sia sull'originale, sia sulla(e) copia(e) del formulario T5. Quando l'interessato sia una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla propria firma l'indicazione del nome, del cognome e della qualifica.

C. Disposizioni relative al formulario T5 bis

Cfr. note riportate al titolo B.

Fatte salve le disposizioni particolari adottate riguardo all'utilizzazione di mezzi informatici, la firma originale del firmatario del formulario T5 corrispondente deve figurare sull'originale e sulla copia (o sulle copie) del formulario T5 bis.

Le caselle «Colli e designazione delle merci» che non sono utilizzate devono essere barrate in modo da impedirne qualsiasi ulteriore utilizzazione.

D. Disposizioni relative al formulario della distinta di carico T5

Debbono essere completate tutte le colonne della distinta di carico, tranne quella riservata all'amministrazione. Può essere utilizzato solo il recto del formulario della distinta di carico T5.

Il numero di registrazione dell'esemplare di controllo T5 deve essere indicato nella casella riservata alla registrazione della distinta di carico T5.

Le merci elencate nella distinta di carico T5 devono essere numerate nell'ordine, nella colonna «numeri d'ordine» (vedere numero dell'articolo alla casella n. 32), in modo che l'ultimo numero corrisponda al totale indicato alla casella n. 5 del formulario T5.

Le indicazioni figuranti in genere nelle caselle n. 31, 33, 35, 38, 100, 103 e 105 del formulario T5 devono comparire nella distinta di carico T5.

Le indicazioni di cui alle caselle n. 100 «Utilizzazione nazionale» e 105 «Certificati» devono essere riportate nella colonna riservata alla designazione delle merci subito dopo la menzione delle altre caratteristiche delle merci cui tali indicazioni si riferiscono.

Al di sotto dell'ultima dicitura deve essere tracciata una riga orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta successiva.

La quantità totale dei colli contenenti le merci elencate nella distinta, nonché la massa lorda e la massa netta totale di queste merci, devono figurare in fondo alle colonne corrispondenti.

Fatte salve le disposizioni particolari adottate riguardo all'utilizzazione di mezzi informatici, la firma originale del firmatario del formulario T5 corrispondente deve figurare sull'originale e sulla copia (o sulle copie) della distinta di carico T5.



ALLEGATO 67/A

MODELLO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A GESTIRE UN DEPOSITO DOGANALE O AD UTILIZZARE IL REGIME IN UN DEPOSITO DI TIPO E

1. Nome o ragione sociale ed indirizzo ⁽¹⁾:
2. Luogo preciso destinato ad essere utilizzato come deposito doganale o, quando venga chiesto un deposito di tipo E, indicazione degli impianti di immagazzinamento utilizzati dal richiedente:
3. Tipo di deposito desiderato ⁽²⁾:
4. Procedure da utilizzare ⁽³⁾:
 - a) per assoggettare le merci al regime:
 - b) per immettere in libera pratica merci assoggettate al regime:
 - c) per esportare merci assoggettate al regime:
 - d) per eventualmente trasferire le merci in un altro deposito doganale senza porre fine al regime:
5. Giustificazione economica dell'immagazzinamento:.....
6. Descrizione della contabilità di magazzino tenuta o prevista e luogo in cui è conservata:
7. Durata media di immagazzinamento ⁽⁴⁾:
8. Qualità delle merci da immagazzinare:
9. Manipolazioni usuali per le quali è richiesta un'autorizzazione generale:
10. Rimozioni temporanee previste per le quali è richiesta un'autorizzazione generale:
11. Operazioni previste nel deposito di:
 - a) perfezionamento attivo:
 - b) trasformazione sotto controllo doganale:
 - c) trasformazione di merci agricole prima della loro esportazione:
12. Immagazzinamento di merci comunitarie non assoggettate al regime:
13. Previsto immagazzinamento comune di varie categorie di merci ⁽⁵⁾:

▼B

14. Suggerimento dell'ufficio di controllo:

15. Applicazione della procedura di cui all'articolo 511, paragrafo 4, secondo comma, richiesta e suggerimento dell'(degli) ufficio (uffici) doganale(i) da designare:

.....

16. Documenti allegati (6):

.....

.....

Data:

Firma:

▼B*Note allegato 67/A*

- (1) Questa indicazione non è necessaria quando la domanda è fatta su carta intestata del richiedente su cui figurano tali dati.
- (2) Indicare, eventualmente nell'ordine di preferenza, una delle denominazioni di cui all'articolo 504.
- (3) Indicare, secondo il caso:
- procedura di vincolo normale,
 - una delle procedure di vincolo semplificate,
 - procedura di appuramento normale,
 - una delle procedure di appuramento semplificate.
- Queste indicazioni non sono necessarie nella domanda per un deposito di tipo D relativamente all'immissione in libera pratica.
- (4) Soltanto per un deposito di tipo B, in quanto questo tipo di deposito è destinato all'immagazzinamento di merci per un periodo relativamente breve, per non aumentare eccessivamente il costo amministrativo del controllo.
- (5) Indicare, secondo il caso:
- merci terze industriali,
 - merci terze agricole,
 - merci agricole comunitarie,
 - merci industriali comunitarie.
- (6) Ad esempio, planimetria, descrizione dettagliata dei luoghi destinati all'immagazzinamento delle merci o alla custodia della contabilità di magazzino.

▼M4

ALLEGATO 67/B

MODELLO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO

NB: Le seguenti informazioni devono essere fornite nell'ordine. Quelle che si riferiscono alle merci sono fornite in relazione a ciascun tipo di merce.

1. Nome o ragione sociale ed indirizzo:

- a) del richiedente:
-
-
- b) dell'operatore:
-
-

2. Sistema previsto:

- sistema della sospensione
- sistema del rimborso

2 bis. Autorizzazione richiesta:

si tratta di:

- una nuova domanda di autorizzazione
- una domanda di autorizzazione successiva (articolo 557)
- una domanda di autorizzazione unica [articolo 555, paragrafo 2 , lettera b)]
- un rinnovo di autorizzazione esistente
- una modifica di un'autorizzazione esistente

3. Merci destinate a subire le operazioni di perfezionamento e giustificazione della domanda:

- a) designazione commerciale e/o tecnica:
-
- b) indicazioni relative alla classificazioni nella nomenclatura combinata:
-
- c) quantità prevista:
- d) valore previsto:
- e) qualità commerciale:
- f) caratteristiche tecniche:
- g) origine:
- h) giustificazione economica:

4. Prodotti compensatori e esportazione prevista:

- a) designazione commerciale e/o tecnica:
-
-
- b) indicazioni relative alla classificazioni nella nomenclatura combinata:
-
- c) prodotti compensatori principali:
-
- d) esportazione prevista
-

▼M4

5. Modalità particolari previste:
- compensazioni per equivalenza:
in caso affermativo, compilare le seguenti caselle:
merci equivalenti
- 1) designazione commerciale e/o tecnica:
- 2) indicazioni relative alla classificazione nella nomenclatura combinata:
- 3) qualità commerciale:
- 4) caratteristiche tecniche:
- 5) diverso stadio di fabbricazione: sì/no
- esportazione anticipata (senza traffico triangolare):
in caso affermativo, indicare:
l'importatore autorizzato a vincolare le merci al regime:
- traffico triangolare
in caso affermativo, indicare:
l'importatore autorizzato a vincolare le merci al regime:
6. **Tasso di rendimento:**
7. **Natura del processo di perfezionamento:**
8. **Luogo in cui avviene l'operazione di perfezionamento:**
9. **Durata necessaria ritenuta per:**
- a) realizzare le operazioni di perfezionamento e smerciare i prodotti compensatori (termine di riesportazione):
- b) effettuare l'approvvigionamento e il trasporto verso la Comunità delle merci non comunitarie:
10. **Mezzi d'identificazione richiesti:**
11. **Suggerimento dell'ufficio doganale:**
- a) di controllo:

▼M4

b) di vincolo:

c) di appuramento:

12. **Disposizioni specifiche relative al controllo:**

13. **Disposizioni specifiche relative ai trasferimenti:**

14. **Procedure semplificate:**

15. **Durata prevista dell'autorizzazione:**

16. **Riferimenti ad autorizzazioni rilasciate:**

a) negli ultimi tre anni per merci identiche a quello oggetto della presente domanda:

b) per le merci destinate a subire operazioni di perfezionamento:

Data:

Firma:

▼M4

Indicazioni relative ai vari punti

1. *Nome o ragione sociale ed indirizzo:* quando la domanda di autorizzazione sia fatta su carta intestata del richiedente e vi figurino già tutte le indicazioni di cui al punto 1. a), questa rubrica non va compilata. Il punto 1. b) dev'essere compilato quando l'opertore sia diverso dal richiedente.
2. *Sistema previsto:* indicare con una il sistema desiderato, tenendo conto dell'articolo 551.
- 2 bis. *Autorizzazione richiesta:* indicare con una la (o le) indicazioni applicabili.

Quando si tratta del rinnovo e/o della modifica di un'autorizzazione, il titolare deve indicare i riferimenti dell'autorizzazione precedente e, se del caso, gli elementi necessari alla modifica.

3. *Merci destinate a subire le operazioni di perfezionamento e giustificazione della domanda:*
 - a) designazione commerciale e/o tecnica: questa indicazione dev'essere fornita in termini sufficientemente chiari e precisi per consentire di deliberare sulla domanda e di decidere, in particolare, se, stando alle informazioni ricevute, possano considerarsi soddisfatte le condizioni economiche;
 - b) indicazioni relative alla classificazione nella nomenclatura combinata: questa indicazione, fornita unicamente a titolo orientativo, può limitarsi al codice di quattro cifre nei casi in cui l'indicazione del codice di otto cifre non sia necessaria per consentire il rilascio dell'autorizzazione ed il corretto svolgimento delle operazioni di perfezionamento. Nel caso in cui sia previsto il sistema della compensazione per equivalenza, indicare il codice di otto cifre;
 - c) quantità prevista: questa indicazione può essere omessa quando il codice delle condizioni economiche indicato sia uno dei seguenti codici: 6201, 6301, 6302, 6203, 7004, 7005, 7006, a condizione che non si preveda di utilizzare il sistema della compensazione per equivalenza.
Se fornita, può riferirsi ad un periodo d'importazione;
 - d) valore previsto: questa indicazione può essere omessa alle stesse condizioni della quantità prevista.
Se fornito, deve indicare il valore in dogana delle merci stimato sulla base degli elementi noti e dei documenti presentati;
 - e) qualità commerciale; e
 - f) caratteristiche tecniche: da compilare obbligatoriamente nei casi in cui si prevede di utilizzare la compensazione per equivalenza, con o senza esportazione anticipata (cfr. punto 6)
Tali informazioni non sono obbligatorie quando trattasi di merci elencate nell'allegato 78;
 - g) origine: indicare il paese d'origine;
 - h) giustificazione economica: indicare, avvalendosi dei codici elencati nell'allegato alla domanda, il motivo per cui non sono lesi gli interessi essenziali dei produttori comunitari.
4. *Prodotti compensatori ed esportazione prevista:*
 - a) designazione commerciale o tecnica: da compilare alle stesse condizioni del punto 3. a) per tutti i prodotti compensatori ottenuti;
 - b) indicazioni relative alla classificazione nella nomenclatura combinata: da compilare alle stesse condizioni del punto 3. b) per tutti i prodotti compensatori ottenuti;
 - c) prodotti compensatori principali: indicare, fra i prodotti compensatori ottenuti, qual è o quali sono i prodotti compensatori principali;
 - d) esportazione prevista: precisare e giustificare le possibilità di esportazione dei prodotti compensatori.

▼M4

5. *Modalità particolari previste*: indicare se è (sono) prevista(e) una o più modalità particolare(i) e completare, se del caso, le informazioni.

Quando è prevista la compensazione per equivalenza, indicare il codice di otto cifre, la qualità commerciale e le caratteristiche tecniche delle merci equivalenti per consentire all'autorità doganale di effettuare i necessari confronti tra le merci d'importazione e le merci equivalenti e di raccogliere altre informazioni per l'eventuale applicazione dell'articolo 570, paragrafo 1.

Quando è previsto il traffico triangolare o quando le merci d'importazione, nell'ambito dell'esportazione anticipata, saranno vincolate al regime da una persona diversa dal titolare, indicare:

- 1) Il nome o la ragione sociale.
- 2) L'indirizzo dell'esportatore autorizzato a vincolare le merci al regime.

▼B

6. *Tasso di rendimento*: indicare il tasso di rendimento previsto o fare una proposta per la sua determinazione.
7. *Natura del processo di perfezionamento*: indicare le operazioni da far subire alle merci d'importazione per ottenere i prodotti compensatori.
8. *Luogo in cui avviene l'operazione di perfezionamento*: indicare l'indirizzo dell'impianto in cui verrà effettuata l'operazione di perfezionamento.
9. *Durata ritenuta necessaria per*:
- a) effettuare le operazioni di perfezionamento e smerciare i prodotti compensatori (termine di riesportazione): questa indicazione dev'essere fornita in relazione ad una certa parte di merci (ad esempio: unità o quantità) e deve precisare la durata media presunta delle operazioni di perfezionamento per tale parte e il termine presunto fra la fine delle operazioni di perfezionamento e l'esportazione dei prodotti compensatori ottenuti;
 - b) l'approvvigionamento e il trasporto verso la Comunità delle merci non comunitarie: indicazione da fornire unicamente quando sia prevista l'esportazione anticipata. In tal caso, indicare il periodo di tempo necessario per effettuare l'approvvigionamento e il trasporto verso la Comunità delle merci d'importazione.
10. *Mezzi d'identificazione richiesti*: indicare i mezzi d'identificazione delle merci d'importazione nei prodotti compensatori ritenuti più appropriati (cfr. articolo 551, paragrafo 4).
11. *Suggerimento di uffici doganali*: indicare tra i possibili uffici doganali l'ufficio (gli uffici) doganale (i) che si vorrebbe(ro) utilizzare come ufficio doganale:
- a) di controllo: per il controllo del regime;
 - b) di vincolo: per presentare le dichiarazioni di vincolo di merci al regime;
 - c) di appuramento: per accettare le dichiarazioni che attribuiscono alle merci d'importazione una delle destinazioni doganali ammesse.
12. *Disposizioni specifiche relative al controllo*: indicare le disposizioni specifiche per controllare il corretto funzionamento del regime (ad esempio: procedure di collaborazione amministrativa, utilizzazione di bollettini d'importazione o altri documenti, invio di copie, ecc.).
13. *Disposizione specifiche relative ai trasferimenti*: indicare le disposizioni specifiche, ivi compreso, in particolare, un adeguato rimando al presente regolamento.
14. *Procedure semplificate*: indicare, se del caso, le procedure semplificate con un adeguato rimando al presente regolamento.
15. *Durata prevista dell'autorizzazione*: indicare il termine entro il quale è prevista l'importazione delle merci destinate a subire le operazioni di perfezionamento.

▼B

16. *Riferimenti ad autorizzazioni rilasciate:*
- a) negli ultimi tre anni per merci identiche a quelle che formano oggetto della presente domanda: indicare i riferimenti delle autorizzazioni che si conoscono. Se non si è a conoscenza di autorizzazioni indicare «no»;
 - b) per le merci destinate a subire le operazioni di perfezionamento: indicare se le merci in causa sono dei prodotti compensatori ottenuti nel quadro di una o più autorizzazioni già rilasciate e, in caso affermativo, gli estremi di dette autorizzazioni (autorizzazioni successive: applicazione dell'articolo 557).



ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO

Giustificazione economica (articolo 552)

1. Richiedente (nome e indirizzo) ⁽¹⁾ :	GIUSTIFICAZIONE ECONOMICA (ARTICOLO 552)		
2. Merci d'importazione ⁽¹⁾ :			
Designazione commerciale e/o tecnica	Codice NC		
	Quantità prevista		
	Valore previsto		
3. Prodotti compensatori ⁽¹⁾ :			
Designazione commerciale e/o tecnica: Prodotti compensatori principali: Prodotti compensatori secondari:			
4. Condizioni economiche			
Motivi per cui non sono lesi gli interessi essenziali dei produttori comunitari			Codici
a) Operazioni: i) esecuzione di un contratto di lavoro per conto stipulato con una persona stabilita in un paese terzo ⁽²⁾ ii) prive di carattere commerciale iii) riparazioni, comprese revisioni e messe a punto iv) che possono essere effettuate sotto forma di manipolazioni usuali in virtù delle disposizioni comunitarie in materia di depositi doganali v) relative a merci il cui valore, per specie e per anno civile, non eccede l'importo indicato all'articolo 552, paragrafo 1, lettera a), punto v)	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì	6201 6202 6301 6302 6400

▼M4

vi) di trasformazione del frumento (grano) duro del codice NC 1001 10 90 in paste alimentari dei codici NC 1902 11 00 e ► ⁽¹⁾ 1902 19 ◀	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	si	6203
b) Le merci non sono prodotti nella Comunità	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	si	6101
c) Le merci sono prodotte nella Comunità in quantità insufficiente ⁽³⁾	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	si	6102
d) Le merci prodotte nella Comunità non possono essere messe a disposizione del richiedente da produttori stabiliti nella Comunità entro termini convenienti ⁽³⁾	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	si	6103
e) Merci dello stesso tipo prodotte nella Comunità ma che non possono essere utilizzate:					
i) poiché il loro prezzo rende economicamente impossibile l'operazione commerciale prevista ⁽⁴⁾	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	si	6104
ii) poiché non prestano né la qualità né le caratteristiche che consentono di produrre i prodotti compensatori richiesti ⁽⁵⁾	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	si	6105
iii) poiché non sono conformi ai requisiti stabiliti dall'acquirente dei prodotti compensatori nel paese terzo ⁽⁶⁾	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	si	6106
iv) poiché i prodotti compensatori devono essere ottenuti da merci d'importazione per garantire l'osservanza delle disposizioni relative alla tutela della proprietà industriale e commerciale ⁽⁷⁾	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	si	6107
f) Nel limite del periodo richiesto il richiedente:					
i) si rifornisce nel territorio doganale della Comunità di merci prodotte nella Comunità comparabili alle merci d'importazione in misura pari al 80% del suo fabbisogno globale ⁽⁸⁾	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	si	7001
ii) cerca di premunirsi contro reali difficoltà di approvvigionamento in quanto la parte di approvvigionamento di merci prodotte nella Comunità è inferiore all'80% ⁽⁹⁾	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	si	7002
iii) ha fatto il necessario per procurarsi nella Comunità le merci da perfezionare senza che alcun produttore comunitario si sia manifestato ⁽¹⁰⁾	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	si	7003
iv) costruisce gli aeromobili civili da consegnare alle compagnie aeree	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	si	7004
v) effettua riparazioni, modifiche o trasformazioni di aeromobili civili	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	si	7005
vi) costruisce satelliti o parti di satelliti	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	si	7006
g) Autorizzazioni successive	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	si	6303
h) Altri motivi ⁽¹¹⁾	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	si	8000
5. Osservazioni					

►⁽¹⁾ C2

▼M4

Note

- (1) Da compilare concordemente con gli elementi costanti della domanda di autorizzazione.
- (2) Da giustificare, all'occorrenza, allegando copia del contratto.
- (3) Da giustificare, all'occorrenza, allegando copia dei documenti.
- (4) Da giustificare indicando nella casella n. 5 «Osservazioni», il prezzo unitario delle merci d'importazione e delle merci comunitarie, l'impatto di questa variazione sulla formazione del prezzo dei prodotti compensatori [vedi articolo 552, paragrafo 1, lettera e), punto i)].
- (5) Da giustificare indicando, nella casella n. 5 «Osservazioni», i motivi o le esigenze specifiche che impediscono l'utilizzazione di merci comunitarie dello stesso tipo.
- (6) Da giustificare, all'occorrenza, allegando copia dei documenti che indicano, ad esempio, i motivi tecnici o commerciali.
- (7) Da giustificare, ad esempio, con il rispetto di un brevetto o di un marchio.
- (8) Fornire le pezze giustificative che consentono di accertarsi che le previsioni di acquisto delle merci prodotte nella Comunità possano essere ragionevolmente attuate. Queste pezze giustificative sono costituite, ad esempio, da copie di documenti commerciali o amministrativi relativi agli acquisti effettuati in un precedente periodo indicativo o alle ordinazioni o previsioni d'acquisto relative al periodo considerato.
- (9) Fornire la prova delle reali difficoltà di approvvigionamento per un tipo di merci prodotte nella Comunità.
- (10) Allegare le prove delle ricerche fatte.
- (11) Da utilizzare unicamente quando la giustificazione economica del caso in oggetto non possa essere compresa in una delle ipotesi avanzate e tuttavia si ritenga che l'operazione in causa non lede gli interessi essenziali dei produttori comunitari. In tal caso, è necessario precisare i motivi.



ALLEGATO 67/C

**MODELLO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A FRUIRE DEL REGIME DELLA
TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE**

NB: Le seguenti informazioni devono essere fornite nell'ordine. Quelle che si riferiscono alle merci sono fornite in relazione a ciascun tipo di merci.

1. Nome o ragione sociale ed indirizzo:

a) del richiedente:

b) dell'operatore:

2. Merci destinate a subire le operazioni di trasformazione:

a) designazione commerciale e/o tecnica:

b) indicazioni in merito alla classificazione nella nomenclatura combinata:

c) quantità prevista:

d) valore previsto:

3. Prodotti trasformati:

a) designazione commerciale e/o tecnica:

b) indicazioni in merito alla classificazione nella nomenclatura combinata:

4. Tasso di rendimento:**5. Designazione e natura dell'operazione o delle operazioni di trasformazione da effettuare:****6. Luogo in cui viene operata la trasformazione:**

▼B

7. **Durata ritenuta necessaria per dare alle merci d'importazione una delle destinazioni doganali:**

.....
.....

8. **Mezzi d'identificazione adottati:**

.....

9. **Suggerimenti degli uffici doganali:**

a) di controllo:

b) di vincolo:

c) di appuramento:

10. **Durata prevista dell'autorizzazione:**

.....

11. **Altro:**

.....

Data: Firma:



Indicazioni relative ai vari punti

1. Nome o ragione sociale ed indirizzo: quando la domanda è presentata su carta intestata dell'impresa che richiede l'autorizzazione e tale carta reca già tutte le indicazioni di cui al punto 1.a), tale punto non deve essere compilato. Il punto 1.b) deve essere compilato quando l'operatore sia diverso dal richiedente.
2. *Merci destinate a subire le operazioni di trasformazione:*
 - a) designazione commerciale e/o tecnica: questa indicazione deve essere fornita in termini sufficientemente precisi per permettere di deliberare sulla domanda, e, in particolare, decidere se, sulla scorta delle informazioni ricevute, possano essere ritenute soddisfatte le condizioni economiche;
 - b) indicazioni in merito alla classificazione nella nomenclatura combinata: queste indicazioni, fornite a titolo prettamente orientativo, possono limitarsi al codice di quattro cifre quando l'indicazione del codice di otto cifre non sia necessaria per permettere il rilascio dell'autorizzazione e il buon funzionamento del regime;
 - c) quantità prevista: la quantità deve essere espressa in unità (chilogrammi, litri, metri, ecc.). Essa può riferirsi ad un periodo d'importazione;
 - d) valore previsto: indicare il valore in dogana delle merci valutato sulla base degli elementi noti e dei documenti presentati.
3. *Prodotti trasformati:*
 - a) designazione commerciale e/o tecnica: questa rubrica deve essere compilata allo stesso modo del punto 2.a) per tutti i prodotti compensatori;
 - b) indicazioni in merito alla classificazione nella nomenclatura combinata: indicare il codice NC di otto cifre per tutti i prodotti trasformati ottenuti.
4. *Tasso di rendimento:* indicare il tasso di rendimento previsto o proporre un tasso.
5. *Designazione e natura dell'operazione o delle operazioni di trasformazione da effettuare:* indicare le operazioni alle quali le merci d'importazione devono essere sottoposte per ottenere i prodotti trasformati.
6. *Luogo in cui viene operata la trasformazione:* indicare l'indirizzo e il luogo in cui verrà effettuata la trasformazione.
7. *Durata ritenuta necessaria per dare alle merci d'importazione una delle destinazioni doganali:* indicare la durata media delle operazioni di trasformazione oltre al presunto termine intercorrente tra la fine delle operazioni di trasformazione e l'appuramento del regime.
8. *Mezzi d'identificazione adottati:* indicare i mezzi di identificazione, ritenuti più appropriati, delle merci d'importazione nei prodotti trasformati.
9. *Suggerimenti degli uffici doganali:* indicare fra i possibili uffici doganali l'ufficio o gli uffici che si vorrebbe utilizzare come ufficio doganale:
 - a) di controllo: per controllare il regime
 - b) di vincolo: per accettare le dichiarazioni di vincolo di merci al regime
 - c) di appuramento: per accettare le dichiarazioni che attribuiscono alle merci d'importazione una delle destinazioni doganali ammesse.
10. *Durata prevista dell'autorizzazione:* indicare il periodo nel corso del quale è prevista l'importazione di merci destinate a subire le operazioni di trasformazione.
11. *Altro:* questa rubrica verrà utilizzata per fornire all'autorità doganale le altre indicazioni ritenute utili dal richiedente.



ALLEGATO 67/D

MODELLO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD AVVALERSI DEL REGIME DELL'AMMISSIONE TEMPORANEA

NB: Le informazioni qui di seguito devono essere fornite nell'ordine. Quelle che si riferiscono alle merci sono fornite in rapporto ad ogni specie di merci.

1. Nome o ragione sociale ed indirizzo:

- a) del richiedente:
- b) dell'utilizzatore:
- c) del proprietario:

2. Merci destinate ad essere utilizzate:

- a) designazione commerciale e/o tecnica:
- b) indicazioni in merito alla classificazione nella nomenclatura combinata:
- c) Quantità prevista:
- d) Valore previsto:

3. Articolo in virtù del quale è richiesto il regime:**4. Natura dell'utilizzazione da attribuire alle merci:****5. Luogo (luoghi) in cui le merci sono utilizzate:****6. Prevista durata del vincolo delle merci al regime:****7. Mezzi d'identificazione adottati:**

▼B

8. Uffici doganali proposti:

a) di controllo:

b) di vincolo:

c) di appuramento:

9. Prevista durata dell'autorizzazione:

10. Procedure semplificate di trasferimento:

11. Altro:

Data: **Firma:**



Indicazioni relative ai vari punti

1. *Nome o ragione sociale ed indirizzo*: quando la domanda è fatta su carta intestata del richiedente l'autorizzazione e su di essa figurino già le indicazioni di cui al punto 1.a), tale punto non va compilato. Il punto 1.b) deve essere compilato quando l'utilizzatore sia diverso dal richiedente. Il punto 1.c) deve essere compilato quando la concessione del regime è subordinata alla condizione che le merci appartengono ad una persona fisica o giuridica stabilita fuori del territorio delle Comunità.
2. *Merci destinate ad essere utilizzate*:
 - a) Designazione commerciale e/o tecnica: questa indicazione deve essere fornita in termini sufficientemente chiari per poter deliberare sulla domanda.
 - b) Indicazioni in merito alla classificazione nella nomenclatura combinata: questo dato, fornito unicamente a titolo indicativo, può limitarsi al codice di 4 cifre quando l'indicazione del codice di 8 cifre non sia necessaria per il rilascio dell'autorizzazione e il buon funzionamento del regime.
 - c) Quantità prevista: la quantità deve essere espressa in unità (chilogrammi, litri, metri, ecc.).
 - d) Valore previsto: indicare il valore in dogana delle merci stimato sulla base degli elementi noti e dei documenti presentati.
3. *Articolo in virtù del quale è richiesto il regime*: indicare l'articolo in virtù del quale la prevista utilizzazione può avvalersi del regime.
4. *Natura dell'utilizzazione da attribuire alle merci*: indicare tutte le utilizzazioni previste per le merci da importare.
5. *Luogo (luoghi) in cui le merci sono utilizzate*: indicare l'indirizzo del luogo o dei luoghi in cui le merci devono essere utilizzate.
6. *Prevista durata del vincolo delle merci al regime*: indicare il termine necessario per effettuare la prevista utilizzazione.
7. *Mezzi d'identificazione adottati*: indicare i modi d'identificazione delle merci da vincolare al regime ritenuti più appropriati.
8. *Uffici doganali proposti*: indicare fra i possibili uffici doganali l'ufficio (gli uffici) doganale(i) che si vorrebbe (vorrebbero) utilizzare come ufficio doganale:
 - a) di controllo: per controllare il regime
 - b) di vincolo: per accettare le dichiarazioni di vincolo al regime.
 - c) di appuramento: per accettare le dichiarazioni che attribuiscono alle merci d'importazione una delle destinazioni doganali ammesse.
9. *Prevista durata dell'autorizzazione*: indicare il periodo durante il quale è prevista l'importazione delle merci.
10. *Procedure semplificate di trasferimento*: indicare, se necessario, la volontà di ricorrere alle procedure previste agli articoli 209 e 210.
11. *Altro*: questa rubrica serve a fornire tutte quelle indicazioni, non previste, che il richiedente ritiene nondimeno utile trasmettere all'autorità doganale.



ALLEGATO 67/E

MODELLO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO

NB: Le seguenti informazioni devono essere fornite nell'ordine. Quelle che si riferiscono alle merci o ai prodotti sono fornite in relazione a ciascun tipo di merci o prodotti.

1. **Nome o ragione sociale ed indirizzo del richiedente:**

2. **Sistema o modalità particolari previste:**
 - a) Sistema degli scambi standard senza importazione anticipata:

 - b) Sistema degli scambi standard con importazione anticipata:

 - c) Traffico triangolare:

3. **Merchi destinate a subire le operazioni di perfezionamento o ad essere esportate nel quadro del sistema degli scambi standard e giustificazione della domanda:**
 - a) Denominazione commerciale e/o tecnica:

 - b) Indicazione relative alla classificazione nella nomenclatura combinata:

 - c) Quantità prevista:

 - d) Valore previsto:

 - e) Giustificazione della domanda:

4. **Prodotti compensatori da reimportare o prodotti sostitutivi da importare:**
 - a) Denominazione commerciale e/o tecnica:

 - b) Indicazioni relative alla classificazione nella nomenclatura combinata:

▼B

5. **Tasso di rendimento:**
6. **Natura delle operazioni di perfezionamento:**
7. **Paese in cui avrà luogo l'operazione di perfezionamento o, qualora ci si avvalga del sistema degli scambi standard, paese da cui saranno importati i prodotti sostitutivi:**
8. **Termine ritenuto necessario per reimportare i prodotti compensatori o i prodotti sostitutivi:**.....
9. **Mezzi d'identificazione previsti:**
10. **Suggerimenti dell'ufficio doganale:**
- a) di controllo:
- b) di vincolo:
- c) di appuramento:
11. **Durata prevista dell'autorizzazione:**
12. **Riferimenti alle autorizzazioni rilasciate per merci identiche a quelle formanti oggetto della presente domanda e destinate a subire le operazioni di perfezionamento:**
13. **Altro:**

Data:

Firma:



Indicazioni relative ai vari punti

1. *Nome o ragione sociale ed indirizzo del richiedente*: quando la domanda sia presentata su carta intestata del richiedente e su tale carta figurino le indicazioni previste, questo punto non deve essere compilato.
2. *Sistema o modalità particolari previsto(e)*: indicare il sistema e/o le modalità desiderate.
3. *Merci destinate a subire le operazioni di perfezionamento o ad essere esportate nel quadro del sistema degli scambi standard e giustificazione della domanda*:
 - a) *Designazione commerciale e/o tecnica*: questa indicazione deve essere fornita in termini sufficientemente chiari e precisi per consentire di deliberare sulla domanda e, in particolare, di decidere se, sulla scorta delle informazioni di cui si dispone, si debbano ritenere soddisfatte le condizioni economiche e, quando sia previsto il sistema degli scambi standard, siano soddisfatte le condizioni per la concessione di tale sistema;
 - b) *Indicazioni relative alla classificazione nella nomenclatura combinata*: questa indicazione, fornita unicamente a titolo indicativo, può limitarsi al codice di 4 cifre quando non sia necessario indicare il codice di 8 cifre per consentire il rilascio dell'autorizzazione e il corretto svolgimento delle operazioni di perfezionamento. Quando sia previsto il sistema degli scambi standard, indicare il codice di 8 cifre;
 - c) *Quantità prevista*: indicare la quantità delle merci che ci si propone di esportare. Questa indicazione può riferirsi ad un periodo di esportazione;
 - d) *Valore previsto*: indicare il valore previsto per le merci da esportare.
 - e) *Giustificazione della domanda*: indicare i motivi per cui si ritiene che l'operazione debba essere effettuata fuori della Comunità.
4. *Prodotti compensatori da reimportare o prodotti sostitutivi da importare*:
 - a) *Denominazione commerciale e/o tecnica*: da compilare alle stesse condizioni del punto 3.a), distinguendo tra i prodotti che hanno un valore commerciale e i prodotti che non ne hanno, indipendentemente dal fatto che vengano reimportati o meno;
 - b) *Indicazioni relative alla classificazione nella nomenclatura combinata*:
da compilare alle stesse condizioni del punto 3.b) per tutti i prodotti di cui al punto 4.a).
5. *Tasso di rendimento*: indicare il tasso di rendimento previsto o fare una proposta per la sua fissazione.
6. *Natura delle operazioni di perfezionamento*: indicare le operazioni cui debbono essere sottoposte le merci di temporanea esportazione per ottenere i prodotti compensatori, senza limitarsi ad indicazioni generiche, ad esempio riparazione, lavorazione o trasformazione.
7. *Paese in cui avrà luogo l'operazione di perfezionamento o, qualora ci si avvalga del sistema degli scambi standard, paese da cui saranno importati i prodotti sostitutivi*:
8. *Termine ritenuto necessario per provvedere alla reimportazione dei prodotti compensatori o dei prodotti sostitutivi*: questa indicazione deve essere fornita in funzione di una data parte di merci (ad esempio, unità o quantità) e deve precisare il periodo di tempo ritenuto necessario, che intercorre fra l'esportazione delle merci e la reimportazione dei prodotti compensatori o l'importazione dei prodotti di sostituzione. Questa informazione non deve essere fornita quando ci si proponga di avvalersi del sistema degli scambi standard con importazione anticipata.
9. *Mezzi d'identificazione previsti*: indicare i mezzi d'identificazione delle merci di temporanea esportazione nei prodotti compensatori ritenuti più appropriati.
10. *Suggerimenti dell'ufficio doganale*: indicare fra i possibili uffici doganali l'ufficio o gli uffici che si vorrebbe (vorrebbero) utilizzare come ufficio doganale:
 - a) *di controllo*: per il controllo del regime;
 - b) *di vincolo*: abilitati ad accettare dichiarazioni di vincolo di merci al regime;

▼B

- c) di appuramento: abilitati ad accettare dichiarazioni per l'immissione in libera pratica di prodotti compensatori o di prodotti di sostituzione.
11. *Durata prevista dell'autorizzazione*: indicare il termine durante il quale si prevede di effettuare l'esportazione delle merci destinate a subire operazioni o a formare oggetto di scambi standard senza importazione anticipata di prodotti di sostituzione. Quando si preveda di utilizzare il sistema degli scambi standard con importazione anticipata indicare il termine entro il quale saranno effettuate le importazioni di prodotti di sostituzione.
 12. *Riferimenti alle autorizzazioni rilasciate per merci identiche a quelle formanti oggetto della presente domanda e destinate a subire operazioni di perfezionamento*: indicare, ove occorra, i riferimenti delle autorizzazioni già rilasciate per merci identiche, destinate a subire le medesime operazioni.
 13. *Altro*: questa rubrica deve essere compilata quando il richiedente ritenga utile rendere note all'autorità doganale altre indicazioni.

**VERSO DELL'AUTORIZZAZIONE DEPOSITI DOGANALI**

Note relative alle caselle seguenti:

1. Indicare il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del titolare. Il numero d'identificazione è costituito dalla lettera che indica il tipo di deposito, secondo le denominazioni di cui all'articolo 504, e dal numero che contraddistingue il deposito.
2. Indicare la data e il riferimento della domanda di autorizzazione.
3. Indicare l'ufficio doganale competente a controllare il deposito doganale.
4. Indicare l'indirizzo del deposito o degli impianti di immagazzinamento utilizzati per le merci vincolate al regime di deposito doganale.
5. Indicare il luogo preciso in cui è tenuta la contabilità di magazzino.
7. Indicare, in relazione all'articolo applicabile, la procedura da seguire nonché il termine per la presentazione, se del caso, della dichiarazione complementare o riepilogativa.
9. Quando non venga richiesta una garanzia, indicare «niente».
10. Unicamente per i depositi privati.
11. Indicare per ogni merce, ove occorra, l'aliquota forfettaria di perdita irrimediabile, dovuta alla sua stessa natura, ammessa in conformità dell'articolo 864.
12. Indicare, ove occorra, le merci (e la loro posizione doganale) che possono essere immagazzinate nei locali del deposito doganale senza essere vincolate al regime.
- 13 e 14. Indicare, eventualmente nell'allegato, in quale forma l'ufficio di controllo venga preventivamente informato.
15. Indicare, ove occorra, il riferimento alle autorizzazioni di perfezionamento attivo, trasformazione sotto controllo doganale o trasformazione di prodotti di base con prefinanziamento o l'allegato contenente tale riferimento, quando tali operazioni possano essere effettuate nei locali del deposito doganale.

▼B**DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE A GESTIRE UN DEPOSITO DOGANALE O AD AVVALERSI DEL REGIME**

1. Il formulario su cui è redatta l'autorizzazione a gestire un deposito doganale o ad avvelarsi del regime è stampato su carta priva di paste meccaniche, collata bianca per scrittura, del peso compreso tra 40 e 65 g/m²
2. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm.
3. Spetta agli Stati membri far stampare il formulario. Il formulario reca un numero di serie destinato ad individualizzarlo. Tale numero è preceduto dalle seguenti lettere che indicano lo Stato membro che lo rilascia:

BE	per il Belgio
DK	per la Danimarca
DE	per la Germania
EL	per la Grecia
ES	per la Spagna
FR	per la Francia
IE	per l'Irlanda
IT	per l'Italia
LU	per il Lussemburgo
NL	per i Paesi Bassi

▼A1

AT per l'Austria

▼B

PT per il Portogallo

▼A1

FI per la Finlandia

SE per la Svezia

▼B

UK per il Regno Unito

4. Il formulario è stampato e le caselle sono da compilare in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dallo Stato membro che rilascia l'autorizzazione.

**VERSO DELL'AUTORIZZAZIONE DEPOSITI DOGANALI**

Note relative alle caselle seguenti:

1. Indicare il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del titolare. Il numero d'identificazione è costituito dalla lettera che indica il tipo di deposito, secondo le denominazioni di cui all'articolo 504, e dal numero che contraddistingue il deposito.
2. Indicare la data e il riferimento della domanda di autorizzazione.
3. Indicare l'ufficio doganale competente a controllare il deposito doganale.
4. Indicare l'indirizzo del deposito o degli impianti di immagazzinamento utilizzati per le merci vincolate al regime di deposito doganale.
5. Indicare il luogo preciso in cui è tenuta la contabilità di magazzino.
7. Indicare, in relazione all'articolo applicabile, la procedura da seguire nonché il termine per la presentazione, se del caso, della dichiarazione complementare o riepilogativa.
9. Quando non venga richiesta una garanzia, indicare «niente».
10. Unicamente per i depositi privati.
11. Indicare per ogni merce, ove occorra, l'aliquota forfettaria di perdita irrimediabile, dovuta alla sua stessa natura, ammessa in conformità dell'articolo 864.
12. Indicare, ove occorra, le merci (e la loro posizione doganale) che possono essere immagazzinate nei locali del deposito doganale senza essere vincolate al regime.
- 13 e 14. Indicare, eventualmente nell'allegato, in quale forma l'ufficio di controllo venga preventivamente informato.
15. Indicare, ove occorra, il riferimento alle autorizzazioni di perfezionamento attivo, trasformazione sotto controllo doganale o trasformazione di prodotti di base con prefinanziamento o l'allegato contenente tale riferimento, quando tali operazioni possano essere effettuate nei locali del deposito doganale.

▼M4

ALLEGATO 68/B

MODELLO DI AUTORIZZAZIONE DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO

Riferimento alla domanda

N. B.: I seguenti dati devono essere forniti nell'ordine. L'autorizzazione deve contenere i riferimenti alla domanda. Quando le indicazioni sono fornite mediante rinvio alla domanda, questa forma parte integrante dell'autorizzazione. Vale per gli eventuali allegati che sono ugualmente parte integrante dell'autorizzazione.

1. Nome o ragione sociale e indirizzo :

a) del titolare dell'autorizzazione :

.....

b) dell'operatore ⁽¹⁾ :

.....

2. Sistema previsto ⁽²⁾ : sistema della sospensione sistema del rimborso3. Merci destinate a subire le operazioni di perfezionamento ⁽³⁾ :

a) designazione commerciale e/o tecnica :

.....

b) indicazioni relative alla classificazione nella nomenclatura combinata :

.....

c) quantità prevista :

d) valore previsto :

e) qualità commerciale ⁽⁴⁾ :

.....

f) caratteristiche tecniche ⁽⁴⁾ :

.....

.....

4. Prodotti compensatori ⁽³⁾ :

a) designazione commerciale e/o tecnica :

.....

.....

b) indicazioni relative alla classificazione della nomenclatura combinata :

.....

c) prodotti compensatori principali :

▼M4

5. **Modalità ⁽⁴⁾ :**
- compensazione per equivalenza:
- in caso affermativo: merci equivalenti :
- 1) designazione commerciale e/o tecnica :
-
- 2) indicazione relative alla classificazione della nomenclatura combinata :
-
- 3) qualità commerciale :
-
- 4) caratteristiche tecniche :
-
- esportazione anticipata (senza traffico triangolare) :
- in caso affermativo :
- importatore autorizzato a vincolare le merci al regime :
-
- traffico triangolare
- in caso affermativo :
- importatore autorizzato a vincolare le merci al regime :
-
6. **Tasso di rendimento o modo di fissazione di tale tasso ⁽⁵⁾ :**
-
-
7. **Natura del perfezionamento :**
-
-
8. **Luogo in cui avviene l'operazione di perfezionamento :**
-
9. a) **Termine di riesportazione ⁽⁶⁾ :**
-
9. b) **Termine per sottoporre al vincolo del regime le merci non comunitarie ⁽⁷⁾ :**
-
10. **Mezzi d'identificazione adottati :**
-

▼M4

11. **Uffici doganali :**.....
 - a) di controllo :
 - b) di vincolo :
 - c) di appuramento :
12. **Disposizioni specifiche relative al controllo ⁽⁸⁾ :**.....
.....
.....
.....
13. **Disposizioni specifiche relative ai trasferimenti ⁽⁹⁾ :**.....
.....
.....
.....
14. **Procedure semplificate ⁽¹⁰⁾ :**.....
.....
15. **Durata di validità ⁽¹¹⁾ :**.....
16. **Data del riesame delle condizioni economiche ⁽¹²⁾ :**.....
.....
.....

Data :

Firma :

▼M4

Richiami figuranti nell'autorizzazione

- (1) Precisare quando si tratta di persona diversa dal titolare dell'autorizzazione.
- (2) Indicare con una il sistema autorizzato.
- (3) Queste indicazioni sono fornite nella misura necessaria per consentire agli uffici doganali di controllare l'utilizzazione dell'autorizzazione, in particolare per quanto riguarda l'applicazione dei tassi di rendimento previsti o da prevedere e, per quanto riguarda la quantità ed il valore, tenuto conto delle condizioni economiche prese in considerazione. Le indicazioni relative alla quantità ed al valore possono essere fornite riferendosi ad un periodo d'importazione. L'indicazione, quando si riferisce ai prodotti compensatori, deve distinguere i prodotti principali dai prodotti secondari.
- Le informazioni relative alla qualità commerciale ed alle caratteristiche tecniche non sono obbligatorie quando trattasi di merci elencate nell'allegato 78.
- (4) Indicare con una le modalità particolari autorizzate, fornendo le informazioni supplementari richieste.
- Le informazioni relative alla qualità commerciale ed alle caratteristiche tecniche non sono obbligatorie quando trattasi di merci elencate nell'allegato 78.
- (5) Indicare il tasso di rendimento o le modalità in base alle quali l'ufficio di controllo deve fissare tale tasso. Quando il rendimento è il rendimento che si vince dalla contabilità di magazzino del titolare dell'autorizzazione, apporre la dicitura "scrittura perfezionamento attivo".
- (6) Questo termine corrisponde alla durata necessaria per la realizzazione delle operazioni di perfezionamento di una quantità determinata di merci d'importazione e allo smercio dei prodotti compensatori corrispondenti.
- (7) Indicare se è stata utilizzata la modalità d'esportazione anticipata.
- (8) Indicare le disposizioni specifiche previste per controllare il corretto funzionamento del regime (ad esempio: procedere di collaborazione amministrativa, utilizzazione di bollettini d'informazione o altri documenti, invio di copie, ecc.).
- (9) Indicare le disposizioni specifiche previste, ivi compreso, in particolare, un adeguato rimando al presente regolamento.
- (10) Indicare, se del caso, le procedure semplificate previste con un adeguato rimando al presente regolamento.
- (11) Quando le condizioni giustificano la concessione dell'autorizzazione per un periodo superiore a due anni, la durata di validità prevista o, secondo il caso, la dicitura "durata illimitata" da annotare al punto 15 deve essere accompagnata dalla clausola di riesame di cui al punto 16.
- (12) Il riesame delle condizioni economiche deve essere effettuato entro ventiquattro mesi a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

▼B

ALLEGATO 68/C

MODELLO DI AUTORIZZAZIONE DI TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE

del

Riferimento alla domanda

N. B.: I seguenti dati devono essere forniti nell'ordine. L'autorizzazione deve contenere i riferimenti alla domanda. Quando le indicazioni sono fornite per mezzo di un rinvio alla domanda, questa forma parte integrante dell'autorizzazione

1. **Nome o ragione sociale e indirizzo :**
 - a) del titolare dell'autorizzazione :
 - b) dell'operatore ⁽¹⁾ :

2. **Merci destinate a subire le operazioni di trasformazione ⁽²⁾ :**
 - a) designazione commerciale e/o tecnica :
 - b) indicazione in merito alla classificazione nella nomenclatura combinata :
 - c) quantità prevista :
 - d) valore previsto :

3. **Prodotti trasformati ⁽²⁾ :**
 - a) designazione commerciale e/o tecnica :
 - b) indicazioni in merito alla classificazione della nomenclatura combinata :

4. **Tasso di rendimento ⁽³⁾ :**

5. **Natura dell'operazione o delle operazioni di trasformazioni da effettuare :**

6. **Luogo in cui viene operato la trasformazione :**

7. **Termine per dare alle merci d'importazione una delle destinazioni doganali ⁽⁴⁾ :**

▼B

8. **Mezzi d'identificazione adottati :**
-
9. **Uffici doganali :**
- a) di controllo :
-
- b) di vincolo :
-
- c) di appuramento :
-
10. **Durata di validità ⁽⁵⁾ :**
-
11. **Data del riesame delle condizioni economiche ⁽⁵⁾ :**
-
12. **Numero di allegati :**

Data :

Firma :

Note relative all'autorizzazione

- (1) Indicare se trattasi di persona diversa dal titolare dell'autorizzazione.
- (2) Queste indicazioni sono fornite nella misura necessaria a consentire agli uffici doganali di controllare l'utilizzazione dell'autorizzazione, in particolare riguardo all'applicazione dei tassi di rendimento previsti o da prevedere, alla quantità ed al valore. Le indicazioni relative alla quantità ed al valore possono essere fornite in relazione ad un periodo d'importazione.
- (3) Indicare il tasso di rendimento o le modalità per la sua fissazione. Quando il rendimento è il rendimento che si evince dalla contabilità di magazzino del titolare dell'autorizzazione, apporre la dicitura «scritture trasformazione sotto controllo doganale».
- (4) Questo termine corrisponde alla durata necessaria per effettuare le operazioni di trasformazione su una determinata quantità di merci d'importazione e per commercializzare i prodotti trasformati corrispondenti.
- (5) Quando le condizioni giustificano la concessione dell'autorizzazione per un periodo superiore a due anni, la durata di validità prevista o, secondo il caso, la dicitura «durata illimitata» da annotare al punto 10 deve essere accompagnata dalla clausola di riesame di cui al punto 11.

▼B

ALLEGATO 68/D

MODELLO DI AUTORIZZAZIONE DI AMMISSIONE TEMPORANEA

del

Riferimento alla domanda

N. B.: seguenti dati devono essere forniti nell'ordine. L'autorizzazione deve contenere i riferimenti alla domanda. Quando le indicazioni sono fornite per mezzo di un rinvio alla domanda, questa forma parte integrante dell'autorizzazione.

1. **Nome o ragione sociale ed indirizzo:**
 - a) del titolare dell'autorizzazione:
 - b) dell'utilizzatore ⁽¹⁾:
 - c) del proprietario ⁽¹⁾:
2. **Merci destinate ad essere utilizzate ⁽²⁾:**
 - a) designazione commerciale e/o tecnica:
 - b) indicazioni in merito alla classificazione nella nomenclatura combinata:
 - c) quantità prevista:
 - d) valore previsto:
3. **Articolo in virtù del quale è autorizzato il regime:**
4. **Natura dell'utilizzazione da attribuire alle merci d'importazione:**
5. **Luoghi in cui le merci sono utilizzate:**
6. **Termine per dare alle merci d'importazione una delle destinazioni doganali ammesse ⁽³⁾:**
7. **Mezzi d'identificazione adottati:**

▼B

8. **Uffici doganali:**
- a) di controllo:
- b) di vincolo:
- c) di appuramento:
9. **Durata di validità:**
10. **Utilizzazione delle procedure semplificate di trasferimento:**
11. **Numero di allegati:**

Data:

Firma :

Note relative all'autorizzazione

- (¹) Da indicare quando si tratti di persona diversa dal titolare dell'autorizzazione. Il punto 1. c) deve essere compilato quando la concessione del regime è subordinata alla condizione che le merci appartengono ad una persona fisica o giuridica stabilita fuori del territorio delle Comunità.
- (²) Queste indicazioni sono fornite nella misura necessaria a consentire agli uffici doganali di controllare l'utilizzazione dell'autorizzazione.
- (³) Questo termine corrisponde alla durata necessaria per raggiungere lo scopo dell'utilizzazione autorizzata. Se il richiedente non ha chiesto un termine più breve, tale termine è di ventiquattro mesi, senza pregiudizio di termini specifici.



ALLEGATO 68/E

MODELLO DI AUTORIZZAZIONE DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO

in data

Riferimento alla domanda

N. B.: I seguenti dati devono essere forniti nell'ordine. L'autorizzazione deve contenere i riferimenti alla domanda. Quando le indicazioni sono fornite per mezzo di un rinvio alla domanda, questa forma parte integrante dell'autorizzazione.

1. **Cognome e nome o ragione sociale ed indirizzo del richiedente:**
.....
.....
2. **Sistema autorizzato ⁽¹⁾:**
.....
.....
3. **Merci destinate a subire le operazioni di perfezionamento ⁽²⁾:**
 - a) denominazione commerciale e/o tecnica:
 - b) indicazioni relative alla classificazione nella nomenclatura combinata:
 - c) quantità prevista:
 - d) valore previsto:
4. **Prodotti compensatori da reimportare o prodotti sostitutivi da importare ⁽²⁾:**
 - a) denominazione commerciale e/o tecnica:
 - b) indicazioni relative alla classificazione nella nomenclatura combinata:
5. **Tasso di rendimento o modalità per la sua fissazione ⁽³⁾:**
6. **Natura delle operazioni di perfezionamento:**
7. **Paese in cui avrà luogo l'operazione di perfezionamento:**
8. **Termine entro il quale i prodotti compensatori devono essere reimportati:**
9. **Mezzi d'identificazione adottati ⁽⁴⁾:**

▼B

10. **Ufficio(i) doganale(i):**
 a) di controllo:

 b) di vincolo:

 c) di appuramento:

11. **Durata di validità:**
12. **Data di riesame delle condizioni economiche ⁽⁵⁾:**

13. **Numero di allegati:**

Data :

Firma :

Note relative all'autorizzazione

- (¹) Questa indicazione deve essere fornita quando venga autorizzato il sistema di scambi standard o il traffico triangolare. Quando venga autorizzato il sistema di scambi standard, precisare se l'autorizzazione è concessa con o senza importazione anticipata.
- (²) Queste informazioni sono fornite nella misura necessaria a consentire agli uffici doganali di accertarsi del buon svolgimento delle operazioni.
- (³) Indicare il tasso di rendimento o le modalità per la sua fissazione.
- (⁴) Indicare i mezzi d'identificazione previsti.
- A tale scopo l'autorità doganale può ricorrere, secondo il caso:
- a) alla menzione o alla descrizione dei contrassegni specifici o dei numeri di fabbricazione;
- b) all'apposizione di piombi, sigilli, punzonature o altri singoli contrassegni;
- c) al prelievo di campioni, ad illustrazioni o descrizioni tecniche;
- d) ad analisi.
- (⁵) Questa indicazione deve essere fornita quando la durata di validità dell'autorizzazione sia superiore a due anni.

▼M5

ALLEGATO 69

**ELENCO DELLE MANIPOLAZIONI USUALI DI CUI AGLI ARTICOLI
522 E 818**

Salvo specificazione diversa, nessuna delle seguenti manipolazioni può dar luogo ad un cambiamento del codice di otto cifre della NC.

- I. Operazioni semplici destinate a garantire la conservazione in buone condizioni delle merci d'importazione per la durata dell'immagazzinamento:**
1. Ventilazione, esposizione, asciugatura, spolveratura, operazioni semplici di pulitura, riparazione dell'imballaggio, riparazioni elementari di danni intervenuti nel corso del trasporto o durante il deposito, sempre che si tratti di operazioni semplici, applicazione o rimozione del rivestimento di protezione per il trasporto;
 2. Inventariazione, campionatura e pesatura delle merci;
 3. Rimozione di parti danneggiate o contaminate;
 4. Conservazione mediante irradiazione o aggiunta di conservanti;
 5. Trattamento antiparassitario;
 6. Qualsiasi trattamento mediante diminuzione della temperatura, anche se darà luogo ad un cambiamento della classificazione tariffaria di otto cifre della NC.
- II. Le seguenti operazioni che migliorano la presentazione o la qualità mercantile delle merci d'importazione:**
1. Spicciolatura e/o snocciolatura della frutta;
 2. Assiemaggio e montaggio delle merci unicamente quando si tratti di un'operazione di montaggio, su un prodotto completo, di accessori che non svolgono un ruolo essenziale nella fabbricazione dello stesso, anche se darà luogo ad un cambiamento della classificazione tariffaria di otto cifre della NC per le merci assemblate o montate⁽¹⁾;
 3. Rimozione del sale, pulitura e gropponatura delle pelli;
 4. Aggiunta ad un tipo di merce di una o più merci, purché tale aggiunta sia relativamente piccola e non alteri la natura delle merci originarie⁽²⁾, le merci aggiunte possono anche essere prodotti che sono stati vincolati al regime del deposito doganale o al regime di zona franca o di deposito franco, anche se darà luogo ad un cambiamento della classificazione tariffaria di otto cifre della NC per le merci assemblate o montate;
 5. Diluizione di fluidi anche se darà luogo ad un cambiamento del codice di otto cifre della NC;
 6. Mescolatura di merci dello stesso tipo con merci di qualità diversa, mirante ad ottenere una qualità costante o una qualità richiesta dal cliente, senza alterare la natura delle merci;
 7. Separazione delle merci unicamente quando si tratti di operazioni semplici.
- III. Le seguenti operazioni per preparare la distribuzione o la rivendita delle merci d'importazione:**
1. Cernita, filtraggio meccanico, classificazione e vagliatura;
 2. Aggiustaggio e regolazione;
 3. Imballaggio, disimballaggio, cambiamento d'imballaggio, travaso e semplice trasferimento in container, anche se ciò darà luogo ad un cambiamento del codice di otto cifre della NC;
 4. Apposizione e modifica di marchi, sigilli, etichette, cartellini segnaprezzo o altro segno distintivo analogo; tali operazioni non possono indurre a considerare l'origine della merce diversa da quella autentica;

⁽¹⁾ Ad esempio: montaggio di una radio o di un tergicristallo su un'automobile

⁽²⁾ Ad esempio: aggiunta di additivi, butano o piombo alla benzina, di polpa d'arancia, oli d'arancia o aroma d'arancia al succo d'arancia, ecc.

▼M5

6. Prove per accertare la conformità con gli standard tecnici europei;
7. Taglio e sbriciolamento di frutta o di legumi secchi;
8. Trattamento antiruggine;
9. Ricostituzione delle merci dopo il trasporto;
10. Aumento della temperatura per consentire il trasporto delle merci;
11. Stiratura di tessuti;
12. Trattamento elettrostatico dei tessuti.

▼M5*ALLEGATO 69 bis***ELENCO DELLE DEROGHE PREVISTE NELL'ARTICOLO 510, PARAGRAFO 3**

La vendita al dettaglio effettuata in un deposito doganale o nell'ambito del regime del deposito doganale in un deposito di tipo E è autorizzata nei casi seguenti:

- 1) vendite esenti da dazi all'importazione ai viaggiatori nell'ambito del traffico internazionale;
- 2) vendite esenti da dazi all'importazione nell'ambito di accordi diplomatici e consolari;
- 3) vendite esenti da dazi all'importazione a membri delle organizzazioni internazionali;
- 4) vendite esenti da dazi all'importazione alle forze della NATO.



VERSO DEL BOLLETTINO INF 8

Il formulario deve essere compilato in modo leggibile ed indelebile, preferibilmente a macchina. Esso non deve contenere cancellazioni né alterazioni. Le modifiche da apportarvi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore del formulario e vistata dall'autorità doganale.

Le caselle n. da 1 a 10 del formulario devono essere compilate dalla persona che dichiara le merci che hanno subito le manipolazioni usuali per la libera pratica o un altro regime che potrebbe far nascere l'obbligazione doganale oppure, in caso di compilazione del bollettino al momento dell'uscita della merce dal deposito doganale o dalla zona franca o dal deposito franco, per un altro regime doganale.

Note relative alle caselle seguenti:

1. Indicare il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del dichiarante.
2. Indicare il nome e l'indirizzo dell'ufficio doganale. La casella n. 4 non deve essere compilata quando il bollettino sia redatto al momento dell'uscita delle + merci dal deposito doganale o dalla zona franca o dal deposito franco.
- 4.
5. Indicare, secondo il caso, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo:
 - del titolare dell'autorizzazione a gestire un deposito doganale o ad avvalersi del regime, del deposito doganale in cui le manipolazioni usuali sono state effettuate, oppure
 - del titolare dell'approvazione della contabilità di magazzino nella zona franca o nel deposito franco in cui sono state effettuate le manipolazioni usuali.
6. Indicare, secondo il caso, il numero d'identificazione del deposito doganale o il riferimento all'approvazione della contabilità di magazzino nella zona franca o nel deposito franco.



VERSO DEL BOLLETTINO INF 8

Il formulario deve essere compilato in modo leggibile ed indelebile, preferibilmente a macchina. Esso non deve contenere cancellazioni né alterazioni. Le modifiche da apportarvi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore del formulario e vistata dall'autorità doganale.

Le caselle n. da 1 a 10 del formulario devono essere compilate dalla persona che dichiara le merci che hanno subito le manipolazioni usuali per la libera pratica o un altro regime che potrebbe far nascere l'obbligazione doganale oppure, in caso di compilazione del bollettino al momento dell'uscita della merce dal deposito doganale o dalla zona franca o dal deposito franco, per un altro regime doganale.

Note relative alle caselle seguenti:

1. Indicare il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del dichiarante.
2. Indicare il nome e l'indirizzo dell'ufficio doganale. La casella n. 4 non deve essere compilata quando il bollettino sia redatto al momento dell'uscita delle merci dal deposito doganale o dalla zona franca o dal deposito franco.
4.
5. Indicare, secondo il caso, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo:
 - del titolare dell'autorizzazione a gestire un deposito doganale o ad avvalersi del regime, del deposito doganale in cui le manipolazioni usuali sono state effettuate, oppure
 - del titolare dell'approvazione della contabilità di magazzino nella zona franca o nel deposito franco in cui sono state effettuate le manipolazioni usuali.
6. Indicare, secondo il caso, il numero d'identificazione del deposito doganale o il riferimento all'approvazione della contabilità di magazzino nella zona franca o nel deposito franco.

**DISPOSIZIONI RELATIVE AL BOLLETTINO D'INFORMAZIONI INF 8**

1. Il formulario su cui è compilato il bollettino di informazioni INF 8 è stampato su carta priva di paste meccaniche, collata bianca per scrittura, del peso compreso tra 40 e 65 g/m².
2. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm.
3. Spetta agli Stati membri far stampare il formulario. Il formulario reca un numero di serie destinato ad individualizzarlo.
4. Il formulario è stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dall'autorità doganale dello Stato membro in cui il bollettino è rilasciato. Le caselle sono compilate in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dall'autorità doganale dello Stato membro in cui il bollettino è rilasciato. L'autorità doganale dello Stato membro che deve fornire le informazioni o deve utilizzarle può chiedere la traduzione, nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro, dei dati contenuti nel formulario ad essa presentato.



ALLEGATO 71

TRASFERIMENTO DI MERCI DA UN DEPOSITO DOGANALE AD UN ALTRO

Procedura normale

1. Per trasferire merci da un deposito doganale ad un altro senza porre fine al regime, il depositario del deposito da cui le merci sono spedite deve presentare all'ufficio di controllo di tale deposito gli esemplari n. 1, 4, e 5 ed un esemplare supplementare identico all'esemplare n. 1 del formulario di cui all'articolo 205 compilato conformemente alle indicazioni figuranti nell'appendice. Le merci sono presentate contemporaneamente. L'autorità doganale può dispensare il depositario dall'obbligo di presentare le merci. In tal caso, l'esemplare n. 1 del documento è inviato all'ufficio di controllo dal depositario del deposito di partenza.
2. L'ufficio di controllo di cui al paragrafo 1 vista il documento nella casella D, dopo aver verificato o accettato le indicazioni. Esso determina il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio di controllo del deposito in cui le merci sono trasferite.
L'esemplare n. 1 del documento è custodito dall'ufficio di controllo del deposito di partenza.
3. L'esemplare supplementare e gli esemplari n. 4 e 5 del documento accompagnano le merci e sono presentati con le medesime all'ufficio di controllo del deposito di destinazione. L'autorità doganale può dispensare il depositario dall'obbligo di presentare le merci. In tal caso, gli esemplari n. 4 e 5 del documento sono inviati all'ufficio di controllo dal depositario del deposito di destinazione.
4. L'esemplare n. 5 del documento è vistato dall'ufficio di controllo del deposito di destinazione nella casella n. 1 e rispedito all'ufficio di controllo del deposito di partenza.
L'esemplare n. 4 è custodito dall'ufficio di controllo del deposito di destinazione.
L'esemplare supplementare è consegnato al depositario che riceve le merci.
5. L'ufficio di controllo del deposito di partenza verifica il corretto appuramento raffrontando gli esemplari n. 1 e 5 del documento.
L'esemplare n. 5 è in seguito consegnato al depositario del deposito di partenza.
6. I depositari conservano gli esemplari consegnati loro unitamente alla propria contabilità di magazzino.

Appendice

Il formulario utilizzato per il trasferimento di merci da un deposito doganale ad un altro senza porre fine al regime deve recare nelle corrispondenti caselle le indicazioni sottoindicate. Le altre caselle non devono essere compilate.

2. *Speditore*: indicare il nome e cognome o la ragione sociale del depositario del deposito di partenza nonché l'indirizzo e il numero d'identificazione del deposito, seguito dalle lettere che precedono il numero dell'autorizzazione che contraddistinguono lo Stato membro che l'ha rilasciata.
3. *Formulari*: indicare il numero d'ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli utilizzati. Quando la dichiarazione riguarda un'unica specie di merci (cioè quando venga compilata una sola casella: «designazione delle merci») non indicare nulla nella casella n. 3 ed iscrivere la cifra 1 nella casella n. 5.
5. *Articoli*: indicare il numero totale degli articoli dichiarati dall'interessato in tutti i formulari o in tutti i formulari complementari utilizzati. Il numero di articoli corrisponde al numero di caselle «designazione delle merci» da compilare.
8. *Destinatario*: indicare il nome e cognome o la ragione sociale del depositario del deposito di destinazione nonché l'indirizzo e il numero d'identificazione del deposito seguito dalle lettere che precedono il

▼B

numero dell'autorizzazione che contraddistinguono lo Stato membro che l'ha rilasciata.

31. *Colli e designazione delle merci; marchi e numeri — numero del (dei) contenitore(i):*
 — numero e natura: indicare i marchi, i numeri, il numero, la natura dei colli oppure, quando trattasi di merci non imballate, il numero di queste merci che formano oggetto della dichiarazione o la dicitura «alla rinfusa», secondo il caso.
 Per designazione delle merci si intende la loro denominazione commerciale consueta, comprese le indicazioni necessarie per la loro identificazione. In caso d'impiego di contenitori devono essere indicati in questa casella anche i rispettivi marchi d'identificazione.
32. *Numero dell'articolo:* indicare il numero d'ordine dell'articolo considerato rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari o nei formulari complementari utilizzati, come precisato alla casella n. 5.
 Quando la dichiarazione riguardi un solo articolo gli Stati membri possono prevedere che in questa casella non venga indicato nulla, mentre venga apposta la cifra 1 nella casella n. 5.
38. *Massa netta:* indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31 corrispondente. La massa netta corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.
44. *Menzioni speciali:* documenti esibiti, certificati e autorizzazioni: indicare la menzione «Applicazione dell'articolo 111 del codice».
54. *Luogo e data, firma e nome del dichiarante o del suo rappresentante:* fatte salve le disposizioni particolari da adottare in materia d'impiego di sistemi informatici, l'originale della firma manoscritta del depositario di cui alla casella n. 2, seguita dal suo nome e cognome, deve figurare sull'esemplare destinato ad essere conservato dall'ufficio doganale di partenza. Quando l'interessato sia una persona giuridica, il firmatario deve indicare dopo la firma, seguita da nome e cognome, la propria qualità.
 Nel caso in cui le merci siano trasferite da un deposito di tipo D ad un altro deposito di tipo D, occorre compilare anche le caselle seguenti.
33. *Codice merci:* indicare il numero di codice corrispondente all'articolo considerato.
46. *Valore statistico:* indicare l'importo, espresso nella moneta prevista dallo Stato membro di vincolo al regime, del valore in dogana, determinato conformemente alle relative disposizioni.

*ALLEGATO 72***TRASFERIMENTO DI MERCI DA UN DEPOSITO DOGANALE AD UN ALTRO**

Procedura semplificata

1. Per trasferire merci da un deposito doganale ad un altro senza porre fine al regime, alle condizioni di cui all'articolo 526, paragrafo 2, viene compilato, in duplice copia, il documento di cui al paragrafo 1 dell'allegato 71.
2. Prima di procedere al trasferimento delle merci, gli uffici di controllo del deposito di partenza e del deposito di destinazione sono informati, nella forma da essi stabilita, del trasferimento previsto, per poter effettuare, ove occorra, i controlli che essi reputino necessari.
3. L'esemplare n. 1 è conservato dal depositario del deposito nel quale le merci sono trasferite unitamente alla sua contabilità di magazzino.
4. L'altro esemplare accompagna le merci ed è conservato dal depositario del deposito in cui le merci sono trasferite unitamente alla sua contabilità di magazzino.
5. Il depositario del deposito di destinazione rilascia al depositario del deposito di partenza una ricevuta per le merci trasferite e collocate nel suo deposito. Il depositario del deposito di partenza allega tale ricevuta alla sua contabilità di magazzino.



ALLEGATO 73

MERCI CON PREFINANZIAMENTO

ELENCO DELLE MANIPOLAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 532

1. Inventario.
2. Apposizione sulle merci o sui loro imballaggi di marchi, timbri, etichette o altri segni distintivi simili, purché detta apposizione non sia tale da conferire alle merci un'origine apparente diversa dall'origine reale.
3. Modifica dei marchi e dei numeri dei colli, purché tale modifica non sia tale da conferire alle merci un'origine apparente diversa dall'origine reale.
4. Imballaggio, disimballaggio, cambio d'imballaggio, riparazione degli imballaggi.
5. Ventilazione.
6. Refrigerazione.
7. Congelamento.

*ALLEGATO 74***ELENCO DELLE MERCI (AIUTI ALLA PRODUZIONE) DI CUI
ALL'ARTICOLO 550****PERFEZIONAMENTO ATTIVO**

Tutte le merci che non si ritrovano nei prodotti compensatori ma che ne consentono o agevolano l'ottenimento, anche se esse scompaiono totalmente o parzialmente durante la loro utilizzazione, all'esclusione delle merci seguenti:

- a) sorgenti di energia, diverse dai carburanti necessari per la sperimentazione di prodotti compensatori o per scoprire eventuali imperfezioni delle merci d'importazione da riparare;
- b) lubrificanti diversi da quelli necessari per la sperimentazione, la calibrazione, l'aggiustaggio o la sformatura dei prodotti compensatori;
- c) materiali ed attrezzature.

▼M4

ALLEGATO 75

Elenco delle merci per le quali il valore di cui all'articolo 552, paragrafo 1, lettera a), punto v) è fissato a 150 000 ECU

Capitolo o codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci
Capitoli 1-24	<ul style="list-style-type: none"> — Animali vivi e prodotti del regno animale — Prodotti del regno vegetale — Grassi e oli (animali e vegetali): prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale — Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquori alcolici e aceti; tabacchi
Codice 2814	— Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa
Codice 2836 20 00	— Carbonato di sodio
Capitolo 31	— Concimi
Codice 3817 10	— Alchilbenzeni in miscela
Capitoli 50-63	— Materie tessili e loro manufatti
Capitolo 72	— Ghisa, ferro e acciaio
Codice 8108 90	— Prodotti di titanio

▼M4

ALLEGATO 75 bis

COMUNITÀ EUROPEA

1. Titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo <input type="checkbox"/>
Persona da contattare
2. Importatore autorizzato a esportare i prodotti compensatori designati nella casella 4
Persona da contattare

INF 9 Originale	BOLLETTINO D'INFORMAZIONE
	N. A / 000000 PERFEZIONAMENTO ATTIVO ▶ ⁽¹⁾ AUTORIZZAZIONE UNICA ◀ Modalité IM/EX
3. Autorizzazione rilasciata	
a	
il	_____
	giorno mese anno
con il n.	
e valida fino al	_____
	giorno mese anno
	incluso

UTILIZZAZIONE DEL BOLLETTINO D'INFORMAZIONE

- A. L'originale e le tre copie debitamente compilati (casella da 1 a 8) devono essere depositati in un ufficio di vincolo a corredo della dichiarazione di vincolo delle merci d'importazione corrispondenti ai prodotti compensatori designati nella casella 4. Questo ufficio compila la casella 9, invia la copia n. 1 all'ufficio doganale della casella 7 e rinvia l'originale e le altre copie al titolare.
- B. L'originale e le copie n. 2 e 3 devono in seguito essere presentati all'ufficio doganale di uscita di territorio doganale della Comunità. Questo ufficio compila la casella 10 e restituisce l'originale e le due copie alla persona che li ha presentati.
- C. L'originale e le copie n. 2 e 3 devono in seguito essere presentati all'ufficio di appuramento a corredo della dichiarazione di esportazione dei prodotti compensatori. Questo ufficio compila la casella da 10 a 13, restituisce l'originale al dichiarante, conserva la copia n. 2 ed invia la copia n. 3 all'ufficio doganale indicato nella casella 7.

4. Designazione dei prodotti compensatori da esportare	5. Codice NC dei prodotti compensatori
	6. Massa netta (kg)
7. Nome e indirizzo dell'ufficio doganale che controlla il regime	8. Nome e indirizzo dell'ufficio di esportazione dal quale i prodotti compensatori figuranti nella casella 4 saranno esportati

INFORMAZIONI DA FORNIRE AL MOMENTO DEL VINCOLO AL REGIME

9. La dichiarazione del vincolo al regime delle merci di importazione corrispondenti ai prodotti compensatori designati nella casella 4 è stata accettata il	_____	Timbro
	giorno mese anno	
Ultimo giorno per l'esportazione	_____	
	giorno mese anno	
Misure d'identificazione adottate per verificare le condizioni d'equivalenza:		
Ufficio di vincolo:		

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL' ESTERO

10. La dichiarazione d'esportazione dei prodotti compensatori designati nella casella 4 è stata accettata	11. Massa netta (kg)
il	_____
	giorno mese anno
Osservazioni:	12. Valore doganale
Ufficio di appuramento	
	13. Moneta

▶⁽¹⁾ C2

▼M4**NOTE****A. Note generali**

1. La parte del bollettino costituito dalle caselle da 1 a 8 deve essere compilata dal titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo.
2. Il formulario deve essere compilato in modo leggibile e indelebile, preferibilmente a macchina. Esso non deve contenere né cancellature né alterazioni. Le modifiche da apportarvi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore del bollettino ed accettata dall'autorità doganale emittente.

B. Note particolari relative alle caselle indicate qui di seguito:

1. Indicare il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo, compreso l'eventuale codice postale e lo Stato membro.
2. Quando si tratti di una persona giuridica indicare anche il funzionario responsabile.
4. Designare i prodotti compensatori come stabilito nell'autorizzazione.
La quantità deve essere indicata in unità del sistema metrico decimale: kg netti, litri, metri, m², ecc.
13. Le monete nazionali sono indicate con le seguenti sigle:
 - BEF per i franchi belgi,
 - FRF per i franchi francesi,
 - LUF per i franchi lussemburghesi,
 - DKK per le corone danesi,
 - GBP per le lire sterline,
 - ESP per le pesete spagnole,
 - PTE per gli scudi portoghesi,
 - DEM per i marchi tedeschi,
 - ITL per le lire italiane,
 - NLG per i fiorini olandesi,
 - IEP per le lire irlandesi,
 - GRD GRD per le dracme greche.



(SIC! nessuna modif. per aggiungere ATS, FIM et SEK?)

▼M4

COMUNITÀ EUROPEA		<h1>INF 9</h1> <p>Copia N. 1</p> <p>BOLLETTINO D'INFORMAZIONE N. A / 000000 PERFEZIONAMENTO ATTIVO ▶⁽¹⁾ AUTORIZZAZIONE UNICA ◀ Modalité IMEX</p>																																							
1. Titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo <input type="checkbox"/>	Persona da contattare																																								
2. Importatore autorizzato a esportare i prodotti compensatori designati nella casella 4	3. Autorizzazione rilasciata																																								
Persona da contattare	<p>a</p> <p>il <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">giorno</td><td style="text-align: center;">mese</td><td style="text-align: center;">anno</td><td colspan="7"></td></tr></table></p> <p>con il n.</p> <p>e valida fino al <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">giorno</td><td style="text-align: center;">mese</td><td style="text-align: center;">anno</td><td colspan="7"></td></tr></table> incluso</p>											giorno	mese	anno																		giorno	mese	anno							
giorno	mese	anno																																							
giorno	mese	anno																																							

UTILIZZAZIONE DEL BOLLETTINO D'INFORMAZIONE

- A. L'originale e le tre copie debitamente compilati (casella da 1 a 8) devono essere depositati in un ufficio di vincolo a corredo della dichiarazione di vincolo delle merci d'importazione corrispondenti ai prodotti compensatori designati nella casella 4. Questo ufficio compila la casella 9, invia la copia n.1 all'ufficio doganale della casella 7 e rinvia l'originale e le altre copie al titolare.
- B. L'originale e le copie n. 2 e 3 devono in seguito essere presentati all'ufficio doganale di uscita di territorio doganale della Comunità. Questo ufficio compila la casella 10 e restituisce l'originale e le due copie alla persona che li ha presentati.
- C. L'originale e le copie n. 2 e 3 devono in seguito essere presentati all'ufficio di appuramento a corredo della dichiarazione di esportazione dei prodotti compensatori. Questo ufficio compila la casella da 10 a 13, restituisce l'originale al dichiarante, conserva la copia n. 2 ed invia la copia n. 3 all'ufficio doganale indicato nella casella 7.

4. Designazione dei prodotti compensatori da esportare		5. Codice NC dei prodotti compensatori																				
		6. Massa netta (kg)																				
7. Nome e indirizzo dell'ufficio doganale che controlla il regime		8. Nome e indirizzo dell'ufficio di esportazione dal quale i prodotti compensatori figuranti nella casella 4 saranno esportati																				
INFORMAZIONI DA FORNIRE AL MOMENTO DEL VINCOLO AL REGIME																						
9. La dichiarazione del vincolo al regime delle merci di importazione corrispondenti ai prodotti compensatori designati nella casella 4 è stata accettata il <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">giorno</td><td style="text-align: center;">mese</td><td style="text-align: center;">anno</td><td colspan="7"></td></tr></table>													giorno	mese	anno							
giorno	mese	anno																				
Ultimo giorno per l'esportazione <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">giorno</td><td style="text-align: center;">mese</td><td style="text-align: center;">anno</td><td colspan="7"></td></tr></table>												giorno	mese	anno								
giorno	mese	anno																				
Misure d'identificazione adottate per verificare le condizioni d'equivalenza:																						
Ufficio di vincolo:																						
INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'ESPORTAZIONE																						
10. La dichiarazione d'esportazione dei prodotti compensatori designati nella casella 4 è stata accettata il <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">giorno</td><td style="text-align: center;">mese</td><td style="text-align: center;">anno</td><td colspan="7"></td></tr></table>												giorno	mese	anno								11. Massa netta (kg)
giorno	mese	anno																				
Osservazioni:		12. Valore doganale																				
Ufficio di appuramento		13. Moneta																				
																						

▶⁽¹⁾ C2



NOTE

A. Note generali

1. La parte del bollettino costituito dalle caselle da 1 a 8 deve essere compilata dal titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo.
2. Il formulario deve essere compilato in modo leggibile e indelebile, preferibilmente a macchina. Esso non deve contenere né cancellature né alterazioni. Le modifiche da apportarvi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore del bollettino ed accettata dall'autorità doganale emittente.

B. Note particolari relative alle caselle indicate qui di seguito:

1. Indicare il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo, compreso l'eventuale codice postale e lo Stato membro.
2. Quando si tratti di una persona giuridica indicare anche il funzionario responsabile.
4. Designare i prodotti compensatori come stabilito nell'autorizzazione.
La quantità deve essere indicata in unità del sistema metrico decimale: kg netti, litri, metri, m², ecc.
13. Le monete nazionali sono indicate con le seguenti sigle:
 - BEF per i franchi belgi,
 - FRF per i franchi francesi,
 - LUF per i franchi lussemburghesi,
 - DKK per le corone danesi,
 - GBP per le lire sterline,
 - ESP per le pesete spagnole,
 - PTE per gli scudi portoghesi,
 - DEM per i marchi tedeschi,
 - ITL per le lire italiane,
 - NLG per i fiorini olandesi,
 - IEP per le lire irlandesi,
 - GRD GRD per le dracme greche.

(SIC! nessuna modif. per aggiungere ATS, FIM et SEK?)

▼M4**NOTE****A. Note generali**

1. La parte del bollettino costituito dalle caselle da 1 a 8 deve essere compilata dal titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo.
2. Il formulario deve essere compilato in modo leggibile e indelebile, preferibilmente a macchina. Esso non deve contenere né cancellature né alterazioni. Le modifiche da apportarvi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore del bollettino ed accettata dall'autorità doganale emittente.

B. Note particolari relative alle caselle indicate qui di seguito:

1. Indicare il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo, compreso l'eventuale codice postale e lo Stato membro.
2. Quando si tratti di una persona giuridica indicare anche il funzionario responsabile.
4. Designare i prodotti compensatori come stabilito nell'autorizzazione.
La quantità deve essere indicata in unità del sistema metrico decimale: kg netti, litri, metri, m², ecc.
13. Le monete nazionali sono indicate con le seguenti sigle:
 - BEF per i franchi belgi,
 - FRF per i franchi francesi,
 - LUF per i franchi lussemburghesi,
 - DKK per le corone danesi,
 - GBP per le lire sterline,
 - ESP per le pesete spagnole,
 - PTE per gli scudi portoghesi,
 - DEM per i marchi tedeschi,
 - ITL per le lire italiane,
 - NLG per i fiorini olandesi,
 - IEP per le lire irlandesi,
 - GRD per le dracme greche.

(SIC! nessuna modif. per aggiungere ATS, FIM et SEK?)

▼M4

COMUNITÀ EUROPEA		INF 9 Copia N. 3	BOLLETTINO D'INFORMAZIONE N. A / 000000 PERFEZIONAMENTO ATTIVO ▶ ⁽¹⁾ AUTORIZZAZIONE UNICA ◀ Modalité IM/EX
1. Titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo <input type="checkbox"/>	Persona da contattare		
2. Importatore autorizzato a esportare i prodotti compensatori designati nella casella 4	Persona da contattare	3. Autorizzazione rilasciata a _____ il _____ giorno mese anno con il n. _____ e valida fino al _____ incluso giorno mese anno	

UTILIZZAZIONE DEL BOLLETTINO D'INFORMAZIONE

- A. L'originale e le tre copie debitamente compilati (casella da 1 a 8) devono essere depositati in un ufficio di vincolo a corredo della dichiarazione di vincolo delle merci d'importazione corrispondenti ai prodotti compensatori designati nella casella 4. Questo ufficio compila la casella 9, invia la copia n. 1 all'ufficio doganale della casella 7 e rinvia l'originale e le altre copie al titolare.
- B. L'originale e le copie n. 2 e 3 devono in seguito essere presentati all'ufficio doganale di uscita di territorio doganale della Comunità. Questo ufficio compila la casella 10 e restituisce l'originale e le due copie alla persona che li ha presentati.
- C. L'originale e le copie n. 2 e 3 devono in seguito essere presentati all'ufficio di appuramento a corredo della dichiarazione di esportazione dei prodotti compensatori. Questo ufficio compila la casella da 10 a 13, restituisce l'originale al dichiarante, conserva la copia n. 2 ed invia la copia n. 3 all'ufficio doganale indicato nella casella 7.

4. Designazione dei prodotti compensatori da esportare	5. Codice NC dei prodotti compensatori	6. Massa netta (kg)
7. Nome e indirizzo dell'ufficio doganale che controlla il regime	8. Nome e indirizzo dell'ufficio di esportazione dal quale i prodotti compensatori figuranti nella casella 4 saranno esportati	
INFORMAZIONI DA FORNIRE AL MOMENTO DEL VINCOLO AL REGIME		
9. La dichiarazione del vincolo al regime delle merci di importazione corrispondenti ai prodotti compensatori designati nella casella 4 è stata accettata il _____ giorno mese anno		Timbro
Ultimo giorno per l'esportazione _____ giorno mese anno		
Misure d'identificazione adottate per verificare le condizioni d'equivalenza: Ufficio di vincolo:		
INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL' ESPORTAZIONE		
10. La dichiarazione d'esportazione dei prodotti compensatori designati nella casella 4 è stata accettata _____ giorno mese anno	11. Massa netta (kg)	12. Valore doganale
Osservazioni: Ufficio di appuramento	Timbro	13. Moneta

▶⁽¹⁾ C2

▼M4

<p>14. RICHIESTA DI CONTROLLO A POSTERIORI</p> <p>L'autorità doganale sottoindicata chiede il controllo dell'autenticità del presente bollettino d'informazioni e l'esattezza delle menzioni in esso contenute.</p> <p>Luogo:</p> <p>Data: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">giorno</td><td style="text-align: center;">mese</td><td style="text-align: center;">anno</td><td colspan="3"></td></tr></table> Timbro</p> <p>Firma</p>								giorno	mese	anno				<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">Autorità doganale</td> </tr> </table>	Autorità doganale
giorno	mese	anno													
Autorità doganale															
<p>15. RISULTATO DEL CONTROLLO</p> <p>Il controllo effettuato dall'autorità doganale designata ha permesso di constatare che il presente bollettino d'informazioni (1)</p> <p><input type="checkbox"/> è stato rilasciato dall'autorità doganale indicata e le menzioni in esso contenute sono esatte.</p> <p><input type="checkbox"/> dà luogo alle osservazioni qui allegate.</p> <p>Luogo:</p> <p>Data: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">giorno</td><td style="text-align: center;">mese</td><td style="text-align: center;">anno</td><td colspan="3"></td></tr></table> Timbro</p> <p>Firma</p>								giorno	mese	anno				<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">Autorità doganale:</td> </tr> </table>	Autorità doganale:
giorno	mese	anno													
Autorità doganale:															

(1) Mettere una nella casella applicabile.

NOTE

A. Note generali

1. La parte del bollettino costituito dalle caselle da 1 a 8 deve essere compilata dal titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo.
2. Il formulario deve essere compilato in modo leggibile e indelebile, preferibilmente a macchina. Esso non deve contenere né cancellature né alterazioni. Le modifiche da apportarvi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore del bollettino ed accettata dall'autorità doganale emittente.

B. Note particolari relative alle caselle indicate qui di seguito:

1. Indicare il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo, compreso l'eventuale codice postale e lo Stato membro.
2. Quando si tratti di una persona giuridica indicare anche il funzionario responsabile.
4. Designare i prodotti compensatori come stabilito nell'autorizzazione.
La quantità deve essere indicata in unità del sistema metrico decimale: kg netti, litri, metri, m², ecc.
13. Le monete nazionali sono indicate con le seguenti sigle:
 - BEF per i franchi belgi,
 - FRF per i franchi francesi,
 - LUF per i franchi lussemburghesi,
 - DKK per le corone danesi,
 - GBP per le lire sterline,
 - ESP per le pesete spagnole,
 - PTE per gli scudi portoghesi,
 - DEM per i marchi tedeschi,
 - ITL per le lire italiane,
 - NLG per i fiorini olandesi,
 - IEP per le lire irlandesi,
 - GRD GRD per le dracme greche.

(SIC! nessuna modif. per aggiungere ATS, FIM et SEK?)

▼M4**DISPOSIZIONI RELATIVE AL BOLLETTINO D'INFORMAZIONE INF 9**

1. Il formulario su cui è redatto il bollettino INF 9 è stampato su carta priva di paste meccaniche, collata bianca per scrittura, del peso compreso tra 40 e 65 g/m²
2. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm.
3. Spetta agli Stati membri procedere alla stampa del formulario che è munito di un numero di serie destinato a contraddistinguerlo.
4. Il formulario è stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dalle autorità doganali dello Stato membro dal quale proviene il bollettino d'informazione. Le caselle da 1 a 8 sono compilate in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dall'autorità doganale dello Stato membro dal quale proviene il bollettino. Le autorità doganali dello Stato membro che deve fornire le informazioni o che deve utilizzarle possono chiedere la traduzione dei dati figuranti nei formulari loro presentati nella lingua o in una delle lingue ufficiali di questo Stato membro.



ALLEGATO 76

ESEMPI DI GLOBALIZZAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE

Applicazione congiunta delle seguenti disposizioni:

- articolo 118, paragrafo 2, secondo comma del codice,
- articoli 563, 580 e 595 delle disposizioni d'applicazione.

Gli esempi seguenti sono stati realizzati basandosi sui seguenti dati:

- a) il regime di perfezionamento con il sistema della sospensione è stato autorizzato rispettando le disposizioni dell'articolo 551, paragrafo 1, delle disposizioni d'applicazione;
- b) un'autorizzazione globale di immissione in libera pratica è stata rilasciata conformemente all'articolo 580;
- c) le merci d'importazione, sotto forma di prodotti compensatori o di merci tal quali, sono immesse sul mercato comunitario conformemente all'articolo 580 delle disposizioni d'applicazione;
- d) il termine di riesportazione per attribuire una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 89 del codice è, nel caso oggetto dell'esempio, di tre mesi.

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
A	1		31			
	15			15		
	31			30		
B	1		31			
	15			15		
	31			30		
		1		30		
		15			15	
		28			31	
			1		31	
			15			15
			31			30

▼B*Esempio A: Globalizzazione mensile*

Tre operazioni di vincolo al regime nel mese di gennaio sono da prendere in considerazione ai fini della globalizzazione (1°, 15 e 31).

Per tutte queste operazioni, il termine di riesportazione scade il 30 aprile; presentazione del conto di appuramento conformemente all'articolo 596 delle disposizioni d'applicazione: al più tardi il 30 maggio.

Il 30 maggio al più tardi, i dazi all'importazione relativi alle merci d'importazione o ai prodotti compensatori immessi sul mercato comunitario, conformemente all'articolo 580, paragrafi 4 e 5, devono essere stati pagati, eventualmente sulla base di una dichiarazione ricapitolativa, conformemente all'articolo 597, paragrafo 1, delle disposizioni d'applicazione. Gli elementi di tassazione per quanto riguarda le merci o i prodotti vengono determinati sulla base dell'articolo 121 del codice dell'articolo 122 del codice qualora applicabile. La data da prendere in considerazione è il 30 aprile.

Esempio B: Globalizzazione trimestrale

Le nove operazioni di vincolo al regime nel trimestre sono da prendere in considerazione:

- in gennaio: 1°, 15 e 31,
- in febbraio: 1°, 15 e 28,
- in marzo: 1°, 15 e 31.

Per tutte queste operazioni, il termine di riesportazione scade il 30 giugno; presentazione del conto di appuramento conformemente all'articolo 596 delle disposizioni d'applicazione: al più tardi il 30 luglio.

Il 30 luglio al più tardi, i dazi all'importazione relativi alle merci d'importazione o ai prodotti compensatori immessi sul mercato comunitario, conformemente all'articolo 580, devono essere stati pagati, eventualmente sulla base di una dichiarazione ricapitolativa, conformemente all'articolo 597, paragrafo 1, delle disposizioni d'applicazione. Gli elementi di tassazione per quanto riguarda le merci o i prodotti, vengono determinati sulla base dell'articolo 121 del codice o dell'articolo 122 del codice qualora applicabile. La data da prendere in considerazione è il 30 giugno.

▼B

ALLEGATO 77

▼M8

TASSI FORFETTARI DI RENDIMENTO

Merci d'importazione		N. d'ordine	Prodotti compensatori		Quantità di prodotti compensatori ottenuti a partire da 100 kg di merce d'importazione (in kg) ⁽¹⁾
Codice NC	Designazione delle merci		Codice ⁽²⁾	Designazione delle merci	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
0407 00 30	Uova in guscio	1	0408 99 80	a) Uova sgusciate, liquide o congelate	86,00
			ex 0511 99 80	b) Gusci	12,00
		2	0408 19 81	a) Giallo d'uova, liquido o congelato	33,00
			0408 19 89	b) Ovoalbumina, liquida o congelata	53,00
			3502 19 90	c) Gusci	12,00
		3	0408 91 80	a) Uova sgusciate essiccate	22,10
ex 0511 99 80	b) Gusci		12,00		
4	0408 11 80	a) Giallo d'uova, essiccato	15,40		
	3502 11 90	b) Ovoalbumina, essiccata, in forma di cristalli	7,40		
	ex 0511 99 80	c) Gusci	12,00		
5	0408 11 80	a) Giallo d'uova, essiccato	15,40		
	3502 11 90	b) Ovoalbumina, essiccata (in forme diverse dai cristalli)	6,50		
	ex 0511 99 80	c) Gusci	12,00		
0408 99 80	Uova sgusciate, liquide o congelate	6	0408 91 80	Uova sgusciate, essiccate	25,70
0408 19 81 e 0408 19 89	Giallo d'uova, liquido o congelato	7	0408 11 80	Giallo d'uova, essiccato	46,60
ex 1001 90 99	Frumento tenero	8	1101 00 15 (100)	a) Farina di frumento il cui tenore di ceneri, riferito alla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,60 % in peso	73,00
			ex 2302 30 10	b) Crusca	22,50
			ex 2302 30 90	c) Stacciatura	2,50
		9	1101 00 15 (130)	a) Farina di frumento il cui tenore di ceneri, riferito alla materia secca, è superiore allo 0,60 % e inferiore od uguale allo 0,90 % in peso	78,13
			ex 2302 30 10	b) Crusca	20,00
		10	1101 00 15 (150)	a) Farina di frumento il cui tenore di ceneri, riferito alla materia secca, è superiore allo 0,90 % e inferiore od uguale all'1,10 % in peso	84,75
ex 2302 30 10	b) Crusca	13,25			

▼M8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
ex 1001 90 99 (seguito)		11	1101 00 15 (170) ex 2302 30 10	a) Farina di frumento il cui tenore di ceneri, riferito alla materia secca, è superiore all'1,10 % e inferiore od uguale all'1,65 % in peso b) Crusca	91,75 6,25
		12	1101 00 15 (180)	a) Farina di frumento il cui tenore di ceneri, riferito alla materia secca, è superiore all'1,65 % e inferiore od uguale all'1,90 % in peso	98,03
		13	1104 29 11	Frumento mondato (decorticato o pilato) anche tagliato o spezzato ⁽³⁾	98,04
		14	1107 10 11	a) Malto, non torrefatto, di frumento presentato sotto forma di farina	56,18
			ex 1001 90 99	b) Frumento non germinato	1,00
			ex 2302 30 10	c) Crusca	19,00
ex 2303 30	d) Radichette	3,50			
15	1107 10 19	a) Malto, non torrefatto, di frumento presentato in forma diversa dalla farina	►M19 78,74 ◀		
	ex 1001 90 99	b) Frumento non germinato	1,00		
	ex 2302 30	c) Radichette	3,50		
	16	1108 11 00	a) Amido di frumento	45,46	
1109 00 00		b) Glutine di frumento	7,50		
ex 2302 30 10		c) Crusca	25,50		
ex 2303 10 90		d) Residui della produzione di amidi	12,00		
1001 10 00	Frumento duro	17	1103 11 10	a) Semolini «couscous» ⁽⁴⁾	50,00
			1103 11 10	b) Semole e semolini, il cui tenore di ceneri riferito alla materia secca è uguale o superiore allo 0,95 % e inferiore all'1,30 % in peso	17,00
			1101 00 11	c) Farina	8,00
			ex 2302 30 10	d) Crusca	20,00
		18	1103 11 10	a) Semole e semolini, il cui tenore di ceneri riferito alla materia secca è inferiore allo 0,95 % in peso	60,00
			1101 00 11	b) Farina	15,00
			ex 2302 30 10	c) Crusca	20,00
		19	1103 11 10	a) Semole e semolini, il cui tenore di ceneri riferito alla materia secca è uguale o superiore allo 0,95 % e inferiore all'1,30 % in peso	67,00
			1101 00 11	b) Farina	8,00
			ex 2302 30 10	c) Crusca	20,00
20	1103 11 10	a) Semole e semolini, il cui tenore di ceneri riferito alla materia secca è uguale o superiore all'1,30 % in peso	75,00		
	ex 2302 30 10	b) Crusca	20,00		

▼M8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1001 10 00 (seguito)	21	ex 1902 19 10 1101 00 11 ex 2302 30 10	a) Paste alimentari, non contenenti uova, farina o semolino di grano tenero, il cui tenore di ceneri, riferito alla materia secca è ►C3 inferiore o uguale allo 0,95 % in peso ◀ b) Farina c) Crusca	62,50 13,70 18,70
	22	ex 1902 19 10 1101 00 11 ex 2302 30 10	a) Paste alimentari, non contenenti uova, farina o semolino di grano tenero, il cui tenore di ceneri, riferito alla materia secca, è superiore allo 0,95 % e inferiore o uguale all'1,10 % in peso b) Farina c) Crusca	66,67 8,00 20,00
	23	ex 1902 19 10 1101 00 11 ex 2302 30 10	a) Paste alimentari, non contenenti uova, farina o semolino di grano tenero, il cui tenore di ceneri, riferito alla materia secca, è superiore all'1,10 % e inferiore o uguale all'1,30 % in peso b) Farina c) Crusca	71,43 3,92 19,64
	24	ex 1902 19 10 ex 2302 30 10	a) Paste alimentari, non contenenti uova, farina o semolino di grano tenero, il cui tenore di ceneri, riferito alla materia secca, è superiore all'1,30 % in peso b) Crusca	79,36 15,00
	25	ex 1902 11 00 1101 00 11 ex 2302 30 10	a) Paste alimentari, contenenti uova, ma non farina né semolino di grano tenero, il cui tenore di ceneri, riferito alla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,95 % in peso ⁽⁵⁾ b) Farina c) Crusca	⁽⁵⁾ 13,70 18,70
	26	ex 1902 11 00 1101 00 11 ex 2302 30 10	a) Paste alimentari, contenenti uova, ma non farina né semolino di grano tenero, il cui tenore di ceneri, riferito alla materia secca, è superiore allo 0,95 % e inferiore o uguale all'1,10 % in peso ⁽⁵⁾ b) Farina c) Crusca	⁽⁵⁾ 8,00 20,00
	27	ex 1902 11 00 1101 00 11 ex 2302 30 10	a) Paste alimentari, contenenti uova, ma non farina né semolino di grano tenero, il cui tenore di ceneri, riferito alla materia secca, è superiore all'1,10 % e inferiore o uguale all'1,30 % in peso ⁽⁵⁾ b) Farina c) Crusca	⁽⁵⁾ 3,92 19,64

▼M8

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1001 10 00 (seguito)		28	ex 1902 11 00 ex 2302 30 10	a) Paste alimentari, contenenti uova, ma non farina né semolino di grano tenero, il cui tenore di ceneri, riferito alla materia secca, è uguale o superiore all'1,30 % in peso ⁽⁵⁾ b) Crusca	⁽⁵⁾ 15,00
1003 00 90	Orzo	29	ex 1102 90 10 (100) ex 2302 40 10 ex 2302 40 90	a) Farina d'orzo, il cui tenore di ceneri, riferito alla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso ed il cui tenore di cellulosa, riferito alla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso b) Crusca c) Stacciatura	66,67 10,00 21,50
		30	ex 1103 19 30 (100) 1102 90 10 ex 2302 40 10 ex 2302 40 90	a) Semole e semolini, d'orzo, il cui tenore di ceneri, riferito alla materia secca, è inferiore o uguale all'1 % in peso ed il cui tenore di cellulosa, riferito alla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso b) Farina d'orzo c) Crusca d) Stacciatura	64,52 2,00 10,00 21,50
		31	ex 1104 21 10 (100) ex 2302 40 10 ex 2302 40 90	a) Cereali d'orzo mondati, decorticati o pilati, il cui tenore di ceneri, riferito alla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore di cellulosa, riferito alla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ⁽³⁾ b) Crusca c) Stacciatura	66,67 10,00 21,50
		32	ex 1104 21 30 (100) ex 2302 40 10 ex 2302 40 90	a) Cereali d'orzo mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore di ceneri, riferito alla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore di cellulosa, riferito alla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (detti Grütze o Grutten) ⁽³⁾ b) Crusca c) Stacciatura	66,67 10,00 21,50
		33	1104 21 50 (100) ex 2302 40 10 ex 2302 40 90	a) Grains perlés d'orge ⁽⁶⁾ , il cui tenore di ceneri, riferito alla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) prima categoria b) Crusca c) Stacciatura	50,00 20,00 27,50

▼M8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1003 00 90 (seguito)	34	ex 1104 21 50 (300)	a) Cereali d'orzo perlati ⁽⁶⁾ , il cui tenore di ceneri, riferito alla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) seconda categoria	62,50	
		ex 2302 40 10	b) Crusca	20,00	
		ex 2302 40 90	c) Stacciatura	15,00	
	35	ex 1104 11 90	a) Fiocchi d'orzo, il cui tenore di ceneri, riferito alla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore di cellulosa, riferito alla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso	66,67	
		ex 2302 40 10	b) Crusca	10,00	
		ex 2302 40 90	c) Stacciatura	21,33	
36	ex 1107 10 91	a) Malto d'orzo, non torrefatto, presentato sotto forma di farina	56,18		
	ex 1003 00 90	b) Orzo non germinato	1,00		
	ex 2302 40 10	c) Crusca	19,00		
	ex 2302 40	d) Radichette	3,50		
37	1107 10 99	a) Malto d'orzo, non torrefatto	►M19 78,74 ◀		
	ex 1003 00 90	b) Orzo non germinato	1,00		
	ex 2302 40	c) Radichette	3,50		
38	1107 20 00	a) Malto, torrefatto	►M19 67,11 ◀		
	ex 1003 00 90	b) Orzo non germinato	1,00		
	ex 2302 40	c) Radichette	3,50		
1004 00 00	Avena	39	ex 1102 90 30 (100)	a) Farina d'avena, il cui tenore di ceneri, riferito alla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore di cellulosa, riferito alla materia secca, è inferiore od uguale all'1,8 % in peso, il cui tenore di umidità è inferiore od uguale all'11 % in peso ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	55,56
			ex 2302 40 10	b) Crusca	33,00
			ex 2302 40 90	c) Stacciatura	7,50
		40	ex 1103 12 00 (100)	a) Semole e semolini d'avena, il cui tenore di ceneri, riferito alla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore d'involucro è inferiore od uguale allo 0,1 % in peso, il cui tenore di umidità è inferiore od uguale all'11 % in peso ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	55,56
			1102 90 30	b) Farina	2,00
			ex 2302 40 10	c) Crusca	33,00
		ex 2302 40 90	d) Stacciatura	7,50	
41	ex 1104 22 92	Avena spuntata	98,04		

▼M8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1004 00 00 (seguito)		42 ex 1104 22 20 (100) ex 2302 40 10	a) Cereali d'avena, mondati (decorticati o pilati), il cui tenore di ceneri, riferito alla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore di involucri è inferiore od uguale allo 0,5 % in peso, in cui tenore di umidità è inferiore od uguale all'11 % in peso ed in cui al perossidasi è praticamente resa inattiva ⁽³⁾ b) Crusca	62,50 33,00
		43 ex 1104 22 30 (100) ex 2302 40 10 ex 2302 40 90	a) Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore di ceneri, riferito alla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore di involucri è inferiore od uguale allo 0,1 % in peso, il cui tenore di umidità è inferiore od uguale all'11 % in peso ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (detti Grütze o Grutten) ⁽³⁾ b) Crusca c) Stacciatura	58,82 33,00 3,50
		44 ex 1104 12 90 (100) ex 2302 40 10 ex 2302 40 90	a) Focchi d'avena, il cui tenore di ceneri, riferito alla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore d'involucri è inferiore od uguale allo 0,1 % in peso, il cui tenore di umidità è inferiore od uguale al 12 % in peso ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva b) Crusca c) Stacciatura	50,00 33,00 13,00
		45 ex 1104 12 90 (300) ex 2302 40 10	a) Focchi d'avena, il cui tenore di ceneri, riferito alla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore d'involucri è superiore allo 0,1 % ed inferiore od uguale all'1,5 % in peso, il cui tenore di umidità è inferiore od uguale al 12 % in peso ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva c) Crusca	62,50 33,00
	1005 90 00	Granturco, altro	46 ex 1102 20 10 (100) ex 1104 30 90 ex 2302 10 10	a) Farina di granturco, il cui tenore di materie grasse, riferito alla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore di cellulosa, riferito alla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,8 % in peso b) Germi di granturco c) Crusca
47 ex 1102 20 10 (200) ex 1104 30 90 ex 2302 10 10			a) Farina di granturco, il cui tenore di materie grasse è superiore all'1,3 % e inferiore od uguale all'1,5 % in peso ed il cui tenore di cellulosa, riferito alla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,8 % in peso b) Germi di granturco c) Crusca	83,33 8,00 6,50

▼M8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1005 90 00 (seguito)	48	ex 1102 20 90 (100)	a) Farina di granturco, il cui tenore di materie grasse è superiore all'1,5 % e inferiore od uguale all'1,7 % in peso ed il cui tenore di cellulosa, riferito alla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso	83,33
		ex 1104 30 90	b) Germi di granturco	8,00
		ex 2302 10 10	c) Crusca	6,50
	49	ex 1103 13 10 (100)	a) Semole e semolini, di granturco, il cui tenore di materie grasse è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ed il cui tenore di cellulosa, riferito alla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,6 % in peso ⁽⁷⁾	55,56
		1102 20 10 o 1102 20 90	b) Farina di granturco	16,00
		ex 1104 30 90	c) Germi di granturco	12,00
		ex 2302 10 10	d) Crusca	14,00
	50	ex 1103 13 10 (300)	a) Semole e semolini, di granturco, il cui tenore di materie grasse è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore di cellulosa, riferito alla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,8 % in peso ⁽⁷⁾	71,43
		ex 1104 30 90	b) Germi di granturco	12,00
		ex 2302 10 10	c) Crusca	14,00
	51	ex 1103 13 10 (500)	a) Semole e semolini, di granturco, il cui tenore di materie grasse è superiore all'1,3 % ed inferiore od uguale all'1,5 % in peso ed il cui tenore di cellulosa, riferito alla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ⁽⁷⁾	83,33
		ex 1104 30 90	b) Germi di granturco	8,00
		ex 2302 10 10	c) Crusca	6,50
52	ex 1103 13 90 (100)	a) Semole e semolini, di granturco, il cui tenore di materie grasse è superiore all'1,5 % ed inferiore od uguale all'1,7 % in peso ed il cui tenore di cellulosa, riferito alla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ⁽⁷⁾	83,33	
	ex 1104 30 90	b) Germi di granturco	8,00	
	ex 2302 10 10	c) Crusca	6,50	
53	ex 1104 19 50 (110)	a) Flocchi di granturco, il cui tenore di materie grasse, riferito alla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ed il cui tenore di cellulosa, riferito alla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,7 % in peso	62,50	
	ex 2302 10 10	b) Crusca	35,50	

▼M8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1005 90 00 (seguito)	54	ex 1104 19 50 (130) ex 2302 10 10	a) Fiocchi di granturco, il cui tenore di materie grasse, riferito alla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore di cellulosa, riferito alla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,8 % in peso b) Crusca	76,92 21,08
	55	ex 1104 19 50 (150) ex 2302 10 10	a) Fiocchi di granturco, il cui tenore di materie grasse, riferito alla materia secca, è superiore all'1,3 % ed inferiore od uguale all'1,7 % in peso ed il cui tenore di cellulosa, riferito alla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso b) Crusca	90,91 7,09
	56	1108 12 00	a) Amido di granturco b) I prodotti nominati sotto il n. 62	62,11 30,10
	57	1702 30 51 o 1702 30 91 ex 1702 30 99	a) Glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata ⁽⁸⁾ b) I prodotti nominati sotto il n. 62 c) Scarichi di glucosio	47,62 30,10 10,00
	58	1702 30 59 o 1702 30 99	a) Glucosio, diverso dal glucosio in polvere cristallina bianca, agglomerata ⁽⁹⁾ b) I prodotti nominati sotto il n. 62	62,11 30,10
	59	ex 2905 44 11 o ex 3824 60 11	a) D-glucitolo (sorbite) in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione inferiore od uguale al 2 % in peso, riferito al tenore di D-glucitolo ⁽¹⁰⁾ b) I prodotti nominati sotto il n. 63	59,17 29,10
	60	ex 2905 44 19 o ex 3824 60 19	a) D-glucitolo (sorbite) in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione superiore al 2 % in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo ⁽¹¹⁾ b) I prodotti nominati sotto il n. 63	67,56 29,10
	61	ex 2905 44 91 o ex 2905 44 99 o ex 3824 60 91 o ex 3824 60 99	a) D-glucitolo (sorbite) riferito a 100 kg di materia secca b) I prodotti nominati sotto il n. 63	41,32 29,10

▼M8

Merci d'importazione		N. d'ordine	Prodotti compensatori		Quantità di prodotti compensatori ottenuti a partire da 100 kg di merce d'importazione (in kg) (1)		
Codice NC	Designazione delle merci		Codice (2)	Designazione delle merci			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		
1006 10 21	Risone (riso «paddy»), surriscaldato (parboiled), a grani tondi	64	1006 20 11	a) Riso semigreggio (Riso cargo o riso bruno), surriscaldato (parboiled), a grani tondi	80,00		
			ex 1213 00 00	b) Lolla	20,00		
		65	1006 30 21	a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani tondi	71,00		
			1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90	b) Farina di riso o pule	6,00		
			1006 40 00	c) Rotture di riso	3,00		
			ex 1213 00 00	d) Lolla	20,00		
		66	1006 30 61	a) Riso semilavorato anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani tondi	65,00		
			1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90	b) Farina di riso o pule	8,00		
			1006 40 00	c) Rotture di riso	7,00		
			ex 1213 00 00	d) Lolla	20,00		
		1006 10 23	Risone (riso «paddy»), surriscaldato (parboiled), a grani medi	67	1006 20 13	a) Risone semigreggio (riso cargo o riso bruno), surriscaldato (parboiled), a grani medi	80,00
					ex 1213 00 00	b) Lolla	20,00
68	1006 30 23			a) Riso semilavorato anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani medi	71,00		
	1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90			b) Farina di riso o pule	6,00		
	1006 40 00			c) Rotture di riso	3,00		
	ex 1213 00 00			d) Lolla	20,00		

▼M8

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1006 10 23 (seguito)		69	1006 30 63 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani medi b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso d) Lolla	65,00 8,00 7,00 20,00
1006 10 25	Risone (riso «paddy»), surriscaldato (parboiled), a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3	70	1006 20 15 ex 1213 00 00	a) Riso semigreggio (riso cargo o riso bruno), surriscaldato (parboiled) a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 b) Lolla	80,00 20,00
		71	1006 30 25 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso d) Lolla	71,00 6,00 3,00 20,00
		72	1006 30 65 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso d) Lolla	65,00 8,00 7,00 20,00
1006 10 27	Risone (riso «paddy») surriscaldato (parboiled), a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3	73	1006 20 17 ex 1213 00 00	a) Riso semigreggio (riso bruno), surriscaldato (parboiled), a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 b) Lolla	80,00 20,00

▼M8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1006 10 27 (seguito)	74	1006 30 27	a) Riso semilavorato, lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3	68,00
		1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90	b) Farina di riso o pule	6,00
	75	1006 30 67	a) Riso lavorato lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3	62,00
		1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90	b) Farina di riso o pule	8,00
1006 10 92	Risone (riso «paddy»), a grani tondi	76	a) Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»), surriscaldato (parboiled), a grani tondi	80,00
			ex 1213 00 00	b) Lolla
		77	a) Riso semigreggio (Riso «cargo» o riso «bruno»), a grani tondi	80,00
			ex 1213 00 00	b) Lolla
		78	a) Riso semilavorato anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani tondi	71,00
			1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90	b) Farina di riso o pule
		79	a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, a grani tondi	65,00
			1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90	b) Farina di riso o pule
		1006 40 00 ex 1213 00 00	c) Rotture di riso	10,00
			d) Lolla	20,00

▼M8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1006 10 92 (seguito)	80	1006 30 61	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani tondi	65,00	
		1102 30 00 o ex 2302 20 10	b) Farina di riso o pule	8,00	
		o ex 2302 20 90	c) Rotture di riso	7,00	
		1006 40 00 ex 1213 00 00	d) Lolla	20,00	
	81	1006 30 92	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, a grani tondi	60,00	
		1102 30 00 o ex 2302 20 10	b) Farina di riso o pule	8,00	
		o ex 2302 20 90	c) Rotture di riso	12,00	
		1006 40 00 ex 1213 00 00	d) Lolla	20,00	
1006 10 94	Risone (riso «paddy»), a grani medi	82	1006 20 13	a) Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»), surriscaldato (parboiled), a grani medi	80,00
		ex 1213 00 00	b) Lolla	20,00	
	83	1006 20 94	a) Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»), a grani medi	80,00	
		ex 1213 00 00	b) Lolla	20,00	
	84	1006 30 23	a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani medi	71,00	
		1102 30 00 o ex 2303 20 10	b) Farina di riso o pule	6,00	
		o ex 2303 20 90	c) Rotture di riso	3,00	
		1006 40 00 ex 1213 00 00	d) Lolla	20,00	
	85	1006 30 44	a) Riso semilavorato anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani medi	65,00	
		1102 30 00 o ex 2302 20 10	b) Farina di riso o pule	5,00	
		o ex 2302 20 90	c) Rotture di riso	10,00	
		1006 40 00 ex 1213 00 00	d) Lolla	20,00	

▼M8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1006 10 94 (seguito)	86	1006 30 63	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani medi	65,00
		1102 30 00 o ex 2302 20 10	b) Farina di riso o pule	8,00
		o ex 2302 20 90	c) Rotture di riso	7,00
		1006 40 00 ex 1213 00 00	d) Lolla	20,00
	87	1006 30 94	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, a grani medi	60,00
		1102 30 00 o ex 2302 20 10	b) Farina di riso o pule	8,00
o ex 2302 20 90		c) Rotture di riso	12,00	
1006 40 00 ex 1213 00 00		d) Lolla	20,00	
1006 10 96	Risone (riso «paddy»), a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3	88	1006 20 15 a) Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»), surriscaldato (parboiled), a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 b) Lolla	80,00 20,00
		ex 1213 00 00	1006 20 96 a) Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»), a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 b) Lolla	80,00 20,00
	90	1006 30 25	a) Riso semilavorato anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3	71,00
		1102 30 00 o ex 2302 20 10	b) Farina di riso o pule	6,00
		o ex 2302 20 90	c) Rotture di riso	3,00
		1006 40 00 ex 1213 00 00	d) Lolla	20,00

▼M8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1006 10 96 (seguito)	91	1006 30 46	a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3	65,00
		1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90	b) Farina di riso o pule	5,00
		1006 40 00	c) Rotture di riso	10,00
		ex 1213 00 00	d) Lolla	20,00
	92	1006 30 65	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3	65,00
		1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90	b) Farina di riso o pule	8,00
		1006 40 00	c) Rotture di riso	7,00
		ex 1213 00 00	d) Lolla	20,00
	93	1006 30 96	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3	60,00
1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90		b) Farina di riso o pule	8,00	
1006 40 00		c) Rotture di riso	12,00	
ex 1213 00 00		d) Lolla	20,00	
1006 10 98	Risone (riso «paddy»), a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3	94	a) Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»), surriscaldato (parboiled), a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3	80,00
		ex 1213 00 00	b) Lolla	20,00
	95	1006 20 98	a) Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»), a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 3	80,00
		ex 1213 00 00	b) Lolla	20,00

▼M8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1006 10 98 (seguito)	96	1006 30 27 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso semilavorato lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso d) Lolla	68,00 6,00 6,00 20,00
	97	1006 30 48 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 3 b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso d) Lolla	58,00 7,00 15,00 20,00
	98	1006 30 67 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso lavorato lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso d) Lolla	62,00 8,00 10,00 20,00
	99	1006 30 98 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00 1213 00 00	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso d) Lolla	55,00 9,00 16,00 20,00

▼M8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1006 20 11	Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»), surriscaldato (parboiled), a grani tondi	100	1006 30 21	a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani tondi	93,00
		1102 30 00	b) Farina di riso o pule	5,00	
		o ex 2302 20 10			
		o ex 2302 20 90			
		1006 40 00	c) Rotture di riso	2,00	
		101	1006 30 61	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani tondi	88,00
1102 30 00	b) Farina di riso o pule	10,00			
o ex 2302 20 10					
o ex 2302 20 90					
1006 40 00	c) Rotture di riso	2,00			
1006 20 13	Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»), surriscaldato (parboiled), a grani medi	102	1006 30 23	a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani medi	93,00
		1102 30 00	b) Farina di riso o pule	5,00	
		o ex 2302 20 10			
		o ex 2302 20 90			
		1006 40 00	c) Rotture di riso	2,00	
		103	1006 30 63	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani medi	88,00
1102 30 00	b) Farina di riso o pule	10,00			
o ex 2302 20 10					
o ex 2302 20 90					
1006 40 00	c) Rotture di riso	2,00			

▼M8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1006 20 15	Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»), surriscaldato (parboiled), a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3	104	1006 30 25	a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3	93,00
		1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90	b) Farina di riso o pule	5,00	
		1006 40 00	c) Rotture di riso	2,00	
		105	1006 30 65	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3	88,00
		1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90	b) Farina di riso o pule	10,00	
		1006 40 00	c) Rotture di riso	2,00	
1006 20 17	Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»), surriscaldato (parboiled), a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3	106	1006 30 27	a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3	93,00
		1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90	b) Farina di riso o pule	5,00	
		1006 40 00	c) Rotture di riso	2,00	
		107	1006 30 67	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi il cui rapporto è uguale o superiore a 3	88,00
		1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90	b) Farina di riso o pule	10,00	
		1006 40 00	c) Rotture di riso	2,00	

▼M8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1006 20 92	Riso semigreggio (riso «car-go» o riso «bruno»), a grani tondi	108	1006 30 42	a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, a grani tondi	84,00
		1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90	b) Farina di riso o pule	6,00	
		1006 40 00	c) Rotture di riso	10,00	
		109	1006 30 92	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani tondi	77,00
		1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90	b) Farina di riso o pule	12,00	
		1006 40 00	c) Rotture di riso	11,00	
1006 20 94	Riso semigreggio (riso «car-go» o riso «bruno»), a grani medi	110	1006 30 44	a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, a grani medi	84,00
		1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90	b) Farina di riso o pule	6,00	
		1006 40 00	c) Rotture di riso	10,00	
		111	1006 30 94	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, a grani medi	77,00
		1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90	b) Farina di riso o pule	12,00	
		1006 40 00	c) Rotture di riso	11,00	
1006 20 96	Riso semigreggio (riso «car-go» o riso «bruno»), a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3	112	1006 30 46	a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3	84,00
			1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90	b) Farina di riso o pule	6,00
			1006 40 00	c) Rotture di riso	10,00

▼M8

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1006 20 96 (seguito)		113	1006 30 96 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso	77,00 12,00 11,00
1006 20 98	Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»), a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3	114	1006 30 48 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso	78,00 10,00 12,00
		115	1006 30 98 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso	73,00 12,00 15,00
1006 30 21	Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani tondi	116	1006 30 61 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani tondi b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso	96,00 2,00 2,00
1006 30 23	Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani medi	117	1006 30 63 1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani medi b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso	96,00 2,00 2,00

▼M8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1006 30 25	Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3	118	1006 30 65 a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 1102 30 00 o ex 2302 20 10 b) Farina di riso o pule o ex 2302 20 90 1006 40 00 c) Rotture di riso	96,00 2,00 2,00
1006 30 27	Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3	119	1006 30 67 a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, surriscaldato (parboiled), a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 1102 30 00 b) Farina di riso o pule o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00 c) Rotture di riso	96,00 2,00 2,00
1006 30 42	Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, a grani tondi	120	1006 30 92 a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, a grani tondi 1102 30 00 b) Farina di riso o pule o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00 c) Rotture di riso	94,00 2,00 4,00
1006 30 44	Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, a grani medi	121	1006 30 94 a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, a grani medi 1102 30 00 b) Farina di riso o pule o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90 1006 40 00 c) Rotture di riso	94,00 2,00 4,00

▼M8

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1006 30 46	Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3	122	1006 30 96	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3	94,00
			1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90	b) Farina di riso o pule	2,00
			1006 40 00	c) Rotture di riso	4,00
1006 30 48	Riso semilavorato, anche lucidato o brillato, a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3	123	1006 30 98	a) Riso lavorato, anche lucidato o brillato, a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3	93,00
			1102 30 00 o ex 2302 20 10 o ex 2302 20 90	b) Farina di riso o pule	2,00
			1006 40 00	c) Rotture di riso	5,00
1006 30 61 da 1006 30 98	Riso lavorato	124	1006 30 61 da 1006 30 98	Riso lavorato, lucidato, brillato o confezionato ⁽¹³⁾	100,00
1006 30 92 1006 30 94 1006 30 96 1006 30 98	Riso lavorato, altri	125	1904 10 30	Riso soffiato	60,61
1006 30 61 1006 30 63 1006 30 65 1006 30 67	Riso lavorato, surriscaldato (parboiled)	126	1904 90 10	Riso precotto ⁽¹⁴⁾	80,00
1006 30 92 1006 30 94 1006 30 96 1006 30 98	Riso lavorato, altri	127	1904 90 10	Riso precotto ⁽¹⁴⁾	70,00 60,00 60,00 50,00
1006 40 00	Rotture di riso	128	1102 30 00	Farina di riso	99,00
		129	1103 14 00	Semole e semolini di riso	99,00
		130	1104 19 91	Fiocchi di riso	99,00
1509 10 10	Olio d'oliva vergine lampante	131	ex 1509 90 00 ex 1519 19 90	a) Olio d'oliva raffinato o olio d'oliva b) Oli acidi di raffinazione ⁽¹⁵⁾	98,00

▼M12

▼M12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1510 00 10	Olio di sansa d'oliva greggio	132	ex 1510 00 90 ex 1522 00 39 ex 1519 19 90	a) Olio di sansa d'oliva raffinato o olio di sansa d'oliva b) Stearina c) Oli acidi di raffinazione ^(15 bis)	95,00 3,00

▼M8

ex 1801 00 00	Cacao in grani, greggio, anche infranto	133	ex 1801 00 00 1802 00 00	a) Cacao in grani, anche infranto, sgu- sciato e torrefatto b) Gusci, bucce, pellicole, residui di cacao	76,3 16,7
1801 00 00	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto	134	1808 1802 00 00	a) Pasta di cacao b) Gusci, bucce, pellicole, residui di cacao	76,3 16,7
		135	ex 1803 20 00 ex 1804 00 00 1802 00 00	a) Pasta di cacao il cui tenore di materia grassa non è superiore al 14 % b) Burro di cacao c) Gusci, bucce, pellicole, residui di cacao	40,3 36,0 16,7
		136	ex 1803 20 00 ex 1804 00 00 1802 00 00	a) Pasta di cacao il cui tenore di materia grassa è superiore al 14 % ma non superiore al 18 % b) Burro di cacao c) Gusci, bucce, pellicole, residui di cacao	42,7 33,6 16,7
		137	ex 1803 20 00 ex 1804 00 00 1802 00 00	a) Pasta di cacao il cui tenore di materia grassa è superiore al 18 % b) Burro di cacao c) Gusci, bucce, pellicole, residui di cacao	44,8 31,5 16,7
		138	ex 1804 00 00 ex 1805 00 00 1802 00 00	a) Burro di cacao b) Cacao in polvere il cui tenore di materia grassa non è superiore al 14 % ⁽¹⁶⁾ c) Gusci, bucce, pellicole, residui di cacao	36,0 40,3 16,7
		139	ex 1804 00 00 ex 1805 00 00 1802 00 00	a) Burro di cacao b) Cacao in polvere il cui tenore di materia grassa è superiore al 14 % ma non superiore al 18 % ⁽¹⁷⁾ c) Gusci, bucce, pellicole, residui di cacao	33,6 42,7 16,7
		140	ex 1804 00 00 ex 1805 00 00 1802 00 00	a) Burro di cacao b) Cacao in polvere il cui tenore di materia grassa è superiore al 14 % ⁽¹⁷⁾ c) Gusci, bucce, pellicole, residui di cacao	31,5 44,8 16,7
1803 10 00	Pasta di cacao, non sgrassata	141	ex 1804 00 00 ex 1803 20 00	a) Burro di cacao b) Pasta di cacao il cui tenore di materia grassa non è superiore al 14 %	46,7 52,2

▼M8

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1803 10 00 (seguito)		142	ex 1804 00 00	a) Burro di cacao	43,6
			ex 1803 20 00	b) Pasta di cacao il cui tenore di materia grassa è superiore al 14 %, ma non superiore al 18 %	55,3
		143	ex 1804 00 00	a) Burro di cacao	40,8
			ex 1803 20 00	b) Pasta di cacao il cui tenore di materia grassa è superiore al 18 %	58,1
		144	ex 1804 00 00	a) Burro di cacao	46,7
			ex 1805 00 00	b) Cacao in polvere il cui tenore di materia grassa non è superiore al 14 % ⁽¹⁷⁾	52,2
145	ex 1804 00 00	a) Burro di cacao	43,6		
	ex 1805 00 00	b) Cacao in polvere il cui tenore di materia grassa è superiore al 14 %, ma non superiore al 18 % ⁽¹⁷⁾	55,3		
146	ex 1804 00 00	a) Burro di cacao	40,8		
	ex 1805 00 00	b) Pasta di cacao il cui tenore di materia grassa è superiore al 18 % ⁽¹⁷⁾	58,1		
1803 20 00	Pasta di cacao sgrassata	147	1805 00 00	Cacao in polvere ⁽¹⁷⁾	99,0
1701 99 10	Zucchero bianco	148	2905 44 19 o 2905 44 91 2905 44 99 3824 60 19 3824 60 91 3824 60 99	a) D-glucitolo (sorbite) riferito a 100 kg di materia secca	75,53
			2905 43 00	b) D-mannitolo (mannite)	24,51
1703	Melassi	149	2102 10 31	Lieviti di panificazioni secchi ⁽¹⁷⁾	23,53

▼M8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1703 (seguito)	150	2102 10 39	Lieviti di panificazioni altri ⁽¹⁸⁾	80,00

- (1) Le perdite sono calcolate sottraendo da 100 i quantitativi indicati in questa colonna.
- (2) Le sottovoci che figurano in questa colonna sono quelle della nomenclatura combinata. Le suddivisioni di queste sottovoci, se necessarie, sono indicate tra parentesi. Tali suddivisioni corrispondono a quelle utilizzate nei regolamenti che stabiliscono le restituzioni all'esportazione.
- (3) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (4) Semolini il cui tenore di ceneri sulla materia secca è inferiore allo 0,95 % in peso e il cui tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm è meno del 10 % in peso.
- (5) Il tasso forfettario di rendimento da applicare è determinato in funzione della quantità di uova utilizzata per kg di pasta alimentare ottenuto con la seguente formula:
- $$\text{— Numero d'ordine 25 T} = \frac{100}{160 - (X \times 1,6)} \times 100$$
- $$\text{— Numero d'ordine 26 T} = \frac{100}{150 - (X \times 1,6)} \times 100$$
- $$\text{— Numero d'ordine 27 T} = \frac{100}{140 - (X \times 1,6)} \times 100$$
- $$\text{— Numero d'ordine 28 T} = \frac{100}{126 - (X \times 1,6)} \times 100$$

X rappresenta il numero di uova in guscio utilizzato (o la cinquantesima parte del peso espresso in grammi del loro equivalente in altri prodotti d'uova) per kg di pasta alimentare ottenuto; il risultato è arrotondato alla seconda decimale.

- (6) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (7) Riguardano le semole ed i semolini di granturco,
- che hanno una percentuale non superiore al 30 % in peso che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micrometri, o
 - che hanno una percentuale inferiore od uguale al 5 % in peso che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micrometri.
- (8) Per glucosio in polvere cristallina bianca, in concentrazione non uguale al 92 %, la quantità da appurare è di 43,81 kg di glucosio anidro per 100 kg di granturco.
- (9) Per glucosio altro che quello in polvere cristallina bianca, in concentrazione non uguale all'82 %, la quantità da appurare è di 50,93 kg di glucosio anidro per 100 kg di granturco.
- (10) Per D-glucitolo in concentrazione non uguale al 70 %, la quantità da appurare è di 41,4 kg di D-glucitolo anidro per 100 kg di granturco.
- (11) Per D-glucitolo in concentrazione non uguale al 70 %, la quantità da appurare è di 47,3 kg di D-glucitolo anidro per 100 kg di granturco.
- (12) Una delle alternative da a) a f) che corrisponde al risultato effettivo delle operazioni deve essere applicata.
- (13) Ai fini dell'appuramento del regime, le quantità di rotture ottenute corrispondono alle quantità di rotture constatate all'atto dell'importazione di riso di cui ai codici NC da 1006 30 61 a 1006 30 98 per operazioni di perfezionamento. In caso di lucidatura, tale quantità è aumentata del 2 % rispetto al riso importato, fatte salve le rotture riscontrate all'importazione.
- (14) Il riso precotto è costituito da riso lavorato in chicchi che sia stato sottoposto a precottura o a disidratazione parziale allo scopo di facilitare la cottura definitiva.

▼M12

- (15) Il doppio della percentuale in acido oleico di olio d'oliva vergine lampante è dedotto dalla quantità di prodotti di cui alla colonna 5 per l'olio d'oliva raffinato o l'olio d'oliva e costituisce la quantità di oli acidi di raffinazione.
- (15 bis) Il doppio della percentuale di acido oleico dell'olio d'oliva di sansa d'oliva greggio è dedotto dalla quantità di prodotti di cui alla colonna 5 per l'olio di sansa d'oliva raffinato o l'olio di sansa e costituisce la quantità di oli acidi di raffinazione.

▼M8

- (16) Se trattasi di cacao solubile alla quantità figurante nella colonna 5 viene aggiunto l'1,5 % di alcalinizzanti.
- (17) Rendimento fissato per un lievito di panificazione di un tenore di materie secche del 95 % ottenuto da melassi di barbabietole ridotti al 48 % di zuccheri totali, o da melassi di canna ridotti al 52 % di zuccheri totali. Per i lieviti di panificazione di diverso tenore di materie secche, la quantità da rappresentare è di 22,4 kg di lievito anidro per 100 kg di melassi di barbabietole ridotti al 48 % di zuccheri totali o di melassi di canna ridotti al 52 % di zuccheri totali.
- (18) Rendimento fissato per un lievito di panificazione di un tenore di materie secche del 28 % ottenuto da melassi di barbabietole ridotti al 48 % di zuccheri totali, o da melassi di canna ridotti al 52 % di zuccheri totali. Per i lieviti di panificazione di diverso tenore di materie secche, la quantità da rappresentare è di 22,4 kg di lievito anidro per 100 kg di melassi di barbabietole ridotti al 48 % di zuccheri totali o di melassi di canna ridotti al 52 % di zuccheri totali.

▼B

ALLEGATO 78

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA COMPENSAZIONE
PER EQUIVALENZA E ALL'ESPORTAZIONE ANTICIPATA PER TALU-
NE MERCI****1. Risi**

I risi di cui alla voce 1006 della nomenclatura combinata sono da considerarsi merci equivalenti solo se appartengono allo stesso codice di 8 cifre della nomenclatura combinata. Tuttavia, per quanto riguarda i risi aventi una lunghezza inferiore a 6,0 mm e un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 e i risi aventi una lunghezza inferiore a 5,2 mm e un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 2, solo questo rapporto lunghezza/larghezza è determinante per stabilire l'equivalenza. La misurazione dei risi si effettua conformemente alle disposizioni previste nell'allegato A, punto 2, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾.

▼M6

La compensazione per equivalenza è vietata quando le operazioni di perfezionamento attivo concernono le manipolazioni usuali previste nell'allegato 69 del presente regolamento.

▼M8**2. Grani (frumenti)**

È consentito il ricorso alla compensazione per equivalenza esclusivamente tra grani (frumenti) raccolti in un paese terzo e precedentemente immessi in libera pratica e grani (frumenti) non comunitari, della medesima voce NC a otto cifre, che presentano la stessa qualità commerciale e possiedono le stesse caratteristiche tecniche.

Tuttavia,

- possono essere stabilite deroghe al divieto di avvalersi della compensazione per equivalenza per grani (frumenti) che abbiano formato oggetto di una comunicazione della Commissione agli Stati membri previo esame effettuato dal Comitato del codice doganale, sezione dei regimi doganali economici, in conformità delle disposizioni dell'articolo 248 del codice;
- è consentito di avvalersi della compensazione per equivalenza tra grani (frumenti) duri comunitari e grani (frumenti) duri di origine terza, a condizione che ci si avvalga di detta compensazione per l'ottenimento di paste alimentari dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19.

▼B**3. Zucchero**

Il ricorso alla compensazione per equivalenza è ammesso tra lo zucchero greggio di canna compreso nel codice 1701 11 90 della nomenclatura combinata e lo zucchero greggio di barbabietola compreso nel codice 1701 12 90 della nomenclatura combinata.

▼M6**4. Animali vivi e carni**

La compensazione per equivalenza è vietata per le operazioni di perfezionamento attivo di animali vivi e di carni.

Eventuali deroghe al divieto di compensazione possono essere adottate per le carni che abbiano formato oggetto di una comunicazione, della Commissione agli Stati membri, dopo un esame svolto dal comitato del codice doganale, sezione dei regimi doganali economici in conformità delle disposizioni dell'articolo 248 del codice, quando, in particolare, il richiedente possa dimostrare che l'applicazione del sistema della compensazione per equivalenza è necessaria per ragioni economiche e che l'autorità doganale comunichi il progetto delle procedure previste per il controllo dell'operazione.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

▼M12

5. Granturco

Il ricorso alla compensazione per equivalenza tra granturchi comunitari e granturchi non comunitari è possibile solo nei seguenti casi e alle seguenti condizioni:

1. Per il granturco da utilizzare nella fabbricazione di alimenti per animali, l'equivalenza è possibile purché venga istituito un sistema di controllo doganale per garantire l'utilizzazione del granturco non comunitario ai fini della trasformazione in alimenti per animali.
2. Per il granturco da utilizzare nella fabbricazione dell'amido e dei prodotti amilacei, l'equivalenza è possibile tra ogni varietà eccetto i granturchi ricchi in amilopectina (granturco o «Waxy maize») che sono equivalenti solamente tra loro.
3. Per il granturco da utilizzare nella fabbricazione dei prodotti delle semole, l'equivalenza è possibile tra ogni varietà eccetto i granturchi del tipo vitreo (granturco «Plata» del tipo duro, granturco «Flint») che sono equivalenti solamente tra loro.

6. Oli d'oliva

A. Il ricorso alla compensazione per equivalenza è autorizzato esclusivamente nei casi sotto specificati.

1. *Nel caso di olio d'oliva vergine:*

- a) tra olio d'oliva extra vergine comunitario di cui al codice NC 1509 10 90 e che corrisponde alla denominazione di cui al punto 1 lettera a) dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 (**), e olio d'oliva extra vergine non comunitario di cui allo stesso codice NC, solo nel caso in cui l'operazione di perfezionamento si concluda con l'ottenimento di olio d'oliva extravergine, di cui allo stesso codice NC e nei limiti rispettivi della categoria 1, lettera a) succitata;
- b) tra olio d'oliva vergine comunitario, di cui al codice NC 1509 10 90 che corrisponde alla denominazione di cui al punto 1, lettera b) dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, e olio d'oliva vergine non comunitario di cui allo stesso codice NC, solo nel caso in cui l'operazione di perfezionamento si concluda con l'ottenimento di olio d'oliva vergine, di cui allo stesso codice NC e nei limiti rispettivi della categoria 1, lettera b) succitata;
- c) tra olio d'oliva vergine corrente comunitario, di cui al codice NC 1509 10 90 che corrisponde alla denominazione di cui al punto 1, lettera c) dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE e olio d'oliva vergine corrente non comunitario di cui allo stesso codice NC, solo nel caso in cui il prodotto compensatore sia
 - olio d'oliva raffinato, di cui al codice NC 1509 90 00 e che corrisponde alla denominazione di cui al punto 2 dell'allegato succitato;
 - olio d'oliva, di cui al codice NC 1509 90 00 e che corrisponde alla denominazione di cui al punto 3 dell'allegato succitato, nei casi in cui esso sia ottenuto da un taglio con olio d'oliva vergine comunitario di cui al codice NC 1509 10 90;
- d) tra olio d'oliva vergine lampante comunitario di cui al codice NC 1509 10 10 e che corrisponde alla denominazione di cui al punto 1, lettera d) dell'allegato del regolamento 136/66/CEE e olio d'oliva vergine lampante non comunitario di cui allo stesso codice NC, solo nel caso in cui il prodotto compensatore sia:
 - olio d'oliva raffinato, di cui al codice NC 1509 90 00 e che corrisponde alla denominazione di cui al punto 2 dell'allegato succitato, oppure
 - olio d'oliva, di cui al codice NC 1509 90 00 e che corrisponde alla denominazione di cui al punto 3

(*) GU n. 172 del 30. 9. 1996, pag. 3025/66.

(**) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

▼M12

dell'allegato succitato quando quest'ultimo sia ottenuto da un taglio con olio d'oliva vergine comunitario di cui al codice NC 1509 10 90.

2. *Nel caso di olio ottenuto dal residuo della spremitura delle olive:*

tra olio d'oliva greggio comunitario di cui al codice NC 1510 00 10 e che corrisponde alla denominazione di cui al punto 4 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE e olio d'oliva greggio non comunitario di cui allo stesso codice NC, solo nel caso in cui il prodotto compensatore olio ottenuto dal residuo della spremitura delle olive, di cui al codice NC 1510 00 90 e che corrisponde alla denominazione di cui al punto 6 dell'allegato succitato, sia ottenuto da un taglio con olio d'oliva vergine comunitario di cui al codice NC 1509 10 90.

- B. I tagli di cui alla lettera A, punto 1, lettera c), secondo trattino e lettera d), secondo trattino, e punto 2 sono autorizzati con olio d'oliva vergine non comunitario utilizzato per identità solo nel caso in cui il dispositivo di controllo del regime permetta di accertare la percentuale di olio vergine non comunitario nel totale della miscela esportata.
- C. I prodotti compensatori devono essere confezionati in imballaggi immediati il cui contenuto sia di 220 l o meno. A titolo di deroga, nel caso di contenitori autorizzati di 20 tonnellate al massimo, le autorità doganali possono permettere l'esportazione degli oli indicati ai punti precedenti a condizione che venga effettuato un controllo sistematico della qualità e della quantità del prodotto esportato.
- D. Il controllo dell'equivalenza viene effettuato verificando i registri per quanto riguarda i quantitativi degli oli utilizzati nei tagli e, per quanto riguarda le diverse qualità, confrontando le caratteristiche tecniche dei campioni dell'olio non comunitario, prelevati a caso, al momento del vincolo della merce al regime, con le caratteristiche tecniche dei campioni di olio comunitario utilizzati al momento della lavorazione del prodotto compensatore in questione con le caratteristiche tecniche dei campioni prelevati nel punto di uscita effettivo al momento dell'esportazione dei prodotti compensatori.

Il prelievo dei campioni si effettua in conformità alle norme internazionali EN ISO 5555 (per quanto riguarda la campionatura) e EN ISO 661 (per quanto riguarda l'invio dei campioni al laboratorio e la preparazione degli stessi per le prove). L'analisi viene eseguita secondo i parametri di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2527/95 (**).

(*) GU n. L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.

(**) GU n. L 258 du 28. 10. 1995, pag. 49.

▼M8

ALLEGATO 79

ELENCO DEI PRODOTTI COMPENSATORI AI QUALI PUÒ APPLICARSI LA TASSAZIONE SPECIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 122, LETTERA a), PRIMO TRATTINO DEL CODICE

N. d'ordine	Codice NC e denominazione dei prodotti compensatori		Operazioni di perfezionamento da cui tali prodotti derivano
(1)	(2)		(3)
1	ex capitolo 2	Frattaglie commestibili	Ogni lavorazione e trasformazione
2	ex 0201 ex 0202 ex 0203 ex 0204 ex 0205	Cascami provenienti dalle operazioni indicate nella colonna 3	Condizionamento in porzioni di carni di animali del capitolo 1
3	0209 00 11 o 0209 00 10	Lardo	Macellazione di animali della specie suina; lavorazione e trasformazione della carne
4	0209 00 30	Grasso di maiale	Macellazione di animali della specie suina; lavorazione e trasformazione della carne
5	ex 0304	Cascami provenienti dalle operazioni indicate nella colonna 3	Taglio di blocchi di filetto congelati
6	ex 0305	Avanzi risultanti dalle operazioni di cui alla colonna 3	Affumicatura di pesci e loro affettatura
7	ex 0404	Siero di latte	Trasformazione del latte fresco
8	ex 0404	Siero di latte in polvere, senza aggiunta di zuccheri	Fabbricazione di lattosio dal siero di latte concentrato
9	ex 0407 00	Uova non fecondate	Incubazione e schiusa di uova — pulcini di un giorno
10	0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole e di questi peli	Ogni lavorazione e trasformazione
11	0503 00 00	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie	Ogni lavorazione e trasformazione
12	0504 00 00	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci	Macellazione e taglio di animali del capitolo 1
13	ex 0505 90 00	Polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti	Ogni lavorazione e trasformazione
14	0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna) gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; loro polveri e cascami	Ogni lavorazione e trasformazione
15	ex 0507	Corna, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi i cascami e le polveri; fanoni di balena e di animali simili, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi le barbe e i cascami	Ogni lavorazione e trasformazione
16	ex 0508 00 00	Polveri e cascami di conchiglie	Ogni lavorazione e trasformazione
17	ex 0508 00 00	Gusci di gamberetti	Separazione dei gusci dai gamberetti

▼M8

(1)	(2)		(3)
18	ex 0510 00	Sostanze animali utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio	Macellazione e taglio di animali del capitolo 1
19	0511 91 10	Avanzi di pesci	Ogni lavorazione e trasformazione
20	ex 0511 99 80	Teste non commestibili	Macellazione e taglio di animali del capitolo 1
21	ex 0511 99 80	Sangue	Macellazione di animali del capitolo 1
22	ex 0511 99	Cascami provenienti dalle operazioni indicate nella colonna 3	Macellazione di animali del capitolo 1 e ogni lavorazione e trasformazione della carne
23	ex 0511 99 80	Gusci d'uova	Separazione delle uova dai loro gusci
24	ex 0511 99 10	Ritagli di cotenne	Scotennamento di carne porcina
25	ex 0712	Cascami di ortaggi e piante mangerecce	Taglio, macinazione, polverizzazione e miscela di merci del codice NC 0712
26	ex 0713	Cascami di legumi da granella	Taglio, macinazione e polverizzazione di merci del codice NC 0713
27	ex 0901	Frammenti di caffè	Lavorazione e trasformazione di caffè greggio
28	0901 90 10	Bucce e pellicole di caffè	Torrefazione di caffè greggio
29	ex 0902 20 00 o ex 0902 40 00	Polvere di tè	Lavorazione e trasformazione di tè greggio; imballaggio in sacchetti per infusioni
30	ex 0904 20 39 ex 0904 20 90	Cascami di paprica	Mondatura, macinazione, polverizzazione e vaglio dei frutti essiccati del genere «capsicum»
31	1006 40 00	Rotture di riso	Lavorazione e trasformazione di riso
32	ex 1104	Cereali soltanto spezzati	Lavorazione e trasformazione di cereali
33	1104 30	Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	Lavorazione e trasformazione di cereali
34	1109 00 00	Glutine di frumento, anche allo stato secco	Lavorazione e trasformazione di frumento
35	ex 1209	Cascami di sementi di barbabietola (rotture, semi vuoti, semi di modesta capacità germinativa, semi non adatti alla semina meccanica)	Mondatura, vaglio, politura e maschiatura delle barbabietole da zucchero
36	ex 1213 00 00	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate	Lavorazione e trasformazione di cereali
37	1501 00 11 e 1501 00 19	Strutto e altri grassi di maiale	Macellazione di animali vivi della specie suina; lavorazione e trasformazione della carne
38	ex 1502 00	Sevi della specie bovina, ovina e caprina	Macellazione di animali della specie bovina, ovina e caprina; lavorazione e trasformazione della carne
39	ex 1504	Olio di pesce	Trasformazione di pesci in filetti
40	ex 1506	Altri grassi e oli animali	Sgrassamento di carne, ossa e cascami
41	ex 1515 21 90	Olio di germi di granturco	Trasformazione di granturco
42	ex 1520 00 00	Glicerolo greggio	Decomposizione e raffinazione di grassi e di oli del capitolo 15

▼M8

(1)	(2)		(3)
43	ex 1522 00	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	Ogni lavorazione e trasformazione
44	ex 1522 00 39	Stearina	Raffinazione di grassi e di oli del capitolo 15
45	ex 1522 00 91 ex 1522 00 99	Olio di cera Grasso di fumi e di vapori e argilla assorbente carica d'olio	Raffinazione, deacidificazione, decolorazione di olii vegetali grassi
46	ex 1702 30 99	Scarti di zuccheri d'amido	Trasformazione di granturco in glucosio
47	1703 10 00	Melassi di canna	Trasformazione di zuccheri
48	1802 00 00	Gusci o bucce, pellicole e altri residui di cacao	Fabbricazione di prodotti a base di cacao
49	ex 2102	Lieviti	Fabbricazione di birra
50	ex 2208 90 91 e ex 2208 90 99	Testa e coda di distillazione (alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol) e distillato di vino (testa e coda di distillazione, non concentrate)	Distillazione d'alcole etilico greggio dal vino da distillazione
51	ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari	Ogni lavorazione e trasformazione
52	2401 30 00	Coste, gambi, cascami di tabacco	Fabbricazione di sigarette, di sigarilli, di sigari o di tabacco da fumo, miscela di tabacchi
53	2525 30 00	Cascami di mica	Ogni lavorazione e trasformazione
54	2619 00	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio	Ogni lavorazione e trasformazione
55	2620	Ceneri e residui (diversi da quelli del codice NC 2619 00), contenenti metalli o composti metallici	Ogni lavorazione e trasformazione
56	2621 00 00	Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech	Ogni lavorazione e trasformazione
57	ex 2705 00 00	Gas	Cokificazione di carbone
58	ex 2706 00 00	Catrami di carbon fossile, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti	Cokificazione di carbone
59	ex 2707	Avanzi e residui della distillazione	Distillazione di fenoli
60	ex 2711 21 00 e ex 2711 29 00	Gas di deidrogenazione ed altri idrocarburi gassosi	Fabbricazione di polistirene dall'etilbenzene
61	2712 10 10	Vaselina greggia	Raffinazione della paraffina greggia
62	ex 2712 90	Residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.) anche colorati	Ogni lavorazione e trasformazione
63	ex 2713	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Ogni lavorazione e trasformazione
64	2806 10 00	Acido cloridrico	Fabbricazione di prodotti chimici diversi a base di spatofluoro, fluoruro di idrogeno, 2,6-di-isopropil-anilina, di silicotetracloruro oppure di acetanilide
65	2807 00 10	Acido solforico	Fabbricazione di solfamidi

▼M8

(1)	(2)		(3)	
66	2811 21 00	Diossido di carbonio	1. Fabbricazione di birra 2. Fabbricazione d'alcole etilico e bevande alcoliche	
67	ex 2811 19	Acido esafluorosilicico (acido fluorosilicico)	Trasformazione di spatofluoro in fluoruro di idrogeno	
68	ex 2812 10 90	Tetracloruro di silicio	Fabbricazione dal silicio di silani, di siliconi e di prodotti a base di queste sostanze	
69	ex 2825 90 10	Idrossido di calcio	Trasformazione di carburo di calcio in acetilene e cianamide di calcio	
▼M12	69 bis	ex 2827 51 00	Soluzione di bromuro di potassio	Trasformazione per idrolisi alcalina di 1,3-bromocloropropano del codice NC 2903 49 80
▼M8	70	2833 29 50	Solfato di ferro	Fabbricazione di lamiere di ferro o di acciaio, semplicemente laminate a freddo a partire da sbocchi per lamiere
71	ex 2833 29 90	Solfato di calcio	Trasformazione di spatofluoro in fluoruro di idrogeno	
72	ex 2846 90 00	Ossido di gadolinio	Ricupero di gallio e di ossido di gallio a partire da «scrap» (residui) (= residui di lavorazione del composto «ossido di gadolinio e di gallio», $Gd_3Ga_5O_{12}$)	
73	2902 30 90	Toluene	Fabbricazione di polistirolo dall'etilbenzene	
74	ex 2902 90 90	Alfa-Metilstirene	Fabbricazione di acetone o di fenolo dal cumene	
75	2903	Derivati alogenati degli idrocarburi	Fabbricazione di prodotti a base di fluoruro di idrogeno	
76	2904	Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi	Fabbricazione di prodotti a base di fluoruro di idrogeno	
77	2905 11 00	Metanolo	Fabbricazione di alcoli grassi industriali	
78	2909	Eteri, eteri-alcoli e altri prodotti del codice NC 2909	Fabbricazione di prodotti a base di idrochinone	
79	2915 21 00	Acido acetico	Fabbricazione di vitamine dall'anidride acetica	
80	ex 3503 00	Residui di gelatina	Trasformazione di gelatine farmaceutiche in capsule	
81	ex 3801 10 00	Polvere di grafite	Fabbricazione di elettrodi in grafite per forni elettrici a fusione	
82	ex 3805 90 00	Dipentene greggio	Fabbricazione di anidroperossidi di pimegni, di acetato di (1R, 2R, 4R)-bornile (acetato di isobornile), di canfora o canfene a partire da alfa-pineni	
83	ex 3806 90 00	Essenza di colofonia e olio di colofonia	Fabbricazione di saponi di colofonia, di sodio e di potassio da colofonia	
84	ex 3815	Catalizzatori, non utilizzabili	Produzione dei catalizzatori a partire da silicato d'alluminio	
85	ex 3823 12 ex 3823 13 ex 3823 19	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione	1. Raffinazione di grassi e di oli del capitolo 15 2. Distillazione frazionata di acidi grassi	

▼M8

(1)	(2)	(3)	
86	ex 3823 11 00 ex 2915 70	Acido stearico	Fabbricazione di acido erucico
87	ex 3824 90 60	Penicillina, impura (residui di vagliatura)	Fabbricazione di medicinali
88	ex 3824 90 90	Oli di flemma	Fabbricazione d'alcole etilico e bevande alcoliche
89	ex 3824 90 90	Olio di canfora	Fabbricazione di canfora da alfa-pinene
90	ex 3824 90 90	Residui della decaffeinizzazione (miscuglio di cera di caffè, di caffeina greggia e di acqua) e caffeina greggia	Decaffeinizzazione di caffè
91	ex 3824 90 90	Residui dell'arrostimento del gesso	Fabbricazione di fluoruro di idrogeno, fluoruri e criolite dallo spatofluoro
92	ex 3824 90 90	Melasse, dezuccherate	Fabbricazione di acido citrico a partire dagli zuccheri bianchi
93	ex 3824 90 90	Residui della trasformazione di sorbosico	Fabbricazione di acido ascorbico a partire dal glucosio
94	ex 3824 90 90	Solfuri di potassio in soluzione	Fabbricazione di acido di-idro-ossistearico dall'olio di ricino greggio
95	ex 3824 90 90	Residui della fabbricazione di cumolo (cumene)	Fabbricazione di acetone, fenolo e alfa-metilstirolo
96	ex 3824 90 90	Residui	Fabbricazione di 1,4-butanidiolo, di 1,4-butenediolo e di tetraidrofuranolo a partire da metanolo nonché fabbricazione di pentan-1,5-diolo e esan-1,6-diolo a partire da miscele di diolo
97	ex 3824 90 90	Cascami, miscugli di caffeina, di cera di caffè, d'acqua e d'impurità («effluents»)	Decaffeinizzazione e trattamento specifico destinati ad attenuare le proprietà stimolanti del caffè
98	ex 3824 90 90	Micelle gluconiche e acqua madre	Fabbricazione di acido gluconico, dei suoi sali ed esteri a partire da sciroppo di glucosio
99	ex 3915	Cascami e rottami di materie plastiche	Ogni lavorazione e trasformazione
100	ex 4004 00 00	Cascami e ritagli di gomma non indurita; rottami di lavori di gomma non indurita utilizzabili esclusivamente per il recupero della gomma	Ogni lavorazione e trasformazione
101	4017 00 19	Cascami, polveri e rottami di ebanite	Ogni lavorazione e trasformazione
102	ex 4101 4102 e 4103	Pelli gregge (fresche, salate, secche, passate per calce, piclate), comprese quelle di ovini munite del vello	Scuoitura di animali del capitolo 1
103	ex 4104 39 10	Cascami di pelli di bovini	Ogni lavorazione e trasformazione
104	4110 00 00	Ritagli ed altri avanzi di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, e di pelli conciate o pergamentate, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio e di pelli; segatura, polvere e farina di cuoio e di pelli	Ogni lavorazione e trasformazione
105	4302 20 20	Cascami e ritagli, non cuciti	Fabbricazione di pellicceria
106	ex capitolo 44	Cascami e scarti di legno, compresa la segatura	Ogni lavorazione e trasformazione
107	ex 4501	Cascami di sughero, sughero frantumato, granulato o polverizzato	Ogni lavorazione e trasformazione

▼M8

(1)	(2)		(3)
108	4707	Avanzi e rifiuti di carta e di cartone; vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta	Ogni lavorazione e trasformazione
109	ex sezione XI	Tessuti e maglieria lavorati o trasformati con difetti evidenti (detti di «seconda scelta»)	Lavorazione e trasformazione di tessuti e di maglieria di tutti i tipi
110	5003	Cascami di seta, compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati	Ogni lavorazione e trasformazione
111	5103	Cascami di lana e di peli (fini o grossolani), esclusi gli sfilacciati	Ogni lavorazione e trasformazione
112	5104 00 00	Sfilacciati di lana e di peli (fini o grossolani)	Ogni lavorazione e trasformazione
113	5202	Cascami di cotone (compresi gli sfilacciati) non pettinati né cardati	Ogni lavorazione e trasformazione
114	ex 5301	Stoppa e cascami di ramiè (compresi gli sfilacciati)	Ogni lavorazione e trasformazione
115	ex 5302	Stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)	Ogni lavorazione e trasformazione
116	ex 5303	Stoppe e cascami di fibre (compresi gli sfilacciati)	Ogni lavorazione e trasformazione
117	ex 5304	Cascami di fibre (compresi gli sfilacciati)	Ogni lavorazione e trasformazione
118	ex 5305	Stoppa e cascami d'abaca (compresi gli sfilacciati)	Ogni lavorazione e trasformazione
119	ex 5305	Stoppa e cascami di ramiè (compresi gli sfilacciati)	Ogni lavorazione e trasformazione
120	ex 5503 e ex 5504	Fibre poliacriliche e di viscosa (di qualità inferiore) con difetti evidenti	Fabbricazione di fibre tessili poliacriliche e di viscosa
121	5505	Cascami di fibre sintetiche o artificiali (compresi le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati)	Ogni lavorazione e trasformazione
122	6310	Stracci, spago, corde e funi, sotto forma di avanzi o di oggetti fuori uso	Ogni lavorazione e trasformazione
123	7001 00 10	Residui di vetreria ed altri avanzi e rottami di vetro	Ogni lavorazione e trasformazione
124	ex 7019	Cascami di fili di fibre tessili di vetro a filamento continuo	Tessitura
125	ex 7019	Tessuti di fibre di vetro con evidenti difetti	Tessitura di fili di fibre di vetro
126	7105	Polveri e residui di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) e di pietre sintetiche	Ogni lavorazione e trasformazione
127	ex 7112	Ceneri di oreficeria e altri cascami e rottami di metalli preziosi	Ogni lavorazione e trasformazione
128	ex 7202 21 e ex 7202 29 00	Resti di setacciatura di ferro-silicio	Fabbricazione di tetracloruro e di diossido di silicio
129	7204	Rottami e cascami di ghisa, di ferro o acciaio (rottami), cascami lingottati di ferro o acciaio	Ogni lavorazione e trasformazione

▼M8

(1)	(2)	(3)	
130	ex 7208 e ex 7211	Resti di acciaio non legato provenienti dal taglio di nastri larghi a caldo	Fabbricazione di nastri larghi a caldo a partire da lingotti o da bramme laminate d'acciaio non legato
131	ex 7218 ex 7222 ex 7224 e ex 7228	Resti di barre di acciaio legato riutilizzabili	Fabbricazione di viti, bulloni o dadi a partire da barre d'acciaio legato
132	ex 7219 ex 7220 ex 7225 e ex 7226	Resti di acciaio legato provenienti dal taglio di nastri larghi a caldo	Fabbricazione di nastri a caldo a partire da lingotti o da bramme laminate di acciaio legato
133	ex 7225 e ex 7226	Resti di acciaio legato provenienti dal taglio di lamiere dette «magnetiche»	Fabbricazione di trasformatori a partire da lamiere dette «magnetiche»
134	ex 7226	Resti di acciaio legato provenienti dal taglio di nastri detti «magnetici»	Fabbricazione di trasformatori a partire da nastri di acciaio detti «magnetici»
135	ex 7308	Guide di sicurezza saldate (denominate giunte di sicurezza)	Fabbricazione di guide di sicurezza a partire da reggette
136	7404 00	Cascami e rottami di rame	Ogni lavorazione e trasformazione
137	7503 00	Cascami e rottami di nichel	Ogni lavorazione e trasformazione
138	7602 00	Cascami e rottami di alluminio	Ogni lavorazione e trasformazione
139	7802 00 00	Cascami e rottami di piombo	Ogni lavorazione e trasformazione
140	ex 7804 11 00	Resti riutilizzabili di fogli di piombo placcati da entrambi i lati	Fabbricazione di fogli di piombo placcati da entrambi i lati, per usi fotografici, a partire da fogli di vinile e da carta da placcatura
141	7902 00 00	Cascami e rottami di zinco	Ogni lavorazione e trasformazione
142	8002 00 00	Cascami e rottami di stagno	Ogni lavorazione e trasformazione
143	8101 91 90	Cascami e rottami di tungsteno (wolframio)	Ogni lavorazione e trasformazione
144	8102 91 90	Cascami e rottami di molibdeno	Ogni lavorazione e trasformazione
145	8103 10 90	Cascami e rottami di tantalio	Ogni lavorazione e trasformazione
146	8104 20 00	Cascami e rottami di magnesio (comprese le torniture non calibrate)	Ogni lavorazione e trasformazione
147	ex 8105 ex 8106 ex 8107 ex 8108 ex 8109 ex 8110 ex 8111 e ex 8112	Cascami e rottami di altri metalli comuni	Ogni lavorazione e trasformazione
148	ex capitolo 84 ex capitolo 85 ex 8708 ex capitolo 90	Pezzi smontati e pezzi danneggiati oppure resi inutilizzabili durante le operazioni di perfezionamento	Fabbricazione di macchine ed apparecchi. Veicoli, attrezzature, articoli elettronici, strumenti di misura, di controllo e di precisione nonché relativa modifica o conversione per altre caratteristiche tecniche
149	capitolo (SIC! capitoli) 84, 85, 86, 88 e 90	Pezzi e parti di ricambio nonché parti di macchine, apparecchi, veicoli per strade ferrate, aeromobili ed altre apparecchiature	Riparazione o revisione (aggiustaggio e pulitura con procedimenti elettrici o meccanici) nonché riattamento (sostituzione di pezzi funzionanti) di macchine, apparecchi, veicoli per strade ferrate, aeromobili ed altre apparecchiature

▼M8


(1)	(2)		(3)
150	8708	Parti e accessori di autoveicoli	Adattamento di autoveicoli per usi particolari

▼B

ALLEGATO 80

ESEMPI DI CALCOLO RELATIVI ALLA RIPARTIZIONE DELLE MERCI D'IMPORTAZIONE
TRA I PRODOTTI COMPENSATORI

(articoli da 591 a 594)





INTRODUZIONE ALL'ALLEGATO 80

1. Il presente allegato è stato redatto per facilitare l'applicazione degli articoli da 591 a 594.
2. Da notare che la ripartizione delle merci d'importazione tra i prodotti compensatori deve essere effettuata soltanto nei casi in cui la determinazione dell'importo dell'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 121 del codice la comporti.

Pertanto:

- quando tutti i prodotti compensatori ricevano una destinazione doganale che non implica la ricolazione dei dazi all'importazione,
oppure
- quando la riscossione di dazi all'importazione si riferisca soltanto ai prodotti compensatori che beneficiano della tassazione di cui all'articolo 122 del codice, dette modalità di calcolo non vengono applicate.

3. La quantità di prodotti compensatori da ottenere è determinata in funzione dei tassi di rendimento previsti.
4. L'aggiunta di merci comunitarie durante il processo di fabbricazione non viene presa in considerazione non avendo alcuna influenza sulla ripartizione stessa delle merci d'importazione tra i prodotti compensatori.

I. Articolo 592: Chiave quantitativa (prodotti compensatori)

a) *Merci d'importazione:*

100 kg A

b) *Prodotti compensatori:*

90 kg B

c) *Obbligazione doganale sorta per:*

20 kg B

d) *Quantità di merci d'importazione corrispondente alla quantità di B per la quale è sorta l'obbligazione doganale:*

$20/90 \times 100 \text{ kg} = 22,22 \text{ kg A}$

II. Articolo 593: Chiave quantitativa (merci d'importazione)

a) *Merci d'importazione:*

100 kg A

b) *Prodotti compensatori:*

80 kg B, in cui si ritrovano 80 kg A

10 kg C, in cui si ritrovano 10 kg A

5 kg D, in cui si ritrovano 5 kg A

Totale: 95 kg A

c) *Base di ripartizione in kg A:*

B: $80/95 \times 100 \text{ kg} = 84,21 \text{ kg A}$

C: $10/95 \times 100 \text{ kg} = 10,53 \text{ kg A}$

D: $5/95 \times 100 \text{ kg} = 5,26 \text{ kg A}$

Totale: 100,00 kg A

d) *Obbligazione doganale sorta per:*

1) 10 kg B

2) 5 kg D

▼B

A. SENZA L'ARTICOLO 122 DEL CODICE

Quantità di merci d'importazione corrispondente alla quantità di B per cui è sorta l'obbligazione doganale:

$$\begin{aligned} \text{B: } & 10/80 \times 84,21 \text{ kg} = 10,53 \text{ kg A} \\ \text{D: } & 5/5 \times 5,26 \text{ kg} = \underline{5,26 \text{ kg A}} \\ \text{Totale: } & 15,79 \text{ kg A} \end{aligned}$$

B. CON L'ARTICOLO 122 DEL CODICE

D figura nell'elenco di cui all'articolo 122

i) *Quantità di merci d'importazione corrispondente alla quantità di B per cui è sorta l'obbligazione doganale:*

$$10/80 \times 84,21 \text{ kg} = 10,53 \text{ kg A}$$

ii) *Parte di D che può beneficiare della tassazione di cui all'articolo 121/articolo 122*

Conformemente all'articolo 122, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, la tassazione «specifica» del prodotto D viene calcolata al massimo per la parte di prodotto D che corrisponde, proporzionalmente, alla parte esportata degli altri prodotti compensatori (non compresi nell'elenco).

— Quantità di prodotti esportati in kg A:

$$\begin{aligned} \text{B: } & 70 \text{ kg} = 70/80 \times 84,21 = 73,68 \text{ kg A} \\ \text{C: } & 10 \text{ kg} = 10/10 \times 10,53 = \underline{10,53 \text{ kg A}} \\ \text{Totale: } & 84,21 \text{ kg A} \end{aligned}$$

— Percentuale esportata:

$$[84,21/(100 - 5,26)] \times 100 \% = 88,89 \%$$

— Tassazione articolo 122:

$$88,89 \% \times 5 \text{ kg D} = 4,44 \text{ kg D}$$

— Tassazione articolo 121:

$$5 \text{ kg} - 4,44 \text{ kg} = 0,56 \text{ kg D} = 0,56 \frac{\times 5,26}{5} = 0,59 \text{ kg A}$$

iii) *Tassazione totale:*

— articolo 122: 4,4 kg D

— articolo 121: 0,59 kg A + 10,53 kg A = 11,02 kg A

III. **Articolo 594: Chiave valore**

a) *Merci d'importazione:*

100 kg A

b) *Quantità e valori dei prodotti compensatori:*

80 kg B a 20/kg ecu = ecu 1 600

10 kg C a 12/kg ecu = ecu 120

5 kg D a 5/kg ecu = ecu 25 (D è compreso nell'elenco di cui all'articolo 122)

Totale: ecu 1 745

c) *Base di ripartizione in kg A:*

B: $1\ 600/1\ 745 \times 100 \text{ kg} = 91,69 \text{ kg A}$

C: $120/1\ 745 \times 100 \text{ kg} = 6,88 \text{ kg A}$

D: $25/1\ 745 \times 100 \text{ kg} = \underline{1,43 \text{ kg A}}$

Totale: 100,00 kg A

▼B

d) *Obbligazione doganale sorta per:*

- 1) 10 kg B
- 2) 5 kg D

A. SENZA L'ARTICOLO 122 DEL CODICE

Quantità di merci d'importazione corrispondente alla quantità di B per cui è sorta l'obbligazione doganale:

$$10/80 \times 91,69 \text{ kg} = 11,46 \text{ kg A}$$

B. CON L'ARTICOLO 122 DEL CODICE A

D figura nell'elenco di cui all'articolo 122.

i) *Quantità di merci d'importazione corrispondente alla quantità di B per cui è sorta l'obbligazione doganale:*

$$10/80 \times 91,69 \text{ kg} = 11,46 \text{ kg A}$$

ii) *Parte di D che può beneficiare della tassazione di cui all'articolo 122/articolo 121:*

Conformemente all'articolo 122, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, la tassazione «specifica» del prodotto D viene calcolata al massimo per la parte di prodotto D che corrisponde, proporzionalmente, alla parte esportata degli altri prodotti compensatori (non compresi nell'elenco).

— Valore della parte di prodotti compensatori esportati:

$$\text{B: } 70 \times \text{ecu } 20 = \text{ecu } 1\,400$$

$$\text{C: } 10 \times \text{ecu } 12 = \frac{\text{ecu } 120}{}$$

$$\text{Totale: } \text{ecu } 1\,520$$

— Percentuale esportata:

$$[1\,520 / (1\,745 - 25)] \times 100 \% = 88,37 \%$$

— Tassazione articolo 122:

$$88,37 \% \times 5 \text{ kg} = 4,42 \text{ kg D}$$

— Tassazione articolo 121:

$$5 \text{ kg} - 4,42 \text{ kg} = 0,58 \text{ kg D} = 0,58 \times \frac{1,43}{5} = 0,17 \text{ kg A}$$

iii) *Tassazione totale:*

— Articolo 122: 4,42 kg D

— Articolo 121: 0,17 kg A + 11,46 kg A = 11,63 kg A



ALLEGATO 81

COMUNITÀ EUROPEA		INF5 ORIGINALE	BOLLETTINO D'INFORMAZIONE N. A / 0 0 0 0 0 0 PERFEZIONAMENTO ATTIVO TRAFFICO TRIANGOLARE												
1. Titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo <input type="checkbox"/>	Persona da contattare		2. Importatore autorizzato a vincolare al regime le merci designate nella casella 4 Persona da contattare	3. Autorizzazione rilasciata a il <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">giorno</td><td style="text-align: center;">mese</td><td style="text-align: center;">anno</td></tr></table> con il n. e valido fino al <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">giorno</td><td style="text-align: center;">mese</td><td style="text-align: center;">anno</td></tr></table> incluso				giorno	mese	anno				giorno	mese
giorno	mese	anno													
giorno	mese	anno													

UTILIZZAZIONE DEL BOLLETTINO D'INFORMAZIONE

- A. L'originale e le tre copie debitamente compilati (caselle da 1 a 8) devono essere depositati in un ufficio d'appuramento a corredo della dichiarazione di esportazione anticipata dei prodotti compensatori corrispondenti alle merci designate nella casella 4. Questo ufficio compila la casella 9, conserva la copia n. 1 e rinvia l'originale e le altre copie con i prodotti compensatori.
- B. L'originale e le copie n. 2 e 3 devono in seguito essere presentati all'ufficio doganale di uscita del territorio doganale della Comunità. Questo ufficio compila la casella 10 e restituisce l'originale e le due copie alla persona che li ha presentati.
- C. L'originale e le copie n. 2 e 3 devono in seguito essere presentati all'ufficio di vincolo a corredo della dichiarazione di vincolo al regime delle merci d'importazione. Questo ufficio compila le caselle da 11 a 14, restituisce l'originale al dichiarante, conserva la copia n. 2 ed invia la copia n. 3 all'ufficio doganale indicato nella casella 7.

4. Designazione delle merci d'importazione da vincolare al regime		5. Codice NC delle merci						
		6. Quantità netta						
7. Nome e indirizzo dell'ufficio doganale che controlla il regime		8. Nome e indirizzo dell'ufficio doganale designato in cui le merci figuranti nella casella 4 saranno vincolate al regime						
INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'ESPORTAZIONE								
9. La dichiarazione di esportazione anticipata dei prodotti compensatori corrispondenti alle merci designate nella casella 4 è stata accettata il <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">giorno</td><td style="text-align: center;">mese</td><td style="text-align: center;">anno</td></tr></table>					giorno	mese	anno	Timbro
giorno	mese	anno						
Ultimo giorno per l'importazione <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">giorno</td><td style="text-align: center;">mese</td><td style="text-align: center;">anno</td></tr></table>					giorno	mese	anno	
giorno	mese	anno						
Misure d'identificazione adottate								
Ufficio doganale che ha accettato la dichiarazione di esportazione								
10. I prodotti compensatori hanno lasciato il territorio doganale della Comunità		Timbro						
il <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">giorno</td><td style="text-align: center;">mese</td><td style="text-align: center;">anno</td></tr></table>					giorno	mese	anno	
giorno	mese	anno						
Osservazioni:								
Ufficio doganale di uscita								
INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'IMPORTAZIONE								
11. La dichiarazione di vincolo al regime delle merci designate régime des marchandises nella casella 4 è accettata il <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">giorno</td><td style="text-align: center;">mese</td><td style="text-align: center;">anno</td></tr></table>					giorno	mese	anno	Timbro
giorno	mese	anno						
Osservazioni:		12. Quantità netta						
Ufficio doganale dove le merci sono vincolate al regime		13. Valore in dogana						
		14. Moneta						

▼B**NOTE****A. Note generali**

1. La parte del bollettino costituita dalle caselle da 1 a 8 deve essere compilata dal titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo.
2. Il formulario deve essere compilato in modo leggibile e indelebile, preferibilmente a macchina. Esso non deve contenere né cancellature né alterazioni. Le modifiche da apportarvi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore del bollettino ed accettata dall'autorità doganale emittente.

B. Note particolari relative alle caselle indicate qui di seguito:

1. Indicare il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo, compreso l'eventuale codice postale e lo Stato membro. Quando si tratti di una persona e giuridica indicare anche il funzionario responsabile.
 - 2.
 4. Designare le merci d'importazione come stabilito nell'autorizzazione.
La quantità deve essere indicata in unità del sistema metrico decimale: kg netti, litri, metri, m², ecc.
 14. Le monete nazionali sono indicate con le seguenti sigle:
 - BEF per i franchi belgi
 - FRF per i franchi francesi
 - LUF per i franchi lussemburghesi
 - DKK per le corone danesi
 - GBP per le lire sterline
 - ESP per le pesete spagnole
 - PTE per gli scudi portoghesi
 - DEM per i marchi tedeschi
 - ITL per le lire italiane
 - NLG per i fiorini olandesi
 - IEP per le lire irlandesi
 - GRD per le dracme greche
- ⁽¹⁾
- ATS per gli scellini austriaci
 - FIM per i marchi finlandesi
 - SEK per le corone svedesi ◀

►⁽¹⁾ **A1**

▼B**NOTE****A. Note generali**

1. La parte del bollettino costituita dalle caselle da 1 a 8 deve essere compilata dal titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo.
2. Il formulario deve essere compilato in modo leggibile e indelebile, preferibilmente a macchina. Esso non deve contenere né cancellature né alterazioni. Le modifiche da apportarvi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore del bollettino ed accettata dall'autorità doganale emittente.

B. Note particolari relative alle caselle indicate qui di seguito:

1. Indicare il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo, compreso l'eventuale codice postale e lo Stato membro. Quando si tratti di una persona e giuridica indicare anche il funzionario responsabile.
 - 2.
 4. Designare le merci d'importazione come stabilito nell'autorizzazione.
La quantità deve essere indicata in unità del sistema metrico decimale: kg netti, litri, metri, m², ecc.
 14. Le monete nazionali sono indicate con le seguenti sigle:
 - BEF per i franchi belgi
 - FRF per i franchi francesi
 - LUF per i franchi lussemburghesi
 - DKK per le corone danesi
 - GBP per le lire sterline
 - ESP per le pesete spagnole
 - PTE per gli scudi portoghesi
 - DEM per i marchi tedeschi
 - ITL per le lire italiane
 - NLG per i fiorini olandesi
 - IEP per le lire irlandesi
 - GRD per le dracme greche
 - ATS per gli scellini austriaci
- ⁽¹⁾
- ATS per gli scellini austriaci
 - FIM per i marchi finlandesi
 - SEK per le corone svedesi ◀

►⁽¹⁾ **A1**

▼B**NOTE****A. Note generali**

1. La parte del bollettino costituita dalle caselle da 1 a 8 deve essere compilata dal titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo.
2. Il formulario deve essere compilato in modo leggibile e indelebile, preferibilmente a macchina. Esso non deve contenere né cancellature né alterazioni. Le modifiche da apportarvi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore del bollettino ed accettata dall'autorità doganale emittente.

B. Note particolari relative alle caselle indicate qui di seguito:

1. Indicare il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo, compreso l'eventuale codice postale e lo Stato membro. Quando si tratti di una persona e giuridica indicare anche il funzionario responsabile.
- 2.
4. Designare le merci d'importazione come stabilito nell'autorizzazione.
La quantità deve essere indicata in unità del sistema metrico decimale: kg netti, litri, metri, m², ecc.
14. Le monete nazionali sono indicate con le seguenti sigle:
 - BEF per i franchi belgi
 - FRF per i franchi francesi
 - LUF per i franchi lussemburghesi
 - DKK per le corone danesi
 - GBP per le lire sterline
 - ESP per le pesete spagnole
 - PTE per gli scudi portoghesi
 - DEM per i marchi tedeschi
 - ITL per le lire italiane
 - NLG per i fiorini olandesi
 - IEP per le lire irlandesi
 - GRD per le dracme greche
- ▶⁽¹⁾
 - ATS per gli scellini austriaci
 - FIM per i marchi finlandesi
 - SEK per le corone svedesi ◀

▶⁽¹⁾ **A1**

▼B**DISPOSIZIONI RELATIVE AL BOLLETTINO DI INFORMAZIONI INF 5**

1. Il formulario su cui è redatto il bollettino INF 5 è stampato su carta priva di paste meccaniche, collata bianca per scrittura, del peso compreso tra 40 e 65 g/m².
2. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm.
3. Spetta agli Stati membri procedere alla stampa del formulario che è munito di un numero di serie destinato a contraddistinguerlo.
4. Il formulario è stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dalle autorità doganali dello Stato membro dal quale proviene il bollettino d'informazioni. Le caselle da 1 a 8 sono compilate in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dall'autorità doganale dello Stato membro dal quale proviene il bollettino. Le autorità doganale dello Stato membro che deve fornire le informazioni o che deve utilizzarle possono chiedere la traduzione dei dati figuranti nei formulari loro presentati nella lingua o in una delle lingue ufficiali di questo Stato membro.



Verso dell'originale

13. RICHIESTA DI CONTROLLO A POSTERIORI L'autorità doganale sottoindicata chiede il controllo dell'autenticità del presente bollettino d'informazioni e dell'esattezza delle menzioni in esso contenute. Luogo: Data: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>giorno</td><td>mese</td><td>anno</td><td colspan="3"></td></tr></table> Timbro: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> Firma:								giorno	mese	anno										Autorità doganale
giorno	mese	anno																		
14. RISULTATO DEL CONTROLLO Il controllo effettuato dalla sottoindicata autorità doganale ha permesso di constatare che il presente bollettino d'informazioni (1): <input type="checkbox"/> è stato vidimato dall'autorità doganale indicata e che le menzioni in esso contenute sono esatte <input type="checkbox"/> dà luogo alle osservazioni qui allegate Luogo: Data: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>giorno</td><td>mese</td><td>anno</td><td colspan="3"></td></tr></table> Timbro: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> Firma:								giorno	mese	anno										Autorità doganale
giorno	mese	anno																		

(1) Mettere una nella casella applicabile.**NOTE****A. Note generali**

- La parte del bollettino che costituisce la domanda d'informazioni (caselle da 1 a 7) deve essere compilata dal titolare della autorizzazione di perfezionamento attivo o dall'autorità doganale che richiede le informazioni.
- Il formulario deve essere compilato in modo leggibile ed indelebile, preferibilmente a macchina. Esso non deve contenere né cancellature né alterazioni. Le modifiche da apportarvi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore del bollettino e vidimata dall'autorità doganale.

B. Note particolari relative alle rubriche indicate qui di seguito

- Indicare il nome e l'indirizzo completo, compresi l'eventuale codice postale e lo Stato membro. Questa rubrica non va compilata quando la domanda è presentata dall'autorità doganale dello Stato membro che richiede le informazioni.
- Indicare l'autorità doganale con l'indirizzo completo, compresi l'eventuale codice postale e lo Stato membro, a cui è presentata la domanda.
- Indicare il nome e l'indirizzo completo, compresi l'eventuale codice postale e lo Stato membro, dell'autorità doganale che richiede le informazioni. Questa rubrica non va compilata quando la domanda è fatta dal titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo.
- Indicare il numero, la natura, le marche e i contrassegni numerici dei colli. Per i prodotti e le merci non imballati indicare il numero degli oggetti o, all'occorrenza, «alla rinfusa».
Indicare i prodotti e le merci secondo la loro denominazione usuale o commerciale o secondo la loro denominazione tariffaria.
- La quantità deve essere indicata in unità del sistema metrico decimale: kg, litri, metri, m², ecc.
- Gli importi sono indicati in moneta nazionale, con iscrizione di una sola cifra per casella. L'ultima e la penultima casella sono riservate alle eventuali frazioni di unità.

L'importo relativo al prelievo agricolo da indicare in questa casella deve essere calcolato nel modo seguente:

- moltiplicare il tasso di prelievo espresso in ecu per la quantità imponibile,
- moltiplicare il risultato ottenuto per il coefficiente monetario,
- convertire il risultato in moneta nazionale.

Quando l'autorità doganale disponga già del tasso in moneta nazionale, compreso il coefficiente monetario, detto tasso viene moltiplicato per la quantità imponibile.

Lo Stato membro nel quale i prodotti sono immessi in libera pratica converte l'importo che figura sul bollettino servendosi del tasso di cambio applicabile per determinare il valore in dogana.

Le monete nazionali sono indicate con le seguenti sigle:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| — BEF per i franchi belgi | — DKK per le corone danesi |
| — DEM per i marchi tedeschi | — GRD per le dracme greche |
| — ESP per le pesete spagnole | — FRF per i franchi francesi |
| — IEP per le lire irlandesi | — ITL per le lire italiane |
| — LUF per i franchi lussemburghesi | — NLG per i fiorini olandesi |
| — PTE per gli scudi portoghesi | — ATS per i scellini austriaci |
| ▶ (1) — FIM per i marchi finlandesi ◀ | ▶ (2) — SEK per le corone svedesi ◀ |
| — GBP per le lire sterline | |

▶ (1) **A1**▶ (2) **A1**



ALLEGATO 83

TRASFERIMENTO DI MERCI O PRODOTTI VINCOLATE(I) AL REGIME NEL QUADRO DEL PASSAGGIO DAL TITOLARE DI UN'AUTORIZZAZIONE AL TITOLARE DI UNA SECONDA AUTORIZZAZIONE

1. Per il trasferimento di prodotti o merci dal titolare di una autorizzazione al titolare di un'altra autorizzazione, deve essere compilato, un formulario corrispondente al modello predisposto in conformità agli articoli da 205 a 215 del presente regolamento sui fogli 1, 4 e 5 e un esemplare supplementare identico all'esemplare 1 del DAU.
2. Prima di procedere al trasferimento delle merci o dei prodotti, l'ufficio di controllo del titolare della prima autorizzazione è informato, nella forma da esso stabilita, del trasferimento previsto, in modo da poter effettuare, all'occorrenza, i controlli che esso ritenga necessari.
3. L'esemplare 1 è conservato dal primo titolare (da cui le merci o i prodotti sono spediti) unitamente alle sue scritture perfezionamento attivo.
4. Gli altri esemplari accompagnano i prodotti o le merci.
5. Al momento dall'arrivo delle merci, il titolare della seconda autorizzazione (verso il quale i prodotti o le merci sono trasferiti) informa il suo ufficio di controllo, nella forma da esso stabilita, del trasferimento effettuato, e conserva l'esemplare supplementare con le sue scritture perfezionamento attivo.
6. Gli esemplari 4 e 5 sono inviati dal titolare della seconda autorizzazione al suo ufficio di controllo. Questo ufficio conserva l'esemplare 4 e rinvia l'esemplare 5, dopo averlo vistato, all'ufficio di controllo del titolare della prima autorizzazione. Questa restituzione può essere effettuata, all'occorrenza, mensilmente e in modo globalizzato.

Appendice

Il formulario di cui al paragrafo 1 del presente allegato, utilizzato per trasferire merci dal titolare di una prima autorizzazione al titolare di una seconda autorizzazione, deve recare nelle caselle corrispondenti le indicazioni figuranti qui di seguito. Le altre caselle non sono da compilare qualora i titolari delle autorizzazioni forniscono mensilmente i dati richiesti a fini statistici. In caso contrario l'autorità doganale può o far compilare altre caselle, o prevedere copie supplementari a fini statistici.

2. *Speditore*: indicare il cognome e il nome o la ragione sociale nonché l'indirizzo del titolare della prima autorizzazione, seguito dal numero dell'autorizzazione e dal nome dello Stato membro emittente.
3. *Formulari*: indicare il numero d'ordine del «pacchetto» e il numero totale di «pacchetti» utilizzati.
Se la dichiarazione riguarda un unico articolo (cioè quando si debba compilare una sola casella «designazione delle merci», non indicare nulla in questa casella n. 3 ed apporre la cifra «1» nella casella n. 5.
5. *Articoli*: indicare il numero totale degli articoli dichiarati dall'interessato in tutti i formulari o formulari complementari utilizzati. Il numero degli articoli deve corrispondere al numero di caselle «designazione delle merci» da compilare.
8. *Destinatario*: indicare il cognome e il nome o la ragione sociale nonché l'indirizzo del titolare della seconda autorizzazione.
15. *Paese di spedizione*: indicare il nome dello Stato membro da dove le merci sono spedite.
31. *Colli e descrizione delle merci; marche e numeri — numero di contenitori — quantità e natura*: indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli oppure, quando trattasi di merci non imballate, il numero di tali merci che formano oggetto della dichiarazione o apporre la dicitura «alla rinfusa», secondo il caso, nonché i riferimenti necessari alla loro identificazione.

▼B

Per «descrizione delle merci» s'intende la loro denominazione commerciale abituale, espressa in termini sufficientemente precisi per permetterne la classificazione. In caso d'impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche i loro marchi d'identificazione.

32. *Numero dell'articolo*: indicare il numero d'ordine dell'articolo in causa rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari o nei formulari complementari utilizzati, secondo quanto precisato nella casella n. 5.
Se la dichiarazione si riferisce ad un solo articolo gli Stati membri possono prevedere che non sia indicato nulla in questa casella, in quanto nella casella n. 5 dovrebbe essere annotata la cifra «1».
33. *Codice delle merci*: indicare il numero di codice corrispondente all'articolo in oggetto.
37. *Regime*: indicare il codice 5751.
38. *Massa netta*: indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31. La massa netta corrisponde alla massa delle merci prive del loro imballaggio.
41. *Unità supplementari*: indicare la quantità espressa nell'unità prevista nella nomenclatura combinata.
44. *Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni*: apporre la dicitura «applicazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 — Merci vincolate al regime di PA/S».
Qualora merci di importazione costituiscono oggetto di misure specifiche di politica commerciale, nel caso in cui queste misure continuino ad essere applicabili al momento del trasferimento considerato, la dicitura suindicata deve essere completata dalla indicazione: «Politica commerciale».
Indicare, inoltre, in caso di applicazione dell'articolo 615, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il numero del bollettino INF 1 utilizzato.
46. *Valore statistico*: indicare l'importo, espresso nella moneta prevista dallo Stato membro di vincolo al regime, del valore in dogana, determinato conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
54. *Luogo e data, firma e nome del dichiarante o del suo rappresentante*: fatte salve le disposizioni particolari da adottare in caso di uso dell'informatica, l'originale della firma manoscritta della persona indicata nella casella n. 2, seguita dal nome e cognome, deve figurare sull'esemplare destinato ad essere conservato dall'ufficio doganale di partenza. Se l'interessato è una persona giuridica, dopo la firma, il nome e il cognome l'interessato deve precisare il proprio statuto.



ALLEGATO 84

COMUNITÀ EUROPEA

1. Titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo Persona da contattare	 INF7 ORIGINALE	BOLLETTINO D'INFORMAZIONI N. A / 0 0 0 0 0 PERFEZIONAMENTO ATTIVO
2. Dichiarante		
4. Riferimento all'autorizzazione di perfezionamento attivo	Note	
5. Numero, data e Stato membro che ha rilasciato le autorizzazioni precedenti		
6. PRODOTTI COMPENSATORI		
7. Designazione	8. Quantità netta ⁽¹⁾	
9. Destinazione doganale e riferimento ai relativi documenti		
10. MERCI VINCOLATE AL REGIME DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO		
11. Designazione	12. Quantità netta ⁽¹⁾	
11. Designazione	12. Quantità netta ⁽¹⁾	
11. Designazione	12. Quantità netta ⁽¹⁾	
VISTO DELL'UFFICIO DOGANALE DI RILASCIO Informazioni certificate esatte Luogo e data Firma e timbro	13. Luogo e data Firma del dichiarante	

⁽¹⁾ Chilogrammi, litri, numero di pezzi



Verso del bollettino d'informazione INF 7

RICHIESTA DI CONTROLLO A POSTERIORI L'autorità doganale sottoindicata chiede il controllo dell'autenticità del presente bollettino d'informazione e dell'esattezza delle menzioni in esso contenute:	
Luogo e data: Firma e timbro:	Nome e indirizzo completo dell'autorità doganale
RISULTATO DEL CONTROLLO Il controllo effettuato dall'autorità sottoindicata ha permesso di constatare che il presente bollettino d'informazione ⁽¹⁾ <input type="checkbox"/> è stato vistato dall'ufficio doganale indicato e che le informazioni ivi contenute sono esatte <input type="checkbox"/> dà luogo alle osservazioni sottoindicate	
Luogo e data: Firma e timbro:	Nome e indirizzo completo dell'autorità doganale
OSSERVAZIONI	

(1) Mettere una nella casella applicabile.



COMUNITÀ EUROPEA

1. Titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo Persona da contattare	INF7 COPIA	BOLLETTINO D'INFORMAZIONI N. A / 0 0 0 0 0 0 PERFEZIONAMENTO ATTIVO
2. Dichiarante		
4. Riferimento all'autorizzazione di perfezionamento attivo	Note	
5. Numero, data e Stato membro che ha rilasciato le autorizzazioni precedenti		
6. PRODOTTI COMPENSATORI		
7. Designazione	8. Quantità netta ⁽¹⁾	
9. Destinazione doganale e riferimento ai relativi documenti		
10. MERCI VINCOLATE AL REGIME DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO		
11. Designazione	12. Quantità netta ⁽¹⁾	
11. Designazione	12. Quantità netta ⁽¹⁾	
11. Designazione	12. Quantità netta ⁽¹⁾	
VISTO DELL'UFFICIO DOGANALE DI RILASCIO Informazioni certificate esatte Luogo e data Firma e timbro		13. Luogo e data Firma del dichiarante

⁽¹⁾ Chilogrammi, litri, numero di pezzi



Verso del bollettino d'informazione INF 7

RICHIESTA DI CONTROLLO A POSTERIORI

L'autorità doganale sottoindicata chiede il controllo dell'autenticità del presente bollettino d'informazione e dell'esattezza delle menzioni in esso contenute:

Luogo e data:

Nome e indirizzo completo dell'autorità doganale

Firma e timbro:

RISULTATO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato dall'autorità sottoindicata ha permesso di constatare che il presente bollettino d'informazione (*)

 è stato vistato dall'ufficio doganale indicato e che le informazioni ivi contenute sono esatte dà luogo alle osservazioni sottoindicate

Luogo e data:

Nome e indirizzo completo dell'autorità doganale

Firma e timbro:

OSSERVAZIONI(*) Mettere una nella casella applicabile.

▼B**DISPOSIZIONI RELATIVE AL BOLLETTINO D'INFORMAZIONE INF 7**

1. Il formulario su cui è redatto il bollettino INF 7 deve essere stampato su carta priva di paste meccaniche, collata bianca per scrittura, del peso compreso tra 40 e 65 g/m².
2. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm.
3. Gli Stati membri fanno procedere alla stampa del formulario che è munito di un numero di serie destinato a contraddistinguerlo.
4. Il formulario è stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dalle autorità doganali dello Stato membro dal quale proviene il bollettino di informazione. Le caselle sono compilate in una delle lingue ufficiali della Comunità, designata dall'autorità doganale dello Stato membro dal quale proviene il bollettino. Le autorità doganali dello Stato membro che deve fornire le informazioni o che deve utilizzarle possono chiedere la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di questo Stato membro dei dati figuranti nei formulari loro presenti.

▼B

ALLEGATO 85

Stato membro: 	REGIME DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO Informazioni fornite a norma dell'articolo 648, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2454/93	Anno: 19 .. Autorizzazioni concesse nel corso del mese di:
----------------------------	--	--

(Informazioni da inviare entro il mese successivo al mese civile considerato)

Numero d'ordine	Merci da trasformare			Prodotti compensatori principali	Mese/anno del termine di validità dell'auto- rizzazione	Codice ⁽²⁾
	Sottovoce della nomenclatura combinata	Valore previsto	Quantità prevista ⁽¹⁾	Sottovoce della nomenclatura combinata		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

⁽¹⁾ Quantità: a) peso, in tonnellate; b) numero di pezzi; c) ettolitri (hl); d) lunghezza (m).⁽²⁾ Se l'autorizzazione è stata rilasciata in base a diversi codici relativi alle condizioni economiche, solo il codice determinante deve essere indicato.

NB: L'informazione relativa alla qualità e/o alle caratteristiche deve essere fornita, eventualmente, su richiesta.

▼B

ALLEGATO 86

Stato membro: 	REGIME DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO Informazioni fornite a norma dell'articolo 648, paragrafo 1, punto b) del regolamento (CEE) n. 2454/93	Anno: 19 . . Doande respinte nel corso del mese di:
----------------------------	--	---

(Informazioni da inviare entro il mese successivo al mese civile considerato)

Numero d'ordine	Merci da trasformare				Prodotti compensatori principali	Motivo del rigetto della domanda
	Sottovoce della nomenclatura combinata	Valore previsto	Quantità prevista ⁽¹⁾	Qualità/ Caratteristiche ⁽²⁾	Sottovoce della nomenclatura combinata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

⁽¹⁾ Quantità: a) peso in tonnellate; b) numero di pezzi; c) ettolitri (hl); d) lunghezza (m).⁽²⁾ L'informazione riguardante la qualità e/o le caratteristiche deve essere fornita solo quando sia stata determinante ai fini del rigetto dell'autorizzazione.

▼**B**

ALLEGATO 87

ELENCO DELLE TRASFORMAZIONI SOTTO CONTROLLO DOGANALE DI CUI ALL'ARTICOLO 650

Numero d'ordine	Colonna 1	Colonna 2
	Merci la cui trasformazione sotto controllo doganale è autorizzata	Trasformazioni che possono essere effettuate
1	Merci di qualsiasi specie	Trasformazione in campioni presentati tal quali o sotto forma di collezione
2	Merci di qualsiasi specie	Riduzione in cascami e rottami o distruzione
3	Merci di qualsiasi specie	Denaturazione
4	Merci di qualsiasi specie	Ricupero di parti o di elementi
5	Merci di qualsiasi specie	Separazione e/o distruzione delle parti avariate
6	Merci di qualsiasi specie	Trasformazione volta ad ovviare agli effetti ► C2 dei danni subiti ◀
7	Merci di qualsiasi specie	Manipolazioni usuali che possono essere effettuate nei depositi doganali o nelle zone franche
8	Tabacchi del capitolo 24 della nomenclatura combinata	Trasformazione in tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti» del codice NC 2403 91 00 e/o in polvere di tabacco del codice NC ex 2403 99 90
9	— Tabacchi greggi o non lavorati del codice NC 2401 10 — ► C3 Tabacchi greggi o non lavorati parzialmente scostolati del codice NC ex 2401 20 ◀	Trasformazione in tabacchi parzialmente o interamente scostolati del codice NC 2401 20 e in cascami di tabacco del codice NC 2401 30 00
10	▼ M8 ▼ B Olio di palma del codice NC 1511 10 10 oppure Frazioni solide di olio di palma del codice NC 1511 90 19 oppure Frazioni fluide di olio di palma del codice NC 1511 90 91 oppure Olio di cocco del codice NC 1513 11 10 oppure Frazioni fluide di olio di cocco del codice NC ex 1513 19 30 oppure Olio di palmisti del codice NC 1513 21 11 oppure Frazioni fluide di olio di palmisti del codice NC 1513 29 30 oppure Olio di babassù del codice NC 1513 21 19	Trasformazione in: — Miscuglio di acidi grassi dei codici NC 1519 11 00, 1519 12 00, 1519 19 10, 1519 19 30 e 1519 19 90 — Acidi grassi dei codici NC 2915 70 15, 2915 70 25, 2915 90 10, ex 2915 90 90, ex 2916 15 00 e ex 2916 19 90 — Miscugli di esteri metilici di acidi grassi del codice NC ex 3823 90 98 — Esteri metilici di acidi grassi dei codici NC ex 2915 70 80, ex 2915 70 80, ex 2915 90 90, ex 2916 15 00 e ex 2916 19 90 — Miscugli di alcoli grassi del codice NC 1519 30 00 — Alcoli grassi dei codici NC 2905 16 90, 2905 17 00 e 2905 19 90 — Glicerina del codice NC 1520 10 00
11	Prodotti dei codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 30, 2707 99 91, 2707 99 99 e 2710 00	Trasformazione in prodotti del codice NC 2710 00 71 oppure 2710 00 75

▼B

Numero d'ordine	Colonna 1	Colonna 2	
	Merci la cui trasformazione sotto controllo doganale è autorizzata	Trasformazioni che possono essere effettuate	
12	Oli greggi dei codici NC 2707 99 11 e 2707 99 19	Trasformazione in prodotti dei codici NC 2707 10 90, 2707 20 90, 2707 30 90, 2707 50 91, 2707 50 99, 2707 99 30, 2902 20 90, 2902 30 90, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00, 2902 44 90	
13	Triossido di dicromo del codice NC 2819 10 00	Trasformazione in cromo del codice NC 8112 20 31	
▼ <u>M18</u>	14	Gasoli aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,2 % classificati alla voce NC 2710 00 68 Cherosene del codice NC 2710 00 55 Acqua ragia (white spirit) del codice NC 2710 00 21	Miscuglio dei prodotti della colonna 1 o miscuglio di uno e/o l'altro dei prodotti della colonna 1 con gasolio avente tenore, in peso, di zolfo non superiore a 0,2 % classificati al codice NC 2710 00 66 o 2710 00 67, al fine di ottenere gasolio avente tenore, in peso, di zolfo non superiore a 0,2 % classificato al codice NC 2710 00 66 o 2710 00 67
▼ <u>M7</u>	15	Olio di ricino del codice NC 1515 30 90	Trasformazione per fabbricare — Olio di ricino idrogenato (detto «Opalwax») del codice NC 1516 20 10 — Acido 12 — idrossistearico (purezza inferiore al 90 %) del codice NC 3823 19 10 — Acido 12 — idrossistearico (purezza superiore al 90 %) del codice NC 2918 19 90 — Glicerina del codice NC 2905 45 00
▼ <u>M10</u>	16	Calzature da pattinaggio, senza pattini del codice NC 6402 19 00 Calzature da pattinaggio, senza pattini del codice 6403 19 00	Trasformazione in: Pattini da ghiaccio del codice 9506 70 10 Pattini a rotelle del codice 9506 70 30
▼ <u>M12</u>	17	Telai con motore, equipaggiati di cabina, di cui al codice NC 8704 21 31	Trasformazione in autopompe antincendio dotate di un'attrezzatura completa di lotta agli incendi e/o di salvataggio, di cui al codice NC 8705 30 00
▼ <u>M14</u>	18	Qualsiasi tipo di componente elettronico, parti, assemblaggi (inclusi i sottoassemblaggi) o materiali (elettronici o meno), che sono indispensabili al funzionamento elettronico del prodotto trasformato	Trasformazione in prodotti della tecnologia dell'informazione che rientrano in: 1. una sottovoce NC compresa nell'elenco CXL CE-ITA della decisione 97/359/CE del Consiglio (*) per la quale esiste un'esenzione daziaria alla data dell'autorizzazione oppure, 2. una sottovoce NC di cui agli articoli 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2216/97 del Consiglio (**) per la quale esiste una sospensione autonoma del dazio alla data dell'autorizzazione
▼ <u>M17</u>	19	Materiali in PVC del codice NC 3921 90 60	Trasformazione in schermi per proiezioni del codice NC 9010 60 00

(*) GU L 155 del 12. 6. 1997, pag. 1 (Accordo sul commercio dei prodotti e delle tecnologie dell'informazione).

(**) GU L 305 dell'8. 11. 1997, pag. 1.

ALLEGATO 88

RISERVATO

Stato membro:	Anno: 19 ..
.....	Autorizzazioni concesse nel corso del mese di

REGIME DELLA TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE

Informazioni fornite in conformità dell'articolo 668, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2454/93

(Informazioni da inviare entro la fine del mese successivo al mese civile considerato)

Numero d'ordine	Merci da trasformare		Natura dell'operazione e prodotti trasformati ⁽²⁾	Data di scadenza dell'autorizzazione	Osservazioni	
	Codice NC	Specie e qualità come da domanda od autorizzazione ⁽¹⁾				Valore e quantità previsti ⁽⁴⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(1) L'informazione concernente la specie e la quantità deve essere per quanto possibile esatta in modo da poter stabilire se merci dalle caratteristiche identiche siano disponibili nella Comunità o se dispongano dei requisiti necessari.

(2) Quantità: a) peso (t); b) numero di pezzi; c) ettolitri (hl); d) lunghezza (m).

(3) L'informazione riguardante la natura dell'operazione non deve permettere di svelare segreti di fabbricazione.

ALLEGATO 89

RISERVATO

Anno: 19 ..

Domande di autorizzazione respinte nel corso del mese di

REGIME DELLA TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE

Stato membro:

Informazioni fornite in conformità dell'articolo 668, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2454/93

(Informazioni da inviare entro la fine del mese successivo al mese civile considerato)

Numero d'ordine	Merci da trasformare		Natura dell'operazione e prodotti trasformati ⁽²⁾	Motivo per il quale la domanda è stata respinta	Osservazioni
	Codice NC	Specie e qualità come da domanda ⁽¹⁾ o da decisione di ricusazione ⁽¹⁾			
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)

⁽¹⁾ L'informazione concernente la qualità deve essere fornita soltanto quando è stata determinante ai fini della ricusazione dell'autorizzazione.

⁽²⁾ Quantità: a) peso (t); b) numero di pezzi; c) ettolitri (hl); d) lunghezza (m).

⁽³⁾ L'informazione riguardante la natura dell'operazione non deve permettere di svelare segreti di fabbricazione.



ALLEGATO 90

MATERIALE PROFESSIONALE

LISTA ILLUSTRATIVA

A. Materiale per stampa, radiodiffusione e televisione

- a) Materiale per stampa, quale:
- personal computer;
 - telecopiatrici;
 - macchine per scrivere;
 - apparecchi da presa di immagini di qualsiasi genere (cinematografici od elettronici);
 - apparecchi di trasmissione, di registrazione o di riproduzione del suono o delle immagini (magnetofoni, videoregistratori, lettori di videocassette, microfoni, tavoli di dosaggio, casse acustiche);
 - supporti di suono o di immagini, registrati o non;
 - strumenti e apparecchi di misurazione e di controllo tecnico (oscillografi, sistemi di controllo dei magnetofoni e dei videoregistratori, multimetri, cassette per attrezzi e sacche, vettroscoopi, generatori di videosegnali, ecc.);
 - materiale da illuminazione (proiettori, trasformatori, supporti);
 - accessori (cassette, fotometri, obiettivi, supporti, accumulatori, cinghie di trasmissione, carica-batterie, monitor).
- b) Materiale per radiodiffusione, quale:
- materiale per telecomunicazioni, quale apparecchi trasmettenti-riceventi o apparecchi trasmettenti per radiodiffusione, terminali raccordabili a rete o via cavo, collegamenti via satellite;
 - apparecchi di produzione della frequenza audio (apparecchi di registrazione del suono, di registrazione e di riproduzione);
 - strumenti e apparecchi di misurazione e di controllo tecnico (oscillografi, sistemi di controllo dei magnetofoni e dei videoregistratori, multimetri, cassette per attrezzi e sacche, vettroscoopi, generatori di segnali videofonici, ecc.);
 - accessori (orologi, cronometri, bussole, microfoni, tavoli di dosaggio, nastri magnetici per la registrazione del suono, gruppi elettrogeni, trasformatori, pile e accumulatori, carica-batterie, apparecchi di riscaldamento, di condizionamento dell'aria e di ventilazione, ecc.);
 - supporti di suono, registrati o non.
- c) Materiale per televisione, quale:
- apparecchi da presa di immagini per televisione;
 - telecinema;
 - strumenti e apparecchi di misurazione e di controllo tecnico;
 - apparecchi di trasmissione e di ritrasmissione;
 - apparecchi di comunicazione;
 - apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono o delle immagini (magnetofoni, videoregistratori, lettori video, microfoni, tavoli di dosaggio, casse acustiche)
 - materiale da illuminazione (proiettori, trasformatori, supporti);
 - materiale per il montaggio;
 - accessori (orologi, cronometri, bussole, obiettivi, fotometri, supporti, carica-batterie, cassette, gruppi elettrogeni, trasformatori, batterie e accumulatori, apparecchi di riscaldamento, di condizionamento dell'aria e di ventilazione, ecc.);

▼B

- supporti di suono o di immagini, registrati o non (titoli di testa, segnali d'identificazione delle emittenti, stacchi musicali, ecc.);
 - «films rushes»;
 - strumenti musicali, costumi, scenari e altri accessori di teatro, palchi, prodotti per il trucco, asciugacapelli.
- d) Veicoli progettati o adattati appositamente per essere utilizzati ai fini sopra indicati, quali veicoli per:
- trasmissioni televisive;
 - accessori televisivi;
 - la registrazione dei segnali videofonici;
 - la registrazione e la riproduzione del suono;
 - la diffusione di immagini al rallentatore;
 - l'illuminazione.

B. Materiale cinematografico

- a) Materiale, quale:
- apparecchi da presa di immagini di qualsiasi genere (film ed elettronica);
 - strumenti e apparecchi di misurazione e di controllo tecnico (oscillografi, sistemi di controllo dei magnetofoni, multimetri, cassette per attrezzi e sacche, vettorscopi, generatori di segnali video, ecc.);
 - carrelli e gru;
 - materiale da illuminazione (proiettori, trasformatori, supporti);
 - materiale per il montaggio;
 - apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono o delle immagini (magnetofoni, videoregistratori, lettori video, microfoni, tavoli di dosaggio, casse acustiche);
 - supporti di suono o di immagini registrati o non (titoli di testa, segnali d'identificazione dell'emittente, stacchi musicali, ecc.);
 - «films rushes»;
 - accessori (orologi, cronometri, bussole, microfoni, tavoli di dosaggio, nastri magnetici, gruppi elettrogeni, trasformatori, batterie e accumulatori, carica-batterie, apparecchi di riscaldamento, di condizionamento dell'aria e di ventilazione, ecc.);
 - strumenti musicali, costumi, scenari e altri accessori di teatro, palchi, prodotti per il trucco, asciugacapelli.
- b) Veicoli progettati o adattati appositamente per essere utilizzati ai fini sopra indicati.

C. Altro materiale

- a) Materiale per il montaggio, il collaudo, l'avviamento, il controllo, la verifica, la manutenzione o la riparazione di macchine, di attrezzature, di materiale da trasporto, ecc., quale:
- utensili;
 - materiale e apparecchi di misurazione, di verifica o di controllo (di temperatura, di pressione, di distanza, di altezza, di superficie, di velocità, ecc.), compresi gli apparecchi elettrici (voltimetri, amperometri, cavi di misurazione, comparatori, trasformatori, registratori, ecc.) e i calibri;
 - apparecchi e materiali per fotografare le macchine e le attrezzature durante e dopo il montaggio;
 - apparecchi per il controllo tecnico delle navi.

▼B

- b) Materiale necessario agli uomini d'affari, agli esperti di organizzazione scientifica o tecnica del lavoro, di produttività, di contabilità, nonché alle persone che esercitano professioni analoghe, quale:
 - personal computer;
 - macchine per scrivere;
 - apparecchi di trasmissione, di registrazione o di riproduzione del suono o delle immagini;
 - strumenti e apparecchi di calcolo.
- c) Materiale necessario agli esperti incaricati di rilevamenti topografici o di lavori di prospezione geofisica, quale:
 - strumenti e apparecchi di misurazione;
 - materiale di trivellazione;
 - apparecchi di trasmissione e di comunicazione.
- d) Materiale necessario agli esperti incaricati di combattere l'inquinamento.
- e) Strumenti e apparecchi necessari ai medici, ai chirurghi, ai veterinari, alle levatrici, nonché alle persone che esercitano professioni analoghe.
- f) Materiale necessario agli esperti di archeologia, paleontologia, geografia, zoologia, ecc.
- g) Materiale necessario agli artisti, alle compagnie teatrali ed alle orchestre, quali gli oggetti utilizzati per la rappresentazione, gli strumenti musicali, gli scenari e i costumi, ecc.
- h) Materiale necessario ai conferenzieri per illustrare le loro conferenze.
- i) Materiale necessario in occasione di viaggi effettuati per fare delle fotografie (apparecchi fotografici di qualsiasi tipo, cassette, posimetri, obiettivi, supporti, accumulatori, cinghie di trasmissione, carica-batterie, monitor, materiale da illuminazione, articoli alla moda e accessori per indossatrici, ecc.).
- j) Veicoli progettati o adattati appositamente per essere utilizzati ai fini di cui sopra, quali i posti di controllo mobili, i veicoli-officina o i veicoli-laboratorio, ecc.



ALLEGATO 91

MATERIALE PEDAGOGICO

LISTA ILLUSTRATIVA

- a) Apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono o delle immagini, quali**
- proiettori di diapositive o di pellicole fisse,
 - proiettori cinematografici,
 - retroproiettori ed episcopi,
 - magnetofoni, videoregistratori e cinescopi,
 - televisioni a circuito chiuso.
- b) Supporti di suono e di immagini, quali**
- diapositive, pellicole fisse e microfilm,
 - pellicole cinematografiche,
 - registrazioni sonore (nastri magnetici, dischi),
 - videocassette.
- c) Materiale specializzato, quale**
- materiale bibliografico e audiovisivo per biblioteche,
 - librerie mobili,
 - laboratori di lingue,
 - materiale per l'interpretazione simultanea,
 - macchine meccaniche o elettroniche per l'insegnamento programmato,
 - oggetti specialmente concepiti per l'insegnamento o la formazione professionale dei minorati.
- d) Altro materiale, quale**
- tabelloni, modelli, grafici, carte, piani, fotografie e disegni,
 - strumenti, apparecchi e modelli concepiti per la dimostrazione,
 - collezioni di oggetti corredati di informazioni didattiche, visive o sonore, preparate per l'insegnamento di un soggetto (study kits),
 - strumenti, apparecchi, utensileria e macchine utensili per l'apprendimento di tecniche o di mestieri,
 - materiali, compresi i veicoli progettati o adattati appositamente per essere utilizzati per gli scopi dei soccorritori, destinati alla formazione di persone chiamate a prestare soccorso.

▼M1

ALLEGATO 91 bis

**ALTRE MERCI IMPORTATE A FINI EDUCATIVI, SCIENTIFICI O
CULTURALI**

LISTA ILLUSTRATIVA

Merci quali:

1. costumi e accessori di scena inviati a titolo di prestito gratuito a filodrammatiche o a teatri,
2. spartiti musicali inviati a titolo di prestito gratuito a sale per concerti o ad orchestre.

▼M6

ALLEGATO 91 ter

OGGETTI D'ARTE, D'ANTIQUARIATO O DA COLLEZIONE

Ai fini dell'articolo 682 si intendono per

- a) «oggetti d'arte» i beni seguenti:
- quadri «collages» e quadretti simili («tableautins»), pitture e disegni, eseguiti interamente a mano dall'artista, ad eccezione dei piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti manufatturati decorati a mano, delle tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d'arte o per usi simili (codice NC 9701);
 - incisioni, stampe e litografie originali, precisamente gli esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a colori da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico e fotomeccanico (codice NC 9702 00 00);
 - opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall'artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall'artista o dagli aventi diritto (codice NC 9703 00 00); a titolo eccezionale, in casi determinati dagli Stati membri; per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989, è possibile superare il limite degli otto esemplari;
 - arazzi (codice NC 5805 00 00) e tappeti murali (codice NC 6304 00 00) eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne esistano più di otto esemplari;
 - esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall'artista e firmati dal medesimo;
 - smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei limiti di otto esemplari numerati e recanti la firma dell'artista o del suo studio, ad esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di gioielleria;
 - fotografie eseguite dall'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto;
- b) «oggetti da collezione» i beni seguenti:
- francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati ma non aventi corso né destinati ad aver corso (codice NC 9704 00 00);
 - collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico (codice NC 9705 00 00);
- c) «oggetti di antiquariato» i beni diversi dagli oggetti d'arte e da collezione, aventi più di cento anni di età (codice 9706 00 00).



ALLEGATO 92

EFFETTI PERSONALI DEI VIAGGIATORI E MERCI IMPORTATI A FINI SPORTIVI

LISTA ILLUSTRATIVA

A. Effetti personali dei viaggiatori

1. Indumenti;
2. Articoli da toeletta;
3. Gioielli personali;
4. Apparecchi fotografici e apparecchi cinematografici per la ripresa di immagini accompagnati da un quantitativo ragionevole di pellicole e di accessori;
5. Proiettori portatili di diapositive o di film e loro accessori, accompagnati da un quantitativo ragionevole di diapositive o pellicole.
6. Videocamere e apparecchi portatili per videoregistrazioni accompagnati da un quantitativo ragionevole di nastri.
7. Strumenti di musica portatili;
8. Fonografi portatili, con dischi;
9. Apparecchi portatili di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i dittafoini, con nastri;
10. Apparecchi riceventi per la radiodiffusione portatili;
11. Apparecchi riceventi per la televisione portatili;
12. Macchine da scrivere portatili;
13. Calcolatrici portatili;
14. Personal computer portatili;
15. Binocoli;
16. Carrozzine;
17. Carrozzelle per invalidi;
18. Attrezzi ed attrezzatura sportiva, quali tende ed altro materiale da campeggio, oggetti per la pesca, attrezzatura per l'alpinismo, materiale d'immersione, armi da caccia con cartucce, biciclette, canoe o kayak di lunghezza inferiore a 5,5 metri, sci, racchette da tennis, tavole da surf, tavole a vela, attrezzatura per il golf, deltaplani, parapendio;
19. Apparecchi portatili per dialisi e materiale medico affine, nonché articoli «usa e getta» importati per essere utilizzati con questo materiale;
20. Altri articoli aventi manifestamente carattere personale.

B. Merci importate a fini sportivi

- A. Materiale per l'atletica leggera, quale
 - ostacoli;
 - giavellotti, dischi, aste, pesi, martelli.
- B. Materiale per giochi con la palla, quale
 - palle di qualsiasi genere;
 - racchette, mazzette, mazze da golf, «crosses», mazze da baseball e articoli affini;
 - reti di qualsiasi tipo;
 - montanti da rete.
- C. Materiale per gli sport invernali, quale
 - sci e bastoncini;

▼B

- pattini;
 - slitte e bob;
 - materiale per il «curling».
- D. Indumenti, calzature, guanti e copricapo per fare sport, ecc., di qualsiasi genere.
- E. Materiale per gli sport nautivi, quale
- canoe e kayak;
 - barche a vela e a remi, vele, imbarcazioni leggere per il canottaggio e pagaie;
 - acquaplan e vele.
- F. Veicoli, ad esempio autovetture, motociclette, natanti.
- G. Materiale destinato a varie manifestazioni, quale
- armi da tiro sportivo e munizioni;
 - biciclette;
 - archi e frecce;
 - materiale per la scherma;
 - materiale da ginnastica;
 - bussole;
 - tappeti per gli sport di lotta e tatami;
 - materiale per il sollevamento pesi;
 - materiale per l'equitazione, sulkies;
 - parapendio, deltaplani, tavole a vela;
 - materiale per l'alpinismo;
 - cassette musicali per accompagnare le dimostrazioni.
- H. Materiale ausiliario, quale
- materiale di misurazione e affissione dei risultati;
 - apparecchi per l'analisi del sangue e dell'urina.

*ALLEGATO 93***DOCUMTI E MATERIALI DI PROPAGANDA TURISTICA**

LISTA ILLUSTRATIVA

- a) Oggetti destinati ad essere esposti negli uffici dei rappresentanti accreditati o dei corrispondenti designati da enti ufficiali nazionali del turismo o in altri locali autorizzati dalle autorità doganali dello Stato membro di ammissione temporanea: quadri e disegni, fotografie e ingrandimenti fotografici incorniciati, libri d'arte, pitture, stampe e litografie, sculture, arazzi ed altre opere d'arte simili.
- b) Materiali per mostre (vetrine, supporti e oggetti simili), ivi compresi gli apparecchi elettrici o meccanici necessari per il loro funzionamento.
- c) Film documentari, dischi, nastri magnetici impressionati ed altre registrazioni sonore, destinate a spettacoli gratuiti, ad esclusione di quelli il cui soggetto tende alla propaganda commerciale e di quelli correntemente messi in vendita nello Stato membro di ammissione temporanea.
- d) Vessilli in numero ragionevole.
- e) Diorama, modelli, diapositive, clichés per la stampa, negativi fotografici.
- f) Esemplari, in numero ragionevole, di prodotti dell'artigianato nazionale, di costumi regionali e di altri oggetti simili di carattere folcloristico.

▼M1

ALLEGATO 92 bis (SIC! 93 bis)

ANIMALI

LISTA ILLUSTRATIVA

1. Ammaestramento
2. Addestramento
3. Riproduzione
4. Ferratura e pesatura
5. Trattamento veterinario
6. Prova (ad esempio in vista dell'acquisto)
7. Partecipazione a manifestazioni pubbliche, esposizioni, concorsi, competizioni o dimostrazioni
8. Spettacoli (animali da circo, ecc.)
9. Trasferimenti turistici (ivi compresi gli animali da compagnia dei viaggiatori)
10. Esercizio di un'attività (cani o cavalli della polizia, cani da ricerca, cani per ciechi, ecc.)
11. Operazioni di salvataggio
12. Transumanza o pascolo
13. Esecuzione di un lavoro o di un trasporto
14. Uso medico (produzione di veleno, ecc.)



ALLEGATO 94

MATERIALE DESTINATO AL CONFORTO DEI MARITTIMI

LISTA ILLUSTRATIVA

a) Libri e stampati, quali

- libri di qualsiasi genere;
- corsi per corrispondenza;
- giornali e pubblicazioni periodiche;
- opuscoli contenenti informazioni sui servizi di conforto esistenti nei porti.

b) Materiale audiovisivo, quale

- apparecchi e riproduzione del suono e di immagini;
- registratori a nastri magnetici;
- apparecchi riceventi per la radiodiffusione, apparecchi riceventi per la televisione;
- apparecchi da proiezione;
- registrazioni su dischi o su nastri magnetici (corsi di lingue, trasmissioni radiofoniche, messaggi augurali, programmi musicali e di intrattenimento);
- pellicole impressionate e sviluppate;
- diapositive;
- videocassette.

c) Articoli sportivi, quali

- indumenti sportivi;
- palloni e palle;
- racchette e reti;
- giochi in coperta;
- materiale per l'atletica;
- materiale da ginnastica.

d) Materiale per giochi e passatempi, quale

- giochi di società;
- strumenti musicali;
- materiali e accessori per il teatro dilettantistico;
- materiale per la pittura artistica, la scultura, la lavorazione del legno, dei metalli, la confezione di tappeti, ecc.

e) Oggetti per il culto e indumenti sacerdotali.**f) Parti, pezzi staccati e accessori del materiale di conforto.**

▼**B**

ALLEGATO 95

MERCI ESCLUSE DAL BENEFICIO DELL'ESONERO PARZIALE

Qualsiasi prodotto di consumo.

Merci la cui utilizzazione rischia di arrecare pregiudizio all'economia comunitaria, segnatamente a causa della sua durata economica rispetto alla durata di soggiorno prevista.



ALLEGATO 96

**ELENCO DELLE MERCI DI CUI ALL'ARTICOLO 697, PARAGRAFO 2
PER LE QUALI PUÒ EFFETTUARSI L'AMMISSIONE TEMPORANEA
CON PRESENTAZIONE DEL CARNET ATA**

1. Materiali professionali
(articolo 671)
2. Merci destinate ad essere presentate o utilizzate in occasione di un'esposizione, di una fiera, di un congresso o di una manifestazione analoga
(articolo 673)
3. Materiale pedagogico e scientifico e relativi pezzi di ricambio e accessori, come pure gli utensili specialmente progettati per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione del materiale suddetto
(articolo 674)
4. Materiale medico-chirurgico e di laboratorio
(articolo 677)
5. Materiali per la lotta contro le conseguenze di calamità
(articolo 678)
6. Imballaggi per i quali può essere richiesta una dichiarazione scritta
(articolo 679)
7. Merci di ogni genere che devono essere sottoposte a prove, esperimenti o dimostrazioni, comprese le prove e gli esperimenti necessari per le procedure di omologazione, tranne le prove, gli esperimenti o le dimostrazioni che costituiscono attività lucrative
[articolo 680 paragrafo 1, lettera d)]
8. Merci di ogni genere che devono essere impiegate per effettuare prove, esperimenti o dimostrazioni, tranne le prove, gli esperimenti o le dimostrazioni che costituiscono attività lucrative
[articolo 680, paragrafo 1, lettera e)]
9. Campioni, ovvero articoli rappresentativi di una determinata categoria di merci già prodotte o che sono modelli di merci la cui fabbricazione è prevista, ad esclusione degli articoli identici introdotti dalla stessa persona o spediti allo stesso destinatario in quantità tale che, nell'insieme, non costituiscono più dei campioni secondo i normali usi commerciali
[articolo 680, paragrafo 1, lettera f)]
10. Mezzi di produzione sostitutivi messi provvisoriamente e gratuitamente a disposizione dell'importatore, da o su iniziativa del fornitore dei mezzi di produzione analoghi che saranno importati successivamente per essere immessi in libera pratica o dei mezzi di produzione la cui rimessa in funzione avvenga a seguito di riparazione
(articolo 681)
11. Opere d'arte importate per essere esposte per l'eventuale vendita
[articolo 682, paragrafo 1, lettera c)]
12. Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, positive, destinate ad essere visionate prima della loro utilizzazione commerciale
[articolo 683, lettera a)]
13. Pellicole, nastri magnetici e pellicole magnetizzate destinati alla sonorizzazione, al doppiaggio o alla riproduzione
[articolo 683, lettera b)]
14. Pellicole che mostrano la natura o il funzionamento di prodotti o materiali esteri, a condizione che non siano destinate ad essere programmate in pubblico a scopo di lucro
[articolo 683, lettera c)]

▼M5

15. Supporti d'informazione, registrati, inviati gratuitamente e destinati ad essere utilizzati nel trattamento automatico dei dati;
[articolo 683, lettera d)]
16. Oggetti (compresi i veicoli) che, per loro natura, possono servire unicamente a fare pubblicità ad un determinato articolo o propaganda per un fine determinato.
[articolo 683, lettera e)]
17. Animali vivi di qualsiasi specie importati per essere ammaestrati o addestrati, per la riproduzione o per essere sottoposti a trattamenti veterinari
[articolo 685, paragrafo 2, lettera a)]
18. Materiale di propaganda turistica
(articolo 684 bis)
19. Materiale di conforto destinato ai marittimi
(articolo 686)
20. Materiali vari utilizzati sotto la sorveglianza e la responsabilità di un'amministrazione pubblica per la costruzione, la riparazione o la manutenzione di infrastrutture d'interesse generale nelle zone di frontiera
(articolo 687)



ALLEGATO 97

**CASI DI CUI ALL'ARTICOLO 700 PER I QUALI LE AUTORITÀ
COMPETENTI NON ESIGONO LA COSTITUZIONE DI UNA GARANZIA**

1. Ammissione temporanea di merci diverse da quelle di cui ai punti 6 e 7, senza dichiarazione scritta, effettuata conformemente alle disposizioni degli articoli 229 e 232, salvo domanda espressa delle autorità competenti.
2. Ammissione temporanea di materiali appartenenti ad aziende ferroviarie, a compagnie marittime od aeree o ad amministrazioni postali e da queste utilizzati nel traffico internazionale, su riserva di essere provvisti di marche di riconoscimento.
3. Ammissione temporanea di imballaggi, importati vuoti, recanti marche indelebili e non amovibili, la cui riesportazione, tenuto conto degli usi commerciali, è garantita.
4. Ammissione temporanea di materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi, importati da organismi autorizzati dalle autorità competenti.
5. Ammissione temporanea di materiali per la realizzazione di servizi radiofonici o televisivi, nonché dei veicoli specialmente allestiti per tali fini, importati da organismi pubblici o privati, stabiliti fuori del territorio doganale della Comunità, abilitati dalle competenti autorità dello Stato membro d'importazione ad importare detti materiali e veicoli in ammissione temporanea.
6. Ammissione temporanea di strumenti e apparecchi necessari ai medici per assistere i malati in attesa del trapianto di un organo.
7. Merci scortate da carnet ATA.



Verso dell'originale

13. RICHIESTA DI CONTROLLO A POSTERIORI								
L'autorità doganale designata sottoindicata chiede il controllo dell'autenticità del presente bollettino d'informazioni e dell'esattezza delle menzioni in esso contenute.								
Luogo:								
Data:	Timbro:	Autorità doganale						
<table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Giorno</td> <td>Mese</td> <td>Anno</td> </tr> </table>				Giorno	Mese	Anno		
Giorno	Mese	Anno						
Firma:								
14. RISULTATO DEL CONTROLLO								
Il controllo effettuato dalla sottoindicata autorità doganale designata ha permesso di constatare che il presente bollettino d'informazioni (*)								
<input type="checkbox"/> è stato rilasciato dall'autorità doganale indicata e che le menzioni in esso contenuto sono esatte								
<input type="checkbox"/> dà luogo alle osservazioni qui allegate								
Luogo:								
Data:	Timbro:	Autorità doganale						
<table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Giorno</td> <td>Mese</td> <td>Anno</td> </tr> </table>				Giorno	Mese	Anno		
Giorno	Mese	Anno						
Firma:								

(*) Indicare con una la menzione applicabile.

NOTE

A. Note generali

- La parte del bollettino che costituisce la domanda d'informazioni (caselle da 1 a 11) deve essere compilata dal titolare dell'autorizzazione di ammissione temporanea o dal suo rappresentante.
- Il formulario deve essere compilato in modo leggibile ed indelebile, preferibilmente a macchina. Esso non deve contenere né cancellature né alterazioni. Le modifiche da apportarvi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore del bollettino e vidimata dall'autorità doganale.

B. Note particolari relative alle rubriche indicate qui di seguito

- Indicare il nome e l'indirizzo completo, compresi l'eventuale codice postale e lo Stato membro.
- Indicare l'autorità doganale con l'indirizzo completo, compresi l'eventuale codice postale e lo Stato membro, a cui è presentata la domanda.
- Indicare il nome e l'indirizzo completo, compresi l'eventuale codice postale e lo Stato membro, dell'autorità doganale che richiede le informazioni.
- Indicare le marche, i numeri, la quantità e la natura dei colli. Per i prodotti e le merci non imballati indicare il numero degli oggetti o, all'occorrenza, «alla rinfusa». Indicare i prodotti o le merci secondo la loro denominazione usuale o commerciale e secondo la loro denominazione tariffaria. La quantità deve essere indicata in unità del sistema metrico decimale: kg, litri, metri, m², ecc. I valori unitari devono essere indicati.
- Gli importi sono indicati in moneta nazionale, con iscrizione di una sola cifra per casella. L'ultima e la penultima casella sono riservate alle eventuali frazioni di unità.

Le monete nazionali sono indicate con le seguenti sigle:

- | | |
|--|---|
| — BEF per i franchi belgi | — DKK per le corone danesi |
| — DEM per i marchi tedeschi | — GRD per le dracme greche |
| — ESP per le pesete spagnole | — FRF per i franchi francesi |
| — IEP per le lire irlandesi | — ITL per le lire italiane |
| — LUF per i franchi lussemburghesi | — NLG per i fiorini olandesi |
| — PTE per gli scudi portoghesi | ▶ ⁽²⁾ — ATS per i scellini austriaci |
| ▶ ⁽¹⁾ — FIM per i marchi finlandesi ◀ | — SEK per le corone svedesi ◀ |
| — GBP per le lire sterline | |

13 Compilare se del caso.

e

14.

▶⁽¹⁾ A1▶⁽²⁾ A1

▼**B**

ALLEGATO 99

**ELENCO DEI PAESI DI CUI ALL'ARTICOLO 727, PARAGRAFO 1, CHE
POSSONO APPROVARE DEI CONTENITORI PER IL TRASPORTO
SOTTO SUGGELLO DOGANALE**

Afghanistan

Albania

Algeria

Australia

▶ **A1** ————— ◀

Bielorussia

Bulgaria

Camerun

Cambogia democratica

Canada

Cile

Cina

Cipro

Corea (Repubblica di)

Cuba

▶ **A1** ————— ◀

Giamaica

Giappone

Giordania

Iran

Isole Salomone

Israele

Kuwait

Liechtenstein

Malawi

Malta

Marocco

Maurizio

Norvegia

Nuova Zelanda

Polonia

Romania

Russia

Sirra leone

Stati Uniti d'America

▶ **A1** ————— ◀

Svizzera

Trinidad e Tobago

Tunisia

Turchia

Ucraina

Ungheria

Uruguay



ALLEGATO 100

MISURE VOLTE A GARANTIRE LA CONFORMITÀ DEI CONTENITORI ALLE PRESCRIZIONI TECNICHE APPLICABILI AI CONTENITORI CHE POSSONO ESSERE AMMESSI NEL TRAFFICO INTERNAZIONALE SOTTO SUGGELLO DOGANALE O A REVOCARE L'AUTORIZZAZIONE

1. Qualora si constati che dei contenitori approvati non soddisfano le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 727, paragrafo 2, l'ufficio doganale rifiuta di riconoscere la validità dell'approvazione, salvo che le manchevolezze constatate siano di scarso rilievo e non comportino alcun rischio di frode.
2. Quando un contenitore presenti un difetto di rilievo e conseguentemente non risponda più alle norme che hanno determinato la sua approvazione per il trasporto sotto suggello doganale, la dogana informa di ciò la persona responsabile per permetterle di rimettere il contenitore nello stato che ne ha giustificato l'approvazione, sempreché la riparazione possa essere effettuata rapidamente. Quando il contenitore è stato riparato in modo idoneo, il suo inoltro può proseguire sotto suggello doganale. Se il contenitore non è riparato in modo idoneo oppure se la persona responsabile preferisce che sia riparato in un altro paese, dove è stato approvato, la dogana deve:
 - a) rifiutare il suggello e l'autorizzazione di trasporto nei casi in cui il suggello è ritenuto necessario,
oppure
 - b) ritirare il contenitore dalla circolazione, mentre il suo contenuto può essere trasbordato su un altro mezzo di trasporto,
oppure
 - c) autorizzarne l'ulteriore inoltro conformemente alle procedure idonee che non presentano alcun rischio di contrabbando o di perdita o ancora di danneggiamento delle merci trasportate nel contenitore. Il difetto in questione dev'essere menzionato sui documenti di transito.

Per assicurarsi che il contenitore è stato riparato appropriatamente, la dogana deve, se lo ritiene necessario, far ritirare la targa di approvazione.

Quando la dogana fa ritirare la targa d'approvazione o scopre in una serie di contenitori un difetto di rilievo tale da renderli non conformi alle norme ai termini delle quali sono stati approvati per il trasporto sotto suggello doganale, essa lo notifica all'autorità responsabile dell'approvazione o, all'occorrenza, all'amministrazione doganale responsabile dell'approvazione. L'autorità responsabile dell'approvazione iniziale dev'essere invitata ad intervenire nella procedura di rilascio della nuova autorizzazione quando detta procedura è avviata all'interno della Comunità.

3. Si considera che un contenitore presenti un difetto di rilievo quando:
 - a) delle merci possono essere estratte dalla parte suggellata del contenitore o esservi introdotte senza lasciare tracce visibili di spazio o di rottura del suggello doganale;
 - b) non è possibile apporre suggelli doganali in modo semplice ed efficace;
 - c) esistono degli spazi nascosti che permettono di dissimulare delle merci;
 - d) tutti gli spazi suscettibili di contenere delle merci non sono facilmente accessibili per la visita doganale.



ALLEGATO 101

**NOTA ESPLICATIVA RELATIVA ALL'UTILIZZAZIONE NEL TRAFFICO
INTERNO DEI CONTENITORI VINCOLATI AL REGIME DELL'AM-
MISSIONE TEMPORANEA**

(articolo 725, paragrafo 4)

NOTA

1. I contenitori vincolati al regime dell'ammissione temporanea possono essere utilizzati senza limitazione, per la durata della loro permanenza massima di 12 mesi nel territorio doganale della Comunità, per il trasporto di merci caricate all'interno di tale territorio e da scaricare all'interno dello stesso.
2. Invece l'utilizzazione, nel traffico interno di ciascuno Stato membro, dei contenitori vincolati al regime dell'ammissione temporanea (trasporto di merci caricate all'interno del territorio di uno Stato membro e da scaricare all'interno del medesimo territorio) è limitato a un'unica volta per ogni permanenza in uno Stato membro e alla condizione che i contenitori dovrebbero altrimenti effettuare un viaggio a vuoto all'interno di detto Stato membro. Si deve tener conto della possibilità di effettuare più periodi di permanenza in uno Stato membro nel corso di una stessa permanenza nel territorio doganale della Comunità.

Per esempio: un contenitore viene introdotto nel territorio doganale della Comunità il 1° gennaio dallo Stato membro A e viene riesportato il 31 dicembre dallo Stato membro B. Nel corso della sua permanenza in uno Stato membro nel corso di una stessa permanenza nel territorio doganale della Comunità.

— *Stato membro A:* entrata con carico — trasporto — scarico — carico — trasporto — scarico — carico — trasporto — uscita verso lo Stato membro B.

— *Stato membro B:* entrata con carico — trasporto — scarico — carico — trasporto — scarico — trasporto a vuoto verso lo Stato membro C.

— *Stato membro C:* entrata a vuoto — trasporto — carico — trasporto — scarico — carico — trasporto — uscita verso lo Stato membro A

— *Stato membro A:* entrata con carico — trasporto — scarico — trasporto a vuoto — carico — trasporto — uscita verso lo Stato membro B.

— *Stato membro B:* entrata con carico — trasporto — scarico — carico — trasporto — scarico — carico — trasporto — riesportazione.

▼B

ALLEGATO 102

Stato membro: 	REGIME DELL'AMMISSIONE TEMPORANEA Informazioni di cui all'articolo 746, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93	Anno: Autorizzazioni accordate nel semestre
----------------------------	--	---

Numero di serie	Codice NC	Designazione delle merci	Data dell'autorizzazione	Valore in dogana	Termine accordato	Descrizione della situazione particolare senza incidenza economica
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

▼B

ALLEGATO 103

Stato membro: 	REGIME DELL'AMMISSIONE TEMPORANEA Informazioni di cui all'articolo 746, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93	Anno: Autorizzazioni accordate nel semestre
----------------------------	--	---

Numero di serie	Codice NC	Designazione delle merci	Data del l'autorizzazione	Valore in dogana	Termine accordato	Descrizione della situazione particolare senza incidenza economica
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

▼B

ALLEGATO 104

**FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR FACILITER L'EXPORTATION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES
ENVOYÉES D'UN PAYS DANS UN AUTRE POUR TRANSFORMATION, OUVRASON OU RÉPARATION**

Avant de remplir la fiche de renseignements, lire la notice, page 4.

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR À L'EXPORTATION (*)

(*) Les lignes ou cases non remplies doivent être rayées ou barrées ou porter la mention «Néant».
(**) Rayer la mention inutile.

<p>A Administration des douanes de Bureau de</p>	<p>A Les marchandises ci-dessous désignées, destinées à être transformées — ouvrées — réparées (***) en ont été présentées à l'exportation par (***) demeurant à (nom de l'exportateur en lettres majuscules) (adresse en lettres majuscules)</p>					
Désignation des marchandises						
<p>B Nombre, nature, marques et numéros des colis</p> <p align="center">- 1 -</p>	<p>Numéro de la nomenclature</p> <p align="center">- 2 -</p>	<p>Nature et espèce commerciale</p> <p align="center">- 3 -</p>	<p>Quantité</p> <p>Poids brut - 4 - Poids net, nombre, volume, surface, etc. - 5 -</p>		<p>Valeur</p> <p align="center">- 6 -</p>	<p>Observations</p> <p align="center">- 7 -</p>
			<p>C Nature de la main-d'œuvre à effectuer:</p>			
<p>D Opérations de vérification effectuées:</p> <p align="right">Certifié conforme</p> <p>à (document de douane) n° du A le (signature) (cachet du bureau de douane)</p>						
<p>E Moyens d'identification utilisés:</p>						

**II
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR À L'IMPORTATION (*)**


(*) Les lignes ou cases non remplies doivent être rayées ou barrées ou porter la mention «Néant».
 (**) Rayer la mention inutile.

Administration des douanes de Bureau de	A Les marchandises désignées { au titre I (**) ci-dessous } destinées à être transformées — ouvrées — réparées (**) ont été présentées à l'importation { par } pour le compte de (nom de l'importateur en lettres majuscules) demeurant à (adresse en lettres majuscules)						
B		Désignation des marchandises					
Nombre, nature, marques et numéros des colis - 1 -	Numéro de la nomenclature - 2 -	Nature et espèce commerciale - 3 -		Quantité Poids brut - 4 -	Poids net, nombre, volume, surface, etc. - 5 -	Valeur - 6 -	Observations - 7 -
C <u>Nature de la main-d'œuvre à effectuer:</u>							
D <u>Opérations de vérification effectuées:</u>							
E <u>Moyens d'identification utilisés:</u>							
						F Certifié conforme à (document de douane) n° du A le (signature) (cachet du bureau de douane)	

**III
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR À LA RÉEXPORTATION (*)**

(*) Les lignes ou cases non remplies doivent être rayées ou barrées ou porter la mention «Néant».
(**) Rayer la mention inutile.

Administration des douanes de Bureau de	A Les marchandises désignées { ci-dessous (**) au titre II } { provenant de la transformation ou de l'ouverture des marchandises reprises au titre II (**) ont été présentées à la réexportation { par le compte de (nom de l'exportateur en lettres majuscules) demeurant à (adresse en lettres majuscules)				
Désignation des marchandises					
B Nombre, nature, marques et numéros des colis - 1 -	Numéro de la nomenclature - 2 -	Nature et espèce commerciale - 3 -	Quantités Poids net, nombre, volume, surface, etc. - 4 -	Valeur - 6 -	Observations - 7 -
			- 5 -	- 7 -	
C Nature de la main-d'œuvre à effectuer (en précisant, le cas échéant, les pièces ajoutées et les déchets de fabrication):					
G Réexportation fractionnée n° N° du (document de douane) (bureau de douane)			Renseignements à extraire du titre I case F		
D Opérations de vérification effectuées:					
F Certifié conforme à (document de douane) n° du A le (signature) (cachet du bureau de douane)					
E II { a n'a pas (**) été établi que les marchandises réexportées sont celles qui ont été importées ont été obtenues à partir des marchandises importées (**) Moyens d'identification utilisés:					

▼B

NOTICE CONCERNANT L'UTILISATION DE LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS

1. L'exportateur doit s'assurer que les autorités douanières du pays d'importation temporaire seront en mesure d'établir, sous réserve des conditions qu'elles fixent, l'identité des marchandises.
2. L'utilisateur doit présenter la fiche de renseignements (FR) dûment remplie aux autorités douanières lors du dédouanement des marchandises.
3. Dans les cas des réimportations effectuées par envois fractionnés, le déroulement des opérations est le suivant:
 - a) Exportation temporaire:
L'exportateur présente la FR en deux exemplaires (original et copie). La douane les vise (titre I) et les remet à l'exportateur qui transmet l'original à l'importateur qui le conserve jusqu'à la dernière réexportation. L'exportateur conserve la copie.
 - b) Importation temporaire:
L'importateur présente l'original à la douane qui le lui restitue après avoir visé le titre II.
 - c) Réexportations fractionnées:
Le réexportateur remplit un exemplaire supplémentaire du titre III, y compris le cas (SIC! la case) G, et le présente ainsi que l'original à la douane. Celle-ci confronte ces deux documents et vise l'exemplaire supplémentaire qui est transmis par le réexportateur au réimportateur.
 - d) Réimportations fractionnées:
Le réimportateur présente l'exemplaire supplémentaire ainsi que la copie à la douane qui confronte ces deux documents.
 - e) Dernière réexportation fractionnée:
Le réexportateur remplit le titre III de l'original, y compris la case G. La douane appose son attestation et remet l'original au réexportateur qui le fait parvenir au réimportateur.
 - f) Dernière réimportation fractionnée:
Le réimportateur présente à la douane l'original et la copie de la FR.

INFORMATION DOCUMENT TO FACILITATE THE TEMPORARY EXPORTATION OF GOODS SENT FROM ONE COUNTRY FOR MANUFACTURE, PROCESSING OR REPAIR IN ANOTHER

TO BE COMPLETED AT EXPORTATION (*)

Before completing this form
please read note on page 4

(*) Unused lines or cages must be struck out or the word 'Nil' written across them.
(**) Delete if inapplicable.

<p>A Customs administration of</p> <p>Customs office of</p>	<p>The goods described below, intended for manufacture — processing — repair (***) in</p> <p>have been entered for exportation { by (***) (Name of exporter in block capitals)</p> <p>of (Address in block capitals)</p>									
<p>B Number, type, marks and numbers of packages</p>	<p>Tariff ref. No</p> <p style="text-align: center;">- 1 - - 2 -</p>	<p style="text-align: center;">Specification of goods</p> <p>Commercial description</p> <p style="text-align: center;">- 3 -</p>		<p>Quantity</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Gross weight</td> <td style="width: 50%;">Net weight, number, volume, measurements, etc.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">- 4 -</td> <td style="text-align: center;">- 5 -</td> </tr> </table>	Gross weight	Net weight, number, volume, measurements, etc.	- 4 -	- 5 -	<p>Value</p> <p style="text-align: center;">- 6 -</p>	<p>Remarks</p> <p style="text-align: center;">- 7 -</p>
Gross weight	Net weight, number, volume, measurements, etc.									
- 4 -	- 5 -									
<p>C Nature of proposed operations:</p> <p>.....</p>										
<p>D Particulars of examinations carried out:</p> <p>.....</p> <p style="text-align: right;">F</p> <p>Certified to correspond with the particulars shown on (Customs document)</p> <p>No dated (Date)</p> <p style="text-align: center;">(Place)</p> <p>..... (Signature) (Customs office stamp)</p>										
<p>E Means of identification used:</p> <p>.....</p>										

▼B

II
TO BE COMPLETED AT IMPORTATION (*)

(*) Unused lines or cages must be struck out or the word 'Nil' written across them.
(**) Delete if inapplicable.

<p>A Customs administration of</p> <p>Customs office of</p>	<p>The goods described { in Part I (**) intended for manufacture — processing — repair (**) below were entered { by on behalf of (**) of</p> <p style="text-align: right;">(Name of importer in block capitals)</p> <p style="text-align: center;">(Address in block capitals)</p>				
B	Specification of goods				
Number, type, marks and numbers of packages	Tariff ref. No	Commercial description	Quantity	Value	Remarks
- 1 -	- 2 -	- 3 -	Gross weight - 4 - Net weight, number, volume, measurements, etc. - 5 -	- 6 -	- 7 -
C	Nature of proposed operations:				
D	Particulars of examinations carried out:				
E	Means of identification used:				
<p>F Certified to correspond with the particulars shown on (Customs document)</p> <p>No dated (Date)</p> <p style="text-align: right;">(Place) (Signature) (Customs office stamp)</p>					

**III
TO BE COMPLETED AT RE-EXPORTATION (*)**

(*) Unused lines or cages must be struck out or the word 'Nil' written across them.
 (**) Delete if inapplicable.

<p>A Customs administration of</p> <p>Customs office of</p>	<p>The goods described { below in Part II (**) resulting from the manufacture or processing of the goods described in part II (**) which have been repaired } were entered for re-exportation { by on behalf of (**) of (Name of re-exporter in block capitals)</p> <p align="center">..... (Address in block capitals)</p>					
Specification of goods						
B	Number, type, marks and numbers of packages	Tariff ref. No	Commercial description	Quantity	Value	Remarks
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	Gross weight - 4 - Net weight, number, volume, measurements, etc. - 5 -	- 6 -	- 7 -
C Nature of operations (Include particulars of any parts added and/or any manufacturing waste):			G Split re-exportation No No dated (Customs document) (Customs office)			Particulars as in Part I Cage F
D Particulars of examinations carried out:						F Certified to correspond with the particulars shown on (Customs document)
E It { has not (**) has (**) are those which were imported have been made or obtained from the goods imported (**) Means of identification used:						No dated (Place) (Date) (Signature) (Customs office stamp)

▼B

For official use only

NOTE FOR THE USE OF THE INFORMATION DOCUMENT

1. The exporter must ensure that, subject to any conditions they may lay down, the Customs authorities of the country of temporary importation are in a position to establish the identity of the goods.
2. The duly completed Information Document (I. D.) must be presented to the Customs authorities whenever the goods are cleared.
3. If the goods are to be re-imported in split consignments the following procedure applies.
 - (a) Temporary exportation:
The exporter produces the I. D. in duplicate. The Customs certify both copies (Part I) and return them to the exporter who sends the original I. D. to the importer who keeps it until the last split re-exportation. The exporter keeps the duplicate I. D.
 - (b) Temporary importation:
The importer produces the original I. D. to the Customs who certify Part II and return the I. D. to him.
 - (c) Split re-exportation:
The re-exporter completes an additional Part III (including Cage G) and produces it to the Customs together with the original I. D. The Customs certify the additional Part III after checking it against the I. D. The re-exporter sends the additional Part III to re-importer.
 - (d) Split re-importation:
The re-importer produces the additional Part III and his copy of the I. D. to the Customs for checking against each other.
 - (e) Last split re-exportation:
The re-exporter completes Part III of the original I. D. including Cage G. The Customs certify the original I. D. and return it to the re-exporter who sends it to the re-importer.
 - (f) Last split re-importation:
The re-importer produces both copies of the I. D. to the Customs.

▼B

ALLEGATO 105

MODALITÀ DI CALCOLO

RIPARTIZIONE DELLE MERCI DI ESPORTAZIONE TEMPORANEA TRA I PRODOTTI COMPENSATORI

Natura dei prodotti compensatori immessi in libera pratica	un'unica specie	Articolo 773, primo caso: ricavata da un'unica specie di merci di esportazione temporanea I
		Articolo 773, secondo caso: ricavata da varie specie di merci di esportazione temporanea II
	varie specie	Articolo 774, primo caso: chiave quantitativa (merci di esportazione temporanea) .. III
		Articolo 775, primo caso: chiave di valore IV
		Articolo 774, secondo caso: chiave quantitativa (merci di esportazione temporanea) .. V
		Articolo 775, secondo caso: chiave di valore VI

▼B

I. **Articolo 773, primo caso:**

Da un'unica specie di merci di esportazione temporanea si ricava un'unica specie di prodotto compensatore:

chiave quantitativa (prodotti compensatori)

a) *Quantitativo di merci di esportazione temporanea:*

100 kg A

b) *Rendimento di 100 kg A:*

200 kg X

c) *Quantitativo di prodotti compensatori immessi in libera pratica:*

180 kg X

d) *Quantitativo di merci di esportazione temporanea da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre:*

$180/200 \times 100 \text{ kg} = 90 \text{ kg A}$

II. **Articolo 773, secondo caso:**

Da varie specie di merci esportate si ricava un'unica specie di prodotto compensatore:

chiave quantitativa (merci di esportazione temporanea)

a) *Quantitativo di merci di esportazione temporanea:*

100 kg A e 50 kg B

b) *Rendimento di 100 kg A e 50 kg B:*

300 kg X

c) *Quantitativo di prodotti compensatori immessi in libera pratica:*

180 kg X

d) *Quantitativo di merci di esportazione temporanea da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre:*

$180/300 \times 100 \text{ kg} = 60 \text{ kg A}$

$180/300 \times 50 \text{ kg} = 30 \text{ kg B}$

III. **Articolo 774, primo caso:**

Da un'unica specie di merci di esportazione temporanea si ricavano varie specie di prodotti compensatori:

chiave quantitativa

a) *Quantitativo di merci di esportazione temporanea:*

100 kg A

b) *Rendimento di 100 kg A:*

200 kg X nei quali si trovano 85 kg A

30 kg Y nei quali si trovano $\frac{10 \text{ kg A}}{95 \text{ kg A}}$

c) *Base di ripartizione:*

$200 \text{ kg X} = 85/95 \times 100 \text{ kg} = 89,47 \text{ kg A}$

$30 \text{ kg Y} = 10/95 \times 100 \text{ kg} = \frac{10,53 \text{ kg A}}{100 \text{ kg A}}$

d) *Quantitativo di prodotti compensatori immessi in libera pratica:*

180 kg X e 20 kg Y

▼B

- e) *Quantitativo di merci di esportazione temporanea da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre:*

$$\begin{aligned} 180 \text{ kg X} &= 180/200 \times 89,47 = 80,52 \text{ kg A} \\ 20 \text{ kg Y} &= 20/30 \times 10,53 = \underline{7,02 \text{ kg A}} \\ &87,54 \text{ kg A} \end{aligned}$$

IV. **Articolo 775, primo caso:**

Da un'unica specie di merci di esportazione temporanea si ricavano varie specie di prodotti compensatori:

chiave di valore

- a) *Quantitativo di merci di esportazione temporanea:*

100 kg A

- b) *Rendimento di 100 kg A:*

$$\begin{aligned} 200 \text{ kg X a 12 ecu} &= 2\,400 \text{ ecu} \\ 30 \text{ kg Y a 5 ecu} &= \underline{150 \text{ ecu}} \\ &2\,550 \text{ ecu} \end{aligned}$$

- c) *Base di ripartizione:*

$$\begin{aligned} 200 \text{ kg X} &= 2\,400/2\,550 \times 100 \text{ kg} = 94,12 \text{ kg A} \\ 30 \text{ kg Y} &= 150/2\,550 \times 100 \text{ kg} = \underline{5,88 \text{ kg A}} \\ &100 \text{ kg A} \end{aligned}$$

- d) *Quantitativo di prodotti compensatori immessi in libera pratica:*

180 kg X e 20 kg Y

- e) *Quantitativo di merci di esportazione temporanea da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre:*

$$\begin{aligned} 180 \text{ kg X} &= 180/200 \times 94,12 = 84,71 \text{ kg A} \\ 20 \text{ kg Y} &= 20/30 \times 5,88 = \underline{3,92 \text{ kg A}} \\ &88,63 \text{ kg A} \end{aligned}$$

V. **Articolo 774, secondo caso:**

Da varie specie di merci di esportazione temporanea si ricavano varie specie di prodotti compensatori:

chiave quantitativa

- a) *Quantitativo di merci di esportazione temporanea:*

100 kg A e 50 kg B

- b) *Rendimento di 100 kg A e 50 kg B:*

$$\begin{aligned} 200 \text{ kg X nei quali si trovano} &85 \text{ kg A e } 35 \text{ kg B} \\ 30 \text{ kg Y nei quali si trovano} &\underline{10 \text{ kg A e } 12 \text{ kg B}} \\ &95 \text{ kg A e } 47 \text{ kg B} \end{aligned}$$

- c) *Base di ripartizione:*

$$\begin{aligned} 200 \text{ kg X} &= 85/95 \times 100 \text{ kg} = 89,47 \text{ kg A} \\ &= 35/47 \times 50 \text{ kg} = 37,23 \text{ kg B} \\ 30 \text{ kg Y} &= 10/95 \times 100 \text{ kg} = 10,53 \text{ kg A} \\ &= 12/47 \times 50 \text{ kg} = \underline{12,76 \text{ kg B}} \\ &100 \text{ kg A e } 50 \text{ kg B} \end{aligned}$$

▼B

d) *Quantitativo di prodotti compensatori immessi in libera pratica:*

180 kg X e 20 kg Y

e) *Quantitativo di merci di esportazione temporanea da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre:*

$$\begin{aligned}
 180 \text{ kg X} &= 180/200 \times 89,47 = 80,52 \text{ kg A} \\
 &= 180/200 \times 37,23 = 33,51 \text{ kg B} \\
 20 \text{ kg Y} &= 20/30 \times 10,53 = 7,02 \text{ kg A} \\
 &= 20/30 \times 12,76 = \frac{8,51 \text{ kg B}}{87,54 \text{ kg A e } 42,02 \text{ kg B}}
 \end{aligned}$$

VI. **Articolo 775, secondo caso:**

Da varie specie di merci di esportazione temporanea si ricavano varie specie di prodotti compensatori:

chiave di valore

a) *Quantitativo di merci di esportazione temporanea:*

100 kg A e 50 kg B

b) *Rendimento di 100 kg A e 50 kg B:*

$$\begin{aligned}
 200 \text{ kg X a } 12 \text{ ecu} &= 2\,400 \text{ ecu} \\
 30 \text{ kg Y a } 5 \text{ ecu} &= \frac{150 \text{ ecu}}{2\,550 \text{ ecu}}
 \end{aligned}$$

c) *Base di ripartizione:*

$$\begin{aligned}
 200 \text{ kg X} &= 2\,400/2\,550 \times 100 \text{ kg} = 94,12 \text{ kg A} \\
 &= 2\,400/2\,550 \times 50 \text{ kg} = 47,06 \text{ kg B} \\
 30 \text{ kg Y} &= 150/2\,550 \times 100 \text{ kg} = 5,88 \text{ kg A} \\
 &= 150/2\,550 \times 50 \text{ kg} = \frac{2,94 \text{ kg B}}{100 \text{ kg A e } 50 \text{ kg B}}
 \end{aligned}$$

d) *Quantitativo di prodotti compensatori immessi in libera pratica:*

180 kg X e 20 kg Y

e) *Quantitativo di merci di esportazione temporanea da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre:*

$$\begin{aligned}
 180 \text{ kg X} &= 180/200 \times 94,12 \text{ kg} = 84,71 \text{ kg A} \\
 &= 180/200 \times 47,06 \text{ kg} = 42,35 \text{ kg B} \\
 20 \text{ kg Y} &= 20/30 \times 5,88 \text{ kg} = 3,92 \text{ kg A} \\
 &= 20/30 \times 2,94 \text{ kg} = \frac{1,96 \text{ kg B}}{88,63 \text{ kg A e } 44,31 \text{ kg B}}
 \end{aligned}$$



ALLEGATO 106

COMUNITÀ EUROPEA		INF 2 ORIGINALE BOLLETTINO DI INFORMAZIONI N. A / 0 0 0 0 0 0 PERFEZIONAMENTO PASSIVO TRAFFICO RIANGOLARE																																									
1. Titolare dell'autorizzazione di perfezionamento passivo <input type="checkbox"/>	Funzionario responsabile:																																										
3. Ufficio doganale destinatario della domanda	2. DOMANDA Il sottoscritto chiede che vengano verificate le informazioni relative alle merci elencate nella casella 12 ai fini della loro reimportazione nella Comunità. Luogo: _____ Firma: _____ Data: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>giorno</td><td>mese</td><td>anno</td><td colspan="7"></td></tr></table>													giorno	mese	anno																											
giorno	mese	anno																																									
NOTA IMPORTANTE Il presente bollettino deve essere presentato al momento dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità e al momento della reimportazione in tale territorio dei prodotti compensatori.		4. Stato membro di reimportazione previsto	5. Paese di perfezionamento/ di destinazione																																								
6. Autorizzazione di perfezionamento passivo	7. Tasso di rendimento																																										
8. Operazioni di perfezionamento autorizzate	9. Altre modalità dell'autorizzazione																																										
10. Denominazione dei prodotti compensatori da reimportare		11. Codice NC																																									
12. Denominazione delle merci temporaneamente esportate		13. Codice NC																																									
		14. Quantità netta																																									
		15. Valore statistico																																									
INFORMAZIONI DA FORNIRE AL MOMENTO DELLA TEMPORANEA ESPORTAZIONE																																											
16. VISTO DELL'UFFICIO DOGANALE DI VINCOLO																																											
Informazioni certificate esatte		Timbro:																																									
Documento di temporanea esportazione Numero		Termine ultimo per la reimportazione dei prodotti compensatori																																									
del <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>giorno</td><td>mese</td><td>anno</td><td colspan="7"></td></tr></table>												giorno	mese	anno								il <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>giorno</td><td>mese</td><td>anno</td><td colspan="7"></td></tr></table>												giorno	mese	anno							
giorno	mese	anno																																									
giorno	mese	anno																																									
Misure d'identificazione adottate																																											
Eventuali osservazione:																																											
Ufficio doganale (denominazione e Stato membro)																																											
17. VISTO DELL'UFFICIO DOGANALE DI USCITA DAL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ																																											
Le merci elencate nella casella 12 hanno lasciato il territorio doganale della Comunità		Timbro:																																									
il <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>giorno</td><td>mese</td><td>anno</td><td colspan="7"></td></tr></table>												giorno	mese	anno																													
giorno	mese	anno																																									
Eventuali osservazioni:																																											
Ufficio doganale (denominazione e Stato membro)																																											



18. DOMANDA DI CONTROLLO A POSTERIORI			
L'autorità doganale sottoindicata chiede che venga controllata l'autenticità del presente bollettino di informazioni nonché l'esattezza delle diciture in esso contenute.			
Luogo:			
Data:	<input type="text"/>	Timbro:	Denominazione e indirizzo dell'autorità doganale
	giorno mese anno		
Firma:			
19. RISULTATO DEL CONTROLLO			
Il presente bollettino di informazioni (*)			
<input type="checkbox"/> è stato vistato dall'ufficio doganale indicato nella casella 16 e le diciture in esso contenute sono esatte			
<input type="checkbox"/> dà luogo alle seguenti osservazioni			
Luogo:			
Data:	<input type="text"/>	Timbro:	Denominazione e indirizzo dell'autorità doganale
	giorno mese anno		
Firma:			

20. IMPUTAZIONI ALL'ATTO DELLA REIMPORTAZIONE DEI PRODOTTI COMPENSATORI			
Indicare nei riquadri A le quantità disponibili e nei riquadri B le quantità imputate.			
Quantità	Modello, numero e data del documento di immissione in libera pratica	Quantità	Modello, numero e data del documento di immissione in libera pratica
A		A	
B		B	
A		A	
B		B	

(*) Apporre una nel riquadro utile.**NOTE****Note generali**

- Il modulo deve essere compilato in modo leggibile ed indelebile, preferibilmente a macchina. Esso non deve contenere alcuna cancellatura o alterazione. Le modifiche da apportarvi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni valute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore del bollettino e vistata dall'ufficio doganale che compila la casella 16.
- Le caselle da 1 a 15 debbono essere compilate dal titolare dell'autorizzazione di perfezionamento passivo.

Note particolari relative alle caselle qui di seguito indicate:

- Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo, compreso l'eventuale codice postale e lo Stato membro. Quando si tratti di persona giuridica, indicare anche il nome e cognome del funzionario responsabile.
- Indicare il nome e cognome e l'indirizzo completo, compreso l'eventuale codice postale e lo Stato membro.
- Indicare il numero e la data dell'autorizzazione e l'autorità doganale che l'ha rilasciata.

▶⁽¹⁾ 9. Indicare le altre modalità previste nell'autorizzazione ◀▶⁽²⁾ 10. Indicare esattamente i prodotti compensatori secondo la loro denominazione consueta e commerciale o secondo la loro denominazione tariffaria ◀

- Indicare la voce o sottovoce tariffaria dei prodotti compensatori secondo le indicazioni figuranti nell'autorizzazione.
- Indicare esattamente le merci secondo la loro denominazione consueta e commerciale o secondo la loro denominazione tariffaria. La designazione deve corrispondere a quella figurante nel documento d'esportazione. Se le merci sono vincolate al regime di perfezionamento attivo, apporre la dicitura «MERCİ PA» e indicare il numero dell'eventuale bollettino d'informazioni INF 1. Indicare, se del caso, gli importi che lo Stato membro di temporanea esportazione deve applicare, nel caso di spedizione diretta delle merci d'esportazione temporanea verso lo Stato membro di reimportazione, al momento della presentazione della dichiarazione di esportazione nel primo Stato membro, fatta eccezione degli i.c.m. e degli altri importi applicati al momento dell'esportazione temporanea.
- Indicare la quantità netta espressa in unità del sistema metrico: chilogrammi, litri, metri quadri, ecc.
- Indicare il valore statistico, al momento della presentazione della dichiarazione d'esportazione, preceduto dalla sigla della rispettiva moneta nazionale:

- | | |
|--|---|
| — BEF franchi belgi | — DKK corone danesi |
| — DEM marchi tedeschi | — GRD dracme greche |
| — ESP pesete spagnole | — FRF franchi francesi |
| — IEP sterline irlandesi | — ITL lire italiane |
| — LUF franchi lussemburghesi | — NLG fiorini olandesi |
| — PTE scudi portoghesi | ▶ ⁽⁴⁾ — ATS scellini austriaci |
| ▶ ⁽³⁾ — FIM marchi finlandesi ◀ | — SEK corone svedesi ◀ |
| — GBP lire sterline | |

▶⁽¹⁾ C2▶⁽²⁾ C2▶⁽³⁾ A1▶⁽⁴⁾ A1

▼B**DISPOSIZIONI RELATIVE AL BOLLETTINO D'INFORMAZIONI INF 2**

1. Il formulario, su cui è redatto il bollettino INF 2 è stampato su carta priva di paste meccaniche, collata bianca, per scrittura, del peso compreso tra 40 e 65 g/m².
2. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm.
3. Spetta agli Stati membri far stampare il formulario. Il formulario reca un numero di serie destinato ad individualizzarlo. Tale numero è preceduto da una delle seguenti sigle che contraddistinguono lo Stato membro emittente.

- BE per il Belgio,
- DK per la Danimarca,
- DE per la Germania,
- EL per la Grecia,
- ES per la Spagna,
- FR per la Francia,
- IE per l'Irlanda,
- IT per l'Italia,
- LU per il Lussemburgo,
- NL per i Paesi Bassi,

▼A1

- AT per l'Austria,

▼B

- PT per il Portogallo,

▼A1

- FI per la Finlandia,
- SE per la Svezia,

▼B

- UK per il Regno Unito.

4. Il formulario è stampato e le caselle sono da compilare in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dallo Stato membro che rilascia l'autorizzazione.

▼B

ALLEGATO 107

Stato membro: 	REGIME DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO Informazioni in applicazione dell'articolo 786 del regolamento (CEE) n. 2454/93	Anno: 19 .. Domande respinte nel corso del mese di:
----------------------------	--	---

(Informazioni da inviare entro il mese successivo al mese civile considerato)

Numero d'ordine	Merci da assoggettare al regime			Natura dell'operazione di perfezionamento e prodotti compensatori da reimportare	Motivo per il quale la doman- da è stata respinta	Osservazioni
	Codice NC	Specie e qualità quali risultano dalla domanda o dalla decisione di rifiuto ⁽¹⁾	Valore e quantità previsti ⁽²⁾			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

⁽¹⁾ L'informazione riguardante la qualità deve essere fornita solo quando sia stata determinante ai fini del rifiuto dell'autorizzazione.⁽²⁾ Quantità: a) peso (in tonnellate); b) numeri di pezzi; c) ettolitri (hl); d) lunghezza (in m).

▼M12



DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTESTATO CONCERNENTE LA POSIZIONE DOGANALE DELLE MERCI COLLOCATE IN ZONA FRANCA O IN DEPOSITO FRANCO

1. Il formulario su cui è redatto l'attestato della posizione doganale delle merci collocate in zona franca o in deposito franco è stampato su carta priva di paste meccaniche, collata bianca per scrittura, del peso compreso tra 40 e 65 g/m².
2. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm.
3. Spetta agli Stati membri far stampare il formulario. Il formulario reca un numero di serie destinato ad individualizzarlo.
4. Il formulario è stampato e le caselle sono da compilare in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dall'autorità doganale dello Stato membro che rilascia l'attestato.
5. Il formulario non deve contenere cancellazioni o alterazioni. Le modifiche eventualmente da apportarvi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore e vistata dall'autorità doganale.
6. Gli articoli devono essere indicati nell'attestato uno dopo l'altro, senza interlinee, ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultimo articolo deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere annullati in modo da rendere impossibili ulteriori aggiunte.
7. L'originale del formulario compilato e una copia devono essere presentati all'autorità doganale competente all'entrata delle merci nella zona franca o nel deposito franco o al momento della presentazione della dichiarazione in dogana, secondo il caso. Dopo aver vistato il formulario, l'autorità doganale conserva una copia dell'attestato.
8. Quando l'attestato venga compilato dall'operatore conformemente all'articolo 819, paragrafo 2, la casella n. 5 può essere:
 - o preventivamente munita dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente e della firma di un funzionario di questa autorità, oppure
 - corredata dall'operatore dell'impronta di un timbro speciale in metallo ammesso dall'autorità doganale.

L'operatore conserva copia dell'attestato unitamente alla contabilità di magazzino.

▼B

ALLEGATO 110

COMUNITÀ EUROPEA

1. Esportatore		INF3		N.	
2. Destinatario al momento dell'esportazione		MERCI IN REINTRODUZIONE BOLLETTINO D'INFORMAZIONE			
OSSERVAZIONI IMPORTANTI				3. Paese di destinazione al momento dell'esportazione	
<p>1. Prima di compilare il formulario l'interessato deve consultare le disposizioni relative alle merci in reintroduzione, nonché le note che figurano a tergo del presente formulario.</p> <p>2. L'interessato deve compilare con la macchina da scrivere o a stampatello le rubriche da 1 a 11 del formulario.</p> <p>3. Quando il bollettino è compilato per merci la cui esportazione è stata effettuata nell'ambito della politica agricola comune su produzione di un titolo d'esportazione o di fissazione anticipata o per merci in grado di beneficiare della concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione, esso è valido solo se la casella B e, se del caso, la casella A qui appresso sono state vistate dalle autorità competenti.</p> <p>4. Il presente bollettino deve essere consegnato all'ufficio doganale di reintroduzione.</p>					
4. Marche, numeri, quantità e natura dei colli e designazione delle merci esportate				5. Peso lordo	
				6. Peso netto	
				7. Valore statistico	
8. Quantità per la quale il bollettino è richiesto					
a) in cifre		b) in lettere		9. Codice NC	
A. VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI TITOLI D'ESPORTAZIONE O DI FISSAZIONE ANTICIPATA — Regolamentazione titoli rispettata A, il (firma) (timbro)		B. VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER LA CONCESSIONE DI RESTITUZIONI E ALTRI IMPORTI ALLA ESPORTAZIONE — senza concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione (!) — restituzioni e altri importi all'esportazione rimborsati per (quantità) (!) — titolo di pagamento delle restituzioni o altri importi all'esportazione annullato per (quantità) (!) A, il (firma) (timbro)		10. Dati complementari relativi alle merci a) documento d'esportazione modello n. del b) merci esportate per perfezionamento attivo (!) c) merci immesse in libera pratica per una destinazione particolare (!) d) merci che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato (!)	
C. VISTO DELL'UFFICIO D'ESPLETAMENTO DELLE FORMALITÀ DOGANALI D'ESPORTAZIONE Informazioni riprese da 1 a 10, certificate esatte Misure d'identificazione prese: A, il (firma) (timbro)				11. DOMANDA DELL'ESPORTATORE Il sottoscritto, esportatore (!) rappresentante dell'esportatore (!), chiede il rilascio del presente bollettino allo scopo della reintroduzione delle merci in esso designate. A, il (firma)	

(1) Cancellare le indicazioni inutili.

**NOME E INDIRIZZO COMPLETO DELL'UFFICIO DOGANALE D'ESPORTAZIONE****NOTE**

- Casella 1: Indicare il nome o ragione sociale e l'indirizzo completo, ivi compreso lo Stato membro.
- Casella 4: Designare in modo esatto le merci secondo la loro denominazione usuale e commerciale o tariffaria. La denominazione deve corrispondere a quella utilizzata nel documento d'esportazione.
- Caselle 5 e 6: Indicare le quantità che figurano nel documento d'esportazione.
- Casella 7: Indicare il valore statistico, al momento dell'esportazione, nella moneta dello Stato membro d'esportazione.
- Casella 8: Indicare secondo il caso il peso netto, il volume ecc. che l'interessato desidera reintrodurre.
- Casella 10 c): Questa indicazione si riferisce alle merci inizialmente immesse in libera pratica nella Comunità col beneficio dell'esonerazione totale o parziale dai dazi all'importazione in quanto destinate ad utilizzazioni particolari.
- Casella 10 d): Questa indicazione si riferisce alla situazione delle merci al momento dell'esportazione.

DOMANDA DELL'UFFICIO DI REINTRODUZIONE

L'ufficio di reintroduzione designato qui appresso chiede che:

- sia controllata l'autenticità del presente bollettino e l'esattezza delle indicazioni che esso contiene ⁽¹⁾,
- gli siano fornite le seguenti informazioni ⁽¹⁾:

⁽¹⁾ Cancellare le indicazioni inutili.

Nome e indirizzo completo dell'ufficio di reintroduzione

A, il

(firma)

(timbro)

RISPOSTA DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Il presente bollettino è autentico e le indicazioni che contiene sono esatte ⁽¹⁾.

Il presente bollettino comporta le osservazioni seguenti ⁽¹⁾:

Altre informazioni richieste ⁽¹⁾:

⁽¹⁾ Cancellare le indicazioni inutili.

Nome e indirizzo completo delle autorità competenti

A, il

(firma)

(timbro)

REINTRODUZIONE

Quantità reintrodotta

Modello, numero e data del documento di reintroduzione
Firma e timbro dell'ufficio di reintroduzione

▼B

COMUNITÀ EUROPEA

1. Esportatore		INF3	N.
2. Destinataro al momento dell'esportazione			MERCİ IN REINTRODUZIONE BOLLETTINO D'INFORMAZIONE
OSSERVAZIONI IMPORTANTI			3. Paese di destinazione al momento dell'esportazione
<p>1. Prima di compilare il formulario l'interessato deve consultare le disposizioni relative alle merci in reintroduzione, nonché le note che figurano a tergo del presente formulario.</p> <p>2. L'interessato deve compilare con la macchina da scrivere o a stampatello le rubriche da 1 a 11 del formulario.</p> <p>3. Quando il bollettino è compilato per merci la cui esportazione è stata effettuata nell'ambito della politica agricola comune su produzione di un titolo d'esportazione o di fissazione anticipata o per merci in grado di beneficiare della concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione, esso è valido solo se la casella B e, se del caso, la casella A qui appresso sono state vistate dalle autorità competenti.</p> <p>4. Il presente bollettino deve essere consegnato all'ufficio doganale di reintroduzione.</p>			
4. Marche, numeri, quantità e natura dei colli e designazione delle merci esportate			5. Peso lordo
			6. Peso netto
			7. Valore statistico
8. Quantità per la quale il bollettino è richiesto			9. Codice NC
a) in cifre		b) in lettere	
A. VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI TITOLI D'ESPORTAZIONE O DI FISSAZIONE ANTICIPATA — Regolamentazione titoli rispettata A, il (firma) (timbro)		B. VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER LA CONCESSIONE DI RESTITUZIONI E ALTRI IMPORTI ALLA ESPORTAZIONE — senza concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione ⁽¹⁾ — restituzioni e altri importi all'esportazione rimborsati per (quantità) ⁽¹⁾ — titolo di pagamento delle restituzioni o altri importi all'esportazione annullato per (quantità) ⁽¹⁾ A, il (firma) (timbro)	
C. VISTO DELL'UFFICIO D'ESPLETAMENTO DELLE FORMALITÀ DOGANALI D'ESPORTAZIONE Informazioni riprese da 1 a 10, certificate esatte Misure d'identificazione prese: A, il (firma) (timbro)		11. DOMANDA DELL'ESPORTATORE Il sottoscritto, esportatore ⁽¹⁾ rappresentante dell'esportatore ⁽¹⁾ , chiede il rilascio del presente bollettino allo scopo della reintroduzione delle merci in esso designate. A, il (firma)	

⁽¹⁾ Cancellare le indicazioni inutili.

**NOME E INDIRIZZO COMPLETO DELL'UFFICIO DOGANALE D'ESPORTAZIONE****NOTE**

- Casella 1: Indicare il nome o ragione sociale e l'indirizzo completo, ivi compreso lo Stato membro.
- Casella 4: Designare in modo esatto le merci secondo la loro denominazione usuale e commerciale o tariffaria. La denominazione deve corrispondere a quella utilizzata nel documento d'esportazione.
- Caselle 5 e 6: Indicare le quantità che figurano nel documento d'esportazione.
- Casella 7: Indicare il valore statistico, al momento dell'esportazione, nella moneta dello Stato membro d'esportazione.
- Casella 8: Indicare secondo il caso il peso netto, il volume ecc. che l'interessato desidera reintrodurre.
- Casella 10 c): Questa indicazione si riferisce alle merci inizialmente immesse in libera pratica nella Comunità col beneficio dell'esonero totale o parziale dai dazi all'importazione in quanto destinate ad utilizzazioni particolari.
- Casella 10 d): Questa indicazione si riferisce alla situazione delle merci al momento dell'esportazione.

DOMANDA DELL'UFFICIO DI REINTRODUZIONE

L'ufficio di reintroduzione designato qui appresso chiede che:

- sia controllata l'autenticità del presente bollettino e l'esattezza delle indicazioni che esso contiene (!),
- gli siano fornite le seguenti informazioni (!):

(!) Cancellare le indicazioni inutili.

Nome e indirizzo completo dell'ufficio di reintroduzione

A, il

(firma)

(timbro)

RISPOSTA DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Il presente bollettino è autentico e le indicazioni che contiene sono esatte (!).

Il presente bollettino comporta le osservazioni seguenti (!):

Altre informazioni richieste (!):

(!) Cancellare le indicazioni inutili.

Nome e indirizzo completo delle autorità competenti

A, il

(firma)

(timbro)

REINTRODUZIONE

Quantità reintrodotta	Modello, numero e data del documento di reintroduzione Firma e timbro dell'ufficio di reintroduzione

▼B**NOTA RELATIVA AL BOLLETTINO D'INFORMAZIONE INF 3**

1. I formulari sono stampati su carta bianca, non contenente pasta meccanica, collata per scrittura e del peso di almeno 40 g/m².
2. Il formato dei formulari è di 210 × 297 mm, è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più; la sua presentazione grafica deve essere scrupolosamente rispettata ad eccezione delle dimensioni delle caselle 6 e 7.
3. Spetta agli Stati membri adottare le misure necessarie per la stampa dei formulari. Ogni formulario reca un numero di serie, prestampato o meno, che lo contraddistingue.
4. I formulari sono stampati in una delle lingue ufficiali della Comunità stabilita dall'autorità competente dello Stato membro di esportazione. Essi sono compilati nella lingua in cui sono stampati. Se necessario, l'autorità dell'ufficio doganale di reintroduzione in cui il bollettino INF 3 deve essere presentato può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro.

▼M13

<p>11. Dichiarazione in caso di trattamento a bordo della nave sulla quale sono stati trasbordati i prodotti (*)</p> <p>I prodotti designati nel riquadro 4 hanno subito, a bordo della nave di cui alla casella 10, un trattamento citato a pagina del libro di bordo, e le merci ottenute in seguito a tale trattamento sono designate nel riquadro 6.</p> <p>Data: (Firma del capitano)</p>	
<p>12. Dichiarazione in caso di un secondo trasbordo senza ulteriore trattamento</p> <p>I prodotti e/o le merci designati nel presente documento sono stati trasbordati sulla nave seguente:</p> <p>a) Nome: b) Immatricolazione:</p> <p>c) Bandiera: d) Cognome e nome del capitano:</p> <p>Il trasbordo è citato alla pagina del libro di bordo della nave che ha rilasciato i prodotti e/o le merci. Il trasbordo è citato alla pagina del libro di bordo della nave su cui sono stati trasbordati i prodotti e/o le merci.</p> <p>Data:</p> <p>(Firma del capitano della nave che ha rilasciato i prodotti e/o le merci) (Firma del capitano della nave su cui sono stati trasbordati i prodotti e/o le merci)</p>	
<p>13. Attestazione dell'autorità doganale del paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità</p> <p>La sottoscritta autorità doganale certifica che i prodotti e/o le merci designati nel riquadro 4 e/o 6 sono rimasti sotto sorveglianza doganale durante l'intera permanenza e che non hanno subito altre manipolazioni oltre a quelle necessarie per la conservazione.</p> <p>Data d'arrivo dei prodotti e/o delle merci:</p> <p>Data di uscita dei prodotti e/o delle merci:</p> <p>Mezzo di trasporto utilizzato per la spedizione nel territorio doganale della Comunità:</p> <p>Indirizzo completo dell'ufficio doganale: Timbro:</p> <p>Paese o territorio:</p> <p>Data: (Firma)</p>	
<p>Osservazioni</p>	

(*) Nave da pesca comunitaria o nave officina comunitaria. »



ALLEGATO 111

COMUNITÀ EUROPEA

DOMANDA DI RIMBORSO/SGRAVIO (*)

1 ORIGINALE per l'autorità doganale	1. Designazione e indirizzo completo del richiedente o del suo rappresentante <input type="checkbox"/>	2. Domanda di rimborso/sgravio Riferimento alla dichiarazione in dogana	
	3. Designazione e indirizzo completo dell'ufficio doganale di contabilizzazione	4. Designazione e indirizzo completo dell'ufficio doganale di controllo	
	5. Luogo in cui si trovano le merci	6. Osservazioni dell'ufficio doganale di controllo	
	7. Destinazione delle merci (Domanda di assegnazione preliminare)		
1	8. Designazione delle merci, quantità e natura		9. Codice NC
		10. Quantità netta	11. Valore in dogana
		12. Importo dei dazi di cui è chiesto il rimborso/lo sgravio (1) in valuta nazionale Numero di allegato:	
13. Domanda di rimborso/sgravio Il richiedente domanda il rimborso/lo sgravio (1) dei dazi all'importazione/all'esportazione (1) in applicazione del seguente articolo del codice doganale comunitario (2):			
		236 <input type="checkbox"/>	
14. Accusa di ricevuta della domanda da parte dell'ufficio doganale di contabilizzazione		237 <input type="checkbox"/>	
Luogo e data:		238 <input type="checkbox"/>	
Firma:		239 <input type="checkbox"/>	
Timbro:			
15. Osservazioni:		16. Luogo e data: Firma del richiedente:	

(*) Per compilare il formulario, consultare le note sul verso della copia.

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Contrassegnare con una (X) la dicitura applicabile.



COMUNITÀ EUROPEA

DOMANDA DI RIMBORSO/SGRAVIO (*)

COPIA per il richiedente	2	1. Designazione e indirizzo completo del richiedente o del suo rappresentante <input type="checkbox"/>	2. Domanda di rimborso/sgravio Riferimento alla dichiarazione in dogana	
		3. Designazione e indirizzo completo dell'ufficio doganale di contabilizzazione	4. Designazione e indirizzo completo dell'ufficio doganale di controllo	
		5. Luogo in cui si trovano le merci	6. Osservazioni dell'ufficio doganale di controllo	
		7. Destinazione delle merci (Domanda di assegnazione preliminare)		
	2	8. Designazione delle merci, quantità e natura		9. Codice NC
	10. Quantità netta			11. Valore in dogana
	12. Importo dei dazi di cui è chiesto il rimborso/lo sgravio (*) in valuta nazionale Numero di allegato:			
	13. Domanda di rimborso/sgravio Il richiedente domanda il rimborso/lo sgravio (*) dei dazi all'importazione/all'esportazione (*) in applicazione del seguente articolo del codice doganale comunitario (?): 236 <input type="checkbox"/>			
	14. Accusa di ricevuta della domanda da parte dell'ufficio doganale di contabilizzazione Luogo e data: Firma: _____ Timbro: _____		237 <input type="checkbox"/>	
			238 <input type="checkbox"/>	
			239 <input type="checkbox"/>	
	15. Osservazioni		16. Luogo e data: Firma del richiedente:	

(*) Per compilare il formulario, consultare le note sul verso della copia.

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Contrassegnare con una (X) la dicitura applicabile.

**NOTE****A. Note generali**

La parte del formulario che costituisce la domanda (caselle da 1 a 13) deve essere compilata dal richiedente in modo leggibile ed indelebile, preferibilmente a macchina. Essa non deve contenere né cancellature, né alterazioni. Le modifiche da apportarvi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Qualsiasi modifica così operata deve essere approvata dal richiedente e vistata dall'autorità doganale.

B. Note particolari relative alle rubriche indicate qui di seguito

1. Indicare il nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo, compreso l'eventuale codice postale, del richiedente o del suo rappresentante.

Quando il richiedente è diverso dalla persona che ha pagato o è tenuta a pagare i dazi formanti oggetto della domanda indicare a che titolo è stata compilata la domanda.

2. Indicare i riferimenti alla dichiarazione in dogana che ha dato luogo alla contabilizzazione dei dazi di cui è chiesto il rimborso o lo sgravio.

3. Indicare il nome e l'indirizzo completo, compreso l'eventuale codice postale, dell'ufficio doganale in cui sono stati contabilizzati i dazi all'importazione o all'esportazione di cui è chiesto il rimborso o la sgravio.

4. Questa rubrica deve essere compilata quando le merci si trovano nel perimetro di un ufficio doganale diverso da quello di cui alla rubrica 3. In tal caso, indicare il nome e l'indirizzo completo, compreso l'eventuale codice postale, dell'ufficio doganale interessato.

5. Indicare l'indirizzo completo, compreso l'eventuale codice postale.

6. Questa rubrica deve essere utilizzata anche quando s'applichi l'articolo 897 del regolamento (CEE) n. 2454/93. In tal caso, indicare la quantità, la specie e il valore del materiale destinato a rimanere nella Comunità.

Quando le merci sono consegnate ad un ente assistenziale, indicare il nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo, compreso l'eventuale codice postale.

7. Eccettuati i casi di cui all'articolo 236 del codice, indicare l'utilizzazione e la destinazione doganale cui il richiedente intende assegnare le merci in causa, secondo le possibilità previste in ciascun caso dal predetto codice (riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità, vincolo ad altro regime doganale, introduzione in zona franca o in deposito franco, distruzione o consegna ad un ente assistenziale). Quando la nuova destinazione doganale sia subordinata ad un'autorizzazione, indicare i riferimenti di quest'ultima.

Indicare se si richiede l'assegnazione preliminare delle merci alla destinazione in causa.

8. Designare le merci con la loro denominazione abituale e commerciale o con la loro denominazione tariffaria. La designazione deve corrispondere a quella utilizzata nella dichiarazione in dogana di cui alla rubrica 2.

Indicare, all'occorrenza, i marchi, i numeri, il numero e la natura dei colli. Per le merci non imballate indicare il numero di articoli, o, all'occorrenza, la dicitura «alla rinfusa».

9. Indicare il codice della nomenclatura combinata.

10. La quantità deve essere indicata in unità del sistema metrico: chilogrammi, litri, metri quadrati, ecc

11. Indicare il valore in dogana delle merci.

12. Gli importi sono indicati nella valuta nazionale contraddistinta da una delle seguenti sigle:

- BEF : franchi belgi
- DEM : marchi tedeschi
- DKK : corone danesi
- ESP : pesete spagnole
- FRF : franchi francesi
- GRD : dracme greche
- IEP : sterline irlandesi
- ITL : lire italiane
- LUF : franchi lussemburghesi
- NLG : fiorini olandesi
- PTE : scudi portoghesi

- ⁽¹⁾ — ATS : scellini austriaci
— FIM : marchi finlandesi
— SEK : corone svedesi ◀

- GBP : lire sterline

13. Elenco dei vari casi che possono dar luogo al rimborso/allo sgravio (a titolo):

Articolo 236: Assenza di obbligazione doganale/importo superiore a quello legalmente dovuto;

Articolo 237: Errata dichiarazione per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi;

Articolo 238: Merci rifiutate perché difettose o non conformi alle clausole del contratto;

Articolo 239: Situazioni particolari risultanti da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta, né manifesta negligenza da parte dell'interessato. Quando la domanda si fonda sull'articolo 239 del codice deve essere accluso un allegato in cui è esattamente descritta la situazione particolare venutasi a creare.

NOTA: Per l'applicazione degli articoli diversi dall'articolo 239 del predetto codice può essere accluso, all'occorrenza, anche un allegato esplicativo.

Quando venga accluso un allegato, indicare il numero di pagine.

C. Disposizioni tecniche concernenti il formulario della domanda di rimborso o di sgravio

1. Il formulario su cui è redatta la domanda di rimborso o di sgravio è stampato su carta bianca autocopiante priva di pasta meccanica, collata per scrittura, del peso compreso tra 40 e 65 g/m².

2. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm.

3. Spetta agli Stati membri far stampare il formulario che è munito di un numero di serie destinato a contraddistinguerlo.

4. Il formulario è stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dall'autorità doganale dello Stato membro dal quale proviene la domanda di rimborso o di sgravio.



RISPOSTA DELL'AUTORITÀ DOGANALE DI CONTROLLO (1)

ACCUSA DI RICEVUTA (1)

10. Informazioni ottenute	
11. Risultati dei controlli effettuati	
12. Luogo e data:	13. Firma e timbro ufficiale:

(1) Cancellare la dicitura inutile.
L'accusa di ricevuta è annotata per l'ufficio doganale di controllo quando non sia in grado di effettuare i controlli richiesti nel termine di due settimane dalla data di ricevimento della domanda. Deve essere fatto nella copia del presente documento

▼B

OSSERVAZIONI

A large, empty rectangular box with a thin black border, occupying most of the page below the 'OSSERVAZIONI' header. It is intended for handwritten or typed observations.

*DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DEL CODICE DOGANALE COMUNITARIO*

SOMMARIO DELLE DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DEL CODICE

PARTE I: DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DI CARATTERE GENERALE**TITOLO I: GENERALITÀ**

- Capitolo 1: Definizioni
- Capitolo 2: Decisioni
- Capitolo 3: Procedimenti informatici

TITOLO II: INFORMAZIONI VINCOLANTI

- Capitolo 1: Definizioni
- Capitolo 2: Procedura per l'ottenimento delle informazioni vincolanti - Notifica al richiedente e trasmissione alla Commissione
- Capitolo 3: Disposizioni applicabili in caso di informazioni vincolanti divergenti
- Capitolo 4: Portata giuridica delle informazioni vincolanti
- Capitolo 5: Disposizioni applicabili alla cessazione di validità delle informazioni vincolanti
- Capitolo 6: Disposizione transitoria

TITOLO III: TRATTAMENTO TARIFFARIO FAVOREVOLE A MOTIVO DELLA NATURA DELLA MERCE

- Capitolo 1: Merci subordinate alla condizione che siano denaturate
- Capitolo 2: Condizioni per la classificazione tariffaria di talune merci, ad esempio sementi
- Capitolo 3: Condizioni per la classificazione tariffaria dei veli e delle tele da buratti non confezionati
- Capitolo 4: Merci soggette alla condizione della presentazione di un certificato di autenticità, di qualità o altro

TITOLO IV: ORIGINE DELLE MERCI

- Capitolo 1: Origine non preferenziale
 - Sezione 1: Lavorazioni o trasformazioni che conferiscono l'origine
 - Sottosezione 1: materie tessili e loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata
 - Sottosezione 2: prodotti diversi dalle materie tessili e dai loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata
 - Sottosezione 3: disposizioni comuni per tutti i prodotti
 - Sezione 2: Disposizioni d'applicazione relative ai pezzi di ricambio
 - Sezione 3: Disposizioni d'applicazione relative ai certificati di origine
 - Sottosezione 1: disposizioni relative ai certificati generali di origine
 - Sottosezione 2: disposizioni specifiche relative ai certificati di origine per taluni prodotti agricoli che beneficiano di regimi speciali
 - a) certificati d'origine
 - b) cooperazione amministrativa
- Capitolo 2: Origine preferenziale
 - Sezione 1: Sistema delle preferenze generalizzate
 - Sottosezione 1: definizione della nozione di prodotti originari
 - Sottosezione 2: prova dell'origine:
 - a) certificato di origine, modulo A
 - b) dichiarazione su fattura
 - Sottosezione 3: metodi di cooperazione amministrativa
 - Sottosezione 4: Ceuta e Melilla
 - Sottosezione 5: disposizione finale
 - Sezione 2: Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia, Repubblica federale di Jugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, territori della Cisgiordania e della striscia di Gaza
 - Sottosezione 1: definizione della nozione di prodotti originari
 - Sottosezione 2: prova dell'origine:

▼**B**

	a) certificato di circolazione delle merci EUR.1
	b) dichiarazione su fattura
Sottosezione 3:	metodi di cooperazione amministrativa
Sottosezione 4:	Ceuta e Melilla
TITOLO V:	VALORE IN DOGANA
Capitolo 1:	Disposizioni di carattere generale
Capitolo 2:	Disposizioni relative ai corrispettivi e ai diritti di licenza
Capitolo 3:	Disposizioni relative al luogo d'introduzione nella Comunità
Capitolo 4:	Disposizioni relative alle spese di trasporto
Capitolo 5:	Valutazione dei supporti informatici destinati ad essere impiegati in attrezzature per l'elaborazione dei dati
Capitolo 6:	Disposizioni relative ai tassi di cambio
Capitolo 7:	Procedure semplificate per determinate merci deperibili
Capitolo 8:	Dichiarazione degli elementi e fornitura dei relativi documenti
TITOLO VI:	INTRODUZIONE DELLE MERCI NEL TERRITORIO DOGANALE
Capitolo 1:	Visita delle merci e prelevamento di campioni da parte dell'interessato
Capitolo 2:	Dichiarazione sommaria
Capitolo 3:	Custodia temporanea
Capitolo 4:	Disposizioni particolari applicabili alle merci spedite per via marittima o aerea
Sezione 1:	Disposizioni di carattere generale
Sezione 2	Disposizioni particolari applicabili ai bagagli a mano ed a quelli registrati nel traffico viaggiatori
TITOLO VII:	DICHIARAZIONE IN DOGANA - PROCEDURA NORMALE
Capitolo 1:	Dichiarazione in dogana fatta per iscritto
Sezione 1:	Disposizioni di carattere generale
Sezione 2	Formulari da utilizzare
Sezione 3:	Indicazioni richieste secondo il regime doganale previsto
Sezione 4:	Documenti da allegare alla dichiarazione in dogana
Capitolo 2:	Dichiarazione in dogana con procedura informatica
Capitolo 3:	Dichiarazione in dogana verbale o con altro atto
Sezione 1:	Dichiarazioni verbali
Sezione 2:	Dichiarazioni in dogana fatte con altro atto
Sezione 3:	Disposizioni comuni alle sezioni 1 e 2
Sezione 4:	Traffico postale
TITOLO VIII:	VISITA DELLE MERCI, RICONOSCIMENTO DELL'UFFICIO DOGANALE ED ALTRE MISURE PRESE DALL'UFFICIO DOGANALE
TITOLO IX:	PROCEDURE SEMPLIFICATE
► M1 Capitolo 1:	► M1 Disposizioni generali ◀
◀	
Capitolo 2:	Merchi dichiarate per l'immissione in libera pratica
Sezione 1:	Dichiarazione incompleta
Sezione 2:	Procedura di dichiarazione semplificata
Sezione 3:	Procedura di domiciliazione
Capitolo 3:	Merchi dichiarate per un regime doganale economico
Sezione 1:	Vincolo ad un regime doganale economico
Sottosezione 1:	merchi dichiarate per il regime di deposito doganale
	A. dichiarazione incompleta
	B. procedura di dichiarazione semplificata
	C. procedura di domiciliazione

▼**B**

- Sottosezione 2: merci dichiarate per il perfezionamento attivo, la trasformazione sotto controllo doganale o l'ammissione temporanea
- A. dichiarazione incompleta
- B. procedura di dichiarazione semplificata e di domiciliazione
- Sottosezione 3: merci dichiarate per il perfezionamento passivo
- Sezione 2: Appuramento di un regime doganale economico
- Capitolo 4: Merci dichiarate per l'esportazione
- Sezione 1: Dichiarazione incompleta
- Sezione 2: Procedura di dichiarazione semplificata
- Sezione 3: Procedura di domiciliazione
- Sezione 4: Disposizioni comuni alle sezioni 2 e 3

**PARTE
SECONDA: DESTINAZIONI DOGANALI**

- TITOLO I: IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA**
- Capitolo 1: Disposizioni di carattere generale
- Capitolo 2: Ammissione di talune merci al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare
- Sezione 1: Merci diverse dai cavalli destinati alla macellazione
- Sezione 2: Cavalli destinati alla macellazione
- Capitolo 3: Gestione delle misure tariffarie
- Sezione 1: Gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni
- Sezione 2: Sorveglianza delle importazioni preferenziali
- TITOLO II: TRANSITO**
- Capitolo 1: Disposizioni di carattere generale
- Capitolo 2: Campo d'applicazione
- Capitolo 3: Carattere comunitario delle merci
- M7** Sezione 1: ►**M7** Disposizioni generali ◀
- Sezione 2: Disposizioni particolari relative ai prodotti della pesca marittima e agli altri prodotti estratti dal mare mediante navi
- Capitolo 4: Transito comunitario esterno
- Sezione 1: Procedura
- Sezione 2: Garanzie
- Sottosezione 1: disposizioni di carattere generale
- Sottosezione 2: garanzia globale
- Sottosezione 3: garanzia forfettaria
- Sottosezione 4: garanzia isolata
- Sottosezione 5: disposizione comune alle sottosezioni da 1 a 4
- Sottosezione 6: esonero dalla garanzia
- Sezione 3: Irregolarità e prova della regolarità dell'operazione
- Capitolo 5: Transito comunitario interno
- Capitolo 6: Disposizioni comuni ai capitoli 4 e 5
- Capitolo 7: Misure di semplificazione
- Sezione 1: Procedura semplificata per il rilascio del documento comprovante il carattere comunitario delle merci
- Sezione 2: Semplificazione delle formalità di transito da espletare negli uffici di partenza e di destinazione
- Sottosezione 1: formalità nell'ufficio di partenza
- Sottosezione 2: formalità nell'ufficio di destinazione
- Sottosezione 3: altre disposizioni

▼**B**

Sezione 3:	Semplificazione delle formalità per le merci trasportate per ferrovia
Sottosezione 1:	disposizioni di carattere generale relative ai trasporti ferroviari
Sottosezione 2:	disposizioni relative ai trasporti mediante grandi contenitori
Sottosezione 3:	altre disposizioni
Sottosezione 4:	campo di applicazione delle procedure normali e delle procedure semplificate
Capitolo 8:	Disposizioni particolari applicabili a taluni modi di trasporto
Sezione 1:	Trasporti aerei
Sezione 2:	Trasporti via mare
Sezione 3:	Trasporti a mezzo di condutture
Capitolo 9:	Trasporti effettuati con carnet TIR o con carnet ATA
Sezione 1:	Disposizioni comuni
Sezione 2:	Disposizioni relative alla procedura del carnet TIR
Sezione 3:	Disposizioni relative alla procedura del carnet ATA
Capitolo 10:	Trasporti effettuati con il formulario 302
Capitolo 11:	Utilizzazione dei documenti di transito comunitario per l'applicazione delle misure relative all'esportazione di talune merci
Capitolo 12:	Disposizioni relative ai documenti (esemplare di controllo T5) da utilizzare ai fini dell'applicazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci
TITOLO III:	REGIMI DOGANALI ECONOMICI
Capitolo 1:	Disposizioni comuni
Sezione 1:	Definizioni
Sezione 2:	Concessione del regime - procedura normale
Capitolo 2:	Deposito doganale
Sezione 1:	Disposizioni di carattere generale
Sottosezione 1:	definizioni e tipi di deposito doganale
Sottosezione 2:	sito del deposito doganale
Sottosezione 3:	misure di politica commerciale
Sezione 2:	Disposizioni relative alla concessione dell'autorizzazione
Sezione 3:	Vincolo delle merci al regime
Sottosezione 1:	procedura normale
Sottosezione 2:	procedure semplificate
Sezione 4:	Funzionamento del deposito doganale e del regime di deposito doganale
Sottosezione 1:	contabilità di magazzino
Sottosezione 2:	manipolazioni usuali
Sottosezione 3:	comune immagazzinamento di merci con diversa posizione doganale
Sottosezione 4:	rimozione temporanea
Sottosezione 5:	trasferimento di merci da un deposito doganale ad un altro senza porre fine al regime
Sottosezione 6:	inventario
Sezione 5:	Appuramento del regime
Sezione 6:	Disposizioni particolari relative alle merci agricole comunitarie
Sezione 7:	Utilizzazione del deposito doganale senza vincolo delle merci al regime
Sottosezione 1:	merci comunitarie
Sottosezione 2:	merci non comunitarie
Sezione 8:	Scambio d'informazioni
Capitolo 3:	Perfezionamento attivo
Sezione 1:	Disposizioni di carattere generale
Sezione 2:	Concessione del regime - procedura normale
Sezione 3:	Concessione del regime - procedura semplificata
Sezione 4:	Compensazione per equivalenza ed esportazione anticipata
Sottosezione 1:	compensazione per equivalenza nel quadro del sistema della sospensione e del sistema del rimborso

▼**B**

- Sottosezione 2: esportazione anticipata nel quadro del sistema della sospensione
- Sezione 5: Disposizioni applicabili nel quadro del sistema della sospensione
- Sottosezione 1: vincolo delle merci al regime
 - a) procedura normale
 - b) procedure semplificate
- Sottosezione 2: appuramento del regime
 - a) procedure normali
 - b) procedure semplificate
 - c) disposizioni relative alla tassazione
 - d) conto di appuramento
- Sottosezione 3: traffico triangolare
- Sottosezione 4: misure specifiche di politica commerciale
- Sottosezione 5: cooperazione amministrativa
- Sottosezione 6: trasferimento di merci
 - a) disposizioni relative al trasferimento di merci o prodotti nel quadro di un'unica autorizzazione
 - b) disposizioni relative al trasferimento di merci o prodotti nel quadro di un passaggio
 - c) disposizioni di carattere generale
- Sezione 6: Disposizioni applicabili nel quadro del sistema del rimborso
- Sottosezione 1: immissione in libera pratica nel quadro del sistema del rimborso
 - a) procedura normale
 - b) procedure semplificate
- Sottosezione 2: rimborso o sgravio dei dazi
- Sottosezione 3: cooperazione amministrativa
- Sezione 7: Scambio d'informazioni con la Commissione
- Capitolo 4: Trasformazione sotto controllo doganale
- Sezione 1: Disposizioni di carattere generale
- Sottosezione 1: concessione del regime - procedura normale
- Sottosezione 2: concessione del regime - procedura semplificata
- Sezione 2: Vincolo delle merci al regime
- Sezione 3: Appuramento del regime
- Sezione 4: Scambio d'informazioni con la Commissione
- Capitolo 5: Ammissione temporanea
- Sezione 1: Disposizioni di carattere generale
- Sezione 2: Ammissione temporanea di merci diverse dai mezzi di trasporto
- Sottosezione 1: casi e condizioni in cui può essere concessa l'ammissione temporanea in esonero totale
 - a) materiali professionali
 - b) merci destinate ad essere presentate o utilizzate in occasione di un'esposizione, di una fiera, di un congresso o di una manifestazione analoga
 - c) materiale pedagogico e materiale scientifico
 - d) materiale medico-chirurgico e di laboratorio
 - e) materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi
 - f) mballaggi
 - g) altri casi di ammissione temporanea in esonero totale
- Sottosezione 2: disposizioni particolari applicabili alle merci che possono beneficiare del regime dell'esonero parziale
- Sottosezione 3: concessione del regime
 - a) procedura normale
 - b) procedure semplificate
- Sottosezione 4: vincolo di merci al regime
 - a) procedure normali
 - b) procedure semplificate

▼**B**

- Sottosezione 5: appuramento del regime
- a) disposizioni di carattere generale relative alle destinazioni doganali previste dall'articolo 89 del codice
 - b) procedure normali
 - c) procedure semplificate
- Sottosezione 6: disposizioni relative alla tassazione
- Sottosezione 7: cooperazione amministrativa
- Sottosezione 8: trasferimento di merci
- Sottosezione 9: Rinnovo dei carnet ATA
- Sezione 3: Ammissione temporanea dei mezzi di trasporto
- Sottosezione 1: casi e condizioni in cui può essere concessa l'ammissione temporanea in esonero totale
- a) mezzi di trasporto stradale
 - b) mezzi di trasporto ferroviario
 - c) mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea
 - d) mezzi di trasporto adibiti alla navigazione marittima o nelle acque interne
 - e) palette
 - f) contenitori
 - g) pezzi di ricambio, accessori e attrezzature normali
- Sottosezione 2: concessione del regime
- a) caso generale
 - b) casi particolari
 - c) termini di cui all'articolo 140 del codice
- Sottosezione 3: vincolo di merci al regime
- Sottosezione 4: appuramento del regime
- Sottosezione 5: disposizioni finali
- Sezione 4: Modalità di appuramento particolari
- Sezione 5: Misure di politica commerciale
- Sezione 6: Scambio di informazioni
- Capitolo 6: Perfezionamento passivo
- Sezione 1: Disposizioni di carattere generale
- Sottosezione 1: concessione del regime - procedura normale
- Sottosezione 2: concessione del regime - procedure semplificate
- Sezione 2: Vincolo delle merci al regime
- Sottosezione 1: procedura normale
- Sottosezione 2: procedure semplificate
- Sezione 3: Concessione del beneficio del regime
- Sezione 4: Disposizioni relative alla tassazione
- Sezione 5: Traffico triangolare
- Sezione 6: Misure di politica commerciale
- Sezione 7: Cooperazione amministrativa
- TITOLO IV: DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE RELATIVE ALL'ESPORTAZIONE**
- Capitolo 1: Esportazione definitiva
- Capitolo 2: Esportazione temporanea con carnet ATA
- TITOLO V: ALTRE DESTINAZIONI DOGANALI**
- Capitolo 1: Zone franche e depositi franchi
- Sezione 1: Disposizioni di carattere generale
- Sezione 2: Attività espletata in una zona franca o in un deposito franco e riconoscimento della contabilità di magazzino
- Sezione 3: Entrata delle merci nella zona franca o nel deposito franco
- Sezione 4: Funzionamento della zona franca o del deposito franco

▼B

- Sezione 5: Uscita delle merci dalla zona franca o dal deposito franco
 Sezione 6: Disposizioni particolari relative alle merci agricole comunitarie
 Sezione 7: Procedure applicabili in caso di utilizzo del regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione, o della trasformazione sotto controllo doganale in una zona franca o in un deposito franco
 Sezione 8: Comunicazione d'informazioni
 Capitolo 2: Riesportazione, distruzione e abbandono

TITOLO VI: MERCI CHE ESCONO DAL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ

PARTE III: MERCI IN REINTRODUZIONE**PARTE IV: OBBLIGAZIONE DOGANALE**

TITOLO I: GARANZIE

TITOLO II: NASCITA DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE

Capitolo 1: Innosservanze che non hanno avuto alcuna conseguenza sul funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale

Capitolo 2: Perdite naturali

► **M1** Capitolo 3: ► **M1** Merci che si trovano in una posizione particolare ◀

◀

TITOLO III: ► **M10** RECUPERO DELL'IMPORTO DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE ◀

TITOLO IV: RIMBORSO O SGRAVIO DEI DAZI ALL'IMPORTAZIONE O ALL'ESPORTAZIONE

Capitolo 1: Disposizioni di carattere generale

Capitolo 2: Disposizioni d'applicazione relative agli articoli da 236 a 239 del codice

Sezione 1: Domanda

Sezione 2: Procedura per la concessione

Capitolo 3: Disposizioni specifiche relative all'applicazione dell'articolo 239 del codice

Sezione 1: Decisioni spettanti alle autorità doganali degli Stati membri

Sezione 2: Decisioni spettanti alla Commissione

Capitolo 4: Assistenza amministrativa tra le autorità doganali degli Stati membri

PARTE V: DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATI